


LE *DECLAMAZIONI MINORI*
ATTRIBUITE A QUINTILIANO
I (244-292)



Testo, traduzione e commento a cura di
L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo,
G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano

PÀTRON EDITORE

**LE DECLAMAZIONI MINORI
ATTRIBUITE A QUINTILIANO
I (244-292)**

Testo, traduzione e commento a cura di
L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger,
B. Santorelli, C. Valenzano

**PÀTRON EDITORE
BOLOGNA 2019**

TESTI E MANUALI PER L'INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO DEL LATINO

Collana diretta da ALFONSO TRAINA

Nuova Serie
condirettore IVANO DIONIGI

134

Comitato Scientifico:

Michael von Albrecht, Università di Heidelberg
Mireille Armisen-Marchetti, Università di Toulouse
Alessandro Barchiesi, Università degli Studi di Siena
Giuseppe Gilberto Biondi, Università degli Studi di Parma
Stephen Harrison, Università di Oxford
Giancarlo Mazzoli, Università degli Studi di Pavia

Copyright © 2019 by Pàtron editore - Quarto Inferiore - Bologna

ISBN 9788855533577

I diritti di traduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. È vietata la riproduzione parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere realizzate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEReDi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

Prima edizione, settembre 2019

Ristampa


5 4 3 2 1 0 2024 2023 2022 2021 2020 2019

In copertina: immagine tratta da una incisione di F. Bleyswyk nel frontespizio dell'edizione di Burmann, Leiden 1720.

PÀTRON Editore - Via Badini, 12
Quarto Inferiore, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051.767003
E-mail: info@patroneditore.com
<http://www.patroneditore.com>

Il catalogo generale è visibile nel sito web. Sono possibili ricerche per autore, titolo, materia e collana. Per ogni volume è presente il sommario, per le novità la copertina dell'opera e una breve descrizione del contenuto.

Stampa: LI.PE. Litografia Persicetana, San Giovanni in Persiceto, Bologna per conto della Pàtron editore.



INDICE

Premessa	VII
Introduzione	IX
<i>Le Declamationes Minores</i> . Funzione e tradizione di un libro di scuola ...	XI
1. <i>Demonstranda via est</i> : un manuale pratico di declamazione	XI
2. Il <i>sermo</i> del maestro	XIV
3. <i>Declamatio e sermo</i>	XIX
4. Paradigmi retorici, letterari, linguistici	XXI
5. La lingua giuridica nelle <i>Minores</i>	XXX
6. Si tratta di Quintiliano?	XXXIV
7. Trasmissione ed esegesi del testo	XXXV
Appendice - Tavola sinottica	XXXIX
Testo e traduzione	1
Commento	193
Riferimenti bibliografici	485







PREMESSA

Il presente volume è il primo dei tre che costituiranno una nuova edizione delle *Declamationes minores* attribuite dalla tradizione a Quintiliano, con revisione testuale (a partire dall'edizione di Winterbottom 1984), traduzione e commento.

L'opera è frutto del lavoro di un'equipe, composta da Alfredo Casamento, Giuseppe Dimatteo, Gernot Krapinger, Biagio Santorelli, Chiara Valenzano e da me coordinata¹; l'obiettivo che ha orientato il nostro comune progetto – sostenuto nella sua fase iniziale da un finanziamento ministeriale², successivamente soprattutto dalla nostra convinzione – è stato quello di mettere a disposizione di un pubblico da alcuni anni sempre più ampio e interessato un testo importante per ampliare la comprensione dell'immaginario di età imperiale: le *Minores*, calate come sono nella quotidianità della scuola antica, aprono una prospettiva interessante sulla cultura retorica, letteraria e giuridica di quell'epoca.

Il commento, dunque, è stato pensato in una prospettiva di collaborazione tra diverse discipline che esplorano il mondo antico: abbiamo cercato di mettere a frutto le molteplici riflessioni che, specialmente negli ultimi vent'anni, hanno profondamente rinnovato gli studi sulla declamazione, alimentando un proficuo dialogo che ha coinvolto studiosi della scuola e della società antica, filologi, esperti di retorica, diritto e antropologia. Dunque, senza dimenticare la nostra

¹ In questo volume, le *decl.* 266, 277, 278, 287 sono state interamente curate da Alfredo Casamento; le *decl.* 250, 253, 254, 255, 258, 261, 263, 265, 274, 275, 279, 281, 282, 284, da Giuseppe Dimatteo; le *decl.* 244, 248, 249, 285, 288, da Gernot Krapinger; le *decl.* 245, 247, 252, 257, 259, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 276, 280, da Biagio Santorelli; le *decl.* 246, 251, 256, 262, 272, 286, 289, 290, 291, da Chiara Valenzano; le *decl.* 260, 283, 292, da Lucia Pasetti, che è anche responsabile della supervisione documentata dalle numerose note inserite nel commento (Pasetti *n.s.*) e della traduzione dal tedesco delle sezioni curate da Gernot Krapinger.

² Si tratta del progetto Prin 2012 (20212K528N3), *Discorsi immaginari: declamazione e letteratura in età imperiale*.



specificità disciplinare, che ci obbliga a riflettere prima di tutto sulla condizione del testo (nel caso specifico particolarmente problematica), abbiamo cercato di integrare le diverse prospettive di analisi in una forma sintetica che, almeno nelle nostre intenzioni, vorrebbe agevolare l'accesso all'opera senza soffocarla.

La traduzione, la prima in lingua italiana, è parte costitutiva del lavoro di esegesi e risponde all'intento di rendere le *Minores* accessibili a un pubblico più ampio di quello dei soli classicisti, pur rispettandone la natura di testo tecnico, per di più alquanto peculiare: si tratta infatti di un libro di scuola pensato non per l'esposizione teorica, bensì per l'insegnamento di una pratica, la declamazione, che richiedeva di integrare la teoria con la viva voce del maestro. Buona parte delle difficoltà di lettura – e dunque di traduzione – dipende pertanto dall'impossibilità di recuperare pienamente la situazione comunicativa in cui tanti elementi del testo, per noi oscuri, prendevano senso.

Nel presentare questo primo risultato del nostro progetto, i miei ringraziamenti vanno innanzitutto ai compagni di viaggio che, con pazienza e tenacia, hanno affrontato assieme a me questa impresa, altrimenti inaffrontabile; quindi, a Michael Winterbottom, che ci ha accompagnato da vicino con occhio benevolo, ma sempre vigile: a lui dobbiamo preziosi consigli. Un ringraziamento speciale va poi a Danielle van Mal-Maeder e alla sua équipe, Claire Oppliger, Julien Pingoud e Alessandra Rolle: la comune passione per *Minores* ci ha regalato diverse occasioni di incontro che hanno alimentato le nostre ricerche, come pure la nostra amicizia. Incoraggiamento costante e aiuto concreto mi sono giunti dagli amici Antonio Stramaglia, Luigi Pirovano e Bart Huelsenbeck. Infine, non posso dimenticare due presenze fondamentali, che non hanno mai fatto mancare il sostegno del loro sapere e del loro affetto, Bruna Pieri e Francesco Citti.

Lucia Pasetti



INTRODUZIONE







LE DECLAMATIONES MINORES: FUNZIONE E TRADIZIONE DI UN LIBRO DI SCUOLA

1. Demonstranda via est: un manuale pratico di declamazione

Le *Declamazioni minori*, attribuite dalla tradizione a Quintiliano, sono un libro di scuola, un testo destinato alle antiche scuole di retorica e finalizzato ad allenare gli studenti all'esercizio più difficile tra quelli previsti dal loro percorso di formazione, ovvero la declamazione. Declamare significava recitare ad alta voce un discorso in classe, davanti al maestro e ai compagni¹, e costituiva l'ultimo e più complesso passaggio prima di accedere all'attività forense. La declamazione di scuola sollecitava così lo studente a recuperare, per integrarli in una composizione complessa, gli esercizi più semplici, appresi nelle fasi precedenti della formazione: i *progymnasmata*, che potevano consistere, ad esempio, nell'elaborare una descrizione (*ekphrasis*), nello sviluppo di una singola argomentazione (*anaskeuè* e *kataskeuè*), o nell'immaginare con quali parole un certo personaggio avrebbe commentato una determinata situazione (*ethopoiia*)².

Anche al declamatore era richiesto di immedesimarsi in un personaggio per sostenerne il punto di vista in una situazione fittizia, che, a seconda delle sue caratteristiche, dava luogo a due diversi tipi di discorso: la *suasoria* e la *controversia*. La prima tipologia, considerata più semplice, richiedeva di calarsi in uno scenario storico (più raramente mitico) per convincere un personaggio celebre – come Annibale o Alessandro – a prendere una decisione importante in un momento cruciale per le sorti collettive; il futuro oratore si allenava così a svolgere il compito di consigliere efficace, capace di orientare le deliberazioni di un'assemblea o anche del *princeps*. Il secondo e più complesso esercizio, la *controversia*, comportava invece uno scenario di tipo giudiziario: in questo

¹ Su questo e altri aspetti della *routine* scolastica legata alla declamazione, si veda Stramaglia 2010 con una sintesi della bibliografia sull'argomento.

² Su questi e altri esercizi, si veda il glossario di Berardi 2017, in part. 51-62 (*anaskeuè*), 125-140 (*ekphrasis*), 154-166 (*kataskeuè*), 154-166 (*ethopoiia*).



caso il declamatore era sollecitato ad assumere il ruolo dell'accusa o della difesa in una causa fittizia. Le *Declamazioni minori* – almeno nella forma a noi pervenuta – contengono solo questo secondo genere di discorso, del resto decisamente prevalente anche nelle altre raccolte latine di declamazioni, e quindi, presumibilmente, più rispondente alle esigenze degli allievi.

A parte questo punto di contatto, tuttavia, le *Minores* rappresentano un caso a sé nel panorama della declamazione latina: l'impianto di questa raccolta non trova riscontro né nell'antologia di Seneca Padre – di fatto una raccolta di brevi pezzi di bravura di declamatori esperti, accompagnata dai commenti di quello che potrebbe essere oggi definito un critico letterario – né negli scarni *excerpta* di Calpurnio Flacco e tantomeno nell'altra e più tarda raccolta giunta sotto il nome di Quintiliano, le *Declamazioni maggiori*, diciannove controversie interamente svolte e prive di corredo didattico.

Le *Declamazioni minori* consistono invece in 145 testi – quello che resta degli originari 338 –, ognuno dei quali si incentra su un tema di declamazione³, ossia il breve testo narrativo (*thema* secondo la terminologia impiegata nella raccolta) che riepiloga la situazione conflittuale rispetto alla quale occorre prendere posizione per svolgere il discorso di parte. Il *thema* è tipicamente preceduto da un titolo⁴ e seguito (anche se non sempre) dal suo svolgimento; inoltre è spesso accompagnato da un *sermo*, ossia da una sintetica spiegazione del maestro di retorica⁵. Spetta a Michael Winterbottom il merito di aver dato il giusto rilievo alla peculiarità di questa struttura⁶, che riproduce una pratica ben nota alla riflessione antica – quella che consiste nel 'far vedere' (*demonstrare*) come si applica concretamente una tecnica⁷ – e impiegata in diversi campi del

³ Sul *thema* (o *argumentum*) si vedano Questa 1984, 40-43 (per la somiglianza, sul piano pragmatico e formale, tra i *themata* e le *narrationes* dei prologhi comici), van Mal-Maeder 2007, 8-24 (il tema come paratesto), Pianezzola 2007, 257 s. e quindi Pasetti 2015, 162-164 (per il tema come microtesto narrativo).

⁴ Ancora poco chiara l'origine dei titoli: come nota Dingel (1988, 17-20), di alcuni, ad es. quelli già presenti nell'*Institutio*, è ben documentata la circolazione nella scuola; non si può pertanto escludere che, almeno in certi casi, i titoli risalgano all'autore delle *Minores*; potrebbero poi essere stati integrati e/o manipolati in seguito, quando le *Minores* furono trascritte assieme alla raccolta di Seneca Padre e agli *Excerpta* di Calpurnio Flacco: a quel punto i titoli, che nella circolazione orale avevano un'importanza relativa, divennero necessari per agevolare la fruizione dei testi attraverso la lettura, come rileva Imber 1997, 113.

⁵ 'Spiegazione' è la parola che abbiamo scelto per rendere *sermo* nella nostra traduzione. Sulle diverse funzioni del *sermo*, che può mancare, anticipare la *declamatio*, seguirla, o anche sostituirla, rinvio a Dingel 1988, 12 s.; Winterbottom 2018, 74 produce dati precisi sulla casistica: «in 58 of these [145 declamations] (40%) there is *declamatio* but no *sermo*; in 13 (9%) there is *sermo* but no *declamatio*. Where a single *sermo* is present it most often precedes *declamatio* (36 cases, 25%). In 7 cases (nearly 5%) a single *sermo* follows *declamatio*».

⁶ Winterbottom 1984, xi.

⁷ Un'interessante panoramica sul *demonstrare*, che coinvolge anche la prosa tecnica (ma senza riferimenti specifici al nostro testo), nella raccolta di saggi curata da Armisen-Marchetti 2005. Quintiliano stesso utilizza *demonstro* in riferimento al maestro che 'fa vedere' ai suoi allievi

sapere, ma, almeno per quanto riguarda la didattica della declamazione, priva di riscontri immediati nella manualistica retorica a noi pervenuta, specialmente sul versante latino. Un termine di confronto particolarmente calzante, individuato dallo stesso Winterbottom⁸, è costituito dal trattato *Quaestionum divisiones* del retore greco Sopatro: si tratta, anche in questo caso, di una raccolta di temi declamatori seguiti da uno svolgimento in cui si alternano indicazioni di carattere teorico ed esempi di discorso. L'opera di Sopatro, tuttavia, si distingue per una notevole cura dei dettagli e per lo sfoggio di numerosi termini tecnici: in sintesi, presenta le caratteristiche di un manuale scritto da un professionista per un pubblico di persone competenti⁹.

Ben diverse le caratteristiche formali delle *Declamationes minores*, che lasciano non di rado spiazzato il lettore per la presenza di brachilogie, salti logici, o, all'opposto, ripetizioni apparentemente poco funzionali. Questa informalità sembrerebbe accomunare la raccolta pseudo-quintiliana a due testi papiracei segnalati, più di recente, da Antonio Stramaglia¹⁰: il primo, databile al I sec. d.C., contiene un'intera declamazione con due brevi inserti di commento¹¹; l'altro, del secolo successivo, è composto di tre frammenti, uno dei quali inedito, e contiene alcuni temi declamatori pure corredati da brevi riflessioni metaretoriche¹². Le caratteristiche materiali e formali del primo papiro lasciano supporre che si tratti di appunti presi per uso privato da un retore¹³, e anche il secondo testo sembra compatibile con questa destinazione.

Per quanto riguarda le *Minores*, le asperità formali in passato hanno indotto a credere che all'opera sia mancata un'accurata revisione: da qui la supposi-

come si declama: (2,6,2) *plus proderit demonstrasse rectam protinus viam (sc. declamandi) quam revocare ab errore iam lapsos*. Ma il verbo è impiegato nella stessa accezione anche dal maestro delle *Minores*, che si rivolge ai suoi allievi: 247,1 *demonstranda vobis est via*.

⁸ Cf. Winterbottom 1984, xi e 2018, 73 e n. 1; meno stringente il confronto con Coricio di Gaza (*Ibid.*, xi-xii), le cui declamazioni sono spesso accompagnate da commenti preliminari (*protheoriai*), attestati peraltro anche per alcuni discorsi di Libanio, Imerio e Temistio. In questi casi tuttavia il contesto cambia: Coricio si esibisce nella declamazione per un pubblico non di soli studenti, condividendo con gli ascoltatori opinioni personali sui temi e sui personaggi del discorso (Penella 2009, 13-16).

⁹ Sul manuale di Sopatro, si vedano anche Stramaglia 2010, 145-147; 149-151 e soprattutto Maggiorini 2012, in particolare 25-41; l'opera di Sopatro è chiaramente concepita per il pubblico della scuola, ma, a differenza delle *Minores* non lascia il minimo spazio all'implicito ed è pensata per essere fruita in autonomia da un lettore esperto, a cui anche il momento 'applicativo' viene illustrato in tutti i dettagli.

¹⁰ Stramaglia 2016, 143, n. 103.

¹¹ Si tratta di P. Lond. Lit. 138 = M.-P.³ 2515. Una nuova edizione con commento è ora disponibile in Russo 2013.

¹² PSI II 148 + P.Lond.Lit. 140 + P.Oxy.inv. 115/A [22]b (= M.-P.³ 2551 + 2516 + ined.). L'edizione complessiva, in corso di stampa, è curata Daniela Colomo, a cui vanno i miei ringraziamenti per avermi fornito preziose informazioni sullo sviluppo del suo lavoro.

¹³ Si vedano in proposito le osservazioni di Russo 2013, 303.

zione di Ritter¹⁴, che le *Minores* possano essere identificate con i *duo... libri artis rhetoricae* pubblicati a nome di Quintiliano – come lui stesso riferisce nell'*Institutio* (1 *pr.* 7) – da allievi del retore che avevano divulgato (senza permesso) gli appunti presi alle sue lezioni. Ma la peculiare fisionomia delle *Minores* si spiega assai meglio sulla base dell'ipotesi, già avanzata da Leo, ma persuasivamente sviluppata da Winterbottom, che la raccolta sia costituita non dagli appunti di uno o più allievi di retorica, bensì dal materiale predisposto da un retore per tenere le sue lezioni¹⁵: «The doublets and floating passages will arise from the second thoughts that the Master will have added in his margins over a long teaching career. The *sermones* will be the notes, to be expanded in front of the class, on the treatment of each topic. The *declamationes* will be fair copies for dictation or performance»¹⁶.

2. Il sermo del maestro

Vale la pena di soffermarsi sui *sermones*, che si riferiscono a una situazione comunicativa ben precisa: quella in cui un insegnante fornisce istruzioni ai suoi alunni interpellandoli direttamente. Si spiega così il tratto formale più evidente di queste sezioni del testo, ossia la frequenza e la varietà di espressioni prescrittive (e.g. 244,5 *facere oportet*; 247,1 *brevissime... comprehendite*; 252,2 *Quaeremus ergo...*; 298,1 *custodienda est amici persona*; 328,1 *neesse est nos ab ea [sc. persona] incipere*)¹⁷. La scelta stessa del termine *sermo* presuppone, del resto, che la comunicazione avvenga *in praesentia* dell'interlocutore: e in effetti, come è stato notato, il maestro introduce nelle sue spiegazioni frequenti riferimenti alla situazione di enunciazione, lasciando intravedere la consuetudine quotidiana con una classe di giovani allievi, ascoltati e seguiti nei loro progressi¹⁸; da qui anche la ricorrente presenza del 'voi', evidentemente riferito agli allievi della scuola di retorica. Questo elemento caratterizza fortemente la raccolta pseudoquintiliana, distinguendola sia dai testi papiracei menzionati sopra, in cui il tratto formale è assente, sia dall'opera di Sopatro,

¹⁴ Ritter 1881, 255 s.; ulteriori riferimenti alla circolazione di questa teoria in Winterbottom 1984, xii, n. 3.

¹⁵ Leo 1960, 257 [1912, 117] pensa a *hypomnemata* elaborati da Quintiliano stesso per uso personale e pubblicati dopo la sua morte: «Vielmehr waren diese *ὑπομνήματα* nur für den Privatgebrauch aufgezeichnet und für diesen auch mit Nachträgen versehen worden. In unbestimmter Zeit ist das Manuscript gefunden worden, vielleicht lange nach dem Tode des Aufzeichners in Besitz seiner Familie»; inoltre, p. 261 [120] «Ich halte es nach alledem für sehr wahrscheinlich dass der Lehrer... in der Tat, wie die Handschriften berichten, Quintilian gewesen ist».

¹⁶ Winterbottom 1984, xiii.

¹⁷ Altri esempi in Oppliger 2016, 104.

¹⁸ Oppliger 2016 fornisce diversi esempi del riferimento alla situazione comunicativa (pp. 105 s., *ad* 316,1 *sicut paulo ante...*) e al rapporto consuetudinario con la classe (p. 106, *ad* 316,7 *Nolo quisquam me reprehendat tamquam vobis locum non dem*). Sulla possibile ambiguità di questi riferimenti, cf. Winterbottom 2018, 79 (*ad* 314,3).



dove invece le prescrizioni sono rivolte a un destinatario costantemente indicato con il 'tu': in questo caso, dunque, come avviene tipicamente in testi tecnici non concepiti per uso privato, il referente è il generico fruitore del manuale, una specie di 'destinatario interno' pensato dal retore come il recettore ideale dei suoi insegnamenti e dunque anche privo di una fisionomia precisa¹⁹. Il riferimento diretto alla *routine* scolastica trova piuttosto riscontro in certe tipologie di trattatistica grammaticale dove le interazioni quotidiane tra il docente e gli allievi a lui affidati vengono evocate talora in modo spontaneo, senza essere sottoposte a una rigorosa formalizzazione²⁰.

La moderna riflessione linguistica sulle diverse tipologie testuali collegate alla necessità di comunicare contenuti tecnici può offrire qualche spunto utile per comprendere che certe peculiarità formali dei *sermones*²¹, spesso interpretate sulla base di categorie estetiche – come la 'trascuratezza' tipica degli appunti non rivisti dall'autore per la pubblicazione – sono pienamente funzionali a comunicare contenuti tecnici in una situazione specifica. Occorre tener conto, nel nostro caso, della relazione 'verticale'²² che lega l'emittente (un retore professionista) ai suoi destinatari (studenti solo parzialmente esperti della disciplina), dell'orientamento eminentemente pratico del testo, che fornisce indicazioni per l'esecuzione di un esercizio, infine della peculiarità della situazione in cui le indicazioni vengono fornite: lo scritto si presta a essere integrato da chi guida l'esecuzione dell'esercizio con ulteriori spiegazioni fornite oralmente. Ne deriva un livello di astrazione relativamente basso, caratteristico della comunicazione didattica²³, soprattutto se volta, come in questo caso, all'applicazione, più che all'approfondimento dei concetti teorici implicati. Le conseguenze sul piano formale non mancano; ci limitamo qui a fornire qualche esempio di tratti formali spesso rilevati nel *sermo*²⁴, che in questo quadro possono risultare più funzionali:

– una certa economia di tecnicismi retorici: si spiegano così le rare occorrenze di *color*, in contrasto, come rileva Winterbottom, con l'applicazione concreta

¹⁹ Interessanti, sotto questo aspetto, le osservazioni di Kaster 2010, 156-158 a margine del manuale tardoantico di Pompeo: proprio l'affiorare della seconda persona singolare è il segnale che non sempre gli insegnamenti del maestro possono essere calati direttamente nel contesto della classe.

²⁰ Un riscontro interessante è ancora il caso di Pompeo, su cui cf. Kaster 2010, 139-168: particolarmente interessante il problema dell'«audience», che sembra oscillare tra gli allievi della classe di grammatica (referenti del 'voi') e un destinatario più esperto, presumibilmente un insegnante, potenziale fruitore del manuale (referente del 'tu'), cf. 154-161; in proposito, cf. anche Zago 2010.

²¹ Ad es. Roelcke 2005²; sull'utilità di applicare queste categorie di analisi linguistica alla prosa tecnica antica, si veda Langslow 2005, 288 s.

²² Per la comunicazione verticale, Roelcke 2005², 38-42.

²³ Cf. Roelcke 2005².

²⁴ Penso soprattutto al commento di Winterbottom 1984, molto accurato nella registrazione degli elementi formali, come pure la sintesi di Winterbottom 2018.



dei *colores* nella raccolta²⁵; più in generale gli astratti (la marca più tipica delle lingue tecniche) non abbondano nel *sermo*: il termine tecnico più frequente sembra essere *controversia* (poco meno di trenta occorrenze), che potremmo anche considerare una ‘parola tema’; segue *quaestio* (circa venti), quindi *persona* (una dozzina). Tra i termini meno frequenti figurano *locus* (4), *status* (2), *suasoria* (2), *figuratio* (1). Come si è visto, l’esiguità di attestazioni non comporta necessariamente che i concetti corrispondenti non siano implicati negli esempi di *declamatio*²⁶; significa solo che il maestro sceglie di non metterli a fuoco nei *sermones*, privilegiando altri elementi. D’altra parte diversi astratti subiscono la concorrenza dei verbi corrispondenti, più direttamente funzionali all’‘operatività’: troviamo così *coloro* (2 occorrenze) accanto a *color* (2), *comparo* (3), accanto a *comparatio* (6); *probo* (6), accanto a *probatio* (1); *ago* (4), accanto ad *actio* (4). Questo tratto, in particolare, segna la distanza rispetto al già menzionato manuale di Sopatro, la cui sovrabbondanza di tecnicismi è chiaro indizio di una diversa situazione comunicativa, che potrebbe essere definita ‘orizzontale’ (da esperto ad esperto) e *in absentia* (il destinatario implicito è un lettore in grado di utilizzare autonomamente il testo scritto); l’economia di tecnicismi trova invece riscontro nei testi papiracei richiamati sopra.

– il frequente ricorso alla deissi del discorso per richiamare i concetti esposti (247,4 <cum... > *illud ‘a parentibus tradita’ non necessarium in finitione uxoris sit*) o anche esemplificati nella *declamatio*, quando il *sermo* segue un esempio di declamazione appena svolto (271,10 *Post haec dicemus...*; 273,13 *Haec de iure; illa iam de circumscriptione huius sponsoris*; 308,16 *Hoc ad verba legis, illud ad voluntatem*); il ricorso a questo tipo di deissi, che sul piano dello stile può apparire un segno di scarsa eleganza, rientra nella logica della dimostrazione pratica e – proprio come il ricorso alle forme verbali – consente di economizzare i tecnicismi astratti.

– l’organizzazione dei precetti in elenchi, anche piuttosto lunghi: l’effetto è una chiara scansione della successione e della gerarchia delle operazioni da compiere (ad es. 266,1-4 *initia communia habet controversia... Secuntur et illa... Secunda illa quaestio est... Deinde comparabimus... Postea veniemus ad id... Insequetur denique illud... Illud <quoque> quaeramus...; 270,4-5 dicemus... Deinde dicemus... Subiungemus... Sequitur... Post haec licebit...).* Notevole la tendenza a enfatizzare le conclusioni, sia all’interno di un singolo *sermo* (249,1 *Summum quod in omnibus controversiis est, utrum aequius sit*; 255,1 *Summum: illud propter quod lex fertur periculosum esse*), sia nella sequenza dei *sermones* che, nella trattazione di un singolo tema declamatorio, si alternano con esempi

²⁵ Winterbottom 2018, 77 s.

²⁶ Se accenni alla teoria degli *status* affiorano solo in corrispondenza delle occorrenze del termine (320,1-2), come osserva Winterbottom 2018, 71, n. 3, nella pratica la casistica degli *status* esplorata nel libro VII dell’*Institutio* è ampiamente messa in pratica nelle *declamationes*; considerazioni analoghe sono possibili per i *colores* e i *loci*, cf. Winterbottom 2018, rispettivamente 77 e 82.

di *declamatio* per puntualizzare via via i problemi da affrontare (299,1 *Ultima... qualitas, in qua totius controversiae vires sunt*; 374,7 *Ultimae partes aequitatis*; 376,6 *Ultima comparatio puellarum*).

– la ripetizione enfatica delle istruzioni, che qualificano l'orientamento applicativo del *sermo*: abbondano così anafore ed epifore incentrate sulle formule prescrittive, ad es. 247,1 *videte quid utraque pars velit, quid utraque pars dicat*; 266,6 *Dicemus hoc esse pro nobis, dicemus hoc esse pro re publica*; 280,1 *Nam primum omnium dicendum est ei adversus socerum; deinde ita dicendum...;* 338,2 *prima parte effcimus ut omnia audiat iudex, summa parte effcimus ut meminerit eorum quae audierit*.

– la tendenza all'ellissi 'del risparmio'²⁷, una caratteristica evidente anche nei temi declamatori: l'omissione di strutture ricorrenti e quindi facilmente deducibili senza compromettere l'efficacia della comunicazione consente di mettere immediatamente a fuoco gli elementi rilevanti. Un caso tipico, diffuso in tutta la raccolta, è la soppressione degli elementi introduttivi delle *quaestiones*: ad es. il tipo *An semper cum adultero prius agere necesse sit. An hic egerit... An...* (249,1), a fronte del tipo *Quaestiones illae sunt: an... an...* (281,1)²⁸.

Nonostante queste caratteristiche ricorrano nella maggior parte dei *sermones*, la loro distribuzione non è sempre omogenea. Un caso limite²⁹ è senz'altro il *sermo* della *Minor* 338: particolarmente ampio (§§ 1-7)³⁰, sviluppa una riflessione sul proemio e sull'epilogo dall'andamento insolitamente espositivo; sul piano formale spicca qui un raro esempio di anafora funzionale a enfatizzare l'enunciazione³¹, e non la prescrizione (338,1 *Prohoemium propriam formam, propriam legem, proprium modum habet*); si nota inoltre un'insolita densità di tecnicismi³². Il passo, dunque, produce una sintesi della *doctrina* quintiliana che eccede i limiti delle secche indicazioni date di norma nel *sermo*; potrebbe trattarsi, secondo Winterbottom, di una 'scheda', uno strumento di servizio destinato a sostituire la consultazione dell'*Institutio*³³. In ogni caso, come è stato ben chiarito da Dingel, anche questo *sermo* rimane saldamente agganciato alla sua *declamatio*; gli elementi prescrittivi non mancano e provvedono anzi a 'curvare' la teoria esposta nell'*Institutio* in funzione dell'esercizio³⁴.

²⁷ Su questa caratteristica propria del *sermo* (ossia della comunicazione diretta) in quanto tale, osservazioni interessanti già in Hofmann 2003³, 135, n. 1 a proposito della lingua d'uso.

²⁸ L'oscillazione è spesso rilevata in Winterbottom 1984.

²⁹ Evidenziato da Dingel 1988 e Winterbottom 2018, 77-79.

³⁰ Su un centinaio di *sermones*, solo una quindicina superano la misura media di 1/2 paragrafi.

³¹ Notato da Winterbottom 2018, 77.

³² Tra cui i termini chiave *prohoemium* ed *epilogus*, attestati solo qui nella raccolta.

³³ Cf. Winterbottom 2018, 78 «Perhaps... what we have here is a 'handout' preserved for future reference, as a substitute for consultation of multiple places of the enormous *Institutio*»; da qui l'ipotesi (*Ibid.*) che l'opera comprendesse in origine 'schede' analoghe riguardanti le *partes orationis* o la *narratio*.

³⁴ Dingel 1988, 36 s. sottolinea come il maestro selezioni quegli aspetti della teoria quinti-

All'estremo opposto collocherei quei *sermones* (particolarmente concentrati nella sezione 351-361) in cui ogni riferimento teorico-enunciativo viene meno, tanto da comportare una totale assenza di tecnicismi retorici. Il maestro si limita infatti a riassumere, in forma indiretta, quello che dovrebbero sostenere una o entrambe le parti in causa³⁵, giungendo a sintetizzare, in certi casi, l'ossatura dell'intera declamazione: ad es. 351,1 *Exulem illum... dicemus... fuisse civem seditiosum*; 352,1 *Divitem hunc dicemus natum honesta domo...*; 354,1 *Dicet haec mulier iuvenem illum nunquam sibi placuisse...* Talora l'indicazione dei punti da trattare è così aderente alla struttura del discorso da rendere superflua una *declamatio* che ne esemplifichi l'espansione³⁶. Questa stringata esposizione degli argomenti presenta punti di contatto con il già menzionato papiro londinese, che contiene, con ogni probabilità, gli appunti di un maestro: la copia di una declamazione in cui sono integrate due brevi e semplici spiegazioni degli argomenti impiegati. Nel papiro, tuttavia, vengono meno anche le prescrizioni – un elemento che sembrerebbe confermare l'ipotesi degli appunti presi per uso personale³⁷ – che invece non mancano mai nei nostri *sermones* (*dicemus, dicet, necesse est*), benché siano ridotte al minimo rispetto ad altri casi: per rendersene conto è sufficiente confrontare le formule prescrittive che, in alcuni *sermones* dello stesso tipo, sollecitano l'applicazione di un *color* (353,1 *Petitor necesse est infamet dispensatorem suum...*)³⁸, con le indicazioni più esplicite fornite altrove dal maestro allo stesso scopo (285,1 *Colorate: 'Adfert quidem iste tale patrociniūm...*'). Se ne può dedurre che la diversità delle 'consegne' corrisponda a due momenti diversi del percorso didattico: nella fase più avanzata l'allievo non va più guidato passo passo nell'applicare il *color*, ma è ormai in grado di sviluppare autonomamente il suggerimento fornito dal maestro in forma indiretta. È dunque possibile cogliere, almeno da questo esempio, una tendenza a proporre esercizi via via più complessi.

linea che sono più rilevanti per la *declamatio*; il *sermo* diviene dunque «die Reduktion der allgemeinen Theorie auf die besonderen Bedürfnisse der Deklamation».

³⁵ I *sermones* 355 e 360 presentano elementi che si riferiscono a entrambe le *partes* (cf. 360,3, una *controversia* tra suocera e nuora: *Circumscriptam se nurus queretur... Contra illa [sc. socrus] dicet...*), mentre in 361 i discorsi delle due parti sono distribuiti tra *declamatio* (361,1) e *sermo* (361,2). In generale, nelle *Minores*, l'opposizione tra le due *partes* non è in primo piano: il fatto che nelle *Minores* vengano dati solo pochi esempi di *pars altera* è in linea con la dottrina quintiliana, come osserva Dingel 1988, 13-16; inoltre, i casi in cui si dà spazio alla trattazione *in utraque parte* sembrano trovare una giustificazione essenzialmente didattica: si veda in proposito Dimatteo 2019.

³⁶ I *sermones* di 354-358 e 362 sono privi *declamatio*; 351 presenta una *declamatio* molto ridotta rispetto al *sermo*.

³⁷ La destinazione privata spiega anche l'economia di tecnicismi: in P. Lond. Lit. 1381 i termini metaretorici, pur non del tutto assenti, sono ridotti all'osso: cf. col. III 8-9 τὰ μ(ὲν) ἄλλα κεφαλαία φανερά... δὲ τ[ὸ] κατασκευ[α]ζόμενον τοῦτο e 24-27 e Russo 2013, 311 s. *ad loc.*

³⁸ L'alternanza tra discorso diretto e indiretto nei *sermones* sui *colores* è messa a fuoco da Winterbottom 2018, 76 s.

3. *Declamatio e sermo*

L'orientamento applicativo dei *sermones* non manca di influenzare le *declamationes*, che pure, in quanto esempi di discorso destinati ad essere memorizzati e imitati, presentano mediamente una struttura più articolata e una forma più vicina agli standard della prosa letteraria, come avremo modo di vedere in seguito.

Va innanzitutto notato che non sempre il confine tra *sermo* e *declamatio* è netto: non mancano casi in cui porzioni di testo che i titoli forniti dai manoscritti assegnano alla *declamatio* sembrano sconfinare nel *sermo*; più raramente accade l'opposto³⁹. La difficoltà a distinguere con sicurezza⁴⁰ le due sezioni deriva dal fatto che l'esempio di discorso proposto dal maestro è di norma modellato sul *sermo*, nella logica della *demonstratio*: in genere «*sermo and declamatio work hand in hand*», per usare una felice espressione di Winterbottom⁴¹, e dunque la *declamatio* non solo sviluppa le *quaestiones* indicate nel *sermo*, ma esibisce anche frequenti riprese 'anaforiche' dei termini impiegati per indicarle⁴².

Anche al di là della corrispondenza con il *sermo*, nelle *declamationes* abbondano riferimenti ai concetti e ai procedimenti che erano oggetto di insegnamento nelle scuole di retorica⁴³: non è dunque raro che il maestro faccia capolino dietro la maschera del 'declamatore fittizio' – il personaggio che sostiene il suo discorso di parte nella *controversia*⁴⁴ – per segnalare agli allievi come sta per essere declinato, nel concreto, qualche specifico elemento della sua *doctrina*. Particolarmente frequenti sono i richiami alla *divisio* (e.g. 269,1 *Scio hunc esse ordinem probationis, ut primum ostendam...*; 319,1 *Antequam criminum facimus comparisonem, sic agere possum...*; 345,2 *Viderimus ergo quae sit comparatio utriusque meritum*); numerosi sono anche riferimenti allo *status* su cui è impostata l'argomentazione: spesso il maestro-declamatore mette in bella evidenza i problemi di definizione (e.g. 270,7 *Ne existimetis veram illam esse finitionem qua pars diversa complectitur*; 320,10 *Sane enim feramus hanc tuam finitionem...*), oppure sottolinea il conflitto tra *scriptum* e *voluntas* della legge (e.g. 249,8 *Nunc egi cum adultero, aut, qui contentus essem voluntate [legis], agere volui*; 254,15 *Verba igitur legis pro nobis omnia; sed ad interpretationem voluntatis vocamur*); non mancano neppure richiami all'*actio*, con la segnalazione (in genere tramite deissi) delle lacrime o dei gesti

³⁹ Un caso piuttosto evidente di *declamatio* 'scivolata' nel *sermo* è 342,16, su cui Winterbottom 1984, 541 *ad* § 15 e 2018, 75 s.; si presta a queste riflessioni anche 338,7, su cui Dingel 1988, 38.

⁴⁰ Sul problema del «blurring», cf. Winterbottom 2018, 76 e, in questo volume, *ad* 250,8.

⁴¹ Winterbottom 2018, 75.

⁴² Un esempio particolarmente efficace di corrispondenza tra *sermo* e *declamatio* è la *decl.* 249, su cui Winterbottom 2018, 74, ma vedi anche *infra*, *ad* 289,7, dove *optime partes amici custodissem* nella *declamatio* corrisponde al *sermo* (§ 1) *Custodienda est amici persona*.

⁴³ Cf. Winterbottom 1984, xvi.

⁴⁴ Per la definizione di «déclamateur fictif», rinvio a van Mal-Maeder 2007, 41-64.

che dovevano accompagnare la *performance* (267,3 *Lacrimas quidem meas...*; 267,9 *quid argumenti istae [sc. meae] lacrimae habent?* 316,12 *Exigis tamen causas lacrimarum mearum*; 372,2 *Fateor, iudices, fateor praecidendas fuisse has manus*), come pure del 'tono' da utilizzare (260,7 *Haec ego fortius dixi, quia <cetera> remissurus sum* e § 21 *fortius libet agere*). Va poi notato il frequentissimo ricorso allo schema 'ago tamquam', con cui il maestro-declamatore annuncia o spiega le sue 'mosse'⁴⁵: ad esempio, in 279,10 *Dixi tamquam pro iuvene, dixi tamquam pro marito; dicendum est tamquam pro impubere*, vengono ricapitolati e segnalati, con un sintetico riferimento alle *personae* che più tipicamente li utilizzano, i diversi argomenti da mettere in campo⁴⁶.

Come ha recentemente osservato Antonio Stramaglia a proposito delle *Declamationes maiores*⁴⁷, una simile «segnalatica» metaretorica si può rintracciare in testi di diverse epoche, non strettamente legati alla pratica didattica e non necessariamente indirizzati a un uditorio di specialisti. In età imperiale la spiccata tendenza del retore ad esibire 'gli strumenti del mestiere' ci dà modo di comprendere quanto il pubblico dei declamatori fosse ormai abituato e disponibile a cogliere riferimenti di questo tipo. Se la presenza di elementi metaretorici non è di per sé indicativa della vocazione 'spettacolare' o 'scolastica' di un testo declamatorio, possono tuttavia essere significative la loro frequenza e la loro distribuzione⁴⁸. Nelle *declamationes* contenute nella nostra raccolta questi elementi sono pervasivi e, nei discorsi non accompagnati da *sermo*, svolgono un'evidente funzione sussidiaria. L'assenza del *sermo* viene così compensata dalla presenza di espressioni metaretoriche particolarmente esplicite (ad es. 267,2 *Quapropter et initio actionis et per omnem orationem nihil magis faciendum mihi esse intellego quam ut invocem publicam fidem*; 257,13 *Itaque intellego mihi... non in hoc tantum laborandum, ut iram patris mitigem*). Anzi, alcune di queste espressioni, particolarmente adatte a sottolineare con forza i passaggi salienti della *divisio*, si trovano esclusivamente nelle *declamationes* sprovviste di *sermo*⁴⁹. Solo qualche esempio: *videamus nunc* (248,4 *Videamus nunc an huic... reverti... liceat*; 9 *Videamus nunc quam rationem secuta sit lex...*; 258,6 *Videamus nunc ecquis fuerit*) e *transeamus*

⁴⁵ Cf. ad 244,3; lo schema è frequente anche nella raccolta di Seneca Padre, ma nelle *Minores* diventa pervasivo.

⁴⁶ Il declamatore sfrutta, evidentemente, la 'metonimia delle *partes*' (Pasetti 2016, 143-148), per cui ogni tipologia di personaggio evoca immediatamente alla memoria del pubblico comportamenti e conflitti tipici, con le relative argomentazioni pro e contro.

⁴⁷ Cf. Stramaglia 2016 *passim*.

⁴⁸ Il confine tra declamazione 'spettacolare' e declamazione 'di scuola' è senz'altro labile, come osserva Stramaglia 2016, 21 s., ma non inesistente; è vero che i due tipi di *performance* erano prodotti dalle stesse persone (i maestri e i loro allievi), erano elaborati in modo molto simile per argomenti e struttura e proposti spesso allo stesso pubblico, ma le finalità (e la relativa pragmatica) erano diverse.

⁴⁹ Oppure in declamazioni con *sermo* non pertinente alla *divisio*, come la 344.

ad (268,16 *Haec de philosopho dixisse satis est: transeamus ad oratorem*; 304,2 *Hactenus de personis: transeamus ad optionem*; 344,3 *Hac parte finita et constituta, transeamus ad eam quae reliqua est, ut ostendam esse maleficium*); *obicio*, per rimarcare l'argomento di accusa (291,3; 373,1; 298,9; 319,1): notevole soprattutto la *decl.* 296, dove la ripetizione di *obicio* scandisce una serie di argomenti successivi (§ 2 *Obicio tibi quod fratrem intra fines invitasti*; § 4 *Obicio tibi quod adhibueris cenae tertium... Obicio quod parasitum potissimum adhibueris*; § 6 *Obicio tibi occidendi fratris consilium*).

4. Paradigmi retorici, letterari, linguistici

La teoria retorica a cui fa riferimento il ricco apparato didascalico delle *Minores* è indiscutibilmente quella esposta nell'*Institutio* quintiliana, come risulta dalla documentazione già prodotta da Winterbottom e da Dingel⁵⁰. La convergenza è tale che le *Minores* possono essere considerate una sorta di 'eserciziaro' costruito appositamente per indurre il giovane declamatore ad applicare i precetti contenuti nell'*Institutio*: tra i tanti esempi possibili si può menzionare la *decl.* 244, in cui la *declamatio* segue evidentemente la falsariga di un esempio utilizzato da Quintiliano (7,1,6-8) per spiegare come può svilupparsi il dibattito tra le parti in sede giudiziaria; i diversi punti (*quaestiones*), affrontati dai contendenti vengono efficacemente richiamati da Quintiliano in forma dialogica: «'Hai ucciso una persona', 'Sì... è legittimo uccidere due adulteri'... 'Non erano adulteri', 'Sì che lo erano'... 'Ma tu non potevi ucciderli: eri un esiliato' oppure 'eri condannato per *ignominia*'»⁵¹. Il maestro-declamatore, calato nella parte dell'esule che, rientrato prima di aver scontato la pena, sorprende la moglie in flagrante adulterio e la uccide con l'amante, riprende punto per punto le *quaestiones* quintiliane, sviluppandole nel rispetto della sequenza e avendo cura di riportare sotto forma di *sermocinatio* le obiezioni della controparte.

L'*Institutio* è dunque costantemente implicata negli esercizi delle *Minores*; non solo: sembra trattarsi dell'unico manuale di riferimento per il maestro. Una conferma in questo senso viene dalla *decl.* 292, caratterizzata da una apparente incoerenza tra *sermo* e *declamatio*; il problema in realtà risale già all'*Institutio*, dove non viene messo a fuoco un caso particolare di *status coniecturalis* che in

⁵⁰ Cf. specialmente Winterbottom 1984, xiv-xix; Dingel 1988, 2 e *passim*: ma già Leo 1960, 258 [1912, 117 s.], e Ritter 1881, 251 avevano evidenziato questo aspetto.

⁵¹ Riporto l'intera sequenza di Quint. 7,1,6-8, con le parti dialogiche evidenziate: *quaestio oriebatur. Id tale est: 'occidisti hominem', 'occidi'. Convenit, transeo. Rationem reddere debet reus quare occiderit. 'Adulterum' inquit 'cum adultera occidere licet'. Legem esse certum est. Tertium iam aliquid uidentum est in quo pugna consistat. 'Non fuerunt adulteri': 'fuerunt'; quaestio: de facto ambigitur, coniectura est. Interim et hoc tertium confessum est, adulteros fuisse: 'sed tibi' inquit accusator 'illos non licuit occidere: exul enim eras' aut 'ignominiosus'. De iure quaeritur.*

seguito sarà analizzato accuratamente da Ermogene⁵². La mancanza di questo concetto giustifica la difficoltà di ‘istruire’ con chiarezza il caso e rende anche più che mai evidente la dipendenza da Quintiliano.

L’*Institutio*, dunque, è un implicito indispensabile per spiegare molti aspetti strutturali dei testi che formano la raccolta; i precetti del retore affiorano ad ogni pagina, ma la memoria di Quintiliano esercita un’evidente influenza anche sullo stile, caratterizzato da vistose convergenze che dal recupero di lessemi e immagini tipiche si spingono fino al ‘tic’ linguistico⁵³.

Accanto a Quintiliano, senz’altro la presenza dominante nella raccolta, non mancano altri autorevoli riferimenti, prevedibilmente in linea con il canone di letture fissato nell’*Institutio*; il dialogo con la tradizione letteraria, imposto dalla stessa formazione retorica, non può non incidere sulla *facies* stilistica delle *declamationes*. Questi *specimina* di discorso, pur recando, nella struttura e nel lessico, evidenti segni della loro primaria funzione didattica⁵⁴ svolta in stretta cooperazione con i *sermones*, rispetto a questi ultimi corrispondono meglio agli standard della prosa letteraria. Un segno rivelatore – già notato da Leo⁵⁵ – è la presenza delle clausole, che nei *sermones* mancano, mentre nelle *declamationes* non sono rare e, per quanto è stato possibile osservare finora, corrispondono alle tipologie più comuni in età classica⁵⁶.

La prima e più ovvia presenza è senz’altro costituita da Cicerone, la memoria del quale appare pervasiva – in alcuni casi palesemente mediata dall’*Institutio* – e leggibile a diversi livelli. Il più evidente è la superficie del testo: il maestro-declamatore sfrutta ampiamente il repertorio lessicale ciceroniano per arric-

⁵² Vedi in dettaglio Pasetti 2018, 131-134.

⁵³ Esempi significativi già in Leo 1960, 258 [1912, 118] e *passim*, e in Winterbottom 1984, xiv; per ulteriore documentazione rinvio ad 244,1 *qui* interrogativo, nel senso di ‘in che misura’ e *non dubito* con infinito al posto del *quin*; 249,16 *honorari militiam*; ad 251,5 *Sed fingamus*, per introdurre un’obiezione; ad 252,2 *in rerum naturam cadit ut*; ad 264,1 *excussa parte*; ad 264,9 *in diversum trahebatur*; ad 265,2 *lex... scripta est ut*; ad 267,8 *coniectura colligi*; ad 269,4 *civitatis... consensus e facient auctoritatem*; ad 272,6 *ire per singula*; ad 276,5 *ante omnia intueri*; ad 276,6 *hoc eo pertinet ut*; ad 278,7 *citra interrogationem*; ad 248,2 *Post tempus* (senza determinazione, nel senso, di ‘dopo un certo tempo’).

⁵⁴ Un problema caratteristico legato alla tipologia del testo è rappresentato dalla presenza di sequenze ridondanti o non ben inserite nell’ordine logico del discorso, già evidenziate da Leo 1960, 251-257 [1912, 111-117]; molto opportunamente Winterbottom 1984 ha introdotto la doppia parentesi quadra per segnalare questi passaggi, non senza rimarcare (p. xii, n. 2) che la soggettività gioca un ruolo importante nell’identificarli. Ripetizioni e ‘slittamenti’ sono le tracce della manipolazione del testo da parte del maestro di retorica nel corso degli anni di insegnamento, come osserva Winterbottom 1984, xiii: «The doublets and floating passages will arise from the second thoughts that the Master will have added in his margins over a long teaching career».

⁵⁵ Leo 1960, 248 [1912, 110].

⁵⁶ Mancano studi specifici sulle clausole nelle *Minores*; dalle osservazioni sparse nel commento di Winterbottom 1984 e da quelle che si sono aggiunte in questo lavoro (e.g. 248,4; 249,10; 256,5; 261,31; 292,2) le clausole rientrano nello *standard* della prosa ciceroniana.

chire l'*elocutio*; vengono così recuperate, con rimarchevole frequenza, coppie sinonimiche⁵⁷, *iuncturae* e nessi pregnanti⁵⁸, e perfino creative forme di ingiuria⁵⁹. Ma Cicerone è presente anche sul piano dell'*ornatus*, con la ripresa di figure trattate dal modello con particolare abilità⁶⁰, e dell'*inventio*: non solo il declamatore recupera *topoi* già elaborati dall'oratore, ma la riflessione sviluppata da Cicerone filosofo diviene un importante repertorio di concetti che si prestano ad essere sfruttati per quel passaggio dal particolare al generale che gli studenti di retorica venivano educati a compiere con l'esercizio della *thesis*⁶¹. La mediazione ciceroniana può essere facilmente individuata nella riflessione su *quaestiones* di carattere generale, come il matrimonio base dello stato, il conflitto tra *utile* e *honestum*, il principio di proprietà privata, e così via⁶².

D'altra parte la memoria di Cicerone oratore costituisce, in certi casi, la base su cui impostare un'intera *declamatio*. Un esempio interessante da questo punto di vista è il riuso della *Pro Caelio* ciceroniana – un discorso più volte citato nell'*Institutio* – nella breve e dissestata *Minor* 297. Come ha mostrato Julien Pingoud, la memoria incipitaria del discorso ciceroniano (già notata da Dingel 1988, 43 s.) non costituisce un caso isolato di imitazione, ma assume valore 'programmatico' e prelude a una manipolazione più estesa e complessa dell'orazione⁶³; in particolare la ben nota strategia ciceroniana di sfruttare stereotipi di origine comica per caratterizzare le parti in causa – come è noto, l'avversaria Clodia viene rappresentata nei panni di una *meretrix mala* che in passato ha esercitato un'influenza perniciosa sul giovane e ancora immaturo imputato – offre un appiglio consistente per affrontare un tema declamatorio

⁵⁷ Coppie di sinonimi impiegate esclusivamente o tipicamente da Cicerone si trovano, e.g., in 249,18 (*religionem et fidem*); 255,10 (*consulere ac prospicere*); 262,9 (*libidine et cupiditate*); 273,3 (*humanitatis et consuetudinis*); 292,3 (*lacrimis, squalore*); cf. inoltre ad 257,5 per l'asindeto trimembre *laborum, sollicitudinum, curarum*.

⁵⁸ Nesi pregnanti, evocativi del contesto da cui provengono e dunque spie di una memoria consapevole sono ad es. 246,1 *Inter summa rei publicae discrimina*; 256,1 *incideret in meum furorem*; 259,14 *quanta... gratulatio*; 257,1 *expectare... facinora*; 260,27 *paternam animadversionem*; 267,1 *iuvenilis temeritatis*; 268,8 *schola evasisse*; 271,5 *argumenta repetenda*; 279,1 *iudicii... summam*; 292,4 *tempus doloris*.

⁵⁹ Si veda e.g. ad 254,13 per *ruinam* come ipostatizzazione ingiuriosa; ad 255,4 *auctores scelerum... magistros turpitudinis* (con rinvio a diversi loci ciceroniani).

⁶⁰ Ad es. ad 259,12 *Intellego... quam difficili ac velut scopuloso loco versetur oratio*: la metafora 'metaretorica' viene da *div. in Caec.* 36; inoltre ad 279,2, per la personificazione dell'*aetas*.

⁶¹ Sul rapporto tra *thesis* e declamazione rinvio alla sintesi di Pasetti 2008, 113-117.

⁶² Per il concetto del matrimonio come fondamento della *res publica*, esposto in *Cic. off.* 1,54, cf. ad 249,19; per la coincidenza tra *utile* e *honestum*, a cui Cicerone perviene nel terzo libro del *De officiis*, cf. ad 255,2; quanto al principio di proprietà privata, la riflessione di Cicerone è fondamentale per la *decl.* 261 (il titolo stesso *aequatio bonorum* recupera l'accezione ciceroniana di *aequatio*, nel senso di 'equa distribuzione' di beni materiali); anche le argomentazioni sviluppate nelle declamazioni 268 e 283, di tema filosofico, attingono ampiamente a una dossografia mediata dalle opere filosofiche ciceroniane.

⁶³ Pingoud 2016, in part. 184-188.

tutto incentrato sulla passata relazione tra una *meretrix* e un giovane, ora divenuto eroe di guerra. Il declamatore si cala così nel ruolo dell'*advocatus* della donna, e, sacrificando parzialmente il *pathos* declamatorio per attenersi al tono disinvolto dell'ipotesto, manipola e rovescia i cliché messi in campo nella *Pro Caelio*: così la *meretrix*, da *mala*, diviene *bona*, mentre al giovane, ora più che rispettabile, viene addebitato un ingombrante passato da *luxoriosus*⁶⁴.

Il senso di questa operazione può essere meglio compreso se si tiene conto della destinazione didattica della raccolta: contando sulla conoscenza che i suoi allievi dovevano avere del discorso ciceroniano, il maestro-declamatore introduce allusioni che non puntano a un *lusus* letterario fine a se stesso, ovvero alla *aemulatio* di un modello eccellente; piuttosto, nella logica della *demonstratio*, mirano a illustrare, con un rapido abbozzo di discorso, come mettere a frutto letture che erano parte integrante del percorso di studi: abbiamo quindi a che fare con un tipo peculiare di intertestualità (si direbbe, 'a vocazione didattica'), diversa, per funzione, da quella che siamo abituati a osservare nella tradizione letteraria, ma non meno efficace nel riattivare memorie ben sedimentate nel pubblico della scuola.

In modo analogo viene impostata la rilettura di Seneca figlio, presentato, in un celebre passo dell'*Institutio*, come un modello non privo di rischi per i giovani, ma complessivamente apprezzato, soprattutto per la sua riflessione etica: *multa... probanda in eo, multa etiam admiranda sunt, eligere modo curae sit*, è la conclusione di Quintiliano⁶⁵. Fedele a queste indicazioni, il maestro-declamatore mostra una predilezione per espressioni senecane connesse all'etica, in particolare ai temi delle emozioni e alla rappresentazione dell'interiorità⁶⁶, e non si sottrae al riecheggiamento o alla rielaborazione di *sententiae* di contenuto morale⁶⁷; ma le riprese formali evidenti a livello microtestuale sono spesso la spia di una memoria più ampia, che si estende ad aspetti specifici della riflessione etica senecana, a sua volta pronta – come è noto – a recepire spunti dal mondo della declamazione. Un caso emblematico è legato al tema del *beneficium*, su cui Seneca elabora una complessa riflessione alimentata anche dall'immaginario dei declamatori: si pensi alle pagine del

⁶⁴ Ho trattato di questi aspetti in Pasetti 2017, 40-43.

⁶⁵ Quint. 10,1,131; cf. anche § 129 in *philosophia parum diligens, egregius tamen vitiorum insectator fuit. Multae in eo claraeque sententiae, multa etiam morum gratia legenda*.

⁶⁶ Cf. ad es. *ad 259,17 cogitationem misisti; ad 260,10 pulsant frontem*, riferito alla pressione psicologica; *ad 272,10 firmam solidamque mentem; ad 289,6 animum... metiri*, con implicito riferimento all'insondabilità dell'*animus*; di sapore inequivocabilmente senecano l'immagine della 'caduta' dall'alto dei potenti in 267,11 *ex illo fastigio descenderim* (e.g. Sen. *clem.* 1,8,3 *cum dis tibi communis ipsa necessitas est. Nam illos quoque caelum adligatos tenet, nec magis illis descendere datum est quam tibi tutum; fastigio tuo adfixus es*); notevole anche il valore pregnante di *alienus* per esprimere l'"estraneità" all'etica in 251,1 *alienum a bonis moribus* e la perdita del controllo sulla propria esistenza 292,5 *semper alieno munere vivendum est* (e.g. Sen. *epist.* 59,18 *Quia non est alieni muneris, ne arbitrii quidem alieni est*).

⁶⁷ Cf. *ad 290,4 luxuria intolerabile malum*.

De beneficiis in cui si fa riferimento al procedimento fittizio dell'*actio ingrati* nell'intento di mettere a fuoco il concetto dell'impossibilità etica di imporre la gratitudine come obbligo⁶⁸. Più in generale l'andamento dialogico del trattato comporta un confronto continuo tra punti di vista opposti sul *beneficium*: quello, sostenuto dal filosofo, di un atto gratuito che ha in sé il suo valore etico e quindi la sua ricompensa, e quello, più intuitivo e immediato dell'interlocutore fittizio, partecipe della mentalità corrente, che esige una compensazione adeguata per il favore concesso. Le due prospettive contrastanti che danno vita alla dialettica senecana trovano nelle *Minores* uno sviluppo, per così dire, performativo: entrambe le posizioni vengono calate nel vivo del dibattito giudiziario sotto forma di argomenti validi per sostenere le rivendicazioni opposte di chi desidera una contropartita per il suo *beneficium*, o viceversa, di chi, mirando ad affermare la natura disinteressata del suo agire, ne proclama la gratuità⁶⁹.

Come Cicerone, dunque, anche Seneca fornisce materiale utile per sviluppare *quaestiones* di carattere generale⁷⁰; inoltre, non diversamente da Cicerone, esercita la sua influenza anche su altri aspetti dell'*ars* retorica, più strettamente funzionali all'esigenza di *movere*, ossia di rendere il pubblico partecipe delle passioni che il declamatore simula. Se alcune orazioni di Cicerone, come si è visto sopra, possono costituire un valido modello per la manipolazione di temi e motivi di provenienza comica, le tragedie di Seneca, intrise come sono di retorica, offrono al declamatore un repertorio altrettanto ricco di stereotipi tragici, per così dire 'pronti per l'uso'.

La relazione privilegiata che unisce declamazione latina e tragedia, ben documentata da una ricca bibliografia recente⁷¹, trova conferme anche nella nostra raccolta. Senz'altro la sobrietà propria del libro di scuola affranca le *Minores* da certi eccessi nel dare spazio a temi che la tradizione tragica aveva sviluppato con particolare efficacia, ma che rischiavano di trascinare i declamatori in erba in un mondo troppo distante dalla realtà del foro; tuttavia – nella misura ammessa dalla didattica quintiliana⁷² – nella raccolta sono comprese tematiche come la

⁶⁸ Cf. Sen. *benef.* 3,6,7: mi limito qui a Lentano 2009, ulteriori riferimenti in Pasetti 2018, 136-139.

⁶⁹ Una spia del tema è la ricorsività del sintagma senecano *beneficium perdere*, impiegato in senso senecano (ossia con il presupposto che il beneficio non possa mai essere perduto, perché trova una ricompensa nella sua stessa concessione) in 247,17; 259,10; 292,6; mentre la prospettiva 'non senecana' emerge in 246,2.

⁷⁰ Tra i concetti sviluppati sulla scia di Seneca si possono menzionare: 253,7 (anche i malvagi aspirano alla *virtus*); 257,3 (la disobbedienza giustificata in base a questioni di principio); 260,8-9 (la *miser cordia* come passione nociva) e 260,16 (l'altruismo come dovere pubblico); 261,26 (la *crudelitas* come approdo di un eccesso di *severitas*). Vanno poi segnalati, come nel caso di Cicerone, i riferimenti ai concetti filosofici diffusi nelle declamazioni 268 e 283.

⁷¹ Dopo le indagini di Casamento 2002, cf. almeno Berti 2007, 311-318, van Mal-Maeder 2007, 10-18, la sintesi di Nocchi 2015, 199-206, inoltre Valenzano 2018, sulle *Minores*.

⁷² Sulla sobrietà delle *Minores*, coerente con la concezione quintiliana di una declamazione utile, ma non del tutto priva di elementi allettanti per i giovani, cf. Winterbottom 1984, xvi.

tirannide, l'incesto, il suicidio, gli oracoli, la follia e la sepoltura, che si prestano particolarmente a essere sviluppate sulla base di paradigmi tragici. Inoltre, in certi casi, fisionomia e pose da tragedia vengono attribuite anche ai protagonisti di *themata* che esulano da quelle specifiche situazioni: ad esempio, nella *Minor* 312 – un caso di deposito – un soldato che si vede rifiutare la restituzione del denaro affidato a un commilitone, spinto dallo sdegno per la rottura dei patti, giunge ad uccidere l'amico per poi suicidarsi: la *persona* del depositante è evidentemente tratteggiata sulla falsariga del personaggio di Aiace, con cui condivide, oltre al mestiere delle armi, quel rigore morale e quella indisponibilità al compromesso⁷³ che sono tradizionalmente attribuiti all'eroe, specie nella sua versione tragica (in particolare sofoclea), ampiamente recepita dalla retorica di scuola⁷⁴.

In presenza di paradigmi tragici, la traccia senecana affiora spesso, per quanto non sia sempre semplice distinguerla dai lasciti della tradizione declamatoria da cui Seneca stesso è profondamente influenzato. Tuttavia l'insistenza su temi che trovano ampio sviluppo nel teatro senecano, specialmente se associata a indizi formali, non può non attirare l'interesse dell'interprete: incrociano inevitabilmente le tragedie di Seneca il tema dell'*ignorantia malorum*, l'incoscienza del male compiuto durante un accesso di follia⁷⁵, la percezione del *fatum* che incombe su un intero casato causandone l'estinzione⁷⁶, la paura che assilla il tiranno⁷⁷, la metafora dell'*animi aestus*⁷⁸, la prosopopea del fantasma, versione miniaturizzata di una scena tipicamente senecana⁷⁹.

⁷³ L'omicidio commesso in un accesso irrazionale di rabbia (§ 7 *Quid fuit quod tantam rabiem concitaret...?*), scatenato dalla violazione di *veritas* e *fides* (§ 6 *Ita parum facit veritas, ita nullum nomen est fidei?*), e seguito dal suicidio, lascia pochi dubbi in proposito. Un'ulteriore traccia della sceneggiatura tragica è la presenza del motivo dell'*aestus* interiore, per cui *infra*, n. 75.

⁷⁴ Si pensi solo alla fortuna retorica dell'episodio mitico dell'*Armorum iudicium*, su cui insiste una ricca tradizione tragica recepita anche dalla celebre versione ovidiana di *met.* 13,1-398 (su questa «*controversia poetica*», per usare le parole di Berti 2015a, si vedano almeno Casamento 2003; Berti 2015a, 44-51, Hardie 2015, 213-218); nelle *Minores* l'*Armorum iudicium* è il paradigma di riferimento per la *decl.* 258 (ulteriori riscontri *ad loc.*).

⁷⁵ *Ad* 256,4: riecheggiamenti di Seneca tragico sono sparsi nell'intera declamazione, incentrata sul tema della follia e particolarmente influenzata dal paradigma dell'*Hercules furens*.

⁷⁶ *Ad* 288,2 *de fato domus nostrae*, con un'eco di Sen. *Phaedr.* 698. Il *color* incentrato sull'accanimento del destino su una famiglia è già presente nella raccolta di Seneca Padre, come pure nella tradizione declamatoria greca (*ad* 288,3), ma diventa pervasivo nella tragedia senecana.

⁷⁷ *Ad* 288,4: tema tradizionale, ma condensato da Seneca tragico in memorabili *sententiae*, echeggiate nel finale della *declamatio*.

⁷⁸ La metafora della tempesta interiore è già in Virgilio (e.g. *Aen.* 12,486 *Heu, quid agat? Varo nequiquam fluctuat aestu* (per ulteriori riscontri Tarrant 2012, 216), ma soprattutto viene amplificata nei drammi di Seneca, in monologhi in cui i tormentati personaggi tragici danno voce ai dubbi e alle ansie che li divorano (cf. Sen. *Ag.* 131-144; *Phaedr.* 178-185; *Medea* 937-944); lo stilema è così tipico da alimentare la ricezione senecana (Citti 2012, 111-120). Nelle *Minores* viene più volte utilizzato da personaggi dotati di una fisionomia tragica: notevole, in particolare, 290,5, dove l'immagine si combina con il tema della follia e 312,8, in cui è in gioco il paradigma tragico di Aiace.

⁷⁹ *Ad* 291,8; prosopopee simili in 299,6-7 e in 314,16.

Tutti questi elementi sono riconducibili alla dimensione epidittica, ossia a quella capacità di affascinare il pubblico e divertirlo, che, secondo Quintiliano, è connaturata alla declamazione non meno della sua utilità pratica⁸⁰; anche nel nostro libro di scuola, dunque, la vocazione epidittica non è del tutto assente.

Questo aspetto è ulteriormente corroborato dalla memoria di poeti ben noti nell'ambiente scolastico, tra cui figura, prevedibilmente, Virgilio; nelle *Minores* la poesia virgiliana (in particolare l'*Eneide*) funge soprattutto da repertorio di immagini cariche di *pathos*, che il maestro-declamatore si limita ad abbozzare molto rapidamente. Ad esempio, nella *decl.* 272, ha un sapore virgiliano la descrizione 'in soggettiva' del campo di battaglia, che si presenta – agli occhi di una madre alla disperata ricerca del figlio – come un carnaio formato dai corpi aggrovigliati dei soldati e dei loro cavalli⁸¹, mentre, poco più avanti, la scena della città invasa nottetempo dai nemici allude all'episodio notturno della presa di Troia⁸²; anche nella *decl.* 291 la descrizione del fantasma – con l'aspetto straziato di chi è stato barbaramente ucciso – incrocia ineludibili memorie virgiliane⁸³. Soprattutto in passaggi pregnanti e densi di emotività Virgilio concorre con altri poeti ad arricchire il *nitor* e l'incisività dell'espressione⁸⁴. In particolare, il maestro-declamatore mostra una certa dimestichezza con Ovidio (più volte citato nell'*Instituto*); il macrotesto ovidiano ricopre in effetti una duplice funzione: da una parte costituisce un importante punto di riferimento per lo sviluppo di paradigmi epico-tragici⁸⁵, dall'altra – in virtù della sua contiguità con la retorica di scuola – offre un utile repertorio di formulazioni efficaci, soprattutto legate al tema amoroso⁸⁶, e anche qualche *sententia*: le affermazioni

⁸⁰ Cf. Quint. 2,10,9-12, con Berti 2015a, 20 s.: «la compresenza di entrambi gli aspetti [sc. epidittico e 'pratico'] era insita nella natura stessa del genere declamatorio, almeno per come esso si era venuto configurando nelle scuole di retorica romane dell'età imperiale; di modo che la cura formale e l'attenzione per la *facies* stilistica non vanno mai completamente disgiunte dalla valenza didattica dell'esercizio (e viceversa)». Su questo tema, vedi sopra, n. 47.

⁸¹ Cf. *ad* 272,8: il rinvio più immediato è costituito da *Aen.* 11,633-634.

⁸² Cf. *ad* 272,13, dove *somno sepultis* echeggia *Aen.* 2,265 *urbem somno vinoque sepultam*.

⁸³ Cf. *ad* 291,8, con il rinvio al fantasma di Ettore (*Verg. Aen.* 2,274-279); ma la situazione – il giovane è stato ucciso in flagrante adulterio – e qualche spia lessicale (*it ante oculos laceratus filius*) potrebbero anche ricordare l'episodio di Deifobo, ucciso da Menelao (*Verg. Aen.* 6,495 *Deiphobum vidit, lacerum crudeliter ora*).

⁸⁴ Cf., e.g., *ad* 252,8 *indagine cinxerunt* (*Verg. Aen.* 4,120 *indagine cingunt*); 255,20 *Pericula ... temptavit* (*Aen.* 11,503; ma, senza anaptissi, il nesso *temptare pericla* è già lucreziano), 270,29 *Horret animus recordari, refugiunt cogitationes* (*Verg. Aen.* 2,13 *animus meminisse horret luctuque refugit*).

⁸⁵ Si veda la già menzionata *decl.* 258, una reinterpretazione declamatoria dell'*Armorum iudicium*, e la 289 (*Intro.*), dove viene rovesciato il mito di Mirra e Cinira.

⁸⁶ Diverse le espressioni mutuete dal lessico erotico ovidiano: 290,7 *ante fortius tulerat* rinvia a *Ov. met.* 7,76 *et iam fortis erat* (in entrambi i casi *fortis* esprime la determinazione nel resistere all'amore); 291,3 *ignoscamus amori* echeggia *Ov. epist.* 8,37 *et pater ignoscet nostro... amori*. Si confrontino poi 280,13 *imago poenae* e *Ov. met.* 6,585 *poenaeque in imagine tota est*; 288,3 *Supervacui sunt metus* e *Ov. Pont.* 2,7,5-6 *me timor ipse malorum / saepe supervacuos cogit habere metus*.

di sapore gnomico *Acrius incalescunt ignes legitimi* (286,10) e *Maiores habet vires ignis qui legitimis facibus accenditur* (291,5)⁸⁷ echeggiano *pectora legitimus casta momordit amor* di *epist.* 13,30.

A proposito delle *sententiae*, è stata rilevata nelle *Minores* una presenza moderata⁸⁸ di questo stilema, forse la più tipica espressione della declamazione a vocazione epidittica. Indubbiamente la frequenza delle frasi ad effetto non è paragonabile con quella della raccolta di Seneca Padre, dove, d'altra parte, l'attenzione rivolta alle *sententiae* è, per così dire, programmatica. Il maestro-declamatore si attiene, anche sotto questo aspetto, alla precettistica quintiliana per cui l'eccesso di frasi ad effetto espone al rischio di frantumare l'argomentazione⁸⁹. Le *sententiae*, di conseguenza, vengono dosate e soprattutto dislocate in modo da rendere ancora più evidenti certi snodi argomentativi: non spezzano i singoli argomenti, ma li introducono, oppure, più spesso, li concludono con una sintesi efficace e memorabile. Con questa funzione, le *sententiae* sono pressoché immancabili nell'epilogo, dove costituiscono il suggello dell'intera *declamatio*; ma compaiono spesso anche nel corpo del discorso, a marcare la conclusione di singoli 'blocchi' di declamazione intervallati dal *sermo*⁹⁰. Non manca neppure il caso limite di una *declamatio* costituita unicamente da una *sententia*, tutta incentrata sull'antimetabole: 387,1 *Duas leges habui, viri fortis et patris. Viri fortis legem transtuli in patrem, patris in virum fortem*. Esempi di efficaci epifonemi, che spesso giocano sul paradosso, sono 248,14 *Ita bene illi cessit, quod hominem citius occidit?* 306,32 *Et iam in fine vita est; nec de hereditate sollicita est: non habet filium*; 327,7 *At nunc expellitur et, quoniam bona fuit noverca, nec liberos habitura est nec virum*; 337,17 *Vicit enim, et bene etiam meritus de re publica habetur. Et hoc inter causas mortis est*; 373,3 *Ego te, uxor, damnavi, optima feminarum: sed vindicabo*; 385,8 *Et illo loco dicemus non posse illum aliquando damnum sentire, qui nullo labore tantos quaestus faciat: invidendum illi, nisi leno esset*.

Per il resto, le tipologie prevalenti sono quelle ben note alla casistica: quanto al tema, non mancano *sententiae* di sapore proverbiale o gnomico⁹¹ – talora

⁸⁷ Cf. il commento *ad loc.*

⁸⁸ Leo 1960, 261 [1912, 120 s.], e poi Håkanson 1986, 2279; inoltre Winterbottom 2018, 77 nota l'assenza di *sententia* come tecnicismo retorico nel *sermo* del maestro.

⁸⁹ La raccomandazione di non abusare della *sententia* va di pari passo con la riprovazione della tendenza contemporanea a esprimersi quasi esclusivamente per *sententiae*: cf. Quint. 8,5, in particolare i §§ 2, 14, 27, 31, 34.

⁹⁰ Sono una trentina le *declamationes* interrotte da uno o più *sermones*, oppure seguite da un *sermo* conclusivo; in circa una ventina compaiono *sententiae* 'al mezzo': 246,2; 245,3; 255,8; 259,22; 266,5; 273,12; 315,7; 328,14, 331,18; 336,11; 340,9; 342,13; 348,12; 372,8; 376,5; 383,4; 385,4; 388,15 e 31.

⁹¹ Oltre quelle già menzionate, si possono citare, e.g., 274,13 *Omnis enim poena non tam ad delictum pertinet quam ad exemplum*; 281,2 *Numquam mens exitu aestimanda est*; 360,4 *Nurus*

potenziate, come si è visto, dalla memoria letteraria – ma per lo più le frasi ad effetto richiamano le circostanze particolari della *controversia*. Sul piano formale, vengono sfruttati gli schemi più comuni⁹²: particolarmente produttiva è l'antitesi concettuale, sostenuta dalla simmetria formale (278,8 *Et ut breviter dicam, tu exposuisti, ego sustuli*; 324,9 *Vos de caede torquebatis, ille de sacri-legio confitebatur*; 286,3 *Non exigo tamen ut facias quod iubeo: peto ut facias quod rogaverim*; 371,6 *De me facile est: inveniam partem. Sed tibi timeo: soles enim periclitari*), spesso in combinazione con diverse forme di ripetizione, come l'anafora (336,14 *non tantum sanguinis nos iura coniungunt: aliquid et ipsa necessitas, aliquid et ipsa societas*; 341,12 *Ille vobis commendat sarcinas suas; nos commendamus vectigalia vestra, commendamus reditus civitatis*), l'epifora (348,12 *imperatoris fortasse consilium reprehendi potest, factum certe damnari non potest*), il poliptoto (278,2 *si patri debetur, debet res publica*; 292,2 *Nec credibile est eum pepercisse hospiti qui sibi non pepercit*; 245,3 *Hoc ergo fieri potest, ut rem non potueris repetere, poenam rei petas?*, dove compare anche la figura etimologica *peto/repeto*); oppure incentrata sull'opposizione tra antonimi (244,6 *Ne quis autem existimet nunc adulterium unius tantum vindicandum: <pertinet> ad exemplum totius civitatis*; 287,2 *Non tam reprehensione dignus est desertor quam laude vir fortis*; 370,1 *Rapere enim usitatum est, subicere raptorem novum*). In altri casi, invece, la *sententia* amplifica un concetto, sfruttando, ancora una volta, la simmetria (256,6 *ne quis eorum morte gaudeat, ne cui prosit quod filios meos occidi*; 260,32 *Duo simul adsequor, quod et liberalius et frugalius vivo*; 263,10 *Fortasse isti placebit si plures inciderint in eandem sortem, in eandem condicionem*) e la ripetizione, per lo più anaforica (251,7 *Nam etiamsi non habet filium, adservavit tamen iuvenem, tamen hominem, tamen civem*; 275,6 *Brevis enim poena mortis est; nunc diu eget, diu male audiet*; 350,12 *'Non putavi nocere, nec credidi medicis'. Adeone ignota medicinae experimenta sunt?*). Diversi epifonemi, soprattutto se collocati nell'epilogo, fanno leva sull'apostrofe, tipicamente indirizzata all'avversario, con il consueto corredo di ripetizioni (377,15 *Sed miserere heredis, miserere viri fortis: iudicio impetrem quod per amicos exorare non potui*; 295,5 *Duret ista animi tui quies: scias quibus irascaris, scias quos ames*; 313,15 *Non idem de te iudices senserunt? Non omnium sententiae?* 349,13 *Quid enim acturus <es> ad genua provolvendo, adhibendo amicos, flendo in pectus meum? Insanus sum, nihil sentio. I ad illum patrem tuum*; 367,5 *Si perseveras in foro potius militare quam in proelio, absolutionem opto: tolle iudicium*; 372,13 *Quid nunc facies? Praecides manus quae te sustulerunt?* 375,6 *'Adfui', inquit. Alioqui abdicareris tantum?* 382,5 *tu iam habes praemium: patrimonium, liberos, tyranni mortem desideratam*); nelle *sententiae* basate

oportet a viro dotem repetat, socrus a patrimonio; 378,4 *Sunt quaedam secreta, iudices, et animi parentum imperiis vacant.*

⁹² Una sintesi in Citti-Pasetti 2015, 116-127, con un riepilogo dell'ulteriore bibliografia sulle *sententiae* in declamazione (p. 116, n. 2).

sull'apostrofe, non gioca tuttavia un ruolo significativo il cosiddetto 'ō-style', ossia la ripetizione enfatica di allocuzioni sottolineate da 'O': si tratta, del resto, di uno stilema asiatico incompatibile con i sobri gusti del maestro-declamatore⁹³.

La persistenza della dimensione epidittica anche in una raccolta quanto mai scolastica come le *Minores* può spiegare, almeno in parte, una certa frequenza di espressioni che non compaiono altrove, oppure che fanno nella raccolta la loro prima apparizione⁹⁴. La ricerca di un'elocutio il più possibile efficace costituisce un forte incentivo per l'introduzione di nessi o di *iuncturae* inediti e ricercati, più o meno indebitati con la tradizione letteraria. Qualche esempio⁹⁵: *imago casus* (291,3 *nonne tibi... cernere imaginem visus es tui casus?*) indica la percezione di una somiglianza tra l'esperienza (amorosa) di un altro e la propria; l'accezione più comune del termine ('replica') si combina qui con l'attivazione di un valore psicologico che compare in Virgilio e si consolida nella letteratura di età imperiale⁹⁶; *sapientia gravior* (288,2), riferito a una consapevolezza che 'pesa' nel profondo, condensa, rovesciandolo, il motivo tragico dell'*ignorantia malorum*; *officia... contumeliarum* (253,21), riferito a un parassita, ha suscitato più di un dubbio tra gli interpreti: ma, se inteso come 'il dovere di ricevere insulti', recupera un motivo ben documentato in commedia, quello dell'*officium* paradossale proprio di certi personaggi eticamente discutibili⁹⁷. In qualche caso è possibile individuare con più precisione la matrice letteraria: un sintagma inattestato, quale la costruzione di *furere* con *in* e l'ablativo con il significato di 'impazzire d'amore per qualcuno', è molto probabilmente modellato su quella ovidiana di *ardere in*, che appare in *met.* 9,725 *ardetque in virgine*. D'altra parte, *male computas* di 262,6, in senso traslato ('non valutare correttamente una situazione'), sembra sfruttare la metaforizzazione delle lingue tecniche tipica di Seneca, che in effetti ricorre più volte a *bene computas* (sempre e solo in seconda persona)⁹⁸.

5. La lingua giuridica nelle *Minores*

Il tessuto linguistico delle *Minores* presenta poi un altro aspetto notevole e innovativo, che riguarda la ricezione e la rielaborazione dei tecnicismi giuridici. La *facies* che la lingua tecnica del diritto assume nei testi declamatori riflette la natura ibrida e composita delle leggi di 'Sofistopoli', che, come è

⁹³ Citti-Pasetti 2015, 121.

⁹⁴ Ne ho contate una quindicina solo nelle prime 50 declamazioni raccolte in questo volume.

⁹⁵ Per i dettagli rimando all'analisi dei singoli passi nel commento.

⁹⁶ Cf. Gagliardi 1985, 921, in part. *Aen.* 6,405 *Si te nulla movet tantae pietatis imago*; l'accezione è frequente nella letteratura di età imperiale, tra I e II secolo, cf. *ThLL* VII/1, 413, 76-414, 11.

⁹⁷ Cf. ad es. Plaut. *Cas.* 585 *officium... meretricium*; *Pseud.* 375-378 (l'*officium* del lenone è spergiarare); *Asin.* 380 *Quin tuom officium facis ergo ac fugis?* (l'*officium* del *servus* è fuggire); inoltre Titin. 48 R.³ *Edepol hominis <es> ignavi functus officium*.

⁹⁸ Cf. ad 262,6.

noto, inglobano elementi del *ius* contemporaneo, anacronismi, dispositivi di tradizione greca, oppure del tutto inventati⁹⁹. Ma ogni invenzione è figlia della cultura di provenienza, di cui riproduce mentalità e idee: così, gli studi più recenti sul diritto in declamazione si sono concentrati – più che sul compito di discernere minutamente storicità e finzione delle *leges* – sulla contiguità con i *mores* da cui scaturisce anche il diritto storico¹⁰⁰.

Questo orientamento, che pone attenzione non solo alle leggi che innescano il conflitto declamatorio (si tratta, in fondo, di dispositivi retorici, più che giuridici) ma al modo di ragionare e di argomentare che ne scaturisce, apre nuove prospettive anche per l'analisi linguistica.

La lingua giuridica è all'origine di una ricca serie di tecnicismi specifici della declamazione (altrove li ho definiti 'paragiuridici')¹⁰¹: si pensi a espressioni ben note come *lex inscripti malefici*, *actio ingrati*, *abdcatio*, che presentano strutture lessicali e morfo-sintattiche (nel caso specifico il suffisso *-tio* per gli astratti e il genitivo 'forense') tipiche della lingua del diritto e facilmente riconoscibili nella ricca terminologia declamatoria. Ma, se la lingua giuridica esercita un potere modellizzante sul linguaggio tecnico della declamazione, anche la declamazione, a sua volta, contribuisce ad arricchire il lessico giuridico; ovvero, la lingua dei declamatori esercita un'influenza sul modo di esprimersi degli esperti di diritto che, inevitabilmente, in età imperiale, si formavano nelle scuole di retorica. In alcuni casi, dunque, la declamazione sembra rappresentare bene quella zona di confine in cui avviene il delicato passaggio che conduce alla trasformazione di un vocabolo in tecnicismo giuridico pienamente funzionale¹⁰².

Proprio le *Minores* rivestono un particolare interesse sotto questo aspetto: caratterizzate da un'evidente propedeuticità all'attività forense, in linea con la prospettiva quintiliana di una declamazione prima di tutto utile, e dunque aperta a proporre casi poco fantasiosi – incentrati sull'eredità, sul deposito o sull'*iniuria* – intrattengono un rapporto particolarmente stretto con la lingua del diritto, come conferma il confronto con le altre raccolte di testi declamatori. Un primo tratto distintivo è la presenza di tecnicismi giuridici *tout court*, ben documentati nell'uso, ma altrimenti inattestati nel *corpus* delle declamazioni latine¹⁰³. D'altra

⁹⁹ Esempi significativi della tensione tra declamazione e diritto nella recente sintesi di Lentano 2017, 85-89.

¹⁰⁰ Ad esempio Mantovani 2007 e 2014, Rizzelli 2014 e 2015, Lentano 2017, 89-94, con ulteriori riferimenti.

¹⁰¹ Sui termini 'paragiuridici', cf. Pasetti 2019, in corso di stampa.

¹⁰² Sempre utili le considerazioni di Kaser 1965, 99 sulle modalità di passaggio dall'uso non tecnico all'uso tecnico dei termini giuridici.

¹⁰³ Alcuni esempi estrapolati dal commento: *cadere* (262,2) riferito alla *causa* che 'non regge' quando viene sollevata un'eccezione; *liber* (273,10) riferito a beni non gravati da oneri; *venditio* (278,1), la 'vendita di un bene'; *excipio* (284,2), nel senso di 'escludere qualcuno per mancanza di requisiti giuridici'; *petitio* (278,1), nel senso di *actio in rem*. Quanto a *praescriptio* (249,6 e 9; 250,2-3; 266,1 e 4), aggiungerei che l'astratto, secondo *ThlL* X/2, 823, 32-49, compare solo in testi giuridici e nell'*Institutio* quintiliana.

parte, quando un termine giuridico è impiegato sia nelle *Minores* che nelle altre raccolte, si notano talora significative differenze: se altrove il tecnicismo occorre in senso metaforico – spesso sulla scia di precedenti ben noti nella tradizione letteraria¹⁰⁴ –, oppure per innescare immagini paradossali, nelle *Minores* il senso proprio tende a restare in primo piano. Un esempio è dato dal nesso *hereditatem cernere*, riferito all’antica procedura della *cretio hereditatis*, con cui l’erede entrava formalmente in possesso del patrimonio a lui destinato¹⁰⁵; il tecnicismo compare nella *Minor* 261,5 *is qui creverit hereditatem*, dove mantiene il suo valore proprio. Diversamente, nella *Declamatio maior* 12,9, p. 241,8 H., *heres cadaver cernit* è utilizzato per dipingere iperbolicamente la tragica condizione di una città devastata dalla carestia, dove i sopravvissuti farebbero valere i loro diritti ereditari non per entrare in possesso del patrimonio dei parenti, ma del loro corpo, da cui sperano di trarre il nutrimento necessario per prolungare la vita: in sintesi, si ricorre al tecnicismo per potenziare retoricamente il concetto ‘ci si contende il cadavere dei parenti’.

A considerazioni analoghe si presta la locuzione *manus inicere*, che nelle *Minores* compare solo una volta, nel tema della *decl.* 359, il caso di un *publicanus* che confisca le perle di una matrona: *Translatis (unionibus) manum iniecit et suos dicit*; si tratta inequivocabilmente di una *manus iniectio* attuata per affermare il diritto di acquisire un bene materiale, con un riferimento alla procedura per cui il gesto di appropriazione doveva essere accompagnato dalla dichiarazione di una formula (*suos dicit*)¹⁰⁶. Tutta la controversia, come si evince dal *sermo* (la *declamatio* manca), verte sulla legittimità di ricorrere alla *manus iniectio* nelle circostanze specifiche e in presenza di una legge che impedisce di toccare una matrona. Nelle altre raccolte, e in particolare nelle *Maiores*, *manus inicere* ricorre spesso in senso metaforico (ad es. in 16,4, p. 323, 4 H. *cui tu Fortunae, quibus necessitatibus inicis manum!*); ma soprattutto, l’espressione non è mai al centro di una discussione ‘tecnica’, volta a sondare i limiti e le possibilità di applicazione di un dispositivo giuridico, ma risponde a esigenze schiettamente retoriche; nelle *Maiores*, ad esempio, assolve spesso la funzione di esaltare la potenza di certi legami viscerali (tipicamente quello tra madre e figlio) che autorizzano ad ‘impossessarsi’ dell’altro. Si tratta quindi di un impiego del termine giuridico con funzione epidittica, basato su importanti precedenti nella tradizione poetica latina; si ricorderà Ovidio, che più di una volta ricorre a *manus inicere* per presentare *sub specie* giuridica le rivendicazioni di possesso dell’*amans* sul proprio oggetto d’amore (ad es. *am.* 1,4,39-40 *oscula si dederis, fiam manifestus amator / et dicam ‘mea sunt’ iniciamque manum*)¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Si veda, ad esempio, la recente sintesi di Gebhardt 2009 sull’impiego dei tecnicismi giuridici nella poesia augustea.

¹⁰⁵ La formula è ricordata da Gaio, *inst.* 2,166: cf. *ad* 261,5.

¹⁰⁶ Anche in questo caso Gaio, *inst.* 4,21 riferisce la formula.

¹⁰⁷ Per un’analisi più dettagliata delle occorrenze di *manus inicere* nelle *Declamationes ma-*

Ma l'aspetto forse più interessante e distintivo delle *Minores* è la presenza di tecnicismi innovativi recepiti, talora con notevole frequenza, dalla letteratura giuridica successiva: un termine mai attestato prima è *proclamatio*, che compare in 292,2 ad indicare una dichiarazione fatta pubblicamente, nella fattispecie per lamentare un torto subito; il lessema, ripreso più volte nelle *Maiores* per introdurre lamenti e *miserationes*, con una funzione evidentemente epidittica, si consolida e si specializza nei *Digesta*, dando vita alla locuzione *proclamatio in/ad libertatem*, con cui si dichiara ufficialmente la condizione libera di una persona¹⁰⁸. In 278,1 *contractus* rappresenta una delle due occorrenze più antiche del termine (l'altra è in Gellio) nel senso specifico di 'convenzione che vincola le parti', valore poi ampiamente attestato nella letteratura giuridica¹⁰⁹; così anche *compendium*, che occorre in 248,7 nel senso di 'riduzione' 'sconto', con riferimento a una pena, verrà recuperato in ambito giuridico per indicare la riduzione di un compenso precedentemente assegnato¹¹⁰. Ai casi elencati si possono aggiungere diverse espressioni destinate ad arricchire la fraseologia della letteratura giuridica: così il sintagma *conscientia criminis*, la 'consapevolezza della colpa' fa la sua comparsa in 249,5 ed è ripreso, ad esempio, in *dig.* 28,3,6,7; *derigere actiones*, nel senso di 'intraprendere azioni giudiziarie', attestato per la prima volta in 261,7 *in personas eorum... derigi actiones*, diverrà un tecnicismo di uso comune¹¹¹; *perire ea causa potest*, riferito all'annullamento del processo in 250,5, anticipa *dig.* 49,14,29 *pr.* (Ulp.) *perit causa; testamentum... arguunt*, 'impugnano il testamento', in 264, *th.* e § 4, torna in *dig.* 34,9,5 *pr.* (Paul.) *licebit falsum arguere testamentum; lucrum habere* 'comportare un guadagno, un vantaggio' compare in 262,11 *et sane habeat hoc lucrum magna nequitia* ed è precedentemente attestato solo una volta in Seneca in *epist.* 87,26 (*sacrilegium*) *et lucrum habet*, a proposito dei possibili vantaggi economici di un atto criminale: la vicinanza tematica lascia supporre che il passo venga riecheggiato nella declamazione; il 'rilancio' di un'espressione dall'evidente sapore colloquiale¹¹² nel contesto della *controversia* può aver contribuito a traghettarla nella letteratura giuridica, dove *lucrum habere* occorre più volte per indicare l'acquisizione di un vantaggio economico rilevante in sede giudiziaria¹¹³. Notevole anche *petitrix*, che compare per la prima volta nel nostro testo (252,9), con specifico riferimento alla persona della postulante e verrà ripreso

iores, rinvio a Pasetti 2019.

¹⁰⁸ *VIR*, IV/3.4, col. 1187, s.v. *proclamatio*, ulteriori riferimenti in Berger 1953, p. 653, s.v. *proclamare* e *OLD*² 1615, 3, s.v. *proclamatio* (2). Cf. inoltre Pasetti 2019, anche per il confronto con l'impiego del termine nelle *Declamationes maiores*.

¹⁰⁹ Cf. *ad* 278,1.

¹¹⁰ Cf. *ad* 248,7.

¹¹¹ Cf. e.g. *dig.* 5,4,1,3 (Ulp.) *et ille quoque derigat actionem adversus exterum possessorem*; ulteriori riferimenti ad 262,7.

¹¹² Come *lucrum facio*; per *facio* e *habeo* con oggetto diretto, in sostituzione di espressioni più specifiche, cf. Hofmann 2003³, 336.

¹¹³ Cf. *ad* 262,11.

in *dig.* 36,1,76,1 *contra petritricem pronuntiavit*. Altre espressioni inconsuete, ma destinate a diventare ricorrenti nella lingua giuridica, sono, ad esempio, *quid acti* (*ad* 246,7); l'impiego di *intervenio* in combinazione di termini come *lex*, *dohus*, *causa* (*ad* 249, 14); *indubitate* (*ad* 288,1) e l'impersonale *obreptum est* (*ad* 291,8).

6. Si tratta di Quintiliano?

«Cominciai a convincermi, con molte altre persone dotte, che, mentre erano diffuse quelle declamazioni, false e spurie, *Il Cieco*, *La parete imbiancata*, *Il soldato di Mario* (di cui [*sc.* Quintiliano] non ricorda mai le questioni e i temi nell'*Institutio*), restavano invece nascoste... quelle che erano veramente le sue, legittime e naturali»¹¹⁴. Con queste parole Pierre Ayrault (Petrus Aerodius) giustificava, nella sua *Praefatio* del 1563, la necessità di una nuova edizione commentata delle *Declamationes minores*, che ormai dal secolo precedente circolavano in Europa (la *princeps* di Taddeo Ugoletto era uscita nel 1482). Nell'affermare con sicurezza la paternità quintiliana, Ayrault rilanciava un'opinione diffusa tra gli umanisti a partire dalla *Censura in Quintilianiani declamationes* di Giovanni Antonio Campani¹¹⁵. Giurista esperto – era procuratore dei re di Francia – e autore di un trattato *De la puissance paternelle*, Ayrault ricorre a espressioni congeniali alla sua professione per distinguere la diversa condizione delle *Declamationes maiores* – ‘sostitute’ (*suppositae*) della prole naturale, frutto di relazioni illegittime (*adulterinae*) – e delle *Minores*, le sole a meritare lo *status* di legittimità (*legitimae* e *naturales*).

Le conclusioni a cui giunge Ayrault sono state avallate in tempi più recenti anche da Ritter (1884, v) e da Leo (1960 [1912]), a cui si deve una lucida analisi della funzione della raccolta, e il tentativo di ricostruire il processo che mise in circolazione quelli che, secondo lo studioso, sono appunti (*hypomnemata*) predisposti da Quintiliano.

La filologia più recente – in particolare il fondamentale contributo di Michael Winterbottom – ha lasciato prudentemente in ombra il problema della paternità per concentrarsi soprattutto sul difficile compito di affrontare le molte questioni esegetiche create dai dissesti della tradizione manoscritta, ma anche dalle peculiarità intrinseche del testo, che, come si è cercato di mostrare, è espressione di una tipologia per cui, allo stato attuale, la tradizione non offre molti termini di confronto. Anche questa stagione di studi, comunque, non ha fatto emergere elementi incompatibili con l'assegnazione dell'opera a Quintiliano.

Al momento, i dubbi sulla paternità sembrano derivare soprattutto dalle peculiari condizioni della trasmissione – la circolazione manoscritta delle *Minores* è disgiunta da quella dell'*Institutio* – e dalla distanza formale che inevi-

¹¹⁴ Aerodius 1563, *pr.* ii-iii *et in ea me, cum plerisque aliis doctioribus, opinione confirmare* (*sc. coepi*), *suppositas et adulterinas esse vulgares illas Caeci, Parietis dealbati, militis Mariani Declamationes (de quarum summis et argumentis numquam in Institutionibus meminit) latere autem... quae verae illius essent, legitimae et naturales.*

¹¹⁵ Cf. *infra*, pp. XXXV-XXXVI.



tabilmente separa l'articolato trattato quintiliano – esposizione formalmente sorvegliata della *doctrina* del retore – da un testo più tecnico, pensato per un uso pratico, e per il quale, come osservava Constantin Ritter¹¹⁶, il titolo più adatto sarebbe stato *Ars rhetorica*.

Per quanto riguarda il presente lavoro, le informazioni raccolte nell'attività di revisione testuale e di commento confermano che la paternità quintiliana è un'ipotesi plausibile; come si è visto, il maestro di retorica non solo è allineato nella sostanza con l'insegnamento di Quintiliano, al punto da riprodurre le occasionali lacune teoriche, ma presenta un profilo intellettuale non banale. Come si è cercato di mostrare nelle pagine precedenti, un'analisi stilistica delle *declamationes* rivela la fisionomia di un più che attento lettore degli *auctores* contemplati dal canone quintiliano: dietro espressioni apparentemente insignificanti si nasconde spesso la memoria di passi ben precisi e pertinenti al tema trattato. Si tratta, è vero, di accenni appena abbozzati, ma il mancato sviluppo di questi elementi in una forma più ampia e articolata può essere facilmente spiegato, come si è visto sopra, con l'orientamento applicativo di una raccolta pensata per essere integrata dalla comunicazione orale. Un altro aspetto notevole – quello che probabilmente più affascinava Ayrault – è la peculiare relazione con la cultura giuridica, segnalata da un impiego calibrato e consapevole dei tecnicismi, che, come si è visto sopra, sono raramente piegati all'uso epidittico e risultano spesso così efficaci da essere recepiti in seguito dalla tradizione giurisprudenziale.

7. *Trasmissione ed esegesi del testo*

Secondo gli studi che anche in tempi recenti hanno esplorato la tradizione delle *Declamationes minores*, all'origine del processo che ci ha restituito il testo pseudoquintiliano c'è un libro di scuola: un'edizione allestita in età tardoantica, che comprendeva anche l'antologia di Seneca Padre e gli *excerpta* di Calpurnio Flacco. La *facies* di questa edizione, evidentemente destinata a circolare nelle scuole di retorica, è ancora leggibile nei testimoni più antichi, risalenti al IX secolo. A partire da quest'epoca è possibile ricostruire una tradizione suddivisa in due rami: il primo è rappresentato in sostanza da un unico testimone (un manoscritto conservato a Montpellier: **A**), mentre al secondo ramo vengono ricondotti tutti gli altri manoscritti in nostro possesso e un manoscritto perduto, di cui ci dà notizia Giovanni Antonio Campani (*Campanus*) nella *Censura in Quintiliani declamationes* (attorno al 1470): in base alla descrizione dell'umanista, che lo definisce *vetustus codex*, il manoscritto conteneva 136 declamazioni, rispetto alle 145 oggi conosciute; giunto in Italia dalla Germania, dove forse era stato trovato da Rodolfo Agricola¹¹⁷, era pervenuto a Francesco

¹¹⁶ Ritter 1884, v.

¹¹⁷ Dettagli in Cortesi 1994, 84 e n. 12.



Todeschini Piccolomini (poi papa Pio III). Winterbottom ritiene plausibile che questo manoscritto perduto fosse il capostipite della seconda famiglia (il subarchetipo β ricostruibile dall'accordo dei codici umanistici **B**, **C**, **D**), i cui membri contengono 136 declamazioni (da 252,13 a 338). Tuttavia, a partire dalla scoperta di un nuovo codice di età umanistica, compiuta da Mariarosa Cortesi, e dai recenti studi di Huelsenbeck¹¹⁸, i rapporti all'interno di questo secondo ramo risultano più complessi di quanto non apparissero a Winterbottom e anche la collocazione del *vetustus codex* è stata oggetto di ripensamenti.

Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi che consentano di superare l'ipotesi di una tradizione bipartita; inoltre, dalle indagini fin qui condotte, non risulta che questa ridefinizione dei rapporti – che certamente apre scenari di grande interesse sul piano storico e culturale – abbia un impatto davvero significativo sulla costituzione del testo. Abbiamo quindi ritenuto opportuno attenerci all'edizione di Winterbottom¹¹⁹, fornendo qui di seguito una sintetica descrizione dei testimoni, aggiornata alla luce delle ultime acquisizioni:

– **A**: Montpellier, Bibliothèque Universitaire de Médecine, H 126: copiato a Reims nella seconda metà del IX secolo, contiene anche le raccolte di Seneca Padre e Calpurnio Flacco e riproduce chiaramente l'edizione tardoantica; sempre al tardoantico risalgono alcuni brevi sommari presenti tra i *marginalia* del manoscritto, studiati e editi da Huelsenbeck¹²⁰. Sono inoltre presenti correzioni che Winterbottom ha riportato selettivamente in apparato (**A**¹)¹²¹. Ad oggi, **A** è senz'altro il testimone più autorevole: l'unico a presentare la versione più estesa della raccolta: contiene infatti 145 declamazioni (da 244 a 338). La parte iniziale, corrispondente alla declamazione 244 è oggi illeggibile, ma poteva ancora essere letta all'epoca di Pierre Pithou, che ne fece una trascrizione per la sua edizione del 1580, su cui si basano gli editori moderni.

– **E**: Leuven, Maurits Sabbe Library, PM0001, scoperto da Michael Mc Cormick e già noto a Winterbottom, contiene due brevi porzioni delle *Minores* (le *decl.* 354-357 e 377-381). Da un accurato esame recentemente svolto da Huelsenbeck¹²², risulta che i due fogli che lo compongono non provengono dall'Ovest della Germania, come aveva ipotizzato Bernhard Bischoff, ma dal Nord-est della Francia, e sono databili al primo quarto del IX secolo. I due fogli appartengono infatti allo stesso manoscritto di cui fa parte un altro codice frammentario (il ms. di Bamberg, Staatsbibliothek, msc. class. 45m), testimone dell'antologia di Seneca Padre, di cui lo stesso Bischoff aveva stabilito con maggiore sicurezza provenienza e datazione. Questo mano-

¹¹⁸ Huelsenbeck 2019, in corso di stampa.

¹¹⁹ Winterbottom 1984, xx-xxii.

¹²⁰ Huelsenbeck 2016 analizza con cura tutti i *marginalia* distinguendoli in 4 classi.

¹²¹ Come osserva in proposito Håkanson 1985, 648 questa selezione presenta qualche problema sul piano teorico, ma non determina conseguenze sostanziali sulla costituzione del testo.

¹²² Huelsenbeck 2019, in corso di stampa.



scritto (ζ), in gran parte perduto, sarebbe dunque la copia più antica dell'antico libro di scuola che riuniva le raccolte di Quintiliano, Seneca e Calpurnio Flacco. Dal confronto di **E** con **A** e **\beta** emergono due ipotesi, già contemplate da Winterbottom: 1) ζ è il padre di **\beta**; 2) i manoscritti sono fratelli, che discendono dall'archetipo attraverso un intermediario comune. In questo quadro, osserva Huelsenbeck, non si può nemmeno escludere che ζ sia il *vetustus codex* descritto da Campano.

Gli altri manoscritti del secondo ramo sono di età umanistica e iniziano tutti da *decl.* 252,13:

– **B**: München, Staatsbibliothek Clm 309, precedente il 1494 perché fu utilizzato da Taddeo Ugoletto per l'*editio princeps* pubblicata in quell'anno.

– **C**: Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Chig. lat. H VIII 261, databile tra il 1465 e il 1480.

– **D**: Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Pal. lat. 1558, copiato tra la fine del XV e l'inizio del XVI sec.; Winterbottom¹²³, a cui si deve una puntuale analisi del manoscritto, distingue diversi interventi di correzione, alcuni dei quali riportano varianti (**D**^v), altri (**D**²), secondo lo studioso, derivano da attività congetturale. Il rapporto di **D** con il gruppo **\beta** è in effetti problematico: benché tutti e tre i manoscritti presentino considerevoli punti di contatto, **D** potrebbe anche essere un testimone indipendente da **\beta**.

– **M**¹²⁴: Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek 2° Cod. 114, individuato da Mariarosa Cortesi nel 1981 e descritto in un saggio del 1994¹²⁵; la studiosa ha stabilito che **M**, databile al 1470 (20 anni circa prima di **D**), apparteneva all'umanista Johann Mendel, il quale, per rimediare ai numerosi errori del copista, lo annotò e lo corresse confrontandolo con un altro esemplare; sulla base della collazione condotta sia sull'edizione di Winterbottom, sia in particolare su **D**, Cortesi conclude che i due manoscritti «presentano coincidenze tali da far pensare a un altro ramo all'interno della famiglia **\beta**»¹²⁶.

A titolo puramente esemplificativo, riporto in calce due diverse ipotesi di stemma che tengono conto delle questioni ancora aperte all'interno della discendenza di **\beta**: questioni che potranno essere affrontate nel modo migliore solo esaminando nel suo complesso la tradizione delle tre raccolte comprese nell'antico libro di scuola¹²⁷.

¹²³ Winterbottom 1984, xxi-xxii.


¹²⁴ Il *siglum M* è stato introdotto da Cortesi (1994, 87, n.20) con riferimento al possessore del ms., Johann Mendel; tuttavia, come nota Bart Huelsenbeck *per litteras*, tale denominazione crea confusione per chi studia la tradizione complessiva del *corpus* declamatorio comprensivo delle *Minores* e delle raccolte di Calpurnio e di Seneca Padre, perché **M** è già utilizzato dagli editori di Seneca Padre per indicare il *Montepessulanus* H 126.

¹²⁵ Cortesi 1994, 86, nn. 18 e 19.

¹²⁶ Cortesi 1994, 95.

¹²⁷ Bart Huelsenbeck, *per litteras*, ricorda che, dall'analisi della tradizione degli *Excerpta* di Calpurnio Flacco compiuta da Håkanson 1978, **B** appare più vicino a **\beta** di quanto non lo sia **C**.





La diffusione delle *Minores* in età umanistica conosce una svolta con l'*editio princeps* del 1482, che apre la strada ad alcune importanti edizioni. Oltre a documentare l'interesse che l'opera destava nelle élites europee tra il XVI e il XVIII secolo, queste opere offrono spesso importanti contributi esegetici; già richiamate e descritte nell'*Introduzione* di Michael Winterbottom¹²⁸, tali edizioni sono state importanti anche per il nostro lavoro, come pure quelle, più recenti, di Ritter 1884 e di Shackleton Bailey 1989 e 2006.

Ma il testo qui proposto si basa sull'edizione che abbiamo ritenuto, tra tutte, più affidabile¹²⁹: quella di Michael Winterbottom, a cui rinviamo per la consultazione dell'apparato critico e da cui abbiamo mutuato anche la convenzione della doppia parentesi quadra per segnalare quei passi che appaiono poco congruenti o malamente dislocati, ma che, trovando una ragion d'essere nella peculiare natura delle *Minores*, vanno conservati. Rispetto al testo di Winterbottom, la riflessione condotta negli ultimi anni ci ha indotti a introdurre diversi cambiamenti, discussi di volta in volta nel commento, anche con l'aiuto dello stesso Winterbottom¹³⁰. Le divergenze riguardanti le declamazioni comprese in questo primo volume sono raccolte nella tabella sinottica in appendice.

Lucia Pasetti

¹²⁸ Winterbottom 1984, xxiv-xxv.

¹²⁹ Il valore dell'edizione è rimarcato anche da Håkanson 1985, che pure rileva alcune imprecisioni nella collazione.

¹³⁰ Le osservazioni di Michael Winterbottom, che ha ricevuto periodici resoconti sulla nostra attività esegetica, sono indicate come Winterbottom 2018a, mentre le consultazioni intercorse tra i commentatori o con altri studiosi sono segnalate con la dicitura *per litteras*.



APPENDICE – TAVOLA SINOTTICA

DECL. WINTERBOTTOM 1984

244 *tit.* —

244 *th.* —

245,2 cum ea summa habuerit †quae negatur†
 246,1 †talis illud quidem periculum fallit†
 246,4 motu †corporis†, familiae conclamatione
 247,2 †Non subsisti†
 247,2 †Pars diversa hoc dicit†
 247,4-5 (sicut non negaremus uxorem si ita finiretur:
 ‘Uxor est quae per nuptias a parentibus in
 matrimonium tradita in societate multis annis
 fuit’, <cum tamen> illud ‘a parentibus tradita’
 non necessarium in finitione uxoris sit). Ista
 falsa quidem, *eqs.*
 247,7 ut ab †ipsis incipiam, comprehendo uxorem
 duxisse dici†
 247,8 de altera
 247,9 in domo <desideras>
 247,15 Miseret me adolescentis optimi alioqui et ni-
 mis verecundi quod sic animum eius interpre-
 tamini

QUESTA EDIZIONE

<Adultera a marito exule occisa>

Imprudens caedis damnatus quinquennio
 exulet. Adulterum cum adultera liceat occi-
 dere. <Imprudens caedis damnatus cum ante
 expletum poenae quinquennium noctu domum
 ad visendam uxorem reversus esset, in adulterio
 eam deprehendit: occidit. Reversus post quintum
 annum caedis reus est>

cum ea summa abierit quae nega<ba>tur
 tamen ne illud quidem periculum fallit
 motu [corporis] <et> familiae conclamatione
 Non substititi
 [Pars diversa hoc dicit]

[sicut non negaremus uxorem si ita finire-
 tur: ‘Uxor est quae per nuptias a parentibus in
 matrimonium tradita in societate <vitae> multis
 annis fuit’, <cum tamen> illud ‘a parentibus
 tradita’ non necessarium in finitione uxoris sit.
 Ista falsa quidem non sunt, sed plerisque detrac-
 tis erit adhuc uxor]

ut ab ipsis <verbis> incipiam, [comprehendo]
 uxorem duxisse [dici]
 de altero
 in domo <desidero>
 [[Miseret me adolescentis optimi alioqui et ni-
 mis verecundi quod sic animum eius interpre-
 tamini]]



DECL. WINTERBOTTOM 1984

- 248,6 Nihil mea refert utrum sequenti caedi [non] reddiderit tempus quod debebat etiam priori
- 248,9 mihi potiore clementia quam iustitia constituisse. Pro morte hominis innocentis, pro vita quinquennio †denique† constituit absentiam.
- 249,3 necessitate praestringeret
- 249,6 †Hoc in hanc non potest dici†
- 249,8 Per me <non> stetit
- 249,10 Non infitaberis me agere coepisse. †Quid qui agere coepit quia semel contigit num†
- 249,12 †Cum igitur tecum acturus sim statim si† cum illo iam egi
- 249,15 accedere ad †confessionem†
- 249,15 Num igitur hoc mihi dicere †potest, prius me agere tecum non oportet†
- 250 *th.* Duo adolescentes invicem agere coeperunt
- 250,4 Fecit iniuriam aliquis [ei], fecit frustra ignominioso
- 251,2 calumnia resistit
- 251,2 sed illud †aliquando† ut iustitia spectetur
- 252,6 ‘Rapuisti’ * qui dicat
- 252,7 ingenia quae <ius> scripserunt?
- 252,13 †Si credible est quod opponitur, iam certe relictum est ut ea parte fecerit. Et hanc tamen† partem excutiamus.
- 252,20 circa causas maleficii istius †et morbi†
- 253,7 Satis videbitur
- 254,11 contra legem [et contra commodum suum]
- 254,14 si hic in civitate remanere vellet. * lex quid dicit?
- 254,18 quod fuisse dicitis eum causa inferiorem
- 255,1 nihil prodesse, forsitan *
- 255,4 velut magistros turpitudinis †colligeritis†
- 255,9 [[†Ego istud credidi scelus: cum a singulis, spes est; cum a paucis, spes est; cum a plurimis, iam consensi†]]
- 257,4 †immo† suadere
- 258,4 prior <signarem, * prior> rogarer

QUESTA EDIZIONE

- Nihil mea refert utrum sequenti caedi non reddiderit tempus quod debebat an iam priori
- mihi prius clementia quam iustitia constituisse. Pro morte hominis innocentis [pro vita] quinquennio denique constituit absentiam.
- necessitate constringeret
- Hoc in hac <causa> non potest dici
- Per me stetit
- Non infitaberis me agere coepisse. Quisquis agere coepit, egit, quia semel contigit rem
- Tum igitur tecum acturus sim? <Immo> statim <agam>, sicut cum illo iam egi
- accedere ad comprehensionem
- Num igitur hoc mihi dicere potes, prius me agere tecum? Non potes
- Duo adolescentes invicem <iniuriarum> agere coeperunt
- Fecit iniuriam aliquis et fecit frustra ignominioso
- calumniae resistit
- sed illud [aliquando] ut iustitia spectetur
- ‘Rapuisti’ <sed graviorem poenam ei> qui dicat
- ingenia [quae scripserunt]?
- Si incredibile est quod opponitur, iam certe relictum est ut ea pro te fecerit. Et hanc tamen partem excutiamus.
- circa causas maleficii istius etiam moror
- [Satis] videbitur
- contra legem est [contra commodum suum]
- si hunc in civitate remanere vellet. <Haec> lex quid dicit?
- quod false dicitis eum causa inferiorem
- nihil prodesse, forsitan <etiam obesse>
- velut magistros turpitudinis colligeretis
- [[Ego istud credidi scelus: cum a singulis, spes est; cum a paucis, spes est; cum a plurimis, iam consensus]]
- immo suadere
- prior <signarem, sententiam prior> rogarer



<i>DECL.</i>	WINTERBOTTOM 1984	QUESTA EDIZIONE
259,15	mendacio temptat. Quare non omnia quare non omnia statim simpliciter dixerimus minatur	mendacio temptat, <et> quare non omnia statim simpliciter dixerimus minatur
259,16	†Nostra† tamen	Nobis tamen
259,22	†Relinquam nec dico pauperem; nam in matrimonio quidem filiae quod solebat nocere† Te auctore nupsit, te hortante nupsit	Relinquat haec, dico, pauperem? Nam in matrimonio quidem filiae quod solet <non> nocere, te auctore nupsit, te hortante nupsit
259,23	†Totum est enim in eodem†	[Totum est enim in eodem]
260,1	propter aliquam †alioqui† vitae	propter aliquam [alioqui] vitae
260,23	nam †quoque†	vos quoque
260,28	si credetis	si creditis
261,3	ut sit de aequalitate patrimoniorum, idem census omnibus detur	ut [sit de aequalitate patrimoniorum] idem census omnibus detur
263,1	permittit †lex† et hoc dicere	permittit res et hoc dicere
263,11	Idem tempus est	<Non> idem tempus est
264,3	qui sibi contra testamentum vindicant merita proferri	qui sibi <bona> contra testamentum vindicant merita proferri
265,5	in exemptione	in exceptione
266,9	Non sit pro me	Non est pro me
267,5	simulatione quadam †alteea† quae praeterierunt obliqua malignitate obicere conetur	simulatione quadam <utatur>, aut ea quae praeterierunt obliqua malignitate obicere conetur
267,5	hoc †animo tota mente† inhaerebit	hoc <tot> animo, tota mente inhaerebit
268,3	nulla <res>	nulla <ars>
269,6	[[Mutasti animum post istud tormentum]]	Mutasti animum post istud tormentum
270,13	optio in causa mortis est	optio [in] causa mortis est
270,22	quid factura esset <in> iniuria sua	quid factura esset iniuria sua
271,5	†si† ex nostra libertate argumenta	illa ex nostra libertate argumenta
271,14	non †inde† ceciderunt	non timide ceciderunt
272,2	Cetera vero †controversiae† maiorem cumulum habent	Cetera vero [controversiae] maiorem cumulum habent
272,8	hac causa <mulier> egressa	hac causa egressa
272,13	in visceribus ipsius urbis	in visceribus ipsis urbis
273,8	Rationem, ut opinor, †deponeres†	Rationem, ut opinor, deponeres
273,11	†idem es reus a quo fui repetiturus si quid tamquam sponsor solvissem†	id est eum a quo fui repetiturus si quid tamquam sponsor solvissem
274,6	esse contraria †lex huic† videretur	esse contraria lex haec videretur
274,10	adversus tyranni ultionem	adversus †tyranni† ultionem
274,12	esse fato, a diis immortalibus	esse <a> fato, a diis immortalibus



<i>DECL.</i>	WINTERBOTTOM 1984	QUESTA EDIZIONE
275,6	Nec enim persuaderi cuiquam potest	Numquam persuaderi cuiquam poterit
276,4	posset opponi †vel† electioni	posset opponi [vel] electioni
278,5	non tantum †natura et illo initio† continentur	non tantum natura et illo initio continentur
279,18	tu huic irasceris	[tu] huic irasceris
279,19	dum †repetitur†	dum recipitur
280,1	causa illius nihil habet †firmius quam sit aliena†	causa illius nihil habet firmius quam sit aliena
280,3	in prima parte ponenda sit †quae a me supra constituta est†	in prima parte ponenda sit [quae a me supra constituta est]
280,4	proximum esse manifestum est [nihil ultra proximum ius sit]	[proximum esse manifestum est] nihil ultra proximum ius sit
280,8	Et †idcirco† iam	Et id [circo] iam
280,11	obstare [nihil hoc loco] putat ius	obstare nihil hoc loco putat ius
286,10	Si ullus in te pudor est: maritus fuerat	Si ullus in te pudor est *: maritus fuerat
288,1	Non mittetur autem in exilium <nisi> suspectus	Non mittetur autem in exilium suspectus
288,3	convenerant †tyranno priore†	convenerant <a> tyranno priore
288,4	Nihil cogitasti: timeo dum innocens es	Nihil cogitasti? Timeo dum innocens es
289,7	[[si qua ego divinatione colligere potuissem utique perituum si non reddissem]]	si qua ego divinatione colligere potuissem utique perituum si non reddissem
290,2	ut me †putem diu fecisse† abdicatum. Illa <non> narrabo	ut me putetis †diu fecisse† abdicatum illa narrabo
292,4	[Illud enim est tempus doloris]	Illud enim est tempus doloris



TESTO E TRADUZIONE



<244>

<Adultera a marito exule occisa>

Imprudens caedis damnatus quinquennio exulet. Adulterum cum adultera liceat occidere. <Imprudens caedis damnatus cum ante expletum poenae quinquennium noctu domum ad visendam uxorem reversus esset, in adulterio eam deprehendit: occidit. Reversus post quintum annum caedis reus est>.

<DECLAMATIO>

1 ... manifestum est, et in hac tamen civitate extra controversiam praecipue ... positum <non omnes continuo> qui a se homines occisos esse fateantur teneri lege. Qui distingues? <Ex>igis sanari adulteras? Occidisti. Quis igitur dubitat hoc in <hac> civitate a legibus permissum? 'Adulterum' inquit 'cum adultera liceat occidere': quid aliud feci? 'Sed non licuit occidere tibi': et in hoc omnem calumniam suam contrahit, <ut> neget mihi licuisse occidere: primum quod ius civis non habuerim eo tempore quo exul eram; nec ad me iura pertinuisse quod exulo. 2 Si in perpetuum exilium missus essem, forsitan posset de hoc quaeri, an ad leges pertinuerim, cum illud ex lege fieret quod exularem. Quinquennale vero exilium dubium est quin processerit absente me? Neque erat causa propter quam vis inferretur ei qui imprudens occidisset. 3 Non damnabatur animus, aut sceleris ea poena erat. 'Sed ut pertinuerit' inquit 'ad te lex, <occidere> tamen tibi non licuit, cum ad occidendum venire non licuerit. Lex enim quinquennio te iubet exulare'. Puta me contra ius redisse <et> sic <mecum> in praesentia <age> tamquam contra ius redissem. Non tamen mihi obicere debes quod occiderim, sed quod <reversus sim> ... tingente fecisse contra leges 4 contra illam tamen legem feci ad iudicium pertinet sic etiam redire mihi licuisse hoc rerum occidere licere. Ergo lex qu significat omnia quae adversus adulteros scripta est ut contra alias leges ab exilio, nec homines occidere licuit. Sed quemadmodum homine erant ita rever ..

SERMO

5 Locus potens, [quomodo] quantum liceat adversus adulteros. Sed in hac controversia facere oportet quod in omnibus fere, ut quotiens communem dixerimus locum ad proprium revertamur. Communis est locus adversus adulteros omnes, proprius adversum hos adulteros.

DECLAMATIO

6 Itane mulier impune peccarit quae calamitatem viri sui pro occasione habuit bus erat, cui quinquennium breve videbatur. Aequale enim illud fuit adult narrabatur cuius opinio dum frequens: sed paene continuum ac perpetuum fuit. Ne quis autem existimet nunc adulterium unius tantum vindicandum: <pertinet> ad exemplum totius civitatis.

<244>

<L'adultera uccisa dal marito esule>

Un condannato per omicidio involontario vada in esilio per cinque anni. Sia consentito uccidere l'adultero assieme all'adultera. <Un condannato per omicidio involontario, tornato a casa nottetempo prima del termine della condanna a cinque anni per far visita alla moglie, la colse in flagrante adulterio; la uccise. Tornato dopo i cinque anni, viene accusato di omicidio>.

<DECLAMAZIONE>

1 *** è chiaro e, soprattutto in questo stato, non è in discussione ***, che <non tutti> quelli che confessano di aver ucciso una persona sono soggetti alla legge. Che differenze farai? Pretendi che si correggano le donne adultere? L'hai uccisa. Chi dubita che in questa città le leggi lo consentano? Lui dice: "È permesso uccidere l'adultero assieme all'adultera". Che altro ho fatto, io? "Ma a te non era consentito ucciderla". E ci mette tutta la sua mala fede per negarmi il diritto a questa uccisione: innanzitutto, nel periodo in cui ero in esilio, non avevo diritti civili e, a causa dell'esilio, questi diritti non si applicavano a me. **2** Se fossi stato esiliato a vita, allora ci si potrebbe forse chiedere se io rientri nella legge, perché il mio esilio sarebbe una conseguenza della legge. Ma si dubita forse che l'esilio quinquennale *** si sia attuato in mia assenza? Quindi non c'era motivo di ricorrere alla violenza con uno che aveva ucciso senza averne l'intenzione. **3** Non veniva condannata l'intenzione, e quella non era la punizione per il crimine. Lui dice: "Ma anche se la legge si applicasse a te, questa uccisione, però, non ti era consentita, perché non eri autorizzato a tornare per compierla. La legge ti impone un esilio di cinque anni". Supponi che io sia tornato contro la legge, e agisci con me, per il momento, come se fossi tornato illegalmente. Allora però non dovresti rinfacciarmi l'uccisione, ma il fatto di essere tornato. **4** ***

SPIEGAZIONE

5 L'argomento importante è: quanto è permesso contro gli adulteri. Ma in questa controversia, come in tutte le altre, si deve procedere così: una volta trattato l'argomento in generale, torniamo al caso particolare. L'argomento generale si rivolge contro tutti gli adulteri, quello particolare, solo contro gli adulteri del caso.

DECLAMAZIONE

6 Resterà impunito il crimine di una donna che nella disgrazia del marito ha trovato un'occasione favorevole? *** a cui cinque anni parevano brevi. Erano adeguati, certo, per l'adulterio *** ma fu quasi continuo e ininterrotto. Nessuno pensi ora che si punisca solo l'adulterio ai danni di un unico individuo: <si tratta> invece di un esempio che avrà effetto sull'intera cittadinanza.

245

<Depositum infitiator>

Qui depositum infitiatus fuerit, quadruplum solvat. Qui filium luxuriosum relinquebat, pecuniam apud amicum deposuit et mandavit ut redderet emendato. Petit adolescens pecuniam * Ille quadruplum petit.

SERMO

1 videtur hic adolescens tamen asper exactor. quoniam persona nobis proponitur amici, et amici hoc ipso de quo agitur probati. Nam ita facilius ostendemus omnia eum fecisse adolescentis ipsius causa, si ne reus quidem usquam ad odium compellitur.

DECLAMATIO

2 'Depositum qui infitiatus fuerit, quadruplum solvat'. Infitiari est depositum nolle solvere. Itaque ne actio quidem haec dari potest nisi adversus eum qui damnatus fuerit. Eo enim tempore quaeratur necesse est an habeat pecuniam et an infitietur; neque omnino quadruplum solvere debet nisi simplam <debere> convictus. Quare si hanc tantum negasset aliquando et postea obtulisset, non tamen poterat videri quadruplo obligatus, cum hoc ipsum quadruplum cum ea summa abierit quae nega<ba>tur. Quid si et absolutus est hoc iudicio, cum in quadruplum damnari poterat? 3 Neque enim ideo debet quadruplum solvere, quia potuit ne simplum quidem solvere. Si ipsam pecuniam quae a patre tuo apud amicum <deposita est repetere> velles, non liceret tamen tibi rem iudicatam retractare. Hoc ergo fieri potest, ut rem non potueris repetere, poenam rei petas?

SERMO

4 Haec circa ius, illa circa aequitatem. Qui quadruplum ab infitiatore petit, illa dicere solet: 'Oportet poenam esse avaritiae et adfici supplicio cupiditates; neque enim aliter fides constare potuerit apud homines nisi metu contineantur. Depositum [hoc] eo magis vindicandum est quod fere secreta sunt citra probationem'. Non potest omnino in hoc arguere avaritiam.

DECLAMATIO

5 Depositum quo tempore petisti? Luxuriosus adhuc. Si voluisset confiteri habere se pecuniam, nondum tamen debebat. Non est in depositis simplex condicio.

245

<L'uomo che rifiutava di restituire un deposito>

Chi rifiuta di restituire una somma ricevuta in deposito sia condannato a rifondere il quadruplo. Un tale, che morendo lasciava un figlio dissoluto, diede il suo denaro in deposito a un amico, con l'istruzione di restituirlo al figlio una volta che questi si fosse ravveduto. Il giovane gli chiese il denaro *** Quello chiede il quadruplo.

SPIEGAZIONE

1 *** questo giovane sembra *** tuttavia un rude esattore. Giacché ci viene proposto il ruolo dell'amico, un amico di cui proprio il caso in questione ha già provato il valore. Infatti sarà tanto più facile dimostrare che questi abbia fatto ogni cosa per il bene del giovane stesso, se non si ridurrà all'odio nemmeno mentre è sotto accusa.

DECLAMAZIONE

2 "Chi nega un deposito, paghi il quadruplo della somma". 'Negare' significa non voler restituire un deposito. Questa azione, dunque, non può certo essere accordata se non contro uno che sia stato condannato. È in quel momento, infatti, che bisognerà indagare se costui abbia il denaro e se neghi il deposito; e non può essere in alcun modo tenuto a rifondere il quadruplo, se non è stato condannato <a restituire> la cifra semplice. Dunque, se egli avesse soltanto rifiutato di restituire tale somma in un determinato momento, e l'avesse data in seguito, non si potrebbe pensare, però, che fosse tenuto a rifondere il quadruplo, poiché quest'obbligo di ripagare il quadruplo è venuto meno insieme alla cifra negata. E se poi è stato anche assolto in questo giudizio, quando invece poteva essere condannato a pagare il quadruplo? 3 E infatti è per questo che non deve risarcire il quadruplo: per il fatto che ha potuto evitare di renderti persino il semplice deposito. Quand'anche tu volessi riscuotere il solo denaro che era stato depositato da tuo padre presso l'amico, non ti sarebbe tuttavia possibile ridiscutere una causa già giudicata. È dunque possibile che tu chieda la punizione dell'accusato, quando non sei riuscito a ottenere la restituzione del denaro?

SPIEGAZIONE

4 Tali argomenti riguardano il diritto, questi altri l'equità. Chi chiede il risarcimento del quadruplo a chi nega un deposito, generalmente dice: "È bene che vi sia una pena per l'avidità e che le brame smodate siano punite con la morte; il rispetto degli impegni potrà esistere tra gli uomini solo se vengono costretti dal timore. Un deposito va reclamato a maggior ragione perché questi accordi, quasi sempre stipulati in privato, non possono essere provati". In questo caso, però, non è affatto possibile sostenere un'accusa di avidità.

DECLAMAZIONE

5 Quando hai reclamato il deposito? Quando ancora vivevi in modo sregolato. Quand'anche lui avesse voluto ammettere di avere il denaro, non sarebbe stato comunque tenuto a farlo. Nei depositi esiste più di una clausola. A volte

Deponitur aliquid quod quandocumque repetitur reddendum est; deponitur aliquid in tempus. Hoc quomodo depositum erat? Ut acciperes cum luxuriari desisses. Quo tempore repetebas adhuc luxuriabaris. Non debebatur ergo, nec potest videri infitiatum quod eo tempore negavit quo illi extorqueri non posset vel confitenti. **6** 'Quare tamen negare maluit quam hoc iure uti?'. Quoniam te luxuriosum spes adhuc pecuniae faciebat. An non hoc est quod te fecerit frugi? Didicisti tibi pecuniam <frugalitate> et labore servandam.

7 At mehercule vereor ne cito obtulerit. Sine dubio tu discussam luxuriam vis probare avaritia; at haec ipsa accipiendae pecuniae fames alias videtur prode cupiditates. Satis erat homini frugi quod accepisti. Itaque et alias quoque condiciones frugalitati tuae ponit amicus paternus: si vixeris quomodo videris fecisse, si tenendi potius patrimonii quam auferendi habueris curam, est adhuc quod tibi possit tribuere patrimonium paternum; sed adhuc habet suum.

246

Soporatus fortis privignus

Qui fortiter fecerat, bello imminente, soporem ab noverca subiectum bibit. Causam dixit tamquam desertor. Absolutus accusat novercam beneficii.

DECLAMATIO

1 Etiamsi, iudices, eventus proximae causae satis videri potest etiam in hanc quoque pronuntiasse, primum tamen doloris mei professionem dissimulare non possum, quod novercam ante accusare non potui. Debeo quidem sentiis iudicum omnia; homo tamen gravissimam iniuriam passus adhuc tantum absolutus sum. Verum me quamvis praecipue in hoc iudicium agat ultio tamen ne illud quidem periculum fallit: hodie constituetis an merito absolutus sim. Inter summa discrimina rei publicae †non fuit venenum† * ego deserui. **2** Si quid autem ad hanc praeteritorum indignationem adicere etiam forma ipsa iudicii potest, illud certe est quod nulla possit tolerare patientia, quod se mihi contendit noverca beneficium dedisse. Vos aestimabitis quid de persona hac sentiatis: non fecisset hoc mater; certe, quod mihi satis est, pater non fecit.



si deposita qualcosa che deve essere restituita nel momento stesso in cui la si richiede; a volte si deposita qualcosa sino a un momento prestabilito. Come era stato pattuito questo deposito? Con l'accordo che tu lo ricevesti quando avessi cessato di vivere da sregolato. Nel momento in cui tu lo rivendicavi, stavi ancora vivendo da dissoluto. Il denaro non ti era quindi dovuto, né si può ritenere che il deposito ti sia stato rifiutato per il fatto che il depositario te lo negò in un momento in cui non poteva essergli tolto, nemmeno se ne ammetteva il possesso. 6 "Perché allora preferi negarmelo piuttosto che ricorrere al diritto?". Perché a renderti dissoluto, allora, era stata la speranza di riscuotere il denaro. Non è forse stato proprio questo a renderti temperante? Hai imparato che dovevi custodire il denaro con <parsimonia> e fatica.

7 Santo cielo, mi viene ora il dubbio che te l'abbia offerto troppo presto. Senza dubbio vuoi dimostrare che la tua dissolutezza è stata scacciata dall'attaccamento al denaro; ma proprio questa smania di metter le mani sul denaro sembra tradire altre bramosie. Quanto hai ricevuto sarebbe stato sufficiente per un uomo temperante. E così l'amico di tuo padre pone anche altre condizioni alla tua parsimonia: se continuerai a vivere come, a quanto sembra, sei vissuto, se avrai cura di conservare i beni anziché estorcerli, c'è ancora qualcosa che il patrimonio di tuo padre può darti; ma per ora resta suo.

246

Il figliastro eroe addormentato col sonnifero

Un tale che aveva combattuto eroicamente beve, nell'imminenza di una guerra, un sonnifero somministratogli dalla matrigna. Viene messo sotto processo per diserzione. Assolto, accusa la matrigna di veneficio.

DECLAMAZIONE

1 Giudici, benché l'esito del recente processo sembri costituire un pronunciamento valido anche nei confronti di questa donna, tuttavia non posso evitare di esprimere il mio dispiacere per non aver potuto accusare prima la mia matrigna. Certo, alle sentenze dei giudici sono debitore di ogni cosa; tuttavia sono un uomo che, per aver sopportato un gravissimo oltraggio, ha ricevuto, finora, solo un'assoluzione. Ma, sebbene sia soprattutto la vendetta a spingermi a questo processo, però non mi sfugge nemmeno il rischio che comporta: oggi deciderete se sono stato assolto giustamente. In un frangente molto critico per lo stato, †non è stato il veleno† *** io ho disertato. 2 E se anche il carattere stesso del processo può aggiungere qualcosa all'indignazione per gli eventi passati, di sicuro, quel che nemmeno una grande capacità di sopportazione può tollerare, è che la mia matrigna sostenga di avermi fatto un favore. Giudicherete voi che cosa pensare di questo personaggio: una madre non l'avrebbe fatto; di certo – e per me è sufficiente – non lo ha fatto mio padre.



SERMO

3 Quotiens finiendum erit, primum intueri debebitis quid utraque pars velit, deinde id quod vult quam brevissime complecti. Quare negat venenum esse qui pro rea dicit? Quia non occiderit neque sit mortiferum. Quare dicit venenum esse qui accusat? Quoniam medicamentum sit et efficiat aliquid contra naturam. Ergo non est satis id modo videri venenum quod occidat, sed haec omnia venena sunt <quae * >. ‘Ad tuam quidem finitionem etiam mortiferum istud erit: nam cum id ageres ut desererem, desertorem poena sequatur, etiam id quod deesse huic medicamento videbatur adieceras’.

DECLAMATIO

4 Veneficii accuso. Veneficam dico quae soporem dedit. Unde tibi <in> hos usus venena? Notiora sunt quaedam pernicie et experimento deprehenduntur, adeo ut aliqua publice dentur. Hoc quid est? Quid tu vis vocari? In tempus venenum, quo mens aufertur, quo corpus gravatur, quo membra solvuntur. Saepe in scelere virtutis est nosse veneni modum, eo magis quod videmus copia constare, quod temperamento quodam, ut stetur citra mortem. Si quis accusare te veneficii voluisset illo tempore quo sane non vacabat, si protulisset corpus meum, quod non solum motu [corporis] <et> familiae conclamatione excitari non potuit sed belli tumultu et fragore signorum et trepidatione totius civitatis, victurum promitteres? **5** Veneficium scientia docui, veneficium periculo docui; volo dicere et de animo. Potionem istam cui dedisti? Quo tempore dedisti? Privigno dedisti. Si alio tempore dedisses, deceptam te putarem; nunc excogitasti potionem quae me lege occideret.

6 Equidem, si me interrogas, vixisse me illo tempore non arbitror. Quid enim <eram>, pro di immortales? Aut in qua parte naturae locavit me noverca? Bellum mihi nuntiatum est, et hominem quem non peregrinatio detinuit, non absentia ulla a periculo civitatis relegavit, <somnus vinxit>. **7** Quid acti sit manente me intra muros commilitones mei narraverunt; dicitur ingens fuisse proelium, commissa utrimque acies, dubia saepe victoria et huc atque illuc spes inclinata, cum interim miles in quo plurimum fiduciae, in quo maximum momentum videbatur, in nulla parte visus auditur. Quid plus contingere potuit hosti si perissem? Non alio modo audivi bella quam avorum proavorumque temporibus. **8** At si mihi

SPIEGAZIONE

3 Ogni volta che si dovrà dare una definizione, per prima cosa dovrete considerare lo scopo di ciascuna delle due parti, e poi riassumerlo nel modo più breve possibile. Perché l'avvocato dell'accusata sostiene che non si tratta di veleno? Perché non ha ucciso e non è mortale. Perché l'accusatore sostiene che si tratta di veleno? Perché è una pozione e ha effetti non naturali. Non basta quindi che sia considerato veleno solo la sostanza che uccide, ma tutte quelle sostanze <che *** >. "Secondo la tua definizione, questo sarà anche mortale: infatti, dato che hai fatto in modo che io disertassi, e il disertore subisce la pena capitale, hai aggiunto a questa pozione anche ciò che sembrava mancarle".

DECLAMAZIONE

4 Muovo un'accusa di avvelenamento. Definisco avvelenatrice la donna che mi ha somministrato il sonnifero. Da dove hai preso i veleni per queste pratiche? Ci sono sostanze ben conosciute per i danni che arrecano: se ne scoprono gli effetti con l'esperienza, tanto che alcune sono somministrate con il beneplacito dello stato. Questa che cos'è? Come vuoi che sia chiamata? È un veleno temporaneo, che toglie la coscienza, opprime il corpo, indebolisce le membra. Spesso, nel crimine, è una dote conoscere la giusta misura di veleno, tanto più se vediamo che il fatto di non provocare la morte dipende dalla quantità, da una certa proporzione. Se qualcuno avesse voluto accusarti di avvelenamento nel momento in cui di certo non c'era l'opportunità di farlo, se avesse mostrato il mio corpo, che non solo il movimento o le grida della famiglia non potevano svegliare, ma nemmeno il tumulto della guerra, il fragore delle coorti e l'agitazione dell'intera città, gli avresti assicurato che sarei sopravvissuto? **5** Ho dimostrato che l'avvelenamento è stato commesso con competenza, che è stato commesso a mio rischio e pericolo; voglio parlare anche dell'intenzione. A chi hai somministrato questa tua pozione? In quale momento? L'hai somministrata al tuo figliastro. Se gliela avessi data in un altro momento, penserei che ti sei ingannata; ma così, hai pensato a una pozione che potesse uccidermi legalmente.

6 Quanto a me, se me lo chiedi, non credo di essere stato vivo in quel periodo. Perché, per gli dèi immortali, che cos'ero? Ovvero: in quale parte della natura mi ha posto la matrigna? Mi è stata annunciata la guerra, e il sonno ha incatenato un uomo che né i viaggi, né qualsiasi altra ragione di assenza hanno mai distolto o tenuto lontano dalla città in pericolo. **7** I miei compagni d'armi mi hanno raccontato che cosa è successo mentre rimanevo dentro le mura; si dice che il combattimento fu immane, che l'attacco fu sferrato da entrambe le parti, che la vittoria fu spesso incerta e che la speranza oscillò di qua e di là, e nel frattempo si venne a sapere che il soldato in cui si riponeva più fiducia e a cui si attribuiva la massima importanza non si era visto da nessuna parte. Se fossi morto, che cosa poteva capitare di meglio al nemico? Sono venuto a sapere di questa guerra proprio come di quelle avvenute ai tempi degli avi e degli antenati. **8** Ma, se mi

detur emendatio praeteritorum, utinam noverca illud statim venenum dedisset quo vita auferretur! Illa potione consumptum tota civitas ad rogam tulisset, celebrasset laudes; etiam temporis discrimen multum attulisset admirationis – illa dicerent homines: ‘Non tulissemus haec si vixisset’. **9** ‘Ego’ inquit ‘tamen animo bono feci. Erubescite, matres, quae amplexae armatos iam liberos impiae tamen iam estis mei exemplo. Inventa est tota civitate <una quae> magis amaret, una quae parceret: noverca’. Non dico de his adhuc quae secuta sunt, non illam iudicii contumeliam; interim tamen, quid mihi potuit gravius accidere? Quam ego, dii deaque, perdidit occasionem! Obtulerat deus tempus merita geminandi; venerat dies adprobandi quod fortiter feceram, id non fortunam fuisse. **10** Felices commilitones mei: hostium terga vidistis, calcastis cadavera, victoriam publicam clamore laeti retulistis; at ego ‘Quando pugnandum est?’ interrogavi, longamque illam novercae noctem tandem emensus non mente, non gradu constitui, ac mihi vicisse cives meos accusator indicavit.

11 Videor ex magna parte iam adprobasse causam proximo iudicio. Quo enim modo absolutus sum nisi illa accusatori dicerem: ‘Vis tenuit et devincta mens?’

247

Raptoris divitis bona

Mariti bona uxor accipiat. Adulescens locuples rapuit; priusquam optaret puella, misit ad eam propinquos rogatum ut nuptias haberet. Auditis illa precibus tacuit et flevit. Percussit se adulescens. Priusquam expiraret, optavit illa nuptias. Petunt bona propinqui et uxor.

SERMO

1 Demonstranda vobis est via: videte quid utraque pars velit, quid utraque pars dicat, et illud quam fieri potest brevissime et significantissime comprehendite. Ut puta, dicit haec puella: ‘Uxor sum: nuptias enim optavi. Optando statim maritum habere illum coepi: necesse enim erat illi marito esse si viveret; nec tempore fit matrimonium sed iure’. [Haec erto hec comprehendenda sunt finitionibus]. **2** Dicit pars diversa: ‘Non fuisti uxor. Non substitisti cum illo. Optione tradita es quidem illi, sed statim discessit post vocem’. Hoc finitione comprehendendum est: ‘Uxor est quae femina viro nuptiis conlocata in societa-

fosse concesso di rimediare al passato, come vorrei che la matrigna mi avesse dato subito un veleno che toglie la vita! Sarei stato consumato da quella pozione, la città intera mi avrebbe condotto al rogo funebre e avrebbe cantato le mie lodi; persino il trascorrere del tempo avrebbe accresciuto l'ammirazione – le persone avrebbero detto: “Non avremmo dovuto sopportare tutto questo se fosse stato in vita”. **9** Ma lei dice: “Io però l’ho fatto con una buona intenzione. Vergognatevi voi, madri, che, nonostante gli abbracci ai figli già in armi, mancate al vostro dovere, in confronto all’esempio che do. In tutta la città si è trovata una sola persona che dimostrava più amore, una sola che risparmiava suo figlio: la matrigna”. Non dico niente fin qui delle parole che sono seguite, e nemmeno dell’affronto del processo. Ma intanto, che cosa mi poteva capitare di peggio? Dèi e dee! Che opportunità ho perso! Un dio mi aveva offerto l’occasione di raddoppiare i miei meriti; era giunto il momento di dimostrare che non per caso avevo combattuto da eroe. **10** Fortunati voi, compagni miei: avete visto i nemici dare le spalle, avete calpestato i loro cadaveri, avete riportato una pubblica vittoria con grida di giubilo. Io invece ho chiesto: “Quando si deve combattere?”, e, dopo aver finalmente superato quella lunga notte imposta dalla matrigna, non ero saldo né con la mente né sulle gambe: è stato il mio accusatore a rivelarmi che i miei concittadini avevano vinto.

11 Credo di aver già in gran parte illustrato il mio caso nel recente processo. In che modo, infatti, sarei stato assolto, se non avessi detto all’accusatore: “Sono stato trattenuto da una forza inoppugnabile e dalle catene imposte alla mia mente”?

247

Il patrimonio del ricco stupratore

La moglie eredita il patrimonio del marito. Un giovane ricco commise uno stupro; prima che la ragazza prendesse la sua decisione, lo stupratore le inviò i propri parenti a chiederle di sposarlo. Dopo aver ascoltato le loro preghiere, la ragazza rimase in silenzio e pianse. Il giovane si ferì a morte. Prima che spirasse, lei scelse le nozze. I parenti e la moglie rivendicano il patrimonio del giovane.

SPIEGAZIONE

1 Occorre che vi indichi la via: osservate cosa vuole ciascuna delle due parti, cosa dice, e cercate di formularlo nel modo più breve e chiaro possibile. Immaginate che la ragazza dica: “Sono sua moglie: ho scelto le nozze; e nel momento stesso in cui ho fatto questa scelta, ho cominciato ad averlo come marito: se fosse vissuto, sarebbe stato obbligato a essere mio marito; non è il tempo a rendere valido un matrimonio, ma il diritto”. **2** La controparte dirà: “Non eri sua moglie. Non hai vissuto con lui. È vero: hai scelto di essere sua sposa, ma lui se n’è andato subito dopo la tua risposta”. Questa tesi va espressa con la definizione: “La moglie è quella donna che viene data a un uomo con le nozze e va a condividere

tem vitae venit'. [Tum non est tradita]. Illa quid dicit? 'Uxor est cuius cum viro matrimonium factum est'. [Pars diversa hoc dicit].

3 Finitio interim dicitur falsa, interim parum plena. Nos neque falsam possumus dicere partis adversae finitionem neque parum plenam, nec tam in subvertenda ea morari debemus quam in confirmanda nostra. Sit ergo, ut non infirmanda [finitionis genus], ita [ad] convincenda nimis plena esse. **4** Possumus enim dicere: 'Ea quae viro per nuptias tradita in societatem vitae venit', sed non tantum haec uxor [sicut non negaremus uxorem si ita finiretur: 'Uxor est quae per nuptias a parentibus in matrimonium tradita in societate <vitae> multis annis fuit', <cum tamen> illud 'a parentibus tradita' non necessarium in finitione uxoris sit. **5** Ista falsa quidem non sunt, sed plerisque detractis erit adhuc uxor]. 'Fingamus enim factas esse nuptias, consecutam statim alterius mortem: erit profecto uxor, etiam te confitente, [tradita] si in societate vitae non fuerit'. Quomodo ergo 'ista societas vitae' adiecta non quidem mentitur sed adicit <non> necessarium, ita illud quoque 'nuptiis conlocata' efficit uxorem, sed non hoc solummodo [erit]. **6** 'Fingamus enim nuptias quidem fecisse nullas, coisse autem liberorum creandorum gratia: non tamen uxor non erit, quamvis nuptiis non sit conlocata'. Videamus igitur, si ista supervacua et circumfusa sunt, <qualis> finitio huic nomini sufficiat. Neque enim hoc intueri debetis, quid desit, sed quid satis sit.

DECLAMATIO

7 Dixi uxorem esse cuius cum viro matrimonium factum est. Quid amplius? Nam sicut coitus atque congressus citra ius non efficeret uxorem, ita uxor etiam citra haec manet. Id ex cotidianis et in frontem incurrentibus adprobari potest. Nam, ut ab ipsis <verbis> incipiam, [comprehendo] uxorem duxisse [dici]: hoc ante noctem, hoc ante congressum, hoc primo statim iure. Et fortasse in aliis possit videri necessarium expectare: hic de nuptiis convicimus. 'Est quidem ius matrimonii expletum, tamen expecto et coitum et (id quod peto) matrimonium iungendum'. Haec in eiusmodi condicione non sunt expectanda, quia antecesserint. **8** Raptor si non occiditur, iam maritus est. Id sic quoque accipitur: qui maritus erit, non est caelebs; quae uxor, non vidua aut virgo. De utraque vos persona ergo volo interrogare. Putemus statim optione finita quaeri de adolescente. Diceresne illum esse caelibem? Ac si diceres, illa occurreret: 'Dic igitur caelibem. Uxorem

con lui la vita". E lei cosa dice? "La moglie è la donna che si è unita in matrimonio al marito".

3 Si può sostenere talvolta che una definizione sia errata, talvolta che sia incompleta. Nel nostro caso non possiamo sostenere che la definizione della controparte sia falsa o incompleta, né dobbiamo fermarci a confutarla, quanto piuttosto ad avvalorare la nostra. Non si cerchi quindi di invalidare la sua definizione, ma di mostrarne l'eccessiva ampiezza. 4 Possiamo infatti sostenere che la moglie è "La donna che, data a un uomo con le nozze, va a condividere con lui la vita", ma non è soltanto questo [allo stesso modo, non si contesterebbe una definizione come "La moglie è la donna che, data in matrimonio dai suoi genitori nel rito delle nozze, per molti anni ha condiviso la vita col marito", sebbene quel "dai genitori" non sia necessario nella definizione di moglie. 5 Queste definizioni, certo, non sono false, ma, anche con l'eliminazione di parecchi dettagli, si tratterà ancora di "moglie"]. "Immaginiamo che si siano celebrate le nozze, e che subito dopo sia intervenuta la morte di uno dei due: la donna sarà in ogni caso moglie, lo ammetti persino tu, pur non avendo condiviso la vita col marito". Dunque, come l'introduzione del concetto di "condivisione della vita" non è in sé erronea, ma aggiunge un elemento <non> necessario, così anche quel "data nel rito delle nozze" definisce sì la moglie, ma non sarà un elemento indispensabile. 6 "Immaginiamo infatti che non ci siano state affatto delle nozze, ma che i due si siano uniti per procreare: anche in quel caso la donna sarà moglie, sebbene non sia stata data al marito con le nozze". Se questi elementi sono inutili e accessori, vediamo allora <che genere di> definizione sarà sufficiente per questo nome. Non dovete infatti osservare cosa manchi, ma cosa sia sufficiente.

DECLAMAZIONE

7 Ho detto che la moglie è la donna che è stata unita in matrimonio al marito. Cos'altro? In effetti, un amplesso, un rapporto sessuale consumato al di fuori del vincolo giuridico non farebbero di una donna una moglie; allo stesso modo, una moglie resta tale anche senza queste cose. E ciò può essere confermato da dati comuni ed evidenti. Ad esempio, per cominciare dalle parole, la stessa espressione "aver preso moglie": questo avviene prima della notte nuziale, avviene prima dell'amplesso, avviene proprio dal primo momento in cui lo sancisce il diritto. E forse in altri casi potrebbe sembrare necessario aspettare: nel nostro, l'argomento relativo alle nozze è confutato. "Certo, l'aspetto giuridico è stato soddisfatto, ma io aspetto sia l'amplesso, sia (e di questo esigo la dimostrazione) la celebrazione del matrimonio". Non occorre attendere queste cose, in una situazione di tal genere, poiché sono già avvenute prima. 8 Lo stupratore, se non viene ucciso, è già marito. Il che può essere inteso anche così: chi sarà marito, non è celibe; chi sarà moglie, non è né vedova né nubile. Voglio allora porti una questione a proposito di entrambi i personaggi. Immaginiamo che, immediatamente dopo la scelta, qualcuno ti chiedesse del giovane. Lo definiresti celibe? In questo caso ti si replicherebbe: "Definiscilo pure celibe. Può prende-

potest aliam ducere?'. Virginem hanc aut viduam non diceres. Ac de altero quaeri supervacuum est. Si viduam: interrogo an esset aliquis cuius nuptiarum habitura esset ius puella. Crederem igitur neque illam virginem <aut viduam> esse constare et illum non esse caelibem. Si haec uxor et ille maritus, nunc quaero cuius ille maritus, cuius haec uxor. **9** Nuptias tamen in domo <desidero>. Nuptiae in aliis sint sane necessariae (quamquam ne id quidem utique ius exigit, causam tamen [in domo] hanc habent, ostendendae voluntatis filiam tibi aut eam ipsam coniungi quae sui habet potestatem): hic quod nuptiae efficiunt, optio fecit. **10** Videamus an etiam fortius atque vehementius: quippe illic voluntas, hic etiam necessitas quaeritur. Ausim dicere utique in hoc genere litis nullas esse digniores quae retineant maritorum hereditates quam eas quae uxores ex raptu esse coeperunt, quoniam post raptum nulla uxor est nisi beneficio suo. Ac forsitan inde etiam lex ista descendit.

11 Ad illa libet pervenire ad quae pars diversa vocat: an haec digna sit quae uxoris nomen accipiat. Si hoc tantum dicerem: meruit hereditatem pro iniuria, posset tamen videri hereditas ista genus quoddam satisfactionis. Amata est ab adulescente: debet hoc quoque valere in portione litis huiusce; nihil ille maluit quam ista bona, etiamsi viveret, esse communia. Ille fecit his bonis hanc legem. Speravit de ea adulescens: ideo rogare ausus est. **12** Nuptias petiit puella (non dico nunc de iure): cogitate quantum beneficium dare voluerit, immo, quod ad ipsam pertinet, dedit: remisit iniuriam raptae virginitatis ea cui lex et morte vindicare permisit.

13 'Sed sero hoc dedit'. Etiamsi huius tarditate factum esset, non illius festinatione, noli tamen mirari pudicam si castitas non statim irae suae imperare potuit. **14** Satis praestat rapta quae non cito optat. 'At enim iam vulnerato optavit, quoniam moriturum sciebat; captavit hereditatem'. Num igitur animum puellae a primis temporibus raptor ignoravit? Magnum clementiae argumentum: cui potestas adeundi magistratus statim, permissa continuo vox qua se et iniuriam suam ulcisceretur, finiret onera pudoris sui, audit rogantes diu. Primum hoc praeiudicium eius est quae exorari possit: rogari velle pro erogato est. **15** Hoc tantum non satis erat, iudices, si dicerem 'Non negavit'? Atqui dolor erumpit, et numquam fere ira silentio continetur. [[Miseret me adulescentis optimi alioqui et nimis verecundi quod sic animum eius interpretamini]]. Satis erat dicere: 'Non negavit'. Audeo

re un'altra donna per moglie?". La donna, non potresti definirla né nubile, né vedova. Della prima ipotesi non occorre discutere. Ma se la definissi vedova, ti chiederei se vi sia qualcun altro che la ragazza potrebbe legittimamente sposare. Mi sembrerebbe allora palese che lei non sia nubile <o vedova>, né lui celibe. E se lei è moglie e lui marito, allora chiedo di chi lui sia marito, di chi lei sia moglie. **9** "Però < sento la necessità > di nozze celebrate nella casa". Senz'altro le nozze saranno necessarie in altri casi (sebbene nemmeno il diritto le esiga categoricamente, tuttavia si celebrano per un motivo: per dimostrare la volontà che una figlia, o una donna che dispone di se stessa, ti sposi): nel nostro caso, è stata la scelta della vittima a compiere quanto di solito è sancito dalle nozze. **10** Vediamo se si può dirlo persino in modo più incisivo e perentorio: in quei casi è questione di volontà, nel nostro anche di necessità. Oserei anzi dire che, in questo genere di cause, nessuna moglie è degna di rivendicare l'eredità del marito più di quella che è diventata moglie in seguito a una violenza, poiché dopo una violenza nessuna donna diventa moglie se non per propria concessione. E forse è da qui che deriva anche la legge in questione.

11 Voglio ora arrivare al punto su cui l'avversario mi sfida, se cioè questa donna sia degna del nome di moglie. Se mi limitassi a dire che la donna ha meritato l'eredità in compenso dell'offesa subita, potrebbe sembrare che questa eredità sia una forma di risarcimento. Ma lei è stata amata dal giovane, e anche questo dev'essere tenuto in conto in questo processo; quel giovane, se fosse ancora vivo, avrebbe desiderato più di ogni altra cosa che questo patrimonio fosse in comune tra loro. È stato lui a sottoporre il suo patrimonio a questa legge. Il giovane sperava in lei, perciò è giunto a pregarla. **12** La ragazza ha chiesto le nozze (lasciamo da parte ora il diritto): pensate che gran beneficio avrebbe voluto concedere, o meglio, per quanto era in suo potere, che gran beneficio ha concesso! Ha perdonato l'oltraggio della verginità violata, quando la legge le consentiva anche di vendicarsi con la morte.

13 "Ma lo ha concesso troppo tardi". Se pure il motivo fosse l'indugio di lei, e non l'impazienza di lui, non dovrete stupirti che in una fanciulla pudica la castità non sia riuscita subito a controllare la collera. **14** È già tanto che una donna violata non decida immediatamente. "Ma lei ha deciso quando lui si era già fatto del male, poiché sapeva che sarebbe morto: andava a caccia del suo patrimonio". Quindi lo stupratore non conosceva sin dall'inizio le intenzioni della ragazza? Questa è una grande dimostrazione di clemenza: aveva il potere di rivolgersi immediatamente ai magistrati, poteva dire quella parola che avrebbe vendicato lei e l'offesa subita, ponendo fine alle pene del suo pudore, e invece ha ascoltato chi la pregava a lungo. Già questo, la disponibilità a ricevere le preghiere, ne fa presagire il giudizio: voler essere pregati significa essere già stati piegati dalle preghiere. **15** Giudici, non sarebbe bastato che io dicessi: "Non ha rifiutato"? E poi il risentimento esce fuori: la collera non viene quasi mai contenuta in silenzio. [Mi dispiace per questo giovane, peraltro eccellente e troppo sensibile, che voi interpretate in questo modo i suoi sentimenti]. Sì, bastava dire: "Non ha rifiutato"; mi azzardo

dicere, iudices: ‘Promisit’. Neque <enim> unum promittendi genus est. Voluntas hominum non tantum voce signata est. An vero si manu promississet aut vultu adnuisset, dedisse fidem et confirmasse spem puella videretur: <non videbitur> quae facie adfectum, quae totis oculis misericordiam prodidit? Flevit: idem fecit quod illi qui rogabant. **16** Ad mentionem periculi, ad mentionem carnificis, uberes lacrimas profudit. Certe non video adfectum qui occidat. ‘Sed tacuit’. Alioqui hoc vos exigebatis ab ea quae modo virgo fuerat, quae hoc nomen paulo ante perdiderat, ut de nuptiis loqueretur nisi ubi necesse erat? **17** ‘At post vulnus optavit’. Ecce maiorem misericordiam: suscepit raptoris sui misera curationem. Queritur quippe de fortuna quod beneficium perdidit. Neque enim revellere poterat tam alte exactam manum. Misera existimabat hoc eum fecisse causa miserationis. **18** Pervenit tamen aliqua ad illum laetitia datae salutis; etiamsi brevis, tamen grata est voluptas. Ad vocem eius auditam certe oculos sustulit. Si nihil aliud, hoc certe solacii tulit, non mori se tamquam damnatum; non illum quamvis semianimem atque palpitantem invasit carnifex, non vulneratum cruentumque per ora populi traxit, non illud caput vel exanime legi recisum est. Pro immitis, qui de summa clementia tam triste fecit exemplum!

248

Octo anni duplicis imprudentiae

Imprudentis caedis damnatus quinquennio exulet. Exulem intra fines liceat occidere. Qui caedem per imprudentiam commiserat, abiit in exilium. Ibi tertio anno exilii aliam caedem similiter commisit. Explevit tempus quinquennii ex eo tempore quo iterum occiderat. Redeuntem illum post octavum annum occidit quidam intra fines. Reus est caedis.

DECLAMATIO

1 Non continuo occisus homo ad crimen et ad damnationem pertinet, cum hoc interim legibus facere liceat. Quotiens autem licet, etiam oportet. Exulem occidere intra fines licet. **2** Id ius dupliciter efficitur. Aut enim redit cui omnino <non> licet, aut [non] redit <cui non> nisi <post tempus> licet. Nescio an ex iis duobus etiam iustius videatur occidi qui redit contra leges qui aliquando iure rediturus sit. Illum enim sane cupiditas patriae et ultima desperatio cogat

a dire, giudici, “Ha promesso”. Perché non esiste un solo modo per promettere. Le persone non esprimono il loro volere solo a parole. Se poi la ragazza avesse promesso con un cenno della mano, se avesse dato un segno di assenso con il capo, si sarebbe creduto che avesse dato la sua parola e confermato le attese: non sarà lo stesso, dato che ha mostrato i suoi sentimenti con l’espressione del viso, la compassione con tutto il suo sguardo? Ha pianto: ha fatto proprio come quelli che la pregavano. **16** Quando le si è detto del pericolo che il giovane correva, del carnefice, lei ha versato copiose lacrime. Non mi sembra certo l’atteggiamento di chi sia intenzionato a uccidere. “Però ha taciuto”. Voi invece pretendevate – da una che fino ad allora era vergine, e che aveva appena perduto questo nome – che parlasse di nozze, e prima del momento opportuno? **17** “Dopo che lui si è ferito, però, lei ha deciso”. Ecco un gesto ancora più compassionevole: la sventurata si è fatta carico di curare il suo violatore. E di certo si lamenta del destino, di aver perso l’occasione di una buona azione. Non avrebbe potuto estrarre, in realtà, un pugnale che la mano aveva spinto così a fondo. La sventurata pensava che lui avesse agito per muoverla a compassione. **18** E lui, non di meno, ha provato un po’ di gioia per la salvezza che gli era stata concessa; per quanto breve, il piacere è dolce. All’udire le parole di lei, ha senz’altro levato lo sguardo. Se non altro, ha avuto almeno la soddisfazione di non morire da condannato; il carnefice non ha steso la mano su di lui, incurante che desse gli ultimi sussulti, non lo ha trascinato sotto gli occhi della folla coperto di ferite e di sangue, la sua testa, ormai senza vita, non è stata mozzata per soddisfare la legge. Spietato, chi da una così grande clemenza ha tratto ispirazione per un atto così funesto!

248

Otto anni per doppio omicidio involontario

Un condannato per omicidio involontario vada in esilio per cinque anni. Sia lecito uccidere un esule entro i confini. Uno che aveva commesso un omicidio involontario andò in esilio. Lì, nel terzo anno di esilio, commise un altro omicidio in modo simile. Trascorse quindi cinque anni interi in esilio dal momento della seconda uccisione. Al ritorno dall’esilio, dopo otto anni, un tale lo uccise entro i confini. È accusato di omicidio.

DECLAMAZIONE

1 Uccidere un essere umano non significa necessariamente commettere un reato, perché a volte questo è consentito dalla legge. Ma quando è permesso, è anche giusto farlo. È permesso uccidere un esiliato entro i confini. **2** Questo diritto viene applicato in due modi: o a tornare è una persona che <non> è affatto autorizzata a farlo, oppure una persona <che> potrebbe farlo <solo dopo un certo periodo>. In un certo senso mi sembra che, di questi due, sia più giusto uccidere quello che torna illegalmente, se un giorno potrà farlo legittimamente. Perché l’altro, senza dubbio, prima o poi sarà indotto dalla nostalgia per la pa-

aliquando furtum facere iuri. **3** Praeterea cum aut ita revertantur exules tamquam in hoc fallant, aut ita tamquam iis facere liceat, aliquanto magis ii occidendi sunt qui palam contra ius revertuntur. Illis enim remissum furtum non utique nocet in exemplum, neque is qui se agnoscit contra ius reverti diu intra fines mansurus est. Is vero qui contra legem sciens redit temptat iura vincere et in impudentia sua perseveraturus est.

4 Videamus nunc an huic qui cum redisset occisus est reverti tempore illo liceat. 'Imprudens caedis damnatus quinquennio exulet'. Utrum hoc intellegimus, singulis caedibus quinquennium esse constitutum, et interest aliquid quotiens quisque peccaverit? [Nulla invenietur ratio qua duae caedes octo annis exulatum efficiant]. Nam si imprudens caedis <bis> damnatum quinquennio exulare oportet, nihil intererit quot quisque occiderit. Ego igitur hoc dico: quotiens commissa sit caedes, totiens quinquennium esse ponendum. **5** Et hoc satis firme tueri aliarum rerum exemplo possumus. Fingamus talem legem ut qui furtum fecerit solvat quadruplum; ponamus quamlibet poenam ei qui iniuriarum fuerit damnatus: num dubium est quin quotiens iniuriam commiserit, totiens passurus sit et poenam? Ergo si animadversio contra singula delicta constituta est, hic bis deliquit: bis puniri debuit, decem annis exilium implere debuit.

6 'Sed ex eo', inquit, 'tempore quo sequentem caedem commisit quinquennium explevit'. Nihil mea refert utrum sequenti caedi non reddiderit tempus quod debebat an iam priori. Nam si quinquennium ex triennio numeras, illud prius non est satis plenum; si adsignas priori caedi suum tempus, non coepit exulare sequenti caedi nisi post quinquennium. **7** Explica enim mihi medium illud biennium. An hoc dicis: 'Nihil interest'? Dic mihi quo modo magis exulaverit quam si unum occidisset. Quod est istud contra leges compendium, ut idem illud biennium prioris poenae ultimum sit, sequentis primum? Libet interrogare tamquam praesentem. Illo medio tempore utri exulasti? Cuius hoc morti lex praestitit? **8** [Fingamus enim duos statim occisos, ut duos ita etiam plures, et ad quemcumque numerum: nulla differentia est inter eum qui in uno lapsus est et eum qui satisfactionem pluribus debet? 'Imprudens caedis damnatus quinquennio exulet'. Ista ratione statim poterat post quinquennium redire, siquidem hoc dicere satis est: 'Caedem imprudens commisit, quinquennium exulavit']].

tria e dalla disperazione estrema a violare la legge di nascosto. **3** Inoltre, se gli esuli tornano nella convinzione di poter così eludere la sorveglianza, o di essere autorizzati a farlo, tanto più meriterebbero di essere uccisi, in quanto tornano violando apertamente la legge. Nel caso di quegli altri, invece, l'indulgenza nei confronti del loro reato segreto non costituisce affatto un precedente dannoso, e poi, chi riconosce di tornare contro la legge non si tratterrà a lungo in patria. Ma chi ritorna violando di proposito le regole cerca di infrangere la legge e dunque persevererà nella sua sfrontatezza.

4 Consideriamo ora se costui, che è stato ucciso dopo il suo ritorno, fosse autorizzato a tornare in quel dato momento. "Un condannato per omicidio involontario vada in esilio per cinque anni". Ci rendiamo conto che per ogni singolo omicidio è fissato un periodo di cinque anni, e fa differenza quante volte un individuo ha commesso il crimine? [Non è possibile individuare un motivo razionale per cui due omicidi dovrebbero portare a un bando di otto anni]. Perché, se uno che è stato condannato per <doppio> omicidio involontario va bandito per cinque anni, allora non fa differenza quante persone uno abbia ucciso. E quindi, quel che dico io è questo: quante volte è stato commesso l'omicidio, altrettante va comminato l'esilio di cinque anni. **5** Potremmo sostenerlo con sufficiente sicurezza anche in base al confronto con fatti diversi da questo. Immaginiamoci una legge per cui chi ha commesso un furto debba pagare quattro volte tanto. Stabiliamo una pena, non importa quale, per chi sia stato condannato per aver infranto la legge: si dubita forse che questi incorrerà nella pena ogni qual volta commetta l'infrazione? Dunque, se è stata stabilita una pena per ogni singolo reato, costui ha violato la legge per due volte: quindi avrebbe dovuto essere punito due volte, sarebbe dovuto restare in esilio per dieci anni interi. **6** "Ma", sostiene la difesa, "dopo la seconda uccisione, ha portato a termine l'esilio di cinque anni". Non mi interessa se non ha scontato il tempo che doveva per la seconda uccisione, oppure non ha scontato già quello per la prima. Perché, se si contano i cinque anni dopo i tre, allora la prima pena non è stata scontata per intero. Se invece si attribuisce al primo omicidio il tempo dovuto, allora l'esilio per il secondo omicidio ha inizio soltanto dopo cinque anni. **7** Bene: spiegami questa differenza di due anni. Oppure intendi dire: "Non ha importanza"? Dimmi in che modo costui sarebbe rimasto in esilio più a lungo che se avesse ucciso una persona soltanto. Che cosa è mai questa riduzione illegale, per cui quello stesso biennio che conclude la prima pena dovrebbe costituire l'inizio della seconda? Mi piacerebbe chiedergli, come se fosse qui: durante quel periodo intermedio, per chi sei andato in esilio? Per la morte di chi, la legge ha garantito questo compenso? **8** [Supponiamo infatti che fin da subito siano state uccise due persone, non importa se due o anche di più, fino a un numero qualsiasi: non c'è quindi nessuna differenza tra chi è incorso in un solo errore e chi invece deve dare soddisfazione a più persone? "Un condannato per omicidio involontario sia esiliato per cinque anni". Secondo questa logica, sarebbe potuto tornare subito dopo la scadenza dei cinque anni, se basta dire: "Si è reso colpevole di omicidio involontario, è stato in esilio cinque anni"]].

9 Videamus nunc quam rationem secuta sit lex constituendae eiusmodi poenae, quam mehercule videtur mihi prius clementia quam iustitia constituisse. Pro morte hominis innocentis [pro vita] quinquennio denique constituit absentiam. **10** Ego quidem impudentiam illius vel in hoc mirari satis non possum, quod festinavit tam cito in patriam reverti. Est enim ut sibi aliquis unum casum remittat et semel lapsus errore se humanae necessitatis excuset; hic vero qui commisit iterum idem quo exilium meruit, computatis diebus atque horis, legem tantummodo inspexit, non etiam crimina sua numeravit, nihil verecundiae suae adiecit, nihil pudori. Quis autem indignari potest eum interfectum qui occiderit duos? Nam si ulla hoc loco miseratio est, debet esse pro illis.

11 Haec dicerem tamquam de eo ad quem lex pertineret quae caedem imprudentem damnaret. Lex quomodo constituit? ‘Imprudens caedis damnatus quinquennio exulet’. Nihil mea interest an imprudens occiderit. Non enim ius ita constitutum est ut qui imprudens occiderit quinquennio exulet, sed qui caedis damnatus imprudens sit quinquennio exulet. **12** Hominem occidit in exilio fortasse imprudens: constitui tamen oportuit ab imprudente esse occisum. Nam quotiens aliquis interfectus est, aut id quaeritur, an omnino interfectus sit ab eo qui arguitur, aut id, an ab imprudente aut per imprudentem sit interfectus. Hic quidem certum erat <ab illo> interfectum esse hominem, sed ab imprudente interfectum esse pronuntiari oportuit. **13** Non modo alterum quinquennium debuit legi, sed perpetuam [paene] poenam. Imprudens caedis damnari genus absolutionis est. Hoc illi non contigit. Remittamus tamen in praesentia perpetuam poenam. De illo quis dubitabit, non posse eum damnari nisi post exactam iam quinquennii proprii poenam? Fingamus illi quinquennio peracto redire licuisse: accusari tum debebat, tum damnari, tum alterum quinquennium abire.

14 Et, rogo, quid interest idem istud quo tempore exilii fecerit? Si peracto iam quinquennio aut in fine certe quinquennii hominem per imprudentiam occidisset, num dubium quin vobis confitentibus alterum quinquennium fuerit debiturus? Ita bene illi cessit quod hominem citius occidit?

SERMO

15 Haec fere sunt quae in themate sunt posita. Cum imprudens occidisse videatur, supervacuum habeo quaerere quicquam de animo illius, quamvis duos occiderit.

9 Vediamo ora quale logica ha seguito la legge nel fissare questa punizione, che davvero mi sembra sia stata fissata dall'indulgenza, piuttosto che dalla giustizia. Per la morte di un innocente, la legge, alla fin fine, ha fissato una lontananza di cinque anni. **10** Da parte mia, non finisco di stupirmi per la sua sfacciataggine, anche per il fatto che abbia avuto tanta fretta di tornare in patria. Può essere che una persona perdoni a se stessa un singolo atto di questo genere e che, per aver commesso un unico passo falso, si giustifichi con l'idea che sbagliare è inevitabile per l'essere umano. Ma quest'uomo, che per due volte ha commesso lo stesso reato per cui si è meritato l'esilio, ha fatto il calcolo dei giorni e delle ore e ha prestato attenzione solo alla legge, senza far conto delle sue colpe, senza nulla concedere al suo senso del pudore e dell'onore. Chi potrebbe provare indignazione perché è stato ucciso lui, che ha ammazzato due persone? Se qui si prova pietà, allora la si deve provare per quei due.

11 Questo è quello che direi a proposito di una persona che ricadesse nella legge che condanna l'omicidio involontario. Cosa ha stabilito la legge? "Chi è stato condannato per omicidio involontario vada in esilio per cinque anni". Non ha nessuna importanza, per me, se lui abbia ucciso senza volere. Perché, secondo la legge, non è stabilito che, se uno ha ucciso senza volere vada in esilio per cinque anni, ma che, se uno è stato condannato per omicidio involontario vada in esilio per cinque anni.

12 In esilio ha ucciso una persona, forse senza volere. Tuttavia si sarebbe dovuto stabilire se quella persona era stata uccisa da uno che non intendeva farlo. Perché, ogni volta che qualcuno viene ucciso, ci si domanda: è stato davvero ucciso da quello che viene accusato? Ed è stato ucciso da qualcuno che non ne aveva l'intenzione, oppure a causa di qualcuno che non ne aveva l'intenzione? Nel nostro caso era senz'altro chiaro che la persona era stata uccisa <da lui>, ma si doveva ancora stabilire che era stata uccisa senza che lui ne avesse l'intenzione. **13** Altrimenti, per legge, non gli sarebbe toccato soltanto un secondo esilio di cinque anni, ma un esilio a vita. Una condanna per omicidio involontario è una specie di assoluzione. A lui, però, non è capitato. Tuttavia, condoniamogli pure, per il momento, l'esilio a vita. Ma chi dubiterà che quello non possa essere condannato prima di aver scontato la sua condanna a cinque anni? Supponiamo che gli sia stato concesso di tornare dopo la scadenza dei cinque anni. Allora doveva essere accusato, allora doveva essere condannato e andarsene in esilio per la seconda volta per cinque anni.

14 E poi – vi chiedo – che differenza fa in quale momento dell'esilio abbia commesso quel secondo crimine identico al primo? Se avesse ucciso una persona senza volere alla scadenza dei cinque anni o almeno verso la fine, si dubita forse che, se voi lo scopriste, dovrebbe scontare un secondo esilio di cinque anni? Gli è andata bene ad aver ucciso quella persona prima?

SPIEGAZIONE

15 Queste, all'incirca, sono le riflessioni proposte in merito a questo tema. Dal momento che, a quanto pare, ha ucciso senza averne l'intenzione, trovo superfluo indagare ulteriormente sulle sue intenzioni, anche se ha ucciso due persone.

249

Abolitio adulteri fortis

Ne liceat cum adultera marito agere nisi prius cum adultero egerit. Coepit agere maritus cum eo quem adulterum esse dicebat. Bellum incidit. Inter moras iudicii fortiter pugnavit is qui accusabatur. Petit praemii nomine iudicii abolitionem: impetravit. Vult agere cum adultera. CD.

SERMO

1 An semper cum adultero prius agere necesse sit. An hic egerit. An, etiam si quid defuit actioni, quoniam tamen publice iudicium interceptum est, non debeat huius actionibus nocere. Quae mens fuerit praemium dantis rei publicae. Utrum uni abolitionem iudicii, an per coniunctionem utriusque et adulterae dederit. Summum quod in omnibus controversiis est, utrum aequius sit.

DECLAMATIO

2 Adulterii ream defero. Puto, hoc auribus vestris non novum crimen est; quod satis est, non ab hac coepi. Qualem causam pertulerim sic aestimare potestis: petitur altera abolitio. Ille optavit, haec praescribit, neuter negat. Postea videbo an isti oporteat tantum praestari quantum viro forti; interim semota personarum ratione ipsam excutere legem volo.

3 ‘Ne liceat’ inquit ‘cum adultera agere marito nisi prius cum adultero egerit’. Differo illa quae fecit, differo quae passus sum; hoc in praesentia dico, non utique semper exigi ut prius agatur cum adultero. Id vobis, iudices, facillime persuaderi poterit si non tam iniustos neque tam imprudentes existimatis legum latores fuisse ut necessitate constringerent ea quae praestari non possent. Satis sine dubio lex ipsa dicendo ‘Ne prius cum adultera agatur quam cum adultero actum fuerit’ ostendit se de iis loqui quorum uterque accusari potest. **4** [[Admonebo tamen uno aut altero argumento quantam lex ipsa, si ita accipitur, passura iniuriam sit. Fingamus enim adulterum vel sua voluntate vel [ita] interveniente fato statim decessisse: hoc iustum poterit videri, ut, quoniam alterum debito supplicio fata subtraxerint, altera quoque impunitatem mereatur? **5** Fingamus adulterum conscientia criminis profugisse, nullo modo facere sui potestatem: numquid exigitis ut ideo cum adultera non agatur quoniam adulter crimen verum esse confessus sit? Nullo modo id iustum videri potest]].

249

La cessazione dell'accusa contro un eroe adultero

Non sia permesso al marito accusare la moglie di adulterio, se prima non ha messo sotto accusa l'adultero. Un marito intraprese un'accusa contro colui che incolpava di adulterio. Nel frattempo ci fu una guerra. Mentre il processo tardava, il querelato risultò essere un eroe di guerra. Chiese come premio la cancellazione del procedimento giudiziario e la ottenne. Il marito vuole mettere sotto accusa l'adultera. Lei si oppone.

SPIEGAZIONE

1 Si deve sempre accusare prima l'adultero? Costui l'ha fatto processare? Anche il fatto che questa sua azione non si sia compiuta del tutto, non potrebbe essere dannoso per la sua accusa? Specie perché il processo è stato invece ufficialmente interrotto. Qual è stata l'intenzione dello stato nel concedere il premio? La cessazione dell'accusa vale per uno solo, oppure, per via del legame tra i due, vale anche per l'adultera? Infine, come in tutte le controversie, quale delle due parti è più nel giusto?

DECLAMAZIONE

2 La accuso di adulterio. Questa non è, a quanto credo, una colpa inaudita alle vostre orecchie. Basta così: non ho iniziato da lei. Che genere di caso io abbia discusso, potete capirlo dal fatto che è stata chiesta una seconda cessazione. Lui ha espresso la sua scelta, lei solleva un'eccezione, nessuno dei due nega il fatto. Più avanti rifletterò se conviene concedere a lei tanto quanto si concede all'eroe. Intanto, vorrei esaminare la legge in sé, senza prestare attenzione alle persone coinvolte.

3 La legge dice: "Al marito non sia permesso accusare sua moglie di adulterio, se prima non ha accusato l'adultero". Metto da parte quello che ha fatto lei, e anche quello che ho subito io; per il momento dico solo che non è sempre indispensabile accusare prima l'adultero. Vi si potrà facilmente convincere, giudici, a patto che siate dell'opinione che i legislatori non siano stati così ingiusti e sconsiderati da vincolare in modo cogente quanto non può essere garantito. Senza dubbio la legge stessa, con le sue parole: "L'adultera non deve essere messa sotto accusa prima che sia stato accusato l'adultero" mostra con sufficiente chiarezza di riferirsi a persone che possono, entrambe, essere messe sotto accusa. **4** [Tuttavia, vi farò riflettere, con uno o due argomenti, su come la legge, di per sé, permetta l'ingiustizia, se la si prende alla lettera. Immaginiamo che l'adultero sia deceduto, o di sua stessa volontà, o per intervento del fato: si potrà ritenere giusto che anche la donna ottenga l'impunità, perché il destino ha sottratto l'uomo alla meritata punizione? **5** Immaginiamo che l'adultero, consapevole della sua colpa, sia fuggito e che non ci sia alcuna possibilità di prenderlo: pretenderete che la donna non venga processata perché l'adultero ha ammesso che l'accusa è vera? Ma questo non può essere ritenuto giusto in nessun caso].

6 Nam is qui dicit: ‘Cum adultero prius agere debes’, illud dicit: ‘Prius cum adultero age’. Fingamus autem vel a te ipsa vel ab alia nobis adulterii rea hanc quoque proponi praescriptionem. Nonne illa patronorum defensio firmissima erit: ‘Habes adulterum; lex te ab illo ordiri iubet: quid transilis?’. Hoc in hac <causa> non potest dici. **7** Quis igitur credat eius condicionis esse iura ulla ut aliquid non liceat et necesse sit? Nam si mihi hoc ab ea dicitur: ‘Accusa prius adulterum’, ad te venio, res publica: accusare adulterum volo.

8 Haec dicerem si non inchoassem, si nihil fecissem. Nunc egi cum adultero, aut, qui contentus essem voluntate [legis], agere volui. Per me stetit; habet lex animum meum. Coepi, egi; nec lex utique ullo scripto hoc comprehendit, ut mihi necesse sit agere usque ad finem. Nam etsi iudices consedisent et absolvissent, ego tamen egeram. Apparet igitur non exitu iudicii constare actionem sed introitu. **9** Igitur, si absolutus esset is quem tuum adulterum dicebam, agere mihi tecum licebat et ista praescriptio nulla esset: nunc non licebit agere quia se confessus est absolvi non posse? Egi. Puta enim eadem statim die qua reum detuli interrogari te quid faciam, an postea: cum album descripsi, cum iudices reieci, per illas omnes moras iudiciorum, longas nimium et pro nocentibus compositas, quid aliud feci quam ut agerem? **10** Non infitiaberis me agere coepisse. Quisquis agere coepit, egit, quia semel contigit rem. Cum agere coepi, <egi>, neque enim videri possem agere coepisse nisi egissem. Ergo quantocumque tempore egi: nihil obest non consummasse. Neque enim eum qui non vicit negaveris pugnasse, neque eum qui fructus non percepit negaveris possedissee, aut eum qui naufragium fecit negaveris navigasse. **11** ‘Sed abolitionem petit’. Vel hoc argumento satis iusto probare possum egisse me. Tum igitur cum abolitio petebatur quid ego eram? Actor, ut opinor, et accusator. Quid ille erat? Reus, opinor. Atqui hoc nomen numquam in eum adversum quem non agitur cadit. **12** Tu hodie quid pugnas? Ne adversus te agere incipiam. Nam eventus, ut tu vis videri, dubius est, contra multa accidere possunt adhuc propter quae iudicium ipsum non agatur. Praescribis tamen ne agam, id est, ne nomen tuum deferam, ne te legibus obligem. Tum igitur tecum acturus sim? <Immo> statim <agam>, sicut cum illo iam egi.

6 Perché se uno dice: “Sei tenuto ad accusare prima l’adultero”, intende anche dire: “Accusa per primo l’adultero”. Immaginiamo però che questa obiezione venga sollevata proprio da te, oppure da un’altra accusata di adulterio. La difesa più convincente per il tuo avvocato sarebbe senz’altro: “Hai l’adultero; la legge ti impone di cominciare da lui. Perché lo tralasci?”. Ma l’obiezione non si applica a questo caso. **7** Chi potrebbe credere, dunque, che certe leggi siano fatte in modo da prevedere che una cosa sia illecita e al contempo obbligatoria? Perché, se lei mi dice: “Accusa prima l’adultero”, è a te, stato, che mi rivolgo: “Intendo accusare l’adultero”.

8 Questo direi, se non avessi cominciato la causa, se non avessi fatto ancora nulla. Adesso ho accusato l’adultero, ovvero, se mi accontentassi della mia intenzione, ho inteso accusarlo. È dipeso da me: la legge ha un intento che è anche il mio. Ho intrapreso la mia accusa, l’ho sostenuta, ma il dettato della legge non contempla affatto che io debba per forza sostenerla fino alla fine. In effetti, anche se i giudici si fossero riuniti e avessero deciso per l’assoluzione, io comunque avrei accusato. È chiaro, dunque, che l’accusa non fa parte dell’esito del processo, ma dell’inizio. **9** Quindi, se l’uomo che sostenevo essere il tuo amante fosse stato assolto, sarei libero di accusarti, e questa tua eccezione non varrebbe nulla: ora invece non mi sarà permesso farlo solo perché lui ha ammesso che non poteva ottenere un’assoluzione? Ho sostenuto l’accusa. Supponi che ti si chieda che cosa facevo il giorno stesso in cui ho fatto causa, o dopo: quando ho copiato la lista dei giurati, quando li ho ricusati, in tutte quelle lungaggini dei tribunali che si trascinano troppo e sono fatte apposta per favorire l’accusato, che altro ho fatto se non accusare? **10** Non negherai che io abbia intrapreso l’accusa. Chi ha intrapreso l’accusa, ha già accusato, perché ha già preso contatto una volta con il caso. Dato che ho intrapreso l’accusa, ho già accusato, perché, evidentemente, non avrei potuto intraprendere l’accusa se non avessi accusato. Dunque, per il tempo che è durata, ho sostenuto l’accusa: che io non l’abbia condotta a termine, non costituisce un impedimento. Effettivamente, non puoi dire che chi non ha vinto non ha combattuto, né che chi non ha percepito una rendita non è un possidente, e neppure che chi non ha fatto naufragio non ha viaggiato per mare. **11** “Ma lui ha chiesto la cessazione”. Proprio in base a questo valido argomento, posso dimostrare che ho sostenuto l’accusa. E allora, nel momento in cui si chiedeva la cessazione, che cos’ero io? A mio avviso, un querelante e un accusatore. E lui che cos’era? Secondo me, un imputato. Ora, questo titolo tocca esclusivamente a chi è sotto accusa. **12** Per cosa ti batti tu, oggi? Perché io non intraprenda la mia causa contro di te. Infatti l’esito, come tu vuoi far sembrare, è incerto: possono ancora verificarsi molte circostanze che lo contrastano, in ragione delle quali non si pervenga a un vero e proprio dibattito. Eppure tu opponi un’eccezione alla mia querela, vuoi cioè, che io non ti citi, che non ti obblighi ai termini di legge. In questo momento, dunque, sarei in procinto di accusarti? Ma no: ti accuserei fin dal principio, come ho già fatto con lui.

13 Sed putemus non contineri actionem non finito iudicio: si tamen <non> mea culpa accidit quo minus iudicium finiretur, satis iniuriae passus sum in priore iudicio, et potest apud aequos iudices pro actione perfecta haberi quoniam mihi agenti consummare non licuit.

14 Dixi igitur ea quae ad causam pertinebant, neque semper priorem adulterum accusari posse, et a me actum esse, etiamsi non esset perfecta actio, tamen quoniam re publica interveniente et lege viri fortis perfecta non esset, proinde eam haberi oportere ac si ego fecissem quidquid volui. **15** [[Propius accedere ad comprehensionem huiusce rei volo. Crimen adulterii duos continet. Ex iis necesse est qui cum adultero prius agit agat et cum adultera. Num igitur hoc mihi dicere potes, prius me agere tecum? Non potes. Secundo te loco ream detuli, secundo loco produxi ad magistratus. At quidquid secundum est habeat aliquid prius necesse est. Haec natura ita sunt copulata ut, si cum adultero egi prius, tecum agam; si non egi, ago tecum prius tamquam cum adultero [iam egero]].

16 Reliquum est intueri, iudices, voluntatem quoque rei publicae quae fuit tempore illo quo praemium dabat. Petit abolitionem vir fortis, ut opinor, sibi, nec potuit accipere nisi quam petit. Alioqui si hoc tempore et suam abolitionem petisset et tuam, primum omnium duo praemia petisset. Sed, quantumlibet meritis eius deberemus, nemo tamen passus esset duplici praemio unam honorari militiam. **17** Tuam abolitionem quare illi concesserimus? Nam abolitionis ipsi concedendae ratio quaedam fuit; etiamsi peccavit, etiamsi gravem uni fecit iniuriam, redemit tamen hoc virtute, redemit sanguine, redemit vulneribus: in te quid spectabit abolitio? Quod vitiis tuis et cupiditate illum quoque bonum alioqui, ut apparuit, civem adulterum fecisti?

18 Scio, iudices, hactenus pertinere actionem ad hodiernum iudicium, nec quae sum obiecturus cum mihi accusare permiseritis hodie dicenda sunt. Quomodo deprehenderim, quo teste, relinquo: illud tantum, qualem hanc putetis esse feminam quae defendi noluit. Quamquam hoc iam prior ille confessus est, qui, cum fortiter fecisset, cum recenti meritorum gratia niteretur, plus tamen putavit apud vos valere virtute [et] religionem et fidem vestram, sicut vere putavit. **19** Hodierno igitur iudicio apparebit an illi abolitionem petere necesse fuerit. Non estis exhortandi mihi ad tuendam castitatem, civitati ante omnia necessariam. Matrimoniiis, etiamsi ego tacuerim, scitis contineri civitatem, his populos, his liberos et successionem patrimoniorum et gradum hereditatum,

13 Ma supponiamo che non si dia nessuna accusa prima della conclusione del processo. Se però non è per colpa mia che il processo non è giunto a termine, allora, di ingiustizia, ne ho subito abbastanza nel processo precedente, e, per dei giudici giusti, quello può essere considerato come un'azione conclusa, perché a me, che pure stavo accusando, non è stata data la possibilità di portare a termine l'accusa.

14 Ho dunque esposto i fatti rilevanti per il caso, ossia che non è sempre possibile accusare l'adultero per primo e che ho sostenuto l'accusa sebbene l'azione giudiziaria non sia stata conclusa; tuttavia, poiché non è stata conclusa per intervento dello stato e della sua legge sull'eroe di guerra, occorre allora considerarla come se io avessi attuato il mio intento. **15** [[Vorrei subito procedere ad un riassunto di questo caso. Il reato di adulterio coinvolge due persone. Chi mette sotto accusa in prima battuta, tra loro due, l'adultero, deve per forza accusare anche l'adultera. Puoi dirmi, allora, che ti accuso per prima? Non puoi. Ti ho citata per seconda, per seconda ti ho deferito alle autorità. Ma se c'è un secondo, deve per forza esserci anche un primo. Per natura, sono così strettamente connessi, che, se ho accusato per primo l'adultero, allora accuserò te. Se invece non l'ho fatto, allora accuso te per prima, come se accusassi l'adultero]].

16 Giudici, resta ora da considerare anche quale fosse l'intenzione dello stato nel momento in cui concedeva il premio. L'eroe chiese la cessazione, per sé, a mio avviso, e avrebbe potuto averla solo per sé. Altrimenti, se avesse chiesto, allo stesso tempo, la cessazione per sé e per te, avrebbe dovuto chiedere, primo tra tutti, due premi. Ma per quanto fossimo debitori ai suoi servizi, nessuno avrebbe tollerato che a una sola campagna militare fosse conferito l'onore di due premi. **17** Perché dunque dovremmo concedergli anche la cessazione per te? Effettivamente, per concedere la cessazione a lui, c'era una buona ragione; anche se ha sbagliato, anche se ha commesso una grave ingiustizia contro una persona, però si è riscattato da questa colpa con il suo valore, con il suo sangue, con le sue ferite. Ma nel tuo caso, a cosa si appiglierà la cessazione? Al fatto che tu, con le tue brame viziose, hai fatto di lui – per altri versi un cittadino esemplare, almeno in apparenza – un adultero?

18 So bene, giudici, che il dibattito si riferisce solo al processo di oggi e che oggi non posso dar voce alle accuse che formulerò quando mi permetterete di accusare. Lascio perdere come e con quale testimone l'avrei inchiodata; mi limito a questo: che tipo di donna pensate che sia questa, che non ha voluto essere difesa? Per quanto lo abbia già ammesso, per primo, lui, che, pur essendosi comportato da eroe, pur facendo leva sul prestigio garantito, recentemente, dai suoi meriti, ha però ritenuto che, per voi, più dell'eroismo, avessero importanza il giuramento e la vostra buona fede, e in questo ha visto giusto. **19** Nel processo di oggi, dunque, si chiarirà se fosse necessario per lui chiedere la cessazione. Non ho bisogno di esortarvi a osservare l'integrità morale, che è indispensabile, sopra ogni altra cosa, per lo stato. Anche se io non avessi detto nulla, sapete bene che lo stato si fonda sul matrimonio, che vi si fondano i popoli, i figli, e inoltre la trasmissione dei patrimoni e la successione ereditaria, vi si fonda la

his securitatem domesticam. **20** Quomodo enim peregrinabimur? Quomodo ad colendos discedemus agros? Quae nobis securitas dabitur suscipientibus legationes publicas, euntibus in militiam, cum frequenter bella sint? Potest vobis contingere ut et praemium viro forti dederitis et tamen adulterium vindicemus.

250

Sortitio ignominiosorum

Qui iniuriarum damnatus fuerit, ignominiosus sit. Ignominioso ne qua sit actio. Duo adulescentes invicem <iniuriarum> agere coeperunt. Sortiti sunt utrius iudicium prius ageretur. Is qui sorte vicerat egit et damnavit iniuriarum. Damnato agere volenti praescribit.

SERMO

1 Patronum necessario dabimus. Nam etiam ut agere illi liceat, est tamen ignominiosus.

DECLAMATIO

2 'Ignominioso ne qua sit actio'. Si hodie primum deferret, necesse habebat pati condicionem fortunae suae. Nunc praescribendi tempus abiit. Tum enim praescribere debuisti, si poteras, cum delatus es, et in hoc ipsum praescribere, ne deferret. Neque enim ulla praescriptio inchoata iudicia peragi vetat, sed inchoari aliquando prohibet. Actio isti cui praescribis data est, nec data solum verum etiam inchoata: invicem rei fuistis. **3** Quid enim? Tu initium putas actionis cum iudices consederint, cum ad dicendum surrexerit orator? Minime. [[Haec enim tu fecisti felicitate †actionis†]]. Et lex quae ignominioso non dedit actionem hoc spectavit, ne omnino in causam educendi potestatem haberet, ne reum faciendi, ne in periculum perducendi. Quae si omnia iam facta sunt, tempus praescriptionis transiit.

4 Accedit et illud, quod quaerendum est ignominiosone qua sit actio iniuriarum earum quae factae sint postea quam ignominiosus esse coepit. Fecit iniuriam aliquis et fecit frustra ignominioso. Videtur minus peccasse quam si aliquem civem, cui integer status esset, laeisset. Hunc contemptum utique noluit damnationis lex esse nisi post damnationem. Hoc autem de quo quaeritur

tranquillità della famiglia. **20** Come potremo andare all'estero? Come potremo andare a lavorare i campi? Che tranquillità avremo, se ci facciamo carico di ambascerie per conto della città, se prestiamo servizio militare, quando le guerre sono frequenti? Potete ottenere un duplice risultato: assegnare un premio all'eroe e punire comunque l'adulterio.

250

Gli infami tirano a sorte

Chi sia stato condannato per ingiurie sia colpito da infamia. A chi è colpito da infamia non sia consentita alcuna azione giudiziaria. Due giovani si fecero causa l'un l'altro <per ingiurie>. Sorteggiarono quale delle due cause dovesse svolgersi per prima. Il vincitore del sorteggio fece causa e ottenne la condanna per ingiurie dell'altro. Quando l'altro vuole farlo processare, solleva un'eccezione.

SPIEGAZIONE

1 Gli assegneremo necessariamente un avvocato. Infatti, pur avendo la possibilità di fare causa, è comunque colpito da infamia.

DECLAMAZIONE

2 “A chi è colpito da infamia non sia consentita alcuna azione giudiziaria”. Se il mio assistito muovesse l'accusa oggi per la prima volta, dovrebbe necessariamente rassegnarsi alla sua situazione sfavorevole. Ma adesso il tempo per l'eccezione è scaduto. Infatti, se ti fosse stato possibile, avresti dovuto fare eccezione nel momento in cui sei stato accusato, e fare eccezione proprio perché non ti accusasse. Nessuna eccezione vieta di concludere i processi già iniziati, ma talora vieta di iniziarli. A costui contro il quale muovi obiezione è stata accordata l'azione giudiziaria; anzi, non soltanto è stata accordata, ma è stata anche intrapresa: vi siete accusati a vicenda. **3** E che pensi, che il processo inizi quando i giudici hanno preso posto, quando l'oratore si è alzato per parlare? Niente affatto. [Infatti tu hai agito così grazie all'esito favorevole del †sorteggio†]. E la legge che nega l'azione giudiziaria a chi è colpito da infamia ha lo scopo di privarlo del tutto del potere di portare altri in tribunale, di muovere loro accuse, di esporli a rischi. Ma se tutto ciò si è già verificato, il tempo per l'eccezione è scaduto.

4 Inoltre bisogna esaminare se un eventuale processo intentato da un individuo colpito da infamia riguardi le ingiurie da lui subite dopo che è stato colpito da infamia. Qualcuno ha commesso un'ingiuria, e però senza conseguenze legali, perché l'ha commessa ai danni di una persona colpita da infamia. Si ritiene che abbia commesso un crimine meno grave di quello compiuto ai danni di un cittadino la cui capacità giuridica non è soggetta a limitazioni. Ma la legge non vuole affatto che si trascuri la possibilità di essere condannati per ingiuria, se non dopo la condanna dell'ingiuriato. Devi però ammettere che il fatto in que-

confitearis oportet actum esse ante damnationem. **5** [[Tam ignominioso noluit esse actionem quam ignominiae vindictam]]. [[Ut si ius emendi auferretur damnato, manerent tamen ea quae emisset antequam damnaretur]].

Ergo non tempore praescribis, nec perire ea causa potest cuius origo ante damnationem est.

6 Haec dicerem cuicumque et in quacumque actione: tecum agere invicem coepit, et agere coepit iniuriarum. Quantopere autem voluerit huiusmodi peragi iudicia legum lator ostendit cum iniuriarum damnatum ignominiosum esse voluit. Quare si apparuerit te malam causam habere, incipis rem iniquissimam postulare, ut tales poenas quales praescribis patiat. **7** Nam si tam gravem rem et tam intolerabilem lex iniuriam putavit ut ei qui commisisset tale delictum omne ius poenae auferret, quaerendum de eo quoque est, quod etiam sorte factum est ut prior ageres, non quia atrocius erat quod querebaris. Quid porro? Hac ipsa sorte non hoc quaesitum est, uter prior ageret? Iam hoc ergo de quo contendimus constitutum est. Illa enim sorte duo iudicia ordinata sunt. Et tu, cum accusares, eras reus, et proximo loco reus.

8 (Haec ad ius, illa ad aequitatem).

Quid adeo iustum quam te damnari si iniuriam tum fecisti? Non enim ignominioso fecisti, et fortasse per te stetit ut iniuriam hic quoque faceret. Alioqui tu, si quam fiduciam haberes innocentiae tuae, nonne his ipsis quibus excludis illum confideres? Quid times? Accusabit te, neminem postea accusaturus. **9** Cecidit te; fecit iniuriam, confitebimur. Probabimus tamen istud iure accidisse. Quanta diffidentia in te causae est, qui post ista trepidas, et in nobis quanta fiducia, qui post hanc infelicitatem, post hanc fortunam confidimus dignos nos apud iudices futuros qui vindicemur? Iniquissimum alioqui est tantum fortunae sortis illius licuisse ut hoc videatur quaesitum, uter ignominiosus esset.

251

Rapta sterilis repudiata

Intra quinquennium non parientem repudiare liceat. Iniusti repudii sit actio. Quidam uxorem, quam ex raptu habere coeperat secundum optionem, intra quinquennium non parientem dimisit. Agit illa iniusti repudii.



stione è avvenuto prima della condanna. **5** [[Non vuole che chi è colpito da infamia intraprenda un'azione legale, come non vuole che possa rivalersi dell'infamia]]. [[Ugualemente, se si privasse un condannato del diritto di fare acquisti, gli rimarrebbero tuttavia i beni acquistati prima della condanna]].

Dunque la tua eccezione non giunge al momento giusto, e il processo che è iniziato prima della condanna non può essere annullato.

6 Queste cose le direi a chiunque e in qualunque azione giudiziaria: ma il mio assistito ha intrapreso, a sua volta, un'azione contro di te e l'ha intrapresa per ingiurie. Il legislatore ha reso evidente quanto ci tenesse che i processi di questo tipo giungessero a sentenza, stabilendo che il condannato per ingiurie fosse colpito da infamia. Perciò, se sarà chiarita la tua malafede, risulterà che stai facendo una richiesta del tutto ingiusta: cioè, che lui subisca quel genere di pena per cui tu sollevi l'eccezione. **7** Infatti se la legge considera l'ingiuria un fatto tanto grave e intollerabile da privare completamente chi abbia commesso un tale crimine del diritto di ottenere una punizione, bisogna anche considerare questo problema: che è, per giunta, grazie al sorteggio che tu hai svolto per primo l'azione legale, e non perché ciò di cui ti lamentavi era più grave. Che altro? Con questo sorteggio non si è proprio cercato di decidere chi dei due svolgesse per primo il processo? Quindi il motivo del contendere è stato ormai stabilito. Due sono i processi di cui il sorteggio ha fissato l'ordine. Anche se stavi muovendo l'accusa, eri un imputato pure tu: l'imputato chiamato a difendersi subito dopo.

8 (Questo riguardava il diritto; quest'altro, l'equità).

Non è sacrosanto che tu sia condannato se hai commesso, allora, un'ingiuria? Non l'hai commessa, infatti, ai danni di una persona colpita da infamia, inoltre, forse è stata colpa tua se anche lui l'ha commessa. E poi, se fossi sicuro della tua innocenza, non confideresti in questi stessi processi che cerchi di precludergli? Di cosa hai paura? Ti accuserà, ma in seguito non potrà accusare nessun altro. **9** Ti ha picchiato; ha commesso ingiuria nei tuoi confronti: noi lo ammetteremo. Ma dimostreremo, tuttavia, che questo è accaduto a ragion veduta. Quanta poca fiducia hai nel processo, per tremare dopo queste dichiarazioni, e quale grande fiducia abbiamo invece noi, che, dopo questa disavventura, dopo questa sfortuna, siamo certi di meritare dai giudici la riparazione dei torti subiti? E poi, il massimo dell'ingiustizia è che sia stata attribuita così tanta importanza all'esito di quel sorteggio da suscitare l'impressione che si cercasse di stabilire quale dei due fosse colpito da infamia.

La vittima di stupro ripudiata perché sterile

Sia consentito ripudiare la moglie che, nell'arco di un quinquennio, non abbia partorito. Si proceda per ingiusto ripudio. Un tale ripudiò la moglie – che aveva sposato dopo uno stupro, in seguito alla scelta di lei – poiché in cinque anni non gli aveva dato figli. La donna intenta un processo per ingiusto ripudio.



DECLAMATIO

1 Iniusti repudii accuso. Neminem adeo fore alienum a bonis moribus credo qui dubitet parum istud iuste factum esse quod quae summum dederat beneficium vitae ne id quidem obtinuit apud maritum quod praestitit. **2** Itaque calumniae resistit, et inpugnat iustum esse repudium quod maritus iure aliquo fecerit. Ego porro non hanc interpretationem istius verbi video, ut iura spectanda sint, sed illud [aliquando] ut iustitia spectetur. Nam illud iniustum repudium est quod iustitiae contrarium est.

3 Verumtamen si ad illa revocemur iura, nihil tamen ad hanc pertinebit. Istam enim legem et hoc beneficium habeant fortasse ii qui nuptias ex aequo fecerunt, qui tradentibus parentibus; ad eos vero ad quos necessitas pertinet nuptiarum, nihil ista lex. Non magis enim repudiare licet quam non nubere liceret. **4** Duas enim poenas adversus raptos constituisse lex videtur, alteram mortis, alteram nuptiarum: leviolem hanc et beneficio propiorem, tamen et ipsam non sine necessitate. Quod si lege non defenderis, profecto iniustum divortium est.

5 Sed fingamus te lege defendi: reliqua haec sit quaestio, an facere debueris. Beneficium te accepisse summum manifestum est: vitam tibi dedit laesa, dedit vitam iuste irata, dedit vitam perituro per supplicia, per dedecus. Pro his nihil non praestari oporteret uxori. Quid aliud exegit quam ut uxor esset? **6** 'At enim non pariebat intra quinquennium'. Si tibi eam parentes conlocassent, aut ipsa nubendi tempus elegisset, dicerem: 'Non semper fecunditas properat, aliquando dilata veluti pleniores fructus reddit'. Haec vero et rapta est antequam destinaretur, antequam idonea nuptiis videretur, et habuit maritum in amorem praecipitem, in cupiditates pronum; et cum invisa fuerit marito, potest videri, quod non peperit, pudicitia non sterilitate fecisse. **7** Tu porro quidquid licet, statim putas esse faciendum; quidquid asperrimum leges, quidquid crudelissimum habent iura, occupas. Voluisses animum talem fuisse puellae illo tempore quo ad genua iacebas? Haec vero non tantum marito sed etiam rei publicae reddere plenam potest rationem. Nam etiamsi non habet filium, adservavit tamen iuvenem, tamen hominem, tamen civem.

DECLAMAZIONE

1 Muovo un'accusa di ingiusto ripudio. Credo che nessuno sarà tanto privo di valori morali da concepire dei dubbi sul fatto che sia ingiusto che una donna, che aveva dato al marito il sommo beneficio della vita, dal marito non abbia ottenuto nemmeno quel che lei gli ha garantito. **2** E così si oppone a questa rivendicazione pretestuosa e contesta la correttezza del ripudio messo in atto dal marito sulla base di qualche appiglio giuridico. D'altra parte, io non interpreto il termine nel senso di 'attinente alla legge', ma in quello di 'attinente alla giustizia'. È infatti 'ingiusto' il ripudio contrario alla giustizia.

3 Eppure, se anche facciamo appello a quelle leggi, nulla si potrà applicare a questa donna. Certo, potrebbero forse disporre di questa legge e di questo beneficio coloro che si sono sposati in condizione di parità con il consenso dei genitori; ma per coloro che sono obbligati alle nozze questa legge non ha nessun valore. Infatti, ripudiare è legittimo tanto quanto lo sarebbe stato non accettare il matrimonio. **4** Sembra infatti che la legge abbia previsto due pene contro gli stupratori: la morte o le nozze. La seconda è la meno severa e più vicina a un beneficio e tuttavia anche questa non è aliena da obblighi. E se non si è supportati dalla legge, di certo il ripudio è ingiusto.

5 Ma facciamo pure finta che tu sia supportato dalla legge: resta il problema se avresti dovuto farlo. È evidente che hai ricevuto il beneficio più grande: lei ti ha dato la vita, per quanto sia stata oltraggiata, ti ha dato la vita, per quanto fosse giustamente arrabbiata, ti ha dato la vita quando eri destinato a morire tra le torture e nel disonore. In virtù di tutto questo, tua moglie avrebbe dovuto avere ogni genere di garanzia. Che cos'altro ha chiesto se non di essere tua moglie? **6** "Ma non mi ha dato figli nell'arco di cinque anni". Se te l'avessero data in sposa i tuoi genitori, o avesse scelto lei il momento delle nozze, potrei dire: "Non sempre la fecondità arriva in fretta, talvolta consegna in ritardo i suoi frutti, per così dire, più succosi". Ma lei è stata stuprata prima di essere promessa in moglie, prima che la si ritenesse adatta al matrimonio, e ha avuto un marito avventato nelle cose d'amore, pronto a cedere alle sue voglie; poi, visto che è stata in cattivi rapporti con il marito, si può pensare che non abbia avuto figli perché si è mantenuta casta e non per la sterilità. **7** Tu, da parte tua, ritieni che si debba fare, su due piedi, qualsiasi cosa sia lecita; quanto di più duro le leggi prevedono, quanto di più crudele il diritto contempla, tu lo fai tuo. Avresti voluto che la ragazza avesse una disposizione del genere nel momento in cui eri prostrato alle sue ginocchia? Lei può rendere pienamente ragione della sua condizione non soltanto al marito ma anche allo stato. Perché, anche se non ha un figlio, ha però salvato un giovane, un uomo, un cittadino.

252

Parasitus raptor candidatae

Inscripti maleficii sit actio. Raptor decem milia solvat. Pauperis et divitis filiae sacerdotium petebant. Rumor erat futurum ut pauperis filia sacerdos crearetur. Rapuit eam parasitus divitis. Decem milia accepta a divite solvit e lege. Accusat pauper divitem inscripti maleficii.

SERMO

1 Pleraeque controversiae sub hac lege positae duas quaestiones habent, ex ipsis earum verbis tractas: an inscriptum sit quod obicitur et an maleficium sit: <sed>, quod frequenter dixi, non semper utramque: quoniam fere ubi de inscripto constat quaeri solet de maleficio; si de maleficio convenit, in controversiam venit an inscriptum sit. **2** In hac controversia tertia quoque adiciatur quaestio necesse est [quae generalibus constat duabus]: an huius maleficium sit. Sed pro hac media eximitur. Non enim quaeri potest an sit maleficium: neque enim in rerum naturam cadit ut quisquam mortalium id maleficium neget cuius poenam solutam esse contendat. Quaeremus ergo an inscriptum sit et an huius maleficium sit.

DECLAMATIO

3 Inscripti maleficii agitur. Cum maximam partem defensionis adversarius in hoc ducat, ut inscriptum esse maleficium neget, poterat brevi condicione decidi, ut diceret qua alia lege cum illo consistere potuerim. Nunc callido et vetere ac diu iam excogitato consilio legem non ad reum refert sed ad crimen; et, tamquam ego nihil aliud quam de amissa virginitate filiae querar, recitat legem quae contra raptore scripta est. **4** Ego autem, etiamsi cum ipso agerem qui rapuerat, poteram tamen, non contentus decem milibus quae accepi, in argumentum inscripti maleficii lege agere etiam cum parasito. Lex enim quae decem milia solvere raptorem pro ablata virginitate voluit contra eos scripta est qui nihil aliud egerunt. **5** Differunt autem haec et personis et temporibus et locis. Nam ut pulsatus civis iniuriarum aget, si magistratus erit, maiestatis crimine obligabit, si legatus erit bello vindicabitur et iure gentium, et eadem pecunia sublata ex privato furtum erit, ex sacrario temploque sacrilegium, sic raptor eius quae nihil aliud quam virginitatem ultum ibit decem milia solvet,

252

Il parassita che violò la candidata al sacerdozio

Si proceda per un crimine non contemplato dalla legge. Lo stupratore paghi un'ammenda di diecimila sesterzi. Le figlie di un ricco e di un povero aspiravano al sacerdozio. Correva voce che la figlia del povero sarebbe stata fatta sacerdotessa. Un parassita del ricco la stuprò. Ricevette i diecimila sesterzi dal ricco e pagò l'ammenda prevista dalla legge. Il povero accusa il ricco di un crimine non contemplato dalla legge.

SPIEGAZIONE

1 La maggior parte delle controversie che ricadono sotto questa legge presentano due questioni, che si ricavano dalla loro stessa formulazione: se il fatto di cui si discute non sia previsto dalla legge, e se si tratti di un crimine; come ho spesso ripetuto, <però>, non sempre si presentano entrambe le questioni: spesso, quando è chiaro che il caso non è contemplato dalla legge, ci si chiede se costituisca reato; se si è d'accordo sul reato, si discute se davvero non sia contemplato dalla legge. **2** In questa controversia occorre aggiungere anche una terza questione: se sia stato lui a commetterlo. In compenso, però, la questione intermedia è qui esclusa. Non si può infatti mettere in dubbio che si tratti di un crimine: non si è mai visto al mondo che qualcuno sostenga che un fatto non costituisca reato, ma al contempo rivendichi di aver pagato il risarcimento. Cercheremo quindi di stabilire se il fatto non sia previsto dalla legge e se sia stato commesso dall'imputato.

DECLAMAZIONE

3 Si procede per un crimine non contemplato dalla legge.

Giacché il mio avversario imposta la parte principale della sua difesa sull'affermazione che questo caso non è contemplato dalla legge, potremmo accordarci per risolvere rapidamente la questione, se soltanto chiarisse quale altra legge io avrei potuto impugnare contro di lui. Ed ecco che, con una strategia astuta e già ben sperimentata, lui cita una legge che non si riferisce all'accusato, ma al crimine; e, come se io non lamentassi altro che la perdita verginità di mia figlia, lui menziona la legge sugli stupri. **4** Ma io, anche citando in giudizio direttamente lo stupratore, avrei potuto non accontentarmi dei diecimila sesterzi ricevuti, e ricorrere all'azione per i crimini non contemplati dalla legge anche contro il parassita. La legge che impone allo stupratore di risarcire con diecimila sesterzi la verginità rubata, infatti, è stata concepita contro chi si limita alla violenza. **5** I casi, tuttavia, variano in base alle persone, alle circostanze, ai luoghi. Per esempio, un cittadino che sia stato percosso agirà in giudizio per lesioni, ma, se si tratta di un magistrato, ricorrerà all'accusa di lesa maestà; se invece è un ambasciatore, sarà risarcito con la guerra, o in base al diritto internazionale. Se lo stesso denaro è rubato a un privato, si tratta di furto; se è rubato dal sacrario di un tempio, allora è sacrilegio. Allo stesso modo dovrà pagare l'ammenda di diecimila sesterzi lo stupratore di una donna che non ha nient'altro da vendicare

alia erit condicio eius qui rapuerit in comitiis, qui rapuerit eam quae sacerdotium petebat, immo, ne ingratus sim adversus beneficia populi, iam, quantum in illo erat, acceperat. **6** Longa ratio est, quoniam in argumentum tantummodo causae huius de iniuria parasiti loquor. Tu autem mihi non debes recitare legem quae contra parasitum scripta est, cum quo non ago, sed contra te, qui inscripti maleficii reus es lege. Neque enim hoc quod dicitur raptorem [decem milia] e lege solvere oportere ei solves qui dicat ‘Rapuisti’ <sed graviorem poenam ei> qui dicat ‘Raptorem summisisti’, sed ei qui dicat comitia turbasti’, sed ei qui dicat ‘Sacerdotium abstulisti’. **7** Haec crimina si quam aliam legem habent, transfer sane actionem meam; si nullam aliam habent, cur praescribis adversus maiorum diligentiam et exquisita ingenia [quae scripserunt]? Est igitur inscriptum. **8** An maleficio sit, si modo ista quae obieci vera sunt, neminem dubitaturum arbitror.

Illud tamen et iudicio non alienum et adfectibus meis necessarium est, dicere quantum maleficio sit. Diligentissime maiores hanc videntur excogitasse legem, quod, cum scirent nullam tantam esse prudentiam, nullam immo tam certam divinationem ut omnia quaecumque ingeniis malorum excogitari umquam potuissent providentia caventium videret, hac lege omnem malitiam veluti quadam indagine cinxerunt, ut quidquid aliarum legum effugisset auxilium quasi extrinsecus circumdaretur. **9** Ego autem, iudices, non de his qui hanc legem conscripserunt sed de ipsa rerum natura queror, in ipsis inscripti maleficii reis nullum discrimen esse servatum. Summisit aliquis raptorem: inscriptum maleficio est. Quid poenae adicitur quod adversus pettricem, quod adversus eam quae sacerdotium, ut dixi, iam prope acceperat? Tantum etiam in ipsis suppliciiis habiturus lucri, in compendio numeret quod plus malefecit. **10** Reliqua igitur una quaestio est, an hoc quod filiam meam rapuit, quod illo tempore, quod post illud populi iudicium, credatis non a divite effectum. Nihil argumenti ex moribus istius ducam, etiamsi qualis sit, quam dissolutus, quam luxuriosus ac perditus, satis vel uno argumento probari potuit: parasitum habuit. **11** Inter haec, ut opinor, posita est religionis vestrae cunctatio, iudices, ut dispiciatis utrum parasitus sua voluntate an quoniam id diviti praestabat rapuerit. ‘Parasitus rapuit’. Quid ais? Tantum illi vacuit? Adeone saturitate apud te exundavit ut vilia scorta non quaereret qui

che la sua verginità; ma ben diversa sarà la situazione di uno che ha commesso uno stupro nei comizi, che ha violato una donna che aspirava al sacerdozio, o dovrei dire piuttosto – per non essere poco riconoscente del favore popolare – una donna che lo aveva già ottenuto, per quanto era in potere del popolo. **6** Ma sarebbe un ragionamento troppo lungo, perché parlo dell'offesa arrecata dal parassita solo per arrivare a discutere questa causa. Tu quindi non devi citarmi la legge che sanziona il parassita, contro cui non intendo ricorrere, ma una che riguarda te, che sei accusato secondo la legge sui crimini non altrimenti contemplati. Non è la multa prevista dalla legge sugli stupri che tu dovrai pagare a chi ti dice "Hai commesso uno stupro"; <invece tu dovrai rispondere di una pena più grande a> chi ti dice: "Sei stato il mandante di uno stupratore", a chi ti dice: "Hai turbato le elezioni", a chi ti dice: "Hai portato via un sacerdozio". **7** Se questi crimini sono sanzionati da un'altra legge, allora eccepisci pure alla mia azione legale; ma se non ci sono altre leggi in materia, perché accampi pretesti contro l'oculatezza e la raffinata intelligenza degli antichi? Dunque si tratta di un crimine non contemplato dalla legge.

8 Che poi sia un reato, se è vero quanto ho addotto fin qui, credo che nessuno lo metterà in dubbio.

Non è tuttavia inutile ai fini di questo giudizio, e soprattutto è necessario ai miei sentimenti, chiarire quanto grave sia questo reato. Gli antichi hanno dimostrato un grandissimo zelo nell'istituire questa legge: sapevano che nessun'accortezza potrebbe essere tanto grande, e anzi, nessuna previsione tanto sicura, da consentire all'avvedutezza dei sorveglianti di scorgere tutto ciò che gli ingegni dei malvagi potrebbero mai escogitare; con questa legge, quindi, hanno per così dire, circondato di reti ogni inganno, in modo che ogni atto che fosse sfuggito alle risorse delle altre leggi venisse sottoposto a una sorta di accerchiamento dall'esterno. **9** Da parte mia, giudici, non mi lamento certo dei legislatori, ma della natura stessa delle cose, se non si stabilisce alcuna distinzione tra i colpevoli di crimini non contemplati dalla legge. Uno è stato mandante di uno stupro: è un crimine non previsto dalla legge. In che modo aggrava la sua pena il fatto che lo stupro sia stato ai danni di una donna che aspirava al sacerdozio, anzi una donna che – come ho già detto – lo aveva ormai quasi ottenuto? È tanto grande il guadagno che otterrà, anche scontando la pena: potrà considerare un profitto quanto avrà ottenuto con il suo crimine.

10 Resta quindi un unico problema: credete che lo stupro di mia figlia, proprio in quel momento, dopo il giudizio popolare, sia stato compiuto senza responsabilità del ricco? Non voglio discutere della moralità di quest'uomo, sebbene per dimostrare che genere di persona sia, quanto sia dissoluto, lussuoso e depravato, sia sufficiente un'unica prova: aveva un parassita. **11** A mio avviso, giudici, l'esitazione dettata dalla vostra natura scrupolosa consiste in questo: distinguete se il parassita abbia commesso lo stupro di sua iniziativa o perché voleva fare questo favore al ricco. "L'ha stuprata il parassita". Cosa dici? Aveva così tanto tempo da perdere? Forse al tuo servizio traboccava di sazietà, al punto da non cercare più le

omnibus contentus est? An solus oculos ad ingenuas et ad virgines et aliquem etiam petentes honorem attolleret? **12** Numquam hercule tam felicem istam servitutem esse crediderim ut impetus ad inlicitas libidines haberet. Hoc dico: hanc tantum vult rapere parasitus. Age nunc, vultis, adiciam illud: unde manus illa qua expugnati sumus, unde tantus ac tam profusus domus tuae tumultus, unde denique solvit quod lege debetur?

13 Si incredibile est quod opponitur, iam certe relictum est ut ea pro te fecerit. Et hanc tamen partem excutiamus. Summisit raptorem. Habuit enim causam: eundem honorem virgines competeabant, nostra filia summoveri aliter non poterat. **14** Si incerta populi iudicia, non professae palam sententiae essent, dicerem tanti tibi fuisse vel securitatem vel indignationem. Nemo est tam adrogans sui aestimator ut accessurus ad comitia et periculum sortiturus humanitatis non malit sine adversario esse. **15** Haec de incertis iudiciis dicerem; quid si [ad securitates et indignationes] accedit metus? Manifestum erat non futuram sacerdotem filiam tuam. Forte argumentis hoc colligo, longa difficilique coniectura probandum puto? **16** Locutus est populus. Si alia quaecumque mihi fama defendenda foret, dicerem tamen, iudices, rem esse miraculo similem quod, cum pauci ad vos testes producuntur, fidei vestrae iurisque iurandi satis idonei auctores habentur, quotiens vero civitatis universae consensus et omnes qui intra hanc sedem sunt unum aliquid certumque dixerint, rumor vocatur. **17** In aliis fortasse falli ista possunt: utique verum dicit fama quae de se loquitur. Quis enim loquebatur? Populus. De qua re? Quam facturus erat populus. Cum de comitiis consentiunt rumores, de se quisque dicit 'Haec fiet', hoc est dicere 'Hanc faciam'. **18** Non est ista fama: comitia sunt. Neque est quod mirari, dives, aut indignari velis in comitiis plus saepe pauperes posse; non omnia possunt opes vestrae, neque in cunctis quae humanam continent vitam domina pecunia est. Latius possidebitis et numerosiores familias vestras ignorabitis, magnam partem civitatis occupabunt domus vestrae, ingens pondus argenti praestringet oculos. Sed haec intra privatum valent: cum in publicum veneritis et in campum, spectabitur innocentia, fides. **19** Forsitan gratiae quoque non parum nobis adfert ipsa tenuitas ubi tabellam pauperes ferunt; tum subit tacita quemque cogitatio superbiae vestrae, tum omnium quas singulis facitis iniuriarum. Attamen in ceteris, petentes magistratus dico atque provincias, possitis tribus emere,

prostitute da poco prezzo, lui che si accontenta di tutte? Forse, da solo, avrebbe rivolto lo sguardo a donne di condizione libera, giovani di buona famiglia e anche candidate a qualche carica? **12** Certo non avrei mai immaginato che stare al tuo servizio fosse tanto appagante da spingere a concedersi piaceri illeciti. Intendo dire questo: il parassita voleva stuprare solo questa donna. E allora, se volete, aggiungerò qualcos'altro: da dove è arrivato quel manipolo che ci ha attaccato? Da dove quell'agitazione della tua casa, così grande e incontrollata? E infine, il parassita, da dove prende il denaro con cui pagare l'ammenda dovuta per legge?

13 Se quanto viene obiettato alla mia tesi è inverosimile, a questo punto davvero rimane solo che lui abbia fatto tutto questo per te. Ma analizziamo anche questa parte. È stato mandante di uno stupro. Il movente, in effetti, lo aveva: le due vergini si contendevano la stessa carica, e non si sarebbe potuto scalzare mia figlia in altri modi. **14** Se anche il giudizio popolare fosse stato in bilico, se le intenzioni non fossero state pubblicamente dichiarate, direi che per te la sicurezza della vittoria o la possibilità di placare lo sdegno valevano la pena. Nessuno presume così tanto di sé da non preferire l'assenza di avversari, quando intende presentarsi alle elezioni e sottoporsi a quel rischio che accomuna tutti gli uomini. **15** Direi questo di una decisione ancora incerta; ma che dire, se si aggiunge la paura? Era chiaro che tua figlia non sarebbe diventata sacerdotessa. Lo deduco forse da semplici indizi? Penso forse di doverlo dimostrare con lunghe e complesse supposizioni? **16** Ma il popolo si è pronunciato. Se dovessi sostenere qualunque altra diceria, giudici, direi che è quasi un prodigio che, nel momento in cui vi vengono presentati soltanto pochi testimoni, li consideriate abbastanza autorevoli da meritarsi la vostra fiducia giurata; quando però l'intera città, unanime, e tutti quelli che sono in questo luogo affermano una cosa sola e con certezza, allora parliamo di una voce popolare. **17** In altre circostanze questi elementi possono indurre in errore, ma una voce che parla di se stessa dice senz'altro il vero. E infatti, chi parlava? Il popolo. Di cosa? Di quel che il popolo avrebbe fatto. Quando le voci sulle elezioni sono concordi, ciascuno dice per conto suo: "Si voterà questa", il che equivale a dire: "Voterò per questa". **18** Questa non è una diceria: sono elezioni. Né devi meravigliarti o indignarti, ricco, se nelle elezioni spesso i poveri hanno il sopravvento: le vostre ricchezze non sono onnipotenti, né il denaro è signore di tutti i casi in cui consiste la vita umana. Voi avrete proprietà più vaste, servi più numerosi, che nemmeno voi stessi conoscete, le vostre case occuperanno gran parte della città; un'enorme quantità d'argento vi abbaglierà; ma tutto ciò ha peso solo nelle faccende private: quando vi presenterete in pubblico e scenderete in campo si guarderà solo alla vostra onestà, alla vostra lealtà. **19** Forse è proprio la nostra povertà a guadagnarci non poco favore, quando i poveri depongono il proprio voto; allora, tacitamente, il pensiero di ognuno va alla vostra superbia, a tutte le ingiustizie che commettete ai danni dei singoli cittadini. E tuttavia, in tutte le altre elezioni, intendo dire, quando aspirate a magistrature o persino a

dispersa pecunia parare gratiam; ubi vero de sacerdotio quaeritur et iudicium religio agit, illam populus spectat, illam intuetur quae semper futura sit virgo, quae a cultu templorum, a sacris non recessura. Non vereor ne ista videar praesentis gratia iudicii dicere: sacerdotium filiae meae ante rumorem speravi. **20** Sed cur ego diutius circa causas maleficii istius etiam moror? Confessus est. An diutius quaeri potest an maleficium sit eius <qui> poenam solvat, praemium operae non clam neque secreto (quamquam ista quoque profecto facta sunt) sed palam apud magistratus in medio foro numeret? **21** Vidimus decem milia quae parasito donasti. Interrogo quare; non est istud propter longae servitutis officia, non illarum quibus gratiam meruit contumeliarum: decem <milia> dedisti quod rapuisset. Nisi deberes, summa indignatione etiam vindicare volueras; nam qui candidatam sacerdotii rapuit, nocuerat exemplo et tibi.

22 (Igitur et inscriptum maleficium est adversus eum <qui agit et eius> cum quo agitur, et maleficium non solum confessum sed etiam grave. Ex his apparet: et ex persona parasiti, qui numquam ad tantam peccandi audaciam processisset sua sponte, et ex persona divitis et ex causis et ex numeratione pecuniae, ex eventu denique).

Quis impulerit, quis coegerit * ; superest ut ostendam non quid parasitus acceperit sed quid dives ipse. Quaeritis quid iste decem milibus emerit? Videte filiam contra sacerdotem, videte vittas, videte honores.

23 Fortasse ego superbe faciam atque adroganter qui tamquam privatam iniuriam, tamquam maleficium adversus me commissum persequar. Quota enim ego sum portio istius indignationis? Perdidi sine dubio honorem, pretiosissimum pauperum censum; perdidi virginitatem filiae meae, et cui modo sacerdotium sperabam difficile inventurus sum etiam maritum: sed populus perdidit arbitrium dandi honoris, sed paulo ante sacerdotem creavit quam noluit. **24** Ite nunc et excludite campo divites et corrumpi sacra vetate, de ambitu leges conscribite. Comitata nostra decem milibus rapta sunt atque translata. Quam sanctum istud sacerdotium fore putatis quod stupro debetur?

governare le province, voi potete comprarvi le tribù, e procurarvi il favore del popolo dilapidando il vostro denaro; quando però si tratta di un sacerdozio, ed è la religione a guidare la decisione, il popolo osserva e considera la donna che sarà vergine per sempre, che non si allontanerà dalla cura dei templi e dei riti sacri. Non temo di sembrare uno che dice tutto ciò ai fini di questo processo: mi aspettavo che il sacerdozio fosse dato a mia figlia prima che se ne diffondesse la voce. **20** Ma perché dilungarmi ancora a discutere delle cause di questo crimine? Ha confessato. Ci si può forse chiedere ancora se il misfatto sia responsabilità di <chi> paga il risarcimento, e salda la ricompensa per il lavoro fatto? Non in segreto o in privato (sebbene anche questo sia senz'altro avvenuto), ma pubblicamente, al cospetto dei magistrati, nel mezzo del foro. **21** Abbiamo visto i diecimila sesterzi che hai donato al parassita. Vorrei sapere perché lo hai fatto. Questo non è il compenso per l'adempimento del suo lungo servizio, né per essersi fatto carico di quelle umiliazioni con cui si è guadagnato il tuo favore. Gli hai dato i dieci<mila> sesterzi perché ha commesso lo stupro. Se non gli fossi stato debitore, avresti anche desiderato punirlo con tutto il tuo sdegno; infatti, violando una donna candidata al sacerdozio, con il suo esempio, aveva danneggiato anche te.

22 (Si tratta quindi di un crimine non contemplato dalla legge, commesso ai danni <di chi intenta il processo, da parte> dell'imputato; un crimine, peraltro, non soltanto confessato, ma anche grave. Ciò è chiaro da quanto segue: dal carattere del parassita, che mai si sarebbe spinto a un delitto così audace spontaneamente; dal carattere del ricco, dal movente, dal pagamento in contanti, e infine dal suo risultato).

Chi lo abbia spinto, chi lo abbia costretto *** ; resta da chiarire cosa sia stato ottenuto non dal parassita, ma dal ricco stesso. Volete sapere cosa abbia comprato quest'ultimo con i suoi diecimila sesterzi? Guardate la figlia fatta sacerdotessa, le bende sacre, gli onori.

23 Forse sarà superbo e arrogante, da parte mia, perseguire l'accaduto come se si trattasse di una violenza privata, di un crimine commesso contro di me. Che piccola parte sono io, di tutta questa indignazione? Ho senz'altro perso l'onore, la ricchezza più preziosa per un povero; ho perso la verginità di mia figlia, e a questa donna, per cui fino a poco tempo fa mi aspettavo il sacerdozio, sarà ora difficile trovare anche marito: il popolo, però, ha perso la possibilità di scegliere a chi concedere la carica, e poco fa ha fatto sacerdotessa quella che non voleva. **24** Andate ora, escludete i ricchi dalla competizione, proibite che si profanino i riti e scrivete leggi sui brogli: le nostre elezioni sono state sturate e stravolte per diecimila sesterzi. Quanto credete che potrà essere santo questo sacerdozio dovuto a uno stupro?

253

Tyrannicida volens dedi

In duabus civitatibus vicinis tyranni erant. In altera cum quidam tyrannum occidisset, alter vicinae civitatis tyrannus petit eum in deditionem et bellum minatus est nisi darent. Fert ipse rogationem ut dedatur.

DECLAMATIO

1 Ut meo nomine sum vobis, Quirites, obligatus quod quamquam necessarium et ad salutem pertinens civitatis remedium praesentis timoris respectu tamen mei praetermisistis, ita ipsius rei publicae nomine irascor neminem extitisse priorem qui pro salute communi me offendere auderet. **2** Neque id satis est, sed invenio qui adulentur et ne a me quidem latam hanc rogationem existiment respectu mei recipiendam. Cum quibus mihi consistere fortius atque etiam, si ita res exigat, acerbius necesse est, cum in id quoque periculum venire intellegam optionem meam, an hoc velim.

3 Satis erat mihi dicere: rogationem fero utilem civitati. Ista enim speciosa dictu et vana quadam imagine honesti circumdata non respiciunt praesentes necessitates; si tantas vires haberet civitas ut bella suscipere, ut frangere impetus tyranni posset, non tam diu servissemus, non illum cruentissimum dominum unus ex insidiis occidisset. **4** Atque ego, etiamsi plurimum esse virium in hac civitate spectarem, bene tamen redimi capite unius civis pacem putarem. Facile est ista in contionibus et conciliis despiciere dicendo: iam si exercitus hostium intra fines nostros fuerit, si ardere villas, si frugifera succidi, si fugam rusticorum in urbem, si compulsa intra muros pecora viderimus, si moenia oppugnabuntur, si turres quatientur, si ad dilectum ab amplexu matrum iuvenes rapiuntur, quam sero paenitebit tam caro uni pepercisse! **5** Et si quid tamen deforme habitura civitas fuit dedito (ut subinde dicitis) tyrannicida, id omne mea rogatione detractum est; omni pudore liberati estis: invitum non dedissetis. Quod ad vos pertinet, bellum suscipere maluistis. Sed hoc est praecipue quare ego hanc ferre debeam rogationem. Ego pro civitate tam grata, pro populo tali, non subibo quaecumque periculum?

6 Sed non solum rei publicae verum etiam mea interest hanc recipi rogationem. Quem vultis enim ponite eventum: periculum mihi mortis est. Quid? Ego non satis vixi? Non enim annorum numero nec spatio aetatis terminari certum est

253

Il tirannicida che vuole essere consegnato

In due città vicine vi erano due tiranni. Quando, in una delle due, un tale uccise il tiranno, il tiranno della città vicina chiese la consegna del tirannicida e minacciò guerra nel caso in cui non lo consegnassero. Il tirannicida stesso avanza la proposta di essere consegnato.

DECLAMAZIONE

1 È vero che, per parte mia, cittadini, sono in obbligo nei vostri confronti perché, per riguardo a me, avete rinunciato a prendere un provvedimento per l'attuale situazione d'allarme, benché fosse urgente e riguardasse la salvezza della comunità; d'altra parte, a nome delle istituzioni, sono in collera perché non c'è stato nessuno, prima di me, che avesse il coraggio di mettersi contro di me per la salvezza di tutti. **2** E non è tutto: trovo chi mi ossequia e ritiene che, per riguardo a me, questa proposta non debba essere accettata, neppure se sono stato io ad avanzarla. A costoro io devo oppormi con più energia e perfino con durezza, se così richiede la situazione, poiché mi rendo conto che la mia scelta si espone anche a questo rischio: il dubbio che io non voglia questo.

3 Mi sarebbe bastato dire: la mia proposta è nell'interesse della comunità. Le loro parole, di bell'effetto e circondate da una falsa apparenza di decoro, non prendono infatti in considerazione la criticità del momento attuale; se la città avesse forze così ingenti da riuscire a intraprendere delle guerre, da riuscire a spezzare gli assalti del tiranno, non saremmo stati asserviti tanto a lungo, e quel sanguinario signore non sarebbe stato tolto di mezzo da un solo uomo e in un agguato. **4** Ma io, anche se vedessi una profusione di forze in questa comunità, riterrei comunque giusto riscattare la pace con il sacrificio di un solo individuo. È facile mostrare disappunto per le mie parole finché se ne discute in assemblee e concili. Ma ben presto, quando l'esercito nemico sarà giunto dentro i nostri confini, quando avremo visto le fattorie in fiamme, le messi tagliate, la fuga dei contadini verso la città, le greggi spinte tra le mura, quando le fortificazioni saranno assediate, quando le torri saranno scosse, quando i giovani saranno strappati all'abbraccio delle madri per essere arruolati, troppo tardi giungerà il rammarico di aver risparmiato la vita di un solo uomo a così caro prezzo! **5** E se anche la comunità, con la consegna del tirannicida, si avviava ad avere in sé qualcosa di indecoroso (come continuate a dire), tutto questo la mia proposta l'ha eliminato; siete stati liberati da ogni scrupolo: non mi avreste consegnato contro la mia volontà. Per quel che vi riguarda, avreste preferito intraprendere la guerra. Ma proprio questa è la ragione per cui io devo avanzare la mia proposta. Per una comunità tanto piena di gratitudine, per un tale popolo, io non affronterò qualunque pericolo?

6 L'approvazione di questa proposta non è però soltanto nell'interesse delle istituzioni, ma anche nel mio. Ipotizzate la conclusione che volete: io rischio la vita. E allora? Non ho vissuto abbastanza, io? È certo infatti che l'esistenza degli eroi di guerra non è delimitata dal numero di anni né dalla durata della vita,

fortium virorum vitam, sed laude et fama et perpetuae posteritatis immortalitate. **7** Ita dii faciant ut magnum exemplum posteritati etiam poena dare possim. [Satis] videbitur mihi omnia facere fortuna ut tyrannicidium meum maius sit.

Sed illud interim vereor, ne tyrannus ex me petat famam lenitatis. Habet enim apud malos quoque multum auctoritatis virtus, et forsitan hoc ille ambitiose faciet, ut potestate contentus sit. **8** Quidquid est, videat me et illa civitas vicina: multum illis servientibus prodero. Videant quo vultu tyrannum feram, quam interritus tribunali eius adsistam, quam me nihil minae, nihil supplicia ipsa moveant. Potest fieri ut exhortetur illos hic animus meus, haec mea mens. **9** Vobis quidem custodire pacem, reddere quietem maius ipso tyrannicidio puto. Nam si bellum imminet, si periculum universa civitas habet, quod illum cuius nomine mihi gratias agitis occidi maximam vobis iniuriam feci.

254

Exul accusator et sententiae pares

Exul qui secretum ad rem publicam pertinens indicare voluerit habeat in civitatem redeundi potestatem, et si indicaverit maneat in civitate. Exul dixit se habere quod de adfectata tyrannide diceret. Venit in civitatem. Postulavit reum. Is aequis sententiis absolutus est. Fert quidam rogationem ut maneat. CD.

SERMO

1 Potest venire in dubium quo genere divisionis uti nos in hac controversia oporteat. Videtur enim quaedam posse dicere etiam citra rogationem advocatus huius exulis per quae ius manendi vindicet. Utrum ergo haec quae citra rogationem quoque pro illo futura sunt dicemus ante principium, an statim rogationem? **2** Species eo ducit ut, quoniam et praecedant et leviora videantur, [et] prima sint. Sed ratio diversum mihi suadere videtur, ideo quod necessaria nobis quaestio superabit, an haec rogatio contra legem feratur: in cuius parte sint necesse est illa quaecumque dicturi sumus – an videatur hic etiam alia lege remanere potuisse, an rogationem ferre oporteat ad singulos pertinentem, an contra legem, an haec rogatio contra legem sit, an meruerit ille remanere.

ma dalla lode, dalla gloria e dall'immortalità garantita dalla serie ininterrotta dei posterì. **7** Facciano gli dèi che io possa offrire un grande esempio ai posterì anche con la mia punizione! Crederò che la fortuna faccia di tutto perché il mio tirannicidio acquisti una gloria maggiore.

Qualche volta però temo che il tiranno cerchi di ottenere, grazie a me, fama di clemenza. La virtù ha infatti grande valore anche presso i malvagi, e forse quello, per guadagnarsi il consenso, agirà in questo modo, accontentandosi del potere che ha. **8** In ogni caso, mi guardi anche quella città vicina: sarò molto utile a queste persone asservite. Guardino con che volto affronto il tiranno, con che sicurezza mi presento al suo tribunale, come non hanno effetto su di me le sue minacce e perfino le torture. Queste persone potrebbero essere incitate dal mio coraggio e dalla mia disposizione d'animo. **9** Per quanto riguarda voi, credo davvero che la salvaguardia della pace e il ripristino della tranquillità costituiscano un beneficio più grande del tirannicidio stesso. Infatti se la guerra incombe, se l'intera comunità è in pericolo, con l'uccisione del tiranno, titolo di merito per cui mi siete grati, vi ho causato un danno gravissimo.

254

L'esule accusatore e la parità di voti

Un esule che intende rivelare un'informazione segreta riguardante lo stato abbia la facoltà di ritornare nella comunità cittadina e, se rivela l'informazione, rimanga in città. Un esule affermò di avere qualcosa da dire su un tentativo di instaurare la tirannide. Si presentò alla cittadinanza. Accusò una persona. L'accusato fu assolto con parità dei voti. Un tale avanza la proposta di far rimanere l'esule. Ci si oppone alla proposta.

SPIEGAZIONE

1 Potrebbero sorgere dubbi su quale tipo di divisione sia opportuno usare in questa controversia. Sembra infatti che il sostenitore dell'esule possa esporre certe circostanze per reclamare il diritto di costui a restare anche a prescindere dalla proposta di legge. Esporremo, allora, prima di iniziare, le circostanze che andranno a suo favore anche a prescindere dalla proposta, oppure esporremo subito la proposta? **2** A prima vista siamo portati ad anteporle, sia perché vengono prima, sia perché sembrano meno rilevanti. Ma mi sembra che la logica raccomandi la strategia opposta, perché ci resterà da affrontare una questione ineludibile, ovvero se la proposta è in conflitto con la legge; qualunque cosa diremo, infatti, dovrà necessariamente riguardare questo tema: se si ritiene che costui sarebbe potuto rimanere anche in accordo all'altra legge; se è opportuno avanzare una proposta di legge che riguardi singoli soggetti; se invece è contro la legge; se la presente proposta è in conflitto con la legge; se quello si è meritato di rimanere.

DECLAMATIO

3 Si aut minus verecundus esset is quem rogatione mea retinere in civitate constitui aut iudicia felicius expertus, nihil contione, nihil conscripto meo, nihil denique opera rogationis opus esset. Prima igitur carere hac invidia vel propter hoc possum, Quirites: nemo enim crediderit me rogatum ab eo ad vos processisse qui ipse ut remaneat non laborat. 4 Verum ille quidem multas, atque utinam minus potentes, huius propositi sui causas habeat: ego praeter cetera propter hoc quoque eum existimo esse retinendum, quod manifestum fecit ad indicium tyrannidis adfectatae venisse, non remanendi cupiditate. Quod nisi vetustissimum ius, Quirites, eos qui secreta ad rem publicam pertinentia indicassent remanere in civitate iussisset, forsitan dicendum mihi necessario existimarem qua gratia hic pressus, quibus inimicitiiis in exilium esset actus. Sed quid necesse est repetere haec quae videtis? 5 Et quod ad animum quidem illius pertinet, satis vobis est, ut existimo, probatus, quod quamquam damnatus, quamquam in exilium actus, rei publicae tamen non potuit irasci: indicium professus est. Viderimus an verum; interim tamen nihil eum finxisse manifestum est quod persuaderi tam multis utique potuerit. 6 Causam qua condicione dixerit damnatus, exul, contra potentem, contra gratiosum, quid necesse est diu dicere, quando is exitus iudicii fuit ut non plures sententiae pro adversario fuerint? Non enim causa victus est sed legibus, sed publica humanitate; quae quidem ipsa me in hoc exhortata est, ut rogationem ad vos de retinendo cive ferrem in civitate tam misericorde.

7 Negant rogationem esse recipiendam quae ad singulos homines pertineat. Ego porro hoc in eo iure quod perpetuum et in omnia tempora scribitur existimo esse servandum. Potest enim dici mihi: 'In honorem hominis unius obligas tempora futura, et omnes eadem necessitate constringes'. 8 At quotiens ad praesens tantummodo tempus rogatio fertur, ne ferri quidem nisi de singulis potest. Quod si hanc tollimus consuetudinem, nec duces ad exercitus deligemus nec provincias decernemus nec imperia prorogabimus: omnia enim ista rogationibus ad singulos pertinentibus consummantur.

9 'At enim contra legem rogatio est'. Si confiterer, dicerem tamen non fere rogationis esse causam ubi lex est. Quid enim necesse est convocari tribus, contrahi populum, si idem effici iure vetere et iam olim constituto potest? Igitur si rogatio supervacua ubi lex [non] est, non fere poterit ferri nisi contra alicuius

DECLAMAZIONE

3 Se colui che con la mia proposta ho deciso di far rimanere nella comunità cittadina fosse stato meno rispettoso o avesse avuto più fortuna con i verdetti, non ci sarebbe affatto bisogno del mio discorso, né della stesura della proposta, né, insomma, di tutta l'attività per essa svolta. Quindi, Quiriti, posso essere esente da questa prima critica anche solo per questo motivo: nessuno potrà credere che io sia venuto da voi su richiesta di uno che neanche si affanna per rimanere in città. **4** Ma ammettiamo pure che abbia molti motivi – e magari fossero meno importanti! –, per questa sua decisione: io, a prescindere da ogni altra considerazione, ritengo che debba essere trattenuto anche perché ha chiaramente dimostrato di essere tornato non per il desiderio di rimanere, ma per rivelare il piano d'instaurazione della tirannide. E se un'antichissima legge, Quiriti, non avesse stabilito di far restare in città coloro che abbiano rivelato segreti di interesse per lo stato, forse riterrei di dover per forza spiegare quale potere lo ha schiacciato, quali inimicizie lo hanno cacciato in esilio. Ma che bisogno c'è di ribadire cose che avete sotto gli occhi? **5** E per quanto riguarda le sue intenzioni, credo siano per voi sufficientemente chiare, perché, nonostante sia stato condannato, nonostante sia stato cacciato in esilio, non è riuscito a prendersela con lo stato: ha fatto la rivelazione. Vedremo poi se vera; intanto, però, è evidente che non ha inventato nulla, visto che è riuscito comunque a convincere tante persone. **6** Che bisogno c'è di discutere a lungo quale sia la posizione di un individuo condannato, di un esule, in contrasto con un uomo potente, influente, dato che l'esito del processo è stato che i voti favorevoli all'avversario non erano la maggioranza? In effetti, non ha perso nel processo, ma per le disposizioni di legge, per la pubblica clemenza. Ed è proprio quella stessa clemenza che mi ha spronato a formulare davanti a voi una proposta di legge riguardante la possibilità di trattenere un concittadino in una città tanto misericordiosa.

7 Dicono che non si debba approvare una proposta di legge che riguarda singoli individui. Io ritengo, d'altra parte, che questo divieto debba essere osservato nel diritto che si scrive con validità universale e per l'eternità. Mi si potrebbe infatti dire: "In nome di un'unica persona stai vincolando i tempi futuri a questa norma e costringerai tutti al medesimo obbligo". **8** Ma ogni volta che si avanza una proposta soltanto in relazione a una circostanza contingente, non si può avanzarla che in relazione a singoli individui. E se aboliamo questo uso, non potranno essere scelti i comandanti per l'esercito, né assegnate le province, né prorogate le mansioni di comando: tutte queste attività, infatti, si compiono attraverso proposte che riguardano singoli individui.

9 "Sì, ma la proposta va contro la legge". Se anche lo ammettessi, direi però che in genere, in presenza di una legge, non c'è motivo di avanzare una proposta di legge. In effetti, che bisogno c'è di convocare le tribù, di riunire il popolo, se lo stesso risultato può essere raggiunto con una legge di antica data, già consolidata da tempo? Allora, se una proposta di legge è inutile in presenza di una legge, difficilmente la si potrà presentare, se non è in contrasto con la volontà

legis voluntatem. **10** Et hoc tamen apud quos dicit? Video enim praescriptione me excludi posse iudicio. [et] In rebus parvis ac †periculosus† ista iudex recipiat. Ceterum quidem quotiens de iure populi agitur apud populum, cui mutare, cui obrogare, cui ferre quas velit leges, accipere quas velit rogationes liceat, numquam se ipse deminuet.

11 Quomodo tamen rogatio ista contra legem est [contra commodum suum] contraque eam quae hunc in exilium misit? Non iure novo sed vetere atque olim constituto reversus est, manere etiam citra hanc rogationem potest.

De quo priusquam loquar, necessario illud quod ab adversariis frequentissime obiectum est depellendum videtur. **12** ‘Cur enim’, inquit, ‘si remanere suo iure poterat, expectavit rogationem?’. Ut verecundia ei adeo nihil apud vos prosit ut etiam in causa plurimum noceat, ante omnia non miror hominem iudicia totiens infeliciter expertum, tot in civitate inimicos habentem, nihil temptasse privatim. Litigavit innocens reus: damnatus est. Detulit adfectatae tyrannidis reum (ut pars iudicum putat) manifestum: impedimento publicae humanitatis victus est. Hodie citra rogationem, contra ius vestrum, contra potestatem populi pugnabit? **13** Ille tamen mihi alias et, ut dixi, graviore in exilium abeundi causas videtur habuisse. Absolutus est quidem reus, sed innocentem se esse accusatori nondum persuasit. Ego vero non miror quod hic timet adhuc civitati, quod velut independentem quandam omnibus nobis ruinam suffugere et evitare quod praevидit periculum cupit. Sed tanto magis retinendus est.

14 Putemus alioqui citra rogationem talem institutam esse legem qualis esset si hunc in civitate remanere vellet. <Haec> lex quid dicit? ‘Qui secretum ad rem publicam pertinens indicare voluerit habeat remanendi potestatem’. **15** Nemo dubitabit an indicaverit. Verba igitur legis pro nobis omnia; sed ad interpretationem voluntatis vocamur. Nec enim secretum putant esse nisi quod certum adprobatum sit; negant indicari nisi id de quo non dubitetur. Ego autem existimo legum latori non defuisse eloquendi facultatem ut, <si> adprobatis demum iis quae detulisset remanere in civitate exulem vellet, id ipsum plane aperteque diceret. **16** Nunc contentum puto esse legum latorem voluntate eius †retinuit†. Satis est igitur ut nihil finxerit, nihil cupiditate revertendi mentitus

di una qualche legge. **10** E tuttavia davanti a chi costui afferma queste cose? Mi rendo conto, in effetti, che un'obiezione potrebbe estromettermi dal processo. Obiezioni di questo tipo, il giudice le accolga in casi di poca rilevanza e *†ri-schiosi†*. Ma, senza dubbio, ogni volta che si tratta di diritto pubblico dinanzi al popolo – che può legittimamente cambiare, abrogare, presentare le leggi a suo piacimento e a suo piacimento accogliere le proposte di legge –, mai il popolo si ridimensionerà spontaneamente.

11 In che modo, però, questa proposta di legge è in contrasto con la legge, e per di più con la legge che lo ha cacciato in esilio? Non è per una nuova legge che è ritornato, ma per una legge antica e da tempo consolidata, e può rimanere anche a prescindere da questa proposta di legge.

Però prima che io affronti questo argomento, mi pare necessario respingere l'obiezione che i miei avversari hanno avanzato più e più volte. **12** Dicono: “se era suo diritto restare, perché allora ha aspettato una proposta di legge?”. Posto che il suo atteggiamento rispettoso non gli è di nessuna utilità dinanzi a voi, al punto che, anzi, gli arreca un gravissimo danno nella causa, non mi meraviglio, in primo luogo, che un uomo che ha incassato tanti verdetti negativi, che ha tanti nemici nella nostra cittadinanza, non abbia fatto nessun tentativo in privato. È andato a processo da imputato innocente: è stato condannato. Ha accusato un individuo chiaramente colpevole – così la pensa una parte della giuria – di voler instaurare una tirannide: è stato sconfitto perché la pubblica clemenza gli è stata d'ostacolo. Continuerà a combattere, oggi, a prescindere dalla proposta, contro le vostre leggi, contro l'autorità del popolo? **13** Però a me sembra, come ho detto, che le ragioni che l'hanno portato di nuovo in esilio siano più rilevanti. L'imputato, è vero, è stato assolto, ma non è riuscito a convincere l'accusatore di essere innocente. Io, per la verità, non mi sorprendo che costui sia ancora preoccupato per la città, che voglia sfuggire questa rovina, per così dire, che incombe sulle teste di tutti noi, ed evitare la minaccia che ha presagito. Ma a maggior ragione deve essere trattenuto.

14 Diversamente, immaginiamo che, a prescindere dalla proposta, sia stata promulgata una legge nella forma che dovrebbe avere per voler dire che costui rimanga in città. Cosa dice <questa> legge? “Chi intende rivelare un'informazione segreta riguardante lo stato abbia la facoltà di rimanere”. **15** Nessuno dubiterà che costui abbia fatto la rivelazione. Ogni parola della legge è a nostro vantaggio; siamo però chiamati all'interpretazione del suo significato. Sostengono infatti che costituisca un'informazione segreta soltanto ciò che è riconosciuto come certo; dicono che vale come rivelazione soltanto ciò di cui non si può dubitare. Io ritengo invece che al legislatore non sia mancata la capacità di esprimersi, di modo che, <se> avesse voluto intendere che l'esule restasse in città solo dopo l'accertamento delle informazioni oggetto di denuncia, avrebbe detto anche questo chiaramente ed esplicitamente. **16** Stando così le cose, ritengo però che al legislatore basti l'intenzione dell'esule *†lo ha trattenuto†*. È dunque sufficiente che non abbia inventato niente, che non abbia mentito su niente per il desiderio di

sit, nihil denique ideo fecerit ut remaneret. Vos quid dicitis? Mentitum eum vultis? Interrogemus partem iudicum. Non accuso nunc reum: evasit, absolutus est; habet beneficium legis. **17** Illud tantum contentus sum dicere, fuisse aliqua quibus index moveretur: illa quae moverunt iudicum partem, illa quae tot tristes sententias effecerunt. Iam ergo animum dignum habeo emendatione fortunae: cum adfectari tyrannidem putaret (sic enim loquamur), non dissimulavit, non ultionem putavit, non, cum ipse patriam perdidisset, invidit, sed venit in civitatem, et suscepit gravissimum laborem et novas inimicitias et recentem aemulationem. Non excepit divitem ab indice fortuna.

18 Haec ego dicerem etiamsi victus iudicio esset. Nunc fortiter hoc possum contendere, quod false dicitis eum causa inferiorem. Quid est igitur? Lex iubet eos absolvi qui pares sententias tulerint. Inputabitis istud publicae misericordiae, inputabitis humanitati. Non ego arguo hanc legem, sed dico esse communem. Eodem enim tempore non id modo quaesitum est, an adfectatae tyrannidis reum damnari oporteret, sed illud etiam, an hunc remanere in civitate oporteret. **19** Quod si pares sententiae periculo prosunt, pro utroque sunt. An vero adfectatae tyrannidis reus absolvatur quoniam non plures pro accusatore quam pro reo sententiae fuerunt, hic qui periculum excepit, qui vel eandem vel etiam gravio-rem poenam experiretur, non eandem experietur legis humanitatem?

20 (Haec de iure, haec de rogatione. Illa iam de aequitate).

Dignum esse existimo qui maneat in civitate. Pericula nostra temptavit; servitatem rei publicae discutere, quantum in ipso erat, voluit. Nescio an plus debeamus si ad indicium non certis argumentis perductus sit. **21** Nam si manifesta detulisset, si ea de quibus dubitare nemo nostrum posset, crederetur cupiditate manendi in civitate fecisse. Solam pietatem in causa indicii habuit qui in urbem detulit litem, et litem iniustam condicione: ex altera parte solus et exul, damnatus, ex altera parte homo potens, gratus. Omnia ista diligenter perpendite: intellegitis non esse sententias pares. Quid est igitur? [cur] [Ego etiam pro ipso qui absolutus est reo existimo esse manere hunc in civitate]. **22** Illud dicere pro re publica satis erat: habemus in civitate custodem, inquit adhuc. Forsitan omnia iam videre non potuit exul, non omnia iam clara perspicere. Hoc

ritornare e che, infine, non abbia fatto niente con l'obiettivo di rimanere. Voi cosa dite? Pensate che abbia mentito? Domandiamolo a una parte della giuria! Non ho ora intenzione di accusare l'imputato: l'ha fatta franca, è stato assolto; usufruisce di un beneficio della legge. **17** Mi accontento di dire solo questo: ci sono state ragioni che hanno spinto il denunciante ad agire; quelle ragioni che hanno spinto una parte della giuria, che hanno determinato così tanti voti sfavorevoli. Pertanto ritengo che ora le sue buone intenzioni meritino una compensazione della sua malasorte: ritenendo che si mirasse a instaurare la tirannide (così infatti dobbiamo dire), non ha fatto finta di niente, non ha pensato alla vendetta, non ha serbato rancore, dopo aver perso la sua patria, ma si è presentato alla cittadinanza e si è fatto carico di questo compito onerosissimo, di altre inimicizie e di una nuova rivalità. La sua condizione non ha messo il ricco al riparo dalla denuncia.

18 Avrei detto queste cose anche se fosse uscito sconfitto dal processo. Ma nella presente situazione posso affermarle con energia, proprio perché voi a torto sostenete che è perdente nel processo. Allora, come stanno le cose? La legge comanda che siano assolti coloro che hanno ottenuto parità di voti, e questo voi lo attribuirete alla pubblica indulgenza, alla clemenza. Io non metto in discussione questa legge, ma sostengo che vale per entrambe le parti in causa. Infatti si è cercato di appurare, allo stesso tempo, non solo se si dovesse condannare l'imputato per il tentativo di instaurare la tirannide, ma anche se fosse opportuno che l'esule rimanesse nella comunità cittadina. **19** Ma se la parità di voti favorisce chi rischia la condanna, vale tuttavia per entrambi. O forse, invece, chi è sotto accusa per il tentativo di instaurare la tirannide potrà essere assolto perché i voti a favore dell'accusa non hanno superato quelli a favore dell'imputato, mentre costui che affrontò il rischio di una condanna, che avrebbe potuto subire o la medesima pena o una peggiore, non sperimenterà la stessa indulgenza della legge?

20 (Abbiamo parlato della legge, abbiamo parlato della proposta. Ora parliamo dell'equità).

Ritengo che meriti di rimanere nella comunità cittadina. Ha sfidato il pericolo che ci minacciava; ha voluto spazzar via, per quanto era in suo potere, il rischio dell'asservimento dello stato. Forse gli dovremmo maggiore riconoscenza, se è stato indotto a fare la rivelazione in base a prove non sicure. **21** Se infatti avesse denunciato fatti manifesti, fatti di cui nessuno di noi poteva dubitare, si sarebbe potuto credere che avesse agito per il desiderio di rimanere nella cittadinanza. Nel processo riguardante la rivelazione ha potuto contare solo sul suo patriottismo, lui che portò in città la sua causa; una causa, per di più, iniqua per la diversa condizione dei contendenti: da una parte un uomo solo, esule e condannato; dall'altra un uomo potente e influente. Ponderate attentamente tutti questi elementi: vi renderete conto che i voti non furono pari. E allora? [Lo ritengo che sia anche nell'interesse dell'imputato assolto che costui rimanga nella cittadinanza]. **22** Nell'interesse dello stato sarebbe stato sufficiente dire: nella nostra cittadinanza c'è un guardiano, e ancora tiene d'occhio la situazione. Forse, da esule, non è riuscito più a vedere, a distinguere chiaramente ogni

visum iri <puto> pro opinione eius qui absolutus est: non timebitur quamdiu hic fuerit in civitate. Immo hercule si mentitus est, si fictum detulit crimen, satis alioqui daturus est poenarum inter inimicos potentes et inimicos gratiosos.

SERMO

23 <In> totum autem existimo commodiorem esse partem diversam; suadeo iis qui dicturi sunt in illam potius incumbant.

255

Trasfugae excludendi

Inter duas civitates bellum erat. In alteram multi transfugae veniebant. Fert quidam legem ne recipiantur.

SERMO

1 Proxime ad suasorias accedit hoc genus: nam et suasoriarum [et] legis suasio et dissuasio est. Ergo dicet is qui legem feret non esse honestum recipere transfugas, nihil prodesse, forsitan <etiam obesse>, ad finem belli. Summum: illud propter quod lex fertur periculosum esse.

DECLAMATIO

2 Etiam si non esset in eo statu bellum ut honesta cogitare vacaret, vel cum periculo tamen optima et ad famam itura fecisse fortasse honestius foret quam ut obstare utilitas videretur. Nunc <non> minus laudis, immo plus tamen securitatis est honesta facere.

3 Nemo igitur dubitaverit turpissimos esse qui transfugerint. Spectemus enim rem ipsam, neque eo decipiamur quod utile videtur. Hostis est qui facit: <non> aliter constituamus quam ut intellegamus potuisse hoc et nostros facere. Numquam prodest malum exemplum; etiam si in praesentia occasione quadam delectat, in futurum tamen altius nocet. **4** Proximos existimo esse eos transfugis a quibus transfugae recipiantur. Hoc natura simile est, facere scelus et probare. An si quis nostrum transfugisset, non ipsum modo pessimum civem et omnibus suppliciis dignum iudicaretis, sed infamia etiam qui receperunt, et velut auctores scelerum velut magistros turpitudinis colligeretis: idem non reflectemus in nos?

5 Tandem utilitate ducti in auxiliis habituri sumus quos recipiemus? Fingamus eam civitatis esse fortunam ut auxiliis opus sit: hos in auxiliis? Scilicet qui,



cosa. <Credo> che questo sarà ritenuto un vantaggio per la reputazione di chi è stato assolto: costui non desterà preoccupazioni finché l'esule si troverà in città. Viceversa, di sicuro, se l'esule ha mentito, se ha denunciato un crimine falso, sconterà comunque una ben dura punizione fra nemici potenti e influenti.

SPIEGAZIONE

23 <Nel> complesso, però, ritengo che sostenere la parte opposta sia più semplice. Consiglio a quanti abbiano intenzione di affrontare il tema di applicarsi piuttosto a questa.

255

L'espulsione dei transfughi

Due città erano in guerra. In una delle due si recavano molti transfughi. Un tale propone una legge per cui non vengano accolti.

SPIEGAZIONE

1 Questa tipologia si avvicina moltissimo alle suasorie: perché anche nelle suasorie si trovano discorsi pro e contro la legge. Quindi chi proporrà la legge dirà che non è onorevole accogliere i transfughi, che non è per niente utile – e forse <è persino di ostacolo> – a porre fine alla guerra. Infine: la ragione per cui si fa la proposta è fonte di rischio.

DECLAMAZIONE

2 Anche se lo stato del conflitto non lasciasse spazio a valutazioni sull'onore, tuttavia, il fatto di aver compiuto, anche esponendosi a rischi, gesta eccellenti e destinate alla fama, potrebbe forse garantire una onorabilità troppo grande perché si possa supporre che il calcolo dell'utile la intralci. Nella situazione attuale, agire in modo onorevole <non> comporta meno elogi, no, ma è molto più sicuro.

3 Dunque, nessuno potrebbe mettere in dubbio che i transfughi siano individui assolutamente ignobili. Bene: guardiamo alla cosa in sé e non lasciamoci fuorviare dall'apparente vantaggio. È il nemico che diserta: <non> dobbiamo risolverci ad altro, se non a capire che anche i nostri avrebbero potuto farlo. Un esempio negativo non è mai utile; anche se sul momento fa piacere, arrecando qualche vantaggio, tuttavia in futuro provocherà danni più ingenti. **4** Ritengo che coloro che danno asilo ai transfughi siano del tutto simili ai transfughi. Commettere un crimine e approvarlo sono azioni simili per natura. Se qualcuno dei nostri avesse disertato non giudichereste lui soltanto un cittadino pessimo e meritevole di ogni genere di punizione, ma giudichereste meritevoli di infamia anche coloro che lo hanno accolto, e li passereste in rassegna come istigatori di crimini, come maestri di disonore: queste stesse accuse non dovremmo rivolgerle contro di noi?

5 Insomma spinti dalla convenienza vogliamo arruolare nelle nostre truppe ausiliarie quelli che accoglieremo? Immaginiamo che la sorte della città renda



cum ex altera parte intuerentur patriam et memoriam pueritiae et necessitudines omnes, ad fortunam tamen inclinaverunt, prouiore pro nobis sacramento, fortiore animo stabunt. Adeo facilius est in istis scelus deprehendere quam paenitentiam. **6** Inutile ergo militum genus, nobis minime necessarium. Quippe etiam hi qui recipiendos esse transfugas <suadent> hoc dicunt, in superiore esse loco nostram civitatem. Neque enim amore nostri sed metu imminetis fortunae transfugiunt. **7** An facilius deposituros propositum bellandi hostes putamus si plures transfugerint? Minime: nam hi qui bellum gerere contra nos non audent, si locum in civitate nostra non habuerint, saepe deponendi belli auctores erunt. Nunc in privatum sibi singuli consulunt. Est magnum in singulis momentum; ac si praeclusa haec fuerit spes, quod singuli faciunt universi suadebunt.

8 Haec dicerem etiamsi nihil ex istis metus esset; nunc vero non possum non confiteri sollicitudinem meam. Quotiens oculos circumtuli et singulas castrorum metior partes, non aliter quam si vallum hostis invaserit alienos habitus, aliena arma video; versantur inter domos nostras, inter templa, inter muros, in mediis rei publicae visceribus. An aliquid mali velint facere postea videro; interim, possunt. **9** [Ego istud credidi scelus: cum a singulis, spes est; cum a paucis, spes est; cum a plurimis, iam consensus]. Novum hercule genus artis! Supervacuum est cuniculos fodere et per occultos specus ingenti labore exhaustis terris in mediam subito emergere civitatem, supervacuum est redimere proditorem et scelus pecunia pacisci: videntes palam, immo gaudentes etiam accepimus intra viscera hostem. **10** Vos aestimabitis an suspectum debeatis habere quod ad tantum numerum per singulos pervenerunt: nemo illos recepisset si universi venissent. Omnesne hi desperaverunt? Omnesne <sibi> consulere ac prospicere voluerunt? Adeone facilius est transfugere quam cadere? Omnes hi reliquerunt in civitate coniuges in ludibrium atque contumeliam eorum qui se a scelere maximo ulcisci velint? **11** Manifestiorem quandam coniecturam capere possumus: num minus animi sine his, num minus pertinaciae desertis? Age sane, hoc non cogitatis, quod nec custodiunt nec reprehendunt, nec portas praecludere nec publica retinere cura tanti putant? Miratur aliquis timere me hostes quod isti transfugiunt? Illi me non timent. Caveamus, obsecro, dum plures sumus.

necessario l'impiego delle truppe ausiliarie: questi, li avremo nelle truppe ausiliarie? Ma certo: quelli che, pur contemplando, dalla parte opposta, la loro patria, il ricordo della giovinezza e la loro famiglia, hanno tuttavia seguito l'andamento della sorte, staranno dalla nostra parte con una lealtà più devota, con un cuore più saldo. In persone di tal fatta è tanto più facile cogliere la colpa che il ravvedimento! **6** È dunque un genere di soldati inutile, di cui non abbiamo affatto bisogno. Anche quelli che <esortano> ad accogliere i transfughi lo affermano: la nostra città sta avendo la meglio. E infatti quelli non disertano per amor nostro, ma per timore dell'imminente sventura. **7** O forse crediamo che i nemici abbandoneranno più facilmente il proposito di combattere se parecchi di loro deserteranno? Assolutamente no, perché coloro che non hanno il coraggio di farci la guerra, se non troveranno posto nella nostra città, diverranno, in molti casi, fautori della cessazione delle ostilità. In questo momento ognuno pensa per sé in privato. Ma l'impulso che viene dai singoli individui è forte; inoltre, se questa loro speranza sarà ostacolata, tutti insieme sosterranno l'azione che portano avanti singolarmente.

8 Direi queste cose anche se costoro non destassero nessuna apprensione; ora, tuttavia, non posso non manifestare la mia preoccupazione. Ogni volta che mi guardo attorno e perlustro una per una le parti del nostro accampamento vedo – come se il nemico avesse sfondato le nostre difese – abiti stranieri, armi straniere; se ne vanno in giro in mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri templi, alle nostre mura, proprio nel cuore dello stato. Valuterò in seguito se abbiano intenzione di fare del male: intanto, hanno il potere di farlo. **9** [Da parte mia, ho maturato la convinzione che quell'atto sia un crimine; quando l'azione viene da singole persone, è una speranza; quando viene da poche, è una speranza; quando viene da moltissime, è una cospirazione]. Accidenti, che nuovo genere di tattica! È del tutto inutile scavare cunicoli e sbucare all'improvviso proprio in mezzo alla città attraverso passaggi nascosti, dopo aver spalato con immensa fatica la terra; è del tutto inutile riscattare il traditore e concordare un prezzo per il crimine commesso; il nemico l'abbiamo accolto nel cuore della città vendendolo in faccia, anzi persino giubilando. **10** Sarete voi a valutare se il fatto che, uno dopo l'altro, abbiamo raggiunto un numero così elevato debba essere ritenuto sospetto: nessuno li avrebbe accolti se fossero venuti tutti insieme. Erano tutti disperati, loro? Volevano tutti prendersi cura <di sé>, pensare ai propri interessi? Davvero è più facile disertare che cadere sul campo? Tutti loro hanno abbandonato le proprie mogli in città esponendole allo scherno e alle offese di chi voglia vendicarsi di questa grandissima nefandezza? **11** Possiamo fare un ragionamento ancora più chiaro: senza i transfughi, è forse minore il coraggio, minore l'ostinazione di coloro che hanno subito la diserzione? Su, andiamo, non ci pensate? Che non li sorvegliano, non li trattengono, e non pensano valga la pena né di sbarrare le porte, né di bloccarli nell'interesse dello stato? Qualcuno si stupisce che io tema i nemici per la diserzione di costoro? Loro non temono me. Vi imploro, prestiamo attenzione finché siamo più numerosi.

256

Furiosus trium filiorum pater

Qui tres filios habebat duos per furorem occidit. A tertio sanatus abdicat eum.

DECLAMATIO

1 Poteram, etiamsi non irascerer, abdicare tamquam bonus pater. Omnia de fortuna mea timeo, omnia de tam fragili ac tam mutabili mente, et propter hoc dimittendus mihi a domo filius erat, ne incideret in meum furorem. **2** Sed quatenus et causas quoque abdicationis interrogor [id est cogit me frequentius malorum meorum meminisse], quamquam inter praecipua propter quae abdicem hoc est, quod mihi ista narranda sunt, dicam tamen.

3 Inputo filio meo orbitatem. Respondebit: 'Non ego occidi'. Scio; mea manu factum est, ipse ego pater qui genueram, qui educaveram, per viscera liberorum ferrum exegi. Credo enim tibi, et orbitatem tamen tibi inputo, tibi. Aestimo illam ex die mei doloris. Quaedam ignorare simile non passi est: tunc liberos perdidit cum perdidisse me sensi. **4** Esto, gravem sine dubio manibus meis iniuriam fortuna fecerat; posuerat tamen huius rei in ipso animo remedium illo tempore quo furere et agi dementia videbar. Frequentius in ea cogitatione eram ut crederem esse cum liberis omnibus. Abstulisti mihi ignorantiam malorum. Quanto miserabilior fui ex die tuae sanitatis! Furiosum me non sic cecidi; tum lacerare vestes, tum verberare vultus meos coepi. **5** Omnia igitur haec non in aliam vim accipi debent quam si filios meos ipse occidisses, quam si ipse abstulisses. Unde tantum boni ut reddere possis illam valetudinem, illum furorem?

6 Quod unum possum praestare infelicissimis illis iuvenibus meis praestabo: ne quis eorum morte gaudeat, ne cui prosit quod filios meos occidi.

257

Nuptiae inter inimicorum filios

Qui habebat filium et divitem inimicum, captus a piratis, scripsit filio de redemptione. Ille cum pecuniam non haberet, offerente divite filiam suam, duxit eam in matrimonium et pecunia <eius> redemit patrem. Reversus ille imperat ut dimittat. Nolentem abdicat.



256

Il padre di tre figli impazzito

Un uomo con tre figli ne uccide due in un momento di follia. Dopo essere stato curato dal terzo, lo disconosce.

DECLAMAZIONE

1 Anche se non fossi fuori di me dalla rabbia, potrei disconoscerlo come farebbe un buon padre. Ho ogni tipo di timore riguardo la mia sorte e il mio equilibrio mentale, tanto instabile e tanto mutevole, e perciò avevo il dovere di allontanare mio figlio da casa, perché non cadesse sotto i colpi della mia follia.

2 Ma, dal momento che mi vengono chieste anche le cause che hanno condotto al disconoscimento, sebbene il doverle raccontare sia tra i motivi principali per cui lo disconosco, tuttavia le esporrò.

3 Attribuisco a mio figlio la perdita degli altri miei figli. Mi risponderà: “Non sono stato io a ucciderli”. Lo so bene; la mano era la mia: io, il padre, io che li ho generati, che li ho educati, ho trafitto le viscere dei miei figli con la spada. Ti credo, e tuttavia attribuisco la mia perdita a te, sì, proprio a te. Posso valutarne il peso dal giorno in cui sono diventato consapevole del mio dolore. Ignorare certi eventi è come non averli mai sofferti: ho perso davvero i miei figli nel momento in cui mi sono reso conto di averli persi. **4** E sì, la sorte mi aveva inflitto senza dubbio una grave ingiustizia per mezzo delle mie stesse mani; tuttavia aveva predisposto un rimedio al problema nella mia stessa mente, nel periodo in cui sembravo pazzo e in balia della follia. Molto spesso mi trovo nella condizione mentale di credere di essere ancora in mezzo a tutti i miei figli. Mi hai strappato via l’ignoranza delle mie sventure. Quanto più infelice sono stato dal giorno in cui ho recuperato il senno a causa tua! Mentre ero preda della follia non ho colpito me stesso; allora invece ho iniziato a stracciarmi le vesti e a colpirmi il volto. **5** Pertanto, si deve considerare tutto ciò non diversamente che se i miei figli li avessi uccisi e me li avessi portati via proprio tu. Da dove potrebbe giungere un beneficio così potente da permetterti di restituirmi quella malattia e quella follia?

6 E l’unica cosa che posso fare per i miei infelicissimi ragazzi, la farò: nessuno si rallegrerà della loro morte, nessuno trarrà profitto dal fatto che io abbia ucciso i miei figli.

257

Le nozze tra i figli dei nemici

Un tale che aveva un figlio e un nemico ricco, catturato dai pirati, scrisse al figlio perché lo riscattasse. Questi, siccome non aveva denaro e il ricco gli offriva la propria figlia, la sposò e con il suo denaro riscattò il padre. Al suo ritorno, il padre gli ordina di ripudiarla. Lui si rifiuta, il padre lo disconosce.



DECLAMATIO

1 Si ab alio redemptus esset pater <et> statim ut redisset a gravissima fortuna [et] abdicare me instituisset, dicerem tamen: ‘Quid intra tam breve tempus commisi? Quid tam scelerate a me factum est ut ira patris praecederet ipsam gratulationem?’. Nunc certum habeo indigna quaedam expectare vos facinora, cum abdicetur filius qui redemit. **2** Est sine dubio istud non meum beneficium, et omne redempti patris munus ad socerum redit. Ego tamen navigavi, ego periculosa maria ingressus sum ut redimerem patrem, quemadmodum ipsum dicere audistis; quaedam etiam non patienda passus sum. Quae ei ratio abdicacionis est?

3 ‘Non obsequeris’ inquit ‘mihi’. Si hoc ad abdicandum satis esset, supervacua erant omnino iudicia ista. Cur enim nobis defensionis potestatem dedistis si nihil nostris consiliis libertatis relictum est? Servi mehercule quaedam liberius ex bona mente faciunt, et aliquando indicium fidei putant pretio empta mancipia non paruisse. **4** Filios vero quis dubitavit umquam esse plerumque suae potestatis? Ut ea praeteream quae sub tam bono patre ne argumenti quidem causa referenda sunt, nec dicam ‘Non coges templa incendere, non coges operibus publicis manus adferre’: leviora certe nostrae mediocritatis esse manifestum est, ut sententiam iudices dicere <quam> velimus, ut testimonium non ad arbitrium parentum reddere, immo suadere quod animus dictaverit. **5** Quod si licet aliquando etiam contra patris voluntatem ea quae alioqui reprehensionem non merentur filio facere, nusquam tamen libertas tam necessaria quam in matrimonio est. Et hoc dicerem si quaeretur hoc iudicio an mihi aliqua ducenda esset: ego eligam cum qua victurus sum, ego comitem laborum, sollicitudinum, curarum ipse perpendam. Quis enim amare alieno animo potest? **6** Nunc vero firmius hoc esse atque facilius coepit: uxorem iam duxi (non dico quare) meo impulsu, mea voluntate. Eripuerat enim te mihi fortuna dederatque mihi illam miseram libertatem. Repudium igitur imperas et copulatos iam diu diducis animos. Neque enim hoc tu spectaveris, quod cum uxore mea non diu vixi. Sine dubio secundum nuptias profectus sum, continuo me peregrinatio exceperit; sed vel hoc ipso iniquius est repudiari eam quae certe non potuit offendere.

7 Descendamus sane ad hanc quoque necessitatem, ut imperante patre etiam repudium filius debeat pati: quid de ipsa quam repudiari vis querar? Sane pater fuerit inimicus: cur haec nurus esse desinat quam nihil peccasse tu quoque confiteris qui expellis? Negat idoneam esse matrimonio meo locupletem. Quam

DECLAMAZIONE

1 Se mio padre fosse stato riscattato da un'altra persona <e> appena tornato da una vicenda così dolorosa avesse deciso di disconoscermi, avrei detto: "Quale colpa ho commesso in così poco tempo? Cos'ho fatto di tanto grave da far sì che l'ira di mio padre arrivasse prima di ogni felicitazione?". Ora sono sicuro che voi vi aspettiate qualche delitto vergognoso, giacché viene disconosciuto il figlio che lo ha riscattato. **2** Senza dubbio questo non è un mio beneficio, e la liberazione di mio padre è un dono che si deve interamente a mio suocero. Però, sono stato io a imbarcarmi, io mi sono avventurato in mari pericolosi per riscattare mio padre, come avete sentito dire a lui stesso; ho sopportato anche l'insopportabile. Che ragione ha lui di disconoscermi?

3 "Non mi obbedisci", dice. Se ciò fosse sufficiente a disconoscere un figlio, questo genere di processi sarebbe del tutto inutile. Perché ci avete dato la possibilità di difenderci, infatti, se alle nostre decisioni non è lasciata alcuna libertà? Diamine, i servi agiscono a volte con una certa libertà seguendo il buon senso, e talvolta la disobbedienza degli schiavi comprati per denaro è considerata segno di fedeltà. **4** Quanto ai figli, chi ha mai messo in dubbio che essi siano per lo più padroni di se stessi? Lasciamo da parte quelle cose che, quando si è sotto l'autorità di un padre così buono, non vanno riferite nemmeno per sostenere la propria argomentazione, e non stiamo a dire: "Non mi costringerai a incendiare templi, non mi costringerai a levare la mano contro edifici pubblici"; è evidente che sono lasciate alle nostre modeste capacità questioni di minor peso, come pronunciare da giudici la sentenza <che> vogliamo, o non rendere testimonianza secondo il capriccio dei genitori, ma anzi sostenere ciò che l'animo ci comanda. **5** E se a volte un figlio può compiere anche contro la volontà del padre azioni che non meritano biasimo per altri motivi, in nessun caso, tuttavia, questa libertà è più necessaria che nel matrimonio. Se in questo processo si cercasse di stabilire se io non dovessi sposare piuttosto qualcun'altra, io aggiungerei: sarò io a scegliere la donna con cui dovrò vivere, sarò io stesso a valutare la compagnia delle mie fatiche, delle mie ansie, delle mie preoccupazioni. Chi infatti può amare secondo i sentimenti di altri? **6** Ora, invece, la situazione si fa più chiara e facile: ho già preso moglie (non sto a dire il motivo) di mia iniziativa, di mia volontà. La sorte, infatti, ti aveva portato via da me, e mi aveva dato quella misera libertà. Tu dunque ordini il ripudio e dividi anime già da tempo legate. Non hai nemmeno osservato, del resto, che non ho vissuto a lungo con mia moglie. Senza alcun dubbio sono partito subito dopo le nozze, il viaggio mi ha portato via immediatamente; ma proprio per questo è ancor più ingiusto ripudiare una donna che di certo non ha potuto far nulla di male.

7 Ma veniamo ora anche a questo obbligo: che un figlio debba subire persino il ripudio per ordine del padre; che motivo avrei di lamentarmi di questa donna che tu vuoi farmi ripudiare? Certo, il padre è stato tuo nemico: perché dovrebbe cessare di essere tua nuora questa donna che tu stesso, che la scacci, riconosci priva di ogni colpa? Dice che una donna ricca non è adatta a esser mia moglie.

vereor ne cui videatur pater sic inimicus diviti esse coepisse! **8** Non enim fortuna in utramlibet partem intuenda est? An vero apud me noceat puellae quod dives est cum apud patrem illius non nocuerit mihi quod pauper sum? ‘Dives est’. Numquid ergo hoc dicere potes: ‘Superbior erit et fastidiet’? Securus sis, pater: petiti sumus, empti sumus. ‘At inimicus’ inquit ‘fuit’. **9** Volo adhuc sic loqui tamquam odia utraque parte durent. Non oportet immortales esse inimicitias, et ita demum tutum perpetuumque <poterit> esse humanum genus si amor ac fides nullam habuerint oblivionem, ea rursus quae †aliquo incommodo commutantur† brevi morte deficiant. **10** Sed non est diu mihi in hac parte commorandum, quae certe satis potens apud divitem fuerat. Inimici nomen habuerit aliquando (nec quaero quam inmerito, nec quaero quam iniuste), modo redire in gratiam cum eo potuerim. Sed hoc solum reprehendit, quod se absente omiserim cum divite inimicitias. Ita, opinor, feci hoc contemptu patris, feci vilitate. **11** Restitui nos in integrum putate, iudices. Captus est pater meus a piratis, vincla et ultimos metus patitur et ea quibus gravius id tantum est quod imminet. Hoc scio, hoc ipsius epistulis cognovi; hinc redimi potest. Duram putate condicionem poni: nonne subeunda est? Si piratae hoc mihi pollicerentur, ut vicarias pro patre manus acciperent, non recusarem catenas. Si obligarer faenore, aes alienum tamen non timuissem ut redimerem patrem. **12** Duxi puellam honestam, locupletem. Ego tamen (si ulla mihi dicenti fides est) non hoc in ista condicione spectavi. Ille me movit ut beneficiis vinceremur. Sed neque in me ille probavit aliud quam pietatem. Vidit fletus meos, vidit totius animi atque etiam corporis defectionem. Sic homini inter principes nostrae civitatis numerando coepi bona esse condicio.

13 Itaque intellego mihi, iudices, non in hoc tantum laborandum, ut iram patris mitigem, ut leniam; illud est partium mearum, illud vobis adhibitis rogo, in gratiam velit redire iam cum propinquo meo, cum redemptore suo. Non enim iactabo meam pietatem: illius opus est quod redemi.

258

Fortis contumax patri forti

Si duo aut plures fortiter fecerint, de praemio armis contendant. Vir fortis optet quod volet. Pater et filius fortiter fecerunt. Petit pater a filio ut cederet sibi praemio; non impetravit. Cessit ipse et abdicat.

Temo proprio che si possa credere che mio padre sia diventato nemico del ricco in questo modo! **8** La fortuna, infatti, non va forse considerata da entrambe le parti? Forse la ragazza dovrebbe essere compromessa ai miei occhi perché ricca, quando io non sono stato compromesso agli occhi di suo padre per la mia povertà? “È ricca”. Magari potresti dire anche: “Diventerà più superba, e farà la schizzinosa”? Sta’ tranquillo, padre: siamo stati corteggiati, siamo stati pagati. “Ma era mio nemico”, dice. **9** Voglio parlare ancora come se da entrambe le parti permanessero le ostilità. Ma non è opportuno che le inimicizie siano immortali, e l’umanità potrà essere al sicuro, e durare in eterno, soltanto se l’amore e la fedeltà non cadranno mai nell’oblio, e avranno invece vita breve le cose che †sono sostituite da qualche disgrazia†. **10** Non devo però soffermarmi a lungo su questo aspetto, che certamente ha avuto abbastanza importanza agli occhi del ricco. Ammettiamo che, una volta, abbia avuto il nome di nemico (e non sto a considerare quanto a torto, quanto ingiustamente), ora però potrei recuperare la sua amicizia. Ma mio padre mi muove solo questo rimprovero: in sua assenza, ho messo da parte le inimicizie con il ricco. E quindi, mi par di capire, l’avrei fatto perché disprezzo mio padre, l’avrei fatto perché lo tengo in poca considerazione. **11** Immaginate, o giudici, che noi torniamo nella situazione iniziale. Mio padre è stato catturato dai pirati, patisce le catene, le paure più terribili, e pene che sono superate solo da ciò che lo aspetta. Questo io so, questo sono venuto a sapere dalle sue stesse lettere; da tutto ciò è possibile riscattarlo. Immaginate che sia posta una condizione dura: non bisogna accettarla? Se i pirati mi promettessero di accettare me in cambio di mio padre, non rifiuterei le catene. Se fossi costretto a chiedere denaro agli usurai, non avrei timore dei debiti, pur di riscattare mio padre. **12** Ho sposato una ragazza onesta, ricca. Io però, in quella situazione (se mai potete credere alle mie parole) non ho guardato a questo. Fu lui a indurmi a lasciarmi vincere dai suoi benefici, e in me non apprezzò altro che la devozione filiale. Vide le mie lacrime, vide il totale abbandono dello spirito e anche del corpo. Così diventai un buon partito per un uomo degno di essere annoverato tra i maggiorenti della nostra città.

13 E così, giudici, capisco di non dover solo compiere lo sforzo di mitigare l’ira di mio padre, di lenirla; il mio compito, per cui io chiedo il vostro sostegno, è di far sì che lui accetti di riconciliarsi con il mio parente, con il suo liberatore. Non mi farò vanto della mia devozione: è stato per opera sua che io l’ho riscattato.

258

L’eroe che disubbidisce al padre eroe

Se due o più individui si sono comportati da eroi in guerra, si contendano il premio in armi. L’eroe scelga ciò che vuole. Un padre e un figlio si comportarono da eroi in guerra. Il padre chiese al figlio di rinunciare al premio in suo favore; subì un rifiuto. Rinuncia lui stesso e lo disconosce.

DECLAMATIO

1 Etiamsi dissimulari posset quae causa patri fuisset, ipsum tamen hoc abdicatione dignum erat, aliquid petenti negasse. Quantum enim mihi praestare poterat ut paria redderet? Non iam inputo illa vulgaria, lucem et ius libertatis et usum vitae. Hoc, hoc inputo, quod fortiter fecisti. Robur istud corporis tui meum est; animus iste ad contemnenda pericula paratus ex meo fluxit. Ego te diu praeceptis feci virum fortem, proxime quidem etiam exemplo. **2** Quantumcumque sit istud quod peto, non indicare satis est? Non desiderium pervenire in notitiam tuam sufficit nisi preces adhibuero, nisi auctoritatem paternam summisero? Multum peccaveras etiamsi praestitisses.

3 Nunc vero quid a te petieram? Ut mihi praemio cederes. Non dico quid fuerit secuturum. Sane ita sit constituta lex ut in iudicio contendamus, ut citra periculum feratur de nostra virtute sententia: non erat aequum cedere te, ut non dicam patri, seni? **4** Tibi adprobandae virtutis multa tempora supersunt, tu sperare id quod hodie cesseris potes: mihi indulsit fortuna hunc supremum honorem. Inter extraneos quoque et alienos est aliquod privilegium aetatis. Honores prior peterem, ad signandum advocatus prior <signarem, sententiam prior> rogarer. In his etiam minimis observationibus inhumane non cederes honorem lateris.

5 Age vero, non praeter hoc etiam dignior praemio fuit virtus mea? Non est tam admirabile cum fortiter facit iuvenis. Hoc aetas postulat, hoc robur iuventae poscit; paene turpe est non fecisse. Hoc est honore dignius, vicisse annos et ultra aetatem durantes agere virtutes. Eo tempore fortiter feci quo cogi non possem ut militarem. Utrum tandem vis magnum esse quod ego feci an minus esse quod tu fecisti?

6 Videamus nunc ecquis fuerit secuturus exitus si in ista contentione praemii idem animi ego quoque habuissem. Armis contendendum erat et laetissimo alioqui domus nostrae proventu gravissimum vulnus et crimen inurebatur. Iam video quare non cesseris: hoc tibi praemio maius videbatur, committi cum patre et parricidium facere iure, hoc profecto etiam in acie [facere] cogitasti et, cum imitareris virtutem meam, non optandi ius sed pugnandi videbas. **7** Ego, quantum est in te, in medio foro et universa spectante civitate filii manu trucidatus sum vel, quod est gravius, occidi. Tu perseverasti cum me cupere

DECLAMAZIONE

1 Anche se fosse possibile trascurare la motivazione di un padre, l'aver opposto un rifiuto a una sua richiesta meritava comunque, di per sé, il disconoscimento. E in realtà quanto avrebbe dovuto darmi per pareggiare i conti? Non sto ora rinfacciando le solite cose: la nascita, il diritto di essere libero e la possibilità di vivere. Ecco, cosa ti rinfaccio: di aver agito da eroe. Questo tuo vigore fisico appartiene a me; questo tuo coraggio pronto al disprezzo del pericolo è derivato da me. Sono io ad aver fatto di te un eroe, con un lungo insegnamento, e per di più, recentemente, anche con l'esempio. **2** A prescindere da quanto sia gravosa la mia richiesta, non è sufficiente che io te la faccia? Non basta che tu venga a conoscenza di un mio bisogno, se non avrò prima fatto ricorso a suppliche e non avrò sminuito la mia autorità paterna? Avresti commesso una colpa molto grave, anche se me l'avessi fatta, questa concessione.

3 Ma in effetti cosa ti avevo chiesto? Di rinunciare al premio in mio favore. Non sto parlando di quali sarebbero le conseguenze. Ammettiamo pure che la legge sia formulata in modo che la nostra contesa sia giudiziaria e che il verdetto sul nostro valore non comporti rischi: non sarebbe stato giusto che tu rinunciassi al premio in favore di un anziano, per non dire di un padre? **4** A te restano molte occasioni per dimostrare il tuo valore; puoi sperare in quello a cui oggi hai rinunciato. A me la fortuna ha concesso quest'ultimo onore. Anche fra gli estranei e gli stranieri l'età comporta dei privilegi: mi candiderei alle cariche prima di te; chiamato a fare un nome per una carica, <lo farei> prima di te; sarei interpellato <per un parere prima di te>. Invece tu, da incivile, persino nelle più ovvie forme di riguardo non mi concederesti l'onore di camminare alla tua destra.

5 Ebbene, oltre a questo, il mio valore non è stato anche più degno del premio? Che un giovane si comporti eroicamente non è così sorprendente. Ad esigerlo è l'età, a pretenderlo è il vigore della giovinezza: sarebbe quasi un disonore non essersi comportati eroicamente. Ma aver sconfitto gli anni e compiere atti eroici che sopravvivono oltre la durata della vita è più meritevole di riconoscimento. Mi sono comportato eroicamente a un'età in cui non potevo essere costretto al servizio militare. Dunque quale delle due possibilità preferisci: che le mie azioni siano grandi o che le tue lo siano di meno?

6 Proviamo ora a considerare quale mai sarebbe stato l'esito, se anche io mi fossi comportato come te in questa contesa per il premio. Avremmo dovuto scontrarci con le armi, e una ferita e una colpa terribili sarebbero state impresse a fuoco su un successo altrimenti favorevolissimo per la nostra famiglia. Ora capisco perché non hai rinunciato: più del premio contava per te ingaggiare un duello con tuo padre e commettere un parricidio con la tutela della legge. Senza dubbio era a questo che pensavi già sul campo di battaglia e, mentre cercavi di emulare il mio valore, non pensavi al diritto di scegliere il premio, ma al diritto di contendermelo. **7** Io, fosse per te, sarei stato assassinato per mano di mio figlio in mezzo al foro e sotto gli occhi di tutta la comunità o, cosa peggiore, sarei stato io ad ucciderti. Quanto a te, hai continuato ad insistere pur essendoti

sic videres. Etiamnum interrogo, staturusne contra fueris. †Dicturum† Nam si <non> fuisti perseveraturus, vide an gravius etiam crimen sit patri negasse quod praestare poteras.

8 Habe ergo praemium istud, quantumcumque in eo honoris est; sed contentus esto appellasse rem publicam: discede de domo mea. Non iam ultionis gratia facio, sed etiam securitatis: insomnes noctes ago et ad omnes terreor strepitus. Nulla mihi segura nox est: habeo in domo filium qui me potuit occidere. **9** Nam praemii quidem gratia strinxisses ferrum contra patrem et in conspectu civitatis populique parricidium fecisses; ut heres citius fias, ut bona mea occupes, homo tam cupidus non audebis parricidium facere secretum?

10 Non ignoro omnium fere qui abdicantur hunc esse morem, ut acta iam causa ad preces convertantur et mitigare patres rogando velint; hocine tu concipis animo posse fieri, ut exores?

259

Pauper naufragae liberator, maritus

Dives cum amico paupere et filia navigabat. Naufragium fecit. Extulit filiam divitis pauper. Rumor erat eam nupturam cuidam nobili iuveni. Quodam tempore in domo divitis tumultus fuit; inventi sunt una pauper et puella; ab utroque dictum est vitiatam puellam. Imperavit filiae dives ut nuptias optaret. Educta ad magistratum optavit. Postea comperit dives non esse vitiatam puellam. Imperat ut relinquat pauperem. Nolentem relinquere abdicat.

SERMO

1 In omnibus quidem abdicationis controversiis, quatenus pro liberis dicimus, summissa debet esse actio et satisfactioni similis. In hac tamen controversia istud aliquanto magis servandum est. Nam et filia est quae abdicatur, et hic pater aliquid etiam boni et clementis viri fecit et nobis tutissimum uti hac etiam bonitate.

DECLAMATIO

2 Non ignoro, iudices, quantum causae nostrae oneris accedat ex persona abdicantis, non propter illud commune, quod pater est, sed quod pater indulgentissimus, amicus optimus, etiam quando iniuriam accepisse videtur, mitissimus. Itaque priusquam defensionem adgredimur, in hoc satisfaciemus



accorto che il mio desiderio era così grande. Ancora adesso ti chiedo se avresti combattuto contro di me. †Avrebbe detto† Perché, se anche <non> avessi voluto insistere, pensaci: sarebbe una colpa ancora più grave aver negato a un padre ciò che avresti potuto concedergli.

8 Prenditi allora questo premio, per quanto poco sia l'onore che ne deriva; ma dovrai accontentarti di esserti rivolto alle istituzioni: lascia la mia casa. Ora non dogisco soltanto per vendetta, ma anche per la mia sicurezza: trascorro notti insonni e ogni rumore mi atterrisce. Non esiste per me notte senza ansie: nella mia casa vive un figlio che avrebbe potuto uccidermi. **9** E in realtà, per un semplice premio, avresti impugnato la spada contro tuo padre e avresti commesso un parricidio sotto gli occhi della comunità e del popolo; per diventare erede in anticipo, per impossessarti dei miei beni, non oserai, avido come sei, commettere il parricidio di nascosto?

10 Sono consapevole che questa è la condotta di quasi tutti coloro che vengono disconosciuti: una volta conclusa la causa, ricorrono alle suppliche e cercano di placare i genitori con le preghiere; ma tu pensi, in cuor tuo, di riuscire a convincermi con le suppliche?

259

Il povero che salvò la naufraga e la sposò

Un ricco andava per mare con un amico povero e sua figlia. Naufragò. Il povero salvò la figlia del ricco. Correva voce che questa avrebbe sposato un certo giovane nobile. Una volta ci fu trambusto in casa del ricco: il povero e la ragazza furono trovati insieme; entrambi dissero che lei era stata violata. Il ricco impose alla figlia di scegliere le nozze. Condotta dal magistrato, fece la scelta. In seguito, il ricco scoprì che la ragazza non era stata violata. Le impone di lasciare il povero. Lei si rifiuta, il padre la disconosce.

SPIEGAZIONE

1 In tutti i processi che riguardano un disconoscimento, finché parliamo in difesa dei figli, la causa dovrà essere impostata in tono dimesso, come per scusarsi. In questo processo, poi, tale precetto va osservato con particolare cura. Da una parte, infatti, a essere disconosciuta è una figlia; dall'altra, questo padre si è comportato persino da uomo buono e clemente: la cosa più prudente per noi sarà sfruttare anche questa bontà.

DECLAMAZIONE

2 Sono consapevole, giudici, del grave peso che il nostro caso deve sostenere, per via del carattere dell'uomo che disconosce sua figlia: non solo perché si tratta di un padre, come sempre in questi casi, ma perché si tratta di un padre estremamente amorevole, un ottimo amico, un uomo oltremodo mite, anche quando ha palesemente subito un torto. Prima di impostare la difesa, quindi, vo-



animo nostro, ut gratias agamus ante omnia filiae nomine: quam sic amavit ut eam diduci a se ne navigaturus quidem voluerit, cui ad magistratus eductae praestandum putavit ne qua occisi hominis infamia inquinaretur, quam tradidit amico suo, (quod iam dici potest) optimo marito. **3** Proximum est ab hoc ut amici quoque et, si permittit, generi mandata perferamus. Sunt autem similia; nam et plurimum cum eo vixit et nulla causa, nullo ductus est loco, et usque in hoc tempus in ea fuit opinione ut se crederet vivere beneficio istius. **4** Erat profecto felix domus si in illa prima simulatione hi manere voluissent; sed, dum hanc quoque beneficii optimi senis referre gratiam volunt et simpliciter fatentur omnia, inciderunt ambo in hanc dicenda causae necessitatem, dum scilicet ambitiosus gener vult videri socero suo innocentior quam videbatur. **5** Equidem peractis gratiarum agendarum mandatis hoc primum puto, ut isti, si permittit, gratuler. Filia eius, probissima puella ac verecundissima, nullam accepit iniuriam; amicus et gener nullum scelus fecit: nam si quid tale cogitare et in animum inducere potuisset, illo tempore vitiandi habuit occasionem quo naufragam in litus evexerat.

6 Reliqua pars actionis meae non tam ad defensionem, iudices, spectat quam ad deprecationem. Nam nulla profecto certior ratio est quam ut istum priorum temporum admoneam.

7 Hic enim, iudices, adulescens, (quod in hoc demum iudicio audimus a divite dici) pauper, unam sibi domum quam coleret elegit, unum hunc cui fidem suam inpenderet. Ac brevi moribus, sanctitate, innocentia fecit ut inter omnes etiam superioris fortunae carissimus videretur. Itaque hercule, cum peregre proficisci destinasset, quamquam navigationum pericula non ignoraret adulescens, tamen secutus per maria, per tempestates. **8** Non nimium de fortuna querimur: etiamsi naufragium illud multos metus, longam vexationem, aliquid attulit detrimentum, tamen rem difficillimam expressit, fidei experimentum. In illa omnium trepidatione, in qua pro sua quisque salute sollicitus nihil de proximo cogitabat, cum inter fluctus et turbati maris minas vix evadere ac suae quisque consulere saluti videretur, non mehercule miror quod quamvis optimus pater filiam tamen respicere non potuit. **9** Quis enim hoc crederet posse fieri, ut non modo saluti suae consuleret verum etiam suscepto onere infirmitatis alienae evadere in terram et vincere imminentis fortunae metus posset? Itaque non servus ullus tam fidelis, non libertus tam beneficio obligatus manumittentis

glio soddisfare la mia coscienza ringraziando innanzitutto quest'uomo a nome di sua figlia: una figlia che lui ha amato al punto da non volersene separare nemmeno quando era sul punto di partire per mare, una figlia a cui ritenne di dover concedere, quando fu condotta dal magistrato, di non essere macchiata dall'infamia di aver fatto uccidere un uomo, una figlia che affidò a un suo amico, (ormai si può dirlo) a un ottimo marito. **3** In secondo luogo, riporterò i ringraziamenti che mi sono stati affidati anche dall'amico e anzi, se mi è concesso, dal genero. Questi, del resto, sono dello stesso tenore: ha vissuto con lui per gran parte del tempo, senza separarsene per nessun motivo e in nessuna circostanza, e finora ha ritenuto di essere vivo grazie a una sua concessione. **4** Certamente sarebbe stata felice la loro casa, se i due fossero voluti rimanere in quell'iniziale finzione; loro invece hanno voluto ricambiare anche in questo modo le concessioni di quell'ottimo vecchio, e hanno confessato tutto apertamente: si sono ritrovati così entrambi nella necessità di sostenere questa causa, mentre il genero, senz'altro desideroso di piacere, voleva sembrare al suocero più innocente di quanto già apparisse. **5** Quanto a me, portati i ringraziamenti che mi sono stati affidati, ritengo in primo luogo di dovermi congratulare con lui, se me lo concede, per questo motivo: sua figlia, una ragazza di grandissima onestà e pudicizia, non ha subito alcuna violenza; il suo amico e genero non ha commesso alcun delitto. Se infatti questi avesse potuto progettare un simile gesto e risolversi a metterlo in atto, avrebbe avuto occasione di violarla già quando l'aveva riportata, naufraga, sulla spiaggia.

6 La restante parte del mio discorso punta non tanto a supplicare, quanto a scongiurare: non vi è strategia più sicura, infatti, del ricordare a quest'uomo il passato.

7 Questo giovane, giudici, un giovane povero (come abbiamo sentito dire al ricco appunto in questo processo), scelse infatti una sola casa in cui vivere, scelse solo quest'uomo per offrirgli la propria lealtà. Con la sua condotta, la sua integrità, la sua onestà, in poco tempo riuscì a essergli il più caro di tutti, compresi quelli di condizione più elevata; e fu certamente così che, quando lui stabilì di partire per un paese straniero, il giovane, pur non ignorando i pericoli dei viaggi per mare, lo seguì comunque, tra marosi e tempeste. **8** Dell'esito, non possiamo lamentarci troppo: quel naufragio fu sì causa di molte paure, di una lunga sofferenza e anche di qualche danno, ma produsse d'altra parte qualcosa di estremamente difficile, una dimostrazione di fedeltà. In quell'agitazione generale, in cui ognuno, troppo preoccupato per la propria salvezza, non si dava alcun pensiero del prossimo, mentre, tra le onde e le minacce del mare, sembrava che a stento ciascuno potesse trarsi in salvo e badare alla propria salvezza, non mi meraviglio certo che persino il migliore dei padri non sia riuscito a tenere d'occhio sua figlia. **9** Chi infatti crederebbe che qualcuno potesse pensare non soltanto alla propria salvezza, ma anzi, farsi carico della debolezza altrui, riuscire a raggiungere la terraferma e a vincere la paura del destino incombente? E infatti nessun servo fu tanto fedele, nessun liberto fu tanto in obbligo con l'uomo che gli ave-

fuit ut hoc subire periculum posset: unus amicus (nondum enim illud faciebat tamquam gener), accepta umeris suis puella, per tot difficultates, per tot pericula nihil pro se ipso sollicitus tulit. **10** Quam istud non humani tantum operis sed divini cuiusdam beneficii arbitrandum est! Tu hos coniunxisti copulastique, Fortuna!

Nihil necesse habeo diutius hoc inputare tamquam non intellectum. Non perdidit beneficium: et puella se nihil non huic debere creditit et pater ita interpretatus est munus istud ut existimaret amico in se ac suos omnia licere. **11** Rumor itaque in civitate non quibus alias solet causis exortus est, sed homines, dum indignantur nescio cui iuveni optimo et nobili dari puellam, convicium moribus huius tamquam ingrati fecerunt.

12 Intellego, iudices, quam difficili ac velut scopuloso loco versetur oratio mea. Quomodo narrem istud quod confessi sumus? Illud puto tutissimum est: rapere voluit (huic enim certe crimini ignoscis); inde tumultus, inde voces repugnantis, inde fortasse etiam nimia puellae querela, quod audaciam pro iniuria tulit, quod se raptam quoniam ille rapere voluisset proclamavit. **13** Nec is sane negandum existimavit et, quamquam nihil acciderat tale, amico suo confessus est. Illud certe manifestum est: pater filiam putavit irasci. Itaque sollicito quoque nec pro imperio tantum patris sed etiam pro auctoritate, pro sententia deprecatus est. Tum admonuit illam: ‘Memento hunc esse cui vitam debeas, hunc esse qui te ex periculis servaverit maris’. **14** Quanta illa gratulatio! Quanta patris laus fuit! Quam felix domus! Nihil deerat gratulationi nostrae si raptor fuisset. His moribus suis, hac tanta bonitate meruisse visus est pater qui non falleretur: indicaverunt integritatem. **15** Quo speraverant futurum ut magis amarentur, incidunt in offensam: nisi forte invicem ludimur, et nos pater mutuo mendacio temptat, <et> quare non omnia statim simpliciter dixerimus minatur. Di faciant ut iste sit eventus qui adhuc in hac domo omnium periculorum fuit!

16 Nobis tamen, quatenus forma iudicii proponitur, agitur defendentis imitatio. Nam si te prorsus irasci existimarem, optime pater, illa dicerem: ‘Filiam abdicas. Nondum defendo factum, nihil de isto crimine loquor: satis tutum esse potest apud iudices. **17** Fulmen istud patrum adversus ferociam adulescentiae datum est, adversus filios, qui peccare plus possunt; filia vero vix nutricum minas tulerit vel eorum a quibus educatur tristitiam. Et ut virgo

va concesso la libertà, da riuscire a sottoporsi a un simile pericolo: solo l'amico (allora infatti non agiva ancora da genero), presa la ragazza sulle sue spalle, tra tante difficoltà, tra tanti pericoli, non si preoccupò affatto di se stesso.

10 Tutto questo deve senz'altro essere considerato non solo come l'opera di un uomo, ma come un dono degli dèi! Sei stata tu, Fortuna, a unire e legare insieme questi giovani!

Non ho alcun bisogno di esaltare oltre la portata di questo gesto, come se non fosse stata compresa. La sua buona azione non andò sprecata: la ragazza ritenne di essere sua debitrice in tutto, il padre capì che l'obbligo da lui contratto era tale da far ritenere che all'amico tutto fosse concesso, nei confronti suoi e dei suoi cari.

11 In città si cominciò dunque a mormorare, ma non per i soliti motivi: la gente si indignava perché la ragazza veniva data in sposa a un qualche giovane perbene e di ottima famiglia, e rimproverava a costui di essersi comportato da ingrato.

12 Non mi sfugge, giudici, quanto sia difficile, e – come dire – irto di scogli, il terreno su cui il mio discorso si avventura. Come riferire questo fatto, che noi abbiamo confessato? Credo che questo sia il modo più sicuro: lui cercò di violarla (tu certo puoi perdonare questo crimine); ecco perché lo strepito, le grida della ragazza che opponeva resistenza, forse anche un eccesso di rimostranze da parte sua: subì quell'audacia come se fosse stata una violenza, dichiarò di essere stata violata perché lui aveva cercato di violarla. **13** Lui, da parte sua, non credette certo di dover negare e, sebbene non fosse successo niente di simile, si dichiarò colpevole al suo amico. Questo è evidente oltre ogni dubbio: il padre pensò che la figlia fosse in collera. E così la scongiurò, anche con insistenza, ricorrendo non solo alla potestà, ma anche all'autorevolezza, al giudizio di padre. Quindi la ammonì: "Ricordati che questo è l'uomo a cui tu devi la vita, l'uomo che ti ha salvato dai pericoli del mare". **14** Quali rallegramenti vi furono allora! Quali elogi per il padre! Che casa felice! Nulla sarebbe mancato alla nostra gioia, se solo vi fosse stato uno stupratore. Con questo suo comportamento, con questa così grande bontà, il padre sembrò essersi meritato di non venire ingannato: gli rivelarono allora che la ragazza non era stata violata. **15** Si sarebbero così aspettati di essere amati di più, ma si ritrovano a essere odiati. A meno che qui non ci stiamo ingannando l'un l'altro, e il padre non ci stia mettendo alla prova con una finzione corrispondente alla nostra, <e> ci minacci perché non abbiamo subito detto tutto apertamente. Vogliano gli dèi che sia questo il destino che finora ha portato a questa casa tutte le sue traversie!

16 Siccome, però, ci viene imposta la regola del processo, continuiamo a simulare un discorso difensivo. Se dunque ti ritenessi in collera, ottimo padre, direi: "Tu disconosci tua figlia. Non voglio ancora parlare in difesa di ciò che è avvenuto, non dico niente in merito a questo delitto: può essere abbastanza prudente dinanzi ai giudici. **17** Ai padri è stato concesso di scagliare questo fulmine contro l'arroganza della giovinezza, contro i figli maschi, che possono commettere colpe più gravi; una figlia, invece, a stento potrebbe tollerare le minacce delle nutrici o la severità dei suoi educatori. E sebbene da ragazza sia

pertineat ad patrem, tamen nupta pertinet ad maritum. Post <diem> illum quo spes liberorum inchoata est, quo in nepotes usque cogitationem misisti, quid aliud potes exigere a filia tua quam quod placuit ei cui conlocata est?'. **18** Si latius agendum esset, illud dicerem: 'Abdicari propter matrimonium non potest. Paulo fortior recusaret etiam nubere nisi cui voluisset; haec subiecit in hoc se imperio tuo, ex arbitrio patris nupsit. Paulo fortius vindicari debet matrimonium iam factum. Ut etiam nuptias imperare possis, repudium imperare non potes eius ad quem puella legibus et magistratibus et iure iurando pervenit'.

19 Verum contra haec paulo altius repetit abdicationem, et non est contentus ea obicere propter quae iudicium est. 'Mentita est', inquit, 'patri de raptu mentita est'. Defendam ista, iudices? Absoluta sunt. Ego vero malo esse crimen, ut patri plus debeamus. Deceptus es: ita malles filiam tuam raptam esse? **20** Volo sic defendere puellam tamquam factum sit ipsius culpa. Ecquid ignoscis? Non est hic amor: gratus animus est. An illa sibi ullum fideliozem fore tota vita existimaret quam eum cui secundum te debeat plurimum? Cogita quae fuerint illa pericula ex quibus evasit, quae tempestates, qui fluctus et naufragia et cetera quae nihil divisione egent nomina. **21** Sed omnem hanc culpam maritus ad se trahit: 'Nihil tantum puella cogitavit: quidquid est istud, ego feci; qualecumque istud est, meum consilium est. Tu ignosce, qui soles'. Recedere iubes a marito tali? Qua tandem causa? 'Pauper est'. Non solebat hoc illi apud te nocere. **22** Relinquat haec, dico, pauperem? Nam in matrimonio quidem filiae quod solet <non> nocere, te auctore nupsit, te hortante nupsit. Redde rationem illius sententiae: quamvis putares turpem, tamen cogitasti quid praestitisset filiae tuae.

SERMO

23 In summa parte declamationis utrumque producemus et pro utroque pariter rogabimus, sed aliquanto magis pro marito misero. Decet enim illum amare. Dicat se moriturum. [Totum est enim in eodem].

DECLAMATIO

24 Petiturum se adfirmat quo tu illum exemisti cum ad magistratus eductus est. Hic animum tuum exigit priorem, hic illam misericordiam.

sotto la responsabilità del padre, una volta sposata appartiene al marito. Dopo <quel giorno> in cui ha avuto inizio la speranza di una discendenza, in cui ti sei spinto a pensare ai nipoti, che altro puoi esigere da tua figlia, se non quanto è stato deciso dall'uomo a cui è andata in sposa?". **18** Se fosse necessario proseguire oltre, allora direi: "Non si può essere disconosciuti a causa del matrimonio. Una figlia un po' più determinata avrebbe anzi rifiutato di sposarsi, se non con l'uomo che avesse desiderato; lei invece si è sottomessa in questa scelta al tuo comando, si è sposata per decisione di suo padre. Ma un matrimonio già celebrato va rivendicato con un po' di determinazione in più. Potrai anche imporre le nozze, ma non puoi imporre di ripudiare quell'uomo a cui la ragazza è stata consegnata dalle leggi, dai magistrati, dal giuramento".

19 Contro tutto questo, però, lui affronta il problema del disconoscimento un po' più alla lontana, e non si accontenta di rivolgerle le accuse che hanno condotto al processo. "Ha mentito", dice, "ha mentito a suo padre sulla violenza". Dovrei parlare in difesa di questi fatti, giudici? Sono accertati. No, io preferisco che un'imputazione ci sia, così che sia più grande il nostro debito nei confronti del padre. Sei stato ingannato: avresti preferito allora che tua figlia fosse stata stuprata? **20** Voglio difendere la ragazza come se il fatto fosse avvenuto per colpa sua. Forse non la perdonerai? Questo non è un innamoramento: è gratitudine. Forse avrebbe dovuto pensare che qualcuno le sarebbe stato fedele per tutta la vita più di quell'uomo a cui doveva più che a chiunque altro, subito dopo di te? Pensa a quali pericoli è sfuggita, a quali tempeste, a quali marosi, e ai naufragi, e a tutte le altre cose che non necessitano di essere specificate. **21** Il marito, però, si assume tutta la colpa: "Non è stata la ragazza ad avere un'idea del genere: sono io che ho fatto tutto quanto; in qualunque modo sia andata, è stato un mio piano. Perdoni, tu che sei avvezzo a farlo!". A un tale marito tu ordini di andarsene? E per quale motivo, poi? "È povero". Questo non era mai stato un male ai tuoi occhi. **22** E lei, dico io, dovrebbe lasciare il povero? Eppure, cosa che nel matrimonio di una figlia di solito <non> nuoce, lo ha sposato su tuo consiglio, lo ha sposato su tua esortazione. Ora devi render conto di quel parere: benché lo considerassi disonorevole, tu pensasti a cosa fosse preferibile per tua figlia.

SPIEGAZIONE

23 Nella parte finale della declamazione presenteremo le ragioni di entrambi, e peroreremo allo stesso tempo la causa dell'uno e dell'altra, ma con più enfasi in favore dell'infelice marito. È opportuno, infatti, che lui ne sia innamorato. Dica che morirà.

DECLAMAZIONE

24 Sostiene che chiederà la sorte da cui tu lo salvasti, quando fu condotto dal magistrato. Ora reclama la tua disposizione di allora, ora reclama quella tua misericordia.

260

Pastor abdicatorum

Dives adulescens abdicatos recipiebat et de suo alebat. Laesae rei publicae reus est.

SERMO

1 In plerisque controversiis plerumque hoc quaerere solemus, utrum ipsorum persona utamur ad dicendum an advocati, vel propter sexum, sicut <in> feminis, vel propter aliquam [alioqui] vitae vel ipsius de quo quaeritur facti deformitatem. Hic adulescens et honestus est et, cum sit locuples quoque, nihil tam turpe commisit ut illi pro se loqui fas non sit. **2** Ego tamen existimo dandum esse advocatum: primum quod, etiamsi quid remissius ac liberalius fecit, aetate excusari potest, non consentiunt autem haec inter se, ut idem * et tantum infirmitatis animi ut hac excusandus sit. **3** Alterum illud est, quod, si defensionem ultra excusationis terminum proferimus, laudandus est adulescens, adroganter autem faciet et tumide si coeperit se ipse laudare, praesertim iactaturus id quod facere possit a fortuna esse. Dabimus ergo illi his causis advocatum.

DECLAMATIO

4 Non necesse erat mihi, iudices, de facti huiusce quod in crimen vocatur ratione disserere. Scio quid advocato satis sit. Sufficiebat hoc solum, si eximerem legi reum; et cetera fiant fortasse pro dignitate, fiant pro conscientia, pro laude: ad vos id unum pertinet, an legi qua cognoscitis obligatus sit qui accusatur. Quae vobis, quo atrocior est, hoc diligentius intuenda est. Sit tolerabile formula errare et in petitione pecuniae non uti iure concesso: aliquis caput hominis perperam petit, et errat ut occidat?

5 Rei publicae laesae <hic accusatur>. Quaedam sunt, iudices, ad quorum pronuntiationem oculi sufficiant; satis erat accusatori ostendere si quid hic laeserit: aliqua publicorum operum [inpena] eversa, [vel] corrupta navalia, arma usibus belli erepta, aliquid denique eorum quae publice possidemus (ea sunt enim rei publicae) deterius huius fraude atque iniuria factum. **6** Cetera habent suas leges, sua iura, suas actiones. Si hos quos recepisse dicitur occidisset, non tamen rei publicae laesae iure teneri videretur. Sint igitur ista gravia quae obiciuntur, aliquid fecisse clementer, contra duos et asperos patres interposuisse misericordiam pro sua aetate: non hoc vidit lex quae recitata est, non voluntas eius quicumque conditor iuris istius fuit.

260

Colui che manteneva i figli disconosciuti

Un giovane ricco accoglieva i figli che erano stati disconosciuti e li manteneva. È accusato di danni allo stato.

SPIEGAZIONE

1 Nella maggior parte delle controversie ci chiediamo, di solito, se assumere, per declamare, il ruolo dei diretti interessati o dell'avvocato, per il loro genere, come <nel caso> delle donne, o per qualche particolare spiacevole della loro vita o del fatto in questione. Questo imputato è un giovane, è di buona famiglia e, poiché è anche anche ricco, non ha commesso nulla di così brutto che non gli sia possibile difendersi da solo. **2** Io però credo che gli si debba assegnare un avvocato: in primo luogo perché, anche se ha tenuto un comportamento troppo conciliante e generoso, può essere scusato con l'età, ma questi aspetti non vanno d'accordo tra loro: che lo stesso individuo *** e che sia tanto fragile mentalmente da dover essere scusato con questa motivazione. **3** La seconda ragione è che, se con la difesa andiamo oltre la giustificazione, il giovane deve essere elogiato: ma, se inizierà a elogiarsi da solo, avrà un fare arrogante e tronfio, soprattutto se si vanterà sostenendo che la sua possibilità di agire dipende dalla sua fortuna. Dunque, per queste ragioni, gli assegneremo un avvocato.

DECLAMAZIONE

4 Giudici, non sarebbe stato indispensabile per me discutere del senso di questo atto che viene messo sotto accusa. So bene cosa sia sufficiente per un avvocato. Sarebbe bastato solo questo: sottrarre l'imputato alla legge; il resto lo si può fare in difesa della sua dignità, della sua coscienza, della sua reputazione, ma a voi interessa una cosa soltanto: se l'imputato è soggetto alla legge in base alla quale giudicate. E tanto più la legge è dura, tanto maggiore è l'attenzione con cui dovete esaminarla. Ammettiamo che si possa tollerare di commettere un errore formale e di non avvalersi di una prerogativa legittima in una richiesta di denaro: ma si può forse chiedere la testa di una persona per una svista? Si può commettere un errore con la conseguenza di provocare una morte?

5 <Quest'uomo è sotto accusa> per danni allo stato. Giudici, ci sono cose per esprimere le quali bastano gli occhi; all'accusatore sarebbe stato sufficiente mostrare che quest'uomo ha prodotto qualche danno: opere pubbliche distrutte, attrezzature navali danneggiate, armi sottratte all'uso in guerra, insomma, qualcuno di quei beni che abbiamo in comune (perché appartengono alla cosa pubblica) compromesso a causa dei suoi intrighi e dei danni da lui arrecati. **6** Gli altri reati sono soggetti a leggi, a normative, a procedimenti legali loro propri. Se queste persone che, a quanto si dice, ha accolto, fossero state da lui assassinate, non lo si riterrebbe imputabile secondo il diritto che punisce i danni allo stato. Ammettiamo pure che siano gravi, questi reati che gli vengono contestati: aver agito in modo umano, aver opposto ai padri duri e rigorosi la compassione propria della sua età; ma non è questo l'oggetto dalla legge a cui si è fatto riferimento, non mira a questo la volontà dell'autore di questa norma, chiunque lui sia.

7 Haec ego fortius dixi, quia <cetera> remissurus sum. Quid enim obicitur? 'Abdicatos recipit et sua pecunia alit'. Ut gravissime iudicemus de hoc crimine, stultitia est et supervacuas inpensas facit. Quis est iste qui nobis tamquam pater irascitur? 'Patrimonium consumis et alioqui splendoras opes cotidie effundis'. Quae tandem ista inter se pugna est? Legem recitas laesae rei publicae et agis quasi abdicat. 8 Sic respondebo tamquam abdicanti. Ignosce: iuvenis est, non satis roboris, nondum satis iudicii confirmare potuit. Et tamen si faciendae sunt inpensae, si perdendum aliquid, non potest honestiore via inpendere. Non meretricibus donat, non in parasitos profundit, non illi magno cupiditates suae constant: sumptuosus est misericordiae.

9 Libet etiam augere crimen et, si qua nesciunt accusatores, indicare. Vos eum largiri tantum abdicatis putatis? Iste aliquid et mendicantibus porrigit, iste et multos, fortunae iniuria lapsos, sustentat atque erigit.

10 'Quid faciam' inquit 'animo meo? Quotiens infelicem vidi aliquem et necessarii etiam victus egentem, lacrimas tenere non possum. Invidiam mihi facere videtur patrimonium meum; pulsant frontem meam caeduntque, etiamsi taceant, ipso habitu, ipsa tristitia, ipso silentio; sed et rogant et provolvuntur ad genua. Nec mihi illa saltem simulata, ut plerisque, excusatio superest, ut dicam: non possum'.

11 Tu vero tanto, adulescens, fortior atque omni laude non in nostra modo tempora sed etiam in futura omnia saecula dignior, solus mihi mortalium videris usum pecuniae intellexisse. Frustra tibi aliqua fortuna tantum patrimonium dedit et in breve humani tempus aevi veluti grande pondus imposuit. Relinquendum erat istud, et res transisset ad alios: quandoque locupletem fecisset nescio quem mors liberalis. 12 Libet vobiscum loqui nostro nomine, avari parique, qui aliquid non fecisse sordide iam etiam scelus existimatis. Non sunt ista ferenda nobiscum, neque ad inferos servata per vitam fortuna persequitur. Tolle usum: quid est pecunia? Quis igitur usus honestior? Nullus. 13 Nec hic lege possit fieri reus si hanc ipsam pecuniam, quam per tot beneficia divisit, per gulam ventremque transmitteret. Nihil obesse rei publicae videretur si vitiorum institores hos eisdem sumptus divisissent. Ego vero huic comparare ne illos quidem timeo qui aliqua in re publica opera posuerunt. Haec enim muta et inhumanis tantum constructa muneribus [et] speciem modo et brevem quandam usum voluptatibus nostris attulerunt. 14 At hercule referamus ad illam de qua modo locutus sum speciem:

7 Questo punto io l'ho sostenuto con forza, perché <sul resto> sono disposto a cedere. Cosa si contesta, in realtà? "Accoglie i figli che sono stati disconosciuti e li mantiene a sue spese". Se vogliamo dare su questo reato un giudizio severo al massimo, si tratta di stupidità e di spese superflue. Chi è questo, che se la prende con noi come se fosse nostro padre? "Dilapidi il tuo patrimonio e sprechi ogni giorno i tuoi beni, altrimenti splendidi". Che cos'è, infine, questa contraddizione? Citi la legge per danno allo stato e procedi come per un disconoscimento. 8 Ti risponderò come se tu fossi un padre che vuole disconoscere suo figlio. Perdonalo: è giovane, non è ancora riuscito a mettere insieme una solidità, un giudizio adeguati. E comunque, se si devono affrontare delle spese, se si deve sostenere qualche perdita, lui non potrebbe spendere in modo più nobile. Non fa regali alle prostitute, non elargisce ai parassiti, le sue passioni non gli costano molto: spende parecchio in beneficenza.

9 Mi piacerebbe anche rincarare la dose e dare informazioni agli accusatori, se per caso non ne sono al corrente. Voi pensate che l'imputato sia generoso solo con i figli disconosciuti? Ma quest'uomo allunga qualcosa anche ai mendicanti, sostiene e solleva anche molti che sono caduti sotto i colpi della mala sorte.

10 Dice: "Che dovrei fare con il cuore che ho? Tutte le volte che vedo un disgraziato, che è privo persino del nutrimento indispensabile, non riesco a trattenere le lacrime. Ho l'impressione che il mio patrimonio mi renda impopolare; anche senza dire niente, le persone colpiscono e feriscono il mio volto con il loro stesso atteggiamento, con la loro miseria, con il loro silenzio; ma chiedono anche e si gettano alle mie ginocchia. E a me non rimane neppure la possibilità ricorrere a una scusa, di dire, come fanno i più: non posso".

11 Tu, giovane, sei davvero tanto coraggioso e meritevole di ogni elogio, non solo nella nostra epoca, ma anche per tutte le generazioni future: a me pare che tu solo, tra tutti, abbia compreso l'utilità del denaro. Invano, una certa buona sorte ti ha concesso un così grande patrimonio e, per il breve spazio della vita umana, ha posto su di te, diciamo così, un grande peso. Avresti dovuto rinunciare a questa ricchezza e i beni sarebbero passati ad altri: prima o poi la tua morte generosa avrebbe reso ricco non so chi. 12 Avari e tirchi, che considerate già un delitto il solo fatto di non aver compiuto un'azione gretta, mi piacerebbe scambiare una parola con voi a titolo personale. Questi beni non possiamo portarli con noi: le ricchezze conservate nel corso della vita non ci seguono nell'aldilà. Metti da parte la possibilità di farne uso: cosa vale il denaro? Quale impiego, dunque, è più nobile? Nessuno. 13 Quest'uomo non potrebbe essere messo sotto accusa dalla legge se dissipasse in gozzoviglie questo stesso denaro che ha distribuito rendendo tanti benefici. Non si penserebbe che venga fatto alcun danno allo stato, se quelli che fanno affari sul vizio si fossero spartiti gli stessi soldi. Ma io non ho paura di metterlo a confronto nemmeno con chi ha realizzato opere pubbliche. Questi edifici, muti e costruiti soltanto per esibizioni crudeli, hanno contribuito ai nostri piaceri solo con una vista spettacolare e con un'esperienza di breve durata. 14 Torniamo invece, ecco, a quello spettacolo di cui

quanto pulchrius integrum populi vultum, inlibatam dignitatem civium servasse! Si ad utilitatem: quanto melius ac maius servasse suum numerum civitati, suos ordines! An vero illos qui ingentes noxiorum familias occisuri tamen pascunt plausu fovebimus et in omnibus spectaculis adulatione multa prosequemur: hunc qui partem civium, levibus offensis miseram, sustentat ac paenitentiae suae suorumque integram servat lege etiam gravissima persequemur? **15** Quid enim nobis tam naturale, quid ab ipsa providentia magis datum concessumque videri potest quam alere homines ac sustinere? Muta mehercule animalia, quae venire ad manum et mansuescere queunt, non humanum modo sed etiam voluptuosum est alere ac pascere. **16** Quid de homine dicam? Quisquamne magis negotium publicum non civitatis modo sed totius rerum naturae agit quam qui animal hoc deo proximum et in contemplationem omnium quaecumque mundo contigerunt constitutum prorogat producitque? Opes suas in publico posuit quo locuplete nemo pauper est, nemo eget.

17 O misera tempora! Hoc defendendum est? Scilicet illud honestius, liberos sublato iamque in adulescentiam provectos pellere domo et prohibere penatibus et omnia emendandi cura sic punire ut iis succurri non liceat. 'Abdicatos in domum recipit et pascit'. Sic istud, tamquam sacrilegos, tamquam homicidas, tamquam latrones? **18** Si tam grave crimen est aetate labi, si tam inexpiabile offendisse aliquando paternam severitatem, novas excogitate leges, asperiora aliqua constituite supplicia. Hos si pascere non licet, parum est abdicare. Audite, audite, patres, quae optimum adolescentem ad misericordiam moverint, quae ad liberalitatem; aliquid et discite. **19** Nulli horum obiectum est quod venenum patri parasset, nulli quod percussorem in fata parentis sui conduxisset. Creditis, iudices: alioqui puto non tam levem subituros fuisse poenam sub tam asperis patribus. Quid est igitur? Amavit ille meretricem et intra concessos adulescentiae lusus, licet aliud parentibus videatur, natura tamen datos, forsitan minus tenuerit cupiditatum frenos: en quod fames emendet. **20** Ille ductus aequalitate cum sodalibus iniit paulo tempestiviora convivia: en quod mendicitas coerceat. Ille liberalius vixit et, quomodo crimen istud hoc tempore est, aliquid fortasse donavit. Non vultis in his causis, in hac criminum summa, misereatur hominum qui dicunt: 'Et tu iuvenis es'?

21 At nimium diu, iudices, sic defendo optimum iuvenem tamquam istud

ho parlato poco fa: quanto è più bello aver mantenuto intatto il volto del popolo, e incontaminata la dignità dei concittadini! Se poi si guarda all'utile: quanto è meglio, quanto è più importante aver conservato alla comunità il suo numero, i suoi ranghi! O forse sosterremo con la nostra approvazione e seguiremo con grande compiacenza in ogni loro esibizione quelli che mantengono grandi squadre di delinquenti per poi farli morire e perseguiteremo invece, in base a una legge severissima, quest'uomo, che mantiene una parte dei suoi concittadini, in miseria per colpe lievi, e li conserva integri perché loro e i loro genitori possano pentirsi? **15** Che cos'è, in realtà, tanto conforme alla nostra natura, che cosa può apparire un dono e una concessione della provvidenza, più che nutrire e sostenere degli esseri umani? Certo: nutrire e foraggiare degli animali incapaci di parlare, che possono accostarsi alle nostre mani e diventare domestici, non solo è umano, ma è anche un piacere. **16** E che dire dell'essere umano? Forse qualcuno sostiene un maggiore impegno per la collettività – non solo cittadina, ma dell'intera realtà naturale – di chi mantiene e promuove questo essere, che è il più vicino a dio ed è fatto per contemplare tutto quanto è toccato in sorte all'universo? Uno ha messo le sue ricchezze a disposizione della comunità se, quando lui è ricco, nessuno è povero, nessuno è nel bisogno.

17 Che epoca disgraziata! C'è bisogno di una difesa per questo? Certo, è più nobile cacciare di casa i figli che si sono riconosciuti e che sono ormai cresciuti fino alla giovane età, tenerli lontano dal focolare domestico e, messa da parte la preoccupazione di correggerli, punirli in modo che non sia permesso intervenire in loro aiuto. “Accoglie i figli disconosciuti in casa sua e li mantiene”. E lo dici così, come se si trattasse di sacrileghi, di assassini, di briganti? **18** Se sbagliare a causa dell'età è una colpa così grave, se è tanto al di là di ogni rimedio l'essere incorsi, una volta, nella severità del proprio padre, studiate nuove leggi, istituite dei castighi più duri. Se non è permesso mantenere queste persone, disconoscerle è troppo poco. Ascoltate, ascoltate, padri, quali ragioni hanno spinto un giovane per bene alla compassione, alla generosità; e imparate anche qualcosa. **19** A nessuno di questi figli è stata rivolta l'accusa di aver cercato di avvelenare suo padre, né di aver assoldato un assassino per dare la morte a chi lo ha generato. Voi lo credete, giudici: altrimenti, penso che questi giovani non avrebbero avuto un castigo tanto leggero, con padri così severi. E allora? Quello si è innamorato di una prostituta e, tra i divertimenti concessi alla giovane età e – per quanto i genitori la pensino diversamente – comunque dovuti alla natura, forse avrà tenuto poco a freno i suoi desideri: ecco la colpa da correggere con la fame. **20** Quello, spinto dal cameratismo, ha frequentato banchetti che iniziavano un po' troppo presto: ecco la colpa da reprimere con la mendicizia. Quell'altro ha avuto un comportamento troppo generoso e – visto che di questi tempi è una colpa – forse ha fatto qualche regalo. Con queste motivazioni, con questo cumulo di colpe, non volete che l'imputato abbia pietà di chi gli dice: “Anche tu sei giovane”?

21 Però, giudici, sto impiegando troppo tempo nella difesa di questo eccel-

abdicatis praestiterit. Non iam abdicatis, rei publicae (fortius libet agere) inputo – et magis inputarem si tales essent quales eos accusator esse contenderet. Nihil est periculosius, iudices, in hominibus mutata subito fortuna, nihil ad vilitatem sui pronius miseris delicatis. **22** Iuvenes in magnis patrimoniis atque in summa nati dignitate, subito excussi non dico opibus sed necessariis etiam ad victum spiritumque ultimum sustinendum, non redibunt ad opus cotidianum, non sufficient adsiduo labori; superest ut audeant aliquid vel propter quod moriantur. **23** Tot hos quos obicitis (vos quoque turbam abdicatorum esse dixistis) emittite subito nudos, omnium egenos: ipsisne aliquis poterit irasci si quid fecerint, si in latrocinia se praedasque miserint? Quantumlibet animis nostris remittamus ac totam innocentiam credamus esse persuasionis, multum contra iustitiam necessitas valet. **24** Ac si nihil adversus alios, adversus se certe multa fecissent. Ornatamne rem publicam atque adiutam, iudices, crederetis si horum fortissimus quisque venisset in ludum atque harenam, si paulo mollior frons ad laqueum, ad praecipitia, ad qualemcumque vitae festinasset exitum? Tum civitas felix, tum numerus iste minus invidiosus fuisset?

25 Volo, iudices, relicta iam hac quam ad rem publicam composui defensione, transire ad eos qui praecipue irasci videntur, patres dico ipsos qui abdicaverunt. Quibus hoc primum, iudices, dico: quam accipitis iniuriam? Malis vos sane filiis levastis et exonerata sunt vestra patrimonia. Sinite illos perisse et, velut expositos in aliqua solitudine aut in maria proiectos, nihil ad animum vestrum, nihil ad cogitationes pertinere. **26** Fortunam sibi quaerant. Quid ad vos quid sint postquam vestri esse desierunt? Renati sunt novumque fatum quodammodo sortiti. Num invidiam vobis faciunt? Hoc enim malebatis fortasse, ut oculis vestris sordidati obversarentur, ut inpexi squalidique incederent? Verecunde nomine severitatis dissimulatur vestra crudelitas; minus vos malos patres putavimus. Quod quidem animadversioni sat est, pendunt poenas magnumque supplicium miseri luunt. **27** An vos in hoc demum creditis paternam animadversionem, si esuriant, si inopia omnium deficiant atque tabescant? Illud parum est, notari infamia? Illud parum est, exulem esse domus suae, larum suorum? Nunc vos putatis esse felicem quemquam horum aut hilarem? Experiatur aliquis et revocet. **28** Et haec quidem, iudices, duris atque asperis patribus, illa melioribus:

lente ragazzo, con l'idea che abbia prestato questo aiuto a chi è stato disconosciuto. Ora non do la colpa a quelli che hanno subito il disconoscimento, ma alla collettività – voglio essere più drastico – e la riterrei ancora più colpevole, se quei giovani fossero come l'accusa pretenderebbe che siano. Giudici, non c'è nessun pericolo più grande per le persone di un repentino cambiamento della sorte, nulla conduce al disprezzo di sé come trovarsi in miseria dopo essere vissuto nel lusso. **22** I giovani nati con grandi patrimoni e con un'elevata posizione sociale, quando all'improvviso vengono esclusi, non dico dalla ricchezza, ma anche dalle risorse indispensabili per vivere e per resistere fino all'ultimo respiro, non si dedicheranno più al lavoro quotidiano, non avranno forze sufficienti per una fatica ininterrotta; non resta altra scelta che tentare qualche azione temeraria, anche se si tratta di un gesto che può causare la morte. **23** Tutte queste persone che incolpate (anche voi avete detto che si tratta di una moltitudine di disconosciuti) mandatele subito via nude, bisognose di tutto: qualcuno potrà prendersela con loro, se commetteranno qualche misfatto, se si daranno alle rapine e ai saccheggi? Benché possiamo concedere molto alle nostre intenzioni e credere che l'innocenza stia tutta nell'essere convinti, il bisogno può molto contro la giustizia. **24** Inoltre, anche se non avessero fatto nulla contro gli altri, di sicuro questi giovani avrebbero fatto molto contro se stessi. Giudici, pensereste che le istituzioni riceverebbero lustro e sostegno, se i più coraggiosi tra loro prendessero parte ai giochi e scendessero nell'arena, se quelli con un po' più di ritegno corressero dritti al cappio, al precipizio, a qualsiasi soluzione per porre fine alla vita? Allora la comunità sarebbe prospera? Allora questo gruppo attirerebbe meno odio?

25 Giudici, messa da parte, ormai, la difesa che ho preparato per le pubbliche istituzioni, desidero passare a coloro che sembrano più in collera, intendo dire i padri che hanno disconosciuto i loro figli. A loro, giudici, voglio dire innanzitutto questo: quale offesa ricevete? Insomma, vi siete sbarazzati dei figli cattivi e i vostri patrimoni ne sono sgravati. Lasciate che vadano alla malora e che non tocchino i vostri sentimenti, i vostri pensieri, come se fossero stati abbandonati in un luogo deserto o gettati in mare. **26** Vadano da soli a cercare fortuna. Che importa a voi cosa sono, quando non sono più vostri? Sono rinati e hanno avuto in sorte, in un certo senso, un nuovo destino. Vi mettono in cattiva luce? Avreste forse preferito che si presentassero ai vostri occhi in pessime condizioni? Che si facessero avanti scarmigliati e trascurati? La vostra crudeltà si nasconde per pudore dietro il nome di severità; non pensavamo che foste dei padri così tremendi. Basta questo, davvero, per punirli: scontano la loro pena e subiscono, poveretti, un pesante castigo. **27** O forse pensate che la punizione paterna consista appunto nella fame, nello sfinimento e nella consunzione causati dalla mancanza di tutto? È poco essere bollati dal disonore? È poco essere esiliati dalla propria casa, dal proprio focolare? Voi pensate che ora qualcuno di loro sia felice e allegro? Qualcuno di voi faccia la prova: richiami suo figlio. **28** Queste parole, giudici, sono per i padri duri e severi, queste altre per i padri migliori;

‘Speravi’ inquit adulescens ‘aliquam impetus vestri paenitentiam, credidi futurum ut aliquando succurrerent initia infantiae, blandimenta pueritiae. Reservavi filios iudiciis vestris et, si quando ignosceretis, in integro habui. Vos aestimate causas propter quas expulistis: si creditis, satis poenarum dederunt. Ego illud praesto, illud promitto: nihil postea turpiter fecerunt’.

29 Ne tamen nimium iactare atque inputare videatur, illum quoque misericordiae suae ordinem confitebitur. ‘Unus’ inquit ‘fuit primo qui sollicitaret hanc nimiam liberalitatem, aequalis aliqui et in studiis comes et in lusibus. Hic fecit exemplum. Ausus est rogare proximus; nec adhuc illud onerosum patrimonio videbatur. Inde factus est ordo; et iam legem mihi videor dixisse misericordiae. Cui negarem? Omnes idem rogabant, omnes idem excusabant, omnes idem pollicebantur. **30** Ego vero’, inquit, ‘quamdiu fuerit hoc patrimonium, sic ero, sic utar; et si defecerint omnia, non tamen pauperem me putabo neque egentem, sed pro illis paternis possessionibus hos ostendam cives, pro illo faenore hunc populum. Et quae tanta patribus ira, quae tanta infelicitas nostrae civitatis, quod rei publicae fatum, ut istud diutius aut pluribus necesse sit <defendere>? **31** Et ne vobis multum videar inputare: non sunt isti onerosi facultatibus meis, non quos ampla, quia sic a parentibus meis constituta est, fortuna graves sentiat. [quia] Vivimus parce: quantulum est enim quod accipiunt, quantulum est quod exigunt! Vos fortasse plus consumpseritis, patres, qui studia fovistis, qui ad hanc aetatem usque vexistis; mihi servare cives satis est. **32** Ac nihilominus, quod in istos inpendo, si creditis, ipse frugalius vivo. Quidquid in hos confertur atque congeritur, de meo est: detrahitur adulescentiae voluptatibus, detrahitur concessis alioqui, quamdiu in his annis sumus, cupiditatibus. Duo simul adsequor, quod et liberalius et frugalius vivo’.

261

Aequatio patrimoniorum

In qua civitate frequenter tyranni erant, fert quidam legem ut patrimonia aequentur.

SERMO

1 Haec quoque aliquotiens tractata controversia est, et per summas digeri potest.

il giovane ha detto loro: “Ho sperato che vi sareste pentiti di un atto impulsivo, ho creduto che prima o poi vi sarebbe tornata in mente la loro prima infanzia, le carezze di quando erano bambini. Ho custodito i figli per il vostro giudizio e, nel caso che li perdonaste, li ho tenuti al sicuro. Giudicate voi le ragioni per cui li avete cacciati: se siete disposti a crederlo, sono stati puniti a sufficienza. Ve lo garantisco io, ve lo prometto: in seguito non hanno fatto niente di male”.

29 Comunque, per non dare l'impressione di vantarsi troppo e di attribuirsi meriti eccessivi, rivelerà anche com'è progredita la sua compassione. Dice il giovane: “Da principio fu uno solo a sollecitare questa eccessiva generosità: un mio coetaneo, compagno di studi e di divertimenti. Fu lui a creare un precedente. Subito dopo un altro ebbe il coraggio di chiedere; e quell'aiuto non sembrava ancora pesare sul mio patrimonio. Da qui iniziò una serie; e ormai credo di essermi imposto la legge della compassione. Perché negarlo? Tutti facevano la stessa richiesta, tutti avanzavano le stesse scuse, tutti facevano le stesse promesse”. **30** E aggiunge: “Quanto a me, senza dubbio, finché esisterà questo mio patrimonio, mi comporterò così, lo impiegherò così; e se mi verrà a mancare tutto, non penserò di essere povero né bisognoso, ma, al posto di quei beni ereditati dal padre, indicherò questi concittadini; al posto di quella rendita, questa folla. E che gran collera proveranno mai i padri, che grande sventura per la nostra comunità, che disgrazia sarà mai per lo stato, da rendere necessario <ostenere questa difesa> più a lungo, e con altre parole ancora? **31** E poi, non crediate che vi faccia carico di un gran debito: queste persone non sono un peso per le mie sostanze, non pesano tanto che un patrimonio cospicuo – perché tale è quello creato dai miei genitori – ne risenta. Conduciamo una vita sobria: quanto poco ricevono! Quanto poco chiedono! Forse voi, padri, avrete speso di più, voi che avete pagato gli studi, che li avete condotti fino a questa età; a me basta conservare i miei concittadini. **32** E tuttavia, poiché spendo per loro, io ho, se siete disposti a crederlo, uno stile di vita molto frugale. Ogni risorsa che viene messa insieme per loro è sottratta a me: viene tolta ai piaceri della giovinezza, a passioni che sarebbero comunque lecite, finché abbiamo questa età. Con un solo colpo, sto ottenendo due risultati: vivo in modo più generoso e più sobrio”.

261

L'equa distribuzione delle proprietà

In una città frequentemente soggetta a tiranni un tale propone una legge per distribuire equamente le proprietà.

SPIEGAZIONE

1 Anche questa controversia è stata trattata più volte e può essere divisa in punti-chiave.

DECLAMATIO

2 Primum incusamus legem non satis significanter scriptam et multa obscura in se habentem. Nam hoc non satis distinxit, utrumne patrimonia nunc demum aequari oporteat, an quotiens aliquod eminebit. At si vere remedium id solum pro re publica est, perpetuum esse debet, et ideo lex repudianda quia hoc non satis dispexit. 3 ¶Si haec vis est legis istius, ut [sit de aequalitate patrimoniorum] idem census omnibus detur, omnes paene dies, omnia tempora necesse erit in hac partitione consumi, si quis frugaliter vixerit, si quis luxuriosius vixerit].

4 Est praeterea contra leges omnes scripta haec lex: quippe nullum ius non ita compositum est ut suum quisque habeat et alieno absteineat.

5 Sed ne servari quidem potest. Quid enim futurum est? Praetereo illud, quod aliqui negotiabuntur, aliqui adquirent, aliqui frugaliter vivent; quae ratio relinquendae hereditatis erit, quae ratio testamentorum, cum is qui creverit hereditatem continuo plus sit habiturus quam ceteri, et divisurus cum iis qui non eundem honorem supremis defuncti tabulis habuerunt?

6 His adiciamus quod etiam inutilis est, duabus praecipue causis. Nam et frugalitatem eorum qui servaturi sunt inminuet et luxuriae eorum qui consumpturi sunt prospiciet: cur enim quisquam servet, tam perditurus aliena luxuria quam sua, cur enim non quisque abutatur?

7 Haec de ipsa lege dixisse satis erat, remota temporum aestimatione. Nunc videamus quid sit propter quod ponatur. 'Frequentes tyranni sunt'. Primum, quam inicium est, ideo quod aliquos improbos habeas, exui patrimonii paternis atque avitis eos etiam quos bonos esse cives constabit! Nam si tyrannidem timemus, erat aliquanto aequius in personas eorum qui possent rei publicae esse suspecti derigi actiones quam poenam esse publicam metus (ut dicitis) publici.

8 Adice quod ne praecipua quidem causa est adfectandae tyrannidis magnitudo facultatum. Quin ex diverso facilius aliquanto occupaverint tyrannidem ii quorum fracta ratio, quorum clauda fortuna, et qui stare re publica salva non possunt. 9 Deinde adeo non inhibetis ista re tyrannidem ut, si qui in civitate nostra dementes sunt, etiam causam habituri sint adfectandae tyrannidis. Nam si qui tyrannidem occupat ut aliena bona possideat, quanto facilius ad tyrannidem perveniet ut sua vindicet, sua recipiat?

DECLAMAZIONE

2 Prima di tutto criticiamo questa legge perché scritta in modo poco chiaro e perché ha molti punti oscuri. Non ha infatti ben distinto se sia opportuno distribuire equamente le proprietà soltanto nella presente circostanza, oppure ogni qual volta un patrimonio supererà gli altri. Ma se davvero questo è l'unico sistema per difendere lo stato, dovrebbe essere permanente; bisogna perciò bocciare la legge, perché non ha ben chiarito questa distinzione. **3** «Se la specificità di questa legge è che dà uguali ricchezze a tutti, bisognerà passare quasi ogni giorno, ogni momento a distinguere se uno vive in maniera più modesta o in maniera più fastosa».

4 Inoltre questa legge è stata scritta in conflitto con tutte le leggi: perché non c'è diritto che non sia stato formulato in base al principio che ciascuno possiede ciò che gli appartiene e si tiene lontano dalla proprietà altrui.

5 Ma la legge non può nemmeno essere rispettata. Cosa accadrà allora? Tralascio il fatto che alcuni si daranno al commercio, altri all'accumulo di ricchezze, altri invece alla vita frugale; che criterio si userà per lasciare un'eredità, per fare testamento, quando chi accetta un'eredità si troverà ad avere di colpo più degli altri e dovrà spartire con quanti non hanno ricevuto lo stesso riconoscimento dalle ultime volontà di un defunto?

6 Dobbiamo aggiungere a quanto detto che la legge è anche inutile, soprattutto per due ragioni. Da una parte, infatti, scoraggerà la parsimonia di quanti vogliono risparmiare e dall'altra procurerà il lusso a quanti vogliono sperperare: perché mai, in effetti, uno dovrebbe risparmiare se deve andare in rovina per la bella vita degli altri come per la sua? Perché, allora, non dovrebbero tutti sperperare?

7 Su questa legge sarebbe bastato dire questo, senza prendere in considerazione le circostanze specifiche. Vediamo ora il motivo per cui viene proposta. "Ci sono spesso dei tiranni". Prima di tutto: quanto è ingiusto – per il fatto che si ritiene qualche individuo disonesto – spogliare dei patrimoni dei padri e degli antenati anche quelli che si dimostreranno onesti cittadini! In realtà, se temiamo la tirannide, sarebbe stato assai più giusto tentare azioni giudiziarie contro gli individui che potevano destare sospetti nello stato, piuttosto che infliggere alla collettività le ripercussioni di un timore (così dite) collettivo. **8** Aggiungiamoci che l'ampiezza del patrimonio non è neppure la ragione più importante per aspirare alla tirannide. Anzi, viceversa, è molto più probabile che instaurino la tirannide quelli le cui finanze sono disastrose, il cui patrimonio traballa, cioè quanti non possono sopravvivere in uno stato sano. **9** In ultimo, con questa proposta non mettete un argine alla tirannide, al punto che, anzi, anche i folli, se ce ne sono nella nostra città, avranno una ragione per aspirare alla tirannide. Infatti, se uno instaura la tirannide per ottenere i beni altrui, quanto più certamente arriverà alla tirannide per rivendicare i suoi beni, per riprenderseli?

262

Maritus virginis raptor

Iniusti repudii sit actio. Qui habebat uxorem rapuit virginem. Nuptias rapta optavit. Ille repudiavit uxorem. Agit illa iniusti repudii.

DECLAMATIO

1 Lex iniusti repudii, maxime necessaria ad continenda matrimonia, et his praecipue moribus, quibus finem tantum necessitas facit, super omnes leges tuenda est.

2 Repudiatam ab hoc uxorem esse manifestum est: relicum est ut aliquid repudiatæ obiciat. Ita demum enim potest esse iustum repudium si meruit id quae repudiatur. Ne ipse quidem tam impudens est (quamquam non desit audacia) ut crimen ullum fingat in uxorem. Necessitate defenditur.

3 Poteram dicere aliud esse iustum. Nam lex iniusti repudii spectat utramque personam, nec satis est id modo intueri, quid maritus facere debuerit, verum id quoque intuendum est, quid pati debuerit uxor. Quare licet tu necessario repudiaveris, haec iniuste repudiata est. **4** Haec dicerem si non tua culpa accidisset ut repudiares. [[Sed miror si in hac civitate diligentissima iuris ulla lex contra alteram scripta est, aut hoc prudentissimi constitutores iuris non viderunt. Quomodo necesse est quod iustum non erat?]]. ‘Rapta’ inquit ‘nuptias meas optaverat’. **5** Non est hoc tale quale si diceres: ‘Tyrannus coegit’, quale si diceres: ‘Aliquis cui potestatem dederat res publica hoc iussit, senatus aut populus pertinere id ad rem publicam existimavit’; ut rapta repudiare coegerit, ut cogi posses, tu fecisti. **6** Et ipsum hoc repudii tempus male computas. Tunc repudiatam tu credis uxorem cum res suas sibi habere iussa est, cum egredi domo? Uxorem tunc repudiasti cum rapuisti, cum potestatem huic legis adversus te dedisti, cum egisti ut raptæ adversus te liceret quantum adversus caelibem licet. **7** ‘Rapta raptoris mortem vel nuptias optet’: hanc potestatem adversus te vitata habuit. Ecquid intellegis iam non esse uxorem quae non obstat? Ego te adeo non puto defendi hoc genere patrocinii posse ut, quocumque alio modo dimisisses uxorem, meliorem †tum† causam fuisses habiturus. **8** Egregia hercule defensio! Dico: ‘Repudiasti uxorem pudicam obsequentem fidelem’; respondes mihi: ‘Sed rapui, sed alienam domum expugnavi’. Pessimus maritus videreris si amorem in aliquam meretricem deflexisses, si ancillarum cupiditas

262

Il marito che ha stuprato una ragazza

Si proceda per ingiusto ripudio. Un uomo sposato stuprò una ragazza, che scelse le nozze. L'uomo ripudiò la moglie. La donna procede per ingiusto ripudio.

DECLAMAZIONE

1 La legge sull'ingiusto ripudio, assolutamente indispensabile per tenere insieme i matrimoni, e soprattutto con l'immoralità di questi tempi a cui soltanto l'obbligo mette un limite, deve essere salvaguardata al di sopra di ogni altra legge.

2 È evidente che costui ha ripudiato la moglie: gli resta però da formulare una qualche accusa contro la ripudiata. Infatti, il ripudio può essere giusto soltanto se la ripudiata se lo è meritato. E lui non è nemmeno tanto sfacciato (sebbene l'audacia non gli manchi) da inventare qualche accusa contro la moglie. Si difende con l'argomento della costrizione.

3 Avrei potuto dire che 'giusto' è ben altro. La legge sull'ingiusto ripudio, infatti, prende in considerazione entrambe le parti, e non è sufficiente esaminare soltanto questo – cioè che cosa abbia dovuto fare il marito – ma anche che cosa abbia subito la moglie. Perciò, anche ammettendo che tu l'abbia ripudiata per necessità, lei è stata ripudiata ingiustamente. **4** Parlerei così se il ripudio non fosse colpa tua. [Ma mi stupisco che in questa città molto scrupolosa in fatto di diritto siano state scritte delle leggi in contrasto tra loro, o che i legislatori, nella loro grandissima saggezza, non se ne siano accorti. Come può essere necessario quello che non era giusto?]. Dice: "La vittima dello stupro aveva scelto di sposarsi con me". **5** Ma non è come se dicessi: "È stato il tiranno a costringermi"; o come se dicessi: "Mi ha dato l'ordine una persona incaricata dallo stato, il senato o il popolo hanno ritenuto che questo fosse nell'interesse dello stato"; tu hai fatto sì che la vittima dello stupro ti costringesse a ripudiare, tu hai reso possibile la costrizione. **6** E fai male i conti, se pensi che sia questo il vero momento del ripudio. Tu credi che tua moglie sia stata ripudiata quando le è stato imposto di prendere quanto le apparteneva e di lasciare casa vostra? Hai ripudiato tua moglie quando hai commesso uno stupro, quando le hai dato il potere della legge contro di te, quando hai agito in modo tale che una vittima di stupro potesse fare contro di te quel che potrebbe fare contro un uomo non sposato. **7** "La vittima di uno stupro scelga la morte dello stupratore o le nozze con lui": questo è il potere che la vittima di stupro ha esercitato contro di te. Non capisci che ormai quella donna che non ti intralcia non è più tua moglie? Io non penso che tu possa essere difeso con una giustificazione di questo genere: in qualunque altro modo tu avessi ripudiato tua moglie, avresti avuto †allora† una motivazione migliore. **8** Accidenti, che difesa straordinaria! Dico: "Hai ripudiato una moglie onesta, obbediente e fedele"; mi rispondi: "Ma io ho commesso uno stupro, ho espugnato la casa di un altro". Daresti l'impressione di essere un pessimo marito se ti fossi lasciato sviare dall'amore per una prostituta, se la passione per le schiave

a geniali <te> toro avocaret. Iam tum non eras maritus cum animus tuus spectabat vacantes. **9** Et hoc si tantum libidine et cupiditate fecisses, repudii tamen causa ad te rediret. Quid si ne credibile quidem est nisi eo pacto factum hoc esse, ut tibi raptori ignosceretur? An vero tu in tantum periculum venisses ut raperes maritus, ut crimini tuo hanc quoque adiceres invidiam? **10** Nisi succurritis, iudices, inventum est iam quomodo uxores optimas repudiare liceat. Prospicienda tantum virgo est, rapienda est. Ceterum defendemus istud, quod nullo genere licet facere, specie necessitatis.

11 Praeter haec illud quoque, iudices, intueri oportebit, quo maximorum istius criminum aliqua tamen vindicta contingat. Per se indignum erat raptorem inpune fecisse; indignum erat iniuste repudiatam esse uxorem. Utrique crimini una poena erit, levis quidem. Et sane habeat hoc lucrum magna nequitia, quod non fere puniri pro meritis potest. Ab illa quidem rapta vindicabit nos ipse.

263

Ignominiosus contra tres rogationes

Qui tribus rogationibus contradixerit nec tenuerit, ignominiosus sit. Duabus quidam rogationibus contradixit; non tenuit. Tertia rogatio ferebatur qua ignominia remittebatur notatis. Contradixit et huic; non tenuit. Dicitur ignominiosus.

DECLAMATIO

1 'Qui tribus rogationibus contradixerit nec tenuerit, ignominiosus sit'. Lex manifesta: fortasse supervacuum ista dicere; verumtamen permittit res et hoc dicere: iusta. Quis maiore ignominia dignus est quam homo inquietus, qui publicis utilitatibus ter obstiterit, qui ne metu quidem ignominiae ad silentium compelli saltem tertio potuerit?

2 Ergo de lege dubitari nihil potest; videamus an hic in legem inciderit. Tribus rogationibus contradixit. Num fallimur numero? Num aliquid adversus istum mentimur? Non ut opinor ipsum saltem dicere ausurum. Bis iam contradixerat, bis non tenuerat. Proxime dixit; non tenuisse eum scimus. Ergo si et lex ignominiosum vult esse eum qui ter contradixerit nec tenuerit, et hic contradixit ter nec tenuit, quomodo non sit ignominiosus inveniri profecto non poterit.

<ti> tenesse lontano dal letto nuziale. Già allora non eri più un marito, quando i tuoi pensieri erano rivolti a donne non sposate. **9** E se tu lo avessi fatto spinto soltanto da una passione irrefrenabile, anche così il motivo del ripudio ti si ritorcerebbe contro. E se si crede che tu lo abbia fatto con l'idea di essere perdonato per lo stupro? Tu ti saresti esposto a un pericolo così grande? Commettere uno stupro nella condizione di marito, aggiungere alla tua colpa anche questa azione odiosa? **10** Giudici, a meno che non interveniate voi a rimediare, si è scoperto in che modo sia ormai consentito ripudiare delle ottime mogli. Bisogna soltanto mettere gli occhi su una ragazza e stuprarla. Altrimenti, respingeremo un'azione che in nessun modo è lecito commettere con il pretesto della costrizione.

11 Oltre a questo, giudici, sarà opportuno considerare anche in che modo alle grandissime colpe di costui corrisponda, nondimeno, una giusta punizione. Di per sé sarebbe stato vergognoso che uno stupratore avesse agito impunemente; sarebbe stato vergognoso che una moglie fosse stata ripudiata ingiustamente. Per entrambe le colpe ci sarà un'unica pena, ma lieve. E ammettiamo pure che un comportamento così dissoluto abbia dalla sua questo vantaggio: che difficilmente potrà essere punito come merita. Sarà proprio lui a farci avere la rivalse su quella donna che ha stuprato.

263

L'infame che si è opposto a tre proposte di legge

Chi si è opposto a tre proposte di legge e ha fallito, sia colpito da infamia. Un uomo si oppone a due proposte di legge; falli. Si avanzava una terza proposta in cui si condonava l'infamia a coloro che ne erano stati colpiti. Egli si oppone anche a questa; falli. È definito infame.

DECLAMAZIONE

1 “Chi si è opposto a tre proposte di legge e ha fallito, sia colpito da infamia”. La legge è chiara, ed è forse superfluo dirlo; pur tuttavia il caso consente anche di aggiungere che la legge è giusta. Chi merita l'infamia più di un agitatore, uno che per tre volte ha ostacolato questioni di pubblico interesse, e che, benché fosse la terza volta, neppure la minaccia dell'infamia ha potuto indurre al silenzio?

2 Non si possono quindi avere dubbi sulla legge; vediamo se questo individuo è incorso nella legge. Si è opposto a tre proposte di legge. Forse mi sbaglio sul numero? Forse dico menzogne su di lui? Credo che neppure lui oserà dirlo. Si era già opposto due volte, e due volte aveva fallito. È da pochissimo tempo che ha parlato, e sappiamo che ha fallito. Dunque se è proprio la legge a stabilire che è infame chi ha fatto tre volte opposizione e ha fallito, e questo ha fatto opposizione e ha fallito, non sussiste assolutamente ragione per cui egli non sia infame.

3 Non negat se in hanc legem incidisse; sed eadem rogatione cui contradixit solum esse contendit: placuisse enim publice ut omnibus ignominiosis nota remitteretur. Non miror istum tam frequenter contradicere: vim legum parum perspicit, quo pertineant rogationes aut dissimulat aut ignorat. Ferri profecto rogatio, quotiens poena aliqua remittitur, non potest nisi de iis qui poena iam tenentur. **4** Id vel cogitatione eius qui tulit rogationem vel aestimatione populi vel ipsa rei natura perspicimus. Is qui ferebat rogationem num aliquid cogitare de eo potuit qui non erat ignominiosus? Non, ut opinor. Neque enim hic iam ter contradixerat rogationi, nec an tertio contradicturus esset divinari poterat. Ergo qui ferebat rogationem nihil de eo cogitavit. **5** Populus, cum in consilium mitteretur et miseratione hominum moveretur, de iis cogitavit qui ignominiosi iam erant. Fortasse motus est numero, fortasse motus est personis, fortasse motus est causis. Hic neque in numero esse poterat (nondum enim ignominiosis accesserat), neque causa miserabilis, qui ne damnatus quidem esset, neque persona. Ergo nec qui ferebat rogationem nec qui accipiebant de hoc cogitaverunt. **6** Nunc ipsam rei naturam intueamur. Quid remitti potest nisi quod creditur? Haec rogatio nihil aliud fuit quam ignominiosorum in pristinum statum restitutio. Tu nondum eras in ea fortuna ut restituendus esses. ‘Sed eodem’ inquis ‘tempore ego ignominiam merui quo remissa est’. Postea dicam quam dignus ista sis ignominia; interim ista temporis computatione excludo. Quamvis enim ea rogatio recepta sit cui tu tertio contradixisti, ante tamen rogatio recepta est quam tu ignominiosus esse coepisses. **7** Lex enim quid dicit? ‘Qui rogationi ter contradixerit neque tenuerit, ignominiosus sit’. De praeterito et de perfecto iam transactoque tempore loquitur. Cum de rogatione ageretur, contradicebas; nondum eras ignominiosus: nondum enim rogatio erat. At cum recepta est rogatio, tum, quia non teneras, ignominiosus esse coepisti.

8 Illud etiam adiciendum videtur, neminem umquam digniorem fuisse ignominia quam te. Viderimus enim quales illae fuerint rogationes quibus antea contradixisti. Utiles utique: receptae sunt enim et pro re publica placuerunt. Enimvero huic aliquis rogationi contradicit tam misericordi, tam leni, quae civium numerum ampliat! Si alius quilibet contradixisset, inhumanam rem fecisset. At tu istud contradicis, ne ignominiosi restituantur, homo extra periculum positus? Dignus es ergo ut patiaris ea quae pati omnes voluisti. **9** Nisi forte sic intellegimus istam receptam rogationem ut nemo sit umquam omnino in civitate nostra

3 Egli non nega di essere incorso nella legge; sostiene però di essere stato assolto in base alla stessa proposta di legge che ha contrastato, dal momento che si è stabilito ufficialmente di condonare l'infamia a tutti gli infami. Non mi meraviglio che costui faccia così spesso ostruzionismo: non intende il senso delle leggi, fa finta di ignorare o ignora lo scopo delle proposte di legge. Ovviamente, ogni volta che si condona una qualche pena, si può avanzare una proposta di legge solo per quelli che sono già colpiti da quella pena. **4** Proviamo a esaminare questo punto sia nelle considerazioni del promotore della proposta, sia nella valutazione del popolo, sia nelle circostanze stesse del caso. Colui che avanzava la proposta ha forse potuto prendere in considerazione chi non era ancora infame? Non credo. Infatti costui non si era ancora opposto per tre volte a una proposta, né si poteva prevedere che si sarebbe opposto una terza volta. Di conseguenza il promotore della proposta non l'ha affatto preso in considerazione. **5** Il popolo, venendo chiamato a decidere e avendo compassione per i concittadini, ha preso in considerazione quelli che erano già infami. Forse è stato spinto dal numero degli infami, forse dal tipo di persone, forse dai loro casi. Lui non poteva rientrare nel numero (perché non era ancora annoverato tra gli infami), né poteva essere compatito per il suo caso, non essendo stato nemmeno condannato, né per la sua personalità. Quindi non l'ha preso in considerazione né chi stava avanzando la proposta, né chi la stava approvando. **6** Esaminiamo ora le circostanze stesse del caso. Cosa si può condonare se non ciò che viene dato in prestito? Questa proposta non era altro che una reintegrazione degli infami nel loro precedente stato, e tu non ti trovavi ancora nella condizione di dover essere reintegrato. "Ma io – dici – sono divenuto passibile d'infamia nel momento stesso in cui questo reato è stato condonato". In seguito dirò quanto tu meriti questa infamia; per il momento ti escludo dal calcolo che proponi. Benché, infatti, la proposta a cui tu hai fatto opposizione per la terza volta sia stata approvata, tale proposta è stata approvata prima che tu potessi diventare infame. **7** Cosa dice, in effetti, la legge? "Chi si è opposto a tre proposte di legge e ha fallito, sia colpito da infamia". Fa riferimento a un tempo passato, compiuto e già trascorso. Tu ti opponevi alla proposta nel momento in cui era in discussione, ma non eri ancora infame, perché la proposta non era ancora in vigore. Una volta però che la proposta è passata, allora, poiché la tua opposizione aveva fallito, sei diventato infame.

8 Mi sembra che si debba aggiungere anche che nessuno mai fu meritevole più di te dell'infamia. Vedremo, infatti, quale era il tipo di proposte a cui prima ti sei opposto. Certamente erano utili: in realtà furono approvate in quanto ritenute valide nell'interesse pubblico. Ma davvero qualcuno si oppone a questa proposta tanto misericordiosa e benevola, a una proposta che amplia il numero di cittadini! Se un'altra persona qualunque si fosse opposta, avrebbe compiuto un atto inumano. Ma a opporti al reintegro dei cittadini infami sei tu, uno che non corre questo rischio! Meriti dunque di subire ciò che hai voluto che tutti subissero. **9** A meno che, eventualmente, non pensiamo che questa proposta è stata approvata perché più nessuno nella nostra comunità fosse colpito da infamia.

ignominiosus. At <si> id vel populus voluisset vel ille qui ferebat, abrogasset potius hanc legem quam novam constituisset. **10** Rogationem apparet de his tantummodo latam qui erant ignominiosi; illis remisit istam veniam. Fortasse isti placebit si plures inciderint in eandem sortem, in eandem condicionem.

PARS ALTERA

DECLAMATIO

11 <Non> idem tempus est ignominiae meae et receptae rogationis. Nam natura prius est ut ego non teneam quam ut recepta lex sit. Nam si ego tenuissem lex recepta non esset; quoniam non tenui, recepta lex est. Igitur ignominia mea praecessit tempus rogationis. **12** Prius apud animos suos constituerunt homines non parere contradictioni meae quam rogationem receperunt. Antequam tabella referretur, antequam excuteretur numerus populi, ego iam non teneram. Rogatio nondum erat recepta nisi posteaquam dinumeratae sunt populi sententiae.

13 Hoc ergo tenui. Atque etiamsi hoc tempus mihi non remitteret totam ignominiam, lex tamen, quae ignominiosos vacare omni nota voluerat, remisit mihi duas illas contradictiones. Non enim facit ignominiam tertiam contradictio, sed tres. Quod si duae illae praecesserant, quae maiorem partem ignominiae conficiunt, id quod iam me premebat remisit.

264

Fraus legis Voconiae

Ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare. Quidam duas mulieres dimidiis partibus instituit heredes. Testamentum cognati arguunt.

DECLAMATIO

1 Antequam ius excutio et vim legis, quae per se satis manifesta est, intueor, primum illud apud vos dixisse contentus sum: adsum testamento. Eventum huic legi dabit religio vestra, et excussa parte utraque sententiam formabit. Interest tamen supremae hominis voluntati legem favere, ut, quod de bonis suis constituit in supremis dominus, fecerit iure. **2** Nec me confundit quod ex diverso sunt propinqui. Iactent, ut volent, sanguinis coniunctionem; ego intellego quasdam fuisse causas propter quas is qui hos cognatos habebat aliis moreretur heredibus. **3** Ac si in hac parte haberent fiduciam, arguerent testamentum tamquam im-

Ma <se> il popolo o il promotore avessero voluto questo, piuttosto che creare una nuova norma, avrebbero abrogato quella in vigore. **10** È però ovvio che la proposta è stata avanzata solo a favore di coloro che erano infami; questa grazia l'ha concessa a loro. Forse l'imputato sarà contento se più persone incorreranno nella sua stessa sorte, nella sua stessa condizione.

LA CONTROPARTE

DECLAMAZIONE

11 Il momento in cui sono diventato infame e quello dell'approvazione della proposta <non> coincidono. In realtà è logico che il mio fallimento sia anteriore all'approvazione della legge. Perché, se la mia obiezione fosse stata accolta, la legge non sarebbe stata approvata; ma visto che ho fallito, la legge è stata approvata. Di conseguenza la mia infamia ha preceduto il momento dell'approvazione della proposta. **12** È prima di approvare la proposta che i cittadini maturarono la decisione di non accettare la mia obiezione. Io avevo già fallito prima della consegna delle tavolette, prima del conteggio dei voti dei cittadini. La proposta risultò approvata solo dopo il conteggio dei voti della cittadinanza.

13 Quindi questa cosa l'ho ottenuta. E se anche questa tempistica non mi avesse condonato l'intera infamia, la legge, che aveva stabilito di liberare gli infami da ogni stigma, mi aveva almeno condonato le prime due obiezioni. Infatti, non è la terza obiezione a determinare l'infamia, ma la determinano le tre obiezioni. Ma, le due obiezioni che costituiscono la parte più grande dell'infamia, essendo precedenti, non comportavano l'accusa che già gravava su di me.

264

Elusione della lex Voconia

Non sia consentito lasciare a una donna più della metà del patrimonio. Un tale designò eredi due donne, ciascuna per metà del patrimonio. I parenti impugnano il testamento.

DECLAMAZIONE

1 Prima di prendere in esame il diritto e il senso della legge, che è abbastanza palese di per sé, mi accontento di dire questo dinanzi a voi: sono qui in difesa del testamento. Sarà la vostra scrupolosità a dare applicazione a questa legge e a formulare una sentenza dopo aver scandagliato le tesi di entrambe le parti. È importante però che la legge asseconi le ultime volontà di un uomo, così che quanto il proprietario decide delle sue sostanze negli ultimi istanti di vita sia legittimo. **2** E non mi turba che i parenti si oppongano. Vantino pure finché vogliono il legame di sangue; quanto a me, deduco che vi fossero delle ragioni per cui la persona che aveva questi parenti, è morta lasciando altri come eredi. **3** Se poi facessero affidamento su questa linea, i parenti impugnerebbero il testamen-

pium, tamquam inofficiosum. Nunc apparet neque de personis earum quae heredes sunt institutae dici apud vos posse, neque eorum qui sibi <bona> contra testamentum vindicant merita proferri. Solum enim ius excipiunt et circa legem calumniantur.

4 Quae lex tamen qualis est? ‘Ne liceat mulieri plus quam dimidiam partem bonorum suorum relinquere’. Etiam si forma iudicii unius est, apparet tamen duabus cum heredibus esse litem. Quaero igitur ab istis utram eligant, cum qua malint consistere. Neque enim litigant de bonorum parte, sed totum arguunt testamentum.

5 Incipiamus igitur ab ea quae prior scripta est. Quid in hac parte testamenti vitiosum est? Vetatur plus quam dimidiam partem bonorum relinquere: dimidiam partem patrimonii accipit. Excutiemus postea quale sit illud quod consecutum est: interim hoc prius firmum est, nec everti sequentibus potest.

6 ‘At enim ius illa quidem habuit capiendi; sed ea quae postea scripta est non habuit’. Iterum interrogabo: quare? ‘Quoniam plus quam dimidiam partem patrimonii relinquere feminae non potuit’. Atqui haec quoque non plus quam dimidia parte patrimonii heres instituta est. Nec video rationem cur id quod illi capere licuit huic non liceat, cum in eodem scripta sit testamento. Manifestum est nihil posse calumniae admittere verba legis ac scriptum.

7 Nunc peritissimi litium homines ad interpretationem nos iuris adducunt. Non enim hanc esse legis voluntatem quae verbis ostendatur videri volunt. Quorum ego prudentiam, iudices, magnopere miror: tantum vicerunt illos maiores nostros, illos constitutores iuris, illos qui rudem civitatem legibus ac iure formarunt, ut hoc adprobare conentur, defuisse his sermonem, defuisse consilium. **8** Ac priusquam rationem ipsius legis excutio, interim hoc dico, iudices, perniciosissimam esse civitati hanc legum interpretationem. Nam si apud iudicium hoc semper quaeri de legibus oportet, quid in his iustum, quid aecum, quid conveniens sit civitati, supervacuum fuit scribi omnino leges. **9** Et credo fuisse tempora aliquando quae solam et nudam iustitiae haberent aestimationem. Sed quoniam haec ingeniis in diversum trahebatur, nec umquam satis constitui poterat quid oporteret, certa forma ad quam viveremus instituta est. Hanc illi auctores legum verbis complexi sunt; quam si mutare et ad utilitates suas pervertere licet, omnis vis iuris, omnis usus eripitur. Nam quid interest nullae sint an incertae leges? **10** Lex illa complexa est ne plus liceat quam dimidiam partem mulieri relinquere. Neutri ex his quibus adsumus plus

to in quanto non rispettoso dei vincoli familiari, in quanto dimentico dei doveri verso i consanguinei. Ora, è evidente che non si può dir nulla dinanzi a voi sul carattere delle donne che sono state designate eredi, né si possono accampare i meriti di quelli che rivendicano per sé <l'eredità> in contrasto con il testamento. Costoro, infatti, tengono in considerazione solo il diritto e cavillano sulla legge.

4 Qual è poi la natura di questa legge? “Non sia concesso lasciare a una donna più di metà dei propri beni”. Anche se formalmente si tratta di un processo solo, è tuttavia chiaro che qui si contende con le due eredi. Chiedo allora ai parenti quale delle due scelgano, contro quale preferiscano procedere. Costoro, infatti, non agiscono per una parte del patrimonio, ma impugnano l'intero testamento.

5 Cominciamo quindi dalla donna che è stata nominata per prima. Quale difetto c'è in questa parte del testamento? È fatto divieto di lasciarle più di metà dei beni: lei ha ricevuto metà del patrimonio. Approfondiremo poi la natura di quel che ne è seguito: questo intanto è un punto fermo, e non può essere confutato da quanto verrà dopo.

6 “Ma infatti la prima aveva il diritto di ricevere l'eredità; quella che è stata indicata per seconda, invece, non l'aveva”. Chiedo ancora: perché? “Perché il testatore non poteva lasciare a una donna più di metà del suo patrimonio”. Ebbene, nemmeno la seconda è stata designata erede di più di metà del patrimonio. Né vedo una ragione per cui non le sia lecito ora ricevere quanto all'altra è stato consentito, dal momento che è stata nominata nel medesimo testamento. È evidente che il testo e la formulazione della legge non possono ammettere alcun raggiro.

7 Ora persone assai esperte di dibattimenti ci guidano nell'interpretazione del diritto. E vogliono far credere che l'intento della legge non sia quello esposto nel suo testo. La loro competenza, giudici, mi lascia di stucco: sono tanto superiori ai nostri antenati, ai fondatori del diritto, a quanti plasmarono con leggi e ordinamenti la nostra società primitiva, da sforzarsi di mostrare che a costoro mancavano le parole, mancava l'avvedutezza. **8** Prima di analizzare il senso della legge stessa, per il momento voglio dir questo, giudici: questa interpretazione delle leggi è una rovina per la società. Se infatti dinanzi ai giudici occorre sempre interrogarsi sulle leggi, su cosa vi sia di giusto, di equo, di conveniente per la società, allora scrivere le leggi è stato completamente inutile. **9** E credo che vi furono una volta epoche in cui si aveva una considerazione univoca e semplice della giustizia. Ma poiché l'ingegnosità degli uomini la forzava in direzioni opposte, e non si riusciva mai a stabilire abbastanza chiaramente cosa fosse opportuno, fu fissata una regola precisa secondo cui vivere. Questa regola fu inclusa da quei primi legislatori nel testo delle leggi; e se si permette di cambiarla e di stravolgerla in base alla propria convenienza, si toglie al diritto ogni forza, ogni utilità. Che differenza fa, infatti, se le leggi sono incerte o se non esistono affatto? **10** La legge sancisce che non si può lasciare a una donna più della metà dei beni. È evidente che a nessuna delle nostre assistite è stata la-

dimidia parte relictum esse manifestum est. Et apparet potuisse legum latorem, [ut] si partem demum patrimonii pervenire ad feminas vellet, partem utique viris relinqui, id ipsum cavere; neque id magno aut difficili circuitu effici potuit, sed vel sic scripta lege, ne plus quam dimidia pars patrimonii ad feminas perveniret.

11 Interrogo enim: si <qui> pluribus feminis sed minores aliquanto portiones reliquerit, quae tamen computatae et in unum contractae plus quam semissem patrimonii efficiant, quaero an moveri lis possit. Nam si movetur lis, non hac (ut opinor) lege litigabitur, qua plus quam dimidiam partem patrimonii relinquere feminae non liceat, cum ex illis nulla dimidiam partem acceperit. Sive ad totam nos vocas computationem, nihil interest quantum cuique feminae relinquatur.

12 Quid si ne ratio quidem repugnat scripto et verbis legis istius? Quid enim putas voluisse legis latorem cum hoc ius constitueret? Ne feminae nimias opes possiderent, ne potentia earum civitas premeretur. Hoc ergo adversus singulas constituit, et ad evitandas opes feminarum satis hoc quaesitum, ne uni plus quam dimidia pars patrimonii relinqueretur. **13** Ceterum quidem illud non caverunt leges, ne plures feminae eodem testamento scriberentur, non hercule magis quam illud, ne plures hereditates isdem feminis relinquerentur.

265

Ignominiosi pulsator in templo

Si quis in templo iniuriam fecerit, decem milia det ei cui iniuriam fecerit, decem civitati. Ignominioso ne sit actio iniuriarum. Quidam ignominiosum pulsavit in templo. Decem milia petit magistratus nomine civitatis.

DECLAMATIO

1 Si pudor commendandus est, cuius difficillima ratio est in lite pecuniaria, non nobis litigamus, ac ne rei publicae quidem et civitatis nomine avari sumus; et haec omnis actio non tam lucri gratia et acquirendae huius pecuniae constituta est quam in ultionem deorum immortalium et templi (ut proprie dixerim) expiationem.

2 Nec minus manifestum ius est quam integer pudor. Lex enim palam scripta est, ut is qui in templo iniuriam fecerit decem milia det civitati. Mihi hoc satis est, qui civitatis nomine litigo. **3** Sed totam legem a nobis pars diversa legi desiderat. ‘Decem milia’ inquit ‘ipsi qui iniuriam acceperit, decem civitati’. Et hoc excludere temptat civitatem, quod ipse qui iniuriam acceperit non habeat

sciata più della metà. Ed è chiaro che il legislatore, se avesse voluto che soltanto una parte del patrimonio andasse alle donne, e l'altra invece venisse lasciata in ogni caso agli uomini, avrebbe disposto proprio questo; e questo scopo poteva essere raggiunto senza ricorrere a una circonlocuzione ampia o astrusa, ma anche solo con una legge così formulata: alle donne non può andare più di metà del patrimonio. **11** Voglio quindi sapere: se <uno> lascia i suoi beni a diverse donne, ma in parti un po' più piccole, che tuttavia, riunite e conteggiate insieme, ammontano a più della metà del patrimonio, si può fare causa? Perché, se si fa causa, non si procederà – almeno credo – secondo questa legge, che proibisce di lasciare a una donna più di metà del patrimonio, giacché nessuna di loro ne ha ricevuto la metà. Se invece ci solleciti a fare il calcolo complessivo, non ha alcuna importanza quanto sia stato lasciato a ciascuna donna.

12 Che dire allora, se nemmeno l'intento di questa legge contrasta con il suo testo e la sua formulazione? Cosa credi che abbia voluto il legislatore, infatti, quando fissò questo ordinamento? Che le donne non possedessero troppe ricchezze, che la società non fosse schiacciata dal loro potere. E così fissò tale disposizione nei confronti di ciascuna di loro e, per evitare che le donne accumulassero ricchezze, fu sufficiente richiedere di non lasciare a una sola più di metà del patrimonio. **13** E così, di certo, le leggi non hanno proibito che anche più donne siano nominate nel medesimo testamento, proprio come non hanno vietato che più eredità siano lasciate a una stessa donna.

265

L'aggressore di un infame nel tempio

Se qualcuno ha commesso ingiuria in un tempio, paghi diecimila sesterzi all'ingiuriato e diecimila alla città. A chi è colpito da infamia non sia consentita l'azione giudiziaria per ingiuria. Un tale percosse un infame in un tempio. Il magistrato richiede diecimila sesterzi per conto della città.

DECLAMAZIONE

1 Se c'è bisogno di elogiare la nostra onorabilità, di cui è molto difficile dar conto in una controversia di natura economica, non è per noi che siamo in causa e non siamo interessati neppure per conto dello stato e della città. Tutto questo processo è stato istruito non tanto per denaro e per acquisire i beni dell'imputato, quanto piuttosto per vendicare gli dèi immortali e (per usare il termine preciso) per purificare il tempio.

2 La legge è tanto evidente quanto integro è il nostro onore. È infatti stabilito senza ambiguità dalla legge che chi ha commesso ingiuria in un tempio paghi diecimila sesterzi alla città. Per me che procedo per conto della città questo basta. **3** Ma la controparte pretende che la legge sia letta per intero. Dice: "Diecimila sesterzi a quello che ha subito l'ingiuria, e diecimila alla città". Cerca cioè di escludere la città sulla base del fatto che colui che ha subito ingiuria non

actionem. Sane contumeliosus et pro cetera morum suorum petulantia adversus magistratum vestrum audax, qui praescribere temptet civitati tamquam ignominiosae. **4** Facile, ut opinor, constabit nihil ad nostram actionem pertinere quam legem habeat ipse qui pulsatus sit. Existimemus enim esse aliquem non ignominiosum in templo pulsatum, sed vel dedisse huius iniuriae veniam vel alio aliquo impedimento agere noluisse: num ideo ne civitas quidem ius suum tuebitur, ut omnia inpune fecerit?

5 Verum ne ipse quidem adversarius tantum in exceptione fiduciae habet quantum in ipsa iniuriae interpretatione. Non enim iniuriam dicit esse, quod ignominiosum pulsaverit cui actio non est. Ego, iudices, plurimum interesse existimo utrum quid facere liceat an vindicare non liceat. **6** Non enim continuo, si ignominioso actio non datur, licet adversus ignominiosum facere quod quisque velit. Tale est ignominiosum pulsare quale furtum sine teste facere: ut damnari quidem non possit, admittere tamen non debuerit. **7** Quin ex hoc ipso quod ignominioso actio non datur apparet esse rei publicae actionem. Quid enim lex eripuit si eius demum rei non dedit actionem quam facere licuit? Non autem ius peccandi adversus ignominiosos dari uno et brevi et manifesto videor argumento probaturus. Quem pulsare licet, occidere licet. Atqui ignominiosum si quis occiderit, caedis lege tenebitur. Quare? Quoniam actio huius necessario ad alium pertinet. **8** Apparet ergo non tibi aliquid adversus ignominiosum licuisse, sed ignominioso nihil pro se licere. Itaque ignominiosus non aget tecum iniuriarum, tu tamen iniuriam feceris; et hoc ad poenam eius vitae ac turpitudinis pertinebit, quod tu non dabis poenas peccati. **9** Haec dicerem si ubicumque pulsasses ignominiosum; nunc, ut iniuria non sit alio loco pulsasse ignominiosum, iniuria tamen est in templo pulsare. Nam si id est utriusque nostrum confessione iniuria quod manifestum est non esse iure factum, ut tibi ius fuerit alibi pulsandi ignominiosum (quod non esse iam docui), in templo pulsandi ius non fuit.

10 Haec ego dicerem etiamsi omnis ista ultio pertineret ad eum qui iniuriam accepisset; nunc res duplex est, crimina duo sunt eius qui in templo pulsavit. Quid enim lex dicit? 'Qui in templo iniuriam fecerit, decem milia denariorum det ei cui iniuriam fecerit, decem milia civitati'. Non, si haec iuncta atque contexta sunt, continuo unius legis habent vim et proprietatem.

può fare causa. Si comporta in modo davvero oltraggioso e sfacciato, in linea con la sua solita insolenza nei confronti di voi magistrati, visto che cerca di escludere dal processo la città, come se questa fosse infame. **4** Emergerà – credo – agevolmente che la legge in cui incorre colui che è stato percosso non ha niente a che fare con il nostro processo. Supponiamo infatti che in un tempio sia stata percossa un'altra persona non infame, e che invece abbia perdonato questa ingiuria o non abbia voluto fare causa per qualche altro impedimento: forse per questa ragione neppure la città difenderà i propri diritti, con il risultato che tutto quello che l'aggressore ha fatto resterà impunito?

5 A dire il vero, neppure il mio avversario fa affidamento sull'esclusione dall'ingiuria, ma piuttosto sulla sua interpretazione. Sostiene infatti che l'ingiuria non sussiste, perché ha percosso un infame a cui non è concessa l'azione giudiziaria. Per parte mia, giudici, ritengo che passi una grande differenza tra cosa è consentito fare e cosa non è consentito punire. **6** Anche se all'infame non è concessa l'azione giudiziaria, non ne consegue necessariamente che sia consentito fare ciò che si vuole ai danni di un infame. Percuotere un infame equivale a commettere un furto senza testimoni: anche se non può essere condannato, il ladro non avrebbe comunque dovuto commettere il reato. **7** E anzi, proprio dalla mancata concessione all'infame dell'azione giudiziaria, deriva che l'azione sia possibile per lo stato. E infatti, quale prerogativa gli avrebbe mai sottratto la legge, vietandogli di procedere contro un atto che sarebbe lecito compiere? Credo di riuscire a dimostrare con un unico, conciso e chiaro argomento che non esiste un'autorizzazione a compiere crimini contro gli infami: se è lecito percuotere qualcuno, è lecito ucciderlo. Ma se qualcuno ucciderà un infame, incorrerà nella legge sull'omicidio. Perché? Perché fare causa per l'ucciso spetta per forza a un'altra persona. **8** È chiaro quindi che a te non è stato concesso di commettere un crimine ai danni di un infame, e che, all'infame, invece, non è concesso di sostenere la sua difesa. Quindi l'infame non sarà autorizzato a procedere contro di te per ingiuria, ma tu avrai comunque commesso ingiuria; nella pena per la sua vita deprecabile rientrerà anche l'impunità per la tua colpa. **9** Quest'ultima affermazione la farei anche se tu avessi percosso un infame in qualunque altro luogo. Ma allo stato dei fatti, ammesso che non costituisca ingiuria aver percosso un infame in un luogo diverso da questo, costituisce tuttavia ingiuria percuoterlo in un tempio. Se infatti, per mia e tua ammissione, costituisce ingiuria ciò che manifestamente contravviene il diritto, anche se tu avessi avuto il diritto di percuotere un infame altrove (e ho già dimostrato che non è così), non avevi il diritto di percuoterlo in un tempio.

10 Direi così anche se questa punizione, nel suo complesso, interessasse soltanto chi ha subito l'ingiuria. Ma allo stato dei fatti, il problema è duplice: due sono le accuse contro colui che ha compiuto l'atto di violenza nel tempio. Cosa dice infatti la legge? "Chi ha commesso ingiuria in un tempio, paghi diecimila sesterzi all'ingiuriato e diecimila alla città". Se pure le accuse sono unite e intrecciate, non ne consegue necessariamente che abbiano valore di una legge

Id sic cognoscite: duos actores habent, nec potest videri una lex cuius pars ad privatum, pars ad rem publicam pertinet. **11** Ergo, si iuncta sunt ista (ut dixi), duas causas habent. Pars est legis eius quae vindicat templum. Ergo ut remittatur tibi ea quae pertinet ad privatum, restat ea quae pertinet ad civitatem. Duae enim sunt iniuriae in hoc tuo facto, et ideo duae poenae.

12 An vero inicum videri potest eum qui in templo pulsaverit decem milia civitati dare? Quid enim magis in ulla re publica curari observarique oportet quam religionem? Sane petulantia aliis locis mediocrem habeat reprehensionem; in templo vero, in quo verbis parcimus, in quo animos componimus, in quo tacitam etiam mentem nostram custodimus, pulsare velut in solitudine, velut in secreto quodam, non est ferendum. **13** Dic nunc: 'Ignominiosus erat'. Sed in templo. Captis urbibus vis hostium ac metus religione templorum defenditur. Qui iam arma ferre non possunt, qui salutem suam tueri fuga nequeunt, circa aras iacent. In templo pulsasti hominem; rem petulantem fecisti inter sacra, fecisti religiosissimo loco. **14** Et utcumque, temeraria licet, aliqua ratio tamen appareret facti tui si impetu lapsus esses, si ductus ira: nullam petulantiam magis odi quam quae se propter hoc exerit, quia putat licere. Est sine dubio et hoc ipsum dignum odio, persequi hominem fortasse infelicem, verecundum certe †quod confessus sit†. **15** Sane mereatur ille poenam ulteriorem: manibus tuis parce, parce animo tuo – aut certe relinque istius impudentiae locum. Respicere ad ictus tuos coegisti patres fortasse qui vota faciebant; tumultuosa lite aliqua nescio an etiam publica sacra turbasti. Quomodo enim cecidisse te existimemus, qui faciebas hoc tamquam liceret?

266

Ex proditore exule fortis

Bis de eadem re agere ne liceat. In quadam civitate proditionis damnatus missus est in exilium. Bello eadem civitate laborante revocati sunt exules. Is qui proditionis damnatus fuerat fortiter fecit. Petit ut iterum causam suam agat. Accusator praescribit quod bis de eadem re agere non liceat.

sola e attinenza a una legge sola. Rendetevne conto da questo: le parti lese hanno due avvocati, e non può essere considerata come unica quella legge le cui disposizioni riguardano da un lato l'interesse privato, dall'altro quello dello stato. **11** Anche se le accuse sono unite (come ho detto), comportano due cause. C'è una parte di quella legge che difende il tempio. Quindi, anche se la parte che riguarda il privato ti è condonata, quella che riguarda la città resta. Quel che hai commesso comporta, infatti, due ingiurie, e per questo due sono le pene.

12 O forse, in realtà, può sembrare ingiusto che chi ha compiuto un atto violento in un tempio dia diecimila sesterzi alla comunità? In qualsiasi stato, che cosa dovrebbe essere curato e rispettato più della religione? Ammettiamo pure che l'insolenza in altri luoghi sia punita meno severamente; ma è intollerabile che si commetta violenza in un tempio – il luogo in cui teniamo a freno le parole, in cui mettiamo ordine dentro di noi, in cui manteniamo in silenzio perfino i nostri pensieri – come se lo si facesse senza nessuno intorno o in un posto appartato. **13** E adesso di' pure: "Era un infame". Sì, ma in un tempio. Quando le città vengono occupate, è la sacralità dei templi che protegge dalla violenza dei nemici e dal terrore nei loro confronti. Quanti non possono più portare le armi, quanti non possono salvarsi fuggendo si rifugiano vicino agli altari. Hai percosso un uomo in un tempio; hai compiuto un atto di insolenza durante i riti, nel più sacro dei luoghi. **14** E ad ogni modo, se il tuo errore fosse dipeso dall'impeto, se fossi stato trascinato dall'ira, se non altro sarebbe evidente che il tuo atto ha una qualche motivazione, ancorché sconsiderata; ma per me non c'è insolenza più riprovevole di quella che si manifesta perché l'autore si sente in diritto di compierla. Certamente è pure riprovevole, in sé e per sé, la persecuzione di un uomo forse sventurato, che certamente prova vergogna †poiché ha confessato†. **15** Ammettiamo pure che meriti una pena in più: trattieni però le mani, trattieni la tua collera – o quanto meno lascia che la sua sfacciataggine si palesi. Hai costretto i senatori, che forse erano in preghiera, ad assistere ai colpi da te inferti; con una lite rumorosa hai sconvolto dei riti sacri, forse anche pubblici. Come dovremmo giudicare la tua violenza, visto che agivi nella convinzione che ti fosse permesso farlo?

266

Il traditore, esule, che diviene eroe di guerra

Non sia consentito agire in giudizio due volte su una medesima questione. In una città, un uomo, condannato per tradimento, fu mandato in esilio. Quando la stessa città si trovò alla prese con una guerra, gli esuli furono richiamati. Quello che era stato condannato per tradimento agì da eroe. Chiede che la sua causa venga discussa nuovamente. L'accusatore eccepisce che non è consentito procedere due volte su una stessa questione.

SERMO

1 Initia communia habet controversia: 'Praemium peto lege concessum sine exceptione'. Secuntur et illa, ut iustum quoque sit virum fortem optare quod velit. Secunda illa quaestio est, an contra legem optare liceat: in qua illud dicere solemus, nullum praemium posse inveniri quod non contra legem aliquam sit, et ideo magnam esse virorum fortium potestatem, quia supra omnia iura sit. Deinde comparabimus etiam leges, et dispiciemus utram servare magis e re publica sit, si utique altera tollenda sit. 2 Postea veniemus ad id quoque, an utique ista praescriptio valere debeat semper, hoc est, an etiam in publicis causis bis de eadem re agere non liceat. In quo illud dicitur: privatis litibus, quoniam et minus momenti et plus numeri habeant, succursum esse hac lege, publicas actiones maiores esse quam ut cadant exceptione. 3 Insequetur denique illud, ut dicamus, etiamsi in aliis publicis causis bis de eadem re agere non liceat, non tamen eam condicionem esse prodictionis, quoniam in ceteris fortasse de poena tantum et periculo quaeratur eius qui accusatur, in causa prodictionis de totius civitatis discrimine litigetur. 4 Illud <quoque> quaeramus, an ista praescriptio ad eos tantum pertineat cum quibus agitur, patiente eo qui accusatur liceat bis agere.

DECLAMATIO

5 Putemus te esse qui velis accusare, <me> reum non contradicere: quis tum prohiberet quo minus iterum accusarer? Ergo quod tibi liceret facere me patiente, necesse erit me optante.

SERMO

6 His excussis quaestionibus veniemus ad aequitatem. Dicemus hoc esse pro nobis, dicemus hoc esse pro re publica.

DECLAMATIO

7 Opto ut causam iterum dicam. Nec me fallit quam multa praeteream quae mihi lege concessa sint. Sed quis tandem me innocentem, quis dignum conversatione vestra putaret, si aliud optarem? Est pro me. Non enim et tum ideo tantum defensum sum ut in civitate remanerem, ut esset vobiscum, sed ut probarem me innocentem, nihil contra patriam meam esse molitum. 8 Et nunc non est satis si mihi ignovistis, si me civem vestrum publica necessitas fecit. Ego vero si merito damnatus sum, si quid tale quale contra pronuntiatum est feci, non utor isto beneficio.

SPIEGAZIONE

1 La controversia ha un inizio comune: “Chiedo un premio concesso dalla legge senza eccezione”. Segue anche l’altro punto: che è anche giusto che un eroe di guerra possa esigere qualsiasi cosa voglia. Vi è poi quella seconda questione, se sia consentito scegliere qualcosa che contrasti con la legge: a questo proposito si è soliti dire che è impossibile trovare un premio che non vada contro qualche legge e che perciò agli eroi di guerra è accordato un potere grande, perché è al di sopra del diritto. Poi metteremo a confronto anche le leggi, esamineremo quale sia più importante salvaguardare in relazione agli interessi dello stato e se ad ogni modo ve ne sia un’altra da sacrificare. **2** In seguito, giungeremo anche a quest’altro punto, se tale eccezione debba valere sempre, se, cioè, anche nelle cause pubbliche non sia consentito agire in giudizio per due volte riguardo ad una stessa questione. A questo proposito si dirà che, mentre ai processi privati, in quanto di minor gravità ma di maggiore frequenza, si è concessa un’agevolazione mediante questa legge, le cause pubbliche sono troppo importanti perché s’interrompano in forza di un’eccezione. **3** Di conseguenza, infine, diremo che, per quanto in altre cause pubbliche non sia consentito agire in giudizio due volte sulla stessa questione, tuttavia, ciò non riguarda il caso di tradimento, in quanto, mentre nelle altre sono forse in discussione solo la pena e il pericolo dell’accusato, in una causa di tradimento si dibatte su un pericolo che coinvolge tutta la città. **4** Indaghiamo inoltre <anche> questo, se tale eccezione spetti soltanto agli avversari, mentre è consentito agire in giudizio due volte con il consenso dell’accusato.

DECLAMAZIONE

5 Consideriamo che tu sia l’accusatore, e che <io>, l’imputato, non obietti nulla: chi allora vieterebbe che io sia accusato di nuovo? Dunque, quel che ti sarebbe consentito fare con il mio assenso, sarà obbligatorio quando sia io a sceglierlo.

SPIEGAZIONE

6 Dopo aver affrontato tali questioni, passeremo all’equità. Diremo che questo è a vantaggio nostro e a vantaggio dello stato.

DECLAMAZIONE

7 Scelgo di agire in giudizio un’altra volta. Sono consapevole a quante cose io rinunci che per legge mi sarebbero concesse. Eppure, chi mai mi considererebbe innocente, chi degno della vostra intimità, se operassi un’altra scelta? Questa è a mio vantaggio. La mia difesa è stata condotta non soltanto perché potessi restare in città ed essere in mezzo a voi, ma per provare di essere innocente e che non ho macchinato nulla contro la mia patria. **8** Il fatto che adesso voi mi abbiate concesso il vostro perdono non è per me sufficiente, se è la necessità pubblica ad avermi reso nuovamente vostro concittadino. Se invece a buon diritto sono stato condannato, se ho commesso quel che contro di me è stato sentenziato, allora non intendo avvalermi di tale beneficio.

9 Non est pro me, sed est pro civitate. Homicidii damnatus, etiamsi merito exulabat, si revocatus est, potest de eo dici: 'Satis dedit poenarum'. Alia scelera finem suppliciorum acceperint: vos proditorem in civitate sinetis esse, cum totiens bella interveniant (non dico de extremo illo discrimine)? Tantine est metus quisquam? Toto animo adversus hostem nisi, non respicietis, non expavescetis? Est pro re publica.

10 Sed accusatoris quid interest, aut quid est cur * iniquiore condicione dicturus sim hodie causam quam antea dixi? Tum detulerat eum cui nihil obici posset; hodie defert damnatum. Hoc in primis mihi obiciet, quod contra me sententias tulerint sanctissimi iudices, quod proditorem me esse pronuntiaverint. Obiciat; et sic defendam. **11** Et ne quis me, iudices, sic audiat tamquam ego de his querar qui pronuntiaverunt. Si istud invidiosum iudicibus esset, poterat videri non inmerito praemio meo aliquis obstare. **12** Sed non semper iudicum culpa est cum innocens damnatus est: aliquando testis corrumpitur, aliquando parum diligenter causa defenditur, aliquando reo nocet et ipsa fiducia. Vultis scire hoc non pertinere ad iudicum pudorem? Nemo contradicit nisi accusator.

267

Flens ad arcem depositor tyrannidis

Adfectatae tyrannidis sit actio. Qui tyrannidem deposuerat sub pacto abolitionis iuxta arcem flens deprehensus est. Adfectatae tyrannidis reus est.

DECLAMATIO

1 Non fui, iudices, dubius eo tempore quo paenitentia iuvenilis temeritatis rem publicam legibus ac <populi> potestati reddidi quin mihi multum vexationis, sive ab iratis sive ab invidis, immineret. Neque enim iste accusator odio futurae tyrannidis in iudicium descendit, nec mihi ullum imminere periculum ex eo crimine quod intentatur intellego. **2** Quapropter et initio actionis et per omnem orationem nihil magis faciendum mihi esse intellego quam ut invocem publicam fidem, ut id quod remisistis, cuius oblivisci optimum putastis, non intra verba modo primumque promissum steterit, sed penitus animis ac mente * impetrasse videar.

3 Reliqua adeo longe a suspicione adfectatae tyrannidis aberunt ut propius spectent ad priorum temporum paenitentiam. Lacrimas quidem meas



9 Non si tratta solo di me, ma della città. Se un uomo, condannato per omicidio, ancorché a buon diritto in esilio, viene richiamato, di lui si potrebbe dire: “Ha scontato la pena a sufficienza”. Che altri crimini ottengano pure una conclusione della loro pena. Voi permetterete che vi sia un traditore in città quando così frequentemente scoppiano delle guerre? E non intendo riferirmi all’ultimo conflitto. Nessuna paura vale tanto? Quando andrete con tutto il vostro coraggio contro il nemico, non vi guarderete indietro, non avrete paura? Questo è per lo stato.

10 Ma che importa all’accusatore o che motivo c’è perché *** io mi accinga ad agire oggi in giudizio in una condizione più svantaggiosa di quella precedente? Allora il mio accusatore aveva agito nei confronti di qualcuno cui non si poteva obiettare nulla; oggi, invece, accuserebbe uno che è già stato condannato. Per prima cosa oggi mi obietterà che contro di me si sono espressi dei giudici irreprensibili e che mi hanno dichiarato un traditore. Me lo obietti pure: anche così io mi difenderò. **11** Nessuno, giudici, stia ad ascoltarmi aspettandosi che io mi lamenti di coloro che mi hanno giudicato. Se ciò risultasse irrispettoso nei confronti dei giudici, si potrebbe pensare che qualcuno abbia una buona ragione per opporsi al mio premio. **12** Ma non sempre è colpa dei giudici quando un innocente viene condannato: talvolta un teste viene corrotto, talvolta è la causa ad esser difesa in maniera poco accurata, talvolta è di ostacolo all’imputato la stessa sicurezza. Volete avere la certezza che questo non metta in discussione l’onorabilità dei giudici? Non c’è nessuno che si opponga se non l’accusatore.

267

L’uomo che abdicò alla tirannide, in lacrime nei pressi del palazzo.

Vi sia un processo contro chi ambisce alla tirannide. Un uomo, che aveva abdicato alla tirannide con l’accordo che avrebbe ricevuto un’amnistia, fu trovato in lacrime nei pressi del palazzo. È accusato di aspirare alla tirannide.

DECLAMAZIONE

1 Nel momento in cui, pentendomi della mia sconsideratezza giovanile, ho restituito lo stato alle leggi e alla potestà <del popolo>, non ho messo in dubbio, o giudici, che mi aspettassero grandi vessazioni, da parte di quanti erano in collera, o ostili, nei miei confronti. Ebbene, questo accusatore non si è presentato in tribunale per odio verso una futura tirannide; né mi pare di correre alcun pericolo per quest’accusa che mi viene mossa. **2** Pertanto, mi è chiaro che, sia all’inizio della trattazione, sia in tutto il mio discorso, devo più di ogni altra cosa invocare la lealtà collettiva, perché quanto voi avete condonato, quanto avete ritenuto che fosse meglio dimenticare, non resti confinato esclusivamente alle parole e alla promessa iniziale, ma risulti evidente che io ho ottenuto *** dal profondo del vostro animo e della vostra mente.

3 Tutti gli altri indizi, poi, porteranno così lontano dal sospetto di aspirare alla tirannide, da indicare piuttosto il pentimento per i tempi passati. Le mie



†si hic in iudicio temporibus etiam in hac pace tranquillitate degendum est† cum sint exorandi adhuc animi multorum, sustinenda malignitas. **4** Haec mihi omnia arx fecit. An ego possum non flere quotiens cogito quos habuerim parentes, quam domus famam, quas spes adulescentiae infelici temeritate, damnandis cupiditatibus everterim, ut sentio, in perpetuum? **5** Nihil est enim quod accusator meus simulatione quadam <utatur>, aut ea quae praeterierunt obliqua malignitate obicere conetur. Ego me fecisse quod nollem et scio, iudices, et confiteor; et quamdiu vixero, semper hoc <toto> animo, tota mente inhaerebit. **6** Neque enim illas quae me tetigerant suspiciones pertinere ad praesentem defensionem puto, securissima re publica, nec quid illud fuerit * an alienis cupiditatibus obstiterim dum meas †simul†. Omnia ista absoluta esse credo eo tempore quo inter me remque publicam convenit ut haec omnia memoriae exciderent, ut non ad leges, non ad odium pertinerent; tunc certe laudabatis. **7** Sed quemadmodum apud vos moderationis famam consecutus sum, ita apud me ipsum haec quoque gravis verecundia animo fuit, quod videbar hoc fecisse tamquam moderator. **8** Quid postea? Satellitesne contraxi? Aut arma habui? Aut divisi pecuniam? Aliquid inter amicos continui? Quid obici mihi potest in futurum, cum praesertim adfectatio tyrannidis multa crimina <desideret> et quae non coniectura colligi oporteat verum manifesta deprendi?

9 ‘Apparet’ inquit ‘cupiditas tua: fles enim iuxta arcem’. Si confiterer depositae potestatis illius paenitentiam, dicerem tamen aliud esse adfectare tyrannidem, aliud cupere. Verum quid signi, quid argumenti istae lacrimae habent? Flere miratur aliquis hominem? ‘Sed iuxta arcem fles’. Num ego possum continere lacrimas quotiens illum locum video a quo tam libenter descendi? Illic mihi succurrit infamata adulescentia. Quotiens arcem video, succurrit: inde has inimicitias. **10** Sero me, accusatores, deprehendistis: quantum me putatis flevisse antequam descenderem? Istius enim adfectus argumentum lacrimae habent. Ceterum adfectare tyrannidem sperantis est, erectioris animi sunt ista crimina, fletus remissi, fatigati. Tu id mihi criminis eius argumentum vis videri cuius desperatio est. **11** Quaero enim ex te unde istum fletum putes. Nam si adfecto, si spero, si rediturum me ad ea ex quibus invitus descenderim puto, quae causa lacrimarum est? Si vero hoc est quod animum meum torqueat, quod ex illo fastigio descenderim, quod ex aequo vivam, quomodo adfectare possum quod scio mihi non posse contingere?

12 Eodem revolvatur oratio necesse est unde coepit. Ego publicam appello fidem, quae inter piratas sacra est, quae inter armatos hostes indutias facit, quae deditarum civitatum iura conservat. Quaecumque istud est, promisistis,

lacrime, senz'altro, †... †, giacché ancora devo supplicare gli animi di molti, sopportarne la malignità. **4** È stato il palazzo a causarmi tutti questi guai. Posso forse evitare di piangere, tutte le volte che penso ai genitori che ho avuto, alla reputazione della mia casa, alle speranze che ho distrutto, credo per sempre, per la sventurata avventatezza della gioventù, per le mie deplorabili brame? **5** Non occorre, infatti, che il mio accusatore faccia ricorso a qualche finzione, o tenti, in modo maligno e indiretto, di usare contro di me il passato. Io, giudici, so e ammetto di aver fatto cose che non avrei voluto; e ciò resterà sempre fisso in tutto il mio animo, in tutta la mia mente. **6** Non credo, del resto, che quei sospetti di cui ero stato oggetto riguardino la mia difesa in questa causa, ora che lo stato è del tutto al sicuro, né ***, se io mi sia opposto a brame altrui, mentre †contemporaneamente† le mie. Credo che tutte queste colpe siano state condonate nel momento in cui tra me e lo stato si stabilì che tutto questo venisse dimenticato, che non si estendesse alle leggi, non arrivasse a suscitare odio; in quel momento, voi approvavate senz'altro. **7** Eppure, come da parte vostra mi sono guadagnato fama di moderazione, così anche da parte mia è stato motivo di grave imbarazzo dare l'impressione di aver fatto ciò nel ruolo di governante. **8** Cos'è accaduto poi? Ho forse assoldato guardie del corpo? Ho tenuto armi? Ho distribuito denaro? Ho tenuto qualche segreto riservato ai miei amici? Cosa mi si può rimproverare per il futuro, considerando soprattutto che l'accusa di aspirare alla tirannide <necessita> di molte azioni criminose, che peraltro non devono essere frutto di supposizioni, ma devono essere colte in flagrante?

9 “La tua brama” dice lui “è evidente: piangi nei pressi del palazzo”. Se anche ammettessi di essermi pentito di aver depresso quel potere, sosterrerei comunque che una cosa è aspirare alla tirannide, altra cosa è bramarla. Cosa provano, cosa dimostrano infatti queste lacrime? Ci si meraviglia che un uomo pianga? “Ma tu piangi nei pressi del palazzo”. Posso forse io trattenere le lacrime, ogni volta che vedo quel luogo da cui mi allontanai così volentieri? Lì mi torna in mente la giovinezza che ho disonorato. Ogni volta che vedo il palazzo, mi torna in mente: da qui derivano queste inimicizie. **10** Tardi mi avete sorpreso, accusatori: quanto pensate che io abbia pianto, prima di allontanarmene? Le lacrime sono la prova di questo mio stato d'animo. D'altro canto, aspirare alla tirannide è tipico di chi coltiva aspettative; crimini come questo appartengono a un animo spavaldo, le lacrime, invece, a un animo abbattuto, fiaccato. Tu vuoi far sembrare che sia prova di un reato questo pianto, la cui ragione è la disperazione.

11 A te chiedo da dove credi che venga questo pianto. Se aspiro alla tirannide, se nutro aspettative, se credo che tornerò alla condizione che avrei abbandonato di malavoglia, che motivo c'è di piangere? Se invece a tormentare il mio animo è l'aver abbandonato quella posizione di prestigio, vivere la mia vita alla pari degli altri, come posso aspirare a qualcosa che so di non poter avere in sorte?

12 È inevitabile che il discorso torni allo stesso punto da cui è partito. Io mi appello alla lealtà collettiva, che è sacra tra i pirati, che fa osservare tregue tra nemici in armi, che preserva i diritti delle città capitolate. Questa promessa,

censuistis. **13** Ac de me quidem nihil. Mihi enim iam taedio vita est, iamque hae lacrimae cotidianae accesserunt prope ad vota mortis. Illud videte, an si aliquem †rei publicae† error aut fortuna, si quem aut consilium aliquod aut temeritas miserit, detis locum paenitentiae, permittatis emendari, velitis [ne] meliores fieri cives.

268

Orator medicus philosophus

Contendunt orator, medicus, philosophus de bonis patris, qui testamento eum heredem reliquerat qui se probasset amplius prodesse civibus.

DECLAMATIO

1 Lex contentionis et formula et omne praescriptum ex testamento patris pendet: cuius vis non est ea, ut quaeratur quae professio ex nostris speciosissima (quamquam sic quoque vincerem), sed quae civitati sit utilissima. Nihil est ergo quod ingenia iactent, nihil quod ex animo suo tantum referant: quaeritur quis omnibus prosit. **2** Sit philosophia res summa: ad paucos pertinet; sit eloquentia res admirabilis: non pluribus prodest quam nocet. Sola est medicina qua opus sit omnibus. Et patrem quoque nostrum id voluisse, ut hanc quam in contentione reliquisset videtur partem quodammodo civitati daret, manifestum est. **3** Non sibi utilissimum, non amicis utilissimum, non de patre optime meritum: proprie quid ferre ex testamento suo voluit qui fuerit utilis civitati. Ergo et aequaliter ad omnes medicina sola pertinet et nulla <ars> tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. Reliqua conferamus.

4 Ac mihi primum agendum est cum fratre philosopho, cuius ego in hodierna contentione propositum mirari satis non possum. Nihil enim videtur habere philosophia praestantius quam quod modicis contenta est, ampliores opes non desiderat. Nam si cupiditates easdem quas ceteri habet, non video quid prosit. **5** Neque me praeterit, iudices, quam multa dici adversus hanc professionem ab iis soleant quorum libertatem non impediunt personae. Quippe hos illi et vanos vocant et otiosos et in ambitum ipsum contra quem maxime disserere videntur alligatos. Mihi cum fratre quaestio est. **6** Haec ergo leviora dixisse satis est, philosophiam non esse necessariam. Ego enim mores nasci puto et propriam cuiusque naturae virtutem. Alia forsitan discantur, quaedam experimentis cognoscenda sunt: boni mores constant voluntate. **7** Id patere diversis utriusque

qualunque essa sia, voi l'avete fatta, l'avete ratificata. **13** Su di me, d'altra parte, non dirò nulla. Della vita, infatti, provo ormai disgusto; e queste lacrime quotidiane assomigliano ormai a preghiere di morte. Sta a voi decidere se, qualora un errore o la sorte, qualora un piano o una mossa avventata, scagli un uomo †contro lo stato†, vogliate lasciar spazio al pentimento, se vogliate consentirgli di fare ammenda, se vogliate che i cittadini diventino migliori.

268

L'oratore, il medico, il filosofo

Un oratore, un medico e un filosofo si disputano i beni del padre, che nel testamento aveva designato erede chi avesse dimostrato di essere più utile ai suoi concittadini.

DECLAMAZIONE

1 La legge che regola la controversia, la sua forma e ogni sua disposizione dipendono dal testamento del padre, il cui intento non è indagare quale tra le nostre professioni sia la più bella (peraltro, anche in questo caso, avrei la meglio), ma quale sia la più utile alla società. Non occorre quindi fare sfoggio della propria intelligenza, non occorre replicare soltanto in base alla propria opinione: la domanda è chi sia utile a tutti. **2** Ammettiamo pure che la filosofia sia un'attività di altissimo livello: riguarda pochi. Ammettiamo che l'eloquenza sia cosa degna di ammirazione: quanti ne aiuta, tanti ne danneggia. La medicina è l'unica che sia necessaria a tutti. Ed è evidente che anche nostro padre ha voluto in qualche modo destinare alla collettività questa parte di eredità che sembra aver lasciato al contraddittorio. **3** Ha deciso che ricevesse qualcosa di suo per testamento non chi è stato più utile a se stesso, o agli amici, non chi ha i maggiori meriti nei confronti del padre, ma chi è stato utile alla società. La medicina, quindi, è l'unica che interessa tutti allo stesso modo, e nessuna <arte> è indispensabile a tutto il genere umano quanto la medicina. Confrontiamo pure tutte le altre qualità!

4 Per prima cosa, devo procedere contro mio fratello il filosofo: non potrò mai stupirmi abbastanza degli argomenti che ha addotto nella disputa di oggi. La filosofia, infatti, sembra avere solo questo di eccellente: si accontenta del poco, non sente la mancanza di ricchezze maggiori. Se invece ha le stesse brame degli altri, non vedo a cosa serva. **5** Né mi sfuggono, giudici, quante critiche comunemente muovano contro questa disciplina coloro che non sono costretti dal loro ruolo a moderare la libertà di espressione: perché quelli definiscono i filosofi falsi, e oziosi, e incatenati a quella stessa ambizione contro cui hanno l'aria di fare i più grandi discorsi. Ma io devo dibattere con mio fratello. **6** E dunque è sufficiente ricorrere alle argomentazioni meno aggressive: la filosofia non è indispensabile. Io credo, in realtà, che l'etica sia innata e che la virtù sia propria di ogni indole. Altre cose si possono forse imparare, certune vanno conosciute per esperienza: ma la correttezza etica è questione di volontà. **7** Lo si può

partis exemplis potest. Nam et optimos viros citra philosophiam fuisse constabit et studiosos sapientiae usque ad ultima exempla scelerum nequitiaeque venisse. Non enim, ut opinor, ex istorum scholis abstinentiam didicere Fabricii, Curi, nec uti mortem contemnerent Decii consecuti sunt [nec] vetera horum explicando monumenta. Tulit civitas populi Romani liberatores Brutos, tulit Camillos, antequam ulla istius artis simulatio inreperet. **8** Iam vero si ex diverso intueri placeat, quis ignorat ex ipsa Socratis, quo velut fonte omnis philosophia manasse creditur, schola evasisse tyrannos et hostes patriae suae? Non est igitur necessaria philosophia. **9** Atqui etiam ut studio perveniri ad sapientiam possit, via tamen eius incerta est. Namque ut omnes in unum philosophos contraham, non tamen inter eos constare potest quae potissimum secta discenda nobis, quibus praeceptis parendum sit. Pugnant inter se atque dissentiunt et perpetuam hanc per saecula litem trahunt. **10** Aliis summum bonum voluptas habetur; quidam id in nuda virtute posuerunt; nonnulli miscere ista conati sunt atque confundere, et ex bonis corporis animique et eorum quae extra essent ad finem vitae beatae perveniri posse existimaverunt; delectavit quosdam modus omnium. **11** Iam vero quanta circa deos pugna! Quidam nihil agi sine providentia credunt; alii curam deorum intra sidera continent; quidam in totum deos sustulerunt; quidam, dum hoc erubescunt, cura vacare utique dixerunt. **12** Hi nos ad administrationem rei publicae hortantur; illi nihil periculosius civilibus officiis credunt. Quosdam videas odio pecuniae ferri nudos expositosque, veluti ad provocandas calamitates; sunt qui voluptates non animi modo sed etiam corporis inter praecipua ducant bona. **13** Quibus credam? Quibus accedam? Quidquid probavero, plures negaturi sint. Nec porro quaecumque praecipuntur * possunt. Ergo et non necessariam esse philosophiam et difficilem electionem esse diximus; atque inter ipsos etiam plerosque philosophos constat vix posse percipi. **14** Neque ego ignoro esse quosdam qui [quamquam] nomen sapientiae facile atque avide (ut sic dixerim) dederunt; tamen quidam sapientem ex fabulis repetunt, et inter eos qui studuerunt, qui elaboraverunt, nullum adhuc inventum esse confitentur. **15** Verumtamen, ut aliqua etiam de universo loquamur, quis usus ipsorum virorum? Militiae utiles an civilibus officiis? Quid in his deprehendas praeter fictam frontem et perpetuum otium et quandam ex adrogantia auctoritatem? Verum sint ista (ut dicitur) magna: ego haec ad formam legemque paterni testamenti voco. Quid civitati prosunt? Amputant vitia? Nimirum nemo luxuriosus est, nemo pecuniae cupidus.

dimostrare con esempi di segno opposto, sia di un tipo che dell'altro. Si troverà, infatti, da una parte, che sono esistiti uomini eccellenti al di fuori della filosofia, dall'altra, che uomini votati alla saggezza sono giunti a dare i peggiori esempi di scelleratezza e malvagità. Perché non fu alle scuole dei filosofi, a mio avviso, che i Fabrizi, i Curii impararono la frugalità, né i Decii raggiunsero il disprezzo della morte sfogliando i loro antichi memoriali. La comunità del popolo romano generò liberatori come i Brutti, generò i Camilli, prima che cominciasse a diffondersi anche solo un'imitazione di questa disciplina. **8** Se poi la si vuol vedere dall'altro lato, chi ignora che dalla stessa scuola di Socrate, da cui si crede che tutta la filosofia sia sgorgata come da una fonte, uscirono tiranni e nemici della propria patria? La filosofia, dunque, non è indispensabile. **9** E poi, anche se si potesse conseguire la saggezza con lo studio, la via per raggiungerla non è sicura. Perché, anche raccogliendo insieme tutti i filosofi, non si può trovare tra loro un accordo su quale dottrina dovremmo apprendere, su quali siano i precetti a cui dovremmo obbedire. I filosofi litigano tra di loro, esprimono opinioni opposte e trascinano nel corso dei secoli questa disputa senza fine. **10** Il sommo bene per alcuni è il piacere; altri lo hanno individuato nella virtù pura e semplice; alcuni hanno tentato di mescolare e confondere queste due cose, e hanno ritenuto che si potesse giungere all'obiettivo di una vita felice mediante i beni del corpo e dell'anima, e di fattori esterni a entrambi; qualcuno ha preferito la moderazione in tutte le cose. **11** Che grande battaglia, poi, sugli dèi! Alcuni credono che niente avvenga senza un disegno provvidenziale; altri confinano tra le stelle la preoccupazione degli dèi; alcuni hanno eliminato del tutto gli dèi, altri, vergognandosi di giungere a tanto, hanno affermato che gli dèi sono completamente liberi da preoccupazioni. **12** Gli uni ci esortano ad occuparci della gestione dello stato; gli altri credono che non vi sia niente di più pericoloso delle cariche pubbliche. Alcuni, li vedrai andare in giro nudi e scoperti, quasi a sfidare le calamità, per odio del denaro; vi sono poi quelli che tra i beni più grandi pongono i piaceri, non solo dell'anima, ma anche del corpo. **13** A chi credere? A chi avvicinarsi? Qualsiasi dottrina io approvi, più di uno la negherà. E poi, qualunque precetto venga dato non può *. Abbiamo quindi affermato che la filosofia non è indispensabile e che la scelta di una dottrina è difficile; inoltre la maggior parte dei filosofi stessi concorda che si stenta ad apprenderla. **14** Quanto a me, non ignoro neppure che c'è chi ha attribuito facilmente e, per così dire, avidamente, il titolo di saggio; ma altri vanno a cercare il saggio nel mito, e ammettono che, tra quanti hanno profuso impegno e sforzi per esserlo, non se ne è ancora trovato uno. **15** Nondimeno, per dire anche qualcosa in generale, qual è l'utilità di questi uomini? Sono utili all'esercito o alla politica? Cosa puoi trovare in loro, oltre a un cipiglio simulato, una protratta astensione dall'attività pratica, e una certa autorità fondata sull'arroganza? Ma poniamo pure che queste, come si dice, siano grandi cose: io le chiamo a un confronto con i termini e le disposizioni del testamento paterno. In cosa giovano alla società? Danno un taglio a i vizi? Senz'altro: nessuno è dissoluto, nessuno è avido di denaro!

16 Haec de philosopho dixisse satis est: transeamus ad oratorem. Quem intellego fiducia eloquentiae ad hanc descendisse causam. Multum se valere in iudiciis putant; rapiunt malas aliquando causas. Et sane si iustitia valeat, quid est eloquentia? **17** Quid ergo civitati conferunt? Illa enim sane remittamus, omne circa verba studium et, cum rerum natura beneficio suo ita homines instruxerit ut nulla res non voce explicetur, supervacuum quendam in exornando laborem. **18** Eodem redeant omnia: quid civitati profuisti? Advocatione tua defensus est aliquis: sed laesus qui ex diverso erat. Eripuisti periculo reum: unde scio an nocentem? Innocentia quidem per se valet. Damnatus est aliquis accusante te: unde scio an eloquentiae vitium sit? **19** Quid ego de privatis loquor? Civitatum status scimus ab oratoribus esse conversos: sive illam Atheniensium civitatem, quondam late principem, intueri placeat, accisas eius vires animadvertemus vitio contionantium; sive populi Romani statum excutere voluerimus, nonne gravissimas seditiones, nonne turbidissimas contiones eloquentissimus quisque habuit, nonne illi Gracchi ad evertendam rem publicam his veluti armis succincti accesserunt? **20** Quid ego dicam quantum civitati profuerit eloquentia? Sibi nocuit. Summos utriusque partis oratores videamus. Nonne Demosthenen illum oppressum veneno suo scimus, nonne Ciceronem in illis in quibus totiens placuerat rostris poena sua expositum?

21 Haec dixisse satis erat: nam si civitati nihil utilitatis adferunt hi cum quibus contendere, satis erat relictum esse me solum. Aliqua tamen de medicina dicam, non mehercule iactandi mei causa, sed commendandae artis ipsius. Cuius auctores ante omnia accepimus deos, sive (ut maxime reor) ut haec infirmitas hominum haberet adiumenta aliqua atque solacia, sive tantum huic arti tribuere maiores ut eam vix crederent humanis potuisse ingeniis inveniri, sive ipsa medicina per se sacrum est. **22** Contendam sane apud securos: si quem (quod absit omnibus) subita deprehenderit valetudo, oratoremne consulat? Quid nunc ego enumerem contra quot fortunae iniurias medicina advocetur? – illam valetudinem qua spiritus frangitur, an illam qua visus periclitatur, an illam qua vulnera curanda sunt, an illam qua debilitati occurritur. **23** Removeam medicinam: tu, philosophe, consolaberis? Quod hominum genus est, qui sexus, quae aetas, quae non utilitatem ex hac petat? Itaque, etiamsi medicina vinci fata non potuerunt, productus est tamen usque ad †eam† pater noster, qui tres liberos habebat.

16 Del filosofo, è sufficiente dire questo: passiamo all'oratore. Costui, mi par di capire, è convenuto in questo giudizio confidando nella sua eloquenza. Gli oratori ritengono di essere forti nei processi, a volte la spuntano in casi disperati. Eppure, se la giustizia sa farsi valere, cos'è l'eloquenza? **17** E dunque, che vantaggio portano questi alla società? Lasciamo pure da parte che si tratta di uno studio tutto dedicato alle parole e di uno sforzo di abbellimento, in un certo senso superfluo, giacché la natura, nella sua generosità ha equipaggiato gli uomini in modo tale che non c'è nulla che non possa essere espresso con la parola. **18** Ma riportiamo tutto alla stessa questione: che vantaggio hai portato alla società? Qualcuno è stato difeso dal tuo patrocinio; ma la controparte ne è stata danneggiata. Hai sottratto l'accusato al pericolo: come posso sapere se era colpevole? L'innocenza, di certo, si fa valere da sola. Uno è stato condannato in seguito alla tua accusa: come posso sapere se non sia per un difetto d'eloquenza? **19** Ma perché parlare di casi privati? Sappiamo che gli ordinamenti di interi stati sono stati rovesciati dagli oratori: se preferiamo guardare alla città degli Ateniesi, che un tempo era di gran lunga la più eminente, scopriremo che le sue forze furono abbattute per colpa degli arringatori; se invece vogliamo esaminare l'ordinamento del popolo romano, non è forse vero che i disordini più gravi, le assemblee più turbolente sono stati controllati da tutti i personaggi più eloquenti? I famosi Gracchi non andarono forse a rovesciare le istituzioni, muniti, per così dire, di queste armi? **20** Che dire di quanto l'eloquenza abbia giovato alla società? A se stessa, ha recato danno. Consideriamo gli oratori più grandi da entrambi le parti. Non sappiamo forse che il celebre Demostene fu ucciso dal suo stesso veleno, non sappiamo che Cicerone fu esposto, nel suo supplizio, su quegli stessi rostri da cui tante volte aveva riscosso approvazione?

21 Sarebbe bastato dire questo: giacché, se i miei avversari non portano alcun vantaggio alla società, sarebbe stato sufficiente essere il solo a portarlo. Voglio dire, però, qualcosa sulla medicina, non certo per vantarmi, ma piuttosto per lodare la disciplina in sé. Prima di tutto ci è stato tramandato che a fondarla furono gli dèi: sia perché, come credo più probabile, la fragilità degli uomini ricevesse sostegno e sollievo, sia per il fatto che i nostri antenati attribuirono a quest'arte un valore così grande da ritenere impossibile che essa possa essere stata scoperta da intelligenze umane, sia per il fatto che la medicina ha in se stessa qualcosa di sacro. **22** Disputiamo pure dinanzi a persone che non hanno preoccupazioni: se qualcuno (facciamo gli scongiuri) viene colto da un improvviso malore, consulterà forse l'oratore? Perché ora dovrei elencare quante sono le offese della sorte contro cui si fa ricorso alla medicina? – quel malanno che spezza il respiro, o quello che mette in pericolo la vista, o quello di cui vanno curate le ferite, o quello che porta alla paralisi. **23** Mettiamo da parte la medicina. Tu, filosofo, sarai di conforto? Quale è la categoria di persone, il sesso, l'età che non chiederà i servizi della medicina? E dunque, anche se la medicina non poté sconfiggere il destino, tuttavia la vita di nostro padre, che aveva tre figli, fu prolungata fino a quella.

269

Dives sub tyranno auctionatus

Depositi sit actio. Pauper et dives amici erant, pauperi duo filii adulescentes. Cum tyrannus esse coepisset in civitate, dives facta auctione discessit. Rumor erat pecuniam apud pauperem esse depositam. Tyrannus accersit pauperem; torsit ipsum, torsit et filios eius. Cum ille pernegaret penes se esse, dimissus est. Postea tyrannus occisus est. Redit dives. Petit pecuniam, quam se deposuisse apud pauperem dicit, et duos servos, quos solos exilii comites habuerat, in quaestionem pollicetur.

DECLAMATIO

1 Depositum peto. Scio hunc esse ordinem probationis, ut primum ostendam habuisse pecuniam quam deponerem. De hoc nemo dubitat: dives fui. Etiamsi me cupiditas amici ad duos servos redegit, aliquando tamen numerabar inter principes huius civitatis. Et ut sciatis pecuniam non satis esse, patrimonium meum detinet, si domum, si mancipia, si vendita esse omnia, si in pecuniam redacta constabit. **2** Superest ut deponendae pecuniae habuerim causam. Fuisse me in metu fortunae huius quam patior manifestum est; nihil minus fuisse rationis quam ut mecum pecuniam ferrem liquere omnibus credo. Nec illud tantummodo dico, ne persequeretur tyrannus: ne quid itineris casus auferret, ne fugientem onus ipsum gravaret. Potestis aliquid etiam ex ipso fugae comitatu colligere: ne servos quidem amplius quam duos duxi. Deponendi fuit ratio. **3** Proximum est ut quaeramus: apud quem deponendum fuit? Apud aliquem in civitate. Quis amicior mihi? In quo plus esse fidei existimavi? Hoc probandum diutius foret nisi sciretis; constitit inter omnes. **4** Dicat iste quam multa volet adversus famam, dum tamen constet nihil aliud esse istam quam consensum civitatis. Si ab universis tamen ad singulos vocamur, et tyrannum testem dabo. Illum quidem neque ego laudo; sed ipsa vitia eius, ipsa scelera facient huic rei auctoritatem: ubi pecuniam credidit esse qui quaerebat, <qui adeo> non dubitavit ut torto tibi et perneganti non crederet, ut quaestionem usque in liberos mitteret?

5 'Sed in tormentis' inquit 'perseveravi'. Quam honeste feceras si redderes! 'Sed et liberi perseverarunt'. Nam et tu fortasse propter illos perseverasti. Neque ego dubito quin prius istud a fide feceris. Sed te male (ut sic dixerim) docuit patientia. Indignum putasti tam multa passum esse propter alienam pecuniam. Illud certe manifestum est, hinc tibi venire fiduciam negandi, quod negasti.

269

Il ricco che mise i suoi beni all'asta sotto la tirannide

Abbia luogo un processo per deposito. Un povero e un ricco erano amici, il povero aveva due figli giovani. Avendo un tiranno preso il potere in città, il ricco mise all'asta i suoi beni e partì. Correva voce che il denaro fosse stato depositato presso il povero. Il tiranno mandò a chiamare il povero, lo torturò, torturò anche i suoi figli. Poiché quello continuava a negare di avere il denaro, fu rilasciato. In seguito il tiranno fu ucciso. Il ricco tornò. Esige il denaro, che dice di aver depositato presso il povero, e propone di far interrogare i due schiavi che aveva avuto come unici compagni di esilio.

DECLAMAZIONE

1 Esigo il deposito. So che questo è l'ordine da seguire nel fornire le prove: devo innanzitutto dimostrare di avere avuto del denaro da depositare. Ma di questo nessuno dubita: ero ricco. Benché l'avidità dell'amico mi abbia ridotto ad avere due schiavi, un tempo ero annoverato tra i cittadini più ragguardevoli di questa città. E perché sappiate che il denaro non è abbastanza, lui ha in suo possesso il mio patrimonio, se risulterà che la casa, le proprietà, tutti quanti i miei beni, sono stati venduti e convertiti in denaro. **2** Resta da dimostrare che io avessi un motivo per depositare il denaro. È evidente che io temevo questa sorte che ora patisco; che non vi fosse niente di meno ragionevole che portare il denaro con me, credo sia chiaro a tutti. E non mi riferisco solo al timore che il tiranno potesse perseguitarmi, ma anche che gli imprevisti del viaggio mi portassero via qualcosa, che il peso stesso mi intralciasse nel fuggire. Potete farvene un'idea anche dalla stessa compagnia della mia fuga: non portai con me più di due schiavi. C'era un motivo per depositare il denaro. **3** Il prossimo punto è la domanda: da chi avrei dovuto depositarlo? Da qualcuno in città. Chi mi era più amico? Su chi pensavo di poter fare maggiore affidamento? Su questo punto dovrei fermarmi più a lungo, se voi non ne foste al corrente; ma lo sapevano tutti. **4** Costui dica pure ciò che vuole contro l'opinione pubblica, purché sia chiaro che essa non è altro che l'accordo unanime della città. Se però veniamo invitati a passare dall'opinione comune ai singoli individui, porterò come testimone anche il tiranno. Io, di sicuro, non voglio elogiarlo; ma persino i suoi vizi, persino i suoi delitti daranno credibilità a questo punto: dove pensò che fosse il denaro, lui che lo cercava, <l'uomo che> non ebbe dubbi, <al punto> da non crederti benché tu continuassi a negare anche sotto tortura, al punto da estendere l'interrogatorio anche ai tuoi figli?

5 "Eppure", dice lui, "ho resistito sotto tortura". Che nobile comportamento, se mi restituissi il denaro! "Ma anche i miei figli hanno resistito". Perché anche tu, forse, hai resistito a causa loro. Non metto certo in dubbio che all'inizio tu abbia agito in buona fede. Ma la sopportazione ti diede, per così dire, un cattivo insegnamento: pensasti che non valesse la pena di aver patito così tanto per denaro altrui. Questo è evidente oltre ogni dubbio: la sicurezza nel negare ti è venuta dall'aver negato.

6 Si tortus non esses, mihi illa sufficerent: pecuniam habui, deponere debui, apud neminem alium deponere illam debui, sciunt servi mei. Mutasti animum post istud tormentum. Si tamen tibi magnum videtur in tormentis esse momentum, et isti torqueantur. **7** Rem quidem facio miseram: do in quaestionem (iam dices mihi) servos – sed qui propter hoc servi sunt, ut torqueantur; alioqui non eram tam ingratus ut in hoc nomine adhuc eos detinerem qui mecum soli fuissent. **8** Sustinebitis igitur tormenta, fidelissimi comites, sustinebitis quaestionem, optime meriti. Sed ignoscite. Facilius est egestatem ferre in hac natis. Me onerat maiorum meorum dignitas, onerat prioris consuetudo vitae, onerat etiam fama; et omnino de innocentia mea quaeritur.

9 Indebitam pecuniam ab amico peto, et hunc potissimum quem calumniarar elegi, cum si defodi, si abscondi, cum, si hic vere pauper est, ne damnato quidem sim recepturus? Rem incredibilem, et in qua me dementiae crimine damnari necesse est! **10** Ante omnia perdidisse me omnem pecuniam dico ne dives esse possim, ideo demum mentior ut mihi cum duobus servis tortis, si tamen quaestioni superfuerint, vivendum sit, si minus, soli, qualis in exilio fui, qualis cum tyrannum fugerem? Ego si calumnior amicum meum, graviorem poenam ferre non possum: perdo quidquid peto. Et quam causam irascendi tibi habui? Quid tantum mali fecisti mihi ut ego non sim tormentis tuis contentus?

11 Scio dici simile aliquid etiam ex parte diversa: quem sibi usum fore pecuniae dicet. Ante omnia hoc dissimile est, quod pauperi alioqui et duorum liberorum patri (quae res acerbiorum paupertatem facit) tamen secreta pecunia et abdita adfert securitatem. **12** Nam ut possessiones non pares, ut familiam non emas, non laxiore habites domo, adversus fortunam tamen tutus es: tibi pecunia hoc praestat, ut sis pauper securus. Adice illud, quod tu de longioribus temporibus cogitas.

13 In summa, si vincis, aliquam tamen potes spectare rationem; ego cur litigem quid est? Ut aliquid auferam? Quid habes nisi depositum? Ego me, iudices, hanc pecuniam perdidisse scio. Nam ut damnetis, quo manum mittam? Perseverabit enim in ista simulatione homo quem nec tormenta vicerunt. Omnis litis huiusce causa mihi in hoc est, ut defendam pudorem meum.

14 Tu tamen inveni ubi abdiderim. Nescis? Quare! Hi servi a me non recesserunt, hi conscii sunt omnium, hi mihi irasci possunt si tormentis sine causa offeruntur. ‘Non est tamen aequum comparari fidem tormentorum. Ex altera parte liberi et ingenui torti sunt, ex altera parte servi’.

6 Se non fossi stato torturato, a me basterebbero queste prove: avevo il denaro, dovevo depositarlo, non dovevo depositarlo da nessun altro, lo sanno i miei schiavi. Dopo questa tortura, hai cambiato idea. Se però credi che la tortura abbia tanto peso, che siano torturati anche questi. **7** L'azione che compio è senz'altro deplorabile: sto proponendo, mi dirai subito, di fare interrogare degli schiavi – che però proprio per questo sono schiavi, per poter essere torturati; altrimenti non sarei stato così ingrato da tenere ancora in questa condizione proprio loro, gli unici che sono rimasti con me. **8** Sopporterete dunque le torture, fedelissimi compagni, sosterrete l'interrogatorio, voi che avete grandissimi meriti. Ma perdonatemi. È più facile sopportare la povertà per chi c'è nato. Io porto il peso dal rango dei miei antenati, delle mie vecchie abitudini di vita, della mia reputazione; e, in generale, è in questione la mia innocenza.

9 Sto chiedendo a un amico del denaro che non mi spetta? E ho scelto di accusare ingiustamente proprio quest'uomo da cui – se ho seppellito il denaro, se l'ho nascosto – non ricaverò nulla nemmeno nel caso in cui fosse riconosciuto colpevole, se davvero è povero? Che assurdità! In questo caso bisognerebbe condannarmi per il reato di pazzia! **10** Prima di tutto, sto dicendo di aver perso tutto il mio denaro per avere la possibilità di non essere ricco? O forse sto mentendo al preciso scopo di dover vivere con due schiavi torturati – sempre che sopravvivano all'interrogatorio? O altrimenti da solo, com'ero in esilio, com'ero quando fuggivo dal tiranno? Se sto accusando ingiustamente il mio amico, io stesso non posso patire pena più grave: qualsiasi cosa chieda, è una perdita. E che motivo avrei avuto, poi, di prendermela con te? Cosa mi avrebbe fatto di così grave, che io non debba accontentarmi delle tue torture?

11 So che anche la parte avversa dice qualcosa di simile; chiederà, anzi, che uso mai potrebbe fare di questo denaro. Prima di tutto, il caso è diverso: a un uomo che è povero, e padre di due figli (cosa che rende più amara la povertà), il denaro, benché tenuto segreto e nascosto, dà sicurezza. **12** Infatti, anche se non ti procuri delle proprietà, anche se non ti compri dei servi, anche se non abiti in una casa più grande, sei comunque al sicuro dai rischi della sorte: il denaro ti dà la possibilità di essere un povero senza preoccupazioni. Aggiungi poi che puoi concepire progetti in vista di un futuro più distante.

13 In sintesi, in caso di vittoria, puoi puntare a un risultato; ma che ragione avrei io di intentarti una causa? Per portarti via qualcosa? E cos'hai tu, se non il mio deposito? Io, giudici, so di aver perso questo denaro. Anche se voi lo condannaste, infatti, cosa dovrei reclamare? Una persona che neppure la tortura è riuscita a piegare persisterà senz'altro in questa sua simulazione. Per me, invece, l'unica ragione del contendere è la difesa della mia dignità.

14 Trova tu, allora, dove ho nascosto il denaro. Non lo sai? Cercalo! Questi schiavi non si sono mai allontanati da me, loro sono al corrente di ogni cosa, loro sì, possono andare in collera con me, se vengono esposti alla tortura senza motivo. “Non è giusto, però, attribuire pari credibilità alle due torture. Da una parte sono stati torturati uomini di condizione e di nascita libera, dall'altra degli schiavi”.

15 Non facit ista res pertinaciam, sed causa mentiendi. Ergo quomodo ego dico: 'Perseverasti ut pecuniam lucrifaceres; spectasti sequentia tempora, spectasti lucrum' sic, tu dic, servi mei quid spectaturi sunt, quid ex hoc consequentur? **16** Et vos quidem tyrannus (ut parcissime loquar) dimisit; tu arbitrio tuo torque. Quidquid passus es, quidquid adicere inveniendae veritatis gratia potes, adhibe dum spiritus erit, dum loqui poterunt. Quare an negent; et si perseveraverint, aude dicere homines in tormentis solere mentiri.

270

Rapta ex duabus geminis

Qui causa mortis fuerit, capite puniatur. Ex duabus geminis adolescens alteram rapuit. Ea se suspendit. Pater alteram eduxit ad magistratus et praecepit illi ut mortem raptoris optaret. Adolescens putavit eam esse quam rapuerat. Duci eum iussit magistratus. Postea compertum est quid accidisset. Accusatur pater quod causa mortis fuerit.

SERMO

1 Facilis et in promptu ratio est huic seni quod pertinet ad adfectum [paenitentiae], quod pertinet ad aequitatem. Nisi tamen etiam iure defenditur, verendum erit ne illum flentem iudices damnent. Diligenter ergo pugnare circa legem debebimus. **2** Et sane asperiores in controversia partes fortasse recte declamatores relinquunt: divisio paene hoc proprium habet, ostendere ossa et nervos controversiae, et, secundum meum quidem iudicium, idem praestare declamatio debet. Nam sine his de quibus locutus sum caro ipsa per se quid sit intellegitis. Sed in declamatione vestienda sunt haec, ut ex illis interiores vires habeat. **3** Finiamus ergo necesse est quid sit causa mortis. Tota enim lis et omne discrimen controversiae in hoc positum est. Nam si ad finitionem partis adversae accedimus, ut causa mortis sit qui attulerit causam alicui moriendi, per quem factum sit ut aliquis moreretur, nullo modo defendere nos possumus. Neque enim dubitabitur quin per hunc factum sit ut ille moreretur qui filiam ad magistratum produxit, qui praecepit ut mortem raptoris optaret. **4** Nos ergo causam id esse mortis dicemus quod nullis extra accidentibus causis mortem homini adferat, quod solum mortem homini attulerit. Deinde dicemus, si accedendum sit finitioni partis adversae, frequenter etiam honestissima in hanc calumniam cadere posse. **5** Subiungemus quaestionem an possit quisquam accusari quod causa mortis fuerit in eo qui iure sit occisus.

15 La resistenza non è data da questo, ma dall'aver una ragione per mentire. E dunque, se io dico: "Hai resistito per appropriarti del denaro; hai avuto di mira il futuro, il guadagno", tu dimmi, invece: cosa avranno di mira i miei schiavi? che vantaggio ne ricaveranno? **16** Persino il tiranno (per dire davvero il minimo) vi lasciò andare; tu, invece, tortura pure a tuo piacimento. Qualsiasi cosa tu abbia sopportato, qualsiasi contributo tu possa dare perché si trovi la verità, usalo, finché ci sarà respiro, finché potranno parlare. Chiedi loro se negano; e se restano saldi, abbi il coraggio di sostenere che sotto tortura gli uomini tendono a mentire.

270

Lo stupro di una di due gemelle

Chi ha causato la morte di qualcuno sia punito con la pena capitale. Un giovane stuprò una di due gemelle; questa si impiccò. Il padre portò l'altra dai magistrati e le ordinò di chiedere la morte dello stupratore. Il giovane pensò che fosse quella che aveva stuprato. Il magistrato ordinò che fosse mandato al supplizio. In seguito si scoprì quanto era accaduto. Il padre viene accusato di aver causato la morte.

SPIEGAZIONE

1 È facile e ovvio il caso di questo vecchio, sia per quanto concerne gli affetti, sia per la giustizia. Se tuttavia non lo si difende anche sul piano del diritto, ci sarà da temere che i giudici lo condannino, per quanto possa piangere. Dovremo quindi dar battaglia con il massimo impegno sulle questioni legali. **2** Sarà pur vero che i declamatori, forse a ragione, lasciano da parte i punti più ardui della controversia: ma l'articolazione del discorso ha, per così dire, questa specificità: mostrare le ossa e i nervi della controversia; e, secondo la mia opinione, anche la declamazione deve provvedere alla stessa funzione. In effetti, senza gli elementi di cui ho parlato, capirete quanto valga la polpa di per sé. Ma, nella declamazione, questi elementi vanno rivestiti, perché il discorso possa trarne le energie interne. **3** Dobbiamo quindi definire cosa sia una causa di morte. Da ciò dipende infatti tutta la contesa, e, per intero, il punto decisivo della controversia. Perché, se aderiamo alla definizione data dalla parte avversa, cioè che è causa di morte la persona che ha determinato l'occasione della morte di qualcuno, la persona per cui si è verificata la morte di qualcuno, non possiamo difenderci in alcun modo. Non si dubiterà, infatti, che a causa di quest'uomo, che ha presentato la figlia al magistrato, che le ha imposto di scegliere la morte dello stupratore, si sia verificata la morte di quell'altro. **4** Noi diremo quindi che è causa di morte ciò che determina l'occasione della morte di una persona senza l'intervento di cause esterne, ciò che, da solo, ha provocato la morte di una persona. Diremo quindi che, se si deve aderire alla definizione della parte avversa, anche azioni del tutto irreprensibili possono spesso ricadere sotto questa falsa accusa. **5** In subordine, porremo il problema se si possa accusare qualcuno di essere causa della morte, nel caso in cui una persona sia stata uccisa legittimamente.

Sequitur quaestio an hic iure sit occisus. Post haec licebit nobis dicere illa quae sola dicuntur.

DECLAMATIO

6 ‘Qui causa mortis fuerit, capite puniatur’. Satis ostendit ipsa poena eum demum teneri hac lege qui idem commiserit quod si occidisset. Neque enim gravius quicquam adversus eum qui sua manu interfecerit constituere potuit legum lator quam adversus eum qui causam praestitisset. Ergo [et] similitudine poenae etiam crimen par exigere debetis. **7** Hoc quo pertinet? Ne existimetis veram illam esse finitionem quam pars diversa complectitur, ut per quemcumque steterit uti homo occidatur, is continuo causa mortis fuisse videatur. Alioqui ista ratione et ille qui nocentem accusavit causa mortis fuit, et ille qui testimonium in reum dixit, etiamsi verum id fuit, causa tamen mortis haberi potest, et ille qui adulteros marito prodidit causa mortis haberi potest, et ille qui sceleratam produxit in publicum. **8** Cur igitur hi accusari ista lege non possunt? Quoniam non per ipsos tantum stetit, quoniam iure perierunt ii quibus mors allata est. **9** Sed hanc partem reservemus. Interim videamus quid sit causa mortis. Nos id dicimus causam esse mortis quod homini mortem attulerit solum, quod nullis extra accidentibus causis noxium fuerit, quo homo periturus fuerit etiamsi nil ipse fecisset.

10 Id quod dicimus tale est? Intuendae sunt res ipsae quae in crimen deducuntur. Produxi filiam ad magistratum: quid hoc ad inferendam per se pertinet mortem? Praecepi ut mortem optaret. Detrahe quod ille raptor est, detrahe quod [et] lex raptorem interfici iubet, detrahe quod filia mortem raptoris optavit: ipsum quod ego feci mortem homini adferre non potuit. Non possum ergo videri causa mortis homini fuisse. **11** Quid feci? Quod innoxium erat si nihil ille fecisset. Fingite enim haec accidere potuisse: produxi filiam, optare mortem iussi; ignoret sane quae sit ad magistratuseducta. Si potest dicere: ‘Nihil tale admisi’, nihil nocuerint ea quae ego feci. Quid ergo illi causa mortis fuit? Quod rapuit, quod lex mortem constituit. **12** Et hoc paene adversariorum confessione manifestum est: non agunt cum ea quae optavit. Neque ego sum tam durus ac demens ut pro salute filiam meam periculo meo opponam; sed uti mihi hoc argumento licet, quoniam et illa tuta est. Eadem enim quae dicuntur a me ab illa dicerentur: ‘Optavi mortem; num tamen hoc nocuisset si adversus alium fecissem?’. **13** Quemlibet adprehendi ex turba circumstantium credite;

A seguire, si pone il problema se questa persona sia stata uccisa legittimamente. Dopo di che, ci sarà consentito dire quelle altre cose, le sole che vengono dette.

DECLAMAZIONE

6 “Chi ha causato la morte di qualcuno sia punito con la pena capitale”. La pena stessa mostra con chiarezza che questa legge riguarda soltanto chi ha commesso l’equivalente di un omicidio. Il legislatore, infatti, non avrebbe potuto stabilire una pena più grave per chi ha ucciso di sua mano che per chi ha causato indirettamente una morte. Per analogia con la pena, dunque, dovete aspettarvi anche un crimine di pari entità. **7** A che scopo questo? Perché non riteniate valida la definizione abbracciata dalla parte avversa, secondo cui sarebbe senz’altro considerato causa di morte colui da cui è dipesa l’uccisione di un uomo. Altrimenti, secondo questo principio, anche l’accusatore di un colpevole sarebbe causa della sua morte, e anche chi rende testimonianza, benché veritiera, contro un imputato può in ogni caso essere considerato causa della sua morte, e anche chi denuncia degli adulteri al marito può essere considerato causa della loro morte, e anche chi trascina in pubblico un criminale. **8** Perché, insomma, costoro non possono essere accusati in base a questa legge? Perché non dipende soltanto da loro, perché quelli a cui viene data la morte muoiono secondo la legge. **9** Ma lasciamo per dopo questa parte. Per ora vediamo cosa sia la causa della morte. Noi diciamo che la causa della morte è ciò che, da solo, ha provocato la morte di una persona, ciò che è stato letale senza alcun intervento di cause esterne, ciò per cui una persona sarebbe morta anche senza aver fatto niente.

10 Il fatto di cui parliamo ha queste caratteristiche? Bisogna esaminare proprio le azioni che vengono messe sotto accusa. Ho presentato mia figlia al magistrato: questo atto, di per sé, che attinenza ha con il fatto di provocare la morte? Le ho ordinato di scegliere la morte. Non considerare che quell’uomo è uno stupratore, non considerare che la legge ordina che lo stupratore sia ucciso, non considerare che è stata mia figlia a scegliere la morte dello stupratore: ciò che ho fatto io, di per sé, non avrebbe potuto determinare la morte di un uomo. Non posso dunque essere considerato causa della morte di un uomo. **11** Che cosa ho fatto? Qualcosa che sarebbe stato inoffensivo, se lui non avesse fatto nulla. Immaginate, infatti, che la faccenda potesse andare così: ho presentato mia figlia, le ho ordinato di scegliere la morte; poniamo che quello non sappia quale figlia sia stata presentata ai magistrati. Se può dire: “Non ho commesso niente del genere”, quel che io ho fatto non gli potrà recare alcun danno. Quale è stata, allora, la causa della sua morte? Che lui ha commesso uno stupro, che la legge ha decretato la morte. **12** E questo è chiaro, perché gli avversari quasi lo ammettono: non procedono contro la donna che ha compiuto la scelta. Quanto a me, non sono tanto spietato e folle da esporre al pericolo mia figlia per salvarmi; ma mi è consentito ricorrere a questo argomento, poiché anche lei è al sicuro. Le stesse parole che sentite dire da me potrebbero essere dette da lei: “Ho scelto la morte; forse questa scelta avrebbe arrecato qualche danno, se l’avessi compiuta contro qualcun altro?”. **13** Immaginate che si catturi uno qualunque nella

huius mortem optavit: num occidetur? Non, ut opinor. Non ergo ipsa optio [in] causa mortis est, sed id propter quod optio valet. Tuta est hac defensione filia mea, et (ut dixi) sententia quoque accusatorum segura. **14** Quid mihi accedit supra haec? Unum adhuc patrocinium: non enim hoc tantum dico: ‘Si ille non rapuisset, causa mortis non fuisset’, sed illud etiam: ‘Si filia mihi non paruisset, causa mortis non fuisset’.

15 Haec, si non iure occisus esset, si errore tantum perisset, dicerem; nunc illud utique inter me et partem diversam conveniat necesse est, non posse eum accusari qui [unus vel] attulerit mortem nocenti si erit unus ex iis de quibus paulo ante loquebamur, vel accusator vel testis vel iudex vel index. **16** Videamus igitur an iure raptor sit occisus, et sic agamus tamquam adhuc vivat, tamquam adhuc de eo quaeratur, an occidi raptorem oporteat. Non educo alteram filiam ad magistratus, nihil ut optet praecipio. Filia mea vitiata est, ob hoc perit. Dico raptorem occidi oportere. **17** Nec statim nitor illa aequitate, ut dicam quam iustum sit eum qui intulerit iniuriam interfici cum perierit illa quae accepit; de iure ipso loquor. Lege comprehensum est ut rapta raptoris mortem vel nuptias optet. **18** Ut opinor, una causa legis huius fuit ut de raptore secundum voluntatem raptae constitueretur. Alioqui multa accidere possunt propter quae rapta non optet. Fingamus vitiatam esse eam quae loqui non possit: num inpune iniuriam fecerit quoniam miserae fecit? Nutum nempe eius aut vultum aut aliquod signum animi intueri oporteret. **19** ‘At id non est optio, nec satis verba legis explebuntur’. Occideretur tamen raptor si id velle raptam intellegeremus. Fingamus valetudinem consecutam raptae, ut educi ad magistratus non posset. Deerit aliquid legi, vindicari tamen eam tanto magis oportet quod credibile erit etiam ipsam valetudinem ex iniuria natam. **20** Quod si non utique (ut ex his manifestum est) vocem raptae exigi oportet sed solam voluntatem, videamus iam an quae rapta est mori raptorem voluerit. Plusne vobis videretur, iudices, si apud magistratum locuta esset quam quod ad magistratum venire non ausa est, quod oculos suos ostendere circumstantibus, ostendere luci non potuit, ipsa sua manu vitam misera finivit? **21** Da vires: occidet prius quae propter hanc iniuriam perit. Dubium est scilicet quid factura fuerit si vixisset? Raptorem ergo perire oportuit. **22** Iam fortiter dico: quid interest quo modo perierit? Cur ergo, si hoc modo poterat occidi, falso alteram filiam eduxi? <Si> dicerem: ‘Luctus confuderat’, si dicerem: ‘Dolor suadebat’, ignosceretis tamen; nunc

folla circostante; lei ha scelto la sua morte: forse lo ucciderà? Credo di no. La causa della morte, dunque, non è la scelta in sé, ma ciò per cui la scelta è valida. Mia figlia è protetta da questa difesa, e – come ho già detto – è al sicuro anche secondo il parere degli accusatori. **14** Che cosa c'è a mio carico, oltre a queste imputazioni? Fin qui basta un'unica difesa; non dico soltanto: "Se quello non avesse commesso uno stupro, non sarei stato causa della sua morte", ma anche "se mia figlia non mi avesse obbedito, non sarei stato causa della sua morte".

15 Queste cose avrei detto, se lui non fosse stato ucciso secondo la legge, se fosse morto solo per errore; ora, senza dubbio, io e la parte avversa dobbiamo per forza convenire che colui che dà la morte a un colpevole non può essere accusato, se apparterrà alle categorie che abbiamo citato poco sopra: accusatore, testimone, giudice, denunciante. **16** Vediamo quindi se lo stupratore sia stato ucciso legittimamente, e procediamo come se lui fosse ancora vivo, come se ci si chiedesse ancora se sia opportuno uccidere lo stupratore. Non conduco l'altra figlia dai magistrati, non le do istruzioni sulla scelta. Mia figlia è stata violata, per questo è morta. Dico che è opportuno uccidere lo stupratore. **17** Non voglio subito far leva sull'equità, sostenendo quanto giusto sia uccidere chi ha commesso il torto, quando la donna che l'ha ricevuto è morta; parlo del diritto in sé. Il dettato della legge contempla che la donna stuprata scelga la morte dello stupratore o le nozze. **18** A mio parere, l'unica ragione di questa legge era che si disponesse dello stupratore secondo la volontà della donna stuprata. In altri casi possono intervenire diversi motivi per cui la donna non compie una scelta. Immaginiamo che sia stata violata una che non può parlare: forse lo stupratore avrà inflitto un torto impunemente, per averlo inflitto a una sventurata? Certo occorrerebbe osservare un suo cenno, un suo sguardo o qualche altro segno delle sue intenzioni. **19** "Ma questa non è una scelta, né sarà rispettata a sufficienza la lettera della legge". Lo stupratore verrebbe comunque ucciso, se riuscissimo a comprendere che questo è il volere della vittima. Immaginiamo che la donna sia stata colta da un'infermità per cui non può essere condotta dinanzi ai magistrati. La legge non sarà del tutto soddisfatta, ma sarà tanto più opportuno vendicare la donna in quanto si potrà credere che proprio l'infermità ha avuto origine dall'offesa patita. **20** Se dunque non è necessario pretendere in ogni caso le parole della vittima, com'è evidente da questi esempi, ma solo la sua volontà, vediamo ora se la donna che è stata stuprata avrebbe voluto che lo stupratore morisse. Se avesse parlato dinanzi al magistrato, giudici, avreste considerato questa azione più rilevante del fatto di non aver osato presentarsi al magistrato, di non essere riuscita a mostrare i suoi occhi agli astanti, a mostrarli alla luce, di aver posto fine alla vita, da sventurata, con le sue stesse mani? **21** Dagliene le forze: lei che muore per questo affronto, prima di morire, lo ucciderà. È in dubbio cosa avrebbe fatto, se fosse stata in vita? Lo stupratore, dunque, doveva morire. **22** Ecco, lo affermo con forza: che importanza ha come sia morto? Perché quindi, se lo si poteva condannare a morte in questo modo, io ho presentato con l'inganno l'altra figlia? <Se> dicessi: "Il lutto mi aveva confuso", se dicessi: "Il dolore mi spingeva a farlo", voi, però, mi perdonereste;

mihī necessarium consilium praesens iniuria dedit. Duas filias habueram, rapta erat altera, perierat. Munienda domus fuit, et voce potissimum alterius virginis soror vindicanda, ne quis dubitaret quid factura esset iniuria sua.

23 Partis quidem adversae impudentiam mirari satis non possum. Causam mortis esse existimant eum propter quem perierit, cum eum cui causa mortis fuerit occidi oportere constet, et raptorem perisse indignantur, cum certum sit filiam meam propter raptorem perisse. Hoc isti causam mortis vocant. Cur ergo occisum vindicari oportet quem certum esset, si viveret, occidi oportere? **24** Et haec omnia quae pro causa mea dixi, quibus collegi me non esse obligatum huic legi, non temporis causa nec praesentis periculi fingere me vel ex eo manifestum est, quod raptorem aliter occidi: nam si id esset causa mortis quod isti videri volunt, hac lege me ulcisci potuissem.

25 Iamdiu me, iudices, circa iura morari scio longeque recessisse a paternis adfectibus. Ergo ego in ultionem filiae meae nihil feci nisi quod licuit? Adii magistratus, fortiorem puellae vocem imperavi, quia tutum erat? Ego vero totos in medium profero adfectus: nec mihi in cogitatione tum lex fuit, nec iura respexi, sed quae proxima vindicandae infelicis filiae via occurrit, hanc intendi, hanc secutus sum. Bene cessit quod et licuit. **26** Age, si non habuissem quam educerem ad magistratus, cuius vice me ulciscerer, non in publico, non in foro his me senilibus manibus vindicassem? Tu, Fortuna, facies quod occurrerit; iam non potes efficere ut paeniteat. **27** Filiam peridi: scio hoc minimum esse malorum meorum. Sunt qui gravissimum existimant unicos perdere, et quotiens non habeant ad quod solacium respiciant calamitatis, videtur sine medicina dolor. Hoc gravius est, iudices, perdere alteram ex geminis. Cotidie mihi occurrit imago funeris mei. Quo magis placet filiae verecundia, quo magis probitas, hoc validius subeunt cogitationes: talem miser peridi. **28** Si tamen hoc vulnus intulisset fortuna, si casus, communi <me> mortalitatis condicione solarer. Nunc miser filiam quo modo peridi? Ante omnia nec virginem nec nuptam. Qualis ego infelix vultus caesos alioqui laceratosque ac laqueo tumentes pater vidi! Qui me motus, qui intus aestus agitant! Quae fuit verecundia illa quae ultionem expectare non potuit! **29** Horret animus recordari, refugiunt cogitationes.

ebbene, il consiglio che mi occorreva me lo ha dato l'ingiustizia di questa situazione. Avevo due figlie, una era stata stuprata, era morta. La mia casa doveva essere difesa, e soprattutto una delle due sorelle doveva essere vendicata dalle parole dell'altra, perché nessuno potesse dubitare di cosa lei avrebbe fatto a causa dell'oltraggio patito.

23 Non mi stupirò mai abbastanza dell'impudenza della parte avversa. Ritengono che la causa della morte sia l'uomo per iniziativa del quale lo stupratore è morto, quando è chiaro che l'uomo di cui è stata provocata la morte doveva essere ucciso; si indignano inoltre che uno stupratore sia morto, quando è appurato che mia figlia è morta a causa dello stupratore. Dicono che questa circostanza è stata la causa della sua morte. Perché allora occorre vendicare l'uccisione di uno che, questo è certo, se fosse ancora vivo, dovrebbe essere ucciso? **24** E che io non abbia architettato per l'occasione o per il pericolo in cui mi trovo tutti questi argomenti che ho detto in mia difesa, con cui ho dimostrato di non essere vincolato da questa legge, è evidente da questo: ho ucciso lo stupratore in un modo diverso. Se infatti la causa della morte fosse quel che costoro vogliono far credere, io avrei potuto ottenere la riparazione del torto in base a questa legge.

25 So, giudici, di essermi fermato già troppo sul diritto, allontanandomi eccessivamente dai sentimenti di un padre. Per vendicare mia figlia, quindi, io non ho fatto nient'altro che quanto era consentito? Mi sono presentato ai magistrati, ho comandato alla ragazza la risposta più feroce, e questo soltanto perché era un argomento sicuro? Ecco, io rendo pubblici tutti i miei sentimenti: nei miei pensieri allora non c'era la legge, né considerai gli ordinamenti; ma intrapresi la via più breve che mi si presentò per vendicare la mia sfortunata figlia, e quella seguì. Fu un bene che fosse anche lecito farlo. **26** Via, se non avessi avuto una figlia da presentare ai magistrati, da mettere al posto dell'altra per rifarmi, non mi sarei forse vendicato in pubblico, non l'avrei fatto nel foro con queste mani di vecchio? Tu, Fortuna, sarai artefice di quanto avverrà poi; ma ormai non potrai più farmi pentire. **27** Ho perduto una figlia; so che questa è la più lieve delle mie disgrazie. Alcuni pensano che la disgrazia più grave sia perdere i figli unici, e ogni volta che non hanno un motivo di consolazione a cui guardare nella sventura, il loro dolore sembra senza rimedio. Ma è più grave, giudici, perdere una di due gemelle. Ogni giorno mi si presenta l'immagine della mia perdita. Quanto più apprezzo il comportamento pudico di mia figlia, la sua onestà, tanto più mi viene da pensare: disgraziato, ho perduto una figlia così. **28** Se tuttavia questa ferita mi fosse stata inflitta dalla sorte, dal caso, troverei una consolazione nella comune condizione della natura umana. E invece in che modo ho perduto, disgraziato, mia figlia? Prima di tutto, non era né vergine né sposata. Povero me, in che stato io, suo padre, ho dovuto vedere il suo volto, peraltro, ferito e straziato, e gonfio per il cappio! Quali emozioni, quali turbamenti mi sconvolgono nel profondo! Che ritegno era quello che non poteva attendere la vendetta! **29** L'animo inorridisce nel ricordare, i pensieri si rifugiano lontano.

Misera quid passa est! Nec sane in causa raptus amor fuit, non propositum matrimonii, non cupiditas nuptiarum. Nihil horum cogitavit qui nescit quam rapuisset.

271

Ter fortis contra tertium fortem

Pauper et dives inimici erant; pauperi unus filius, diviti tres. Fortiter pugnaverunt pauperis filius et unus ex divitis filiis. E lege fortes armis contenderunt. Occisus est divitis filius. Iterum alter divitis filius cum filio pauperis fortiter fecit et de praemio dimicans occisus est. Tertio bello is quoque qui residuus erat divitis filius fortiter fecit, et idem ille pauperis filius. Dives prohibet filium pugnare. Non parentem abdicat.

SERMO

1 Prima illa communis omnibus fere ex abdicatione pendentibus controversiis quaestio, an utique necesse sit facere filio quidquid pater iusserit: in his tamen controversiis quibus de praesenti agitur, non de praeterito. **2** Duo enim genera scitis esse abdicationum: aut obicitur quare fecerit filius aliquid aut obicitur quare non faciat. Asperius est illud genus abdicationum, in quo iam praeteritum crimen nec emendationem recipit. In hoc lenius versantur patres et filii paulo liberius, in quo est emendationis locus.

DECLAMATIO

3 Ergo [non] omnia necesse est facere liberis quaecumque patres imperant? Multa sunt quae fieri non possunt; et ideo iudicium constitutum est adversus abdicantes quoniam recipiebat natura ut etiam patres aliquando aut errarent aut iniuste imperarent.

SERMO

4 Illis argumentis adiuvari solet haec quaestio.

DECLAMATIO

5 Si imperes filio ut sententiam dicat contra quam existimat, si testimonium iubeas dici eius rei quam ignorat, si sententiam in senatu (haec magis civilia et in medio posita; illa ex nostra libertate argumenta repetenda sunt), si Capitolium me incendere iubeas, arcem occupare, licet dicere: haec sunt quae fieri non oporteat.



Sventurata, che cosa ha patito! Di certo lo stupro non fu provocato dall'amore, dal proposito di sposarsi, dal desiderio delle nozze. Non ebbe nessuno di questi pensieri, lui che non sapeva chi aveva stuprato.

271

Per tre volte eroe di guerra, combatte contro il terzo eroe

Un povero e un ricco erano nemici; il povero aveva un solo figlio, il ricco tre. Il figlio del povero e uno dei figli del ricco combatterono eroicamente. I due eroi duellarono come previsto dalla legge. Il figlio del ricco fu ucciso. In seguito, il secondo dei figli del ricco combatté eroicamente insieme al figlio del povero e, duellando con lui per la ricompensa, fu ucciso. In una terza guerra anche l'ultimo figlio che era rimasto al ricco combatté eroicamente, e così pure il figlio del povero. Il ricco proibisce al figlio di duellare. Questi non obbedisce, il padre lo disconosce.

SPIEGAZIONE

1 La prima questione è comune pressoché a tutte le cause che derivano da un disconoscimento, ovvero se sia comunque indispensabile che il figlio esegua l'ordine del padre; questo, però, vale per le cause in cui si tratta del presente, non del passato. **2** Come sapete, infatti, esistono due categorie di disconoscimenti: si può rimproverare il figlio perché ha fatto qualcosa, o perché non lo fa. Più spinosa è la tipologia di disconoscimento in cui la colpa è stata commessa nel passato, e non ammette correzione. In quest'altra, in cui c'è margine per una correzione, i padri si comportano con maggiore mitezza, e i figli con un po' più di libertà.

DECLAMAZIONE

3 Quindi è indispensabile che i figli facciano qualsiasi cosa i padri comandano loro? Sono molte le cose che non si possono fare; e così è stata stabilita un'azione giudiziaria contro quanti disconoscono i figli, poiché la natura ammette che anche i padri, a volte, possono sbagliare o dare ordini ingiusti.

SPIEGAZIONE

4 Tale questione, di solito, è sostenuta da questi argomenti:

DECLAMAZIONE

5 Se imponi a un figlio di pronunciare una sentenza contraria a quanto lui ritiene giusto, se gli ordini di rendere una testimonianza, o di esprimere il suo giudizio in senato, su un fatto di cui non è a conoscenza (questi esempi derivano per lo più dalla vita pubblica e sono facilmente a disposizione; quegli altri argomenti devono riferirsi alla nostra libertà), se mi ordini di dar fuoco al Campidoglio, di occupare la roccaforte, sono autorizzato a dire: queste sono cose che non si devono fare.



SERMO

6 Secundo loco quaerimus an abdicari possit propter id quod facere vult e lege.

DECLAMATIO

7 Postea videbimus ius istud utrum tale sit ut permittat mihi pugnare an tale ut iubeat etiam. Interim, etsi utor mea potestate, non debeo tamen incidere in poenam huius offensionis.

SERMO

8 Tertio loco quaerimus illud, an pugnare viris fortibus etiam necesse sit. Haec quoque quaestio in multis controversiis tractata est. Secundum nos erit scriptum legis.

DECLAMATIO

9 ‘Si plures fortiter fecerint, de praemio armis contendant’. Iubemur pugnare; cogimur etiam si ego noluerō. Hoc unum acturi sumus, ut me adversarius timere putet. ‘At enim de praemio iubet contendere; et si praemium remittitur, non est necessaria pugna’. At id ipsum lex complexa est, ne praemium remittatur, cum de praemio contendere armis iubet.

SERMO

10 Post haec dicemus domui etiam honestam esse hanc contentionem; adiuvabimus propositionem nostram ipsius patris iudicio.

DECLAMATIO

11 Primo filio pugnare permisisti. Iterum, quamvis experimentum triste, quod nunc maxime mihi opponis, iam haberes, pugnare tamen permisisti. Quid est cur de me pessime sentias?

12 Omnis abdicationis causa ex timore tuo pendet. Et est quidem istud inconsultum et sibi repugnans, abdicari filium indulgentia patris et aliquem carere liberis orbitatis metu. Verum hanc quoque detrahere tibi sollicitudinem volo. Erat illud quod †a bono patre† et a pio dici posset: etiamsi periculosum sit, tanti est mihi. Non tam me ducit gloria militaris, nec fama victoriae: vindicandi mihi fratres sunt. **13** An ego, qui paulo ante arma (ignoscat patria, ignoscant leges!) minore sacramento tuli et contra hostes sine respectu mei sanguisque pugnavi, ubi mihi vindicandi sunt fratres, et duo fratres, non pugnabo? Non vel discrimen vitae subibo?

14 Ego accederem tuo consilio si timerem. Sed multa sunt quae me faciant fortiorem. Ante omnia adversarius iam fatigatus est: cogita quotiens pugnaverit. Non dico quid fecerint hostes: non timide ceciderunt fratres mei. Fortiorem me



SPIEGAZIONE

6 In secondo luogo esaminiamo se il figlio possa essere disconosciuto per ciò che vuol fare in ottemperanza della legge.

DECLAMAZIONE

7 Vedremo poi se questa norma sia tale da consentirmi di duellare o se persino lo imponga. Intanto, anche se ricorro alla mia facoltà di scelta, non devo però essere soggetto a una punizione per averlo offeso.

SPIEGAZIONE

8 In terzo luogo esaminiamo se sia persino inevitabile che più eroi combattano tra loro. Anche tale questione è trattata in molte cause. La lettera della legge ci sarà favorevole.

DECLAMAZIONE

9 “Se più combattenti saranno risultati eroi di guerra, si disputino la ricompensa in duello”. Ci è imposto di combattere; anche se io non vorrò, siamo costretti. Questo soltanto otterremo: il mio avversario penserà che ho paura. “Ma la legge ordina di disputarsi la ricompensa; se dunque si cede la ricompensa, il duello non è necessario”. Invece la legge contempla anche questo punto, ovvero che la ricompensa non va ceduta, nel momento in cui ordina di disputarsela con le armi.

SPIEGAZIONE

10 Dopo tali argomenti diremo che questa competizione è anche motivo di onore per la nostra famiglia; avvaloreremo la nostra tesi proprio con l’opinione del padre.

DECLAMAZIONE

11 Hai permesso di duellare al tuo primo figlio. La seconda volta, nonostante avessi già fatto la triste esperienza che ora usi con tanta forza contro di me, hai concesso comunque il duello. Perché di me hai un’opinione così negativa?

12 L’unica ragione che hai di disconoscermi è la tua paura. Eppure è davvero sconsiderato e contraddittorio che un figlio sia disconosciuto per la bontà del padre e che uno resti senza figli per paura di perderli. Io però voglio toglierti anche questa preoccupazione. Ecco quello che **†**un padre buono**†** anche un uomo obbediente avrebbe potuto dire: “Per quanto sia pericoloso, per me ne vale la pena”. Non è tanto la gloria militare a spingermi, né la fama data dalla vittoria: devo vendicare i miei fratelli. **13** O forse proprio io, che poco tempo fa ho preso le armi prestando un giuramento meno sacro (mi perdoni la patria, mi perdonino le leggi!) e ho combattuto contro i nemici senza riguardo per me e per il mio sangue, non combatterò quando si tratta di vendicare i miei fratelli, e per di più due? Non rischierò la vita?

14 Se avessi paura, io seguirei la tua decisione. Ma ci sono molte cose che mi rendono più coraggioso. Prima di tutto, il mio avversario ormai è stanco: pensa a quante volte ha combattuto. Non dico cosa abbiano fatto i nemici: i miei fratelli non sono caduti da vigliacchi. Mi renderà più coraggioso una coscienza migliore,



faciet melior conscientia, fortiorem faciet et causa pugnae. Ille pro praemio pugnaturus est, quod iam bis accepit; ego pugnaturus sum pro fratribus, pro pietate. **15** Fortiorem me faciet et fortuna: solet fatigari, solet, posteaquam nimium indulsit, in fine deficere. Facit me fortiorem etiam usus quidam: pugnantiem illum saepius vidi. Scio quid maximum fratrem meum fefellerit, quomodo is qui secundo loco pugnabat deceptus sit.

16 Illud autem plus quam verecundum et erubescendum nobis est: pauper pugnare filium suum non vetat. Quantum tu adicis illi animi quod times! Sed forsitan et incautiorem illum faciat haec ipsa fiducia. Illud scio, favebit pugnanti mihi populus; scio futurum ut di immortales stent pro mea parte. **17** Non solus mihi stare videbor: habebo in commilitio fratrum meorum animas. Si quid est in animo praesagii, si quid in mente, ipsa spe concipio victoriam, neque aliunde haec pertinacia venit. Non precibus tuis, non minis terreor. **18** Alioqui quid agis abdicando me nisi ut non pugnem incolumi rerum mearum statu? Cogitabo de victoria, cogitabo de vindicta. Si vero cum hac me infamia dimittis, iam nunc dico: arma dimittam.

272

Orbata proditrix

Qui consilia publica enuntiaverit, capite puniatur. Ad colligendum filii corpus nocte processit mater. Comprehensa ab hostibus et torta indicavit auxilia venire; quibus oppressis de vinculis effugit et nuntiavit cuniculum agi. Oppressis hostibus rea est quod consilia publica enuntiaverit. CD.

SERMO

1 Potior in hac causa controversia quam lis est. Lis enim circa unum factum versatur. In qua illae sunt quaestiones: an hoc enuntiare sit; an etiamsi hoc est enuntiare, quisquis enuntiavit puniendus sit; an haec punienda quod enuntiaverit. **2** Cetera vero [controversiae] maiorem cumulum habent: occisum praesidium et oppressus hostis et filius ille et hac causa egressa portas. Haec themata tractanda sunt omnia; sed curae habendum ut suo quidque loco tractetur.

DECLAMATIO

3 'Qui publica consilia enuntiaverit, capite puniatur'. Possum mirari, iudices, hac lege ream esse feminam; neque ideo dico quoniam non etiam gravius puniendum sit si mentem prodendae rei publicae, perdendae civitatis in hoc sexu deprehenderimus, sed publica consilia quomodo in feminam ceciderint



e così anche il motivo per cui combatto. Lui combatterà per una ricompensa che ha già ricevuto due volte; io combatterò per i miei fratelli, per il rispetto che devo loro. **15** Mi renderà più coraggioso anche la fortuna: di solito si stanca, di solito, dopo aver concesso troppo, finisce per venir meno. Mi rende più coraggioso anche una certa esperienza: l'ho visto combattere tante volte. So cosa ha tradito il mio fratello maggiore, so come è caduto in trappola quello che combatteva per secondo.

16 C'è una cosa, poi, che è più che vergognosa per noi, che deve farci arrossire: il povero non impedisce a suo figlio di combattere. Quanto più coraggio gli dai, con il tuo timore! Ma forse proprio questa sicurezza lo renderà anche più imprudente. Lo so, il popolo mi sosterrà mentre combatto; so che gli dèi immortali staranno dalla mia parte. **17** Non mi sembrerà di affrontarlo da solo: le anime dei miei fratelli saranno al mio fianco in battaglia. Se è vero che nel mio animo, nella mia mente, c'è un presagio, proprio grazie a questo auspicio concepisco la speranza della vittoria, non c'è altra fonte per questa mia ostinazione. Non mi spaventano le tue preghiere, né le minacce. **18** Cos'altro ottieni, disconoscendomi, se non che io combatta privo delle mie sostanze? Penserò alla vittoria, alla vendetta. Se però mi lasci andare con questa infamia, te lo dico ora: lascerò cadere le armi.

272

La traditrice che perse suo figlio

Sia condannato a morte chi ha rivelato segreti di stato. Una madre andò di notte a ricomporre il corpo di suo figlio. Sorpresa dai nemici e torturata, rivelò che stavano arrivando rinforzi; dopo la loro sconfitta, si liberò dalle catene e rivelò che i nemici stavano scavando un cunicolo. Una volta sconfitti i nemici, è accusata di aver rivelato segreti di stato. Lei si oppone.

SPIEGAZIONE

1 In questa causa una controversia è preferibile a una disputa. La disputa, infatti, si occupa di un unico fatto. In questa disputa le questioni sono: quanto accaduto significa rivelare segreti di stato? Anche se è così, bisogna punire chi ha rivelato le informazioni? Questa donna deve essere punita per aver rivelato le informazioni? **2** Gli altri fatti, poi, formano una massa più cospicua: l'uccisione delle guardie, l'annientamento del nemico e di quel figlio e, a causa sua, la sortita della donna dalle porte della città. Questi temi devono essere trattati tutti; ma bisogna aver cura che ogni cosa sia trattata a tempo debito.

DECLAMAZIONE


3 "Sia condannato a morte chi ha rivelato segreti di stato". Giudici, mi posso stupire che l'accusata secondo questa legge sia una donna; non <lo> dico perché non si debba infliggere un castigo, anche severo, nel caso in cui si colga, in una persona di questo sesso, l'intenzione di tradire lo stato e di mandare in rovina la nostra città, ma non posso comprendere in che modo dei segreti di stato sia-



invenire non possum. **4** Quam quidem ego postea adfectus necessitate merito defendam; interim defendere verbis legis volo.

Nam ut confiterer sic enuntiari consilia, satis poterat tamen vindictae in eam expensum videri per tormenta. Deinde nec consilia enuntiasse videtur, quae nobis rursus quid hostis ageret nuntiavit. Quid enim dicitur fecisse? Indicasse venire auxilia. Hoc neque nostrae civitatis est consilium neque ullius alterius iam tantum consilium. **5** Enuntiare vero aliud esse quam confiteri nemo adeo ignarus est loquendi ut nesciat. Enuntiatio voluntatem habet et animum non coactum, confessio expressam dolore multo necessitatem. Sed intellego non eam esse personam de qua loquimur ut satis sit eximere eam accusationi.

6 Volo ire per singula, cum tamen illud prius interrogavero vos, iudices, an eadem ira eademque poena dignos putetis eos quos fortuna, quos vis, quos dolor coegerit confiteri aliquid et eos quos odium rei publicae, spes praedae, amor hostis in hanc egerit proditorem. Quod si nullo modo apud quemquam bonorum virorum potest videri simile, iam et quemadmodum in hostes inciderit videbimus et quanta necessitate confessa sit. **7** Ac satis erat primum illud dicere: quae filium in proelium misit, cuius partus et sanguis in proelio stetit, cuius filius, dum nihil carius habet patria, dum propulsare hostem vel morte sua vel sanguine vel postremo corpore ipso morari studet, spiritum pro nobis in certamine amisit, ita profecto institutus, ita a matre dimissus, hanc accusari aequum est, cuius misereri satis non possumus? **8** Nocte egressa est. Quis hunc in matre, [quis] miratur adfectum tamquam novum? Ego vero plura confitebor, et quae forsitan plane admiratione [eius] digna sint. Noctem illam tenebrasque non timuit, horridam ipsius loci in quo pugnatum erat imaginem tulit. Haec per sanguinem humanum et per fracta tela et per mixta virorum equorumque corpora quaesivit filium suum, et, ne in totum nulla sua culpa incidisse in hostes videatur, planxit et deos invocavit. **9** Neminem puto hactenus irasci calamitatibus. Cetera iam inputari ipsi non possunt. Hostibus confessa est, nondum dico torta – illud satis est dicere: femina. Si mehercule primae tantum minae ac timor ille exercitus qui modo feliciter pugnaverat confudisset feminam orbam, stupentem malis, erat tamen res digna venia: confessa est cum torqueretur. **10** Ubi tantum robur animi, ubi tam firmam solidamque mentem quae non dolore vincatur, non ignibus cedat, non verberibus ingemiscat? Hanc



no finiti in mano a una donna. **4** E certo in seguito la difenderò come merita provando che sono stati i suoi sentimenti a obbligarla; per il momento voglio difenderla secondo il dettato della legge.

Infatti, anche ammesso che i segreti di stato siano stati rivelati in questo modo, poteva sembrare tuttavia che le si fosse inflitta una punizione sufficiente con la tortura. Poi non sembra plausibile che a rivelare i segreti di stato sia stata proprio lei che invece ha rivelato a noi i piani del nemico. Di che cosa è accusata, in effetti? Di aver segnalato l'arrivo di rinforzi. Questo non è un piano della nostra città né più ormai di nessun'altra. **5** Ma 'rivelare' è diverso da 'confessare': nessuno ha una conoscenza così scarsa della lingua da non saperlo. La rivelazione implica una volontà e una mente libera dalla coercizione, la confessione invece comporta la costrizione a parlare, sotto la pressione di una grande sofferenza fisica. Ma mi rendo conto che la persona di cui parliamo non è in una situazione tale che l'assoluzione possa bastarle.

6 Ho intenzione di procedere per punti, ma non prima di avervi chiesto, giudici, se ritenete meritevoli della stessa collera e della stessa punizione coloro che sono stati costretti a confessare qualcosa dalla sorte, dalla violenza, dal dolore e coloro che sono stati spinti a tale tradimento dall'odio per lo stato, dalla speranza di bottino, dall'amore per il nemico. Se non si può trovare nessuna motivazione del genere in un uomo per bene, vedremo ora in che modo questa donna sia capitata tra i nemici e sotto quale costrizione abbia confessato. **7** E sarebbe stato sufficiente dire subito: una donna che ha mandato in guerra suo figlio, il frutto, il sangue della quale si è schierato in battaglia; il cui figlio – non avendo nulla più caro della patria, impegnandosi a respingere il nemico con la sua morte, con il suo sangue, infine a bloccarlo con il suo stesso cadavere – ha perso la vita per noi in combattimento, di certo istruito così e congedato così da sua madre: questa donna, per cui non riusciamo a provare un'adeguata compassione, è giusto, allora, che subisca un'accusa? **8** È uscita di notte. Chi si stupisce di questo sentimento in una madre, come se fosse qualcosa di nuovo? Ma io confesserò ben altro, anche fatti che, forse, sono del tutto degni di ammirazione. Non ha avuto paura della notte e delle tenebre, ha sopportato persino la scena terribile del campo di battaglia. Ha cercato suo figlio in mezzo al sangue dei soldati, alle armi spezzate e ai corpi mescolati di cavalli e uomini, e, perché non si pensi che sia incappata nei nemici senza avere la benché minima responsabilità, gridò la sua disperazione e invocò gli dèi. **9** Penso che fino a qui nessuno se la prenda con le sue sventure. Il resto, ormai, non può essere imputato a lei. Ha confessato ai nemici, ancora non dico 'sotto tortura' – è sufficiente dire 'una donna'. Proprio così: se una donna che ha perso un figlio, attonita per le sue disgrazie, fosse rimasta sconvolta anche soltanto dalle prime minacce e dalla paura per un esercito che aveva appena avuto buon successo in battaglia, si tratterebbe comunque di un comportamento perdonabile: ma lei ha confessato sotto tortura. **10** Dove si potrebbe trovare un animo tanto forte, un carattere tanto saldo e incrollabile da non soccombere al dolore, non cedere al fuoco e non lamentarsi delle frustate?



vero satis fortiter ac supra sexum suum fecisse credo quod nihil dixit antequam torqueretur. **11** In his tamen necessitatibus, in his malis num demonstravit aditus quibus in urbem venire possent, num proposita nostra, num occultam civitatis voluntatem patefecit? Cum torqueretur, minata est.

12 ‘At oppressa sunt auxilia a sociis missa’. Si damna bellorum deflere hic, iudices, vacat, plura perdidimus, et aciem illam quae circa filium miserae huius iacet: tot fortissimi cives nostri ceciderunt. Si vero lex ista belli est, si nulla unquam tam incruenta victoria contigit quae non haberet aliquam tristitiae recordationem, pensavimus omnia ista victoria †recuso† ut possit videri secundis ominibus et quadam providentia pro nobis deorum immortalium factum ut haec caperetur. **13** Intrassent civitatem hostes; nobis et somno sepultis et securis ab omni cogitatione bellorum totus subito in visceribus ipsis urbis hostilis apparuisset exercitus, nec prius desisset quam incenderet opprimeret diriperet.

14 Hic, si placet, feminae animum et in amorem patriae adsumptas culpate vires. Discussit vincula illa; quae (ut parcissime dicam) hostis imposuerat, femina, anus, torta rupit. Quaeritis quo animo fecerit? Cogitate quid passura fuerit deprehensa: torta est antequam offenderet. **15** Iterum ingressa nocturnum iter, non confusa tenebris, non periculo, vicit cursu aetatem sexum infirmitatem. Secuti cives quidquid dixerat, quidquid fecerat mater. Salus ergo civitatis et victoria qua nunc gaudemus huic debentur. Hoc est enuntiare?

273

Debitor adulter

Maritus deprehensi adulteri bona possideat. Adversus sponsorem sit actio quae adversus debitorem. Quod debitor non solverit, sponsor solvat. Quidam debitorem suum in adulterio deprehendit. Bona omnia ex lege occupavit. Petit debitum ab sponsore. Ille CD.

SERMO

1 Priusquam venimus ad causam, praeparare debebimus animum iudicis pro ipsa persona sponsoris.



Credo che lei sia stata molto coraggiosa e al di sopra del suo sesso perché non ha detto nulla prima di essere torturata. **11** Tuttavia in mezzo a queste costrizioni, a questi mali, ha forse mostrato le vie di accesso per entrare in città o ha forse svelato i nostri piani o le intenzioni segrete della nostra città? Benché sotto tortura, ha minacciato il nemico.

12 “Ma le truppe inviate in nostro aiuto dagli alleati sono state annientate”. Giudici, ammesso che ora ci sia il tempo di lamentare i danni delle guerre, abbiamo perso molto di più, persino quella schiera che è sparsa a terra, intorno al figlio di questa povera donna: sono caduti molti nostri eroici concittadini. Ma se questa è la legge della guerra, se non si è mai ottenuta una vittoria tanto poco cruenta da non portare con sé nemmeno un ricordo doloroso, abbiamo bilanciato tutto questo con la vittoria †rifiuto† così da avere l'impressione che la sua cattura sia avvenuta secondo buoni auspici e per una sorta di provvidenza degli dèi immortali in nostro favore. **13** Supponiamo che i nemici fossero entrati in città; a noi, sepolti nel sonno e lontani da ogni pensiero di guerra, sarebbe apparso all'improvviso un intero esercito nemico nel cuore della città e non se ne sarebbe andato prima di aver incendiato, devastato e saccheggiato.

14 Ora, se vi sembra il caso, incolpate il coraggio di questa donna e la forza che ha tirato fuori per amore della patria. Ha spezzato le catene: quelle catene che (per limitarsi a questo) il nemico le aveva imposto, lei, una donna, una donna anziana, una donna torturata, le ha rotte. Vi chiedete con che coraggio l'abbia fatto? Pensate cosa avrebbe subito se fosse stata presa: è stata torturata prima di nuocere. **15** Per la seconda volta ha intrapreso una marcia notturna, senza che le tenebre e il pericolo la turbassero; con quella corsa ha avuto la meglio sulla sua età, sul genere femminile, sulla sua debolezza. I nostri concittadini hanno seguito tutto ciò che questa madre aveva detto e fatto. Dunque la salvezza della città e la vittoria di cui ora godiamo si devono a lei. Questo significa ‘fare rivelazioni’?

273

Il debitore adultero

Il marito entri in possesso degli averi dell'adultero. Si proceda contro il garante per la stessa azione intentata contro il debitore. Il garante saldi quanto non è stato pagato dal debitore. Un tale colse in adulterio con sua moglie un suo debitore. Si impadronì di tutti i suoi beni, secondo la legge. Chiede al garante di saldare il debito. Questi si oppone.

SPIEGAZIONE

1 Prima di arrivare a discutere la causa dovremo disporre l'animo del giudice in favore della persona del garante.



DECLAMATIO

2 Petitur a nobis pecunia quam non accepimus, non consumpsimus, non in ullum rerum nostrarum usum convertimus. Etiam, cum istud periculum est sponsoris, miserabile est: bonitate labitur, humanitate conturbat. Hoc quo pertinet? Non ut extorqueam vobis, iudices, religionem, sed ut intellegatis, quod profecto cognoscitis, non esse exigendum a sponsore creditum nisi iure summo.

3 De quo priusquam loquor, etiamnum ea quae humanitatis et consuetudinis gratia dici solent non omitto. Debitorem appellasti? Cum ipso cui dederas pecuniam egisti? Non enim aliter salvo pudore ad sponsorem venit creditor quam si recipere a debitore non possit. **4** Inhumane exigis, iniuste petis. Pecuniam quam credideras recepisti; nihil mea interest qua via. Quidquid est istud quod a te ad debitorem tuum pervenit, penes te est. Sponsor porro in hoc accipitur, ne creditor in damno sit. Vis scire quam sponsorem appellare non possis? Debitorem appellare non potes. **5** Et quoniam confitendum est eandem esse causam meam quam debitoris, nec tu aliud videri vis, volo sic agere tamquam petas a debitore, semota illa ratione, quod honestior persona sponsoris est, detracto eo quod debitor adulter est, quod deprehensus est, quod punitus est. **6** Fingamus ergo petere te a debitore cuius nos sponsores sumus. Respondere pro debitore tuo volo. 'Recepisti omnia; quaecumque possedi ad te transierunt. In his quae possedi erat debitum tuum. Totum habes; immo plus habes'.

7 Adversum haec quid respondes? 'Lege mihi bona debitoris tradita sunt, quoniam eum in adulterio deprehendi'. Non facimus legi isti controversiam. Quid tamen continet? Ut ad te bona debitoris pertineant. Bona porro quae sunt? Ut opinor, ea quae detractis alienis deprehensa sunt. **8** Finge alium creditorem fuisse eius quem tu deprehendisti. Num dubium est quin, quamvis ad te bona pertinerent adulteri, recepturus tamen suum creditor fuerit? Ponamus nunc debitorem sine sponsore. Rationem, ut opinor, deponeres: detracto aere alieno omni, detractis oneribus bonorum, quod residuum ex patrimonio fuisset, id tibi lex concederet. Quem igitur calculum cum alio posuisti, ponas necesse est tecum. Nam patrimonii in alium transituri ea ratio est, ut primum credito satisfiat. Partem tamquam debitor solvis, partem tamquam creditor accipis. **9** Etiamnunc fingamus alios creditores et nihil in patrimonio quod supersit. Id ut manifestius atque apertius dicam, sint possessiones huic deprehenso, sint mancipia, supellex, sit aes alienum cui aeri alieno non sufficiant ea quae

DECLAMAZIONE

2 Si pretende da me denaro che non ho ricevuto, non ho speso, non ho trasformato in alcun profitto per i miei affari. Certo, anche se questo è il rischio che il garante si assume, è cosa degna di compassione: la sua bontà lo rovina, la sua umanità lo manda in bancarotta. A che scopo dico questo? Non per estorcervi, o giudici, un particolare riguardo, ma perché consideriate – cosa che senz'altro sapete – che non bisogna esigere un credito da un garante se non nella più rigorosa applicazione della legge.

3 Prima di parlare di questo, non voglio tralasciare ancora ciò che si usa dire per gentilezza e consuetudine. Hai convocato il debitore? Hai agito contro quello a cui hai dato il denaro? Perché il creditore si presenta al garante, nel rispetto del decoro, solo se gli è impossibile riscuotere dal debitore. **4** La tua pretesa è crudele, la tua richiesta è ingiusta. Hai ricevuto il denaro che avevi prestato, non m'importa in che modo. Ciò che passò da te al tuo debitore, qualunque fosse il suo valore, ora è in tuo possesso. È proprio questo, poi, lo scopo per cui si accetta un garante: per evitare che il creditore sia danneggiato. Vuoi sapere fino a che punto è impossibile per te citare in giudizio il garante? Non puoi citare nemmeno il debitore! **5** E siccome bisogna ammettere che la mia causa è la stessa del debitore, e nemmeno tu vuoi che si pensi diversamente, voglio procedere come se tu stessi reclamando il tuo denaro dal debitore, senza considerare la norma per cui il ruolo del garante merita maggior rispetto, lasciando da parte che il debitore è un adultero, che è stato colto in flagrante, che è stato punito. **6** Poniamo dunque che tu reclami il denaro da un debitore di cui io sono garante. Voglio rispondere a nome del tuo debitore: “Hai ricevuto ogni cosa; tutto quello che avevo è ora passato in tuo possesso. Tra i miei averi era incluso quanto ti dovevo. Hai tutto, anzi hai anche di più”.

7 Cosa rispondi a questi argomenti? “Gli averi del debitore mi sono stati ceduti a norma di legge, poiché l'ho colto in adulterio”. Non contestiamo questa legge. Qual è, tuttavia, il suo contenuto? Che le proprietà del debitore appartengano a te. Ma cosa sono poi le proprietà? Secondo me, ciò che gli è stato sequestrato, meno ciò che appartiene ad altri. **8** Immagina che l'uomo che hai colto in adulterio avesse un altro creditore. C'è qualche dubbio che, sebbene i beni dell'adultero appartengano a te, il creditore dovrà ricevere il suo? Ipotizziamo ora un debitore senza garante. Poniamo, faccio un'ipotesi, che tu presenti un inventario: una volta sottratti tutti i debiti, sottratti gli oneri che gravano sulle proprietà, la legge assegnerebbe a te la restante parte del patrimonio. Lo stesso calcolo che hai ipotizzato con un altro creditore, devi ipotizzarlo con te stesso. Perché il calcolo su un patrimonio che passerà a un'altra persona va fatto in modo che prima si onori il prestito. Come debitore tu paghi una parte, una parte la ricevi come creditore. **9** Immaginiamo, ancora, che vi siano altri creditori, e che del patrimonio non rimanga nulla. Per dirlo in modo più chiaro e diretto, poniamo che quest'uomo che è stato colto sul fatto abbia proprietà, schiavi, suppellettili; e che abbia un debito, per saldare il quale non basti tutto ciò che

in patrimonio sunt. Occupabis mancipia, occupabis suppellectilem: creditores inanes excuties atque dimittes? Non potest hoc aecum videri tibimet ipsi faeneranti. **10** Omnia igitur ea quae apparent in creditum et in aes alienum transissent; tu, quamvis legem haberes qua tibi adulteri bona deberentur, nihil tamen ex eius adulteri bonis qui nihil haberet recepisses. Sic ergo tecum debitor tuus loquitur: ‘Bona mea, id est, quod liberum in patrimonio meo est et quod proprie meum, ad te transire debet lege. Prius solvo; et quid interest ego solvam an tu auferas?’. **11** Non debet ergo tibi is cui pecuniam credidisti, multo minus ego qui profecto solutus sum si alter iam solvit. Quid enim alioqui facere me vis? Integro statu debitoris mei si a me petere maluisses, ad debitorem reverterer. Si debitor decessisset et bona eius ad heredem pervenissent, ad heredem redirem, id est, bona persequerer patrimonii pro quo ego spondi id est eum a quo fui repetiturus si quid tamquam sponsor solvissem. **12** Nunc ad te transit patrimonium, coepisti vicem habere heredis. Quid enim interest iure testamenti a defuncto veniat ad te hereditas an lege a vivente? Si patrimonium mihi persequi licet, ad te redeam necesse est. Ita istud quod accipere non potes, si posses accipere, solveres.

SERMO

13 Haec de iure; illa iam de circumscriptione huius sponsoris.

DECLAMATIO

14 Ego fortiter spondi sine periculo pro eo homine qui bona habebat. Tu quousque avaritiam perduxisti? Parum est faenerare civibus? Sine aliqua tua fraude factum videbitur ut qui aliena pecunia utebatur incideret in hoc potissimum adulterium? Sed inciderit sane (neque enim mihi causa pro illo hodie dicenda est): quod protulisti habes, et plus quam protulisti habes. Est quod in rationes tuas tamquam creditor referas; est quod in lucrum tamquam maritus referas.

274

Tyrannus fulminatus

Quo quis loco fulmine ictus fuerit, eodem sepeliatur. Tyranni corpus extra fines abiciatur. Tyrannus in foro fulminatus est. Quaeritur an eodem loco sepeliatur.

il suo patrimonio contiene. Tu sequestrerai gli schiavi, sequestrerai i mobili: e i creditori, li scaccerai, li manderai via a mani vuote? Questo non può sembrare giusto nemmeno a te, che presti denaro a usura. **10** Supponiamo, quindi, che tutte le proprietà di cui è evidente l'esistenza, se ne andassero tra crediti e debiti; tu, pur avendo dalla tua quella legge secondo cui tutti i beni dell'adultero ti sono dovuti, non riceveresti nessuno dei beni di questo adultero, che non possiede nulla. Questo, dunque, ti dice il tuo debitore: "I miei beni, ovvero quanto c'è di disponibile e di propriamente mio nel mio patrimonio, secondo la legge, deve essere assegnato a te. Prima però onoro il mio debito; che differenza fa, infatti, che paghi io o che sia tu a prendere?". **11** Non ti deve nulla, quindi, quello a cui tu hai prestato il denaro, e molto meno ti devo io, che sono completamente affrancato se l'altro ha già saldato il debito. E cos'altro vuoi che io faccia? Se tu preferissi riscuotere da me, quando il mio debitore fosse ancora nel pieno possesso delle sue sostanze, io mi rifarei sul debitore. Se il debitore fosse morto, e i suoi beni fossero passati a un erede, io mi rifarei sull'erede: insomma, cercherei di ottenere le proprietà del patrimonio per cui mi io sono fatto garante, cioè mi rifarei sulla persona da cui avrei dovuto reclamare quanto da me pagato in qualità di garante. **12** Nel nostro caso, il patrimonio è passato a te, e tu hai assunto il ruolo di un erede. Che differenza fa, infatti, se l'eredità ti perviene in virtù del testamento quando lui è già morto, o a norma di legge mentre lui è ancora vivo? Se mi è consentito rivendicare il patrimonio, devo per forza rifarmi su di te. E così, questi beni che non puoi riscuotere, se potessi riscuoterli, dovresti restituirli.

SPIEGAZIONE

13 Questi argomenti riguardano la legge; i seguenti, la frode ai danni di questo garante.

DECLAMAZIONE

14 Io ho garantito con convinzione, senza alcun rischio, per un uomo che aveva delle proprietà. Tu, invece, fino a che punto hai spinto la tua avidità? Non è abbastanza praticare l'usura con i concittadini? Forse si crederà che sia avvenuto senza nessun inganno da parte tua che quest'uomo, che viveva del denaro altrui, incappasse proprio in questo adulterio? Ma ammettiamo che sia andata così (e, d'altra parte, non sono tenuto a parlare in sua difesa in questa sede): hai quanto hai prestato, e anche di più. C'è qualcosa che puoi mettere a bilancio come creditore; c'è qualcosa che puoi considerare guadagno come marito.

274

Il tiranno folgorato

In qualunque luogo uno sia stato colpito da un fulmine, lì sia sepolto. Il cadavere del tiranno sia abbandonato fuori dai confini della città. Un tiranno fu colpito da un fulmine nel foro. Si discute se debba essere seppellito in quello stesso luogo.

SERMO

1 In legum comparatione multa quaeri possunt, sed varie in quaque controversia. Interim quaeri solet an privata altera, altera publica sit, et utrum militaris altera, altera pertinens ad civilia officia. Hic omnia fere cetera paria sunt; utra utilior et magis necessaria civitati sit quaerendum est.

DECLAMATIO

2 Nondum rem comparo. Interim utrum magis necessarium putatis esse, servari eam legem quae ad sepulturam alicuius pertineat an eam quae ad poenam tyranni? Si in totum lex altera tollenda sit, nec <ad> praesens modo tempus sed in universum, sine utra tandem facilius civitas stabit? **3** Fulmine icti ut eodem loco sepeliantur quo sunt percussi ad quam tandem civitatis pertinet utilitatem? At hercule ut insepultus abiciatur tyrannus ad vindictam, ad securitatem pertinet. **4** Non satis putaverunt maiores eas poenas adversus tyrannum constituere quas possit excipere in vita. Multos magis tangit sepultura; ad cogitationem post se futurorum plerique gravius moventur. Vultis scire? Propter hoc litigatur. Est ergo utilior.

5 Quid si de eo quaerimus hodie ad quem leges, nisi in poenam eius scriptae, non pertinent? Exiit se tyrannus et erigit; supra leges <se> ponendo extra illas se posuit. Hominem occidere non licet, tyrannum licet. Expugnare domum fas non est: arcem expugnabit optimus quisque. Insidiatus civi, etiamsi non effecerit scelus, poenas tamen legibus solvet: at qui hoc idem adversus tyrannum fecerit, etiamsi deprehensus fuerit, laudabitur. **6** Lex praecipue ista ad eos pertinet qui alioqui sepeliendi sunt, idque verbis legis ipsis manifestum est: 'Quo quis loco fulmine ictus fuerit, eo sepeliatur'. Apparet non de sepultura quaeri sed de loco sepulturae. Magis aliquanto esse contraria lex haec videretur si ita scripta esset ut fulmine icti sepelirentur; tum enim ipsa sepultura illis adsignari videretur, nunc tantum locus. Et porro cui sepultura non dari debet, adsignari locus debet?

7 Sed tyrannus fulmine ictus est (non dico quo loco, nec adhuc ad tractatum huius invidiae accedo): hoc illi proderit? Si nobis libertatem humanae manus et mortalia consilia attulissent, traheretur publicis manibus corpus extra fines et unusquisque vexatione eius ludibrioque gauderet, nemo non suam manum

SPIEGAZIONE

1 Nel confronto tra leggi possono essere discusse molte questioni, ma in modo diverso a seconda del tipo di controversia. Talvolta si usa esaminare se delle due leggi una è privata e l'altra pubblica, e se l'una è marziale e l'altra riguardante i doveri civici. Nel caso in esame pressoché tutti gli altri elementi si equivalgono; si deve allora esaminare quale delle due leggi sia più utile e più indispensabile alla comunità.

DECLAMAZIONE

2 Non sto ancora confrontando le circostanze. Per il momento, ritenete sia più indispensabile che venga osservata la legge che riguarda la sepoltura di una persona o quella riguardante la punizione del tiranno? Se si dovesse abrogare definitivamente una delle due – e non soltanto per questa specifica circostanza ma in generale –, senza quale delle due, in fin dei conti, la città si manterrà più stabile? **3** Quale vantaggio comporta per la città, alla fine, che i folgorati siano sepolti nel medesimo luogo in cui sono stati colpiti dal fulmine? Al contrario, che un tiranno sia lasciato senza sepoltura riguarda, sicuro, la vendetta, la sicurezza. **4** Gli antichi ritennero insufficiente stabilire contro il tiranno quelle pene che gli sarebbe possibile scontare in vita. Molte persone sono più sensibili alla sepoltura; moltissime sono più profondamente turbate al pensiero di quello che capiterà loro dopo la morte. Volete la prova? È appunto per questo che stiamo discutendo. Questo provvedimento è dunque più utile.

5 E poi, oggi discutiamo di una persona che resta estranea alle leggi, a meno che non siano state scritte per punirla! Il tiranno si spoglia delle leggi e così si pone al di sopra di esse; ponendo<si> sopra le leggi, se ne è posto al di fuori. Uccidere un uomo è proibito, ma uccidere un tiranno non lo è. Non si può violare un domicilio, ma tutti gli uomini migliori espugneranno il palazzo. Chi ha attentato alla vita di un cittadino, anche se non ha portato a compimento il reato, sconterà comunque la pena richiesta dalle leggi; ma chi ha agito allo stesso modo contro un tiranno, sarà lodato, anche se colto in flagrante. **6** Questa tua legge riguarda principalmente chi deve essere sepolto in ogni caso, come si evince proprio dalle parole della legge: “In qualunque luogo uno sia colpito da un fulmine, lì sia sepolto”: è evidente che la questione non riguarda la sepoltura, ma il luogo della sepoltura. Questa legge sembrerebbe un po' più sfavorevole se fosse stata scritta in modo da determinare la sepoltura dei folgorati; in quel caso si penserebbe che venisse loro assegnata proprio la sepoltura; ora, è soltanto il luogo di sepoltura a essere assegnato. E d'altra parte, si dovrebbe assegnare un luogo di sepoltura a qualcuno a cui è d'obbligo non concedere la sepoltura?

7 Ma poi, un tiranno è stato colpito da un fulmine (non dico in quale luogo, né mi metto, per ora, a discutere l'impopolarità che ne deriva): questa circostanza sarà un vantaggio per lui? Se fossero state mani umane e decisioni prese da uomini a portarci la libertà, il corpo sarebbe trascinato oltre i confini dalle mani dei cittadini e ciascuno godrebbe nell'inferire e nell'oltraggiarlo; ognuno

esse quae traheret, suas vires putaret; quoniam scelera eius atque flagitia ab ipsis diis immortalibus condemnata sunt, quoniam patientiam nostram ac servitum numina non tulerunt, continget illi honor? **8** Hoc enim voluit ille qui fulmen vibravit? Hoc cogitavit cum illud noxium caput sacris flammis petivit? Parum erat sepeliri tyrannum nisi in foro etiam sepeliretur? Quonam fato ego nostram civitatem, iudices, laborasse in illo homine crediderim si, praeter ea quae adversus nos singulos universosque fecit, partem speciosissimam civitatis et celeberrimam nobis ablaturus est?

9 Si mehercule aliqui liberalis civis, immo si optime meritus in foro fulmine esset ictus, dicerem tamen excipienda quaedam. Neque enim omnes casus providere legum latores potuerunt: nec templa excepta sunt. Forum, quod mihi templum quoddam Pacis videtur, in quo iura exercentur, propter quod leges valent, bustis occupabimus, infaustis cineribus polluemus? Totum hercule potius relinquamus tyranni sepulchro; mutemus locum iudiciorum.

PARS ALTERA

SERMO

10 Ut sepeliatur superstitione sola effici potest: ut in comparatione legum illud potentissime dicamus, eam legem magis esse servandam quae deorum gratia scripta sit quam quae hominum: adversus †tyranni† ultionem hominibus tantum esse scriptam (et scriptam levissimam partem ultionis); hoc vero quod constitutum est, ut quo quisque loco fulmine ictus esset eodem sepeliretur, religionis esse.

DECLAMATIO

11 Neque hoc propter personam neque in honorem alicuius scripsisse potest legum lator videri, sed in reverentiam deorum. Fas non est visum movere ictum illum: quomodo sederant flammae, ita concremandum corpus universum putaverunt. Existimatis locum illum corpori datum? Fulmini datus est. **12** ‘At tyrannus fulmine percussus est’. Hoc magis omnia religiose et cum cura deorum facere debemus. ‘Sed in foro sepelietur tyrannus’. [quam magis] Mihi inter cetera etiam hoc quoque provisum esse <a> fato, a diis immortalibus videtur, quod illi loco destinatus est: nemo inire forum nostrum poterit quin videat illum sepulchrum. **13** Protinus enim sequatur cogitatio necesse est: tyrannus fuit ille (et fulmine ictus est) et ob hoc poenas diis immortalibus dedit. Quotiens noxios cruci figimus, celeberrimae eliguntur viae, ubi plurimi intueri, plurimi commoveri hoc metu possint. Omnis enim poena non tam ad delictum pertinet quam ad exemplum.

penserebbe che sia stata la sua mano a trascinare il corpo, che siano state le sue forze. Visto che gli stessi dèi immortali hanno condannato i suoi crimini e la sua violenza, visto che le divinità non hanno tollerato la nostra inerzia e il nostro asservimento, gli spetterà questo onore? **8** È questo che voleva chi ha scagliato il fulmine? È questo che aveva in mente quando ha assalito con le sacre fiamme quel pezzo di criminale? Non bastava che al tiranno si desse sepoltura, ma lo si seppellisse addirittura nel foro? E io, giudici, per quale disgraziato destino dovrei mai pensare che la nostra città abbia tanto penato con quell'uomo, se, al di là dei crimini che commise contro i singoli e contro la comunità, dovrà usurparci il luogo più bello e frequentato della città?

9 Certo! Se nel foro fosse stato colpito da un fulmine un cittadino per bene, anzi uno che ha tenuto una condotta eccellente, direi comunque che certi casi devono costituire un'eccezione. E per la verità i legislatori non sono riusciti a prevedere ogni possibile situazione: neppure per i templi è prevista un'eccezione. Il foro, che io considero una specie di tempio della Pace, in cui si applica il diritto, grazie al quale le leggi hanno efficacia, lo riempiremo di sepolcri, lo insozzeremo di funeste ceneri? Ma sì! Lasciamolo, invece, tutto quanto per il sepolcro del tiranno; spostiamo pure lo spazio destinato ai processi!

LA CONTROPARTE

SPIEGAZIONE

10 Soltanto lo scrupolo religioso può determinare la sepoltura; di modo che, nel confronto tra le leggi, questa è la cosa più efficace da dire: va osservata la legge scritta per gli dèi piuttosto che quella scritta per gli uomini; la vendetta contro †del tiranno† è stata scritta solo per gli uomini (e viene prescritta una parte molto mite della vendetta); al contrario, la norma che è stata stabilita – che chiunque è stato colpito da un fulmine sia sepolto nello stesso luogo in cui è stato colpito – riguarda la religione.

DECLAMAZIONE

11 Non si può credere che il legislatore abbia scritto questa legge per una persona o in onore di qualcuno, ma per rispetto degli dèi. Non sembrò giusto spostare l'individuo colpito dal fulmine: dove le fiamme si erano abbattute, lì pensarono che il corpo dovesse essere interamente cremato. Credete che quel luogo sia stato assegnato al corpo? È al fulmine che è stato assegnato. **12** “Ma è un tiranno ad essere stato folgorato”. Per questo siamo tenuti ad agire con maggiore scrupolo e riguardo per gli dèi. “Ma il tiranno sarà sepolto nel foro”. A me sembra che il fato, gli dèi, tra le altre cose, abbiano provveduto anche a questa: lui è stato destinato a quel luogo; nessuno potrà entrare nel nostro foro senza imbattersi in quel sepolcro. **13** Bene; dovrebbe subito seguirne una considerazione: quello è stato un tiranno, ed è stato colpito da un fulmine, e con questo ha pagato la sua pena agli dèi immortali. Ogni volta che crocefiggiamo dei colpevoli scegliamo le strade più frequentate, dove moltissimi possano vedere, moltissimi possano essere colpiti da questa paura. Difatti ogni punizione non ha tanto a che fare con il delitto, quanto con l'esempio.

275

Heres ob adulterum fratrem

Qui ob adulterium pecuniam acceperit, ignominiosus sit. Maior frater minorem in adulterio deprehendit. Pro <eo> rogante patre et abdicationem eius promittente, dimisit. Abdicatus est adulter. Mortuo patre inventus heres qui deprehenderat. Ignominiosus dicitur.

DECLAMATIO

1 'Qui pecuniam ob adulterium acceperit, ignominiosus sit'. Hanc legem adversus eos primum constitutam esse dico qui pecuniam acceperunt ut adulterium committeretur, ideoque ignominiam adiunctam quod viderentur rem fecisse lenonis. Verum etiamsi ii quoque tenentur qui in poenam commissi adulterii pecuniam acceperint, is tenetur qui pecuniam accepit. **2** In mea causa utrum contendis? Pecuniam me accepisse cum dimitterem non probabis. Alioqui si hoc putares esse pecuniam accipere, abdicari fratrem, statim detulisses. Postea videbo qua causa dimissus sit; interim nego hoc esse pecuniam accipere. Sine dubio est tam manifestum ut nulla interpretatione egeat quid sit accipere pecuniam. **3** Ego tamen non sum contentus hac defensione, nisi illud probavero, ne spem quidem pecuniae oblatam. Quid enim mihi pollicitus est pater? Si dimissem, futurum ut abdicaret fratrem meum. Heredem testamento etiam eum quem abdicasset quis vetabat <institui, vel> substitui in locum abdicati alium heredem? **4** Non possum ergo videri propter pecuniam dimisisse, etiamsi propter hoc tantum dimissem; nunc vero quam multa fuerunt propter quae dimitterem! Si hoc tantum me movit, quod frater erat, erat tamen satis plena defensio: et quod minor frater et quod sub patre frater, ut etiamsi ipsi non parcerem, tamen et patris et mea causa non debuerim occidere. **5** Nunc vero quis dubitet exorari me debuisse cum pater peteret? Putemus nihil patrem esse pollicitum, nullam mihi ultionem praestitisse, quis non impium me, quis non sceleratum putaret si non impetrasset? Nunc vero promisit ultionem pleniorum, integris inviolatisque manibus meis, et ipse pater severus: neque enim est quod putetis defuisse ei gravitatem, defuisse ad vindictam animum: abdicavit; et non fecisse hoc eum temporis causa manifestum testamento fuit. **6** Ergo nec

275

Erede per l'adulterio del fratello

Chi riceve denaro per un adulterio sia colpito dall'infamia. Un fratello sorprese il fratello minore mentre commetteva adulterio. Poiché il padre intercedeva <per lui> e prometteva di disconoscerlo, il fratello più grande risparmiò il minore. L'adultero fu disconosciuto. Alla morte del padre venne fuori che il fratello che aveva scoperto l'adulterio era l'erede. È colpito da infamia.

DECLAMAZIONE

1 “Chi riceve denaro per un adulterio sia colpito da infamia”. Ritengo che questa legge sia stata originariamente promulgata contro quelli che percepiscono del denaro perché venga commesso un adulterio, e che l'infamia sia stata aggiunta perché si riteneva che agissero da ruffiani. Tuttavia, per quanto incorrano in questa legge anche coloro che hanno ricevuto denaro come risarcimento per un adulterio subito, è solo chi ottiene il denaro che vi incorre. **2** Quale delle due interpretazioni sostieni per il mio processo? Non riuscirai a dimostrare che ho ottenuto denaro lasciando andare l'adultero. Del resto, se tu ritenessi che il disconoscimento di un fratello equivalga a ottenere denaro, avresti sporto denuncia immediatamente. In seguito esaminerò il motivo per cui lui è stato risparmiato; per ora mi limito ad affermare che questo non equivale a ottenere denaro. Senza dubbio, in cosa consista l'ottenere denaro è tanto evidente da non richiedere spiegazione alcuna. **3** Questa difesa però non mi soddisfa, a meno che non riesca a dimostrare che non mi è stata presentata nemmeno la prospettiva di ottenere del denaro. Cosa mi ha promesso, infatti, mio padre? Se avessi risparmiato mio fratello, lo avrebbe disconosciuto. Chi gli impediva di <rendere> erede, per testamento, anche colui che aveva disconosciuto, <o> di sostituire il figlio disconosciuto con un altro erede? **4** Non si potrebbe quindi pensare che io lo abbia lasciato andare per denaro, anche lo avessi fatto soltanto con questa motivazione. Ma quanti erano invece i motivi per risparmiarlo! La mia difesa sarebbe stata comunque abbastanza efficace, se mi avesse spinto anche soltanto il fatto che si trattava di mio fratello – e c'è poi che era il mio fratello minore e che era sottoposto all'autorità di nostro padre, cosicché, anche se non avessi avuto riguardo per lui, non sarei stato tenuto a ucciderlo per amore di mio padre e per me. **5** A questo punto chi potrebbe dubitare che io abbia dovuto cedere alle suppliche di mio padre? Proviamo a supporre che mio padre non avesse promesso niente, che non mi avesse garantito nessuna vendetta: se le sue suppliche non fossero state accolte, chi non mi riterrebbe empio? Chi non mi riterrebbe crudele? Ebbene, mi promise invece una vendetta più soddisfacente, facendo in modo che le mie mani rimanessero senza macchia e incontaminate, proprio lui che era anche un padre severo. Non avete infatti motivo di ritenere che gli mancasse il rigore, che gli mancasse il coraggio di infliggere punizioni: mise in atto il disconoscimento; e inoltre il fatto che non abbia agito per un impulso dettato dalla circostanza è risultato evidente dal testamento. **6** Quindi, mio padre non

pecuniam mihi pollicitus est pater, et ego alias causas dimittendi habui quam pecuniam, et ille abdicatus est non ut ego lucrum facerem. Numquam persuaderi cuiquam poterit eum qui abdicatus sit haec passum esse causa mea.

Quanto plenior mihi vindicta contigit! Brevis enim poena mortis est; nunc diu eget, diu male audiet.

276

Bona raptoris qui se suspendit

Rapta raptoris mortem aut bona optet. Raptor se suspendit. Rapta optat bona.

DECLAMATIO

1 ‘Rapta raptoris mortem vel bona optet’. Raptam hanc esse pro qua loquor constat; ab eo raptam esse cuius bona optat non negatur; lege datam esse potestatem utrum vellet convenit inter nos. Quid est igitur quod obstat?

2 Negant dandam esse optionem puellae quoniam perierit raptor. Id nulla lege exceptum, nullo scripto verbo cautum est. Interpretatione igitur †temporis† nituntur. Videamus haec qualis sit. ‘Lex’ inquit ‘quae optare vel mortem vel bona permittit hoc satis significat, ex duobus optandum esse. Quoniam igitur iam alterum optari non potest, ne optioni quidem locus est’. **3** <Si> hanc legis vim esse concederemus, si ex duobus esset optio eligenda puellae, duo tamen haec esse contenderem, natura et vi. Neque enim si raptor nobis subductus est, mors ipsa nihil est. Sed quomodo non satis est unum superesse, cum etiamsi duo essent non potuerit optari nisi unum? **4** Et haec duo ita demum potenter a parte diversa proponerentur si essent iuncta. Nunc vero discreta sunt ipsa legis scriptura: ‘Mortem vel nuptias’, ita duo: simplicia, singula sunt tamen. Praeterea <si> lex ita scripta esset ut eligi iuberet, posset opponi [vel] electioni si ex pluribus non esset; nunc optio potest esse etiam singulorum. **5** Et illud, iudices, ante omnia intueri vos oportet: si quid ex lege inclinandum sit, spectate ut quam minimum ex eadem pereat. Adversarius enim queritur aliquam verbi interpre-

mi ha promesso denaro, io avevo ragioni differenti dal denaro per perdonare, e quello non è stato disconosciuto perché io potessi trarne profitto. Nessuno mai potrà essere convinto che colui che è stato disconosciuto abbia subito questa punizione a causa mia.

Quanto più soddisfacente è la vendetta che mi è toccata in sorte! Perché il castigo della morte dura un attimo; invece lui da lungo tempo vive in miseria, e per lungo tempo sarà biasimato.

276

Gli averi dello stupratore che si impiccò

La vittima di uno stupro scelga la morte o gli averi dello stupratore. Lo stupratore si impicca. La vittima sceglie i suoi averi.

DECLAMAZIONE

1 “La vittima di uno stupro scelga la morte o gli averi dello stupratore”. È un dato di fatto che questa donna per cui io parlo sia stata stuprata; che a stuprarla sia stato l’uomo di cui lei sceglie di richiedere gli averi, non lo si nega; e noi concordiamo che la legge le dà facoltà di scegliere ciò che vuole. Cos’è, dunque, che le si oppone?

2 I miei avversari sostengono che non si debba dare alla ragazza la possibilità di scegliere, dal momento che lo stupratore è morto. Ciò non è sancito da nessuna legge, non è stabilito da nessuna disposizione scritta. Si fondano quindi su un’interpretazione † delle circostanze †. Vediamo dunque quale sia. La controparte dice: “La legge che permette di scegliere la morte o gli averi indica abbastanza chiaramente che bisogna scegliere tra due possibilità. E poiché ormai una delle due non è più disponibile, non c’è neppure modo di compiere la scelta”. **3** <Se> ammettessimo che questo sia il senso della legge, se la ragazza dovesse scegliere tra due possibilità, sosterei che tali possibilità, per propria natura ed essenza, sono comunque due. Infatti, anche se lo stupratore si è sottratto a noi, non è che la sua morte, di per sé, non valga come scelta. Ma come mai non ci si accontenta del fatto che resti un’unica possibilità, dal momento che, anche se ce ne fossero due, se ne potrebbe scegliere solo una? **4** “E in effetti le due possibilità verrebbero presentate efficacemente dalla controparte solo così: se fossero unificate”. Allo stato attuale, invece, sono distinte nella stessa formulazione della legge: “la morte o le nozze” e quindi sono due elementi, ma singoli e isolati. Per di più, <se> la legge fosse stata scritta in modo da imporre una scelta tra tante, si potrebbe contestare il procedimento, qualora la scelta non fosse compiuta tra più alternative; ma in realtà l’opzione può riguardare anche scelte senza alternativa. **5** A questo, giudici, è importante che voi prestate attenzione prima di tutto: se bisogna alterare una parte della legge, badate che di quest’ultima vada perduto il meno possibile. Il nostro avversario lamenta, infatti, la perdita di una certa interpretazione della lettera della legge, noi inve-

tationem perire, nos totam legem, totum ius. Tolerabilis enim esset mihi cum adversariis contentio si quaeretur an hoc optare puella deberet; nunc id agunt ut nihil optet, et nova quadam ac perversa actione nituntur, ut bona raptoris optare puella non debeat quia optare nil aliud potest quam bona.

6 ‘At non est aequum et mortem raptoris contingere et bona’. Sed hoc eo pertinet ut si mortem optavit optare non debeat bona. Ita demum enim et mortem ei contigisse raptoris dicemus et bona. Aequum est etiam interpellari posse optionem [etiam] facto ipsius, alieno vero iniquissimum. Quare si per hanc stetisset ut raptor periret (quamquam possem dicere: ‘Illud non optavit, et legi non est satisfactum’), haberet tamen aliquam rationem saltem falsa eius calumnia. Nunc quid fecit puella ut raptor moreretur? **7** Itaque huic non tantum in hoc labor est, ut bona raptoris accipiat, sed in illo maior aliquanto, ut vobis adprobet quid optatura fuerit si viveret. Duas enim sine dubio poenas adversus raptorem lex constituit, alteram tamen mitem; nec semper †hac cogitata et publicata crudeli illi et sanguinariae tenetur†. Hodieque alioqui nonne merito a vobis, merito a civitate reprehenderetur si aliud non optando hoc ostenderet [et] fecisse raptorem quod ipsa esset optatura?

8 Hinc transeunt ad coniecturam, et suspicari vos volunt ea quae probare non possunt. ‘Non enim’ inquiunt ‘est credibile perituum fuisse raptorem nisi hoc optaturam scisset puellam’. Ante omnia, cum dicitur scisse, illud ostenditur, posse probari quomodo scierit. **9** Quaero enim a vobis ipsis adversariis quomodo colligatis scisse eum, cum non liqueat hoc vobis. Si quid est, adferte et ad iudicem. Unum argumentum est ipsum quod perierit. Hoc etiamsi mortis fecit metu, potuit tamen naturaliter fuisse timidus, etiam nullo accepto signo propter quod vitam desperaret confusione tamen et proprio animi sui perisse motu. **10** Nunc vero credibile non est quemquam perire mortis metu. Quid enim timuit ulterius? Quare etiam credibilis videtur mihi idcirco perisse eum quod optaturam puellam bona existimaret. Sunt enim plerique qui mortem potiore quam egestatem putent, quibus delicate educatis (ex deliciis enim haec licentia facta est) intolerabilis videatur nuda illa vita et omnibus quibuscumque antea abundaverunt destituta. Hoc igitur est credibilis; et hoc puella voluit et in hoc perseverat.

ce lamentamo la perdita della legge intera, dell'intero diritto. Per me sarebbe accettabile dibattere con la controparte, qualora fosse in questione se la ragazza debba prendere questa determinata decisione; ma a questo punto loro agiscono perché lei non scelga niente, e si fondano su un tipo inconsueto, e perverso, di procedimento, per cui la ragazza non dovrebbe scegliere gli averi dello stupratore, poiché non può scegliere altro che i suoi averi.

6 “Non è giusto, però, che le tocchino sia la morte dello stupratore, sia i suoi averi”. Questo però significa che, se lei ha scelto la morte, non deve scegliere gli averi. Solo in questo caso, infatti, diremo che le sono toccati sia la morte dello stupratore sia i suoi averi. È giusto che la scelta possa anche essere invalidata a causa di un'azione commessa da lei; ma che ciò avvenga per l'azione di un altro è del tutto ingiusto. Perciò, se la morte dello stupratore fosse dipesa dalla ragazza (anche se potrei dire: “Lei non ha scelto questo, e quindi non si è dato adempimento alla legge”), allora la sua falsa accusa potrebbe quanto meno avere un senso. Ma nel nostro caso, cos'ha fatto la ragazza perché lo stupratore morisse? **7** La sua preoccupazione, dunque, non è tanto di ottenere gli averi dello stupratore, ma piuttosto di dimostrarvi cosa avrebbe scelto, se lui fosse ancora vivo. Non c'è dubbio, infatti, che la legge abbia stabilito due pene contro lo stupratore; una di queste, però, è mite; e non sempre, †una volta che questa sia stata escogitata e pubblicata, si è tenuti a scegliere quell'altra, crudele e sanguinaria†. D'altra parte, lei non verrebbe forse giustamente criticata da voi e dalla comunità cittadina, se, non scegliendo l'altra possibilità, dimostrasse che lo stupratore ha fatto proprio ciò che lei avrebbe scelto?

8 Di qui i miei avversari passano alle supposizioni, e pretendono che voi sospettiate cose che non possono dimostrare. “Non si può credere”, dicono, “che lo stupratore sarebbe morto se non avesse saputo che la ragazza intendeva fare questa scelta”. Prima di tutto, nel momento in cui si dice che egli lo sapeva, si lascia intendere che sia possibile dimostrare in che modo sia venuto a saperlo. **9** Chiedo allora proprio a voi, i miei avversari, come possiate giungere alla conclusione che egli sapeva, quando ciò non è chiaro nemmeno a voi. Se c'è qualche prova, presentatela anche al giudice. L'unico argomento è proprio il fatto che si è ucciso. Ma quand'anche lo avesse fatto per paura della morte, è tuttavia possibile che fosse pauroso di natura, che, anche senza aver avuto una prova che gli facesse perdere la speranza di sopravvivere, si sia ucciso per un turbamento o un impulso spontaneo del suo animo. **10** In realtà, non è affatto credibile che uno muoia per paura della morte. E cosa avrebbe temuto di peggio? Di conseguenza, mi pare più credibile che sia morto proprio perché riteneva che la ragazza avrebbe scelto i suoi averi. Vi sono infatti molti che ritengono la morte preferibile alla povertà, molti che, cresciuti nel lusso (perché è dai piaceri che viene questa dissolutezza), trovano intollerabile la vita semplice e privata di tutte quelle cose di cui prima godevano in abbondanza. Questo, dunque, è più credibile; questo la ragazza ha voluto, e in questo resta ferma.

11 Et certe nulli tolerabile aut aequum videri potest <ut> in gravissima iniuria, qua virginitatem perdidit, qua florem aetatis amisit, qua prima illa gratia apud maritum futura praerepta est, neque mortem optaverit neque bona accipiat.

277

Praegnas adultera

Supplicia praegnatium in diem partus differantur. Praegnatem in adulterio reprehensam occidit maritus. Reus est caedis. CD.

DECLAMATIO

1 Cum reus agar caedis, nihil fortius confiteor quam a me occisos homines, et, si quid numerus quoque adicere invidiae potest, duos. Verum istud non potest videri saevitia, non crudelitas, quae per leges venit. Occidere adulterum licet cum adultera. Ex alia parte nascitur origo huius calumniae. **2** ‘Praegnatem’ inquit ‘occidisti, et supplicia praegnatium lex differre in diem partus iubet’. Ut confiterer hoc esse supplicium atque eo nomine appellandum, fortiter tamen dicerem leges omnes quaecumque de suppliciis scriptae sunt ad eos pertinere qui damnati sunt, qui in iudicio convicti, qui per ministeria publica et carnificum manus occiduntur. **3** Nam et ceterorum supplicia ante iudicium non solent esse et non nisi per magistratus exiguntur, non nisi certa lege ordinantur: hoc ius scriptum est mariti dolori, hoc ius ille conditor conscriptorque legis huius voluit esse privatum. Non magis ergo tempus aut diem praestituit adulterae quam manus carnificis, quam sententiam iudicis, quam imperium magistratus. **4** Quid si ne differri quidem hoc supplicium potest? Non enim dubium est quin lex de iis loquatur qui quandoque sint in rei publicae potestate. Damnatus aliquis custodia publica continetur, carere continetur; potest de hoc supplicium sumere magistratus cum voluerit. Adultera dimissa non redit in manu mariti. **5** Nec hoc tantum in lege est, ut adulterae supplicium differri non possit, sed illud etiam, ut non tantum adulterae pereant. Nam lex, cum occidere mihi adulterum cum adultera permittat, manifeste illud ostendit, non posse eos diversis temporibus occidi, ac, si alteri remittatur supplicium, inpunitatem etiam alteri dandam. Ergo non solum praegnatiss supplicium, etiam ut sic loquamur, sed etiam

11 Di certo, poi, nessuno può considerare tollerabile o giusto <che>, in seguito a una gravissima offesa, per cui ha perso la verginità, per cui ha perso il fiore della giovinezza, per cui le è stata strappata quella che sarebbe stata la prima attrattiva agli occhi del marito, lei non abbia potuto scegliere la morte dello stupratore e nemmeno ne riceva gli averi.

277

L'adultera incinta

L'esecuzione di donne incinte sia differita fino al giorno del parto. Un marito uccide la moglie incinta sorpresa in flagrante adulterio. È accusato di omicidio. Si oppone.

DECLAMAZIONE

1 Dal momento che sono accusato di omicidio, affermo con la massima decisione che ho ucciso delle persone, anzi, se anche la quantità può aggiungere qualcosa all'ostilità nei miei confronti, due persone. Invero, ciò che passa attraverso delle leggi non può sembrare ferocia né crudeltà. È lecito uccidere l'adultero insieme all'adultera. L'origine di questa interpretazione capziosa viene da un'altra parte.

2 “Hai ucciso una donna incinta” – afferma – “e la legge impone di differire l'esecuzione delle donne incinte fino al giorno del parto”. Anche ammesso che questo mio atto sia un'esecuzione e che lo si debba chiamare così, tuttavia dovrei dire con forza che tutte le leggi scritte in materia di esecuzione riguardano persone che sono state condannate, che sono state ritenute colpevoli in un processo, che vengono giustiziate da pubblici esecutori e dalle mani dei boia. **3** Infatti di solito non ci sono esecuzioni di altre persone prima del processo; non ce ne sono, a meno che non vengano imposte dai magistrati, non ce ne sono, a meno che non vengano disposte da una legge ben precisa: questa norma fu stabilita per andare incontro al risentimento del marito, questa norma l'autore ed estensore della legge ha voluto che fosse a discrezione di un privato. Non ha prescritto, dunque, un tempo o un giorno per giustiziare l'adultera, come non ha prescritto le mani del boia, la sentenza del giudice, l'ordine del magistrato. **4** E se l'esecuzione non può nemmeno essere differita? Non c'è dubbio, infatti, che la legge parli di coloro che sono, in un certo tempo, sotto il potere dello stato. Una persona condannata è tenuta sotto la pubblica custodia, in carcere; il magistrato può eseguire la punizione su di lui quando vuole. Un'adultera lasciata andare non torna sotto il controllo del marito. **5** La legge non stabilisce soltanto che l'esecuzione dell'adultera non può essere differita, ma anche che le adultere non sono le sole a dover morire. Infatti la legge, permettendomi di uccidere l'adultero insieme all'adultera, mostra in maniera manifesta che essi non possono essere giustiziati in momenti differenti e, se si rimette la morte a uno, si deve concedere l'impunità anche all'altro. Dunque non soltanto l'esecuzione della donna incinta, per conti-

adulteri non differendum tantum sed tollendum omnino fuisset. **6** Quid si <ne> hoc quidem supplicium appellari convenit? Habent enim omnia haec nomina suam proprietatem. Non semper homo <merito occisus> supplicio adfectus dici potest; non ubicumque poenam habes etiam supplicium est. Nomen hoc est publicae animadversionis, nomen exactae per magistratus poenae.

7 'Indignum fuit occidere eam quae praegnas facta est'. Nondum dico quantum gravius peccaverit; interim, cuius miseretur? Infantis ex adultero fortasse concepti? Et, iudices, interrogo vos cuius rei gratia legem cavisse existimetis illi qui erat conceptus a nocente femina. Non est credibile legem prospexisse ei cui rerum natura datura fortasse non erat lucem, qui an nasci posset dubium fuit, qui etiam odium ex ea quae conceperat merebatur. **8** Quare ergo scripta lex est? Pro patribus, qui nihil fecerunt. Indignum enim visum est, etiamsi mortem meruisset mater, auferri filium innocenti patri. Si ergo lex pro me scripta erat, non potest videri contra me valere. In hac vero ne illius quidem, quicumque futurus fuit, movere vos miseratio potest. Quis enim illum agnosceret, quis educeret, cum manifestum esset ex crimine, ex flagitiis, ex ea re quae morte punitur esse conceptum? **9** Ipsam vero adulteram adeo oportuit occidi ut nulli umquam irasci magis leges debuerint. Ultra commune flagitium est praegnas adultera. Aliqua hoc tempore, quo salvo pudore a marito secubaret, cum adultero volutata est? Et cum animalibus mutis etiam, quorum libido ratione <non> continetur, haec tamen sit natura ut posteaquam conceperint omnem refugiant venerem, matrona ne pudore quidem partus, ut vos dicitis, iam instantis moveri potuit ut pudicitiam, si non marito, at futuro certe filio praestaret? **10** Illa igitur prior damnavit ventrem suum. Victurus autem fuit ille si ego adulteram non occidissem? Non novimus hos mores turpissimarum feminarum, ut oderint puerperia, ut filios velut indices aetatis suae abominentur?

278

Expositor petens cum forti decem milia

Viri fortis pater decem milia accipiat. Is qui videbatur filium habere decem milia cum ille fortiter fecisset accepit. Postea iuvenem pater naturalis agnovit, solutis alimentis recepit. Petit decem milia.

nuare a dire così, ma anche quella dell'adultero avrebbe dovuto essere non solo differita, ma eliminata del tutto. **6** E se conviene che <neppure> questa sia chiamata esecuzione? Tutti questi nomi hanno una loro specifica caratteristica. Non sempre una persona <uccisa meritatamente> si può definire giustiziata; non c'è punizione tutte le volte in cui si ha una pena. Questa è la definizione data per una punizione pubblica, è il nome attribuito alla pena eseguita dai magistrati.

7 "Uccidere una donna incinta è stato un atto riprovevole". Non è ancora questo il momento di dire quanto più grave sia stata la colpa; frattanto, per chi avere pietà? Per un neonato concepito forse da un adultero? E, giudici, vi domando: per quale ragione ritenete che la legge protegga la creatura concepita da una donna colpevole? Non è credibile che la legge provveda a qualcuno che probabilmente la natura non avrebbe fatto venire al mondo, che era dubbio se potesse nascere, che meritava odio a causa di colei che lo aveva concepito. **8** Perché dunque è stata scritta la legge? Per i padri, che non hanno fatto nulla. È sembrato infatti riprovevole sottrarre ad un padre incolpevole il figlio, anche se la madre ha meritato di morire. Se dunque la legge è stata scritta per me, non si può pensare che valga contro di me. Riguardo a costei non può toccarvi la pietà, neppure per quello, chiunque fosse, che avrebbe potuto nascere. Chi lo avrebbe riconosciuto, chi lo avrebbe allevato, se era evidente che era stato concepito in seguito a una colpa, a un comportamento riprovevole, a un'azione punita dalla morte? **9** Per la verità, l'adultera stessa meritava tanto di essere uccisa, che con nessuno mai, più che con lei, le leggi avrebbero dovuto adirarsi. Un'adultera incinta va ben oltre uno scandalo ordinario. Qualcun'altra, nel tempo in cui stava lontana dal marito mantenendo intatto il proprio pudore, è stata a rigirarsi con l'amante? E mentre perfino gli animali muti, il cui appetito sessuale <non> è frenato dalla ragione, hanno tuttavia un istinto naturale tale che, dopo aver concepito, rifuggono ogni contatto sessuale, una matrona non poté essere spinta neppure dal ritegno per un parto, come voi dite, ormai imminente, a preservare la propria pudicizia se non per il marito, almeno per il figlio in procinto di nascere? **10** Dunque lei per prima ha condannato il suo stesso ventre. E inoltre: sarebbe vissuto, se io non avessi ucciso l'adultera? Non li conosciamo, questi comportamenti tipici delle donne infami: odiare i propri figli, respingerli come testimoni della loro età?

278

**Un padre che ha esposto il figlio reclama diecimila sesterzi assieme
al giovane, divenuto eroe**

Il padre dell'eroe riceva diecimila sesterzi. Un tale, che si pensava avesse un figlio, ricevette diecimila sesterzi quando quello si comportò da eroe. Tempo dopo, il padre naturale riconobbe il giovane e, dopo aver pagato gli alimenti, lo riprese. Chiede diecimila sesterzi.

DECLAMATIO

1 Decem milia a me petis. Quo iure? Qua causa? Credidisti, an deposuisti, an ex alicuius rei venditione pretium ad te pertinet? Nihil horum: nullus inter nos contractus fuit nisi quod mihi nuper aliquid debuisti. Legem adfers qua patri viri fortis decem milia dari oportet; cuius quidem summae si non praestetur fides, petitio (ut opinor) a re publica est. **2** Nam ut iam constet uter accipere debuerit, illud tamen respondeas mihi velim, quis dare debuerit: si patri debetur, debet res publica. Viderimus an ego a civitate recte acceperim: tu non potes accipere nisi a civitate. At ego accepi id quod tibi debebatur? Puta me in praesentia confiteri: repetet fortasse qui dedit; interim tibi non alius debet quam mihi dedit.

3 Sed volo nunc agere etiam rei publicae causam, et sic respondere tibi tamquam istud a magistratibus petas. Non est tempus hoc actionis istius. Quando enim filius tuus fortiter fecit? Multum iam transisse tempus ante hanc actionem confiteberis. Interrogabo ubi fueris. Etiam si te peregrinatio detinuit, etiam si absentia in causa fuit quo minus acciperes, dicam tamen pleraque iura tempore circumscribi. **4** Si vero et in civitate fuisti et praesens eras cum honoraretur filius, ut nunc res est, tuus, interrogo cur non petieris. Nam ut non acceperis sufficit hoc, quod non petisti. Non eras illo tempore pater, quia nesciebas te esse. Non debebatur igitur tibi eo tempore quo res publica debuit.

5 Illud quoque interrogo, quomodo factum sit ut ego acciperem. Pater viri fortis eram. Quorum utrumque breviter ostendere iudici necessarium est, et me tum patrem fuisse cum decem milia debebantur patri viri fortis et te non fuisse ideoque te non accepisse. Patres enim non tantum natura et illo initio continentur; satis est plerumque ad hoc ius videri. **6** Num dubium est quin, si intestatus decessissem antequam tu agnosceres, aditurus ille hereditatem quasi filius fuerit? Num dubium est quin, si honores peterem, profuturus mihi tamquam filius fuerit? Num dubium est quin, si (quod longe ab eius animo et moribus abest) pulsasset patrem, non iniuriarum tantum lege teneretur, si occidisset, non caedis tantum lege poenas daret? Quod si haec omnia in confesso sunt, ne magistratus quidem erraverunt eo tempore quo decem milia dederunt mihi. **7** Si intestatus tu decessisses, ad alios quoslibet tua pertineret hereditas. Vis scire

DECLAMAZIONE

1 Mi chiedi diecimila sesterzi. Con che diritto? Per quale ragione? Me li hai prestati? Me li hai dati in deposito? O ti toccano come corrispettivo della vendita di qualcosa? Niente di tutto questo. Tra noi non c'era nessun contratto, se non il fatto che fino a poco fa eri tu a dovermi qualcosa. Adduci la legge secondo la quale al padre dell'eroe si devono dare diecimila sesterzi; ma se l'impegno di pagare questa somma non è rispettato, la richiesta – io ritengo – dev'esser rivolta allo stato. **2** Infatti, benché sia ormai evidente chi dei due avrebbe dovuto ricevere il denaro, vorrei tuttavia che tu mi rispondessi su chi avrebbe dovuto darlo; se il denaro è dovuto al padre, deve provvedere lo stato. Vedremo se io lo abbia ricevuto correttamente dalla città: tu non puoi riceverlo che dalla città. Io ho preso ciò che era dovuto a te? Supponi che io, lì per lì, lo ammetta: forse chi mi ha dato il denaro me lo chiederà indietro; frattanto nessun altro ti deve il denaro se non chi lo ha dato a me.


3 Ma intendo adesso difendere anche la causa dello stato e risponderti come se tu avanzassi la richiesta ai magistrati. Non è questo il tempo per la tua azione. Quand'è che tuo figlio ha agito eroicamente? Ammetterai che è ormai trascorso molto tempo prima di questa azione. Ti domanderò dove sei stato. Anche se i viaggi all'estero ti hanno trattenuto lontano, anche se è stata la tua assenza a determinare il fatto che non ricevesti il denaro, dirò tuttavia che la maggior parte delle richieste legali è limitata entro un arco temporale. **4** Se poi tu eri in città ed eri presente quando tuo figlio – ora le cose stanno così – veniva insignito degli onori, ti domando perché non hai avanzato la tua richiesta allora. Infatti in relazione al fatto che tu non abbia ricevuto il denaro, basta affermare che tu non lo hai richiesto. Non eri padre a quel tempo, perché non sapevi di esserlo. Dunque, nel momento in cui lo stato doveva versare la ricompensa, a te non si doveva nulla.

5 Domando anche questo: com'è avvenuto che io ricevesti il denaro? Io ero il padre di un eroe. È necessario spiegare brevemente ai giudici entrambe le questioni: che allora, quando si dovevano dare diecimila sesterzi al padre dell'eroe, il padre ero io, e che tu non lo eri e per questa ragione non li hai ricevuti. I padri infatti non sono riconosciuti tali soltanto in virtù dell'origine naturale. Il fatto di apparire tali è perlopiù sufficiente per questo diritto. **6** Vi è forse dubbio sul fatto che, se io fossi morto senza aver fatto testamento prima che tu lo riconoscessi, quello avrebbe ottenuto la mia eredità come se fosse mio figlio? Vi è forse dubbio che se io avessi avanzato la mia candidatura per una carica, quello mi avrebbe aiutato come un figlio? Vi è forse dubbio che, se (cosa che è ben lontana dal suo animo e dalla sua condotta) egli avesse percosso suo padre, non sarebbe stato punito soltanto a norma della legge sulle offese? E che, se mi avesse ucciso, non sarebbe stato condannato solo secondo la legge riguardante gli omicidi? Se tutte queste cose non sono in dubbio, allora non hanno sbagliato i magistrati, quando hanno attribuito a me la ricompensa di diecimila sesterzi. **7** Se invece fossi morto tu, senza aver fatto testamento, la tua eredità sarebbe spettata ad altri. Vuoi

quam pater non fueris? Recipere illum nisi solutis alimentis non potuisti. Lex tibi dicit: 'Alienus est, et tibi ut pater esse incipias emendus'. Iam illa profecto citra interrogationem sunt, cuius tulerit nomen, in cuius censum delatus sit.

8 Nimum diu de re iudicata. Reliquum est ut intueamur uter nostrum hac pecunia dignior esse videatur. Et ut breviter dicam, tu exposuisti, ego sustuli. Scio te coepturum altius, ut dicas: 'Genui'. Hoc est quare tibi debeamus irasci: quantum ad te pertinet, non habet res publica virum fortem; aut illum ferae laceraverunt aut aves diripuerunt aut aliquis (quod multo sit indignius) sustulit leno aut lanista. Ex meis ille beneficiis natus est. **9** Intuendum nobis etiam illud praecipue est, quae causa constituendae legis huius fuerit, aut unde ortum sit ut non contenta civitas fuerit praemium ipsi viro forti dedisse, sed etiam patrem huius honorandum censuerit. Ideone honoratum putamus patrem quod genuerit? An ideo magis praemio dignum civitas existimavit quod educasset, quod inpensas fecisset? **10** Vis scire quam hoc verum sit? Pecunia honoravit. Si quid pietatis est quod inputare nos rei publicae praeter alimenta possumus, illud est: 'Sic educavi, talia praecepi, sic formavi mores'. Non est satis hoc indignum, quod talem tibi filium feci? **11** Sed haec utcumque videri possint tolerabilia: illo tempore quo pugnabat filius noster (vindicabo enim mihi semper hoc nomen, neque a beneficiis meis appellatio ista discedet), qualis uterque nostrum fuit? Non ego sollicitus de muris pependi? Non ego omnes excepi ab acie redeuntes? Non nuntios sollicitus captavi? At tu securus eras, tamquam id quod volueras cum exponeres contigisset. **12** Age, redeuntis vulnera quis religavit, sanguinem quis abluit? Ad templa quis duxit? Quis gratulatus est? Sciebasne iam tum esse officium tuum, an confiteris ad te haec non pertinuisse? Dissimules licet, et videatur alioqui hoc contra causam meam: sciebas, et illum esse apud me passus es.

13 Haec decem milia agnovisti. Non te moverunt tituli adolescentis, non illa gloria de eximia virtute quam ego praeceperam. Hac fiducia alimenta solvisti; computas mecum, ut solus omnium mortalium et expositum receperis et lucrum feceris.



sapere in che misura tu non sei stato padre? Tu non hai potuto riaccoglierlo, se non dopo aver pagato gli alimenti. La legge ti dice: “Non è tuo: devi comprarlo per cominciare ad essere padre”. Vi sono poi altre cose su cui non è necessario fare domande, come di chi fosse il nome che portava o nel censo di chi sia stato conteggiato.

8 Ho parlato fin troppo a lungo di una cosa già stabilita. Resta da indagare chi di noi sembri più meritevole di ricevere questo denaro. Per dirla in breve: tu lo hai abbandonato, io l’ho allevato. So che tu la prenderai alla lontana dicendo: “Io l’ho generato”. Ma questa è la ragione per cui dobbiamo prendercela con te: se fosse per te, lo stato non avrebbe un eroe: le bestie feroci ne avrebbero fatto scempio, gli uccelli lo avrebbero fatto a pezzi, oppure – cosa che è di gran lunga più vergognosa – sarebbe stato allevato da qualche lenone o maestro di gladiatori. Quello è nato grazie ai miei benefici. **9** In più dobbiamo considerare con attenzione soprattutto per quale ragione sia stata stabilita questa legge o da dove abbia avuto origine l’idea che la città non si sia accontentata di dare un premio all’eroe stesso, ma abbia anche ritenuto di tributare un riconoscimento al padre. Pensiamo che la città abbia ritenuto il padre meritevole di un onore per questa ragione, perché ha messo al mondo un figlio? O piuttosto la città lo ha ritenuto degno di un premio perché lo ha educato, perché ha sostenuto spese per lui? **10** Vuoi avere una prova di quanto ciò sia vero? Lo ha onorato con il denaro. Se vi è qualche forma di rispetto che possiamo attribuire allo stato oltre agli alimenti è questa: “Così l’ho educato, queste sono le cose che gli ho insegnato, così ho formato la sua condotta”. Non è veramente ingiusto che io abbia reso tale un figlio per te? **11** Eppure queste cose possono sembrare comunque sopportabili: in quel tempo in cui nostro figlio combatteva – da parte mia rivendicherò sempre questo nome e quest’appellativo non sarà mai disgiunto dai miei benefici – chi di noi due era presente? Non ero forse io, in ansia, a sporgermi dalle mura? Non ero io ad accogliere quelli che tornavano dalla battaglia? Non ero io, inquieto, a fare la posta ai messaggeri? E invece tu te ne stavi tranquillo, all’idea che ti fosse capitato ciò che avevi desiderato quando lo avevi esposto. **12** Suvvia, chi gli ha bendato le ferite al suo ritorno, chi gli lavato il sangue? Chi lo ha condotto al tempio? Chi ha reso grazie? Sapevi che questi erano ormai tuoi doveri o dichiarare che queste cose non ti riguardavano? Fai pure finta di niente e ammettiamo pure che, in caso contrario, la cosa potrebbe risultare controproducente alla mia causa: tu sapevi, eppure hai lasciato che lui restasse con me.

13 Hai riconosciuto questi diecimila sesterzi. Non ti hanno mosso gli onori del giovane, non la gloria per l’eccezionale valore che io gli avevo insegnato. È facendo affidamento su questo che hai pagato gli alimenti. Cerchi con me il tuo tornaconto in modo tale da esser l’unico uomo ad accogliere un esposto e riceverne un guadagno.



279

Dives speciosi adulter

Adulterum aut occidere aut accepta pecunia dimittere liceat. Dives pauperem, speciosi patrem, de stupro filii appellavit; ille tacuit. Iterum adiecta pecunia appellavit; ille tacuit. Tertio appellatus uxorem filio dedit. Puer divitem cum uxore sua deprehensum accepta pecunia dimisit. Abdicatur a patre.

DECLAMATIO

1 Priusquam venio ad aestimationem criminis et propriam iudicii huiusce summam, necesse habeo id dicere quod in oculos uniuscuiusque vestrum, iudices, incurrit: abdicatur puer. Nolite illum aestimare ex hoc quod maritus est; in quo illud praecipue, iudices, vereor, ne apud animos vestros suspectus sit impudentiae ac videatur intra hos annos nimium cito virum egisse: uxorem pater inpuberi dedit. **2** Quid igitur haec aetas committere potuit tanta animadversione dignum? Lex abdicationis adversus ferociam iuvenum constituta est. Haec vero infirmitas adeo nocentis nomen non recipit ut vix recipiat innocentis.

3 Si tamen perseveras abdicare tamquam iuvenem, superest ut ego quoque tamquam iuvenem defendam. Vultis igitur, iudices, dicam illa omnibus fere abdicationum iudiciis vulgata pro liberis: 'Non ego luxuriatus sum, non ego meretricem amavi, non paterna bona vitiis consumpsi'? Sed si hoc proposuero, respondebitur (potest enim): 'Adulteros' inquit 'non occidisti'.

4 Dicamus et tamquam pro marito. Non habes ius abdicandi propter hoc quod lex huic permisit. Vereor ne risum mereatur haec defensio mea, tamquam hic utrumlibet potuerit. Sed potuerit sane. Marito vel occidere adulterum vel accepta pecunia dimittere licet. Non potes propter id irasci quod iura huic permiserunt. **5** Loquatur maritus cum animo suo, loquatur cum adfectu suo, cum propria animi sui natura. Si propter hoc licet abdicare, istud quod fecit maritus non licet. Alioqui enim tolerabilius et certe humanius erat arbitrium vel occidendi adulteri vel accepta pecunia dimittendi transferri ad patres, quoniam certe levius est vetare aliqua quam punire.

6 Sic defenderetur si iure tecum ageret. Ipsius vero facti vel hoc modo rationem facile reddidissem: non est istud turpe quod lex permittit. **7** 'Accepta pecunia

279

Il ricco che compie adulterio ai danni di un bel ragazzino

Sia consentito uccidere l'adultero o lasciarlo andare in cambio di denaro. Un ricco propose a un povero, padre di un ragazzino di bell'aspetto, di abusare del figlio; il padre non rispose. L'altro fece nuovamente la proposta aggiungendo del denaro; quello non rispose. Alla terza proposta, diede una moglie al figlio. Sorpreso il ricco in adulterio con sua moglie, il ragazzino lo lascia andare in cambio di denaro. È disconosciuto dal padre.

DECLAMAZIONE

1 Prima di passare alla valutazione dell'accusa, cioè al punto cruciale di questo processo, devo necessariamente parlare di ciò che è sotto gli occhi di ciascuno di voi, giudici: a essere disconosciuto è un ragazzino. Non giudicatelò sulla base del fatto che è un marito; a tal riguardo, giudici, la mia preoccupazione principale è che desti in voi il sospetto di spudoratezza e che sembri essersi atteggiato ad adulto troppo presto per la sua età: è il padre che gli ha dato una moglie, anche se non aveva ancora raggiunto la pubertà. **2** E quindi cosa avrebbe potuto fare uno di questa età per meritare una punizione così severa? La legge dell'abdicazione è stata promulgata per contrastare l'insubordinazione dei giovani. Ma questa sua fragilità non è compatibile con l'appellativo di colpevole: anzi, lo è a malapena con l'appellativo di innocente.

3 Se tuttavia insisti nel disconoscerlo come se fosse un giovane, non mi resta che difenderlo come un giovane. Volete dunque, giudici, che io faccia le affermazioni che solitamente si fanno in difesa dei figli in quasi tutti i processi di disconoscimento, come: "Non ho vissuto nell'eccesso, non ho avuto una relazione con una prostituta, non ho dilapidato i beni di mio padre indulgendo ai vizi"? Se però proporrò questi argomenti, lui ribatterà (potrebbe, in effetti): "Non hai ucciso gli adulteri".

4 Vogliamo argomentare anche come se stessimo difendendo un marito. Non hai la facoltà di disconoscerlo per un'azione che la legge gli ha consentito di compiere. Ho paura che questa mia difesa si esponga alla derisione, come se questi avesse potuto scegliere liberamente tra due opzioni. Ma supponiamo pure che abbia potuto. A un marito è consentito uccidere l'adultero o lasciarlo andare dopo aver ricevuto del denaro. Non puoi prendertela per quello che gli hanno concesso le leggi. **5** Un marito deve consultare la sua coscienza, deve consultare i suoi sentimenti, la natura propria del suo animo. Se è lecito disconoscere per questo motivo, allora ciò che ha fatto da marito è illecito. Altrimenti, in effetti, sarebbe stato più accettabile e certamente più compassionevole trasferire ai padri la facoltà di scegliere se uccidere l'adultero o di lasciarlo andare in cambio di denaro, perché alcune cose è certamente meno gravoso vietarle che punirle.

6 Potrebbe essere difeso così, se si confrontasse con te in base al diritto. Ma questo specifico fatto l'avrei facilmente giustificato anche così: non è deplorable ciò che la legge consente. **7** "Hai lasciato andare l'adultero dopo aver

dimisisti'. Nisi oporteret, nec liceret. An vero parum sancti illi videntur fuisse maiores, illi constitutores iuris, qui civitates adhuc velut antiquo illo errore confusas ad certam vivendi formam redegerunt? Illis non est visum nefas accipere pecuniam, sed et hanc poenam †animadversionis† putaverunt, sicut pleraque delicta puniuntur: neque enim semper usque ad mortem perveniunt. **8** Credo autem illum, quisquis fuit legis huiusce constitutor, illa intra se cogitasse, non omnium animos maritorum durare ad sanguinem, esse quosdam mitiores qui ne conspiciere quidem cruorem sufficerent. Multi se a gladiatorum vulneribus avertunt, et quamquam nemo dubitet et illud spectaculum in parte esse poenarum, tamen nequissimorum quoque hominum suprema pericula habent suam gratiam. **9** De spectaculo loquor: cogitaverunt quanto esset difficilium occidere, ac scierunt futurum ut, si unam hanc mortis poenam contra adulteros constituissent, saepius inpune committeretur adulterium. Constituerunt ergo poenam et secundam; prospexerunt infirmioribus, prospexerunt lenioribus. Forsitan cogitaverunt et illud, non omnibus futuras esse vires. Ita temperaverunt severitatem ut vindicaret se quomodo quisque posset.

10 Dixi tamquam pro iuvene, dixi tamquam pro marito; dicendum est tamquam pro inpubere. Non mehercule satis constituere apud animum meum possum an huic adulteros licuerit occidere. **11** Quo enim tandem modo defenderetur filius tuus si quis extitisset qui diceret: 'Occidisti homines nondum maritus: neque enim vis ista nominis huiusce appellatione prima consistit, nec satis est maritum tantum osculo putari', postea nudari filium atque in conspectu iudicum constitui coegisset, atque interrogaret an ille maritus esset qui fieri pater non posset? **12** Ac si tantum illi tamquam adultero irascereris, satis erat hoc dicere pro filio tuo: 'Puto, nondum habebat mariti dolorem. Ad vulnera adulteri et caedem et tristissimum occidendi hominis ministerium magno quodam impetu et (ut sic dixerim) furore opus est. **13** Nec miror eos concitari qui veterem matrimonii consuetudinem, qui pudorem cubiculi, qui spem liberorum expugnatam esse credunt, qui illos occultos atque inenarrabiles patiuntur aestus: non potest uxorem suam sic odisse qui adhuc amare non potuit'.

14 Verum illi quoque parti respondendum est qua vindicandam priorem iniuriam fuisse dicit: de qua hodie dum abdicat multa vehementer graviterque dixit,

ricevuto denaro”. Se non fosse giusto, non sarebbe neppure consentito. E poi, non sembrano forse essere stati sufficientemente scrupolosi quegli avi, quei fondatori del diritto che diedero un ordinamento di vita ben definito alle comunità ancora disorientate in quella sorta di originaria confusione? Non parve loro ingiusto che si potesse ricevere del denaro, ma considerarono anche questa pena † di una punizione †, come si puniscono parecchi crimini: non sempre infatti i legislatori si spingono fino alla morte. **8** Ritengo anzi che quello, chiunque sia stato il creatore di questa specifica legge, abbia meditato sul fatto che non a tutti i mariti l’animo si indurisce fino al punto di uccidere e che esistono persone particolarmente sensibili che non riescono nemmeno a sopportare la vista del sangue. Molte persone distolgono lo sguardo dalle ferite dei gladiatori, e sebbene nessuno dubiti che anche quello spettacolo rientri fra le pene, il rischio della morte ha tuttavia una sua capacità di generare pietà, anche se corso dai peggiori criminali. **9** E sto parlando di qualcosa che si guarda: i legislatori compresero quanto più arduo fosse l’atto di uccidere, e capirono che, se avessero stabilito contro gli adulteri soltanto questa pena di morte, l’adulterio sarebbe stato commesso impunemente troppo spesso. Stabilirono così anche una seconda pena; prestarono attenzione a quelli d’animo poco risoluto, prestarono attenzione alle persone particolarmente miti. Forse ritennero anche che non a tutti sarebbe bastata la forza fisica. Mitigarono la severità della pena in modo che ciascuno la attuasse in base alle proprie capacità.

10 Ho argomentato come fa chi difende un giovane; ho argomentato come fa chi difende un marito; bisogna ora argomentare come chi difende un ragazzino imberbe. Accidenti, non riesco in coscienza mia a stabilire chiaramente se avesse il diritto di uccidere gli adulteri! **11** Ebbene, in che modo si sarebbe potuto difendere tuo figlio, se qualcuno si fosse fatto avanti a dire: “Hai ucciso quelle persone quando ancora non eri un marito: e difatti il valore di questo nome non dipende dal fatto che gli è stato attribuito una prima volta e non basta soltanto un bacio per essere considerato un marito”; e se in seguito avesse costretto tuo figlio a spogliarsi e a stare esposto allo sguardo dei giudici, e avesse domandato se sia un marito chi non può diventare padre? **12** E d’altronde se te la fossi presa con quell’altro solo per l’adulterio, sarebbe stato sufficiente difendere tuo figlio così: “Credo che non provasse ancora il risentimento proprio di un marito. Il ferimento di un adultero, la sua uccisione, ovvero l’orribile atto di uccidere un uomo, richiedono una notevole dose di violenza e (per così dire) di follia. **13** E non mi stupisco che si infiammino quanti ritengono annientati l’antica pratica del matrimonio, l’onore del letto coniugale, la speranza di avere dei figli, quanti patiscono quelle inquietudini tenute segrete e per di più indescrivibili; tuttavia uno che non è ancora riuscito ad amare sua moglie non può essere capace di odiarla a tal punto”.

14 Ma è necessario rispondere anche a quella parte in cui dice che la precedente offesa meritava vendetta: di questa, oggi, mentre lo disconosceva, ha parlato molto, in maniera appassionata e dura; però, mentre l’offesa aveva

cum fieret tacebat. Non existimo adeo inimicum filio suo patrem, quamvis abdicet, ut aliquid turpiter suspicetur praeter id maledictum quod ipse audivit, quod intra verba constitit. **15** Maximo atque admirabili potius experimento gravitatem huius pueri severitatemque, iudices, †diligetis†, quia is qui tantum nefas concupierat ipsum puerum appellare non ausus est. Facilius illi fuit loqui cum hoc patre, hoc severo, et loqui non semel et pecuniam polliceri et adicere pretium. **16** Tum iste tamen non adiit magistratus, non vociferatione saltem invidiam facere apud populum conatus est: tanto facilius est exigere magnum animum quam praestare. Si hominem occidere facile est, tum feriri oportuit cum de stupro filii tui loquebatur, cum tuarum id partium, tui animi, tuarum etiam virium fuit. Nam fingamus sane istud matrimonium fuisse: quis tamen omnium mortalium hoc exigat, ut fortius uxor quam filius vindicetur?

17 Sic ego hunc defenderem, iudices, si occidere nolisset. Rursus mihi ad id redeundum est ex quo defensionem huius ingressus sum. Ecquid vos cogitatis aetatem, ecquid videtis annos, ecquid semoto illo nuptiarum mimo atque inani tantummodo nomine virum esse cogitatis et dignum qui abdicetur quod hominem non occiderit? **18** Itane tu pater bonus es qui caritate filii neglecta imitatus es pueri infirmitatem adversus eum qui de stupro filii tui te appellare ausus est, quem punire etiamsi tibi moriendum esset debuisti: [tu] huic irasceris qui ex duobus adulteris nulli eorum par erat, qui certe praestitit tibi quantum plurimum potuit? **19** Diu moratus est, detinuit; dum pecunia adfertur, dum recipitur, dum numeratur, fuerat tuae curae, tuae severitatis intervenire et aliquid facere fortius. Ego fortunae agendas esse gratias puto quod emissus dicitur qui potuit erumpere.

280

Raptor reversus

Rapta raptoris aut mortem optet aut nuptias. Quidam rapuit et profugit. Raptam pater alii conlocavit. Rediit postea qui rapuerat. Vult illum ad magistratus educere pater. Patitur ille se educi; rapta tacet; maritus contradicit.



luogo, lui se ne stava in silenzio. Non credo che il padre, pur disconoscendo suo figlio, gli sia tanto ostile da nutrire un ignobile sospetto al di là dell'insulto che lui stesso ha sentito proferire, e che si è fermato alle parole. **15** Piuttosto, giudici, *†*apprezzerete*†* la dignità e la serietà di questo ragazzo da un indizio importantissimo e quanto mai significativo: l'uomo che aveva bramato un così grande abominio non ha osato rivolgersi direttamente al ragazzino. È stato per lui più semplice parlare con questo padre, con quest'uomo severo, e parlarci non una sola volta, e promettere del denaro e, in più, indicare una cifra. **16** In quel momento, però, costui non si è rivolto ai magistrati, e non ha tentato neppure di rendere il ricco odioso al popolo protestando energicamente: è tanto più facile esigere un grande coraggio che dimostrarlo! Se uccidere un uomo è facile, allora bisognava colpirlo quando parlava di stuprare tuo figlio, quando un'azione del genere rientrava nei tuoi compiti, si addiceva al tuo coraggio e anche alle tue forze. Ammettiamo pure, infatti, che questo sia stato un matrimonio: chi, però, fra tutti gli uomini, pretenderebbe che una moglie venisse vendicata più drasticamente di un figlio?

17 Giudici, se non avesse voluto uccidere, io lo difenderei nel modo seguente. Devo tornare di nuovo al punto da cui ho iniziato la mia difesa. Forse non tenete in considerazione la sua età? Forse non badate ai suoi anni? Messi da parte questa farsa delle nozze e questo mero nome, privo di significato, lo giudicate davvero un uomo, e per giunta meritevole di disconoscimento per non aver ucciso una persona? **18** Davvero sei un buon padre, tu che, dimentico dell'amore per tuo figlio, hai dimostrato la sua stessa debolezza nel contrastare quell'uomo che ha osato farti proposte oscene su tuo figlio, quell'uomo che, anche a costo della tua stessa vita, avresti dovuto punire? E te la prenderai invece con lui, che non poteva tenere testa a nessuno dei due adulteri, che di certo ti ha dato di sé la dimostrazione più grande che poteva? **19** Ha aspettato a lungo, li ha trattiene; mentre il denaro veniva consegnato, ricevuto, contato, dovevi dartene tu pensiero, toccava alla tua severità intervenire e agire con più determinazione. Quanto a me, credo che si debba ringraziare la fortuna se diciamo che l'adultero è stato lasciato andare, mentre avrebbe potuto essere lasciato scappare!

280

Il ritorno dello stupratore

La vittima di uno stupro scelga la morte dello stupratore o le nozze. Un tale commise uno stupro e fuggì. Il padre della vittima la diede in moglie a un altro. In seguito, l'uomo che l'aveva stuprata tornò. Il padre vuole condurlo dinanzi ai magistrati. Lo stupratore vi si lascia condurre; la vittima resta in silenzio; il marito fa opposizione.



SERMO

1 Actionem oportet esse summissam et blandam. Nam primum omnium dicendum est ei adversus socerum; deinde ita dicendum est ut sciamus hoc agere eum, ut socer sit; praeterea causa illius nihil habet firmitus quam sit aliena. Etiam sollicitudo quodammodo temperanda est, ut neque desperare neque securus esse videatur.

2 Sed modus et color declamationis sic ducendus est, quaestiones illae erunt: an educi rapta nisi protinus possit; an, etiam si tempore interposito potest, possit tamen post nuptias; an, quia ante educi non potuit raptor, nunc educi debeat; quo animo pater educere ad magistratus velit; an patiente eo qui educendus est contradicere liceat, an aequum sit; quo animo hic contradicat.

3 Scio posse quaeri an illa quaestio quae ad personam pertinet [et] in prima parte ponenda sit [quae a me supra constituta est]. Ego aliquid in hoc ordine etiam thema spectavi, quo loco ponitur illud, quod tacente raptore hic loquatur †quid velit†. Spectavi et illud, quod adfectibus qui secuturi sunt magis haec quaestio quam ulla alia coniuncta est.

DECLAMATIO

4 Si contradiceret ipse qui rapuit, id est, si timeret, sic pro se ageret: educere tibi ad magistratus raptorem non licet nisi statim. Quare? Quoniam omnium vel poenarum vel praemiorum tempus aut constitutum est aut praesens. Quotiens finitur dies, expectandus, quotiens vero non differtur, praesens est. Itaque sicut, <si> dies finiatur, nihil ultra eum iuris futurum est, ita die non praefinito [proximum esse manifestum est] nihil ultra proximum ius sit. 5 Id porro quod in quolibet iure alio manifestum foret in hac lege apertius est. Quid enim dicit? ‘Rapta raptoris mortem vel nuptias optet’. Neutra res est quam differri oporteat: sive is est raptor qui poenam mereatur, non meretur advocacionem, sive ignoscitur raptori, non debent habere moram nuptiae velut inchoatae.

6 Si tantum non statim educeres, haec fortiter dicerentur; nunc educere vis post nuptias. Utrum igitur iure prius an aequitate consistes? Ius ipsa legis positione manifestum est. Nam cum raptam educi in hoc iubeat, ut mortem vel nuptias optet, manifesto ostendit eam educi oportere cui utrumque liberum sit. 7 Praeterea iam ne raptae quidem nomen habere potest quae nupta est. Sicuti

SPIEGAZIONE

1 Convieni trattar la causa in tono pacato e conciliante. Innanzitutto, infatti, l'uomo deve parlare contro suo suocero; in secondo luogo deve parlare in modo che si sappia che ricorre in giudizio perché quello resti suo suocero; inoltre, il principale punto di forza della causa del suocero è che riguarda altri. Anche la sua ansia va in qualche modo moderata, così che non sembri né disperare, né essere sicuro della vittoria.

2 Dunque la misura e il tono della declamazione vanno impostati in questo modo. Le questioni saranno le seguenti: è possibile condurre la donna dinanzi ai magistrati solo subito dopo la violenza? Anche qualora si possa farlo dopo un certo tempo, ciò è ancora possibile dopo le nozze? Siccome non si è potuto citare prima lo stupratore, si deve citarlo ora? Con quali intenzioni il padre vuole condurlo dinanzi ai magistrati? Consentendolo la persona che dev'essere citata, è lecito fare opposizione? Ed è giusto? Con quali intenzioni costui fa opposizione?

3 So che ci si può chiedere se la questione relativa al carattere non debba piuttosto essere posta all'inizio. Nel seguire questa disposizione, io ho prestato attenzione in una certa misura anche al tema: il punto dove si menziona il fatto che costui parla mentre lo stupratore resta in silenzio †...†. Ho prestato attenzione anche al fatto che tale questione più di ogni altra è connessa ai sentimenti che verranno espressi dopo.

DECLAMAZIONE

4 Se l'uomo che commise lo stupro facesse opposizione, cioè se avesse timore, così argomenterebbe in propria difesa: ti è concesso condurre lo stupratore dinanzi ai magistrati, solo immediatamente. Perché? Perché il tempo per ogni pena o premio è stabilito in anticipo, oppure è il momento stesso. Quando viene deciso un giorno a venire, bisogna aspettare; quando invece non c'è rinvio, il giorno è quello stesso. Dunque, così come, se si fissa un giorno, al suo scadere decadrà ogni diritto, allo stesso modo, se non è stato prestabilito un giorno, non deve esserci alcun diritto dopo l'immediato. **5** Questo punto, che sarebbe evidente in qualunque altra disposizione, è peraltro ancor più chiaro in questa legge. Cosa dice, infatti? "La vittima di uno stupro scelga la morte dello stupratore o le nozze". Nessuna delle due cose è da rinviare: se questo è uno stupratore che merita la pena, non merita dilazione; se si perdona allo stupratore, le nozze non devono subire ritardi, come se fossero già cominciate.

6 Se tu ricorressi ai magistrati soltanto in ritardo, ti si muoverebbero con forza queste obiezioni; ma tu ora vuoi farlo dopo le nozze. Dunque, intendi fondarti in primo luogo sul diritto o sull'equità? Il diritto è palese dalla formulazione stessa della legge. Quando infatti ordina di condurre dinanzi ai magistrati la vittima della violenza, perché questa scelga la morte o le nozze, la legge mostra chiaramente che occorre condurre dai giudici una donna per cui entrambe le opzioni siano disponibili. **7** Inoltre, una donna sposata non può avere nemmeno la de-

nomen pupillorum legitimo tempore finitur, sicut orbam nemo post nuptias dixerit, sicuti virginis appellationem nox illa maritalis aufert, ita ne rapta quidem dici potest quae maritum habere coepit. Licet igitur raptae permissum sit quocumque tempore optare, nuptae optare permissum non est. **8** Haec ex lege manifesta sunt, illa ex aequitate. Ante omnia non tam duram esse lex voluit condicionem ut semper raptor puniretur: ideo et misericordiae locum fecit. Et id [circo] iam non ad ipsum tantummodo qui rapuit sed etiam ad eum qui duxit pertinet, qui certe nihil peccavit, qui certe manere potuit.

9 Hoc loco mihi illud opponitur, non potuisse ante educi eum. Quasi vero intersit causae qua ratione ius interierit! ‘Profugerat’ inquit ‘raptor’. Scio quid facillimum sit dicere: persecutus esset, inquisisset; si verus hic dolor, si vera indignatio erat, non omisisset. Non hoc illi profuit, quod profugit, sed illud, quod redire permisisti. Fortasse enim contentus fueras hac ipsa poena exilii, satis vindicatum te credideras. **10** Ne illud quidem verendum, ne raptoribus exemplum profugiendi permittamus si optari adversus eos amplius non potuerit. Satis enim magnum supplicium hoc est et certum. Nam is qui permanserit sperare et nuptias poterit, etiamsi mortem timebit; ei vero qui profugerit exilium sine dubitatione erit patiendum.

11 Haec diceret ipse, quae nunc ego dico quoniam ille non dicit et obstare nihil hoc loco putat ius. Si non possem reddere rationem, iudices, quantum mea interesset id quod vindico, illud tamen responderem: ‘Pro iure loqui nemini non licet. Conveniat inter vos fortasse (hoc est quod me sollicitissimum facit): loquar tamen pro lege, loquar pro aequitate’. **12** Quid si vero hoc, ut paulo ante dixi, aliquanto magis ad me quam ad raptorem pertinet? Periclitor enim nuptiis, periclitor matrimonio, non una nocte cognito, nec propter errorem fortasse nec propter iniuriam, sed delecto, sed probato, sed impetrato.

13 Temptat me adversus haec socer spe fallere, et non palam ostendit quid sit optaturus. Ita blanditur tamen actioni. Libenter, iudices, credo, remansura est in meo matrimonio. Misereor raptoris, neque ego primus coepi. Misereor: erravit fortasse. Ut scelus commiserit homo, dum periclitatur etiam imago poenae me confundit. Hoc cum mihi accidat, quid accidere potest puellae? Neque ego tamen illum defendo. Fecit enim rem improbam, fecit rem inconsultam; sed exulavit, sed afuit. **14** Haec si confiderem! Illud vero ad metus pertinet. Et tamen

nominazione di 'violata'. Come gli orfani sotto tutela cessano di essere definiti così nel momento stabilito dalla legge, come nessuno chiamerà 'vedova' una donna dopo le nozze, come la notte nuziale porta via la definizione di 'vergine', allo stesso modo non si può chiamare 'violata' una donna che ha preso marito. Anche ammettendo, quindi, che a una donna violata sia permesso di fare la sua scelta in qualunque momento, a una donna sposata non è permesso scegliere. **8** Questi argomenti sono palesi in base alla legge; i seguenti secondo l'equità. Innanzitutto, la legge non volle sancire condizioni dure al punto che lo stupratore dovesse essere sempre punito, e così lasciò posto anche alla misericordia. E ciò vale ora non solo per l'uomo che ha commesso lo stupro, ma anche per quello che l'ha sposata, che certo non ha commesso alcuna colpa, che certo ha avuto la possibilità di restare in patria.

9 A questo punto mi si obietta che non è stato possibile condurre prima l'imputato davanti ai magistrati. Come se alla causa interessasse per quale motivo il diritto è decaduto! "Lo stupratore era fuggito", si dice. So quale sarebbe la risposta più semplice: l'accusatore avrebbe dovuto inseguirlo, cercarlo; se questo risentimento, questa indignazione fosse stata autentica, non avrebbe rinunciato. Allo stupratore non ha giovato l'esser fuggito, ma che tu gli abbia consentito di tornare. Perché forse ti eri accontentato della sola pena dell'esilio, forse ti sembrava di essere stato vendicato a sufficienza. **10** E non dobbiamo neppure temere di concedere agli stupratori il precedente della fuga, qualora non si possa più effettuare in seguito la scelta contro di loro. Questo infatti è un castigo sufficiente e certo. Chi resterà, infatti, potrà anche sperare nelle nozze, pur temendo la morte; chi invece fuggirà, dovrà patire senza dubbio l'esilio.

11 Questo è quanto direbbe lui stesso: ora lo dico io perché lui non si esprime, e pensa che il diritto su questo punto non costituisca un problema. Se non potessi render conto, o giudici, di quanto mi sta a cuore ciò che rivendico, io pure risponderei in questo modo: "A nessuno è vietato parlare in difesa del diritto. Forse ci sarà accordo tra di voi (è questo a darmi grandissima ansia): io tuttavia parlerò in difesa della legge, parlerò in difesa dell'equità". **12** E se poi questo caso, come ho detto poco fa, riguarda me ben più che lo stupratore? Io infatti rischio le nozze, rischio un matrimonio che non è stato sperimentato per una sola notte, che non è nato per un errore, forse, o in seguito a un'offesa, ma che è stato scelto, approvato, ottenuto.

13 Contro tutto ciò, mio suocero cerca di illudermi con la speranza, e non fa capire chiaramente cosa sceglierà. In questo modo mitiga i toni del suo discorso. Giudici, credo che lei rimarrà volentieri mia moglie. Ho pietà dello stupratore, e non sono stato io il primo. Ho pietà di lui: forse ha commesso un errore. Per quanto quest'uomo abbia commesso un delitto, nell'ora della sua prova basta l'idea della pena a sconvolgermi. E se questo capita a me, cosa può succedere alla ragazza? Io, d'altra parte, non lo difendo certo. Ha commesso un gesto malvagio, un gesto sconsiderato. Ma è andato in esilio, è andato via. **14** Magari potessi confidare in queste ragioni! Ma quell'altra possibilità ha a che fare con il timore. E tuttavia

non ego de uxore diffido, non de animo illius dubito: alioqui minus sollicitus essem. Scio meruisse me ut amarer, scio obsecutum, scio omnia maritalia officia plena indulgentia consecutum. Illud dubito, quid possit cumeducta fuerit ad magistratus, cum ille periturus iacuerit ad pedes, cum produxerit propinquos, cum amicos. **15** Quare alius dicat uxori meae: ‘Amo et ideo rapui’? Quare sit qui contra me dicat: ‘Miserere’? Timeo favorem illum populi, misericordiam civitatis. Quid autem fieri iniquius potest quam abduci mihi uxorem propter quam aliquando raptor ausus sit reverti? Qui ipse satis indicavit non esse legi locum, quod reversus est. Confundit me maxime spes illius: cum timeret profugit; at nunc educi se patitur.

16 Silentium quidem uxoris meae ego vero neque suspectum habeo neque timeo: decet hoc matronalem pudorem; et sieducta ad magistratus fuerit, hoc illam maxime facturam arbitror, ut taceat. Quare, socer, tu opta. **17** Si hoc quaesisti educendo raptorem ad magistratus, ut confunderes, ut terreres, ut te metu illius vindicares, intellectum artificium tuum est: non timet. Tuere nuptias quas iunxisti, tuere matrimonium quod copulasti; istum raptorem puta abesse.

281

Abdicandus cum gladio

Qui abdicatur contradixit. Inter moras iudicii stricto gladio occurrit in solitudine patri; rogavit ut sibi abdicationem remitteret et coegit iurare. Iuravit ille et accusat filium parricidii.

SERMO

1 Narratione praeparandum est ut, quoniam nulla certa causa est abdicationis, videatur pater parricidii suspicione fecisse et has insidias praevidissee. Quaestiones illae sunt: an ad legem parricidii satis sit probare hoc [in] reo propositum fuisse; an hoc propositum huic fuerit.

DECLAMATIO

2 Primum hoc mihi responde, an occisuri habitu fueris. Non enim tibi proderit dixisse: ‘Non feci’. Numquam mens exitu aestimanda est. Nam et qui impetum in patrem stricto gladio fecisset retentus diceret: ‘Non occidi’; si venenum paratum deprehendissem, diceret: ‘Non occidi’. Quin etiam, si permittitur ista defensio, et ille potest dicere se non occidissee qui percussorem summiserit.



non manco di fiducia in mia moglie, non dubito dei suoi sentimenti: altrimenti sarei meno angosciato. So di aver meritato di essere amato, so di aver avuto riguardo, so di aver adempiuto tutti i doveri coniugali con un amore pieno. Il mio dubbio è cosa possa fare lei quando sarà condotta dinanzi ai magistrati, quando lui giacerà ai suoi piedi destinato a morire, quando farà entrare in aula i parenti, gli amici. **15** Perché un altro uomo dovrebbe dire a mia moglie: “Ti amo, e per questo ti ho violata?”. Perché dovrebbe esserci chi mi dice “Abbi pietà”? Temo il favore del popolo, la misericordia della comunità. Cosa può essere più ingiusto che portarmi via la moglie, per cui a un certo punto lo stupratore ha osato tornare indietro? Lui, che, tornando indietro, ha ben dimostrato che la legge non ha valore. A confondermi più di ogni altra cosa è la sua speranza: è fuggito quando aveva paura, ma ora si lascia condurre in tribunale.

16 Il silenzio di mia moglie, io davvero non lo trovo sospetto e non ne ho timore: ciò si addice al pudore di una donna sposata; e se sarà condotta dai magistrati, credo che lei farà di tutto per restare in silenzio. Perciò, suocero, scegli tu. **17** Se, conducendo lo stupratore dai magistrati, intendevi sconvolgerlo, spaventarlo, vendicarti con il suo terrore, il tuo piano è stato scoperto: lui non ha paura. Custodisci le nozze che tu hai stretto, custodisci il matrimonio che tu hai unito; questo stupratore, fa' conto che non sia qui.

281

Il figlio da disconoscere, armato di spada

Un figlio colpito da disconoscimento si oppose. Nell'attesa del giudizio si presentò al padre in un luogo isolato con una spada in pugno; gli chiese di ritirare il disconoscimento e lo costrinse a giurarlo. Quello giurò e ora accusa il figlio di parricidio.

SPIEGAZIONE

1 Poiché non è precisato alcun motivo per il disconoscimento, nell'esposizione dei fatti bisogna far sì che il padre dia l'impressione di avere agito sospettando il parricidio e di aver previsto l'agguato. Vi sono le seguenti questioni: per la legge sul parricidio è sufficiente dimostrare che l'imputato abbia avuto questa intenzione? Costui ha avuto questa intenzione?

DECLAMAZIONE

2 Per prima cosa rispondimi su questo punto: avevi l'atteggiamento di chi ha intenzione di uccidere? Non ti aiuterà aver detto: “Non l'ho fatto”. L'intenzione non deve mai essere valutata dal risultato. Perché anche uno che avesse assalito il padre con la spada sguainata, dopo essere stato bloccato, potrebbe dire: “Non ho ucciso”; se ti avessi sorpreso con il veleno pronto all'uso, potresti dire: “Non ho ucciso”. E anzi, se si ammette questa linea difensiva, perfino chi ha ingaggiato un sicario potrebbe dire di non aver ucciso.



3 Satis ergo est probare animum parricidae. Superest ut cogitetis an hic animum habuerit. Si occultius esset coniectura ducenda, dicerem turpem adulescentem, dicerem: 'Abdicatus est: et si innocens, magis poterit irasci'. Sed quid causam infirmo dicendo? In aliqua vos positos specula putate illa quae facta sunt videre. Abdicatus in solitudine est: locus oportunus insidiis. Habet gladium: instrumentum parricidii. Accedit ad patrem manuque sublata 'Rogo' dicit: immo iubet; non sunt enim preces ubi negandi libertas non est. 4 Utriusque intuemini animum, et, si videtur, prius meum. Occisurum te non dubitavi ideoque ille severus negare non potui. Reliqua a vestris animis interrogate, is qui armatus rogat quid facturus sit si non impetraverit. Duo sunt, opinor, inter quae quaestio interposita videatur: hic si non impetrasset aut occisurus fuerat aut moriturus. 5 Non dico utrum credibilis sit, utrum facilius. Exorare me volueras? Quanto opportunius alibi rogasses, alio tempore, cum primum abdicatus es, adhibitis propinquis, amicis! Quid facit ad preces solitudo? Ista instrumenta sunt parricidii, haec occasio, hic locus, hoc tempus. Si abdicarem te, moriturus fuisti? Reum parricidii ago. Quid superest igitur nisi ut vindicaturus fueris eam quam iniuriam vocabas?

6 'Non' inquit 'occidi'. Hoc quidem [in] genere nemo non defendi potest cui voluntas parricidii obicitur. 'Non' inquit 'occidi'. <Quid> si dicerem: 'Difficilius putasti, scelera propius admota plus habent horroris', si dicerem: 'Obstitit tibi vis numinum et tacita quaedam illius solitudinis religio'? Nunc vero manifestum est cur non occideris: distulisti hunc animum dum heres fieres.

282

Tyrannicida veste muliebri

Tyrannicidae praemium. Tyrannus cum in arcem duci iussisset cuiusdam sororem, frater habitu sororis ascendit et occidit tyrannum. Eodem habitu magistratus illi praemii nomine statuam collocavit. Iniuriarum reus est.

DECLAMATIO

1 Animus liber est, nec interest quo habitu statua ponatur. Varia gentibus consuetudo est, et hoc tibi honestius erat: inter multos tyrannicidas notabilis

3 È dunque sufficiente dimostrare l'intenzione del parricida. A voi resta da considerare se costui abbia avuto l'intenzione. Se si dovesse basare la congettura su fatti meno chiari, direi che il giovane è una persona ignobile, direi: "È stato disconosciuto: e se è senza colpa, sarà ancora più plausibile che sia in collera". Ma perché indebolisco la mia causa continuando a parlare? Immaginate di trovarvi in un posto di osservazione e di assistere all'accaduto. Il figlio disconosciuto si trova in un luogo isolato: il luogo è adatto all'agguato. In mano ha una spada: lo strumento del parricidio. Si avvicina al padre e, con la mano alzata, gli dice: "Ti faccio una richiesta"; anzi, impartisce un ordine; non si può parlare di preghiere, quando non esiste la libertà di dire di no. **4** Esaminate lo stato d'animo di tutti e due, e, se vi sembra opportuno, prima il mio. Non ho avuto alcun dubbio che mi avresti ucciso e per questo motivo, proprio io che sono notoriamente severo, non ho avuto il coraggio di dire no. Per il resto domandate a voi stessi cosa farà chi chiede qualcosa con un'arma in pugno, se non ottiene ciò che chiede. Credo che due siano le alternative a cui la questione sembra dare adito: se non avesse ottenuto ciò che chiedeva, costui o avrebbe ucciso o si sarebbe ucciso. **5** Non c'è bisogno che io dica quale delle due sia più credibile, quale sia più probabile. Avevi intenzione di convincermi con le preghiere? Quanto meglio sarebbe stato se mi avessi supplicato in un luogo diverso, in un momento diverso – subito dopo essere stato disconosciuto –, e alla presenza di parenti e amici! A che serve un luogo isolato per le preghiere? Ecco gli strumenti del parricidio, ecco l'occasione, ecco il luogo e il tempo. Se fossi riuscito a disconoscerti, ti saresti ucciso? Ma ti sto accusando di parricidio. Quale possibilità rimane, dunque, se non che ti saresti vendicato di quella che definivi un'ingiustizia?

6 "Non ho ucciso", dice. Chiunque, accusato dell'intenzione di commettere parricidio, può difendersi con un argomento del genere. "Non ho ucciso", dice. E se ti dicessi: "Ti sei reso conto che era troppo difficile: i delitti, più si avvicinano, più suscitano terrore"; se ti dicessi: "Ti hanno bloccato la potenza degli dèi e una sorta di misterioso timore che scaturisce da quel luogo isolato"? Ora però è chiaro perché non hai ucciso: hai rinviato questa tua intenzione fino al momento in cui fossi diventato mio erede.

282

Il tirannicida in abiti femminili

Al tirannicida vada un premio. Un tiranno ordinò di portare nel suo palazzo la sorella di un tale; il fratello salì lassù con indosso gli abiti della sorella e uccise il tiranno. Come premio il magistrato gli fece erigere una statua che lo raffigurava con quello stesso abbigliamento. È accusato di ingiuria.

DECLAMAZIONE

1 Il coraggio è libero dalle convenzioni, e dunque l'abbigliamento della statua che è stata eretta non ha importanza. I popoli hanno usanze diverse, e questo

eris in eadem re in qua pro sorore venisti. Bella quoque insidias habent. Statua ergo tua non transibitur; habitus faciet ut interrogent transcurrentes. **2** Iam illa tempora cogita quibus senex aliquis narrabit fuisse te qui inexpugnabilem arcem intrares pro sorore, puerum adhuc fecisse fortiter. Debes igitur mihi beneficium quod tyrannicidium tuum semper monstrabitur.

283

Cynicus disertus filius

Disertus Cynicum filium abdicat. CD.

DECLAMATIO

1 In quacumque parte non parentem iuste abdicarem; ideo enim vos sustulimus ut nobis obsequamini, et certe nullus excusatus a patre non probabitur quam qui non probat patrem. Scilicet nos stulti qui forum, rei publicae dignitatem tuemur. Discede ab insipiente, ab insano.

2 Sed non necesse habeo, iudices, diu commendare vobis officia civilia, in quibus iam diu satisfeci; omnis mihi actio in dispicienda vita filii posita est. Videte, ut alia taceam, habitum ipsum. Ceteros enim quos abdicant patres sine narratione culpa abdicare non possunt: in hoc filio satis est ad odium habitum ostendere. Quis est iste filii habitus, quae sordes? Quid mihi hanc invidiam facis, ut, cum habeas patrem, cibum ab aliis petas? **3** Adversus fortunam te exerces? Quid enim accidere gravius potest? Frigus, famem pateris ne quando accidant, et ideo aliquid pateris ne quando patiendum sit? Vos vero novo genere ambitus adorationem miseria captatis. Inde illa impudentia, quod verecundiam inter crimina ponitis et appellatione quoque pessima perdidistis. **4** Omnis vero philosophiae tractatus alienus moribus nostrae civitatis est. Tamen utique placuerit: nonne aliae sectae iustiores? Attenderes physicis: quaereres utrumne ignis esset initium rerum an vero minutis editus et mobilibus elementis, perpetuus hic mundus an mortalis esset. Viderint alii: ego in te hanc patientiam corporis ferre non possum. In alias te spes sustuli; de dignitate tua cogitabam.

5 Quod si abdicationem ferre non potes, si carere hereditate malum iudicas, deprehensus es: damno pecuniae moveris et detrimento famae, et homo qui

tuo atto ti faceva davvero onore: rappresentato nella stessa situazione in cui ti re-
casti sulla rocca al posto di tua sorella, ti distinguerai tra i molti tirannicidi. Anche
le guerre prevedono il ricorso a stratagemmi. La tua statua, pertanto, non passerà
inosservata: l'abito farà sì che i passanti si pongano delle domande. **2** E poi pensa
a quando qualche anziano racconterà che fosti tu, al posto di tua sorella, a pe-
netrare la rocca inespugnabile, che fosti tu, ancora un ragazzo, a comportarti da
eroe. Sei dunque in debito con me perché il tuo tirannicidio si farà sempre notare.

283

Il Cinico figlio dell'oratore

Un oratore disconosce il figlio, seguace della filosofia cinica. Questi si oppone.

DECLAMAZIONE

1 In qualsiasi situazione potrei legittimamente disconoscere un figlio che
non obbedisce; in effetti è per questo che vi abbiamo allevato: perché ci obbe-
diate; e pertanto, di sicuro, nessuno riceverà la disapprovazione del padre più
giustificatamente di chi non approva suo padre. Sì, certo: siamo sciocchi, noi
che ci occupiamo del foro, che abbiamo cura delle pubbliche istituzioni. Allon-
tànati da uno stupido, da un folle.

2 Ma, giudici, non ho bisogno di illustrare lungamente, a voi, il valore degli
impegni pubblici, che per lungo tempo ho doverosamente svolto; tutta la causa,
per me, consiste nell'esaminare la condotta di mio figlio. Guardate, per non
parlare del resto, anche solo il suo abbigliamento. Negli altri casi, i padri non
possono disconoscere i loro figli senza raccontare qual è la loro colpa: ma, nel
caso di questo figlio, per spiegare il mio odio, basta mostrare le sue condizioni.
Qual è mai l'aspetto di mio figlio? Che miseria è mai la sua? Perché mi metti
in cattiva luce col chiedere il cibo ad altri, quando hai un padre? **3** Ti alleni per
far fronte alla sorte? E che cosa ti può succedere di peggio? Patisci il freddo,
la fame, caso mai ti capitino, e sopporti delle sofferenze per paura di doverle,
prima o poi, subire? Il fatto è che voi, con un'inconsueta forma di ambizione,
cercate di ottenere considerazione attraverso la miseria. Da qui la vostra ben
nota spudoratezza: annoverate il ritegno tra le colpe e, anche a causa del vostro
bruttissimo nome, lo avete perso. **4** Certo, in generale, la pratica della filosofia
è estranea alla tradizione della nostra città. Diamola comunque per approva-
ta; non ci sono altre scuole filosofiche, migliori di questa? Se ti dedicassi alla
filosofia naturale, cercheresti di scoprire se il principio delle cose sia il fuoco,
oppure se questo mondo sia il prodotto di particelle piccolissime e in continuo
movimento, se sia eterno o soggetto a una fine. Ma se la vedano gli altri: quanto
a me, non ce la faccio a reggere questa tua resistenza fisica! È in vista di altre
aspettative che ti ho educato: pensavo alla tua carriera.

5 E se non puoi sopportare il disconoscimento, se consideri un male restare
privo dell'eredità, eccoti colto in fallo: sei sensibile alla perdita di denaro e al

has ipsas opes cotidie incusas tamen concupiscis. Dignus es igitur * †Verum†. Fateamur ea quae sentimus, nec nos extra rerum naturam ambitus ponat. Cuius enim est hominis pugnare cum moribus et damnare se?

284

Adulter sacerdos

Sacerdos unius supplicio liberandi habeat potestatem. Adulteros liceat occidere. Quidam sacerdotem deprehendit in adulterio et eum sibi ex lege impunitatem petentem occidit. Reus est caedis.

SERMO

1 An sacerdos adhuc fuerit deprehensus, id est, an eo momento quo deprehensus est perdiderit ius sacerdotis; an si adhuc sacerdos erat potuerit se postulare in hoc crimine; an optare usquam nisi in publico possit.

DECLAMATIO

2 Quod mihi sufficit, adulterum deprehendi. Neque enim illa excipitur persona et turpius est adulterium in sacerdote. 'Legem' inquit 'habuit'. Hoc tale est quale si ignosci sibi velit dux proditor, vitiator pupillae tutor. Sed finge me ex suspicione egisse cum illo adulterii: nempe damnatus caruisset sacerdotio. **3** Adice quod lex potestatem servandi concedit alterius. Scriptum est ut qui civem servaverit honoretur: numquid potest praemium accipere qui se servaverit? Aut iniuriarum damnari qui se pulsaverit? **4** Praeterea lex adulterii prior est quam sacerdotis. Sacerdos enim optat in publico: quod si adulter tetigerit, evasit. Quid quod ille pro duobus petebat? Nam adultera sine adultero non poterat occidi: et tunc utique caedem commissem.

285

Imperator exulis filius

Praemium victor imperator accipiat. Imperator, cuius pater in exilio quinquennii erat, vicit. Aliud praemium petit. Reversus pater post quinquennium abdicat.

danno per la tua reputazione; tu sei uno che ogni giorno critica proprio questi valori, e però li desideri. Ti meriti dunque *** †Ma†. Dobbiamo dire apertamente quel che pensiamo e l'ambizione non deve renderci estranei alla natura. Che uomo è quello che lotta con le convenzioni e condanna se stesso?

284

Il sacerdote adultero

Il sacerdote abbia la facoltà di evitare la pena capitale a una sola persona. Sia consentito mettere a morte gli adulteri. Un tale colse un sacerdote in flagrante adulterio e lo uccise secondo la legge, benché questo chiedesse l'impunità. È accusato di omicidio.

SPIEGAZIONE

1 Era ancora un sacerdote quando è stato colto sul fatto? Cioè, nel momento in cui è stato colto sul fatto, ha perso i diritti propri dei sacerdoti? Se era ancora un sacerdote, poteva chiedere l'impunità per sé in relazione a questo reato? Può chiedere l'impunità in una circostanza che non sia pubblica?

DECLAMAZIONE

2 Ho scoperto l'adultero in flagrante adulterio: questo per me è sufficiente. Infatti quella figura non è passibile di eccezioni, e per giunta l'adulterio è un crimine più grave se commesso da un sacerdote. "Aveva la legge dalla sua parte" dice. Questo caso è tale e quale a quello del generale traditore, o del tutore che seduce una minorenni, che vogliono ottenere il condono della pena. Ma supponi che io l'avessi denunciato per adulterio sulla base di un sospetto. Di sicuro, se fosse stato condannato, avrebbe perso il titolo di sacerdote. **3** Aggiungi che la legge concede la facoltà di salvare una persona diversa da sé. È stabilito che chi ha salvato un cittadino sia premiato: può forse ricevere un premio chi ha salvato se stesso? O altrimenti: può forse essere condannato per ingiuria chi ha picchiato se stesso? **4** Inoltre la legge sull'adulterio viene prima di quella che riguarda il sacerdote. Il sacerdote, infatti, fa la sua scelta in pubblico: invece l'adultero, se raggiunge un luogo pubblico, l'ha fatta franca. E che dire del fatto che quello chiedeva l'impunità per due persone? Perché, senza l'adultero, non sarebbe stato possibile uccidere l'adultera: in quel caso, avrei davvero commesso un omicidio.

285

Il comandante figlio di un esule

Un comandante vittorioso riceva un premio. Un comandante, il cui padre era stato in esilio per cinque anni, riportò una vittoria. Chiese però un premio diverso. Il padre ritorna dopo cinque anni dall'esilio e disconosce il figlio.

SERMO

1 Pater hic et honestus et miser est, ut qui <exul> filium imperatorem habeat. Quaestio, an quinquennii illius quo pater exulavit filio sit ratio reddenda. Colorate: ‘Adfert quidem iste tale patrocinium, ut me neget exulem fuisse. Sed timuit ne si ego essem revocatus transferretur imperium’.

286

Adulter fratris ex sponso

Abdicare et recusare liceat. Rapta raptoris aut mortem optet aut nuptias. Peregrinantis quidam fratris sponsam rapuit. Puella deprecante patre raptoris nuptias optavit. Iuvenis reversum fratrem et in adulterio deprehensum, cum pro illo pater deprecaretur, occidit. Abdicatur.

SERMO

1 An omnia quae adversus voluntatem patrum admissa sunt debeant abdicatione puniri; an propter id debeat abdicari quod lege fecerit.

DECLAMATIO

2 Feliciores patres sic irasci solent: ‘Nihil non facere debuisti secundum meam voluntatem: obicio tibi munus lucis’. Iactat se potestas illa patrum etiam in magistratus, etiam in victores. Non exigo tamen ut facias quod iubeo: peto ut facias quod rogaverim. **3** Quod si certe non sufficeret ad abdicationem, multum proficeret ista defensio: non dicit tamquam patri ‘Oportuit facere’, sed ‘licuit mihi’ tamquam alieno. ‘Lex est quae permittat adulterum cum adultera occidere’. Sic agam hoc tamquam caedis causam? Quod si facerem, ignosceretur mihi. **4** Maior sit eorum libertas qui matrimonia iunxerunt, qui per vota venerunt: vos vero qui nuptias facitis in poenam, ad quos uxores per lictorem deducuntur, id vindicare non potestis quod sic impetratis. **5** Sed ut omnia praetermittam, nihil praeter animum patris aestimare debuisti. Ceteris forsitan defendi legibus possis: ea quae ad patris te obligavit voluntatem exui non potes. Abdico te vel quod unicum vel quod alterum perdidisti.

6 Eligat ipse qualem sortiri velit patrem, mitem an fortem: det mores, dum custodiat quos dederit. Cum adulteros occideris, necesse habes severum

SPIEGAZIONE

1 Questo padre merita rispetto, ma allo stesso tempo è in disgrazia, in quanto, <da esule>, ha per figlio un comandante vittorioso. La questione è: il figlio deve ora render conto dei cinque anni che suo padre ha trascorso in esilio? Usate questo colore: “Costui si difende così: negando che io sia stato in esilio. Ma temeva di perdere il comando se io fossi stato richiamato”.

286

Prima fidanzato e poi amante della moglie del fratello

Sia consentito disconoscere e rifiutare il disconoscimento. La vittima di uno stupro scelga la morte dello stupratore o le nozze con lui. Un tale, mentre suo fratello era all'estero, ne stuprò la fidanzata. La ragazza, su insistenza del padre dei due, scelse il matrimonio con lo stupratore. Il giovane uccise il fratello che, tornato a casa, era stato da lui sorpreso in flagrante adulterio, nonostante il padre lo supplicasse di non farlo. Viene disconosciuto.

SPIEGAZIONE

1 Si discute se tutte le azioni contrarie alla volontà paterna debbano essere punite con il disconoscimento e se un figlio debba essere disconosciuto per un'azione compiuta in ottemperanza alla legge.

DECLAMAZIONE

2 Padri più fortunati di me sfogano di solito la loro rabbia in questo modo: “Avresti dovuto comportarti in tutto secondo la mia volontà: ti rinfaccio il dono della vita”. La ben nota patria potestà si scaglia anche contro i magistrati, anche contro i vincitori. Tuttavia, non pretendo che tu faccia quello che ti ordino: ti chiedo di fare quello che ti avevo domandato. **3** E se questo davvero non fosse sufficiente per il disconoscimento, gioverebbe molto questa sua giustificazione: lui non dice, come direbbe a un padre: “Era necessario agire in quel modo”, ma, come direbbe a un estraneo: “Mi era permesso”. “Esiste una legge che consente di uccidere l'adultero insieme all'adultera”. Dovrei trattare questo caso come una causa di omicidio? E allora, se lo facessi, sarei perdonato. **4** Ammettiamo pure che ci sia una maggiore libertà per quelli che si sono uniti in matrimonio e che vi sono giunti per loro desiderio: ma voi, che vi sposate per scontare una pena, voi che vi fate portare la moglie dal littore, non potete rivendicare quel che ottenete in questo modo. **5** Ma, tralasciando tutte queste riflessioni, non avresti dovuto considerare, a parte la volontà di tuo padre, nulla. Potrai forse essere difeso di fronte alle altre leggi: non puoi però liberarti di quella che ti ha vincolato alla volontà paterna. Ti disconosco o perché ho perso l'unico figlio rimasto, o perché ho perso uno dei miei due figli.

6 Decida lui che tipo di padre vuole scegliere, se indulgente o fermo: ne definisca lui il carattere, purché si attenga a quello che ha stabilito. Siccome hai

patrem sortiri. Abdico raptorem; necdum dico cuius, hoc certe dico: rapuisti virginem, pacis faciem turbasti, fecisti propter quod iuste occidi posses. **7** Adisti me praeterea, et propter te sollicitus fui; quod erat gravissimum, necesse habui rogare. Si rapuisti fratris tui sponsam, non sufficit severitas; non sum iracundus: non est haec vulgaris libido, sed incestum. Tu expugnare absentem fratrem ausus es, et fecisti ut videretur puella parum pudice fecisse.

8 Quid respondes? Quid dicis? Solent ista sic defendi: 'Iuvenis erravi, et amore lapsus sum'. Vis igitur ignoscam? Nihil est gratius inpositam severitatem personae detrahi. Do vitiis veniam, habes patrem lenem, mitem, sceleribus ignosco: redde rationem cur nunc tu occideris fratrem. **9** Quod tantum scelus inveniri potest quod parricidio vindicandum sit? Ubi sunt illa praecepta quibus monebam ut concordessent fratres? Parum est dicere, voluisti occidere: potuisti. Non deriguit mens? Non soluta dextera est? Non obstipuisti propius scelere admoto?

10 Sed qua causa occidisti? 'Violaverat matrimonium'. Adice 'Frater'. Non continget tibi sic agere quasi marito. Tu enim profecto nocens, qui sponsam abduxisti sic amantem. Nunc intellego quantam iniuriam fecerim puellae quae coacta est te habere maritum cum altero carere non posset. Acrius incalescunt ignes legitimi, utique cum inciderunt in rudes animos. Deprehendisti in adultério? Si ullus in te pudor est *: maritus fuerat, si per te licuisset.

287

Fortis filius proditionis rei

Prodicionis reus citatus est qui duos filios habebat, ex quibus alter fortiter fecit, alter deseruit. Petit pater a filio ut abolitionem iudicii peteret. Ille fratris vitam petit et adfuit patri. Absolutus pater abdicat filium. Ille CD.

SERMO

1 An quidquid pater voluit filio facere necesse sit; an viro forti; an abdicari propter praemium possit.

DECLAMATIO

2 Duo haec, ut opinor, obicis mihi, pater: et quod desertoris vitam optaverim et quod abolitionem iudicii non optaverim. Optavi vitam: puta nocentem, sed fratris.



ucciso degli adulteri, ti conviene scegliere un padre severo. Disconosco lo stupratore; non dico ancora di chi, ma di certo dico questo: hai stuprato una ragazza di buona famiglia, hai sconvolto una situazione in apparenza tranquilla, hai commesso un'azione per cui, secondo la legge, potevi essere ucciso. **7** In seguito ti sei rivolto a me, e io mi sono preoccupato per te; e, cosa davvero tremenda, ho dovuto supplicare. Se hai stuprato la promessa sposa di tuo fratello, la severità non basta; non sono incline alla collera, però questo qui non è un capriccio come tanti altri, ma un incesto. Tu hai osato sopraffare tuo fratello mentre era lontano, e hai fatto sì che il comportamento della ragazza sembrasse poco corretto.

8 Che cosa rispondi? Che cosa dici? Queste cause di solito si difendono così: "Sono giovane, ho sbagliato ed è stato l'amore a farmi cadere in errore". Vuoi dunque che ti perdoni? Nulla mi è più gradito che togliere al mio personaggio una severità imposta. Perdono i tuoi vizi, hai un padre clemente, mite, passo sopra ai tuoi misfatti: ora spiegami perché hai ucciso tuo fratello. **9** Esiste forse una colpa tanto grande che si debba punire con un fratricidio? Dove sono andati a finire quegli insegnamenti con cui raccomandavo a voi due fratelli di essere concordi? È poco dire che hai voluto uccidere: sei stato in grado di farlo. Non ti si è ghiacciato il cuore? Non si è fermata la mano destra? Non sei rimasto paralizzato quanto più eri vicino al delitto?

10 Ma perché lo hai ucciso? "Aveva violato il mio matrimonio". Aggiungi: "Mio fratello". Non starà a te agire come se fossi un marito. Perché di certo sei tu il colpevole, che gli hai sottratto una fidanzata così innamorata. Ora capisco quanto danno io abbia recato alla ragazza, che è stata costretta ad avere per marito te quando non poteva fare a meno di un altro. Le passioni legittime si infiammano più ardentemente soprattutto quando si insinuano in animi inesperti. Li hai sorpresi in adulterio? Se hai un po' di pudore ***: poteva essere suo marito, se tu glielo avessi permesso.

287

L'eroe figlio di un uomo accusato di tradimento

Fu citato in giudizio, per tradimento, un uomo che aveva due figli: di questi uno agì da eroe, l'altro disertò. Il padre sollecitò il figlio a chiedere la cessazione del suo processo. Quello chiese invece la salvezza del fratello e assistette il padre in tribunale. Dopo essere stato assolto, il padre disconosce il figlio. Quello si oppone.

SPIEGAZIONE

1 Se sia obbligatorio per un figlio fare qualsiasi cosa voglia il padre; se ciò valga per un eroe; se si possa essere disconosciuti per un premio.

DECLAMAZIONE

2 Padre, se non m'inganno, mi rimproveri queste due cose: di aver scelto la salvezza di un disertore e di non aver scelto la cessazione del tuo processo. Ho scelto la vita: considerala pure colpevole, ma è pur sempre la vita di mio fratello.



Alieni quoque iuvenis, aequalis mei, misertus fuissem; subisset illa cogitatio: 'Infelices huius parentes! Non tam reprehensione dignus est desertor quam laude vir fortis'. **3** Post hoc obicis mihi quod de innocentia tua nihil timui. Sciebam quomodo vixisses, quomodo causam tuam egissem: ego enim domum nostram in acie defendi. Accedit quod qui semel delatus est reus non potest absolvi nisi accusetur; omnes dixissent: 'Causae patris diffidit vir fortis'. Nihil aliud egissem quidem. Et quid futurum erat? Si impetrassem non absolvereris; si non impetrassem, damnareris. **4** Adfui tibi; non inputo: neque enim tu ideo absolutus es – vicit causa, vicit innocentia. Ego nihil inputo nisi quod bene speravi de causa tua.

Ecquid igitur, pater, gratularis tibi? Omnes salvi sumus. Nam de fratre noli desperare: saepe rediere virtutes. Iam domi habet exemplum. In periculo mortis fuit; scit quale sit deserere, quale fortiter facere. Denuntio tibi, frater, tollas istas ignominiam.

288

Tyrannicida filiorum duorum

Qui duos filios tyrannos occiderat, petit praemii nomine ut tertius in exilium proficiscatur.


SERMO

1 Indubitate pater hic timet ne et ille tyrannus fiat; sed non debet illum facere suspectum, alioqui reus erit. Non mittetur autem in exilium suspectus.

'Tyrannicida optet quod volet'. Prima illa communia: nihil excipi. Illud proprium, plus deberi huic tyrannicidae, qui senex duos et filios occiderit. Invidiosum itaque erat si quid petisset pertinens ad gratulationem.

DECLAMATIO

2 Tyrannos genui: nunc opto ut filius exulet. Quod mihi et citra praemium licebat, hoc et pro praemio peto et pro ipso iuvene. Nihil dico de fato domus nostrae, non persequor rationem quoque metus mei; illud interim contentus sum dicere: 'Supervacui sunt metus, nihil imminet. Sed expectat ista plerumque sapientia gravior: quid tu accidere credis illis qui liberos habent, quid maritis? Pater timeo'. **3** Sed rationem metus habent sive (ut maxime vereor) fatum istud



Avrei avuto pietà perfino di un giovane a me estraneo, mio coetaneo: mi sarebbe venuto quel pensiero: “Sfortunati i suoi genitori! Un disertore non è tanto degno di riprovazione quanto un eroe di lode”. **3** Oltre a questo mi obietti di non aver avuto nessun timore per la tua innocenza. Ero consapevole del modo in cui tu eri vissuto e come avevo condotto il tuo processo: ho già difeso il nostro casato in battaglia, io. Si aggiunge il fatto che una volta che uno è imputato non può essere assolto se non è chiamato in giudizio; tutti avrebbero detto: “L’eroe non ha fiducia nella causa di suo padre”. Non avrei potuto sostenere nessun’altra causa. Cosa sarebbe accaduto? Se io avessi ottenuto il premio a tuo favore, non saresti assolto; se non l’avessi ottenuto, saresti condannato. **4** Ti ho difeso; non me ne vanto; infatti non sei stato assolto per questo. È stata la tua causa a vincere; la tua innocenza ha avuto la meglio. Quanto a me, non mi vanto di nulla se non di aver ben sperato circa la tua causa.

Padre, non ti congratuli con te stesso? Siamo tutti salvi. Non disperare di mio fratello: le azioni eroiche spesso si rinnovano. In casa ha ormai un esempio. Era in pericolo di vita; sa cosa significa disertare e cosa agire da eroe. Ti avviso, o fratello: fa’ in modo di cancellare questa onta.

288

L’uccisore di due figli tiranni

Un tale che aveva ucciso due figli divenuti tiranni richiede come ricompensa che il terzo figlio vada in esilio.

SPIEGAZIONE

1 Senza dubbio questo padre teme che anche quello possa diventare tiranno, ma non deve indurre a sospettare di lui, altrimenti il figlio verrà messo sotto accusa; se sarà oggetto di sospetti, poi, non sarà esiliato.

“Il tirannicida scelga ciò che desidera”. Prima vengono gli argomenti di carattere generale: cioè che non si fanno eccezioni. Quindi, viene quello specifico del nostro caso: ci si sente maggiormente in obbligo con questo tirannicida, visto che, da anziano, ha ucciso due tiranni che erano anche i suoi figli. Pertanto, susciterebbe malanimo se lui chiedesse qualcosa che si avvicini a una manifestazione di gratitudine nei suoi confronti.

DECLAMAZIONE

2 Ho generato dei tiranni: ora desidero che mio figlio sia esiliato. Quello che avrei potuto fare anche senza un premio, lo esigo sia come premio, sia nell’interesse del giovane stesso. Non dico nulla del destino della nostra famiglia, non indago neppure sulle ragioni della mia paura. Per il momento, mi accontento di dire: “Le mie paure sono infondate, non c’è pericolo. Ma spesso un’intuizione più greve alimenta queste attese: cosa pensi che capiti a chi ha figli, a chi ha moglie? Da padre, ho paura”. **3** Ma le paure sono fondate, ovvero (la mia paura più



est domus nostrae: ignosces enim quod filios meos ultra mortem persequor. Nihil de illo timui qui primus tyrannus fuit; isdem praeceptis erat educatus quibus tu. Illo occiso timere non debui ne quis ex vobis idem cogitaret. Occupavit tamen arcem alter, non in totum sua culpa: difficile fuit obstare illis qui convenerant <a> tyranno priore velut ad heredem. **4** Non potes tutus esse in ea civitate in qua timeris. Nihil cogitasti? Timeo dum innocens es. Vereor ne si quis te occiderit videatur tyrannicidium fecisse.

289

Amator filiae

Qui causa mortis fuerit, capite puniatur. Speciosam quidam filiam de amore confessus amico dedit servandam, et rogavit ne sibi redderetur petenti. Post tempus petiit. Non accepit. Suspendit se. Accusatur amicus quod causa mortis fuerit.

SERMO

1 Custodienda est amici persona, ut, quamquam de re nefaria, non tamen sine respectu amici loquatur, et actione tota misereatur illius, illud vero quod petiit laudet, et magis desperatione eum fecisse dicat quam cogitatione turpissimi amoris.

DECLAMATIO

2 Antequam dico quo crimine reus sim, dicendum est cui dicar fuisse causa mortis. Periiit amicus meus. Non esse hoc vulgare nomen ipse monstravit. Hunc igitur occidisse dicor, nulla lucri spe (nam filiam relinquebat), nulla offensa (nam et illam mihi credidit, et ego nihil feci extra praeceptum). Quidquid est igitur quod obicitur mihi ex bona mente proficiscitur. Videamus tamen an, ubi animus accusari non debet, ius haereat.

3 Quaeritur quis sit causa mortis. Accusator dicit: per quem factum sit ut aliquis moreretur [si quis quod natura mortiferum sit adversus aliquem fecerit]. Quae si sequenda definitio est, accusabitur et ille qui alicui suaserit peregrinationem, deinde is aut naufragio perierit aut latrocinio, ipsi convictus infamabuntur ex quibus cruditas et interitus. Nihil igitur hic factum est quod omnibus mortiferum. Nam sicut telum omnibus mortiferum est, ita causa mortis



grande) questo è il destino della nostra famiglia: senz'altro mi perdonerai perché continuo ad indagare sui miei figli oltre la loro morte. Non nutro nessun timore per quello che, per primo, è stato tiranno; era stato allevato con gli stessi principi che hai avuto tu. Dopo averlo ucciso, non ero tenuto a temere che qualcuno di voi avesse la stessa idea. Tuttavia il secondo prese possesso del palazzo, anche se la colpa non era interamente sua: era difficile opporsi a quelli che, <venendo dal> precedente tiranno, si erano presentati a lui come a un erede. **4** In uno stato in cui si ha paura di te, non puoi essere al sicuro. Non ci hai pensato? Ho paura fintanto che sei innocente. Temo che, se qualcuno ti uccide, si pensi di lui che ha compiuto un tirannicidio.

289

L'uomo che era attratto da sua figlia

Chi ha causato la morte di qualcuno sia punito con la pena capitale. Un tale affidò la sua bella figlia a un amico dopo avergli confessato di esserne attratto, e gli chiese di non riportargliela nemmeno su sua richiesta. In seguito gliela chiese. Non la ottenne. Si impiccò. L'amico è accusato di aver causato la sua morte.

SPIEGAZIONE

1 Si deve fare attenzione al personaggio dell'amico: che non si esprima in modo privo di rispetto per l'altro amico, anche se si tratta di una situazione abominevole, che nel corso dell'intera causa abbia compassione di lui, e inoltre ne elogi il suicidio, e dica che costui ha agito più per disperazione che per il rovello di un amore davvero ignobile.

DECLAMAZIONE

2 Prima che dica di quale colpa sono accusato, bisogna specificare della morte di chi io sia ritenuto responsabile. È morto il mio amico. E proprio lui ha dimostrato che questo non è un nome che tutti possono avere. Dunque si dice che io lo abbia ucciso, senza alcuna prospettiva di guadagno (infatti ha lasciato una figlia), senza che ci sia stato alcun torto (e infatti lui me l'ha affidata e io non ho fatto nulla al di fuori di quel che mi è stato raccomandato). Perciò, qualunque sia la colpa che mi viene rimproverata, deriva da buone intenzioni. Vediamo tuttavia se, nei casi in cui la volontà non può essere messa sotto accusa, la legge rimane fissa.

3 Ci si chiede chi sia causa della morte altrui. L'accusatore dice: colui che ha provocato la morte di un altro [se uno ha compiuto ai danni di un altro un'azione che, per sua natura, ha condotto alla morte]. E, se si deve seguire questa definizione, sarà accusato anche chi abbia consigliato a un altro di fare un viaggio e poi questo è morto in un naufragio o per una sortita dei briganti, e saranno sospettati quei pranzi in seguito ai quali si siano verificate un'indigestione e la morte. Dunque, qui non è accaduto nulla che potesse procurare la morte a chiunque. Perché, come una



est quae occidit omnes. Detrahe huic amorem: nihil erit propter quod moriatur.

4 Volo tamen causam facere difficiliorem. Non deposuerit apud me filiam, nihil praeceperit; tamquam melior amicus defendere filiam in qua pater furebat volui: non enim amor erat qui sic stimulabat. Abduxi, custodivi [nonne recipere non debuit qui periit quod non recepit?] non reddidi. Duxisset in ius, per iudicem peteret. Hoc si fecisset, mea laus erat. **5** Sed libenter cedo: ipse fecit rem admirabilem, fecit ut in laudem verteret hoc ipsum, quod turpiter amabat. Quem tum enim illi animum fuisse putatis cum in illo furore tenuit tamen adfectum patris? Perduxit ad amicum, deposuit. **6** ‘At enim petivit postea’. Si animum illius metiri velimus, intellegemus non fuisse petiturum nisi quod sciebat me non redditurum: secutus est illum impetum animi sui. ‘At enim petiit’. Adice ‘Recepta sanitate’, et non accepisset: ne peteret deposuerat.

7 Haec satis plena defensio esset si qua ego divinatione colligere potuissem utique periturum si non reddidissem: decepit me quod ante fortius tulerat. Neque enim ego hoc dico, redditurum me fuisse si periturum patrem scissem: optime partes amici custodissem si non reddidissem.

290

Abdicans reductum ob furem

Luxuriosus abdicatus furere coepit. Reductus a patre, sanatus abdicatur.

DECLAMATIO

1 Si conscius mihi, iudices, ullius culpaessem propter quam iterum abdicarer, scitis mihi non defuisse tacendi verecundiam. Sed facile fuit prius silentium, primum quod sperabam fore exorabilem patrem, deinde quod certum erat propter quod abdicarer. Nunc intellego in multas me mitti posse suspiciones, cum expellar ab optimo patre; nec mihi ullo modo poterat ignosci si offendissem statim. Tota igitur actione hoc mihi optinendum est, nihil me fecisse.

2 Nec mihi, iudices, in animo est excusare vitam priorem, nec ut me dicam numquam dignum fuisse abdicatione, sed ut me putetis †diu fecisse† abdicatum illa narrabo, quam indulgens mihi ab aetate prima fuerit pater, quod fortasse

freccia può procurare la morte a chiunque, così una causa di morte è quella che può uccidere chiunque. Levagli l'amore: non ci sarà più la causa di morte.

4 Tuttavia voglio rendere la mia difesa più difficoltosa. Ammettiamo pure che non abbia messo al sicuro sua figlia a casa mia, che non mi abbia dato nessuna raccomandazione; da buon amico ho voluto difendere una figlia per cui il padre impazziva: perché non era l'amore a tormentarlo così. L'ho portata via, l'ho protetta [e lui, che è morto proprio perché non l'ha avuta indietro, avrebbe forse dovuto riaverla?], non l'ho restituita. Supponiamo che mi avesse portato in tribunale, che cercasse di riaverla tramite un giudice. Se lo avesse fatto, sarei stato lodato io. 5 Ma lo concedo volentieri: è lui che ha compiuto un'azione ammirevole, ha fatto in modo di tramutare in motivo di lode proprio il suo amore vergognoso. Che intenzioni, infatti, pensate che avesse quando, pur trovandosi in quello stato di follia, conservò tuttavia intatto l'affetto di padre? L'ha portata da un amico, l'ha messa al sicuro. 6 “Ma in verità poi l'ha richiesta indietro”. Se volessimo sondare il suo cuore, capiremmo che non l'avrebbe richiesta indietro se non perché sapeva che non gliel'avrei restituita: ha seguito l'impulso del suo cuore. “Ma in realtà l'ha chiesta”. Aggiungi: “Dopo aver recuperato il senno”, e poi non l'avrebbe presa: per non chiederla indietro, l'aveva affidata a me.

7 Questa sarebbe una difesa davvero completa anche se avessi potuto in qualche modo prevedere la sua intenzione di morire nel caso di mancata restituzione: ma mi ha ingannato il fatto che in precedenza avesse resistito con più forza. Non dico, infatti, che l'avrei restituita se avessi saputo che il padre sarebbe morto: sarei rimasto pienamente fedele al mio ruolo di amico solo se non gliel'avessi restituita.

290

Il padre che disconosce il figlio ri accolto dopo un attacco di follia

Un giovane dissoluto diventa pazzo in seguito al disconoscimento. Ri accolto dal padre e curato, viene disconosciuto di nuovo.

DECLAMAZIONE

1 Giudici, se fossi consapevole di una colpa per cui vengo disconosciuto per la seconda volta, voi sapete che già in passato non mi è mancato il pudore di tacere. Ma il mio precedente silenzio è stato facile, per prima cosa perché speravo che mio padre si sarebbe ammorbido, poi perché il motivo del disconoscimento era inequivocabile. Ora mi rendo conto di poter essere soggetto a molti sospetti, dal momento che è un ottimo padre che mi caccia via; e sarei imperdonabile se subito dopo essere tornato in me, l'avessi offeso. Perciò, nell'intero corso di questo processo devo dimostrare di non aver commesso nessuna colpa.

2 Giudici, non è mia intenzione giustificare la mia vita precedente, e non racconterò quei fatti, quanto cioè mio padre sia stato indulgente con me fin dall'in-

etiam corruperit mores meos, nec illud: error adulescentiae, haec aetatis natura. **3** Luxuriosum putate fuisse: ego tamen insanus <non> eram, et defendendus quidem si contradixissem. Sed perseveraturum patrem negabant propinqui: sic factum est ut dolorem silentio premerem, qui clusus atque intra cogitationes receptus abstulit mentem. **4** Ceterum tamen (si verum velimus loqui) mutus fui. Quas hic ego patri gratias agam? Reduxit me non sentientem; adhibuit curam, laborem. Miserum me! Sanatus sum. Sacra maiorum, deos penates [non] sentiens tenui, nemo <non> gratulatus est amicorum: nunc expellor resipiscens. Felices qui possunt omni vita sua parentibus dicere: 'Quid feci?' Dicam tamen: 'Quid postea feci? Si luxuria intolerabile malum, ignovisti'.

5 'Ego' inquit 'te quoniam demens eras reduxi'. Ubi estis qui me putabatis infelicem? Ego vero dementiae gratias ago: non quidem sollicitudinem patris sensi, sed nec abdicationem. Quid mihi cum tam veloci remedio? Pater optime, fallit ista velox medicina. Ego scio quos animi aestus intus feram. Crede, pater, iam aliquas similes rerum imagines video. Redit [igitur] dementiae prior causa. Quare mihi, si non ad praesens tempus, ad futurum tamen rogandus es. Succurre, qui soles.

291

Adulter uxoris qua cesserat fratri

Qui duos filios habebat uni uxorem dedit. Altero aegrotante et dicentibus medicis animi esse languorem, intravit stricto gladio minatus se moriturum pater nisi causam indicasset. Confesso amari a se fratris uxorem, frater petente patre cessit. Ille in adulterio eam cum priore marito deprehensam occidit. Abdicatur.

DECLAMATIO

1 Ingressurus actionem interrogo qualem patrem velis: gravem et severum an facilem et ignoscentem. Non dubito quin adulescens vindicato modo matrimonio malit me severe agere. Talis igitur pater obicit tibi quod in amorem incideris cuiusquam: non est istud nisi lascivientis animi.

fanzia – cosa che forse ha anche rovinato la mia condotta –, per poter dire che non ho mai meritato il disconoscimento, ma perché voi mi riteniate disconosciuto †aver fatto a lungo†; né dirò che si è trattato di un errore di gioventù, che è questa la natura di quell'età. **3** Credete pure che sia stato un dissoluto, ma io non ero pazzo, e se mi fossi opposto in tribunale avrei dovuto difendermi. I miei parenti dicevano che mio padre non avrebbe proseguito su quella strada: così accadde che soffocassi il mio dolore con un silenzio che, mentre me ne stavo asserragliato e raccolto nei miei pensieri, mi portò via il senno. **4** E tuttavia (se vogliamo dire la verità) sono rimasto in silenzio. Con quali ringraziamenti, a questo punto, potrò ricompensare mio padre? Mi ha ri accolto quando non potevo rendermene nemmeno conto; si è preoccupato per me, si è affannato. Povero me! Sono guarito. Rendendomi conto di tutto, ho onorato i sacri riti degli antenati e le divinità domestiche, non c'è stato un amico che <non> si sia rallegrato: ma ora che sono di nuovo sano vengo cacciato di casa. Beato chi può dire ai genitori in ogni momento della vita: “Che cosa ho fatto?”. Tuttavia potrò dire: “Che cosa ho fatto da quel momento in poi? Se la dissolutezza è una colpa intollerabile, mi hai però perdonato”.

5 Dice: “Io ti ho ri accolto perché eri pazzo”. Dove siete voi che mi ritenevate sfortunato? Io infatti devo ringraziare la pazzia: non mi sono certo reso conto della sollecitudine di mio padre, ma nemmeno del disconoscimento. Non fa per me una cura così veloce. Tu che sei il migliore dei padri, questa terapia rapida non funziona. So io quali inquietudini porto dentro di me. Credimi, padre mio, inizio già a vedere alcune immagini simili alla realtà. Si ripresenta la precedente causa della mia follia. Perciò devo pregarti, se non per il momento presente, almeno per il futuro. Vieni in mio soccorso, tu che sei abituato a farlo.

291

Diviene amante della moglie dopo averla ceduta al fratello

Un uomo che aveva due figli fece sposare uno di loro; siccome l'altro figlio era ammalato e i medici dicevano che si trattava di struggimento d'amore, il padre entrò nella sua stanza con una spada in mano e minacciò di ucciderlo se non gliene avesse rivelato la causa. Quello confessò di essere innamorato della moglie del fratello; questi, su richiesta del padre, rinunciò a lei. L'altro la sorprende in flagranza di adulterio con il precedente marito e li uccide. Viene disconosciuto.


DECLAMAZIONE

1 Inizierò la causa chiedendo che tipo di padre vuoi avere: inflessibile e severo o indulgente e incline al perdono. Non ho dubbi che un giovane che poco fa ha difeso i diritti del matrimonio preferisca che mi comporti in modo severo. Perciò, un padre di questo tipo ti rimprovera di essere caduto vittima dell'amore per chicchezza: questo comportamento è proprio solo di un'indole incapace di auto-

2 Iam si haec quam adamasti nupta est, tu alienam matronam aliter quam leges permittunt aspexisti. Adiciamus huc: 'Fratris uxorem'. Intellego me, iudices, fictae huic personae sufficere non posse, itaque tacebo: dic, dic, te sequor. Paulo ante dicebas: 'Corrumperere fratris uxorem ausus est, istud incestum est'.

3 Sed forsitan dicit: 'Amavi adulescens eam quae domi erat, cuius conversatio continua etiam invitos ad se oculos poterat deflectere'. Ignoscamus amori: obicio igitur tibi occisos a te homines ex eadem causa qua tu amasti. Nullus est tam vilis hominis sanguis ut non manus inquinat. Deinde hanc ego severitatem aliis permiserim: tu qui et ipse amasti, nonne tibi cum deprehendisses imaginem cernere visus es tui casus? **4** Quid diutius differo dolorem? Fratrem occidisti. Scio, iudices, quorundam scelerum eam esse magnitudinem ut augeri verbis non possint. Fratrem tuum occidisti, servatorem tuum, qui ut tu viveres matrimonium solvit: et, quod gravius est, non longe erat; in eadem domo futurus tradidit tibi uxorem qua carere non poterat. **5** Et hoc adulterium vocas? Ita est adulter ille, et tu maritus? Istud ego adulterium quondam manu mea iunxi, ipse auspices adhibui, optavi longam concordiam. Maiores habet vires ignis qui legitimis facibus accenditur. Non est tam facile desinere quam cedere. Nunc intellego, iuvenis, quantum mihi praestiteris: amabas. **6** Coibant ergo furtim et flentes, ut satisfacerent invicem. Ita tu cum hoc videres non erubuisti? Non deprehendi visus es quasi adulter? Non mehercules ferrem te tantum querentem. Vides enim, liberorum causa amabas, matrimonium cogitaveras: adulteros tu dices iacentes in geniali toro? Duri mehercule viderentur si cito oblivisci coniugii potuissent. Occisus est iuvenis dum rem facit boni mariti.

7 Non erubescam, iudices, post gravissimum dolorem descendere in hanc quoque causae partem, ut obiciam quod uxorem occideris bene meritam, quam sic amasti. Sic de innocentia miserorum ago tamquam hic de capite quaeratur. Non sufficit dolori meo quod mihi filium abstulisti, qui tibi adsedi, qui ad languentem cum gladio sollicitus intravi: ego eosdem cibos eadem mensa qua tu capere non possum, nec illam manum videre quae fumare mihi adhuc filii mei sanguine videtur. **8** Semper mihi armatus videris, numquam solus occurris: ite ante oculos laceratus filius, hunc iuxta nurus optima, nurus obsequentissima.



controllo. **2** In più, se la donna di cui ti sei innamorato è sposata, tu hai guardato la moglie di un altro uomo in modo ben diverso da quanto le leggi permettano. Aggiungiamo a questo: “La moglie di tuo fratello”. Giudici, mi rendo conto di non poter interpretare bene questo personaggio e così starò in silenzio: parla, parla tu, seguo la tua versione. Poco fa dicevi: “Ha osato sedurre la moglie di suo fratello, questo è un incesto”.

3 Ma forse dirà: “Ero giovane e mi sono innamorato della donna che viveva in casa mia, che, con frequentazione quotidiana, poteva far volgere verso di lei anche occhi riluttanti”. Siamo pure indulgenti con l’amore: dunque ti rimprovero di aver ucciso due persone per lo stesso identico motivo per cui ti sei innamorato anche tu. Non esiste sangue di persona di così poco valore da non contaminare le mani che se ne macchiano. In secondo luogo, io potrei accordare ad altri questa severità: ma tu, che ti sei, a tua volta, innamorato, non hai avuto l’impressione di vedere una replica di quanto è accaduto a te, quando li hai colti in flagrante? **4** Ma perché cerco di rinviare oltre il punto dolente? Hai ucciso tuo fratello. Giudici, so bene che la gravità di alcuni delitti è tale da non poter essere accresciuta a parole. Hai ucciso tuo fratello, il tuo salvatore, l’uomo che ha sciolto il proprio matrimonio per tenerti in vita; e, come aggravante, non si trovava lontano: lui, che avrebbe abitato nella tua stessa casa, ti ha affidato la moglie di cui non poteva fare a meno. **5** E questo lo chiami adulterio? E così lui sarebbe un adultero e tu un marito? Sono stato io, tempo fa, a unire con la mia mano questo ‘adulterio’, sono stato io in persona a convocare i testimoni e ad augurare agli sposi un’unione lunga e felice. Ha vigore maggiore il fuoco della passione che è acceso da nozze legittime. Smettere di amare non è così facile come rinunciare all’amata. Figlio mio, ora capisco quanto hai fatto per me: eri innamorato. **6** Dunque si incontravano di nascosto e tra le lacrime, per trovare reciproca soddisfazione. E così tu, quando hai visto la situazione, non ti sei vergognato? Non hai avuto l’impressione di essere colto in flagrante come se fossi tu l’adultero? Accidenti, non sopporterei neanche le tue lamentele! Ecco, vedi, amavi perché volevi dei figli e avevi in testa il matrimonio: tu chiami adulteri un uomo e una donna che stavano nel letto nuziale? Santo cielo, mi sarebbero sembrati insensibili se avessero potuto dimenticare così in fretta il loro legame. Un giovane uomo è stato ucciso mentre si comportava da buon marito.

7 Giudici, non mi vergognerò, dopo aver provato un dolore terribile, di arrivare anche a questa parte della causa: ti rimprovero l’assassinio di una moglie che aveva molti meriti e che hai amato così tanto. Difendo l’innocenza di questi sventurati proprio come se si trattasse di un processo capitale. Non pensi che sia sufficiente per il mio dolore aver strappato via un figlio proprio a me che ti ho dato assistenza, che, pieno di preoccupazione, sono entrato con la spada nella tua stanza quando eri malato: io non posso mangiare il tuo stesso cibo alla tua stessa tavola, né posso guardare quella mano che mi sembra ancora fumare del sangue di mio figlio. **8** Mi apparirai sempre armato, non verrai mai da me da solo: davanti ai miei occhi compare il figlio straziato e accanto a lui quell’ottima nuora, una nuora davvero



Clamare videntur: ‘Tu nos occidisti, tu qui nos iniuria prius distraxisti. Quid necesse erat solvere matrimonium? Obreptum est credulitati tuae: non amabat qui potuit occidere’.

292

Laqueus Olynthii speciosus

Victis Olynthiis cum ab Atheniensibus publice dividerentur hospitia, specioso puero quidam optulit hospitium. Ille se postero die suspendit. Accusatur hospes quod causa mortis fuerit.

SERMO

1 Duplex quaestio est, iuris et facti. Nam etiamsi vis inlata est, quaeritur an causa mortis sit. Sequens potior, an propter vim perierit. Circa ius illud est, ut finitione tractetur. Is enim causa mortis argui debet qui mortem intulit. Cum vero quis sua manu perierit, non debet hoc reus tantum fecisse, ut quis mori velit, sed ut necesse habeat.

DECLAMATIO

2 Vim dicor attulisse. Quis queritur, quae proclamatio? Inpunitum reliquit eum propter quem moriebatur? Si erubuit indicare, multis tamen aliis generibus queri potuit: ‘Propter hospitem morior’. Nec credibile est eum pepercisse hospiti qui sibi non pepercit. **3** Sed suspicionibus agitur: ‘Formoso’ inquit ‘hospitium pollicitus es’. Viderint isti qui prodigis omnes oculis intuentur: mihi tempore illo nullus Olynthius formosus visus est. Scilicet enim sollicitabar lacrimis, squalore. Male sentitis de puero qui adversa fortiter tulit. ‘Cur tamen optulisti?’. Atheniensis sum. Adsignentur fortasse invitis civibus qui cum liberis, qui cum coniugibus veniunt, qui secum habent comitatum: miserabilior est puer solus. **4** ‘At cur eadem nocte <se> suspendit?’. Utrum hoc re admirabile videtur an persona an tempore? Miratur aliquis Olynthium potuisse hoc Athenis? Illud enim est tempus doloris. **5** Saepe ad retinendam vitam prosunt ipsa pericula: redit metus posteaquam desivit instare hostis; tunc cogitatio fortunae, tunc vacat dicere: ‘Est iam qui sepeliat’. Ipsa mehercules officia admonere illum potuerunt fortunae prioris: patuit quidem domus, sed non sua; excepere servuli, sed alieni. Forsitan et illa cogitaverit: ‘Semper ergo alieno munere vivendum est’. **6** Interim sive illud Olynthii fatum fuit sive impatientia ipsius, nullius maior iniuria est quam mea.



obbediente. Mi sembra che gridino. “Ci hai uccisi tu, tu che, prima, ci hai ingiustamente separato. Che bisogno c’era di sciogliere il nostro matrimonio? Sei stato ingannato dalla tua ingenuità: chi è stato capace di uccidere non amava davvero”.

292

Il suicidio per impiccagione del bel giovane di Olinto

Dopo la sconfitta degli abitanti di Olinto, gli Ateniesi distribuivano loro pubblicamente gli alloggi e un tale offrì ospitalità a un bel ragazzo. Quello, il giorno dopo, si impiccò. L’ospite viene accusato di essere la causa del suicidio.

SPIEGAZIONE

1 La questione è duplice: riguarda il diritto e il fatto. Infatti, anche se è stata usata violenza, ci si domanda: è quella la causa della morte? Meglio ancora come segue: il ragazzo è morto in seguito alla violenza? Discutere della definizione pertiene al diritto. In effetti, chi ha provocato la morte deve essere messo sotto accusa per essere stato causa della morte. Ma, nel caso in cui uno si sia ucciso con le sue mani, l’imputato non deve limitarsi a far sì che l’altro desideri suicidarsi, ma che per lui sia inevitabile farlo.

DECLAMAZIONE

2 Si dice che ho usato violenza. Ma chi protesta? Che reclami ci sono? La vittima ha lasciato impunito colui per colpa del quale si suicidava? Se si vergognava a fare denuncia avrebbe potuto comunque esprimere il suo dolore in altri modi: “mi suicido per colpa del mio ospite”. E non si può credere che abbia avuto riguardo per un ospite che non ne ha avuto per sé. **3** Si procede, invece, con i sospetti; l’accusa: “hai offerto ospitalità a un bel ragazzo”. Affari loro, che guardano tutti con occhi impudichi: io, in quella circostanza, non ho trovato bello nessun cittadino di Olinto. Ma certo, mi stuzzicavano le lacrime, la miseria! Pensate male di un ragazzo che ha sopportato con coraggio le sue disgrazie. “Perché, alla fin fine, hai offerto ospitalità?”. Perché sono Ateniese. Quelli che arrivano con i figli, con le mogli, che hanno con sé dei compagni, li si può forse assegnare a dei cittadini riluttanti, ma un ragazzo da solo merita più compassione. **4** “Ma perché <si> è impiccato quella stessa notte?”. Cosa suscita stupore: l’atto, la persona o la circostanza? Fa meraviglia che uno di Olinto sia stato capace di questo ad Atene? Ma è quello il momento della sofferenza. **5** Spesso proprio le situazioni pericolose aiutano a restare in vita: la paura ritorna dopo che il nemico non è più alle calcagna; allora si riflette sulla sorte, allora c’è il tempo per dire: “ormai c’è chi può darci sepoltura”. Ma sì, persino le premure avrebbero potuto ricordargli la sua passata fortuna: certo, si è aperta una casa, ma non la sua; lo hanno accolto gli schiavi, ma di un altro. **6** Forse avrà pensato anche questo: “per sempre, dunque, bisognerà vivere della generosità altrui”. E intanto, vuoi che sia stato il destino del cittadino di Olinto, vuoi la sua incapacità di sopportare, nessuno però ne ha ricevuto danno più di me.





Perdidi beneficium, et adhuc suspectus sum. Habiturum me putabam qui veniret
in locum liberorum.





Ho perso il mio beneficio e sono ancora esposto al sospetto. Pensavo invece che avrei avuto qualcuno che prendesse il posto dei miei figli.







COMMENTO





Introduzione

La *Declamatio minor* 244, conservata solo in frammenti, tratta il caso di un tale che, mandato in esilio per omicidio involontario, al suo ritorno sorprende la moglie in flagrante adulterio, la uccide e viene quindi accusato di *caedes*. La declamazione è dunque incentrata su due uccisioni, nessuna delle quali può essere considerata come un ‘classico’ omicidio: da una parte un omicidio involontario, o per lo meno un reato di omicidio punito solo con l’esilio, dall’altra, l’uccisione dell’adultera colta sul fatto¹.

La declamazione si concentra sul problema della condizione giuridica dell’esiliato. Il fatto che la moglie, approfittando dell’assenza del marito, abbia commesso un adulterio non viene messo in discussione.

La controversia può essere considerata come un esercizio basato su Quint. 7,1,6-8, con cui presenta evidenti somiglianze: *Ubi primum coeperat non convenire, quaestio oriebatur. Id tale est: ‘occidisti hominem’, ‘occidi’. Convenit, transeo. Rationem reddere debet reus quare occiderit. ‘Adulterum’ inquit ‘cum adultera occidere licet’. Legem esse certum est. Tertium iam aliquid videndum est in quo pugna consistat. ‘Non fuerunt adulteri’: ‘fuerunt’; quaestio: de facto ambigitur, coniectura est. Interim et hoc tertium confessum est, adulteros fuisse: ‘sed tibi’ inquit accusator ‘illos non licuit occidere: exul enim eras’ aut ‘ignominiosus’. De iure quaeritur.* Nella nostra declamazione, le risposte del difensore sono divise, secondo Winterbottom 1984, 293, in tre parti, che corrispondono alle argomentazioni di Quintiliano e culminano con l’affermazione che l’omicida ha perso i suoi diritti civili in seguito all’esilio. Viene inoltre individuata la differenza, rilevante nel caso in questione, tra un esilio volontario e temporaneo e uno obbligatorio e a vita: solo il secondo comporta la perdita dei diritti civili (cf. in proposito Stini 2011, 18, 31, 34 n. 29, 43-45, 47 e *passim*). In una terza fase, dai contorni non chiari a causa delle lacune della tradizione, il declamatore, secondo Winterbottom (1984, 293), affronta il tema dell’illegalità del suo ritorno, anche se le pessime condizioni del testo lasciano molte domande senza risposta. Il discorso conduce infine, come spesso accade nelle *Minores*, a una discussione sull’*aequitas*. Il difensore chiede un’assoluzione: non solo l’adultera colpevole di infedeltà non è morta immeritatamente, ma l’assoluzione del marito vuole essere un monito per la moralità pubblica.

Commento

Tit. La declamazione, gravemente lacunosa, manca completamente del titolo,

¹ Casi di omicidio involontario punito con l’esilio quinquennale sono costituiti dalle *decl. min.* 248, 296 e 305 (cf. 248, *Introd.*, n. 1); su questo reato in generale, si veda *infra, ad th.* Quanto ai casi di adulterio in declamazione, cf. 277, *Introd.*; per il reato, *infra, ad § 1.*

di cui si propone qui la ricostruzione – puramente indicativa – di Ritter 1884, già adottata da Shackleton Bailey 2006.

Th. Per la citazione delle due leggi, seguiamo Shackleton Bailey 2006, che mette a testo quanto riportato da una copia dell'inizio di **A** realizzata da Pithou per l'edizione del 1580. Quanto alla seconda parte del tema, viene invece riproposta la ricostruzione di Ritter 1884. **Imprudētis caedis**: questa legge declamatoria è richiamata più volte nelle *Minores* (cf. 248, *Intro.*, n. 1) e trova riscontro in Sen. *contr.* 4,3 e 6,2, oltre che in Quint. 7,4,3: riferimenti in Wycisk 2008, 281 s., che evidenzia le differenze rispetto al diritto storico. A Roma, i casi di omicidio erano regolati dalla legge di Silla contro gli assassini e gli avvelenatori, la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, che presuppone tuttavia un'azione intenzionale (*dolus malus*). Le leggi penali romane, in effetti, si basavano sempre sull'intenzionalità. Col passare del tempo, cominciarono a essere puniti singoli casi di negligenza grave, sulla base di esigenze riconosciute di politica giudiziaria; i casi rientravano nella competenza a punire propria dei magistrati giudiziari (vd. Mommsen 1899, 193-196); la punizione di omicidi colposi, sulla base di considerazioni generali sulla prevenzione, è documentata a partire da Adriano. La sanzione per un omicidio involontario causato dalla mancanza di autocontrollo o avvenuto nel corso di una lite era, di regola, l'esilio di cinque anni (*relegatio, interdictio*) per gli *honestiores*, ossia per gli esponenti della classe dirigente, mentre gli *humiliores* che incorrevano negli stessi reati erano severamente puniti, vd. Mommsen 1899, 245 e 1035 s.; Nogrady 2006, 173-177; per i reati colposi, nello sviluppo del diritto romano in generale, vd. Wacke 1979 e Wacke 1980; per la punizione secondo l'appartenenza sociale, Garnsey 1970, 173-178; Aubert 2002 e, critico nei confronti delle acquisizioni consolidate, Stini 2011, 52 s. **Adulterum cum adultera**: per questa legge, cf. *ad decl.* 277,1. **reversus esset**: sulla base di Neue-Wagener III 1897, 127 s., Winterbottom 1984, 1 e 303 (*ad* 248,4) respinge *revertisset* di Ritter 1884; Shackleton Bailey 1989 (in apparato) e 2006 lo adotta: così pure noi, soprattutto perché nelle declamazioni pseudo-quintiliane il perfetto *reversus* prevale (cf. *decl. mai.* 5,1, p. 85, 13 H.; 5,6, p. 90, 6 H.; 5,13, p. 98, 4 H.; 5,21, p. 108, 1 H.; 11 *th.*, p. 219, 9 H.; 17,8, p. 339, 19 H.); inoltre Quint. 7,8,2; 11,2,17.

1. praecipue: Winterbottom 1984, 293 rinvia a osservazioni abbastanza simili sulla legittima difesa in Cic. *Mil.* 7-11, richiamate da Quint. 5,11,12. **<non omnes continuo>**: al posto del tradito *eos* accettiamo questa integrazione di Ritter 1884: una formulazione simile in 248,1, vd. Winterbottom 1984 (in apparato) e Shackleton Bailey 2006, 8 n. 2. **teneri lege**: sul diritto del marito di uccidere sua moglie (e anche il suo amante), cf. Cato, *orat. (de dote)* fr. 222 Malcovati² *In adulterio uxorem tuam siprehendisses, sine iudicio in punenecares*; vd. in proposito Mommsen 1899, 625 e n. 1; Kunkel 1966, 236 s. (= Id. 1974, 134 s.), come pure Thomas 1970. Augusto non rinnovò il diritto del marito, già definito vecchio da Catone: cf. *coll.* 4,10,1 *nulla parte legis (sc.*

Iuliae de adulteriis coercendis) marito uxorem occidere conceditur; coll. 4,3,1; dig. 48,5,23(22),4, ma piuttosto lo cancellò nel cap. 1 della sua legge (coll. 4,2,2); istituì, in sostituzione, un *iudicium publicum*, in cui il diritto di accusare era privilegio del marito o del padre (dig. 48,5,15[14],2). In questo modo la legittima uccisione della moglie venne fortemente limitata. Nel corso del tempo, tuttavia, venne alleggerita anche la condizione del marito che si faceva giustizia da solo, oltrepassando i limiti imposti dalla legge: secondo Papiniano, sotto l'imperatore Antonino Pio, la condanna a morte poteva essere sostituita da una sentenza meno severa, a seconda dello status sociale dell'omicida, a condizione che questi ammettesse di aver ucciso la moglie cogliendola in flagrante adulterio (vv. 48,5,39 [38],8); Antonino Pio fu il primo imperatore a intervenire per alleviare la situazione di chi avesse ucciso la moglie adultera colta sul fatto, ma una decisione analoga venne presa in seguito anche da Marco Aurelio e da Commodo. Queste disposizioni offrono ai giuristi la possibilità di assimilare la situazione del marito uxoricida a quella del marito che uccide entrambi gli adulteri, oppure soltanto l'adultero, che, secondo la legge, non gli è lecito uccidere (coll. 4,10,1 e Paul. sent. 2,26,5 [= coll. 4,12,2], in seguito anche coll. 4,3,6). In quest'ultimo caso, una legge di Alessandro Severo (cod. Iust. 9,9,4) converte la pena capitale in esilio, tenendo conto del legittimo risentimento (*dolor*) del coniuge, ma solo a condizione che l'omicidio sia stato commesso di notte, vd. Bellen 1997, 199-202; Rizzelli 2003, 228-243, Schilling 2010, 236 s.; ulteriori precisazioni sull'uccisione dei due adulteri *ad 284 th.* e § 4 (*pro duobus*). **Qui distingues**: per l'utilizzo di *distinguo*, Winterbottom 1984, 293 fa riferimento, da un lato, a Cic. *de orat.* 2,244 *qui igitur distinguemus a Crasso...* e 1,50 *qui discernes eorum, quos nominavi, in dicendo ubertatem et copiam da eorum exilitate, qui...*, d'altra parte, per il *qui* interrogativo ('in che misura'), rinvia a 298,10; 313, 9; 379,4; e a Quint. 7,3,34; 9,4,85; l'impiego di *distinguo* in ambito giuridico è documentato da *ThLL* V/1, 1526, 38-60. **adulteras**: audace, ma convincente la proposta di Shackleton Bailey 2006 di emendare il trådito *Qui distingues igit. sa .. ere. in Qui distingues? <Ex> igit. sanare adulteras? Occidisti.* «Tuttavia – osserva Pasetti *n.s.* – la sintassi richiederebbe piuttosto il passivo *sanari*». Mettiamo dunque a testo la forma passiva, che andrà interpretata nel senso di 'essere corrette', 'essere curabili' (in senso metaforico), secondo *OLD*² 1862, 2b, s.v. *sano*. **Quis igitur dubitat**: *quis dubitat*, sebbene significhi *nemo dubitat*, qui non è costruito con *quin*, ma con l'infinito; cf. anche 248,13 *De illo quis dubitabit, non posse eum damnari nisi post exactam iam quinquennii proprii poenam?*; 255,3 *Nemo igitur dubitaverit turpissimos esse qui transfugerint*; 275,5 *quis dubitet exorari me debuisse*, e Quint. 1,10,12 *atqui claros nomine sapientiae viros nemo dubitaverit studiosos musices fuisse*; invece, *decl. mai.* 13,14, p. 282, 5-6 H. *quis dubitat, quin damnum ei sit imputandum*; vd. Tosato 1912, 77. **inquit**: con Winterbottom 1984, 293, riteniamo che il soggetto sia *lex*; che l'ellissi di *lex*, con *inquit*, non sia rara, è abbondantemente documentato da *ThLL* VII/1, 1780, 30-40, s.v. *inquam*. Ai

riscontri nelle *Minores* (249,3 *Ne liceat... cum adultera agere marito*, inoltre 265,3; 365,1; 374,3), Winterbottom *ad loc.* aggiunge 382,1; 383,3 e 254,14 (*lex quid dicit?*) e infine Sop. *quaest. div.*, p. 58, 3-5 (§ 7) Weissenberger (= VIII 84, 23-24 Walz) ὁ νόμος... φησί. **nec... exulo**: come Winterbottom 1984, 293, siamo perplessi di fronte a questa frase: non si spiega il passaggio all'*oratio obliqua* (con l'indicativo *exulo*). Il contenuto sembra essere più chiaro: l'accusatore ritiene che l'accusato, in merito all'uccisione dell'adultero, non possa appellarsi alla clemenza della legge, dal momento che la legge non si applica agli esuli. L'avversario però lo contraddice, sostenendo di essere stato mandato in esilio solo per omicidio involontario (*caedes imprudens*), per un tempo limitato, e di essere quindi pienamente in possesso dei suoi diritti civili (*ius civis*); naturalmente si deve convenire con Shackleton Bailey 2006, 11, n. 3 che «the detail of the argument is obscure in the absence of the original theme».

2. perpetuum exilium: il punto cruciale della discussione: l'omicidio viene punito con l'esilio a vita secondo Quint. 7,4,43, probabile presupposto del nostro passo; il termine *exilium* si applica nella tradizione alle più svariate forme di esilio; nella prassi, si distinguono le seguenti forme di punizione, qui in ordine crescente di gravità: 1) la *relegatio (ad tempus o in perpetuum)* che non comportava necessariamente l'indicazione di un luogo preciso per il soggiorno, ma l'*interdictio certorum locorum*, cf. *dig.* 48,22,18 [19] *pr.* [302]; 2) la *relegatio (ad tempus o in perpetuum)* che poteva anche comportare l'assegnazione di un luogo preciso per il soggiorno, spesso nella forma della *relegatio in insulam*, ma venivano indicate anche certe città o province (*dig.* 48,22,7 *pr.*); 3) la deportazione *in insulam*, che veniva fondamentalmente imposta per tutta la vita ed era accompagnata dal prelevamento forzato, dalla perdita di cittadinanza e delle proprietà e dalla minaccia di morte in caso di violazione (*dig.* 48,22,6 *pr.*). A differenza del deportato, il relegato di norma conservava i diritti civili e le proprietà, a meno che non gli venissero imposte ulteriori sanzioni (*dig.* 48, 22,7,3); cf. Garnsey 1970, 111-115; Stini 2006, 301 s. **ad leges pertinuerim**: da respingere la proposta di Rohde (*ap.* Ritter 1884) *ad me leges pertinuerit*. Winterbottom 1984, 293 s. menziona 248,1 *occisus homo ad crimen et ad damnationem pertinet* e Gaius *inst.* 1,43 *quodsi quis unum servum omnino aut duos habet, ad hanc legem non pertinet*. **Quinquennale...**: un passo davvero enigmatico. Winterbottom 1984, 294 s. presume che l'imputato sia andato volontariamente in esilio per sfuggire al rischio di una punizione derivante da una sentenza del tribunale, e che il processo sia poi proseguito in sua assenza. Pertanto, propone anche di integrare *iudicium* come soggetto del seguente *processerit*; diversamente, Shackleton Bailey 2006, 10 legge *Quinquennale vero exilium <num> dubium est, quin... processerit absente me* e traduce: «But is <there any> doubt, that the five-year exile *** proceeded in my absence». A mio avviso, da un lato, non ci sono ragioni convincenti per supporre che l'imputato sia andato in esilio prima del verdetto, come pensa Winterbottom,

dall'altra, anche la proposta di Shackleton Bailey non pare soddisfacente: l'idea che l'esilio quinquennale si sia interrotto mentre l'imputato era assente sembra portare fuori strada. Wycisk 2008, 198 fa notare che ai tempi di Quintiliano era fondamentale una prerogativa dell'imperatore richiamare un esiliato (*dig.* 48,19,4, vd. anche Mommsen 1899 967 s., Sprenger 1911, 169 s. [254 s.]), e che il rimpatrio non autorizzato era punibile con la morte (vd. Mommsen 1899, 936, Sprenger 1911, 255); ci si aspetterebbe, quindi, che l'accusatore facesse leva su una perdita di *status* della controparte dovuta al suo prematuro ritorno dall'esilio. Ma di questo non c'è traccia nel testo di cui disponiamo.

3. animus: sul problema dell'intenzionalità dell'omicidio, vedi *supra*, *ad th. aut:* la disgiuntiva, correlata al precedente *non*, ha qui valore negativo ('oppure non', 'né'). **<age> tamquam... redissim:** Pasetti *n.s.:* «l'integrazione di <age>, dovuta a Rohde (*ap.* Ritter 1884), trova una buona ragione nell'*usus* del maestro-declamatore, che ricorre spesso allo schema sintattico *ago... tamquam* (la prima persona, in verità, prevale nettamente) per indicare il punto di vista che guida l'argomentazione (in questo caso 'discuti *supponendo* che io sia tornato illegalmente'). Lo schema sembra costituire un caso particolare, tutto declamatorio, di quell'impiego di *tamquam* per esprimere una motivazione soggettiva che conosce un considerevole incremento in età imperiale (cf. *infra*, *ad* 248,3). Oltre che con *ago* (249,15; 270,16; 273,5; 286,4; 293,2; 297,5; 331 *th.*, 334,5; 349,10), *dico* (248,11; 279,4 e 10; 286,3) e *loquor* (257,9; 321,22; 336,3), il sintagma è frequente con altri verbi tipici dell'oratoria giudiziaria, ad es. *defendo* (259,20; 260,21; 279,3; 289,4), *invado* (307,10), *respondeo* (260,8; 278,3), *rogo*, *interrogo* (248,7; 309,17), ecc. Lo schema inoltre viene spesso introdotto per annunciare o chiarire una 'mossa' del maestro-declamatore assumendo così un'evidente funzione metaretorica e, dunque, didascalica (e.g. 306,3 *sic componenda actio est tamquam nos audiant iudices illi*; 279,10 *Dixi tamquam pro iuvene, dixi tamquam pro marito; dicendum est tamquam pro impubere*). Particolarmente frequente nelle *Minores*, come rileva già Winterbottom 1984, 399 *ad* 260,8, questa struttura trova significativi riscontri in Seneca Padre (e.g. *contr.* 7,1,18 *Quid ergo sic loquebaris tamquam unum parricidi condemnasses?* e poi 7,1,19; 7,1,22; 7,4,3; 9,2,18; 9,5,4; 9,5,7; 9,6,10), ma soprattutto nelle *Maiores* (cf. Santorelli-Stramaglia 2017, 108, n. 89 *ad decl. mai.* 1,6; p. 6, 8-9 H. *sic agam, tamquam iuvenis habeat oculos*)».

4. Rinuncio alla traduzione del paragrafo, eccessivamente lacunoso.

5. locus potens: sulla semantica di *potens* in questa *iunctura*, Winterbottom 1984, 294 richiama 257,10, 321,17; 328,6 e 17; 357,5; 361,2, infine 353,2 *et hoc in loco valens est*; vd. anche *ThLL* IX/2, 283, 14-49; ulteriori riscontri *ad* 274,10. **Communis:** questa accezione di *locus communis*, come argomento di carattere generale da impiegare in un contesto giudiziario – in contrapposizione al *locus proprius*, che indica di conseguenza l'argomento riferito al caso specifico – corrisponde alla dottrina enunciata da Quint. 2,4,22 *communes*

*loci (de iis loquor quibus citra personas in ipsa vitia moris est perorare, ut in adulterum, aleatorem, petulantem) ex mediis sunt iudiciis et, si reum adicias, accusationes... ; cf. inoltre 5,10,20. Ulteriori riscontri nella retorica greca e latina sono indicati da Reinhardt-Winterbottom 2006, 101 ad Quint. 2,4,22. Per i diversi significati che può assumere l'opposizione *locus communis* / *locus proprius*, cf. Coenen 2001, 400.*

6. peccarit: congiuntivo perfetto tipico delle domande polemiche o indignate: cf. Hofmann-Szantyr 1972², 338; agli esempi indicati da Winterbottom 1984, 294 (Verg. *Aen.* 9,783-785 *unus homo... tantas strages impune per urbem ediderit?* e Iuv. 1,3 *impune ergo mihi recitaverit ille togatas, / hic elegos?*), si può aggiungere 270,18 *num impune iniuriam fecerit... ? Ne... :* uno sviluppo del punto in questione, ovvero una sorta di amplificazione retorica, viene individuata da Lentano 2016, 79 in 249,19 *Non estis exhortandi mihi ad tuendam castitatem, civitati ante omnia necessariam. Matrimonii, etiamsi ego tacuerim, scitis contineri civitatem, his populos, his liberos et successionem patrimoniorum et gradum hereditatum, his securitatem domesticam*; Winterbottom 1984, 294 rinvia a Cic. *de orat.* 1,245 *Si testamentum defenderes, sic ageres ut omne omnium testamentorum ius in eo iudicio positum videretur*; Sen. *contr.* 9,4,12 *ad omnes patres pertinere hoc exemplum, ad omne filios, ad ipsam rem publicam*, e infine, nell'ambito della retorica greca, Isocr. 18,34; Lys. 1,47; Demosth. 21,8 e 127, 219; 50,1; Luc. 29,20; Lib. *decl.* 38,39 (= VII 287, 1-3 Foerster); inoltre, sul *topos*, al di là del caso specifico, cf. Cic. *inv.* 1,101 *Tertius locus est, per quem quaerimus, quidnam sit eventurum, si idem ceteri faciant; et simul ostendimus, huic si concessum sit, multos aemulos eiusdem audaciae futuros; ex quo, quid mali sit eventurum, demonstrabimus*; Tull. 8 *ea consuetudo non solum ad res privatorum, sed ad summam rem publicam pertinere*; Quint. 4,1,7; 5,13,21.

245

Introduzione

Un uomo aveva un figlio dissoluto; in punto di morte decise di lasciare le sue sostanze in deposito presso un amico, con l'istruzione di restituirle al figlio soltanto quando questi si fosse ravveduto. Il giovane tenta una prima volta di riscuotere il lascito paterno; quindi pretende dal depositario un risarcimento pari al quadruplo della somma depositata, in base alla legge che condanna a tale pena chi rifiuti di restituire un deposito. Cosa sia avvenuto tra le due iniziative del giovane è stato obliterato da una lacuna nel testo, che possiamo tentare di ricostruire soltanto sulla base delle due brevi *declamationes* pervenuteci.

Secondo la ricostruzione proposta da Ritter 1884, il depositario avrebbe in un primo momento negato al giovane di aver ricevuto il lascito, invece di

menzionare le disposizioni paterne che ne impedivano la restituzione. Citato in giudizio per non aver riconosciuto il deposito (*infittatio*), il depositario viene assolto. Ciò gli consentirebbe di appropriarsi del lascito; ma quando il giovane corregge la sua condotta, l'amico del padre gli offre spontaneamente solo una parte del deposito. È a questo punto che il figlio pretende il risarcimento per la *infittatio*, ormai palese e reiterata¹.

Una successiva revisione di Shackleton Bailey ha proposto un diverso finale per questa vicenda: dopo il primo processo per *infittatio* e il susseguente ravvedimento del giovane, il depositario gli avrebbe spontaneamente offerto la restituzione dell'intero lascito paterno; in preda alla cupidigia, però, il giovane avrebbe tentato di approfittare della normativa vigente per ottenere una cifra pari a quattro volte il lascito a titolo di risarcimento per la precedente *infittatio*².

Questo *argumentum* ci è giunto corredato da due *sermones* e due brevi *declamationes*, in cui a parlare non è l'accusato ma il suo avvocato³.

Nel primo *sermo*, a sua volta mutilo, il maestro invita a conferire al depositario un carattere benevolo, consono a un personaggio che voglia mostrare di aver agito avendo a cuore il bene della controparte (§ 1); la susseguente *declamatio* (§§ 2-3) imposta uno *status finitivus*, dimostrando come il procedimento per *infittatio* sia inapplicabile alla situazione attuale, quando ormai l'accusato ha offerto di restituire il deposito (tutto o almeno in parte). Il secondo *sermo* (§ 4) richiama esplicitamente una *divisio* bipartita tra *ius* e *aequitas*⁴, raccomandando di valorizzare l'assenza di *avaritia* – movente principe nelle cause per *infittatio* – nell'atteggiamento dell'accusato; la seconda *declamatio* (§§ 5-7), conseguentemente, illustra le ragioni che avrebbero spinto il depositario a negare il lascito e poi a offrirlo (parzialmente?) al figlio, sottolineando l'avidità che quest'ultimo mostra nel suo tentativo di ottenere, oltre al patrimonio paterno, anche il *quadruplum*.

Commento

Tit. <Depositum infittatio>: il titolo del discorso, non tramandato dai codici, fu integrato da Pithou 1580, *Index*.

Th. Qui... solvat: nel diritto romano il *depositum* è un contratto che si perfeziona

¹ Cf. Ritter 1884, 3: *Pet<i>1 adulescens pecuniam <adhuc luxurians, ille infittatus est et iudicio cum adulescens contenderet vicit. Postea frugi facto partem depositi obtulit.> Ille quadruplum petit.*

² Cf. Shackleton Bailey 2006, 12-13, n. 1; «Father deposits money with a friend, enjoining him not to return it to his loose-living son after his death until said son mends his ways. Father dies and Son demands the money. Instead of quoting Father's instructions, the friend denies the deposit... Son brings suit and loses. Later he reforms and the friend offers to return the money and returns it ... Son sues him for four times the sum as a penalty for his denial». Vd. in merito *infra*, ad § 7.

³ Cf. *infra*, ad § 1.

⁴ Vd. *infra*, ad § 4.

con la consegna di un bene mobile dal depositante al depositario; quest'ultimo è tenuto a custodire gratuitamente il deposito e a restituirlo, generalmente, a richiesta del depositante. Si definiva *infitiatio* l'illecito del depositario che rifiutasse la restituzione o negasse di aver mai ricevuto il deposito; a tutela del depositante era prevista una *actio in factum concepta* accordata dal pretore, che poteva condannare il depositario alla restituzione della somma affidatagli (*simpulum*: vd. *ad* § 2) o, in casi particolarmente gravi, al doppio del suo valore (*duplum*): vd. *dig.* 16,3,1,1-4 (Ulp.). La condanna a *quadruplum solvere*, prevista nella declamazione anche per casi di *furtum* (cf. 248,5; Quint. 7,6,2) o danneggiamento doloso (Sen. *contr.* 5,5 *th.*), è probabilmente un'amplificazione fittizia: vd. Wycisk 2008, 84-87; sul tema della *infitiatio depositi* nelle *Minores*, vd. Santorelli 2016, in particolare 32-35 per questa declamazione. **pecuniam * Ille**: per la possibile ricostruzione del tema vd. *Introd.*

1. Il testo del *sermo* è lacunoso, ma si intuisce il senso della raccomandazione del maestro: alla difesa dell'amico gioverà un tono moderato ed esente da ostilità nei confronti del giovane, sebbene quest'ultimo sia stato prima importuno nel domandare la restituzione del deposito, poi lo abbia citato in giudizio per ottenerne il quadruplo. Sarà così più facile dimostrare che l'amico abbia agito nell'interesse del giovane rimandando la restituzione sino al tempo debito. Forse è proprio per evitare al depositario ogni espressione di animosità che il declamatore sceglie di dare la parola non direttamente a lui, ma al suo avvocato: vd. in tal senso l'esplicita raccomandazione del maestro in 260,1; sui casi in cui generalmente era richiesto il ricorso al ruolo del *patronus*, si veda *ad* 250,1.

2. **Depositum... solvat**: l'*argumentatio* si apre con un esame del dettato della legge che la controparte vorrebbe far valere, secondo un precetto registrato in Sen. *contr.* 1,2,15 *iubemur ut, quotiens possumus, de omnibus legis verbis controversiam faciamus*; la medesima impostazione è applicata ad es. in *decl. mai.* 7,4, p. 140, 7 H.; 11,4, p. 223, 8; 16,5, p. 323, 19-20. Vd. sulla pratica Bonner 1949, 57. **ne actio... damnatus fuerit**: prima di poter chiedere al depositario di risarcire il quadruplo del deposito negato, occorre che un giudizio preliminare abbia stabilito se effettivamente si sia trattato di *infitiatio*. Si imposta quindi una questione di *definitio* (Calboli Montefusco 1998, 77-93): poiché il precedente processo non ha autorizzato a definire l'imputato *infitiator*, manca il presupposto per avviare un'*actio* che miri a ottenere il pagamento del quadruplo. **Eo... tempore**: quando un primo giudizio lo avesse condannato per *infitiatio*. **simpulam**: indica la cifra stessa data in deposito; per l'uso del sostantivo femminile vd. Varro *rust.* 2,10,5; più comune sarebbe stato l'uso del neutro *simpulum* (vd. sopra, *ad th.*, e § 3), escluso però in questo caso dal successivo *hanc*. **abierit quae nega<ba>tur**: emendazione di Shackleton Bailey 1989 (poi 2006) per l'impossibile *habuerit quae negatur* dei codici (Winterbottom 1984 mette le *cruces*). La causa in dibattito ha luogo quando il depositario ha già spontaneamente offerto il deposito al giovane (*obtulisset*), e con tale offerta – che

rende inapplicabile l'azione per *infittatio* – decadono anche le pretese del giovane al risarcimento del quadruplo; secondo Pasetti *n.s.*, «sul piano lessicale è degna di nota l'ipotesi di Watt 1996-1997, 189, che legge *debuerit* (“poiché [il depositario] era tenuto a risarcire questo quadruplo [solo] unitamente alla somma che veniva negata”). Sul piano sintattico, in ogni caso, ci troviamo di fronte a un'anomalia: in dipendenza da *poterat* ci si aspetterebbe un congiuntivo imperfetto o più che perfetto». **Quid si... poterat**: secondo entrambe le ricostruzioni del tema sopra esposte (vd. *Introd.*) il giovane aveva già accusato il depositario di *infittatio depositi*; questo precedente giudizio, pur potendo condannare il depositario al risarcimento in *quadruplum*, aveva tuttavia assolto il depositario, dispensandolo persino dalla restituzione del deposito iniziale (*simplum*).

3. Si ipsam... retractare: secondo il principio, ancora in vigore negli ordinamenti moderni, per cui non si può essere giudicati due volte per il medesimo fatto: cf. 266 *th. Bis de eadem re agere ne liceat*; 309,1; cf. anche *dig.* 48,2,7,2 (Ulp.). **<deposita est repetere>**: integrazione di Ritter 1884, 4, laddove **A** presenta una lacuna di circa 25 lettere.

4. ius... aequitatem: dopo aver trattato gli aspetti strettamente giuridici e procedurali (*ius*), il maestro consiglia di affrontare ora gli argomenti di carattere morale (*aequitas*), secondo uno schema argomentativo consolidato: nelle *Minores* cf. ancora 250,8; 309,11; 340,10. Su questa divisione interna vd. Bonner 1949, 46-49; Fairweather 1981, 155; 157; Berti 2007, 93 s. e 2014, 119 s.; Cornu Thénard 2007, spec. 387-408. L'insistenza sull'*aequitas* imposta qui uno *status generalis*, in cui si ammette l'imputazione, ma si adduce una giustificazione etica: l'amico ha sì trattenuto il deposito, ma soltanto per il bene del giovane, non per avidità. **nisi metu contineantur**: che il timore del castigo sia l'unico modo per costringere gli uomini all'onestà è idea tradizionale: cf. ad es. Cic. *S. Rosc.* 55 *Accusatores multos esse in civitate utile est ut metu contineatur audacia*; *decl. mai.* 11,8, p. 227, 19 H. *nec iam ulla mortalium innocentiam trepidatione contineas*; vd. anche Quint. 12,7,2 *qui ratione traduci ad meliora non possunt, solo metu continentur*. **[hoc]**: espunzione di Rohde, *ap.* Ritter 1884, 5, necessaria poiché il discorso non riguarda qui soltanto il caso in dibattimento, ma la necessità di tutelare la pratica del *depositum* in generale. **secreta... probationem**: vd. sul tema Iuv. 13, spec. 75-76 *tam facile et pronum est superos contemnere testes, / si mortalis idem nemo sciat*. **Non potest... avaritiam**: causa primaria dell'*infittatio* è in genere l'avidità del depositario (cf. ad es. 269,1; 312,3), che tuttavia non può essere addebitata in questo caso all'amico, che ha già spontaneamente restituito quanto ricevuto.

6. iure: riferimento all'autorità che il padre ha conferito all'amico affidando a lui la responsabilità di scegliere il momento in cui restituire il deposito; sul punto vd. ancora *Introd.* **<frugalitate>**: integrazione di Ritter 1884, 5 laddove **A** presenta una lacuna di circa 15 lettere.

7. **quod accepisti**: l'intero lascito, secondo Shackleton Bailey, o solo una sua parte, secondo Ritter: vd. ancora *Introd. quomodo... fecisse*: ovvero con la temperanza che il giovane ha mostrato a seguito del suo ravvedimento. **est adhuc... habet suum**: il testo trådito sembra avvalorare la ricostruzione di Ritter: si direbbe che l'amico abbia deciso di offrire al giovane solo una parte del lascito paterno, promettendogli che riceverà anche la restante se si manterrà fedele alla sua nuova condotta di vita. Questo esito è coerente con la finalità educativa delle disposizioni date dal padre all'amico depositario, e potrebbe verosimilmente aver innescato la seconda azione del figlio – dal momento che il depositario continua a negare, sia pur solo in parte ma ormai in modo dichiarato, la restituzione del deposito. Diversamente, Shackleton Bailey emenda il testo: *est adhuc quod tibi possit tribuere. <Reddidit> patrimonium paternum; sed adhuc habet suum*. In tal modo, soggetto sia di *possit tribuere* che di *reddidit* diventa l'amico: questi avrebbe restituito al giovane l'intero patrimonio paterno, ma gli starebbe prospettando – inopinatamente – la possibilità di nominarlo erede anche delle proprie sostanze, qualora l'altro mantenesse una condotta temperante.

246

Introduzione

Un eroe di guerra, appena prima di un conflitto, beve un sonnifero che ha preparato per lui la sua matrigna e si risveglia a guerra ormai terminata; viene quindi processato per diserzione, e, dopo l'assoluzione, accusa la matrigna di averlo avvelenato. Questi i fatti riepilogati nel tema; seguono i consigli del maestro e lo svolgimento della declamazione, dalla parte del giovane.

Il modello letterario è l'orazione *In novercam* di Antifonte, che costituisce l'antecedente per una serie di temi di declamazioni greche in cui una matrigna e una concubina si accusano a vicenda dell'avvelenamento di un eroe di guerra. In ambito latino, invece, oltre alla ripresa del modello appena citato, si individuano tipologie di temi più variegiate in relazione al contrasto tra matrigna e figliastro, o al tipo di *potio* somministrata, come in Quintiliano 7,8,2 e nella declamazione 350¹; richiamo a un caso giudiziario corrispondente a quello in esame si riscontra in Seneca (*benef. 5,13,4 ita, qui veri beneficij speciem fefellit, tam ingratus est quam veneficus, qui soporem, cum venenum esse crederet, miscuit*).

Lo *status* è di tipo *finitivus*: scopo del declamatore è, infatti, dimostrare se il sonnifero in questione possa essere definito 'veleno'. Il tema del veleno è

¹ Cf. Bonner 1949, 35 e, per una schedatura completa dei temi, sia greci che latini, sull'argomento, Pasetti 2015. Alcuni esempi: Sen. *contr.* 6,4; 6,6; 7,3; 8,3; 9,5; 9,6; Quint. 7,2,17; Ps. Quint. *decl. mai.* 2; 14; 15; 17; Ps. Quint. *decl. min.* 319; 321; 350; 381; 385; Calp. *decl.* 12; 13; 40; Sop. *quaest. div.*, p. 23 (*th.*) Weissenberger (= VIII 28, 5-7 Walz); Hermog. *stat.* 3,39, p. 35 Patillon; Ps. Lib. *decl.* 49 Foester.

particolarmente frequente nella declamazione latina, forse perché il fenomeno dell'avvelenamento aveva favorito, a Roma, lo sviluppo di una riflessione giuridica specifica, a partire dalla *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*².

Il *veneficium*, in declamazione, compare spesso in rapporto alla figura della matrigna³ e ai temi del parricidio e dell'adulterio. Modelli di riferimento per i declamatori latini sono i casi di avvelenamento trattati da Cicerone: la *Pro Cluentio* e la *Pro Caelio*, che insiste sulla colpevolezza di chi prepara la sostanza nociva, indipendentemente dal suo effetto. La declamazione 246 riprende proprio tale questione: anche se il giovane *vir fortis* non è morto, ma è rimasto a lungo in una sorta di coma, la responsabile, a suo dire, aveva intenzione di ucciderlo; infatti, il sonno indotto dalla pozione gli ha impedito di partecipare alla guerra, esponendolo all'accusa di diserzione, punibile con la pena capitale. Il veleno, quindi, avrebbe potuto essere, se pur indirettamente, letale. Significativo è anche che i personaggi che si scontrano siano *noverca* e *privignus*, acerrimi nemici secondo un cliché che affonda le radici nel mito (basti pensare al conflitto di Giunone ed Ercole); quando, come nel nostro caso (§§ 4-5), l'accento cade sull'abilità nel preparare filtri e pozioni, affiora il paradigma di Medea, le cui doti di maga vengono particolarmente enfatizzate, in ambito latino, sia da Ovidio che da Seneca tragico (cf. Baldini Moscadi 1998 e Boyle 2014, lxxii-lxxviii, 296 s.).

Per quel che riguarda la struttura, il testo è organizzato in un *exordium* (§§ 1-2), che illustra l'antefatto e la motivazione (*ultio*) che ha indotto il giovane ad accusare l'odiata matrigna; segue il *sermo* (§ 3), che affronta il problema della definizione di veleno ('veleno è la sostanza letale'), mostrando all'accusa come volgerla a proprio favore ('anche il sonnifero è letale perché ha provocato il processo per diserzione'). I paragrafi 4-5 contengono la *propositio* e l'*argumentatio*; dopo aver definito *venenum* la sostanza ingerita, il declamatore passa a dimostrare la premeditazione e la colpevolezza della matrigna. A ben vedere, le indicazioni del *sermo* non vengono accolte nel seguito della declamazione⁴: il problema della *finis* non è esplicitamente affrontato dal *vir fortis*, che, semplicemente, considera la *potio* un veleno a tutti gli effetti, insistendo piuttosto sullo stereotipo della *venefica noverca*. Solo a questo punto inizia la «delayed *narratio*» (Winterbottom), il racconto della battaglia a cui il *vir fortis* non ha potuto prendere parte (§§ 6-7); nella *peroratio*, dai toni marcatamente patetici, l'eroe si abbandona al rimpianto di non essere morto (*adynaton*, § 8), ri-

² La legge in questione, emanata in epoca sillana, riuniva due *quaestiones* di epoca precedente e mirava a regolamentare i casi di omicidio, compresi quelli per avvelenamento; la pena, capitale, si applicava anche per il possesso, la vendita, l'acquisto e la preparazione di sostanze velenose. Ad essa si fa accenno in Cic. *Cluent.* 54; 148 e in Sen. *contr.* 3,9,1. Una sintesi con ulteriori riferimenti bibliografici, in Ferrary 1991 e Longo 2008, 18-27. Sulla specificità culturale dei casi di avvelenamento in ambito latino, cf. ancora Pasetti 2015.

³ Sulla matrigna e i suoi legami con il veleno cf. Valenzano 2016 e Pingoud-Rolle 2016.

⁴ Dingel 1988, 92 s.

porta, confutandola, la dichiarazione della matrigna di aver agito a fin di bene (*sermocinatio*), contrappone la propria sfortuna (§ 9) alla buona sorte dei comilitoni, destinatari di un'allocuzione patetica (§ 10); torna infine (§ 11) ai temi dell'*exordium* (il motivo che lo ha tenuto lontano dalla guerra).

Commento

Tr. Soporatus: etimologicamente connesso con *somnus*, esprime sinteticamente la condizione del protagonista, addormentato suo malgrado dalla matrigna; cf. Forcellini V 569 (*sc. soporatus*) *est etiam soporifero medicamento (qui sopor dicitur) imbutus*.

Th. fortiter fecerat: l'espressione *fortiter facere* (gr. ἀριστέω) compare molto spesso in ambito declamatorio con il significato di 'diventare eroe di guerra', il *vir fortis* protagonista di molte declamazioni (cf. Ps Quint. *decl. min.* 258; 271; 287; 371; 375; 377; Sen. *contr.* 1,8; 10,2; Calp. *decl.* 11; 21; 32; 36). Sulle origini e le caratteristiche questo personaggio, rinvio a Lentano 1998, in particolare pp. 10-12 per ulteriori esempi. **desertor:** la diserzione ricade nella categoria della *proditio* e, sia in età repubblicana che imperiale, è punita con la pena di morte; secondo Cicerone (*Phil.* 3,14) e Livio (5,6,14) i disertori venivano giustiziati a bastonate (*fustuarium*). La *lex* declamatoria corrispondente è attestata da Calp. *decl.* 15, p. 15, 16 H.; 27, p. 25, 22 *desertor capite puniatur*, cf. inoltre Bonner 1949, 109 s., Lanfranchi 1934, 425-431, Langer 2007, 101-104.

1. proximae causae: il processo per diserzione. **satis... pronuntiasse:** l'assoluzione nel processo per diserzione, già di per sé, dimostra che l'eroe è stato vittima di avvelenamento. Come infatti si chiarisce ai §§ 6 e 11, l'accusato si è difeso sostenendo che la *potio* bevuta ha bloccato la sua volontà, impedendogli di partecipare alla guerra. La responsabilità ricade quindi interamente sulla matrigna. *Pronuntio* è termine tecnico per l'emissione della sentenza (Heumann-Seckel 1907⁹, 469); per la costruzione, cf. Tert. *paenit.* 9,5 *ut in peccatorem ipsa exomologesis pronuntians pro dei indignatione fungatur*. **quod novercam... potui:** il *vir fortis* avrebbe voluto accusare la matrigna prima di subire lui stesso il processo per diserzione. L'esibizione del *dolor* è in linea con il *pathos* proemiale (cf. Dingel 1988, 42). **tantum:** il giovane non si accontenta dell'assoluzione ricevuta, ma vuol vedere riconosciuta la colpevolezza della matrigna. La vendetta (*ultio*) è infatti individuata come spinta propulsiva per intentare causa alla donna. Sulla *ultio* come motivazione dell'azione giudiziaria, cf. anche 299. **tamen... fallit:** accogliamo l'emendamento *tamen ne* di Ritter 1884 per il tràdito *talīs*. Diversamente Winterbottom 1984, che pone il testo tra *cruces*, considera *ne... quidem* «surprising» (p. 297 *ad loc.*); secondo la nostra interpretazione, l'eroe, pur essendo più di ogni altra cosa (*praecipue*) desideroso di appagare il suo desiderio di vendetta, si rende conto che la presente azione giudiziaria lo espone al pericolo di non vedere confermate le ragioni che hanno condotto alla sua precedente assoluzione. Winterbottom 2018 ritiene invece che

questo rischio non sia di un'entità tale da dover preoccupare l'eroe; ipotizza quindi, come alternativa alle *cruces*, che la pericope in discussione si riferisca alla matrigna, l'unica a correre un vero rischio, e propone, *exempli gratia*, di emendare: *istam* (oppure *istam tamen*) *ne illud quidem...*, interpretando «she is aware of this danger too (*i.e.* as well as the poisoning charge), viz. that...»; aggiunge inoltre: «Note the resulting contrast of *me* and *istam* (compare 388,5 *haec est nostra narratio: ista narret...*), at the head of their clauses». **Inter... publicae**: cf. Cic. *dom. 24 ad extrema rei publicae discrimina delectum*; anche in questo caso – da notare che si tratta di un'orazione – si allude a un frangente molto difficile per la vita dello stato e a un uomo che può risolvere la situazione (nello specifico, Pompeo). †**non fuit venenum**†: Leo 1960, 254 espunge la pericope, ipotizzando che appartenesse in origine al *sermo* e sia stata poi erroneamente inserita qui; Shackleton Bailey 1989 e 2006 integra <si> *non fuit...*; tuttavia **A** presenta una lacuna di una riga (cf. Winterbottom, apparato), in cui probabilmente il *vir fortis* richiamava l'argomentazione del suo avversario, che, nel primo processo, attribuiva la responsabilità della diserzione a lui e non al veleno.

2. illud: la prolessi anticipa enfaticamente l'oggetto dell'*indignatio*: l'asserzione della matrigna di aver agito a fin di bene. **beneficium**: quello che per il figliastro è un *veneficium*, per la matrigna, dunque, sarebbe un *beneficium*: la somiglianza tra i due termini è tale da lasciar supporre una vena di ironia. *Beneficium* va inteso qui in senso generico, senza le implicazioni socio-culturali e politiche proprie del trattato senecano (cf. Griffin 2013, 99-110), sebbene *benef.* 5,13,4 sembri perfettamente corrispondente alla situazione descritta in questa declamazione (cf. *Introd.*). **persona**: di origine teatrale ('maschera'), il termine è ampiamente sfruttato nella manualistica retorica per indicare i personaggi coinvolti nella finzione declamatoria, cf. Quint. 4,1,28; 4,1,46-47; 9,2,30; 11,1,39; Sop. *quaest. div.*, p. 77, 40; 203, 12; 245, 2 Weissenberger (= VIII 115, 6; 319, 16; 384, 19 Walz); ricorre molto spesso nelle *Minores* con valore metaretorico (solo alcuni esempi: 245,1; 259,2; 273,1; 280,3; 296,6; 338,4; 381,1): anche in questo caso, come osserva Winterbottom 1984, 297 *ad loc.*, il declamatore sfrutta consapevolmente il cliché della matrigna tradizionalmente ostile al *privignus*. **non fecisset... non fecit**: il chiasmo, con poliptoto, enfatizza i ruoli della madre e del padre (e dunque, con tipica metonimia declamatoria, i sentimenti che li caratterizzano), contrapponendoli alla *persona* della *noverca*; i genitori naturali non avrebbero mai danneggiato il figlio. Cf. *infra*, § 9.

3. finiendum: il *magister* segnala che il caso rientra nello *status finitivus*. Il problema della definizione è spesso discusso da Quintiliano, cf. 7,3,7, in cui, tra vari esempi, compare anche il *veneficium*: *Diversum est genus cum controversia consistit in nomine quod pendet ex scripto, nec versatur in iudiciis nisi propter verba quae litem faciunt: an qui se interficit homicida sit, an qui tyrannum in mortem compulit tyrannicida, an carmina magorum veneficium*. **primum...**

deinde: il maestro individua due fasi, che consentono di giungere alla definizione: 1) individuare cosa ciascuna parte intenda dire (*id quod vult*), cioè le sue argomentazioni; 2) formularle sinteticamente. Quindi, con un semplice esempio, mostra come la domanda sulle argomentazioni ('perché il tale nega / afferma che sia veleno?') generi di per sé la definizione ('non è veleno perché non ha avuto effetto letale / è veleno perché potenzialmente letale'). Sulla necessità di tenere presenti le definizioni opposte, cf. Quint. 7,3,19-20: *In eo 'quid sit' duplex opus est: nam et nostra confirmanda est et adversae partis destruenda finitio. Ideoque in schola, ubi nobis ipsi fingimus contradictionem, duos ponere debemus fines quales utrimque esse optimi poterunt. occiderit... sit mortiferum:* congiuntivi indiretti (come i seguenti *sit* ed *efficiat*), sottolineano il carattere soggettivo della motivazione (cf. Traina-Bertotti 2003³, 424 s. § 373): non si tratta del punto di vista del *magister*, ma delle *partes* che si contrappongono nella causa. '**Ad tuam... adieceras**': ricorrendo al discorso riportato (*sermocinatio*, cf. Lausberg 1990³, §§ 820-825), il maestro riferisce l'argomentazione con cui l'accusa sostiene che la sostanza soporifera abbia un effetto letale; anche se non letale in sé, il sonnifero ha impedito al giovane di partecipare alla guerra, esponendolo all'accusa di diserzione e dunque al rischio di essere punito con la pena capitale: per questo motivo la bevanda deve essere definita mortale. Il periodo è organizzato secondo la logica del falso sillogismo (cf. Lausberg 1990³, § 371). **medicamento:** il termine, che deriva dalla radice del verbo *medeor*, indica una sostanza capace di curare e costituire un rimedio per malattie o ferite. Si tratta di una *vox media*, al pari dei suoi sinonimi *potio* e *venenum* (cf. greco φάρμακον), usati nel corso della declamazione per alludere alla bevanda somministrata dalla *noverca*.

4. Veneficii accuso: sebbene la *propositio* segua di norma la *narratio* (cf. Quint. 2,13,1), in questo caso la anticipa. Sulla *propositio* cf. Quint. 4,4,1-7; in questo caso la formulazione è quella di una *nuda propositio* (Quint. 4,4,8.); cf. Winterbottom 1984, 298 *ad loc.*; si tratta dunque di una φαρμάκων γραφή (cf. anche 319; 321; 350). **soporem:** la metonimia, che indica l'effetto (il sonno) per la causa (il sonnifero), ricorre anche in Nep. *Dion.* 2,5 e in Sen. *benef.* 5,13,4, che presenta un caso analogo, cf. *Introd.* **publice:** Shakleton Bailey 2006, 21 n. 4: «as hemlock to Socrates». Nei casi di *mors voluntaria* (προσαγγελία, cf. 335; 337; Stramaglia 2013, 85 n. 3), la declamazione attinge alla tradizione filosofica degli *exitus* stoici, il cui modello è la vicenda socratica: si veda in proposito Pasetti 2007, 181-183. **quo... solvuntur:** il *tricolon*, con anafora di *quo*, sottolinea in tono drammatico gli effetti del veleno. **in scelere virtutis:** la giustapposizione di *scelus* e *virtus* è paradossale. **quod... copia constare, quod temperamento quodam:** si noti la ricercatezza formale dell'*ordo verborum*, con l'anticipazione di *constare*, che corrisponde alla cosiddetta legge di Hammelrath, spesso sfruttata nella prosa declamatoria. **si... promitteres?:** l'ipotesi formulata dal declamatore mira a sottolineare l'imprevedibilità (e quin-

di la potenziale pericolosità) della sostanza somministrata, che poteva anche risultare fatale per il giovane. **vacabat**: per l'uso impersonale del verbo *vaco* cf. Verg. *Aen.* 1,373 *si vacet audire*, Sen. *epist.* 75,16 *honesta colimus, quantum vacat*, Ov. *fast.* 2,723 *dum vacat*. Il riferimento è allo stato di guerra. **[corporis] <et>**: Ritter 1884, seguendo l'indicazione di Rohde, espunge *corporis*, ma ammette la possibilità che al suo posto si debba ipotizzare un altro genitivo per mantenere il chiasmo. Dello stesso parere anche Winterbottom 1984, 298 *ad loc.*, che però pone il termine tra *cruces*. L'unico difensore del testo tràdito, sia per il chiasmo sia perché l'*abundantia* è una consuetudine stilistica dello scrittore, è Wahlén 1930, 115; 119, ma la ripetizione di *corpus* è troppo dura; Shackleton Bailey 1989 e 2006 *ad loc.* propone *motu sui*, che però indicherebbe un movimento di tipo attivo, difficile da immaginare in questo frangente, come osserva Pasetti 2014, 20 s. Accogliamo quindi il testo di Pasetti 2014, che segue la proposta di espunzione di Ritter, ma integra <et> per compensare con il polisindeto l'eliminazione del chiasmo: in tal modo, il periodo risponde alla cosiddetta 'legge di Hammelrath', con l'anticipazione del sintagma verbale comune ai due membri del *dicolon* (*excitari non potuit*). **conclamatio**: la *conclamatio* era una parte del rituale funebre che prevedeva che i familiari del defunto, per verificarne l'effettivo decesso, lo chiamassero a gran voce con il suo nome, cf. Stramaglia 1999, 113 n. 57 *ad Ps. Quint. decl. mai.* 8,10.

5. veneficium... docui: anafora ed epifora scandiscono i due *cola*, perfettamente paralleli. Si conclude così la prima parte dell'accusa, riguardante le competenze dell'avvelenatrice (*scientia*) e i pericolosi effetti del veleno (*periculum*); il passo successivo sarà quello di analizzare le intenzioni della donna (*animus*). **Privigno dedisti**: questa lapidaria affermazione sottintende un tipico *argumentum a persona*, cioè basato sulle caratteristiche del personaggio al centro della causa: il fatto stesso che l'accusata sia una matrigna la espone al sospetto di essere ostile al figliastro (cf. *Introd.*); questo tipo di argomentazione è spesso sfruttato per provare l'intenzionalità del crimine. Per il verbo in epifora cf. Lausberg 1990³, §§ 631-632. **alio tempore**: preso in quelle particolari circostanze (prima della guerra), il sonnifero ha impedito al giovane di partecipare al conflitto, esponendolo alla condanna a morte per diserzione; se fosse stato ingerito in un altro momento non avrebbe esposto il giovane ai rigori della legge (per la contrapposizione *quo tempore dedisti... alio tempore dedisses* cf. Lausberg 1990³, § 450). Le circostanze, dunque, confermano l'intento omicida.

6. <somnus vinxit>: l'integrazione di Rohde (*ap.* Ritter 1884), necessaria per completare il senso del periodo, mette in luce il paradosso per cui il sonno ha avuto la meglio su un eroe che non si era mai tirato indietro di fronte ai pericoli corsi dalla propria città.

7. Quid acti sit: Winterbottom 1984, 298 *ad loc.* mantiene il tràdito *acti*: la correzione in *actum* di Ritter 1884 non è necessaria, inoltre *quid acti* è ampiamente attestato anche nei testi giuridici (cf. *ThII* 1406, 74-81). **narraverunt**: la *narratio*

(§ 7) è basata sul racconto dei compagni: l'accusatore sottolinea polemicamente di aver potuto solo ascoltare il racconto della guerra, come se trattasse di storia antica (*avorum proavorum temporibus*). La pur breve narrazione del conflitto è vivace e serrata, marcata dall'asindeto e dall'ellissi (*commissa... acies, dubia... inclinata*), con il *cum inversum* a introdurre il colpo di scena. Il racconto culmina nella disperata ricerca dell'eroe: i *cola* crescenti, marcati dall'anafora (*in quo... in quo*) e affollati di superlativi rendono l'ansia della ricerca, il brusco passaggio al presente storico (*auditur*) esprime icasticamente l'allarme suscitato dalla constatazione che l'eroe è assente. **Quid... si perissem?**: il fatto che l'eroe sia stato messo fuori gioco dal sonnifero ha arrecato ai nemici lo stesso vantaggio che avrebbe comportato la sua morte. La *noverca*, dunque, non ha danneggiato solo il figliastro, ma anche l'intera città, compromettendone la vittoria in guerra.

8. si mihi detur: il *vir fortis* avrebbe preferito morire assumendo un veleno letale: non solo si sarebbe sottratto all'infamante accusa di diserzione, ma sarebbe stato pianto dall'intera città. L'*adynaton* si articola in una patetica visione del proprio funerale; il chiasmo (*ad rogum tulisset / celebrasset laudes*) e la *sermocinatio* sottolineano il *pathos*. Il ritorno impossibile al passato è un tema ricorrente nelle lamentazioni epico-tragiche, cf. Hom. *Il.* 18,86-87; Eur. *Alc.* 880-881; *Andr.* 1182-1183; *Tr.* 1168-1170; Alexiou 1974, 178-181.

9. Erubescite... exemplo: piuttosto brusco il passaggio dalle parole dei concittadini in lutto a quelle attribuite alla *noverca*, impegnata a sostenere le sue buone intenzioni (Winterbottom 1984, 299 ipotizza che vadano collocate al § 2, dopo *dedisse*). Diversamente dalle madri 'naturali', orgogliose di inviare i figli a morire in battaglia, la matrigna ha sottratto il figliastro ai pericoli della guerra. Dunque, non solo viene rovesciato il *topos* della matrigna ostile, ma la *noverca* ostenta un amore filiale superiore a quello delle vere madri. L'affermazione, di per sé paradossale, è riportata in modo da risultare ancora più esagerata e incredibile: si notino la provocatoria apostrofe alle madri (*erubescite*), definite *impiae*, e soprattutto l'*aprosdoketon* finale, che presenta la *noverca* come l'unica vera madre dell'intera città. Da qui la proposta di Shakleton Bailey 1983, 231, che riduce la battuta della matrigna al solo '*ego... feci*' e attribuisce la pericope successiva '*erubescite... noverca*' al figliastro, che pronuncerebbe queste parole in tono sarcastico e provocatorio; in tal modo si rende necessario correggere *mei exemplo* in *meae* (*sc. matris*) *exemplo*. **amplexae armatos**: la scena delle madri trepidanti per la partenza dei figli per la guerra ha un precedente illustre in Verg. *Aen.* 8,592-593 *stant pavidae in muris matres oculis secuntur / pulveream nubem et fulgentis aere catervas*. **parceret**: non avendolo mandato in guerra, la matrigna risparmia il rischio della morte al figliastro. **Non... secuta sunt**: la preterizione consente di richiamare rapidamente e con accenti patetici la precedente vicenda processuale (*non... non illam contumeliam*). **quid mihi... accidere**: il *vir fortis* dà voce alla sofferenza patita per non aver potuto combattere. La domanda richiama, per contrapposizione, il precedente

quid plus contingere... hosti...? (§ 7); quell'assenza dalla guerra, che ha tanto avvantaggiato il nemico, è stata per l'eroe fonte di indicibile sofferenza.

10. Felices: l'apostrofe ai compagni prepara la netta contrapposizione con il proprio infelice destino (*at ego*). **hostium... retulistis:** *tricolon* ascendente con *climax*; le diverse fasi della vittoria sono rievocate in modo efficace e sintetico, come al § 7. **laeti:** è la lezione di A², ma, come osserva Håkanson 1985, 648, anche la lezione di A¹, *laeto*, riferito a *clamore*, potrebbe essere corretta. **longamque illam... noctem:** la metafora evoca il *blackout* mentale del *vir fortis*: in § 6, si parla invece della dislocazione in un altrove non meglio definito (*in qua parte naturae locavit me...?*). **accusator indicavit:** viene messa in risalto la buona fede dell'eroe, che, confuso, ma già pronto a combattere, viene informato della vittoria solo al processo per diserzione.

11. Winterbottom, pur mantenendo a testo quest'ultimo paragrafo, prospetta la possibilità di espungerlo (1984, 299 *ad loc.*) in quanto ripetizione di § 1 e conclusione meno convincente rispetto alla *sententia* finale di § 10, ma più probabilmente si tratta di una chiusa ad anello non priva di poetismi dal valore patetico (l'epifonema finale *vis... devincta mens* costituisce un'elevazione di tono). **Quo... dicerem:** periodo ipotetico misto (cf. Winterbottom 1984, 299 *ad loc.*, Traina-Bertotti 2003³, 437 s. § 382 n. 2f, Hofmann-Szantyr 1972², 661-663; l'apodosi all'indicativo (*absolutus sum*) consente di presentare l'assoluzione come un dato oggettivo. Opportunamente, quindi, Winterbottom non accoglie la correzione di *sum* in *essem*, proposta da Rohde (*ap. Ritter* 1884). **devincta mens:** il fatto di provocare il blocco delle capacità mentali espone all'accusa di avvelenamento: cf. Quint. 9,2,105 a proposito della definizione di *veneficus*: *non... veneficus qui vitam abstulit data potione, sed etiam qui mentem, quod est in parte finitionis*. *Devincta*, correzione di Gronov per il trãdito *devicta* (cf. Winterbottom, apparato) ha precedenti poetici in riferimento al sonno (oltre a Catull. 64,122 anche Lucr. 4,453 *suavi devinxit membra sopore somnus*); a livello sintagmatico è in linea con *tenuit*, posto in rilievo dalla legge di Hammelrath.

247

Introduzione

Un giovane ricco stupra una donna, quindi si suicida pensando che lei voglia condannarlo a morte; la donna decide invece di sposarlo, proprio un istante prima che lui muoia. Ne deriva una disputa sull'eredità del ricco, contesa tra la donna e i suoi parenti; gli interessi della giovane sono difesi da un *advocatus*, che prende la parola a suo nome¹. Sullo sfondo della controversia si profila la

¹ L'attribuzione di un *advocatus* a particolari categorie di personaggi (vedi anche *ad* 250,1), tra cui le donne, è una costante nella declamazione sia greca che latina: così per Ps. Hermog.

celebre *lex raptarum*, che offre alla donna violata la possibilità di scegliere se mandare a morte lo stupratore o obbligarlo a nozze senza dote²; l'argomento del dibattere è però offerto da un'altra prescrizione, che designa la moglie come erede universale dei beni del marito defunto. Si tratta di una 'legge declamatoria' che s'inserisce in un vuoto normativo del diritto romano: almeno fino al III sec. d.C. non sono attestate norme specifiche che regolino il diritto successorio della moglie nei confronti del marito; più in generale, la capacità giuridica di ereditare da parte della donna aveva subito nel tempo diverse restrizioni, periodicamente cadute in disuso e richiamate in vigore³. Questa situazione non mancava di essere problematizzata dai retori, in discorsi che – come nel nostro caso – potrebbero recepire una coeva riflessione giuridica in materia⁴.

Sul piano tecnico, la questione rientra nello *status finitivus*, perché il problema di fondo è stabilire se la donna possa essere considerata moglie dello stupratore, avendo scelto di sposarlo quando lui era già in punto di morte. La legittimità del matrimonio non è in discussione, perché sancita dal diritto di scelta della *rapta*. La *pars adversa*, però, considera nulla l'unione tra i due: perché un matrimonio sia valido non occorre solo la sua legittimità giuridica, ma anche la sua ratifica nel rito delle nozze. Compito del declamatore sarà dimostrare come non tutti i requisiti richiesti dall'avversario siano indispensabili per la validità del matrimonio.

Commento

Tit. La rivendicazione dei beni dello stupratore da parte della *rapta* si verifica, sulla base di una legge diversa, in 276 *th. Rapta raptoris mortem aut bona optet. Raptor se suspendit. Rapta optat bona.*

Th. Mariti bona uxor accipiat: vd. *Introd. rapuit*: lo stupro è tema frequente nella declamazione: nelle *Minores* cf. 251; 252; 259; 262; 270; 276 (in una situazione particolarmente vicina alla presente); 280; 286; 301; 309; 343; 349; 368; 370; 383. **optaret:** una diffusa legge declamatoria, tanto nota da non richiedere qui una citazione *in extenso* (si veda ad es. 286), attribuiva alla

Meth. (§ 21), p. 70 Patillon (= 436 Rabe) le donne hanno bisogno di un avvocato 'per natura' (διὰ φύσιν), in altri casi, invece, la mediazione è richiesta dall'età, dalla condizione sociale dell'imputato, oppure dal decoro (εὐπρέπεια); Bloomer 1997, 63, n. 14 menziona come eccezioni Sop. (75 *th.*), p. 231 Weissenberger (= VIII 362, 10-24 Walz) e *decl. min.* 360, dove i personaggi femminili sembrano esprimersi direttamente. Più in generale, sullo spazio concesso alla donna in declamazione e nei tribunali reali, vedi *ad* 297, n. 10.

² Cf. ad es. Sen. *contr.* 1,5; Calp. *decl.* 34; numerosi altri riferimenti in Bonner 1949, 89-92; Wycisk 2008, 269-275. Sul tema vd. da ultima Brescia 2012.

³ Vd. ancora Wycisk 2008, 159 s.; una sintesi anche in Stramaglia 2008a, 54; si veda inoltre *decl. min.* 264 per il riferimento a una legge che proibisce di lasciare alla moglie più della metà del patrimonio.

⁴ Cf. ad es. Quint. 8,5,19 *placet hoc ergo, leges, diligentissimae pudoris custodes, decimas uxoris dari, quartas meretricibus?* Nelle *Minores* troviamo una moglie erede universale del marito ancora in 342 e 347.

vittima la facoltà di scegliere se mandare a morte il violentatore o costringerlo a *indotatae nuptiae*: vd. *Introd. tacuit et flevit*: altrettanto frequente è il motivo del silenzio in risposta a una domanda, un'offerta *et sim.*: nelle *Minores* vd. ancora 279 e 368. Questo atteggiamento ambiguo dà generalmente adito all'occasione della controversia: vd. Calp. *decl.* 16, p. 16, 9 H. *Rapta producta ad magistratus tacuit et flevit*, in cui il pianto silenzioso della vittima è analogamente inteso come segno della scelta del supplizio per l'aggressore (ma la giovane finirà poi per suicidarsi); vd. inoltre Sen. *contr.* 8,6 *th.* *Appellavit illum dives de nuptiis filiae; pauper tacuit et flevit*, dove lo stesso atteggiamento sembra autorizzare un matrimonio che sarà poi contestato.

1. Demonstranda... via: vd. analogamente Quint. 6,2,6, con Reinhardt-Winterbottom 2006, 192 s. **brevisissime... comprehendite:** il principio è affermato analogamente in Quint. 11,1,53. **'Uxor... iure':** questa la tesi della ragazza: nel momento stesso in cui ha optato per le nozze è diventata moglie del suo violatore, e non ha alcuna rilevanza il fatto che lui sia morto immediatamente dopo; un matrimonio, infatti, è legittimato non dalla sua durata (*nec tempore fit matrimonium*), ma da precisi principi giuridici (*sed iure*). **[Haec... finitionibus]:** Ritter 1884 emenda in *Haec ergo comprehendenda sunt finitiones*, ma anche così il testo resta incomprensibile: di seguito non saranno esposte definizioni, bensì la tesi dei parenti del violatore. Due *definitiones* ricorreranno in realtà più avanti (cf. § 2 *'Uxor est... venit'* e *'Uxor est... factum est'*), introdotte dall'analoga espressione *Hoc finitione comprehendendum est*. Meglio sarà dunque, con Winterbottom 1984, espungere *Haec... finitionibus*, ritenendo che l'intrusione sia dovuta qui a un'erronea anticipazione del testo successivo.

2. pars diversa: i parenti del defunto, che si oppongono alla pretesa della ragazza. **substitisti:** congettura di Francius *ap.* Burman 1720, 439, in luogo del trådito *subsisti*; il senso sarebbe 'risiedere', 'vivere', come in 342,16 *Licuit illi... in aliqua civitate subsistere*. Per questa accezione del termine vd. *OLD*² 2040, 5a, s.v. **Hoc... est:** Winterbottom 1984 ipotizza, nel commento (299, *ad* § 1), che la correzione proposta sopra da Ritter 1884 (§ 1, *Haec... finitionibus*) possa trovare qui la sua giusta collocazione: giacché le *definitiones* formulate successivamente sono due, si giustificerebbe il plurale *haec*; a ben vedere, però, il trådito *Hoc finitione comprehendendum est* si riferisce esclusivamente alla tesi dei parenti del defunto, che è stata appena enunciata e che viene condensata nella *definitio* esposta di seguito; la seconda definizione, poi, sarà introdotta dalla formula di transizione *Illa quid dicit?* Si conserva quindi il testo trådito, con il singolare *hoc* riferito non a entrambe le *definitiones* proposte, ma alla sola opinione della *pars diversa* (*'Uxor est... venit'*). **[Tum... dicit]:** entrambe le *definitiones* sono seguite da commenti pleonastici, che non aggiungono ulteriori considerazioni a quanto già esposto e, al contrario, sembrano desunte da sezioni di testo precedenti: *tum non est tradita* deriva verosimilmente dal precedente *Optione tradita es*; altrettanto superflua pare la successiva precisazione *pars*

diversa hoc dicit, posta in chiusura della seconda *definitio*, ma chiaramente esemplata sul precedente *Dicit pars diversa*. Entrambe le sezioni derivano verosimilmente da glosse marginali erroneamente incluse nel testo.

3. Finitio... nostra: affrontando i problemi di *definitio* i retori tendono a dimostrare erronea o incompleta la definizione della controparte, cf. Quint. 7,3,23 *Uterque finitionem alterius impugnat. Ea duobus generibus evertitur; si aut falsa est aut parum plena* (ulteriori riscontri in Winterbottom 1984, 300 *ad* § 3). Due strategie che in questo caso il maestro sconsiglia, giacché la definizione della *pars diversa* (i parenti) non è né errata né incompleta: l'allievo dovrà dunque impegnarsi a suffragare la propria tesi piuttosto che a confutare quella avversa, che potrà eventualmente essere impugnata, al contrario, proprio perché troppo ampia. **[finitionis... ad]:** il testo trådito è *infirmanda finitionis genus ita ad convincenda*. Pithou 1580 ripristinava una concordanza accettabile correggendo in *infirmandum e convincendum*; più efficace – ed economico – l'intervento di Winterbottom 1984, che espunge *finitionis genus*, considerandolo frutto dell'intrusione di una glossa marginale; *ad* sarà stato successivamente inserito nel tentativo di sanare la sintassi. **convincenda:** l'espressione presuppone un uso di *convincor* con costruzione personale tipico del latino tardo: vd. in merito Hofmann-Szantyr 1972², 364; vd. anche *ThLL* IV 878, 8-34.

4-5. [sicut... adhuc uxor]: il testo è con ogni probabilità interpolato, come già ipotizza Winterbottom nel commento (300, *ad loc.*). Al § 4 il maestro propone una definizione che, sposando la tesi della *pars diversa*, considera lo *status* di moglie subordinato a due 'requisiti', la celebrazione delle nozze (*per nuptias tradita*) e la convivenza con il coniuge (*in societate vitae venit*); al § 5, quindi, il maestro mostra come il secondo presunto requisito (la *societas vitae*) non sia in realtà tale, e al § 6 destituisce di fondamento anche il primo (le *nuptiae*). La sequenza *sicut non negaremus... erit adhuc uxor* interrompe questa argomentazione, proponendo una nuova definizione di moglie ('*uxor est quae... annis fuit*') basata su quella precedente ('*ea quae viro... vitae venit*'), per poi individuarne alcuni elementi non indispensabili (*illud 'a parentibus' tradita non necessarium*). Il testo deriva probabilmente dall'intrusione di una sintesi annotata da un lettore in margine all'intero ragionamento del maestro. **uxor, etiam te confitente, [tradita]:** il maestro mostra come si possano eliminare elementi dalla *definitio* della *pars adversa* (per cui la sposa dev'essere data al marito 'in giuste nozze' e vivere *in societate* con lui); non si può contestare lo *status* di moglie a una donna che dovesse perdere il marito immediatamente dopo la celebrazione delle nozze: viene meno, quindi, la necessità della *societas vitae* per la qualifica di moglie, ma resta – per ora – il 'requisito' della celebrazione delle nozze. **[tradita]:** nuova intrusione del termine, dopo le occorrenze in § 2 *tum non est tradita* e § 5 *a parentibus tradita*: si direbbe che un lettore abbia annotato a margine del testo in quali casi la donna dovesse essere considerata legittimamente data al marito (qui e al § 5) e in quali no (§ 2).

6. ‘Fingamus... conlocata’: nella seconda situazione immaginata, i due ‘coniugi’ si sono uniti per procreare senza nemmeno celebrare il matrimonio: ma proprio i figli sono la finalità ultima del matrimonio (cf. ad es. 291,6 *liberorum causa amabas, matrimonium cogitaveras*) e dunque anche in questo caso la donna avrebbe diritto alla qualifica di *uxor* (vd. in merito Winterbottom 1984, 300 con ampi rinvii). Viene così a cadere anche l’altro pilastro della definizione della *pars adversa*, la celebrazione delle nozze. **huic nomini:** quello di moglie. **quid desit... sit:** si riassume qui il senso del *sermo*: nell’affrontare questo caso non si devono cercare mancanze nella definizione della controparte, ma bisogna eliminare il superfluo, riducendola all’essenziale; verranno così esclusi dalla definizione tutti i requisiti che la donna non può soddisfare, in modo che possa ottenere lo *status* di moglie solo in base alla sua *optio*.

7. Dixi... est: cf. § 2. **ipsis... [dici]:** il testo trádito è visibilmente corrotto, ma è chiaro che il locutore voglia qui riflettere su cosa significhi ‘prendere moglie’. A questo senso si avvicina la soluzione di Shackleton Bailey, qui recepita nel testo. <**verbis**>: integrazione proposta da Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 301), laddove sarebbe stato più naturale intendere *ipsis* in riferimento al precedente *cotidianis et in frontem incurrentibus*; il seguito del discorso, tuttavia, porta a pensare che il declamatore voglia riflettere sul momento in cui la stessa espressione ‘prendere moglie’ (*uxorem duxisse*) assume la sua piena validità: non solo nel momento in cui il matrimonio è celebrato e consumato (situazione che priverebbe la donna in questione della qualifica di *uxor*), ma fin da quando se ne realizzano i presupposti giuridici (nel caso in questione, con la scelta della *rapta*). **‘Est... iungendum’:** ipotetica replica dei parenti, secondo cui il matrimonio, pur soddisfacendo i requisiti giuridici (*ius... expletum*: cf. 309,9), continua a non essere valido, in quanto non formalmente celebrato né consumato. **id quod peto:** va inteso come ‘cosa di cui ancora richiedo una dimostrazione’ (così Winterbottom 1984, 301). **matrimonium:** Gronov (*ap.* Burman 1720, 441) correggeva in *patrimonium*, seguito da ultimo da Shackleton Bailey; questa possibilità è però esclusa dalla successiva replica *quia antecesserint* (così già Winterbottom 1984): quel che è già avvenuto – almeno nell’ottica della donna – è il matrimonio, non certo l’unione patrimoniale dei coniugi, che appunto è ora richiesta. **quia antecesserint:** per un analogo impiego ‘anomalo’ del congiuntivo in causale introdotta da *quia* cf. 377,10 *quia vivam reus sum*; vd. inoltre Wahlén 1930, 157.

8. Raptor... maritus est: se la *rapta* risparmia la vita allo stupratore, costui diventa in quel momento stesso suo marito; da allora in poi, anche prima che le nozze siano ufficialmente celebrate, i due sono reciprocamente vincolati e perdono il diritto di contrarre altri matrimoni, così da non poter essere più considerati celibi. **accipitur:** lett. ‘è inteso’, ‘è interpretato’: cf. *ThLL* I 308, 26-88. **vidua:** il termine può indicare non solo la ‘vedova’ in senso stretto, ma anche la donna che abbia divorziato dal marito: vd. *OLD*² 2271, 2, s.v. **altero:** congettura

suggerita da Winterbottom 1984, 301 per il trãdito *altera*, indica la prima ipotesi formulata, ovvero la possibilitã di definire vergine la fanciulla: possibilitã di cui non occorre discutere, avendo lei subito uno stupro.

9. <desidero>: integrazione di Winterbottom 1984, laddove giã Ritter 1884 proponeva di restaurare <*desideras*>. Tra le due è preferibile la prima persona singolare, giacché questa appare l'ennesima obiezione della *pars adversa*.

10. lex ista: la legge che lascia alla moglie i beni del marito, benché si applichi a tutte le donne, sarebbe dunque nata per tutelare soprattutto le donne che scelgono le nozze dopo una violenza, quasi a ricompensarle per il beneficio che concedono al proprio stupratore.

11. Ille... ausus est: il patrimonio del defunto non sarebbe stato esposto agli effetti della legge (*Mariti bona uxor accipiat*) se lui non avesse violato la donna, mettendola in condizione di diventare sua moglie; pregandola poi di scegliere le nozze – prosegue il declamatore – il giovane aveva mostrato persino di desiderare questa comunione a cui i suoi parenti ora si oppongono; né avrebbe avanzato questa richiesta se non avesse sperato di poter essere corrisposto dalla donna.

14. Satis... optat: se la donna avesse deciso d'impulso, in preda al risentimento per la violenza subita, difficilmente la sua scelta sarebbe stata favorevole all'accusato; è stato un atto di clemenza da parte sua, quindi, prender tempo prima della decisione definitiva. **captavit hereditatem**: è l'azione propria dei *captatores*, i 'cacciatori di testamenti', che blandivano i ricchi – specie se prossimi alla morte – nella speranza di un lascito ereditario; allo stesso modo avrebbe agito la donna, sposando il *raptor* soltanto perché certa della sua imminente morte e confidando di ottenerne il patrimonio. Per lo stesso nesso cf. 321,12 *Hi sunt... qui hereditates captant, qui se testamentis parant*. **vox**: la richiesta di condanna per lo stupratore. **audit**: ossia *audit*, come ancora in 388,16: cf. *ThlL* II 1262, 18-21. **erogato**: il verbo va inteso nella piú rara accezione di 'ottenere con le preghiere', per cui vd. *ThlL* V/2, 803, 58-61.

15. Atqui... continetur: alle preghiere di chi la esortava a scegliere le nozze, la donna non aveva opposto un rifiuto, ma era soltanto rimasta in silenzio. Ciò doveva far presagire il buon esito della vicenda: se fosse stata in collera, la donna non avrebbe potuto celare il suo risentimento, poiché tali stati d'animo finiscono inevitabilmente per manifestarsi con violenza. **[[Miseret... interpretamini]]**: una simile apologia del pudore del *raptor* e delle sue buone intenzioni sembra fuori luogo qui, dove si sta discutendo piuttosto dei propositi della fanciulla. Ha forse ragione Shackleton Bailey, ipotizzando che questo testo debba essere trasposto alla fine del § 11, in cui si interpretano proprio le volontà del defunto. Diversamente, Winterbottom 1984, 302 ritiene che *eius* si riferisca ai sentimenti (*animus*) della *rapta*: secondo la controparte, il giovane si sarebbe ucciso perché riteneva che il silenzio della ragazza celasse rabbia nei suoi confronti e lasciasse dunque presagire la condanna a morte.

«Per il declamatore, – aggiunge Pasetti *n.s.* – attribuire al giovane una simile motivazione significa fare torto alla sua sensibilità (*miseret me... optimi*): a suo avviso il suicidio del ragazzo non è stato un atto di viltà, compiuto per sottrarsi alla pena capitale, ma il disperato tentativo di un innamorato di suscitare la compassione dell'amata (come si dice al § 18)». **manu promississet**: si sta parlando qui di un segno non verbale di condiscendenza (vd. il successivo *vultu adnuisset*): l'uso di *promitto* sembrerebbe svelare troppo apertamente questa intenzione, e pertanto va probabilmente accolta la correzione di Håkanson (*ap. Winterbottom 1984, 302*), *manu porrexisset*, «se avesse teso la mano». D'altra parte, secondo Pasetti *n.s.*, «*porrexisset* evita la ripetizione e mette a fuoco un gesto più preciso, ma *promississet* non disturba la logica; nel testo, infatti, vengono contrapposte diverse modalità non verbali di esprimere la promessa (*Neque... unum promittendi genus est*); le prime due, l'assenso dato con la mano e il cenno del capo (*manu... vultu*), sono sostituiti della promessa verbale più espliciti e inequivocabili – e questo giustifica la ripetizione di *promitto* –; le ultime due sono espressioni del volto (*facie... oculis*), meno esplicite, ma più convenienti alla riservatezza della *rapta*». **non... prodidit**: i parenti avrebbero interpretato come segni di benevolenza un cenno della mano o del capo, mentre non si sono accorti (o non hanno voluto accorgersi) della compassione manifestata con l'espressione e con lo sguardo.

16. Ad mentionem... profudit: i parenti dello stupratore avevano inteso le lacrime della fanciulla come segno dell'imminente condanna; il declamatore rovescia ora la prospettiva: la *rapta* piangeva perché realizzava il pericolo che incombeva sul suo violentatore e ne aveva pietà. **nisi ubi necesse erat**: ovvero davanti al magistrato che avrebbe eseguito la sua decisione: i parenti del violatore si stanno infatti rivolgendo alla fanciulla prima del momento della scelta definitiva.

17. alte exactam manum: metonimia per indicare il colpo che il *raptor* si è inferto, troppo profondo perché la donna potesse estrarre l'arma dalla ferita. **beneficium perdidit**: secondo Pasetti *n.s.*, «l'espressione *beneficium perdere*, di cui già Winterbottom 1984, 302 nota la provenienza senecana (*e.g. benef. 1,10,4 Haec est enim iniuriae summa: beneficium perdidisti; 7,29,1 e 7,30,1 perdidit beneficium*), non è una semplice reminiscenza; il declamatore dimostra di aver assimilato la prospettiva filosofica per cui perdere il *beneficium* non significa ricevere ingratitudine per il favore elargito, ma piuttosto perdere la possibilità di elargire un favore, e dunque di alimentare una relazione umana ricca di senso. Ulteriori riferimenti *ad 292,6 perdidit beneficium* e in Pasetti 2018, 136-139». **Misera... miserationis**: la figura etimologica crea una corrispondenza tra il *raptor* e la *rapta*. Mentre la parte avversa sostiene che il giovane si sia ferito perché convinto di essere stato respinto e condannato a morte, la donna avrebbe interpretato il gesto come un modo estremo per suscitare la sua compassione e reagisce positivamente, mostrandosi pronta a soccorrere il giovane.

18. Pro... exemplum!: chiude il discorso una paradossale apostrofe al giovane: mentre la donna, pur nell'ambiguità della situazione, decideva di risparmiare al suo stupratore l'esecuzione capitale, lui si suicidava, non comprendendo la compassione della *rapta* e negando se stesso all'amore. Una reprimenda, questa, che sembra incongrua qui, dopo la patetica descrizione della morte del giovane e la sua pur parziale consolazione. Shackleton Bailey proponeva di trasporla tra i §§ 14-17, dedicati appunto al motivo della fraintesa clemenza della *rapta*, e già Winterbottom 1984 ipotizzava che potesse trattarsi di testo genuino, ma finito fuori dal suo contesto originario: è verosimile che l'intento fosse quello di suggerire un possibile epilogo per l'intero discorso, che troviamo qui – come sempre nelle *Minores* – in una forma soltanto abbozzata.

248

Introduzione

Un uomo, già condannato per omicidio involontario a un esilio quinquennale, commette un altro omicidio involontario dopo i primi tre anni di esilio¹. La sua permanenza in esilio prosegue altri cinque anni, finché, dopo otto anni di assenza, l'uomo torna in patria e lì viene ucciso. La declamazione pone il problema, basato sullo *status legalis*, se l'uomo, nel momento in cui è stato ucciso, fosse un esule. La difesa sostiene, in primo luogo, che gli esiliati, fondamentalmente, meritino di essere uccisi; quelli che ritornano da un esilio temporaneo meritano la morte ancor più di quelli reduci da un esilio a vita (§§ 1-3). Quindi il declamatore discute nel dettaglio la pena per il doppio omicidio, sia in generale (§§ 4-5, 8), sia nello specifico (§§ 6-7), negando che si possa provare compassione per chi l'ha commesso (§§ 9-10). Sfodera poi il suo argomento più solido (11-13): l'esule che è stato ucciso non era stato processato per il secondo omicidio. In realtà, non essendo stato prosciolto dal sospetto di omicidio volontario, l'accusato sarebbe dovuto restare in esilio per sempre (per omicidio premeditato), oppure avrebbe dovuto affrontare nuovamente la corte cinque anni dopo la sua prima condanna. L'argomentazione rientra nello *status qualitatit*: cf. in proposito Dingel 1984, 125; Winterbottom 1984, 303 e Wycisk 2008, 247.

Commento

Trr. imprudentiae: Pasetti *n.s.* «astratto per il concreto: *imprudentia* indica qui l'omicidio commesso involontariamente; non risultano ulteriori attestazioni di

¹ Alla legge che punisce con l'esilio l'omicidio involontario fa riferimento anche la frammentaria *decl. min.* 244 (vedi in particolare *ad th.*). Analogamente, 296 tratta di un esiliato, condannato a cinque anni per omicidio colposo, che, venendo a trovarsi entro i confini della città, viene ucciso. Infine 305 tratta di due poveri condannati a cinque anni di esilio per omicidio involontario.

questo traslato, che si basa sull'accezione giuridica del termine *de ignoratione delicti*, segnalata dal *ThL* VII/1, 705, 9-35, s.v.».

Th. Explevit tempus: espressione di uso comune in età imperiale, cf. § 6 (*quinquennium explevit*); Suet. *Iul.* 26,1 (*imperii tempus expleri coepisset*); *dig.* 41,4,6,2 (*expleto tempore*); Gaius *inst.* 1,32b (*si militiae tempus expleverint* [*sc. Latini*]); Colum. 6,29,4 (*expleto triennio*).

1. Non... liceat: sugli omicidi preterintenzionali nel diritto romano, si veda *ad* 244 *th.*

Quotiens: Winterbottom 1984, 303 fa riferimento a 276,6; 295,4 e 306,10 e ai casi 'più plausibili' di contrapposizione tra *oportet* e *licet* in Sen. *contr.* 4,5 *inter patres et filios id solum iudex putat licere quod oportet*; 9,2,17 *haec enim lex quid oporteat quaerit, aliae quid liceat*; 10,2,8 *si quid fecerit quod non licet, lex vindicabit; si quid quod licet sed non oportet, pater*; Shackleton Bailey 1989, 14 (e 2006, 38) elimina del tutto la frase *Quotiens autem licet, etiam oportet*.

2. cui omnino <non> licet: cioè colui che è esiliato per tutta la vita, si veda § 13 e *ad* 244,2 (*perpetuum exilium*). **<post tempus>:** riguardo a *tempus* senza ulteriore determinazione, nel senso di 'dopo un certo tempo', cf. *post annos* in 388,25; 289 *th.*; 306 *th.*; Quint. 11,2,17; Gaius *inst.* 3,113 e 124; cf. anche Löfstedt 1936, 73-78. **furtum:** 'trasgressione segreta'; è impiegato in un contesto analogo in 305,5 *amplectebantur miseri exules pio furto extremum patriae solum*.

3. tamquam in hoc fallant... : come osserva Pasetti *n.s.*, «emerge qui con chiarezza il valore di motivazione soggettiva di *tamquam*, "diffusissimo nel latino imperiale, sia per la sinteticità del sintagma che per l'influsso dell'analogo costruito di ὡς" (Traina-Bertotti 2003³, 473 e n. 1, che osserva la compresenza dei due sintagmi, latino e greco, in Seneca Padre); non mancano esempi nel *corpus* pseudo-quintiliano: nelle *Minores*, questo tipo di *tamquam* si lega sia al congiuntivo (e.g. 266,15 *faciebas hoc tamquam liceret*; 305,9; 307,10; 315,19; 316,7; 325,16; 349,12) che al participio futuro (306,8 *fabula allata est tamquam temere crediturae*; 312,7; 325,16); per le *Maiores*, cf. Schneider 2013, 125 n. 85 *ad* 10,1, p. 201, 15-16 H.». **in exemplum:** il *ThL* V/2, 1334, 19-20, s.v. *exemplum* segnala questo passo come unica attestazione di *in exemplum* con valore finale, ma il sintagma trova almeno un altro riscontro significativo in Sen. *ira* 3,19,2 *cum latrocinia tenebris abscondi soleant, animadversiones, quo notiores sunt, plus in exemplum emendationemque proficiant*. **impudentia:** Pasetti *n.s.*: «la mancanza di *pudor* e di *verecundia* dell'omicida è richiamata più volte nel discorso (cf. *infra* § 10); la caratterizzazione così negativa di un avversario da parte di chi è accusato di averlo ucciso risponde evidentemente allo scopo di distrarre la giuria dal reato in oggetto: si tratta di una strategia simile a quella adottata da Cicerone nella *Pro Cluentio* nella caratterizzazione del defunto Oppianico (cf. ad es. *Cluent.* 27 *illa autem non admiratur audaciam* [*sc. Oppianici*], *non impudentiam aspernatur*)».

4. Videamus... : il declamatore avanza qui l'argomento che ciascun omicidio involontario dovrebbe corrispondere a cinque anni di esilio; con due omicidi a carico, dunque, l'esule non sarebbe dovuto rientrare dopo otto anni, ma dopo dieci. **redisset**: contro il *revertisset* di Rohde, Winterbottom 1984, 303 sostiene che nelle declamazioni pseudo-quintiliane prevalga il perfetto di forma passiva *reversus*: cf. *ad* 244,3 (per *reversus... esset*). **liceat**: Winterbottom 1984, 303 preferisce il congiuntivo presente («apparently for its vividness») al perfetto (*licuerit*); anche Wahlén 1930, 137 s., per ragioni di 'universalità' («sensu generali quodam», p. 137), sostiene il presente e fa riferimento al caso analogo di 344,11 (*fiat*). **et...** : seguiamo qui Winterbottom, che accetta *et* di Ritter 1884 per il trådito *an* e interviene con estrema cautela sul testo. Quanto a *utrum* non seguito da *an*, cf. Cic. *Flacc.* 45; *top.* 25; Verr. 2,3,84; *fin.* 2,60; 4,67; vd. anche Burkard-Schauer 2012⁵, 568 (nota 415 [2]). Con Winterbottom *ad loc.*, sospettiamo tuttavia che il trådito *an... peccaverit*, in quanto goffa anticipazione di *nam... occiderit*, vada eliminato; soluzione, questa, adottata da Shackleton Bailey 1989 e 2006. Un invito alla prudenza viene invece da Pasetti *n.s.*: «la coerenza migliora se diamo all'*et* di Ritter un valore conclusivo ('e dunque'); inoltre la ripetizione sottolinea il punto forte dell'argomentazione – a ogni singolo omicidio deve corrispondere una singola punizione – ribadito anche nella *sententia* finale (*quotiens commissa sit caedes, totiens quinquennium esse ponendum*). Infine, *quīsquē pēccāvērīt* è pur sempre una clausola dicretica». **[[Nulla... efficiant]]**: come nota correttamente Winterbottom 1984, 303, la frase qui disturba il senso, mentre si adatta meglio al contesto di §§ 6-7.

5. firme: quanto a *firme* nel senso di *tuto*, cf. Amm. 16,12,37 e *Cod. Iust.* 1,1,8,10 (*firme custodita*); 1,27,2 *pr.* (*firme custodiat*), vd. *ThlL* VI/1, 820, 34-37. **aliorum rerum exemplo**: per questo tipo di argomentazione, Pasetti *n.s.* richiama 329,4 *in exemplo adferendae aliae quoque leges*. **quotiens iniuriam commiserit**: il declamatore non parla più di *furtum*; difficile dire se si tratti solo di sciatteria (Winterbottom 1984, 303), di una argomentazione abbreviata (Trabandt 1883, 35), o se si voglia così deliberatamente evitare l'impressione di pignoleria (così Dingel, *ap.* Winterbottom *ad loc.*).

6. reddiderit: il declamatore affronta il concetto da un altro punto di vista: se l'esilio dura complessivamente otto anni, allora la pena per uno dei due omicidi non è stata scontata per intero; mancherebbero infatti due anni e per questa mancanza non è possibile trovare una spiegazione plausibile. Seguo qui Shackleton Bailey 1989, 15 (2006, 40), che mantiene il trådito *non* e legge *iam* invece di *etiam*: la soluzione rende il testo più piano rispetto a quello stabilito da Winterbottom 1984, 303, che legge invece *utrum sequenti caedi [non] reddiderit tempus quod debebat etiam priori* ('[non m'importa] se il periodo che doveva scontare per il primo omicidio, lo ha scontato per il secondo') conservando il trådito *etiam* con l'integrazione di *non*.

7. La controparte viene sollecitata a trovare una spiegazione per i due anni che mancano per scontare completamente la pena: a quale delle due vittime è stato sottratto questo legittimo risarcimento? **quo modo... occidisset?**: domanda provocatoria: otto anni di esilio non bastano a 'ripagare' entrambi gli omicidi. **compendium**: Pasetti *n.s.*: «il termine *compendium*, che indica qui lo 'sconto' della pena, nel linguaggio giuridico si applica spesso a diversi tipi di 'riduzione', ad es. la diminuzione di un compenso, in *dig.* 50,7,17 *pr.* (Modestinus) *Eundem plures legationes suscipere prohibitum non est praeterea, si et sumptus et itineris compendium suadeat* (ulteriori riscontri in *VIR* I 840, *s.v.* *compendium* I, che segnala come sinonimi "in brevis contractio, evitatio")». **tamquam praesentem**: l'impiego di *tamquam* per introdurre 'mosse' retoriche di questo genere (in questo caso l'*interrogatio* di un defunto) è molto frequente nelle *Minores*: cf. *ad* 244,3.

8. L'intero paragrafo, secondo Winterbottom 1984, 304, non si adatta a questo contesto, ma, piuttosto, a quello dei §§ 4-5, dove le considerazioni 'aritmetiche' sulla pena sono ugualmente introdotte da *fungamus*. **Ista ratione**: Pasetti *n.s.*: «la logica della controparte è quella per cui è la qualità del reato (omicidio involontario) e non la quantità dei reati commessi a determinare la pena; diversa – e di natura rigidamente economica – la logica attribuita dal declamatore alla legge (*infra* § 9 *quam rationem secuta est lex*), che impone al colpevole di 'dare soddisfazione' per ogni singolo reato commesso». **quinquennium exulavit**: nel tema si trova invece *quinquennio exulet*; cf. inoltre, Sen. *exc.* 4,3 *damnatus quinquennio exulet*: l'oscillazione sintattica è rilevata dal *ThLL* V/2, 2106, 67-69, *s.v.* *exulo*.

9. **Videamus...**: un'affermazione tronfia a cui non si dà seguito, come osserva Winterbottom 1984, 304. **Pro morte... absentiam**: Winterbottom 1984, che legge *pro morte hominis innocentis, pro vita quinquennio †denique† constituit absentiam* ('come compenso per la morte di un innocente, per la sua esistenza, ecc.'), nel commento *ad loc.* (1984, 304) considera la possibilità di eliminare la ridondanza, correggendo, con Shackleton Bailey 1983, 231 (e 1989 e 2006), *pro vita hominis innocentis [pro vita]*, oppure, con Watt 1984, 55, *pro morte hominis innocentis [pro vita]*: optiamo per questa seconda soluzione. Pasetti *n.s.* sottolinea l'opportunità di conservare *denique* (mantenuto anche da Shackleton Bailey): l'avverbio «con il valore limitativo di 'in fin dei conti', 'dopo tutto', sottolinea l'esiguità della pena rispetto al reato; nella stessa direzione procede la selezione di *absentia*, un eufemismo rispetto ad *exilium*). **quinquennio**: la correzione dell'ablativo in *quinquenni*, proposta da Pithou 1580, viene respinta da Winterbottom 1984, 304 con riferimento al § 4 *octo annis exulatum efficiant*.

10. **impudentiam**: per la caratterizzazione dell'avversario come *impudens*, cf. *supra*, *ad* § 3; osserva Pasetti *n.s.*: «la mancanza di rispetto per la vittima si manifesta qui nel calcolo cinico delle scadenze dettate dalla legge, da cui si de-

duce l'assenza di sensi di colpa. L'espressione *errore humanae necessitatis*, a indicare l'errore inevitabile, perché dovuto dai limiti posti alla condizione umana, sembra condensare la riflessione ciceroniana di *Tusc.* 3,25 *nam et necessitas ferendae condicionis humanae quasi cum deo pugnare prohibet admonetque esse hominem*. **nihil... adiecit**: Pasetti *n.s.* «*nihil adicere*, riferito a moti dell'animo nel senso di 'non andare oltre, non concedere nulla di più a quella specifica emozione' sembra caratteristico del latino di prima età imperiale, in cui trova numerosi riscontri: per la declamazione, ad es. Sen. *contr.* 1,3,4 *nihil putaram amplius adici posse audaciae istius; decl. min 277,1 si quid numerus quoque adicere invidiae potest*; ulteriori esempi in *ThLL* I 670, 30-66, *s.v. adicio*». **miseratio**: con *pro*, secondo *ThLL* VIII 1114, 23-24, *s.v. miseratio*, l'unico riscontro è in Boeth. *cons.* 4,4,38 (= 4,4, pp. 124-126 Moreschini) *pro his enim, qui grave quid acerbumque perpessi sunt, miserationem iudicum excitare conantur (sc. oratores)*.

11. Haec dicerem... : modalità argomentativa di impiego frequente, per cui Winterbottom 1984, 304 fa riferimento a 249,8; 255,8; 262,4; 265,9 e 10; 297,11; 300,3, come pure a 342,12; l'irreale non è appropriato sul piano del contenuto, poiché l'argomento è stato effettivamente enunciato; Winterbottom *ad loc.*, con riferimento a 315,10 (*haec... sic dixi tamquam...*), mostra che il declamatore non sempre incorre in questo errore. Per *tamquam*, cf. *ad* 244,3. **sed**: Rohde (*ap. Ritter* 1884) propone di integrare un secondo *ut* dopo *sed*; per l'ellissi di *ut*, tuttavia, Baehrens 1912, 299 cita un gran numero di riscontri, i più convincenti dei quali sono Plin. *pan.* 74,5 *non iam illud optandum est, ut nos diligat princeps, sed di quemadmodum princeps*, e Sen. *exc.* 8,4 *non postulo, ut gloriosum sit mori, sed tutum sit*. **imprudens... damnatus**: mentre la controparte enfatizza la non intenzionalità dell'omicidio, il declamatore ritiene determinante il fatto che l'omicidio (anche se involontario) sia sanzionato da una condanna.

12. fortasse imprudens: Pasetti *n.s.*: «nel *sermo* (§ 15) il maestro osserva che non è particolarmente funzionale insistere sulle reali intenzioni dell'omicida; in questo paragrafo la possibilità di approfondire il punto viene in effetti prospettata, se pur rapidamente: lo scopo è di far balenare l'idea che tale indagine non comporterebbe alcun vantaggio per la controparte». **aut id quaeritur...** : come nota Winterbottom 1984, 304, si tratta di un riferimento stringente a Quint. 7,4,43 *nam an prudens caedem commiserit quaeritur*. **ab imprudente aut per imprudentem**: Pasetti *n.s.*: «la distinzione è tra l'omicida che ha compiuto direttamente l'atto e quello che l'ha causato indirettamente: si veda la traduzione, qui particolarmente esegetica, di Shackleton Bailey 2006, 45 "was he killed involuntarily, directly or indirectly?". Si coglie una somiglianza con le moderne categorie di 'omicidio preterintenzionale' e 'omicidio colposo'; quest'ultimo presenta punti di contatto anche con i casi di *causa mortis*, per cui cf. *ad* 270,3-4, 6-7 e 23; 289,3; 292,1».

13. Viene qui discusso un punto cruciale: dopo aver commesso il secondo omicidio, l'esule non è tornato in patria per farsi giudicare; non è dunque stato accertato neppure che l'omicidio fosse involontario. **[paene]:** Winterbottom 1984, 304 lo elimina giustamente come dittografia di *poenam*. **genus absolutiois:** Winterbottom 1984, 304 richiama un'idea analoga in 305,2; Morawski 1895, 5 s. adduce altri riscontri: Sen. *contr.* 10,4,6 *genus est rogandi rogare non posse*; Sen. *clem.* 1,22,1 *impunitatis genere iam non habere poenae locum*; decl. *mai.* 2,14, p. 32, 25-26 H. *genere infirmissimae servitutis est senex maritus*; 7,4, p. 140, 21 *genus servitutis est coacta libertas*; 11,2, p. 221, 10 *genus libertatis putabat odisse maiores*; si veda in proposito Breij 2015, 479 s. *su decl. mai.* 19,7, p. 379, 7-8 H. *genus... reverentiae*. **quis dubitabit, non posse:** si veda ad 244,1 *per quis igitur dubitat*. **Fingamus...** : in realtà l'esortazione, come osserva Winterbottom 1984, 304, non è pienamente logica: non c'è bisogno di supporre che il ritorno a casa fosse consentito, perché in effetti lo era; il reduce poteva essere processato proprio lì, e solo lì: in patria.

14. confitentibus: con grande *verve*, ma con argomenti non proprio stringenti, Shackleton Bailey 1989a, 370 si pronuncia a favore della congettura *confidentibus* («with you gentlemen in the jury box»). La sua obiezione «Why should the jury wish to deny it? Juries do not admit, they determine» è in realtà poco convincente: *confiteor*, nel nostro caso, non può significare 'confessare', 'ammettere': tutt'al più, secondo OLD² 440, d, s.v. *confiteor*, 'to reveal or disclose'; i giudici, quindi, 'porterebbero alla luce' la verità sull'omicidio. Ma il punto rimane critico.

15. Cum imprudens... videatur: al posto del tradito *ut*, Winterbottom 1984, 304 propone *cum*, che accettiamo; non molto distante l'interpretazione di Shackleton Bailey, che legge *qui imprudens... videatur*. **quaerere de animo:** i dubbi sulle intenzioni dell'omicida sono stati in effetti sollevati, cursoriamente, al § 12.

249

Introduzione

Un uomo ha accusato di adulterio l'amante della moglie. Ma l'adultero in seguito si è battuto eroicamente e ha chiesto come premio la cessazione dell'atto di accusa, che gli è stata concessa. Il marito, allora, mette sotto accusa la moglie infedele. A sua volta, la donna obietta che il marito non può accusarla prima di aver portato in tribunale l'adultero. Il problema 'giuridico' posto dalla *declamatio* è appunto dimostrare che l'obiezione dell'adultera – la *praescriptio*¹ – è inammissibile.

¹ Per la definizione di *praescriptio*, si veda *infra*, ad § 2 (*praescribit*).

Nel *sermo* (§ 2) vengono specificate le questioni rilevanti per il caso: l'adultero deve sempre essere messo sotto accusa prima dell'adultera? Quali conseguenze ha sul procedimento attuale la soppressione dell'atto di accusa contro il *vir fortis*? Qual è l'intento della *res publica* nell'assegnare il premio a un tale eroe di guerra? La cancellazione dell'accusa vale solo per lui o anche per la donna coinvolta nell'adulterio? In sintesi: chi dei due è più nel giusto?

Nello svolgimento, il retore premette, in una sorta di introduzione, che il reato di adulterio è ben noto alla giuria e che, dei due adulteri, l'uomo – reo confesso – ha ottenuto l'*abolitio* come *vir fortis*. Quindi, dopo aver affermato di voler interpretare la legge indipendentemente dalle circostanze concrete del caso, per verificare se anche l'adultera abbia diritto all'*abolitio* (§ 3), conclude che, avendo i due adulteri confessato, spetta alla giuria decidere se mettere o meno sotto accusa l'adultera. Se, nella impossibilità di condurre un procedimento contro l'adultero, ad esempio in seguito alla sua morte o in caso di fuga, anche la parte femminile coinvolta potesse sottrarsi alla giustizia, si determinerebbe una contraddizione rispetto alla volontà del legislatore. D'altra parte, il procedimento intrapreso a suo tempo contro l'adultero soddisfa le condizioni poste dalla legge per formulare una seconda accusa: il retore afferma infatti che il processo penale è già stato avviato. Inoltre, la formulazione stessa della legge dimostra che la norma si applica solo ai casi in cui sia l'adultero che l'adultera possono essere messi sotto accusa (§§ 4-7). Ma poi il retore relativizza l'argomento e, nella sezione più ampia del suo discorso, dichiara di essersi attenuto alla legge, perché il processo interrotto ha il valore legale di un'*actio* (§§ 8-12): a suo avviso, la legge non richiede che il processo sia giunto a compimento (§ 8) e la presenza di un verdetto finale non è essenziale perché l'*actio* possa essere definita tale. Quindi, ancora una volta, il retore fa, per così dire, marcia indietro rispetto a un argomento già espresso: ammesso che, in generale, un processo per essere tale debba essere per forza seguito da un verdetto, questo particolare processo può essere considerato completo da giudici che siano davvero rispettosi della giustizia (§ 13)². Il retore ribadisce poi che non è sempre possibile citare per primo l'adultero (§ 14) e che d'altra parte l'adultera non può sostenere di essere l'unica a essere stata messa sotto accusa, o di essere stata accusata per prima, perché anche l'accusa contro l'adultero è già stata avviata (§ 15).

La discussione riguardante la *praescriptio* termina con un argomento relativo all'interpretazione della legge: era intenzione dello stato affrancare dall'accusa solo il *vir fortis*, non l'adultera (§§ 16-17). Infine, il discorso si conclude con un appello alla morale pubblica, perché sia consentito un processo che possa dimostrare la presunta colpevolezza della donna (§§ 18-20).

La declamazione è peculiare in quanto combina un elemento fittizio, tipico

² Come nota Dingel 1988, 102, il retore richiama qui un sillogismo simile a quello del procedimento descritto in Quint. 7,8,2 *quod si parum valebit* (s'intende la prova tramite definizione), *fiet syllogismus, ad quem velut remissa priore contentione veniemus*.

della retorica scuola – l'eroe di guerra che, come ricompensa per la sua condotta eroica, può avanzare una richiesta³ – con problemi specifici della realtà giuridica romana. Come mostra il notevole saggio di Bettinazzi⁴, il retore tratta con grande competenza la questione legale di una *praescriptio* basata sulla legge. E, se anche sembra ignorare che questo strumento giuridico, nella realtà storica, era accessibile solo all'adultera risposata⁵, questo nulla toglie all'importanza del discorso come documento per la conoscenza della procedura giuridica: si tratta infatti di «un *unicum* all'interno del *corpus* quintiliano» (Bettinazzi 2014, 130 s.). Il retore, in effetti, sa sfruttare abilmente gli argomenti offerti dalla letteratura giuridica: quando, nell'introdurre la *quaestio*, ne distingue le varie fasi, esibisce una buona conoscenza della procedura e ci fornisce un vivace spaccato dei meccanismi della *praescriptio* nell'ambito del diritto penale.

Su queste basi viene impostato lo *status causae*⁶: il punto centrale della declamazione è la legittimità dell'accusa contro la moglie adultera; si tratta del problema definito da Quintiliano *translatio* (3,6,68) e da Ermogene *μετάληψις*⁷ (*stat.* 2,16). Tuttavia il discorso, tutt'altro che lineare, sviluppa anche gli *status* secondari *scripti et voluntatis* (qual è l'intenzione alla base della legge?) e *finitionis* (si può definire *actio* un'azione legale intrapresa ma non condotta a termine?). Indubbiamente corretta è la conclusione di Dingel 1988, 102, per cui «un brano come la 249 può sollevare dubbi sul fatto che la determinazione dello *status causae* fosse davvero importante per gli studenti di retorica. Il fattore decisivo erano ovviamente le *quaestiones*».

Commento

Trr. abolitio: vedi *infra, ad th. adulteri fortis*: il titolo contiene un ossimoro, come in altri casi in declamazione, cf. 297, *ad tit.*

Th. Ne liceat... : per il carattere unico di questa norma, si veda *supra, Introd.*

Bellum incidit: formula usuale per indicare l'inizio di una guerra, senza offrire dettagli sulle cause o sull'andamento: cf. *ThlL* II 1833, 48-51 e Santorelli 2014, 73, n. 3, con rinvio a 352,1 *cum autem subito bellum incidisset* e ad altri passi declamatori; per la corrispondente espressione greca (πολέμου καταλάβοντος τὴν πόλιν), cf. *Sop. quaest. div.* p. 34 (8 *th.*) Weissenberger (= VIII 32, 27-28 Walz) e p. 63, 4 (14,1) Weissenberger (= VIII 93, 18-19 Walz). **Inter moras iudicii:** la retorica di scuola condivide l'opinione, diffusa anche oggi, della lentezza della giustizia: la *mora iudicii* è un elemento importante in non pochi casi presenti nelle *Minores*, cf. 281 *th.*, 299 *th.*, 306 *th.* e 319 *th.*, a cui si

³ Sul premio del *vir fortis*, riferimenti in 258, *Introd.*, n. 3; inoltre *infra, ad § 14 (lege viri fortis)*.

⁴ Bettinazzi 2014, 124-137 e *passim*.

⁵ Cf. *dig.* 48,5,5; si veda Bettinazzi 2014, 125 s.

⁶ Gli *status* della *decl.* 249 sono accuratamente discussi da Dingel 1988, 101 s.

⁷ Sul rapporto tra la *praescriptio* e la dottrina degli *status*, si veda *infra*, 250, *Introd.*, n. 6

aggiungono i riferimenti citati da Winterbottom 1984, 307 (306,8; 319,4 e 9). Come eccezione al cliché dei *tarda legum auxilia* (Tac. *ann.* 6,11,2), si vedano 322,5 *nec longa iudicii mora sequebatur*; Iuv. 16,42-43 *expectandus erit qui lites incohet annus / totius populi*, e infine, per il fattore tempo nei casi di adulterio, *dig.* 48,5,32; come corrispondente greco di *inter moras iudicii*, Winterbottom *ad loc.* menziona μετεώρου τῆς δίκης οὔσης (Hermog. *stat.*, II 145, 25 Spengel (= III 21, 20 Walz), τῶν δικαστῶν ἀναβαλλομένων (Sop. *quaest. div.* p. 160 (44 *th.*) Weissenberger (= VIII 252, 5 Walz). **abolitionem**: la cessazione del procedimento equivale a una «grazia materiale» («materiellen Begnadigung», secondo Waldstein 1964, 90); per *abolitio* come termine tecnico che indica la cessazione di un procedimento penale, cf. 287 *th.*; 294,3 e 5; 371 *th.*; 375 *th.*; 375,4; sempre valida l'analisi del concetto di Waldstein 1964, 89-92 e *passim*; cf. inoltre Mommsen 1899, 452-456, e Gamauf 2013, che si limita tuttavia alla letteratura giuridica in senso stretto; ulteriori riferimenti *infra*, 267 *ad th.*; 294,3. **Vult**: il soggetto (il marito tradito) si ricava dal contesto; riteniamo quindi, con Winterbottom 1984, 305 e Wahlén 1930, 2, che non sia necessario integrare *ille*, come proposto da Ritter. **CD**: l'abbreviazione sostituisce spesso, nei manoscritti, *contradicitur* o *contradicit*, che corrispondono al greco ἀντιλέγει τις (Sop. *quaest. div.*, p. 63 [14 *th.*] Weissenberger [= VIII 93, 14 Walz]), cf. Winterbottom 1984, 305.

1. Come notano Winterbottom 1984, 305 e Bettinazzi 2014, 125, n. 607, il *sermo* fornisce informazioni sulla natura e sulla disposizione degli argomenti che lo studente di retorica dovrà trattare: funge dunque, in qualche modo, da *partitio*. **An...**: come esempio di *quaestiones* prive di introduzione, Winterbottom 1984, 305, richiama i *sermones* delle *decl. min.* 284, 286, 287, 299, 303 e 317. La prima domanda indiretta (*an... sit*) trova risposta in §§ 3-7; la seconda (*an hic egerit*) in §§ 8-12 e 15, la terza (*an... nocere*) in § 13, la quarta (*quae... dederit*) in §§ 16-17. **Quae mens**: per indicare l'intenzione, *mens* compare, nello stesso sintagma, in Cic. *Lig.* 9; Verg. *Aen.* 2,519; Stat. *Ach.* 1,284, ulteriori riferimenti in *ThlL* VIII 725, 75 s. **coniunctionem**: congettura di Ritter per il tradito, ma inaccettabile *coniecturam*. Quanto a *coniunctio*, si riferisce in modo specifico all'unione coniugale, e acquista quindi, in un caso di adulterio, una coloritura ironica: cf. Cic. *off.* 1,11; Apul. *apol.* 67; *dig.* 23,3,39 *pr.*; 23,2,42 *pr.*; Cic. *epist.* 1,7,11; Nep. *Att.* 19,4; Plin. *nat.* 15,120; vd. anche *ThlL* IV 329, 2-31, *s.v.*, e Adams 1996, 223.

2. Winterbottom 1984, 305 e Bettinazzi 2014, 127 rilevano che il discorso non entra subito *in medias res*, ma si avvale, ai §§ 2-3, di un breve *exordium*, anche se, in questa causa puramente procedurale, è tecnicamente irrilevante affermare che entrambi gli adulteri sono rei confessi e hanno causato sofferenza al marito (§ 3): cf. Quint. 7,5,3 *cum ex praescriptione lis pendet, de ipsa re quaeri non est necesse*. Tuttavia, al precetto quintiliano, il retore – qui, come nella parte finale del discorso (§§ 17-20) – antepone lo scopo di propiziarsi i giudici e

di indurli a riflettere sul fatto che, se le due persone coinvolte ammettono la loro colpa fin dall'inizio, è del tutto irragionevole risparmiare alle mogli infedeli la giusta punizione per ragioni puramente procedurali. **non novum crimen**: forse il retore ricorda l'inizio della ciceroniana *Pro Ligario*: *Novum crimen, C. Caesar, et ante hunc diem non auditum...*; l'adulterio non è certo una colpa 'nuova' – è antica quanto l'istituzione del matrimonio –, ma il retore vuole anche intendere che i fatti relativi all'adulterio in questione non sono 'nuovi', bensì 'notori', conosciuti nel contesto del processo, visto che è già stata intentata una causa contro l'adultero: cf. *infra*, § 9 (sulla *nominis delatio*).

non ab hac coepi: si sottointende *agere*, con evidente riferimento al tema. Winterbottom 1984, 305 segnala la corrispondenza terminologica con *dig.* 48,5,2 *pr. Ex lege Iulia servatur, ut, cui necesse est ab adultero incipere, quia mulier ante denuntiationem nupsit, non alias ad mulierem possit pervenire, nisi reum peregerit. Peregisse autem non alias quis videtur, nisi et condemnaverit.*

causam pertulerim: *causam perfero* è un'espressione tecnica, di uso corrente nel latino di età imperiale, cf., ad es., 300,8 *causa perfertur negligentius*; Apul. *met.* 7,10,1 *ille latronum fisci advocatus nostram causam pertulerat*; inoltre *dig.* 5,2,16,1 *quaestionem inofficiosi testamenti recte pertulit*; 38,2,14,8 *benigne dicitur non pertulisse accusationem*; ulteriori riferimenti in *ThLL* X/1, 1362, 55-65, *s.v. perfero*.

praescribit: l'adultera non intende affrontare il processo (cf. § 18 *quae defendi noluit*), vuole invece impedirlo per ragioni di forma; in questo modo, insinua il declamatore, la donna dimostra di non avere fiducia nella possibilità di essere difesa: lo stesso argomento, sempre a proposito della *praescriptio*, torna in 250,9 *Quanta diffidentia in te causae est*. Per ulteriori riscontri in retorica, rinvio a Winterbottom 1984, 305, che ne rileva la presenza anche in ambito greco, dove alla *praescriptio* corrisponde la *παραγραφή*: ad es. in *Sop. quaest. div.*, p. 35, 6-8 Weissenberger (= VIII 35, 26-36, 1 Walz) *λύσεις τὰ παραγραφικά ὅτι: τὰυτὰ μὴ θαρροῦντός ἐστί τῆ γραφῆ· οὐ γὰρ δεῖ τὴν κατηγορίαν διασύρειν, ἀλλ' ἀπολογεῖσθαι πρὸς τὸν προκείμενον*, «risponderai così ai tentativi di evitare il processo: questo argomento è tipico di chi non ha fiducia nella propria difesa; non bisogna delegittimare l'accusa, ma dare risposta alle obiezioni». Sul versante latino, altri casi che coinvolgono la *praescriptio* compaiono, ad es., in *Sen. exc.* 3,4 *th.*; *Quint.* 7,5,3; *decl. min.* 250 *th.*; 266 *th.*; 346 *th.* (ulteriori riferimenti in 250, *Introd.*). Nell'istruttoria, per *praescriptio* si intende ogni mezzo con cui l'imputato fa valere una circostanza a lui favorevole, nei limiti che il sistema giudiziario concede alla sua difesa. Il problema principale è avvalersi dei termini che si oppongono alla pretesa del querelante, ma il concetto si applica anche a tutti gli altri tipi di obiezione, alle eccezioni del diritto privato, come pure a quelle del processo penale: ad esempio, in questo caso, l'accusata si avvale della mancanza di presupposti per il processo, ovvero di una carenza procedurale. Il problema non è, dunque, se l'imputato abbia compiuto una certa azione e come questa azione vada giudicata, ma se sia possibile intentare una causa. Sulla *praescriptio* e sulla differenza

rispetto alla *παράγραφη* e alla *translatio* nel diritto greco, in Quintiliano e nei retori latini di età tarda, cf. Nörr 1969, 16-25; inoltre Kolitsch 1959 e, limitatamente al processo formulare (*actio per formulam*), Pellicchi 2003; ulteriori riferimenti in 250, *Introd.*, n. 6. **Postea videbo... interim**: espressione usuale nelle declamazioni per preannunciare il tema centrale: 275,2 *Postea videbo*; 321,17 *iam videbo*; 326,5 *postea viderimus*; 271,7; 327,2; 341,3; 350,3 *Postea videbimus*; 272,6 *iam... videbimus*; 283,4 *Viderint alii*; 292,3 *Viderint isti*; 291,6; 351,9; 377,10 *Vides enim*; inoltre, cf. Cic. *fin.* 1,35 *quae fuerit causa, mox videro*; Sen. *epist.* 14,14 *sed postea videbimus, an sapienti opera rei publicae danda sint*. Il retore tratta quanto è stato preannunciato ai §§ 16-17. **excutere**: il verbo è usato nell'accezione metaforica di 'esaminare a fondo' (in questo caso, la legge); suggerisce un'immagine concreta, che compare più volte in Quintiliano, 1,8,19 *qui omnis etiam indignas lectione scidas excutit*; 2,4,38 *iusti... species non simpliciter excuti solent*; inoltre, in 343,14 *omnes scopulos scrutatus sum, omnia litora excussi*.

3. Ne liceat... egerit: i §§ 3-6 vertono sullo *status scripti et voluntatis* (Dingel 1988, 100). Il retore, infatti, focalizza l'attenzione sulla *ratio legis*, che fa apparire inopportuna la *praescriptio* dell'adultera. Bettinazzi (2014, 127) coglie un calzante riscontro in Cic. *inv.* 2,138 e 143. **Differo illa quae... differo quae passus sum**: per Winterbottom 1984, 306, si tratta di una variazione di *postea videbo...* (§ 2). **in praesentia**: espressione frequente nelle *Minores* (10 occorrenze), come pure nella letteratura giuridica (e.g. Gaius *inst.* 1,121; *dig.* 41,2,1,21; 45,1,137,4; 47,2,92). **legum latores... lex ipsa**: che l'adultera 'non se la cavi' risponde all'intento del legislatore e anche al dettato della norma; Winterbottom 1984, 306 osserva laconicamente: «twin appeal to *voluntas et scriptum*». **constringerent**: accolgo la proposta di Winterbottom 1984 (come in 254,7 *omnes eadem necessitate constringes*), al posto del trådito *praestringerent*; non così *ThLL* X/2, 942, 14, che segnala anche *Cod. Theod.* 6,27,5 *huius legis auctoritate praestringimus*; da respingere, in ogni caso, *adstringerent* di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 447), che, osserva Winterbottom 1984, 306 «destroys rhythm»: *necessitatē cōstringēs* (o *praestringes*) configura in effetti una sequenza cretico + spondeo.

4. Concordo con Winterbottom 1984, 306, per cui i paragrafi 4 e 5 non si adattano al contesto, a cui si torna, con una sintesi, solo al § 6. Il sintagma *si ita accipitur*, che attira l'attenzione di Winterbottom per la mancanza di riscontri, non pare in effetti attestato prima di Quint. 2,21,1 (ma vedi anche Gell. 6,22,4 e 10,16,10 *sed si ita accipias*). **ita**: espungiamo *ita* con Winterbottom *ad loc.* («as intrusive from above»). **Fingamus... ?**: con una serie di domande retoriche, il retore sottolinea che un rispetto rigoroso del dettato della legge conduce a esiti assurdi e ingiusti; vengono menzionati casi in cui, per ragioni di forza maggiore, è impossibile perseguire l'adultero. Se i giudici ammettessero eccezioni alla legge in casi di *vis maior*, allora potrebbero anche mostrarsi accomodanti nel caso in questione;

il retore, quindi, propone alla giuria una interpretazione per cui la legge richiede esclusivamente che l'adultero venga accusato per primo, indipendentemente dal fatto che tale accusa possa giungere a sentenza. Per la figura della *reductio ad absurdum* nella letteratura giuridica, si vedano anche Giaro 2006, 33 s. e *passim*. Bettinazzi 2014, 128, n. 627 non evidenzia solo lo stretto rapporto di questo passo con Cic. *inv.* 2,140, ma anche con *dig.* 48,5,20 (19) *pr.* 1 (Ulp.), dove viene affrontata una questione analoga, come già notava Winterbottom 1984, 306 (con rinvio a Lanfranchi 1938, 449); Bettinazzi sottolinea come lo studente di retorica si trovi qui ad affrontare un problema che deve essere stato familiare alla giurisprudenza del suo tempo (sulla stessa linea era già Wlassak 1917, 29, n. 53). Alla luce del passo di Ulpiano, secondo Bettinazzi 2014, 128 s., è verosimile che la *lex declamatoris* intrattenga una stretta relazione con le riflessioni teoriche su una legge, una costituzione o un pronunciamento del diritto romano. **fato**: per *fatum* come 'morte naturale', cf. Verg. *Aen.* 4,696, ma anche Gaius *inst.* 4,81; ulteriori esempi in *OLD*² 746, 3b, s.v. *fatum*. «Nella letteratura giuridica – osserva Pasetti *n.s.* – emerge un'opposizione tra *fato*, che individua un'azione accidentale, e *voluntate*: e.g. *dig.* 35,1,2 (Ulp.) *si fato fecerit, non videtur obtemperasse voluntati* e, in un contesto analogo al nostro, *dig.* 48,5,33, *pr.* (Macer.) *licet interempto adultero mulier supervixerit post tam gravia vulnera quae ei pater infixerat, magis fato quam voluntate eius servata est*».

5. conscientia criminis: per la *iunctura*, vedi 337,5 *conscientia turpis alicuius flagitii* e *dig.* 28,3,6,7 *qui mori magis quam damnari maluerint ob conscientiam criminis*; ulteriori riferimenti in *ThL* IV 365, 60, s.v. *conscientia*.

6. age: Shackleton Bailey elimina per intero i §§ 6-7 (*nam is, qui dicitur... accusare adulterum volo*) considerandoli *merae nugae* (1989, apparato). **Fingamus autem**: il testo tràdito è *fingamus enim*, ma la prima frase del § 6 si riferisce alla *lex declamatoria* e richiede una congiunzione avversativa, non dichiarativa; adottiamo pertanto la correzione di Ritter 1884: come osserva Winterbottom 1984, 306: «*autem* is inescapable». **transilis...**: i manoscritti recano: *quid transilis? †hoc in hanc non potest†*; per sanare il testo, Ritter propone: «... *transilis in hanc?* non potest dici. Adottiamo qui la soluzione di Winterbottom (1984, 306): «... *transilis?* hoc in hac causa (in alternativa, si potrebbe leggere, con Shackleton Bailey, solo *in hac* [‘nel suo caso’] non potest dici). Per l'immagine del 'saltare' (nel senso di 'tralasciare'), Winterbottom 1984, 306 richiama Iul. Vict. *rhet.*, p. 103, 31-32 Giom.-Cel. (= 446, 34 Halm) *ne hinc illo, quod aiunt, transultes*; nel caso in questione, come verrà chiarito subito dopo (§ 7), la possibilità di 'saltare' non è in discussione.

7. eius condicionis... ut: Pasetti *n.s.*: «il sintagma sembra fare la sua comparsa in Seneca, *benef.* 7,14,3 *Quaedam eius condicionis sunt, ut effectum praestare debeant* e *const.* 7,5 *Quaedam eius condicionis sunt... ut*, per poi assestarsi nella prosa di età imperiale (Tacito e Gellio); diventa comune nei *Digesta*, e.g. 29,2,32,2; 34,9,5,1; 35,1,111; 37,13,1 *pr.*; 45,3,1,4; 50,17,205».

8. contentus... voluntate [legis]: *legis* non si adatta al contesto, perché qui *voluntas* si riferisce ai desideri del locutore, cf. Winterbottom 1984, 306 e, soprattutto 345,7 *Simus voluntate contenti*, dove pure è implicito (e facilmente deducibile dal contesto) di chi sia la volontà; eliminiamo quindi *legis*; Shackleton Bailey lo accetta nella teubneriana del 1989, ma lo espunge nella edizione bilingue del 2006 (p. 50); cf. anche 254,16 *contentum puto esse legum latorem voluntate eius*. **Per me stetit:** Winterbottom 1984, 306 integra, con Ritter 1884 (che riprende a sua volta Pithou 1580), *per me* <non> *stetit*, interpretando «remarkable brief for *per me non stetit quin agerem usque ad finem*». Diversamente Shackleton Bailey (1983, 231; 1989, 19), che sospetta un danno nel testo dopo *volui*, integra: <Id> *per me stetit*, tradotto «<That> depended on me (2006, 50)». D'altra parte, Pasetti *n.s.* ritiene superflua l'integrazione di *id*: «la brachilogia (usuale nelle *Minores*) trova riscontro sia in Quint 3,6,78 '*hominem occidi iussus ab imperatore: dona templi cogenti tyranno dedi: deserui tempestatibus, fluminibus, valetudine impeditus*', *id est, non per me stetit, sed per illud* che in *decl. min.* 270,8, *Quoniam non per ipsos tantum stetit, quoniam iure perierunt ii quibus mors allata est* (con implicito riferimento a quanto detto prima)». **habet lex animum meum:** Pasetti *n.s.*: «l'affermazione ('la legge ha un intento che è anche il mio') chiarisce *per me stetit*, evidenziando l'identità assoluta tra l'*animus* del retore e quello della legge. Si tratta di un'espressione di rimarchevole concettosità, per cui non ho trovato riscontri precisi; qualche somiglianza si può tuttavia cogliere in *Apul. met.* 4,34,3 *quid spiritum vestrum, qui magis meus est, crebris eiulatibus fatigatis? ... quid laceratis in vestris oculis mea lumina?*, dove Psiche, improvvisandosi declamatrice (come viene rilevato dai numerosi commenti al passo), rivendica come 'suoi' il respiro e gli occhi dei genitori; il motivo dell'*animus* condiviso è tuttavia più tipico dell'ambito erotico (esempi in Kenney 1990 *ad loc.*), o amicale (si veda ad es. Strati 2002, sulla storia di *unanimus*)». **nec lex... comprehendit:** l'affermazione contrasta con il dettato della *lex Iulia de adulteriis*. Winterbottom 1984, 306 e Sprenger 1911, 199 menzionano in proposito *dig.* 48,5,2 *pr.* (*supra ad § 2 non ab hac coepi*), in cui la condizione per procedere contro l'adultera è che il processo contro l'adultero si sia concluso con una condanna (*non alias ad mulierem possit pervenire nisi reum peregerit... nisi et condemnaverit*); Mette-Dittmann 1991, 38, n. 47 richiama poi *dig.* 48,5,5 *cum aperte lege Iulia de adulteriis coercendis caveatur... ut prius adulterum peragat, tunc mulierem*. Sulla semantica di *compre(he)ndere* e *compre(he)nsio*, osservazioni utili in Reinhardt-Winterbottom 2006, 230 s. *ad Quint.* 2,15,1 *de comprehensione verborum*. **Nam etsi... :** riguardo alla questione cruciale, ossia quando un atto d'accusa può dirsi concluso, Winterbottom 1984, 306 cita 250,3 *Quid enim? Tu initium putas actionis cum iudices consederint, cum ad dicendum surrexit orator? Minime* con ulteriori riferimenti nella retorica post-quintiliana. **non exitu iudicii... sed introitu:** il *ThL* VII/2, 79, 44 s., s.v. *introitus*, registra la peculiarità dell'espressione («eum quoque 'egisse', qui agere coeperit nec perfecit»). Il retore non contesta che l'accusa contro l'adultero non sia pervenuta a una condanna, ma pensa di aver

comunque posto le condizioni per far causa alla sua ex moglie; Bettinazzi 2014, 130 coglie un possibile riferimento alla realtà giuridica romana, richiamando in particolare *dig.* 48,5,18[17],6.

9. confessus est: grazie all'*abolitio* concessa come premio al *vir fortis*, non è stato avviato il procedimento per punire l'adulterio, che pure era stato confessato. **reum detuli:** la denuncia del nome (di un sospettato) è il primo passo di un procedimento penale, come già in Plaut. *Aul.* 416; nel *iudicium publicum*, il *delator* ottiene il ruolo di accusatore in seguito all'approvazione formale della *delatio nominis* da parte del magistrato (*receptio nominis*), cf. Kunkel 1962, 60, 69, 92; Kunkel 1963, 755 ss. e Dyck 2013, 1 s. **an postea:** il testo tràdito reca *an ante*, che in passato ha suscitato diversi tentativi di correzione, tutti poco convincenti (Rohde *ap.* Ritter 1884: *agamne*, Ritter 1884: *an*, Watt 1984, 55 s.: *tum autem*), tanto che Winterbottom 1984, 306 s. metteva le *cruces* alla breve pericope; adottiamo qui la proposta di Pasetti *n.s.*, per cui all'origine di *ante* c'è un errore polare: «ipotizzando che il copista abbia scambiato *postea* con il suo contrario, suggerirei di leggere *an postea, cum... ?*; l'errore sarebbe favorito dalla perseverazione fonica (*an* avrebbe suggerito *ante*) e dall'idea, ripetuta più volte nel testo, che un'accusa si compia *prima* che il processo sia giunto a termine». **cum album descripsi, cum iudices reieci:** l'*album* (*iudicum*) è un elenco di cittadini che possono fungere da giudici in processi civili e penali; queste persone potevano essere scelte di comune accordo dalle parti in causa, oppure estratte a sorte (con la *sortitio*). Sia l'accusatore che l'accusato avevano la possibilità respingere quelli che non volevano accettare come giudici, si veda Bablitz 2007, 99; quanto all'argomentazione, cf. Winterbottom 1984, 307: «The argument is *a fortiori*: not only did I bring a *delatio*, I got well into the case». **quid aliud feci quam ut agerem?:** la legge non richiede una condanna, pertanto il retore afferma che l'essenziale è avviare l'accusa, non compiere ulteriori passi avanti nella procedura, né arrivare a giudizio. Per sostenere la sua tesi, fa leva sul fatto di aver ricopiato gli elenchi e di aver ricusato i giudici: azioni che, evidentemente, di norma servono ad avviare l'accusa, vd. Metzger 1997, 60 ss.; Dyck 2013, 1 s. Per interessanti analogie tra gli adempimenti richiamati dal declamatore e le fonti giuridiche, Mommsen 1899, 96-99.

10. Quisquis... rem: segue qui il testo proposto da Winterbottom 1984, 307 (sulla scia di Rohde e Watt), e ripreso anche da Shackleton Bailey (1989, 20 [apparato] e 2006, 52), a fronte del tràdito *quid qui agere coepit, egit, quia semel contigit num*, che non dà senso. **Neque... neque... aut:** identica la disposizione delle congiunzioni in Sall. *Iug.* 72,2; 74,1; *hist.* 1,136; Man. 1,137; *dig.* 18,1,35,2; vd. anche Hofmann-Szantyr 1972², 522. **qui non vicit... navigasse:** il retore reagisce all'immaginaria obiezione della controparte che l'accusa contro l'adultero è stata contrastata con successo e ha condotto alla cessazione del procedimento: proprio questo prova che è stata avviata un'accusa, e quindi anche un processo, con il marito come querelante e l'adultero come imputato. Il

retore sostiene la sua tesi con argomenti tratti dall'esperienza comune: anche chi non ha vinto, ha combattuto; chi non ha ottenuto un raccolto, è pur sempre un proprietario terriero, e un naufrago è comunque un marinaio. Bettinazzi 2014, 132 osserva che l'argomentazione del declamatore trova sostegno nella letteratura giuridica, richiamando in particolare Terenzio Clemente in *dig.* 37,14,10 *Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est, nisi abolitionem petit*, mentre è in contrasto con Ulpiano, in *dig.* 38,2,14,8 *Accusasse autem eum dicimus, qui crimina obiecit et causam perorari usque ad sententiam effecit*; nessuno dei due passi, tuttavia, riguarda l'adulterio. **fructus... percepit**: *fructus percipere* ricorre spesso in senso traslato nei testi giuridici, cf. *dig.* 22,1,25,1; 23,5,18,1; 18,3,5; 25,1,16; 36,1,33; 47,2,68,5; per il senso proprio, Cic. *Verr.* 2,3,114; 2,3,227; *nat. deor.* 2,156; *off.* 2,14; Colum. 2,1,7; 4,3,6; 5,10,3. **negaveris navigasse**: notevole la figura di suono, accompagnata dalla clausola con doppio trocheo preceduto da cretico (NeGāVērīS | NāVīGāSSē).

11. Actor... et accusator: i due *nomina agentis* sono talvolta usati come sinonimi: cf. Cic. *part.* 1,10 e *Flacc.* 23; vd. *Thll* I 349, 39-44 e Wycisk 2008, 182 s. con ulteriori riferimenti; in generale, sull'uso dei due termini in ambito retorico, cf. Lanfranchi 1938, 512-515 e infine Santalucia 2011. Come osserva Pasetti *n.s.*, «è questo il nucleo del problema di definizione segnalato da Dingel 1988, 102: se il retore riesce a ottenere per sé l'appellativo di accusatore e per l'adultero quello di accusato, allora anche il processo non portato a termine potrà comunque essere considerato un atto di accusa».

12. quid pugnans?: il declamatore si rivolge direttamente alla parte avversa, che non solo non si difende nel merito, ma pretende che il processo contro di lei non abbia inizio con il dibattimento in atto; in effetti le questioni relative all'ammissibilità delle accuse contro l'ex-moglie devono essere chiarite prima della *inscriptio inter reos*, cioè prima dell'inizio effettivo del processo contro di lei. **eventus... dubius**: sulla *iunctura*, si veda Cic. *part.* 96 *de incerto statu fortunae dubiisque eventis*; Curt. 4,16,28; Tac. *ann.* 2,18. **contra multa accidere**: respingiamo la proposta di Rohde (*ap.* Ritter 1884), di emendare *contra* in *contra<ria>*; Winterbottom 1984, 307 non nasconde un certo disagio («*contra* may perhaps stand, though there is little contrast»). *Multa accidere* è un'espressione ricorrente nelle *Minores*, cf. 270,18 *multa accidere possunt propter quae...*; 315,14 *multa accidere possunt, ut...*; 315,10 *plurima accidere possunt, ut...* **Tum igitur... iam egi**: il testo tràdito, *cum igitur tecum acturus sim statim, si cum illo iam egi*, è problematico. La soluzione di Rohde (*ap.* Ritter 1884) per sanare la corruzione, *cum igitur tecum acturus sim, statim ago: sic cum illo iam egi*, sembra alquanto macchinosa; seguiamo quindi la proposta di Winterbottom 1984, 307 che interviene con una certa cautela: *tum igitur tecum acturus sim? <immo> statim <agam>, sicut cum illo iam egi*; il senso dell'argomentazione sarebbe quindi: 'in quel momento (quando ti denunci), staresti per farti causa? No, piuttosto ti sto accusando fin dal principio!'. È però

accettabile anche il testo di Shackleton Bailey (1989 e 2006): *Qui igitur tecum acturus sim statim, sic cum illo iam egi*, a cui corrisponde la traduzione «So, just, as I am about to sue you straight away, so I have already sued him».

13. putemus: il retore, prima di procedere con la discussione dei meriti che hanno garantito all'adultero la ricompensa dovuta a un *vir fortis*, riassume le linee essenziali della sua argomentazione e torna ad affermare che la cessazione del processo contro l'adultero non è dipesa dalla sua volontà; dunque, per ragioni di equità, una giuria equilibrata potrebbe considerare conclusa una causa che è stata interrotta solo in ragione del premio attribuito all'imputato. **non contineri actionem:** Winterbottom 1984, 307 richiama l'espressione *actionem continere* di *dig.* 47,20,1 *Actio stellionatus neque publicis iudiciis neque privatis actionibus continetur*, identica formalmente, ma con un significato completamente diverso. **non finito iudicio:** come osserva Shackleton Bailey 2006, 54, n. 9, il procedimento è stato sospeso nella fase iniziale, prima che si riunisse la corte.

14. re publica interveniente: il sintagma ha una certa somiglianza con espressioni tipiche della letteratura giurisprudenziale: cf. *dig.* 14,4,8 *dolo interveniente*, inoltre *dig.* 18,6,17 *periculum... intervenerit*; *dig.* 17,1,8,10 *si dolus non intervenit nec culpa*; *dig.* 35,2,80 *pr.*; 35,2,7 *lege Falcidia interveniente*; 35,2,80 *pr. lex Falcidia non intervenit*; si vedano anche supra § 4 *interveniente fato*; inoltre 310,5 *Quoniam lex viri fortis intervenit*; Quint. 3,8,18 *propter alias intervenientes extrinsecus causas*; 7,1,32 *interveniente aliqua potestate aut vi aut corrupto iudicio aut difficultate probationis aut praevaricatione*; Ps.Quint. *decl. mai.* 13,18, p. 286, 7-8 H. *interveniente doctrina*; vd. *ThLL* VII/1, 2300, 27-40 con ulteriori riferimenti. **lege viri fortis:** i diritti concessi all'eroe di guerra, nella retorica di scuola, sono pressoché illimitati (cf. 371 *th. Vir fortis optet quod volet*) e non hanno niente in comune con le ricompense promesse in combattimento ai soldati romani (in proposito, Lammert 1954, 2534 s. e Waldstein 1964, 90 s.); anche in 287, 371 e 375 il premio richiesto è la soppressione di una azione legale; Quintiliano (7,1,24-25; 7,7,1; 7,5,4; 7,7,4), così come le *decl. min.* 293 e 306, problematizza la libertà assoluta del *vir fortis* ed esprime l'intenzione di fissare limiti etici per la sua scelta, si veda Wycisk 2008, 135 s. e 215-221; diffusamente, su questo punto, Lentano 1998.

15. [[Propius... egero]]: il retore osserva in modo ovvio, e quindi apparentemente superfluo, che l'adulterio richiede il coinvolgimento di due persone. Intende così sottolineare, con un «ragionamento sillogistico» (Bettinazzi 2014, 134), che la ex-moglie adultera non può sostenere né di essere trascinata, lei sola, in tribunale, né di essere stata accusata di adulterio per prima, dal momento che sono già state mosse accuse contro l'adultero; il dettato della legge è stato così sufficientemente rispettato. **ad comprehensionem:** il tradito *confessionem* non può essere mantenuto. Quanto alle proposte *confusionem* (Rohde, *ap.* Ritter 1884) e *confutationem* (Opitz 1888, 44 s.), Winterbottom 1984, 308 obietta che, secondo queste interpretazioni, *rei* sarebbe il genitivo di *reus*, ma qui non si

tratta affatto dell'adultero. Seguiamo quindi Winterbottom nell'intendere *rei* come genitivo di *res* e nel ritenere che, al posto di *confusionem* o *confutationem*, sia necessario leggere qualcosa come *conexionem* (Schultingh, *ap.* Burman 1720, 449), *comprehensionem* (Håkanson, *ap.* Winterbottom 1984, 308) o *complexionem* (Shackleton Bailey 1983, 231, poi 1989 e 2006); cf. anche 317,9 *propius accedere ad interpretationem*. **Num... Non potes**: il testo tràdito reca †*potest, prius me agere tecum non oportet*†: nella pericope, *potest* è difendibile: Wahlén 1930, 17 suggerisce di interpretarlo impersonalmente ('è possibile'); d'altra parte, d'accordo con Winterbottom 1984, 308, siamo dell'avviso che occorre integrare, come soggetto, *ille*, presupponendo un cambio di soggetto che non è raro nelle declamazioni (come sopra, nel *thema*: *vult agere...*); Shackleton Bailey 1989 e 2006, seguendo Rohde (*ap.* Ritter 1884), legge *potes*. Si è cercato di scandagliare il senso di quello che l'adultera non può dire attraverso le seguenti congetture: *prius te agere tecum non oportet* (Schultingh, *ap.* Burman 1720, 449); *prius me agere tecum non oportere* (Rohde, *ap.* Ritter 1884); *prius me agere tecum? non opinor* (Ritter 1884); *prius me agere tecum: non oportet* (Wahlén); *oportet* non può essere accettato; seguiamo ancora Winterbottom: *Num igitur hoc mihi dicere potes, prius me agere tecum? Non potes. Secundo... produxi ad magistratus*: il fatto che l'accusatore, dal giudizio privato, porti su due piedi il suo avversario davanti a un magistrato con la *delatio nominis*, è documentato in Cic. *Verr.* 2,2,90 *Stenium statim educunt* e – nel processo davanti ai *triumviri capitales* – in Cic. *Cluent.* 38 *hominem ante pedes Q. Manli qui tum erat triumvir constituunt*. Ma questa parte della procedura, di sicuro, non era indispensabile; cf. anche 309 *educta ad magistratum*. **Haec... copulata**: lo sviluppo dell'argomentazione appare curioso: viene espressa l'idea che entrambi i complici siano, per così dire, una cosa sola; quindi, il criterio della priorità temporale dell'accusa e anche la *lex* a cui si è fatto riferimento all'inizio sarebbero privi di significato; è plausibile, quindi, che la pericope *propius accedere... iam egero* sia una aggiunta successiva: così già Winterbottom 1984, 308, Shackleton Bailey 2006, 54 n. 10 e Bettinazzi 2014, 134 s. [**iam egero**]: lo espungiamo, come già Rohde (*ap.* Ritter 1884); *egerim*, di Ritter, non rappresenta un miglioramento; cf. Winterbottom 1984, 308 *ad loc.*: «the addition of someone who did not understand the argument, or the use of *tamquam*».

16. fuit: Winterbottom 1984, 308 e Shackleton Bailey 1989, 21 mantengono il tràdito *fuit*, contro il *fuert* di Ritter. Wahlén 1930, 158 n. 2 rinvia a Calp. *decl.* 14, p. 15, 2-3 H. *Specta defuncti condicionem, quae fuit mortis tempore, non quae aliquando praecessit*. Per la sottile distinzione tra relative e interrogative indirette in casi analoghi: KS, 992 (§ 227, 5), per l'accusativo prolettico, Hofmann-Szantyr 1972², 471 s. L'indicativo, abbastanza comune nelle interrogative indirette dopo verbi come *specto*, *aspicio*, ecc. (Traina-Bertotti 2003³, 362 n. 2), sottolinea qui la constatazione. **honorari militiam**: per l'espressione, cf. 278,9 e 10; 329,7; Sen. *contr.* 10,2,8 *publice honoratur vir fortis praemio*; Quint.

3,6,74 *honorandus sum, quia tyrannum occidi*; vd. *ThLL* VI/3, 2946, 36-49.

17. Tuam abolitionem: si fa qui riferimento alla concessione di un secondo premio (§ 2 *petitur altera abolitio*). Il retore segue le indicazioni del maestro e prende in esame il riconoscimento concesso al *vir fortis*. L'adultero-eroe, che ha il diritto di chiedere la cessazione di un solo procedimento, ha ottenuto l'*abolitio* dell'accusa contro di lui. La cessazione dell'accusa contro l'adultera sarebbe un ulteriore vantaggio per il *vir fortis*, ma la concessione di due premi per un solo successo militare non è prevista. Il declamatore giunge dunque alla conclusione del ragionamento impostato in precedenza: la norma *Ne liceat cum adultera marito agere nisi prius com adultero egerit* vale solo nel caso che l'accusa contro l'adulterio sia possibile nei fatti e secondo il diritto. **spectabit:** è questa la lettura di Rohde (*ap.* Ritter 1884), al posto del trådito *spectavit*, e di *spectaret*, proposto da Schultingh; il futuro ha qui una sfumatura potenziale (Hofmann-Szantyr 1972², 310 s.) e riprende così il precedente *concesserimus*. **vitiis tuis et cupiditate:** con due parole chiave del lessico dell'immoralità, ha inizio l'offensiva finale.

18. Alla fine del discorso il retore fa appello, come spesso nelle *Minores*, al senso di giustizia dei giudici, e, pur sapendo che le questioni di merito sono in realtà irrilevanti in questa causa procedurale, sollecita nuovamente (come già al § 3) un giudizio morale sulle persone coinvolte, in particolare sulla moglie adultera, di cui intende bloccare la richiesta di cessazione del procedimento. Per questa via, sostiene, si giunge alla corruzione dell'etica coniugale, da cui ha inizio la rovina dello stato: si veda in proposito le considerazioni di Bettinazzi 2014, 136 s. **quo teste:** come Schultingh (*ap.* Burman 1720, 450), Ritter 1884, Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 1989 e 2006 non conserviamo il trådito *quos testes*, che ci costringerebbe ad integrare *habuerim*. Secondo Wahlén 1930, il verbo può essere dedotto, con riferimento (presumibilmente) a Liv. 6,18,16; illuminante, in merito, *dig.* 48,5,26,5 *Quod adicitur 'testandae eius rei gratia', ad hoc pertinet, ut testes inducat testimonio futuros accusatori deprehensum reum in adulterio*. **plus tamen...** : il retore cerca ancora una volta la simpatia dei giudici e insiste: se l'adultero non avesse potuto far valere il suo eroismo, dei giudici giusti lo avrebbero punito nel modo dovuto, come ora faranno con l'adultera. **recenti meritorum gratia:** enallage (per *recentium meritorum*). **virtute:** il testo trådito è *virtutem et*, espunto da Shackleton Bailey 1989, 22; come Winterbottom 1984, adottiamo qui la soluzione di Rohde (*ap.* Ritter 1884), *virtute [et]*. **religionem et fidem:** la coppia, amata in ambito retorico (Quint. 11,1,75; Ps. Quint. *decl. mai.* 13,15, p. 282, 8 H.), è già ciceroniana: cf. Cic. *Verr.* 1,22; 2,2,78; *Caec.* 1.

19. Hodierno... : i riferimenti al momento attuale sono numerosi in 249 *Tu hodie quid pugnas?* (§ 12) *hodierno iudicio* (§ 18); cf. anche 268,4 in *hodierna contentione*. **Matrimoniis...** : a Roma il matrimonio, regolato a partire da Romolo, secondo Dion. Hal. 2,24, ha sempre avuto un ruolo importante come fondamento dello stato. Per il *topos* del matrimonio pilastro della *res publica*,

rinviamo a Winterbottom 1984, 308, che richiama, tra l'altro, 247,4 *Uxor est quae per nuptias a parentibus in matrimonium tradita in societate <vitae> multis annis fuit* e 306,16, 368,3; in ambito greco, Apsin. *ars rhet.* 5,21, p. 58 Patillon (= I 371, 12 Spengel); Sop. *quaest. div.* (9,9), p. 46 Weissenberger (= VIII 65, 15 Walz); l'opportunità del matrimonio è un classico tema da *suasoria*, cf. Quint. 2,4,25. Come osserva Pasetti *n.s.*, «l'idea che il matrimonio sia il fondamento della *res publica* è espressa da Cicerone *off.* 1,54 *nam cum sit hoc natura commune animantium ut habeant libidinem procreandi prima societas in ipso coniugio est proxima in liberis deinde una domus communia omnia id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae*, in un passo influenzato dalla dottrina stoica dell'οικειώσις; cf. Dyck 1996, 172-175, con ulteriori riferimenti»; il concetto è approfondito infatti da Musonio 69,8 Hense; sulla riorganizzazione giuridica del matrimonio nell'ambito della politica sociale di Augusto, cf. Mette-Dittmann 1991, 20-29.

20. peregrinabimur... in militiam: per la serie formata da mercante, contadino, politico e soldato, cf. *decl. mai.* 19,9, p. 381, 7-9 H. *non peregrinationibus excolere, mentem, non experiri militiam, non temptare maria, non rura colere, non administrare rem publicam*, inoltre *decl. mai.* 15,7, p. 309, 3-4 H. *possum navigare, colere terras, sufficio militiae...*; sull'enumerazione convenzionale delle attività lavorative tipicamente romane, cf. Breij 2015, 497, n. 342 e Longo 2008, 168, n. 53, con numerosi riferimenti. **tamen adulterium vindicemus:** in modo ancora più esplicito che in questo discorso, la punizione dell'adulterio è richiesta ai fini della conservazione dello stato in 244,6 *Ne quis autem existimet nunc adulterium unius tantum vindicandum: <pertinet> ad exemplum totius civitatis.*

250

Introduzione

Due giovani si denunciano a vicenda per *iniuria*¹, e viene effettuato un sorteggio per stabilire quale delle due cause debba essere discussa per prima. Il vincitore del sorteggio ottiene la condanna dell'avversario; a questo punto il condannato chiede che anche il secondo processo sia celebrato, ma, poiché la condanna per *iniuria* comporta il divieto di intraprendere azioni giudiziarie, incorre nell'obiezione dell'avversario.

¹ Sull'*iniuria*, che, nel suo compiuto sviluppo storico-giuridico, comprendeva atti volti a ledere l'integrità fisica o morale di una persona, ancora utile Pugliese 1941; cf. inoltre Manfredini 1977; Hagemann 1998; Santalucia 1994, 198 s. e n. 151. In italiano 'ingiuria' si riferisce solo a un reato di natura morale, connesso alla violenza verbale, mentre in latino il vocabolo può anche indicare la violenza fisica (come nel nostro caso, § 9 *Cecidit te*); si è deciso comunque di ricorrere a una traduzione a calco, che rispetta una convenzione in uso negli studi di romanistica.

Scenario della declamazione è un'*actio iniuriarum*², procedimento cui era affidata la repressione dell'*iniuria*. Oltre all'imposizione di una pena pecuniaria³, l'*actio iniuriarum* comportava per il condannato anche l'*infamia* (o *ignominia*)⁴, che ne limitava fortemente la capacità giuridica⁵. Da qui la controversia: il vincitore del primo processo per *iniuria* sfrutta il vantaggio che gli ha dato il sorteggio cercando di impedire al suo avversario, ora *infamis*, di fargli causa per *iniuria*⁶.

La controversia si innesta sullo *status qualitatis*⁷: si discute se l'obiezione (*praescriptio*) avanzata dal vincitore del primo processo sia ammissibile. Per sostenere l'inapplicabilità della *praescriptio*, l'avvocato dell'*infamis* contesterà in primo luogo il momento (*tempus*) in cui è stata sollevata⁸: infatti, l'obiezione non può essere sollevata a processo iniziato, inoltre l'*infamia* non estingue i processi già intrapresi (§§ 2-3), e le *iniuriae* arrecate alla persona prima che subisca lo stigma dell'*infamia* sono perseguibili, perché anteriori al divieto di intraprendere azioni giudiziarie (§§ 4-5). In seguito, il declamatore si soffermerà su elementi più attinenti al caso specifico (§§ 6-7; cf. § 6: *Haec... actione*), insinuando che l'avversario stia cercando di impedire la celebrazione del processo in cui sarebbe imputato, solo perché consapevole della sua colpevolezza. La conclusione, caratterizzata da toni sostenuti ed enfatici, è incentrata sul concetto di *aequitas* (§§ 8-9)⁹.

² L'*actio iniuriarum aestimatoria* è l'esito della riforma del pretore, avvenuta probabilmente intorno al II a. C.; oltre a eliminare i provvedimenti più inattuali stabiliti dalle leggi delle XII tavole, come il ricorso al taglione e il sistema di pene fisse, il pretore punì anche gli atti lesivi della dignità della persona, originariamente trascurati. Nell'81 a. C., per effetto della *lex Cornelia de iniuriis* (si veda *dig.* 47,10,5 *pr.* [Ulp.]), vigente ancora all'epoca di Quintiliano, alcune forme di *iniuria*, tra cui le percosse (*pulsatio*), divennero oggetto di repressione pubblica e passarono nella sfera giuridica delle *quaestiones perpetuae*; sull'evoluzione dell'*actio iniuriarum*, si veda in generale Hagemann 1998, spec. 50-61; 62-113. Connesse all'*actio iniuriarum* sono *decl. min.* 265; 282; 331; cf. pure 278,6; 284,3; 329,4. Si veda inoltre *Sen. contr.* 4,1; 5,6; 10,1 e 6; *Rhet. Her.* 4,35.

³ Si vedano, e.g. *Gaius inst.* 3,224; *Paul. sent.* 5,4,7; *Iust. inst.* 4,4,7.

⁴ Sull'*infamia*, i suoi effetti e i suoi rapporti con l'*iniuria* (una delle cd. *actiones famosae*), dettagli in Dimatteo 2016, 47-62, con bibliografia.

⁵ La norma *Ignominioso ne qua sit actio*, che priva l'infame del *ius accusandi*, è probabilmente declamatoria. La realtà giuridica, per quanto è possibile ricostruire, era diversa: l'*infamia* privava chi ne fosse colpito soltanto della facoltà di *postulare pro alio*, di nominare un *procurator* o un *cognitor* e di essere nominato tale; sull'*ignominia / infamia*, si veda complessivamente Dimatteo 2016; cf. *ad* 263,8. La *quaestio* se un infame potesse o meno intraprendere un'*actio* è anche in Quint. 3,6,75; Fortun. *rhet.*, p. 97, 14-15 Calb. Mont. (= 98, 1-2 Halm). In *decl. min.* 265 l'*actio iniuriarum* è specificamente vietata a un infame condannato per ingiuria.

⁶ Una *praescriptio* è l'argomento centrale anche di *decl. min.* 249 (cf. *supra*, *ad* 249,2); cf. inoltre 265,3-4; 266 *th.* (e *ad* § 2); 346 *th.*; 360,1; cf. pure Ps. Quint. *decl. mai.* 12,12, p. 244, 11 H. In generale sulla *praescriptio* e il suo rapporto con lo *status translationis*, si veda Calboli Montefusco 1975, 212-221; 1984, 142-152; Carawan 2001, spec. 34-36.

⁷ Si veda Dingel 1988, 127. Cf. pure Quint. 3,6,75.

⁸ L'argomentazione sul *tempus* è nodale anche in *decl. min.* 249.

⁹ Sulle *quaestiones* (o *tractationes*) *aequitatis* nelle ripartizione degli argomenti nella decla-

Commento

Trr. Il titolo mette in primo piano la procedura di *sortitio*, che stabilisce l'ordine dei due processi per *iniuria* (cf. *infra*, *th.*). Nel corso della controversia l'avvocato cercherà a più riprese di attribuire il giusto valore al sorteggio, nel timore che l'esito, sfavorevole al suo assistito, sia erroneamente equiparato a una sentenza di colpevolezza (cf. §§ 7; 9).

Th. invicem <iniuriarum> agere coeperunt: si accetta l'integrazione *iniuriarum* di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 24); i casi di ellissi del capo di imputazione in 303 *th.* e 313 *th.*, adottati da Wahlén 1930 (37 s.) a difesa della paradossi, sono solo parzialmente confrontabili con il nostro passo (Winterbottom 1984, 309). L'omissione di *iniuriarum* si spiega facilmente con l'aplografia. **Sortiti... ageretur:** il sorteggio per decidere l'ordine delle cause trova riscontro solo nella *sortitio* descritta da Cic. *Verr.* 2,2,37 (*sese... dicas sortiturum Syracusis iste [sc. Verres] edixerat*) nel resoconto del processo a Eraclio di Siracusa, presieduto da Verre e intentato da palestriti siracusani con lui collusi. La *sortitio dicarum* di Verre non serve però a stabilire la precedenza tra due processi, come qui, ma è un provvedimento con cui, periodicamente, il governatore provinciale sorteggia l'ordine in cui devono essere trattate tutte le cause soggette alla sua autorità (Mitteis-Wessely 1895, 271ss.; Mitteis 1895, 575; Fliniaux 1909, 546 s.; Ferrari 1959, 294; Maganzani 2007a, 14-22, che ritiene la *sortitio dicarum* ciceroniana il residuo di una pratica greca, conservata dai Romani, dopo la costituzione della provincia; per un'analogia procedura in ambiente greco, cf. Harrison 2001, 87). A questa pratica sembra far riferimento Quint. 7,1,37. **praescribit:** sulla *praescriptio* si veda *supra*, *Introd.*

1. Patronum... ignominiosus: il querelante che si oppone alla *praescriptio*, in quanto condannato per *iniuria* e *ignominiosus*, dovrà essere rappresentato da un avvocato: il declamatore dovrà quindi impersonare tale ruolo. I declamatori prestano generalmente la voce alle parti in causa, come nella pratica legale greca, mentre a Roma accusa e difesa erano di norma sostenute da avvocati professionisti (Berti 2007, 52; Langer 2007, 250 s. e Wycisk 2008, 344 s.). Tuttavia, quando la parte in causa rientra in certe categorie, come le donne, gli schiavi, i disabili, e, in questo caso, gli *ignominiosi*, il declamatore assume il ruolo di avvocato: cf. Bonner 1949, 52-53; Fairweather 1981, 151; per riferimenti all'ambito declamatorio greco, rinvio a Winterbottom 1984, 309; un caso particolare è poi 260,1, dove, anche se l'imputato non rientra nelle categorie 'deboli', il maestro raccomanda di dargli un *patronus*. Per *patronum dare*, del tutto analogo a *advocatum dare* (su cui Lanfranchi 1938, 539), cf. *e.g.* 331,1; Cic. *orat.* 2,280; Sen. *contr.* 1,7,13; 17.

mazione latina, quando il retore intende argomentare contro la lettera della legge o corroborare una *quaestio iuris*, si vedano Bonner 1949, 46-49; Fairweather 1981, 155; 157; Berti 2007, 93 s.; Cornu Thénard 2007, specialmente 387-408.

2. condicionem fortunae suae: il declamatore si riferisce all'esito del sorteggio, sfavorevole al suo assistito. **sed... prohibet:** a fronte di *si* trådito da **A**, si accetta la correzione *sed* di Winterbottom 1984, 309 e Shackleton Bailey 1989, 23; resta tuttavia la lieve incongruenza di *ulla praescriptio* soggetto di *prohibet*. **inchoata... inchoari... inchoata:** i nodi dell'argomentazione sul *tempus* sono scanditi dal poliptoto di *inchoo*, che, a differenza di *incipio*, indica proprio l'iniziare di qualcosa che non è ancora giunto a termine nel momento in cui si scrive: la *praescriptio* impedisce di cominciare un nuovo processo (*inchoari... prohibet*), ma non può impedire che giungano a compimento processi già iniziati (*inchoata... peragi*), come quello in questione (*Actio... inchoata*). **aliquando:** per il significato dell'avverbio in frase di senso negativo (cf. *prohibet*), cf. 385,8 *dicemus non posse illum aliquando damnum sentire*; riscontri pure in *ThLL I* 1559, 47-76.

3. [Haec... †actionis†]: al posto del trådito *actionis*, la correzione *sortis* di Gronov 1665, 308; cf. *Cod. Iust.* 10,35[34],2,1 *sortis felicitate*), come pure la lettura alternativa *sortitionis* (ancora di Gronov 1665, 308, poi accettata da Shackleton Bailey 1989, 23; cf. 319,9 *alia sortitionis fortuna*) rendono il testo quantomeno intellegibile. L'osservazione, tuttavia, è fuori contesto e certamente più attinente a § 7 (Winterbottom 1984, 16), ove si discute appunto del sorteggio e delle sue conseguenze sull'ordine dei due processi; la racchiudo quindi fra doppie parentesi quadre secondo la pratica ecdotica inaugurata da Winterbottom 1984, XII, che segnala così quei passi che la tradizione manoscritta colloca in un contesto errato. **Et... perducendi:** ancora sull'inammissibilità della *praescriptio*: l'*ignominia* del condannato per *iniuria* non estingue i processi avviati prima della condanna, ma gli impedisce di intraprenderne di nuovi. **spectavit:** la congettura di Latinius (*ap.* Burman 1720, 451) va preferita, con Ritter 1884, 25, Winterbottom 1984, 16 e Shackleton Bailey 1989, 23 al trådito *expectavit*, inadeguato sul piano semantico; cf. 331,9 *legis huiusce latores spectaverunt, ne quis impune alteri periculum adferret*. **ne... in causam educendi... ne reum faciendi... ne in periculum perducendi:** *tricolon* asidentico, con anticipazione degli elementi comuni (*potestatem haberet*) nel primo membro, secondo la legge di Hammelrath (1895, 14); la struttura è impreziosita dall'iterazione del *ne* in apertura di cola, dall'omeoptoto in chiusura e dal gioco fonico sui composti di *ducere*. L'elegante periodo menziona le singole fasi costitutive del processo romano, in ordine cronologico e con l'impiego di linguaggio tecnico-giuridico; lo scopo è significare un'esclusione pressoché assoluta dell'*infamis* dal *ius accusandi* (in proposito, Dimatteo 2016, 55 s.). La prima *iunctura*, alternativa al più frequente *ius educere*, indica l'*eductio in ius*, con cui l'accusatore conduceva la controparte dinanzi al magistrato (cf. Santalucia 2009, 229-231); con *reum faciendi* si fa invece riferimento alla *nominis delatio*, con cui l'accusatore, dopo aver condotto l'avversario in giudizio, lo denunciava per un determinato reato, richiedendone l'iscrizione nell'albo dei giudicabili (Santalucia 2009,

230 s.); il terzo sintagma designa infine il rischio di subire una condanna a cui è esposto ogni imputato (cf. e.g. 331,9 [cit. *supra*]; Quint. 2,15,9 e *ThlL* X/1, 1462, 10-42). **Quae... transiit**: il periodo marca la conclusione delle argomentazioni finora svolte; cf. analogamente § 5 (*Ergo... est*). La persona che si vede muovere l'obiezione ha già compiuto gli atti costitutivi di un processo (cf. *supra*), rendendo inammissibile la *praescriptio* dell'avversario.

4. quaerendum... coepit: si mantiene il testo trádito sulla scia di Winterbottom 1984, 16; l'indefinito *qua*, per cui lo studioso confronta con cautela Cic. *Tusc.* 5,14 (*hoc nudum relinquitur possitne quis beatus esse, quam diu torqueatur*), si spiega con il carattere ipotetico dell'argomentazione. Le proposte di correzione individuano invece nel passo la citazione della legge (cf. *th. Ignominioso ne qua sit actio*), ponendola come oggetto di *quaerendum est* ("bisogna esaminare [il dettato della legge]: "non sia lecito a chi è colpito da infamia...") e introducono varie integrazioni: così Rohde, ap. Ritter 1884, 25 ('*ignominioso... iniuriarum*': <*an*> *earum eqs.*), Shackleton Bailey 23 ('*ignominioso... iniuriarum*': <*utrum omnium an*> *earum eqs.*) e Håkanson (ap. Winterbottom 1984, 310) '*ignominioso... iniuriarum*': <*an intellegatur actio*> *earum eqs.*). Oltre a essere poco economici, questi interventi includono nella legge la determinazione *iniuriarum*, che restringerebbe alla sola *actio iniuriarum* il divieto di postulare dell'*ignominiosus* (sulla questione, vedi *supra*, *Introd.*, n. 5). **Fecit... ignominioso**: il trádito *ei* è senz'altro fuori posto in un contesto in cui si argomenta sul piano ipotetico (cf. *supra*). All'espunzione (Winterbottom 1984, 16), è forse preferibile la lettura *et* (Håkanson ap. Winterbottom 1984, 310), se si assegna alla congiunzione un valore lievemente avversativo. L'idea che commettere *iniuria* contro un *ignominiosus* non comporti conseguenze giuridiche è contestata in 265,6 *Non enim continuo, si ignominioso actio non datur, licet adversus ignominiosum facere quod quisque velit* (sul contrasto fra queste posizioni, cf. Dimatteo 2016, 61-62). *Frustra* ('senza conseguenze'), quasi un *hapax* semantico, si avvicina qui al significato positivo di *sine damno*: cf. *ThlL* VI/1, 1433, 52-54. **Hunc... damnationem**: periodo tortuoso, così inteso da Winterbottom 1984, 310: la legge non vuole che l'aggressore sottovaluti la possibilità di essere condannato (*contemptum... damnationis*), se non nel caso in cui l'ingiuriato sia stato già condannato per *iniuria* (*nisi post damnationem*). La correzione *damnatis* di Gronov 1665, 308, pur rendendo la pericope più fluida (Håkanson ap. Winterbottom 1984, 310), costringe alla prolettica definizione *damnati* per individui che in realtà non sono ancora stati condannati.

5. [[Tam... vindictam]]: la frase va ricollocata con Winterbottom 1984, 310 dopo *post damnationem* di § 4; lo spostamento soddisfa la logica e consente di individuare facilmente il soggetto di *noluit* (cercava di risolvere il problema l'integrazione *lex* di Rohde, ap. Ritter 1884, 25). L'errata collocazione si spiega con un errore meccanico dipeso dalla chiusura di due frasi contigue con il medesimo termine *damnationem* (Håkanson, ap. Winterbottom 1984, 310).

Quanto al senso, la legge impedisce a chi sia diventato infame a seguito di condanna per *iniuria* di intentare causa per vendicarsi di chi lo ha fatto processare e ne ha causato l'*infamia*; cf. § 9 (*confidimus... vindicemur*), ove l'avvocato può enfatizzare la fiducia nella rivalsa del suo cliente perché la condanna di quest'ultimo è successiva alle ingiurie da lui subite. [[Ut... **damnaretur**]: anche questo periodo è fuori posto, e va ricollocato nel § 4, prima di *Hoc... damnationem* (Winterbottom 1984, 310). La comparazione va così intesa: come a una persona privata del *ius emendi* è vietato l'acquisto di nuovi beni, ma non gli sono espropriati i beni acquistati prima della condanna, così all'*ignominiosus* è preclusa la possibilità di iniziare nuovi processi, ma non di far giungere a sentenza quelli anteriori alla condanna (per simili paragoni cf. 263,6; 265,6). Il *ius emendi* costituisce insieme al *ius vendendi* il fondamento del concetto romano di *commercium*; cf. Ulp. *reg.* 19,5 *Commercium est emendi vendundique invicem ius*. La *commercio interdictio* privava categorie come *furiosi* e *prodigi* della capacità di acquisto (e di vendita) e, pur non confiscandone i beni, ne sottoponeva l'amministrazione alla *cura* del collaterale più vicino (*agnatus proximus*; cf. *dig.* 27,10,1 *pr.* [Ulp.]; inoltre Bassanelli Sommariva 2012, 61 s.; Pontoriero 2012, 131-142). **tempore**: 'in tempo', 'al momento giusto'; si veda KS, 567. **perire ea causa potest**: cf. *dig.* 49,14,29 *pr.* (Ulp.) *Nec enim exinde perit causa ex quo redempta est*.

6. Quantopere... voluit: per il declamatore proprio il marchio d'infamia che colpisce un condannato per *iniuria* dimostra la determinazione del legislatore nel sanzionare questo reato. **apparuerit**: nel corso del processo che lo vedrà imputato, qualora la sua *praescriptio* sarà risultata inammissibile; cf. § 8 *nonne his ipsis (sc. causis) quibus excludis illum confideres?*; § 9 *Quanta diffidentia in te causae est... ? malam causam*: *causa* non ha qui il significato tecnico di 'processo', ma quello generico di 'motivazione' (così in *ThLL* III 660, 69-73) e indica, qui, il movente, disonesto (*malam*) secondo l'oratore, che ha spinto l'avversario alla *praescriptio*. **incipis**: uso '*praeparativus*' e perifrastico (con l'inf.) di *incipere*, in cui il valore ingressivo del verbo è attenuato (riscontri in *ThLL* VII/1, 919, 19-32; per l'evoluzione del significato di *incipere*, fino al suo annullamento semantico, si veda Hofmann-Szantyr 1972², 308; 313; 319; per la sintassi del verbo, cf. García-Hernández 2005, 44-50); altre attestazioni in Winterbottom 1984, 310. **poenas**: il plurale non è iperbolico (come ritiene Winterbottom 1984, 310), ma si riferisce alle due pene, quella pecuniaria e quella dell'*infamia*, irrogate al colpevole di *iniuria* (si veda *supra*, *Introd.*).

7. quaerendum de eo... quod: si accetta, con Winterbottom 1984, il prolettico *eo* di Pithou 1580, 22 (cf. pure l'*editio Leidensis L*) a fronte di *deo* di A. La correzione *de te* di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 451) non convince sul piano paleografico; mentre la soluzione *quod <tu fecisti>*. *Etenim* (con l'integrazione di Shackleton Bailey 1989a, 370 ed *Etenim* di Rohde [*ap.* Ritter 1884, 26]) finisce per oscurare l'argomentazione: non è per la maggiore gravità dell'*iniuria*

contestata che l'avversario ha diritto a discutere per primo, ma per il sorteggio. **etiam**: 'persino', 'per giunta', valore documentato da *ThLL* VII 951, 77-952, 6 e da Hand II 1832, 575; al posto di *etiam*, Winterbottom 1984, 311 propone *tantum*, seducente ma difficile da giustificare sul piano paleografico. **Illa... reus**: il presupposto della *sortitio* è l'esistenza di due *actiones* e di due *rei*: di conseguenza, durante il primo processo, l'attore era contemporaneamente anche l'imputato del secondo processo.

8. (Haec... aequitatem): un micro-*sermo* 'al mezzo' che ricapitola quanto trattato e, con una *propositio materiae*, anticipa il tema delle seguenti argomentazioni; per questi inserti metaretorici in cui il retore fornisce indicazioni sulla *divisio*, cf. 254,20; 309,11; 322,3; 340,10; 342,7; 342,13; sulle differenti soluzioni adottate dagli editori per segnalarli, si veda Dimatteo 2016a, 73 e ora anche Winterbottom 2018, 76. **tum**: in un momento del passato in cui la vittima dell'*iniuria* non era ancora *ignominiosus*. **fortasse... faceret**: il declamatore si spinge a ridimensionare l'*iniuria* commessa dal suo assistito, giustificandola come la reazione a un'offesa ben più grave arrecata dall'avversario (cf. pure § 9 *Probabimus... accidisse*; *Quanta... trepidas*). *Stare*, costruito con *per* e accusativo (seguito da *quin, quominus* o *ut* con il cong.), è frequente nella lingua giuridica: cf. e.g. *dig.* 4,8,40 (Pomp.) *si per stipulatorem stet, quo minus accipiat, non committi poenam*; riscontri in *OLD*² 2011, 22. **Alioqui**: come notato da Winterbottom 1984, 311, l'avverbio non contrappone un nuovo concetto a uno già espresso, ma aggiunge al concetto già espresso (*Non... faceret*) una nuova argomentazione: cf. analogamente e.g. § 9; 254,14; 275,2; 276,7 (con Winterbottom 1984, 382); 336, 10; Ps. *Quint. decl. mai.* 6,17, p. 128, 14 H.; *Quint.* 1,3,2; *Plin., epist.* 2,9,1. **nonne... confideres?**: la prima di una serie di interrogative rivolte direttamente all'avversario e che, insieme a una sintassi paratattica e asindetica, rendono concitato il tono dell'epilogo. **Accusabit... accusaturus**: la combinazione di poliptoto e chiasmo, con la paratassi e l'asindeto, intensifica il *pathos*.

9. Cecidit... confitebimur: solo nell'epilogo si chiarisce che le *iniuriae* di cui si discute sono percosse (cf. *supra*, *Introd.*). *Confitebimur* e *probabimus* si riferiscono al processo che avrà luogo nel caso in cui il *patronus* riesca a dimostrare l'insostenibilità della *praescriptio*. **Quanta diffidentia... quanta fiducia**: l'antonomia (*diffidentia* / *fiducia*), enfatizzata dal parallelismo, sottolinea l'atteggiamento opposto delle due parti. All'avversario viene attribuita la *diffidentia*, ossia la mancanza di quella *fiducia innocentiae* (cf. § 8) su cui, viceversa, il declamatore ritiene di poter contare. Proprio perché sa di essere colpevole, l'avversario ha fatto ricorso alla *praescriptio* (analoghe argomentazioni in 249,2 [si veda in proposito Winterbottom 1984, 305 s.]; 346,2; cf. pure 265,5). **infelicitatem**: senz'altro da preferire alla lezione di **A felicitatem**: probabilmente la sillaba *in*, confusa con il gruppo *nc* di *hanc*, è caduta per aplografia.

251

Introduzione

In seguito a uno stupro, una donna decide per le nozze con lo stupratore, evitandogli così la condanna a morte. Quando, però, dopo cinque anni di matrimonio, la coppia è ancora priva di figli, il marito ripudia la moglie, alla quale non resta che procedere in tribunale contro l'ingiustizia di una tale risoluzione. Gli interessi della moglie sono qui sostenuti da un *advocatus*, come normalmente avviene nel caso in cui la parte in causa sia di genere femminile¹.

I coniugi protagonisti della declamazione fanno appello a due leggi diverse, entrambe citate nel *thema*: la prima riguarda la possibilità di divorziare dalla moglie qualora non siano nati figli entro cinque anni, la seconda concerne invece la legittimità dell'atto del divorzio. Il marito si appella quindi alla norma *Intra quinquennium non parientem repudiare liceat*: si tratta di una legge declamatoria² che potrebbe essere un riflesso della legislazione augustea³. Infatti, nel 9 d.C. veniva emanata la *lex Papia Poppaea nuptialis*, che andava a integrare la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 17 a.C. e regolamentava i matrimoni; non era inaudito che la sterilità costituisse un buon motivo per il ripudio, come testimonia anche il primo caso attestato di divorzio a Roma, quello di Spurio Carvilio Ruga⁴. Per quel che riguarda il termine di cinque anni, non è certo che derivi dalle norme augustee⁵. La moglie, da parte sua, si appella alla norma *Iniustii repudii sit actio*: questa legge, al contrario dell'altra, esiste soltanto nell'universo declamatorio⁶ e si può collegare ad altre tipologie di azioni legali (*actio ingrati*, *actio malae tractationis*, *actio rei uxoriae*⁷). La particolarità di questa causa è messa in luce da Quintiliano: in essa la difesa è sostenuta da chi accusa e l'accusa da chi difende⁸; inoltre, capita spesso che tale azione legale venga intentata da una *rapta*⁹. Sottintesa è, invece, la norma sul

¹ Si veda *supra*, 247, *Introd.*, n. 1.

² Presente qui e in *Sen. contr.* 2,5 *th.*

³ Cf. Nardi 1974, 283: «in base alle leggi demografiche di Augusto, la convenienza nell'aver figli, e molti... non può che far indurre il proposito di una tacita, sostanziale dissuasione da aborto, sterilità e anticontraccettivi». Su questa *lex*, cf. Lanfranchi 1938, 233 s., Bonner 1949, 122-124, Fayer III 2005, 80 s. e n. 96, Langer 2007, 77 s.

⁴ Cf. Val. Max. 2,1,4, dove l'esempio di Spurio Carvilio, tuttavia, è presentato come negativo; Gell. 4,3,2; 17,21,44; Dion. 2,25. Anche Silla ripudiò la sua terza moglie Clelia adducendo il motivo della sterilità, cf. Plut. *Sull.* 6,11, e così fece Nerone con Ottavia, cf. Tac. *ann.* 14,63.

⁵ In Plat. *leg.* 794b il termine è invece fissato a dieci anni.

⁶ Cf. Lanfranchi 1938, 238 s., Langer 2007, 77-81, Wycisk 2008, 125 s. Per ulteriori informazioni su questa *lex*, cf. *ad* 262 *th.* (*iniusti... actio*).

⁷ Sulla questione, cf. Lanfranchi 1938, 235-239, Bonner 1949, 94 s., Langer 2007, 77-81, Wycisk 2008, 126.

⁸ Quint. 7,4,38.

⁹ Cf. 262; 368.

*raptus*¹⁰: il punto, infatti, è che la moglie, con la scelta delle nozze, ha salvato il marito dalla morte e, per questo, merita la sua eterna gratitudine e non certo il ripudio.

Tema principale è, dunque, quello della sterilità in relazione al ripudio: è possibile individuare il paradigma tragico soggiacente a questa declamazione nella vicenda di Ermione, che, sterile, teme l'ostilità del marito Neottolema¹¹. La sterilità, seppur indotta, è al centro anche della *Minor* 327, che presenta un'azione per ingiusto ripudio, così come la declamazione 262 e l'escerto calpurniano 10; altre donne che subiscono il ripudio compaiono nelle *Minores* 330 e 338, mentre nella 368 è presentato un caso di ingratitudine del marito verso la moglie. Altro caso di ingratitudine, che però risulta molto simile alla 251, è quello della controversia senecana 2,5, in cui una moglie, che ha aiutato il marito in un difficile frangente che coinvolgeva un tiranno, si vede costretta a citarlo in giudizio per ingratitudine: è stata, infatti, ripudiata perché dopo cinque anni di matrimonio non gli ha ancora dato figli.

La breve declamazione, priva di *sermo*, inizia con una discussione sul significato da attribuire al termine *iustus* (§§ 1-2) e prosegue con l'argomentazione dell'ingiustizia del ripudio sia dal punto di vista legale (§§ 3-4) che morale (§§ 5-7). Lo *status* principale è *qualitativus* in quanto si discute se l'azione del marito sia stata dettata da ingratitudine o meno¹², ma il problema di definizione di *iustus* configura uno *status finitivus* secondario.

Commento

Trt. repudiata: sul ripudio e le sue implicazioni legali a Roma si rimanda a Venturini 1988, Treggiari 1991 e Fayer III 2005, 55-187. In questo caso, il ripudio avviene a causa della sterilità, su cui si veda *supra*, *Introd.* L'accostamento *rapta / repudiata* è ossimorico: la stessa donna oggetto di aggressione viene successivamente respinta; spesso i titoli fanno emergere le contraddizioni alla base delle controversie, cf. *Sen. contr.* 1,2 *tit. sacerdos prostituta*; 297 *tit. amator fortis* (con n. *ad tit.*); 298 *tit. rusticus parasitus*.

Th. Intra... actio: cf. *Sen. contr.* 2,5 *th. illam sterilitatis nomine dimisit intra quinquennium non parientem*. Su questa *lex*, come per l'*actio iniusti repudii*, si veda *supra*, *Introd.* **ex raptu... optionem:** in seguito allo stupro, la *rapta* aveva

¹⁰ Su cui rimandiamo a 247, *Introd.*

¹¹ La sterilità della donna, infatti, rimanda all'Ermione dell'*Andromaca* euripidea, ma la caratterizzazione del marito come violento e l'ostilità della donna suggeriscono, invece, come riferimento l'ottava delle *Heroides* di Ovidio (in particolare 107-110, in cui il marito è definito *hostis*).

¹² Dingel 1988, 122 mette in relazione il processo per ingiusto ripudio con quello per ingratitudine sulla base di Quint 7,4,37-38: entrambe le tipologie di causa ricadono nello *status qualitatis*; Sulp. *Vict. rhet.*, p. 351, 6-8 Halm lo classifica come *relativus*, cf. Calboli Montefusco 1986, 119-123: la *relatio criminis* si verificava quando il reo (in questo caso il marito) ammetteva di aver compiuto un'azione colpevole, ma sostenendo di averlo fatto a buon diritto. Si veda anche *Sen. contr.* 2,5,17.

la possibilità di scegliere tra la morte dello stupratore o le nozze con lui, cf. 247, *Introd.*, n. 2, e *ad th.* **dimisit**: *dimitto* è qui sinonimo di *repudio*, cf. *ThLL* V/1, 1210, 69-1211, 2 (s.v. *dimitto*).

1. Iniusti... accuso: spesso le declamazioni iniziano con l'indicazione sintetica del capo d'accusa, espressa con *accuso* e genitivo, cf. *ThLL* I 351, 32-64 (s.v. *accuso*); 246,4 *Veneficii accuso*; Ps. Quint. *decl. mai.* 12,11, p. 243, 3 H. *rei publicae laesae accuso*. **alienum... moribus**: una tessera senecana, cf. Sen. *epist.* 51,2. L'espressione *alienus bonis moribus*, infatti, è attestata, prima che nelle *Minores*, soltanto in Seneca. **beneficium vitae**: la donna, infatti, ha preferito, con l'*optio*, il matrimonio riparatore alla morte del *raptor*, cf. § 5. **id... praestitit**: la donna ha garantito al *raptor* il matrimonio di cui ora verrà privata con il ripudio, cf. Winterbottom 1984, 312 *ad loc.* Si introduce qui l'elemento dell'ingratitude del marito. Shackleton Bailey 2006, *ad loc.* n. 1, invece, riferisce *id* non al matrimonio ma al *beneficium vitae* e giudica la considerazione poco coerente.

2. calumniae: accogliamo la correzione di Shackleton Bailey 2006, *ad loc.* al trådito *calumnia*. Quanto al senso, tuttavia, non convince la traduzione del termine data da Winterbottom 1984, 312 *ad loc.* e da Shackleton Bailey 2006, *ad loc.* come 'cavillo legale': il successivo *aliquo iure* richiama lo stesso concetto espresso da *calumnia* e, quindi, la legge citata nel *thema* è vista come una norma non applicabile al caso per ragioni di *aequitas*. Non si tratta dunque di un 'cavillo', quanto di una norma applicata pretestuosamente. Più probabilmente, quindi, *calumnia* si riferisce qui all'accusa di sterilità rivolta contro la moglie, che l'*advocatus* considera falsa. **inpugnat**: unico caso di uso del verbo *inpugno* con accusativo e infinito, cf. *ThLL* VII/1, 716, 24-25 (s.v. *inpugno*). **Ego porro... spectetur**: il periodo ha posto qualche problema agli editori: Håkanson *ap.* Winterbottom 1984, 312 *ad loc.* propone *vindico* per il trådito *video*, ma l'espressione *interpretationem videre* è attestata in Varro *ling.* 7,1,2 e non vi è motivo di correggerla. *Illud* è poco convincente, perché ci si aspetterebbe *illam*; riguardo ad *aliquando*, Shackleton Bailey 2006, *ad loc.* mette a testo la correzione di 1983, 231 *agi puto*, che risolverebbe anche il problema dato dal genere di *illud*. Winterbottom 1984, 312 *ad loc.* sospetta che l'avverbio sia un errore generato dal precedente *aliquo*: in effetti, questa spiegazione ci pare la più plausibile e, per questo, espungiamo; l'errata ripetizione di *aliquo* potrebbe aver prodotto un'ulteriore correzione in *aliquando* nel tentativo di integrare la parola nel tessuto sintattico del periodo. **istius verbi**: la parola in questione è *iustus* e non, come osserva Shackleton Bailey 2006, *ad loc.*, *iniustus*. Da notare l'uso del deittico: è chiaro che il *verbum* è stato messo in campo dall'accusatore. **ut iura... ut iustitia**: la contrapposizione è tra l'interpretazione dell'aggettivo *iustus* in senso legale, cioè, 'conforme alla legge', come vuole il marito, e in senso morale, cioè 'conforme a giustizia', come vuole la moglie. Il marito, infatti, sostenendo di agire secondo la legge, vuol dimostrare di non essere

iniustus, ma il punto qui non è tanto la legittimità del ripudio, quanto la sua opportunità: si tratta, più che di *iustitia*, di *aequitas*.

3. legem... habeant: espressione molto comune nella declamazione per indicare chi ha la legge dalla propria parte: cf. e.g. Sen. *contr.* 10,2,8; Quint. 7,3,27; 265,4; 315,17; 387,1. Per ulteriori esempi cf. Winterbottom 1984, 312 *ad loc.*
hoc beneficium: quello della legge. Per i benefici legali di un matrimonio regolare, cf. 286,4. **tradentibus parentibus:** di solito sono i genitori, e non il tribunale, a consegnare la moglie al marito; per il valore di *trado* in rapporto alla cerimonia nuziale, cf. OLD² 1956, 5c, s.v. **necessitas:** il *raptus*. Anche in 262,2 e 4; 10 il *raptus* pone lo stupratore in una condizione di *necessitas*, vale a dire l'obbligo di sposare la *rapta*: nei casi di questo genere, infatti, il matrimonio con la vittima è necessario per evitare la condanna a morte. **nubere:** si riferisce alla moglie, nella sua condizione di *rapta*: Winterbottom 1984, 312 *ad loc.*, invece, riferisce il verbo al marito e nota l'insolito uso di *nubo* per un uomo. Qui, però, si afferma che il marito non è obbligato a divorziare così come la moglie non è stata obbligata a scegliere le nozze invece che la morte dello stupratore. Il punto è che si stanno mettendo sullo stesso piano due azioni ugualmente legittime, ma moralmente discutibili: il periodo, con una brachilogia, si riferisce alle due leggi, quella sul ripudio e quella sull'*optio* della *rapta*. Se ci si attiene solo alla lettera della legge, infatti, ripudiare la moglie perché non ha figli è altrettanto lecito che, per una *rapta*, rifiutare di sposare l'aggressore e mandarlo così a morte.

4. Duas... nuptiarum: le due scelte previste dalla *lex raptarum*, su cui *supra*, *Introd.* Per le nozze come pena, cf. 286,4 *vos vero qui nuptias facitis in poenam.*
non sine necessitate: i vincoli del matrimonio, che lo sposo è tenuto rispettare.
profecto... est: secondo l'*advocatus*, la legge sul divorzio non si applica ai casi di matrimonio derivante da *raptus*; di conseguenza il ripudio, in questo caso, non è solo contrario alla giustizia, ma anche illegittimo (cf. § 2 *iniustum*). Si veda anche Sen. *contr.* 2,5,17 *nam cum quaeratur, an non oportuerit hanc dimitti, etiamsi licuit, apparet, quam utique non oportuerit, si ne licuit quidem.*

5. Sed fingamus: frequente *incipit* dell'antitesi, cf. 331,20; Quint. 9,4,107; Ps. Quint. *decl. mai.* 8,13, p. 164, 8 H. **an... debueris:** si ripropone qui l'elemento dell'ingratitude verso la benefattrice, legato al tema dell'*aequitas*: cf. Sen. *contr.* 2,5,12 *deinde ultima aequitatis tractatio: an quod fecit facere debuerit.*
Beneficium: Pasetti *n.s.:* «il beneficio della vita è comunemente considerato il più grande, o per lo meno tra i più grandi, tanto da rendere impossibile, secondo Seneca, esigerne il contraccambio in una logica puramente economica: *benef. 3,10,3 quid, quod quaedam vitae beneficia sunt et maiora vita?*». **vitam... dedit:** il *tricolon* enfatico, marcato dalla ripetizione, soprattutto del termine chiave (*vitam*), mette in luce l'entità del *beneficium* concesso dalla moglie.

6. pariebat: l'imperfetto sottolinea la lunga durata del periodo di tempo passato senza figli. **'Non semper... reddi':** per questo motivo sapienziale, cf. Sen.

contr. 2,5,7 *non respondet ad propositum nec ad certam diem fecunditas; sui iuris rerum natura est nec ad leges humanas componitur; 2,5,8 non ex formula natura respondet nec ad praescriptum casus obsequitur;... aliubi effunditur inprovisa segetum maturitas, aliubi sera magno fenore moram redemit.*

destinaretur: il verbo ha qui il significato specifico di 'destinare in moglie', legato al cerimoniale del fidanzamento, cf. *ThLL* V/1, 759, 75-83. **et cum...**
marito: Shackleton Bailey 2006, *ad loc.* propone l'espunzione di questa porzione di testo, ma l'intervento non è necessario. Per l'uso attivo di *invisus* cf. Verg. *Aen.* 11,364 (Enea a Turno) *ego / invisum quem tu tibi fingis* con *ThLL* VII/2, 198, 80-83 (s.v. *invideo*). Evidentemente mancava l'armonia familiare tra i due coniugi: il marito non sarà stato entusiasta della moglie, sposata per obbligo; la moglie, viceversa, avrà conservato memoria dello stupro. **pudicitia:** non è la sterilità la vera causa dell'assenza di figli, ma la *pudicitia* della donna. Con *pudicitia* si intende un comportamento che si protrae nel tempo: in questo caso il termine indica l'astinenza dai rapporti sessuali, così come in Verg. *georg.* 2,524, cf. anche *ThLL* X/2, 2484, 38-2485, 3. Per il valore semantico di *pudicitia*, cf. Thomas 2005.

7. ad genua iacebas: in atteggiamento di supplica, per ottenere la *optio* del matrimonio. Cf. Hyg. *astr.* 2,6,30 *ut supplicem ad genua iacentem dicunt.* **rei publicae:** perché con la scelta del matrimonio ha salvato un cittadino romano dalla morte. Lo stato è chiamato in causa relativamente alla sterilità anche in Sen. *contr.* 2,5,4 *Res publica, an sit tibi ista datura liberos nescio; tyrannicidam dedit.* **iuvenem... civem:** il *tricolon* enfatico, scandito dall'anafora di *tamen* e strutturato in una *climax* ascendente, chiude la perorazione del *patronus* all'insegna del *move*.

252

Introduzione

Le figlie di un ricco e di un povero aspirano a un sacerdozio che sarà assegnato dal voto popolare; la figlia del povero sembra essere la favorita, finché subisce uno stupro che la esclude dalla competizione. Il colpevole è un parassita al servizio del ricco, ed è contro quest'ultimo che il povero ricorre in giudizio, accusandolo di essersi fatto mandante dello stupro per favorire la propria figlia nella corsa al sacerdozio.

Il presupposto su cui la vicenda si fonda è che soltanto una donna vergine può aspirare al sacerdozio: una restrizione nota all'immaginario declamatorio, probabilmente fondata sulla prassi del mondo greco e romano¹.

¹ Cf. sul tema Sen. *contr.* 1, 2; Sulp. Vict. *rhet.*, p. 338, 26 Halm; cf. in merito Lanfranchi 1938, 286-288; Bonner 1949, 104; Wycisk 2008, 211 s.

Ad avviare la controversia è uno stupro. In casi di questo genere, entra comunemente in gioco la legge declamatoria che consente alla *rapta* di scegliere se costringere lo stupratore a nozze prive di dote, oppure mandarlo a morte². Nel nostro caso la vicenda si sviluppa diversamente: il colpevole è condannato a un'ammenda di diecimila sesterzi. Non abbiamo altri riscontri per questa sanzione, eccezion fatta per la 'gemella' *decl. min. 370*; Quintiliano menziona però una pena pecuniaria comminata a un uomo per lo stupro di un ragazzo di condizione libera, forse in virtù della *lex Scantinia*³, ed è possibile che già nel mondo greco fosse prevista un'ammenda di diecimila dracme per punire reati sessuali⁴. Un'ammenda che nel nostro caso lo stupratore può pagare grazie al denaro ricevuto dal ricco, su cui si accumulano i sospetti di coinvolgimento nella vicenda.

Il reato imputato al ricco (una sorta di istigazione allo stupro), non è però contemplato dalla legge. Per questa ragione il povero deve ricorrere alla *actio inscripti maleficii*: un tipo di causa in cui ricadono tutti i reati non specificamente regolamentati, concepita proprio allo scopo di dare una tutela giuridica anche ai casi sfuggiti ai legislatori⁵. Non sappiamo se all'epoca di Quintiliano questo istituto avesse corrispondenze nella giurisprudenza reale, ma i pochi indizi che abbiamo al riguardo lasciano pensare piuttosto a una legge prettamente declamatoria⁶; solo in età severiana sarà creato, probabilmente a opera della giurisprudenza, l'istituto dello *stellionatus*, che in modo analogo puniva gli atti dolosi che non integravano una specifica fattispecie di reato⁷.

All'*actio inscripti maleficii* si ricorre solo in mancanza di una legislazione specifica sul fatto contestato. Per invalidare l'azione del povero, quindi, il ricco tenta di far rientrare il caso nella legge sullo stupro: l'intera responsabilità ricadrebbe allora sul parassita, che peraltro avrebbe già pagato l'ammenda prevista. Il povero dovrà invece dimostrare che lo stupro in questione non è un atto di violenza privata, ma un crimine voluto dal ricco per avvantaggiarsi nella competizione per il sacerdozio.

Rispettando le indicazioni del *sermo*, la declamazione qualifica in primo luogo il caso come *inscriptum maleficium* (§§ 3-7); non essendo necessario dimostrare che il fatto costituisce reato (§ 8), il declamatore insiste sulla gravità dell'accaduto (§§ 8-9). Resta da dimostrare la responsabilità del ricco: alla questione è dedicata la parte più ampia del discorso (§§ 10-21), in cui trovano

² Cf. *supra* 247, *Introd.* e n. 2.

³ Vd. Wycisk 2008, 274 s., con bibliografia.

⁴ Vd. Russell 1983, 67-69.

⁵ Cf. ancora 344 e 370.

⁶ Un riferimento a questo genere di cause è in Quint. 7,4,36 *funguntur in scholis et inscripti maleficii*, che tuttavia ci informa soltanto sulla sua fortuna in ambito scolastico; fa invece pensare a una convenzione declamatoria la testimonianza di Sen. *contr.* 3, *pr.* 17, dove Cassio Severo si fa beffe di Cestio intentandogli una *actio inscripti maleficii* dinanzi al pretore urbano.

⁷ Cf. *dig.* 47,20,1-4. Per il dibattito critico in merito vd. Bonner 1949, 86 s.; Mentxaka 1988; Garofalo 1998, 115-132; Wycisk 2008, 326-328.

posto la *confutatio* della tesi del ricco (§§ 10-12), la *narratio* degli eventi (§§ 13-15), quindi la *confirmatio* della tesi del povero (§§ 16-21). A una seconda discussione tecnica (§ 22) segue l'ultimo argomento *ex eventu*, sui vantaggi ottenuti dal ricco (§ 23). Conclude il discorso una riflessione sull'illegittimità di un sacerdozio ottenuto grazie a uno stupro (§ 24).

Commento

Trt. La stessa situazione ricorre, seppur in una diversa formulazione, nella *decl. min.* 370.

Th. Inscripti maleficii: controversie su casi non contemplati da una specifica legge ricorrono ancora in 344 e 370; vd. anche Sen. *contr.* 3, *pr.* 17 e 5,1. Questa tipologia di cause era brevemente discussa in Quint. 7,4,16 *funguntur in scholis et inscripti maleficii, in quibus aut hoc quaeritur, an inscriptum sit, aut hoc, an maleficium sit, raro utrumque*. Vd. sul tema Bonner 1949, 86 s.; Wycisk 2008, 326-328. **Raptor... solvat:** sul trattamento più consueto per vicende di *raptus* vd. 247; sull'ammenda prevista per lo stupratore qui e in 370 vd. Wycisk 2008, 274 s., con bibliografia. **filiae sacerdotium petebant:** si dà qui per scontato che solo una vergine può accedere al sacerdozio, cf. Sen. *contr.* 1,2 *Sacerdos casta e castis, pura e puris sit*; Sulp. *Vict. rhet.*, p. 338, 26 Halm. **parasitus divitis:** per la figura del parassita, che nel mondo della declamazione è talora complice dei delitti del ricco, cf. *infra*, ad 298 *th.* **milia:** non è una integrazione di Pithou 1580, come interpretano Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 1989 e 2006, ma una lezione di A, che riporta ·X· come nota Håkanson 1985, 648. **Accusat... maleficii:** il ricco è accusato di essere stato il mandante della violenza, che ha di fatto escluso la rivale della propria figlia dalla competizione per il sacerdozio.

1. duas quaestiones: il maestro segue Quintiliano (cf. 7,4,16 cit. *supra*): nel discutere un caso non regolato da norme specifiche occorre appurare se davvero esso non ricada già sotto una legge esistente, e se costituisca reato; sarà la natura del caso a indicare su quale delle due questioni concentrarsi.

2. [quae... duabus]: testo espunto da Winterbottom 1984 e da Shackleton Bailey 1989 e 2006; l'inciso è fuori posizione (*quae* andrebbe riferito a *hac controversia*) e risulta ridondante rispetto a *pleraeque... duae quaestiones habent*. **huius:** il ricco. **pro hac media eximitur:** il caso pone una *quaestio* supplementare (se il ricco sia davvero coinvolto nell'accaduto), ma in compenso non presenta una delle due *quaestiones* 'canoniche': lo stupro ai danni dell'aspirante sacerdotessa è senz'altro un *maleficium*, per ammissione del colpevole che ha già pagato l'ammenda (*poenam*) prevista dalla legge. **in rerum naturam cadit ut:** sulla locuzione cf. 318,6; inoltre Quint. 2,17,32; e 328,1 *in rerum natura non esse*.

3. legem... crimen: si ricorreva all'*actio inscripti maleficii* solo se il caso non era regolato da una legge specifica; quindi, per invalidare il procedimento, il ricco sostiene che la vicenda sia un caso di *raptus*, e che ricada sotto l'apposita legge: se così fosse, sarebbe punito solo il *raptor* (che ha già saldato l'ammenda), e

non il presunto mandante. Il povero, d'altra parte, non chiede solo soddisfazione per lo stupro della figlia (il *crimen*), ma la punizione di chi, per interesse, ha architettato il delitto (il *reus*). Un'analoga impostazione in 370,1.

4. in argumentum... malefici: «per dimostrare il crimine»; *in argumentum* con valore verbale non è altrimenti testimoniato (cf. § 6). **etiam cum parasito:** testo espunto da Shackleton Bailey 1983 (e poi 1989 e 2006), perché ridondante rispetto a *cum ipso... qui rapuerat*. Il sintagma, tuttavia, non è superfluo: il povero, oltre a contestare al parassita il caso di stupro, avrebbe potuto contestare (a lui e non al ricco) anche l'*inscriptum maleficium* (cioè l'aver negato alla donna violata il sacerdozio).

5. Sul concetto vd. Quint. 6,1,15-16 *Atrocitas crescit ex his: quid factum sit, a quo, in quem, quo animo, quo tempore, quo loco, quo modo; quae omnia infinitos tractatus habent. Pulsatum querimur: de re primum ipsa dicendum, tum si senex, si puer, si magistratus... etiam si percussus sit... die forte sollemni aut iis temporibus, cum iudicia eius rei maxime exercerentur... item <si> in theatro, in templo, in contione, crescit invidia*. Cf. anche Sen. *contr.* 9,2,13. **civis iniuriarum ager:** per le lesioni al cittadino e le relative pene, vd. ad es. 250 e Wycisk 2008, 238-246. **maiestatis** nel *crimen maiestatis* rientrava ogni azione «contro il popolo romano e la sua sicurezza» (cf. *dig.* 48,4,1 [Ulp.]), in particolare contro la persona dei magistrati e, in epoca imperiale, dell'imperatore: cf. Bauman 1967, Levi 1969; Wycisk 2008, 309-312. Per le percosse a un magistrato vd. anche Quint. 5,10,39 *'iniuriam fecisti, sed quia magistratui, maiestatis actio est'*. **crimine obligabit:** congettura di Håkanson per il tradito *crimen obligabitur*, improbabile per l'improvviso cambio di soggetto. Per *crimine obligare*, 'imputare un crimine (a qualcuno)', vd. Sen. *contr.* 1,1,4 *Sic enim me gessi, ut hoc crimine duos patres obligarem*; Gaius *inst.* 3,208 *Plerisque placet... ita demum obligari eo crimine impuberem*. **legatus... iure gentium:** agli ambasciatori nell'esercizio delle proprie mansioni era riconosciuta l'inviolabilità, cf. ad es. Liv. 39,25,10 *ne a legatis quidem, qui iure gentium sancti sint, violandis abstinere*; Tac. *hist.* 3,80,2 *ni dato a duce praesidio defensi forent, sacrum etiam in<ter> exterarum gentium legatorum ius ante ipsa patriae moenia civilis rabies usque in exitium temerasset*. Cf. Kaser 1993; Wycisk 2008, 210. **furtum... sacrilegium:** argomento ricorrente, soprattutto in casi di *finitio*: cf. p. es. Quint. 5,10,39 *privatam pecuniam sustulisti, verum quia de templo, non furtum, sed sacrilegium est*; 7,3,9 e 22; vd. anche *dig.* 48,19,16,4 (Saturn.) *Locus facit, ut idem vel furtum vel sacrilegium sit*. Wycisk 2008, 306 s. **in comitiis:** lo stupro è avvenuto nell'imminenza delle elezioni che avrebbero dato il sacerdozio alla vittima: cf. 370 *th.* *Eam (sc. pauperis filiam) parasitus sub diem comitorum rapuit*. **quantum... acceperat:** il popolo aveva chiarito la propria preferenza per la figlia del povero (cf. *th.* *Rumor erat futurum ut pauperis filia sacerdos crearetur*), e in tal modo aveva fatto quanto fosse in

suo potere (*quantum... erat*) per conferirle il sacerdozio prima ancora delle elezioni (*iam... acceperat*).

6. Longa ratio est: non è improbabile l'integrazione di Håkanson (*ap. Winterbottom 1984, 314*), *Longa oratio est*, già in Cic. *nat. deor.* 2,26; *Att.* 12,6,2. **in argumentum... loquor:** la violenza subita dalla figlia è soltanto una parte del disegno criminale che il povero denuncia; il reato del parassita, quindi, è soltanto uno degli argomenti che il locutore dovrà vagliare nel suo discorso, che pertanto risulterà particolarmente ampio. **Rapuisti:** dopo *rapuisti* è presente una lacuna, che fu segnalata per la prima volta da Schultingh, *ap. Burman 1720, 454*; l'integrazione qui recepitata (<*sed graviorem poenam ei*>) è proposta *exempli gratia* da Winterbottom; diversamente Rohde (*ap. Ritter 1884, 30*) integrava con il solo *sed ei*, seguito da Shackleton Bailey: è evidente però che dinanzi alle accuse proposte dalle relative seguenti (aver ordinato lo stupro, turbato lo svolgimento delle votazioni, sottratto il sacerdozio alla donna scelta dal popolo) il ricco non sarebbe condannato alla multa dello stupratore, ma a una pena più severa.

7. transfer... praescribis: era detta *translatio*, o *praescriptio*, la facoltà dell'imputato di appellarsi contro l'azione giuridica a suo carico, contestando le circostanze o i modi in cui questa era stata intentata (cf. Russell 1983, 60-63; Calboli Montefusco 1986, 139); un'obiezione formale, inoltre, poteva spesso costituire una questione preliminare nello sviluppo della *controversia* (cf. Berti 2007, 120 e n. 5). Nel nostro caso, il ricco avrebbe facoltà di respingere l'*actio inscripti maleficii* solo trovando una legge che regoli i fatti che gli sono contestati. **[quae scripserunt]:** l'espunzione è proposta nel commento da Winterbottom 1984, 314: *quae scripserunt* sembra una glossa tesa a chiarire la ragione di questa lode agli antichi (riproposta sotto, § 8). Diversamente, Schultingh (*ap. Burman 1720, 454*) integrava *quae <ius> scripserunt*, accolto dagli editori successivi; *ingenia* non sembra tuttavia un soggetto opportuno per *scribere*, peraltro ridondante rispetto a *inscriptum* (Winterbottom). **Est... inscriptum:** è soddisfatta così la seconda *quaestio* proposta dalla *divisio* del maestro, cf. § 2 *in controversia venit an inscriptum sit*.

8. An maleficium sit: cf. § 2 *Non enim quaeri potest an sit maleficium*. Poiché non è necessario dimostrare che è stato commesso un reato, il declamatore ne illustrerà piuttosto la gravità (*quantum maleficium sit*): non si tratta solo di un caso di stupro. **nullam... videret:** cf. 350,5 *Nulla tanta esse potuit prudentia maiorum (quamquam fuit summa) ut ad omne genus nequitiae occurrat*; sul confronto impari tra l'inventiva dei disonesti e la prudenza degli onesti vd. *decl. mai.* 11,6, p. 225, 3-4 H. *nec ullus innocens hucusque felix est, ut diligentiae fingentium par sit*. **potuissent:** sull'uso del piucchepetto in luogo dell'imperfetto *possent* (ripristinato da Rohde *ap. Ritter 1884, 31*), vd. Wahlén 1930, 142 s. **hac lege... circumdaretur:** *indago* è propriamente la manovra con cui i cacciatori accerchiano un bosco con le reti durante una battuta di caccia (*ThLL VII/1, 1106, 23-49, s.v.*), per metafora può riferirsi agli assedi militari

(*ibid.*, 50-69); in questa immagine, l'*actio inscripti malefici* è proposta come un'ulteriore 'rete' disposta per raccogliere ciò che dovesse sfuggire alle maglie della legislazione ordinaria. *Indagine cinxerunt* è un nesso poetico, cf. Verg. *Aen.* 4,121; Ov. *met.* 7,766.

9. non de his... queror: l'*actio inscripti malefici* era stata concepita per includere tutto ciò che non fosse stato possibile regolamentare in modo specifico: impossibile, dunque, pretendere che all'interno di questa categoria, per sua natura multiforme e imprecisa, potesse essere osservata una qualche gradazione delle pene. **petitricem:** il femminile trova riscontro solo in *dig.* 36,1,76,1 (Paul.); sui termini in *-trix* vd. Quint. 2,14,2-3; altrove nelle *Minores* cf. 272 *tit. Orbata proditrix*; 370 *tit. Rapta competitrix divitis filiae*. **ut dixi:** cf. § 5. **Tantum... malefecit:** se lo stupro fosse avvenuto ai danni di una donna di qualunque altra condizione, sarebbe stato sufficiente condannare il mandante per la violenza; ma giacché la donna in questione era un'aspirante sacerdotessa, il reato ha avuto anche l'effetto di sottrarle il sacerdozio: se il reo sarà sanzionato solo per lo stupro, quindi, questo ulteriore crimine (*quod plus malefecit*) resterà impunito, e il condannato potrà ritenere di aver 'guadagnato' (*in compendio numeret*) l'elezione sacerdotale della propria figlia.

10. Reliqua... quaestio: è la *tertia quaestio* (§ 2) che in questa *controversia* si aggiunge alle due tipiche dell'*actio inscripti maleficii*, ovvero se la responsabilità del reato vada attribuita al ricco. **Nihil... ducam:** *praeteritio*; dello stile di vita del ricco si parlerà di seguito e in § 22. **parasitum habuit:** disporre di parassiti è segno di sregolatezza anche in 260,1 *non potest honestiore via impendere. Non meretricibus donat, non in parasitos profundit*; 296,1 *Obicimus adulescenti... quod parasitum habuerit. Abdicationi hoc satis erat... Quid enim est parasitus nisi comes vitiorum... ?*; 296,6 *Persona crimini idonea est: habes parasitum.*

11. dispiciatis utrum: rara costruzione di *dispicio* (cf. 266,1 e 322,1): all'infuori delle *Minores* ricorre solo in Plin. *epist.* 10,39,6. **sua voluntate:** che un parassita prenda iniziative senza dipendere dal padrone è considerato improbabile anche in 296,7 *Parasitus sine tua voluntate conviciari fratri tuo auderet?* **'Parasitus rapuit':** ipotetica risposta del ricco. **vacuit:** forma rara per *vacavit*, attestata (ma non sicura) in Val. Max. 4,3,4, quindi in Tertulliano (*adv. Val.* 10 [= CSEL 47, p. 188, 17]; *pud.* 8 [= CSEL 20, p. 235, 22]) e Agostino (*fid. op.* 9,14 [= CSEL 41, p. 51, 14]; *op. mon.* 29,37 [= CSEL 41, p. 587, 22]). Il parassita, avendo a disposizione i piaceri della casa del ricco, difficilmente avrebbe ambito a qualcosa di così proibitivo come lo stupro di una *virgo*. **solus:** vale a dire senza l'incoraggiamento del ricco.

12. servitatem: il servizio del parassita nei confronti del suo patrono, cf. § 21 *longae servitutis officia*. **Age nunc:** congettura di Schultingh (*ap. Burman* 1720, 456), cf. *decl. mai.* 5,23, p. 109, 15 H. *Age nunc, vivacissima senectus, redeamus ad preces*. **unde... debetur:** il povero lascia intendere che sia inter-

venuto un manipolo di uomini riconducibili al ricco, la casa del quale sarebbe stata sconvolta da un'inspiegabile agitazione. Non c'è traccia di questi elementi nell'*argumentum* della *controversia*, dove risulta invece chiaramente il terzo indizio qui evocato, ovvero che fu proprio il ricco a fornire allo stupratore il denaro per pagare l'ammenda prevista dalla legge (*Decem milia accepta a divite solvit e lege*). **solvit**: congettura di Pithou, *ap.* Burman 1720, 456 per il trådito *solvet*; il futuro (accettato da ultimo da Shackleton Bailey 1989 e 2006) sarebbe qui incongruo, giacché la multa è già stata pagata nel momento in cui si svolge la *controversia*.

13. Si incredibile: congettura di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 456) per il trådito *si credibile*: il declamatore ha mostrato come sia inverosimile (*incredibile est*) la tesi del ricco (*quod opponitur*), secondo cui il parassita avrebbe agito di sua iniziativa; l'unica ipotesi restante (*relictum est*), quindi, è che il parassita abbia agito su mandato del ricco (*ea pro te fecerit*, congettura di Shackleton Bailey 1983, 231 ripresa nelle edizioni successive, per il trådito *ea parte.f.*); nonostante ciò sia palese, tuttavia (*tamen*), nel seguito del discorso il povero si soffermerà a esaminare nel dettaglio anche questa ipotesi (*hanc partem excutiamus*). **virgines**: le figlie del ricco e del povero, che dal tema risultano essere le uniche aspiranti sacerdotesse.

14. tanti: ci si riferisce ai diecimila sesterzi dell'ammenda, prezzo che il ricco avrebbe potuto accettare di pagare per assicurarsi la vittoria ed evitarsi lo scorno della sconfitta contro il povero. **sui aestimator**: cf. Curt. 8,1,22 *inmodicus aestimator sui*; Amm. 27,10,10 *erat sui arrogans aestimator*; in un'accezione positiva, invece, Sen. *ir.* 3,5,7 *ille ingens animus et verus aestimator sui non vindicat iniuriam*. **periculum... humanitatis**: il pericolo dell'incertezza, relativo in questo caso all'esito della competizione, ma proposto come una condizione a cui ogni essere umano è soggetto; cf. analogamente 335,11 *solet fieri, humanum est*, riferito al rischio di cadere vittima di briganti.

15. [ad securitates et indignationes]: glossa ricavata dal precedente *securitatem vel indignationem*, ripetitiva e inaccettabile per l'uso del plurale (Winterbottom *ad loc.*). **metus**: il timore della sconfitta; la scelta del popolo era ormai prevedibile: si aveva ragione di temere che la figlia del ricco sarebbe stata battuta.

16. hanc sedem: l'intera città (Burman 1720, 456), o forse il tribunale presso cui si tiene il processo.

18. Secondo la topica tradizionale sulla ricchezza (*locus de divitiis*), il denaro è onnipotente (cf. e.g. Sen. *contr.* 2,1,17 *census senatorium gradum ascendit, census equitem Romanum a plebe secernit, census in castris ordinem promovet, census iudices in foro legit*) e domina tutte le vicende umane (cf. Publil. *sent.* P 9 *Pecunia regimen est rerum omnium*; Iuv. 1,112-114 *inter nos sanctissima divitiarum / maiestas, etsi funesta Pecunia templo / nondum habitat*); sul motivo dei ricchi che hanno troppi servi per poterli conoscere personalmente, cf. Sen.

contr. 2,1,26 *ignoti servorum domino greges*; per le sconfinare proprietà dei ricchi vd. ancora *Sen. contr.* 5,5 *Vos possidetis agros <usque ad> urbium fines urbesque domibus impletis*.

19. tabellam: la tavoletta su cui i votanti scrivevano il nome del candidato prescelto: sulle modalità di votazione vd. Luisi 1995.

20. etiam moror: congettura di Pithou e Barth, *ap.* Burman 1720, 457 per il trådito *et morbi* (stampato tra *cruces* da Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 1989 e 2006); diversamente, Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 317) e Watt (1984, 56) ipotizzavano *etiam morabor*. Vd. Quint. 1,1,35 *circa res... tenues moramur*. **eius <qui>:** congettura di Ritter 1884 per il trådito *cuius*. Sebbene il testo trådito ricalchi § 2 *maleficium neget cuius poenam solutam esse*, la correzione sembra qui opportuna, giacché il discorso punta ora non tanto sulla classificazione dell'evento come *maleficium*, ma sulla responsabilità del suo autore (Winterbottom). **praemium operae:** i diecimila sesterzi dell'ammenda che il ricco ha offerto al parassita, quasi come una ricompensa per il crimine commesso.

21. longae servitutis officia: i doveri che, nel corso del suo lungo servizio, il parassita ha compiuto nei confronti del patrono per ottenerne i benefici di cui ai §§ 11-12; cf. per un'analogia formulazione Iuv. 5,13 *mercedem solidam veterum capis officiorum*; al tema delle ricompense del parassita sono interamente dedicati il *Nigrinus* e il *De mercede conductis* di Luciano. **illarum... contumeliarum:** Shackleton Bailey 1983, 231 (poi nelle edizioni) e Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 317) congetturavano indipendentemente *non <solacium> illarum e.q.s.*; Ritter 1884 proponeva invece *praemium*. Sembra effettivamente necessaria l'integrazione di un sostantivo da cui dipenda il genitivo *illarum... contumeliarum*, che altrimenti andrebbe ricondotto a *officia*; ma, mentre è ben consolidato l'uso di *officium* in riferimento al pluriennale servizio (*longae servitutis*) di parassiti e clienti (cf. ancora Cic. *Sest.* 10 *officio aliquo... vicinitatis aut clientelae*; Hor. *epist.* 1,17,20-21 *Equus ut me portet, alat rex, / officium facio*; Iuv. 3,126-127 *Quod porro officium... aut quod / pauperis hic meritum... ?*), più difficile sarebbe comprendere il senso di tali 'doveri delle umiliazioni', difeso tuttavia da Wahlén 1930, 131, da Winterbottom e anche da Pasetti *n.s.*, che interpreta «'servizi che consistono nel farsi umiliare' con *contumeliarum* in funzione di genitivo epesegetico» e per il concetto rinvia a 298,11 *contumelias in quaestu habere* (sempre riferito a un parassita). **<milia>:** integrazione palmare di Pithou, laddove il cod. A reca una lacuna. **nocuerat... tibi:** gettando discredito sull'intera casa del ricco (Winterbottom); o, più probabilmente, creando un precedente che avrebbe potuto mettere in pericolo anche sua figlia (Shackleton Bailey).

22. Sembra aprirsi qui una nuova discussione tecnica, in cui il maestro riepiloga quanto esposto finora nel discorso: la classificazione del fatto come reato non altrimenti previsto dalla legge (§§ 1-8); il coinvolgimento del ricco come man-

dante (§§ 10-13); la gravità del fatto (§§ 8-9). Sono quindi esposte le principali argomentazioni sulla posizione del parassita (§§ 11-12) e sullo stile di vita del ricco (§ 10, in preterizione), oltre al suo possibile movente (§§ 13-19) e alla prova più palese del suo coinvolgimento (l'aver dato al povero il denaro dell'ammenda, §§ 12 e 20). Ritter 1884 marcava esplicitamente questa sezione come *Sermo*, che faceva terminare con *pecuniae*; Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 1989 e 2006 si limitano invece a porre tra parentesi il testo fino a *denique*. <**qui agit et eius**>: integrazione di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 34), accolta da tutti gli editori successivi. **ex eventu denique**: il risultato del delitto fu l'elezione al sacerdozio della figlia del ricco. Questo elemento ha svolto sin qui un ruolo marginale, ma sarà valorizzato nell'epilogo: per questa ragione Ritter 1884 considerava *ex eventu denique* già parte della seconda *declamatio*; Winterbottom e Shackleton Bailey lo includono invece nella parentesi 'tecnica'. **Quis impulerit... dives ipse**: nel punto di contatto tra la parentesi e la ripresa del discorso vero e proprio, la sintassi è disturbata. Rohde, seguito da Winterbottom, postulava una lacuna dopo *coegerit*, in cui sarebbe andato perduto il verbo da cui dipendono *quis impulerit*, *quis coegerit* (Rohde ipotizza *ostendi*, Castiglioni 1954 *apparet*); diversamente, Ritter integra *ostendam* (*quis impulerit, quis coegerit superest ut ostendam: <et moneam> non quid parasitus acceperit sed quid dives ipse*), nella stessa direzione procede Shackleton Bailey (*Quid impulerit, quid coegerit superest ut ostendam. <Attendite iam> eqs.*).

24. rapta sunt atque translata: lo stupro ha avuto come vittima non solo la sacerdotessa, ma la libertà della scelta elettorale. Per un uso analogo di *rapio* cf. 268,16 (*oratores*) *rapiunt malas aliquando causas*; un parallelo per questo uso di *transfere* potrebbe invece essere 345,5 *Quis autem vobis permittit inclinare leges et iura transfere*.

253

Introduzione

Due tiranni regnano su città limitrofe. Un uomo uccide il tiranno della sua città, e il tiranno dell'altra città pretende che gli sia consegnato il tirannicida, pena la guerra. Il tirannicida, spontaneamente, avanza ai concittadini la proposta di essere consegnato.

La declamazione si colloca a mezza via fra una controversia e una *suasoria*¹:

¹ Sono da annoverare fra le «quasi-*suasoriae*» (Winterbottom 1984, 318) le declamazioni 253, 254, 255, 261 e 339 (vd. Dingel 1988, 109, n. 258), tutte riguardanti proposte di legge (*rogationes*; vd. 263, *Introd.*, n. 2). Dingel 1988, 109 s., definisce questa tipologia una «Sonderform der *controversia*»; gli aspetti propriamente deliberativi di questi esercizi consistono: 1) nel fatto che sono discorsi rivolti al futuro, esattamente come le *suasoriae*; 2) nel fatto che sono discorsi con cui il locutore cerca di persuadere una pubblica assemblea a promuovere (*suasio*) o bocciare

l'aspetto propriamente giudiziale riguarda l'ammissibilità della proposta (*rogatio*) del tirannicida di essere consegnato al tiranno della città vicina (*status qualitatis*²); nel contempo assume però grande importanza il tentativo del tirannicida di persuadere i concittadini ad approvare la *rogatio*. La struttura della declamazione è equilibrata. Il breve proemio (§§ 1-2) delinea la *persona litigatoris* – il tirannicida, che tiene il discorso – chiarendone le nobili intenzioni e fuggando i possibili dubbi sulla sua determinazione a consegnarsi (vd. *ad* § 2 *cum... velim*). Le argomentazioni si focalizzano poi sull'*utilitas*³ della proposta, con una precisa *divisio*: consegnare il tirannicida è nell'interesse della comunità (§§ 3-5) – è l'unica via per evitare una guerra –, ed è anche nel suo stesso interesse (§§ 6-7), perché gli procurerà la gloria presso i posteri⁴. Nell'epilogo,

(*dissuasio*) una proposta di legge; l'aspetto propriamente giudiziale è invece dato dalla presenza, più o meno implicita, di un contraddittorio fra chi propone la legge e chi si oppone ad essa (vd., in proposito, Mart. Cap. 5,467 *accusatoris partes dissuasor videtur arripere, ... persuasor vero partes arripit defensoris*; sulle connessioni fra *genus iudiciale* e *deliberativum* vd. Lausberg 1990³, §§ 173; 224; 225; 230; sullo *status* di questi esercizi vd. *infra* n. 2). In alcuni casi, come nella presente declamazione e nella 261, gli elementi giudiziali sono più corposi, perché si discute anche dell'ammissibilità legale della proposta avanzata; un caso particolare è costituito dalla 254, in cui, oltre allo *status qualitatis*, è presente lo *status definitivus*, perché si discute dell'interpretazione di un'espressione presente nel dispositivo di legge. Quintiliano (2,4,33) sviluppa un'importante riflessione teorica sullo statuto ibrido di questi esercizi; di fronte al problema di classificarli nel genere delle *suasoriae* (*genus deliberativum*) o in quello delle controversie (*genus iudiciale*), il retore sostiene che la soluzione dipende dalle leggi e dagli usi dei singoli stati: *Apud Graecos enim lator earum ad iudicem vocabatur; Romanis pro contione suadere ac dissuadere moris fuit*. In effetti a Roma, come ricorda Quintiliano, le proposte di legge o le modifiche a leggi esistenti, almeno in epoca repubblicana (cf. *fuit*), erano sottoposte al popolo riunito in *comitia* direttamente dal proponente, che teneva un'orazione a supporto della sua proposta (*Romanis...*); più difficile, invece, è capire il riferimento del retore al mondo greco. Con *ad iudicem vocabatur* Quintiliano potrebbe riferirsi alla discussione di nuove leggi presso la corte dei *nomothetai*, con una procedura non dissimile dai processi ordinari (vd. *OCD*³ 1048, s.v. *nomothetai*); oppure – come ipotizza Russell II 2001, 296, n. 24 (seguito da Reinhardt-Winterbottom 2006, 113) – il testo quintiliano potrebbe riferirsi ai processi intentati ai danni dei promotori di leggi incostituzionali o in conflitto con la legislazione esistente (γραφῆαι παρανόμων; su cui vd. 263, *Introd.*, n. 1). Ad ogni modo, ciò che Quintiliano intende qui rilevare è che gli esercizi di *legum laus ac vituperatio* sono più simili a *suasoriae* se l'impianto normativo dell'esercizio è romano, più simili a *controversiae* se l'impianto normativo è di stampo greco (cf. Ps. Quint. *decl. min.* 261, *Introd.* e n. 10).

² Sul piano tecnico la *qualitas* in questione è quella *negotialis* (ποιότης πραγματικῆ), così definita perché inerente una deliberazione (*genus deliberativum*), in contrapposizione alla *qualitas iuridicialis*, relativa al *genus iudiciale*; vd. Russell 1983, 55 s.; Calboli Montefusco 1986, 99-106; Lausberg 1990³, §§ 171; 196. Sulla *rogatio*, cf. *decl. min.* 263, *Introd.*, n. 2.

³ Nelle «quasi-*suasoriae*» assumono particolare importanza le argomentazioni su *utile* e *honestum*, tipiche delle *suasoriae* (sul punto cf. 255 *Introd.* e n. 4).

⁴ La medesima distinzione fra *utilitas* civile e *utilitas* personale è in Ps. Quint. *decl. min.* 339,9 (si tratta sempre di una *rogatio*); cf. pure 266,6; Sen. *contr.* 1,8,9; Sop. *quaest. div.*, p. 212, 6-8 Weissenberger (= VIII 333, 4-7 Walz) Ἡ Λύσις κατὰ συνδρομήν· τὸ συμφέρον ἐν τῇ λύσει προβάλλεται ὑπὲρ πάντων ὁμοῦ, ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὑπὲρ τοῦ παιδός, ὑπὲρ ἑαυτοῦ, «è conveniente che questo premio sia concesso nell'interesse di tutti quanti: della patria, del figlio, nel mio stesso interesse».

patetico e stilisticamente sostenuto (vd. *ad* §§ 6; 7; 8) vengono messi in risalto l'eroismo e la magnanimità del tirannicida.

Sullo sfondo della declamazione vi sono la tirannide e il tiranno, elementi essenziali, benché in posizione defilata, allo svolgimento narrativo della controversia⁵. Rispetto ai tratti più tipici del tiranno della declamazione, nella nostra controversia la rappresentazione di questa figura e del suo potere risulta eccentrica⁶. In primo luogo, mentre generalmente la tirannide è presentata come una possibilità temuta per il futuro o come un pericolo già scampato nel momento del processo, nella nostra controversia questa minaccia per le istituzioni è attiva e operante⁷. Inoltre, l'azione del tiranno non è determinata, come di consueto, dalla sua estrema crudeltà, ma da un calcolo politico, chiarito proprio dal tirannicida: se il tirannicida si sarà consegnato, il tiranno gli riserverà probabilmente un trattamento benevolo, per attribuire al suo potere assoluto una parvenza di *virtus* (vd. § 7)⁸. La controversia presenta anche altri elementi di novità rispetto al canonico trattamento del tema del tirannicidio. Come rileva Casamento 2018, 85-87, la presenza di due tiranni, uno già morto e uno ancora in vita, rende la declamazione un *unicum* nel panorama della letteratura declamatoria in lingua latina; eccentriche sono, poi, anche le ragioni che muovono il tirannicida: egli non si oppone ai due tiranni per motivazioni di natura personale o familiare, come invece accade normalmente in altre declamazioni inerenti il tirannicidio (cf. *e.g.* Sen. *contr.* 1,7; 2,5; Calp. *decl.* 22; 39; 45; Ps. Quint. *decl. min.* 288; 322), ma il suo unico intento è proteggere e difendere la patria. Partendo da quest'ultimo elemento, Casamento 2018 dimostra che alla base di questa declamazione c'è un dibattito politico, sempre molto attivo a Roma, tra due ideali contrapposti: quello dell'uomo coraggioso e incurante del pericolo personale, che è proteso all'azione, e quello rappresentato da quanti propendono per un modello alternativo, fondato sull'esercizio della

⁵ Van Mal-Maeder 2007,10 definisce efficacemente tiranni (e pirati) dei «catalizzatori» di conflitti», in relazione alla loro funzione di «motore» delle vicende declamatorie. Trattano della tirannide le declamazioni 254; 261; 267; 269; 274; 282; 288; 293; 322; 329; 345; 351; 352; 374; 382; cf. pure Ps. Quint. *decl. mai.* 16; Sen. *contr.* 1,7; 2,5; 3,6; 4,7; 5,8; 7,6; 9,4; Calp. *decl.* 1; 6; 11; 13; 22; 39; 45.

⁶ Per i tratti e le costanti della raffigurazione declamatoria «standard» del tiranno è ancora fondamentale Tabacco 1985; vd. pure Russell 1983, 32 s.; 123 s.; Berti 2007, 99-104. Nella nostra declamazione è topica l'idea di *servitus*, che si esplica sia nel riferimento alla sottomissione subita nel passato dai concittadini del tirannicida (cf. § 3 *si... servissemus*), sia in quello relativo alla sottomissione che ancora grava sugli abitanti della *civitas* vicina (§ 8 *servientibus prodero*; vd. pure *infra* n. 6; *ad* 8 *supplicia*).

⁷ Sulla costante della tirannide come evento paventato per il futuro o ormai passato vd. Tabacco 1985, 9-14. L'esistenza di un tiranno in vita nella presente controversia è possibile perché costui agisce in una città diversa da quella in cui si tiene il dibattito; non sarebbe infatti possibile alcun libero procedimento giudiziario in una città oppressa da una tirannide (Tabacco 1985, 11; cf. Calp. *decl.* 39; 45).

⁸ Tabacco 1985, 37 s.

parola⁹. Nella nostra declamazione il primo ideale è incarnato dal tirannicida, un eroe pronto a tutto per la salvezza della patria, disposto persino al sacrificio personale; il secondo è rappresentato dai concittadini che, con parole belle ma vuote di senso (cf. § 3: *speciosa*), osteggiano la sua *rogatio*, senza rendersi conto del pericolo che la comunità potrebbe correre¹⁰.

Commento

Th. darent... dedatur: *do* e *dedo* sono qui usati come sinonimi (altre attestazioni in Wahlén 1930, 44 n.1); cf. pure § 5 *dedissetis*.

1. Ut... auderet: il ragionamento è marcato dalla contrapposizione fra *meo nomine* e *ipsius rei publicae nomine*: il tirannicida è grato a titolo personale, ma è in collera perché nessuno ha proposto di consegnarlo al tiranno della città vicina (*qui... auderet*) nell'interesse comune. Spesso nell'esordio il tirannicida si dimostra lusingato dal comportamento della *civitas* che, nonostante la criticità del momento, non l'ha ancora consegnato al nemico.

2. Cum quibus... consistere: per *consistere* costruito con *cum* e ablativo ('andare in giudizio contro qualcuno'), vd. *ThL* IV 465, 48-67; cf. 252,3; 264,4. Il carattere tecnico-giuridico della locuzione è qui sfumato. **cum... velim:** oltre a contrastare chi si oppone a consegnarlo (vd. *supra*: *qui... recipendam*; cf. *ad* § 5 *Et... tyrannicida*), il tirannicida deve convincere chi sospetta che lui, in realtà, non voglia consegnarsi. Per il costrutto in *periculum venire... an*, plasmato sul diffuso *in dubium venire... an*, vd. *ThL* X/1, 1470, 55-60. **optionem:** molti editori accettano la correzione *rogationem* di Aerodius 1563, 7; *optio*, che tipicamente indica (insieme ad *optare*) la scelta della ricompensa offerta ai tirannicidi (cf. e.g. 288,1; 345,1), sarebbe qui fuori luogo, perché il tema non è incentrato sulla richiesta del premio; forse, però, il tirannicida presenta la sua decisione proprio come una *optio*: essere consegnato al tiranno sarebbe il premio da lui richiesto per il tirannicidio.

3. Ista: le parole degli *adulantes* del § 2 (Winterbottom 1984, 318). **speciosa:** l'aggettivo in ambito retorico indica le 'belle parole' vuote di senso: si veda in proposito Pasetti 2013, 8 s.; Casamento 2018, 91 vede a ragione nel termine un riferimento da parte del tirannicida «a una dimensione politica in cui sembrano prevalere adulazioni e lodi fallaci» contro le quali egli intende scagliarsi, smascherando le reali motivazioni dei suoi oppositori. **ex insidiis:** se la *civitas* avesse avuto le forze necessarie (cf. *supra*: *si...*

⁹ Tale contrasto è ben sviluppato ad es. in Cic. *Mur.* 19-41; altri riferimenti in Casamento 2018, 89.

¹⁰ Casamento 2018, 91 s. rileva come la contrapposizione fra il nostro *vir fortis* e i concittadini che si oppongono alla sua scelta richiami il contrasto fra Turno e Drance in Verg. *Aen.* 11: il primo vuole combattere a tutti i costi, e analogamente al nostro *vir fortis*, è pronto a sacrificare la sua vita; Drance, invece, come i concittadini del nostro tirannicida, spende vuote parole per una pace ignominiosa (cf. spec. 11,386-391).

posset), il tiranno sarebbe stato eliminato da un'azione collettiva, non dall'intervento di uno solo.

4. contionibus et conciliis: coppia sinonimica, secondo uno stilema tipico dell'eloquio declamatorio (per le *Minores*, vd. Wahlén 1930, 100-109; per le *Maiores*, vd. Pasetti 2011, 43 s.; Schneider 2013, 95, n.11); la dittologia indica l'assemblea in cui i *comitia* discutono e votano una *rogatio* (vd. *Introd.*, n.1; cf. Liv. 35,49,2). **despicere dicendo:** l'allitterazione sottolinea il fastidio del tirannicida verso chi osteggia la sua proposta. **iam... rapiuntur:** la vivida e particolareggiata ἔκφρασις è funzionale a suscitare il timore dei concittadini per la guerra e a orientarli all'approvazione della *rogatio* (per la forza persuasiva della paura nei discorsi deliberativi vd. Quint. 3,8,12). La descrizione segue il progressivo avvicinamento del nemico, che, dopo aver varcato i confini (*intra fines*), porta devastazione prima nelle campagne (*villas; frugifera; rusticorum*) e poi in città (*compulsa... pecora; moenia; turres*). Analoghe immagini nella descrizione di un attacco militare in Choric. 513,20ss.; il fuoco appiccato alle ville rustiche e la fuga dei contadini sono anche in Sen. *contr.* 1,6,12; l'arruolamento, qui pateticamente evocato dal sintagma *ab amplexu... rapiuntur*, è ricordato da Ps. Hermog. *prog.* 10,4, p. 202 Patillon e da Theon, *prog.* 7, II 119, 14-24 Spengel (= p. 68 Patillon-Bolognesi), testi preziosi, per la precettistica retorica sulle *ekphraseis* belliche. **caro:** al posto della forma standard *care*, è attestato soltanto a partire da Ulpiano (vd. Winterbottom 1984, 319 e xv; cf. Ps. Quint. *decl. mai.* 6,22, p. 133, 25 H.; 9,10, p. 184, 18).

5. Et... tyrannicida: il possibile 'danno d'immagine' per la *civitas* è un'altra delle resistenze alla *rogatio* che il tirannicida deve fronteggiare (cf. *ad* § 2 *cum... velim*). **invitum... dedissetis:** congiuntivo indipendente irreali, con la protasi compressa in *invitum*; per *dare* come sinonimo di *dedere* vd. *ad th.*

6. Quem... eventum: quale che sia la conclusione della vicenda, l'eroe sarà sempre in pericolo di vita: se viene consegnato, perché cade nelle mani del tiranno; se non viene consegnato, perché si espone, con gli altri, ai rischi della guerra. **Non... immortalitate:** il motivo platonico (*Symp.* 208d) della gloria che travalica i confini temporali della vita umana è frequente in Cicerone (e.g. *Arch.* 82; *Tusc.* 1,32); in ambito declamatorio cf. Sen. *suas.* 6,4 *si ad memoriam operum tuorum (sc. respicis), semper victurus es*. Il chiasmo, l'accumulo di sintagmi sinonimici (*annorum numero / spatio aetatis*) e l'allitterazione sillabica (*Vlrorum Vltam*) preannunciano il *pathos* dell'imminente epilogo (*infra*).

7. dii faciant: l'epilogo prende avvio da una patetica supplica rivolta agli dèi. **magnum... possim:** all'esempio fornito con il tirannicidio si sommerebbe il merito di sopportare la punizione che il tiranno vorrà infliggere al prigioniero. **[Satis] videbitur... :** il valore attenuativo di *satis* non si adatta al senso: un'eventuale punizione da parte del tiranno sarà da lui ritenuta un segno del fato, che vuole magnificare il suo già meritorio tirannicidio (*omnia... sit*). L'avverbio,

forse penetrato nel testo a partire da *satis vixi* (§ 6; Winterbottom 1984, 319), va quindi espunto; in alternativa si potrebbe correggerlo con *sic* (Shackleton Bailey 1989, 34). **Habet... sit:** l'idea che anche i malvagi aspirano alla *virtus* è pure in Sen. *epist.* 97,12 *Alioquin ut scias subesse animis etiam in pessima abductis boni sensum; benef.* 4,17,2 *adeoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam malis probare meliora*. Qui il retore suggerisce tuttavia che l'amore del tiranno per la *virtus* non sia disinteressato (cf. appresso e *Introd.*). **hoc... sit:** pur potendo mettere a morte l'eroe, il tiranno potrebbe risparmiargli la vita, per guadagnare consenso (*ambitiose*), ammantando il suo potere assoluto di *clementia*. *Hoc* si riferisce al precedente *petat famam lenitatis; ut* introduce una volitiva. Su *ambitio* (e derivati) per indicare, nel linguaggio politico, l'acquisizione di consenso, vd. Hellegouarc'h 1972, 208-211. **8. videat... Videant:** l'anafora, con poliptoto, enfatizza l'esortazione (§ 7 *dii faciant*). **quam... moveant:** l'eroico comportamento del tirannicida, pronto a sopportare le probabili minacce e torture del tiranno, ha analogie con la fermezza d'animo che Giovenale raccomanda all'interlocutore Pontico, nel caso questi debba presentarsi nel tribunale del tiranno Falaride (8,80-84): *ambiguae si quando citabere testis / incertaeque rei, Phalaris licet imperet ut sis / falsus et admoto dictet periuria tauro, / summum crede nefas animam praeferre pudori / et propter vitam vivendi perdere causas* (cf. pure Hor. *carm.* 3,3,1-4; 3,5,49-50; sul motivo, di matrice stoica, del massimo sacrificio per la virtù, vd. Dimatteo 2014, *ad Iuv.* 8,80-84). **supplicia:** sulla topica violenza del tiranno della declamazione, vd. Tabacco 1985, 95-102 (con n. 275 sullo *status* dei torturati); cf. *Introd.*, nn. 5-6. **Potest... mens:** il *pathos* è sottolineato dalla studiata collocazione paratattica dei soggetti a fine periodo, dal poliptoto del dimostrativo (*haec; hic*), dalla disposizione chiasmica dei sostantivi e degli attributi e dall'allitterazione (*animus MEus; MEa MENS*).

254

Introduzione

In presenza di una norma che garantisce agli esuli la reintegrazione nella cittadinanza nel caso forniscano informazioni utili al bene comune¹, un esule

¹ Un'analogia norma che premia chi fornisca informazioni utili alla salvezza dello stato è presupposta anche *decl. min.* 351 e in *Calp. decl.* 6; qui, similmente al nostro caso, degli esuli sono riammessi nella comunità cittadina per fare delle rivelazioni su presunti tentativi di tirannide; in entrambi i casi gli esuli sono uccisi prima di poter fare le rivelazioni. La legge richiamata dal tema del nostro esercizio, e presupposta negli altri temi, non è attestata nel diritto positivo romano; diversamente, Marciano, in *dig.* 48,19,4 afferma: *nemo potest commeatum remeatumve dare exuli, nisi imperator, ex aliqua causa*, e un'altra legge attestata dalle declamazioni – ma questa volta coincidente con il diritto positivo romano (Lanfranchi 1938, 477, n.4; Bonner 1949, 111) – asserisce che la pena per un esule sorpreso nei confini della città è la morte (cf. 248; 296;

torna in città e accusa un ricco di voler instaurare la tirannide. Nel processo il ricco è assolto perché metà della giuria lo ritiene innocente²; l'esule, a questo punto, ritorna in esilio. Un cittadino avanza allora una proposta di legge per reintegrarlo nella cittadinanza, ma la proposta viene contrastata.

L'esercizio rientra nel gruppo di declamazioni definite da Winterbottom 1984, 318 «quasi-suasoriae»³, nelle quali si realizza una fusione fra *suasoria* e *controversia*. In particolare, nel nostro caso, allo sforzo del locutore di convincere l'assemblea a far rimanere l'esule in città, si associa l'intento di dimostrare che la sua *rogatio*⁴ è ammissibile sul piano giuridico (*status qualitatis*⁵). Nella declamazione entra in gioco anche lo *status definitivus*, perché si discute sull'interpretazione del sintagma *secretum indicare*, presente nella legge: men-

305; 351; Wycisk 2008, 286-287, altri casi in Lanfranchi 1938, 477, n. 4); mentre è certo che anche nel diritto attico la pena per l'esule sorpreso all'interno dei confini della città era la morte (Harrison 2001, 186), non si può affermare con certezza (come fa invece Wycisk 2008, 198) né che la declamazione 254 sia ambientata in una *polis* greca, né che il diritto greco consentisse a un esule di tornare in patria per fare rivelazioni utili allo stato. Schamberger 1917, 64-66 nota che *decl. min.* 254, 351 e Calp. *decl.* 6 presentano analogie con la vicenda di Antistio Sosiano narrata da Tacito; questi, esiliato da Nerone nel 62 per lesa maestà (Tac. *ann.* 14,48-49), riuscì a ritornare a Roma nel 66 dietro la promessa di rivelare al *princeps* i piani orditi contro di lui da P. Anteio e Ostorio Scapola (*ann.* 16, 14-15); nel 70 Antistio fu poi rimandato in esilio nell'ambito di una serie di provvedimenti voluti da Vespasiano per punire i delatori del periodo neroniano (*hist.* 4,44). Queste analogie sono state riprese anche da Rayment 1958, 37-39; 43; mi sembra, però, una forzatura l'ipotesi, avanzata dallo studioso, che il resoconto tacitano costituisca la base di questi testi declamatori.

² La norma che prevede l'assoluzione dell'imputato nel caso in cui i voti di assoluzione e di condanna siano in parità (*pares / aequae sententiae*) è testimoniata in campo tecnico-giuridico da *dig.* 42,1,38 (Paul.) *Inter pares numero iudices si dissonae sententiae proferantur, in liberalibus quidem causis, secundum quod a divo Pio constitutum est, pro libertate statutum optinet, in aliis causis pro reo. Quod et in iudiciis publicis optinere oportet*; qui, in relazione alla norma in questione, si equiparano le *causae liberales* e i *iudicia publica*. Riferimenti a questa procedura, di fatto un prodromo del principio *in dubio pro reo*, sono poi in Cic. *Cluent.* 74; Sen. *epist.* 81,26; Sen. *contr.* 1,5,3 (*inter pares sententias mitior vincat*); 3,2; nelle *Minores* il provvedimento è richiamato anche in 314 *th.*; 365,8. Si tenga presente, però, che la disciplina in materia di parità di voti non doveva essere omogenea, come dimostra ad es. Sen. *contr.* 2,3,3, in cui la parità determina la condanna; piuttosto, come sostenuto già da Costa II 1927, 150 s., dovevano esserci sensibili variazioni a seconda del caso in questione (cf. pure Lanfranchi 1938, 554-557). In una recente messa a punto del problema Masi Doria 2004, 112-123, oltre a insistere sulla disomogeneità della disciplina, richiama l'attenzione sul *dubium* che gravava sugli assolti con *pares sententiae*; proprio questo carattere dubbio emerge dalle argomentazioni della nostra declamazione: più volte infatti il retore allude al fatto che, pur essendo stato *absolutus*, l'aspirante tiranno non appare 'del tutto innocente': cf. e.g. §§ 5 *Viderimus... potuerit*; 6 *exitus... fuerint*; 12 *Detulit... manifestum*; 13 *Absolutus... persuasit*; 16 *Interrogemus... legis*. Il retroterra giuridico del provvedimento di assoluzione in caso di parità è certamente greco: vd. Harrison 2001, 164 (con fonti a 47, n. 3); Mayhew 2011, dedicato soprattutto ad Arist. *probl.* 39,13 e 15.

³ Cf. 253, *Introd.* e n. 2.

⁴ Sulle *rogationes* vd. in dettaglio 263, *Introd.*, n. 2.

⁵ Nello specifico la *qualitas* qui in discussione è quella *negotialis*; vd. in dettaglio 253, *Introd.*, n. 2.

tre il difensore ritiene che l'espressione assuma il significato di 'fornire un'informazione' e che, quindi, l'esule abbia diritto di rimanere per il solo fatto di aver dato l'informazione, i suoi avversari ritengono che significhi 'fornire un'informazione di provata validità' e che, vista l'assoluzione dell'aspirante tiranno, l'esule non possa restare in città (§ 15)⁶.

Sullo sfondo della declamazione vi è anche il tema dell'*adfectatio tyrannidis*, ovvero il (reale o presunto) tentativo di instaurazione di una tirannide da parte di un membro della cittadinanza, generalmente un ricco (vd. *ad* § 17 *fortuna*). Questo tema, diffuso nella tradizione scolastica, sia di lingua greca sia di lingua latina, parrebbe l'esito di un processo di contaminazione e semplificazione di concetti presenti nel patrimonio storico e filosofico greco⁷.

La declamazione, un'arringa in favore della proposta di legge pronunciata dallo stesso promotore (vd. *ad* § 1), è preceduta da un articolato *sermo* in cui, dopo aver affrontato un problema tecnico inerente la *divisio*⁸, il retore elenca le *quaestiones* da affrontare, suddividendole, anzitutto, in generali (§§ 7-10) e specifiche (§§ 11-19). Chiude la declamazione un epilogo strutturato in due sezioni. Le argomentazioni della prima sezione, imperniata sull'*aequitas* (§§ 20-21) e in parte sovrapponibili a quelle dell'*exordium* (§§ 3-6), enfatizzano l'eroismo e il patriottismo dell'esule, meritevole, per queste ragioni, di rimanere in patria. Nella seconda parte dell'epilogo il retore si focalizza sull'*utilitas* (§ 22)⁹, enunciando i vantaggi che la permanenza dell'esule in patria arrecherebbe alla comunità cittadina e perfino al sospettato di *adfectatio tyrannidis*. L'esercizio è concluso da un secondo brevissimo *sermo* (§ 23) in cui il retore consiglia agli allievi inesperti di perorare la causa della *pars altera*, sostenendo, cioè, l'inammissibilità della *rogatio*.

Commento

Th. Postulavit reum: sul sintagma, piuttosto diffuso in ambito giuridico, vd. *ThlL* X/2, 263, 24-33 (cf. 299 *th.*). **Is... est:** dopo questa frase Shackleton Bailey 1989, 35 integra <*Exul se in exilium rediturum pronuntiavit*>; l'intervento è superfluo perché l'informazione è facilmente deducibile. **aequis sententiis:** sulla parità di voti nel verdetto, *Introd.*, n. 2. **CD:** l'abbreviazione (cf. *ad* 249

⁶ Si è qui in presenza di una particolare declinazione dello *status definitivus*: non è infatti in discussione, come di norma, la definizione di un atto compiuto dall'imputato, ma l'interpretazione di parole presenti nel dispositivo di legge (su questo sottotipo, cf. 275, *Introd.*, n. 4).

⁷ Si veda in dettaglio Tabacco 1985, 27-33; una delle spie di questo processo di semplificazione è, secondo la studiosa, la costante sottovalutazione nelle declamazioni latine sul tema del consenso popolare come fattore determinante per l'instaurazione di un regime tirannico. Ruotano intorno a tale tema anche *decl. min.* 267, 322, 351, 352. Per una schedatura degli esercizi greci sul tema, cf. Fleskes 1914, 56.

⁸ Vd. *infra*, *ad* §§ 1-2.

⁹ Sulla presenza di argomentazioni sull'*utilitas* negli esercizi declamatori a mezza via fra *suasoria* e *controversia* vd. 253 *Introd.*, n. 3.

th.) significa qui *contradicitur*: il promotore della legge vede respinta la sua proposta e tiene un discorso per difenderla (inutile, quindi, l'integrazione <*praescribitur*> di Shackleton Bailey 2006, 86 prima di CD).

1. Potest...: nel *sermo* il retore affronta un problema di *divisio* (*Potest... oporteat*): la descrizione dei fatti che saranno utili a rivendicare il diritto a rimanere dell'esule (*quaedam... per quae... vindicet*) andrà fatta subito, prima ancora di parlare della *rogatio* (*citra rogationem*), oppure sarà meglio cominciare da quest'ultima (*an... rogationem*)? Se, come ritiene Winterbottom 1984, 319, *ante principium* è un tecnicismo per 'prima del proemio', il retore valuterebbe la possibilità che la *narratio* dei fatti utili alla causa (*haec quae... pro illo futura sunt*) preceda il proemio (*ante principium*); dopo essere stata soppesata, tale possibilità sarà scartata al § 2. **advocatus:** il promotore della *rogatio* che parla in favore della stessa e che, nel contempo, tutela gli interessi dell'esule. Il lessema, che nelle *Minores* individua generalmente l'«avvocato difensore», andrà qui inteso *lato sensu* come 'supporter' (Winterbottom 1984, 319). Pasetti *n.s.* osserva che «sembra essere qui recuperato il significato che *advocatus* aveva in età repubblicana (cf. *ThLL* I 891, 19-57 s.v.), quando il termine designava il 'sostenitore', che, senza farsi carico dell'azione legale, interveniva in aiuto dell'imputato fornendo consigli o anche solo con la sua presenza (Wycisk 2008, 344)».

2. La precedenza dei fatti nell'ordine cronologico (*praecedant*) e il loro minore peso argomentativo (*leviora*) indurrebbero a trattarli subito (*ducit ut... prima sint*), posticipando il proemio e con esso la *rogatio*. Secondo il retore, però, tale scelta è da scartare: la logica (*ratio*) impone di cominciare l'esercizio con la *rogatio* perché il problema principale (*necessaria... quaestio*) e tutte le *quaestiones* accessorie (*an... remanere*) riguardano inevitabilmente la proposta (*in cuius parte... sumus*); sul posizionamento del proemio dopo la *narratio* cf. Fortun. *rhet.*, p. 123, 10-13 Calb. Mont. (= 111, 22-24 Halm); Iul. Vict. *rhet.*, p. 68, 6 Giom.-Cel. (= 421, 26-27 Halm); Mart. Cap. 5,506; vd. Calboli Montefusco 1988, 37 s. **Species:** il termine, in contrapposizione al successivo *ratio*, indica 'lo sguardo di sfuggita', 'l'occhiata' (cf. *OLD*² 1983, 2). **leviora... prima sint:** il retore concorda con il precetto di Quintiliano (5,12,14) di trattare prima gli argomenti meno rilevanti; *dispositiones* alternative sono testimoniate da Cic. *de orat.* 2,313; *or.* 50; cf. anche Fortun. *rhet.*, p. 142, 9-12 Calb. Mont. (= 121, 10-13 Halm) con n. *ad loc.* **an... contra legem feratur:** il maestro mette a fuoco un problema centrale: la presentazione della proposta è in contrasto con la legge vigente? (*an haec rogatio contra legem feratur*). Le *quaestiones* elencate di seguito dovrebbero specificare singoli aspetti del problema, ma nella sequenza centrale (*an rogationem ferre oporteat... an contra legem, an haec rogatio contra legem sit*) sembra essere riproposto il problema generale. «Hardly elegant», commenta Winterbottom 1984, 320 e suggerisce di correggere la *quaestio* 'generale' nella forma: *an haec rogatio contra rem publicam feratur*, individuando così nel tema

dell'utilità pubblica della *rogatio* il minimo comun denominatore tra le diverse *quaestiones*. Pasetti *n.s.* osserva, tuttavia, che «l'ineleganza sembra essere una caratteristica del *sermo* (si veda anche Winterbottom 2018); il fatto è che, nei suoi appunti, il maestro si affida spesso all'implicito, accennando rapidamente questioni destinate ad essere sviluppate in modo esplicito durante la lezione. In questo caso, la ripetizione non solo ribadisce in modo didatticamente efficace la centralità del problema, ma mette implicitamente a fuoco la differenza tra due *questiones* specifiche: 1) presentare una proposta *ad personam* (in generale) è opportuno o è contro la legge? 2) *questa* specifica proposta (per tutti i problemi che presenta oltre a quello di essere *ad personam*) è contro la legge?». **an... potuisse**: la *quaestio* viene menzionata in anticipo rispetto all'ordine in cui le *quaestiones* verranno trattate (sarà affrontata ai §§ 14-19); il retore procede così per enfatizzare l'importanza di questo argomento e per evitare che esso venga separato dalle altre *quaestiones* (Winterbottom 1984, 320). **alia lege**: si indicano, con *lex*, sia la *rogatio*, sia la legge sugli esuli del tema. Ci si attenderebbe *altera*, ma nel latino postaugusteo *alter* è frequentemente sostituito dal generico *alius* (vd. KS, 651); il fatto che le *Minores* non presentino altri casi di questa equivalenza non mi pare sufficiente a giustificare l'espunzione di *alia* di Shackleton Bailey 1989a, 371 e la correzione in *salva* di Watt 1996-1997, 290).

3. verecundus: il retore si riferisce verosimilmente al rispetto per i concittadini dell'esule, che, pur avendo fatto le rivelazioni, non ha preteso di essere reintegrato nella cittadinanza, ma ha voluto che il suo ritorno fosse legittimato da una *rogatio* (§ 12 '*Cur... rogationem?*'; *nihil... privatim*; cf. pure *infra*: *Prima... hac invidia*). La *verecundia* (§ 12) è un tratto della personalità del litigante che trova spesso spazio nell'*exordium* delle declamazioni (cf. 279, *Introd.*, n. 7, e 259,5; 290,1; 309,2). **iudicia**: il plurale si riferisce ai due processi precedenti: quello che ha decretato l'esilio (cf. §§ 6 *damnatus*; 12: *Litigavit... est*) e quello in cui l'aspirante tiranno è stato scagionato grazie alla parità dei voti; se fossero andati diversamente, non ci sarebbe necessità di avanzare la *rogatio*. **nihil... esset**: l'*advocatus*, con un *hysteron proteron*, ripercorre le fasi del lavoro che la *rogatio* comporta: la *contio*, ossia la pubblica lettura e il *conscriptum*, cioè la stesura scritta; non si tratta dunque né di «deposition» (Winterbottom 1984, 320), né di «draft» (Shackleton Bailey 2006, 89), piuttosto, *conscribere* ha qui il valore tecnico di 'redigere' leggi, clausole, ecc. (*ThLL* IV 375, 37-42, s.v.); cf. anche 345,7 *Quid ad hanc legem sic conscriptam audacter venis?*. **Prima... hac invidia**: l'*advocatus* si sottrae alla malevola insinuazione (*invidia*) di presentare la proposta di legge su richiesta dell'esule. Come osserva Pasetti *n.s.*, «il ragionamento è complicato dalla doppia negazione e dalla tensione tra *me* e *ipse*: non si può credere (*nemo crediderit*) che l'*advocatus* abbia subito la pressione di una persona che non prende, nemmeno direttamente (*ipse*), nessuna iniziativa per restare in città (*ut remaneat non laborat*). Il comportamento 'attendista' dell'esule, oltre che dalla sua *verecundia*, dipende evidentemente dall'invincibile ostilità di

personaggi potenti (§ 12): l'augurio *utinam minus potentes* (§ 4), propriamente riferito a *causas*, è una chiara allusione ai nemici». Quanto al testo, *Hac* è lezione di **A²BCD²**, senz'altro da preferirsi all'insensato *hunc* di **A¹**.

4. Verum... habeat: il congiuntivo è concessivo; l'esule avrà deciso di ricorrere alla *rogatio* anche per altri motivi (ai §§ 12-13 si menziona l'opposizione di nemici influenti e allude certamente a questo l'esclamazione *utinam... minus potentes!*), tuttavia il difensore insiste soprattutto sulla rivelazione del piano per l'instaurazione della tirannide. **forsitan dicendum... existimarem:** la preterizione rivela che l'ostilità di personaggi influenti ha determinato la condanna dell'esule nel primo processo; questa stessa ragione gli impedisce, adesso, di rimanere in città. Sul connettivo *quod nisi* vd. ad § 8. **gratia:** il sostantivo indica il potere di influenzare una giuria: con *premo*, in 310,1 *Quanta gratia prematur in foro...*

5. Viderimus... potuerit: una delle tante allusioni del retore ai dubbi alimentati dalle *sententiae pares* (*Introd.*, n. 2). **Viderimus an verum:** cf. §§ 16-17.

6. legibus... publica humanitate: il retore, pur rendendosi conto del valore etico della norma che assolve gli imputati in caso di parità di voti, ritiene che questa sia andata a scapito del suo assistito (cf. pure §§ 12; 18; sull'*humanitas / misericordia* di questa legge, cf. *Sen. contr.* 3,2).

7. ad singulos homines...: il diritto romano bandiva le leggi *ad personam* dal *ius commune*, quello, cioè, riguardante tutti i cittadini romani senza distinzioni; cf. *Cic. dom.* 43 *vetant leges sacratae, vetant XII tabulae leges privatis hominibus inrogari; id est enim privilegium* (vd. pure *Cic. Sest.* 65; *Quint.* 2,4,37 con Reinhardt-Winterbottom 2006, 117; sul *ius commune*, cf. Berger 1953, 527; anche *infra: At...*). **Potest... constringes:** Winterbottom 1984, 321 ritiene che la pericope riguardi una situazione ipotetica in cui il patrono non sarebbe coinvolto, e perciò considera *mihi* incongruo. In realtà, siamo qui in presenza dell'ennesima obiezione che la controparte potrebbe rivolgere proprio al patrono. **obligas tempora futura:** *sc. ad servandam ipsam legem*. Gli oggetti (*tempora... omnes*) sono racchiusi, con un chiasmo, fra i verbi (*obligas... constringes*) per enfatizzare l'idea della costrizione.

8 At...: alla precedente obiezione il retore ribatte che il divieto di leggi *ad personam* non esclude l'emanazione di norme riguardanti singoli individui (*de singulis*). Nel diritto romano esisteva infatti anche un *ius singulare*, riguardante gruppi di persone o singoli; i provvedimenti in seguito elencati (*nec... prorogabimus*), come l'assegnazione dell'*imperium* militare, la proroga dello stesso e l'assegnazione del governo di una provincia, rientravano appunto in questo *ius* (su cui, Berger 1953, 533). **Quod si:** su questo connettivo (anche *quodsi*) dal valore avversativo, conclusivo, ecc., a seconda dei contesti, cf. Navarro Antolín 1996, 385; sulla sua diffusione nelle *Declamationes Maiores*, Stramaglia 2013, 166, n. 246 (inoltre §§ 4; 19).

9-10. Il retore affronta la *quaestio* generale delle proposte *contra legem*, in piena coerenza con il *sermo*, che premetteva la trattazione generale (§ 2 *an contra legem*) a quella specifica (§ 2 *an haec rogatio contra legem*). Tuttavia l'obiezione della controparte che dà avvio alla trattazione ('*At... est*') è più congrua alla *quaestio* specifica (che sarà affrontata dal § 11; vd. Winterbottom 1984, 321). **Si:** concessivo-ipotetico, come spesso nelle *Minores* (vd. Wahlén 1930, 174-175; inoltre *ad* 265,11). **ubi lex [non] est:** l'espunzione di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 463), richiesta dalla logica, è avvalorata dal precedente *ubi lex est. fere:* determina *non* rafforzandolo. **Et hoc...:** l'*advocatus* teme che l'obiezione della parte avversa, se recepita dal giudice, dia luogo a una *praescriptio*, cioè all'esclusione dal processo (cf. *ad* 250 *th.*; *praescriptione* e *me* sono congetture rispettivamente di Aerodius 1563, 9 e di Obrecht 1698 in luogo del trádito *pr(a)escriptionem*). **[et]:** si espunge (con Winterbottom 1984, 25): non è possibile assegnare alla congiunzione nessuno dei suoi consueti valori (il valore avversativo è escluso dal successivo *Ceterum*). **In rebus parvis...:** l'interruzione di un processo tramite eccezione (*praescriptio*) è ammissibile solo per processi privati (*ista... recipiat*), più frequenti e meno rilevanti sul piano socio-politico (*rebus parvis*); l'interruzione è invece inammissibile per i processi pubblici, che, come quello in corso, ricadono nel *ius publicum* e hanno maggiore rilevanza sociale e politica (*Ceterum... deminuet*). Analoga contrapposizione fra processi pubblici e privati, nella prospettiva di una *praescriptio*, è in 266,2; cf. pure 294,5 (un caso di *iudicii abolitio*). †**periculosus**†: l'aggettivo si trova frequentemente impiegato in relazione a minacce che incombono sullo stato, sulle sue leggi, ecc. (esempi in *ThLL* X/1, 1453, 72-1454, 23), ma ci aspetterebbe qui un significato opposto; è dunque lecito supporre che possa essere saltata una negazione: mirano a integrarla le proposte *minus* di Aerodius 1563, 9 e *minime* di Winterbottom 1984, 321; va segnalata anche la congettura *peculiaribus* di Shackleton Bailey 1983, 234 (cf. 316,8). **de iure populi:** il *ius publicum* (vd. *supra*: *In rebus parvis...*). **se ipse deminuet:** accettando l'interruzione della causa in corso, il popolo limiterebbe volontariamente le sue prerogative. Si noti il lieve anacoluto nel passaggio dall'impersonale *agitur* ad *ipse deminuet*.

11. Quomodo... eam: frase problematica. Opportuna l'espunzione operata da Winterbottom 1984, 321; si è probabilmente in presenza di una corruzione, così spiegata da Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 321): *et contra* sarebbe un doppione di *contraque* e *commodum* potrebbe essersi originato da *Quomodo*. La problematica mancanza di verbo della frase *Quomodo... eam* può essere risolta salvando *et* dall'atetesi e correggendolo in *est* (Aerodius 1563, 9; Shackleton Bailey 1989, 37 e 2006, 92 recepisce questa correzione, ma tuttavia estende senza necessità l'espunzione [*contra commodum... contraque eam*]). **manere... potest:** di conseguenza la proposta di legge non può essere considerata illegale (Winterbottom 1984, 321).

12. ‘si... rogationem?’: da questa obiezione si deduce che, dopo la mancata condanna dell’aspirante tiranno, l’esule ha preferito ritornare in esilio, nell’attesa che la *rogatio* fosse discussa (§ 13). **Ut... noceat:** il periodo costituisce una risposta all’obiezione precedente: l’esule ha aspettato la *rogatio* in primo luogo perché *verecundus*; tuttavia il difensore, come ha già detto (§ 3: *Prima... hac invidia*), ritiene che questo argomento danneggi il suo assistito (*adeo... noceat*); preferisce perciò metterlo da parte e passare a esporre le altre ragioni del comportamento dell’esule. **non miror... victus est:** queste le altre ragioni per cui l’esule è ritornato in esilio, parzialmente ripetute anche al § 13 *Ille... persuasit*. **innocens reus:** è del tutto normale che l’*advocatus* faccia spesso riferimento ai processi eventualmente già subiti dal suo assistito (cf. Dingel 1988, 44); nel caso in questione questo riferimento è tuttavia un’evidente aggiunta *extra thema*. **Hodie:** «after these experiences» (Shackleton Bailey 2006, 94 n. 11). **citra... contra... contra... pugnabit:** si accetta la congettura di Aero-dius 1563, 10 *citra* in luogo del tradito *contra*. Winterbottom 1984, 321 s. propone di correggere in *citra* anche le altre due occorrenze di *contra*, perché l’imputato è in lotta contro il tiranno e non contro il *ius* e la *potestatem populi* (la congettura è accettata da Shackleton Bailey 1989, 38 e 2006, 94). Queste ultime correzioni, tuttavia, non mi sembrano necessarie: secondo l’*advocatus*, è assurdo che l’imputato si impegni in una solitaria battaglia – che prescinde dalla presentazione della *rogatio* – contro la legge delle *sententiae pares* (*ius vestrum*) che l’ha penalizzato, e contro l’autorità del popolo che ha varato tale legge (*potestatem populi*).

13. ut dixi: si veda *ad* § 4: *Verum habeat... ruinam:* un’ipostatizzazione ingiuriosa (Hofmann 2003³, 220; 347) con cui si allude all’aspirante tiranno; questa ingiuria è utilizzata anche da Cic. *Sest.* 109; *prov.* 13 (vd. Opelt 1965, 143; 147).

14. Putemus... potestatem’: pericope ostica, il cui primo periodo (*Putemus... vellet*) guadagna chiarezza con la correzione di *hic* in *hunc* (Shackleton Bailey 1983, 231 e Winterbottom [*ap.* Shackleton Bailey 1983, 231]): soggetto di *vellet* è la legge, associata a *volo* anche in altri casi (cf. *e.g.* 263,2; 308,17; 313,13; 331,5; secondo Pasetti *n.s.* si tratta di una parafrasi verbale del concetto retorico di *voluntas legis* [cf. *infra* § 15 *interpretationem voluntatis*]). Per Winterbottom 1984, 322 il retore ipotizzerebbe qui l’esistenza di un’altra legge, diversa da quella menzionata nel tema; ma la legge citata subito dopo (*‘Qui... potestatem’*) non presenta differenze rilevanti rispetto a quella del tema (cf. *th.* *Qui... potestatem*); lo studioso suppone, quindi, una lacuna dopo *vellet*, nel punto in cui il retore avrebbe citato il testo della legge ipotetica (la correzione *indicaverit* in luogo di *indicare voluerit* di Shackleton Bailey 1989, 38 è una forzatura visibilmente ispirata alla volontà di dissimulare le due norme). Più economica l’interpretazione di Pasetti *n.s.*: «con un’abile mossa, il retore, prima induce il pubblico a immaginare l’esistenza di una legge rispondente alle esigenze dell’esule, per poi arrivare ad affermare che questa legge ‘perfetta’, che consentirebbe all’esule di

rimanere, esiste già ed è appunto quella del tema, purché interpretata nel modo giusto. Non è un caso che venga citato solo l'inizio della legge esistente: la prima parte è quella che meglio si presta all'interpretazione del difensore, secondo cui, per trattenere in città l'esule, è sufficiente la sola rivelazione del segreto (vd. *Introd.*; la tesi della controparte, per cui occorre anche che l'informazione risulti esatta, è presentata al § 15 *Nec... dubitetur*). Si recepisce l'integrazione proposta, nel commento, da Winterbottom 1984, 322 <haec> l. q. d.?

15. secretum: in luogo del trådito *scriptum* si stampa la congettura del Ranco-netus (*ap.* Orelli 1830, xcvi), più coerente con il seguente *negant indicari...* (Winterbottom 1984, 322; sull'interpretazione del sintagma *secretum indicare*, rinvio all'*Introd.*). **adprobatum:** il testo trådito è corretto in *ac probatum* da Obrecht 1698, 397 (accettato da Shackleton Bailey 1989, 38). Vista la propensione delle *Minores* alle coppie asindetice, specialmente in fine di frase, Winterbottom 1984, 322 mantiene il trådito *adprobatum*, pur non ponendo virgola fra i due aggettivi. **eloquendi facultatem:** l'elogio della chiarezza dei legislatori nella redazione delle leggi è un *topos*; cf. 264,7; 340,1 (ulteriori riferimenti in Winterbottom 1984, 323). <si>... **diceret:** l'integrazione è di Gronov 1665, 322; *diceret* è lettura di Ritter 1884, *ad loc.* in luogo del trådito *dicere*.

16. Nunc...: al legislatore bastò che l'esule fosse intenzionato a fornire informazioni (*voluntate eius*) e non pose la condizione che queste informazioni risultassero vere. Si stampa il testo di Winterbottom 1984, 323, con la correzione del trådito *voluntatem in voluntate* (Rohde, *ap.* Ritter 1884) e l'espunzione di *retinuit*, forse una glossa esplicativa penetrata nel testo: secondo l'ipotesi di Pasetti *n.s.*, «il legislatore ha voluto trattenere l'esule (in patria)». Fra le numerose congetture (tutte vagliate da Winterbottom 1984, 323) si segnala *voluntatem eius intueri* di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 323), forse ispirata da *voluntatem enim intuetur* di Aerodius 1563, 10 e accettata anche da Shackleton Bailey 2006, 96. **nihil... nihil... nihil:** l'estensione crescente dei *cola*, il cui punto d'attacco è segnalato dall'anafora del pronome, rende il tono perentorio. **beneficium:** vd. *ThLL* II 1885, 64-1886, 7; il sostantivo è in *iunctura* con *habere* anche in 251,3.

17. tantum: lettura di Rohde (*ap.* Ritter 1884, *ad loc.*); sul trådito *tamen*, vd. Winterbottom 1984, 323. **illa quae moverunt... illa quae effecerunt:** la ripresa anaforica dei dimostrativi e la disposizione chiastica di verbi e oggetti conferiscono drammaticità alla pericope. Per *tristes* riferito all'esito negativo di una consultazione, vd. *OLD*² 2179, c5. **animus:** l'esule, come viene chiarito subito dopo, non ha voluto vendicarsi della patria che lo aveva espulso, ma, tra mille difficoltà, ha cercato di salvarla dalla tirannide. **fortuna:** genitivo oggettivo; ennesimo richiamo ai verdetti sfavorevoli all'esule; cf. §§ 3; 12. **non ultionem putavit:** fra i vari tentativi di emendare il poco elegante *putavit* (cf. il precedente *putaret*), il più interessante è *optavit* di Aerodius 1563, 10 (*ap.* Burman 1720, 464; recentemente ripreso da Watt 1996-1997, 290). Tuttavia il trådito *putavit*

può essere conservato, supponendo che l'oggetto sia ancora, come poco sopra, *adfectari tyrannidem*: l'esule non ha ritenuto che l'instaurazione della tirannide costituisse l'occasione di vendicarsi dei concittadini che lo avevano scacciato. **suscepit... aemulationem**: il pericolo volontariamente affrontato dall'esule è messo in risalto dalla collocazione anticipata del verbo, secondo la legge di Hammelrath (1895, 14). **fortuna**: il lessema indica l'«elevata condizione socio-economica» dell'aspirante tiranno (in genere un ricco: *Introd.*).

18. quod false dicitis... : la collocazione anomala del trådito *fuisse* spinge ad accettare la correzione *false* suggerita, in apparato, da Winterbottom 1984 (Håkanson, *ap.* Winterbottom 1984, 27, propone invece *frustra*, meno convincente sul piano paleografico; Shackleton Bailey 1989, 39 accetta *frustra*, ma pensa erroneamente che quelle di Håkanson e Winterbottom siano integrazioni). Così corretta, la frase, oltre a diventare più elegante sul piano dell'*ordo verborum*, risulta più pregnante: dal punto di vista del retore l'esule non è uscito sconfitto dal processo, visto che ha ottenuto la metà delle sentenze favorevoli. **legem... comunem**: quella stessa parità di voti che proscioglie il presunto aspirante tiranno autorizzerebbe l'esule, che ha sporto denuncia, a rimanere in città (cf. *infra* 19 *pro utroque sunt*). Altre occorrenze di *communis* con il significato di «valido per l'una e l'altra parte» in Winterbottom 1984, 498 (*ad* 325,12). Sempre Winterbottom 1984, 323 rileva la contraddizione con l'argomento per cui l'esule sarebbe autorizzato a restare per il solo fatto di aver fornito informazioni, e dunque indipendentemente dall'esito del processo che ne verifica la validità (vd. §§ 15-16).

19. Quod... sunt: l'asindeto dopo *prosunt* è avversativo. **Quod si**: vd. *supra*: *ad* 8. **periculo**: il lessema, nell'accezione di «rischio di condanna in un processo» (vd. *ad* 250,3), è impiegato solo qui metonimicamente a indicare la persona che corre questo rischio (*ThLL* XI 1462, 48-49). **An vero...**: il senso complessivo è abbastanza chiaro: l'assoluzione con parità di voti non deve essere un privilegio esclusivo dell'accusato, ma anche dell'esule che lo ha denunciato esponendosi a gravi rischi; meno chiaro in cosa consistano esattamente questi rischi. La dissestata condizione del testo ha suscitato diversi interventi (*etiam* è lezione di **D**² preferita dagli editori a fronte di *uti* di **A****B**; *experietur* è congettura di Aerodius 1563, 10 per il secondo *experiretur*); Winterbottom 1984, 323 individua il problema centrale in *experiretur*, osservando che il senso richiede piuttosto qualcosa come *timebat*; nota inoltre la difficoltà di considerare *periculi* ed *exilii* come determinanti di *poenam*, ponendo fra *cruces* la pericope *periculi qui exilii*. Ritornato sul problema, Winterbottom 2018a propone *timet*, ritenendo che la *poena* temuta dall'esule sia «something he has to fear at this very moment»; lo studioso suggerisce poi l'espunzione di *periculi qui exilii*, ipotizzando che queste parole siano il residuo di una glossa esplicativa di *eandem poenam*. Shackleton Bailey 2006, 98 n. 17 difende *experiretur*: per il declamatore, la giuria avrebbe potuto infliggere una pena ancora più grave all'esule, se l'informazione fosse

risultata falsa (si accentua qui la contraddizione, già emersa al § 18, con l'idea che la permanenza in patria dell'esule non dipenda dall'esito del processo). Quanto al secondo problema, Shackleton Bailey conserva le *crucis* già apposte da Winterbottom alla pericope *periculi qui exilii*, limitandosi a congetturare in apparato *periculi in partem veniat* o *venit* (già in Shackleton Bailey 1989, 39). A me pare che questa possa essere la giusta direzione: propongo quindi di correggere *hic qui periculum exceptit, qui vel eandem...*, ipotizzando che *exilii* derivi dalla corruzione di *exceptit* e che a seguito di tale corruzione si sia generato l'errato posizionamento del secondo relativo *qui*. Quanto a *experiretur*, Pasetti *n.s.* rileva la congruenza dell'espressione *poenam experiri*, ben attestata nella tradizione a partire da Ovidio (*ThLL* V/2, 1681, 10-14) e suggerisce di interpretare *experiretur* come un potenziale del passato (forma molto rara al di fuori di alcune espressioni *standard* in seconda persona, ma non impossibile: cf. KS, 179).

20. (Haec... aequitate): un'indicazione che ha il sapore di *sermo*; su questi inserti vd. 250,8. **Pericula nostra temptavit:** «by returning to share them», chiosa Winterbottom 1984, 323, considerando anche la possibilità di una correzione: Schultingh (*ap.* Burman 1720, 465) propone *denuntiavit*, altri ipotizzano la caduta di un infinito prima di *temptavit* (*depellere*, secondo Winterbottom 1984, 323; *propulsare* per Shackleton Bailey 1989a, 372, con il vantaggio del ritmo; *evitare*, per Watt 1984, 56 [cf. § 13], insoddisfacente quanto al senso). «Tuttavia», osserva Pasetti *n.s.*, «*temptare pericula* è sintagma ben attestato nella tradizione: a parte il frammento ciceroniano citato da Winterbottom 1984, 323, andranno ricordati *Lucr.* 5,1299 e *Verg. Aen.* 11,505; il declamatore tenta di eroicizzare il gesto del suo assistito».

21. in causa... habuit: il sintagma significa 'avere dalla propria parte qualcuno' (tipicamente testimoni) in un processo (esempi in *ThLL* III 697, 36-38, *s.v. causa* e in *ThLL* VI/3, 2420, 43-46, *s.v. habeo*); la solitudine dell'esule nella sua opposizione al tiranno è enfatizzata, con un tocco di patetismo, dalla personificazione della *pietas*. **in urbem detulit litem:** Winterbottom 1984, 324 cita *Cic. Scaur.* 24 *delata... causa ad me Romam est*. Il difensore enfatizza l'eroismo del suo assistito che, tornato in città dall'esilio, ha denunciato l'aspirante tiranno e promosso l'azione giudiziaria a suo rischio (al contrario, ad esempio, dell'esule di 351,5 che preferisce fornire l'informazione per via epistolare). **condicione:** *sc. litigantium* (cf. *ad* § 17 *fortuna*), come chiarito poco dopo (*ex... gratosus*). **intellegetis... pares:** date le circostanze, l'esule è il vero vincitore del processo (Winterbottom 1984, 324). **[cur]:** espunzione di Gronov 1665, 322 e Schultingh (*ap.* Burman 1720, 465). **[[Ego... civitate]]:** certamente un'alternativa mal posizionata alla pericope *Hoc... absolutus est* del § 22 (Winterbottom 1984, 324); per la pratica ecdotica della doppia parentesi quadra vd. *supra*, ad 250,3.

22. iam clara: *iam* è congettura di Shackleton Bailey 1983, 232, in luogo del tràdito *tam*. Il tràdito *clara*, modificato da Pithou 1580, 38 in *clare*, è difeso in

maniera convincente da Winterbottom 1984, 324. **Hoc visum iri <puto>**: si stampa il testo di Winterbottom 1984, 324, con l'integrazione di *puto* e la congettura *visum* di Rohde (*ap. Ritter* 1884, 44), in luogo di *visuri* di **β** e *vis viri* di **A**; quest'ultima lezione potrebbe nascondere *visuiri* (Winterbottom 1984, 324), che risponde, presumibilmente, alla pronuncia del sintagma formato dal supino in *-u(m)* con *iri* (su questa forma, Neue-Wagener III 1897, 177).

23. Nelle *Minores* i casi in cui due *sermones* incorniciano una *declamatio* sono molto rari; Winterbottom 2018, 74 ne conta soltanto 3, il 2% dell'intero *corpus*. **<In> totum**: si accettano l'integrazione di Hagendahl 1936, 325 e la sua correzione *totum*, in luogo del tràdito *Totam*; per il significato della *iunctura*, Winterbottom 1984, 324 rinvia a Quint. 7,1,31; 8,6,8.

255

Introduzione

Nel corso di una guerra, numerosi abitanti della città nemica disertano, cercando asilo presso la città dove si discute il caso. Un cittadino propone una legge che vieti di accogliere i transfughi.

La declamazione consiste nel discorso con cui il promotore della *rogatio*¹ cerca di persuadere i concittadini ad accettare la sua proposta. L'esercizio può essere ricompreso fra le cosiddette «quasi-*suasoriae*»², anche se il baricentro argomentativo è qui quasi completamente spostato verso il *genus deliberativum*. Infatti, a differenza degli altri esercizi della raccolta in cui si realizza una fusione fra *suasoria* e *controversia*, il contraddittorio fra chi propone la nuova norma e chi la osteggia è in questo caso quasi del tutto assente³. Il carattere spiccatamente deliberativo del testo è confermato da alcune affermazioni contenute nel *sermo*: qui il retore rimarca anzitutto la strettissima analogia fra l'esercizio proposto e le *suasoriae* (§ 1 *Proxime... genus*); poi (*Ergo... esse*), nel tratteggiare la *divisio* della declamazione, fa riferimento alle argomentazioni cui tipicamente si ricorre nelle *suasoriae*: l'*honestum* (*non... transfugas*), l'*utile* (*nihil... belli*) e il *periculum* (*illud... esse*)⁴.

¹ Sulle *rogationes* vd. 263, *Introd.*, n. 2.

² La definizione è di Winterbottom 1984, 318; su questi esercizi vd. in dettaglio 253, *Introd.*, n. 1.

³ L'unico passo della declamazione in cui il locutore fa riferimento (oltretutto *en passant*) a un contraddittorio con chi si oppone alla sua proposta di legge è al § 6 (*Quippe... civitatem*). Nelle altre «quasi-*suasoriae*» della raccolta, invece, questo contraddittorio è sempre presente e conferisce a questi esercizi, insieme ad altri elementi, un carattere giudiziale più marcato (su questa caratteristica delle «quasi-*suasoriae*» vd. in dettaglio 253, *Introd.*, n. 1).

⁴ Per la discussione sull'*honestum* e sull'*utile* nelle *suasoriae*, vd. Quint. 3,8,22 *Parte suadendi quidam putaverunt honestum, utile*; in 3,8,26-27 il retore avverte che taluni studiosi aumentano il numero delle *partes suadendi* fino a includere anche il *periculum*; dal suo punto di vista, però, il *periculum* costituisce piuttosto un sotto-argomento dell'*utile*: *tamen apud plerosque*

Protagonista della declamazione è il *transfuga*, un individuo che, da soldato o anche da semplice civile, passa al nemico. Il diritto romano teneva ben distinte la figura del *transfuga* e la sua condotta da quelle del *proditor*, un soldato che lascia l'esercito senza permesso; bisogna tuttavia tenere presente che il comportamento del *transfuga* è spesso associato a quello del *proditor*, perché entrambi tradiscono la patria⁵.

La declamazione è introdotta da un breve proemio (§ 2) in cui è delineato il conflitto, anch'esso tipico delle *suasoriae*, fra *honestum* e *utile*⁶; tale conflitto è risolto nella parte finale del § 2 e poi nell'*argumentatio* (§§ 3-7), in cui si dimostrerà che la legge per respingere i transfughi è sia giusta che utile⁷. Il primo tema affrontato è l'*honestum* (§§ 3-4): la diserzione è sempre un atto ignobile, ed è ignobile anche chi dà asilo ai transfughi; la proposta che vieta di accoglierli è quindi giusta. Si passa poi alle considerazioni sull'*utile* (§§ 5-7): l'arruolamento dei transfughi non è conveniente perché sono inclini al tradimento; è invece utile il loro respingimento perché possono contribuire alla conclusione delle ostilità convincendo i loro concittadini ad arrendersi. Il tema della pericolosità dei transfughi per la città che li accoglie è sviluppato direttamente in un epilogo molto esteso, reso vibrante da un insistito uso dell'*evidentia* (vd. *ad* §§ 8-9) e dall'incalzare delle interrogative retoriche negli ultimi paragrafi (§§ 10-11).

Commento

Tit. Transfugae: sul *transfuga* e sulla sua condotta criminosa vd. *Introd.* e n. 5.

1. Proxime... genus: Winterbottom 1984, 324 pur conservando la pericope, avanza l'ipotesi che si tratti di una glossa intrusa, da espungere. A ben guardare, però, la sequenza è funzionale al *sermo*: il maestro rimarca l'analogia fra il

earum numerus augetur; a quibus ponuntur ut partes, quae superiorum species sunt partium. An sit autem facile, magnum, iucundum, sine periculo, ad quaestionem pertinet utilitatis (cf. anche Cic. *inv.* 2,76). Fra coloro che ritengono il *periculum* un'argomentazione da porre sullo stesso piano dell'*honestum* e dell'*utile* vanno annoverati Sen. *suas.* 2,11 *Divisione autem <in> hac suasoria Fuscus usus est illa volgari, ut diceret non esse honestum fugere, etiam si tutum esset deinde, aequae periculum esse fugere et pugnare* e Siriano IV 701, 3-5 Walz, τῶν συμβουλευτικῶν ζητημάτων αἱ ὑποθέσεις εἰσὶν αἴθε τὸ δίκαιον, τὸ συμφέρον... τὸ ἀκίνδυνον, «questi sono gli argomenti dei discorsi deliberativi: il giusto, l'utile... l'assenza di rischio». Sui concetti di *utile* e *honestum* in questa declamazione vd. anche *ad* §§ 1-2.

⁵ A conferma della sovrapposizione tra le figure *transfuga* e del *proditor*, al § 9 (*redimere... pacisci*) il *transfuga* viene definito *proditorem*. Sul condotta criminosa del *transfuga*, sulle pene a lui comminate (generalmente la pena di morte) e sul rapporto con la diserzione, vd. Wolff 2015, 322-324, con bibliografia (sul riscatto del *transfuga* vd. § 9 *ad: redimere... pacisci*). Mentre il tema del tradimento (*proditio*) è largamente attestato nelle *Minores* (per la casistica vd. 266 *ad th.*), ridottissima è l'attenzione dedicata al *transfuga* e alla sua condotta; oltre al presente esercizio, il personaggio compare soltanto nelle *Minores* 317 e 348.

⁶ Vd. Quint. 3,8,24 *igitur in his quoque causis... quaestio inter utile atque honestum consistet*; cf. pure 3,8,3; altri riferimenti in Adamietz 1966, 184 (*ad* Quint. 3,8,30).

⁷ Vd. Winterbottom 1984, 324: «The speaker argues... that *honestum*... and *utile*... point the same way».

presente esercizio e il genere della *suasoria* spiegando che la *suasio / dissuasio legis* appartiene anche al genere delle *suasoriae*; si sottintende, dunque, che tali discorsi possono ricadere anche nelle *controversiae*. Questa affermazione è di fatto perfettamente coerente con l'orientamento del maestro, che altrove definisce *controversia* una *dissuasio legis* (vd. 261,1; sulla difficoltà di classificare con precisione gli esercizi che coinvolgono la *suasio / dissuasio legis* vd. in dettaglio 253, *Introd.*, n. 1; 261, *Introd.*, n. 10). Il secondo *et* è superfluo e lo si espunge con Ritter 1884. Il maestro usa qui, per la prima e unica volta nella raccolta, il termine *suasoria*, un dato che sembrerebbe confermare la singolarità dell'esercizio (vd., in proposito, *Introd.*). **honestum**: il concetto di *honos* è centrale nella declamazione (vd. anche *Introd.* e n. 4); il termine, probabilmente di origine religiosa, è caratterizzato da una ricca polisemia, e può indicare nel vocabolario politico e morale sia 'l'aver considerazione per qualcuno', sia, con valore passivo, 'la qualità di chi ha o merita considerazione' (Hellegouarc'h 1972², 383-387); in questo secondo significato, che è quello qui presupposto dal retore, l'*honos* si lega strettamente ad altri due concetti-chiave della politica e dell'etica romana: la *virtus*, di cui l'*honos* è una diretta conseguenza; la *fama*, ossia la buona reputazione che, a sua volta, è una conseguenza dell'*honos* (sulla relazione fra *honos*, *virtus* e *fama* vd. anche § 2). **forsitan <etiam obesse>**: il testo presenta una lacuna che, come dimostrato da Hagendahl 1936, 325-326, può essere colmata sulla base del § 7: accogliere i transfughi non solo non serve a far finire la guerra, ma può perfino ostacolare la pace. L'integrazione <*nocere etiam*> di Hagendahl non è però soddisfacente perché *noceo* non può essere costruito con *ad*; di conseguenza, *ad finem* risulterebbe connesso soltanto a *prodesse* (analogo discorso vale per *et nocere* di Winterbottom 1984, 324). Si accetta quindi l'ottima integrazione di Watt (*ap.* Shackleton Bailey 1983, 232; confluita poi in Watt 1984, 56; per *obsum* costruito con *ad* vd. *ThLL* IX/2, 266, 14-20; per la coppia *prodesse / obesse* vd. *ThLL* IX/2, 265, 35-72, s.v. *obsum*). **illud propter quod**: l'accoglienza dei transfughi.

2. Il retore, seguendo puntualmente il *sermo*, insiste sull'importanza dell'*honos* (sul concetto vd. § 1 *ad: honestum*); l'argomentazione è così strutturata, secondo Pasetti, *n.s.*: «la guerra procede bene, ma anche se non fosse così, in passato sono state compiute gesta tanto gloriose da non poter essere ora oscurate in nome dell'*utilitas* (vel... *videretur*); la scelta da compiere ora, cioè l'espulsione dei transfughi, garantisce l'*honos* come le imprese passate, ma è meno rischiosa (*plus securitatis*). Il retore, dopo aver delineato il conflitto fra *honestum* e *utile*, lo risolve sostenendo che espellere i transfughi è sia giusto che utile. La coincidenza tra i due principi trova riscontro in Cicerone, che, dopo aver affrontato, nei libri I e II del *De officiis*, i concetti di *honestum* e *utile*, nel terzo libro giunge ad affermare che se una cosa è giusta, deve essere necessariamente anche utile»; sulla questione del conflitto fra *utile* e *honestum* e sulla loro identificazione, vd. Dyck 1996, 31-33; 492-494. **Nunc... facere**: si stampa l'integrazione <*non*> di

Winterbottom 1984, perché, nella forma trådita, il testo è in palese contrasto con quanto affermato prima dal retore a proposito della condotta onorevole da tenere (*Etiamsi...*). Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 28), seguito da Winterbottom 1984, 28 e da Shackleton Bailey 2006, 100, propone di correggere il trådito *immo* in *nimio*. Qui tuttavia si stampa *immo*, attribuendogli valore correttivo e intendendo la frase come un confronto con le imprese precedentemente compiute in guerra, che erano gloriose, ma pericolose; Pasetti, *n.s.* rileva in proposito che «la sequenza *non minus... immo* seguita da comparativo è ben documentata nella prosa di età imperiale (cf. *e.g.* Petron. 105); sul valore correttivo di *immo* e sulla coesistenza con congiunzioni avversative, vd. Traina-Bertotti 2003³, 195». *Nunc* è in contrapposizione all'ipotetica situazione delineata nel periodo precedente (*Etiamsi...*): 'con la guerra che sta andando bene'.

3. turpissimos: *turpis* è l'antonimo di *honestus*; vd. Hellegouarc'h 1972, 388 e cf. Hor. *serm.* 1,6,62-63 *Magnum hoc ego duco, / quod placui tibi, qui turpi secernis honestum*. **Spectemus... facere:** la diserzione deve essere considerata un atto ignobile in assoluto (*Spectemus... ipsam*), a prescindere dal fatto che ne derivi qualche vantaggio (*neque... videtur*). Quando è il nemico a disertare (*Hostis... facit*) – ammette il retore – la diserzione sembra conveniente perché i transfughi possono rinforzare l'esercito di chi li accoglie (cf. § 5 *Tandem... recipiemus?*) e nel contempo indeboliscono lo schieramento nemico (cf. § 7 *An... transfugerint?*); ma nel decidere se respingere o meno i transfughi bisogna considerare che anche i soldati della propria parte potrebbero disertare (<non>... *facere*). L'ottima integrazione <non> è di Watt 1984, 57 (anticipato da Håkanson, *ap.* Winterbottom 1984, 325, che colloca però la negazione dopo *aliter*). Shackleton Bailey 2006, 102 integra <*neque quod*> prima di *hostis*, ma l'intervento, di per sé non molto economico, dà luogo a una sintassi troppo aspra (lo studioso erroneamente integra anche <*est*> dopo *hostis*, anche se il verbo è attestato da tutti i codici). *Ut* dipende da *constituo* (cf. Quint. 10,3,9 *hoc constituendum... ut quam optime scribamus*); il sintagma *non aliter quam* seguito da *ut* completivo è tipico dell'età imperiale (vd. *ThlL* I 1656, 79-1657, 26, s.v. *alius*). **Numquam... nocet:** la pericope, aperta da un'efficace *sententia* (*Numquam... exemplum*), riecheggia la riflessione di Demostene (*Olynt.* 2,10) sugli effetti nefasti che scaturiscono ineluttabili dalle azioni disonorevoli (οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν, ὃ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀδικοῦντα κάπιορκοῦντα καὶ ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτ' εἰς μὲν ἀπαξ καὶ βραχὺν χρόνον ἀντέχει, καὶ σφόδρα γ' ἦνθησ' ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν, ἂν τύχη, τῷ χρόνῳ δὲ φωρᾶται καὶ περὶ αὐτὰ καταρρεῖ, «è impossibile infatti, Ateniesi, è impossibile ottenere un potere stabile con l'ingiustizia, con lo spergiuro e la menzogna, ma poteri di questo genere reggono per una sola volta e per breve tempo e prosperano con vigore, se la sorte è favorevole, grazie alle speranze; con il tempo però sono smascherati e crollano su se stessi»). **in praesentia:** correzione di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 325) a fronte del trådito *pra(e)senti*, che di per sé non è

impossibile, ma troppo ambiguo nel passo, perché *occasio* sarebbe determinato sia da *praesenti* che da *quadam*, con evidente aporia. *Praesens* non è peraltro mai attestato in *iunctura* con *occasio* (Winterbottom 1984, 325). **altius**: attestato solo qui in combinazione con *noceo*; l'avverbio ha significato prossimo a *gravius* (cf. *ThlL* I 1786, 42-46, s.v. *altus*). **nocet**: *praesens pro futuro*.

4. auctores scelerum... magistros turpitudinis: come nota Pasetti, n.s. «*auctor* e *magister*, che generalmente costituiscono il fulcro di perifrasi elogiative, sono qui determinati negativamente, secondo uno schema di *vituperatio* ben documentato in Cicerone, cf. ad esempio *Phil.* 2,71 *belli princeps, crudelitatis auctor*, oppure *Balb.* 27 *iste magister mutandae civitatis*». **colligeretis**: la lezione di **A** *colligeritis* è errata; si stampa *colligeretis* di **CD**, intendendo *colligo* come sinonimo di *enumero* o *affero*: quindi 'li passereste in rassegna', 'li addurreste come...', secondo un uso ciceroniano menzionato dal *ThlL* III 1613, 8-13, s.v. *colligo*. **idem non reflectemus in nos?**: quest'uso figurato di *reflecto*, nel senso di 'rivolgere un argomento contro', è attestato solo qui (vd. *OLD*² 1758, 2).

5. hos in auxiliis?: l'omissione del verbo è enfatica; per casi analoghi vd. Winterbottom 1984, 525 s. (*ad* 337,8). **Scilicet... stabunt**: frase fortemente ironica: è inverosimile che coloro che hanno disertato, scegliendo la parte favorita dalla sorte (*ad fortunam... inclinaverunt*; vd. *infra*), possano combattere con maggiore lealtà e ardore al fianco di chi ha dato loro asilo. **ad fortunam... inclinaverunt**: il verbo costruito con *ad* significa 'essere incline a', 'scegliere a favore di', vd. *ThlL* VII/1, 945, 30-43. **proniore... sacramento**: si stampa il tràdito *proniore* a fronte dei numerosi tentativi di correggere l'aggettivo (Shackleton Bailey 1989, 42: *pleniore*; Watt 1996-1997, 291: *promptiore*; Håkanson, *ap.* Winterbottom 1984, 325: *firmiore*), dipesi presumibilmente dal fatto che *pronum sacramentum* è *iunctura* mai attestata altrove. Secondo Pasetti n.s., «*sacramentum* è una metonimia (l'azione che attesta concretamente il sentimento al posto del sentimento) e *pronus* ha il valore psicologico di 'ben disposto' attestato ad es. in *Ps. Quint. decl. mai.* 15,2, pp. 303, 24-304, 1 H. *prona persuasio* (altri riscontri per questa accezione in *ThlL* X/2, 1936, 36-65, s.v. *pronus*); a favore del tràdito *proniore*, c'è anche il parallelismo con il successivo *fortiore*». **Adeo... paenitentiam**: l'epifonema suggella tutto il ragionamento del § 5: chi ha tradito una volta, resta incline al tradimento. Per *paenitentia* nell'accezione di 'cambiamento di condotta', 'ravvedimento' vd. *OLD*² 1411, b; Shackleton Bailey 1989, 42 («Are they so much more easily found perpetrating a crime than repenting it?»), cambia l'interpunzione, dando alla frase un'intonazione interrogativa che non migliora il senso.

6. <suadent>: si preferisce l'integrazione di Winterbottom 1984, 325 al poco elegante <*hos dicunt*> *hoc dicunt* di Aerodius 1563, 12. Shackleton Bailey 1989 individua una più ampia lacuna prima di *hoc*, mentre nell'edizione del 2006 dichiara (in apparato) di accettare l'integrazione di Aerodius, che viene tuttavia riportata in modo errato (*recipiendos esse transfugas hoc <dicunt>*).

7. **An...** : non sarà la diserzione in massa a far cessare le ostilità (*An... transfugerint? Minime*); al contrario: se i transfughi non verranno accolti e resteranno nella loro patria, si impegneranno di più per porre fine alla guerra. 'È vero', ammette il retore, 'che per il momento questi cittadini agiscono in privato e per interesse personale, ma con il loro esempio i singoli sono in grado di influenzare anche gli altri; e inoltre, se la speranza di ricevere asilo nell'altra città sarà preclusa (*si... spes*), i singoli transfughi si uniranno per convincere i concittadini a interrompere la guerra, secondo il loro interesse'. L'asindeto fra *consulunt* ed *est* avrà valore avversativo, *ac* aggiuntivo. Shackleton Bailey 1983, 232 (poi anche 1989 e 2006), forse insoddisfatto dalla scarsa incisività dei nessi logici, integra <non> prima di *est* e congettura *at* in luogo del trådito *ac*.

8. **Quotiens...**: un'*ekphrasis* con cui il declamatore si sforza di fomentare i timori dei concittadini, per convincerli a vietare l'accoglienza dei transfughi (analogo l'effetto della descrizione in 253,4: *iam... rapiuntur*). Gli stilemi che conferiscono drammaticità e *pathos* alla descrizione sono: il paragone con l'invasione nemica (*non aliter... invaserit*); l'insistita anafora, anche con poliptoto (*aliena... alienos... inter... inter*); la *climax* con cui il retore passa dalla descrizione dell'accampamento gremito di nemici (*castrorum... partes; vallum*) ai luoghi-simbolo della città (*domos; templa; muros*) ormai invasi dai transfughi; la metafora dei *viscera* dello stato, ripresa anche al § 9 e, in una descrizione simile, in 272,13; cf. inoltre e.g. Cic. *Catil.* 1,31 *in venis atque in visceribus rei publicae* e Liv. 34,48,6 *tyrannum... haerentem visceribus nobilissimae civitatis*. L'epifonema conclusivo *An... possunt* accresce l'allarme. **postea**: vd. §§ 10-11.

9. **[Ego... consensus]**: il testo trådito a cui Winterbottom 1984 pone le *crucis*, presenta una sintassi di non facile lettura: *Ego istud credidi scelus cum a singulis spes est; cum a paucis, spes est; cum a plurimis, iam consensi*; inoltre la forma *consensi* (*sc. transfugae sunt*) darebbe senso solo se interpretata come passivo di *consentio* (*consensi [sunt]*), ma il passivo del verbo è attestato solo in forme impersonali. Il problema sintattico è stato affrontato da Håkanson (*ap. Winterbottom 1984, 325*), che propone *Ego istud credidi scelus: cum a singulis, spes est; cum a paucis, spes est; cum a plurimis, iam confessum*; l'interpunzione risolve la difficoltà sintattica della prima parte, ma *confessum* (*sc. est*), 'è un fatto riconosciuto da tutti', in riferimento alla diserzione (*istud... scelus*) non è efficace, perché il punto non è se le diserzioni siano riconosciute apertamente. Shackleton Bailey 1989, 43 (e 2006, 104) recepisce un suggerimento di Winterbottom (1984, 325) correggendo *spes* in *factum* (*cum a singulis factum est*); modifica inoltre *iam consensi* in *iam consensus* (compiuta da molti, la diserzione «becomes a conspiracy»). Anche Watt 1996-1997, 291 accetta *factum* di Winterbottom, spiegando la corruzione come un'erronea anticipazione del secondo *spes*. Per *iam consensi* lo studioso propone *iam con<silium> sensi* («I now discern... the plan»); la congettura collega la sequenza a quanto segue: *Novum hercule genus artis* (il *consilium* attuato dai transfughi sarebbe una 'nuova tecnica' di conquista),

ma è poco convincente sul piano paleografico. Il passo in esame presenta tuttavia anche un altro problema: il significato da attribuire a *spes*. Watt è l'unico a tentare una spiegazione: «Desertion (*istud*) [...] on a small scale [...] arouses hope (on the receiving side)». Qui si sceglie di conservare le due occorrenze di *spes*, di seguire la punteggiatura suggerita da Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 325) e di recepire la congettura *consensus* di Shackleton Bailey 1989, intendendo, secondo Pasetti, *n.s.*: «le diserzioni dei singoli o di poche persone suscitano – in chi riceve i transfughi, come pensa Watt – la speranza di porre fine al conflitto; la diserzione di massa, però, si trasforma in una sorta di cospirazione (i cui effetti vengono descritti al § 8). Quanto a *consensus* nel senso negativo di 'congiura', si veda ad es. Liv. 3,64,2 *consensum patrum causabantur*». Sul piano argomentativo, il passo sembra essere una ricapitolazione del § 7, adatta a segnare il passaggio dall'*argumentatio* (§§ 3-7) all'*epilogo* (§§ 8-11), pertanto, come Winterbottom 1984, la poniamo fra doppie parentesi quadre. **Novum...**: le singole ma numerose diserzioni dei nemici rispondono, secondo il retore, a un'inedita strategia per cercare rifugio in territorio nemico (*Novum... genus artis*), descritta subito dopo; sulla pervasività dell'espressione *novum genus* con diversi determinanti in declamazione, esempi in Winterbottom 1984, 325; per le *Maiores*, Pasetti 2011, 113, n. 63. **Supervacuum... civitatem**: un'altra *ekphrasis* mette a fuoco gli sforzi dei transfughi per superare le difese dei nemici. Con *terra* è frequente il plurale in luogo del singolare; vd. *OLD*² 2125, 3. Per illustrare i rischi dell'operazione, Winterbottom 1984, 325 rinvia a Vell. 2,27,4 *Tum demum, desperatis rebus suis, C. Marius adulescens per cuniculos qui miro opere fabricati in diversas agrorum partes fuerunt conatus erumpere, cum foramine e terra emersisset, a dispositis in id ipsum interemptus est*. **redimere...** **pacisci**: il transfuga era trattenuto dal nemico come prigioniero di guerra e poteva essere riscattato (*redemptus*; cf. *redimere*) da un concittadino del luogo d'origine (*redemptor*) mediante il pagamento di una somma di denaro. Tornato in patria, il transfuga era privo dei suoi diritti civili e li riacquistava, attraverso l'istituto del *postliminium*, solo dopo aver risarcito al *redemptor* la somma pagata per il suo riscatto (vd. Berger 1953, 670): *scelus pecunia pacisci* sembra riferirsi a questa procedura. Qui il *trasfuga* è definito *proditor*; sull'associazione delle due figure, vd. Wolff 2015, 322; cf. anche *ad tit.* **videntes... gaudentes**: l'incredulità del retore per la festosa accoglienza riservata ai transfughi è messa in risalto dal chiasmo. *Videntes palam* si oppone a *occultos specus*.

10. Omnesne... Omnesne... Adeone... Omnes...?: nelle prime tre interrogative *-ne* equivale a *num*; in proposito vd. Hofmann-Szantyr 1972², 461. La crescente indignazione del retore culmina nell'omissione della particella interrogativa nell'ultimo *colon*. <**sibi**> **consulere ac prospicere**: *sibi*, integrato da Schultingh (*ap.* Burman 1720, 467; cf. § 7 *sibi singuli consulunt*), è *apò koinù* rispetto ai verbi: una coppia sinonimica attestata anche in Cic. *fam.* 3,2,1 *a te peto ut... prospicias et consulas rationibus meis*. **cadere**: Shackleton Bailey 1989,

43 congettura *cedere* in luogo del tràdito *cadere*, chiosando *i.e. tantum abire*. Qui però *cadere* indica una morte onorevole sul campo di battaglia (per questa accezione di *cado*, assai diffusa, cf. *ThlL* III 24, 24-53), in opposizione alla vergognosa diserzione (*transfugere*). Sul piano argomentativo, il retore dà per scontato che morire per la patria sia preferibile, secondo un luogo comune diffuso nella letteratura greco-latina, su cui vd. Tosi 2017, nr. 1602, *s.v. Dulce et decorum est pro patria mori*; oltre a Hor. *carm.* 3,2,13, cf. *e.g.* Hom. *Il.* 15,496-497. **eorum qui...**: i concittadini rimasti in patria a combattere e pronti a rifarsi sui familiari dei disertori.

11. Manifestiorem... coniecturam: si accetta, con Ritter 1884, Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 2006, la lieve correzione di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 468), in luogo del tràdito *Manifestiore quadam coniectura. num... desertis*: il fatto che i nemici, pur avendo subito la defezione (*desertis*), non si siano scoraggiati dimostra che le diserzioni rispondono a una precisa strategia. Come nota Winterbottom 1984, 326, questa affermazione (cf. pure il seguente *Illi me non timent*) è in contrasto con *metu... transfugiunt* del § 6. **Illi me non timent:** s'intende, nonostante le diserzioni. Watt 1984, 57 integra *me <hercule> non timent*, ma l'uso di *me* in luogo di *nos* è funzionale: il locutore, in polemica con i concittadini che si oppongono alla proposta di legge, è l'unico a essersi accorto della strategia dei nemici.

256

Introduzione

Un padre di tre figli, preso da un attacco di pazzia furiosa, ne uccide due; quando, grazie all'aiuto del terzo, riacquista il senno, deve sopportare il peso delle proprie azioni. Così, convinto che la sanità mentale sia per lui una disgrazia, decide di disconoscere il figlio, colpevole di averlo riportato alla realtà.

La *declamatio*, svolta dalla parte del *pater*, si risolve quasi per intero nell'accusa di omicidio che viene proiettata sul figlio e in una riflessione moraleggiante su come l'inconsapevolezza del male sia preferibile alla conoscenza.

Nonostante si tratti di un caso di *furor*, la declamazione non verte sulla *dementia*¹, ma sull'*abdicatio*, di cui si tenta di fornire una giustificazione. Diversamente da altri casi², manca il riferimento a una precisa *lex*, perciò si può sottintendere la generica norma *abdicare liceat*, che compare in 371 e 383. Per le diverse forme di *abdicatio* si veda. Quint. 7,4,27³.

¹ L'*actio dementiae* è un tipo di procedimento legale fittizio in cui, di solito, un padre o un figlio vengono accusati di comportamento folle, cf. Rizzelli 2015, 212-217. Le *Minores* incentrate su questa *actio* sono tre (316, 349, 367).

² Cf. 286; 374; Ps. Quint. *decl. mai.* 9; Calp. *decl.* 14.

³ In generale sull'*abdicatio*, cf. 257 *ad th.*

Lo *status* è di tipo *qualitativus*⁴, poiché il padre deve giustificare la propria scelta di disconoscere il figlio, che, evidentemente, si è opposto all'*abdicatio*: si potrebbe pensare che restituire la *sanitas* a qualcuno sia un atto per cui essere grati, ma in questo caso il senno ritrovato ha condotto il protagonista al dolore e alla sofferenza. Ciò che si deve valutare è dunque la qualità dell'azione del figlio e decidere se il disconoscimento sia meritato. Un simile ragionamento compare nella *Maior* 10, in cui una madre accusa il marito di maltrattamento per averle impedito, grazie all'intervento di un mago, di entrare in contatto con il figlio defunto: l'allucinazione è vista dalla donna come elemento positivo, preferibile alla dolorosa condizione di normalità, in cui il figlio è irrimediabilmente morto e, quindi, irraggiungibile.

Tema centrale è quello della follia, definita nella forma di *furor*, di pazzia furiosa⁵: tuttavia, della sintomatologia dell'attacco nulla viene detto, se si eccettua un breve accenno alla visione allucinatoria dei figli ancora in vita. Il discorso, infatti, non indugia sugli aspetti fisici e corporali della pazzia, ma tende verso un tono tragico: moltissimi sono i riferimenti a moduli tipici del teatro, in particolare senecano. La follia, che tormenta alcuni dei più noti eroi della tradizione antica, su tutti Aiace e Oreste, può, in certi frangenti, condurre ad azioni estreme come l'assassinio, più o meno consapevole, dei propri figli: Agave, presa dall'invasamento divino, fa a pezzi Penteo nel dramma euripideo delle *Baccanti*; per volontà di Giunone, il *furor* porta Atamante, marito di Ino, a uccidere uno dei suoi figli⁶. Tuttavia, sono i personaggi senecani, in bilico tra *furor*, spesso motore dell'azione, e *ira*, i più vicini alla caratterizzazione del *pater* della declamazione. In particolare la matrice tragica della vicenda narrata nel *thema* può essere individuata nell'*Hercules furens*⁷, in cui la follia omicida

⁴ Sulla difficoltà di determinare lo *status* nei casi di *abdicatio* cf. Sulp. Vict. *rhet.*, pp. 350, 21-351, 5 Halm.

⁵ Cf. Cels. 2,7,26-27 e 3,18,6. Il tema del *furor* in declamazione è trattato in Gunderson 2003, 115-149; sulla fenomenologia del *furor* omicida nelle *Maiiores* cf. Pasetti 2011, 202 n. 426 ad Ps. Quint. *decl. mai.* 17,9; relativamente a osservazioni di natura filosofica e politica sul lessico della follia cf., per Cicerone, Taldone 1993, per Seneca, Militerni Della Morte 1997, mentre, per quel che riguarda la riflessione stoica greca, Graver 2003; sulla rappresentazione letteraria e artistica del *furor*, cf. Mugellesi 2008. Per aspetti giuridici e medici, rinvio a Rizzelli 2015; il rapporto tra follia e testi giuridici, in particolare il *Digesto*, è approfondito in Toohey 2013, contributo all'interno di una più generale miscellanea sulla malattia mentale nel mondo antico (Harris 2013). L'atteggiamento della società antica nei confronti del folle e della follia è invece analizzato in Mazzini 2007.

⁶ *Ov. met.* 4,416-542.

⁷ Il mito di Ercole uccisore dei suoi figli è richiamato da Dingel 1988, 117: «Es ist vielleicht kein Zufall, dass dies gerade in 256 der Fall ist, wo der Vater im Wahnsinn befangen war. Sein Wille hätte gar nicht ermittelt werden können, und es war wohl auch nicht absehbar, dass er die Heilung als Fluch empfinden würde. Denn dass ein Mann, der in Wahnsinn sein Kindern getötet hat, das Bewusstsein der Tat auf sich nimmt, dafür bot der Heraklesmythos ein weithin bekanntes exemplum, das den überlebenden Sohn in seinem Heilungsversuch bestärken konnte».

del protagonista, definita da Anfitrione *caecus furor*⁸, è causa dello sterminio di moglie e figli dell'eroe.

Il testo presenta anche alcune somiglianze con l'*excerptum* 31 di Calpurnio Flacco, in cui un giovane uccide la sorella, colta in flagranza di adulterio, e, dopo essersi ripreso da un attacco di *furor*, evita di comportarsi nello stesso modo riguardo la madre, a sua volta scoperta in adulterio; per questo motivo, deve subire il disconoscimento da parte del padre. Anche in questo caso sono presenti il passaggio dal *furor* omicida alla *sanitas* e l'*abdicatio*; per altri punti di contatto tra questo *excerptum* e la *Minor* 256 si rimanda alle note di commento.

Elementi simili, ma a parti invertite, si riscontrano anche nel *thema* presente in Sulp. Vict. *rhet.*, p. 351, 1-2 Halm *furentem filium abdicavit, revocavit sanatum, abdicavit rursum furentem*, in cui si registra un'*abdicatio* dovuta alla condizione di pazzia del figlio. In ambito greco, si può richiamare un passo dell'*Anthologium* di Stobeo (4,40,22), in cui si riporta un discorso pronunciato da un certo Gaio al posto di un Paolo, colpevole di aver ucciso il proprio figlio durante un attacco di follia: Ἔοικε δὲ ὁ βάσκανος δαίμων φιλοτιμότητος εἶναι πρὸς τὰς παραδόξους συμφορὰς. ἔσθηκέ σοι παιδοφόνος⁹ πατήρ, τὴν μὲν χεῖρα μιαιώτατος τὴν δὲ ψυχὴν καθαρώτατος, μανίᾳ διακονησάμενος τὴν συμφορὰν, «Sembra che ci sia un demone maligno bramoso di eccezionali disgrazie. Davanti a te c'è un padre infanticida, che ha la mano del tutto contaminata, ma l'anima assolutamente pura, che, a causa della follia, è divenuto strumento di una disgrazia».

Per quel che riguarda la struttura della declamazione, priva di *sermo*, al *thema* segue direttamente lo svolgimento, molto semplice e lineare. Dopo una generica introduzione (§§ 1-2), il *pater* passa, con una breve *argumentatio*, a rendere ragione delle cause che lo hanno condotto all'*abdicatio*: la *sanitas* gli ha portato sofferenza ed è quindi come se il vero colpevole di assassinio fosse il figlio (§§ 3-5); infine, egli si augura che il figlio non possa ottenere benefici economici dalla perdita dei fratelli (§ 6).

Commento

Tit. Furiosus: cf. Calp. *decl.* 31, p. 28, 16 H.; 290,4; 314 *th.*; Sen. *contr.* 3,9,1. Sullo statuto giuridico del *furiosus* in declamazione cf. Lanfranchi 1938, 193-200. **trium filiorum:** elemento della triplicazione tipico di molte declamazioni, cf. n. *ad* 271 *th.* (*tertio bello*); 327 *tit.* (*trium*); si vedano anche Lentano 1998, 110 e n. 10; Berti 2007, 47; van Mal-Maeder 2007, 22; Pasetti 2011, 89 s. n. 1. Per un padre che perde due dei tre figli cf. Calp. *decl.* 10 *th.*, p. 10, 12 H.

Th. sanatus: il tema non esplicita, né permette di escludere che il figlio sia medico; un altro figlio medico che cura il padre viene menzionato in Quint. 7,2,17;

⁸ Sen. *Herc. f.* 991 *Qui se caecus impegit furor?*

⁹ L'aggettivo si ritrova in Eur. *HF* 1201, a indicare la matrice tragica di questo tipo di svolgimento.

un padre che cura invece il figlio in preda al *furor* è in 290. Sul concetto di non inguaribilità del folle, cf. Diliberto 1984, 32-40. **abdicat**: per l'*abdicatio* in declamazione, un quadro di sintesi *ad 257 th.*; riferimenti di carattere generale in Lanfranchi 1938, 254-267; Winterbottom 1984, *ad 257,3*; Sussman 1994, *ad Calp. decl.* 18, *Introd.*; Langer 2007, 138-142. Sul rapporto tra *abdicatio* e diritto storico, cf. Wurm 1972, Krapinger 2007, 13-19 e Pasetti 2011, 90 s. n. 2.

1. irascerer: è l'ira, sentimento che fin da subito caratterizza il *pater*, a determinare l'*abdicatio* poiché, come afferma il genitore ai §§ 3-5, la *sanitas* restituita dal figlio gli ha portato la consapevolezza della colpa. Padri irati sono presenti anche in Ps. Quint. *decl. mai.* 1,15, p. 16, 15 H. e in Sen. *contr.* 10,3,2 (in cui il padre è indirettamente colpevole della morte della figlia). L'*ira* e il *furor* sono concetti spesso interrelati e legati da un rapporto di causa-effetto, cf. Cic. *Tusc.* 3,11; 4,52; 4,57; Sen. *ir.* 1,1; *epist.* 114,3; Quint. 7,4,31 *fere ira et concitatio furori sunt similia*. Sulla rappresentazione della rabbia nella letteratura antica, si veda anche Konstan 2006, 41-76. **bonus pater**: l'uomo, se vuole agire da *bonus pater*, deve cacciare di casa (cf. poco oltre, *dimittendus*) il figlio per non metterlo in pericolo nel caso di un nuovo accesso di follia. Così Ercole (Sen. *Herc. f.* 1244-45; 1263) vuole togliersi la vita per non far del male al padre, qualora il *furor* tornasse a tormentarlo. Lanfranchi 1938, 267 riferisce invece il sintagma alla magnanimità del padre, che punisce il figlio soltanto con l'esclusione dall'eredità, evitando sanzioni maggiori come il *culleus*, pena applicata, però, ai parricidi. **tam... mente**: cf. Stat. *Theb.* 10,165 (*fragili mente*) e Tib. 3,4,63 (*mutabilis mens*). Il *pater* non si sente ancora del tutto guarito e al sicuro, cf. Calp. *decl.* 31, p. 28, 16-17 H. *abdicatus hic iterum quasi furiosus errabo, sed certe sine mente securo*: il protagonista teme che un nuovo attacco di follia causato dall'*abdicatio* possa portarlo all'assassinio della madre. La follia colpisce la *mens*, sottraendo all'individuo la capacità di discernimento: Gaius *epit.* 2,2,3 definisce *mente insani* i *furiosi*; sulla condizione degradata della *mens* in seguito a un accesso di *furor*, cf. Lanza 1990, 71-84. **dimittendus**: per *dimittere* con il valore tecnico di *filium exheredare*, cf. *ThlL* V/1, 1211,10-12. **incideret... furorem**: per il nesso cf. Cic. *Pis.* 46. Il *furor*, secondo la definizione di Cic. *Tusc.* 3,11 *furorem autem esse... mentis ad omnia caecitatem*, è uno stato di pazzia furiosa, un completo anabbiamento della mente che si distingue dall'*insania* e che può essere causato da fattori fisici o da violente passioni. La causa della pazzia del *pater*, però, non è qui esplicitata.

2. causas... abdicatio: quanto all'indagine delle motivazioni che hanno condotto al disconoscimento, Lanfranchi 1938, 257 osserva: «La 'causa' che dà luogo all'*abdicatio* costituisce il motivo predominante di ogni controversia... Se si pensa che da un grave motivo si giunge a quello costituito da una semplice disobbedienza del figlio, si vede come il concetto di *causa* giuocasse in un campo esteso e fosse suscettibile di ogni interpretazione e quindi di ogni discussione»; sul rapporto tra *abdicatio* e disobbedienza, vedi anche 258, *Introd.*, n.

2. [**id est... meminisse**]: il testo, espunto da Winterbottom 1984, *ad loc.*, rappresenta una glossa esplicativa di quanto detto immediatamente dopo. **hoc est... narranda sunt**: il padre rinfaccia al figlio di essere stato messo in condizione di raccontare il suo doloroso passato e, quindi, di prenderne coscienza.

3. **mea manu**: l'elemento della mano colpevole dell'assassinio è presente anche nel modello tragico, cf., per citare solo alcuni casi, Sen. *Herc. f.* 1034; 1196; 1236; Casamento 2004, 244. Il *pater* insiste su tale concetto anche in § 4 *manibus meis*. **generam... educaveram**: tipici compiti genitoriali, cf. Cic. *rep.* 1,8 (dove il soggetto è *patria*) e Sen. *contr.* 1,7,2 '*genui – inquit – <te>, educavi*'. **per viscera... exegi**: il nesso, di tono sostenuto, compare in Lucan. 2,148-9 *infandum domini per viscera ferrum / exegit famulus*; altri esempi in *ThlL* V/2, 1451, 55-66 (s.v. *exigo*). Anche Medea uccide i figli con la spada, cf. Sen. *Med.* 969-970 e 1006 *ferrum exigam*. **tibi inputo, tibi**: *geminatio* in funzione patetica, cf. Lausberg 1990³, 134 s. §§ 248-249. **doloris**: parola tema della tragedia senecana, si riferisce qui a una sofferenza interiore derivante dalla disperazione: cf. Sen. *Herc. f.* 1121; *Oed.* 924. **quaedam... est**: il tema dell'ignoranza preferibile alla sofferenza è di ascendenza tragica e si può considerare il *Leitmotiv* di questa declamazione, approfondito in § 4. **perdidi... perdidisse**: il poliptoto mette sullo stesso piano la coscienza della perdita e la perdita stessa. **sensi**: è la consapevolezza che conduce al *dolor*: si pensi a Sen. *Oed.* 1005-1007, dove la consapevolezza di Giocasta è paragonata a quella di Agave, nel momento in cui si rende conto di aver ucciso il proprio figlio (*et furens / Cadmea mater abstulit gnato caput / sensitive raptum*).

4. **fortuna**: la sorte è da intendersi, in questo caso, di segno negativo, come tipicamente avviene nel teatro tragico senecano, cf. Averna 1998. **remedium**: di opposto parere è Edipo in Sen. *Oed.* 514-515: a Creonte, che tenta di nascondergli la verità, risponde che la consapevolezza è preferibile all'ignoranza delle proprie sventure (CR: *nescisse cupies nosse quae nimium expetis. / OE: iners malorum remedium ignorantia est*). La follia stessa, e non il semplice non sapere, appare un paradossale *remedium*, perché protegge dalla coscienza dolorosa, cf. *infra* (*ignorantia malorum*). **in ea cogitatione**: le allucinazioni sono una tipica conseguenza dello stato di *furor*: in tragedia si possono richiamare Soph. *Ai.* 285-304; Eur. *IT* 285-294; *Or.* 255-276; *HF* 947-1000; Sen. *Herc. f.* 939-1038. In ambito medico, sulla follia come causa di una falsa rappresentazione della realtà, si veda Cels. 3,18,19; mentre l'atto di parlare con i defunti durante un attacco di follia è richiamato da Cael. Aur. *acut.* 1,3,35-36. L'opinione degli Scettici sulle allucinazioni che derivano da un attacco di follia è riportata da Cic. *ac.* 1,48 e anche 1,89, in cui viene citato il caso dell'Eracle euripideo; sul problema delle allucinazioni nella filosofia e nella medicina antica rinvio a Pigeaud 1995, 109-145. Qui si tratta di un'allucinazione autoterapeutica, come nel caso della *Maior* 10, in cui una madre riceve di notte le visite del figlio morto in una condizione che oscilla tra il sogno e l'allucinazione: anche in quel testo

emerge il motivo dell'illusione benefica e si prova ostilità verso chi la dissipa, cioè il marito, colpevole di aver chiesto l'intervento di un mago per porre fine agli incontri soprannaturali: in proposito si veda Schneider 2013, 35-39 e Ps. Quint. *decl. mai.* 10,11, pp. 209, 21-210, 17 H. *magnas calamitates una ratio sustentat, quod indulgent mala persuasionibus suis. ignorantiam malorum*: il tema dell'ignoranza delle sventure preferibile alla consapevolezza trova riscontro nella riflessione etica: Cic. *div.* 2,29 *certe igitur ignoratio futurorum malorum utilior est quam scientia*; ma soprattutto in tragedia: cf. Sen. *Thy.* 782-783 *in malis unum hoc tuis bonus est, Thyesta, quod mala ignoras tua*; *Herc. f.* 1098-1099 *proxima puris sors est manibus nescire nefas*; *Soph. Aj.* 271-276; *Eur. Ba.* 1259-1262; *Or.* 395-396. Per il luogo comune della beatitudine che deriva dall'ignorare le sventure, cf. *Soph. Aj.* 552-555; *Eur. fr.* 205 N; [Plut.] *mor.* 115e. **Quanto... sanitatis**: cf. Sen. *Herc. f.* 1259-61, dove Ercole lamenta la perdita di ogni bene, follia inclusa (*cuncta iam amisi bona /... etiam furorem*) e Calp. *decl.* 31, p. 28, 15 H. *importuna sanitas*; in Calpurnio la *sanitas* riacquisita impedisce al protagonista dell'*excerptum* di uccidere un secondo membro della famiglia, ma l'effetto è una *abdicatio*. Per la *sanitas* come condizione contraria alla pazzia, cf. Sen. *epist.* 94,36 *si insaniam sustuleris, sanitas reddita est. tuae*: 'voluta da te': il riferimento è alla guarigione operata, non si sa come, dal figlio, che ha curato (o fatto curare) il padre. **lacerare... vultus**: si tratta di gesti rituali autolesionistici tipici del lamento funebre antico: «incidersi le carni, graffiarsi a sangue le gote o gli avambracci, percuotersi (il viso, la testa, la fronte, il petto, i fianchi, le gambe), decalvarsi, strapparsi la barba, voltolarsi nella polvere o nella cenere o cospargersene il capo, stracciarsi i vestiti, scalzarsi, farsi crescere la barba o i capelli» sono le stereotipie mimiche del *planctus* secondo De Martino 2008⁴, 186. Per gesti di questo tipo cf. Aesch. *Pers.* 1038-1077; *Ch.* 22-31; *Eur. Andr.* 1209-1213; *Hec.* 649-656; *Or.* 960-970; *Tr.* 1235-1237; Sen. *Tro.* 64-163; *Herc. f.* 1100-1114.

5. ipse... abstulisses: il padre proietta le proprie azioni delittuose sul figlio, come già in § 3. **valetudinem**: il termine, *vox media*, è da intendersi in accezione negativa dato l'accostamento al *furor*, cf. Sen. *epist.* 94,17; *dig.* 2,11,2 (Ulp.); tuttavia, l'ambiguità semantica è sfruttata dal padre, che considera la condizione di follia preferibile alla consapevolezza del delitto. Da notare la clausola che accompagna la coppia sinonimica composta da *valetudo* e *furor*: si tratta di un cretico seguito da un doppio trocheo: *vale-tūdi(nem) illūm fūrōrēm*. Sulle coppie sinonimiche unite per asindeto nella declamazione, esempi in Winterbottom 1984, 322 s. e Pasetti 2011, 44.

6. infelicissimis: il nesso *infelicissimus iuvenis* nel *corpus* quintilianoico ricorre anche in 315,22, Ps. Quint. *decl. mai.* 2,23, p. 41, 17 H.; 5,21, p. 107, 12 H.; 17,14, p. 345, 10 H.; cf. inoltre Sen. *contr.* 8,4,1 *infelicissime adulescens*. L'aggettivo *infelix* al grado positivo è accostato a figure giovanili anche in Ps. Quint. *decl. min.* 299,6 *i. puella*; 388,2 *i. puerum*; *decl. mai.* 1,13, p. 13, 19 H.;

8,21, p. 172, 14 H. *i. iuvenis*; Calp. *decl.* 40 *i. puella*, p. 33, 7 H. e 51 *i. puer*, p. 38, 23 H. **ne quis... occidi**: il riferimento è al terzo figlio (il destinatario dell'*abdicatio*), che, morti i fratelli, non dovrà più spartire con loro l'eredità paterna. **eorum morte gaudeat**: il motivo della gioia per la morte altrui, in relazione all'assassinio di un tiranno o di un importante politico, ricorre in ambito storiografico: ad esempio in Plut. *Tim.* 5,2; Diod. Sic. 38-39,19,1; Dio Cass. 45,41,2; Liv. 39,50,9; Cic. *Brut.* 1,16,5. Ma l'esultanza per la morte del nemico è anche un motivo peculiare della lirica: basterà ricordare qui Hor. *carm.* 1,37, che riprende allusivamente la gioia di Alceo per la morte di Mirsilo. Caso differente è quello della donna crudele che gioisce per la morte dell'amante in Prop. 2,8,18; sul godere della morte di qualcuno in vista dell'eredità, cf. Sen. *epist.* 123,11 (*heres*) *plus... gaudebit tua morte quo plus acceperit*. Sulla figura dell'erede nella declamazione e i relativi *topoi*, cf. 261.

257

Introduzione

Un povero, come spesso avviene a 'Sofistopoli', è rapito dai pirati e scrive al figlio per essere riscattato¹; il giovane, però, non dispone del denaro necessario. In suo aiuto interviene un ricco, antico nemico del povero, che gli offre in sposa la propria figlia; il giovane accetta e usa il denaro della dote per riscattare il padre. Appena tornato a casa, però, il povero impone al figlio di ripudiare la figlia del nemico, e dinanzi al suo rifiuto lo disconosce.

Tema di fondo è l'ostilità tra ricco e povero. Impostato nelle sue linee essenziali dalla Seconda Sofistica², il motivo trova nella declamazione greca una precisa dimensione politica e morale: il ricco è un arrogante prevaricatore, che abusa della propria posizione di forza e regolarmente calpesta le leggi e gli ordinamenti cittadini; il povero è la vittima designata dei suoi soprusi, in costante ricerca di tutela per i diritti propri, dei suoi familiari, nonché della città tutta³. La declamazione latina propone a sua volta la contrapposizione tra questi due personaggi, svincolandola però da ogni valenza politica, e articolandola in una casistica più ampia: ricco e povero sono prevalentemente nemici, ma

¹ Sen. *contr.* 1,2; 1,6; 1,7; 7,4; Ps. Quint. *decl. min.* 342; 373; *decl. mai.* 5; 6; 9.

² Cfr. Philostr. *VS I, pr.*, p. 481, 17-20 Ol.: la sofistica «che bisogna piuttosto chiamare 'seconda' si è messa a rappresentare i poveri e i ricchi, gli eroi, i tiranni e anche quei temi forniti di nomi ai quali dà spunto la storia».

³ La formula più ricorrente per indicare tale contrapposizione negli *argumenta* greci è, indicativamente, *πένης καὶ πλούσιος ἐχθροὶ τὰ πολιτικά*, «un ricco e un povero erano nemici per ragioni politiche»: vd. ad es. Sop. *quaest. div.* 6, p. 26, 1 Weissenberger (= VIII 50, 28 Walz); 8, p. 34, 1 (= VIII 32, 27); 23, p. 94, 1 (= VIII 145, 9); 50, p. 182, 1-2 (= VIII 286, 6); 58, p. 201, 1 (= VIII 316, 12); altro in Winterbottom 1984, 327. Sulle espressioni e le valenze di questo conflitto nella 'città declamatoria' greca cfr. Russell 1983, spec. pp. 27-30.

malvagità e crudeltà non sono necessariamente appannaggio del primo; in alcuni casi, poi, i due sembrano aver dimenticato l'antica inimicizia, giungendo persino a mostrare amicizia o complicità⁴. Nel nostro caso, l'ostilità proviene esclusivamente dal povero, mentre il ricco dimostra concretamente la sua disponibilità alla riconciliazione; spetterà al figlio il tentativo di ricomporre il dissidio tra il padre e quello che ormai è suo suocero⁵.

Dal punto di vista giuridico, la *controversia* coinvolge la questione dell'autorità del padre sul matrimonio dei figli. Un'antichissima tradizione riconosceva al *pater familias* il diritto di imporre il divorzio ai figli che fossero sotto la sua potestà, a prescindere dalla loro volontà; tale potere fu limitato da successive disposizioni di Antonino Pio, Marco Aurelio e Caracalla, che proibirono al *pater familias* di sciogliere un *bene concordans matrimonium*⁶. A questo proposito, le *Minores* sembrano rispecchiare una situazione intermedia, in cui il *pater familias* rivendica ancora la propria autorità sul matrimonio dei figli ma, non potendo imporre loro direttamente il divorzio, tenta di costringerli mediante l'*abdicatione*⁷.

Il discorso del figlio, non preceduto da alcun *sermo*, è aperto da una rappresentazione della *pietas* mostrata dal giovane nei confronti del padre (§§ 1-2); una riflessione sul rapporto tra autorità paterna e libertà dei figli (§§ 3-6) introduce alla discussione del caso particolare: alla *refutatio* delle ragioni del padre, presentate come meramente pregiudiziali (§§ 7-9), segue una breve *narratio* (§§ 10-11); la *confirmatio* della tesi del figlio, impostata sulla volontà del ricco di ricomporre il dissidio (§§ 12), è chiusa da un'invocazione ai giudici, che assolve alle funzioni di *peroratio* (§ 13).

Commento

Trr. filios: il maschile plurale indica qui chiaramente figli di entrambi i sessi, come già in Quint. 9,3,63 *medium... iungit... diversos sexus, ut cum marem feminamque 'filios' dicimus*; vd. in merito *ThL* VI/1, 757, 42-56.

Th. filium et divitem inimicum: la stessa situazione di partenza è in Sen. *contr.* 10,1. Sull'inimicizia tra ricco e povero vd. *Introd. captus... redemptione:* per il rapimento da parte di pirati, ricorrente nelle declamazioni, cf. Sen. *contr.* 1,6 e 7; 3,3; 7,4; *decl. min.* 373 *th.*; *decl. mai.* 6 *th.*, p. 110, 14 H. **offerente... filiam:** con il fidanzamento veniva concordata una dote, che in seguito al matrimonio sarebbe entrata nella piena disponibilità del marito: vd. in merito Wycisk 2008, 111-114. **<eius>**: cioè della moglie: il figlio del povero avrà usato la dote della

⁴ Vd. la rassegna proposta in Santorelli 2014, 16-26.

⁵ Una situazione analoga, ma a parti invertite, è in *decl. mai.* 9, dove il figlio di un ricco, contando su una pacificazione dei rapporti tra la sua famiglia e quella rivale, prima si lega in amicizia con il figlio del povero, poi prende ad assistere il povero stesso, incorrendo nelle ire paterne.

⁶ Cf. Paul. *sent.* 5,6,15; *Cod. iust.* 5,17,5 *pr.*; *dig.* 24,1,32,19 (Ulp.); vd. diffusamente Fayer III 2005, 86-95.

⁷ Vd. ancora 259 e 357, con Wycisk 2008, 117 s.

ricca moglie per riscattare il padre. L'integrazione, proposta da Ritter 1884, è recepita da Winterbottom 1984 Shackleton Bailey 1989 e 2006, in base a § 2 *munus ad socerum redit*, integra invece *soceri* prima di *pecunia*; ma la dote, a rigore, cessa di appartenere al suocero dopo le nozze, inoltre il *munus* del suocero indicherà piuttosto l'offerta del matrimonio. **imperat ut dimittat**: per l'autorità del *pater familias* sul matrimonio dei figli vd. *Introd.* **abdicat**: l'*abdicatio* indica il disconoscimento del figlio da parte del *pater familias*; è l'esito più comune del conflitto padri-figli nella declamazione latina: nelle *Minores* l'*abdicatio* entra in gioco nelle declamazioni 256-260; 271; 275; 279; 281; 283; 285-287; 290; 291; 295; 296; 298; 300; 322; 330; 356; 357; 368; 371; 373; 374-376; 378; 387. Il provvedimento corrisponde, nella declamazione greca, all'*apokeryxis*, ma, a differenza di quest'ultima, non trova un riscontro preciso nel diritto storico, che prevede piuttosto l'*exhereditatio* (cf. *Cod. Iust.* 8,46,6 *Abdicatio, quae graeco more ad alienandos liberos usurpabatur et ἀποκήρυξις dicebatur, romanis legibus non comprobatur*), mentre altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei figli (ad esempio la *relegatio*) venivano presi in ambito privato: per la disobbedienza come motivo di *abdicatio*, cf. 258, *Introd.*, n. 2.; per la parziale sovrapposizione di *abdicatio* ed *exhereditatio*, cf. 275,3 e 275, *Introd.*, n. 5; per il rapporto tra *iudicia* pubblici e tribunale domestico, cf. 279, *Introd.*, n. 3; per *abdicatio* e *relegatio*, cf. 300, *Introd.* con ulteriori riferimenti al quadro generale. Una sintesi in Pasetti 2011, 90 s.

1. fortuna: per il senso di 'sventura', 'calamità' vd. *ThLL* VI/1, 1177, 23-42. **intra tam breve tempus**: cioè tra il ritorno del padre e la sua decisione di *abdicare* il figlio: se il padre avesse disconosciuto il figlio appena dopo il suo rientro, si sarebbe dubitato che in così poco tempo il figlio avesse avuto modo di commettere qualcosa di tanto grave da suscitare un simile castigo; il che risulta ancor più assurdo se si considera che, in realtà, il padre ha preso la sua decisione nel momento stesso in cui è stato liberato, prima ancora di gioire della riconquistata libertà. **certum... facinora**: se un figlio che ha manifestato la sua *pietas* riscattando il padre viene disconosciuto, deve avere commesso qualcosa di davvero grave. Sulla formulazione cf. Cic. *Verr.* 2,5,11 *expectate facinus quam voltis improbum: vincam tamen expectationem omnium*.

2. munus... redit: vd. *supra*, ad *th.* (<*eius*>). La responsabilità dell'accaduto ricade (*redit*) sul ricco, che ha messo a disposizione il denaro per il riscatto; per *redeo*, in riferimento a colpe e responsabilità 'negative', cf. p. es. Sen. *benef.* 6,32,2 *quarundarum rerum turpitudine etiam ad vindicantem redit*; altro in *OLD*² 1751, 3. **patienda**: congettura di Aerodius 1563 per il trådito *facienda*, che Schultingh (*ap.* Burman 1720, 470) emendava invece in *fatenda*; Shackleton Bailey (1983, 232, poi nelle successive edizioni) riteneva che il riferimento fosse a sofferenze patite non fisicamente dal figlio, ma «in imagination», e dunque emendava in *non patiendo passus sum*. Il figlio però rivendica proprio di essersi sottoposto al suo carico di sofferenze, andando personalmente a riscattare il

padre: meglio pertanto conservare la correzione di Aerodius, che restituisce un poliptoto analogo, ad es., a quello di Ov. *am. 2,19,49 pateris nulli patienda marito* (per il concetto, cf. inoltre *ars 3,2; 3,566; am. 3,4; fast. 2,586; Prop. 4,4,30*).

3. Si... satis esset: la disobbedienza, in realtà, è una delle principali cause di *abdicatio*: cf. ancora nelle *Minores 258* (con *Introd.*, n. 1); 259 (in una situazione analoga alla nostra); inoltre Quintiliano (7,1,14) cita la legge: *minus dicto audientem filium liceat abdicare*. Vd. Wycisk 2008, 133 s. e 258, *Introd.*, n. 1. **iudicia ista:** i processi in cui i figli si appellano contro l'*abdicatio* decisa dai padri: vd. ancora Wycisk 2008, 138-140; sul valore di tali procedimenti nella declamazione, intesi come occasione per rinegoziare i rapporti tra padre e figlio, vd. Lentano 2009, 61-64. **ex bona mente:** cf. per la stessa espressione 289,2 *quod obicitur mihi, ex bona mente proficiscitur*. **Servi... non paruisse:** un esempio di disobbedienza per questioni di principio in 380; sul concetto vd. inoltre Sen. *benef. 3,20,2 nec enim aut nos omnia iubere possumus aut in omnia servi parere coguntur; epist. 77,7*.

4. suae potestatis: stabilire il grado di indipendenza del figlio rispetto all'autorità paterna è un passaggio pressoché obbligato nei processi per *abdicatio*: cf. 271,1. Secondo il diritto romano, la *potestas* del padre sui figli si estingueva soltanto alla morte del padre, o nel caso di adozione del figlio in un'altra famiglia; tale potere riguardava soprattutto la gestione del patrimonio, mentre il figlio poteva godere di una certa autonomia in questioni come quelle qui citate dal declamatore: vd. Saller 1986; Wycisk 2008, 130 s. **'Non coges... adferre':** il padre, cioè, non può usare la sua *potestas* per spingere il figlio a commettere delitti contro gli dèi (incendiare i templi: cf. 271,5) o la comunità (vandalizzare edifici pubblici: cf. 260,5). **leviora:** la contrapposizione è tra serie questioni che riguardano la collettività e problemi di minore importanza per la comunità, da affrontare nell'ambito della famiglia. **mediocritatis:** Rohde (*ap. Ritter 1884, 49*) propone di emendare in *auctoritatis*, Shackleton Bailey 1989 e 2006 pone tra *crucis* suggerendo in apparato *voluntatis*. **sententiam... dicere:** cf. 271,5 *Si imperes filio ut <iudex> sententiam dicat contra quam existimat, si testimonium iubeas dici eius rei quam ignorat; 371,2; 378,1. <quam>: condivisibile integrazione di Rohde (vd. ancora 271,5), accolta da Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 1989 e 2006; cf. anche Watt 1984, 58. **immo:** Opitz 1888, 46 s. congetturava *amico*, messo a testo da Shackleton Bailey e approvato da Winterbottom (che pone *immo* tra *crucis*); dopo due riferimenti a un'ipotetica situazione processuale, però, questo richiamo a una generica persuasione di un amico sembrerebbe incongrua: l'allusione, più probabilmente, è ancora a un'aula di tribunale in cui il figlio dovrebbe non solo rendere testimonianza a prescindere dal parere paterno, ma anzi perorare la causa che in cuor suo ritiene giusta.*

5. alioqui: oltre al fatto di contraddire la volontà paterna. **libertas... in matrimonio:** cf. 259,18; 286,4; 376,2; *dig. 23,2,21* (Clem.) *Non cogitur filius familias*

uxorem ducere. Di orientamento opposto Gell. 2,7,18 *in eiusmodi omnium rerum generibus patri parendum esse censent, veluti si uxorem ducere imperet aut causas pro reis dicere*. **laborum... curarum**: la stessa sequenza asindetica in Cic. *Marc.* 34 *id sollicitudine cura labore tamdiu praestiterim*.

6. libertatem: in caso di un'assenza del padre superiore a tre anni, i figli di entrambi i sessi avevano la libertà di contrarre matrimoni a proprio piacimento: cf. *dig.* 23,2,10 (Paul.); 23,2,11 (Iulian.).

7. Negat: il declamatore, rivolgendosi ai giudici, si riferisce in terza persona al suo interlocutore: sul procedimento nelle *Minores* vd. Wahlén 1930, 11. **locupletem**: secondo un cliché diffuso nella commedia e nella satira, la moglie ricca piena di pretese tendeva a prendere il sopravvento sul marito: cf. ad es. Iuv. 6,136-141 e in part. 141 *vidua est, locuples quae nupsit avaro*; cf. inoltre 301,20. **sic**: nutrendo, cioè, un simile pregiudiziale odio verso i più ricchi: cf. sullo stesso concetto il punto di vista del ricco in *decl. mai.* 11,2, p. 221, 9-10 H. *Homo, qui omnem adversus superiora rabiem de sui vilitate sumebat, qui genus libertatis putabat odisse maiores*.

8. in utramlibet partem: formulazione rara, precedentemente attestata solo in Scrib. Larg. 101 e 255. **'superbior... fastidiet'**: sul motivo della superbia della donna di buona famiglia, cf. ancora Iuv. 6,161-183. **petiti... empti**: il ricco, cioè, ha cercato il matrimonio ed è stato disposto a investirvi il proprio denaro, e ciò dovrebbe essere testimonianza della sua buona disposizione verso il povero e suo figlio. Sull'uso di *emere* in riferimento alla pattuizione della dote cf. Verg. *georg.* 1,31 *te... (sc. Octavianum) sibi generum Tethys emat omnibus undis*; Ov. *met.* 8,51; altro in *ThLL* V/2, 512, 73-86. Il plurale comprende il figlio, che ha effettivamente ricevuto la dote, ma anche il padre, che grazie a quella dote è stato riscattato.

9. adhuc: già al § 10 si chiarirà infatti come l'ostilità sia alimentata ormai solo dal povero. **Non oportet... deficiant**: il testo parafrasa il detto *mortales inimicitias, sempiternas amicitias* (attestato in questa forma in Cic. *Rab. Post.* 32): vd. per altre formulazioni Otto 1890, 19; *ThLL* VII/1, 1621, 72-74; Shackleton Bailey 1976, 202 e Krapinger 2007, 138 n. 274 su *decl. mai.* 9,14, p. 188, 4-6 H. **<poterit>**: Leo integrava *poterit* dopo *tutum*, ma è preferibile inserire il verbo, con Winterbottom, prima di *esse*. †**aliquo incommodo commutantur**†: il riferimento dev'essere a odi e inimicizie, ma il testo tradito è incomprensibile; Shackleton Bailey (1989) integra <in> prima di *quae*, intendendo (2006) «those feelings <into> which by some misadventure they (sc. love and loyalty) are changed quickly die and fade away». Si avvicinano maggiormente al senso richiesto gli interventi di Håkanson, che propone (*ap.* Winterbottom 1984, 329) di correggere *commutantur* in *comitantur* ('le cose che sono accompagnate da una qualche disgrazia'), e di Winterbottom, che suggerisce *aliquo incommodo concitantur* (*sc.* 'i sentimenti che sono provocati da qualche disgrazia').

10. potens... fuerat: l'ostilità era già venuta meno nel ricco; soltanto in via ipotetica il declamatore aveva attribuito l'inimicizia a entrambe le parti (§ 9 *Volo adhuc sic loqui tamquam odia utrasque parte durent*). Sul nesso *potens apud aliquem*, a indicare la persona su cui si esercita l'influenza del soggetto (qui *haec pars*, ovvero l'argomento sopra esposto) vd. *ThlL* X/2, 278, 78-83, s.v. *potens*; sul valore psicologico con cui *apud* è frequentemente usato nella lingua della declamazione vd. inoltre Pasetti 2011, 109.

11. vicarias... manus: il figlio avrebbe offerto se stesso ai pirati, perché lo imprigionassero al posto del padre. Il tema è assai fortunato nell'immaginario declamatorio romano; per uno specifico riferimento alle *manus vicariae*, metonimia per indicare la persona che offre se stessa in cambio del prigioniero, cf. *decl. mai.* 6 *th.*, p. 110,16-17 H. *Filius retinente matre profectus vicarias manibus redemit patrem* (dove un altro figlio si offre in cambio del padre catturato dai pirati); 6,5, p. 115, 19 *vicarias oblaturus manus*; 9,20, p. 194, 20 *praeter vicarias manus nihil esset*; 9,23, p. 198, 14-15 *en polliceor patri tuo vicarias manus*; 16,5, p. 326, 2-3 *amicitia, plurium corporum unus animus, vicariae manus*. Vd. sul tema Krapinger 2007, 19-22; 167 n. 413; 168 n. 418; Brescia 2009, soprattutto 298 n. 18; Bernstein 2013, 100-104; Santorelli 2014, 179-189.

12. ulla... fides: cf. 329,17; più frequente la formula asseverativa *si qua fides est*, cf. ad es. *decl. mai.* 3,3, p. 45, 1-2 H.; 4,2, p. 62, 10-11; 9,10, p. 184, 6-7; 12,8, p. 239, 11-12; 12,26, p. 260, 21. **Ille:** il ricco. **movit ut:** sul costruito, vd. *ThlL* VIII 1543, 60-63. **inter principes... numerando:** così dice di sé un altro ricco in 269,1 *aliquando tamen numerabar inter principes huius civitatis*; cf. anche 301,8, nonché *decl. mai.* 11,2, p. 221, 6 H. **bona... condicio:** per *condicio* riferito alla posizione sociale del coniuge (il 'partito'), cf. *ThlL* IV 130, 36-38.

13. partium mearum: il locutore fa riferimento al ruolo che sta impersonando nella *controversia*: come spesso avviene nelle declamazioni di scuola, «la voce parlante accenna a elementi di teoria o prassi retorica che trascendono l'agone giudiziario (fittiziamente) in atto, e si configurano come consapevoli allusioni o indicazioni provenienti dal "retore" stesso» (Stramaglia 2016, 23).

258

Introduzione

Un padre e un figlio si sono comportati eroicamente in guerra, ottenendo di essere premiati. In presenza di una legge che impone agli eroi meritevoli di un premio di duellare per decidere chi debba ottenerlo, il padre chiede al figlio di rinunciare alla ricompensa, ma, di fronte al rifiuto del figlio, si ritira dalla contesa e lo disconosce.

L'esercizio rientra nello *status qualitatis*: il disconoscimento è legittimo – come intende dimostrare il padre, che parla in prima persona, – perché il figlio

gli ha disobbedito¹. In secondo piano rispetto al tema principale vi è la tensione fra la norma che consente all'eroe di scegliere il premio (*vir fortis optet quod volet*)² e la norma non scritta che vincola i figli al rispetto della volontà paterna.

In un breve esordio, dopo aver fatto appello al dovere di obbedienza dei figli, il padre rivendica i suoi meriti (§§ 1-2). Al figlio viene rinfacciata la mancanza di rispetto per l'età del genitore che, oltretutto, per l'eroismo dimostrato in vecchiaia, meriterebbe il premio più di un giovane (§§ 3-5). Si insinua poi che il figlio, così deciso a duellare, nasconda un intento parricida (§§ 6-7). Nell'epilogo il padre rinuncia al premio, ma disconosce il figlio, mostrandosi deciso a respingere eventuali richieste di perdono da parte sua (§§ 8-10).

La declamazione 258 trova un parallelo stringente nella *controversia* 10,2 di Seneca, in cui un figlio e un padre eroi si contendono il premio, non però in duello, ma in tribunale; il figlio ha la meglio, salvo poi impiegare il premio per far erigere statue in onore del padre; la scelta non lo salva dall'*abdicatio*³. Di queste due controversie si occupa Casamento 2016. Dopo aver analizzato le affinità e divergenze narrative e tematiche fra i testi, lo studioso, che in essi coglie la tematizzazione del conflitto generazionale tra padri e figli, conclude che entrambi sono animati dal medesimo spirito: la problematizzazione e la messa in discussione della *patria potestas*, un assioma culturale e giuridico radicatissimo nella cultura romana⁴.

Offre un contributo specifico al testo Landolfi 2018: attraverso una ricca analisi contenutistica e stilistica della declamazione (vd. *ad* § 1 *Robur... fluxit*), lo studioso ipotizza che declamatore sia stato sollecitato dall'*Armorum iudicium* di Ovidio (*met.* 13,1-383)⁵.

¹ Nel mondo della declamazione la disobbedienza di un figlio può costituire motivo sufficiente all'*abdicatio*: cf. Quint. 7,1,14 *Minus dicto audientem filium liceat abdicare*; Sen. *contr.* 2,1,2; Ps. Quint. *decl. min.* 283,1; 296,1; Sulp. *Vict. rhet.*, p. 350, 32 Halm; Sop. *quaest. div.*, p. 155, 12-13 Weissenberger (= VIII 244, 26 Walz); p. 156, 5-6 Weissenberger (= VIII 245, 8-9 Walz). Sull'*abdicatio* in genere vd. 257 *ad th.* e 300, *Introd.*

² Sul motivo del premio conferito all'eroe vd. Stramaglia 2013, 83 con bibliografia; Wycisk 2008, 215-291; per le declamazioni sul tema, vd. 266, *Introd.*; si vedano inoltre le liste di Sprenger 1911, 176 s., Lanfranchi 1938, 389 s., ultimamente Casamento 2016, 195 n. 14: cf. *e.g.* 285,1; 288,1; 293; 345,1; 371,1 e *supra*, *ad* 253,2 *optionem*; nella trattatistica la legge compare in Quint. 7,1,25; 7,5,4; Fortun. *rhet.*, p. 70, 20-22 Calb. Mont. (= 84, 5-6 Halm); Iul. *Vict. rhet.*, p. 16, 21 *Giom.-Cel.* (= 385, 19 Halm). In generale sulla figura del *vir fortis* vd. Lentano 1998.

³ La *controversia* di Seneca è l'unico caso in cui la contesa del premio è risolta in tribunale. Il tema della contesa del premio, in armi, è presente anche in Calp. *decl.* 21 (*pictura viri fortis*), in cui due fratelli si contendono il premio in duello, e in Ps. Quint. *decl. min.* 271, in cui il figlio di un povero combatte contro due figli di un ricco, uccidendoli.

⁴ Sulla *patria potestas* vd. la ricca disamina di Breij 2015, 14-18. Il dovere dei figli di obbedire ai padri è fortemente ridimensionato anche in Sen. *contr.* 2,1,20; 2,3,12 e nelle *Minores* 257,3; 271,1; 286,1; per questo motivo si è giustamente parlato a proposito dei testi declamatori di un processo di problematizzazione del dovere filiale all'obbedienza (Dingel 1988, 117; vd. anche in una prospettiva più ampia Lentano 2005, 572-579; 2014, 43-50).

⁵ È ormai acclarato che l'episodio ovidiano della contesa delle armi fra Aiace e Ulisse nel

Commento

Th. Si duo aut plures... : su questa legge, si vedano i riferimenti *ad 271 th*.

1. Quantum... redderet?: il senso richiederebbe *debebat*, in luogo di *poterat* (Winterbottom 1984, 330); si è forse in presenza di una contaminazione tra due idee: ‘avrebbe dovuto darmi per poter pareggiare...’; cf. in proposito Håkanson, *ap.* Winterbottom 1984, 330 e Shackleton Bailey 2006, 117, n. 2. **paria redderet?**: per il sintagma (analogo a *paria facere*) vd. *ThLL* X/1, 275, 1-7, *s.v. par. lucem*: la nascita è il dono paterno più frequentemente menzionato (cf. *vulgaria*) nei casi di *abdicatio* e parricidio; cf. 286,2; 314,11; 372,1. **ius libertatis**: indica la condizione di uomo libero, come in 342,7; Liv. 24,16,11; Val. Max. 2,6,6. **Hoc... fecisti**: il padre considera l’eroismo del figlio un suo merito; l’idea è enfatizzata dalla geminazione (su cui vd. Wahlén 1930, 109-112; Winterbottom 1984, 330) e dall’allitterazione (*Fortiter Fecisti*). **Robur... fluxit**: forza fisica e coraggio sono come geneticamente trasmessi dal padre al figlio. Per il concetto vd. Winterbottom 1984, 330. *Meus est* è espressione «standard della lingua legale per rivendicare diritti di proprietà» (Hardie 2015, 241 [*ad Ov. met.* 13,171-178]); secondo Landolfi 2018, 113 l’espressione, insieme all’insistenza sull’aggettivo personale (in poliptoto *meum... meo*), consente di scorgere nella declamazione un riverbero di *Ov. met.* 13,170-180; anche sul piano argomentativo il declamatore subirebbe l’influenza del noto episodio ovidiano: come Ulisse ascrive a sé le imprese che Achille ha potuto compiere per merito suo, così il padre della declamazione rivendica come sue le gesta, il coraggio e la forza del figlio (sul rapporto con l’*Armorum iudicium* ovidiano vd. l’*Introd.*). Per l’uso metaforico di *fluere* nel senso di ‘derivare’, cf. Sen. *epist.* 64,9 *a quibus (sc. praeceptoribus) tanti boni initia fluxerunt*. **tui**: si accetta la congettura di Gronov (*ap.* Burman 1740, 473) in luogo di *mei* di **AB**. **praeceptis**: in Sen. *contr.* 10,2,1; 12; 16 è il figlio a riconoscere nell’insegnamento paterno il motivo della sua brama di gloria (cf. pure *contr.* 1,8,4-5). **proxime... exemplo**: l’avverbio marca il passaggio da una prima fase in cui il padre ha educato il figlio alla virtù con i precetti (*diu... fortem*), a una fase più recente in cui gli ha mostrato la condotta eroica direttamente con l’esempio. Per l’idea cf. Sen. *contr.* 10,2,2 *pugnare cum exemplo; 16 iubebat exemplo*.

3. Non dico... secuturum: una preterizione; alle conseguenze dello scontro in armi (scongiurato: da qui l’irreale *fuerit secuturum*) si farà riferimento al § 6. **Sane... seni?**: il padre ipotizza che per l’attribuzione del premio la legge preveda non uno scontro in armi ma in tribunale: anche in questo caso il figlio sarebbe stato meritevole di *abdicatio*. **in iudicio**: la preposizione potrebbe anche essere

libro XIII delle *Metamorfosi* rielabora anche materiali declamatori; bastino, su ciò, le affinità fra l’episodio ovidiano e una *suasoria* sul tema composta da Porcio Latrone rilevate da Sen. *contr.* 2,2,8 (sui rapporti fra *Ov. met.* 13,1-383 e la letteratura declamatoria vd. la bibliografia raccolta da Landolfi 2018, 100, n. 14). Non deve stupire che, nel nostro caso, sia un testo declamatorio ad essere influenzato da Ovidio: Berti 2007, 300-304 ha da tempo posto in rilievo come il rapporto fra Ovidio e le coeve scuole di retorica sia ampiamente biunivoco.

espunta (Winterbottom 1984, 331), perché *contendere* è solitamente costruito con l'ablativo semplice; cf. e.g. 309 *th.*; 318 *th.*; Sen. *contr.* 10,2 e vd. *ThLL* IV 669, 33-46.

4. Tibi... potes: per l'idea cf. Sen. *contr.* 10,2,5 '*postea*' inquit '*pugnare fortiter poteris*'. *Tibi* incipitario è enfatico e in contrapposizione al successivo *mihi*, anch'esso incipitario. **supremum honorem:** il premio. **Honores... rogarer:** per illustrare i privilegi dell'età, a cui ha appena accennato (*Inter... aetatis*), il padre ne fornisce un sintetico elenco. Dopo la menzione delle cariche (*honores... peterem*), il testo tradito (*ad signandum advocatus prior rogarer*) è corrotto. Ipotizzando un 'salto da uguale a uguale', Ritter 1884 ricostruisce così la pericope, senza chiarirne il significato: *ad signandum advocatus prior* <*signarem, sententiam prior*> *rogarer*. La lettura, che non soddisfa del tutto Winterbottom 1984, 331, individua altri due privilegi del padre dovuti all'anzianità: il diritto a designare il candidato per una carica (con *signare* in luogo del composto *designare*: vd. Aerodius 1563, 16) e quello a essere consultato prima del figlio per esprimere un parere in senato (sull'ordine di consultazione dei senatori vd. Talbert 1984, 240-248; spec. 241). I congiuntivi imperfetti sono irreali; si tratta di apodosi di III tipo, la cui protasi, sottintesa, è ricavabile da quanto detto in precedenza (*Inter... aetatis*): 'se tu riconoscessi il *privilegium aetatis* che generalmente si accorda agli anziani (ma così non è), io mi candiderei prima di te...'. **honorem lateris:** si fa riferimento alla pratica per cui un inferiore camminava al fianco sinistro di un superiore, in segno di rispetto (cf. e.g. Hor. *serm.* 2,5,18; Ov. *fast.* 5,68; Iuv. 3,131-132); la pratica è forse un residuo dell'antico codice militare per cui i soldati si collocavano alla sinistra del condottiero, proteggendone il fianco non armato durante l'assalto (Duff 1898, *ad* Iuv. 3,131).

5. Hoc... hoc... Hoc: l'enfasi è sottolineata dalla triplice anafora del dimostrativo e dalle personificazioni di *aetas* e *robur*. L'ultimo dimostrativo è preceduto da asindeto avversativo. **fecisse: sc. fortiter. vicisse annos:** cf. Sen. *contr.* 8,5 *ille annos suos exercuit, ego vici meos*. **Eo... militarem:** cf. Sen. *contr.* 8,5 *militavi senex, ... militavi qui iam vicarium dederam*. **Utrum... fecisti?:** il padre mette il figlio dinanzi a una sorta di falso dilemma: in entrambi i casi le gesta del padre risultano superiori a quelle del figlio (cf. § 5).

6. Videamus... inurebatur: cf. § 3; il padre esamina ora quale sarebbe stato l'esito della contesa con il figlio nel caso si fosse arrivati al duello. **ecquis:** per questa lettura di Obrecht 1698 in luogo del tradito *equis*, vd. Winterbottom 1984, 551 s. (*ad* 348,13); analoga corruzione dell'interrogativo è in 259,20. **proventu:** per il senso cf. Sen. *contr.* 10,2,4 *duplicem domus nostrae triumphum*. Per il dativo vd. Hofmann-Szantyr 1972², 442 s. **vulnus... inurebatur:** si accetta la lettura di Obrecht 1698, 408, in luogo del banalizzante *funus* (Aß); cf. Cic. *Sest.* 17 *scelera vulnuraque inusta rei publicae*; Amm. 30,5,3 *inusta rei publicae vulnura*. **parricidium facere iure:** per l'argomentazione cf. Calp. *decl.* 20,7

salvis legibus parricidium (in relazione a un fratricidio). [**facere**]: si espunge con Schulthingh (*ap. Burman* 1720, 474).

7. Ego: si mantiene il testo tràdito; *Ergo* di Watt 1984, 58 (accettato da Shackleton Bailey 2006), elimina infatti l'opposizione tra i pronomi personali (*Ego... in te... tu*). **vel... occidi**: il padre immagina ciò che sarebbe accaduto se, secondo la volontà del figlio (*quantum est in te*), si fosse andati allo scontro in armi; come in 278,7, l'indicativo, in luogo dell'atteso congiuntivo, conferisce realismo alla situazione immaginata. †**Dicturum**†: la corruzione potrebbe nascondere *dic verum!* (Ritter 1884: cf. Ter. *Hec.* 864; Mart. 8,76,1), un'esclamazione del padre in risposta al quesito precedente (*interrogo... fueris*). Meno plausibile sul piano linguistico *dic utrum?* di Obrecht 1698, 408 (su cui Winterbottom 1984, 331). *Dic utrum <eligas>* di Winterbottom 1984, 331, oltre a essere meno economico sul piano paleografico, introduce un'idea di una scelta, estranea al contesto, che richiede di ipotizzare una cospicua lacuna testuale nel periodo successivo (vd. appresso). **Nam... poteris**: l'integrazione <non> di Ritter 1884, 54 è necessaria al senso: se il figlio non avesse realmente avuto intenzione di combattere contro il padre (<non> *fuisti perseveraturus*), la sua colpa sarebbe ancora più grave (*vide... poteris*), perché non avrebbe concesso il premio al genitore nella consapevolezza che quest'ultimo si sarebbe tirato indietro pur di non duellare con lui. Winterbottom 1984, 331 ipotizza un'ampia lacuna testuale (*nam si fuisti perseveraturus <*: si non fuisti perseveraturus,> vide...*), ma non pare comunque necessario che qui il padre fornisca al figlio una seconda alternativa (vd. *supra*).

8. appellasse rem publicam: cf. Sen. *contr.* 1,7,2. **discede... mea**: la formula dell'*abdicatio*; cf. Val. Max. 5,8,3 *domo mea indignum iudico protinusque e conspectu meo abire iubeo*. Per la somiglianza di questa formula con quelle del *repudium* e della *renuntiatio amicitiae* vd. Winterbottom 1984, 332. **Non... securitatis**: per l'idea cf. Sen. *contr.* 3,2 *non peto ut parricida vindicetis, sed ut separetis*. Per la giustificazione di un proprio atto sulla base di un interesse personale vd. Quint. 7,2,9 (con Dingel 1988, 113). **ad omnes... strepitus**: la paura di qualunque tipo di rumore, per chi si trova in una condizione di allarme, è un motivo ricorrente: cf. Sen. *Phaedr.* 495 *strepitus pavet*; Lucan. 8,5-6 *pavet ille fragorem motorum ventis nemorum*; Hor. *carm.* 1,23,3-4 *non sine vano / aurarum... metu*. La sensazione di terrore è enfatizzata dalle iterazioni foniche (*insOMNES NOctES... OMNES; teRReoR stRepitus*). Landolfi 2018, 116 coglie nel soprassalto del padre il riverbero della descrizione delle notti agitate di Giugurta in Sall. *Iug.* 72,2, in particolare *ad omnes terreor strepitus* viene ricondotto al sallustiano *omni strepitu pavescere*.

9. Argomento a fortiori: chi fosse stato capace di uccidere il padre davanti a tutti, a maggior ragione non avrebbe avuto scrupoli ad assassinarlo di nascosto. I congiuntivi suppositivi (*strinxisses; fecisses*), in effetti due protasi di periodo ipotetico di III tipo, sono seguiti in paratassi da un'apodosi dell'obiettività (*audebis*), che marca la certezza dell'esito.

10. Non... velint: la supplica del figlio disconosciuto è anche in Sen. *contr.* 10,2,10 *cum diu deprecatus esset*.

259

Introduzione

Un giovane povero è amico di un ricco, e gli diventa ancor più caro salvando sua figlia da un naufragio. La ragazza è promessa sposa a un giovane ricco, finché non viene trovata insieme al povero, che sembra averle fatto violenza. Il padre della ragazza, memore dei meriti del giovane, spinge la figlia a optare per le nozze con il presunto stupratore, salvandogli la vita. Solo in seguito si scopre che la violenza, in realtà, non era avvenuta: il ricco impone alla figlia di ripudiare il povero, e dinanzi al suo rifiuto la disconosce¹.

La vicenda si fonda su istanze giuridiche già osservate nelle declamazioni precedenti: per la *optio* della *rapta* rinvio alla *decl.* 257 (*Introd.*, n. 2 e *ad th.*), come pure per l'*abdicatio* (*ad th.*); le due declamazioni sono del resto molto simili anche per l'intreccio.

La struttura della declamazione è scandita da chiari segnali 'metaretorici'² del locutore, che per l'occasione veste i panni dell'avvocato difensore della figlia. A un *exordium* dedicato a ringraziare la controparte, per la generosità mostrata in passato (§§ 1-6), segue la *narratio* delle vicende dei protagonisti, fino ad arrivare al processo in corso (§§ 7-15)³. Nella parte conclusiva del discorso (§§ 16-20), quindi, il locutore propone diversi spunti difensivi, presentandoli però come ipotetici: l'*abdicatio* della figlia, a suo parere, è soltanto una finzione che il ricco ha imbastito sull'esempio proprio dei due giovani. Un secondo *sermo* (§ 21) suggerisce uno spunto per la *peroratio* conclusiva, attuato nell'ultima breve *declamatio*.

Commento

Trt. liberator: da *liberare* nel senso di 'salvare (da un pericolo imminente)': vd. *ThL* VII/2, 1308, 8-46, e in part. 26-30 per il nesso *liberare naufragio*.

Th. Dives cum amico paupere: una variazione sul più comune tema dell'inimicizia tra ricco e povero (vd. 257, *Introd.*), che ricorre ancora in 269 e 332. **Extulit:** sull'uso del verbo in riferimento al naufragio, in senso concreto e metaforico, vd. *ThL* V/2, 141, 18-31. **in domo... tumultus:** il clamore accompagna la scoperta di un misfatto 'domestico' anche in 328 *th.*; *decl. mai.* 2 *th.*, p. 20, 10 H.; cf.

¹ La trama di richiami intertestuali su cui è costruita questa declamazione è studiata in Pingoud 2018 (poi ripreso in Pingoud 2018a).

² Vd. per questa categoria interpretativa Stramaglia 2016.

³ Quintiliano (4,2,28) ci informa che la prassi di sviluppare la *narratio* subito dopo l'*exordium*, come avviene in questo discorso, era sistematicamente adottata nelle declamazioni di scuola: cf. Dingel 1988, 50 n. 35.

inoltre 252,12. **vitiatam puellam**: l'accaduto si configura come caso di *raptus*; ciò chiama in causa una diffusa legge declamatoria, che consente alla donna di scegliere tra le nozze con lo stupratore o la condanna a morte di quest'ultimo: vd. in merito 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th.* **Imperavit**: la scelta finale spetta alla donna violata, ma è frequente che il padre ricorra alla propria autorità per indirizzarne decisione: cf. ancora in 270; 280,13; 301,8; 343,9; 368 *th.* **ut nuptias optaret**: il matrimonio tra il *raptor* e la sua vittima fu espressamente vietata da una disposizione di Costantino (cf. *Cod. Th.* 9,24,1-3), ripresa poi da Giustiniano: cf. *Cod. Iust.* 9,13,1,2 *Nec sit facultas raptae virgini vel viduae vel cuilibet mulieri raptorem suum sibi maritum exposcere, sed cui parentes voluerint excepto raptore, eam legitimo copulent matrimonio, quoniam nullo modo nullo tempore datur a nostra serenitate licentia eis consentire, qui hostili more in nostra re publica matrimonium student sibi coniungere.* **Imperat... abdicat**: vd. per la stessa situazione 257 *th.*

1. summissa...actio: in tutte le cause che contrappongono genitori e figli, questi ultimi evitano il più possibile di assumere posizioni troppo decise, di rottura, per non dare l'impressione di venir meno ai doveri della *pietas*. A questo precetto fa riferimento già 257,4 *Ut ea praeteream quae sub tam bono patre ne argumenti quidem causa referenda sunt*; si veda poi l'ampia casistica in Dingel 1988, 51; Winterbottom 1984, 332 s. **filia... abdicatur**: è più rara l'*abdicatio* di una figlia piuttosto che di figli maschi: altri casi in 357; 368; Sen. *contr.* 2,2. Lo spunto sarà approfondito al § 17. Sulla *actio abdicatio* nelle *Minores* vd. Dingel 1988, 117-119. **etiam... etiam**: se il primo *etiam* può essere inteso con valore enfatico, il secondo desta qualche sospetto: andrà probabilmente accolta la correzione di Winterbottom, *hac eius bonitate* «(approfittare) di questa sua bontà»; meno convincente l'intervento di Shackleton Bailey (1989a, 373, recepito poi nelle sue edizioni) che conserva *etiam* ma corregge *hac* in *hic*, intendendo: «here too it will be safest for us to use his kindness».

2. gratias agamus ante omnia: per un altro esempio di discorso aperto da un ringraziamento alla parte avversa (il cd. *exordium ab adversario*) vd. 309,2, con Dingel 1988, 41 e 45. **filiae nomine**: il declamatore non veste i panni della ragazza ma del suo avvocato; la prassi è comune nella declamazione quando occorre prendere le parti di una donna (247, *Introd.*, n. 1), ma non solo (vd. diffusamente *ad* 250,1). Nella realtà storica era raro, ma non impossibile, che una donna perorasse la propria causa in tribunale: vd. i casi elencati in Val. Max. 8,3, nonché Iuv. 6,242-243 (**quod... potest**): il declamatore sembra attento a precisare in quale ruolo il povero abbia agito nelle varie fasi della vicenda: cf. analogamente § 9 (*nondum enim illud faciebat tamquam gener*).

3. Ai ringraziamenti già rivolti al ricco in nome di sua figlia, l'avvocato ne aggiunge ora altri su incarico del genero (*amici... et... generi mandata*); questi saranno analoghi (*similia*) ai precedenti, perché il *senex* ha sempre condiviso la sua esistenza con l'amico povero, proprio come con sua figlia (cf. § 2 *eam*

diduci a se ne navigaturus quidem voluerit; § 3 nulla causa... diductus est).
mandata perferamus: cf. 333,8 *perferenda fuerunt mandata*, nonché 333,3 *ea quae dicenda accepit pertulit*; sul nesso cf. ancora Sen. *contr.* 7,7,12 *perfer ad senatum mandata filii tui*; Quint. 12,3,2 *quodam modo mandata perferet.*
vivere beneficio istius: il ricco ha infatti indotto la figlia a risparmiare la vita del *raptor* optando per le nozze; nonostante lo stupro sia stato inscenato proprio contando su una simile risoluzione del ricco, il genero non manca di riconoscere la generosità di tale scelta.

4. beneficiis... gratiam: il tema non chiariva in che modo l'inganno fosse stato svelato; nel *color* qui proposto, sarebbero stati proprio i due giovani a confessare la verità, per ricambiare con tale sincerità la generosità del ricco. **innocentior quam videbatur:** il ricco aveva fino ad allora ritenuto il genero colpevole dello stupro di sua figlia; a motivare la confessione dei due sarebbe quindi stata anche la volontà, da parte del genero, di scagionarsi da tale colpa.

6. Il declamatore espone chiaramente la *divisio* che costituisce la struttura del suo discorso, con evidenti finalità didattiche: per simili casi, in cui dietro la *persona* dell'avvocato s'intravede quella del maestro, vd. ora Stramaglia 2016.

7. demum... dici: sembra di capire che il ricco, nel disconoscere la figlia, avesse fatto riferimento alla povertà del genero: un riferimento che risulta pretestuoso, giacché il basso rango del giovane non aveva precedentemente impedito né l'amicizia con il ricco, né il matrimonio con sua figlia. Cf. ancora § 21. **per maria, per tempestates:** cf. *decl. mai.* 16,3, p. 322, 12 H. *hominem rediturum per maria, per matrem*; in entrambi i casi il nesso indica due 'ostacoli' che si frappongono al viaggio del soggetto. Per questo valore di *per* con accusativo cf. *ThIL X/1*, 1158, 54-1159, 7.

8. Giustificando la negligenza del padre, incapace di proteggere la figlia nella concitazione del naufragio, il locutore mira evidentemente a esaltare l'eroismo del giovane che è riuscito a salvare la ragazza. La descrizione di tempeste marine e naufragi era un 'pezzo di bravura' spesso abusato nelle esercitazioni retoriche: vd. per un esempio *decl. mai.* 12,16, p. 249, 10-16 H., con Stramaglia 2002, 149 s., n. 176; Longo 2015, 289-294. **fidei experimentum:** che soltanto le avversità possano confermare la tenuta dei vincoli di amicizia è tema proverbiale: cf. per la sua fortuna Tosi 2017, 1152-1154, nr. 1705, s.v. *amicus certus in re incerta cernitur*.

9. La descrizione del salvataggio della ragazza rievoca intenzionalmente, per Pingoud 2018, 199 s., quella del salvataggio di Anchise da parte di Enea in Verg. *Aen.* 2. **nondum... gener:** al momento del naufragio il giovane non era obbligato da alcun vincolo di parentela verso il ricco e sua figlia, il che rende ancor più lodevole la sua condotta. Cf. già § 2 per un'analoga precisazione sul ruolo del giovane: (*quod iam dici potest*) *optimo marito*. **per... per:** vd. *ad* § 7.

10. Tu... Fortuna: *Tu* è correzione di Winterbottom 1984, che ripristina il soggetto richiesto dai successivi verbi a partire dal *tum* di **BC** (*cum AD*); *For-*

tuna è invece congettura di Obrecht 1698, 412 per il plurale *fortuna* dei manoscritti. Per analoghe allocuzioni alla fortuna cf. 270,26 *Tu, Fortuna, facies quod occurrerit*; 305,8 *Tu saltem, Fortuna, melius. inputare... intellectum*: non occorre continuare a esaltare i meriti del povero nei confronti del ricco, perché quest'ultimo ha già dimostrato di esserne consapevole, quando ha spinto la figlia a salvargli la vita con la sua *optio*. **perdidit**: il soggetto è il giovane, che non ha mancato di esser ricompensato per la sua azione; l'espressione *perdere beneficium* occorre con diverso valore in 247,17. **munus istud**: il vincolo di riconoscenza che obbliga padre e figlia nei confronti del povero.

11. non quibus... causis: l'*argumentum* affidava alla voce popolare la notizia dell'imminente matrimonio della ragazza (*Rumor erat eam nupturam cuidam nobili iuveni*); nel *color* qui proposto, tale voce non si limita a far circolare questa notizia, come avviene per i più consueti *rumores*, ma si spinge a condannare la scelta del ricco. **huius**: del ricco. **convicium... fecerunt**: vd. Sen. *contr.* 10,1,9 *convicium facere contra bonos mores non licet*. L'espressione rimanda all'antica pratica del *convicium*, ovvero all'ingiuria recata a una persona pubblicamente, con clamore e schiamazzi, da una folla che si radunava dinanzi la casa dell'offeso. La fattispecie fu vietata da un editto pretorio *de convicio*, che si fa risalire alla fine del II sec. a.C.: vd. la sintesi di Fusco 2013.

12. Intellego... mea: cf. Cic. *div. in Caec.* 36 *intellego quam scopuloso difficili- que in loco verser* (su cui vd. Pingoud 2018, 121). **Quomodo... tutissimum est**: un'altra indicazione 'metaretorica', che segnala l'apertura della *narratio*: vd. ancora Stramaglia 2016, 31-34. **ignoscis**: rivolto al ricco, che aveva effettivamente perdonato al povero il presunto stupro. **raptam... proclamavit**: il giovane avrebbe dunque soltanto tentato di stuprare la ragazza, che si sarebbe ritenuta violata da questa sua audacia. Questo *color* era già anticipato al § 5 *Filia eius... nullam accepit iniuriam; amicus et gener nullum scelus fecit*.

13. Il locutore mette in pratica l'indicazione del *sermo*, rimarcando sia l'umanità del ricco (qui presentato in preda all'ansia per le sorti del presunto stupratore: *pater filiam putavit irasci; sollicitate... deprecatus est*), sia i sentimenti del giovane nei suoi confronti (*amico suo*). **imperio... auctoritate... sententia**: la sequenza fonde l'uso di due nessi consolidati: per la contrapposizione *imperium / auctoritas* cf. ad es. Liv. 1,7,8 *Evander... auctoritate magis quam imperio regebat loca*; Cic. *leg. agr.* 2,101 *ego cum... insignibus... amplissimis exornatus <sim>, imperio, auctoritate*; sen. 37 *Tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos*; per *auctoritas / sententia*, cf. dom. 69 *me vestris sententiis auctoritatibusque defendistis*.

14. Quanta... gratulatio: cf. Cic. *Flacc.* 98 *quanta rei publicae causa laetitia populi Romani, quanta gratulatio consecuta est!*. Con *laus* costituisce un nesso ricorrente in simili contesti enfatici: cf. ad es. Cic. *Phil.* 1,30; 9,9; Plin. *epist.* 1,5,7. Pingoud 2018, 214 s. individua nella descrizione enfatica di questo matri-

monio, positivamente accolto perché conforme alle norme sociali, una reminiscenza dell'agnizione e del successivo lieto fine tipici dell'immaginario della commedia; in questa declamazione, tuttavia, sarà una nuova 'scoperta' (cioè che lo stupro non è in realtà avvenuto) a imporre nuove peripezie ai protagonisti della vicenda. **felix domus**: cf. già sopra, § 4. **si raptor fuisset**: se davvero ci fosse stata una violenza, paradossalmente, tutte le parti sarebbero state più felici: il ricco aveva già perdonato questo presunto crimine, e non sarebbe stato necessario ricorrere a questo processo. **meruisse... qui**: il costruito di *mereo* con la relativa di tipo consecutivo (probabilmente variazione del più comune *dignus qui...*) ha solo quattro attestazioni: Quint. 10,1,174 *meretur, qui... eximatur*; nelle *Minores*, oltre al nostro luogo, 297,13 *meretur hic ipse pudor tuus propter quem parcamus oculis tuis*; infine CIL 6, 30973, 10 s. *meruisset cui statua ab eis / decreta poneretur*.

15. nisi... temptat: si avanza il sospetto (e l'auspicio) che il padre non sia realmente in collera con la figlia e il genero, ma che ora sia lui a fingere, per mettere alla prova entrambi. Si tratta di un *color* comune nella declamazione: vd. i casi raccolti in Winterbottom 1974, 635, s.v. *colours, testing*. <et>: integrazione di Shackleton Bailey (1983, 232, poi nelle edizioni). **Quare... minatur**: la sequenza illustra la ragione per cui il ricco potrebbe aver imbastito la finzione qui ipotizzata, ed è dunque verosimilmente da connettere alle due proposizioni precedenti; l'uso di *quare* con valore esplicativo-causale, affine a *quod* o *quia*, si diffonde a partire dal I sec. d.C.: cf. 271,2 *obicitur quare*; 335,6 *exprobare quare*; *decl. mai.* 9,10, p. 184, 25-26 H. *coercendum quare*. Vd. più diffusamente Hofmann-Szantyr 1972², 541β. **iste sit eventus**: la speranza del locutore è che questo intreccio di finzioni, con tutte le sue conseguenze sulle parti coinvolte, sia stato finalizzato a spingere i due sposi a confessare la verità e il ricco a perdonarli.

16. Nobis... imitatio: il locutore resta convinto che il padre non intenda realmente rivalersi sulla figlia (cf. appresso: *si te prorsus irasci existimarem*); ciò nonostante, giacché c'è un processo in corso (*forma iudici proponitur*), è necessario che lui si attenga al ruolo di avvocato difensore (*nobis... agitur defendentis imitatio*). *Nobis* è congettura di Winterbottom 1984, 335 laddove i codici leggono *nostra*. L'*ordo verborum* della paradosi, con il forte iperbato *nostra... imitatio*, desta perplessità: diversamente, Watt 1996-1997, 292 corregge *nostra* in *nunc*, seguito da Shackleton Bailey 2006; Håkanson (*ap. Winterbottom*) suggeriva invece *interea tamen... agatur*. **forma iudicii**: il nesso indica tipicamente il 'rito' del processo: vd. *ThlL* VI/1, 1076, 1-6; 1081, 11, s.v. *forma*. **satis... iudices**: Shackleton Bailey 2006 integra <*Filiae nomen*> *satis tutum...*, intendendo «<The name of the daughter> can be safe enough with the jury»; già in altre due occasioni in questa declamazione la formula *tutum est* era stata adoperata per indicare la strategia più prudente per il locutore: cf. § 1 *et nobis tutissimum uti hac etiam bonitate*; § 12 *Illud puto tutissimum est*. Anche nel nostro caso il nesso indicherà una condotta 'piuttosto sicura'

da mantenere dinanzi ai giudici: ci si riferisce probabilmente all'opportunità, per il difensore della donna, di tacere, senza provare a difendere l'inganno dei coniugi ai danni del ricco, per evitare di alienarsi le simpatie della giuria; di seguito, infatti, l'avvocato non rivendicherà l'innocenza della figlia, ma metterà piuttosto in discussione la legittimità dell'azione del padre. Cf. analogamente § 19 *Defendam ista, iudices? Absoluta sunt*.

17. Fulmen: come metafora per la durezza di una pena cf. ad es. Stat. *silv.* 5,2,102 *castum vibraret Iulia fulmen*; Iuv. 8,92-93 *quam fulmine iusto / et Capito et Tutor ruerint damnante senatu*; in specifico riferimento all'*abdcatio* cf. *decl. mai.* 9,2, p. 176, 20-21 H. *ultimo fulmine castigari*; 9,10, p. 184, 25 *ultimo patriae potestatis fulmine coercendum*. Vd. diffusamente Krapinger 2007, 85 s., n. 36. **filios... possunt:** l'idea qui sottesa è che gli uomini abbiano, rispetto alle donne, la possibilità di commettere colpe più gravi: vd. sul motivo Iuv. 2,44-63, in part. 44-46 *Respice primum / et scrutare viros, faciunt nam plura; sed illos / defendit numerus iunctaeque umbone phalanges*. L'*abdcatio* è dunque l'estrema punizione concessa ai padri contro gli eccessi dei figli maschi, ma risulta spropositata se applicata a una figlia. Il *color* riprende un'indicazione del *sermo*, vd. ad § 1. <**diem**>: integrazione di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 59). **cogitationem misisti:** vd. per la fraseologia Sen. *epist.* 55,8 *huc usque cogitationes tuas mitte*; 91,17 *trans oceanum cogitationes suas mittens*.

18. Abdicari... non potest: sulla questione, cf. 257, *Introd. vindicari... matrimonium*: il nesso torna in 291,1 *vindicato modo matrimonio*.

19. Defendam... sunt: come sopra (§ 16 *Nondum defendo factum, nihil de isto crimine loquor*) il locutore non tenta di sostenere l'innocenza dei giovani, ma di far leva sui sentimenti del padre per dissuaderlo dalla sua azione. **patri plus debeamus:** se alla fine di questo processo il padre perdonerà i giovani, il loro debito nei suoi confronti sarà ancor più grande. **malles... esse?:** cf. § 5 *isti, si permittit, gratuler. Filia eius, probissima puella ac verecundissima, nullam accepit iniuriam*.

20. Cogita... nomina: nuovo accenno al motivo della tempesta marina, su cui cf. *supra*, § 8.

21. Pauper... nocere: ecco il pretestuoso riferimento alla povertà del genero, attribuito al ricco già in § 7. La situazione proposta rovescia quella di 257,8, in cui un povero imponeva al figlio di ripudiare la moglie proprio perché ricca.

22. Relinquat... nupsit: i codici leggono *Relinquam nec dico pauperem nam in matrimonio quidem filiae quod solebat nocere eqs.*, testo incomprensibile e verosimilmente corrotto. Il testo e la traduzione qui proposti recepiscono gli interventi di Watt 1984, 59, con l'ulteriore congettura di *solet* per *solebat* avanzata da Winterbottom. Diversamente, Pasetti *n.s.* propone di emendare in *Relinquat <hunc>, dico, pauperem. <Nocet> in matrimonio quidem filiae quod solebat <non> nocere*: la figlia dovrebbe lasciare il povero (<*hunc*>... *pau-*

perem) perché, dal punto di vista del padre, nel matrimonio di una figlia la povertà – benché accettabile nella situazione precedente (*quod solebat <non> nocere*) – diventa un problema (<*Nocet*> *in matrimonio... filiae*).

23. summa parte declamationis: l'epilogo: così anche in 294,7; 328,14; 331,24; 338,2-3; 341,11; 342,15; 348,13. [**Totum... eodem**]: si tratta verosimilmente di una glossa marginale a *aliquanto magis pro marito misero* erroneamente inserita nel testo. Winterbottom 1984 pone tra *crucis*, ma è preferibile espungere. La formulazione si fonda sull'uso di *eodem* = *eo* (da riferirsi al marito) attestato ancora in 276,5 *ex eadem* (= *ea lege*) *pereat*. Diversamente, Pingoud 2018, 125 s. e n. 28 (riprendendo Wahlén 1930, 84 n. 2) interpreta *eodem* come pronome neutro riferito al motivo della morte volontaria esposto nella frase precedente, intendendo «tutto (quanto già detto) si ritrova, di fatto, nello stesso elemento» (ovvero, questo spunto del discorso riassume tutto quanto si è detto in favore del marito nel corso dell'intera declamazione).

24. animum... priorem: la stessa misericordia che il ricco ha mostrato quando ha spinto la figlia a salvare la vita del presunto stupratore.

260

Introduzione

Un giovane ricco raccoglie e mantiene a sue spese i coetanei sconosciuti dalle loro famiglie (*abdicati*) e incapaci di sostentarsi da soli: viene perciò accusato di danni allo stato (*laesa res publica*). Il declamatore sostiene la difesa calandosi nei panni di un *advocatus*, una scelta giustificata nel *sermo* sulla base della strategia processuale (vd. *infra*, ad § 2).

L'*actio laesae rei publicae*, secondo Quintiliano 7,4,37 *plurimum tamen est in eo, quale sit factum*, è generalmente incentrata sulla *qualitas* del reato (cf. Winterbottom 1984, 337 e Dingel 1988, 121)¹: in linea con questi precetti, il declamatore ammetterà il fatto – l'imputato ha raccolto e ospitato gli *abdicati* – ma contesterà che si tratti di un danno, sostenendo anzi che l'agire del giovane reca vantaggio alla collettività ed è encomiabile sotto il profilo etico.

La difficoltà di individuare una base storica per il provvedimento è rilevata da Bonner 1969, 98: nella declamazione greca sono numerosissime le cause per $\delta\eta\mu\omicron\sigma\iota\alpha\ \acute{\alpha}\delta\iota\kappa\eta\mu\alpha\tau\alpha$ ², ma non si sa se i danni alla proprietà pubblica, indicati

¹ Diversa l'interpretazione di Corbeill 2016, 18, n. 19, per cui la frase conclusiva del paragrafo quintiliano (*in facto tamen plurimum est*) si riferisce allo *status coniecturalis* («did the defendant do what is alleged?»). Visto il contesto, credo piuttosto che Quintiliano riformuli, in forma abbreviata, il concetto iniziale (*plurimum tamen est in eo, quale sit factum*): insomma, al di là di tutte le *cavillationes* a cui questi temi si prestano (*tamen*), il punto più importante è la natura del *factum*.

² La corrispondenza tra questa imputazione e quella per *res publica laesa* è stata messa in luce da Sprenger 1911, 231-233 e da Lanfranchi 1938, 423-425.

come il reato più tipicamente punibile dal provvedimento (vd. *infra*, § 5), fossero sanzionati nella realtà da una legge specifica; a Roma non pare che lo fossero (solo *dig.* 2,14,7,14 [Ulp.], dove occorre la locuzione *ad publicam laesionem*, lascia supporre che esistesse una casistica dei danni alla *res publica* distinti da quelli arrecati a privati). In generale questa *actio* punisce atti molto diversi – spesso non diretti contro beni materiali – ma che vengono comunque interpretati come lesivi degli interessi della collettività e dunque della *maiestas publica* (Wycisk 2008, 113). Da qui l’analogia con l’*actio laesae maiestatis*, favorita dalla circostanza che in età imperiale il *princeps* appariva come la personificazione delle istituzioni (Langer 2007, 117).

I casi di *laesa res publica* sono ben documentati nella declamazione latina: punti di contatto si possono ravvisare in particolare con *Sen. contr.* 10,4, dove l’accusa è rivolta a un tale che raccoglie bambini abbandonati, costringendoli però a mendicare per provvedere alle spese di mantenimento³.

Il nostro tema è attestato nella declamazione greca, dove tuttavia all’*actio laesae rei publicae* non corrispondono i δημόσια ἀδικήματα, ma l’accusa di aspirare alla tirannide (τυραννίδος ἐπιθέσεως)⁴, tipicamente rivolta alla figura del ricco. L’impressione è che, in casi come questi, il capo d’accusa assolveva soprattutto la funzione di innescare un dibattito su questioni di sensibilità sociale. Qui si discute della condizione degli *abdicati*, giovani di buona famiglia che,

³ Casi di *res publica laesa* sono anche 326 *th.* (un *legatus* ha cercato di salvare la vita al figlio contro l’interesse della città) e *Ps. Quint. decl. mai.* 12 (un *legatus* non ha approvvigionato in tempo la città colpita da carestia). Alcuni temi si incentrano sul danno arrecato alle ‘morte umane’ della *res publica*: in *Sen. contr.* 10,1,13 e *Calp. decl.* 5 un lenone ha causato la morte di alcuni giovani frequentatori del suo bordello; in *Calp. decl.* 45 *th.* un padre ha ucciso il figlio che la *res publica* aveva deciso di consegnare a un tiranno; in *Iul. Vict. rhet.*, p. 4, 12-13 *Giom.-Cel.* (= p. 375, 5-6 Halm) e in *Fortun. rhet.*, p. 69, 21-22 *Calb. Mont.* (= 83, 20-23 Halm), alcuni giovani si sono amputati le dita per non partecipare alla guerra; in *Iul. Vict. rhet.*, p. 27, 21-23 *Giom.-Cel.* (= p. 391, 31-33 Halm) un timoniere ha provocato il naufragio di trecento nobili giovani per sottrarli a un tiranno; in [*Aug.*] *rhet.*, p. 145, 23-24 Halm, Ulisse è sotto accusa per aver ucciso i giovani pretendenti di Penelope; in *Fortun. rhet.*, p. 88, 16-17 *Calb. Mont.* (= 93, 7 Halm) un comandante ha mandato a morte un soldato disfattista; altre vicende di guerra in *Fortun. rhet.*, p. 89, 7-9 *Calb. Mont.* (= 93, 15-18 Halm). In altri casi ancora si tratta di danni d’‘immagine’: in *Sen. contr.* 10,5 *th.* l’artista Parrasio ha danneggiato la reputazione di Atene utilizzando come modello un prigioniero di Olinto; in *Fortun. rhet.*, p. 87, 7-9 *Calb. Mont.* (= 92, 17-19 Halm) Cicerone ha insultato la *res publica* dopo l’inferno del processo a Milone; analoghi *Fortun. rhet.*, p. 88, 5-7 *Calb. Mont.* (= 92, 30-31 Halm); 90, 15-18 (= 94, 7-10) e *Iul. Vict. rhet.*, p. 12, 6-8 *Giom.-Cel.* (= p. 380, 24-26 Halm).

⁴ Così in *Hermog. stat.* 3,12, p. 25 Patillon (= 48, 7-8 Rabe) νέος πλούσιος πάντας τοὺς ἀποκρηύκτους τρέφει καὶ τυραννίδος ἐπιθέσεως φεύγει, «un giovane ricco mantiene i giovani sconosciuti e viene accusato di aspirare alla tirannide»; anche in 3,9, p. 23 Patillon (= 47, 2-5 Rabe), nei commentatori ermogeniani (*Syr. Sop. et Marcell. schol. ad Hermog. stat.*, IV 337, 16 Walz e 369, 26; *Anon. in Hermog. stat.*, VII 313, 23 Walz) e in *Iul. Vict. rhet.*, p. 22, 3-4 *Giom.-Cel.* (= p. 387, 15 Halm) *Dives adulescens multos abdicatos recipit; reus est adfectatae dominationis*; molto simile *Lib. decl.* 37 (un ricco eroe chiede come premio il ritorno degli esuli e viene accusato di aspirare alla tirannide).

ridotti in miseria, costituirebbero una minaccia per se stessi e per la collettività: il tema emerge anche in Calp. *decl.* 18, dove un manipolo di *abdicati* si reca, armato, in senato per chiedere il reintegro in famiglia (cf. inoltre Rayment 1949 e soprattutto Thomas 1983). L'ipotesi di Corbeil 2016, per cui questa declamazione sarebbe opera di un allievo di retorica, per quanto suggestiva, mi sembra difficile da sostenere, in assenza di particolari discontinuità rispetto al resto del *corpus*: sul piano formale, anomalie e innovazioni linguistiche non sono presenti qui in misura maggiore che in altre declamazioni e anche le argomentazioni si inseriscono nel solco di una ben consolidata tradizione etica, in particolare di matrice stoica.

Il proemio è incentrato sul capo d'accusa, che il declamatore considera non adatto al caso (§§ 5-6). L'*argumentatio* mira a presentare il giovane ricco come un altruista, benefattore della comunità cittadina (§§ 7-16); d'altro canto, le colpe degli *abdicati* vengono ridimensionate (§§ 17-24), mentre si sottolinea l'estrema severità dei loro padri, da cui ci si attende un ripensamento (§§ 25-28). L'appassionato epilogo è affidato alla voce del giovane (§§ 29-32).

Commento

Tr. Pastor: secondo *ThLL* X/1, 640, 38-44 l'uso metaforico («qui hominem pascit») non è comune al di fuori del latino cristiano. **abdicatorum:** si tratta di giovani sconosciuti dai padri con il procedimento dell'*abdicatio*, assai frequente in declamazione: si vedano in proposito *ad 257 th.* e 300, *Introd.*

Th. Dives adulescens: la figura del giovane ricco (νέος πλούσιος), assai frequente nella declamazione greca, è contemplata nelle categorie di personaggi elencate da Ermogene (*stat.* 1,5,9-10, p. 3 Patillon), che segnala le difficoltà prodotte, ai fini della causa, dalla combinazione di due qualità potenzialmente in contrasto: in effetti in questo tema (cf. Patillon 2009, 23 n. 1), la topica della giovinezza che implica fragilità e impulsività (vd. *ad* § 2) rischia di entrare in contrasto con quella della ricchezza, che è invece associata all'autonomia e all'ambizione. In questo caso, però, proprio la ricchezza permette al giovane di mostrare quella generosità che sarà più volte elogiata dal declamatore. **Laesae rei publicae:** per il capo d'accusa, cf. *Introd.*

1. advocati: il declamatore, di regola, è indotto a impersonare un *advocatus* in presenza di imputati socialmente deboli, come le donne (247, *Introd.*, n. 1), gli schiavi, o i condannati per *ignominia* (cf. *ad* 250,1). [**alioqui:** l'avverbio, frequente nelle *Minores*, qui non dà senso: Winterbottom 1984, 337 appone le *crucis*; ma, se l'errore deriva da una dittografia di *aliquam* (Watt 1984, 59 e Håkanson 1985, 649), è opportuno espungere. **nihil... commisit:** come osserva Håkanson, *ap.* Winterbottom 1984, 335, poiché il giovane è ricco, ha potuto soccorrere gli *abdicati* senza incorrere nella rovina economica o in azioni delittuose.

2. Ego tamen: in questo caso la scelta di impersonare l'avvocato non è obbligatoria, ma puramente strategica: sulla libertà, per il declamatore, di compiere

questa scelta, cf. Quint. 4,1,45 *nam id in schola liberum est in foro rarum ut sit idoneus sui rei quisque defensor*. Quando l'imputato è giovane, la scusante dell'età è d'obbligo e, in questo discorso, viene ampiamente sfruttata (cf. §§ 6, 8, 18-19). L'argomento *ab aetate* è diffuso a partire da Plauto (*Most.* 1156 *stultitiae adolescentiaeque eius ignoscas*) fino alla *Vulgata* (*Psalms.* 24,7 *delicta iuventutis mei et ignorantias meas ne memineras*); è ben noto alla manualistica (e.g. *Her.* 2,5 *defensor... confugiet ad imprudentiam, stultitiam, adolescentiam*, Quint. 6,2,15) e frequente nella declamazione: ampia documentazione in Winterbottom 1984, 337. Si tratta inoltre di un argomento centrale nella *Pro Caelio* ciceroniana, dove l'oratore si propone come indulgente *patronus* di un giovane di buona famiglia; il testo è senz'altro presente alla memoria del retore (§ 20), ma in questo caso la scusante dell'età non si presta del tutto a giustificare la condotta del giovane imputato, che non ha agito impulsivamente. L'argomento, però – osserva il maestro – verrebbe ulteriormente depotenziato se l'imputato si difendesse da solo, dimostrando ancor più maturità e sicurezza: la lacuna sembrerebbe adombrare proprio questo concetto, espresso dalle integrazioni di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 481) *ut idem <et pro se dicat>* e di Rohde (*ap.* Ritter 1884) *ut idem <et tantum roboris habeat ut pro se ipse dicere possit>*, quest'ultima ripresa nella traduzione di Shackleton Bailey 2006.

3. excusationis: la differenza tra *excusatio* e *defensio* corrisponde qui a quanto indicato da Quint. 7,4,14-15 (cf. Dingel 1988, 110 s. e n. 265): non ci si limiterà a scusare il comportamento del giovane (*excusatio*), ma si valorizzeranno le sue ragioni (*defensio*). **laudandus est:** la *persona* dell'avvocato eviterà un inopportuno elogio dell'imputato. **iactaturus:** il participio ha suscitato perplessità (Winterbottom 1984, *ad loc.*): Watt 1984, 49 s. lo interpreta come concessivo, Shackleton Bailey (1989 e 2006) addirittura emenda in *iactaturis*; il participio sarebbe riferito al pubblico, pronto a rinfacciare all'imputato la sua fortuna («especially as hearers will throw in his teeth»). *iactaturus* avrà invece un valore ipotetico, come in Sen. *ot.* 3 *nec (sapiens) se nihil profuturus impendet*, «il saggio non si spenderà, se non potrà giovare» (per il participio futuro in Seneca, cf. Traina 1987⁴, 28 s.). Non indispensabile, ma elegante, la correzione di Håkanson 1985, 649 *iactaturus id quod <ut> facere possit, a fortuna est*. **a fortuna:** l'espressione potrebbe riferirsi in modo specifico alle cospicue proprietà del giovane, menzionate in seguito (§ 31).

4. si eximerem legi: suppositiva con funzione di sostantiva (Hofmann-Szantyr 1972², 666), spiega *hoc*; questo tipo di epesegesi è diffuso nelle *Minores* (cf. *infra*, § 27 *si esuriant*; 247,15; 262,4; 298,9; 302,4; 325,14; 329,4; 331,11). L'idea che l'assoluzione sia prioritaria rispetto allo scopo di ottenere un riconoscimento morale torna in controversie con lo stesso capo d'accusa: 326,4 *postea... causam ipsam defendimus, postea factum commendabimus; interim satis est non esse me hac lege qua deferor nocentem* e Sen. *contr.* 10,4,11 *ego non laudari reum desidero, sed absolvi*. **pro dignitate:** Quint. 4,1,13 sottolinea

la necessità di attribuire *dignitas* alla *persona* dell'imputato: sull'osservanza del precetto nelle *Minores*, si veda Dingel 1988, 42 e n. 107. **Quae**: riprende *legi*, come giustamente intende Winterbottom 1984, *ad loc.*: i giudici vengono sollecitati alla cautela nell'applicare una legge che comporta la pena capitale; in simili casi, infatti, una condanna ingiusta avrebbe conseguenze irreparabili (cf. Antiph. *Her.* 88 φονέα δὲ τὸν μὴ αἴτιον ψηφισθῆναι ἄμαρτία καὶ ἀσέβειά ἐστὶν εἰς τε τοὺς θεοὺς καὶ εἰς τοὺς νόμους, «giudicare colpevole di omicidio un innocente è un errore e un'offesa agli dèi e alle leggi»). Superflua, quindi, l'integrazione di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 482) *quae <res>*, difesa da Dingel (1988, 43 s., n. 119), per cui *atrox* deve riferirsi al reato (*res*); anche la legge, in realtà, può essere *atrox*: cf. Cic. *Verr.* 2,1,26 *puta te non hac tam atroci, sed illa lege mitissima causam dicere*. **formula errare**: come osserva opportunamente Santorelli (*per litteras*): «l'espressione fa riferimento alle *formulae* che il giudice e le parti stabilivano nella fase *in iure* del processo (cioè i termini in base ai quali si sarebbe dovuto giudicare il caso)». **in petitione pecuniae**: topica la contrapposizione tra reati capitali e reati di natura pecuniaria (già in Ter. *Phorm.* 630-631 *at tandem tamen / non capitis ei rei agitur sed pecuniae*; nelle *Minores*, cf. e.g. 331,7-8).

5. <hic accusatur>: l'integrazione di Winterbottom è necessaria al senso; in alternativa, Håkanson *ap.* Winterbottom 1984, 338: *rei publicae laesae accusat*. **aliqua publicorum operum**: il danno materiale ai beni pubblici offre l'esempio più calzante di *res publica laesa*, sempre richiamato nelle discussioni sulla *qualitas* del reato: cf. 326,5 *obicias oportet aliquid quo publicum fuerit per me laesum*; inoltre Sen. *contr.* 10,4,11 *manifesta statim rei publicae damna sunt, si muri diruti sunt, si classis incensa est, si exercitus amissus* e Ps. Quint. *decl. mai.* 12,11, p. 243, 15-17 H. *non... discussos alicuius operis angulos nec recisas lucorum frondes... obicimus*, con Stramaglia 2002, n. 114. Già Ermogene (*stat.* 5,5, p. 48 Patillon) include tra i δημόσια ἀδικήματα il fatto di causare la perdita di navi e strutture difensive: ἐπ' ἄλλοις αἰ τῶν δημοσίων ἀδικημάτων γραφαί, οἷον ναῦς προδοῦναι, τείχη, συμμάχους, τὰ ἀπόρρητα ἐξεῖπεν καὶ τὰ ὅμοια, «i processi per danni allo stato contemplanò altri reati: ad esempio consegnare navi, opere difensive, alleati, rivelare i misteri e simili», concetto ripreso dalla manualistica successiva (Sop. *schol. ad Hermog. stat.* V 168, 20-23 Walz ἐφ' ἐτέρων πραγμάτων αἰ δημόσια γραφαί, ἐπὶ προδοσίας τριηρῶν, ἐπὶ προδοσίας πόλεων, ἐπὶ τειχῶν κατασκαφῆς, «le accuse sostenute dallo stato riguardano altre questioni: consegnare ai nemici triremi, consegnare città, distruggere mura»; 175, 17-20; *Syr. comm. in Hermog. stat.*, p. 133, 11-15 Rabe; *Syr. Sop. et Marc. schol. in Hermog. stat.* IV 591, 17-18; 598, 19-22; 600, 9-15; 601, 27-29; per Sopatro, *quaest. div.*, vd. Winterbottom 1984, 338). Di fatto simili casi sono spesso incentrati su navi bruciate (Ps. Hermog. *inv.* 1,3, p. 13 Patillon [= 105, 5-7 Rabe]) e muri distrutti (*Syr. comm. in Hermog. stat.*, p. 140, 18-22 Rabe; 148, 12; *Syr. Sop. et Marc. schol. in Hermog. stat.* IV 178, 9-11

Walz; 242, 12-13; 617, 20 s.; 626, 21-23). [**inpensa**]: come il successivo *vel*, il termine è espunto da Winterbottom 1984, che sospetta l'intrusione di una glossa a margine; la correzione di Pithou 1580, *incensa*, coerente con la tradizione retorica, appesantisce tuttavia la sintassi.

6. misericordiam: si insiste sull'altruismo del giovane (il tema della *miser cordia* torna ai §§ 8, 18, 29); lo stesso *color* è attuato, con più difficoltà, in Sen. *contr.* 10,4,17 *Silo Pompeius illo colore usus est: misericordem hunc fuisse, voluisse vitam dare*. **conditor iuris**: sulla figura del legislatore, spesso richiamata come *auctoritas* nelle declamazioni, cf. 264,11.

7. <ctera>: mantengo l'integrazione di Winterbottom 1984; quanto all'interpretazione, mi pare che il declamatore non esprima tanto l'intenzione di adottare un tono più moderato (*remissius*), ma piuttosto la disponibilità ad ammettere il fatto in sé, una volta chiarito che esso non ricade nell'*actio rei publicae laesae*; all'atto si ritorna, infatti, subito dopo (*Quid enim obicitur?*). Plausibile, ma meno convincente sul piano linguistico è anche la soluzione di Shackleton Bailey (1989 e 2006): <rem> *remissurus*, mentre Schultingh (*ap.* Burman 1720, 482) <nihil> *remissurus* risulterebbe lapalissiano ('Questo punto l'ho sostenuto con forza, perché non sono disposto a cedere su nulla'). **'Patrimonium... effundis'**: all'accusatore vengono attribuiti i toni del padre severo (*tamquam pater*), pronto a punire con l'*abdicatio* (cf. anche *infra* § 8) il figlio dedito a uno stile di vita dispendioso (*luxuriosus*); la situazione è frequente nelle controversie, spesso incentrate sulla figura del *luxuriosus* (su cui, cf. 290, *Introd.*). **agis quasi abdicēs**: l'avversario, incapace di sostenere l'accusa per danni alla *res publica*, ricorrerebbe agli argomenti tipici del padre che vuole *abdicare* il figlio; il declamatore accetta di scendere anche su questo terreno (§ 8 *sic respondebo tamquam abdicanti*).

8. Sic respondebo tamquam: per questo schema, cf. 244,3 (*tamquam*). **satis roboris**: oggetto di *confirmare*, nel senso di *instituere, constituere* (*ThlL* IV 223, 82, *s.v. confirmo*). **Non meretricibus... non in parasitos...**: tipiche 'voci di spesa' del *luxuriosus*: cf. Sen. *contr.* 2,6,9 (dove lo scialacquatore è paradossalmente un padre) *meretricem vidi pendentem collo senis et parasitorum circumfusum patri gregem* e *decl. mai.* 9,10, p. 184, 27-29 H. *non redempta meretrix, non egestum convivii faenus, non lenonum parasitorumque cara adulatio in crimen venit*; sui personaggi del *parasitus* e della *meretrix*, vedi rispettivamente 252; 297; 298,7. Sul piano argomentativo, van Mal-Maeder 2016, 162 nota l'analogia con 330,11, dove un giovane imputato si difende dall'accusa paradossale di *non aver speso denaro per una prostituta*, ma per aiutare la madre indigente. **sumptuosus est misericordiae**: espressione insolita, sia per la determinazione in genitivo (probabilmente di relazione: cf. *OLD*² 2063, 2, *s.v. sumptuosus*), sia perché suggerisce il concetto paradossale che la *miser cordia* sia una forma di spreco (cf. § 9).

9. crimen: la compassione che il giovane prova per gli sventurati è presentata paradossalmente come una colpa; su questo, cf. Sen. *contr.* 1,1,4 *miser cordia*

obicitur e 1,1,9 *ad praestandam calamitosis misericordiam contumax est*. Il punto di vista della controparte poteva trovare un appiglio nella dottrina stoica, per cui la *miser cordia* – intesa come passione – è da evitare: cf. Sen. *clem.* 2,4,4 *et haec (sc. misericordia) vitium animi est*, inoltre *SVF* III 100, n. 414 (Andron. *eth.*) e 101, n. 415; non così l'esercizio razionale dell'altruismo, che è invece raccomandato: cf. *infra*, § 16.

10. Quid faciam... animo meo?: l'idea che l'*animus* scateni impulsi che sfuggono al controllo del soggetto ricorre nella declamazione (cf. ad es. 315,22 *Quo me ducis, anime? Quo me trahis, adfectus?* e Pasetti 2016a, 148-154). **pulsant frontem meam... caeduntque:** i supplici non esercitano sul giovane pressioni fisiche, ma psicologiche, facendolo vergognare per la sua ricchezza: *caedo*, che insospettisce Winterbottom 1984, 339, è impiegato in senso metaforico (*ThLL* III 60, 24-36) anche da Sen. *nat.* 4 *pr.* 9, dove l'adulazione 'colpisce' la fronte altrui, risvegliando il pudore: *frontem suam perfricuit, cecidit alienam*. Corbeill 2016, 14 n. 10 sottolinea l'unicità del nesso, ma è anche vero che *frons* in accezione metonimica – ossia per indicare l'espressione del volto che tradisce emozioni e stati d'animo – è ampiamente utilizzato nel latino di età imperiale e si presta alle più varie combinazioni, specie in rapporto alle manifestazioni di pudore: e.g. Maxim. *eleg.* 3, 23 *teneram rupit verecundia frontem*; Iuv. 13,242 *quando recepit eiectum semel attrita de fronte ruborem?* (altri esempi in *ThLL* VI/1, 1358, 1-85).

11. omni laude... dignior: l'imputato viene elogiato, come previsto nel *sermo* (§ 3). **Frustra:** seguo l'interpretazione suggerita da Winterbottom 1984, 340: inutilmente la sorte ha caricato il giovane filantropo di ricchezze, dandogli la possibilità di lasciarle agli eredi (*relinquendum erat*) come farebbero i parsimoniosi. Le integrazioni suggerite da Francius *ap.* Burman 1720, 483 (<*an*> *frustra... ?*) e da Rohde, *ap.* Ritter 1884 (<*non*> *frustra...?*) per dare alla frase senso negativo presuppongono invece che la pericope si colleghi logicamente a quanto precede ('tu solo hai compreso l'utilità della ricchezza e dunque *non* invano la sorte te l'ha concessa'). **in breve humani tempus aevi:** per l'ordine 'intrecciato' delle parole (su cui Winterbottom 1984, 340 *ad loc.*), un esempio con la stessa *iunctura* in Stat. *silv.* 5,1,260 *expletis humani finibus aevi*.

12. avari parci que: l'apostrofe polemica ai tirchi, di cui il declamatore si arroga la responsabilità (*nostro nomine*), introduce una riflessione di carattere generale sull'uso della ricchezza. **Non sunt ista ferenda nobiscum:** la morte obbliga a lasciare le ricchezze; il motivo, di sapore diatribico, è diffuso nella poesia oraziana: cf. ad es. *carm.* 2,3,17-20 *cedes coemptis saltibus et domo / villaque flavus quam Tiberis lavit, / cedes, et exstructis in altum / divitiis potietur heres*; inoltre 2,14,21 *linquenda tellus et domus* e 4,7,17-20, con Fedeli-Ciccarelli 2008, 353.

13. possit... si... transmitteret: questo tipo di periodo ipotetico misto, che vincola la possibilità a una condizione irreali, è anche in 344,11 *etiamsi non vindicta*

dolori meo deberetur; debeatur tamen solacium (rilevato da Winterbottom 1984, 545 *ad loc.*): in generale Traina-Bertotti 2003³, 438. Paradossalmente, se il giovane, senza scrupoli etici, avesse scialacquato le ricchezze in gozzoviglie, non avrebbe rischiato l'accusa per danni allo stato. **vitorum institores**: cf. Colum. 1 *pr.* 8 *contemptissimorum vitorum officinas*, con riferimento alle attività di cuochi e parrucchieri. **inhumanis... muneribus**: il giudizio negativo sui giochi di gladiatori trova riscontro in Seneca (*e.g. brev.* 13,6 *novo more perdere homines; epist.* 7,3 *mera homicidia; homo, sacra res homini, iam per lusum ac iocum occiditur*), ma anche Tacito (*hist.* 3,83) biasima l'*inhumana securitas* con cui si assiste a simili spettacoli; una descrizione dal punto di vista del gladiatore in Ps. Quint. *decl. mai.* 9,6, p. 180, 36 H. *iamque ad spectaculum supplicii nostri populus convenerat, iam ostentata per harenam periturorum corpora mortis suae pompam duxerant*. **speciem**: qui nel senso di *spectaculum*: cf. Suet. *Ner.* 41,2 *ad eam speciem exiit gaudium* (anche § 14).

14. illos... hunc: antitesi, rinforzata dal parallelismo sintattico combinato alla sinonimia (*qui... pascunt / qui... sustentat*) e alla paronomasia (*prosequemur / persequemur*). **illos qui... fovebimus**: i *munerarii*, che si accaparravano il favore del pubblico facendo combattere le squadre dei gladiatori: cf. Ps. Quint. *decl. mai.* 13,6, p. 180, 5 s. H. *sedebat sanguine nostro favorabilis dominus*, con Krapinger 2007, p. 100 n. 106. **levibus offensis**: cf. *infra* §§ 19-20.

15. tam naturale: cf. Sen. *ot.* 5,1 *solemus dicere summum bonum esse secundum naturam vivere*: la conformità alla natura è argomento frequentissimo nella declamazione (per l'origine filosofica e giuridica, cf. Citti 2015), anche *infra*, § 19. **providentia**: l'idea che un disegno provvidenziale assicuri nutrimento a tutti gli esseri viventi compare anche in Ps. Quint. *decl. mai.* 6,11, p. 122, 3-5 H. *certe rerum natura... in generandis alendisque hominibus quae necessaria erant, ex se ipsa prospexit*; nelle *Minores*, cf. 268,11 e *ad* 283,4. **Muta... animalia**: la *iunctura*, frequente fin da Lucr. 5,1087 (*animalia*) *muta cum sint*, implica spesso la contrapposizione con l'uomo, dotato di parola (cf. *ThLL* II 79, 56-61, s.v. *animal*): il confronto è assai sfruttato nella declamazione (*e.g.* 307,6 *nec haec in nobis tantum comparatio: muta animalia si in unum conferantur, genera tamen coibunt*; 381,1 *ferae etiam mansuescunt*; Ps. Quint. *decl. mai.* 12,26, p. 262, 2 H. *quamvis sensu careant muta animalia, pleraque tamen innocentibus cibus vescuntur*, cf. Winterbottom 1984, 341); il paragone con gli ἄλογα ζῷα è suggerito anche da Ermogene (*De id.* 2,4,17, p. 151, 1-8 Patillon).

16. negotium publicum: già Burman 1720, 484 *ad loc.* richiama il *de otio senecano* (3,5 *nam cum se utilem ceteris efficit, commune agit negotium*); oltre alla prospettiva altruistica (cf. Sen. *tranq.* 3,2, dove l'altruista *in privato publicum negotium agit*), si ritrovano qui altri motivi del dialogo: la contrapposizione tra la collettività cittadina e quella universale (*non civitatis modo sed totius rerum naturae*), che richiama la *res publica minor* e la *res publica maior* di *ot.* 4, e la visione dell'uomo come essere vocato alla contemplazione dell'ordine naturale

(*in contemplationem... constitutum*), *topos* di lunga durata assai diffuso in Cicerone (e.g. *nat. deor.* 2,140 *spectaculum ad nullum aliud genus animantium pertinet*) e in Seneca (cf. *ot.* 5,3 *natura... spectatores nos... genuit*, con Dionigi 1983, 234) e pure connesso al tema della provvidenza (§ 15).

17. Scilicet: sottolinea il sarcasmo di cui è oggetto la condotta dei padri severi. **sublatos:** ci si riferisce all'atto, compiuto dal padre, di sollevare il neonato per riconoscerne la legittimità (*OLD*² 2146, 2). **pellere domo:** l'*abdicatio* comportava in genere la *relegatio*, il bando dalla casa d'origine: cf. Thomas 1990, 460-464; ulteriori riferimenti in 300, *Introd.*

18. Audite, audite: la *geminatio* (frequente nelle *Minores*, cf. Wahlén 1930, 110 s.) introduce l'accurata apostrofe ai *patres*, sulla cui ostinata severità si torna più volte (§§ 19 e 28): cf. Ps. Quint., *decl. mai.* 17,3, pp. 333, 22-334, 2 H. *O pertinacissimum accusatorum genus, victi parentes! Dum auctoritatem nominis vestri fortius imperiosis adseritis adfectibus, et, ne pudorem paenitentiamque fateamini, contumacia vindicatis errorem.* Simili polemiche sembrano animate dall'aspirazione a ottenere maggiore indulgenze dai genitori (*aliquid et discite*) e forse miravano a negoziare nuove regole per gestire i rapporti tra padri e figli (in generale, Lentano 2009, 64-75); diversamente Corbeil 2106, 20 coglie qui un vero e proprio attacco alla *patria potestas*. **quae... liberalitatem:** a enfaticizzare il *pathos* concorre l'ordine delle parole, con l'anafora di *quae* e l'anticipazione di *moverint* nel primo dei due *cola*, secondo la legge di Hammelrath. **aliquid:** da considerare l'ipotesi di Håkanson 1985, 649, per cui *aliquid* è il risultato di una corruzione e nasconde un verbo, forse *et erubescite*.

19-20. venenum: le colpe degli *abdicati* vengono attenuate (§ 14): nessuno è accusato di aver attentato alla vita del padre, reato punibile con la pena di morte, come viene subito rilevato (per la punizione dell'intento parricida, cf. 281, *Introd.*); il concetto torna in Libanio, *decl.* 48,39, in cui si dice che l'intento della legge non è «che i giovani vaghino senza casa, pur avendone una, per colpe lievi (ἐφ' ἁμαρτήμασι φλύλοις)» e ci si domanda «se le loro colpe fossero grandi, perché non li hanno uccisi?» (εἰ γὰρ δὴ μεγάλα, τί οὐκ ἀπέκτεινε;). **Amavit ille...:** l'anafora di *ille* scandisce la rassegna delle trasgressioni giovanili: evidente il contrasto tra l'inconsistenza delle colpe (sempre attenuate: *forsitan... paulo... fortasse*) e la durezza del castigo (*en quod... en quod*). **cupiditatum frenos:** cf. Varro *Men.* 177 Krenkel *cupiditati non imposui frenos* e Sen. *epist.* 23,4 *voluptatem tenere sub freno*. **lusus... natura tamen datos:** cf. Cic. *Cael.* 28 *datur enim concessu omnium huic aliqui ludus aetati, et ipsa natura profundit adolescentiae cupiditates*. **tempestiviora:** cominciare presto il banchetto era proprio dei gaudenti (cf. 331,21 *ebrietatem facit... tempestivum convivium*), ma non sarà stato propriamente uno stravizio, se vi indulgeva anche Catone in Cic. *Cato* 46 *propter sermonis delectationem tempestivis quoque conviviis delector*; cf. inoltre Sen. *ir.* 2,18 *tempestiva filii convivia pater deterior*

filio castigat. quomodo: per la sfumatura causale, cf. Hofmann-Szantyr 1972², 650, che cita il nostro passo come primo esempio.

21-22. Non... abdicatis, rei publicae: l'asindeto avversativo sottolinea la provocatoria contrapposizione; le istituzioni hanno la responsabilità e l'interesse di evitare che gli *abdicati* si riducano alla disperazione. A maggior ragione, se questi giovani – come sostiene l'accusa – sono inclini a delinquere: il bisogno, infatti, li renderebbe pericolosi (*nihil est periculosius*), oltre che per se stessi, per l'ordine pubblico. L'idea che i giovani di buona famiglia, spogliati dei loro privilegi, potessero costituire un problema sociale, è anche alla base di Calp. decl. 18 (vd. *Introd.*). Che simili minacce potessero trovare riscontro nella realtà storica è suggerito da Rayment (1949, 107), con il riferimento a Suet. *Iul.* 27, dove Cesare sobilla gli impoveriti: *his... bello civili opus esse dicebat*; sempre utile sul tema Thomas 1983, 131 e *passim*, per cui la figura dell'*abdicatus* riflette la paura percepita dai 'padri' in quanto custodi di un ordine sociale rigido. **ad... spiritum ultimum sustinendum**: secondo Shackleton Bailey 2006, 145 n. 10 «even the dying need sustenance»; ma qui *sustinere* non vorrà dire 'sostenere', bensì 'trattenere' l'ultimo respiro: la preoccupazione è dunque quella di 'tirare avanti', procurandosi quel tanto che permette di sopravvivere (cf. *Ov. met.* 10,188 *animam admotis fugientem sustinet herbis*; inoltre *OLD*² 2087, 8, s.v. *sustineo*).

23. vos quoque: anziché mettere *quoque* tra *cruces*, con Winterbottom 1984, preferiamo correggere il tradito *nam in vos*, come suggerisce Håkanson 1985, 649. **Quantumlibet... persuasionis**: per quanto la volontà individuale sia determinante nella scelta di una condotta corretta, la necessità esercita un forte impulso alla trasgressione: cf. Sen. *contr.* 4,4,1 *Necessitas est quae navigia iactu exonerat, necessitas quae ruinis incendia opprimit; necessitas est lex temporis*; sulla *necessitas* come valida motivazione per infrangere la legge, rinvio a Krapinger 2016a, 23-29. Su *quantumlibet* (anche in 309,3), postclassico e amato dai declamatori, cf. Schneider 2013, 206 n. 468 *ad Ps. Quint. decl. mai.* 10,19, p. 218, 12 H. *Persuasio* ha qui il senso di 'convinzione', 'opinione di cui si è convinti', come spesso nei declamatori, cf. *ThLL* X/1, 1770, 38-45.

24. in ludum: si poteva diventare gladiatori per far fronte a necessità economiche, come in 302 *th.*, dove un giovane si fa gladiatore per pagare il funerale del padre (si veda anche l'oraziano Eutrapelo in *epist.* 1,18,36); questa scelta comportava tuttavia la perdita della libertà (cf. *Ps. Quint. decl. mai.* 9 *th.*), il disonore (da qui lo scandalo dei nobili che si esibivano volontariamente, su cui *Iuv.* 2,143-148 e 8,194 con Courtney 1980, 413) e anche limitazioni giuridiche (Dimatteo 2016, 52 s.), evidente riflesso di una condanna etica; l'infamante professione era spesso una scelta obbligata per i giovani senza famiglia (Sen. *contr.* 10,4,18 *speciosissimum quemque et maxime idoneum castris in ludum coniciunt* e 278,8), o che si erano rovinati con lo sperpero (Sen. *epist.* 99,13 *aspice illos iuvenes quos ex nobilissimis domibus in harenam luxuria proiecit*). **mollior frons**: i giovani che per pudore non osano accedere al *ludus* rischiano

il suicidio (per la *frons* come metonimia del pudore, o della sfrontatezza, cf. *supra*, ad § 10). **ad laqueum, ad praecipitia**: il *topos* delle diverse forme di suicidio (*Selbstmordswege*, secondo Fraenkel 1964), diffuso nella letteratura antica, è frequente nella declamazione latina: cf. 377,15 *liceat meis instrumentis mori*; inoltre Sen. *contr.* 1,8,6 e 7,1,9 (*viae mortis*) e 21 (*eligere supplicii genus liberum est*); Ps. Quint. 17,15, p. 346, 12-19 H. *de omni supremorum genere*: in particolare, il cappio e il precipizio, più economici del veleno e privi della *allure* eroica della spada, erano spesso prediletti dai ceti umili (documentazione in Gris  1982, 107-109 e van Hooff 1990, 64-77); ricorrono combinati in Ps. Quint. *decl. mai.* 15,9, p. 312, 13-14 H *datum est remedium dolori, qui saepe egit in laqueos, in praecipitia compulit* e in 17,17, p. 349, 1-5 H.

25-26. patres: secondo appello ai padri (§ 18): una volta abbandonati i figli, li lascino in pace senza pretendere ulteriori punizioni, come se si trattasse di *expositi* il cui destino   ormai indipendente da quello della famiglia d'origine. **invidiam... faciunt?**: i figli ridotti in miseria suscitano critiche nei confronti dei padri: per la stessa locuzione in una situazione analoga, cf. 283,2. **oculis vestris**: ai padri si attribuisce il sadico desiderio di contemplare la miseria dei figli. **Verecunde... dissimulatur**: l'ipocrisia dei padri che dissimulano il sadismo con la scusa della severit    stigmatizzata anche in Ps. Quint. *decl. mai.* 17,7, p. 338, 14-18 H. *Vos... qui filium occidere vocatis plerumque gravitatem... cunctosque praeigidae mentis adfectus vocabulo molliore lenitis*. Per lo sconfinamento della *severitas* nella *crudelitas*, cf. Sen. *clem.* 2,4,4 *per speciem severitatis in crudelitate incidimus*.

27-28. paternam animadversionem: la *iunctura*   anche in 298,1: van Mal-Maeder 2016, 150 e n. 54 ne individua l'origine in Cicerone, *S. Rosc.* 68 *Accedat huc oportet odium parentis, animadversionis paternae metus*. Si tratta di una combinazione rara, che ricomparir  solo in Firm. *math.* 7,10,3. **si esuriant**: spiega *in hoc*, cf. § 4. **notari infamia**: la condizione di *abdicatus* espone a una perdita di reputazione (cf. 271,18 *cum hac me infamia dimittis* e 283,5 *detrimento famae*) non priva di conseguenze giuridiche: in generale l'accusa di *infamia*   frequente nelle *Minores* (Dimatteo 2016, 51). **illa melioribus**: il declamatore immagina che il suo assistito si rivolga ai padri meno severi, disponibili a tornare sulle loro decisioni. *Melioribus* di H kanson (*ap.* Winterbottom 1984, 343) soddisfa il senso e conserva il parallelismo meglio del tradito *meliora* (e della correzione *molliora*, su cui cf. Wahl n 1930, 92 s.); *melior*, riferito ai padri indulgenti,   ben difeso da Winterbottom. **si credetis**: Winterbottom 1984, *ad loc.* ritiene che il futuro possa rientrare nell'ambito di formule come Quint. 12,11,12 *brevis est institutio... si credas*; Sen. *nat.* 6,25,2 *si velis credere, aiunt* (esempi in Winterbottom 1970, 133). Tuttavia, se il futuro pu  essere considerato una variante morfologica del congiuntivo eventuale, con questa specifica formula   rarissimo ed   del tutto inattestata la combinazione con il perfetto nell'apodosi: in casi analoghi, nelle *Minores*, si incontra solo il

presente: cf. 335,11 *Ac si hoc non credis, curavi, sanavi*. Inoltre, cf. *infra* § 32 *si creditis, ipse frugalius vivo*. Preferisco quindi adottare la correzione *creditis*, di Schultingh *ap.* Burman 1720, 485.

29. misericordiae... ordinem: il giovane è arrivato gradualmente alla scelta di mantenere il gruppo degli *abdicati*; la sezione si configura come una breve *narratio*, scandita da riferimenti di tempo (*primo... nec adhuc... inde*), a partire dalla rievocazione patetica dell'incontro con il coetaneo *abdicatus*.

30. non tamen pauperem me putabo: la rinuncia alla ricchezza personale per favorire i concittadini è un motivo ricorrente nella *decl.* 37 di Libanio (*Introd.*): anche qui un giovane ricco esprime il desiderio di «vedere la città piena di uomini nobili, piuttosto che la mia casa colma di ricchezze maggiori». **necesse sit <defendere>:** l'integrazione di Aerodius 1563 pare opportuna; Francius (*ap.* Burman 1720, 487) propone *probare*, mentre Wahlén (1930, 52 s.) ipotizza, in modo meno convincente, l'ellissi di un verbo di dire.

31. Et ne vobis: il giovane, nella lunga *sermocinatio* (§§ 29-32), è attento a non fomentare nei giudici un senso di colpa per il fatto che, sacrificando i suoi beni, supplisce alle istituzioni che dovrebbero farsi carico dei cittadini disagiati. **ampla... fortuna:** il riferimento al ricco patrimonio espone il giovane al rischio di autoelogio ricordato nel *sermo* (§ 3). **[quia]:** evidente dittografia, già espunta da Rohde (*ap.* Ritter 1884). **vexistis:** spesso corretto in *provexistis*, più appropriato per esprimere il valore metaforico di 'protrarre nel tempo' (cf. *ThL X/2*, 2304, 63-69, s.v. *proveho*), è difeso da Winterbottom 1984, 343 per la clausola (*ūsquē vēxīstīs*: cretico seguito da spondeo); inoltre *usque* supplisce al valore del preverbo in *proveho*.

32. ipse frugalius: la scelta altruistica ha come ulteriore conseguenza uno stile di vita sobrio, e dunque la rinuncia ai piaceri della giovinezza (espressa dalle ripetizioni *de meo... detrahitur... detrahitur*), che pure sarebbero legittimi e di breve durata: *quamdiu... sumus* lascia intravedere il motivo della precarietà di un presente che andrebbe goduto appieno. **Duo simul adsequor:** la sentenza finale si basa su un concetto proverbiale ('due in un colpo') associato in latino a diverse immagini (a partire da Plaut. *Cas.* 476 *uno in saltu... apros capiam duo*, con Tosi 2017, 156, nr. 220, per la diffusione del proverbio); il giovane accetta di buon grado il sacrificio, presentando i vantaggi del suo stile di vita.

261

Introduzione

In una città spesso soggetta alla tirannide, un tale propone di arginare il fenomeno con una legge che imponga l'equa distribuzione delle ricchezze fra i cittadini.

La declamazione è una *dissuasio legis*, cioè un discorso che si oppone alla proposta di legge (*rogatio*), tenuto da un ignoto personaggio. Questa caratteristica rende il testo un *unicum* fra le *Minores*, perché, nella raccolta, i casi in cui si affrontano *rogationes* sono sempre sviluppati come discorsi del proponente in difesa della sua proposta¹. L'esercizio può essere ricompreso fra le «quasi-*suasoriae*» (Winterbottom 1984, 318)², ovvero declamazioni 'ibride' in cui elementi tipici delle *suasoriae* si combinano con quelli delle *controversiae*: qui, in particolare, l'intento di indurre i cittadini a bocciare la proposta di legge convive con argomentazioni sull'illegittimità della proposta (*status qualitatis*³).

L'esercizio ruota intorno al diffuso tema declamatorio dell'*adfectatio tyrannidis*⁴, ma ha un'impostazione filosofica, evidente in particolare nei §§ 1-6, che si configurano, di fatto, come discussione di una *θέσις*, di cui non sembrano restare altre tracce nella letteratura declamatoria greco-latina: le proprietà devono essere equamente ripartite fra i cittadini⁵? L'ossatura argomentativa dell'esercizio è costituita dalle due possibili risposte a questa domanda: chi propone la legge ritiene che i patrimoni vadano parificati, perché la ricchezza eccessiva è una minaccia per lo stato ed è la principale causa di instaurazione di regimi tirannici; chi si oppone alla legge, come il locutore, sostiene invece che i rischi maggiori per lo stato derivino dai cittadini in difficoltà economica e pensa che il livellamento forzato delle proprietà abbia a sua volta effetti deleteri. In queste idee si coglie l'eco delle teorie politico-sociali formulate da Platone e Aristotele nell'ambito del travagliato clima politico della Grecia del IV sec. a. C.⁶; molto originale è però il modo in cui il declamatore miscela fra loro queste teorie filosofiche greche e le contamina con spunti teorici romani, in particolare

¹ Si tratta di Ps. Quint. *decl. min.* 253, 254, 255 e 339 (vd. *infra* n. 2).

² Vd. 253, *Introd.*, n. 1; sullo statuto della presente declamazione, *infra* n. 10.

³ Sulla tipologia di *qualitas* in gioco nelle «quasi-*suasoriae*» vd. 253, *Introd.*, n. 2.

⁴ Su questo tema vd. 254, *Introd.* e n. 7.

⁵ Sulle *θέσις* filosofiche e la loro relazione con le *controversiae* e le *suasoriae* vd. Bonner 1949, 2-11; Fairweather 1981, 104-131; Pasetti 2008.

⁶ L'impianto teorico alla base della declamazione è esaminato da Tabacco 1985, 29-33 (con importanti rettifiche alla precedente ricostruzione di Asheri 1971, 314-320, eccessivamente sbilanciata verso la paternità greca della declamazione). La studiosa rileva che la teoria secondo cui lo sperpero dei beni privati, la prodigalità, la rovina economica siano frequentemente causa dell'instaurazione della tirannide è schiettamente greca (cf. e.g. Plat. *Rp.* 9,573d-575e; Arist. *Pol.* 5,6,1305b); diversamente l'idea della diretta connessione fra ricchezza eccessiva e instaurazione di tirannidi, presente qui e nelle maggioranza delle declamazioni latine aventi per tema la tirannide (vd. 254, *ad 17 fortuna*), non è espressa così nettamente nel pensiero filosofico greco, anche se, sulla scorta di Arist. *Pol.* 4,11,1295b, si può ritenerla «in qualche modo presente nella considerazione che la ricchezza si accompagna all'incapacità di sottomettersi a qualunque *αρχή*, e quindi all'esercizio di un potere dispotico» (Tabacco 1985, 30). La studiosa rileva tuttavia alcuni elementi incontestabilmente romani: in filigrana alla descrizione dei ricchi rovinati, che tentano di imporre il proprio potere sulla cittadinanza (cf. § 8 *facilius... possunt*), si può intravedere la figura storica di Catilina, filtrata attraverso il ritratto sallustiano.

ciceroniani⁷. A più riprese nelle sue opere Cicerone si fa portavoce del principio per cui a ciascuno debba spettare il libero possesso delle sue proprietà e che ci si debba astenere dalla proprietà altrui, attribuendo ora al *ius*, ora ai governanti il compito di vegliare su tale principio (cf. § 4)⁸; particolarmente stretto è, in proposito, il rapporto fra la nostra declamazione e un passo del *De officiis* (2,73), in cui Cicerone mette il principio di tutela della proprietà privata in relazione proprio al tema della redistribuzione delle ricchezze fra i cittadini. Nel valutare la proposta di Filippo, tribuno forse nel 104 a. C., di ripartire equamente le ricchezze fra i cittadini (*oratio... ad aequationem bonorum pertinens*), Cicerone esprime una netta condanna di provvedimenti politici di questo tipo, condanna la cui eco si percepisce chiaramente nelle argomentazioni del nostro declamatore⁹.

L'esercizio è alquanto eccentrico anche sul piano strutturale. In un breve *sermo* il maestro avverte che la declamazione può essere articolata in punti-chiave (*per summas digeri potest*; cf. *ad* § 1), perché il tema è stato oggetto di trattazione già in altre circostanze (*aliquotiens*; vd. *ad* § 1); e in effetti, in coerenza con questa indicazione, la *declamatio* si configura piuttosto come una semplice *divisio*, in cui sono elencate, in forma ampliata rispetto alla consueta stringatezza, le singole argomentazioni da svolgere¹⁰. Tali argomentazioni sono

⁷ L'influenza ciceroniana sulla declamazione si registra anche a livello linguistico; vd., in proposito, *ad Tit. Aequatio*; *ad* § 3 *Ut... patrimoniorum*.

⁸ Il principio della tutela della proprietà privata è ad es. in *top.* 9 *Ius civile est aequitas constituta iis qui eiusdem civitatis sunt ad res suas obtinendas*, dove il compito di assicurare ai cittadini il godimento dei propri beni è assegnato da Cicerone, come nella nostra declamazione (cf. § 4), al *ius*, precisamente a quello *civile* (sul passo vd. Reinhardt 2003, 204-205 con bibliografia); cf. pure *off.* 2,78; 85; *rep.* 3,24.

⁹ *Cic. off.* 2,73 *In primis autem videndum erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum publice deminutio fiat. Perniciose enim Philippus, in tribunatu cum legem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est et in eo vehementer se moderatum praeibit – sed cum in agendo multa populariter, tum illud male, 'non esse in civitate duo milia hominum, qui rem haberent'. Capitalis oratio est, ad aequationem bonorum pertinens; qua peste quae potest esse maior? Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant.* L'enfasi di Cicerone sulla proprietà privata, presente qui e in alcuni dei passi citati *supra* a n. 8, non può essere immediatamente ricondotta alle teorie di Panezio (Dyck 1996, 461), ma nemmeno si può escludere del tutto un'influenza, anche minima, del pensatore scelto da Cicerone come modello teorico del *De officiis*; di certo lo slancio con cui Cicerone difende la proprietà privata andrà connesso alla tradizione giuridica romana, specialmente quella facente capo alle leggi delle XII tavole, in cui il diritto di proprietà è più volte rivendicato con forza (sul punto vd. Dyck 1996, 465, con bibliografia).

¹⁰ A proposito della struttura della 261 Asheri 1971, 310, parla ragionevolmente di una «*divisio* da svilupparsi più ampiamente in vera e propria declamazione». Secondo lo studioso (310-314) le argomentazioni svolte nell'esercizio (ad es.: la legge non è chiara; è in contraddizione con altre leggi; non può essere applicata, ecc.) sono sovrapponibili a quelle presenti nelle orazioni di Demostene contro Leptine, Timocrate e Aristocrate, tenute in processi di γράφη παρανόμων; inoltre, coincidono in larga parte con gli argomenti prescritti dalla manualistica retorica di ambito progimnastico per gli esercizi di discussione di un progetto di legge (cf. e.g. Ps. Hermog. *prog.* 12,3-4, p. 206 Patillon;

implicitamente suddivise in questioni generali (§ 2 *primum*; § 4 *praeterea*; § 5 *sed ne servari*; § 6 *adiciamus quod*) e particolari (§ 7 *Primum*; § 8 *Adice quod*; § 9 *Deinde*). Il livello di elaborazione stilistica dell'esercizio è basso, in linea con il modesto sviluppo argomentativo del tema; manca del tutto l'epilogo.

Commento

Tr. Aequatio: termine introdotto in latino da Cicerone, che lo impiega in *off.* 2,73 proprio per indicare la parificazione dei beni proposta dal tribuno Filippo (vd. *Introd.* e nn. 7 e 9).

1. Haec quoque aliquotiens... : *quoque* presuppone che il maestro abbia in mente altre controversie trattate più volte, ma il testo non offre riferimenti; inoltre non risulta che la nostra controversia sia trattata altre volte (*aliquotiens*) nella raccolta. Secondo Dingel (*ap.* Winterbottom 1984, 344) le sezioni della raccolta a cui *quoque* e *aliquotiens* fanno riferimento non sono state pubblicate; casi analoghi di riferimenti senza riscontro sono 316,2 *paulo ante*; 320,1 *Saepe vobis dixi*; 331,19 *dicebam* (su cui vd. Winterbottom 2018, 73, n. 3). **controversia:** sul termine vd. *Introd.*, n. 10. **per summas digeri potest:** l'espressione prefigura la struttura particolarmente schematica della declamazione (*Introd.*). Per *summa* nel significato di 'punto-chiave' vd. *OLD*² 2059, b7.

2. obscura: un riferimento all'«oscurità» della legge è anche in 329,2 *arbitror... pauca pro legum latore esse dicenda, ne... obscure hoc... scripsisse videatur*. **distinxit:** una delle tante personificazioni della *lex*; cf. e.g. 254,14; 307,4. **nunc demum...** : benché il tema parli genericamente di una città soggetta a frequenti tirannidi, l'espressione fa intuire che la legge proposta è stata elaborata in risposta a un rischio concreto e specifico che viene taciuto. **At:** congettura di Rohde (*ap.* Ritter 1884), in luogo del tradito *an*. Winterbottom 1984, 344 non la ritiene risolutiva e propone *nam*; ma *at* è efficace nell'introdurre la reazione

Theon, *prog.* 12, pp. 95, 4-102, 9 Patillon-Bolognesi; vd. in dettaglio Berardi 2017, 117-125, spec. 121-123 sulle argomentazioni); questi elementi permettono ad Asheri 1971, 320, di concludere che la declamazione è «composta secondo i canoni della retorica greca, prescritti per orazioni di genere deliberativo e particolarmente indicati per orazioni in processi di γραφή παρανόμων, secondo la procedura pubblica a noi nota dagli oratori attici del IV sec. a. C.». Come rilevato da Winterbottom 1984, 344, le argomentazioni della declamazione sono in gran parte coincidenti anche con quelle enumerate nella sua trattazione della *vituperatio legum* da Quint. 2,4,35-39 ([*sc. rogatio*] *dicitur... alicui manentium legum repugnare; in verbis quaeritur satis significiant an sit in iis aliquid ambiguum; an utilis; iusti... excuti solet; an optineri possint*; cf. pure Fortun. *rhet.*, pp. 113,16-114,10 Calb. Mont. (= 106, 1-19 Halm). Altro indizio che conferma, secondo Asheri 1971, 313, la derivazione della declamazione dall'oratoria deliberativa greca è che nel *sermo* il maestro definisce l'esercizio con il termine '*controversia*' (§ 1). Mentre l'oratoria deliberativa romana apparteneva al *genus deliberativum* e si prestava a essere trasposta in ambito scolastico unicamente come *suasoria*, l'oratoria deliberativa greca, specialmente quella relativa ai processi di γραφή παρανόμων, era un misto di *genus iudiciale* e *deliberativum* ed era quindi interpretabile in ambito scolastico latino sia come *suasoria* sia come *controversia* (sul problema della definizione di questo tipo di esercizi vd. in dettaglio 253, *Introd.*, n. 1).

del retore all'ambiguità della proposta di legge (*non satis distinxit...*). **non satis dispexit**: *variatio* del precedente *non satis distinxit*.

3. [[Si... vixerit]]: nel disporre l'equa distribuzione delle ricchezze (*Si... detur*), la legge proposta obbligherebbe a continue operazioni di calcolo (*omnes... consumi*) che tengano conto dei diversi stili di vita dei cittadini (*si... vixerit*). La pericope si discosta dal tema della mancanza di chiarezza della legge che il retore sta svolgendo (§ 2) e anticipa il tema dell'impossibilità di osservarla, che sarà affrontato nel § 5. Tutti forzati i tentativi di stabilire una connessione più stretta con il § 2: Gronov 1665, 348 *ut sit semper aequalitas*; Ritter 1884 *ut sit de <perpetua> aequalitate*; si segue perciò Winterbottom 1984, 344 nel racchiudere la pericope fra doppie parentesi quadre, considerandola un'alternativa mal collocata al § 5 (vd. *infra*: *Praetereo... vivent*). Secondo Pasetti *n.s.* «l'argomentazione sembrerebbe agganciarsi all'ipotesi già avanzata al § 2 che la legge vada applicata ogni qual volta si verifici una disparità di censo (*an quotiens...*): se così fosse, le istituzioni sarebbero allora costrette a continue operazioni di calcolo per redistribuire le ricchezze (cf. *ad* § 5 *Praetereo... vivent*)». **[sit... patrimoniorum]**: la pericope è superflua perché è stato già chiarito nel tema (*ut patrimonia aequentur*) che la proposta riguarda l'equa distribuzione delle proprietà. Accogliamo quindi la proposta avanzata nel commento da Winterbottom 1984, 344 di espungere *sit... patrimoniorum*, con ogni probabilità una glossa esplicativa penetrata nel testo dal margine per spiegare, con un richiamo al tema, *legis istius*; vale la pena di precisare che la glossa originaria era, molto probabilmente, *de aequalitate patrimoniorum*, mentre *sit* sarà un'aggiunta successiva per far quadrare la sintassi (Watt 1984, 60 affronta il problema limitando l'atetesi a *de aequalitate patrimoniorum*, e correggendo *sit* in *sic*, che però non si integra bene nella sintassi). Il termine *aequalitas* è introdotto in latino da Cicerone; tuttavia l'accezione 'equa divisione' appare qui per la prima volta (cf. poi Tac. *Agr.* 19 *Frumenti et tributorum exactionem aequalitate munerum mollire*). **omnia tempora**: un plurale enfatico, forse in parte dovuto al precedente plurale *dies*, comune in unione a *consumo* (per la cui accezione vd. *ThLL* IV 615, 7-11); il declamatore sottolinea espressivamente la perdita di tempo che la legge, se varata, provocherebbe. **si quis... si quis...**: epesegesi di *hac partitione*.

4. nullum... abstineat: sull'idea che il *ius* debba difendere la proprietà privata, vd. *Introd.* e nn. 8-9.

5. Quid enim...?: *sc.* se la proposta di legge passerà. **Praetereo... vivent**: con questa preterizione si spiega la prima ragione per cui la legge sarebbe inapplicabile, se approvata: non tutti i cittadini hanno lo stesso stile di vita (*aliqui... vivent*) e la legge inibirebbe la loro libertà di scelta. Emerge qui il motivo filosofico-letterario dei *bioi*, impostato, in particolare, sulla contrapposizione fra il φιλοχρήματος βίος, la scelta di vita chi cerca la ricchezza (*aliqui negotiabuntur, aliqui adquirent*), e quella, di stampo filosofico-epicureo, di chi cerca la vita semplice (*aliqui frugaliter vivent*); per il motivo dei *Lebensbilder*, cf. e.g. Hor. *carm.* 1,1; sulle sue origini poetiche e filosofiche, vd. La Penna 1963³, 203-

224; Ghiselli 2001³, 41-61 e Nisbet-Hubbard 1970, 2 ne rilevano la presenza nella declamazione 30 di Libanio, desumendone che lo schema fosse diffuso anche nelle scuole di retorica. Sul piano tematico, viene qui parzialmente ripetuto quanto affermato al § 3. **adquirent**: per l'uso assoluto del verbo cf. 302,5 *Quam frugaliter adquisiit?*; Iuv. 14,125 *adquirendi... insatiabile votum* (riscontri in *ThlL* I 426, 17-22). **quae...?**: l'altra ragione per cui la legge, se approvata, sarebbe inapplicabile è che renderebbe di fatto inefficaci e inutili le disposizioni relative a eredità e testamenti (*quae ratio...?*): chi dovesse diventare più ricco degli altri grazie a un'eredità (*is... ceteri*), dovrebbe, a causa della redistribuzione delle ricchezze, dividere quanto ottenuto anche con chi non abbia ricevuto niente (*et divisurus... habuerunt*; vd. *infra*). Shackleton Bailey 1989, 64 corregge *et in nec*, ma qui il punto non è il rifiuto dell'erede a dividere con gli altri cittadini, bensì l'obbligo impostogli dalla legge di dividere l'eredità ricevuta. **creverit hereditatem**: *cernere hereditatem* è tecnicismo giuridico che fa riferimento alla *cretio hereditatis*, la più antica forma di accettazione formale di un'eredità da parte dell'erede (vd. Berger 1953, 418, s.v. *cretio*; sull'antica formula *hereditatem adeo cernoque*, cf. Ducos 1997-1998, 160 s.). **honorem... habuerunt**: nel diritto testamentario romano *honor* è la 'stima' che il testatore mostra verso legatario e che lo induce a disporre un lascito in suo favore: esempi in *ThlL* VI/3, 2924, 45-60, s.v.; cf. inoltre 318,9; 332,6; 388,4; in 308,22 *honoro* è usato nel senso di 'lasciare un legato' (vd. *ThlL* VI/3, 2944, 63-74); *honoratus* è talvolta usato come sinonimo di *legatarius* (vd. Berger 1953, 488, s.v. *honoratus*). Questa interpretazione (seguita anche da Shackleton Bailey 2006, 153, n. 1) è preferibile a quella di Winterbottom 1984, 344, che intende *non eundem honorem... habuerunt* «'did not pay the same respect', i.e. by rejecting their legacies»; del resto l'atto di rifiutare un'eredità (*ius abstinendi*) si esercitava quasi solo esclusivamente in casi in cui l'eredità fosse gravata di debiti e non nel caso di lasciti vantaggiosi, come quelli in questione nel passo. **supremis... tabulis**: le tavolette cerate su cui si vergava il testamento; la metonimia indica le disposizioni testamentarie a partire da Mart. 5,32,1-2 *Quadrantem Crispus tabulis, Faustine, supremis, / non dedit uxori*; per una sintesi sul testamento romano vd. Dimatteo 2014, 164 s. (*ad* Iuv. 8,142).

6. et frugalitatem... et luxuriae... : il parallelismo dei *cola* sottolinea l'antitesi. **luxuriae... prospiciet**: se approvata, la proposta di legge diventerebbe un incentivo alla sregolatezza. *Prospicio*, riferito a leggi, decreti o simili, con il dativo della cosa o della persona, significa 'provvedere a', 'prestare attenzione a' (vd. *ThlL* X/2, 2223, 68-2224, 32, s.v.: e.g. 279,9 [*sc. legum latores*] *prospexerunt infirmioribus, prospexerunt lenioribus*); la consueta accezione positiva del costruito diviene qui negativa perché il soggetto è la *luxuria*. **perditurus**: per l'uso assoluto del verbo nel senso di 'andare in rovina', rinvio a *ThlL* X/1, 1272, 52-64. **abutatur**: *sc. divitiis*; cf. Suet. Nero 30 *putabat... praelautos vereque magnificos, qui abuterentur ac perderent* (pure in combinazione con *perdo*).

7. ponatur: *sc. lex*; *pono* è probabilmente usato al posto del composto *propono* (usuale in relazione a leggi, decreti ecc., vd. *ThLL* X/2, 2060, 44-55); tuttavia *pono*, detto di leggi, norme, ecc., significa di solito ‘stabilire’, ‘fissare’, ‘decretare’ (*ThLL* X/1, 2654, 76-2655, 29, s.v.), un significato che male si adatta a una proposta di legge. **in personas eorum... derigi actiones:** prima attestazione del sintagma *derigere actiones* nell’accezione tecnico-giuridica di ‘intraprendere azioni giudiziarie’; vd. *ThLL* V/1, 1244, 81-1245, 2 (cf. già Quint. 5,7,6, dove *actio* significa però ‘orazione’). *Persona* nel linguaggio giuridico indica il ‘singolo individuo, il soggetto (giuridico)’ (vd. *OLD*² 1493, 5; cf. *ThLL* X/1, 1720, 10-41); *eorum* è genitivo epesegetico; per il sintagma, cf. e.g. Traian. Plin. *epist.* 10,57,1 *quid in persona eorum statuendum sit, qui...*; dig. 23,1,16 (Ulp.) *oratio... Antonini et Commodi, quae quasdam nuptias in personam senatorum inhiuit* (per il singolare *persona* seguito da un genitivo plurale; vd. *ThLL* X/1, 1729, 22-24). **poenam:** la proposta di legge è considerata come una ricaduta negativa del *metus...*; per *poena* nell’accezione di ‘conseguenza negativa’, vd. *ThLL* X/1, 2505, 45-65. **metus... publici:** genitivo soggettivo; il timore generale (*publici*) che un tiranno possa insediarsi in città (per l’espressione cf. 351,3 *communi... metu*) produce conseguenze negative per la collettività. Con la parentetica *ut dicitis* il retore relativizza la diffusione di questo timore, in polemica con chi ha proposto la legge.

8. occupaverint tyrannidem: l’espressione, su cui vd. *ThLL* IX/2, 385, 10-11, s.v. *occupo*, è attestata nelle *Minores* solo qui e al § 9. **fracta ratio:** secondo Tabacco 1985, 113 s. questa espressione mai usata altrove si riferirebbe alla follia del tiranno o aspirante tale. L’espressione indica piuttosto il ‘dissesto finanziario’, la ‘bancarotta’; per *ratio* nel senso di ‘situazione economica’, ‘bilancio’ vd. *OLD*² 1736, b2; per *frangere*, riferito alla distruzione di un patrimonio, cf. Hor. *sat.* 2,3,18-19 *omnis res mea Ianum / ad medium fracta est* (cit. da Burman 1720, 489); Cic. *Att.* 4,1,3 *in re... familiari, quae quemadmodum fracta, dissipata, direpta sit, non ignoras*; Pers. 5,164-165 *an rem patriam... / limen ad obscaenum frangam...?* (questa anche l’interpretazione di Shackleton Bailey 2006, 155 che traduce «tyranny is a good deal more likely to be seized by broken men»). **clauda fortuna:** un’altra *iunctura* mai attestata altrove, che indica una situazione economica precaria (per *fortuna* nel senso di ‘ricchezza’, ‘proprietà’, ‘patrimonio’, e.g. 260,31 *ampla... fortuna* e Iuv. 14,328 *Croesi fortuna*: altri esempi in *OLD*² 799, 12, s.v.). **et:** epesegetico.

Introduzione

Un uomo sposato stupra una giovane, che sceglie di sposarlo invece di mandarlo a morte. Per questo, l’uomo è costretto a ripudiare sua moglie, che, a sua volta, gli intenta una causa per ingiusto ripudio.

La declamazione, come di consueto¹, è svolta dal *patronus* della donna, anche se, in questo caso, la distanza tra lei e l'*advocatus* è minima o nulla²: c'è, infatti, una totale empatia nei confronti della donna ripudiata (si veda § 10 e, soprattutto, il *nos* finale).

Tema principale, dunque, è quello del ripudio, con attenzione alle motivazioni che lo hanno causato; il marito viene messo alla berlina sotto vari aspetti: dal punto di vista morale, dice il *patronus* che perora la causa della ex moglie, perché ha commesso un'azione riprovevole, usando violenza a una donna pur essendo sposato, ma anche dal punto di vista strettamente giuridico, poiché il ripudio si può attuare soltanto se la moglie ne è meritevole. Sulla condotta per niente irreprensibile dell'uomo, inoltre, viene gettata, nel finale, una luce ancor più sinistra: l'unica spiegazione per un comportamento davvero poco comprensibile è che *raptor* e *rapta* siano in realtà una coppia di adulteri che ha architettato la messinscena dello stupro per poter, infine, unirsi in matrimonio.

Due le leggi coinvolte: il marito si appella a quella relativa al diritto di *optio* della *rapta*³, che non è però esplicitamente citata nel *thema*, mentre la moglie e il suo avvocato chiamano in causa quella sull'ingiusto ripudio⁴, alla base del processo. Su quest'ultima, nel corso della *declamatio* (§§ 1-3), vengono fornite ulteriori informazioni: la legge è considerata fondamentale per mettere un argine all'altrimenti eccessiva pratica di scioglimento del matrimonio e costituisce un deterrente di fronte a motivazioni che non contemplino la colpevolezza della moglie; inoltre, prende in considerazione entrambi i coniugi nel determinare se il ripudio sia stato ingiusto o meno. La tematica dell'ingiusto ripudio chiama in causa la figura tragica di Medea, di cui la moglie della 262 sembra presentare una variazione sul tema: la rivale è sicuramente una *virgo*⁵, una donna giovane e avvenente e forse socialmente più appetibile della moglie. Inoltre, la ragazza si trova in una posizione di potere, garantita dalla *optio raptae*, che tiene in scacco la coppia. Altro elemento che accomuna la moglie a Medea è la sua totale innocenza nei confronti del marito, verso il quale non ha commesso alcun torto: questo causa un forte risentimento verso l'uomo e un desiderio di vendetta verso la rivale. Il marito, poi, assume dei tratti che lo accomunano a Giasone: inventa un piano per risposarsi fingendo di trovarsi in una condizione di necessità.

¹ Per la questione si rimanda a 247, *Introd.*, n. 1 e 297, *Introd.*, n. 10.

² Non è scontato, cf. ad 297, *Introd.*, in cui il *patronus* della *meretrix* è, anzi, ironico nei confronti della propria assistita. È probabile che il declamatore si sia molto esercitato nelle prosopopee di Medea, personaggio tragico soggiacente alla rappresentazione della donna ripudiata, cf. e.g. Lib. *eth.* 1, p. 356-361 Gibson (= VIII 372, 1-376, 9 Foerster) con Ventrella 2005; 17, p. 400-403 Craig-Gibson (= VIII 413, 1-414, 14 Foerster).

³ Su questa *lex*, cf. ad 247, *Introd.*

⁴ Per la norma *iniusti repudii sit actio* si rimanda a 251, *Introd.*

⁵ Lo si deduce dalla situazione: l'*optio raptae* è solo per le *virgines* e, in ogni caso, la si chiama esplicitamente *virgo* in § 10.

Altri casi declamatori di ingiusto ripudio sono presenti nella *Minor* 251, in cui un marito ripudia la moglie, sposata in seguito a *raptus*, accusandola di sterilità, nella 327, ancora incentrata sul problema della mancanza di figli; e nel decimo escerto di Calpurnio Flacco, in cui la moglie è, agli occhi del marito, colpevole della morte del figlio.

Lo *status* è *qualitativus*, poiché si dibatte se il ripudio sia giusto o meno⁶; tuttavia, è presente anche lo *status* secondario delle *leges contrariae*⁷, poiché la norma sull'ingiusto ripudio e quella sulla scelta della *rapta* confliggono. La declamazione è svolta dal *patronus* della moglie, che, in un breve esordio, loda l'utilità della *lex iniusti repudii* (§ 1), per poi passare a descrivere la strategia difensiva dell'avversario, che sarà basata sulla *necessitas* (§ 2); la parte centrale della *declamatio* è volta a confutare la difesa del marito (§§ 3-8), con l'insinuazione che il *raptus* sia stato inscenato di proposito (§§ 9-10); il breve epilogo contiene un'amara riflessione sul fatto che la punizione non sarà adeguata alla colpa, ma con la consolazione che il matrimonio tra il *raptor* e la sua vittima si rivelerà inevitabilmente infelice (§ 11). Il *sermo* manca.

Commento

Tit. Maritus virginis raptor: *maritus raptor*, come *rusticus parasitus* (298 *tit.*), costituisce un ossimoro, ovvero un accostamento paradossale. Nel testo emerge più volte l'incompatibilità tra la condizione di *maritus* e di *raptor*.

Th. Iniusti... actio: per l'*actio iniusti repudii* si veda Lanfranchi 1938, 235-239; l'ingiusto ripudio era causato da adulterio, sterilità o dalla disobbedienza agli ordini del marito. Pare che questa azione giudiziaria esistesse soltanto nel mondo dei retori, ma che avesse un referente nel diritto storico nell'*actio malae tractationis* (corrispondente alla greca δίκη κακώσεως, si veda Bonner 1949, 94 s.) e nell'*actio rei uxoriae*; secondo Langer 2007, 81 l'*actio iniusti repudii* era un modo per semplificare, a scuola, la questione del divorzio, evitando di trattare tutte le implicazioni economiche per concentrarsi soltanto sulla questione della colpa. **Nuptias rapta optavit:** si tratta della possibilità, per la vittima di stupro, di scegliere la morte dello stupratore o le nozze con lui: sul *raptus* e la *optio* della *rapta*, cf. 247, *Introd.*

1. maxime... matrimonia: la legge aiuta a mantenere i matrimoni perché è un deterrente per i mariti che vogliono ripudiare la moglie senza validi motivi. **his... moribus:** riferimento al tempo presente, caratterizzato, secondo il retore, da una decadenza dei costumi: un *locus de saeculo*, tipico della declamazione, cf. Sen. *contr.* I *pr.* 23, e della satira, cf. Iuv. 1,147-149; 6,286-300. **quibus... facit:** per l'espressione, cf. Cic. *Verr.* 2,4,14 *difficile est finem facere pretio nisi libidini feceris*; si tratta di una generalizzazione, per questo accogliamo l'emen-

⁶ Sullo *status* delle declamazioni sull'*iniustum repudium* si veda 251, *Introd.*, n. 10; Dingel 1988, 110 e 122.

⁷ Su cui si veda n. *ad* 274,1 (*privata... officia*) e 299, *Introd.*, n. 5.

damento *facit* di Winterbottom 1984, *ad loc.* sul trådito *fecit*. Viene qui introdotto il concetto di *necessitas*, fondamentale per la difesa (cf. *ad* 260,23): qui la *necessitas* è impugnata dall'accusa (la moglie), per cui il matrimonio è preservato dagli obblighi di legge, che proibiscono di rompere il vincolo se non a certe condizioni. Per il marito, evidentemente, la *necessitas* sarà piuttosto la situazione senza uscita creata dagli obblighi di un'altra legge, che lo costringe a liberarsi del precedente matrimonio per evitare la morte. Si profila un problema di *definitio*; sull'argomento della *necessitas* usato come strategia difensiva cf. Dingel 1988, 110 s.

2. relicum... obiciat: il marito potrà difendersi dall'accusa di ingiusto ripudio soltanto se dimostrerà che la moglie ha meritato il ripudio, cf. Sulp. Vict. *rhet.*, p. 351, 6-8 Halm *necesse est enim uti is qui neget iniuste repudium datum ostendat crimen et culpam, quare merito et recte repudiata esse dicatur. potest esse... repudiatur:* si fornisce qui una sorta di definizione di *iustum repudium*. Le cause che possono far meritare l'ingiusto ripudio sono l'adulterio, su cui cf. 300, *Introd.* e la sterilità, su cui cf. 251, *Introd.* **audacia:** allusione sarcastica al *raptus* avvenuto nonostante lo *status* di marito; cf. 259,12 in cui si definisce *audacia* un tentativo di stupro. **Necessitate:** la strategia difensiva del marito sarà tutta basata sull'argomento della necessità del ripudio, dal momento che la legge sul *raptus* lo obbliga a contrarre matrimonio con la vittima dello stupro. Qui pare che il concetto di *necessitas* abbia due significati diversi per i due contendenti, cf. § 1.

3. Poteram dicere: un esempio di antifrasi, cf. Quint. 9,2,47 (che cita Cic. *Cluent.* 166) *possum dicere*; Sen. *contr.* 10 pr. 10 '*poteram*' inquit '*dicere: ave Mosche*'. **aliud:** Aerodius 1563 integra, dopo *iustum*, <*aliud necessarium*> (*fortasse recte*, secondo Winterbottom 1984, *ad loc.*), accolto da Shackleton Bailey 2006, ma spostato subito dopo *dicere*. Anche senza l'integrazione, il senso della frase è ugualmente chiaro: il concetto di giusto è ben diverso da quello di necessario, a cui si fa riferimento alla fine di § 2. **lex... debuerit uxor:** la legge sull'ingiusto ripudio assume una doppia prospettiva, perché muove dall'esigenza di considerare, oltre alle ragioni per cui il marito 'ha dovuto' ricorrere al ripudio (la sua idea di *necessitas*), anche le sofferenze che la moglie ha dovuto subire. **iniuste:** proprio come in § 2, si prospetta un contrasto tra il giusto e il necessario.

4. Haec... repudiales: la *necessitas* che costringe al ripudio non è un elemento esterno al marito, ma è stata, anzi, causata da un suo comportamento. La formula *haec dicerem... si / nisi* ricorre spesso negli esercizi di declamazione, cf. e.g. 248,11; 249,8; 265,9; 300,3. **[[Sed miror... erat?]]:** come osserva Winterbottom 1984, 345 *ad loc.*, queste parole interrompono l'argomento della colpa del marito e sarebbero più coerenti in § 3, dove si fanno considerazioni sulla legge e sul contrasto tra giusto e necessario. **lex contra alteram:** in questa vicenda c'è un contrasto di leggi, che introduce lo *status* delle *leges contrariae*: quella sull'ingiusto ripudio, infatti, confligge con quella sull'*optio* della *rapta*, perché, anche se il marito ha ripudiato la moglie ingiustamente, non può far altro che sposare la vittima dello stupro. **constitutores iuris:** un tipico richiamo

all'avvedutezza dei padri costituenti, cf. n. *ad* 264,7 (*illos maiores nostros*). **Rapta... optaverat**: si tratta della *necessitas*: l'uomo non può opporsi alla scelta della vittima ed è costretto a sposarla.

5. 'Tyrannus... existimavit': elenco di situazioni in cui entra davvero in gioco la *necessitas*. Per la costrizione di un tiranno, cf. e.g. Sen. *contr.* 9,4,10 *cogente tyranno*; Quint. 3,6,79 *dona templi cogenti tyranno dedi*; per quella derivante da ordini dello stato, cf. e.g. 366,7 *ita in eo iure fuit in quo illum <esse> res publica ante iusserat*. **ut rapta... fecisti**: si conclude così, con una veemente anafora, l'argomento della colpa del marito, introdotto in § 4.

6. repudii... computas: il ripudio è avvenuto, di fatto, con il *raptus*: sia che la vittima scegliesse il matrimonio con il *raptor*, sia che scegliesse la sua morte, il matrimonio tra i due coniugi sarebbe stato in ogni caso sciolto. Perciò, sbaglia il marito a considerare come momento decisivo del ripudio l'*optio* delle nuove nozze da parte della *rapta*. L'espressione *male computas*, non attestata altrove, si riferisce al calcolo dei tempi ed è quindi usata in senso proprio, ma, in senso metaforico, *bene computare* è tipica del *sermo* di Seneca (cf. *cons. Marc.* 21,7; *cons. Polyb.* 9,4), che forse il declamatore aveva nell'orecchio. **res suas sibi habere**: tipica formula di divorzio, cf. *ThLL* VI/3, 2399, 57-62, s.v. *habeo*; Sen. *contr.* 2,5,9 *res tuas tibi habe*; Mart. 10,41,1 *iubes res sibi habere suas*; cf. anche *dig.* 24,2,2,1 (Gaius) *tua res tibi habeto*. Sulle formule di divorzio, si rimanda a Fayer III 2005, 60-69. **egredi domo**: altre formule simili per indicare l'espulsione della donna dalla casa maritale sono *i foras, vade foras*, cf. Fayer III 2005, 61. **caelibem**: lo stato civile di coniugato, infatti, aggrava la posizione dell'accusato, che ha agito come se non avesse una moglie.

7. 'Rapta... optet': per questa *lex*, cf. *ad* 247, *Introd.* **quae non obstat**: il pensiero della moglie non ha impedito all'uomo di commettere il *raptus*: è proprio in quel momento che la moglie ha cessato di essere tale. Trapela qui la caratterizzazione della moglie come donna 'mite', che non oppone ostacoli al marito neppure con la sua stessa esistenza. Inoltre, la moglie non costituisce un ostacolo nemmeno per la *rapta*, che ha quindi il potere di vita o di morte sul *raptor*, a prescindere dal suo stato civile. **hoc genere patrocini**: la linea difensiva, cioè, che punta sulla *necessitas*: il marito avrà fatto notare che avrebbe potuto inventarsi una qualunque scusa per ripudiare la moglie (cf. § 2 *fingeri*), ma ha preferito non farlo, rendendo evidente a tutti che la moglie non ha nessuna colpa e che è la situazione a rendere inevitabile il ripudio (*necessitas*). Questa strategia difensiva, che ha il vantaggio di presentare il marito come una persona sincera e preoccupata di preservare la moralità della moglie, è ritenuta inaccettabile dall'accusa. †**tum†**: Winterbottom 1984, *ad loc.* lo pone tra *cruces*, tuttavia potrebbe avere funzione prolettica; Rohde *ap. Ritter* 1884, *ad loc.* propone *tamen*. Probabilmente l'errore è nato da un'errata ripetizione, con successivo tentativo di correzione, dell'*ut* precedente. **melioem... causam**: qualsiasi motivo di ripudio sarebbe stato migliore del *raptus* di un'altra donna. **fuisses habiturus**: la forma verbale pone

qualche problema, perché ci si aspetterebbe *fuertis habiturus*: si tratta, infatti, di un'apodosi di periodo ipotetico di terzo tipo in dipendenza congiuntiva, cf. Traina-Bertotti 2003³, 447 § 388 b e 353 § 324 b; Hofmann-Szantyr 1972², 664-666 § 365. La forma con la perifrastica al piuccheperfecto potrebbe essere tipica del latino volgare (Hofmann-Szantyr 1972², 666) o essere un errore per analogia con la forma all'infinito dell'apodosi di terzo tipo in dipendenza infinitiva. Cf. anche Curt. 6,8,10 *nec ceteri dubitabant quin coniurationis indicium suppressurus non fuisset nisi actor aut particeps*.

8. Egregia hercule defensio!: l'esclamazione è sarcastica; su questo uso di *hercule*, cf. *ad* 315,18. **uxorem... fidelem**: sono elencate qui le caratteristiche dell'*optima uxor*, cf. 327,4 *Sed obsequium, sed fidem praestat*. **alienam domum expugnavi**: la situazione, rileva il *patronus* con ironia, è paradossale: la difesa del marito dall'accusa di ingiusto ripudio è lo stupro da lui commesso; il punto, quindi, non è tanto la buona condotta (immeritevole di ripudio) della moglie, ma l'avvenuta violenza, che obbliga il *raptor* a procedere con il ripudio. Lo stupro, inoltre, è avvenuto violando il domicilio della vittima; per questo valore di *expugno*, cf. *ThlL* V/2, 1808, 35-45. L'espressione *domum expugnare* si trova anche in 274,5 *Expugnare domum fas non est*; il sintagma è spesso usato nei casi di *raptus*, cf. 349,6 *expugnasti domum, et virginis praetextam scidisti*; *Sen. contr.* 4,3,2 *expugnavit domum, vexavit puellam*. **Pessimus maritus**: il contrasto rispetto alla moglie, dotata di ogni buona qualità, è reso qui esplicito. Un pessimo marito in *Mart.* 8,35,2, dove, però, anche la moglie merita l'appellativo di *pessima*. **amore... deflexisses**: per l'espressione, che indica l'idea della deviazione, eticamente riprovevole, dalla retta via, cf. *Ciris* 260 e *Plin. epist.* 7,31,3. Si tratta di una tipica situazione da commedia; sulla cortigiana nella declamazione cf. 297; 330; 344; 356; 385; van Mal-Maeder 2007, 13 s.: questo personaggio è per lo più associato al cliché negativo della seduttrice senza scrupoli, con qualche eccezione. **ancillarum... avocaret**: i rapporti con le schiave erano del resto leciti, cf. 301,21 *Utique in his tuis deliciis, in his cupiditatibus tibi liceret amare aliquam ancillam, deperire aliquam ministrarum*. Il *locus classicus* per il concetto è *Plaut. Curc.* 36-38 *dum ne per fundum saeptum facias semitam /, dum te apstineas nupta, vidua, virgine, / iuventute et pueris liberis, ama quidlubet*. **animus**: l'idea di dare un peso all'intenzione, oltre che al fatto in sé, trova riscontro nel pensiero giuridico romano, per esempio nella legislazione sull'omicidio, in cui, dall'età imperiale, l'*animus* di chi agisce diventa determinante; su questo, si rimanda alla sintesi di Pasetti 2011, 161 n. 257 *ad Ps. Quint. decl. mai.* 17,11. **spectabat vacantes**: da notare il valore aspettuale di *specto*, che indica la fissità dello sguardo e, qui, del pensiero amoroso; di solito *specto* ha per soggetto l'*animus*, quando si fa riferimento all'attività contemplativa, cf. *Sen. epist.* 92,30 *Quemadmodum corporum nostrorum habitus erigitur et spectat in caelum, ita animus, cui in quantum vult licet porrigi, in hoc a natura rerum formatus est, ut paria dis*

vellet. Qui il marito non si limita a desiderare cortigiane e schiave, ma arriva a prendere in considerazione ogni donna non sposata, comprese quelle di pari condizione sociale. La violenza su una donna di condizione inferiore, d'altra parte, non avrebbe comportato la violazione della *lex raptarum* (cf. 301 *th.*), come nel caso in esame. Su *vacantes* per indicare le donne 'libere', cf. Winterbottom 1984, 346 *ad loc.*; si tratta però qui non soltanto di donne non sposate, ma di tutte le donne non vincolate, ossia di condizione sociale tale (schiave, liberte) da renderle disponibili per un *vir* che volesse intraprendere una relazione extraconiugale.

9. libidine et cupiditate: endiadi; si tratta di una coppia sinonimica molto frequente in Cicerone, cf. e.g. *Verr.* 1,57. **repudii... rediret:** cf. 316,4 *invidia redit ad accusatorem*. Si intende che il comportamento poco corretto del marito lo avrebbe comunque esposto all'accusa di ingiusto ripudio, anche se non avesse commesso uno stupro: la moglie, infatti, si è sempre mostrata irreprensibile e non è quindi meritevole di subire il ripudio. Il declamatore si esprime in tono indignato nel prospettare l'idea che il marito abbia potuto mettersi in questa situazione per un calcolo disonesto. **eo pacto... ut:** struttura piuttosto peculiare, si trova solo in Gell. 12,13,5 *audi... quid existimem sed eo tamen pacto, ut id facias non quod ego de proprietate vocis disseruero*. **Quid si... ignosceretur:** si allude alla possibilità che il *raptus* sia stato concordato tra l'uomo e la sua vittima per poter divorziare. Cf. Sen. *contr.* 1,5,8 *an haec cum raptore conluserit et in hoc rapta sit, ut huic opponeretur*. **ut crimini... invidiam:** «adultery as well as rape» (Winterbottom 1984, 346 *ad loc.*): se davvero l'uomo ha pianificato il (finto) *raptus* con la vittima, non si tratta di stupro ma di adulterio. Inoltre, il crimine, per quanto non punibile sul versante maschile, sarebbe oggetto della riprovazione generale (*invidia*).

10. Nisi succurritis: nella *peroratio* è tipico sollecitare l'intervento risolutivo dei giudici, cf. anche Ps. Quint. *decl. mai.* 13,10, p. 276, 9 H. con Krapinger 2016, 116 n. 246. I giudici sono invitati a intervenire per evitare che la trovata dell'adultero crei un precedente. **quomodo... liceat:** con l'escamotage del *raptus* simulato: la norma vigente obbliga il *raptor* a rispettare la scelta della vittima e, così, si può sciogliere il precedente matrimonio con la giustificazione di seguire una legge dello stato (la *lex raptarum*). **tantum:** fortemente ironico. **virgo:** si tratta, naturalmente, della ragazza di buona famiglia, non ancora sposata, l'unica tipologia femminile con cui sarebbe socialmente vantaggioso sostituire una moglie. **Ceterum:** secondo Håkanson ha il valore di *alioquin*, cf. *ThlL* III 972, 52-973, 16. Anche questo periodo è ironico: al marito, per difendersi, basterà dire che è stato costretto a procedere con il ripudio e non sarà sanzionato.

11. oportebit: il verbo si riferisce all'operato dei giudici, che vengono nuovamente sollecitati a non lasciar correre. **aliqua... vindicta:** l'accusa chiede una pena pecuniaria, cf. Sprenger 1911, 196. **levis:** le due colpe sono il *raptus* e l'ingiusto ripudio: sarà comminata un'unica pena per entrambe, e si tratterà di

una pena pecuniaria. Il *raptus*, infatti, non viene punito di per sé, ma si lascia che la vittima scelga tra la morte dello stupratore o le nozze con lui. **habeat**: il congiuntivo concessivo denota l'ironia del retore: d'altra parte, anche se è un paradosso che il marito non venga punito per le sue azioni, la moglie otterrà comunque vendetta, si veda *infra*. **lucrum**: per l'espressione, tipica del linguaggio giuridico, *lucrum habere* si veda Gaius *inst.* 3,151; *dig.* 23,3,78,2 (Tryph.), cf. anche *ThlL* VII/2, 1723, 69-71, s.v. *lucrum*; il marito si è macchiato di una doppia colpa, ma proprio per questo finirà per uscirne indenne. **nequitia**: termine tecnico per indicare la dissolutezza amorosa fin dall'elegia, cf. *OLD*² 1172, 3. **Ab illa... ipse**: la *rapta*, con la sua scelta, ha causato l'ingiusto ripudio, ma anche per lei il marito sarà un pessimo compagno di vita e, in questo modo, la moglie otterrà la sua vendetta. *Vindico*, cf. *OLD*² 2067, 6b, in forma riflessiva o passiva si costruisce con *ab* o *de* e ablativo con il significato di 'vendicarsi su qualcuno'; nel nostro caso sembra che ci sia una costruzione anomala: ci si aspetterebbe *me vindicabo ab ea* accompagnato da uno strumentale ('mi rifarò su di lei grazie al pessimo marito'), ma pare che il verbo abbia qui valore causativo ('lui farà in modo che io mi rivalga'). Il sintagma è interessante perché fa emergere la tensione tra la moglie ripudiata e la *rapta*, di cui si sa soltanto che è una *virgo* e, quindi, si ipotizza che sia più giovane, attraente e, presumibilmente, anche socialmente più appetibile, visto quel che il marito ha architettato per averla. Il paradigma tragico di Medea soggiacente alla figura della moglie comprende, infatti, il manifestarsi di sentimenti di odio della ripudiata verso la nuova compagna del marito.

263

Introduzione

La legge stabilisce che chi si sia opposto senza successo a tre proposte di legge sia colpito da infamia¹. L'imputato, già autore di due infruttuose obiezioni

¹ Questa legge non è presente nelle fonti giuridiche romane a noi note, e potrebbe derivare da una contaminazione con un aspetto procedurale della *γραφὴ παρανόμων* attica (sulla complessa questione vd. Lécivain 1891, 689; Sprenger 1911, 228; Paoli 1953; Winterbottom 1984, 346; Wycisk 2008, 224 s.). Questa *γραφὴ* poteva essere intentata da qualsiasi cittadino greco contro il promotore di un decreto ritenuto incostituzionale e in contrasto con le leggi vigenti (*παρανόμων*); una triplice condanna in questo processo comportava, come pena accessoria, l'*ἀτιμία* (sulla *γραφὴ παρανόμων* vd. Gerner 1949; Wolff 1970, 12-44; Hansen 2003, 303-313). È vero che nella declamazione a essere passibile di infamia è un cittadino che si è opposto ad un decreto e non, come avviene in ambito greco, il promotore del decreto stesso, ma le analogie – l'infamia / *ἀτιμία* e la triplice soccombenza – sono troppo marcate per escludere recisamente la penetrazione nella declamazione di elementi giurisprudenziali attici (vd. pure *infra* n. 2). Sull'*infamia* vd. *ad* 8 e, in dettaglio, Dimatteo 2016.

ad altrettante *rogationes*², si oppone senza successo a una terza proposta che condona l'infamia a quanti ne siano stati colpiti.

Caratteristica rilevante di questa declamazione è che il maestro svolga il tema impersonando entrambe le parti in causa, prima l'accusatore (§§ 1-10) e poi l'imputato (§§ 11-13); tale situazione è eccezionale per le *Minores*, in quanto, a differenza dell'opera di Seneca Padre in cui i temi sono generalmente svolti da entrambe le parti in causa, pochissime sono le *Minores* in cui il maestro dà voce a entrambi i contendenti³. Il discorso dell'accusa, articolato e a tratti enfatico (vd. *ad § 7 Praeterito... transactoque*), è in larga parte centrato sul *ius*: la legge è chiara e giusta (§ 1); l'imputato incorre nei suoi rigori (§ 2); la norma che sancisce l'amnistia degli infami non è applicabile al suo caso (§§ 3-7; 9-10). S'inserisce in questo discorso una breve ma significativa parentesi sull'*aequitas* (§ 8)⁴, in cui l'accusa adduce i motivi che dovrebbero far propendere per la condanna dell'imputato: le sue obiezioni alle *rogationes* non hanno valide motivazioni, ma scaturiscono in generale dal desiderio di ostacolare le decisioni della cittadinanza, a scapito delle istituzioni (cf. *ad § 1: homo inquietus; ad § 8*); nel caso specifico, viene ostacolata la volontà di impedire il reintegro degli infami nel novero dei cittadini (vd. *ad § 8 ea... voluisti; cf. pure ad § 10*

² La *rogatio legis* (cf. 253; 254; 255; 339) è la proposta di legge (vd. Berger 1953, 686; De Libero 2001, 1046); il termine indica anche l'interrogazione del popolo riunito in *comitia* su quella proposta di legge, voluta dal magistrato superiore (*consul o praetor*) o dal *tribunus plebis*. Compito dei *comitia* è esclusivamente l'approvazione o la bocciatura della proposta tramite votazione su apposite *tabellae* (vd. *ad § 12: tabella referretur*); il diritto romano non prevedeva infatti che il popolo potesse discutere la proposta, né tanto meno che si potesse avanzare una *contradictio rogationi*, esplicitamente richiamata, invece, dal nostro retore (vd. Gizewski 1997, 94; 97). L'estraneità al diritto romano di questo particolare procedurale avalla l'ipotesi della penetrazione nella declamazione di elementi del diritto attico (vd. *supra* n. 1), in cui, al contrario, era prevista nell'ambito dell'*ἐκκλησία* una pubblica discussione delle proposte di legge (Hansen 2003, 304; vd. anche 253, *Introd.*, n. 1).

³ La dicitura *pars altera*, a segnalare il passaggio dall'una all'altra parte in causa, compare nei manoscritti solo nella nostra declamazione e negli esercizi 274 e 331; come rilevato da Dingel 1988, 13 s. è tuttavia possibile individuare un'alternanza fra le parti in causa anche nelle declamazioni 353, 355, 360, 361, pur in assenza di una dicitura nei manoscritti che espliciti tale alternanza (un caso particolare e distinto è costituito dalle declamazioni 287 e 375, che trattano lo stesso tema da punti di vista differenti). Non è possibile affermare troppo recisamente che la prassi normalmente seguita dal maestro sia di trattare un tema dando voce solo a una delle parti in causa; l'esiguità di casi in cui il maestro dà voce a entrambe le parti potrebbe infatti dipendere dalla perdita nella tradizione manoscritta di tutte le declamazioni precedenti alla 244. Tuttavia, secondo Dingel 1988, 14 un'affermazione del maestro contenuta nel secondo *sermo* della declamazione 254 indurrebbe a concludere che il maestro tratti per prassi i temi dal punto di vista di una sola parte in causa; in tale *sermo* il maestro, dopo aver svolto l'esercizio parlando per la parte più difficile, consiglia ai discendenti, ancora inesperti, di cimentarsi con la *pars altera*, più facile da svolgere (§ 23: *<In> totum autem existimo commodiorem esse partem diversam; suadeo iis qui dicturi sunt in illam potius incumbant*). I motivi che possano spingere il maestro a svolgere anche la *pars altera* non sono stati ancora sottoposti a vaglio specifico.

⁴ Sull'*aequitas*, vd. *decl. min.* 250, *Introd.*, n. 9.

Fortasse... condicionem). Il discorso della *pars altera* è poco elaborato e limitato a osservazioni sul *ius* e sul *tempus* (vd. *supra*), non del tutto solide sul piano argomentativo (vd. *ad* § 13 *Atque... remiserant*).

Tecnicamente la controversia si innesta sullo *status qualitatis*⁵: si discute se l'approvazione della *rogatio* che reintegra gli infami sia applicabile o meno all'imputato. Decisive in tal senso sono le argomentazioni di entrambe le parti in causa sul *tempus*⁶. L'accusa (§§ 1-10) sostiene che l'imputato sia diventato infame dopo l'approvazione della nuova norma, escludendone la retroattività (vd. specialmente *ad* §§ 6-7); al contrario l'imputato, che si difende in prima persona (§§ 11-13), ritiene che la sua infamia sia precedente all'approvazione della *rogatio*, e che quindi questa gli condoni l'infamia (vd. spec. *ad* § 11).

Commento

Th. tenerit: solo in questa declamazione (anche in §§ 2; 11; 12; 13) *tenere* è usato assolutamente nel senso di 'raggiungere un obiettivo', 'conseguire un successo', con significato prossimo a *obtinere* parimenti impiegato assolutamente (vd. *OLD*² 1352, 11). Le occorrenze di *teneo* in 295,4; 333 *th.*; 371,3, richiamate da Winterbottom 1984, 346-347, sono un po' diverse, poiché il verbo, con *causam* sottointeso, assume il significato tecnico di 'riportare una vittoria in giudizio' (vd. *ThlL* III 694, 54-59, s.v. *caussa*). **notatis:** *sc. ignominia*; cf. § 3: *nota*; 310 *th.* (con gen.); *Caes. civ.* 3,74,1 *nonnullos signiferos ignominia notavit*.

1. fortasse supervacuum... verumtamen: per un'analogia preterizione cf. 320,3 *Fortasse videri potest supervacuum laudare legem... Verumtamen... ista:* per il plurale in luogo dell'atteso singolare cf. 266,1 *Secuntur et illa, ut iustum quoque sit. permittit res:* *res* di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 347), nel diffuso significato giuridico di 'caso' (cf. § 4: *rei natura*; § 6: *rei naturam*; *Quint.* 4,3,4; vd. *OLD*² 1792, 11), è la migliore correzione del testo tràdito; la soluzione è suffragata dal parallelismo con 320,3 (vd. *supra*) *Verumtamen causa exigit. Quis... obstiterit:* i temi del danno che l'imputato reca alla comunità con il suo ostruzionismo e dell'*aequitas* della pena nei suoi confronti saranno ripresi più diffusamente in seguito (§ 8). Il sintagma *homo inquietus*, che, come chiarito dalla successiva relativa, indica un individuo irrispettoso delle istituzioni, ricorre anche in *Liv.* 3,46,2 *inquietum hominem (Iciliium)*; cf. similmente *Calp. decl.* 6, p. 7,11 H.

2. in legem inciderit: cf. § 3; 320,11; prescindendo dalle *Minores*, le attestazioni del sintagma sono tutte post-quintiliane (vd. *ThlL* VII/1, 900, 49-52; Winterbottom 1984, xv). **ut opinor... ausurum:** per il costrutto anacolutico cf. 331,16; vd. Löfstedt 1936, 154; Hofmann-Szantyr 1972², 731.

⁵ Vd. Dingel 1988, 127 s.

⁶ Il *tempus* è argomentazione centrale anche nelle *decl. min.* 249 e 250.

3. Non... contendit: il retore anticipa una delle possibili argomentazioni della parte avversa (§ 11 <Non> *idem... rogationi*) con una *occupatio* in forma indiretta (per la forma diretta vd. § 6). **poena... tenentur:** vd. *OLD*² 2116, b6.

5. in consilium mitteretur: ‘chiamato a decidere (*sc.* con il voto)’, per l’ampliamento semantico di un sintagma generalmente riferito a decisioni di giudici o giurie (cf. *ThlL* IV 461, 11-13).

6. Quid... creditur?: la situazione in esame viene spiegata dal retore con un’immagine tratta dalla sfera giuridico-finanziaria: può essere esentato dal pagamento di un debito da prestito solo chi ha effettivamente ricevuto il prestito; ugualmente l’infamia può essere condonata solo a chi ne è stato colpito. Håkanson 1985, 649 non coglie l’analogia e propone di correggere *creditur* con *praecedit* o simili, ma qui il maestro spiega il caso confrontandolo con altre situazioni giuridiche (cf. 250,5; 265,67; 284,2). Per *remittere*, vd. *OLD*² 1777, 13; per *credere* in relazione ai prestiti, cf. 273,4; 11; 278,1; vd. *ThlL* IV 1129, 80-1130, 81. La correzione *creditum* di Obrecht 1698, 428 rende il dettato più chiaro, ma il trådito *creditur* è acronico, e in linea con la sentenziosità del passo. **restitutio:** vd. 310 *ad* § 5. **‘Sed... est’:** con una *occupatio* in forma diretta (cf. *ad* § 3) il retore previene l’eventuale obiezione dell’imputato, secondo cui l’infamia gli è stata condonata al momento dell’approvazione della *rogatio*. L’asserzione qui riportata e la risposta dell’accusa costituiscono una *subiectio* (vd. Lausberg 1990³, §§ 771-775). **Postea:** l’avverbio rimanda al § 8. **ista... excludo:** l’ogg. sottointeso è *te* (Wahlén 1930, 30). Con questa affermazione l’accusa contesta la successione degli eventi sostenuta dall’imputato (il reato di ignominia in cui lui incorrerebbe per essersi opposto alla legge decade nel momento in cui questa viene approvata). Il deittico *ista* (‘questa tua’) induce a ritenere che il sintagma *ista temporis computatione* sia riferito a quanto precede (*eodem... tempore... quo*), piuttosto che a quanto segue (*Quamvis... coepisses*), come interpreta invece Winterbottom 1984, 347; nella frase seguente, infatti, è l’accusa a proporre la sua ricostruzione: la legge è stata approvata prima che scattasse l’accusa per infamia, quindi l’imputato non può fruire di un condono che depenalizza le infamie del passato. **cui... tertio:** il senso non è che l’imputato ha fatto opposizione per tre volte alla stessa *rogatio*, ma che, per la terza volta, ha fatto opposizione a una *rogatio*.

7. Lex... loquitur: l’accusa si rifà al testo della legge. Il ragionamento è capzioso (Dingel 1988, 127): secondo l’accusatore, il reato dell’avversario sfugge al condono decretato dalla nuova legge (quella a cui l’imputato si è opposto), perché tale condono dovrebbe riguardare il passato, ossia tutti coloro che erano già infami quando la legge è stata approvata; nel caso in questione, l’imputato diventa infame solo dopo che la sua terza – e decisiva – opposizione fallisce (*non teneras*): tale momento, sostiene l’accusa, non è anteriore, ma posteriore all’approvazione della legge. **De praeterito... transactoque:** il cumulo di sinonimi dà corpo all’argomento. **rogatio erat:** cf.

254,9 *lex [non] est*; l'integrazione *recepta* di Pithou 1580 è superflua (Winterbottom 1984, 347).

8. Cf. ad § 1 *Quis... obstiterit*; l'accusa sviluppa il tema dell'*aequitas* (vd. *ad § 1*): il comportamento dell'imputato lede gli interessi della collettività e merita dunque la sanzione dell'infamia (*Dignus... voluisti*). **et... placuerunt**: la congiunzione ha valore dichiarativo. **extra periculum**: il retore insinua ironicamente che l'obiezione dell'imputato sia frutto di calcolo; l'oppositore, infatti, pensa di non rischiare nulla (*extra periculum*): se la sua obiezione viene accolta, non incorre nell'infamia; se invece non viene accolta, l'infamia sarà condonata proprio dalla legge che entra in vigore superando la sua opposizione (Burman 1720, *ad loc.*). *Homo <non> extra periculum* di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 494; ripreso da Ritter 1884) e *intra periculum* di Shackleton Bailey 1989 e 2006 non colgono l'ironia e insistono invece sul paradosso (proprio chi è più esposto al rischio di infamia si oppone alla legge che condona l'infamia). **ea... voluisti**: secondo l'accusa, l'opposizione al condono dell'infamia mirava a bloccare il reintegro nella comunità cittadina di tutti coloro (*omnes*) che ne erano stati colpiti (cf. pure *ad § 10 Fortasse... condicionem*). L'atto dell'imputato è particolarmente deprecabile (cf. *supra: rogationi... tam misericordi, tam leni*) perché l'infamia non gravava soltanto su chi ne era colpito, ma costituiva un elemento di disturbo dell'intero ordine sociale. La diminuzione delle capacità giuridiche del singolo creava infatti squilibri nella fitta rete di rapporti che tenevano insieme la stratificata società romana (Wolf 2010, 534-543; 548 s.).

9. Nisi... ignominiosus: l'accusatore vaglia la possibilità che la legge contro l'infamia possa essere retroattiva; ma non è questa la volontà dell'assemblea, che in effetti non ha abrogato la legge esistente, bensì ne ha messa in vigore una nuova. **At <si>**: si sceglie la congettura, con integrazione, di Aerodius 1563, 30 in luogo del trådito *An*.

10. apparet: a fronte dell'inaccettabile *appellaret*, la lettura di Opitz 1888, 48 restituisce senso al periodo; per l'ellissi di *esse* cf. 301,16 *apparet non propter id factum quod sperari non potuit*. **Fortasse... condicionem**: anche se si sostituisce il trådito *placebunt* con la congettura *placebit* (formulata per ragioni diverse da Schultingh, *ap.* Burman 1720, 494 e Ritter 1884, 77), l'esegesi del periodo resta complessa. La soluzione migliore è quella, ironica, di Winterbottom 1984, 347: l'imputato sarà tanto più soddisfatto, quanto più numerosi saranno i cittadini colpiti da infamia, nel cui novero rientrerà anche lui dopo la condanna. Verrebbe così nuovamente criticata la scarsa sensibilità civica dell'imputato (cf. *ad 8 ea... voluisti*), il cui unico scopo è impedire che cittadini attualmente infami siano graziati. L'esegesi di Shackleton Bailey 2006, 166, n. 5, «Sarcastic. If he himself (having lost the case) and others to follow are stigmatized, perhaps he will come to see merit in the bill», che pure coglie l'ironia della frase, obbliga a postulare un'ellissi dell'oggetto (*sc. rogationem*) troppo ardua.

11. PARS ALTERA: vd. *Introd.* e n. 3. <Non> **idem... rogationis:** l'integrazione <Non> di Shackleton Bailey 1989 è necessaria per rendere comprensibile l'argomentazione dell'imputato. Come anticipato dalle *occupationes* dell'accusa (vd. *ad* §§ 3; 6), l'imputato sostiene che proprio la *rogatio* a cui si è opposto, una volta approvata, gli ha condonato l'infamia. Cercherà quindi di dimostrare (cf. *Nam... sit; Igitur... rogationis*) di essere diventato *infamis* prima dell'approvazione della legge, e quindi di poter fruire del condono. **Nam... sit:** al contrario dell'accusa (cf. *ad* 6 *ante... coepisses*), l'imputato asserisce che la sua infamia non è posteriore all'approvazione della legge, ma la precede: infatti, proprio il fallimento della sua obiezione (*non tenui*), ha permesso che la legge venisse accolta (vd. pure *Nam... rogationis*). *Natura* significa qui 'secondo il naturale corso degli eventi', come in *OLD*² 1275, 6. **tempus rogationis:** *sc. receptae*; cf. *supra: tempus... ignominiae meae et receptae rogationis*.

12. Prius... tenueram: come già l'accusa (vd. §§ 4 e 5), anche l'imputato chiama in causa il volere del popolo, ma solo per ribadire che il fallimento della sua obiezione era già deciso ben prima che la legge venisse approvata. **tabella referretur:** ci si riferisce al momento in cui la tavoletta con il voto viene introdotta nell'urna, con il verbo composto in luogo del semplice (cf. 252,19 *tabellam... ferunt*; 386,1 *tulimus tabellas*); sulla procedura del voto per iscritto in ambito legislativo vd. Taylor 1966, 34-58; Vaahtera 1990. **excuteretur:** usato solo qui in combinazione con *numerus* con il significato di 'contare', 'esaminare' (su cui vd. *ThLL* V/2, 1313, 7-36). **numerus populi:** il numero di voti a favore o contro, espressi dal consesso dei cittadini. **Rogatio... sententiae:** la conclusione del ragionamento è logica e per niente in contrasto con quanto precede, diversamente da quanto sostiene Shackleton Bailey 2006, 167, n. 6: se il fallimento dell'obiezione dell'imputato, da cui deriva la sua infamia, precede la votazione popolare (*Prius... tenueram*) e se l'approvazione della proposta avviene solo dopo il conteggio dei voti (*dinumeratae... sententiae*), allora l'infamia dell'imputato deve per forza precedere l'approvazione della proposta.

13. Hoc... tenui: dopo aver più volte ammesso (§§ 11; 12) di aver fallito nella sua obiezione alla *rogatio*, l'imputato rivendica il successo su almeno un punto: ha dimostrato che la sua infamia precede l'approvazione della legge (vd. *ad* 11 <Non> *idem... rogationis*). **Atque... remisierant:** nel timore che l'argomento appena addotto (vd. *supra*) non sia decisivo, l'imputato ne aggiunge un altro, non del tutto convincente (Dingel 1988, 128 lo definisce 'sillogistico'): ammesso che la terza obiezione non sia anteriore, ma contemporanea alla nuova legge, le due obiezioni precedenti (senza le quali la terza non basterebbe a determinare l'infamia) ricadono sicuramente nel passato: la nuova legge, quindi, le condonerebbe, impedendo quel cumulo di tre obiezioni che determina l'infamia. **Non enim...:** per l'argomento, cf. Winterbottom 1984, 348, *ad* 331, 21.

264

Introduzione

Se una legge impedisce di lasciare in eredità a una donna più di metà del patrimonio, può un uomo dividere le proprie sostanze tra due donne? Questo l'interrogativo su cui si fonda la nostra *controversia*, influenzata da una legislazione storica che limitava la possibilità della donna di ereditare¹.

Il titolo fa un'esplicita menzione della *lex Voconia*, risalente al 169 a.C. e intesa a riordinare la disciplina del diritto successorio romano. La prescrizione stabiliva che nessun legatario potesse ricevere un lascito maggiore rispetto all'erede principale², vietando inoltre di nominare una donna erede di un patrimonio superiore a 100.000 assi³. Non è esattamente questa la situazione prospettata nel nostro *argumentum*, né la *lex Voconia* è mai citata nella relativa declamazione: la legge in questione andrà verosimilmente considerata una riformulazione fittizia, che il titolo associa alla *lex Voconia* solo per una parziale affinità tematica⁴.

La declamazione, affidata a un *advocatus* che parla in favore delle due eredi⁵, non indulge ad alcuna caratterizzazione delle parti in causa. Dopo un preambolo che auspica un'attenzione da parte della legge nel tutelare le ultime volontà di un essere umano (§§ 1-3), il declamatore dimostra la legittimità del testamento sia secondo lo *scriptum* (§§ 4-6), sia secondo la *voluntas* della legge⁶, di cui fornisce la sua interpretazione (§§ 10-11). Tra i due snodi del discorso si pone una riflessione sulle pericolose conseguenze della prassi di contestare in ogni giudizio il senso letterale della legge in nome di una presunta *voluntas* che, generalmente, finisce per identificarsi con gli interessi di parte (§§ 7-9). Dimostrata la piena legittimità del testamento, il declamatore chiude il discorso interpretando la vera preoccupazione che motivò la legge in questione: evitare che le donne si trovino in possesso di troppe risorse, creando così uno squilibrio nella società.

Commento

TIT. legis Voconiae: vd. *Introd.*

TH. Ne... dare: questa prescrizione non coincide con quanto a noi noto della *lex Voconia*: vd. *Introd.* **dimidiis partibus... heredes:** cf. Suet. *Tib.* 76,1 *testa-*

¹ Cf. 247, *Introd.*, n. 3.

² Cf. Gaius *inst.* 2,226.

³ Cf. Gaius *inst.* 2,274. Tale legge è infatti citata come *lex Voconia de mulierum hereditatibus* in Cic. *Balb.* 21.

⁴ Tale riformulazione potrebbe essere segno di una coeva riflessione sulla persona giuridica della donna: vd. ancora 247, *Introd.* e Dingel 1988, 135-137, nn. 335 e 337; Wycisk 2008, 160-163. Sull'aderenza della *lex* presupposta da questo tema alla *lex Voconia* cf. la bibliografia raccolta in Mantovani 2014, 600 n. 12, nonché Lentano 2014, 107-109.

⁵ Come di consueto quando è imputata una donna (ma non solo): cf. 247, *Introd.*, n. 1 con i relativi rinvii.

⁶ Su questo *status*, in riferimento alla nostra declamazione, vd. Dingel 1988, 135 e 137 s.

mento heredes aequis partibus reliquit; Gaius inst. 2,177. Testamentum... arguunt: cf. dig. 34,9,5 pr. (Paul.) Post legatum acceptum non tantum licebit falsum arguere testamentum.

1. Eventum... dabit: cf. Liv. 6,26,2 *precibus eventum vestris senatus... dabit. religio:* in riferimento allo scrupolo dei giudici nell'esercizio del proprio dovere, cf. ad es. 249,18; inoltre Cic. *Verr. 1,22 probare populo Romano fidem vestram et religionem non potueritis; 2,3,143 Verum ut istos ego iudices tam severos, tam diligentes, tam religiosos non habeam... ?.* **excussa parte:** la stessa espressione in 252,13; 331,9; Quint. 7,2,44. **Interest... legem favere:** è il principio generale del *favor testamenti*, secondo cui andrebbe sempre prescelta l'interpretazione del testamento che preservi gli effetti della volontà del testatore: cf. Mantovani 2014, 602. **quod... fecerit iure:** in questa formulazione si può intravedere la parafrasi di una delle leggi delle XII tavole: 5,3 *uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto:* cf. Mantovani 2014.

2. Iactent... coniunctionem: cf. 308,2 *Nihil est ergo quod nos onerare temptent nomine isto propinquitatis, iactatione sanguinis et naturae homines binis iam tabulis exhereditati.* Anche al di là delle questioni testamentarie, le 'ragioni del sangue' sono spesso chiamate in causa nell'agone declamatorio: cf. ad es. Pasetti 2008 (per l'opposizione tra parenti e amici) e Brescia-Lentano 2009, 17 s. (sul conflitto tra affini e consanguinei) e *passim. moreretur heredibus:* sul nesso cf. Quint. 9,2,97 *Ita mihi contingat herede filio mori!*; Suet. *Tib. 49,1 ne quo nisi ipso herede moreretur.*

3. in hac... fiduciam: cf. 348,13 *In hanc partem satis firmam causae fiduciam videtur habere. testamentum... inofficiosum:* era definito *inofficiosum* il testamento che fosse venuto meno all'*officium pietatis* nei confronti dei parenti più stretti del defunto, non riconoscendo loro la quota dovuta del patrimonio (almeno un quarto del totale). In tali circostanze i consanguinei erano originariamente ammessi all'esercizio della *hereditatis petitio*, al fine di ottenere parte dell'eredità; tale iniziativa fu sostituita in età imperiale dalla *querela inofficiosi testamenti*, che aveva l'effetto di rendere totalmente inefficace il testamento e riconoscere l'intero patrimonio al querelante. Cf. Quint. 9,2,9 *Furiosum, inquam, non inofficiosum testamentum reprehendimus;* inoltre Isid. *orig. 5,24,9 Inofficiosum testamentum est, quod frustra liberis exhereditatis sine officio naturalis pietatis in extraneas personas redactum est.* Vd. diffusamente Wycisk 2008, 172-174. **<bona>:** integrazione di Shackleton Bailey (1989, 376, poi nelle successive edizioni), necessaria a fornire un oggetto a *vindicant*.

4. 'Ne... relinquere': sull'esame del dettato della legge in apertura dell'*argumentatio* vd. ad 245,2. **forma iudicii:** l'impostazione stessa dell'azione penale in corso, che formalmente è un'impugnazione del testamento, ma nei fatti si rivela con contenzioso contro le eredi. Il nesso ricorre anche in 246,2; 259,15.

5. Il declamatore dimostra la validità del testamento esaminando separatamente le sezioni dedicate alle due eredi: una volta appurata la correttezza della prima parte (*in hac parte testamenti*) si stabilisce che essa non può essere inficiata dalla parte seguente (*hoc... firum est, nec everti sequentibus potest*); quindi, nel § 6 si discuterà del secondo lascito (*illud quod consecutum est*).

7. **interpretationem... iuris**: il declamatore, che si attiene alla lettera della legge, contesta, non senza ironia, la pretesa dei suoi avversari di fornire una sofisticata (e interessata) interpretazione di un testo che a lui risulta inequivocabile. Sul contrasto tra *scriptum* e *voluntas* vd. Calboli Montefusco 1986, 153-166; Hillgruber 1995; Berti 2014, 131-137; in particolare riferimento alla nostra declamazione vd. inoltre Dingel 1988, 135 e 137 s. **illos maiores nostros**: è comune nelle *Minores* il riferimento all'indiscutibile avvedutezza dei 'padri costituenti': cf. ad es. 252,8; 262,4 *Sed miror si in hac civitate diligentissima iuris... hoc prudentissimi constitutores iuris non viderunt*; 279,7 *An vero parum sancti illi videntur fuisse maiores, illi constitutores iuris, qui civitates adhuc velut antiquo illo errore confusas ad certam vivendi formam redegerunt?*.

8. **perniciosissimam... interpretationem**: lo stesso concetto – per cui il tentativo di ricostruire l'intento delle leggi, allontanandosi dal loro dettato, sarebbe potenzialmente deleterio per la collettività – sarà valorizzato ancora in 313,7 *Transeo quod perniciosum sit interpretari legem*; cf. anche 317,3 *Huius autem legis manifestum est hanc voluntatem esse... : supervacuum supplementum est*.

9. Il riferimento al passato felice della giustizia 'naturale' ricorda Cic. *inv.* 2,160 *Eius (sc. iustitiae) initium est ab natura profectum; deinde quaedam in consuetudinem ex utilitatis ratione venerunt: postea res et ab natura profectas et ab consuetudine probatas legum metus et religio sanxit*. **in diversum trahatur**: per il nesso, Liv. 25,11,20 *defectio Tarentinorum... in diversum auctores trahunt*; Quint. 2,17,32 *ut duos sapientes aliquando iustae causae in diversum trahant*; 7,2,32; 7,10,3. **certa forma... est**: per la formulazione, cf. 279,7, cit. ad § 7. Il riferimento è precisamente alla 'norma di legge' con cui gli antichi legislatori intesero regolare i rapporti sociali, in modo chiaro e senza lasciare margini di ambiguità.

10. **Lex... complexa est ne...**: la stessa espressione riassume il senso della legge in questione, senza citarne il testo, anche in 271,9 e 323,9. **potuisse legum latorem**: per le scelte dell'antico legislatore cf. 270,6; 274,9 e 11; 313,12. **[ut]**: espunzione di Rohde, *ap.* Ritter 1884. **11. <qui>**: integrazione di Ritter 1884. **semissem**: indica propriamente la metà di un intero (qui del totale dell'eredità): cf. anche 336,8 e Quint. 7,1,62. **Sive**: la correlazione *si... sive* non è in sé problematica, vd. Hofmann-Szantyr 1972², 670. Il primo membro della contrapposizione andrà individuato in *si movetur lis*: 'se si decide di contestare

la legittimità di ogni singola frazione dell'eredità, non si può ricorrere alla legge impugnata in questa causa, giacché nessuna eguaglia in sé la metà del patrimonio'; il secondo membro è dato da *Sive ad totam... vocas*: 'Se poi si considera la somma di queste porzioni, è irrilevante l'ammontare di ogni singola frazione' (e non si può dunque imputare a una singola donna di aver superato la metà). **vocas**: riferito all'avvocato dei parenti, mai altrove direttamente apostrofato in questo discorso.

12. ratio... legis: dopo aver contestato su un piano generale la legittimità dell'interpretazione 'moderna' della legge (inutile perché i legislatori antichi erano in grado di esprimere chiaramente le proprie intenzioni nella formulazione delle norme), il declamatore passa ora al caso particolare: nella situazione in dibattito non c'è alcun contrasto tra la lettera della legge e la *voluntas* che esprime, e quindi la sua *interpretatio* è più che mai inutile. L'interrogativa iniziale, in tale prospettiva, equivale a un'affermazione: come osserva Pasetti *n.s.*: «Non occorre dire nulla, in un caso come questo in cui non si verifica nemmeno il contrasto tra il senso della legge e la sua formulazione».

13. Ceterum quidem: nesso tipico delle *Minores*, cf. 254,1; 320,4; 337,6. **plures**: va inteso come un plurale distributivo (su cui vd. Hofmann-Szantyr 1972², 21): la legge non vieta di nominare più donne nello stesso testamento, come non vieta a una singola donna di ricevere più di un'eredità.

265

Introduzione

Un uomo ha commesso ingiuria ai danni di un *infamis* in un tempio¹. Una legge stabilisce che egli risarcisca con la somma di 10.000 sesterzi sia l'ingiuriato che la città, mentre un'altra vieta all'*infamis* di intentare causa per ingiuria. L'accusa cerca di dimostrare che l'imputato deve pagare alla città i 10.000 sesterzi, anche se l'ingiuriato è un *infamis* e non ha diritto a fare causa².

La controversia rientra nello *status qualitatis*, perché si discute se la legge consente di commettere un reato ai danni di chi non può adire le vie legali (Dingel 1988, 21); un problema ulteriore è l'interpretazione delle due leggi citate nel tema³: *Si quis in templo iniuriam fecerit, decem milia*

¹ Si accenna al caso di violenza commessa in un tempio anche in Theon, *prog.* 6, p. 62 Patillon-Bolognesi (= II 106, 13 Spengel) κατὰ τοῦ ὑβρίσαντος ἐν... ἱερῷ.

² Sull'*infamia* vd 250, *Introd.*, n. 5.

³ Più precisamente, nei §§ 3-4 è possibile individuare elementi inerenti le *leges contrariae*: l'imputato, la cui linea difensiva è ricostruibile attraverso le *occupationes* del magistrato (vd. *ad* §§ 3; 5; 13), tenta infatti di prescrivere la sanzione da corrispondere alla città basandosi su una presunta incompatibilità fra la prima legge e la seconda. A partire dal § 5 il *focus* si sposta invece sull'interpretazione del reato di *iniuria*.

*det ei cui iniuriam fecerit, decem civitati*⁴; *Ignominioso ne sit actio iniuriarum*⁵.

In un breve proemio (§ 1) il magistrato a cui il declamatore presta la voce, che agisce per conto dello stato, si sofferma sul suo *pudor*, sottolineando che né lui, né la *civitas* hanno fatto causa all'imputato per *avaritia*⁶. Dopo un sintetico elogio della chiarezza della legge (§ 2), nel discorso dell'accusa diventano preponderanti le argomentazioni sul *ius*: l'*infamia* dell'ingiuriato è irrilevante ai fini del processo (§§ 3-4)⁷; l'*iniuria* perpetrata ai danni di un *infamis* ha rilevanza penale (§§ 5-9); i diritti dell'ingiuriato e quelli della *civitas* devono essere distinti. Nella sezione conclusiva (§§ 12-15) le argomentazioni del retore vertono sull'*aequitas*, in particolare sulla sacralità del luogo in cui l'imputato ha perpetrato il crimine e sull'empietà della sua condotta⁸. Il diffuso ricorso alla paronesi (§§ 13 *Dic*; 15 *parce, parce*), la ricercatezza stilistica (vd. *ad* §§ 14 *Est... sit†*; 15 *Sane... locum*) e la vivida evocazione di atmosfere sacrali (§ 12 *in templo... custodimus; animos componimus*) e belliche (§ 13 *Qui... iacent*) conducono la declamazione all'epilogo.

Commento

1. pudor: nell'ambito della vita pubblica, il *pudor* è una «forme d'honnêteté provoquée par la honte ou la crainte de commettre une faute» (Hellegouarc'h 1972, 283; cf. § 2 *integer pudor*; per le altre accezioni del termine, vd. Barton 1999). Il *pudor* è evocato dal magistrato per stornare da sé il sospetto di agire per avidità, data la natura *pecuniaria* della causa (Winterbottom 1984, 350); cf. *lucri... pecuniae. ut... expiationem*: il tempio dovrà essere purificato dopo l'episodio di violenza: da qui l'enfasi su *expiationem*, in *explicit* e preceduto

⁴ La legge *Si quis in templo iniuriam fecerit, decem milia det ei cui iniuriam fecerit, decem civitati* non ha lasciato tracce nella giurisprudenza romana superstita. Anche in questo caso (vd. e.g. 263, *Introd.*, n. 1), la legge declamatoria potrebbe essere il risultato della commistione di elementi giuridici attici e romani. In particolare, l'elemento della ripartizione della sanzione tra il danneggiato e lo stato riecheggia una norma greca, attestata da Plut. *Sol.* 21, e tuttavia inerente le sole ingiurie verbali (vd. Sprenger 1911, 225 s.; Wycisk 2008, 244 n. 112); il versamento della multa alla *res publica* sembra peraltro riconducibile alle *multae funerariae*, sanzioni di statuto giuridico molto incerto, elevate nel caso di atti irrispettosi nei confronti di sepolcri o salme (su cui vd. Pfaff 1923, 1622-1625).

⁵ Sull'*iniuria* vd. 250, *Introd.*, nn. 1 e 2. L'*infamia* derivata dalla condanna per ingiuria non comportava per il condannato la perdita del *ius accusandi* (vd. 250, *Introd.*, n. 5); anche in questo caso la norma richiamata nel tema è puramente declamatoria e non rispondente alla realtà giuridica.

⁶ L'*exordium* delle declamazioni è spesso dedicato all'elogio della *persona litigatoris*, delle sue qualità e della sua buona fede (cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 260,4; 327,1); nel complesso vd. Dingel 1988, 42, che evidenzia anche che il magistrato, pur nella funzione di patrocinatore, si presenta qui come *litigator*.

⁷ In questa prima parte della controversia occorrono elementi di *praescriptio*: cf. § 3 *Et... temptat; qui praescribere temptet civitati*; vd. pure *ad* § 5 *Verum... interpretatione*. Sulla *praescriptio* vd. 250, *Introd.*, n. 6.

⁸ Sull'*aequitas* vd. 250, *Introd.*, n. 9.

dalla precisazione *ut proprie dixerim*. Il termine è riferito alla purificazione del tempio solo in Liv. 5,50,2 (l'*expiatio* dei templi compiuta da Camillo dopo il sacco di Roma; vd. Bispham-Smith 2000, 64 e nn. 17; 28; *dig.* 11,7,36 [Pomp.] *Cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra esse*). A Roma i *templa* rientravano nella categoria delle *res sanctae* (cf. *dig.* 1,8,8 pr. 1 [Marc.] *Sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est*) e i crimini commessi in un luogo sacro erano soggetti a una repressione più aspra (il tema della profanazione torna *infra*, § 9 *in templo pulsare*; § 15 *Respicere... faciebant; sacra turbasti*).

2. Lex... ut: per la costruzione, Quint. 4,4,4 *Lex aperte scripta est ut peregrinus... multetur*. **in... civitati:** nel citare la legge il magistrato volontariamente non menziona il risarcimento per la vittima di *iniuria* (cf. *th.*), perché il suo scopo è solo quello di ottenere giustizia per la *civitas* (cf. § 4).

3. Sed... desiderat: il retore attribuisce all'avversario una strategia difensiva scorretta verso la *civitas*: poiché la vittima di ingiuria, in quanto *infamis*, non è autorizzata all'azione giudiziaria (cf. *excludere... actionem*; vd. *Introd.*, n. 7), il processo non si dovrebbe celebrare, anche a scapito dell'interesse pubblico. **et:** la congiunzione ha valore dichiarativo. **hoc:** ablativo di causa, determina *excludo*, come in 263,6 *ista... computatione excludo*.

5. Verum... interpretatione l'avversario non pare tanto intenzionato a escludere (*praescribere*) la *civitas* dal risarcimento, quanto a fornire una sua interpretazione della legge. **exceptione:** i tråditi *exemplum* (A) ed *exemplo* (B, difeso da Becher 1887, 74) non sono plausibili. Rispetto a *exemptione* di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 82), non altrimenti attestato nelle *Minores*, è senza dubbio preferibile *exceptione* suggerito nel commento da Winterbottom 1984, 350: il termine è usato in senso non tecnico come sinonimo di *praescriptio* anche in 266,2 (vd. Winterbottom 1984, 350). **Non... dicit:** difficile sostenere (con Wahlén 1930, 165) il trådito *Nos... dicimus*, perché l'affermazione 'noi diciamo che è *iniuria* l'aver percosso un infame' non si accorda bene con l'argomento successivo ('io sostengo che è lecito colpire un infame, ma non punirlo'). La logica si appiana invece con le congetture *non* di Aerodius 1563, 33 e *dicit* di Ritter 1884, 82: 'il mio avversario dice: non è *iniuria* l'aver colpito un infame, ma io sostengo che colpire è lecito, punire non lo è'.

6. Non... velit: per l'argomentazione opposta vd. *ad* 250,4. **Tale... facere:** secondo una tendenza costante nelle *Minores*, il retore confronta il caso in esame con altre fattispecie giuridiche (cf. 250,5; 263,6). **possit:** per l'ellissi del soggetto vd. KS, 7; Wackernagel 2009, 149 s.; Hofmann-Szantyr 1972², 412; e cf. 344,9.

7. Quin... actionem: proprio perché l'*ignominiosus* non può fare causa per punire un atto illecito, la *civitas* deve avere la possibilità di farlo. **Quid... licuit?:** il ragionamento è involuto: l'*ignominiosus* viene penalizzato dal divieto di fare causa solo se l'atto che subisce (in questo caso, le percosse nel tempio) è in sé illecito; se invece l'atto fosse in sé lecito, non poterlo denunciare non

sarebbe penalizzante (perché nessuno può fare causa per un atto lecito). **Quem... occidere licet**: ancora un paragone con un'altra fattispecie giuridica (vd. *ad* § 6).

8. ager: si stampa la congettura di Gronov 1665, 360, in luogo del trådito *agit. vitae ac turpitudinis*: endiadi.

9. alio loco: in luogo della lezione *aliquo* di **A, C, D**, si stampa la congettura di **D** *alio* che, oltre a restituire un senso soddisfacente, è confortata da *aliis locis* del § 12 (sul valore delle congetture di **D** vd. Winterbottom 1984, xxii). **in templo pulsare**: per l'argomento che il reato di *iniuria* sia aggravato dall'essere perpetrato in un tempio, cf. Quint. 6,1,16; Iul. Vict. *rhet.*, p. 33, 25 Giom.-Cel. (= 396, 27 Halm); in generale sull'aggravante del *locus* vd. 252,5; Gaius *inst.* 3,225; Lanfranchi 1938, 408; cf. Iuv. 8,142-144, con Dimatteo 2014, *ad loc.* Il retore anticipa qui le argomentazioni sull'*aequitas*, sviluppate ai §§ 12-15. **Nam... fuit**: la pericope non è così poco coerente sul piano argomentativo da sembrare incongrua al contesto, come invece ritiene Shackleton Bailey 2006, 179, n. 4. *Confessio* è da intendersi nel senso non tecnico di 'ammissione', 'riconoscimento' (cf. e.g. 308,12 *vestra confessio*; 311,4 *confessis... argumentis*). **non... iure factum**: il retore definisce l'*iniuria* su base della sua etimologia, data dalla composizione di *ius* con *in* negativo (vd. Walde-Hofmann 1982⁵, s.v. *ius*, 733; DELL⁴, s.v. *ius*, 329); lo stesso in *dig.* 47,10,1 *pr.* (Ulp.) *iniuria ex eo dicta est quod non iure fiat*.

10. pulsavit: come Winterbottom 1984, preferiamo la congettura di **D** al trådito *pulsatus sit* (cf. *ad* 9 *alio... loco*). **haec**: *sc. crimina*, sogg. anche dei successivi *habent*.

11. si: va forse accolta la lettura *etsi* di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 84), che consente di far emergere il necessario valore concessivo; nelle *Minores*, infatti, diversamente da quanto sostenuto da Wahlén 1930 174 s., il *si* concessivo è sempre correlato a *tamen* nella principale, secondo un uso nettamente maggioritario in tutta la latinità (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 671; cf. e.g. 254,9; 257,1; 267,9; 275,4).

12. in templo... custodimus: la violenza dell'atto è messa in contrasto con l'atmosfera spirituale del tempio. Due aspetti sono particolarmente enfatizzati: il silenzio (*verbis parcimus; tacitam... mentem*) e il raccoglimento dei fedeli. **animos componimus**: *compono* significa qui 'ricomporsi', 'raccogliersi' interiormente, cf. *ThLL* III 2120, 76-2121, 6, s.v. dove andrebbe censito anche il nostro passo. L'espressione è impiegata anche da Seneca, con riferimento all'introspezione richiesta dalla filosofia (e.g. *ir.* 2,18,2), e da Petronio (§ 4), in relazione all'interiorizzazione di precetti scolastici.

13. 'Ignominiosus erat': in seguito (*ad* § 14 *nullam... licere*) si capirà che l'imputato ha agito nella convinzione che la condizione di *ignominiosus* della sua vittima autorizzasse la violenza. **ac metus**: le letture *vis hostium metu ac religione* (Burman 1720, 500) e *vis hostium atque impetus* (Watt 1996-1997, 292), volte a eliminare il doppio valore sintattico di *hostium*, genitivo soggetto (con *vis*) e poi genitivo oggetto (con *metus*), non sono necessarie. **Qui...**

iacent: la scena evocata è congrua alla crescente enfasi dell'epilogo ed è ispirata al celebre episodio dell'*Eneide* (2,506 ss.) in cui Priamo, convinto da Ecuba a rifugiarsi con la famiglia presso l'altare, rinuncia a usare l'*inutile ferrum* (2,510) contro gli Achei. **inter sacra:** soltanto nell'epilogo, il retore lascia emergere, con un colpo di scena, un dettaglio che rende ancor più esecrabile il crimine dell'imputato: l'*iniuria* è stata commessa durante la celebrazione di un rito (vd. ad § 15 *Respicere... turbasti*).

14. impetu... ira: questi stati d'animo sono spesso riconosciuti come circostanze attenuanti di un crimine: cf. e.g. Demosth. 54,25; Sen. *contr.* 9,1,9; Quint. 5,10,34; 372,8; vd. Lanfranchi 1938, 407 s. Il magistrato esclude però tali attenuanti insinuando anzi il dubbio che l'imputato abbia agito premeditadamente. **nullam... licere:** oltre ad aver agito con premeditazione (vd. *supra*), l'imputato nutriva la convinzione che fosse permesso colpire l'*infamis* (cf. ad 13 '*Ignominiosus erat*'). Solo in seguito, e sempre indirettamente il retore lascerà emergere il possibile movente dell'*iniuria* (vd. ad § 15 *Sane... locum*). **Est... sit†:** gli aggettivi *infelix* e *verecundus* si riferiscono al passato dell'ingiuriato. Il retore allude alla sfortuna (*infelix*) in cui è incorso il condannato per *iniuria* e alla vergogna (*verecundus*) che accompagna la sua condizione. Questo ritratto simpatetico della vittima aggrava la posizione dell'imputato (*et... odio*). La parte finale del periodo è verosimilmente corrotta, probabilmente a causa di una glossa intesa a spiegare *verecundum* (così Winterbottom 1984, 351); il tentativo di Shackleton Bailey 1983, 232 *quod <pulsari> se passus sit*, improbabile sul piano paleografico, introduce nel dettato l'idea poco persuasiva che la vergogna sia dovuta alle percosse subite. Il chiasmo (*fortasse infelicem / verecundum certe*) s'intona allo stile sostenuto dell'epilogo.

15. Sane... locum: la 'punizione in più' (rispetto alla condanna per *iniuria*) che si ipotizza qui per l'*infamis* sarebbe il divieto di accedere al tempio; anche se l'*infamis* l'avesse meritata per la sua *impudentia* – ossia quel comportamento deprecabile per cui è stato bollato con l'infamia (cf. Winterbottom, 1984, 352) – l'imputato non aveva il diritto di infliggergli questa pena supplementare, o almeno, prima di agire, avrebbe dovuto aspettare che l'*ignominiosus* manifestasse di nuovo la sua *impudentia*. Il sintagma *relinquere locum* significa 'lasciare la possibilità, l'occasione' (Shackleton Bailey 2006, 182, n. 6), secondo un uso metaforico di *locum* estremamente diffuso (vd. *ThlL* VII/2, 1595, 69-71), spesso in unione a *relinquere* (*ThlL* VII/2, 1597, 52-65). Soltanto alla fine dell'epilogo emerge il movente della violenza: provocato dalla presenza dell'*infamis* dal tempio, l'imputato l'ha aggredito, sicuro di avere il diritto di farlo. Nella sequenza *manibus tuis parce, parce animo tuo*, con chiasmo e *geminatio*, si coglie l'eco di analoghe esortazioni epico-tragiche: cf. e.g. Verg. *Aen.* 3,41-42; Hor. *carm.* 2,19,7-8; Sen. *Her. fur.* 1314; Stat. *Theb.* 9,813-814.

Respicere... turbasti: il declamatore ipotizza altre due aggravanti del crimine: l'aggressione potrebbe essere avvenuta sotto gli occhi di venerandi senatori, intenti a formulare i *vota*, e potrebbe aver interrotto una celebrazione religiosa pubblica. I due atti si configurerebbero di fatto come gravissime infrazioni del

ius sacrum, dal momento che i *sacra publica* erano riti celebrati nell'interesse dello stato e da questo direttamente finanziati, e il *votum*, la sacra promessa che la comunità si impegnava a rispettare nel caso di intervento favorevole della divinità, era uno dei momenti cardinali della celebrazione (vd. Dumézil 1974²-1977, 474-476; Rüpke 2004, 25-29). **aliqua**: concordato con *sacra* (Watt 1996-1997, 292). **tamquam liceret**: per il *tamquam* della motivazione soggettiva, frequente nelle *Minores*, cf. ad 244,3.

266

Introduzione

Un uomo ha affrontato un processo per tradimento e dopo aver subito la condanna ha preso la via dell'esilio. Sotto la minaccia di una guerra, la città revoca i provvedimenti di esilio; in forza di tale decisione, all'esule è concessa la facoltà di tornare. Va dunque in battaglia in difesa della sua città. Distinguendosi per il suo eroismo, l'uomo chiede, quale premio spettante al *vir fortis*, una nuova celebrazione del processo a suo carico. Ricorrendo alla *praescriptio*, procedimento con cui si porta avanti un'obiezione che, se accolta, limita l'azione processuale (vd. *decl. min.* 249 e 250), l'accusatore ribatte che non è possibile agire in giudizio due volte su una medesima questione.

La controversia si fonda su un contrasto tra leggi: la seconda, per quanto non direttamente citata, è ricorrente nelle *Minores*; presente in due formulazioni *vir fortis optet quod volet* (258 e 371) e *viro forti praemium* (293 e 304), essa compare o è ripetutamente richiamata nella prassi declamatoria tanto nelle *Minores* (cf. bibliografia citata in 258, *Introd.*, n. 3), quanto negli altri *corpora* (Sen. 8,5; 10,2; Calp. 26, 27, 28, 32, 36; Ps. Quint. *decl. mai.* 4) e nella trattatistica anche con qualche variante (Quint. 7,1,25; 7,5,4; Fortun. *rhet.*, p. 70, 19-20 Calb. Mont. [= 84, 5-6 Halm]; Iul. Vict. *rhet.*, p. 16, 21-22 Giom.-Cel. [= 383, 25-26 Halm]). La prima, citata all'inizio del tema, vieta di procedere ad un nuovo processo su una medesima materia, secondo un principio che, per quanto appaia privo di un preciso riscontro nella prassi giuridica romana – eccezion fatta per alcuni casi, assoggettati a norme simili (cf. Marrone 1997; Wycisk 2008, 350-352) – doveva avere una certa diffusione in ambiente declamatorio: in Quint. 7,6,4, a proposito di *scriptum et voluntas*, si cita come esempio di oscurità della legge proprio il principio *bis de eadem re ne sit actio*, dove occorre capire se il concetto di 'due volte' si riferisca all'*actor* o all'*actio*.

Al di là di labili richiami alla formula *ne bis in idem* (vd. ad esempio Gaius *inst.* 4,108; *dig.* 48,2,7,2 [Ulp.]), destinata ad avere larga fama passando attraverso i brocardi medievali fino alla costituzione dei diritti moderni (Lopez 2000, 1263-1303) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'U-

nione Europea¹, evidenti sono le contiguità con il concetto di *res iudicata* ampiamente presente nella letteratura declamatoria: vd. nelle *Minores* 309,1; 372,9; 388,26 ma cf. già Sen. *contr.* 7,8,7 *iudex quam tulit de reo tabellam revocare non potest*. Quanto ai precedenti greci, cf. Winterbottom 1984, 599.

Il trattamento del caso è articolato con la presenza di due *sermones*: nel primo (§§ 1-4), viene suggerito di sviluppare le questioni relative al *ius*. Nel secondo, il maestro evidenzia la necessità di elencare i diversi vantaggi derivanti allo stato, oltre che all'eroe, nell'eventualità di una nuova celebrazione del processo.

Commento

Tr. proditore: il tradimento è tra gli spunti più ricorrenti in ambito declamatorio (cf. 272, *Introd.* e n. 1; inoltre 287, 294, 303, 333, 371, 375; per una sinossi dei temi relativi presenti nelle *Minores* Wycisk 2008, 319-325); il che certamente ricalca l'attenzione con cui la cultura latina doveva guardare a tale condotta, entro la quale veniva considerata un'ampia gamma di comportamenti. Benché non sia attestata una legge precisa che sanzioni questo crimine, e infatti tale specie di reato ricadeva in comportamenti contro lo stato come *maiestas* o *perduellio* (Bonner 1949, 109 s., ma vd. Bauman 1967, Levi 1969), in ambito declamatorio esiste anche una *proditionis actio* presente ad es. in Sen. *contr.* 7,7. **exule:** la condanna prevista per il tradimento era certamente, almeno nell'antica età repubblicana, l'esecuzione capitale (cf. 272 *th.* *Qui consilia publica enuntiaverit, capite puniatur* e 323 *th.* *Qui hosti opem tulerit, capite puniatur*), come attestano le XII tavole (cf. *dig.* 48,4,3 [Marc.]); fu poi mitigata in età repubblicana, con la *lex Cornelia* e in seguito con la *lex Iulia*, che, pur ammettendo la condanna a morte e la tortura come mezzo di prova (vd. 307 *th.* *Proditor torqueatur donec conscios indicet*), consentivano il ricorso all'*aquae et igni interdictio*, in pratica un esilio volontario attraverso il quale scongiurare la pena capitale (cf. Lanfranchi 1938, 432-436).

Th. Bis... ne liceat: la legge non ha un preciso equivalente nella giurisprudenza latina, ma doveva trattarsi di una formula gradita ai declamatori, come conferma Quint. 7,6,4 (vd. *Introd.*). Winterbottom 1984, 599 cita opportunamente un passo del *Phormio* terenziano nel quale un personaggio viene sollecitato a far valere le sue ragioni in tribunale, riportando in discussione una causa già discussa (403-406 *At tu qui sapiens es magistratus adi; / iudicium de eadem causa iterum ut reddant tibi; / quandoquidem solus regnas, et soli licet / hic de eadem causa bis iudicium adipiscier*); si potrà forse aggiungere una battuta in Plaut. *Pseud.* 260 *stultus es, rem actam agis*, presente anche in *Cist.* 703, che allude all'inutilità di mettere in discussione una decisione già passata in giudicato². Analogo impiego,

¹ Il cui articolo 50 recita: «No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law». Sul punto vd. Vervaele 2005, 100-118.

² Di Giove, nel prologo della *Rudens* pronunciato dalla stella Arcturus, si dice al contrario

desunto dal linguaggio giuridico, è in Cicerone *amic.* 85, dove a proposito del desiderio di *acta agere* si allude a un vecchio proverbio che ne segnalava l'impossibilità). **fortiter fecit**: l'espressione codifica nel linguaggio proprio delle scuole di declamazione l'insieme delle azioni eroiche che distinguono il *vir fortis* rendendolo meritevole del premio (Lentano 1998, 9-32). **Petit**: benché non vi sia un richiamo esplicito al premio che spetta al *vir fortis*, *peto* è il verbo che rende di norma esecutiva la richiesta (cf. ad es. 293; 304, dove pure il verbo si presenta saldamente legato al sostantivo *praemio: petit praemio*, 258). **praescribit**: ci si riferisce alla formula della *praescriptio*, per cui cf. *decl. min.* 249; 250, mediante la quale si potevano opporre argomenti considerati utili ad evitare l'avvio del processo (su di essa cf. Nörr 1969, 16-25; Kolitsch 1959).

1. communia... exceptione: il maestro suggerisce di partire dal luogo comune dell'imprescindibilità del premio, sottolineando che il suo ottenimento non può esporsi ad obiezioni. Il motivo è ricorrente, soprattutto nei casi che riguardano la scelta del riconoscimento: vd. in part. 288,1 ('*Tyrannicida optet quod volet*'. *Prima illa communia: nihil excipi*); 315,1-3. **iustum**: connessa a questo punto è poi la questione se, oltre ad esser concesso dalla legge, sia anche giusto che il *vir fortis* ottenga sempre quel che vuole. **contra legem**: ne deriva poi l'altra questione, se si possa esercitare una *optio* che vada contro la legge. Qui la risposta segnala che è pressoché impossibile trovare un premio che non vada contro una qualche legge: qualcosa di simile in 315,8 *omne privilegium contra reliqua iura esse; viris fortibus non posse praemia persolvi nisi cum aliqua inclinatione legis alicuius*, dove, peraltro, si legge *Sed contra legem petis* (315,7). *Optio* è, infine, espressione tecnica, oltre che delle *raptae*, del *vir fortis* che compie la scelta del premio spettante (vd. ad es. 258,6, sull'*optandi ius*). **supra omnia iura**: l'affermazione, che riconosce un potere speciale ai *virii fortes*, tale da ergerli al di sopra della legge e di una sua eventuale violazione, ricorda il modo in cui nella letteratura declamatoria è tratteggiata la superiorità del *pater* (cf. ad es. *decl. mai.* 6,14, p. 126, 7-8 H.). Ma, come ricorda in maniera provocatoria il retore Latrone in *Sen. contr.* 2,3,12, non sempre le richieste del *vir fortis* (come quelle del *tyrannicida*) devono essere per forza vincolanti (*an quidquid optaverit vir fortis aut tyrannicida accipere debeat: quasi iam pronuntiatum sit non debere, nemo iam hanc quaestionem tractat*). Quanto al plurale *iura*, si può intenderlo come collettivo, anche in relazione all'idea, ampiamente attestata nei testi giuridici, del diritto come insieme di *partes iuris*. **comparabimus**: la *comparatio* tra *leges* è raccomandata espressamente nei casi di *leges contrariae* in *Cic. inv.* 2,145-147, con una articolata precettistica in dieci punti; cf. anche *Rhet. Her.* 2,1 e *Quint.* 7,7. Tra le *Minores*, cf. almeno 274,1 *In legum comparatione multa*

iterum ille eam rem iudicatam iudicat (v. 19) con richiamo alla capacità del padre degli dèi di ridare giustizia a chi ha visto sopraffatti i propri diritti per il comportamento spregiudicato di taluni che per vincere producono false testimonianze, spergurano o subornano i testi (sul passo Marx 1928, 59).

quaeri possunt. Su questa materia vd. Calboli Montefusco 1986, 166-178. **utram servare**: la stessa questione, sempre in relazione alle *leges contrariae*, è posta in 315,8 *utram tamen magis servari legem placet*. e **re publica**: l'argomento dell'utilità per lo stato sarà diffusamente sviluppato al § 8.

2. praescriptio: circa l'impiego tecnico del termine e del verbo corrispondente (*supra, th.*), nell'accezione di 'preclusione di azione giudiziaria', cf. Lanfranchi 1938, 526 ss. e Wycisk 2008, 187-189; inoltre *ThL X/2*, 832, 5 ss.. Ulteriori riferimenti, anche sulle *Minores*, in 250, *Introd.*, n. 6. **in publicis causis**: l'espressione allude agli interessi della collettività; tale argomento verrà ulteriormente sviluppato ai §§ 8-9. **privatis litibus**: circa l'impiego di *lis* nelle *Minores*, vd. 383 con particolare sottolineatura della differenza con *iudicium* (vd. sul punto Wycisk 2008, 184). **plus numeri**: di solito non si ammette che le cause civili vengano replicate, perché sono più frequenti, oltre che meno rilevanti. **actiones**: *actio* è qui adoperato come sinonimo di *accusatio*. **cadant**: *cado*, riferito a una *causa*, indica nel linguaggio giuridico una sconfitta dovuta a errori procedurali (vd. Heumann-Seckel 1907⁹, s.v. *cado*, che rinvia tra gli altri a Gaius *inst.* 4,53; 68). **exceptio**: su *exceptio* come sinonimo di *praescriptio* Winterbottom 1984, 353 e adesso Wycisk 2008, 189.

3. proditionis: benché nelle altre cause che riguardano la legge si vieti la ripetibilità di un processo già concluso, tuttavia un'accusa di tradimento è tale da mettere in discussione gli interessi della comunità tutta. Pertanto, riconsiderare la condanna per tradimento non va solo a vantaggio del *reus*, ma dei suoi concittadini, che devono potersi fidare di lui. Le accuse di *proditio* sono ricorrenti nelle *Minores*: vd. *ad Tit. de poena*: Quintiliano ricorda in 7,7,7, che nel vaglio delle *leges contrariae* (*utra sit potentior*), quella delle due che si occupa esclusivamente di pene risulta meno *potens*. **discrimine**: il termine è attestato nelle *Minores* tanto nell'accezione di 'process for deciding a disputed question' quanto di 'critical point' e di 'dangerous situation' (*OLD*² 605, 3-5). In questa circostanza è più probabile l'ultima accezione, tanto più che i richiami ai pericoli per la *civitas* sono ampiamente discussi ai §§ 8-9 (*de extremo... discrimine*). Altri esempi di *discrimen* nel senso di 'pericolo' in 246,1 (*inter summa discrimina rei publicae*) e 333,15 (*discrimen totius rei publicae*).

4. L'ultimo argomento suggerito dal maestro e ripreso subito dopo nella *declamatio* riguarda la pertinenza della *praescriptio* (vd. § 2); ci si domanda dunque se tale facoltà spetti solo all'accusatore o possa essere esercitata anche dal *reus*. **cum quibus agitur**: la formula, con la variante *cum quo agitur*, è usuale nell'indicare l'accusatore: vd. ad es. 252,22, inoltre Gaius *inst.* 4,87; Quint. 3,6,17.

5. iterum: congettura di Aerodius 1563 accettata unanimemente dagli editori moderni. La tradizione manoscritta ha concordemente *interim*. **nesse erit me optante**: la *optio* del *vir fortis* viene considerata l'elemento di forza per chiedere un nuovo processo. Che la questione di chi potesse *praescribere* fosse partico-

larmente avvertita, sembra essere suggerito da Gaius *inst.* 4,133 *his quidem temporibus... omnes praescriptiones ab actore proficiscuntur. Olim autem quaedam et pro reo opponebantur* (cf. Varvaro 2008, 9).

6. ad aequitatem: Quintiliano (7,1,63) ricorda che le questioni *de aequitate* andrebbero discusse alla fine, perché i giudici le ascoltano con grande interesse (*plerumque autem in fine causarum de aequitate tractabitur, quia nihil libentius iudices audiunt*), mentre è meglio invertire l'ordine se non si può fare molto affidamento sul *ius* (*si in iure minus fiduciae erit, aequitate iudicem praeparemus*). La declamazione segue l'ordine normale, ponendo, dopo le questioni riguardanti il *ius*, sviluppate nel primo *sermo*, quelle relative all'*aequitas*, con la distinzione tra il vantaggio che tocca all'eroe di guerra e quelli derivanti alla collettività. Per quel che riguarda l'opposizione di *ius* ed *aequitas* nelle *Minores*, ricorrente è la formula *haec circa/ad ius, illa circa / ad aequitatem* (vd. 245,4; 250,8; 309,11; 340,10).

7. multa praeteream: al *vir fortis* spetta una platea potenziale di premi pressoché smisurata. Il declamatore potrà dunque esaltare la nobiltà di sentimenti di chi antepone a tutto il resto un nuovo processo. **lege:** si tratta della *lex* declamatoria che concede al *vir fortis* di scegliere qualsiasi premio desideri come ricompensa dei suoi atti eroici; vd. *Introd.* **conversatione:** termine non molto frequente in ambito declamatorio: nelle *Minores* è adoperato per alludere alla presenza in casa di una donna che accende di desiderio il fratello del marito (291,3 *amavi adulescens eam quae domi erat, cuius conversatio continua etiam invitos ad se oculos poterat deflectere*) o ricorre nelle parole di un padre *rusticus*, che disconosce il figlio dichiarandosi lontano dalle pratiche cittadine (298,1 *ab universa civitatis conversatione longe remotus*). **ut probarem me innocentem:** al *vir fortis* non basta essere riammesso nella comunità: desidera provare la sua innocenza dall'accusa di tradimento e per questo chiede un nuovo processo, sperando di recuperare un'onorabilità perduta (*est pro me*), ma questa stessa motivazione sarà abilmente richiamata come fondamentale per la sicurezza della comunità (§ 9). Il nesso *probare me innocentem, adprobare innocentiam* è attestato in 335,16. **molitum:** *molior* è spesso adoperato per le macchinazioni, con particolare riguardo per la sfera politica (e.g. Cic. *Cat.* 1,5 *ducemque hostium intra moenia atque adeo in senatu videmus, intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae molientem*; Liv. 2,6,1). Nelle *Minores* compare solo un'altra volta (364,2) senza individuare, tuttavia, un comportamento contrario agli interessi della collettività.

8. tale quale: nesso comparativo non frequente: attestato solo a partire da Cicerone (cf. ad es. *de opt. gen.* 7; *Acad.* 1,30; *Phil.* 7,27), ha discreta fortuna nelle *Minores* (262,5; 320,11). **pronuntiatum:** la *pronuntiatio* è l'atto con cui i giudici comunicano, di norma per il tramite del *quaesitor*, la sentenza. Il verbo ritorna ai §§ 10-11.

9. est pro me: ripristino il trådito *est* a fronte di *sit*, congettura di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 501) recepita dagli editori moderni: la correzione non pare necessaria al senso. **Homicidii... exulabat:** il reato di omicidio, qui citato come esempio, è molto probabilmente un omicidio colposo, reato per il quale in ambito declamatorio è prevista una condanna a cinque anni di esilio: cf. 248 *th. Imprudentis caedis damnatus quinquennio exulet*; la *lex* è spesso menzionata tanto nelle *Minores* (244; 296; 305) quanto in Seneca Padre (*contr.* 4,3; 6,2). Benché manchino riferimenti precisi a una prassi giuridica consolidata, va detto che già nelle Leggi delle XII tavole veniva scrupolosamente osservata la volontarietà o involontarietà di un'azione che conduceva all'omicidio. Sulla questione, oltre a Lanfranchi 1934, 473 s.; Bonner 1949, 98-100; Wycisk 2008, 281 s., si veda 244, *ad th.* e *Introd.*, n. 1. **'Satis... poenarum':** è probabile che in caso di delitto colposo potesse esserci una certa comprensione, così da giustificare l'ipotesi di una riduzione della pena. Questo lascia forse intendere 248,9 *Videamus nunc quam rationem secuta sit lex constituendae eiusmodi poenae, quam mehercule videtur mihi prius clementia quam iustitia constituisse*. A una gradazione della pena sembra peraltro alludere anche Quint. 7,4,43. **Tantine est metus quisquam?:** il passo è controverso e ha dato luogo a tentativi di correzione: interessante la proposta di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 502) *tantine est meritum cuiusquam*, con richiamo ai meriti dell'eroe; Shackleton Bailey 1989 e 2006 lo pone tra *crucis*. Il senso del testo trådito sembra essere comunque chiaro: la paura di un nuovo conflitto sarebbe superiore al rischio che comporta tenere nelle file dell'esercito un uomo già condannato per aver tradito lo stato, dunque potenzialmente in grado di tradire di nuovo, consegnando i concittadini al nemico. Winterbottom 1984, 353 difende il testo trådito, proponendo tuttavia una differente interpretazione e riconducendo, sia pur dubitativamente, il *metus* alla paura causata nel nemico da un eroe di tal genere: «is any fear (caused in the enemy by a hero like me) worth the risk of treachery?». **non respicietis, non expavescetis:** chi andrà in battaglia dovrà guardarsi le spalle e aver costantemente paura, dal momento che ha al suo fianco un traditore. *Respicio* nell'accezione di 'guardarsi indietro' ha frequente applicazione in contesti bellici (vd. *OLD*² 1799, 2b). **Est pro re publica:** il secondo argomento (il vantaggio per lo stato di ripetere il processo) si conclude con un richiamo alla sicurezza dei soldati che affrontano la guerra. Per il primo, vd. § 7 *est pro me*.

10. quid est cur*: la presenza di una lacuna fu ipotizzata per primo da Aerodius 1563, sulla base del fatto che la pericope *iniquiore condicione dicturus sim hodie* compare solo in **A** e non, invece, in **β**. Tra le possibili integrazioni, merita menzione quella di Winterbottom 1984, 354 che suggerisce *queratur, cum*. Il significato è comunque perspicuo: acconsentire a un nuovo processo non dovrebbe preoccupare l'accusatore, dal momento che, la seconda volta, l'uomo si presenterebbe con una sentenza definitiva (*Tum detulerat eum cui*

nihil obici posset; hodie defert damnatum). **sanctissimi iudices**: l'appello alla irreprensibilità dei magistrati è piuttosto frequente nei *corpora* declamatori in forma di invocazione (*decl. mai.* 8,2, p. 153, 3 H.; 8,16, p. 167, 10; 16,2, p. 320, 3; *Calp. decl.* 13, p. 13, 7 H.; 48, p. 37, 6). Il declamatore evita di sollevare dubbi sulla perizia dei giudici che hanno prodotto la prima condanna (vd. in part. § 12). **pronuntiauerint**: di norma, la *pronuntiatio*, la comunicazione, cioè, dei risultati del voto con cui si chiude il processo, avviene per opera del *quaesitor* (Lanfranchi 1938, 552 s.); nelle *Minores*, tuttavia, si contano svariati casi, oltre a questo, in cui è espressamente un *iudex* a compiere l'atto di *pronuntiare* (vd. ad es. 300,2; 306,30; 309,16; 313,9). Il verbo, già presente al § 8, tornerà al § 11.

11. Si istud: un giudizio negativo sui magistrati del primo processo potrebbe fornire un valido pretesto per vietare la concessione del premio. Con *istud* si deve dunque intendere, con Winterbottom 1984, 354, l'eventuale opinione negativa, espressa dal *vir fortis*, nei confronti dei giudici che lo hanno condannato («if my stand were regarded as bringing discredit on the jury in the previous cases»). Non convince Shackleton Bailey 2006, 188 per cui *istud* indicherebbe «the giving of a wrong verdict». **invidiosum**: circa la necessità di evitare parole di biasimo nei confronti di un giudice che abbia pronunciato una sentenza vd. 331,22 *Nihil de religione eorum qui pronuntiauerunt querar*.

12. innocens damnatus: sulla lunga sequenza di cause che, a prescindere dall'errore dei giudici, possono determinare la condanna di un innocente, vd. Winterbottom 1984, 354. Quanto all'espressione, essa ha un precedente in Cic. *Tusc.* 1,100 *ut mihi quidem, qui tam magno animo fuerit, innocens damnatus esse videatur*. **testis corripitur**: il trattamento delle testimonianze nel corso del processo era un problema sentito, se circolavano dei manuali specificamente dedicati, come attesta Quint. 5,7,7 a proposito di un trattato in due libri di Domizio Afro (su cui Cousin 1935, 265). Sempre Quintiliano dedica all'argomento dei *testimonia* un'ampia sezione del quinto libro (5,7), premettendo che la battaglia è molto dura quando i testimoni compaiono di persona (5,7,3 *cum praesentibus vero ingens dimicatio est*); segnala inoltre il rischio di servirsi di un teste subornato, spesso poco affidabile (5,7,32 *illae vero pessimae artes, testem subornaum in subsellia adversarii mittere*). **ipsa fiducia**: per Quintiliano la *fiducia*, insieme alla *constantia* e alla *fortitudo*, è la qualità fondamentale di un oratore, in assenza della quale le tecniche apprese non danno frutto (12,5,2); ma, d'altra parte, lo stesso retore avverte in 4,1,33 che una eccessiva sicurezza può produrre arroganza (*fiducia ipsa solet opinione adrogantiae laborare*). **Vultis scire**: si tratta di una formula ricorrente nelle *Minores*, «a very common method of combining sententia with knock-down argument»: così Winterbottom 1984, 354 con ampio regesto di *loci similes* (limitatamente alle *Minores* 273,4; 274,4; 278,7). **iudicium pudorem**: il declamatore non intende mettere in discussione l'onorabilità dei magistrati (su *pudor* in contesto

giudiziario, cf. *ad* 265,1) che lo hanno giudicato la prima volta (vedi § 10); la preoccupazione di non offendere i giudici è in linea con i precetti quintiliani: ad es. in 11,1,78, riguardo ai casi in cui avvenga un secondo processo davanti a nuovi giudici, il retore mette in guardia da qualsiasi critica al *pudor* dei giudici precedenti: *etiam si apud alios iudices agetur, ut in secunda adsertione aut in centumviralibus iudiciis duplicibus, parte victa decentius erit, quotiens contigerit, servare iudicum pudorem*. Analogamente, a proposito dell'efficacia di sentenze precedenti (*praeiudicia*), Quintiliano afferma che, nel confutarle, bisognerà evitare di biasimare l'operato del giudice che le ha emesse, a meno che non si tratti di errori palesi (5,2,3 *refelluntur autem raro per contumeliam iudicum, nisi forte manifesta in iis culpa sit*).

267

Introduzione

Un tiranno abdica volontariamente e restituisce la città ai suoi ordinamenti democratici, ottenendo in cambio un'amnistia per tutti i crimini commessi durante la tirannide. In seguito, però, l'ormai ex-tiranno è sorpreso a piangere nei pressi del palazzo da cui aveva regnato, e per questo è accusato di ambire alla tirannide¹.

Il discorso è un esempio di risposta a una *oratio figurata*²: il declamatore presuppone infatti che l'accusa di ambire alla tirannide sia soltanto un pretesto che l'accusatore intende cogliere per sfogare un proprio risentimento personale contro l'ex-tiranno. Secondo la testimonianza di Quintiliano, la prassi prevalente prevedeva che, nel rispondere a una *oratio figurata*, si provvedesse a svelare – del tutto o in parte – le reali intenzioni dell'avversario.³ Ciò è quanto si propone il declamatore in questo discorso: per difendere l'ex-tiranno occorrerà chiarire l'infondatezza dell'accusa formale; quindi, una volta chiarito che l'accusatore intende punire l'accusato per azioni commesse durante la tirannide, sarà necessario richiamare la collettività a rispettare l'impegno assunto con la promessa di *abolitio* (§§ 1-2; 12-13).

¹ Quello dell'*affectatio tyrannidis* è uno dei motivi più diffusi nella declamazione greca e latina: nelle *Minores* cf. anche 254; 322; 351; 352; il particolare sviluppo della *depositio tyrannidis sub pacto abolitionis* è presente anche in Sen. *contr.* 5,8 *th. Tyrannus dominationem sub abolitione deposuit, ut, si quis obiecisset tyrannidem, capite puniretur*. Per una rassegna sulle diverse declinazioni declamatorie del tema della tirannide cf. Tabacco 1985, in part. 9-14; Wycisk 2008, 197-199.

² Ovvero un discorso in cui il declamatore mira a raggiungere uno scopo diverso da quello espressamente dichiarato: cf. la trattazione di Breij 2015, 70-77.

³ Cf. Quint. 9,2,93-95. In particolare, il caso del tiranno a cui è stata offerta un'amnistia è valorizzato come esemplificazione per l'*oratio figurata* in Quint. 9,2,97; Fortun. *rhet.*, p. 74, 3-5 Calb. Mont. (= 85, 31-32 Halm); Ps. Iul. Ruf. *schem. dian.*, p. 59, 6-11 Halm.

Il nucleo del discorso (§§ 3-9) è impostato secondo lo *status qualitatis*, nella particolare specie della *qualitas absoluta*⁴. L'ex-tiranno, infatti, non nega di aver commesso l'azione che gli viene rimproverata, ovvero di aver pianto nei pressi dell'*arx*; ma dimostra come tale azione abbia una giustificazione 'interna': quelle lacrime manifestano non un piano eversivo per il futuro, bensì il rimorso per il passato. Un successivo sviluppo della difesa (§§ 10-11), inoltre, consente al declamatore di impostare lo *status definitivus*⁵: pur se si ammette che l'accusato piangesse perché pentitosi di aver abdicato, occorre comunque considerare che altro è desiderare la tirannide (*cupere*), altro è adoperarsi per ottenerla (*adfectare*). La conclusione del discorso, quindi, mostra come alla sofferenza causata dal ricordo della *infamata adulescentia*, si aggiunge quella causata dalla sostanziale mancanza di fiducia da parte dei concittadini, che pur avendo promesso formalmente di risparmiarlo il tiranno lasciano spazio all'offensiva giudiziaria contro di lui.

Commento

Th. Adfectatae... actio: vd. *Introd.*, n. 1. **abolitionis:** il termine indica propriamente l'interruzione di un processo in corso, conseguente alla richiesta dell'accusatore (*abolitio privata*), a un decreto del senato (*abolitio publica*), o intervenuta per la morte dell'accusatore o una sua giustificata impossibilità a proseguire l'accusa (*abolitio ex lege*). L'*abolitio* non comporta però l'estinzione del reato: al contrario, l'accusa decaduta in seguito all'*abolitio* può essere nuovamente presentata, entro determinati termini, dallo stesso accusatore o da altri (cf. Petraccia 2014, 90 s.). Altrove nelle *Minores* si invoca l'*abolitio* per ottenere l'interruzione di un procedimento già avviato: cf. 249; 287; 371; 375. Nel nostro caso (e negli altri temi analoghi, cf. *Introd.*, nn. 1 e 3) l'*abolitio* sembra piuttosto coincidere con un'amnistia, dal momento che la collettività si impegna a non perseguire i reati commessi dal tiranno durante il suo regno. L'*abolitio* offerta ai tiranni di questo filone declamatorio, come rileva Pasetti *n.s.*, ricorda molto da vicino il principio del μή μνησικακεῖν, menzionato in *Const. Ath.* 39 e *Xen. Hell.* 2,4,43, che concedeva ai Trenta tiranni di uscire di scena senza subire ritorsioni da parte della cittadinanza; anche in quel caso, tuttavia, non mancarono reazioni da parte dei privati (si pensi a Lisia, *Contro i Tiranni*). **arcem:** è un attributo fondamentale del tiranno della declamazione, simbolo del suo isolamento dalla comunità cittadina e della situazione di superiorità in cui egli si pone rispetto alle leggi: cf. ancora Tabacco 1985, 42-45.

1. iuvenilis temeritatis: la giovinezza, con le sue *cupiditates*, è presentata come l'età 'naturale' per aspirare alla tirannide in 322,2. Cf. anche *Cic. Phil.* 5,47 *legi-*

⁴ In cui «l'imputato si difende affermando che l'atto commesso non è illecito, ma trova in sé la sua giustificazione», secondo Berti 2007, 120; cf. anche Calboli Montefusco 1986, 108-113.

⁵ Cf. Calboli Montefusco 1986, 77-93; Dingel 1988, 82 s. (con particolare riferimento a questa declamazione); Berti 2007, 117-119.

bus enim annalibus cum grandiozem aetatem ad consulatum constituebant, adulescentiae temeritatem verebantur, in cui il limite minimo d'età stabilito dalle *leges annales* per accedere al consolato è proposto come freno alla *adulescentiae temeritas*; il riferimento all'errore giovanile rientra nell'argomento *a iuventute*, per cui rinvio ad 260,2. **rem publicam legibus... reddidi**: il tiranno della declamazione è sistematicamente presentato come sovvertitore delle leggi e degli ordini sociali: cf. 329,1; Sen. *contr.* 9,4,15; cf. sul punto Tabacco 1985, 16 s. <populi>: integrazione di Ranconetus (*ap.* Orelli 1830, xcvi); Winterbottom 1984, 57 rimanda a 254,12 *contra ius vestrum, contra potestatem populi* (su un altro accusato di *adfectatio tyrannidis*). **odio futurae tyrannidis**: il declamatore insinua che l'accusatore sia mosso da vecchi risentimenti (appartiene quindi agli *irati* e *invidi* menzionati sopra), più che dal reale timore di un ritorno della tirannide; quest'ultimo, d'altra parte, sarebbe del tutto infondato: le lacrime che gli vengono imputate – sosterrà il declamatore – si devono al rimorso per il passato, non a un piano per il futuro. **in iudicium descendit**: la stessa formula ricorre in 310,2 *bis in iudicium hunc descendisse*. **periculum... quod intentatur**: il *crimen* in questione è l'accusa di *adfectatio tyrannidis*; il declamatore non ritiene di dover temere tale accusa, sia perché non si hanno indizi di un suo piano in tal senso (§§ 9-10), sia perché è inverosimile che un uomo che abbia volontariamente depresso la tirannide tenti di impossessarsene nuovamente (§ 11). **intellego**: come spesso nelle *Minores* (cf. e.g. 257,13; 259, 12; 264, 2 ecc.), il verbo ha qui un valore metaretorico: il declamatore dichiara di 'comprendere' quale sia la strategia migliore nella causa in corso, così da illustrarla indirettamente ai propri ascoltatori. In questo caso, tale strategia consiste nel preoccuparsi non tanto di confutare l'accusa di *adfectatio*, quanto di appellarsi all'accordo precedentemente stretto con la *civitas*.

2. intellego: vd. sopra, ad § 1. **invocem publicam fidem**: la formula ricorre ancora in 379,3, in un'invocazione al 'soccorso' della collettività; nel nostro caso, tuttavia, l'ex-tiranno intende espressamente richiamare la comunità al rispetto dell'impegno preso con lui nel momento in cui si decise che l'abdicazione sarebbe stata seguita da un'ammnistia: vd. *Introd.* **intra verba... steterit**: cf. 279,14 *intra verba constitit*; nonché Petron. 11,4 *nec se solum intra verba continuit*. **animis ac mente * impetrasse videar**: la lacuna fu individuata per la prima volta da Leo 1960, 261; Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 356) integrava <ab> *animis ac mente* <perfectum> *impetrasse*. Pasetti *n.s.* ipotizza invece *mente acceptum* o *conceptum*, interpretando «'credo di averlo ottenuto (sc. il condono) dopo che l'avete concepito nel profondo del vostro animo e della vostra mente'; il declamatore sembra amplificare una struttura collaudata come *mente accipere / concipere*, con una coppia sinonimica, formata da un plurale distributivo (*animis*) con un singolare (*mente*). La coppia è ben documentata nell'epica flavia: ad es. in Sil. *Pun.* 4,35-36. *crudam contra aspera mentem / et magnos tollunt animos*; Val. Fl. 1,76 *tu sola animos mentemque peruris*. Nelle *Minores*, compare anche in 265,12 *in quo animos componimus, in quo*

tacitam etiam mentem nostram custodimus». Al di là della difficoltà testuale, si può ricavare dal testo che l'ex-tiranno stia esortando la comunità a mettere in pratica quanto promessogli in cambio dell'abdicazione (cioè una protezione da ogni accusa connessa alla sua tirannide), dimostrando che tale offerta era sincera (proveniente cioè dal profondo dell'animo e della mente di chi gliela offrì), e non una promessa puramente formale. *Animis ac mente*, senza l'uso della preposizione *ab*, ricorre in un contesto analogo nel *De rebaptismate* dello pseudo-Cipriano, cf. 9,3 *contristati sunt nimis, quia, sicuti diximus, longe diuersum prius animis ac mente conceperant*.

3. Lacrimas... malignitas: a fronte di una paradossi particolarmente corrotta – seguiamo Winterbottom 1984 nell'apporre le *cruces* – si può intuire il senso dell'argomentazione: le lacrime che l'accusatore indica come indizio della *affectatio tyrannidis* sono in realtà frutto di pentimento per le azioni passate del tiranno; e tale pentimento è tanto più giustificato se si considera che quel passato torna ora a perseguirlo, costringendolo a difendersi in giudizio e a implorare la collettività. Winterbottom 1984, 356, perfezionando le congetture degli editori precedenti, propone *e.g.* nel commento: *Lacrimas quidem meas <miramini>, si hic in iudicio, <etiam laetis> temporibus, etiam in hac pace <et> tranquillitate defendum est*, «Vi meravigliate forse delle mie lacrime, se in questo processo, benché in tempi felici, benché in questa pace e tranquillità, io devo piangere».

4. adulescentiae... temeritate: cf. Cic. *Phil.* 5,47, cit. sopra, *ad* § 1; il declamatore valorizza qui l'*argumentum a iuventute*, ricorrente soprattutto nelle cause di *abdicatio*: cf. sopra, § 1.

5. simulatione... conetur: il testo qui proposto è congettura di Winterbottom 1984, 356 per il trádito *simulatione quadam alte ea quae*; sul nesso *simulatione uti* Pasetti *n.s.* rinvia a 321,16 *uti... bonitatis simulatione*. Le azioni compiute in passato dal tiranno non possono costituire un capo d'imputazione, a causa dell'amnistia; ma l'accusatore tenterebbe di farle rientrare surrettiziamente nel giudizio. Si tratta di un uso codificato dei discorsi 'figurati', come esemplificato da Quintiliano (9,2,93-95) con il riferimento, tra gli altri, a un tema analogo al nostro (*ibid.* § 97); vd. anche *ad* 297,4. **hoc <toto> animo, tota mente:** recepiamo la congettura di Winterbottom 1984, 356, che tuttavia nel testo stampa *hoc †animo tota mente†*. Il senso dell'espressione è chiaro: il tiranno sostiene che il ricordo delle sue azioni passate (*hoc*) occuperà interamente i suoi sentimenti e i suoi pensieri (*animo... mente*). Ritter 1884, 89 integrava *hoc <in> animo <et> tota mente*, perfezionando così l'intervento di Schulting (*ap.* Burman 1720, 504: *h. animo <et> t. m.*). Pasetti *n.s.* propone *animi tota mente*: «*mens animi* è un sintagma già attestato più volte in Plauto, ad es. in *Cist.* 209-210 *ita nubilam mentem animi habeo*, e successivamente ripreso da Lucrezio (dove assume un valore tecnico, cf. ad es. 6,1183 *perturbata animi mens in maerore metuque*) e da Catullo 65,3-4. *nec potis est dulces Musarum expromere fetus / mens animi*: il contesto emotivamente intenso è compatibile

con un poetismo». La costruzione di *inhaereo* con l'ablativo semplice è attestata principalmente in poesia (vd. i rinvii in *ThLL* VII/1, 1589, 55-58).

6. Neque... re publica: si sviluppa qui l'argomento preannunciato al § 1. L'ex-tiranno sa che nel difendersi non dovrà concentrarsi tanto sull'accusa di aspirare a una nuova tirannide (*neque... pertinere ad presentem defensionem puto*: cf. § 1, *nec mihi ullum imminere periculum ex eo crimine quod intentatur intellego*), quanto difendersi da un'ostilità personale, che l'accusatore ha concepito in passato; il timore di un ritorno alla tirannide è infatti infondato, dal momento che lo stato è ormai restituito alle leggi (*securissima re publica*; cf. § 1 *rem publicam legibus ac <populi> potestati reddidi*). **fuert** * **an...** †**simul**†: Winterbottom 1984, 357 individua una lacuna piuttosto ampia dopo *fuert*, risanando *exempli gratia* solo la conclusione del ragionamento con <non quaero> *an alienis cupiditatibus obstiterim dum meas impleo*, cioè 'non chiedo se mi sia opposto a brame altrui, realizzando le mie'. Pur nell'impossibilità di ricostruire esattamente cosa seguisse *fuert*, sembra verosimile che l'ex-tiranno ipotizzi qui le possibili ragioni dell'odio del suo accusatore: forse quest'ultimo aspirava a sua volta a farsi tiranno, ma ha visto svanire questa possibilità nel momento in cui l'accusato è riuscito a instaurare il proprio dominio (in tal senso andrebbe la proposta di Winterbottom o *indulgerem* di Aerodius 1563), o quando ha ripristinato le leggi democratiche (impedendogli quindi di succedergli: in questa direzione *finio* di Gronov 1665; *exuo* di Ritter 1884; *amolior* di Shackleton Bailey 2006). La prima ipotesi sembra più probabile: l'instaurazione della tirannide (e non certo la sua abolizione) è uno degli elementi a cui si riferisce il susseguente *Omnia ista... haec omnia*. **memoriae exciderent:** l'espressione è attestata in questa forma, con il dativo *memoriae*, anche in Petron. 56,10 e Sen. *apoc.* 5,1; altrove *excido* ricorre costruito con l'ablativo *memoria*, semplice o introdotto da *de*, senza apprezzabili variazioni nel significato: cf. *ThLL* V/2, 1239, 39-51, s.v. *excido*.

7. Si noti la figura etimologica tra *moderatio*, che indica la qualità etica, e *moderator*, che invece appartiene al lessico politico; l'ex-tiranno vuole così ricordare sia di essere stato considerato da tutti un governante equilibrato, sia di aver vissuto con disagio, in prima persona, quel ruolo. La *sententia*, come in altri casi (cf. Citti-Pasetti 2015, 116-127) sfrutta il parallelismo per far emergere le differenze di significato tra i termini ripetuti o coinvolti, come nel nostro caso, nella figura etimologica.

8. postea: dopo l'abdicazione. **Satellitesne... arma:** un altro attributo tipico del tiranno sono le guardie del corpo: cf. ad es. Sen. *contr.* 2,5,1-3; 9,4,6-8; *decl. min.* 354,9; *decl. mai.* 16,10, p. 329, 25 H.; vd. Tabacco 1985, 22. L'accusato non si era procurato gli uomini e le armi che gli sarebbero stati necessari se davvero avesse avuto il proposito di instaurare una (nuova) tirannide: è questo un motivo codificato dei discorsi in favore di un *adfectatae tyrannidis reus*, come testimonia Quint. 7,2,54 *Verum illa scholarum consuetudo ituribus in forum potest nocere, quod omnia quae in themate non sunt pro nobis ducimus... Pro reo*

tyrannidis adfectatae: 'Ubi sunt arma? Quos contraxi satellites?'. divisi pecuniam: presumibilmente, per procurarsi sostenitori in vista della futura ascesa alla tirannide. *continui:* da intendersi nel senso di 'tener segreto', per cui vd. *ThlL* IV 708, 69-76. *cum praesertim... deprendi:* il testo è così restituito da Winterbottom 1984, che integra <desideret> ed emenda il trådito *deprendat* in *deprendi*. Il declamatore sviluppa ulteriormente il motivo dell'assenza di prove concrete a carico del presunto aspirante tiranno, sostenendo che un'accusa di tale gravità non può essere fondata su speculazioni; cf. analogamente 322,7 e Sulp. Vict. *rhet.*, p. 325, 30-33 Halm *ut si hic dicat adulescens, crimen maiestatis ex manifestis probationibus oportere convinci: indignum enim esse, ut ex suspicionibus levibus in tantum periculum devocetur*. La stessa idea ricorre in *decl. mai.* 2,1, p. 21, 23-24 H. in merito all'accusa di parricidio, quando mossa a un cieco: *caecus in parricidio non debet suspectus fieri, sed deprehendi. crimina... coniectura colligi:* cf. 252,15; 323,15; Quint. 7,4,1.

9. adfectare... cupere: il declamatore sviluppa qui lo *status finitivus*, sottolineando la distinzione tra il 'semplice' desiderio di essere tiranno (*cupere*) e lo sforzo attivo di instaurare un regime tirannico (*adfectare*). **descendi:** la rocca del tiranno, nell'immaginario antico, si colloca in un luogo elevato (in senso fisico, ma anche a simboleggiare la superiorità del tiranno rispetto agli ordinamenti cittadini): per tale ragione, *ascendere* è l'azione tipica sia dell'*adfectator tyrannidis*, sia del tirannicida che 'sale' alla rocca per uccidere il tiranno; e *descendere* è, conseguentemente, verbo del tirannicida vittorioso, nonché del tiranno che abdica e si allontana fisicamente dal luogo del potere. Cf. ancora Tabacco 1985, 42 s. **inde has inimicitias:** dall'*arx*, ancora proposta come simbolo della tirannide, derivano all'accusato le inimicizie che hanno motivato le accuse a suo carico (cf. § 4 *Haec mihi omnia arx fecit*, in riferimento alla *malignitas* che l'ex-tiranno deve sopportare); questa consapevolezza è la vera causa delle lacrime che l'uomo versa alla vista del palazzo. Inatteso l'uso dell'accusativo, piuttosto che del nominativo, a seguito di *inde* con ellissi del verbo: cf. *ThlL* VII/1, 1116, 15-30.

10. accusatores: si noti che, pur riferendosi spesso a un numero indefinito di nemici, il declamatore aveva menzionato un unico accusatore ai §§ 1 e 5. **descenderem:** prima di abdicare: vd. sopra. **id... criminis eius argumentum... cuius desperatio:** il referente di *cuius* è *id*, con *argumentum* sottinteso: Pasetti *n.s.*: «'vuoi far sembrare che sia prova di un reato questa cosa, la ragione (*argumentum*) della quale è la disperazione'. Entrano così in gioco due diverse accezioni di *argumentum*: 'ciò che serve a dimostrare' (la prova), ma anche 'il motivo', 'la ragione' di qualcosa. Nel primo caso, il genitivo che determina *argumentum* (*criminis*) è oggettivo, nel secondo (*cuius*, che ha per referente il pianto) è soggettivo».

11. ex illo fastigio descenderim: come osserva Pasetti *n.s.* «l'immagine della discesa dall'alto (*fastigium*) per indicare la perdita di potere è tipicamente

senecana»: lo attestano *benef.* 4,21,6; *tranq.* 10,6 *Multi quidem sunt, quibus necessario haerendum sit in fastigio suo, ex quo non possunt nisi cadendo descendere*; *brev.* 4,1 *Cupiunt (sc. potentissimi homines) ex illo fastigio suo, si tuto liceat, descendere*. Cf. Cavalca Schiroli 1981, 103.

12. Eodem... unde coepit: cf. § 2, con l'appello alla *publica fides*. **inter piratas... inter armatos:** cf. 343,12; sulla *fides* dei pirati come termine paradossale di paragone cf. ad es. Cic. *off.* 3,22 *piratarum enim melior fides quam senatus*; nonché Ps. Quint. *decl. mai.* 16,4, p. 323, 6 H.

13. de me quidem nihil: *sc. dicam* (o simili); cf. e.g. Cic. *Mur.* 29; *Flacc.* 103; *Cael.* 9. **Mihi... taedio vita est:** nell'epilogo, l'ex-tiranno sostiene di piangere perché sa che, nonostante gli accordi, il suo pentimento non viene accettato dai concittadini; privato della fiducia della collettività, il tiranno può solo aspirare alla morte. Il riferimento alle intenzioni suicide del parlante, a prescindere dall'esito del processo, compare frequentemente nella *peroratio* finale delle declamazioni: cf. p. es. Ps. Quint. *decl. mai.* 1,17, p. 19, 15-16 H., su cui vd. Santorelli-Stramaglia 2017, 168 n. 326; 17,20, p. 352, 5-7, con Pasetti 2011, 31-36; vd. inoltre Krapinger 2016a, 18 per i risvolti giuridici del suicidio motivato da *taedium vitae*. †**rei publicae†... miserit:** il senso sembra essere quello di 'scagliare contro lo stato': l'ex-tiranno allude a chi sia spinto dalla propria avventatezza, da un errore o da un piano deliberato, a recar danno allo stato; in questa prospettiva possono essere recepiti gli interventi di Ritter 1884 *aliquem <in oppressionem> rei publicae... miserit* (suggerito in apparato; meno convincente l'emendamento proposto nel testo, *aliquem <in> re[i] publica[e]... miserit*); o di Schultingh (*ap.* Burman 1720, 505) *aliquem <in> rem publicam* (benché non sia necessario seguire lo studioso nell'emendare *immiserit*).

268

Introduzione

Tre fratelli, un oratore, un medico e un filosofo, dibattono su quale delle rispettive professioni sia più utile alla società; causa del contendere è il testamento paterno, che nomina erede chi risulterà vincitore di questa singolare controversia.

Il tema è riportato da Quintiliano, ma con una differenza: lì il padre divide l'eredità in quattro parti, di cui tre saranno distribuite equamente tra i figli, mentre la restante andrà in premio a chi risulterà essere più utile alla collettività¹. Anche se il nostro *argumentum* lascia intendere che il vincitore della disputa sarà

¹ Quint. 7,1,38 *Qui tris liberos habebat, oratorem philosophum medicum, testamento quatuor partes fecit et singulas singulis dedit, unam eius esse voluit qui esset utilissimus civitati. Contendunt.*

l'unico erede delle sostanze paterne², la *declamatio* sembra piuttosto guardare alla formulazione quintilianea, poiché mette in palio soltanto una porzione dell'eredità³.

Il confronto tra i meriti di diverse professioni, del resto, era un motivo ricorrente delle esercitazioni retoriche: cf. i casi raccolti in Bonner 1949, 4 e soprattutto l'abbondante documentazione raccolta da Winterbottom 1984, 358 s.; inoltre Mastrososa 1999, 9 e Buffa Giolito 2002, 96 e nn. 44-45⁴.

Il confronto è qui condotto dal punto di vista del medico, di cui viene riportato il discorso; persuasivamente, Mastrososa 1999, 9 interpreta l'emergere di questo punto di vista come una conseguenza dell'affermazione della professione medica nella società di età imperiale, «grazie ai benefici... riconosciuti dai Flavi e poi confermati, nel secolo successivo, dagli Antonini». Nel criticare la figura del filosofo, il declamatore attinge a diverse argomentazioni riconducibili alla *thesis* 'an philosophandum', svolta in termini negativi (in proposito Pasetti 2016, 92 s. e *passim*), mentre diversi argomenti contro l'oratore risalgono a discussioni di lunghissima tradizione, come quella del possibile conflitto etico tra oratoria e giustizia (§ 16).

Quanto alla struttura, il declamatore esordisce rimarcando che il caso dovrà essere deciso in base al solo criterio stabilito dal testamento paterno: dovrà essere considerato vincitore chi dimostrerà di dare maggiore giovamento all'intera collettività (§§ 1-3). Si esamina quindi prima la situazione della filosofia, giudicata non necessaria, poco utile e, in ogni caso, rivolta a pochi fruitori (§§ 4-15); dunque si passa all'oratoria, considerata fonte di rischio più che di profitto per la collettività (§§ 16-20). Dimostrato che nessuna delle due controparti soddisfa i requisiti imposti dal testamento (§§ 15 e 18), il declamatore tesse un elogio della medicina, unica arte ugualmente necessaria a tutti gli esseri umani (§§ 19-22); chiude il discorso un riferimento all'utilità che la medicina avrebbe avuto per il padre stesso, prolungando la sua vita fino a consentirgli di generare i tre figli che ora contendono (§ 23).

Commento

Th. heredem reliquerat: dall'*argumentum* si direbbe che l'intera eredità sia stata lasciata al figlio che si sia mostrato più utile alla collettività; la declamazione (cf. § 2) presuppone invece che solo una porzione del patrimonio sia stata assegnata al vincitore di questa disputa, come previsto dalla diversa formulazione dello stesso tema riportata in Quint. 7,1,38 (vd. *Introd.*, n. 1). Sulle 'infedeltà' dei compilatori delle declamazioni rispetto ai rispettivi *argumenta* vd. Håkanson

² Cf. *th. eum heredem reliquerat qui...*

³ Vd. §§ 2-3.

⁴ Tra i numerosi riferimenti citati, i più rilevanti sono senz'altro Fortun. *rhet.*, p. 77, 5-9 Calb. Mont. (= 87, 25-29 Halm) e *Probl. rhet. in stat.*, VIII 412, 21 Walz; alla documentazione menzionata sopra si può aggiungere Quint. 2,4,24 *iuris periti an militaris viri laus maior?*

2014, 7. **prodesse**: opportunamente Mastrorosa 1999, 10 s. insiste sul valore pregnante di questo verbo nel lessico filosofico ciceroniano e senecano, cf. e.g. Sen. *beat.* 24,3 *hominibus prodesse natura me iubet*.

1. praescriptum: da intendersi come più generico sinonimo di *formula*, a indicare l'insieme dei termini che regolano la controversia: cf. per lo stesso accostamento Cic. *or.* 36 *quid est quo praescriptum aliquod aut formulam exprimas*; Sen. *contr.* 2,5,8 *Non ex formula natura respondet, nec ad praescriptum casus obsequitur*. Cf. anche OLD² 1583, 2. **iactent... referant**: *sc.* gli altri due contendenti; quanto a *ex animo suo... referant* il senso è controverso; intendo *referant* nel senso di 'replicare' alle pretese avanzate dal medico (cf. OLD² 1757, 12d) e *ex animo suo tantum* come 'solo in base al proprio giudizio', tralasciando cioè la prescrizione imposta dal padre di valutare *quis omnibus prosit*.

2. ad paucos pertinet: di lungo corso l'idea che la filosofia sia riservata a pochi: ad es. Cic. *Tusc.* 2,1,4 *Est enim philosophia paucis contenta iudicibus, multitudinem consulto ipsa fugiens ei que ipsi et suspecta et invisita. non pluribus... nocet*: sul punto vd. § 18. **quam... partem**: vd. *ad th.*

3. proprie... ferre: il padre voleva cioè che il più utile dei figli prendesse per sé una parte del patrimonio, mentre il resto sarebbe stato equamente diviso tra i tre. Per un simile uso di *proprie* cf. 349,3 *ad hoc, quod commune cum omnibus est, aliquid etiam proprie applicabimus*. <ars>: integrazione proposta indipendentemente da Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984) e Watt 1984, 61; Winterbottom preferisce invece *res*, integrato dalla seconda mano del cod. **D. Reliqua conferamus**: per il confronto tra le professioni, tema discusso negli esercizi di retorica, cf. *Introd.*

4. mirari... possum: per l'espressione, 248,10; 270,23; cf. già Cic. *fin.* 4,14,39; *nat. deor.* 1,95; *Att.* 16,7,3; nonché *fam.* 12,13,1. **cupiditates... habet**: cf. ad es. Cic. *Tusc.* 1,49,119 *levationem... cupiditatum, qui omnis philosophiae est fructus uberrimus*; 2,4,11 *philosophia... cupiditatibus liberat*.

5. Mihi cum fratre quaestio est: riferimento 'metaretorico' al ruolo che il locutore è chiamato a impersonare in questa causa: essendo l'avversario parte della sua stessa famiglia, non sarà opportuno per lui sfruttare le più comuni accuse sull'incoerenza personale dei filosofi, per non mostrarsi irrispettoso della *pietas erga parentes*. Sul valore didattico di tali allusioni vd. Stramaglia 2016.

6. nasci: sull'uso assoluto di *nasci* nel senso di 'essere innato', 'venire dalla natura' cf. Sen. *epist.* 121,23 *nascitur ars ista, non discitur*; Ps. Quint. *decl. mai.* 16,2, p. 320, 16 H. *nullos affectus tantum nasci puto*; altri esempi in *ThIL* IX/1, 102, 18 ss., in part. 44-52. Se si potesse apprendere la virtù era questione tradizionale: per le due posizioni contrapposte cf. ad es. Cic. *Arch.* 15 e Quint. 12,2,1.

7. studiosos sapientiae: traduzione di φιλόσοφοι, per cui, cf. ad es. Cic. *Tusc.* 5,3,8 *hos se appellare sapientiae studiosos – id est enim philosophos*. **Fabricii, Curii**: Gaio Fabrizio Luscino, console nel 282 a. C. e artefice della pace con i

Sabini, e Manio Curio Dentato, eroe delle guerre sannitiche, sono comunemente citati insieme come campioni di frugalità e incorruttibilità della tradizione romana: cf. ad es. Cic. *Pis.* 58; Hor. *carmin.* 1,12,42; Iuv. 2,153-154. Il plurale ha valore generalizzante: 'persone come Fabrizio, come Curio'. **Decii**: tre generali dal nome di Publio Decio Mure erano noti per aver sacrificato la vita agli dèi in cambio della vittoria delle proprie truppe: il primo nel 340 a.C. in uno scontro con i Latini; suo figlio nella battaglia di Sentino (295) contro una coalizione di popolazioni italiche; il nipote nel 279 nella battaglia di Ascoli contro Pirro. [**nec**]: espunzione di Gronov, *ap.* Burman 1720, 507. **vetera... monumenta**: il riferimento sembra essere a raccolte di massime filosofiche: per questa accezione di *monumentum* vd. *ThLL* VIII 1466, 40-44. **Brutos... Camillos**: ancora un'allusione a due eroi della tradizione romana: Lucio Giunio Bruto, fondatore e primo console della repubblica romana; e Marco Furio Camillo (446-365 a.C. ca.), quattro volte console e cinque dittatore, noto per aver distrutto la città etrusca di Veio e sconfitto i Galli Senoni che si allontanavano da Roma dopo il sacco del 390. Anche qui il plurale ha valore generalizzante (vd. sopra).

8. Socratis... manasse: cf. Cic. *de orat.* 1,42,17 *philosophorum greges iam ab illo fonte et capite Socrate*; Quint. 1,10,13 *de philosophis loquor, quorum fons ipse Socrates*; Hier. *epist.* 49,54,13 *de Socratis fonte manantes divisim cucurrere fluminibus*. Nella retorica di scuola, la centralità di Socrate è particolarmente enfatizzata sul versante greco, dove questa figura, incarnazione del filosofo per antonomasia, è «protagonista della maggior parte dei temi filosofici... compreso il nutrito filone delle 'Apologie'» (Pasetti 2016, 88, con relativa documentazione). **tyrannos... suae**: per la tirannide, si allude a Crizia, capo del regime dei Trenta Tiranni; tra i discepoli di Socrate che combatterono contro la patria, oltre a Senofonte, che prese parte alla battaglia di Coronea (394 a.C.) al servizio di Sparta contro Atene, va senz'altro menzionato Alcibiade, che è anche protagonista di temi declamatori, come ricorda Pasetti *n.s.*: «nel tema riportato da Sopatro, *quaest. div.*, p. 9 Weissenberger (= VIII 2, 1a Walz) in cui Alcibiade è accusato di aspirare alla tirannide, l'imputato adduce come argomento difensivo proprio l'educazione socratica, vero antidoto alle ambizioni autocratiche (ad es., p. 10, 1-4 Weissenberger [= VIII 4, 13-16 Walz])»; in generale, sul filosofo come 'antitiranno' nella retorica di scuola, Pasetti 2016, 88 s. **schola evasisse**: per la formulazione vd. Cic. *or.* 95 *E philosophorum scholis tales fere evadunt* (riferito allo stile retorico di Demetrio Falereo).

9. studio... possit: cf. Lact. *inst.* 3,2,6 *Pythagoras... intellexit nullo humano studio posse ad sapientiam perveniri; 7 Ego vero ne studiosos quidem sapientiae philosophos esse concesserim, quia illo studio ad sapientiam non pervenitur*. **pugnant**: Pasetti *n.s.* «la metafora della battaglia è frequente per indicare il contrasto tra scuole filosofiche, da Cicerone (*fin.* 2,21,68 *pugnant Stoici cum Peripateticis*), a Seneca (*benef.* 2,20,2 *in hac parte nobis pugna est cum Epicureis*), allo stesso Quintiliano (5,8,35 *inter Stoicos et Epicuri sectam secutos*)».

pugna perpetua est, regatur ne providentia mundus, ricordato da Winterbottom 1984, 361); cf. anche *infra*, § 11 *circa deos pugna*».

10. Aliis... voluptas: gli Epicurei; cf. Sen. *contr.* 2,6,2 *Quidam summum bonum dixerunt voluptatem et omnia ad corpus rettulerunt. quidam... nuda virtute:* gli Stoici; cf. Cic. *fin.* 4,12,28 *uno autem modo in virtute sola summum bonum recte poneretur...*; 4,18,51; *Lael.* 20. **nonnulli... essent:** i Peripatetici; cf. Cic. *Tusc.* 5,27,76; 5,30,85 *tria genera bonorum, maxuma animi, secunda corporis, externa tertia, ut Peripatetici nec multo veteres Academici secus. quosdam modus omnium:* ancora i Peripatetici; cf. Cic. *off.* 1,25,89 *mediocritatem illam... quae est inter nimium et parum, quae placet Peripateticis.*

11. Quidam... continent: rispettivamente gli Stoici (cf. Cic. *nat. deor.* 1,18) e Platone e Aristotele (Cic. *nat. deor.* 1,30; 33). **quidam... cura vacare:** gli Epicurei; cf. Cic. *nat. deor.* 1,45 *vere exposita illa sententia est ab Epicuro, quod beatum aeternumque sit, id nec habere ipsum negotii quicquam nec exhibere alteri.* In generale sulla *quaestio de providentia*, più volte richiamata da Quintiliano (e.g. 3,5,6 *an providentia mundus regatur*), rinvio alla documentazione di Pasetti 2008, 117-124; vedi inoltre *ad* 283,4.

12. Hi... illi: ancora una contrapposizione tra Stoici ed Epicurei; la disputa era connessa alla *quaestio de providentia* (§ 11), come risulta da Quint. 5,10,14 *cum providentia mundus regatur, administranda res publica* e da 12,2,21, richiamati da Winterbottom 1984, 360; in generale, il problema offriva materiale di controversie anche nelle scuole di declamazione: cf. Quint. 3,5,8 *an res publica administranda. Quosdam... nudos expositosque:* i Cinici, cf. e.g. Iuv. 14,308 s. *Dolia nudi non ardent Cynici*; i tratti tradizionali della nudità e del disprezzo del denaro emergono anche nella *decl.* 283: cf. *ad* 283,5 e *Introd.*; più in generale, sulla ricezione della filosofia cinica nella retorica di scuola, Pasetti 2016. **sunt qui... corporis:** Epicurei e Cirenaici: cf. Cic. *acad. pr.* 131; *fin.* 2,13,39.

13. praecipiantur * possunt: ha ragione Winterbottom 1984, 361 nel postulare una lacuna: manca qui un verbo come *stare*, 'essere valido'. **percipi:** Shackleton Bailey (1983, 232 poi 1989 e 2006) integra *verum* come oggetto di *percipi*, che tuttavia sembra essere a sua volta riferito alla filosofia in sé: questa disciplina non è necessaria né facile da scegliere; e anche chi la sceglie riesce a farla propria soltanto a fatica.

14. Non è del tutto chiaro a quali figure il declamatore si riferisca. Winterbottom 1984, 361 espunge *quamquam*, vedendo nel testo un'allusione a due categorie distinte: da una parte alcuni fin troppo prodighi nel dispensare il titolo di sapiente, dall'altra chi nega l'esistenza di uomini sapienti nel mondo reale, con riferimento allo stoicismo. Shackleton Bailey 2006 ritiene invece che si tratti di un unico gruppo, e segue Gronov conservando *quamquam* e correggendo *quidam* in *idem*, «some, though they may have enlisted under Wisdom, so to speak, readily and avidly, yet at the same time seek the Wise Man from fable».

Per Pasetti *n.s.* «nella seconda categoria è senz'altro facile ravvisare gli Stoici, non solo per il ben noto concetto della difficoltà di conquistare definitivamente la *sapientia* (e.g. Sen. *epist.* 71,6 *multis videmur maiora promittere quam recipit humana condicio* e 75,16), ma anche per il riferimento al *sapiens* del mito, spesso identificato in figure come Ulisse e Ercole (e.g. Sen. *const.* 2,1 *Catonem... exemplar sapientis viri nobis deos immortalis dedisse quam Ulixen et Herculem prioribus saeculis*); nella prima categoria si potrebbe invece individuare un'idea tradizionale e popolare della *sapientia*, talora richiamata da Cicerone proprio in opposizione alla più restrittiva concezione stoica: cf. *off.* 3,4,16 *nemo enim horum (sc. Decii, Scipiones, Aristides) sic sapiens ut sapientem volumus intellegi nec ii qui sapientes habiti et nominati M. Cato et C. Laelius sapientes fuerunt ne illi quidem septem sed ex mediorum officiorum frequentia similitudinem quandam gerebant speciemque sapientium*; cf. anche *Lael.* 18; d'altro canto la punta polemica contenuta nel nostro testo (*avide*) potrebbe riferirsi al tentativo di legittimare figure inadeguate, echeggiando, ad esempio, le critiche Quintiliano ai 'filosofi' contemporanei (ad es. 1, *pr.* 40 *nostris vero temporibus sub hoc nomine [sc. sapientiae] in plerisque vitia latuerunt*). In generale, sul *nomen* della *sapientia* e sulla sua attribuzione nei tempi antichi richiamerei Cic. *Tusc.* 5,7»; cf. inoltre Sen. *epist.* 88,4-8, sull'opportunità di attribuire a Omero il titolo di filosofo.

15. fictam frontem: Pasetti *n.s.*: «l'ipocrisia e la superbia sono accuse ricorrenti nella polemica anti-filosofica, cf. e.g. Quint. 12,3,12 *Alii pigritiae adrogantioris, qui, subito fronte conficta inmissaque barba, veluti despexissent oratoria praecepta paulum aliquid sederunt in scholis philosophorum ut deinde in publico tristes, domi dissoluti captarent auctoritatem contemptu ceterorum*». Cf. inoltre Iuv. 2,8-9 *Frontis nulla fides; quis enim non vicus abundat / tristibus obscenis?*, a proposito dell'incoerenza di moralisti con velleità filosofiche; sull'espressione vd. ancora Sen. *nat. quaest.* 1 *pr.* 6 *Non est tibi frons ficta*; per *frons*, frequente in accezione metonimica nel latino di età imperiale, cf. *ad* 260,10. **formam legemque:** i termini dettati dal padre per assegnare la porzione controversa dell'eredità: cf. § 1. **Amputant:** spesso adoperato enfaticamente nel senso traslato di 'eliminare', 'togliere' (*ThLL* I 2022, 14-35, s.v.), *amputo* ha qui particolare pregnanza perché utilizzato proprio dalla *persona* di un medico. **Nimirum:** rimarca l'evidente sarcasmo della conclusione.

16. fiducia eloquentiae: per l'immagine dell'uomo che sopravvaluta il potere della propria eloquenza, cf. Sen. *tranq.* 6,2 *alius eloquentiae fiducia prolabitur*; che l'eccesso di *fiducia* possa costituire un problema per l'oratore emerge anche da Quint. 4,1,33 *fiducia ipsa solet opinione adrogantiae laborare*. **putant:** il plurale amplia il discorso all'intera categoria degli oratori. **rapunt:** lett. 'strappano via', 'prendono a forza'; cf. analogamente Sen. *brev.* 6,1 *iudicia... ab illo rapta*; in 252,24 *comitia nostra... rapta sunt* questo senso si fonde con un'allusione alla violenza sessuale che ha forzato l'esito dei *comitia* (si veda il

commento *ad loc.*). **Et sane... eloquentia?**: quella del potenziale contrasto tra giustizia ed eloquenza è ancora una questione di lunghissima tradizione, trattata già da Quintiliano (2,16,1-2) e Tacito (*dial.* 5,5-6; 40,2-3), ma risalente almeno ad Aristotele (*rhet.* 1355a, 21).

17. nulla... explicetur: l'argomento della naturale corrispondenza tra le cose e i rispettivi nomi 'propri' riecheggia una tesi di matrice stoica: cf. in merito Quint. 10,1,6; 12,10,40-41.

18. Eodem: a confronto, cioè, con le disposizioni del padre. **Innocentia... valet**: cf. Publ. Syr. *sent.* 557 *Qui pro innocente dicit, satis est eloquens*; Nep. *Arist.* 2,1 *In his autem cognitum est, quanto antestaret eloquentia innocentiae*; Tac. *dial.* 11,4 *statum cuiusque ac securitatem melius innocentia tuetur quam eloquentia*; Apul. *ap.* 5 *si verum est quod Statium Caecilium in suis poematibus scripsisse dicunt, innocentiam eloquentiam esse.*

19. Civitatum... conversos: cf. Quint. 2,16,4 *adiciunt exempla Graecorum Romanorumque et enumerant, qui perniciose non singulis tantum, sed rebus etiam publicis usi eloquentia turbaverint civitatum status vel everterint*, affine al nostro caso per il passaggio dalle dispute privati ai pericoli per gli ordinamenti cittadini, per l'utilizzo del plurale *status* e il ricorso a esempi sia greci sia romani. **Atheniensium civitatem**: cf. ancora Quint. 2,16,4 *et Athenis quoque, ubi actor movere adfectus vetabatur, velut recisam orandi potestatem.* **Gracchi**: Cic. *har. resp.* 41 *Ti. Gracchus convellit statum civitatis*; anche questo esempio è riportato in Quint. 2,16,5; cf. anche Iuv. 2,24 *Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?*. **ad evertendam... accesserunt**: sulla formulazione cf. il detto attribuito a Catone Uticense in Quint. 8,2,9 e Suet. *Iul.* 53,1 *Caesarem ad evertendam rem publicam sobrium accessisse.* **armis**: sulla comune metafora delle parole come armi, vd. *ThLL* I 601, 71-75, in part. Quint. 2,16,10 *in utramque partem valent arma facundiae.*

20. Lo stesso argomento è valorizzato in Iuv. 10,114-132; cf. in part. 118-121 *eloquio sed uterque perit orator, utrumque / largus et exundans leto dedit ingenii fons. Ingenio manus est et cervix caesa, nec umquam / sanguine caudidici maderunt rostra pusilli*; sul veleno di Demostene cf. ad es. Sen. *contr.* 7,3,4; Plin. *nat. hist.* 33,25,5.

21. deos: la tradizione attribuiva ad Apollo e Asclepio l'istituzione dell'arte medica, cf. ad es. Cels. 1, *pr.*, 2 *Ut pote cum vetustissimus auctor Aesculapius celebretur, qui quoniam adhuc rudem et vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deorum numerum receptus est*; Quint. 3,7,8. Sulla fortuna del motivo vd. Buffa Giolito 2002, 92 e n. 18. **sive**: gli ultimi due *kola* introdotti da *sive* illustrano le ragioni per cui la medicina potrebbe essere considerata un dono divino; è probabile, come ipotizzato da Shackleton Bailey (1989, 376, poi nelle edizioni), che tale fosse il senso anche del primo *colon*, dove potrebbe essere caduta una proposizione come *re vera dederunt*: la più ovvia delle ragioni

per questa credenza, dunque, è che realmente gli dèi abbiano donato quest'arte all'umanità come sostegno e sollievo alla sua fragilità.

22. securos: 'liberi da preoccupazioni' riguardo alla propria salute.

23. consolaberis: riferimento polemico alla tradizione filosofica della *consolatio*. **ex hac:** la medicina. **productus... habebat:** l'argomento accennato in conclusione del discorso sembra rivendicare che fu proprio grazie all'intervento della medicina se il padre poté vivere fino a generare i tre figli ora in disputa. Come Winterbottom 1984, manteniamo tra croci *eam*, che tuttavia potrebbe essere integrato, e.g. in *eam aetatem* – si sottointende *mea opera* (Schultingh ap. Burman 1720, 510, recepito da Shackleton Bailey 1989 e 2006) – o emendato, ad es. in *senectutem* (Winterbottom 1984, 363); Ritter 1884 stampava *productus tamen usque <eo> a me*, mentre Leo 1960, 62 congetturava *ad eam <quam vidistis senectutem per medicum>*. Shackleton Bailey 2006 recupera inoltre il riferimento all'intervento diretto del figlio medico nel prolungare la vita del padre integrando *tres liberos habebat, <in his et medicum>*.

269

Introduzione

Un ricco, temendo le angherie di un tiranno, vende tutte le sue sostanze e lascia la città; corre voce che il ricavato sia stato lasciato in deposito a un povero, suo amico: il tiranno, allora, tortura il povero e i suoi figli, ma, anche sotto tortura, i tre negano di aver ricevuto il deposito. Alla morte del tiranno, il ricco torna in città e reclama a sua volta il deposito: l'amico, però, insiste nel negare.

Il caso prevede una *actio depositi*¹ ed è impostato sul convenzionale *locus de tormentis*, richiedendo una riflessione sia sull'applicabilità della tortura come strumento di acquisizione della prova nel processo, sia sull'attendibilità di una deposizione così estorta².

La declamazione a noi pervenuta tradisce in modo particolarmente chiaro le sue finalità didattiche. Dopo aver articolato la *divisio* secondo lo schema usuale in azioni per la riscossione del deposito (§ § 1-4), il locutore passa a confutare la tesi del povero: questi sostiene di aver superato le torture del tiranno proprio perché non aveva ricevuto il deposito³; per l'accusa, il povero era inizialmente ben intenzionato, ma poi ha preferito approfittare dell'occasione (§§ 5-6). Per

¹ Su cui vd. *ad 245 th.* e in dettaglio Santorelli 2016.

² Sul *locus de tormentis* vd. Bonner 1949, 112 e più recentemente Wycisk 2008, 245-247; sui riferimenti alla tortura nelle nostre *controversiae* vd. inoltre Winterbottom 1984, 364 e 366; Sussman 1994, 114-115; Pagán 2007, 168 s.; Zinsmaier 2015, 203-211.

³ La causa appartiene dunque allo *status coniecturalis*, in cui va determinato se l'imputato abbia effettivamente commesso il fatto di cui è accusato. Vd. Calboli Montefusco 1986, 60-76; Berti 2007, 115-117; 2014, 102.

confermare l'onestà della sua richiesta, il ricco propone quindi di torturare i due servi che lo hanno accompagnato nel suo esilio (§§ 7-8); poi dimostra che lui non avrebbe avuto motivo di mentire sul deposito (§§ 9-10), mentre il povero ha interesse a fingere di non averlo ricevuto (§§ 11-13). La conclusione del discorso espone altri argomenti tipici del *locus de tormentis*: se sotto tortura i servi del ricco smentiranno la versione del povero, le due testimonianze andranno valutate non in base alla diversa condizione sociale degli interrogati, ma dei motivi che ciascuna delle parti avrebbe avuto per mentire (§§ 14-15), a meno di non voler sostenere che la deposizione resa sotto tortura sia in ogni caso inattendibile (§ 16).

Commento

Th. Depositi... actio: vd. *ad* 245, *th. amici erant:* sulle relazioni tra ricco e povero, di solito nemici, vd. 257, *Introd.* e *ad* 259, *th. torsit:* per tutta l'età repubblicana il processo civile romano aveva ammesso la tortura, come mezzo di acquisizione della prova, solo sugli schiavi; la situazione mutò progressivamente con il principato, che legittimò l'uso della tortura anche nei confronti dei cittadini: vd. in merito Wycisk 2008, 347 s.; Zinsmaier 2015, 212-216. Nella nostra declamazione il tiranno può arbitrariamente torturare il povero e i suoi due figli, ma le leggi della città sembrano consentire solo la tortura degli schiavi (vd. § 7). Così anche in *decl. mai.* 7, *th.*, p. 136, 12 H. *Liberum hominem torqueri ne liceat. servos... pollicetur:* vd. *ad* § 7.

1. Scio... probationis: il locutore espone la *divisio* del discorso, includendola di fatto nell'*exordium*, con evidenti finalità didattiche: su questo preciso stratagemma 'metaretorico', vd. Dingel 1988, 59-61; Stramaglia 2016, 29. **habuisse:** cf. 312,4; vd. già Quint. 7,2,50 *depositi... et a facultatibus argumenta veniunt, 'an fuerit quod deponeretur', et a personis, 'an ullum deposuisse apud hunc vel huic credidisse credibile sit, an petitozem calumniari, an reum infitiatorem esse vel furem'*. **cupiditas:** è il più comune movente per la mancata restituzione dei depositi: vd. *ad* 245,5. **numerabar... civitatis:** su *numeror inter*, *ad* 257,12. **non satis esse:** il povero non trattiene un semplice deposito, ma il corrispettivo in denaro dell'intero patrimonio del ricco, che aveva venduto ogni suo avere prima di fuggire.

2. fortunae... patior: il ricco temeva, cioè, di essere spogliato di tutti i suoi averi dal tiranno, cosa che poi gli è accaduta a causa del povero.

3. Sulla credibilità di chi rivendica il deposito, vd. ancora Quint. 7,2,50, cit. *ad* § 1.

4. famam... consensum civitatis: cf. Quint. 5,3,1 *Famam atque rumores pars altera consensum civitatis et velut publicum testimonium vocat. facient... auctoritatem:* cf. Quint. 6,4,17 *faciunt probationibus nostris auctoritatem postulando.* <**qui adeo**>: congettura di Winterbottom 1984: l'insistenza con cui il tiranno cerca di ottenere il denaro dal povero, torturando prima lui e poi i suoi figli, è qui portata come ulteriore indizio in favore della tesi del declamatore. Pasetti *n.s.* nota che l'elemento anaforico della consecutiva non è indispensabile

e che, in alternativa a *qui*, si potrebbero integrare *quid* o *cur*: «con una diversa interpunzione, si potrebbe leggere: *ubi pecuniam credidit esse qui quaerebat?* <*quid*> *non dubitavit, ut...*; ‘dove pensò che fosse il denaro, lui che lo cercava? Perché non ebbe dubbi, tanto da non crederli...?’».

5. propter illos: il povero avrebbe sopportato la tortura proprio pensando ai figli, a cui avrebbe potuto poi lasciare il denaro: vd. anche § 12 *tu de longioribus temporibus cogitas*. **a fide:** espressione mai altrove attestata nel senso di ‘in buona fede’, che Aerodius 1563 suggeriva – probabilmente a ragione – di correggere in *bona fide*.

6. illa: gli argomenti elencati di seguito, che a loro volta costituiscono una sintesi della *divisio* proposta a §§ 1-4. **Mutasti... tormentum:** cf. § 5: il povero si era sottoposto alla tortura con l’intento di preservare il deposito dell’amico, ma, dopo tante sofferenze, decise infine di appropriarsene. **isti:** i servi del ricco.

7. do... servos: espressioni simili in *Rhet. Her.* 4,30 *da servos in quaestionem, stude verum invenire*; Cic. *S. Rosc.* 77 *innocenti saluti solet esse ut servos in quaestionem polliceatur*. **propter hoc... torquentur:** il ricco non ha ancora liberato gli schiavi proprio perché sia possibile sottoporli alla tortura: vedi *ad th.* **in hoc nomine:** nella condizione di schiavi; per l’uso di *nomen* a indicare uno status, vd. *OLD*² 1304, 4c.

8. Facilius... natis: il ricco, avvezzo da sempre a uno stile di vita privilegiato, ha più difficoltà a sopportare la povertà rispetto a chi è nato in schiavitù. Vd. su questo argomento 260,21-22; 276,10.

9. Indebitam... peto: il ricco argomenta per assurdo; Pasetti *n.s.*: «interessante l’uso dell’indicativo, che sostituisce qui l’atteso congiuntivo irreal: il locutore presenta azioni improbabili come certe e, attribuendo implicitamente alla controparte un punto di vista insostenibile, ne intacca la credibilità». **calumniarer:** la possibilità che chi reclama il deposito intenda in realtà calunniare il depositario è contemplata da Quint. 7,2,50 (cit. *ad* § 1). **si defodi... recepturus:** potrebbe sorgere il dubbio che il deposito non sia mai stato consegnato al povero, e che il ricco abbia inscenato l’intero caso; mancherebbe però un ragionevole movente: l’imputato è povero e dunque, anche se fosse condannato a risarcire, il ricco non otterrebbe nulla.

10. perdidisse... possim: se il ricco simulasse la perdita delle sue sostanze (e le avesse in realtà nascoste da qualche parte), otterrebbe solo di essere costretto a vivere per sempre da povero: non solo non ricaverebbe nessun beneficio da una condanna della controparte (un povero), ma non potrebbe più utilizzare il denaro nascosto, perché altrimenti svelerebbe la propria menzogna. **solī... fui:** il ricco non è andato in esilio da solo, ma con i due schiavi, da qui la difficoltà di conservare l’*ordo verborum* (*solī, qualis in exilio fui, eqs.*) rilevata da Shackleton Bailey (1983, 233, poi 1989 e 2006), che propone quindi di trasporre *solī: vivendum sit... qualis cum tyrannum fugere, si minus, solī*, oppure di espungerlo. **perdo... peto:** vd. § 9; l’affermazione aggiunge alle precedenti considerazioni

economiche una valutazione etica: accusare ingiustamente un amico non può comportare nessun guadagno. Si accenna qui il topos dell'amicizia come bene superiore, ben noto da Plaut. *Truc.* 885 *ubi amici, ibidem opes* a Sen. *epist.* 99,3 *Quod damnorum omnium maximum est, si amicum perdidisses...*: per la diffusione in ambito proverbiale, si veda Tosi 2017, 363 nr. 448, s.v. *qui autem invenit illum* (sc. *amicum*) *invenit thesaurum*.

11. Il ricco ha esposto il suo punto di vista: se avesse mentito sul deposito, nascondendo le sue ricchezze, non potrebbe in futuro recuperarle senza tradirsi (§ 10): l'argomento potrebbe essere sfruttato anche dal depositario, ma, con una *occupatio*, il declamatore previene questa mossa. **quem... dicet**: la costruzione è tortuosa e priva di paralleli; potrebbe essere migliorata se si espungesse *dicet* e si considerasse *quem... pecuniae* un'interrogativa (così Håkanson *ap.* Winterbottom 1984, 365 seguito da Shackleton Bailey 1989 e 2006).

12. adversus... es: cf. Sen. *contr.* 2,1,7 *tutior adversus fortunam est cui aliquid post damnum superest*. **de longioribus temporibus**: il povero pensa al futuro: se non potrà godersi lui il denaro, potranno farlo, in seguito, i suoi figli; cf. § 5 *propter illos perseverasti*; cf. anche § 15 *spectasti sequentia tempora*.

13. quo manum mittam: espressione del linguaggio giuridico che indica la rivendicazione di proprietà attraverso un gesto simbolico: il creditore, una volta che il suo diritto era stato riconosciuto dal giudice, 'poneva la mano' sulla somma che gli era dovuta o sul debitore riluttante, per condurlo nuovamente in tribunale. Cf. l'ampia dossografia raccolta in Breij 2015a, 329 s., n. 513. Più frequente, nella stessa accezione, il nesso *manum inicere*: vd. *ThLL* VIII 360, 19-37, s.v. *manus*. **pudorem meum**: cf. già § 8 *de innocentia mea quaeritur*.

15. ista res: la condizione sociale di chi è torturato non influisce sulla resistenza alla tortura. **sequentia tempora**: cf. §§ 5 e 12.

16. Et... dimisit: persino il tiranno aveva posto un limite alla durezza delle torture, ma al povero l'avversario concede la massima crudeltà, pur di arrivare alla verità. **aude... mentiri**: il ricco sfida l'avversario a sostenere che la testimonianza dei servi, che sicuramente contrasterà con la sua deposizione, è inattendibile perché estorta con la tortura; una simile affermazione si ritorcerebbe contro il povero, perché anche le dichiarazioni rilasciate sotto tortura da lui e dai suoi figli potrebbero essere messe in dubbio con lo stesso argomento. L'inattendibilità della testimonianza raccolta sotto tortura rientra nel *locus de tormentis*: cf. ad es. Quint. 5,4,1 *cum pars altera quaestionem vera fatendi necessitatem vocet, altera saepe etiam causam falsa dicendi, quod aliis patientia facile mendacium faciat, aliis infirmitas necessarium*; 5,10,70 *mentietur in tormentis qui dolorem pati potest, mentietur qui non potest*; nelle *Minores* vd. ancora 353,4; 379,10. Cf. anche Calp. *decl.* 7, p. 7,14 H. *Soli omnium torti sunt, donec mentirentur*; p. 7, 23 *Tortor inimicus tamen, quod quaerebat, invenit*.

270

Introduzione

La vittima di uno stupro si toglie la vita, e il padre spinge la sua sorella gemella a spacciarsi per lei e a chiedere la morte dello stupratore. Quando l'inganno viene scoperto, il padre è accusato di aver causato la morte del *raptor*.

La *controversia* presuppone la consueta legge declamatoria che consente alla vittima di una violenza di scegliere se condannare a morte lo stupratore o sposarlo¹; contro il padre della vittima, inoltre, si richiede qui l'applicazione di una norma – almeno in parte storica – che punisce chi abbia provocato, seppur indirettamente, la morte di un'altra persona².

La declamazione è accompagnata da un'ampia discussione tecnica, che suggerisce di difendere l'imputato con argomentazioni giuridiche, piuttosto che limitarsi a cercare di commuovere i giudici (§§ 1 e 4-5); sia in sede di *divisio* che nella declamazione vera e propria, occorrerà articolare rigorosamente le questioni portanti del discorso, che ne costituiranno 'le ossa e i nervi', prima di ricoprirle con la 'polpa' degli ornamenti retorici (§ 2). Cruciale per il caso in questione sarà dare una definizione di *causa mortis* che risulti favorevole all'imputato (§ 3)³.

La controversia è impostata sullo *status finitivus*: non è in discussione che lo stupratore si sia dato la morte a seguito dell'inganno dell'accusato, ma occorre chiarire se tale azione possa essere punita come *causa mortis*. In ottemperanza alle istruzioni del *sermo*, dunque, la declamazione si apre con la confutazione della definizione di *causa mortis* proposta dalla parte avversa: dovrà rispondere di questa imputazione soltanto chi abbia causato in modo diretto la morte di una persona (§§ 6-9). Tale definizione esime l'imputato da ogni responsabilità: il suo inganno ha causato la morte dello stupratore solo per il concorso di altre cause esterne, in primo luogo il fatto che il giovane si fosse reso colpevole di un delitto (§§ 10-14). Nel caso in questione, peraltro, non può essere invocato il principio della *causa mortis*, giacché l'uomo è stato ucciso in applicazione di una legge che prevedeva la pena capitale (§§ 15-16). Segue una riflessione sulla *lex de raptoribus*: benché lo *scriptum* prescriva una scelta espressa dalla viva voce della *rapta*, la sua *voluntas* è di disporre dello stupratore secondo le intenzioni della vittima; togliendosi la vita, quest'ultima avrebbe dimostrato la sua volontà di condannarlo (§§ 17-22). La declamazione è chiusa da argomenti afferenti alla *aequitas*, che espongono l'assurdità di un processo in cui si vuol vendicare lo stupratore più della sua vittima (§§ 23-24), per poi concludere con una patetica rappresentazione del dolore a cui il padre sarà condannato a prescindere dall'esito del processo (§§ 25-29).

¹ Vd. 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th.*; su questa declamazione vd. specificamente Brescia 2012, 52-54.

² Sulla casistica, vd. *infra, ad th.*

³ Sulla *causa mortis* e sui relativi problemi di definizione, vd. 292, *Introd.* e *ad* 292,1.

Commento

Th. Qui... puniatur: cf. 289; 292; Calp. *decl.* 16 *th.*, p. 16, 11 H. *Reus est magistratus quod causa mortis fuerit*; un tema declamatorio impostato su questa legge riaffiora inoltre nel palinsesto latino Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 7900A: cf. Santorelli 2014a. In ambito greco vd. e.g. Sop. *quaest. div.* 75 *th.*, p. 231 Weissenberger (= VIII 362, 20 Walz) νόμος αἰτίας θανάτου γίνεσθαι δίκας, «una legge stabilisce che causare la morte implica una punizione»; 77 *th.*, p. 236 (= VIII 370, 20); casi di questo tipo sono 29 *th.*, p. 117 (= VIII 182, 20 s.) κρίνει ὁ πατήρ τὴν ἑταίραν αἰτίας θανάτου, «il padre accusa la prostituta di aver causato la morte (sc. del figlio)»; 30 *th.*, p. 119 (= VIII 185, 19a). Ulteriori riscontri in Winterbottom 1984, 366. La formulazione declamatoria trova significative corrispondenze nella *Lex Cornelia de sicariis et veneficis* (81 a.C.): cf. *dig.* 48,8,15 (Ulp.) *Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat*. Su questa *lex* vd. già Lanfranchi 1938, 475-477; Wycisk 2008, 283-286. **rapuit:** vd. *ad* 247 *th.* **magistratus:** i riferimenti ai magistrati oscillano tra singolare e plurale sia nel tema (*ad magistratus* ~ *iussit magistratus*) sia nel corso dell'intera declamazione: cf. §§ 3; 10; 20; 25; 26 ~ 11; 16; 19. **praecipit:** quanto all'influenza dei padri sulla scelta delle figlie stuprate vd. *ad* 259 *th.* **Duci:** per l'accezione di 'condurre al patibolo', cf. *ThIL* V/1, 2140, 46-67. **causa mortis:** il padre avrebbe causato la morte dello stupratore spingendo la figlia superstite a spacciarsi per la vittima dello stupro e a scegliere la morte del colpevole; su questa tipologia di reato, vedi *Introd.*

1. adfectum... aequitatem... iure: su questa tradizionale ripartizione cf. ad es. 245,4; vd. sul tema Berti 2014, 119 s. **[paenitentiae]:** espunzione di Ritter 1884, recepita dagli editori più recenti. **flentem:** come nota Winterbottom 1984, 367 *ad loc.*, Håkanson, Shackleton Bailey e lui stesso hanno congetturato indipendentemente *flentes*: se non si imposta la difesa su solide basi giuridiche, è possibile che i giudici siano costretti a condannarlo, pur piangendone la sorte. È tuttavia condivisibile la scelta di Winterbottom 1984, che conserva la lezione dei codici sulla base di 343,2 *frustra plorabimus apud iudices* e Calp. *decl.* 16, p. 17, 3 H. *Quis te, oro, poterit aut liberare flentem aut flere damnatum?*: i giudici potrebbero essere costretti a condannare il padre benché questi ancora pianga la morte della figlia.

2. asperiores... partes: si tratta delle questioni più complesse poste da una controversia, che i declamatori possono talvolta decidere di evitare; nel nostro caso il problema è quello di dare un fondamento giuridico alla difesa del padre, perché costruire una simile argomentazione è più arduo che mirare solo a commuovere i giudici. **divisio:** è l'esposizione schematica e ordinata delle questioni che il declamatore affronterà durante il discorso. Poteva essere esposta in forma autonoma, come intervento preliminare al discorso, dal declamatore stesso (cf. Sen. *contr.* 1, *pr.* 21; 3, *pr.* 11); in ambito scolastico era generalmente il maestro a indicarla agli studenti (cf. Quint. 2,6,1), come avviene comunemente nei *sermones* che nelle *Mi-*

noves precedono le declamazioni vere e proprie. Vd. in merito Winterbottom 1974, xvii s.; Berti 2007, 27 s. e 81-83. **ostendere ossa et nervos**: la metafora compare anche in Sen. *contr.* 1, *pr.*, 21 *ubi nuda proponuntur membra, si quid aut numero aut ordine excidit, manifestum est*; cf. inoltre Quint. 7,10,5-7. Le ‘ossa’ e i ‘nervi’ rappresentano la struttura portante della controversia, che una perfetta *divisio* deve esporre organizzando in modo chiaro e consequenziale i vari argomenti: cf. in proposito Berti 2007, 81 con rinvii bibliografici alla n. 1. **idem praestare declamatio**: la declamazione deve cioè incorporare tutti i punti esposti nella *divisio*, e non tralasciare quelli che appaiono più ostici. **his**: ‘le ossa e i nervi’ del discorso. **caro**: la ‘polpa’ è l’ornamentazione retorica che deve ‘rivestire’ l’ossatura della *divisio*, senza però far perdere di vista il piano complessivo della controversia (vd. ancora Berti 2007, 84 s.). **haec**: si riferisce, apparentemente, ancora a ‘ossa e nervi’; per evitare il doppio riferimento di *his* e *haec* al medesimo elemento, Winterbottom 1984, 367 suggerisce, seguendo Leo 1960, 251, di spostare la virgola prima di *haec*: quest’ultimo riprenderebbe così *declamatio*, ma ne risulterebbe un *ordo verborum* problematico. Inoltre Shackleton Bailey 1989 e 2006 propone la poco economica integrazione *ex illis <externis decorem, ex his> interioribus vires habeat*, che ribadirebbe la distinzione tra elementi esterni (la ‘polpa’) e interni (‘ossa e nervi’) della declamazione.

3. Finiamus... quid sit: cf. le definizioni di *causa mortis* in 289,3; 292,1-2 (e il commento *ad loc.*), inoltre Dingel 1988, 95. Un’analoga contrapposizione di definizioni in Quint. 7,3,32 *Hic finitio est accusatoris: ‘per quem factum est ut quis periret, causa mortis est’, rei est: ‘qui fecit quid sciens, per quod perire homini necesse esset’*; così anche ad es. in Sop. *quaest. div.* 77,4, p. 236 Weissenberger (= VIII, 371, 27-29 Walz) ὁ νόμος, φησὶ, κρίνεσθαι λέγει αἰτίας θανάτου τὸν αὐτὸν, ἢ ὥσαντα, ἢ ξίφος δόντα ἢ φάρμακον, μὴ τὸν ἑάσαντα πηρὸν πρεσβύτην κατὰ κρημνῶν πεσεῖν, «La legge, obietta la controparte, dispone che debba essere condannato per aver causato la morte uno che abbia colpito la vittima, o gli abbia dato la spada o un veleno, non uno che abbia fatto cadere un vecchio cieco in una voragine». **ad finitionem... possumus**: vd. sul metodo 342,1 *Refellenda est nobis finitio partis adversae, deinde nostra confirmanda*. La parte avversa tenderebbe dunque a proporre una definizione ampia di *causa mortis*, in cui rientrerebbe chiunque abbia causato, a qualunque titolo e seppur indirettamente, la morte di un’altra persona.

4. La definizione di *causa mortis* proposta dal declamatore è assai più ristretta di quella della controparte, comprendendo esclusivamente la causa immediata della morte. Sulle possibili definizioni di *causa mortis* vd. *ad* 292,1. **adferat... attulerit**: la variazione di tempo potrebbe tradire un’intrusione di *quod...* *attulerit* dal seguente § 9 *quod homini mortem attulerit solum*.

5. Sequitur: Pasetti *n.s.*: «dopo aver insistito sul problema di definizione, il maestro accenna qui a uno *status* secondario, relativo alla *qualitas* del reato: ‘ammesso che sia stata causata la morte, ci si domanda se questa sia stata inflitta

legittimamente' (il concetto è sviluppato al § 7); un altro *status* secondario (*scriptum et voluntas*) emerge ai §§ 17-19». **illa quae sola dicuntur**: Pasetti *n.s.*: «*illa* si riferirà alle questioni indicate all'inizio (quelle relative all'*adfectus* e all'*aequitas*), le uniche – *sola* – abitualmente affrontate dai declamatori, che lasciano invece da parte il problema giuridico (§ 2)».

6. 'Qui... puniatur': sulla legge vd. *ad th. idem... occidisset*: cf. *dig.* 48,8,15 (Ulp.) *Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat*; ulteriori riferimenti *ad* 292,2. **exigere**: sulla costruzione con l'ablativo nell'accezione di 'aspettarsi qualcosa sulla base di...', cf. 321,11 *uterque alterius animum magis exigit fiducia sui*; vd. *ThLL* V/2, 1462, 27-37, s.v. *exigo*; per l'uso di *exigere* in riferimento a qualcosa sancito dalla legge vd. inoltre 325,2 *ne quis iudicum exigit... probationes*; Quint. 4,1,57; vd. *ThLL* V/2, 1456, 67-1457, 22.

7. illam... finitionem: la definizione proposta dalla parte avversa è, ovviamente, più ampia, come previsto nel *sermo* (§ 3). **per quemcumque steterit... videatur**: per il concetto, vd. Quint. 7,3,33 *Non statim per quem factum est ut quis periret is damnari debet, ut accusator, testis, iudex rei capitalis* e 289,3. **qui nocentem accusavit... publicum**: cf. *ad* 289,3 dove pure vengono citati casi che, ingiustamente, finirebbero per rientrare in una definizione così ampia; «tuttavia», osserva Pasetti *n.s.*, «i casi selezionati qui sono tutti riferiti a situazioni in cui la catena di eventi che si conclude con la morte è innescata dalla legittima denuncia di un reato, o da una testimonianza resa in tribunale: in queste circostanze, chi subisce la morte paga, secondo la legge, per una sua colpa. Il declamatore prepara il terreno per discutere (§ 16) l'ultimo punto del *sermo* (§ 5 *an possit quisquam accusari quod causa mortis fuerit in eo qui iure sit occisus*), sostenendo che anche il *pater* ha 'causato' la morte di una persona che doveva essere sanzionata dalla legge».

9. etiamsi nil ipse fecisset: lo spunto sarà chiarito ai §§ 11-13: il comportamento del padre non avrebbe avuto alcun effetto nefasto se l'altro non avesse commesso uno stupro; la *causa mortis*, dunque, va individuata nelle azioni dello stupratore (§ 11 *Quod rapuit*) più che in quelle dell'imputato.

10. Detrahe: la stessa espressione in 289,3; 310,12. **lex... iubet**: la legge in questione (vd. ancora *ad* 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th.*) prevede la morte dello stupratore, in realtà, solo in presenza della condizione posta di seguito, ovvero che la *rapta* scelga questa opzione in luogo delle nozze.

11. Quid feci?: su questa rivendicazione d'innocenza vd. *ad es.* 290,4 *Felices qui possunt omni vita sua parentibus dicere: 'quid feci?'*. **si nihil ille fecisset**: vd. *ad* § 9. **ignoret**: lo stupratore. **quod... constituit**: vd. *ad* § 10.

12. paene... confessio: persino l'accusa sembrerebbe ritenere la morte dello stupratore come una naturale conseguenza del suo crimine; la controparte, se credesse davvero che fosse stata la *optio* a provocare il suicidio, avrebbe agito non solo contro il padre che ha ordito l'inganno, ma anche contro la figlia che lo ha messo in atto. **sed uti... tuta est**: il padre, facendo presente che è

stata la figlia a scegliere, potrebbe dare l'impressione di voler scaricare su di lei ogni responsabilità per l'accaduto; la precisazione 'metaretorica' è dunque necessaria a stornare dall'imputato una simile, controproducente apparenza di egoismo.

13. optio [in] causa mortis: *optio* è congettura palmare di Aerodius 1563 per il tradito *opinio*; è inoltre preferibile espungere *in*, per ripristinare un nesso che risponda perfettamente al precedente *Quid ergo illi causa mortis fuit?* (cf. anche il seguente *causa mortis non fuissem*, ripetuto due volte al § 14). **id:** lo stupro che ha dato luogo all'*optio*. **ut dixi:** vd. § 12.

14. Secondo la tesi del declamatore, va considerata *causa mortis* ciò che, da sé, provoca la morte di un uomo, senza l'intervento di concause esterne (§§ 4 e 9); in questa prospettiva, il comportamento del padre non può essere ritenuto causa di morte per lo stupratore, poiché la morte è sopraggiunta in seguito a due eventi esterni: il verificarsi dello stupro e l'*optio* (seppur non spontanea) della figlia.

15. si erit... index: vd. *ad* § 7.

16. an iure raptor sit occisus: si riprende la formula del *sermo* (§ 5); vd. anche *ad* § 7. **sic agamus tamquam:** per questo schema, molto diffuso in declamazione, per indicare il punto di vista che guida l'argomentazione (e.g. 273,5; 293,2; 334,5; nonché *decl. mai.* 1,6, p. 6, 8 H.), si veda *ad* 244,3 (*tamquam*).

17. Comincia qui una discussione basata sullo *status scripti et voluntatis* (Dingel 1988, 95, n. 232). **Nec statim:** l'argomento sarà sfruttato a §§ 25-29. **aequitate... iure:** sulla distinzione tra *aequitas* e *ius* vd. *ad* 245,4. **Lege comprehensum est ut:** la formula è comunemente impiegata quando si discute lo *scriptum* della legge: cf. *ad* 349,9, inoltre 341,2, 314,6; 370,1.

18. Alioqui: 'diversamente (da quanto avvenuto)', ovvero anche in casi che non necessariamente implicano la morte della *rapta*. **num impune... fecerit...?:** per questo tipo di domande polemiche, incentrate sul congiuntivo perfetto, cf. *ad* 244,6. **Nutum... vultum... signum:** anche in 247,15 si fa riferimento al linguaggio non verbale a cui una *rapta* potrebbe ricorrere per esprimere la propria volontà.

19. nec satis...: un'interpretazione restrittiva dello *scriptum* della legge potrebbe indurre a ritenere valida soltanto una scelta formulata dalla viva voce della *rapta*; il declamatore ricorre a nuovi esempi (*Fingamus valetudinem*) per sostenere una lettura più ampia della norma, che consenta ai magistrati di farsi interpreti della volontà della donna a prescindere da come questa sia espressa.

20. voluntatem: il declamatore interpreta ora il suicidio della vittima come la più forte manifestazione possibile della sua volontà di condannare lo stupratore; il nesso tra i due elementi sarà esposto al § 21: se ne avesse avuto le forze, la donna avrebbe senz'altro mandato a morte lo stupratore; ma poiché non tollererò il disonore di doversi mostrare al magistrato e a tutti gli astanti, preferi togliersi

la vita. **sua manu vitam... finivit**: *finivit* è congettura di Ritter 1884, anticipata da Schultingh (*ap. Burman* 1720, 517), mentre la tradizione si divide tra *punivit* e *puniunt*; sul nesso risultante vd. Val. Max. 6,8,4 *neque retinere vitam vellet neque finire sua manu auderet*.

22. hoc modo: interpretando il suicidio della vera *rapta* come segno della sua volontà di condannare lo stupratore. <Si>: integrazione di Delrio (cit. in Burman 1720, 517). **‘Dolor suadebat’**: cf. Sen. *contr.* 2,3,9 *aliud quidem suadebat dolor meus, sed quid faciam?*; cf. anche *decl. mai.* 11,5, p. 224, 18 H. *bene admones, dolor. iniuria sua*: gli editori recenti accolgono l’integrazione di Aerodius 1563 <in> *iniuria sua*; è tuttavia possibile conservare il testo tràdito, intendendo *iniuria sua* con valore causale. Sull’uso di un aggettivo possessivo a indicare la vittima dell’*iniuria* vd. *OLD*² 1005, 2c.

23. impudentiam... non possum: vd. *ad* 268,4. **Hoc... vocant**: l’inciso, ripetitivo rispetto a quanto precede, è sospettato da Winterbottom 1984, 369 ed espunto da Shackleton Bailey 1989 e 2006.

24. temporis causa: cf. per il nesso Cic. *Verr.* 2,1,156 *finigi a me hoc totum temporis causa putatote*; Planc. 72 *quae de Plancio dicerem mentiri et temporis causa fingere*. **aliter**: con l’inganno della sostituzione tra le due figlie. **hac... potuissem**: se la definizione di *causa mortis* fosse quella proposta dall’accusa (che ritiene responsabile chiunque abbia causato seppur indirettamente la morte di altri), il padre della *rapta* avrebbe potuto chiederne l’applicazione contro lo stupratore, che aveva indotto sua figlia al suicidio.

25. Chiarite le questioni legali, si valorizzano ora gli argomenti legati alla *aequitas*, di maggiore impatto emotivo e dunque particolarmente adatti all’epilogo: cf. *ad* 266,6, con rinvio a Quint. 7,1,63. **fortiorem... vocem**: la risposta di condanna che la figlia diede al magistrato. **totos... adfectus**: cf. 301,5 *Omnia proferenda sunt in medium*. **vindicandae... via**: Pasetti *n.s.*: «un’immagine simile in Sen. *contr.* 9,6,20 *circumspiciebam omnis ultionis vias*».

26. senilibus manibus: vd. l’analogo spunto patetico in Sen. *ap.* Quint. 9,2,41 *accipe hanc senilem manum et quocumque vis inprime*. **Tu... paeniteat**: pur in una sintassi poco chiara, il senso sembra essere: la sorte potrà dare al processo la conclusione che preferirà, condannando o assolvendo l’imputato, ma in nessun modo potrà indurlo a pentirsi delle sue azioni. L’apostrofe alla Fortuna è un cliché frequente nelle declamazioni: cf. nelle *Minores* 259,10; 305,8; vd. anche Sen. *contr.* 1,1,17; 7,1,4 e 6; *decl. mai.* 5,14, p. 99, 24 H.; 11,5, p. 224, 22; 19,15, p. 388, 6.

27. alteram ex geminis: sul dolore dei genitori per la perdita di uno di due figli gemelli vd. ad es. Sen. *contr.* 9,3, nonché *decl. mai.* 8,3; sul tema della gemellarità nella declamazione, e in particolare sul motivo del rinnovarsi del dolore dei genitori alla vista dell’unico gemello superstite, ‘sostituito’ vivente di quello scomparso, vd. Mencacci 1996, 82; Stramaglia 1999, 9-14; 136 s., n. 119.

28. <me>: integrato in questa sede da Winterbottom 1984, mentre β lo inserisce dopo *solarer*. **caesos... laceratosque**: per mano dello stupratore. Sull'uso di *alioqui* vd. *ThL* I 1591, 50 ss., in part. 83 s. **qui intus aestus agitant**: per la metafora del 'ribollire' interiore delle passioni, cf. *ad* 290, 5.

29. **Horret... cogitationes**: cf. Verg. *Aen.* 2,13 *animus meminisse horret luctuque refugit*, nonché Lact. *div.* 6,17,7 *de mortis generibus horret animus recordari*. **propositum... nuptiarum**: la violenza del *raptor* può essere talvolta indotta dal suo amore per la vittima, o rivelarsi un mero stratagemma per ottenerne le nozze (come avviene, ad es., in 259); in difesa dello stupratore di questa *controversia*, tuttavia, non si può accampare alcuna di tali 'attenuanti': costui non conosceva la sua vittima, e difatti non fu in grado di capire che a condannarlo a morte era in realtà la sua gemella.

271

Introduzione

Un povero ha un figlio, il suo nemico ricco ne ha tre; la loro città è coinvolta in una serie di tre guerre, e ciò costringe le due famiglie allo scontro: in ciascun conflitto, infatti, si distinguono sia il figlio del povero, sia uno dei figli del ricco, che pertanto devono contendersi in armi la ricompensa prevista per l'eroe cittadino. Nei primi due duelli il figlio del povero sconfigge e uccide i due figli del ricco; quest'ultimo tenta di impedire al terzo figlio di duellare e, dinanzi al suo rifiuto, lo disconosce.

La vicenda presuppone la diffusa legge che riconosce all'eroe cittadino il diritto di scegliere una ricompensa per le sue imprese¹; il caso specifico, inoltre, è complicato dalla contemporanea presenza di due eroi, che un'ulteriore legge costringe a duellare per stabilire a chi vada assegnato il premio². La disputa sul *praemium* si intreccia, come spesso avviene in questo filone declamatorio, con un conflitto generazionale padre-figlio, che sfocia in una *abdicatio*³. Nella costruzione dell'*argumentum* è inoltre evidente l'influenza del 'meccanismo della triplicazione', che moltiplica sia il numero dei figli del ricco, sia quello delle guerre e dei conseguenti duelli⁴.

Di questo discorso ci sono pervenuti solo brevi frammenti, in cui le discussioni tecniche del maestro si alternano agli argomenti delle rispettive *declamationes*, in una successione difficile da scandire nettamente. Come spesso avviene per

¹ Sulla legge che stabilisce un premio per l'eroe, cf. 258, *Introd.* e n. 3; inoltre *ad* 249,14 (*lege viri fortis*); la *lex* ricorre (o è presupposta) ancora in 266; 287; 295; 303; 310; 315; 367; 371; 375; 387; vd. diffusamente sul tema Lentano 1998 e più recentemente Wycisk 2008, 135; 215-219.

² Per questa seconda legge vd. già 258.

³ Sull'*abdicatio*, *ad* 257 *th.*; un'ulteriore sintesi in 300, *Introd.*

⁴ Cf. *infra*, *ad th.*

casi di *abdicatio*, la *controversia* rientra nella *qualitas absoluta*⁵: il figlio dovrà dimostrare che la propria disobbedienza al divieto paterno non è un atto illecito, ma può essere giustificato su argomenti afferenti al *ius* come all'*aequitas*.

Commento

Th. Pauper... erant: sull'inimicizia tra ricco e povero vd. 257, *Introd.* **Fortiter pugnauerunt:** quella del *vir fortis* è una figura emblematica della declamazione latina, corrispondente all'*aristeus* della tradizione greca: si tratta generalmente di un eroe di guerra, che ha acquisito meriti nei confronti della patria con il suo eroismo sul campo di battaglia (tipicamente indicato nel nesso *fortiter facere* o *pugnare*), e che pertanto ha diritto alla scelta di una ricompensa. Una nota parodia di questo personaggio è in Petron. 1 (vd. in merito Berti 2007, 234 e per ulteriori riscontri van Mal-Maeder 2011, 3 n. 2). Sulla figura dell'eroe, vd. diffusamente Lentano 1998, e in part. 52 s.; sul versante greco vd. Russell 1983, 24 s. **E lege... contenderunt:** il testo della legge è citato al § 9, e in 258 *th.*; cf. inoltre Calp. *decl.* 21, p. 19, 21 H. *Viri fortes de praemio armis contendant*; rapidi cenni in Wycisk 2008, 216-217. **Tertio bello:** quello della triplicazione degli elementi è uno stilema narratologico frequente nella declamazione, valorizzato in particolare nella costruzione della *climax* che generalmente conduce alla 'crisi' all'origine del dibattito; esempi in Lentano 1998, 110 e n. 10; van Mal-Maeder 2007, 22; Pasetti 2011, 89 s.; sulle origini folcloriche dello stilema cf. Fedeli 1987, 9 s. **abdicat:** sull'*abdicatio*, ad 257 *th.*

1-2. Nel primo *sermo* il maestro esorta a dare alla voce del figlio un tono umile e obbediente, come opportuno in tutte le cause di *abdicatio* (§ 1); quindi osserva la maggiore libertà che le parti in causa hanno in situazioni come la presente (in cui il figlio non ha ancora commesso l'azione che motiva l'ira del padre) rispetto ai casi in cui i padri puniscono i figli per qualcosa che ormai non ammette più correzione (§ 2) **illa... quaestio:** la medesima formulazione ricorre in 316,1. **an... iusserit:** sulla questione se il figlio debba sempre obbedire, vd. 257,3-5. Il declamatore la sviluppa qui al § 3. **Duo... genera:** la distinzione tra i due tipi di *abdicatio* (per una colpa già commessa e per una solo prospettata) è esposta in Quint. 7,4,27; ma mentre Quintiliano si limita a raccomandare per il figlio, in entrambi i casi, un atteggiamento umile e sottomesso, qui il maestro concede maggiore libertà di espressione ai figli che ancora non hanno disobbedito.

3. Ergo... imperant?: Shackleton Bailey 2006 mantiene il testo tràdito considerando la frase affermativa; in questo modo, tuttavia, il seguente *Multa... possunt* risulterebbe ridondante rispetto a *non omnia necesse est facere*: meglio dunque, con Winterbottom 1984, espungere *non* e considerare *Ergo... imperant* come un'interrogativa.


⁵ Vd. Calboli Montefusco 1986, 108-113; Berti 2007, 120.

4. Inizia qui fino al § 7 un'alternanza di *sermones* e *declamationes* (paragonabile a 315,1-7) che introduce altre due *quaestiones*: un figlio non è tenuto ad obbedire a ordini paterni che comportano violazioni delle leggi (§§ 4-5); un figlio non può essere disconosciuto se l'azione che suscita l'ira paterna è legittima (§§ 6-7). Codici ed editori si dividono sulla distribuzione di questo testo tra *sermo* e *declamatio*: Winterbottom 1984 (come già Burman 1720) segue **A** considerando § 4 un *sermo*, § 5 la *declamatio*, § 6 un ulteriore *sermo*; Shackleton Bailey 1989 e 2006 segue invece **β** e considera i §§ 4-6 come un unico *sermo*. A creare difficoltà è la commistione tra due sezioni attribuibili al maestro (§ 4 *Illis... quaestio* e § 5 *haec... repetenda sunt*), e le relative esemplificazioni (§ 5 *si imperes... in senatu* e *si Capitolium... oporteat*). La sistemazione di Shackleton Bailey, tuttavia, sembra poco probabile: a una discussione (§§ 4-6) che alterna istruzioni ed esempi seguirebbe una *declamatio* (§ 7) esemplificativa soltanto dell'ultima parte del *sermo*; soprattutto, § 4 sembra riprendere la discussione teorica di § 1, mentre in § 7 *Secundo loco* marca chiaramente l'inizio di una nuova sezione teorica, come in § 8 *Tertio loco*. Ha in ogni caso ragione Winterbottom 1984, 371 nel sostenere che quanto conservato costituisce solo le *ossa controversiae* (l'immagine è quella di 270,2): è pertanto difficile distinguere nettamente le istruzioni teoriche dalle corrispondenti esemplificazioni. In generale, sui rapporti tra *sermones* e *declamationes*, si vedano ora Oppliger 2016 (in part. 107-111 su questo discorso) e Winterbottom 2018 (in part. 75).

5. **Si imperes... occupare**: analoghi esempi di ipotetiche violazioni imposte dalla volontà paterna in 257,4. **sententiam dicat**: *sc.* da giudice: Leo 1960, 250, n. 2 integrava *iudex*, che tuttavia può essere considerato sottinteso. (**haec... sunt**): questo testo va attribuito alla voce del maestro, e può essere considerato una parentesi tra le due serie di esemplificazioni; Shackleton Bailey 2006, ritenendo l'intera sezione §§ 4-6 come un unico *sermo*, è costretto a postulare una lacuna dopo *senatu* per giustificare l'interruzione. **illa... sunt**: la pericope *si ex nostra eqs.* è visibilmente perturbata: l'intervento di Winterbottom 1984, qui recepito, è preferibile perché ripristina una contrapposizione tra *haec... posita* (riferito alle argomentazioni precedenti: *si imperes... in senatu*) e *illa... sunt* (riferito al successivo *si Capitolium... occupare*); la seconda serie di *exempla* sembra infatti prefigurare l'attentato alla *libertas* per eccellenza, ovvero l'instaurazione della tirannide (vd. sul punto Tabacco 1985, 42 s., n. 110). Per *argumenta repetenda*, Pasetti *n.s.* osserva: «nesso raro e tecnico, ha un precedente in Cic. *part.* 109 *argumentationes repetitae ex inveniendi locis*».

6. **an abdicari... lege**: cf. 286,1 *an propter id debeat abdicari quod lege fecerit*.

7. **etsi utor mea potestate**: se cioè il figlio vorrà ricorrere alla propria facoltà decisionale senza considerare il comando paterno. Cf. 257,4 *Filios vero quis dubitavit umquam esse plerumque suae potestatis?*. I successivi sviluppi mostreranno che, in realtà, il figlio non è libero di scegliere se combattere o no, ma vi



è obbligato dalla legge: ciò a maggior ragione dovrebbe metterlo al riparo da ogni punizione.

8. multis controversiis: tuttavia l'unica trattazione della questione a noi nota è quella (menzionata da Winterbottom 1984, 372) di Sen. *contr.* 1,8, spec. § 4 *desinit praemium esse cui necessitas iungitur.*

9. Lo *scriptum* della legge non contempla la possibilità che i due eroi evitino il combattimento, nemmeno se uno decide di cedere la ricompensa all'altro; proprio la cessione volontaria del *praemium* è invece al centro di 258, che presuppone la medesima legge.

10. domui: Pasetti *n.s.:* «l'ultimo *sermo* sottolinea il fatto che la contesa rappresenta comunque un onore per la famiglia. L'argomento compare anche in 258,6 *laetissimo... domus nostrae proventu*». **patris iudicio:** come esposto di seguito, il padre aveva permesso di combattere ai primi due figli.

11. experimentum triste: in occasione del combattimento del secondogenito, il padre aveva già provato il dolore di perdere un figlio nel duello per il *praemium*, ma ciò nonostante non era opposto allo scontro; il declamatore potrà chiedergli ora di mostrare lo stesso atteggiamento anche nel suo caso. Pasetti *n.s.:* «l'espressione sembra trovare riscontro, in un contesto molto diverso, solo in Plin. *epist.* 8,11,2 *inde abortus et ignorati uteri triste experimentum*».

12-13. abdicari... metu: entrano in gioco questioni riconducibili alla sfera dell'*aequitas*: il padre teme di non sopportare il dolore per l'eventuale morte del figlio, ma paradossalmente ha scelto una soluzione – il disconoscimento – che ha comunque l'esito di separarlo da lui. **abdicari filium indulgentia patris:** sul motivo del disconoscimento 'indulgente' cf. 296,1 e 330,1. **Erat... subibo?:** Winterbottom 1984, 332, nel commento avanza il sospetto che questa porzione di testo, pur autentica, sia erroneamente dislocata: in effetti il declamatore affronta qui un nuovo aspetto della questione (il dovere morale che il figlio ha di combattere), mentre il tema annunciato al § 12 (le ragioni che dovrebbero liberare il padre dalle sue preoccupazioni) sarà ripreso solo al § 14: Shackleton Bailey 1989 e 2006 raccoglie il suggerimento e stampa il testo tra quadre. † **a bono patre†:** seguiamo, con qualche dubbio, Winterbottom 1984, 372, che sospetta l'intrusione di una glossa: un copista avrebbe frainteso il riferimento di *pío*, che va individuato nel figlio obbediente (che si sarebbe sentito in dovere di vendicare i fratelli); diversamente, Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 372) propone di leggere *a bono fratre et a pio*, seguito da Shackleton Bailey 1989 e 2006: in questo modo il *vir fortis* parlerebbe 'da fratello', non da figlio obbediente. **ignoscat... leges!:** la devozione verso la patria, che pure ha spinto il figlio a combattere nell'ultima guerra, è superata da quella verso la famiglia; è per la portata relativamente antipatriottica di questa affermazione, dunque, che il declamatore chiede enfaticamente perdono.



14. quotiens pugnaverit: il figlio del povero ha combattuto (eroicamente) già in tre guerre contro i nemici (vd. di seguito: *quid fecerint hostes*); le prime due, inoltre, sono state seguite, ciascuna, da un duello contro i figli del ricco. **non timide:** *non timide* è congettura di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 372) per il testo tràdito, *non inde*, evidentemente corrotto: il senso è che i due fratelli, pur essendo stati sconfitti, hanno messo a dura prova il loro avversario, e ciò potrà renderlo vulnerabile nel prossimo duello.

15. solet fatigari: si rovescia qio il luogo comune della sorte che sfinisce l'uomo con le sue sventure, secondo un motivo ben attestato: cf. ad es. *Sen. contr.* 7,3,10 *nonnumquam iuvat cum fortuna sua concurrere et illam fatigare*; *Vell. Pat.* 2,69 *neque reperias quos aut pronior Fortuna comitata sit aut veluti fatigata maturius destituerit*; *Curt.* 8,3,1 *fortuna indulgendo ei numquam fatigata pro absente transegit*. Vd. per ulteriori riferimenti Pasetti 2011, 163 s., n. 269.

17. in animo... in mente: sul parallelismo vd. 272,10 (Håkanson, *ap.* Winterbottom 1984, 375). **spe concipio victoriam:** il giovane nutre cioè una così grande speranza di ottenere la vittoria che gli sembra già di poter presagire il buon esito della vicenda. Shackleton Bailey 1989 (poi 2006) emenda in *praecipio victoriam*, ripristinando un nesso attestato in *Liv.* 10,26,4 *ut praeciperetur victoria animis*; *Caes. civ.* 3,87 *animo victoriam praecipiebant*; *Tac. hist.* 3,15,1 *ni Antonius id ipsum metuens festinato proelio victoriam praecipisset*. **habebo in commilitio:** Pasetti *n.s.* «nesso inattestato altrove; *commilitium* è documentato solo a partire dall'età augustea e l'uso traslato (in cui rientra il nostro caso) sembra risalire a Ovidio: cf. *ThLL* III 1882, 50, s.v.».

18. L'ultimo argomento riguarda l'efficacia dell'*abdicatio*: il padre non otterrà che il figlio rinunci al combattimento, ma solo che giunga al momento della prova costretto a vivere in miseria (*non... incolumi rerum mearum statu*: cf. *ad* 260,27) e macchiato di infamia (*hac me infamia dimittis*). **incolumi... statu:** in riferimento al 'buono stato' di un patrimonio cf. *Cic. Cluent.* 81 *etiamsi absolutus esset mearum tamen omnium fortunarum status incolumis maneret*.

272

Introduzione

Durante una guerra, una donna si reca, di notte, sul campo di battaglia per recuperare il corpo del figlio. Viene però sorpresa e catturata dai nemici a cui, sotto tortura, rivela l'arrivo di truppe alleate. Dopo una battaglia vinta dai nemici, la donna riesce a fuggire e, tornata in patria, allerta i concittadini della costruzione di un tunnel sotterraneo. Infine, i nemici vengono sconfitti, ma la donna subisce un'accusa di tradimento per aver rivelato segreti di stato.

Il discorso di difesa del *patronus* insiste molto su un'evidente particolarità del *thema*, l'accusa di tradimento rivolta a una donna, l'unica *proditrix* del

panorama declamatorio¹. La *proditio* era un capo d'accusa di grande gravità, regolamentato da varie norme²: qui è presente la *lex*, non altrimenti attestata, *qui consilia publica enuntiaverit, capite puniatur*³, che si può ricollegare a *dig.* 48,4,1 (Ulp.) *maiestatis crimen illud est... quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam*. La pena prevista era quella capitale⁴.

Altri temi toccati dalla declamazione, sebbene più cursoriamente, sono quelli della sepoltura e della tortura. La necessità di recuperare il corpo del figlio per seppellirlo degnamente è un elemento non pienamente sviluppato dal retore, che avrebbe invece potuto sfruttare lo spunto patetico per perorare la causa della madre, mentre alla tortura è dedicato uno spazio maggiore, in quanto si tratta di un'attenuante di rilievo se si vuole discutere della colpevolezza dell'imputata. Il retore, inoltre, sembra attingere a scene letterarie di guerra, prendendo spunto, in particolare, dalla storiografia e dall'epica⁵.

Il *thema* compare anche nella tradizione greca: gli scolî a Ermogene lo presentano, più di una volta, nella forma μήτηρ ἀριστέως πεσόντος ἐν τῇ μάχῃ τοῦ υἱοῦ ἐξῆλθε χοῶς ἐποίσουσα τῷ ἀριστεῖ· συνελήφθη ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ βασανισθεῖσα τὰ ἀπόρρητα ἐξεῖπεν, ἀνέξευξαν οἱ πολέμοι καὶ δημοσίων φεύγει, «La madre di un eroe di guerra caduto in battaglia uscì fuori dalla città per portargli le libagioni; fu catturata dai nemici e rivelò dei segreti sotto tortura, i nemici levarono il campo e lei è accusata dal suo stato»⁶. Anche in questi casi si nomina una *lex* che vieta di rivelare informazioni riservate della città al nemico.

Lo *status* principale è *finitivus* (le azioni che la donna ha compiuto ammettono la definizione di tradimento?), ma, come nota Dingel⁷, il nucleo della declamazione ricade piuttosto nella *qualitas*: delle tre *quaestiones* elencate nel *sermo*, solo la prima è attribuibile alla *finitio*, mentre le altre due pertengono allo *status scripti et voluntatis*⁸ (cf. Quint. 7,6,1).

¹ Nella declamazione greca e latina è usuale che la donna venga difesa da un *patronus* (o *advocatus*): cf. 247, *Introd.*, n. 1; più in generale, sulla condizione della donna nei testi declamatori, si veda 297, *Introd.*, n. 10.

² Sull'*actio proditionis* cf. Lanfranchi 1938, 432-436, Bonner 1949, 109 s., Langer 2007, 112-114, Wycisk 2008, 319-325. Si veda anche *ad 266 tit.* (*proditore*).

³ Wycisk 2008, 320-322 analizza questa *lex*, mettendola in relazione con un'altra simile, *qui hosti opem tulerit, capite puniatur*.

⁴ Sulle pene previste per il reato di *proditio* cf. anche *ad 266 tit.* (*exule*) e 307, *Introd.*, n. 4.

⁵ In particolare Sallustio, Livio e Virgilio: si veda *infra*, *ad 272,8*.

⁶ *Schol. ad Hermog. stat.* IV 661, 25-29 Walz (= VII 553, 23-26). *Thema* molto simile in *schol. ad Hermog. stat.* IV 674, 17-25 Walz. Allusioni alla questione della spia al nemico di informazioni riservate anche in *schol. ad Hermog. stat.* IV 678, 2-9 e IV 679, 15-18 Walz.

⁷ Dingel 1988, 105-107: secondo lo studioso, la *Minor 272* è un ottimo esempio di come la *finitio* possa intrecciarsi con la *qualitas*. Anche se il reato fosse davvero stato commesso, infatti, la legge non sarebbe soddisfacente ed è per questo che si deve passare dalla *finitio* alla *qualitas*, iniziando dall'*aequitas*: è giusto accusare l'imputata?

⁸ Il più importante tra gli *status legales*, cf. Lanfranchi 1938, 65-81, Calboli Montefusco 1986, 153-166, Berti 2007, 125.

Dopo un breve *sermo* (§§ 1-2) che definisce lo *status* e i *themata* della controversia, la declamazione prosegue con un proemio (§§ 3-4) che traccia una differenza tra una strategia difensiva secondo le parole della legge (§§ 4-5) e secondo argomentazioni di carattere morale, definite *necessitas* dal *patronus* (§§ 6-11): si delinea così il profilo dell'accusata, pateticamente dipinta come madre sofferente ed eroica. Segue la confutazione di un'obiezione (§§ 12-13) e un breve epilogo (§§ 14-15) teso a mettere in luce le qualità della madre e le sue benemeritenze nei confronti dell'intera città.

Commento

Tit. Orbata: madri che hanno perso i figli anche in Sen. *contr.* 8,1; Ps. Quint. *decl. mai.* 18 e 19. **proditrix:** il termine è estremamente raro e compare qui per la prima volta, cf. *ThLL* X/2, 1618, 43. Un caso simile di delazione (a vantaggio però della *res publica*) di piani segreti da parte di una donna è quello di Fulvia, amante del congiurato Quinto Curio, che rivelò informazioni sui progetti di Catilina e dei suoi (Sall. *Cat.* 23); tuttavia, il caso più clamoroso di tradimento femminile è quello di Tarpea, ma molte, nel mito, sono le eroine che, come lei, tradiscono il padre o la patria per amore, cf. Corsaro 1992, 46 s.; 62 s. (che però non nomina Medea) e, soprattutto, Ogilvie 1965, 74 s. *ad Liv.* 1,11.

Th. consilia publica: la donna informa i nemici dell'arrivo di truppe ausiliarie, rivelando informazioni riservate. **enuntiauerit:** si tratta, in entrambe le occorrenze del verbo nel *thema*, di un emendamento di Schultingh e Gronov (*ap. Burman* 1720, 522) al trådito *nuntiauerit*. L'errore si spiega facilmente con la parziale omofonia e omografia, oltre che con il significato simile di *nuntio* ed *enuntio*; una forma di *nuntio* è pure presente nel *thema* (*nuntiauit*). Winterbottom 1984, 373 *ad loc.* difende l'emendamento contro Wahlén 1930, 43 n. 1 sulla base di § 1 e Fortun. *rhet.*, p. 85, 13-14 Calb. Mont. (= 91, 26 Halm). **colligendum filii corpus:** per questa accezione 'funeraria' del verbo, *ThLL* III 1608, 61-66; una scena analoga in Sen. *Phaedr.* 1113-1114 *ad supremos ille* (*sc. Hippolytus*) *colligitur rogos / et funeri confertur*. Compare qui il mitema della sepoltura: il tentativo di recupero del corpo evoca un'atmosfera tragica, carica di empatia nei confronti della madre e della sua sofferenza; la principale controfigura tragica della madre è senz'altro il personaggio di Antigone, cf. van Mal-Maeder 2007, 18. **CD:** su questa abbreviazione, vedi *ad* 249 *th.*

1. potior... est: il maestro imposta una distinzione terminologica tra *controversia* e *lis*, che, tuttavia, sono spesso sinonimi, ad es. in Varro *ling.* 7,93 e in Quint. 7,2,5. Altri casi di tensione semantica tra i due termini sono Sen. *contr.* 1,6,8 *in hac controversia nihil litium fuit*; *decl. min.* 270,3 *Tota enim lis et omne discrimen controversiae in hoc positum est*, dove emerge una sinonimia tra *lis* (il punto cruciale) e *discrimen controversiae*. Qui *lis* è da intendersi in un'accezione più ristretta (*circa unum factum versatur*, dove *factum* si riferisce alla rivelazione delle informazioni) rispetto a *controversia*, considerata più

adatta al caso in questione (*potior*) perché di ambito più vasto (*cumulum habet*): le *quaestiones* da discutere sono infatti tre. La *lis* indica, quindi, un problema giuridico su cui si concentra il caso, mentre *controversia* sembra implicare una molteplicità di *facta* estranei al problema giuridico, ma importanti perché costituiscono il retroscena e hanno ricadute sulla *narratio* e sulla costruzione dei personaggi. Non pare quindi pertinente l'osservazione di Winterbottom 1984, 373 *ad loc.* che distingue tra esercizio scolastico (*controversia*) e causa reale pronunciata nel foro (*lis*); più vicino alla nostra interpretazione, Shackleton Bailey 2006, *ad loc.* traduce *lis* con «the point at issue», sulla base di 1989a, 378, mentre non pare necessario l'emendamento di *potior* in *potentior* (qui e in 292,1), in riferimento alla potenza espressiva della controversia. **quaestiones**: le tre *quaestiones* qualificano lo *status* come *finitivus* e poi si occupano di indagare se la punizione sia appropriata, procedendo dal generale (*quisquis*) al particolare (*haec*). **an haec**: si avvicina al valore di *ipsa*; il problema è se la rivelazione sia stata fatta proprio dalla donna (e non, magari, da altri).

2. [controversiae]: Winterbottom 1984, 373 *ad loc.* lo pone tra *cruces*; accogliamo tuttavia la proposta di espunzione di Pasetti *n.s.*: «*controversiae*, in questa posizione, ha tutta l'aria di essere una glossa intrusiva: il copista ha sentito il bisogno di specificare che *cetera* si riferisce a tutti gli altri *facta* pertinenti alla controversia». Così anche Winterbottom 2018a: «I am now inclined to delete *controversiae*». **cumulum**: congettura di Pithoeus sui tràditi *tumulum*, *tumultum* e *cumultum*. Si tratta probabilmente del gran numero di elementi di cui consiste la controversia; il termine non ha quindi il significato tecnico di *peroratio* come indica *ThlL* IV 1387, 7, *s.v.*, ma si avvicina all'uso presente in Quint. 7, *pr.*, 1 *sic in dicendo quamlibet abundans rerum copia cumulum tantum habeat atque congestum, nisi illas eadem dispositio in ordinem digestas atque inter se commissas devinxerit*. **filius ille**: da legarsi a *oppressus* per *apò koinù*. **et hac causa**: come nel caso di *haec* (§ 1) il pronome ha un valore oppositivo che si avvicina a quello di *ipse*: 'proprio questa donna', 'proprio per questo motivo': vengono messi a fuoco dei problemi esterni alla *lis*, ma oggetto della *controversia*. Dopo la congiunzione *et*, alcuni editori hanno integrato un soggetto femminile: Ritter 1884, *ad loc.* propone *mulier*, Rohde *ap.* Ritter *haec*, Winterbottom 1984, 74 *ad loc.* *mater aut illa*. La nostra scelta, condivisa con Shackleton Bailey 2006, è di mantenere il testo tràdito: il *sermo* del *magister* è spesso duro ed ellittico e gli elementi marcati di questa sequenza a elenco sono i participi, più che i sostantivi. **egressa portas**: una norma declamatoria (Sen. *contr.* 5,7 *nocte in bello portas aperire ne liceat*) attesta che, in tempo di guerra, non era possibile uscire dalle porte della città durante la notte, cf. Bonner 1949, 103. **themata**: il termine è usato qui in senso più ristretto e non indica il tema generale della declamazione, ma i suoi singoli elementi, cf. Dingel 1988, 16.

3. ream... feminam: risposta alla *quaestio*: *an haec punienda quod enuntiaverit*; il fatto che si tratti di una donna rende poco plausibile la sua colpevolezza poiché

era improbabile che potesse avere accesso a informazioni riservate. Donne traditrici dello stato in Sall. *Cat.* 24-25, in particolare Sempronia, e in Tac. *ann.* 15,51 (Epicari). Per il luogo comune dell'inferiorità del genere femminile, cf. n. *ad* 327,2 *infirmior sexus*. **puniendum**: emendamento di Rohde *ap.* Ritter 1884, *ad loc.* rispetto al trådito *punienda*, difeso da Wahlén 1930, 187. Tuttavia, pare migliore la forma al neutro, che rende il concetto espresso generico e applicabile a chiunque, non solo alla donna in questione (cf. poco oltre infatti *in hoc sexu*); per l'uso assoluto del verbo cf. Cic. *off.* 1,89 *quae leges ad puniendum non iracundia sed aequitate ducuntur*; Sen. *contr.* 7,1 *th. tradidit fratri puniendum*. **non possum**: si oppone a *possum mirari*: lo stupore di fronte a un'imputata donna è possibile, non lo è invece ammettere che quest'ultima possa aver avuto accesso a informazioni riservate relative ai piani di guerra della città. Sull'impossibilità per una donna di essere a conoscenza dei *publica consilia*, cf. Imber 1997, 136-138; Bloomer 1997, 65-67; 2011, 183-185; Lentano 2014, 104 s.

4. postea: dell'urgenza dei sentimenti materni si tratterà *infra*, §§ 6-8. **adfectus necessitate**: i sentimenti della madre, in particolare la sofferenza per la perdita del figlio, hanno reso inevitabili le sue scelte, a partire dalla volontà di seppellire il figlio (aspetto, questo, prefigurato nel § 2 del *sermo: filius ille*) fino alle rivelazioni sotto tortura. L'agire della donna è, dunque, fortemente condizionato dalle emozioni. **verbis legis**: il *patronus* inizia a esporre le *quaestiones* elencate nel *sermo* (sebbene non citi la *lex* nella sua argomentazione) e prefigura il problema di definizione che sarà affrontato in § 5. **ut confiterer**: viene ripresa la concessione della seconda *quaestio* (§ 1): *etiamsi hoc est enuntiare*; si può ammettere che l'imputata abbia rivelato i piani, ma non è scontato che debba essere punita per questo. **satis... tormenta**: risposta alla terza *quaestio*, *an haec punienda quod enuntiauerit*: la donna in questione ha già subito torture, non è necessario infliggerle altro dolore. **Deinde**: il declamatore riprende per ultima la *quaestio* posta per prima nel *sermo* (*an hoc enuntiare sit*), sostenendo che le rivelazioni della donna sono state ininfluenti: non è stata la città a decidere l'arrivo degli *auxilia*, ormai già inviati dagli alleati, quindi la donna non ha propriamente rivelato piani di stato, ma un evento già in corso: «*veniebant socii, aderant, in ipsa erant expeditione*» così Aerodius 1563, 50, all'intepretazione del quale si attiene anche Winterbottom 1984, 374 *ad loc.*

5. confessio: secondo il *patronus*, le rivelazioni che la donna ha fatto sotto tortura non rientrano nella definizione di *enuntiatio* – intesa come dichiarazione volontaria e spontanea – ma in quella di *confessio*; un'altra definizione di *confessio* in 314,6 *Ego enim confessionem existimo qualemcumque contra se pronuntiationem* (ulteriori definizioni *ad loc.*). **satis**: non sarà abbastanza discolorare la donna, che merita anche pietà e compassione da parte della comunità per quello che ha subito, oltre che rispetto per aver consentito alla città di prevalere sui nemici, come viene ribadito per tutto il discorso. L'assoluzione è invece più importante dell'approvazione morale in altri passi delle *Minores*, cf.

ad 260,4 (*si eximerem legi reum*). Si passa quindi dalla difesa secondo i *legis verba* a quella secondo la *adfectus necessitas*.

6. ire per singula: cf. Quint. 6,1,11 *sed certius est ire per singula. quanta necessitate*: per il potere della *necessitas*, che obbliga a superare limiti etici e legali, ad 260,23.

7. morte: Leo 1960, 262 congettura qui *virtute*, seguito da Shackleton Bailey 1989 e 2006 e da Håkanson. Tuttavia, non è necessario intervenire sul testo, che mostra, in questo passaggio, un peculiare impegno retorico. Il periodo, infatti, è chiasmico: *propulsare* (A) *morte ... sanguine...* (B) / *corpore* (B) ... *morari* (A); *morte* e *sanguine* formano una coppia sinonimica. Il punto su cui il declamatore insiste è che il figlio è morto sul campo e ha fatto in modo che persino il suo cadavere (*corpore ipso*) servisse a bloccare il nemico. L'immagine iperbolica del guerriero che resiste persino oltre la morte presenta attinenze con l'aristia di Sceva in Lucan. 6,170-172. **ita... dimissus:** la donna ha educato il figlio alla guerra, come una madre spartana: si veda Plut. *mor.* 241f,4-6, ma anche l'episodio della madre di Coriolano in Liv. 2,40,1-12. Madri che salutano i figli in partenza per la guerra anche in 246,9. **cuius:** il genitivo è congettura di Gronov rispetto ai tråditi *cui* e *cum* dei codici; sulla possibilità di considerare genuino il dativo *cui*, riflesso di un uso linguistico più tardo, cf. Winterbottom 1984, 374 *ad loc.*

8. [quis]: espunto da Rohde *ap.* Ritter 1884 e da Shackleton Bailey 2006. Wahlén 1930, 110 cita questo passo a proposito della *geminatio*, discutendo se la ripetizione sia interpretabile come una scelta retorica o come una svista dell'autore; Winterbottom 1984, 374 *ad loc.* non espunge, ma osserva come anche il primo *quis* sia «vulnerable». **[ei]us:** Winterbottom 1984 lo inserisce tra *crucis* ma ne suggerisce l'espunzione, accolta da Shackleton Bailey 2006. Il pronome non è necessario e si spiega come glossa intrusiva: potrebbe essere stato inizialmente annotato a margine come genitivo oggettivo di *admiratio* e riferito alla madre. **horridam... tulit:** per le terribili immagini dei campi di battaglia in seguito a una sconfitta, cf. Sall. *Cat.* 61; Liv. 22,51,5-9. **mixta... corpora:** il dettaglio cruento del carnaio che coinvolge uomini e animali compare in Verg. *Aen.* 11,633-635 *tum vero et gemitus morientum et sanguine in alto / armaque corporaque et permixti caede virorum / semianimes voluntur equi* e poi ancora in Tac. *ann.* 2,25,3 *constrata equorum virorumque corporibus litora*. **ne... nulla sua culpa:** alla madre si può tuttalpiù imputare di aver attirato il nemico con le sue urla di dolore. Per l'uso di *ne... nulla* cf. Winterbottom 1984, 374 *ad loc.* **planxit:** si tratta evidentemente del *planctus* tipico dei rituali funebri, cf. *ThLL* X/1, 2311, 48-69 e De Martino 2008⁴, 186.

9. irasci calamitatibus: Pasetti *n.s.*: «il declamatore auspica che nessuno faccia una colpa alla donna delle sue sventure». **nondum... femina:** argomento *a fortiori* (cf. 305,14) – se è normale confessare sotto tortura, a maggior ragione è lecito

supporre che lo faccia una donna – basato su un luogo comune misogino: cf. Sen. *contr.* 2,5,12 *non enim tibi indicavi nec tam magnum consilium, virilibus quoque animis grave, commisi muliebri garrulitati, quae id solum potest tacerem, quod nescit*. Per la proverbiale incapacità femminile di mantenere i segreti, cf. Tosi 2017, 1239, nr. 1812, s.v. *quod uni dixeris omnibus dixeris* (e anche p. 1235, nr. 1806, s.v. γυναιξί κόσμον ἢ σιγή φέρει; p. 1237, nr. 1809, s.v. *quando conveniunt Ludmilla, Sybilla, Camilla...*; p. 1238, nr. 1811, s.v. πάντα γυναικες ἴσαντι). **illud satis est dicere**: modulo espressivo comune nelle *Minores*, cf. 247,15; 248,8; 253,3; 254,22; 279,12; 318,6. **res digna venia**: argomento *a fortiori*: se la donna avesse parlato in seguito allo shock prodotto dalle circostanze, sarebbe scusabile; a maggior ragione le si deve indulgenza perché ha parlato sotto tortura.

10. ubi... mentem: bisognerà sottintendere un verbo come *invenias*. **firmam solidamque mentem**: la *iunctura* si ritrova in Sen. *benef.* 7,26,4 *quis est istorum tam firmae mentis ac solidae...?* **dolore... verberibus**: sui dettagli della tortura si insiste anche in 305,18; cf. inoltre Ps. Quint. *decl. mai.* 7,13, p. 150, 13-16 H.; Sen. *contr.* 2,5,4 e 6; Val. Max. 6,8,1. **fortiter... fecisse**: per il valore di questo sintagma, che qualifica il *vir fortis*, si veda ad 246 *th.*; il *patronus* cerca di presentare la sua assistita come una *virago*, ovvero come il corrispettivo femminile dell'eroe di guerra, ricorrendo a un'espressione che si applica tipicamente a referenti maschili (cf. Lentano 2015, 157) per rimarcare l'eccezionalità, la capacità, cioè, di comportarsi *supra sexum suum*.

11. necessitatibus: il plurale concreto indica le diverse circostanze in cui agisce la *necessitas*: cf. Ps. Quint. *decl. mai.* 17,7, p. 338, 20 H. con Pasetti 2011, 137 n. 152. Il caso di estrema necessità, qui, è determinato dalla tortura, che avrebbe potuto indurre la donna a fornire informazioni ben più utili per i nemici. **minata est**: la donna non solo non ha tradito, ma, annunciando l'arrivo di soccorsi, si è azzardata a minacciare i nemici.

12. plura... aciem illam: Winterbottom 1984, 374 definisce il periodo «a little odd»; vari sono stati i tentativi di emendare il testo, che Winterbottom riporta: *pluribus; perdidimus et* Schultingh (*ap.* Burman 1720, 524), *plura perdidimus. En aciem Håkanson*; Winterbottom stesso propone *perdidimus. Et acies illa... iacet, tot... nostri, ceciderunt*, pur mostrando perplessità per il plurale *ceciderunt*. Shackleton Bailey 2006 *ad loc.* emenda in *plura perdidimus; et acie in illa*. La nostra scelta è quella di mantenere il testo trådito e di dare a *et* il valore etimologico di 'anche', per cui cf. Traina-Bertotti 2003³, 194, § 181. †**recuso**†: Ritter 1884 stampa *secuta*; Rohde *ap.* Ritter 1884, *ad loc.* emenda *recuso* in *rectius*. La parte corrotta del testo potrebbe celare un elemento anaforico, come *usque eo*, che si spiegherebbe così: *us[que e]o* diventato poi <rec>*uso*; per *usque eo ut* nelle *Minores*, cf. 357,1; 379,1; 388,9. **ominibus... providentia**: il legame tra i presagi e la provvidenza divina è un concetto sviluppato dalla riflessione stoica e ampiamente recepito dalla retorica di scuola: si veda in proposito Pasetti 2008, 122, riguardo alle argomentazioni svolte in Ps. Quint.

decl. mai. 4,14; ulteriori riscontri in Stramaglia 2013, 157 s., n. 222 e 164, n. 237; la diffusione del concetto è confermata da Val. Max. 1,5,1 *Ominum etiam observatio aliquo contactu religioni innexa est, quoniam non fortuito motu, sed divina providentia constare creduntur.*

13. Intrassent... diriperet: *intrassent* è un congiuntivo indipendente suppositivo. La scena è costruita sul modello della presa di Troia. L'irruzione del nemico in città offre l'occasione per un'ekphrasis anche in 255,8-9, dove compare la metafora delle 'viscere della città' (*in mediis rei publicae visceribus... accepimus intra viscera hostem*; ulteriori riscontri ivi, ad § 8); *intro*, riferito a *hostis*, si trova anche in *Octavia* 150 *intravit hostis* (il referente è Nerone). **somno sepultis:** cf. Verg. *Aen.* 2,265 *invadunt urbem somno vinoque sepultam*. Altri casi di sortite avvenute approfittando del sonno del nemico in Enn. *ann.* 8,288 Skutsch *nunc hostes vino domiti somnoque sepulti* e Homer. 730-731 *ipsum somno vinoque sepultum obtruncant*. **in visceribus ipsis urbis:** per l'immagine, vedi sopra; *ipsis* è congettura di Pasetti *n.s.* per il tràdito *ipsius* (cf. 255,8 *in mediis rei publicae visceribus*). **incenderet... diriperet:** il tricolon enfatico sottolinea la gravità della devastazione che sarebbe potuta accadere e che, invece, grazie all'eroismo dell'imputata, non si è verificata.

14. parcissime: la formula di cortesia ha funzione di reticenza: pur senza entrare nei dettagli, il declamatore allude al fatto che la donna è stata pesantemente maltrattata, ben oltre le catene. **femina, anus, torta:** l'asindeto si accompagna a una *climax* che aggrava progressivamente la debolezza della donna. **quid... deprehensa:** periodo ipotetico dipendente del terzo tipo con protasi implicita, cf. Traina Bertotti 2003³, 450 § 388 n. 3. Il ragionamento è *a fortiori*: si chiede al pubblico di pensare a cosa avrebbe subito la donna se il tentativo di fuga fosse fallito, visto che era stata torturata dai nemici già prima di costituire un pericolo per loro.

15. aetatem sexum infirmitatem: un'altra sequenza asindetica simile a quella del § 14, sebbene con inversione dei primi due elementi: sul piano semantico a *femina* corrisponde qui *sexum*, ad *anus*, *aetatem* e a *torta*, *infirmitatem*. In questo modo il *patronus* rafforza il concetto già espresso: gli elementi di potenziale debolezza della madre si sono trasformati in punti di forza e pertanto il suo comportamento risulta ancora più straordinario. **Secuti... fecerat:** i concittadini hanno dato credito alle parole della madre e hanno sconfitto i nemici, come già lei aveva in parte fatto liberandosi dalle catene. **Hoc est enuntiare?:** la domanda retorica chiude enfaticamente il problema di definizione posto nel *sermo* (§ 1).

Un uomo sorprende in adulterio con sua moglie un suo debitore e, a norma di legge, ne sequestra tutti i beni; quindi pretende la restituzione del credito, e

chiama in causa il garante del debitore. In questa situazione non si contesta la colpevolezza dell'adultero, la legittimità del sequestro dei suoi beni o la validità della garanzia prestata dal mallevadore: in questione è l'ordine in cui applicare il sequestro del patrimonio e la riscossione del debito. Il marito ritiene che il debitore, una volta privato dei suoi beni, debba essere considerato insolvente, e sia pertanto legittimo rifarsi sul garante; quest'ultimo argomento in senso contrario, sostenendo che il marito debba prima rifarsi sui beni dell'adultero per recuperare il credito, quindi ricevere la restante parte del patrimonio come risarcimento per l'adulterio. La *controversia*, fondata essenzialmente su una questione procedurale, può dunque rientrare nello *status* della *translatio*¹.

Un primo breve *sermo* (§ 1) consiglia di predisporre l'animo dei giudici in favore del garante; allo scopo risponde la parte iniziale della declamazione (§§ 2-3), che pone in rilievo la generosità che necessariamente caratterizza chi si offre come garante per un altro. La legittimità della pretesa del marito è dunque contestata in base alla *voluntas* della legge, che autorizzerebbe a rifarsi sul garante solo per evitare un ingiusto danno al creditore (§§ 4-6). Si imposta quindi una *definitio* del concetto di *bona*, per determinare quale parte del patrimonio possa essere considerata propriamente possesso dell'adultero (§ 7): secondo il declamatore, solo ciò che rimane dal pagamento di debiti e oneri che gravano sul patrimonio può essere sequestrato dal marito; ma giacché in questo caso il marito è anche l'unico creditore dell'adultero, il sequestro dell'intero patrimonio lo soddisferà sotto entrambi i profili (§§ 8-10). Chiude il discorso un argomento paradossale: se il marito volesse comunque costringere il garante a saldare il debito, questi si vedrebbe costretto a rifarsi a sua volta sul debitore o su chi ne detiene il patrimonio, ovvero il marito stesso (§§ 11-12). Su indicazione di un secondo *sermo* (§ 13), un breve escerto di declamazione insinua infine che proprio il marito potrebbe aver architettato l'adulterio per rifarsi del debito e ottenere un ulteriore guadagno ai danni di debitore e garante (§ 14).

Commento

Th. Maritus... possideat: l'applicazione di sanzioni economiche è attestata come pena alternativa alla morte per casi di adulterio nel diritto attico (vd. Wycisk 2008, 261 s., con numerosi riferimenti), e può essere ipotizzata anche a Roma: cf. la testimonianza di Hor. *sat.* 1,2,43 *dedit hic pro corpore nummos; 132-133 discincta tunica fugiendum est et pede nudo, / ne nummi pereant aut puga aut denique fama*. Nelle *Minores* questa possibilità è presupposta anche in 275 (vd. *Intro.*, n. 3) e in 279. **sponsorem:** la *sponsio* è la più antica e diffusa forma di obbligazione del diritto romano, praticabile a garanzia di ogni genere di accordo o transazione; per renderla effettiva era sufficiente pronunciare una formula tradizionale, in cui il garante si impegnava a risarcire il creditore per la somma di denaro o per ogni altra utilità da questi prestata, rispondendo

¹ Vd. Calboli Montefusco 1986, 139-152; Berti 2007, 124.

'*spondeo*' alla domanda '*idem dari spondes?*'. Contro lo *sponsor* insolvente era prevista già dalle XII tavole una *legis actio per iudicis postulationem*: l'azione richiedeva in primo luogo che un giudice determinasse l'effettiva esistenza della *sponsio*, quindi poteva risolversi nella riduzione in schiavitù dello *sponsor* insolvente. Cf. Gaius *inst.* 4,17a; Wycisk 2008, 99-102.

1. praeparare... animum iudicis: vd. analogamente 325,3, nonché Quint. 5,13,58; 7,2,34; 9,4,133. Il compito di ben disporre l'animo dei giudici doveva essere assolto dall'esordio dell'orazione: cf. ancora Quint. 4,2,1; Calboli Montefusco 1988, 2 s.

2. bonitate... humanitate: come espediente per suscitare la simpatia dei giudici, Quintiliano raccomandava di spiegare che le traversie giudiziarie dell'imputato nascevano dalla sua bontà d'animo: cf. 6,1,21 *commendat et causa periculi, si suscepisse inimicitias ob aliquod factum honestum videtur, praecipue bonitas, humanitas, misericordia*. **extorqueam... religionem:** la *religio* dei giudici è qui intesa come un particolare riguardo da usare nei confronti dell'imputato (vd. OLD² 1770, 10b); più spesso, nelle declamazioni, *religio* si riferisce alla scrupolosità dei giudici: vd. ad es. 323,1 *Quam potest maxima religione iudicum implendus animus est; decl. mai.* 13,15, p. 282, 7-9 H. *Intellego... neque vestram fidem ac religione megere exhortatione vere iudicandi*.

3. humanitatis et consuetudinis: coppia frequente in Cicerone: cf. *Verr.* 2,1,65; *Vat.* 8; *Rab.* 2; *off.* 2,14,51; *fam.* 13,33,1. **salvo pudore:** il declamatore precisa che è l'etica a imporre di esigere il credito dal debitore prima che dal garante; la forma tradizionale della *sponsio*, di per sé, consentiva al creditore di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro. Solo in epoca giustiniana fu introdotto il *beneficium excussionis seu ordinis*, che consentiva al garante di esigere che il creditore si rivolgesse prima al debitore principale, passando al garante solo se quest'ultimo fosse irreperibile o insolvente. Vd. in dettaglio Pascale 2010, 4 s.

4. Pecuniam... penes te est: il denaro prestato rientrava tra i beni che il creditore ha sequestrato al debitore in seguito all'adulterio; il declamatore sostiene dunque che il credito deve essere considerato saldato, seppur con una procedura poco ortodossa: non è dunque possibile pretendere altro dal debitore, né tantomeno chiamare in causa il garante.

5. honestior persona: il garante era vincolato solo all'obbligazione assunta dal creditore, e non poteva essere chiamato a rispondere per una prestazione più gravosa (*in duriores causas*): vd. ancora Pascale 2010, 1. **tamquam... a debitore:** il primo intento del declamatore è dimostrare che il debito è stato onorato: per questo cercherà di immedesimarsi nel debitore (con il consueto schema *volo sic agere tamquam...*, per cui vd. ad 244,3), rispondendo così alle obiezioni che il creditore può rivolgergli; se il creditore non può esigere più nulla dal debitore, a maggior ragione dovrà rinunciare a ogni pretesa nei confronti del garante.

7. legi isti: il riferimento è alla prima legge in questione, che assegna al marito i beni dell'adultero: il declamatore può evitare di discutere tale norma perché in questa sede non intende difendere l'adultero o contestare la sua punizione (vd. più esplicitamente § 14 *neque enim mihi causa pro illo hodie dicenda est*). **Quid... continet? Ut... pertineant:** sulla formulazione vd. ancora 341,4 *Nunc lex hoc continet, ut rem teneamus*. **Ut opinor... deprehensa sunt:** quella che il declamatore presenta qui come una sua opinione – che dal patrimonio sequestrato debbano essere detratti gli eventuali debiti – è in realtà l'interpretazione maggioritaria nel diritto romano: cf. *dig.* 49,14,11 (Iavol.); *dig.* 50,16,39 (Paul.) *bona intelleguntur cuiusque, quae deducto aere alieno supersunt*. **deprehensa:** Shackleton Bailey 2006 recepisce *deprehensi* («the property of the person caught»), congettura di Fornerius (*ap.* Burman 1720, 526): credo tuttavia che si possa conservare il trådito *deprehensa*, in riferimento agli averi che l'adultero possedeva nel momento in cui è stato colto in adulterio, e che quindi sono stati 'presi' insieme a lui (vd. *ThIL* V/1, 608, 67, con rinvio a *dig.* 20,1,34 *pr. al.* [Scaev.]).

8. Rationem... deponeres: Schultingh (*ap.* Burman 1720, 526) proponeva *e.g.* di correggere *deponeres* in *poneres*; per evitare la ripetizione del verbo in una diversa accezione dopo *ponamus* (nel senso di *fingamus*), Winterbottom 1984, 376 – che stampa *deponeres* tra *cruces* – ipotizza *deposceres*, accolto da Shackleton Bailey 2006 («I suppose you would ask for an accounting»). Dall'*argumentum*, tuttavia, si deduce che il marito abbia provveduto personalmente al sequestro dei beni dell'adultero (*Bona omnia ex lege occupavit*): è verosimile dunque che, nella situazione qui prospettata, il marito sia chiamato a depositare, piuttosto che chiedere, un inventario dei beni requisiti presso un terzo incaricato di liquidare i debiti verso altri creditori. Su *rationem deponere* in questo senso vd. *Cic. fam.* 5,20,2; 8. **Partem... partem:** la formulazione paradossale sottolinea la singolare situazione in cui il marito si trova dopo aver sequestrato gli averi dell'adultero: insieme a questo patrimonio ha ricevuto anche i debiti che gravano su di esso, e che pertanto deve saldare *tamquam debitor*; ma al contempo è anche il detentore di questo credito, che pertanto si ritroverà a incassare (*tamquam creditor accipis*).

9. inanes... dimittes?: Pasetti *n.s.:* «*inanis*, 'a mani vuote', 'squatrinato', è attestato fin da Plauto, *Bacch.* 517 *inani atque inopi*: cf. *ThIL* VII/1, 821, 43-57; quanto a *excuties*, è prudente interpretarlo nel senso di 'cacciar via', come in Lucil. 1064 Marx *ipso cum domino calce omnes excutiamus*, anche se – osserva Winterbottom 1984, 376 *ad loc.* – l'associazione con il denaro fa venire in mente l'accezione di 'perquisire', 'spogliare di tutti i beni': forse l'implacabile sequestratore congeda gli altri creditori solo dopo essersi assicurato che non abbiano preso nulla con sé? **tibimet... faeneranti:** la controparte si dedica all'usura (vedi anche § 14), un'attività che espone a pregiudizi negativi (cf. Cato *agr.* 1,1 *maiores nostri sic habuerunt... furem dupli condemnari, feneratorum*

quadrupli. Quanto peiorem civem existimarint feneratorum quam furem, hinc licet existimare), richiamati dal declamatore con un'ironia alquanto aggressiva ('persino a te...'): notevole, in questo senso, l'impiego dell'enclitica enfatica *-met*, caso unico nelle *Minores*».

10. ea quae apparent: tutti i beni materiali che si potevano sequestrare all'adultero. La presenza dei congiuntivi *apparent* e *deberentur* si deve all'influenza dell'irreale nella rispettiva sovraordinata (*transissent* e *recepisses*): vd. in merito Traina-Bertotti 2003³, § 316b. **creditum... aes alienum:** lett. ciò che l'adultero ha ricevuto in prestito e ciò che deve restituire, vale a dire la totalità dei beni che non possono essere sequestrati dal marito perché dovuti ad altri. **liberum:** nel lessico giuridico indica beni su cui non gravano oneri, vd. *ThLL* VII/2 1283, 74-1284, 16. **ego solvam an tu auferas:** è lo stesso paradosso esposto al § 8: il marito è al contempo titolare del credito e dei beni pignorati, e dunque riceverà l'intero patrimonio dell'adultero sia che questi saldi i suoi debiti prima del sequestro, sia che si proceda immediatamente al pignoramento.

11. debitoris mei: il debitore per cui lo sponsor ha garantito. **ad debitorem reverterer:** una *Lex Publilia de sponsu* (II a.C.?) riconosceva al garante il diritto di rifarsi sul debitore che non avesse restituito entro sei mesi la somma da lui anticipata: cf. Gaius *inst.* 4,22; Parenti 2002. **ad heredem redirem:** *redeo* va qui inteso nel senso di 'passare a', 'rivolgersi a': in tale accezione il verbo è spesso indicato in particolare riferimento ad affari o proprietà che passano dal controllo di una persona a un'altra, vd. *OLD*² 1752, 10 (ma cf. anche 12 e 15). La possibilità di rifarsi sull'erede non era prevista dalla *sponsio* propriamente detta, che si estingueva dopo due anni dalla stipula e non era in alcun caso trasmissibile agli eredi; era invece perpetua e trasmissibile la *fideiussio*, forma più ampia di obbligazione verbale: vd. ancora Pascale 2010, 2. **id est eum... solvissem:** la paradosi reca un testo visibilmente corrotto: *idem es reus a quo fui repetiturus si quid tamquam sponsor solvissem*, a cui Winterbottom 1984 pone le *crucis*. La seconda persona *es*, da riferirsi al marito, è qui fuori luogo (il garante potrebbe volersi rifare sugli eredi del garantito, non certo sul creditore), e l'intera espressione sembra ripetere il testo immediatamente precedente. Il testo qui recepito è congettura di Winterbottom 1984, 376 e va inteso come una formulazione alternativa rispetto a *id est bona... sponondi*; una glossa, forse, intrusa al testo e poi successivamente corrotta. Shackleton Bailey 1989 e 2006 interpunge invece dopo *sponondi*, accogliendo la correzione di Schultingh (*ap. Burman* 1720, 527) *Idem esset reus eqs.* («The same person would have been sued from whom I would have reclaimed anything I had paid as sponsor»).

14. sine periculo: il garante si era speso per un uomo che sembrava in grado di onorare il suo debito, e che probabilmente avrebbe potuto farlo se non fosse intervenuto l'adulterio e il conseguente sequestro dei beni: di qui il sospetto che tutto ciò sia avvenuto in seguito a qualche macchinazione del marito / creditore. **faenerare civibus:** al creditore si rinfaccia, ancora una volta, di praticare l'usura

(cf. § 9). **Sine aliqua... adulterium?**: il declamatore fa un velato riferimento alla tradizione aneddotica del marito che prostituisce la moglie per un proprio tornaconto economico: cf. ad es. Iuv. 1,55-57 con dossografia in Stramaglia 2008a, 50; 53 s.; cf. inoltre Apul. *ap.* 75,3 *Ita ei lecti sui contumelia vectigalis est. (neque... est)*: vd. *ad § 7 non facimus*; «la situazione – ricorda Pasetti *n.s.* – è ben nota anche al mondo della declamazione, dove il marito che ricevere denaro dall'adultero in cambio della propria tolleranza incorre nel reato di *infamia*, cf. 275 *th.*». **quod protulisti... habes**: vd. § 6 *recepisti omnia*. **tamquam creditor... tamquam maritus**: ripetizioni e parallelismo sintattico mettono a fuoco un concetto paradossale: l'adulterio ha reso un duplice vantaggio all'avversario, che, come creditore, ha recuperato il denaro prestato, come marito, ha lucrato sulla condizione coniugale; in proposito, Pasetti *n.s.* osserva: «se pur svolta in modo embrionale, sulla base di pochi ed essenziali tratti, la caratterizzazione dell'avversario, avidissimo di denaro (§ 9) e sospettato di prostituire la moglie, sembra richiamare il personaggio comico del *leno*, secondo una tecnica di manipolazione dei cliché teatrali ben documentata già in Cicerone – al *leno* si avvicina, ad esempio, il personaggio del suocero di Pisone in *Pis.* fr. 9-16 (in proposito, Bonsangue 2004) – ma ereditata anche da Apuleio (si pensi alla figura di Rufino in *apol.* 74-79); inoltre, nell'ambito della declamazione, il marito connivente con l'adultero è esplicitamente accostato al lenone in 275,1».

274

Introduzione

Un tiranno è stato colpito da un fulmine nel foro. Dovrà essere sepolto nel foro, in base alla norma che prescrive la sepoltura dei folgorati nello stesso luogo in cui sono stati colpiti dal fulmine, oppure, come prescritto dalla legge *tyranni corpus extra fines abiciatur*, il suo cadavere dovrà rimanere insepolto fuori dai confini della città¹.

La controversia rientra nello *status* delle *leges contrariae*, in quanto si cerca di risolvere il contrasto fra le due leggi citate nel tema². La declamazione è

¹ La controversia ha punti di contatto con la *decl.* 329 (si discute se seppellire un tiranno nel foro); cf. anche *schol. ad Hermog. stat.*, IV 710, 16-22 Walz. La legge che vieta la sepoltura del tiranno e l'abbandono del suo cadavere fuori dalla città è verosimilmente ispirata al diritto attico; cf. Xen. *Hell.* 1,7,22; *FGH* 90 F 60, 1; vd. Sprenger 1911, 247; Paoli 1976, 82; Wycisk 2008, 206. Non restano invece tracce di norme inerenti la sepoltura dei folgorati, se si eccettua *lex regia* di Numa in Fest., p. 190 Lindsay, che, però, sembra interessarsi unicamente dello spostamento del corpo di un folgorato (per uno *status quaestionis* e una nuova interpretazione vd. Laurendi 2012; si interessa degli effetti dalla caduta di fulmini sugli uomini, ma in prospettiva onirocritica, Artem. 2,9). Per un'analisi, non sempre ben ponderata, del retroterra culturale di questa declamazione vd. McGlew 1993, 14-17.

² Più precisamente, seguendo la terminologia quintiliana (7,7,4-6), il caso concerne *leges*

svolta da entrambe le parti, con una netta differenza fra il primo discorso, più lungo e dettagliato, e il secondo, sintetico e meno articolato³.

Il primo discorso, in difesa della norma che proibisce la sepoltura del tiranno, coerentemente con il *sermo* (§ 1), imposta il confronto fra le leggi sul criterio della maggiore utilità per la comunità (§§ 2-4). Il retore sostiene poi che la norma sui folgorati non sia applicabile al tiranno, perché costui è estraneo alle leggi (§ 5); inoltre questa legge non riguarda la sepoltura, ma il luogo di sepoltura, ed è quindi inapplicabile in un caso come questo, in cui a chi è folgorato non spetta la sepoltura (§ 6). Nell'epilogo (§§ 7-9), reso drammatico dall'evocazione dell'accanimento della comunità sul cadavere del tiranno (vd. *ad* § 7), il retore svolge argomentazioni sull'*aequitas*: con la folgorazione, gli dèi e il fato hanno voluto punire il tiranno; il foro è un ambiente sacro per la comunità e non dovrà essere contaminato dalle spoglie di un criminale⁴. Nel secondo discorso si argomenta sul valore religioso della norma sui folgorati: il fulmine è strumento con cui la divinità colpisce i colpevoli, per cui il legislatore, nel promulgare la legge, ha agito nel rispetto della volontà degli dèi (§ 11). Dopo aver risposto a due obiezioni (§ 12), il retore si sofferma sulla funzione deterrente della pena (§ 13)⁵.

Commento

Th. Quo quis loco... sepeliatur: sulla specifica legge, vedi *Introd.*, n. 1. In generale sul tema della sepoltura e sulle questioni giuridiche a cui dà luogo nelle *Minores*, cf. Krapinger 2016a e *decl.* 299, *Introd.*

1. privata... officia: il duplice chiasmo (*privata altera / altera publica; militaris altera / altera pertinens...*) marca la contrapposizione fra le leggi di ambito privato e quelle di ambito pubblico (cf. anche *ad* § 10). Sulla precettistica nei manuali di retorica in materia di *leges contrariae*, vd. e.g. Quint. 7,7,7-8; Cic. *inv.* 2,145-147; *Rhet. Her.* 2,15 (cf. pure Berti 2015, 12 n. 17). Altre indicazioni su come affrontare questo *status* sono in 315,8; 342,2.

2. rem comparo: brachilogico: 'metto a confronto le circostanze del caso (*res*) in esame' (sulla *comparatio legis*, cf. *ad* 266,1 e Winterbottom 1984, 377). <ad> **praesens:** rispetto a *in* di **D²**, tradizionalmente accolto dagli editori, si preferisce l'integrazione di **C**, in linea con l'*usus* delle *Minores* (cf. 254,8; 290,5) e di Quintiliano (10,7,31; 11,3,21). **stabit:** per *sto*, nel senso di 'reggersi', detto di edifici e città, esempi in *OLD²* 2011, 16; cf. Cic. *leg.* 3,3 *sine quo* (*sc. imperium*), *nec domus ulla nec urbs stare poterit*.

in pares (vd. anche *ad* § 1); tale situazione si verifica quando a una delle due leggi si possono muovere obiezioni (cf. *ad* § 9 *Si...*), mentre all'altra non si può obiettare nulla che non riguardi la lite; vd. in dettaglio Calboli Montefusco 1986, 175 s.; cf. anche Dingel 1988, 143 s.

³ Sulla *pars altera* nelle *Minores* vd. 263, *Introd.* e n. 3.

⁴ In generale, sulle disposizioni normative in materia di sepoltura negli spazi cittadini vd. Cuena Boy 2013.

⁵ Vd. *ad* § 13 *delictum*.

3. vindictam: si veda al § 4: la legge che vieta la sepoltura del tiranno è stata ispirata dal desiderio di vendetta nei suoi confronti. Il tema della vendetta sarà ripreso al § 7 (*Si nobis...*). **securitatem:** l'assenza di pericolo che si ottiene con la deterrenza; infatti, il timore di rimanere insepolti può scoraggiare eventuali aspirazioni alla tirannide (cf. § 4 *Multos... moventur*). L'argomento della deterrenza è ripreso anche dalla *pars altera* (§§ 12-13 *Nemo... sepulchrum; Quotiens... possint*).

4. excipere: nel senso di 'scontare (una pena)' è meno comune di *suscipere* (per l'accezione tecnico-giuridica di *excipere*, vd. *ad § 9 Si...*). **tangit:** per l'impiego di *tango* nell'accezione psicologica di 'toccare emotivamente', vd. *OLD*² 2100, 8: cf. e.g. Sen. *epist.* 116,2 *naturale est opinionibus hominum tangi*. **Propter hoc litigatur:** la discussione riguarda l'atto della sepoltura, non il luogo di sepoltura.

5. Quid si...?: la domanda, introdotta da una formula interrogativa meccanizzata, equivale a un'affermazione enfatica, cf. Hofmann 2003³, 191 s. **leges... pertinent:** per il significato tecnico-giuridico di *pertineo*, vd. *ThlL* X/1, 1081, 40-69; cf. 244,2 *an ad leges pertinuerim*. **Exiit se:** *sc. legibus*; per questo impiego metaforico del verbo ('liberarsi dalle leggi'), vd. *ThlL* V/2, 2118, 34-63; cf. 286,5 *ea (sc. lege)... exui non potes*. Anche la variante *exerit se* ('si tira fuori') di **D**² merita considerazione (vd. Winterbottom 1984, 377). **et:** la congiunzione ha qui valore dichiarativo. **supra... posuit:** si accettano l'integrazione *se* di Aerodius 1563, 53 e la correzione *ponendo*, dal trådito *inponendo*, di Pithou 1580, 106; i due interventi restituiscono l'elegante struttura chiasmica *exiit... erigit / supra... extra* (Winterbottom 1984, 377). **Hominem... laudabitur:** la condizione extra-giuridica del tiranno è illustrata attraverso tre esempi: l'omicidio, la violazione di domicilio e le *insidiae*, che, quando la vittima è un tiranno, non solo diventano leciti, ma si trasformano in atti meritori. **Expugnare domum:** la violazione di domicilio (*domum vi introire*) era punita come *iniuria* dalla *lex Cornelia* (su cui vd. 250, *Introd.*, n. 2). **arcem:** l'*arx* è la dimora tradizionale del tiranno; vd. Tabacco 1985, 42-44. **etiamsi... scelus:** sul rapporto tra intenzione di compiere un crimine e attuazione vd. 281, *Introd.*, n. 3.

6. Magis...: secondo questa argomentazione, la legge non obbliga a seppellire i folgorati (entrando quindi in conflitto con il divieto di seppellire il tiranno), ma individua un luogo idoneo *in caso* di sepoltura; poiché per il tiranno vige innanzitutto il divieto di sepoltura, il problema di determinare un luogo non si pone. I manoscritti recano *lex huic*, senza un referente per il dimostrativo. La proposta di Ritter 1884, *legi huic*, risolve questo problema, eliminando però il soggetto della frase; Winterbottom 1984 stampa la lezione tra *cruces* e ipotizza l'espunzione di *huic* (378), senza poter spiegare la genesi della corruzione. Più economico è pensare a *lex haec*: la corruzione di *haec* può essere dipesa dal tentativo di dare un referente a *contraria*, il cui utilizzo assoluto (cf. *ThlL* IV 768, 5-770, 26) creava difficoltà.

7. **Sed... est**: l'ipotesi che si tratti di un'obiezione (Schenkl 1886, 77; Wahlén 1930, 171 n.1) è inverosimile; né *sed* recupera un argomento momentaneamente tralasciato (Winterbottom 1984, 378). Piuttosto la congiunzione, con valore avversativo attenuato (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 487; KS, 76 s.), introduce qui un nuovo passaggio dell'argomentazione: la valutazione dell'accaduto sul piano dell'*aequitas*. **nec adhuc... accedo**: il problema del luogo di sepoltura e della disapprovazione (*invidia*) che suscita nella cittadinanza la scelta di seppellire il tiranno proprio lì verranno discussi al § 8. **hoc illi proderit?**: essere sepolto nel foro è un onore di cui un tiranno, folgorato dall'ira divina, non può godere: vd. *infra*: *continget illi honor?*. **Si... putaret**: ricorrendo all'*evidentia* il retore immagina, in una scena ricca di *pathos*, come si sarebbe sfogato l'odio dei cittadini se il tiranno fosse stato eliminato per mano loro. **humanae... mortalia**: in contrapposizione all'intervento divino che ha in effetti eliminato il tiranno (cf. *infra*: *ipsis diis immortalibus; numina*). **traheretur**: verbo tecnico che indica lo spostamento dei cadaveri verso le *scalae Gemoniae*, dove venivano esposti alla folla (Campana 2004, *ad Iuv.* 10,65-66); cf. *Iuv.* 10,99; *Sen. tranq.* 11,11. **nemo... putaret**: si nota qui l'anticipazione del segmento *esse quae traheret*, secondo la legge di Hammelrath (la forma attesa sarebbe *suam manum, suas vires esse quae traherent*). **patientiam**: si tratta dell'apatia che tipicamente affligge, nella declamazione, le comunità sottomesse a un tiranno (Tabacco 1985, 51); in 329,12 sono sempre gli dèi a reagire, irritati dalla *patientia* dei cittadini (*patientiae nostrae irascebantur*). **continget illi honor?**: il retore è ironico: con il loro intervento gli dèi volevano punire il tiranno, non certo concedergli l'onore di essere sepolto nel foro (cf. § 8 *Quonam...*).

8. **ille... vibravit**: è tradizionalmente Giove (*ille*) a scagliare fulmini come punizione per i colpevoli (cf. *e.g.* *Ov. am.* 2,1,15-16; *Sen. nat.* 2,43,1); ma anche altre autorità, implicitamente associate a Giove, sono pronte a colpire con (metaforici) fulmini di condanna: cf. 259,17 *Fulmen istud patrum adversus ferociam adulescentiae datum est*; *Iuv.* 8,92-93 *quam fulmine iusto / et Capito et Tutor ruerint damnante senatu* (con Dimatteo 2014, *ad loc.* per altre attestazioni; sul fulmine in ambito giuridico vd. *Introd.*, n. 1). **noxium caput**: sineddoche ingiuriosa registrata da Opelt 1965, 192; esempi simili anche in Hofmann 2003³, 220. **Quonam fato...**: anche nel disegno del *fatum*, da intendersi qui in senso stoico (vd. *ad* § 12), la folgorazione deve essere una punizione per il tiranno non un premio.

9. **Si...**: la sepoltura nel foro dovrebbe essere interdetta a chiunque, persino ai cittadini esemplari (*aliqui... meritus*); la legge *Quo quis loco fulmine ictus fuerit, eodem sepeliatur* deve essere quindi passibile di eccezioni (*excipienda quaedam*), visto che, a suo tempo, non fu possibile ai legislatori prendere in considerazione tutti i suoi possibili casi d'applicazione (*Neque... potuerunt*). Sul tema dell'impossibilità per i legislatori a legiferare tenendo conto di ogni

possibile circostanza vd. Winterbottom 1984, 509 s. (*ad* 331,3). **Neque enim**: la congettura di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 387), benché difficile da giustificare sul piano paleografico, rimane l'alternativa più plausibile al trådito *immo neque. nec...* **Pacis**: la legge sulla sepoltura delle persone colpite da fulmini non prevede un'esplicita eccezione neppure per i templi, ma la mancanza di indicazioni in tal senso non autorizza, comunque, la sepoltura nei luoghi sacri; un'analogia eccezione va fatta per il foro, spazio sacro come un tempio. Sulla contaminazione del foro, cf. Cic. *Rab. perd.* 11 (citato da Winterbottom 1984, 378) e *Introd.*, n. 4. **templum quoddam Pacis**: Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 378) coglie qui un riferimento alla dea *Pax*. Il foro è simbolicamente assimilato a un tempio dove regna *Pax*, in quanto nello spazio forense le controversie vengono pacificate con il diritto (cf. *in... valent*). Un incentivo alla creazione della metafora (*quoddam*) può essere venuto dalla memoria del *templum Pacis*, il foro monumentale dedicato da Vespasiano nel 75 per celebrare la vittoria su Gerusalemme (vd. *LTUR* IV 67-70).

10. PARS ALTERA: su questa dicitura vd. 263, *Introd.*, n. 3. **Ut**: consecutivo. **potentissime**: per indicare l'efficacia di un argomento, *potens* / *potenter* occorrono anche, ad esempio, in 244,5 (con il commento *ad loc.*, per ulteriori riscontri); 276,4; 328,6; vd. in proposito Wahlén 1930, 113 n. 1. †**tyranni**†: apponiamo cautamente le *crucis*, mentre Winterbottom 1984, 378 s. considera il testo sano, interpretandolo come una brachilogia (*tyranni ultionem = legem adversus tyranni ultionem constitutam*), sulla scia di Wahlén 1930, 113; si rimedia così alla mancanza di un soggetto espresso (sulla stessa via, l'integrazione <*legem*> *hominibus... scriptam* proposta da Schultingh, *ap.* Burman 1720, 530). Sempre Wahlén (113) tenta anche di interpretare in senso positivo *adversus* (equivalente di *ad*), richiamando 329,5 *qui homines adversus deorum hominumque iniuriam natos* e Gell. 15,2,6 *exercitationes adversus propulsandam vini violentiam*. Una diversa proposta di correzione viene da Pasetti *n.s.*: «leggere *adversus tyrannum ultionem... esse scriptam* comporta una correzione minima e trova riscontro in 331,25 *Ultio quae petitur? Quae adversus homicidas scripta est, quae adversus eos qui ter iniuriarum damnati sunt scripta est*». **hominibus tantum**: dopo aver fornito il precetto generale, cioè che nella *comparatio legum* è preferibile osservare la legge divina (*eam... hominum*; cf. Quint. 7,7,7; 324,2), il retore specifica che la vendetta contro il tiranno è una legge solo umana. (**et... ultionis**): altra frase problematica, forse da interpretare, come ipotizza Pasetti *n.s.*, come «un'espansione parentetica in cui il declamatore scredita la legge 'umana': della vendetta contro il tiranno è prescritta soltanto la parte relativa alla mancata sepoltura, molto mite (*levissimam*) rispetto ad altri auspicabili provvedimenti»; per il sintagma *pars ultionis* cf. Sen. *Med.* 896 *Pars ultionis ista, qua gaudes, quota est?*; Plin. *epist.* 6,31,5. **hoc... esse**: ultimo momento argomentativo del *sermo*: dopo il precetto generale (*eam... hominum*) e l'indicazione sul caso specifico

(*adversus... ultionis*), il retore asserisce che la prescrizione sulla sepoltura dei folgorati riguarda la *religio*, ed è quindi una legge divina.

11. non est visum movere: si accetta la fine congettura di Håkanson, *visum movere*, (*ap.* Winterbottom 1984, 379, con rinvio a 279,7 *non est visum nefas*), in luogo degli inaccettabili *vi submoveri* di **A** e *vi summovere* di **C**. **quomodo... ita:** a questa correlazione di tipo relativo va attribuito, con Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 379), un valore di luogo; non ci si riferirà al punto del corpo su cui si è abbattuto il *fulmen* (come inteso da Winterbottom 1984, 379), ma al punto del foro in cui il fulmine è caduto. **sederant flammae:** il verbo, generalmente riferito agli uccelli, che si posano dopo il volo (vd. *OLD*² 1901, 2), indica qui l'abbattersi del fulmine. *Flamma* è comunemente impiegato come sinonimo di *fulmen*; vd. *ThLL* VI/1, 866, 50-65, s.v. *flamma*. **putaverunt:** *sc. legum latores*.

12. [quam magis]: se non ci si vuole rassegnare all'espunzione (Winterbottom 1984, 379), la proposta *Quo magis?* di Francius (*ap.* Burman 1720, 531) è paleograficamente plausibile e riprende opportunamente l'enfasi sul luogo di sepoltura del tiranno (cf. *supra: Sed in foro sepelietur*). **fato:** *facto* di **A**¹ è incomprensibile ed è perciò spesso espunto o messo fra *cruces* (cf. Shackleton Bailey 1989, 111; 1989a, 379; 2006, 258; Watt 1996-1997, 294). La forma *fato* di **A**² cozza con il seguente *diis*, ma la semplice integrazione di una preposizione (<a> *fato*) potrebbe restituire senso alla frase; la folgorazione del tiranno nel foro, e la sua conseguente sepoltura in quello stesso luogo sono infatti attribuite dal retore alla volontà congiunta del fato e degli dèi. Sull'asindeto bimembre, stilema ricorrente nelle *Minores*, vd. Wahlén 1930, 75-87; Winterbottom 1984, 322-323 (*ad* 254,15). Il concetto, che si trova anche nell'argomentazione del primo retore (vd. *ad* § 7 *continget illi honor?* e § 8 *Quonam...*), è in linea con le concezioni stoiche, in cui le opere del fato e del *logos* divino sono inestricabilmente legate (vd. Sellars 2006, 99-104). **poterit:** su questa congettura di Rohde (*ap.* Ritter 1884), in luogo del tradito *potest*, vd. Winterbottom 1984, 379.

13. enim: asseverativo. **ob hoc:** la ragione per cui il tiranno è stato punito (*poenas... dedit*) non può essere la sua folgorazione (*fulmine ictus est*), di qui lo spostamento di *ob hoc* operato da Shackleton Bailey 2006 (*et ob hoc fulmine ictus...*). È tuttavia più economico racchiudere *et fulmine ictus est* fra parentesi, con *et* asseverativo e *ob hoc* più opportunamente riferito a *tyrannus fuit ille*. **delictum:** si accetta la lezione di **C**, a fronte dell'incomprensibile *dictum* di **A**, **B**, e **D**¹. La funzione deterrente o paradigmatica della pena risale a Plat. *Gorg.* 525a-b; *Prot.* 324b (cf. anche Thuc. 3,45,3, incentrato però sulla pena capitale); a Roma questa teoria compare, e.g., in Cic. *leg.* 2,8; Sen. *clem.* 1,22,1; *ir.* 1,6,4; 19,7 (su cui vd. Setaioli 1988, 124-126); Gell. 7,4,4.

275

Introduzione

Un uomo, dopo aver scoperto il fratello minore in adulterio con la moglie, decide di risparmiargli la vita, spinto dalle preghiere del padre e dalla promessa di quest'ultimo di disconoscere¹ il figlio adultero. Alla morte del padre il fratello tradito diviene erede universale, ma è colpito da infamia² per aver violato la legge che vieta di guadagnare denaro con l'adulterio³.

La controversia rientra in un sottotipo dello *status definitivus*⁴: l'imputato cerca di dimostrare che l'acquisizione dell'eredità non corrisponde a quel genere di guadagno (*pecuniam accipere*), ottenuto attraverso l'adulterio, che la legge punisce. Dopo una breve deviazione dallo *status causae*, necessaria a sciogliere l'*ambiguitas* del testo della legge (vd. *ad th.: ob adulterium*)⁵, il retore procede al vaglio della *quaestio* principale, escludendo che ricevere un'eredità possa equivalere a *pecuniam accipere* (§§ 3-5): all'imputato non è stata mai prospettata neanche la speranza di un guadagno, ma solo l'*abdicatione*⁶ del fratello adultero (§ 3); egli aveva altre ragioni per ringraziare il fratello minore (§ 4); l'*abdicatione* è prima di tutto un provvedimento punitivo del padre nei confronti del figlio minore (§ 5).

¹ Sul procedimento tipicamente declamatorio dell'*abdicatione*, cf. *ad 257 th.* e 300, *Introd.*

² Sull'*infamia* vd. Ps. Quint. *decl. min.* 250, *Introd.*, n. 5. Il lenocinio è oggetto dello stigma di *infamia* già a partire dall'editto pretorio (vd. *dig.* 3,2,1 [Iul.]). La *lex Iulia de adulteriis* configurò il *lenocinium* anche come *crimen* e punì espressamente come lenone il marito che avesse tratto profitto dall'adulterio della moglie, nonché il marito che non avesse allontanato la moglie scoperta in adulterio (*dig.* 48,5,2,2 [Ulp.]; vd. in dettaglio Rizzelli 1997, 138 s.; Wycisk 2008, 249; 262-264; Mattiangeli 2011).

³ Quanto alla punizione dell'adulterio, si veda *ad 244,1*; ulteriori riferimenti in 277, *Introd.* Sulla possibilità per il marito tradito di risparmiare la vita agli adulteri e di accettare in cambio una somma di denaro vd. Fayer III 2005, 206-208; cf. Ps. Quint. *decl. min.* 279 *th. Adulterum aut occidere aut accepta pecunia dimittere liceat*; Hor. *serm.* 1,2,43; 133; e l'aneddoto varroniano in Gell. 17,18, in cui si narra che Sallustio, sorpreso in flagrante adulterio con la moglie di Annio Milone, fu lasciato andare da quest'ultimo dopo avergli corrisposto del denaro. Questa opzione sembrerebbe essere relativa a una fase giuridica precedente alla *lex Iulia de adulteriis*; vd. Rizzelli 1997, 269 s. La composizione pecuniaria come alternativa all'uccisione degli adulteri dava naturalmente adito, come qui, al sospetto di connivenza fra le parti, e faceva cadere sul marito l'ombra del lenocinio (vd. n. 2).

⁴ Questo sottotipo è discusso da Cic. *inv.* 2,153-154; Quint. 7,3,7; nelle controversie con questo *status* il problema non riguarda tanto la *definitio* di un atto commesso, quanto piuttosto l'interpretazione di un termine contenuto nella legge su cui il caso è basato (cf. *Sen. contr.* 1,2; 4,7; 8,1; 8,4; 8,6; 10,6). Il fatto che l'indagine ruoti intorno al senso di un termine della legge rende questo sottotipo simile agli *status legales*; vd. in dettaglio Calboli Montefusco 1986, 80-82; Berti 2007, 96 n. 1; 119; 2014, 119, n. 49 (con ulteriore bibliografia).

⁵ Le controversie che pongono problemi di ambiguità nel dettato della legge rientrano negli *status legales*, ma qui il retore si sofferma sull'*ambiguitas* della legge soltanto per chiarire quali sono i comportamenti illegali sanzionati e per negare che l'imputato si sia comportato nell'uno o nell'altro modo.

⁶ Sull'*abdicatione* in generale, cf. 257 *th.*; inoltre *infra*, § 3.

L'epilogo della controversia è molto conciso, ed è forse reso ancora più breve da un guasto testuale (vd. § 6).

Commento

Th. ob adulterium: l'espressione è ambigua: può essere intesa in senso attivo ('per far compiere adulterio') e in senso passivo ('per aver subito adulterio'); infatti, oltre ai lenoni (§ 1 *Hanc... committeretur*), che favoriscono l'adulterio per profitto, possono incorrere nei rigori della legge anche coloro che ricevono denaro come risarcimento per aver subito adulterio (§ 1 *Verum... acceperint*; vd. *Introd.*, nn. 3 e 5). **Pro <eo> rogante:** si accetta l'integrazione di Pithou 1580 in luogo di *prorogante* di ABC.

1. lenonis: vd. *Introd.*, n. 2. **commissi adulterii:** brachilogia: 'adulterio commesso a loro danno', e quindi da loro subito. **is:** 'solo chi' (Winterbottom 1984, 380); il ragionamento è brachilogico: la condizione necessaria per incorrere nei rigori della legge è aver ricevuto denaro; con la sua linea difensiva l'imputato dimostrerà di non averne effettivamente ricevuto (cf. § 2 *Pecuniam... probabis*).

2. In... contendis?: la legge si applica a due (*utrum*) fattispecie (vd. *ad th.: ob adulterium*). La prima riguarda il lenocinio (§ 1 *Hanc... committeretur*), e quindi non è nemmeno presa in considerazione dall'imputato; egli si concentrerà soltanto sulla seconda, relativa a chi abbia ricevuto un risarcimento per l'adulterio subito (*Pecuniam... detulisses*; vd. *Introd.*, n. 3). **Alioqui:** con significato aggiuntivo, non disgiuntivo; cf. *ad 250,8*. **Postea:** le ragioni per cui il fratello è stato risparmiato verranno trattate al § 4.

3. Heredem... heredem?: l'*abdicatione*, a differenza dell'*ἀποκήρυξις* greca, non comportava necessariamente la perdita dell'eredità, per cui il diritto romano storico prevedeva un procedimento specifico, l'*exhereditatio* (su *abdicatione* ed *exhereditatio*, si veda anche 281, *Introd.*, n. 5); anche nella declamazione latina la perdita dell'eredità per l'*abdicatione* è oggetto di una legge particolare, citata in 374 *th. Abdicatione de paternis bonis nihil habeat*, che per Wycisk (2008, 142) potrebbe essere influenzata dal diritto storico. A prescindere da questo provvedimento, che un *abdicatione* venisse anche diseredato, per quanto non fosse scontato, era perlomeno probabile (cf. *ad es.* 281; 283). Nel nostro caso, secondo l'imputato, non esiste un nesso di causa-effetto tra l'*abdicatione* del fratello minore, promessa dal padre, e la sua nomina a erede unico.

4. Non... dimissem: a rigore, anche se l'imputato avesse graziato il fratello soltanto a condizione che il padre lo escludesse dall'eredità (*propter hoc*), lasciando lui come unico erede, non gli si potrebbe contestare alcun reato, perché, in cambio della grazia, il padre aveva promesso solo di disconoscere il figlio minore e non di diseredarlo. **Si:** concessivo ipotetico; per l'uso vd. 265 *ad 11*. **plena defensio:** la formulazione ritorna quasi identica in 289,7 *Haec satis plena defensio esset. et quod... et quod:* Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 380) propone l'integrazione <*accedit*> *quod*, recepita da Shackleton

Bailey 2006; ma nel contesto è accettabile un costrutto anacolutico, che ben esprime l'ansia dell'imputato di aggiungere alla prima (*quod frater erat*) altre due motivazioni che lo hanno spinto a ringraziare il fratello (*minor frater; sub patre frater*). **sub patre**: Pasetti *n.s.* : «il passo è molto discusso a partire da Winterbottom 1984, 380, che, pur accettando il testo trådito, solleva dubbi sull'espressione: "I do not know why the fact that the other son was still *in patria potestate* adds to the *pathos* (and were not both sons so placed)"; da qui la proposta di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984 *ad loc.*) di integrare *sub <pio> patre* e quella analoga di Shackleton Bailey 2006, *sub <bono> patre* (mentre Shackleton Bailey 1989 mette le *cruces* a *sub*). A me pare che l'intento del declamatore sia proprio quello di enfatizzare l'esistenza in vita di un padre a cui entrambi i fratelli sono sottoposti, una situazione che non si verificherebbe se il padre fosse defunto: *sub patre* si oppone a *post mortem patris*, ad es., in *dig.* 29,2,42,1 (Ulp.) *Si in societate, quod vivo patre incohaverat, filius post mortem patris perseveravit, Iulianus recte distinguit interesse, utrum rem coeptam sub patre perficit an novam inchoavit*»; quindi, l'imputato ha lasciato andare il fratello in ossequio all'autorità paterna, la medesima a cui è soggetto anche il fratello adultero. **ut... occidere**: si noti la netta contrapposizione fra *ipsi*, da una parte, e *patris et mea causa* dall'altra. *Debuerim* fa riferimento al diritto / dovere di punire l'adultero colto in flagrante, da cui l'imputato si sente esentato per le motivazioni che ha addotto.

5. praestitisse: non tanto 'offrire', quanto 'garantire', con la tipica sfumatura giuridica del verbo (vd. Beikircher 1992, 90-92). **et... fuit**: il disconoscimento del figlio minore non fu una decisione presa a caldo dopo la scoperta dell'adulterio: con la successiva *exhereditatio* il padre confermò la punizione, aggravandola. Per *manifestum* costruito con l'ablativo di causa, cf. 280,6; 296,11; 318,1 (vd. *ThLL* VIII 311, 25-34).

6. Per la sezione conclusiva della declamazione (*Ergo... audiet*) ci si adegua alla paragrafazione di Winterbottom 1984 e Shackleton Bailey 1989 e 2006, benché questa soluzione non sia del tutto soddisfacente, perché non consente una precisa individuazione dell'epilogo. In altra sede (Dimatteo 2017), ho diviso la sezione in due paragrafi (§ 6 *Ergo... mea*; § 7 *Quanto... audiet*), partendo da un'intuizione di Winterbottom 1984, 380, per restituire alla *peroratio* della declamazione una fisionomia più precisa (vd. appresso e *infra*: *Numquam... mea*; *Brevis... est*); **Ergo... facerem**: i tre membri del *tricolon*, scanditi dal polisindeto, focalizzano i personaggi della declamazione: il *pater*, nominato enfaticamente alla fine del primo *colon*; il fratello maggiore e il minore, richiamati dai pronomi in forte rilievo all'inizio dei due *cola* successivi (*ego*; *ille*). Ciascun *colon* contiene dunque la sintesi di uno dei tre paragrafi che compongono il corpo della declamazione (*Ergo... pater*, cf. § 3; *et ego... pecuniam*, cf. § 4; *et ille... facerem*, cf. § 5). Visto il saldissimo lega-

me che lo unisce a quanto precede, il periodo non farà parte dell'epilogo, ma dell'*argumentatio*. **Numquam... mea**: i manoscritti recano *Nec enim persuaderi, eqs.*; Winterbottom 1984, 380 ritiene che la frase spieghi (*enim*) un «new point» relativo al fratello minore, addotto dal retore nell'ultimo membro del precedente *tricolon* (*et ille... facerem*). In particolare, con *Nec... mea*, il retore sosterebbe che il fratello minore, «still less than the other two [*sc.* il padre e l'altro fratello], had his elder brother's monetary advantage in mind». Questa esegesi non mi pare soddisfacente per due ragioni: 1) se, con Winterbottom, si interpreta *in bonam partem* l'espressione *causa mea* ('a mio vantaggio'), la frase non spiega – semmai ripete – quanto detto sopra (*ut ego lucrum facerem*); 2) la frase, è vero, chiama in causa il fratello minore (*eum qui abdicatus sit*), ma non solo; l'enfasi è anche sull'imputato e sul fatto che non sia colpa sua se il fratello è stato sconosciuto (*causa mea*), nonché sull'impossibilità che la giuria (*cuiquam*) venga convinta del contrario (*persuaderi... poterit*; per l'accezione negativa di *causa*, vd. *OLD*² 317, 11). Con questa interpretazione si spezza la connessione logica percepita da Winterbottom; e, con ciò, il nesso *Nec enim* diventa poco comprensibile. Si stampa qui *Numquam* in luogo di *Nec enim* e si accetta la congettura *poterit* di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 126), in luogo del tràdito *potest*; questi minimi ritocchi danno vita a un epifonema che da un lato suggella l'*argumentatio* (§§ 3-6), dall'altro introduce al epilogo vero e proprio (*Quanto... audiet*).

Brevis... est: dopo aver ostentato, con toni consoni alla *peroratio*, il suo appagamento per il tipo di vendetta scelto (*Quanto... contigit!*), l'imputato sfodera una *sententia* di carattere gnomico basata sul luogo comune che la pena capitale è più mite rispetto ad altre perché mette immediatamente fine alle sofferenze del condannato (cf. e.g. Ps. Quint. *decl. mai.* 11,8, p. 228, 10-13 H. *Mortem vero damnatis quisquis praestat, indulget... Fallitur, quisquis illam velut omnium suppliciorum summam putat; occidi non est poena sed exitus*; 3,8, p. 49, 4-6; in una prospettiva simile, 276,10; Amm. 26,6,12). **nunc... audiet**: l'isocolia asindetica – con collocazione variata di *diu* –, i verbi in risalto a fine frase e l'omeoptoto rendono questo *dicolon* molto raffinato. Pithou 1580, 110, evidentemente a disagio con il presente *eget*, lo corregge in *egebit*; in realtà *diu* ha qui un valore prossimo a *iamdiu*, *dudum*, *pridem* (cf. *ThL* V/1, 1559, 62-79): *eget* indica infatti un lasso di tempo che muove dal passato e arriva al presente (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 305); per *diu* con l'indicativo presente durativo, cf. e.g. 260,21 *At nimium diu, iudices, sic defendo optimum iuvenem tamquam istud abdicatis praestiterit*; Plaut. *Merc.* 166 *nimis diu animi pendeo*; *Mil.* 95 *ego haud diu apud hunc servitutem servio*; Cic. *de orat.* 1.136 *id spero nos esse adeptos omniaque iam ex ipso, quae diu cupimus, cognituros*.

276

Introduzione

Un uomo stupra una donna e poi si dà la morte; la vittima rivendica comunque il diritto a scegliere tra le pene previste dalla legge, e opta per la confisca degli averi del colpevole.

Il caso, per molti versi simile a quello di 247¹, è regolato da una versione della *lex de raptoribus* che riconosce alla *rapta* il diritto di scegliere se mandare a morte lo stupratore o impossessarsi dei suoi beni². Compito del declamatore, nei panni dell'avvocato della donna³, è dimostrare che tale diritto resta valido benché la morte del colpevole abbia reso la scelta apparentemente obbligata.

La declamazione è impostata sul diffuso contrasto tra lo *scriptum* e la *voluntas* della legge⁴. Dopo aver riepilogato gli elementi indiscutibili del caso (§ 1), il declamatore ricostruisce la tesi della parte avversa, che attribuisce alla norma l'intento di concedere una scelta tra due possibilità (§§ 2-3); per contro, il declamatore si attiene alla lettera della legge, che non richiede espressamente che le opzioni disponibili siano più d'una (§§ 4-5). Alle argomentazioni relative al diritto seguono quelle pertinenti alla *aequitas*: la parte avversa trova ingiusto che la donna possa ottenere sia la morte, sia gli averi dello stupratore; ma più ingiusto, secondo il *patronus*, sarebbe negarle del tutto il diritto di scegliere il risarcimento per il torto subito (§§ 6-7 e 11). Si affronta quindi un'altra obiezione della parte avversa, secondo cui la donna avrebbe lasciato intendere di voler scegliere la morte del colpevole, per poi richiederne i beni in seguito al suicidio (§ 8). Il declamatore puntualizza la natura congetturale di tale tesi (§ 9), sostenendo quindi che la scelta della *rapta* non sarebbe cambiata qualora lo stupratore fosse ancora in vita: la donna, al contrario, avrebbe inteso condannarlo a quella povertà che a lui parve tanto intollerabile da spingerlo al suicidio (§ 10).

Commento

Tit. Bona raptoris: sul motivo delle proprietà di un *raptor* suicida vd. già 247.

1. 'Rapta... optet': sulla *lex de raptoribus* vd. *Introd.*, n. 2. **vel:** la citazione è leggermente divergente rispetto a quella dell'*argumentum (mortem aut bona)*; un'ulteriore variazione è al § 4 (*mortem vel nuptias*). **pro qua loquor:** a parlare è l'avvocato della *rapta*: vedi in proposito, *Introd.*, n. 3; più in generale per le situazioni che rendevano inammissibile o inopportuno lasciare la parola diretta-

¹ Dove tuttavia la *rapta*, dopo il suicidio dello stupratore, si appella alla legge per cui la moglie è erede dei beni del marito; per una casistica dei temi incentrati sullo stupro, cf. *ad 247 th*.

² Su questa versione della legge, priva di riscontri nel diritto romano fino al codice giustiniiano, vd. Wycisk 2008; sulla formulazione più diffusa vd. ancora 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th.*, con ulteriori riferimenti.

³ Le donne, nella declamazione, sia greca che latina, sono di norma rappresentate da un *patronus*: si veda in proposito 247, *Introd.*, n.1.

⁴ Per cui vd. *ad 264,7*.

mente alla parte in causa vd. *ad* 250, 1. **constat... non negatur... convenit**: il declamatore osserva un precetto caro a Quintiliano, quello di esporre chiaramente tutti gli elementi assodati del caso in discussione, per rendere la situazione più chiara e l'orazione più efficace: cf. Quint. 4,4,4; 5,10,111-112; 7,1,4; nelle *Minores* cf. ad es. 309,8.

2. Negant: la parte avversa sarà costituita dai parenti dello stupratore, come ad es. in 247. **exceptum**: indica un'espressa disposizione di legge, come in 309,9 *hoc unum exceptum*; ulteriori esempi in *ThlL* V/2, 1249, 81-1250, 26. **nullo scripto verbo**: su *scriptum* e *voluntas* vd. *Introd.* e n. 4. †**temporis**†: può forse essere difeso come un riferimento alle circostanze (vd. *OLD*² 2113, 10) in cui ha luogo la scelta della *rapta*, quando cioè la morte dello stupratore non è più un'opzione disponibile; l'oggetto dell'*interpretatio*, tuttavia, dovrebbe piuttosto essere l'*optio* in sé o la legge che la regola: di qui le congetture *optionis* di Pithou 1580 e *legis* di Ritter 1884. **haec**: la *interpretatio* della parte avversa. **inquit**: per un analogo passaggio dal plurale al singolare in riferimento alla controparte cf. § 5 *Adversarius... queritur* ~ *cum adversariis contentio*.

3. <Si>... concederemus: testo di Aerodius 1563 per il trådito *hanc... contenderemus*: i due minimi interventi sono richiesti dal senso dell'espressione, che presenta un'ipotetica concessione da parte del declamatore; compromette invece l'enfasi della formulazione l'ulteriore intervento di Ritter 1884 (accolto da Shackleton Bailey 2006), che corregge il secondo *si* in *ut*. **eligenda**: espunto da Shackleton Bailey 1989 e poi 2006, può essere difeso con Winterbottom 1984 sulla base di Sen. *contr.* 1,5,6 *ea eligenda sit optio*. In alternativa, sembra plausibile la congettura di Schenkl 1886, 77 *optio eligendi*, segnalata da Winterbottom 1984, 380, con un rinvio ad *Att.* 4,19,2, a cui si può aggiungere Cic. *fin.* 1,10,33 *soluta nobis est eligendi optio*. **Neque... nihil est**: la morte dello stupratore, cioè, resta un'opzione valida anche se è già avvenuta; la donna continua a trovarsi di fronte a due opportunità: potrebbe anche scegliere la morte dello stupratore (e dunque accontentarsi di quanto è già avvenuto), ma non è obbligata a farlo.

4. potenter: 'in modo efficace, cogente': per l'impiego di *potens* / *potenter* in questa accezione, riferimenti ad 244,5 e 274,10 *ut... illud potentissime dicamus*, inoltre *OLD*² 1558, 2, s.v. *potenter*. **iuncta... discreta**: il declamatore invita a interpretare nel modo più letterale possibile il testo della legge (*ipsa legis scriptura*), in cui *mortem* e *bona* sono proposte come alternative da *aut* / *vel*: la norma, dunque, si limita a prescrivere di scegliere l'una o l'altra possibilità, senza lasciar intendere che entrambe debbano essere contemporaneamente disponibili (*iuncta*). Su *scriptum* e *voluntas* vd. ancora *Introd.* e n. **4. nuptias**: il declamatore (o quantomeno il copista) si lascia qui confondere dalla formulazione più diffusa della *lex de raptoribus*, che permette alla vittima di mandare a morte o sposare lo stupratore (vd. 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th.*). Su questa base Shackleton Bailey 2006 ritiene che l'intero passo (*Et*

haec... tamen) sia autentico, ma erroneamente dislocato in questa sede. Una più lieve imprecisione era già nella citazione della legge al § 1. <si> **lex... esset**: testo di Rohde (*ap. Ritter 1884*) per il trådito *lex... est*; il doppio intervento è necessario, perché il declamatore sta proponendo una sottile interpretazione letterale della legge fondata sulla differenza tra *eligere* e *optare*: la legge non prescrive una *electio*, ovvero la ‘scelta’ di una tra più alternative, ma piuttosto una *optio*, una ‘decisione’ che può essere presa anche in presenza di un’unica possibilità. Winterbottom 1984, pur stampando il testo di Rohde, ipotizza che la paradosi possa celare una lacuna, ovvero *lex ita scripta est <ut rapta raptoris mortem aut bona optet. Si ita scripta esset> ut eligi eqs.* [vel]: la presenza del trådito *vel* viola la logica del discorso; è pertanto condivisibile l’espunzione proposta da Winterbottom 1984, 381, che ipotizza una dittografia di *electioni*.

5. ante omnia intueri: sul nesso vd. già Quint. 3,9,6; 7,1,5; 7,2,27. **ex lege inclinandum sit**: cf. 345,5 *inclinare leges et iura transferre*. **minimum... pereat**: il principio per cui la legge deve essere alterata il minimo indispensabile è esposto in Quint. 7,7,8; per l’applicazione a un caso di *raptus*, vd. Sen. *contr.* 1,5,6 s. Quanto all’uso di *pereo* in riferimento a leggi private della propria efficacia cf. anche 315,10 *Non utique perit lex*; altro in *ThLL X/1*, 1336, 58-74, s.v. *pereo*. **eadem**: equivale qui a *ea*, come già in 259,23: vd. *ad loc.* **totum ius**: *ius* sarà qui il diritto di ottenere il risarcimento; *totum* si riferirà alla perdita integrale di questo diritto in seguito alla soppressione della *optio*; cf. ad es. 297,7 *si lex permetteret neutram ultionem, forsitan totum ius remitteremus*.

6. non est aequum: dopo gli aspetti più propriamente giuridici (*ius*), il declamatore passa ora ad affrontare le questioni relative alla *aequitas*: su questa tradizionale ripartizione delle argomentazioni vd. *ad 245,4*. **hoc eo pertinet ut**: precisa in quale situazione è valido quanto sopra esposto: nello stesso senso cf. 300,5; 320,12; 344,2; nonché Quint. 4,2,19; 4,2,82; 8,3,13; 12,2,6. **etiam... [etiam]**: il primo *etiam* è congettura di Winterbottom 1984 per il trådito *enim*; l’intervento è necessario, dal momento che si introduce qui non una spiegazione dell’argomento precedente, ma un’ulteriore argomentazione. Il secondo *etiam*, fuori luogo se riferito a *facto ipsius*, era già stato espunto da Ritter 1884. **legi... satisfactum**: la norma prescrive che la scelta debba essere compiuta dalla vittima; non si può dunque ritenere che in questo caso la morte dello stupratore soddisfi i requisiti della legge, dal momento che a sceglierla è stato lo stupratore stesso e non la *rapta*. **falsa... calumnia**: l’aggettivo è qui evidentemente pleonastico rispetto al sostantivo (che già in sé presuppone la falsità dell’accusa); questa forma di ridondanza è tipica dell’epoca post-classica (Szantyr 2002, 178); e diffusa nella declamazione (Pasetti 2011, 44).

7. Duas... poenas: cioè la morte e il pignoramento dei beni; è quest’ultima la pena più mite a cui rimanda il successivo *alteram... mitem*. Sulla correlazione *sine dubio ~ tamen* cf. ad es. 256,4; 297,10; 305,11. **nec... tenetur**: il testo è

visibilmente corrotto: non è chiaro se *hac* si riferisca alla legge che dispone la scelta tra le due punizioni o più specificamente alla pena più mite (*alteram... mitem*), e in entrambi i casi non si hanno paralleli per l'uso di *publicare*; manca inoltre un soggetto logico per *tenetur*. È tuttavia possibile intuire il senso di fondo: essendo stata data la possibilità di scegliere, nulla impone di prediligere il castigo più crudele; la donna, secondo il declamatore, avrebbe verosimilmente scelto le proprietà dello stupratore anche qualora questi fosse stato ancora in vita. **Hodieque... optatura?**: per il declamatore, la donna avrebbe la possibilità di non chiedere gli averi dello stupratore, accontentandosi della sua morte (§ 3); il suicidio del *raptor* non ha influenzato la sua scelta, che sarebbe rimasta in ogni caso la stessa (§ 7 *ut vobis approbet quid optatura fuerit si viveret*). Se dunque scegliesse la morte del *raptor* – si aggiunge ora – la donna meriterebbe il biasimo collettivo per aver preferito la pena più grave tra le due consentite dalla legge. Optando per gli averi del suo stupratore, quindi, la donna non mostrebbe avidità, ma stornerebbe da sé l'accusa di crudeltà: sul tema della crudeltà della *optio* cf. anche 308,13.

8. 'Non... puellam': si insinua il sospetto che il *raptor* si sia suicidato perché sapeva che la donna avrebbe scelto la sua morte; la stessa tesi viene sostenuta dalla controparte nella *decl.* 247.

9. quomodo colligatis scisse: cf. 340,6 *quomodo igitur colligemus? cum non liqueat*: secondo il testo tradito, il declamatore chiede ai suoi avversari come possano dedurre che lo stupratore sapesse, *dal momento che* ciò non è chiaro nemmeno a loro. Shackleton Bailey (1983, 233, poi 1989 e 2006) corregge in *quomodo liqueat*, ripristinando una correlazione che è forse più logica: il declamatore chiede agli avversari *come* deducano la consapevolezza dello stupratore, *come* ciò possa essere a loro chiaro; dunque invita a presentare le eventuali prove al giudice; infine conclude che tali prove non esistono, ma si riducono al solo suicidio del *raptor*.

10. credibile... metu: il suicidio per paura della morte sembra invece plausibile, secondo Lucr. 3,79-80 *saepe usque adeo, mortis formidine, vitae / percipit humanos odium lucisque videndae* (ulteriori riferimenti in Kenney 2014², 88 *ad loc.*); vd. inoltre Plin. *epist.* 6,20,14 *erant qui metu mortis mortem precarentur*. **ulterius**: più grave della morte; così anche 265,15 *mereatur ille poenam ulteriores*; cf. inoltre Iuv. 15,118-119 *ulterius nil / aut gravius cultro timet hostia*. **Sunt enim... putent**: si pensi ad es. alla tradizione aneddotica su Apicio, celebre ghiottone dell'epoca di Augusto e Tiberio, che si sarebbe suicidato all'apprendere che della sua fortuna rimanevano 'soltanto' dieci milioni di sesterzi: cf. Mart. 3,22. **Hoc... credibilis**: è più credibile che il *raptor* si sia suicidato temendo che la vittima avrebbe scelto le sue ricchezze, condannandolo a una vita in povertà; a ciò rimandano anche i due *hoc* successivi: questa era effettivamente l'intenzione della *rapta*, e tale resta la sua richiesta.

11. florem aetatis: il nesso è frequente come metafora della giovinezza (vd. *ThLL* VI/1, 934, 60 ss., s.v. *flos*); in questo caso la metafora rimanda specificamente alla verginità, ‘fiore della giovinezza’, secondo un *topos* di lunga tradizione, forse documentabile già in Saffo 105b Voigt; vd. ancora *ThLL* VI/1, 935, 56-75.

277

Introduzione

Un uomo sorprende la propria moglie in flagrante adulterio e la uccide, applicando la legge che consente al marito tradito di uccidere la moglie con l’amante se colti in flagranza di reato. Ma la donna era incinta e, per questa ragione, l’uomo viene accusato di omicidio in forza di un’altra legge (*Supplicia praegnatum in diem partus differantur*), che impone di differire l’esecuzione di un’adultera fino al momento del parto¹. La controversia si basa dunque sullo *status legalis* noto come *leges contrariae*, anche se in esso ha larga parte lo *status finitivus* relativamente alla discussione sulla *voluntas legis*, ospitata ai §§ 5-6². Il caso discusso affronta da una prospettiva particolarmente interessante un tema, quale quello dell’adulterio, piuttosto ricorrente nella letteratura declamatoria³. Nella fattispecie, inoltre, la controversia si basa sul motivo della flagranza di reato, che in ambito declamatorio attribuisce al marito tradito la facoltà di uccidere entrambi gli amanti se colti sul fatto; il che avviene in violazione di quanto stabilito dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* che accordava il *ius occidendi* al padre della adultera, concedendo al marito la possibilità di uccidere solo l’amante colto in flagrante se costui fosse stato un uomo di nascita non libera⁴. Proprio quest’aspetto, che lega la liceità dell’omicidio alla tempestività dell’esecuzione, è quello che determina il contrasto con l’altra legge che impone il differimento del supplizio capitale a un momento successivo al parto.

Nella controversia, che non presenta *sermo*, il marito accusato prima rivendica di aver ucciso legittimamente (§ 1), discutendo su come vada inteso il concetto di *supplicium*, di cui considera corretta l’applicazione (§§ 2-6). Poi passa all’*aequitas*, affrontando l’obiezione dell’indegnità del suo gesto (§ 7-8), che pone a confronto con la esecrabilità del comportamento della moglie (§§ 9-10).

¹ Sulla prima legge e sulle sue relazioni con la legislazione storica, si veda *ad* 244,1; quanto alla legge che differisce la punizione delle donne incinte, cf. *infra*, *ad th.*

² Cf. in proposito Dingel 1988, 100.

³ Sedici attestazioni nella sola raccolta delle *Minores*, ma vd. Lentano 2016 che ne stima la consistenza in circa il 10% tra tutti i testi declamatori in lingua latina.

⁴ Cf. *ad* 244,1; inoltre Rizzelli 1997, Bettinazzi 2014, Lentano 2016, Brescia-Lentano 2016.

Commento

Tr. Praeignas adultera: il titolo, con una sintesi particolarmente efficace, mette a fuoco la vicenda combinando due condizioni – gravidanza e adulterio – ‘estreme’, come si addice a una declamazione (cf. § 9): il fatto che un’adultera sia anche incinta aggrava la posizione della donna, ma al contempo determina il contrasto e innesca la controversia. Dal punto di vista ortografico, i codd. oscillano tra *praeignas* e *praegnans*, oscillazione che torna in molti altri punti del testo (vd. Winterbottom 1984, 383). **CD:** per questa abbreviazione (qui equivalente a *contradiciti*), molto comune nel tema, cf. *ad 249 th*.

Th. Supplicia... differantur: questa la *lex* declamatoria che impone il differimento della condanna capitale di una donna incinta ad un momento successivo al parto. Il provvedimento non ha altre attestazioni nella letteratura declamatoria, ma compare in un rescritto adrianeo, riportato in *dig.* 1,5,18 (Ulp.) *Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit liberam, quae praegnans ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, dum partum ederet. Sed si ei, quae ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni interdictum est, civem romanum parit et in potestate patris*, oltre che in Paul. 1,12,4 (5) *Praegnantes neque torqueri neque damnari nisi post editum partum possunt* e in *dig.* 48,19,3 (Ulp.) *Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena differtur quoad pariat. Ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu praegnans est*. Il caso più vicino è quello della legge citata in *decl. min.* 313 *damnatorum supplicia in diem tricesimum differantur* che tuttavia riguarda i colpevoli di omicidio (cf. 313 *Introd.*, con il rinvio a Langer 2007, 173). Sul passo, infine, utile il confronto con quanto testimoniato da Diodoro Siculo (1,77,9), secondo il quale molte città greche avevano adottato la consuetudine di vietare la condanna a morte di donne incinte, secondo l’idea che viceversa sarebbe morto anche il figlio, incolpevole e per di più ‘bene’ condiviso tra madre e padre: τῶν δὲ γυναικῶν τῶν καταδικασθεισῶν θανάτῳ τὰς ἐγκύους μὴ θανατοῦσθαι πρὶν ἂν τέκωσι. καὶ τοῦτο τὸ νόμιμον πολλοὶ καὶ τῶν Ἑλλήνων κατέδειξαν, ἡγούμενοι παντελῶς ἄδικον εἶναι τὸ μηδὲν ἀδικήσαν τῷ ἀδικήσαντι τῆς αὐτῆς μετέχειν τιμωρίας, καὶ παρανομήματος ἑνὸς γενομένου παρὰ δυοῖν λαμβάνειν τὸ πρόστιμον, πρὸς δὲ τούτοις κατὰ προαίρεσιν πονηρὰν συντελεσθέντος τοῦ ἀδικήματος τὸ μηδεμίαν πῶ σύνεσιν ἔχον ὑπὸ τὴν ὁμοίαν ἄγειν κόλασιν, τὸ δὲ πάντων μέγιστον, ὅτι ταῖς κυούσαις ἰδίᾳ τῆς αἰτίας ἐπενηγεμένης οὐδαμῶς προσήκει τὸ κοινὸν πατρὸς καὶ μητρὸς τέκνον ἀναιρεῖσθαι, «per quel che concerne le donne condannate a morte, quelle gravide non subivano l’esecuzione prima del parto. Questa legge fu introdotta anche in molte città greche, in considerazione del fatto che era assolutamente ingiusto che un innocente subisse la stessa punizione di un colpevole e che per una colpa commessa da uno fossero in due a pagare; inoltre, non meno ingiusto era considerato che un essere privo di intelligenza pagasse lo stesso castigo di colui che aveva commesso il crimine con scelta malvagia; massimo degli argomenti

era poi che, mentre la colpa era imputabile soltanto alle donne incinte, non era conveniente che venisse condannato a morte il figlio, comune al padre e alla madre»; sul passo, si veda Balestri Fumagalli 1983. **in adulterio deprehensam**: è la formula tipica che indica la flagranza di reato, unica condizione che rende legittimo l'omicidio degli adulteri (vd. Quint. 5,10,36; 6,3,87) e per questa ragione, essendo l'elemento che avvia l'azione, compare frequentemente nel *thema* (Sen. *contr.* 1, *pr.* 7; *contr.* 9, *pr.* 1; *decl. min.* 273 *th.*; 275 *th.*; 284 *th.*; 286 *th.*; 291 *th.*).

1. Cum reus agar: esordio particolarmente enfatico, con l'imputato che rivendica l'accusa rivoltagli, non comune nelle declamazioni. **homines... duos**: il marito ammette l'accusa e anzi la enfatizza, precisando il numero di persone uccise. Brillante, ma forse non necessaria, la congettura di Shackleton Bailey 2006 che corregge *duos* in *tres*, con allusione anche al bambino che la donna aveva in grembo. **Occidere... cum adultera**: è una delle formule con cui si presenta la *lex* declamatoria, che, in violazione di quanto previsto dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* voluta da Augusto, consente al marito di uccidere moglie e amante della moglie se colti in flagrante adulterio (vd. Rizzelli 1997). In ambito declamatorio una formulazione simile appare anche in 244,1; *Adulteros liceat occidere* è invece in 284. Vi è poi una versione estesa, *adulterum cum adultera qui deprehenderit, dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit*, attestata in Sen. *contr.* 1,4 e 9,1. La questione della discordanza tra la *lex* declamatoria e la *lex Iulia*, che limitava il *ius occidendi* al padre dell'adultera, ha avuto molteplici tentativi di soluzione: vd. adesso Lentano 2016, che a partire dai vari casi di mariti colpevoli di aver ucciso la moglie adultera in violazione della *lex Iulia* ipotizza che l'insistenza del motivo nella letteratura declamatoria riecheggi pratiche e comportamenti diffusi nella società del tempo. **calumnia**: qui nell'accezione di 'interpretazione capziosa' della legge (esempi in *ThLL* III 188, 50; analogo, ma non identico, l'impiego in 251,2).

2. 'Praegnatem... iubet': qui, come al § 7, il declamatore prende spunto da un'obiezione dell'avversario per controbattere. Inoltre, il riferimento alla condizione della donna anticipa la citazione dell'altra legge (che differisce il castigo per le donne incinte), entro cui l'avversario intende inquadrare la vicenda. **Ut confiterer**: l'*ut* è adoperato a indicare «il carattere fittizio e astratto della concessione» (Traina-Bertotti 2003³, 455 s.). **de suppliciiis**: il declamatore ricorda che il termine *supplicium* non è adatto all'azione compiuta dal marito, perché riguarda persone che hanno ricevuto una pubblica condanna e sono state consegnate al boia per l'esecuzione della pena (sul *supplicium* a Roma vd. Santalucia 2009; più in generale Cantarella 2005). Emerge qui un problema di definizione, per il quale si può ipotizzare la presenza di uno *status* secondario di tipo *finitivus* (vd. Dingel 1988, 100). **ministeria**: il termine può indicare tanto l'attività (come in 315,11 *numquid non necesse est subire aliquem hoc ministerium?* e 315,25 *quisquis es in quem transferetur hoc infelix ministerium*), quanto la

condizione di chi è sottoposto agli ordini di un altro, con particolare riguardo per chi agisce per conto di un giudice (cf. *ThlL* VIII 1013, 5-11). **carnificum**: termine frequentemente attestato nelle *Minores* per identificare l'esecutore di una condanna capitale (vd. *OLD*² 278). Il *carnifex* è evocato in 315,18; ben nota l'azione della sua scure (vd. 309,13 *Fulmina ipsa velociter cadunt; habet finem aliquem expectationis securis illa carnificis*), così come la durezza del suo animo (305,12 *sume carnificis animum*).

3. iudicium: il declamatore riprende gli argomenti sviluppati al § 2 per dimostrare, attraverso una insistita anafora della negazione (*non... non nisi... non nisi*), che è corretto parlare di *supplicium* solo per quelle esecuzioni che avvengano dopo un regolare processo, su ordine di un magistrato e in base ad una legge ben precisa e che dunque, in senso stretto, non si può ipotizzare un vero contrasto tra leggi. **ordinantur**: correzione di Winterbottom 1984 al posto di *ordinatum* dei mss. **mariti dolori**: motivo che torna con una certa frequenza nelle declamazioni che riguardano la punizione dell'adulterio (vd. anche 279,12; 335,6). Come rilevato da Brescia-Lentano 2016, 26-28 e da Lentano 2016, 70-72 nella letteratura declamatoria il *dolor* – da intendere come risentimento per l'offesa ricevuta (vd. 297,2 con commento *ad loc.*) – legittima il marito a vendicare l'adulterio. Tale considerazione per il *dolor* dello sposo trova peraltro riscontro in un rescritto di Antonino Pio: *dig.* 48,5,39,8, (Pap.) *ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare*; ma vd. anche Paul. *coll.* 4,12,1,4. **conditor**: questa è la ragione per la quale il declamatore può affermare che l'inventore della legge avrebbe inteso giustificare tramite un'azione privata un'eventuale azione di rivalsa da parte di un marito tradito (per *conditor* con significato di *constitutor*, vd. *ThlL* IV 146, 59-69). **conscriptor**: a differenza di *conditor* altrove adoperato con il valore di 'legislatore' (vd. ad es. Liv. 3,58,2; Sen. *tranq.* 17,7), questa – insieme ad un passo di Festo (p. 328, 16 Lindsay) *Agathocles, Cyzenicarum rerum conscribtor*; cf. *ThlL* IV 377, 63-65 – costituisce una delle rarissime attestazioni in cui il termine appare con accezione di 'redattore della legge'. Frequenti nelle *Minores* i richiami al *legum lator* per confermare la *voluntas* della legge (vd. ad es. 264,12; 297,9). **privatum**: si tratta cioè di un'esecuzione affidata al marito; nel diritto storico questa concessione è soggetta a restrizioni che cambiano nel tempo: cf. *ad* 244,1. **Non magis... magistratus**: interessante ma non indispensabile la proposta di Shakleton Bailey 2006 che pone tra doppie quadre il periodo considerandolo «a misguided attempt to provide some rationale for *voluit*». **praestituit**: il verbo ha valore tecnico, così come l'espressione *diem praestituere* (per la quale vd. già Plaut. *Pseud.* 59); non è mai attestato nelle *Minores* oltre che qui. Compare invece in *decl. mai.* 12 *th.*, p. 231, 6-11 H.

4. lex... loquatur: l'espressione indica il fatto che una legge 'parli' (cioè 'si riferisca') a qualcuno in particolare. Si tratta di un uso non frequente, ma co-

munque attestato in ambito declamatorio: vd. Sen. *exc.* 3,4,1 *etiamsi actio est, lex, quae de servato loquitur, ad personas tantum extraneas pertinet; contr.* 1,5,7; 10,6,1; *decl. min.* 320,6 *sed de sociis <lex> loquitur idem agentibus;* 342,2 *Si de iis loqueretur lex quos;* interessante è poi il caso di. 249,3 *Satis sine dubio lex ipsa dicendo 'Ne prius cum adultera agatur quam cum adultero actum fuerit' ostendit se de iis loqui quorum uterque accusari potest,* legato all'adulterio e nel quale si identifica una compiuta personificazione. Tra gli usi non declamatori vd. Nigid. *gramm.* 8,5 Funaioli *videbitur lex in postfuturum loqui,* citato da Gell. 17,7. **Adultera dimissa:** il declamatore si riferisce a quei casi in cui il marito accetta del denaro per permettere agli adulteri di sottrarsi alla punizione (vd. ad es. 279). **in manu mariti:** ha ragione Winterbottom 1984, 384 a evidenziare che in questa circostanza l'espressione non ha valore tecnico, ma indica il fatto che, una volta lasciata andare la moglie, il marito perde la possibilità di agire contro di lei.

5. in lege est: l'espressione, che compare anche in 311,10, esprime una certezza circa il diritto del marito a punire. **non tantum adulterae:** secondo l'argomentazione del declamatore, la legge impone come condizione per eseguire la vendetta che gli amanti siano puniti entrambi e contemporaneamente. Perciò, se si introducesse una deroga alla punizione della donna, ciò comporterebbe l'impossibilità di punire anche l'amante. Il divieto di deroghe sembra comunque un motivo presente anche nella *lex Iulia*, stando ad es. a quanto si legge in *dig.* 48,5,24,4 (Ulp.) a proposito dell'espressione *in continenti filiam occidat* (*Quod ait lex 'in continenti filiam occidat', sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. Quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequabatur, in continenti videbitur occidisse*). **cum occidere... permittat:** il periodo richiama le parole con cui Quintiliano, a proposito della difesa di un imputato che si difende citando la legge *adulterum cum adultera occidere licet*, aggiunge subito dopo *lege certum est* (7,1,7)

6. nomina: attraverso la ripresa della formula con cui si apre il § 4, si approfondisce il ragionamento avanzato al § 2, per giungere alla corretta definizione di *supplicium*. **<merito occisus>:** si tratta di una congettura di Rohde (*ap.* Ritter 1884), accolta dagli editori moderni (con qualche dubbio di Winterbottom 1984, 384 che ipotizza *iure occisus*). **publicae:** si riprende l'argomentazione sviluppata al § 3: il caso è lontano da quelli per i quali si applica la legge che regola il differimento della condanna a morte di una donna incinta.

7. Indignum: come al § 2, la citazione delle parole dell'avversario avvia il discorso. Il tono enfatico poggia sulla disposizione di *indignum* in apertura della citazione, collocazione altrove presente nelle *Minores* (cf. 262,11; 269,5), ma che sarà poi ripresa in perfetta antitesi al § 8. **Nondum:** non è ancora il tempo di parlare diffusamente delle colpe della donna, argomento che sarà svilup-

pato al § 9. **Infantis**: l'attenzione si sposta sul bambino che sarebbe nato se si fosse rispettata la legge che impone il differimento della condanna a morte di una donna incinta. **ex adultero fortasse**: si avanza il sospetto che il padre del bambino fosse proprio l'adultero. Il dubbio sulla paternità, tema tipico del pensiero latino, è ben presente in ambito declamatorio. Un meccanismo per certi versi analogo è presente in Sen. *contr.* 1,4,11 (su cui Casamento 2012 e 2015), in cui al rifiuto di un figlio di uccidere la madre adultera insieme all'amante si obietta che il vero padre del ragazzo sarebbe l'amante della donna. **cuius rei gratia**: genitivo di causa con valore finale non molto attestato nella lingua latina, ma piuttosto frequente nelle *Minores* (vd. ad es. 247,6; 252,19, e inoltre Quint. 2,11,3 e 5,11,4). **Non... legem prospexisse**: la legge non può tutelare il bambino dell'adultera dal momento che l'adulterio ne rende *dubius* il *sanguis* (vd. Beltrami 1998). Il declamatore deve demolire gli argomenti derivanti dalla mancata tutela del figlio che la donna aveva in grembo. **ei cui... qui... qui**: il *tricolon* con anafora e poliptoto del relativo, struttura ricorrente nelle *Minores* (cf. ad 297,2), elenca i casi che avrebbero reso inefficace e dunque inutile una legge che tutelasse le ragioni del nascituro. Il primo *colon* allude ai rischi di un aborto spontaneo o una mancata sopravvivenza del neonato, il secondo (*an nasci posset*) potrebbe forse adombrare un'allusione a un procurato aborto da parte della donna, motivo che tornerà in maniera esplicita più avanti (*Victurus autem fuit ille si ego adulteram non occidissem*, § 10); ipotesi in linea con le ripetute critiche alle leggerezze femminili che, in autori come Ovidio (ad es. *am.* 2,14) o Seneca (*ad Helv.* 16,3 *numquam more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti; non faciem coloribus ac lenociniis polluisti*), si concretizza nell'accusa di non volere figli. Il terzo *colon* mette in gioco la riprovazione sociale, derivante dall'immoralità della madre, che avrebbe accompagnato il bambino.

8. Pro patribus: il declamatore afferma che anche un eventuale rinvio dell'esecuzione della donna incinta non è da considerare un atto a favore della madre e in fondo neppure del nascituro (del quale ancora Papiniano dichiarerà che non lo si può legittimamente considerare una persona, in *dig.* 35,2,9,1 *partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur*), ma di padri incolpevoli (*qui nihil fecerunt*) e del loro diritto ad avere una discendenza (cf. Nardi 1971, 37; Sanna 2012 e 2012a; Brescia-Lentano 2016, 32-35). Anche se, come sostiene il rescritto adrianeo citato *supra*, ad *th.* (*dig.* 1,5,18 [Ulp.]), il figlio nato da una donna condannata all'*interdictio aqua et igni* è comunque libero (*civem Romanum parit*) e *in potestate patris*. **lex pro me**: il declamatore rivendica con forza che anche la legge a tutela della donna incinta è in realtà una legge pensata al maschile in quanto difende le prerogative del *pater* in attesa di una discendenza; in questa prospettiva viene proposta un'interpretazione in base alla *voluntas* del legislatore, a cui è, appunto, attribuito l'intento di tute-

lare i padri. **In hac**: ha ragione Winterbottom 1984, 384 a ritenere che il pronome si riferisca alla donna. **ne illius... miseratio**: la pietà per il bambino non può condizionare i giudici perché tra le colpe della donna c'è quella di avere reso dubbia la discendenza. Sulla *turbatio sanguinis* vd. Humbert 1972. **agnoscere... educeret**: la sequenza, scandita dall'anafora, indica ciò che nella cultura latina normalmente avveniva all'atto di nascita, un riconoscimento ufficiale e compiuto da una figura maschile all'interno del *genus* entro il quale il neonato sarebbe stato allevato. Ciò sarebbe stato impossibile per questo bambino, sospettato di non essere figlio del marito, ma dell'amante della moglie. Le ansie per una incerta *stirps* derivante dall'adulterio sono ben espresse in 310,11 a proposito di un uomo accusato per due volte di adulterio: '*duo cubacula inruisti, duobus maritis iniuriam fecisti, duas familias incerta stirpe confudisti*'. Sui temi relativi alla certezza della discendenza nella cultura romana cf. Guastella 1985; Mencacci 1986; Beltrami 1998.

9. Ipsam: Pasetti *n.s.*: «*ipsam* mette a fuoco l'adultera (non solo il feto, ma anche lei non merita pietà) e sottolinea la peculiarità del suo caso: l'adultera incinta meriterebbe una punizione specifica, che la legge non prevede, anche se avrebbe dovuto (*debuerit*)»; **irasci... leges**: l'ira della legge è immagine non molto attestata in latino (vd. Sen. *ir.* 1,16,6 *tibi lex videtur irasci iis quos non novit, quos non vidit, quos non futuros sperat?*), ma ben presente nella letteratura declamatoria (Sen. *contr.* 9,3,9 *neque enim lex adhibenti vim irascitur sed passo succurrit; decl. min.* 305,3 *non satis habuit quod adversus miseros lex irata conscripserat; 337,3 Irascitur ergo lex ei qui non adprobatis senatui causis perierit; 366,5 non omnes lex punit, sed conscios, sed participes sceleris; illis irascitur qui cum patre peccant*). **commune**: «an exception to the normal working of *communis*» così Winterbottom 1984, 384, che sottolinea l'uso non tecnico dell'aggettivo, qui nell'accezione di 'ordinario'. **hoc tempore**: l'intera frase è costruita sulla coincidenza temporale così da accrescere l'odiosità della donna pronta all'adulterio benché incinta, mentre normalmente ci si asteneva dai rapporti sessuali durante la gravidanza (*salvo pudore*). **volutata**: verbo dall'accezione erotica adoperato in senso negativo (vd. Cic. *har.* 59; Prop. 2,29,36 e Adams 1996, 193 s.), frequente nel linguaggio declamatorio (Sen. *contr.* 1,2,13; 1,4,3; *decl. mai.* 3,13, p. 54, 18-19 H.). **animalibus mutis**: il periodo contiene un'estesa similitudine tra le abitudini sessuali degli animali, che, pur sprovvisti della ragione (sulla contrapposizione vd. Sorabji 1993), si astengono dopo l'accoppiamento da altre unioni, e la donna, che, al contrario, è stata incapace di conservare la propria *pudicitia*, evitando relazioni adulterine. La similitudine attinge a un repertorio ampio nella letteratura greca e latina (vd. Gasti-Romano 2003). Consigliata nei manuali di retorica (Hermog. *De id.* 2,4,17, p. 151, 1-8 Patillon), è frequentemente adoperata nelle *Minores*: si veda *ad* 260,15; anche 307,6. **matrona**: nel corso della declamazione il termine non risulta mai adoperato per definire la condizione della donna; tanto più serve

in questo passo a esaltare la trasgressione del *pudor* e dunque la colpevolezza (vd. il richiamo al *matronalis pudor* in 280,16). **instantis**: è l'unico punto della declamazione in cui il parto è segnalato come imminente, così da intensificare la responsabilità morale della donna e della sua colpa; verosimilmente, come si desume dall'inciso *ut vos dicitis*, la controparte aveva usato lo stesso argomento per sottolineare la crudeltà del marito. **futuro**: rivolto al figlio che sarebbe potuto nascere (vd. § 8).

10. ventrem suum: indica metonimicamente il bambino, che la donna con il suo comportamento ha condannato ad una morte certa (per questa accezione, vd. Hor. *epod.* 17,50; Liv. 1,34,3). **Victurus**: attraverso due interrogative retoriche che accrescono il *pathos* del discorso il declamatore allontana dall'uomo la responsabilità dell'omicidio del bambino, sostenendo che non sarebbe nato comunque. **mores... feminarum**: si allude, come al § 7 (vd.), al ricorso a pratiche abortive, oggetto nel 211 d.C. di una condanna esplicita in un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, di cui ci giungono innumerevoli testimonianze: vd. *dig.* 48,19,39 (Tryph.), che trae spunto da Cic. *Cluent.* 32, *dig.* 48,8,8 (Ulp.) e *dig.* 47,11,4 (Marc.), ove l'aborto è definito una sottrazione dei figli al marito (*indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse*). Il passo appare perfettamente allineato alla critica della vanità femminile che vede nella gravidanza uno sfregio alla bellezza corporea (vd. Ov. *am.* 2,14,7-8 *scilicet, ut careat rugarum crimine venter, / sternetur pugnae tristis harena tuae?*), come peraltro conferma una testimonianza di Favorino in Gell. 12,1,8 *fetus quoque ipsi, in corpore suo concepti, aboriantur, ne aequor illud ventris inrugetur ac de gravitate oneris et labore partus fatiscat*.

278

Introduzione

Un ragazzo, esposto dal padre e accolto come figlio da un altro, si comporta da eroe e così ottiene il titolo di *vir fortis*. Secondo una *lex* declamatoria che non ha altre attestazioni, meritevole di un premio è non soltanto il figlio, come di norma nella declamazione¹, ma anche il padre: si tratta di una somma in denaro, diecimila sesterzi, che dunque viene attribuita al padre putativo. Trascorso del tempo, il padre naturale si fa avanti e dopo aver pagato gli alimenti – unico vincolo da rispettare per riprendere un figlio all'interno del *genus* – riconosce il ragazzo. A questo punto, in forza della legge, richiede la somma che spetta al padre dell'eroe.

¹ Sulle due leggi, *vir fortis optet quod volet* e *viro forti praemium* ci limitiamo qui a richiamare Wycisk 2008, 217-219; dettagli sulle diverse formulazioni e sulla casistica, e ulteriori riferimenti bibliografici in 258, *Introd.*, n. 2 e in 266, *Introd.*

La declamazione affronta un tema dai profili piuttosto complessi, quale quello dell'*expositio* di minori², la cui importanza – notoriamente attestata in ambito comico (prima in Grecia, poi a Roma) – a Roma sembrerebbe originariamente limitata ai casi di bambini deformi e poi estesa ad altri casi solo in età tardo-repubblicana e imperiale. Il motivo appare di una certa frequenza nella letteratura declamatoria (vd. Sen. *contr.* 9,3; 10,4; Calp. *decl.* 51 e le *Minores* 306, 338; 358; 372; 376).

Nella controversia non è mai messo in discussione il diritto di un padre di esporre i figli, cosa su cui tutta la letteratura declamatoria concorda; al centro della declamazione è il contrasto tra i due padri, quello naturale e quello che padre ha dimostrato di essere per cura e affetto.

Senza *sermo*, la declamazione introduce due serie differenti di argomentazioni. La prima riguarda chi debba eventualmente dare il denaro al padre naturale: avendolo concesso lo stato la prima volta, la richiesta dovrebbe essere infatti rivolta a questo e non al padre putativo (§§ 1-4). La seconda è volta a dimostrare che al tempo in cui il giovane si è distinto per il suo eroismo il padre naturale si è ben guardato dal farsi avanti per riconoscerlo, mentre l'unico a essersi preso cura del ragazzo, favorendone dunque il successo, era stato l'altro uomo (§§ 5-7). Seguono poi alcuni spunti che, sotto il profilo dell'*aequitas*, invitano a riflettere su chi tra i due padri possa considerarsi più degno di ricevere la ricompensa (§§ 8; 10-12); ulteriore motivo di riflessione è dato dall'interpretazione della *voluntas legis* (§ 9).

Commento

Tr. Expositor: il *nomen agentis* appare limitato al solo ambito declamatorio (vd. *ThL* V/2, 1775, 57-59; Sen. *contr.* 10,4,21; *decl. min.* 338). **forti:** il termine, qui adoperato in maniera piuttosto ambigua, indica nella letteratura declamatoria, e nella forma più estesa di *vir fortis*, l'eroe di guerra (in generale sul personaggio, cf. *ad* 271 *th.*; sui diritti di cui gode nel mondo della declamazione, cf. *ad* 249,14 e 258, *Introd.*, n. 2). Date le oscillazioni della tradizione manoscritta tra forme in *-i* e in *-e*, appare plausibile la scelta di normalizzare proposta da Shackleton Bailey 1989 e 2006.

Th. Viri fortis pater decem milia accipiat: mentre note e ampiamente citate sono le leggi che stabiliscono il premio del *vir fortis* (*vir fortis optet quod volet, viro forti praemium*: per le diverse formulazioni 266, *Introd.*; in generale sul premio, cf. 258, *Introd.*, n. 2), unica è l'attestazione di questa *lex* declamatoria

² Vietata in età arcaica (Dion. Hal. *ant. Rom.* 9,22), se non in caso di figli nati con deformità fisiche (Cic *leg.* 3,8,9; Sen. *ira* 1,15), l'*expositio* sembra divenire piuttosto ricorrente in età tardo-repubblicana e imperiale (Plin. *epist.* 10,65-66). Per un'analisi delle principali questioni connesse alla pratica dell'*expositio* a Roma cf. Eyben 1980-1981; Boswell 1988; Motomura 1988, Kudlien 1989 e soprattutto Harris 1982 e 1994, che tuttavia non dedica attenzione specifica alle declamazioni. Per il versante greco Cameron 1932 e Huys 1989.

che concede al padre dell'eroe un riconoscimento in denaro. **decem milia**: deve sottintendersi *sestertiorum* con ellissi del sostantivo, come è usuale nella lingua latina (vd. ad es. Catull. 41,2 *puella... milia me decem poposcit*). **fortiter fecisset**: espressione abituale per indicare in ambito declamatorio l'azione che qualifica il *vir fortis*. **agnovit**: verbo tecnico del riconoscimento, con specifica applicazione al riconoscimento di un figlio (vd. Nep. *Ag.* 1,4 *quem ille natum non agnorat, eundem moriens suum esse dixerat*), frequentemente attestato nelle declamazioni (vd. ad es. 388,6 *Cum forte videt puerum venalibus interpositum, simul et agnovit et agnitus est e infra*, § 6). **solutis alimentis**: benché qui non chiaramente menzionata, si richiama una legge, *expositum qui agnoverit solutis alimentis recipiat*, nota ai declamatori (vd. Sen. *contr.* 9,3 e 10,4; Quint. 7,1,14-5; 9,2,89; Sulp. *Vict. rhet.*, p. 343, 10-12 Halm). Il pagamento degli *alimenta*, le spese sostenute da chi ha provveduto alla crescita e al mantenimento del figlio, sembrerebbe una sorta di misura compensativa che regola i rapporti tra il padre naturale, che non perde la *potestas* su un figlio esposto, e colui che lo ha temporaneamente allevato (vd. Bonner 1949, 125-127; Wycisk 2008, 146-148). Di un obbligo al pagamento degli alimenti parlano una costituzione di Alessandro Severo (*Cod. Iust.* 8,51,1 *si invito vel ignorante te partus ancillae vel adscripticiae tuae expositus est, repetere eum non prohiberis. Sed restitutio eius, si non a fure vindicaveris, ita fiet, ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum artificium iuste consumpta fuerint, restitueris*), così come un'altra di Diocleziano (*Cod. Iust.* 5,4,16 *Patrem, qui filiam exposuit, at nunc adultam sumptibus et labore tuo factam matrimonio coniungi filio desiderantis favere voto convenit. Qui si renitatur, alimentorum solutioni in hoc solummodo casu parere debet*), anche se la materia lascia adito a molti dubbi (cf. Lanfranchi 1940; Lovato 2015). L'unica condizione in base alla quale il padre naturale potrebbe chiedere al padre putativo del denaro è che questi possa vantare a vario titolo un credito o abbia lasciato una somma in deposito (i casi di *depositum* nelle *Minores* sono esaminati in Wycisk 2008, 80-91; sull'*actio depositi*, cf. *ad 255 th.*); l'affermazione gioca sull'impiego di termini propri del linguaggio economico per mostrare l'infondatezza della richiesta dell'uomo.

1. venditione: si tratta di un termine raro nella letteratura declamatoria: oltre che qui è presente solo in 336,11; è invece diffusissimo nella letteratura giuridica per indicare la vendita all'asta dei beni del debitore insolvente (cf. Berger 1953, 377, *s.v. bonorum venditio*; numerosissimi gli esempi in *VIR V*, 1257-1261, *s.v. venditio*). **contractus**: altro termine che afferisce all'ambito economico-giuridico; Pasetti *n.s.*: «nell'accezione tecnica di 'convenzione', 'contratto' che vincola le parti (Berger 1953, 313) questa è una delle più antiche testimonianze del termine, assieme a Sulp. Ruf. *ap. Gell.* 4,4,2 (così in *ThLL IV* 753, 22); le occorrenze si moltiplicano poi nella letteratura giuridica (*VIR I* 997-1001). Il lessema, in generale raro prima dell'età imperiale, occorre anche in Quint. 4,2,49, dove indica piuttosto il processo che conduce al contratto, cioè la 'contrattazione', la 'tran-

saazione'». **debuisti**: il verbo è qui adoperato nell'accezione originaria di 'essere debitore' al culmine di una serie di termini tutti legati alla sfera dei rapporti economici che obbligano due persone: ma l'unico a esser debitore di qualcosa era, fino a poco tempo prima – cioè fino a quando non aveva pagato gli alimenti – il padre naturale. **Legem adfers**: il nesso ritorna in 313,3 e 329,4; qui anticipa la menzione della legge relativa alla ricompensa che spetta al padre del *vir fortis* (*supra, ad th.*). **praestetur fides**: espressione ricorrente nella lingua latina (cf. *ThIL VI 671,17*), per cui vd. anche 376,5. **petitio**: come molti altri termini del § 1, è proprio del lessico giuridico dove indica l'*actio in rem* (Berger 1953, 629, s.v.); è così anche nel nostro caso, come già in *Cic. inv. 2,110*.

2. iam constet: in realtà, più avanti (§ 9) il declamatore smonterà anche questo assunto, dimostrando la legittimità della ricompensa ricevuta dal 'secondo' padre. **debuirit**: parola-chiave dell'intero paragrafo: è certo chi avrebbe dovuto ricevere il premio, ma chi avrebbe dovuto darlo? Secondo il declamatore, al di là della questione se colui che si è fatto carico di educare il ragazzo meritasse o meno il premio in denaro, comunque non è a lui che il padre naturale deve chiederlo, ma allo stato. **si patri... res publica**: struttura a chiasmo con il verbo in poliptoto al centro; la *sententia* identifica il ruolo opposto del padre, al quale si deve solamente, e della *res publica*, che deve dare. **Viderimus**: impiego canonico del futuro secondo per indicare azione «che si attuerà rapidamente e sicuramente» (Traina-Bertotti 2003³, 228) specie con il verbo *video* (vd. *Cic. fin. 1,35 quae fuerit causa, mox videro; interea...*). **Putate me**: formula ricorrente nelle *Minores* per introdurre una supposizione che fa da premessa a un discorso; vd. 244,3; 318,7; 367,2 e 4.

3. rei publicae causam: il declamatore intende assumere anche le difese dello stato, dimostrando che la *res publica* ha agito con correttezza nell'attribuire a lui il denaro. **tempus**: termine ricorrente nel corso del paragrafo: qualsiasi sia la difesa del padre, la sua rivendicazione è fuori tempo massimo. **actionis**: s'intende l'azione giudiziaria che il padre naturale rivolge contro lo stato al fine di ottenere il premio che gli spetta in quanto padre del *vir fortis*. **confiteberis**: il verbo, qui adoperato nell'accezione di 'ammettere', ritorna al § 12. **Etiamsi**: la formula concessiva, esaltata dall'anafora, sottrae argomenti alla difesa del padre naturale, che intende addurre la lontananza quale motivo della richiesta tardiva. **in causa fuit**: locuzione adoperata per indicare l'essere responsabili di qualcosa, come in *Quint. 7,1,53 tu in causa damnationis fuisti*.

4. ut nunc res est: l'incidentale ha la funzione di richiamare l'attenzione sulla nuova condizione del figlio riconosciuto dal padre naturale. **debeatur...** **debut**: si richiama lo stesso scambio verbale, basato sul poliptoto, del § 2 (*si patri debetur, debet res publica*).

5. natura et illo initio: Winterbottom 1984, 386 pone tra *crucis*; di diverso avviso Shackleton Bailey 1989 e poi 2006, che traduce «by nature and that

first step», identificando in *illo initio* l'atto del concepimento (per cui cf. *ThLL* VII/1, 1655, 8); Pasetti *n.s.*: «nella stessa accezione il termine compare in *dig.* 38,8,1,1 [Ulp.] *cognati appellati... sunt... , ut Labeo ait, quasi commune initium habuerint*); anche *natura* va qui interpretato nel senso di 'nascita', 'origine', come in Ter. *Ad.* 126 *tuus natura filio, consuetudine discipulus*; *illo* ha forse la funzione di sottolineare quanto sia remoto nel tempo (e dunque distante dalle circostanze presenti) il momento del concepimento (cf. § 8 *scio te coepturum altius*)». **videri**: si anticipa un tema, presente già nell'*argumentum*, che tornerà nella seconda parte della declamazione, volto a marcare le differenze tra chi è padre naturale e chi sembra esserlo.

6. Num dubium est: modalità espressiva ricorrente nelle *Minores* (cf. 248,5; 273,8; 336,4 e 8 etc.). La ripresa anaforica della formula coinvolge tutto il paragrafo in un ragionamento complesso, volto a dimostrare, quasi in risposta alla stringatezza con cui si conclude il paragrafo precedente (*satis est plerumque ad hoc ius videri*) e attraverso una serie di esempi molto differenti tra loro, che quello tra il giovane *vir fortis* e l'uomo che lo ha allevato era a tutti gli effetti percepito come un rapporto padre-figlio. **si intestatus**: il primo dei tre *exempla* di cui il declamatore si serve è un caso da manuale, riguardante le norme basilari del diritto a ereditare che prevedono una successione diretta dal padre al figlio in mancanza di un testamento che disponga diversamente (vd. Quint. 3,6,96 *intestatorum parentium liberi heredes sint*). Di un uomo che muore senza aver fatto testamento tratta *decl. min.* 308, ma in questo caso la materia del contendere riguardante un *intestatus* discende dalla mancanza di figli. In generale, per la ricorrenza del motivo in ambito declamatorio, vd. Wycisk 2008, 153 ss. **si honores peterem**: usuale l'impiego del congiuntivo imperfetto in riferimento al passato (vd. Traina-Bertotti 2003³, 436 n. 1). Il terreno delle aspirazioni politiche costituisce l'altro banco di prova della solidarietà tra padre e figlio, come in Quint. 7,4,4 *abdicatorum aliquis quod invito patre militavit, honores petierit, uxorem duxerit: tuemur quod fecimus*. Significativo il riferimento alla competizione per le cariche in 258,4, dove tuttavia, nel contesto della rivalità tra padre e figlio, si rimarca la superiorità della figura paterna (*Inter extraneos quoque et alienos est aliquod privilegium aetatis. Honores prior peterem*). **pulsasset patrem**: il terzo esempio non riguarda né il diritto civile né le consuetudini familiari ma coinvolge la sfera penale. Secondo quale legge sarebbe stato punito il figlio, se avesse percosso il padre o se lo avesse ucciso? *L'excalation* delle domande mette in primo piano la centralità del rapporto padre-figlio nel pensiero declamatorio, confermata da una serie di leggi specifiche come quella che punisce un figlio che percuote il padre (358 *th. Qui patrem pulsaverit, manus perdat*; 362 e 372 *th. Qui patrem pulsaverit, manus ei incidantur*) o che sanziona i delitti familiari. Sulla *pulsatio patris* Wycisk 2008, 240 s. e adesso Pasetti 2017, all'interno di una riflessione più ampia sull'*actio talionis*.

7. Si intestatus: basta la ripresa del primo dei tre esempi del paragrafo precedente per confermare l'esattezza del ragionamento. **emendus:** il declamatore approfondisce il ragionamento a partire dal principio *solutis alimentis*, fissato dalla legge come condizione che permette al padre naturale il riconoscimento del figlio (vd. *th.*). **citra interrogationem:** frequente a partire dalla prosa di età imperiale l'uso di *citra* con astratti di origine verbale: cf. ad es. Quint. 7,2,26 *citra accusationem*; 8,5,34 *citra reprehensionem*; *decl. min.* 245,4 *citra probationem*; 254,1 *citra rogationem*. **nomen:** su condizioni fondamentali che dichiarano i rapporti di discendenza, come quelle relative al *nomen* o al *census*, non è necessario neppure fare domande.

8. re iudicata: formula di passaggio che indica la conclusione di un argomento. Che il padre adottivo fosse pienamente legittimato a ricevere i soldi spettanti al padre di un *vir fortis* non può esser posto in discussione. **dignior:** la riflessione si sposta sul piano dell'*aequitas* per verificare chi dei due *patres* sia più meritevole della ricompensa. **tu exposuisti, ego sustuli:** *sententia* fondata sul parallelismo (vd. sulla sua ricorrenza nella letteratura declamatoria Citti-Pasetti 2015) in cui ai due soggetti – che si contrappongono – corrispondono i due verbi 'tecnici' dell'abbandono e del riconoscimento. **altius:** comparativo avverbiale qui adoperato per indicare un ragionamento preso molto alla lontana come ad es. in Cic. *Verr.* 4,105 *si paulo altius ordiri... videbor*; non molto frequente nelle *Minores* (ma vd. 259,19). **debeamus:** la prima persona plurale sottolinea che il declamatore è portavoce degli interessi della collettività. **laceraverunt... diripuerunt... sustulit:** l'uso dell'indicativo ha qui la funzione di prospettare come un dato di fatto azioni non avvenute, ma che certamente si sarebbero verificate, se solo non fosse intervenuto il padre adottivo (un uso analogo in 258,7). L'azione di bestie feroci come prima causa della morte di neonati abbandonati è comune: vd. 306,23 e Calp. *decl.* 51. **leno:** tipica figura 'nera' della commedia plautina, viene qui citata, unitamente al *lanista*, come esempio di ciò che sarebbe capitato al giovane *expositus* se non fosse intervenuto il secondo padre a salvarlo. Si tratta di personaggi ricorrenti in declamazione, come dimostrano (e.g.) le *Maiores* 14 e 15 in relazione al *leno* e la 9 per il *lanista*. Lenone e *lanista* sono poi associati in Sen. *contr.* 10,4,11 <Facit> *et lanista qui iuvenes cogit ad gladium, nec damnatur rei publicae laesae, et leno qui cogit invitas pati stuprum, nec laedit rem publicam*. **natus est:** la nascita è notoriamente un *beneficium* paterno, impossibile da restituire (cf. Lentano 2009, 15 s. e 258,1); la stringatezza della frase gioca sull'equiparazione dell'uomo al padre naturale in quanto proprio grazie al suo gesto – a tutti gli effetti un *beneficium* – il giovane è cresciuto fino a divenire un *vir fortis*.

9. Intuendum: inizia un periodo molto articolato, volto a riflettere sul valore da dare al premio in denaro che spetta al padre del *vir fortis*. **constituendae legis:** espressione piuttosto frequente nelle *Minores* per indicare il processo

di formazione di una legge (vd. ad es. 263,10; 275,1; 321,6; 350,3). **quod genuerit**: l'atto del generare non può bastare a fare di un uomo un padre: chiamando alle proprie responsabilità il padre che ha esposto il giovane, si obietta che non è sufficiente aver messo al mondo un figlio. L'attribuzione del premio non va dunque considerata in relazione all'atto della nascita, ma del percorso educativo e delle spese sostenute per lui (*quod educasset, quod impensas fecisset*).

10. imputare: la remunerazione economica è lo strumento con cui lo stato dà prova del rispetto dovuto al genitore. **satis hoc indignum**: Winterbottom 1984, 386 rileva giustamente il colloquialismo dell'espressione.

11. filius noster: l'epiteto ha qui l'evidente funzione di avviare una sequenza patetica che passa dalla rivendicazione del diritto a continuare a chiamare 'figlio' il giovane. L'uso del possessivo finisce inevitabilmente per sottolineare il carattere ambiguo del riconoscimento del giovane e dell'accoglimento all'interno del *genus* del padre naturale. **appellatio**: nelle *Minores* il termine ricorre anche in 279,11; 280,7; 283,4. Qui con accezione di 'nome', 'appellativo' (vd. *Thll* I 271, 59-61); ma la frase appare piuttosto incerta. Si vuol forse affermare che, se il giovane è in vita, ed è divenuto valoroso, lo si deve ai *beneficia* che il secondo padre continuerà ad elargire al giovane, senza smettere mai di chiamarlo 'figlio'. **Non ego**: l'anafora intensifica il *pathos* delle interrogative. **sollicitus**: tutta la scena s'incentra sulla rievocazione della ricerca ansiosa di notizie del figlio non ancora tornato dalla guerra. **securus**: in studiata contrapposizione a *sollicitus*; il padre naturale è presentato tutt'altro che in ansia per il giovane. **tamquam... contigisset**: *tamquam* mette a fuoco la prospettiva soggettiva ('all'idea che'; cf. *ad* 244,3), con probabile allusione al quasi certo destino di morte che coglieva gli *expositi* (vd. Harris 1994).

12. Age: interiezione usuale nelle *Minores* (ad es. 252,12; 258,5). **vulnera**: bendare le ferite del figlio e pulirne il sangue costituiscono i primi fondamentali gesti di un padre amorevole. **gratulatus**: forse un richiamo alla pratica della *gratullatio*, ma il termine è comunque piuttosto frequente nelle *Minores* (vd. ad es. 287,4; 290,4 etc.). **contra causam meam**: se il padre naturale ammettesse che sapeva del figlio già da prima, indebolirebbe l'argomento del declamatore per cui la controparte ha reclamato il figlio solo per denaro, dopo il riconoscimento del suo ruolo di eroe (cf. Shakleton Bailey 2006, 282 n. 8).

13. agnovisti: impiego volutamente improprio del verbo tecnico del riconoscimento: il vero riconoscimento non è del figlio, ma della ricompensa spettante al padre dell'eroe. **tituli**: indica genericamente gli onori ottenuti dal giovane come in Tac. *hist.* 1,71,1 ma cf. *decl. min.* 329,6 *nec satis sunt tituli: habeatur aliquis etiam morti honor*. **computas**: per l'uso del verbo nell'accezione di *numerare* cf. *Thll* III 2179, 20-21. **lucrum feceris**: la declamazione si conclude con una battuta particolarmente brillante che parte tuttavia dall'amara considerazione

delle condizioni di vita degli *expositi*. La vicenda gloriosa del giovane *vir fortis* smentisce il pregiudizio che a prendere un esposto non si fa guadagno. Singolarmente questa conclusione richiama il protagonista della controversia senecana 10,4 che prende gli *expositi* e li mutila a fini di lucro per farli accattonare.

279

Introduzione

Un povero, padre di un ragazzino di bell'aspetto¹, decide di far sposare il figlio per sottrarlo alle reiterate proposte sessuali di un ricco. Scoperto il ricco in adulterio con sua moglie, il ragazzino lo risparmia dopo aver ricevuto da lui una somma di denaro. Il padre allora lo disconosce, accusandolo di non aver ucciso l'adultero².

La controversia rientra nello *status qualitatis*, dovendosi accertare se l'*abdicatio* è o meno legittima; il declamatore, che per l'occasione veste i panni dell'avvocato difensore del *puer*, cerca di dimostrare che il provvedimento ai danni di quest'ultimo è ingiusto³.

Alla base della declamazione vi è una declinazione del tipico conflitto tra un povero e un ricco⁴. I motivi di contrasto non sono nettamente delineati, ma sono agevolmente ricavabili dal testo e rivelano una certa tipizzazione della situazione: il ricco, abituato a ottenere qualunque cosa con il denaro, cerca di comprare i favori sessuali del figlio impubere del povero; il povero non tollera l'arroganza del ricco e lo osteggia. Qualche elemento di originalità può essere colto nella caratterizzazione del povero: egli si contrappone al ricco, ma non lo denuncia per il tentato *stuprum*⁵ del figlio e, soprattutto, pretende,

¹ I personaggi *speciosi* sono figure tipiche dell'universo declamatorio, spesso coinvolte in crimini di natura sessuale come lo *stuprum*; cf. 292 e Calp. *decl.* 45. Un *argumentum* particolarmente affine al nostro è contenuto nel fol. 62r, col. ii, 4-12 del palinsesto lat. 7900A (Paris, Bibliothèque Nationale): la vicenda ha per protagonista il figlio *speciosus* di un povero, oggetto delle reiterate profferte sessuali di un ricco (sul testo vd. Santorelli 2014a, 323; per una ricostruzione dell'*argumentum* vd. Santorelli-Stramaglia 2015, 293 s.).

² Sull'opzione fra uccidere l'adultero o lasciarlo andare, previo pagamento di una multa, contemplata dalla legge in materia di adulterio citata nel tema, vd. 275, *Introd.*, n. 3 e 273 *th.*

³ Sull'*abdicatio*, provvedimento fra i più diffusi nel mondo declamatorio, rinvio ad 257 *th.* e a 300, *Introd.* Il discorso di difesa del retore presuppone che l'*abdicatus* si sia opposto al provvedimento paterno; nel mondo dei declamatori tale opposizione sembra avere luogo o in giudizi privati celebrati nel 'tribunale domestico' o, come nel nostro caso, in *iudicia* pubblici celebrati dinanzi ai giudici; vd. Wycisk 2008, 138-140; su un piano più ampio Lentano 2009, 61-64; cf. inoltre *infra*, ad § 6 e *decl. min.* 257,3; 322 *th.*; 327,3.

⁴ Su questo conflitto, 257, *Introd.*; Santorelli 2014, 16-26.

⁵ Con *stuprum*, originariamente sinonimo di *turpitudō*, si indicava una varietà di condotte sessuali valutate come illecite sotto il profilo giuridico e / o morale: i rapporti sessuali con donne libere fuori dal matrimonio, con vedove e vergini, le condotte omosessuali, incestuose

con una condotta vile e ipocrita, che sia il figlio impubere a punire il ricco con la morte⁶.

La declamazione, che si suppone pronunciata dall'*advocatus* del ragazzo⁷, si apre con un *exordium a litigatore* (§§ 1-2), in cui il retore afferma che mai il suo assistito avrebbe potuto commettere l'omicidio, a causa della debolezza (*infirmitas*) dovuta alla sua età⁸. L'incapacità di uccidere del *puer* sarà poi ribadita, in *Ringkomposition*, al principio di un epilogo dal tono sostenuto, chiuso da una sferzante censura della condotta paterna (§§ 17-19). L'*argumentatio* ha una struttura chiara. Seppure non si riconoscesse – argomenta il retore – che il ragazzino sia incapace di uccidere e si sostenesse che quella di non uccidere sia stata una scelta, il suo assistito sarebbe comunque difendibile: come *iuvenis* (§ 3), come marito (§§ 4-9), come impubere (§§ 10-13). Prima di passare al già citato epilogo, il locutore fa riferimento al discorso con cui il padre ha disconosciuto il figlio e a una delle motivazioni del provvedimento (§ 14): il ragazzino avrebbe dovuto uccidere l'adultero per vendicare l'offesa causata dalle sue precedenti profferte sessuali. Tale motivazione è agevolmente confutata dal declamatore: la *gravitas* e la *severitas* del *puer* non sono state minimamente scalfite dalle

e con i *pueri* di condizione libera (vd. *dig.* 48,5,35, *pr.*-1 [Mod.]; inoltre, *decl. min.* 363; 370; *stuprum* è di fatto un iperonimo che include anche il termine e il concetto di *adulterium*; sul punto vd. Rizzelli 1997,176-178; in generale sul *crimen*, Brescia 2012). Il significato del termine latino *stuprum* non coincide con l'italiano 'stupro', dal momento che esso non implica necessariamente l'uso della violenza; si è ugualmente scelto di rendere *stuprum* (e derivati) con 'stupro' seguendo una prassi invalsa negli studi romanistici. Assieme alle altre fattispecie, lo *stuprum cum puero* era represso, con una multa di diecimila sesterzi, dalla *lex Scatinia* (o *Scantinia*), databile verosimilmente all'ultimo quarto del III sec. a. C. (Cantarella 1995, 146 s.; è ormai da escludersi che si occupasse della repressione di queste tipologie di *stupra* anche la *lex Iulia de adulteriis*; sul punto basti Rizzelli 1997, 171-267). La *lex Scatinia* fu poi integrata da un editto pretorio *de ademptata pudicitia*, databile all'inizio del II sec; tale editto puniva anche chi avesse cercato, come nel nostro caso, di indurre un *puer* a un rapporto sessuale, e non più soltanto gli *stupra* effettivamente commessi (vd. Cantarella 1995,152-156; l'editto è probabilmente evocato da Plaut. *Curc.* 35-38; per il testo, basato su *dig.* 47,10,15,15-24 [Ulp.] e Gaius *inst.* 220, vd. Lenel 1927³, 400). Famoso è il processo per tentato *stuprum* di C. Scantinio Capitolino, accusato da M. Claudio Marcello di aver adescato il figlio (Val. Max. 6,1,7; Plut. *Marc.* 2,3-4).

⁶ La viltà paterna costituisce la ragione principale dell'atteggiamento insolitamente ostile del retore nei confronti del padre; vd. Winterbottom 1984, 387, che nota come il tono complessivo dell'arringa difensiva sia in contrasto con i precetti sulla difesa dei figli in cause di *abdicatio* presenti in 259,1 *In omnibus quidem abdicacionis controversiis, quatenus pro liberis dicimus, summissa debet esse actio et satisfacioni similis*.

⁷ Il *puer* rientra nelle categorie 'deboli' che necessitano di essere rappresentate da un *patronus*: si veda in proposito *ad* 250,1, inoltre 247, *Introd.*, n. 1.

⁸ Su questo tipo di esordio vd. Dingel 1988, 41 s.; cf. *e.g.* 265. Quint. 4,1,13 consiglia agli avvocati di trattare, in questo tipo di *exordium*, la personalità del litigante, mettendone eventualmente in risalto proprio la debolezza (*infirmitas*); sul significato del termine, vd. *ad* § 2 *Haec... innocentis*. Ancora Dingel 1988, 46 nota che la formulazione iniziale dell'esordio contiene una traccia di *divisio* (*Priusquam venio ad aestimationem criminis et propriam iudicii huiusce summam*).

indecenti proposte del ricco (§ 15); sarebbe dovuto essere semmai il padre a contrapporsi al ricco, difendendo l'onore del figlio (§ 16).

A fronte di un'argomentazione in gran parte condotta sulla base dell'*aequitas*, il retore svolge anche considerazioni legali: ai §§ 4-5, in cui afferma che non si può accusare qualcuno per un atto che la legge consente di compiere; ai §§ 6-9, in cui descrive la *voluntas* della legge sull'adulterio, riferendosi agli antenati che la promulgarono.

Commento

Trt. speciosi adulter: il genitivo è oggettivo: indica cioè la persona ai danni della quale è stato commesso l'adulterio, vd. gli esempi in Winterbottom 1984, 387.

Th. de stupro... appellavit: sul valore di *appello*, frequentemente impiegato in ambito declamatorio, vd. *dig.* 47,10,15,20 (Ulp.) *Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam attentare: hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores adtemptare* e l'ampia disamina di Schneider 2004, 96 n. 41; per la *iunctura* con *stuprum* cf. e.g. 363 *th.*; Ps. Quint. *decl. mai.* 3,12, p. 53, 14 H.; Sen. *contr.* 2,7 *th.*; Val. Max. 6,1,7. **Puer:** la *pueritia* si protraeva dall'infanzia fino alla pubertà (14-17 anni; vd. Balbo 1997, 13 n. 7). **accepta pecunia:** sulla composizione pecuniaria come possibilità alternativa all'uccisione dell'adulterio, vd. *Introd.*, n. 2.

1. et... summam: cf. Cic. *Quinct.* 32 *in hoc summa iudicii... consistit*; cf. similmente 303,1 *summa legis*; per questa accezione di *summa* (l'«essenziale» il «punto principale»), altri esempi in Forcellini IV 591, 3, s.v. *Et* ha valore dichiarativo. **virum egisse:** per *agere* nel significato di «fare la parte di», «atteggiarsi a» vd. *ThL I* 1398, 74-1399, 50. **inpuberi:** sul piano giuridico i Romani distinguevano tra *impuberes*, incapaci di generare e di sposarsi (fino a 14 anni circa), e *puberes*, capaci di generare e di sposarsi (vd. Balbo 1997, 14 e n. 10; cf. pure *ad* § 11 *postea... posset?*).

2. aetas: per la personificazione cf. Cic. *Arch.* 4 *ab eis artibus quibus aetas puerilis ad humanitatem informari solet*; Iuv. 8,170-171 *praestare Neronem / securum valet haec aetas*. **Lex... est:** al retore il ricorso all'*abdicio* sembra spropositato (cf. *tanta animadversio*) per due ragioni: il figlio non ha tenuto una condotta insubordinata; il provvedimento di disconoscimento è inadeguato per un *puer*, in quanto è concepito per punire i *iuvenes* (termine che indica una fascia d'età compresa tra i 14-17 e i 40-45 anni, vd. Balbo 1997, 25-27; cf. pure § 3 *tamquam iuvenem*). Il termine *ferocia* (cf. pure 259,17) indica un comportamento arrogante fino all'insubordinazione. **Haec... innocentis:** il senso della consecutiva è: la debolezza dovuta alla giovane età dell'assistito non consente di valutarlo come colpevole e nemmeno, addirittura, come innocente. *Infirmitas*, che indica la debolezza di donne, vecchi e bambini in contrapposizione al vigore dell'uomo nel pieno delle forze (vd. Ps. Quint. *decl. mai.* 11,10, p. 229, 22 H. e Santorelli 2014, 157 n. 228), denota qui la debolezza del ragazzino in contrapposizione alla *ferocia* (vd. *supra*) dei *iuvenes*. Il tecnicismo *recipere*

nomen fa riferimento alla *nominis receptio*, atto con cui il magistrato ‘riceveva il nome’ dell’ accusato, ossia dichiarava formalmente di accogliere l’ accusa nei suoi confronti (vd. Giuffrè 1994, 362; Santalucia 2009, 58; 239).

3. Vultis... consumpsi: la *luxuria*, le relazioni con prostitute e lo sperpero dei beni paterni sono alcune delle più tipiche ragioni di disconoscimento di un figlio (cf. e.g. 330,1; Ps. Quint. *decl. mai.* 19,13, p. 385, 15-20 H.; in generale sulla figura del *luxuriosus* cf. 290, *Introd.* e *ad th.*). Generalmente l’ avvocato difensore controbatte queste accuse ricorrendo al *locus de venia*, giustificando cioè con la giovane età la condotta dell’ imputato (vd. *ad* 260, 2). Nel passo è il figlio a respingere queste accuse in prima persona (*ego*), anche se, a rigore, ci si aspetterebbe una terza persona, visto che è il retore a parlare (cf. *dicam* e *infra: proposuero*); tale incoerenza è secondo Dingel 1988, 47 la spia che questa argomentazione è ormai stereotipizzata. **Sed... occidisti:** il retore riporta una possibile obiezione del padre (*respondebitur; inquit*) alle sue affermazioni; le parole del genitore sono però rivolte direttamente al figlio (*‘non occidisti’*), di nuovo con una certa incoerenza (vd. *supra*).

4. Non... permisit: concetto ricorrente nei casi di *abdicio*, vd. 271,6; 286,1; Sen. *contr.* 1,4,6; 1,8,7; 10,2,8. In questo paragrafo e nel successivo le argomentazioni ruotano prevalentemente intorno alla *lex* (cf. *ad* § 6). **tamquam... potuerit:** per il declamatore la scelta del suo assistito di risparmiare l’ adultero era obbligata: così giovane e fragile, non avrebbe mai potuto uccidere nessuno.

5. Loquatur... cum animo: cf. similmente Cic. *fam.* 2,7,2 *tecum loquere, te adhibe in consilium, te audi tibi obtempera* (citato da Burman 1720, 521). **humanus:** sull’ *humanitas* nelle declamazioni pseudo-quintilianee vd. Pieri 2002, 371-373; il concetto ricorre nei testi giuridici e nelle costituzioni di età imperiale: vd. Berger 1953, 489; Lanfranchi 1938, 95-108. **levius:** per questa accezione metaforica del termine (*‘meno molesto’*), vd. *ThLL* VII/2, 1209, 48-79.

6. Sic... ageret: il tecnicismo giuridico *iure agere* (o *lege agere*) indica generalmente lo scontro in tribunale tra due parti (vd. *ThLL* I 1396, 65-1397, 17; *OLD*² 100, 44, s.v. *ago*). La forma ipotetica dell’ affermazione non sembra del tutto congrua al contesto, visto che, di fatto, questo discorso di difesa del figlio presuppone che quest’ ultimo si sia opposto al disconoscimento, provocando l’ instaurazione di un *iudicium* (vd. *Introd.*, n. 3). In realtà, come notato da Winterbottom 1984, 387, la frase ha soprattutto la funzione di marcare la transizione ad argomentazioni sull’ *aequitas* (cf. *turpe; oporteret; nefas*), dopo quelle dei §§ 4-5, attinenti invece al *ius*. Il sintagma *iure agere* andrà quindi inteso *lato sensu*.

7. An... redegerunt?: ironico. È frequente nelle *Minores* il richiamo all’ indiscutibile oculatezza dei *maiores* nella promulgazione delle leggi: cf. 252,8; 262,4; e spec., per il tono, 264,7; cf. pure similmente Cic. *S. Rosc.* 70. **formam:** vd. *ThLL* VI/1, 1076, 31-76, per i casi in cui il termine si riferisce alla condizione

della *civitas*, ad es. Liv. 34,51,4 (*sc. civitates*) *ex omni conluzione et confusione in aliquam tolerabilem formam redigendae*; Sen. *benef.* 2,20,2. **poenam †animadversionis†**: Wahlén 1930, 130, che considera *animadversionis* un *genitivus inhaerentiae*, non risolve completamente la tautologia. Fra i numerosi tentativi di correzione si segnalano: *plenam animadversionem* di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 137), plausibile sul piano paleografico, ma che obbliga a riferire *hanc a pecuniam* (stesso difetto in *poenam adulterii* di Winterbottom 1984, 388, peraltro difficilmente spiegabile sul piano paleografico); *formam animadversionis* di Watt 1996-1997, 295, che rimuove il termine-chiave *poena* sostituendolo con il generico *forma*. Meglio allora *poenam <satis> animadversionis* di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 388), che preserva opportunamente il ruolo sintattico e semantico di *poenam*. In alternativa, preservando il trådito *poenam*, che spiega *accipere pecuniam*, si può correggere *animadversionis* in *animadversioni*, attribuendo al lessema il valore di dativo di effetto: la pena (pecuniaria) è alternativa all'omicidio dell'adultero (*et hanc poenam*) e ha analoga funzione punitiva nei confronti di quest'ultimo (*animadversioni*). **ad mortem**: cioè *ad poenam mortis*.

8. intra se: il sintagma è raro, attestato a partire da Iuv. 13,209-210 (*Nam scelus intra se tacitum qui cogitat ullum / facti crimen habet*) e poi solo in epoca tarda (vd. *ThlL* III 1460, 24-28). **non... sufficienter**: la descrizione di caratteri miti o più impressionabili può essere considerata una declinazione del *color* del 'non potui occidere' (Winterbottom 1984, 388 e 580 [ad 371,11]). Su questo motivo, generalmente impiegato nei discorsi di difesa per dimostrare l'impossibilità che qualcuno abbia commesso l'omicidio contestatogli (cf. Sen. *contr.* 1,4,7; 7,1,17), ma anche per illustrare l'incapacità di portare a compimento un omicidio pianificato (cf. *ad* 281,6; 286,9; 315,18; 321,7), vd. Berti 2009. **animos... durare**: cf. Sen. *contr.* 2,3,6 *dura, anime, dura: heri fortior eras*, ripreso da Quint. 9,2,91. Rara la costruzione di *duro* con *ad*; cf. Tac. *ann.* 14,1,3 *usque ad caedem duratura filii odia*, dove però la preposizione è preceduta da *usque*. **conspicere... cruorem**: per l'incapacità a tollerare la vista del sangue e delle ferite cf. Ps. Quint. *decl. mai.* 9,16, p. 190, 13-15 H.; Sen. *epist.* 57,5. **Multi... gratiam**: l'idea che non tutti i mariti traditi siano in grado di uccidere il colpevole di adulterio (vd. *supra*: *non...sanguinem*) è chiarita da un paragone con una differente situazione: molti non sopportano di assistere ai combattimenti mortali dei gladiatori, pur sapendo che si tratta di una punizione inflitta a dei criminali. Il senso del discusso *suam gratiam* è ben chiarito da Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 388) che confronta il nostro passo con Stat. *Theb.* 8,557-558 *sponsam quin castus amanti / squalor et indigni commendat gratia luctus*. Il sintagma *gratiam suam habere* è, nel medesimo significato, anche in Ps. Quint. *decl. mai.* 17,20, p. 353, 3 H., e, secondo Pasetti 2011, 212 s. n. 474, è riconducibile a un uso perifrastico di *habeo* tipico del latino argenteo. **quamquam**: si stampa la congettura di Pithou 1580, 121 in luogo del trådito

tamquam. illud... poenarum: i gladiatori erano in massima parte criminali (vd. Wiedemann 1992,102-107; Kyle 1998, 91-95). Per i crimini più lievi la pena comportava la vita nel *ludus* e i combattimenti nel circo (*damnati ad ludum*); per i crimini più gravi la pena era invece capitale (*damnatio ad gladium* o *ad bestias*) e la sentenza era eseguita nell'arena, sotto forma di spettacolo (vd. Mosci Sassi 1992, 47-50). Per il costrutto *in parte esse* con il genitivo, esempi in *ThLL* X/1, 467, 25-37.

9. De... occidere: argomentazione *a fortiori*: se anche solo assistere a spettacoli cruenti può creare disagio, figuriamoci uccidere qualcuno. **cogitaverunt**: *sc. constitutores iuris*. **poenam et secundam**: l'espunzione di *poenam* (Winterbottom 1984, 388) non è da prendere in considerazione; *et*, postposto al sostantivo, ha qui la stessa collocazione e lo stesso valore di *quoque* (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 484; *ThLL* V/2, 898, 7-21; 915, 76-916, 4). **vires**: si deve cogliere, con Winterbottom 1984, 388, un'allusione del retore al fatto che la forza fisica del suo assistito non sarebbe stata sufficiente a commettere un omicidio.

10. Non... occidere: il retore afferma di non avere chiaro se l'uccisione dell'adultero da parte del suo assistito sarebbe stata legale. L'affermazione è pretestuosa: in realtà il retore sa bene che l'uccisione sarebbe stata illegale perché possibile senza conseguenze penali unicamente per un marito: il *puer*, come ci si accinge a dimostrare (vd. *infra* § 11), non può essere ritenuto tale.

11. Quo...: per spiegare perché il *puer* non possa essere considerato *maritus* (vd. *supra* § 10), il declamatore immagina un processo in cui il suo assistito sia accusato dell'omicidio degli adulteri. In tal caso il ragazzo sarebbe indifendibile (*Quo... tuus...?*), perché un accusatore (*si... diceret*) potrebbe agevolmente dimostrare che l'imputato è un *maritus* solo sul piano formale (*neque... putari*), ma non su quello fisico-biologico (*postea... filium; ille... non posset*). Generalmente in età classica gli *impuberes* erano ritenuti privi di consapevolezza delle azioni dolose (*capacitas doli*); i ragazzi prossimi al raggiungimento della pubertà (*pubertati proximi*) erano tuttavia considerati responsabili dei loro comportamenti criminali (Berger 1953, 495). **nominis... appellatione**: Winterbottom 1984, 388 richiama opportunamente Arnob. *nat.* 3,31 *liquoris optentio nominis huius appellatione signatur* (anche *infra* § 17 *inani tantummodo nomine*); in generale, sull'uso di *appellatio* nelle *Minores*, ad 278,11. **postea... posset?**: il retore sfrutta qui l'*evidentia*, ricorrendo alla scabrosa immagine dell'accusa che denuda il ragazzo e lo porta davanti ai giudici, affinché possano constatare l'assenza dei segni della maturità sessuale sul suo corpo. L'espressione *in conspectu iudicum* fa probabilmente riferimento all'*inspectio corporis*, esame con cui si accertava il raggiungimento o meno della pubertà e quindi della capacità di riprodursi (vd. Fayer II 2005, 413, n. 276, che però fraintende completamente il nostro passo; sulla storia di questo esame e sul problema di stabilire giuridicamente l'età puberale vd. Lamberti 2014, 51-52 e note; più in generale Gardner 1998, 141 s.; altra bibliografia in Balbo 1997, 13 n. 7).

12. si tantum... irascereis: se, cioè, il povero fosse adirato soltanto per l'adulterio commesso dal ricco (*illi*) e non per le scandalose proposte da lui avanzate al ragazzino. **mariti dolorem:** quanto al *dolor mariti*, il comprensibile risentimento del marito tradito, riconosciuto anche in ambito giuridico, cf. *ad* 277,3. **et... ministerium:** la congiunzione è epesgetica.

13. Nec miror...: l'elogio del matrimonio (cf. 249,19; 306,16; 368,3) e l'indignazione nei confronti dell'adulterio, percepito come destabilizzante per la società (cf. 310,11), sono topici (sulla percezione sociale di questo crimine vd. Fayer II 2005, 200-202; Lentano 2016, 79). **amare:** il verbo ha qui valenza erotica, non affettiva (vd. Adams 1996, 232).

14. illi... parti: ci si riferisce a una parte del discorso pronunciato dall'avversario per attuare il disconoscimento. **cum fieret tacebat:** la condanna dell'ipocrisia del padre, spettatore inerte di fronte all'oltraggio del figlio, ma indignato censore di quest'ultimo per la mancata uccisione dell'adultero, sarà ripresa e espansa ai §§ 15-16 (cf. pure § 18). **maledictum... audivit:** le profferte sessuali che il ricco ha rivolto direttamente al povero sono equiparate a un insulto.

15. experimento: per *experimentum* come sinonimo di *argumentum* ('prova'), vd. *ThLL* V/2, 1656, 9-31, s.v. †**diligetis**†: fra le diverse congetture avanzate per sanare il testo, la più probabile ed economica è *colligetis* di Watt 1996-1997, 295; *colligo*, nell'accezione di 'deduco', è frequente nelle *Minores* e non di rado è costruito con l'ablativo (cf. e.g. 252,15; 289,7); il valore del futuro è potenziale. **quia:** con il valore causale quasi completamente sacrificato in favore di quello dichiarativo. **nefas concupierat:** *iuctura* mai attestata altrove (ma cf. Ps. Quint. *decl. mai.* 2,10, p. 29, 9 H. *nefariae cupiditatis*); *nefas* si riferisce allo *stuprum*, che si sarebbe verificato qualora le proposte sessuali del ricco fossero andate a buon fine. **hoc severo...:** la definizione è fortemente ironica; il retore insiste nel tentativo di screditare il padre (cf. *ad* § 14 *cum fieret tacebat*; *ad* § 16). Anche in *loqui non semel* è racchiuso un giudizio negativo nei confronti del genitore che ha tollerato più di una volta le proposte del ricco. **et adicere pretium:** espressione non superflua rispetto a *pecuniam polliceri*, come sostenuto da Winterbottom 1984, 389. Le due azioni sono in realtà distinte: *pecuniam polliceri* indica la generica promessa di denaro; *adicere pretium* designa invece l'attribuzione di un preciso corrispettivo alle prestazioni sessuali del figlio. Questa ulteriore censura della condotta paterna (vd. *supra*) è inoltre messa in rilievo dal chiasmo.

16. adiit magistratus: per il tentato *stuprum*, vd. *Introd.*, n. 5. **invidiam facere:** su questa *iunctura* vd. *ad* 283,2 (e anche Wistrand 1946, 357-359). **tanto... praestare:** una *sententia* in cui è condensata la censura dell'ipocrisia paterna (vd. *ad* § 14 *cum fieret tacebat*). **quis... vindicetur?:** *vindico* significa qui 'vendicare' una vittima, secondo l'interpretazione di Shackleton Bailey 2006, 291 n. 10, recepita nella nostra traduzione.

17. redeundum... sum: il retore riprende le argomentazioni dell'esordio (§§ 1-2) sull'incapacità per il *puer* di commettere l'omicidio dell'adultero (vd. anche *Introd.*). **Ecquid... ecquid... ecquid... ?:** la forma può essere impiegata per domande retoriche con prognosi positiva, come nelle due prime occorrenze, o negativa, come in *ecquid cogitatis*, (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 464; *ThLL* V/2, 55, 32-38); le due accezioni giustapposte non sono comuni. **nuptiarum mimo:** il sintagma rimanda agli intrecci coniugali tipici di commedia e di mimo ed è impiegato per denotare il carattere farsesco del matrimonio imposto dal padre al *puer* (cf. similmente Sen. *contr.* 2,4,5 *mimicae nuptiae*; sui rapporti tra il teatro e la declamazione vd. in generale van Mal-Maeder 2007, 13-18; sulle relazioni con commedia e mimo vd. Nocchi 2015, 179-199 e 206-209).

18. Itane... est: per la caratterizzazione del *pater* cf. § 14. **[tu] huic:** il pronome personale è qui fuori posto (vd. Winterbottom 1984, 389): l'asindeto avvertativo contrappone *eum qui* e *huic*, ovvero i due bersagli, l'uno giusto e l'altro errato, dell'ira paterna. **nulli:** in luogo dell'atteso *neutri*, per uno scambio non inconsueto (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 204). **eorum:** ridondante dopo *ex duobus adulteris*. L'enfasi è comunque sulla vulnerabilità del *puer*, le cui forze erano inferiori non solo a quelle dell'adultero, ma anche a quelle dell'adultera (Winterbottom 1984, 389).

19. recipitur: il tràdito *repetitur* è certamente inadeguato a indicare uno stadio intermedio tra l'arrivo del denaro (*adfertur*) e il suo conteggio (*numeratur*; vd. Winterbottom 1984, 389 sulle forzature esegetiche di Burman 1720, 543 e Wahlén 1930, 167-168). Watt 1996-1997, 295 propone *expeditur* (stampato anche da Shackleton Bailey 2006), che però, in unione a *pecunia*, non significa 'tirare fuori il denaro' (da un contenitore), ma 'procurare del denaro' (vd. *ThLL* V/2, 1610, 37-54). Un'analoga forzatura semantica si ravvisa in *perspicitur* di Shackleton Bailey 1989a, 380, verbo appropriato per un'ispezione oculare (presupposta però da *numeratur*) e non per l'atto di 'soppesare', come vorrebbe Shackleton Bailey 2006, 293 n. 13. La soluzione più probabile è *recipitur* di Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 389); il verbo, che indica la ricezione del denaro da parte del *puer*, descrive efficacemente un'azione immediatamente successiva alla consegna della somma da parte dell'adultero e precedente al conteggio. **Ego... erumpere:** la declamazione si chiude con un ultimo attacco alla viltà paterna: meglio che l'adultero sia stato lasciato andare (*emissus*) dal figlio, dopo il pagamento della multa; se fosse stato per il padre, il colpevole l'avrebbe fatta franca (*potuit erumpere*). Nella traduzione si è cercato di rendere il gioco di parole che coinvolge la coppia verbale allitterante e antitetica *emissus / erumpere* (su questo tipo di gioco vd. Hofmann-Szantyr 1972², 710); il *calembour* è impreziosito dalla disposizione chiastica (*emissus / dicitur – potuit / erumpere*).

280

Introduzione

In questa complessa variazione sul tema del *raptus*¹, lo stupratore fugge dalla città dopo aver commesso la violenza, e la sua vittima viene data in moglie a un altro uomo. Tempo dopo, il colpevole torna in città, e il padre della *rapta* pretende di condurlo dai magistrati perché sua figlia possa decidere se sposarlo o mandarlo a morte. Lo stupratore non si oppone, la donna tace: a fare opposizione è il marito, che vede minacciato il suo matrimonio.

La vicenda rientra nello *status* della *translatio*². Il declamatore non discute nel merito il caso, ma avanza un'eccezione formale: la *lex raptarum* va applicata nel momento della violenza o non va applicata affatto, né la *optio* può essere concessa a una donna che è già sposata.

Il *sermo* imposta la *divisio* che il declamatore osserverà per la maggior parte. Alla raccomandazione di conservare un tono conciliante e dimesso, comune in tutti i conflitti familiari (§ 1), il maestro fa seguire l'elenco delle *quaestiones* da sviluppare (§§ 2-3)³: se la *optio* sia ancora possibile a distanza di tempo dalla violenza (sviluppata ai §§ 4-5), e soprattutto dopo aver contratto un altro matrimonio (così §§ 6-8); se il fatto di non aver potuto citare immediatamente lo stupratore consenta di farlo ora (vd. §§ 9-10). Alle questioni procedurali seguono quindi argomentazioni legate alla *aequitas*: si espongono le ragioni che spingono lo stupratore a tacere e il marito a opporsi (§§ 11-12), le probabili intenzioni del suocero (§ 13) e i timori del marito (§§ 14-15). Chiude il discorso un appello al suocero, perché compia personalmente la *optio*, proteggendo quel matrimonio che lui stesso aveva sancito (§§ 16-17).

Commento

Th. Rapta... nuptias: questa formulazione della legge ricorre ancora in 286; per casistica sulla *lex raptarum* vd. *ad* 247, *Introd.*, n. 2 e *ad th. rapuit et profugit*: un caso analogo è menzionato in Quint. 7,8,3 *raptor profugit, rapta nupsit, reverso illo petit optionem* (ripreso in Iul. Vict. *rhet.*, p. 18, 21 Giom.-Cel. [= 384, 33-385, 1 Halm] e Fortun. *rhet.*, p. 92, 7-10 Calb. Mont. [= 95, 5-8 Halm]); una parziale corrispondenza in Calp. *decl.* 46 *th. Quidam rapuit et fugit. De raptu puella concepit et peperit. Reverso raptore puella mortem raptoris optavit. Filium ille indemnatum vult occidere. Rapta contradicit. illum... educere: in casi di *raptus* è generalmente la donna a essere condotta dinanzi ai magistrati, per compiere la *optio* prevista dalla legge; nel nostro caso, l'*argumentum* menziona la citazione in giudizio del solo stupratore, mentre dalla declamazione si evince che entrambi dovranno presentarsi ai giudici: cf. ad es.*

¹ Vd. per la relativa casistica *ad* 247, *Introd.*, n. 2.

² Vd. Calboli Montefusco 1986, 139-152; Berti 2007, 124.

³ Discusse in dettaglio in Dingel 1988, 148-150.

§ 4 *educere... raptorem*; § 6 *raptam educi*. Per un'analoga alternanza vd. ancora 259,24 e 301,7. **rapta tacet**: sul motivo del silenzio della *rapta* vd. 247; sulla connessione tra silenzio e pudicizia della donna vittima di stupro vd. da ultima Brescia 2015, in part. 89 s. su questa declamazione.

1. Actionem... blandam: un'analogha indicazione è data in 259,1 ai figli che devono affrontare i padri in cause di *abdicio*: anche nel nostro caso, il declamatore dovrà mostrarsi conciliante con il suocero per riguardo del vincolo familiare che lo lega a lui, e che peraltro deve dimostrare di voler preservare. Vd. anche 309,1. **illius**: rimanda verosimilmente al suocero, giacché il marito è poco sopra indicato con *ei / eum*. **nihil... aliena**: il suocero non agisce per un interesse personale, ma mira a ottenere la punizione dell'ingiustizia patita dalla figlia; questa apparenza di altruismo potrebbe meritargli il favore dei giudici e della collettività (cf. Quint. 3,7,16 *sciamus gratiora esse audientibus quae solus quis aut primus aut certe cum paucis fecisse dicitur;... praecipue quod aliena potius causa quam sua*), mentre il marito potrebbe apparire pronto a impedire il corso della giustizia pur di non mettere a rischio il suo matrimonio. L'uso di un tono conciliante è dunque raccomandato anche per evitare che il marito si attiri l'ostilità collettiva con la richiesta di morte per l'imputato.

2. Sed: riprende le fila del discorso, marcando il passaggio al successivo argomento del *sermo* (la *divisio* della declamazione): per questo valore di *sed* vd. OLD² 1900, 2c; Hofmann-Szantyr 1972², 487, a. **modus et color declamationis**: *modus* rimanda all'equilibrio che il declamatore dovrà conservare alla luce delle considerazioni precedenti (cf. ad es. 333,5; Quint. 4,2,35 *per totam actionem vitanda est obscuritas, et modus ubique custodiendus*); *color* indica il tono generale del discorso: cf. Sen. *contr.* 10,1,12 *ad positionem controversiae colorem actionis derigendum*; Quint. 11,1,58 *toto colore actionis* (riferito al tono dimesso di controversie che richiedono particolare moderazione). Il nesso *colorem ducere* è più comunemente attestato nel senso di 'trarre il colore', 'assumere le sembianze': cf. ad es. Quint. 10,1,59 *multa magis quam multorum lectione formanda mens et ducendus color*; Sen. *tranq.* 1,3 *donec paulatim colorem diuturnitas ducat*; *epist.* 108,5 *multis apud philosophum annis perederint et ne colorem quidem duxerint*. **sic... illae**: *sic* si riferisce alle istruzioni precedenti, *illae* alle *quaestiones* esposte di seguito: allo stesso modo vd. § 8 *haec... illae*; § 14 *Haec... illud*. **an aequum sit**: è questa l'unica *quaestio* non affrontata dalla declamazione, che segue fedelmente la restante parte della *divisio*: cf. analogamente 266,4-5.

3. illa quaestio: dopo aver esposto le principali *quaestiones* da affrontare nel discorso, il maestro si sofferma a discuterne l'ordine e chiarisce, in particolare, per quali ragioni ritiene preferibile la scelta – evidentemente non ovvia – di trattare alla fine, e non all'inizio, le intenzioni del marito (*quo animo hic contradicat*). Il punto è esposto con una fraseologia (*an illa quaestio... ponenda sit*) tipica delle *quaestiones* declamatorie (vd. § 2: *an educi rapta...*

possit; an... possit tamen post nuptias, etc.). **[quae... constituta est]**: è verosimilmente una nota marginale intrusa nel testo; Winterbottom 1984, 390 la considera una possibile formulazione alternativa (e più generica) per *quae ad personam pertinet*, ma non è da escludere che si trattasse originariamente dell'annotazione di un lettore, come per il successivo *quid velit*. Shackleton Bailey 1989 e 2006 accoglie invece l'emendazione di Rohde (*ap. Ritter 1884*) *in prima parte ponenda sit, <non> qua a me eqs.* («the question pertaining to the persona should be in the first part rather than as I have placed it above»). **in hoc... loquatur**: il maestro espone le due ragioni che consigliano di trattare il punto per ultimo: l'aderenza alla struttura dell'*argumentum* e il fatto che i sentimenti propri della *persona* del marito sono più adeguati al finale. Il testo è tuttavia incerto: i manoscritti recano *in hoc ordine etiam themate spectavi quo loco ponitur eqs.*; il testo qui seguito è di Winterbottom 1984, che corregge *themate* in *thema*, intendendo *quo loco* come equivalente di *ubi* e *ponitur* assoluto; per la stessa accezione di 'impostare (nel tema)', vd. Quint. 2,4,22 *ut si ponatur adulter caecus, aleator pauper, petulans senex*. Shackleton Bailey 2006 segue anche qui Rohde (*ap. Ritter 1884*) stampando *in hoc ordinem etiam thematis spectavi: quo <ultimo> loco eqs.* («In this matter I paid some attention to the order of the theme, in which the fact that he is speaking while the rapist says nothing is placed <last>»). Secondo entrambe le interpretazioni, il maestro alluderebbe alla conclusione del tema, dove prima si menziona la mancata opposizione dello stupratore (*Patitur ille se educi*), quindi l'intervento del marito (*maritus contradicit*). †**quid velit**†: il testo, incomprensibile, deriva forse dall'intrusione di un ulteriore commento marginale, che esprime lo sconcerto di un lettore di fronte alla confusione del testo (Winterbottom 1984, 391). **quod adfectibus... est**: la *quaestio* è difatti sviluppata ai §§ 11-12, e dalla trattazione delle ragioni del marito prende avvio la serie di argomentazioni afferenti all'*aequitas* che, in un crescendo di patetismo, chiuderanno la declamazione.

4. Si contradiceret... si timeret: il marito insinuerà più apertamente (§ 11) che lo stupratore si lascia condurre in tribunale senza timore perché è d'accordo con il suocero (vd. anche § 17); a temere è invece il marito, che vede il suo matrimonio a rischio (vd. § 12) e sospetta che la moglie, impietosa, si risolva a scegliere le nozze con lo stupratore anziché mandarlo a morte (vd. § 14). **sic... ageret**: il declamatore affida i suoi primi argomenti a un'immaginaria difesa della parte avversa che in realtà resta in silenzio, secondo uno stilema frequente in declamazione: cf. ad es. 279,6 *Sic defenderetur si iure tecum ageret*; 333,14 *Fortior sic ageret*. **constitutum... aut praesens**: la stessa tesi in Sen. *contr.* 3,5 *'In lege... non est scriptum, quando'; immo statim. Quotiens tempus non adicitur, praesens intellegitur*; per l'orientamento opposto vd. 294,4; 318,7. **ita die... ius sit**: Shackleton Bailey stampa il testo trådito nell'edizione 2006, mentre nel 1989 poneva *proximum... sit* tra *cruces*; Winterbottom 1984 espunge

invece la pericope *nihil... sit*. Proprio *nihil ultra proximum ius sit*, tuttavia, contiene il senso di questo ulteriore snodo del ragionamento: se esiste un termine prestabilito, ogni diritto decade al suo scadere; se invece questo termine non è espresso, ogni dilazione dev'essere considerata illegittima (giacché si è già chiarito che in tal caso l'applicazione dev'essere immediata). Trovo quindi preferibile conservare a testo *nihil... sit* (da intendersi con valore prescrittivo, in *variatio* con *futurum est*), espungendo *proximum... est*: quest'ultima potrebbe essere una nuova annotazione marginale intrusa a testo, che nel senso ripete il precedente *quotiens vero non differtur, praesens est*, e nella forma sembra riassumere *proximum... sit* e il seguente *in... iure alio manifestum foret*.

5. Neutra... oporteat: per un'interpretazione diversa vd. Sen. *contr.* 3,5, dove si sostiene che la scelta di mandare a morte lo stupratore richiede una certa preparazione, mentre non vi sarebbero ragioni per ritardare le nozze. **advocationem**: nel lessico forense indica un'interruzione del processo, originariamente concessa per consentire all'imputato di procurarsi assistenza legale e preparare la propria difesa: cf. ad es. *dig.* 4,6,23,4 (Ulp.) *finge enim, dum advocaciones postulat, diem exisse*, nonché Sen. *apoc.* 14,2. Vd. Lewis 2005, spec. 119-223. **velut inchoatae**: i manoscritti recano *vel inchoatae*, conservato da Winterbottom 1984; Shackleton Bailey (1989a, 380, poi 1989 e 2006) corregge in *ut*, e la sua congettura è perfezionata in *velut* da Watt 1996-1997, 296. Pasetti *n.s.* interpreta l'espressione *nuptiae velut inchoatae* nel modo seguente: «nel caso che la *rapta* scelga di sposare lo stupratore, lo stupro appare come l'inizio di un matrimonio che attende un perfezionamento formale; il verbo *inchoo*, infatti, indica qualcosa che inizia ma non è ancora stato condotto a compimento (*ThLL* VII/1, 971, 75, s.v.); il fatto che *nuptiae* possa indicare eufemisticamente il rapporto sessuale (Adams 1996, 202-204) agevola il declamatore nel definire lo stupro un 'matrimonio imperfetto'»; si confronti 247,1 *Optando statim maritum habere illum coepi*, dove la *rapta* – che non ha ancora formalmente espresso la sua scelta – può considerarsi moglie dello stupratore nel momento stesso in cui decide di salvargli la vita.

6. Si tantum... nunc: si introduce così una 'aggravante' che rende ancor più stringenti le obiezioni mosse sino a questo punto. Vd. per la stessa formulazione 321,5; 342,13. **iure... consistes**: nel senso di 'fondarsi sul diritto' è più diffusa la costruzione con *in*: vd. *OLD*² 457, 13b, e in particolare Quint. 7,5,1 *necesse est in suo iure consistat*; cf. tuttavia Gaius *inst.* 4,103 *Omnia autem iudicia aut legitimo iure consistunt aut imperio continentur*. **legis positio**: indica la menzione della legge fatta nel tema; sull'uso di *pono* in riferimento a elementi impostati dagli *argumenta* delle controversie vd. sopra (*ad* § 3), nonché 248,15. Per il motivo del *ius manifestum* cf. 265,2; Sen. *contr.* 2,3,12 *aiebat enim manifestum ius esse ea lege*. **utrumque liberum**: per la tesi contraria vd. 276,2, dove si sostiene che la *optio* è valida anche quando è effettivamente disponibile solo una delle due possibilità.

7. nomen: la questione non riguarda soltanto l'appellativo della donna, quanto la definizione del suo ruolo e, pertanto, delle leggi a cui è sottoposta. Sulla valenza di *nomen* nella declamazione, in particolare per la definizione dei ruoli all'interno della famiglia, vd. Raccanelli 2000, spec. 123 n. 51. **nomen pupilorum... finitur:** riferimento all'istituto della *tutela impuberum*, previsto già dalle XII tavole, che prevedeva l'assistenza di un tutore per tutti i cittadini minori di venticinque anni, il cui padre fosse morto o avesse perso i propri diritti civili. Il tutore era responsabile della gestione del patrimonio degli *impuberes* su cui esercitava la *patria potestas*, fino al loro raggiungimento della *pubertas* (appunto il *legitimum tempus* cui il declamatore allude). Sulla *tutela impuberum* vd. Schilardi 2013; sulla sua presenza nella declamazione vd. Wycisk 2008, 151 s. (con bibliografia progressa in n. 1065). **orbam:** nel suo senso più ampio vale 'privato di una persona cara', generalmente riferito ai figli: cf. ad es. 272,9; Sen. *contr.* 1,7,16 *relictus sum solus, orbis, senex; decl. mai.* 6,3, p. 113, 3 H.; anche in senso giuridico indicava persone prive di prole: cf. ad es. Gaius *inst.* 2,111 *orbi, id est qui liberos non habent*. Nel nostro caso vale tuttavia 'orfana', come ad es. in Sen. *contr.* 1,6 *th.*; *decl. min.* 376 *th.* e *passim*. Una donna sposata non può più essere considerata tale, perché con le nozze è entrata nella *potestas* del marito *filiae loco*: vd. approfonditamente Fayer II 2005, 199-222. **nuptae... non est:** per un'altra situazione in cui la *optio* di una *rapta* entra in conflitto con un matrimonio preesistente vd. 262 (dove però a essere già sposato è lo stupratore).

8. lege... aequitate: per la contrapposizione, vd. ad 245,4. **non tam duram... puniretur:** lo stesso argomento è adoperato a proposito di un'altra *optio* ritardata in Sen. *contr.* 3,5 *Tam longum tibi ius in caput civis permittitur? Crudelius est quam mori semper mortem timere*. **id [circo]:** il tradito *idcirco* sembra fuori luogo, in una proposizione che non è di fatto una conseguenza di quanto precede; manca inoltre un soggetto per *pertinet*. Winterbottom 1984 (che pone *idcirco* tra *cruces*), nel commento (p. 392) ipotizza di conservare *id* come soggetto ed espungere *circo*, in quanto anticipazione del successivo *certe*; soluzione che si è deciso di adottare. Watt 1996-1997, 296 congettura invece *id, credo*. **qui... manere potuit:** l'applicazione della legge rischia paradossalmente di penalizzare il marito, che non ha alcuna colpa dell'accaduto e, a differenza dello stupratore, non ha avuto bisogno di fuggire in esilio.

9. non potuisse... eum: cf. tuttavia Sen. *contr.* 1,5,5 *datur enim optio et in absentem*, su casi ipotetici in cui la *optio* dovrebbe avvenire anche qualora non si potesse condurre lo stupratore in tribunale. **profruit... permisisti:** il punto sarà approfondito al § 10: fuggire in esilio significava per lo stupratore andare incontro a una pena certa e inappellabile; ma con il suo atteggiamento troppo blando, il padre della vittima gli ha consentito di rientrare in città, e di sperare in una *optio* a lui favorevole.

10. sperare... timebit: cf. Sen. *contr.* 3,5 *habet hic raptor quod timeat, habet et quod sperare possit*.

11. obstare... ius: Winterbottom 1984 espunge *nihil hoc loco*, ritenendo che lo stupratore resti in silenzio perché convinto che la legge sia contro di lui; credo sia più opportuno conservare il testo tradito e intendere, con Shackleton Bailey 2006, che il *raptor* non parli proprio perché, al contrario, è convinto che il diritto (che ammette la possibilità che la *rapta* scelga di mandare lo stupratore a morte) non costituisca nel suo caso un ostacolo. In apertura della declamazione il marito ha spiegato il silenzio dello stupratore con la mancanza di ogni timore da parte sua (§ 4 *Si contradiceret ipse qui rapuit, id est, si timeret*); poco oltre insinuerà apertamente il dubbio che il *raptor* e il padre della vittima abbiano un accordo. Lo stupratore, in sintesi, si lascia condurre in tribunale perché è convinto che l'accordo con il padre della *rapta* gli consenta di ottenere una *optio* favorevole, aggirando di fatto la legge (che in sé comporterebbe un grande rischio per il *raptor*). **Conveniat:** il declamatore allude a un accordo tra le parti in causa, pur senza soffermarsi la rilevanza di una simile condotta. La collusione tra accusatore e accusato, volta a falsare l'esito di un processo, rientrava nella fattispecie della *praevaricatio*; il suo accertamento poteva comportare l'annullamento del processo e, a partire dall'età imperiale, pene come il bando dall'Italia e l'*infamia* per i colpevoli. Vd. l'ampia disamina di Cristaldi 2010.

12. paulo ante: § 8. **propter errorem:** così ancora al § 13 *erravit fortasse*; un *error* è causa del *raptus* in 309,4 *Scitis quam multa faciat error... cum praesertim ad haec <accesserit> et obscuritas noctis et paulo liberior usus meri*; vd. inoltre 286,8 *Solent ista sic defendi: 'iuvenis erravi, et amore lapsus sum'*. **propter iniuriam:** mentre *propter errorem* riflette il punto di vista del *raptor*, che potrebbe essere costretto a sposare la sua vittima in conseguenza del proprio 'errore', *propter iniuriam* rimanda alla prospettiva della *rapta* (e della sua famiglia), che potrebbe pretendere il matrimonio per riparare all'offesa ricevuta. Il caso del marito non rientra in nessuna delle due situazioni, dal momento che il suo è un matrimonio liberamente scelto.

13. optaturus: la *lex raptarum* attribuisce espressamente alla *rapta* la facoltà di scegliere la sorte dello stupratore; pertanto Rohde (*ap. Ritter* 1884), seguito da Shackleton Bailey 1989 e 2006, corregge in *optatura*. L'intera vicenda, tuttavia, presuppone che la decisione ultima sarà presa dal padre (vd. esplicitamente § 16 *Quare, socer, tu opta*); è comune, del resto, che la scelta della *rapta* sia esplicitamente influenzata dal padre: vd. i casi raccolti a *ad 259 th*. **blanditur... actioni:** dal punto di vista del declamatore, il suocero vorrà verosimilmente orientare la scelta sulle *nuptiae*, a discapito dell'attuale genero; se dichiarasse questa intenzione, però, rischierebbe di attirarsi l'ostilità dei giudici, favorendo l'opposizione del declamatore. Evitando di rivelare quale sarà la sua scelta, quindi, il suocero lascia al genero una ingannevole speranza e, facendo proprio il precetto enunciato dal maestro al § 1, rende *blanda* la propria *actio*. **Libenter... matrimonio:** il marito non teme che la moglie desideri sciogliere il matrimonio per sposare lo stupratore; il suo timore è che la donna possa essere indotta a prendere questa decisione

per pietà verso lo stupratore, che altrimenti sarebbe inevitabilmente condannato a morte. **neque... coepi**: il declamatore allude, forse con una punta di sarcasmo, al fatto che il primo ad aver compassione dello stupratore sia stato appunto il padre della *rapta*, che prima lo lasciò fuggire senza inseguirlo, e poi gli consentì di tornare in città (cf. § 9). **imago poenae**: nesso poetico attestato in *Ov. met.* 6,585 s. *fasque nefasque / confusura ruit poenaeque in imagine tota est*; *Val. Fl.* 4,286 *durae commovit imagine poenae*, nonché in *Sil.* 2,435; 16,70. Vd. inoltre *decl. mai.* 11,11, p. 230, 17-25 H. per un'analogia rappresentazione della sofferenza che il declamatore proverà alla vista del castigo del colpevole. **sed... afuit**: Shackleton Bailey 1989 e 2006 considera il testo autentico, ma erroneamente dislocato in questa posizione. Si tratta tuttavia della necessaria conclusione del ragionamento fin qui seguito dal declamatore: non si può scusare lo stupratore, giacché ha compiuto un crimine sicuramente odioso, ma è pur vero che con il suo esilio ha già scontato una pena; dunque, dal punto di vista del marito, non occorre citarlo in tribunale per sottoporlo a un ulteriore giudizio.

14. Haec... pertinet: il declamatore lascia bruscamente il suo discorso sullo stupratore per tornare a esaminare le ragioni che dovrebbero guidare la scelta della *rapta*, già esposte al § 13,3. L'interpretazione qui proposta si basa su Pasetti *n.s.* «la coerenza logica è maggiore se si interpreta *confiderem* come un congiuntivo ottativo»; come osserva Shackleton Bailey 2006, 301, n. 19, *haec* richiama la colpa che grava obiettivamente sullo stupratore (*Fecit enim rem improbam...*) e costituirebbe una buona ragione per condannarlo, mentre *illud* si riferisce alla pietà che può nascere in chi ne prefigura la morte. **de animo... alioqui**: il marito conosce la sensibilità della moglie, e teme che proprio questa qualità le impedisca di mandare a morte lo stupratore. **officia... consecutum**: il contesto richiede qui il senso di 'adempiere un dovere' che non è altrimenti attestato. **produxerit... amicos**: il declamatore allude a un diffuso espediente processuale: era pratica comune introdurre nell'aula del dibattimento i parenti dell'imputato, perché, con le vesti a lutto e le loro preghiere, muovessero a compassione i giudici. Cf. *Quint.* 6,1,30 *Non solum... dicendo, sed etiam faciendo quaedam lacrimas movemus, unde et producere ipsos, qui periclitentur, squalidos atque deformes et liberos eorum ac parentis institutum*; 11,3,174: *possunt videri alia quoque huius partis atque officii, reos excitare, pueros attollere, propinquos producere*; cf. anche *Iuv.* 7,146: *Quando licet Basilo flentem producere matrem?* (con ulteriori riscontri in Stramaglia 2008a, 187). Nelle *Minores* vd. 309,5; 337,5 e *passim*.

15. 'Amo... rapui': sull'amore per la donna come causa della violenza, cf. *Sen. contr.* 3,5 *In amorem filiae istius incidi. Appellare debui de nuptiis patrem. Feci, sed videtis, quam etiam in lege lentus sit.* Al contrario 279,20 *Nec sane in causa raptus amor fuit, non propositum matrimonii, non cupiditas nuptiarum.* **populi... civitatis**: l'accostamento è ricorrente in simili riferimenti ai sentimenti collettivi: cf. 249,19; 253,5; 258,9; *decl. mai.* 4,7, p. 67, 19 H. *populi favorem, gaudia civitatis*; 11,6, p. 225, 22 H. **propter quam... reverti**: lo stupratore

è tornato in città nella speranza di ottenere le nozze con la *rapta*, accettando così anche di esporsi al rischio della condanna capitale: ciò dimostra quanto desiderabile sia quel matrimonio che il marito rischia di perdere. **non esse... reversus est:** vd. già § 9, dove si attribuisce al comportamento del suocero il fatto che allo stupratore sia stata lasciata libertà di fuggire dalla città e, soprattutto, di tornarvi. **spes illius:** sulla mancanza di timore del *raptor* e le verosimili cause vd. §§ 4 e 11.

16. vero: è posto tra *cruces* da Winterbottom 1984, seguito da Shackleton Bailey 1989 (che però lo conserva nell'edizione del 2006): è sospetta la posizione del nesso *ego vero*, che ricorre regolarmente all'inizio di frase. **socer, tu opta:** vd. *ad* § 13.

281

Introduzione

Un figlio disconosciuto si oppone in tribunale al provvedimento paterno¹. Nell'attesa del giudizio fa in modo di incontrare il padre in un luogo isolato e, tenendo in pugno una spada, gli chiede di ritirare il provvedimento. Il padre lo ritira, ma accusa il figlio di parricidio.

L'esercizio è una *coniectura de animo*: non si discute, cioè, se il parricidio sia stato commesso o meno², bensì se il figlio abbia avuto intenzione (*animus*) di compierlo. A tale questione principale si connette anche un problema di natura interpretativa: l'intenzione di compiere un delitto è equiparabile alla sua attuazione³? Il *sermo* fa esplicito riferimento a entrambi questi problemi, anche se nella declamazione vera e propria il rapporto fra intenzione e delitto è liquidato in poche battute (§ 2), mentre si dedica maggiore attenzione all'intenzione parricida del figlio. In questa sezione (§§ 3-5) ricorrono gli argomenti tipici della *coniectura*: la vita passata dell'imputato, il movente, il luogo, gli strumenti e l'occasione del suo atto (§ 5)⁴. In un breve epilogo 'ad effetto' (vd. *ad* § 6) il

¹ Sull'*abducio* in generale, si veda *ad* 257 *th.*; una sintesi anche in 300, *Introd.*, inoltre *infra* n. 5.

² In questo caso si avrebbe una *coniectura de re*, secondo la terminologia quintiliana (7,2,1): *Coniectura omnium aut de re aut de animo*; nell'*Institutio oratoria* la trattazione della congettura *de animo* è molto concisa perché Quintiliano la considera di fatto un sottotipo della *coniectura de re* (vd. Dingel 1988, 80 e cf. Quint. 7,2,56). Tra le *Minores*, anche la 377 è una *coniectura de animo*.

³ Era la *lex Cornelia* a stabilire la rilevanza giuridica dell'intenzione: *In lege Cornelia dolus pro facto accipitur* (dig. 48,8,7 [Paul.]; cf. pure Paul. *sent.* 5,23 *consilium unius cuiusque, non factum puniendum est*; coll. 1,6,1 *Qui non occidit, sed voluit occidere, pro homicida damnatur*; sul concetto di dolo in diritto romano vd. Demuro I 2007, 23-78). L'intenzione parricida conta come parricidio anche in 377, dove un padre scopre il figlio mentre prepara un veleno e lo accusa di parricidio. Le *actiones parricidii* di Sen. *contr.* 3,2; 7,1; 7,3 e di Ps. Quint. *decl. mai.* 17 nascono tutte da un tentato parricidio (vd. pure *ad* § 4 *moriturus*).

⁴ Vd. Quint. 7,2,27; 35; 44 e 45.

retore spiega il motivo per cui il delitto non è stato commesso: il figlio voleva ottenere il reintegro nello stato filiale per diventare erede del padre⁵; una volta designato erede, avrebbe presumibilmente ucciso il genitore.

Commento

Th. in solitudine: il luogo isolato è una declinazione del più comune *secretum*, ambiente appartato della *domus* che, nel mondo declamatorio, offriva lo sfondo ideale per gli omicidi domestici (vd. van Mal-Maeder 2007, 19 e n. 76; Pasetti 2011, 91 n. 3). **rogavit... coegit:** i due verbi anticipano le differenti interpretazioni dei fatti fornite dalle *partes*: il figlio dirà di aver pregato e supplicato; il padre che la richiesta era in realtà una coercizione (cf. § 3 *Accedit... est*).

1. nulla... abdicacionis: nel tema mancano, cioè, i motivi che hanno spinto il padre a disconoscere il figlio. **[in] reo:** si accetta l'espunzione di Rohde (*ap. Ritter* 1884, 145): subito dopo *propositum fuerit* è completato dal dativo *huic*.

2. habitus: 'atteggiamento fisico', 'postura' (vd. *ThLL* VI/3, 2482, 20-2483, 2), con riferimento implicito alla spada che l'imputato impugnava quando ha incontrato il padre. **Numquam... est:** una *sententia*, che, insieme agli *exempla* seguenti, esaurisce la questione della rilevanza giuridica dell'intenzione (vd. *Introd.*), anche nel caso in cui il delitto non sia stato effettivamente compiuto. La contrapposizione tra *mens* ed *exitus* è comune; vd. Winterbottom 1984, 394 s. **et... fecisset:** nel primo esempio il retore riprende la situazione prospettata dal tema, ma aggiunge l'elemento della violenza (*impetum... fecisset* in opposizione a *occurrit*). *L'et* ha l'originario valore aggiuntivo. **si... deprehendissem:** esattamente la situazione prospettata nella *decl.* 377. **percussorem summiserit:** uno dei metodi di parricidio: cf. 260,19; 377,7. Su *percussor* per indicare il sicario, riferimenti in Adams 1973, 290 n. 69.

3. occultius... irasci: secondo il padre, il caso è lampante e non necessita di particolari spiegazioni (una mossa simile in 283,2; cf. Quint. 4,2,30). Se il caso fosse stato meno chiaro, il retore avrebbe dovuto dimostrare che la condotta di vita dell'imputato era stata ignobile (*turpem adulescentem*) e provare il movente (*si... irasci*; cf. risp. Quint. 7,2,27 e 35). *Coniectura* è usato nel senso tecnico-declamatorio di 'congettura', 'ipotesi', da formulare nel caso in cui sussista l'incertezza che il fatto sia stato compiuto o no. L'argomentazione è in realtà una preterizione (cf. § 5 *vindicaturus... vocabas?*, dove il movente verrà ribadito in via non più ipotetica). **Sed... dicendo:** impiegare troppi argomenti in un caso così lampante potrebbe indebolire l'impianto accusatorio; opportunamente Winterbottom 1984, 395 richiama Quint. 1,10,30 *committendum est, ut illa*

⁵ Così come presentata nella declamazione, l'*abdicatio* presuppone l'esclusione del figlio disconosciuto dall'asse ereditario. Benché manchi accordo completo fra gli studiosi sull'effettività di questa pena accessoria dell'*abdicatio*, molti testi declamatori in nostro possesso sembrano implicarla (vd. Thomas 1990, 460-464; Lentano 2014, 44; 46): ad esempio, la implicano la 281 e la 283, ma non la 275. Per il rapporto tra *abdicatio* ed *exhereditatio*, cf. anche ad 275,3.

dubia faciam defensionis sollicitudine. In... videre: esempio di διατόπωσις: i fatti vengono presentati come se si svolgessero dinanzi agli occhi dei giudici; su questa tecnica, connessa con l'ἐνάργεια, e sulla riflessione dottrinale in materia, vd. Berardi 2012, spec. 19-39; 51-73; Manieri 1998, 97-154 (cf. Theon *prog.* 6, pp. 65-66 Patillon-Bolognesi [= II 108, 32-109, 11 Spengel]; Quint. 9,2,40-41); questo procedimento retorico ricorre anche in 305,18; 306,23; 314,20; Ps. Quint. *decl. mai.* 1,9, p. 9, 5-9 H. **Habet... iubet**: la paratassi sottolinea la linearità degli eventi, che non lascia spazio a equivoci. **manuque sublata**: gesto di supplica; ulteriori esempi in *ThlL* VIII 343, 64-74, s.v. *manus*; cf. anche 314,16.

4. ille severus: il dimostrativo è enfatico; cf. analogamente 372,5 *Ille... crudelis... accessi. potui*: impiegato nella sfumatura semantica di 'avere il coraggio di...', 'farcela a...', su cui vd. Tränkle 1960, 27; 107 s. **a vestris animis**: plurale distributivo; per la costruzione preposizionale di *interrogo*, tarda e prosaica, esempi in *ThlL* VII/1, 2271, 42-46; influisce forse l'analogia con *quaero*, tipicamente costruito con *a / ab*. **quaestio interposita**: il sostantivo ha il valore tecnico di 'problema', 'questione' a cui si cerca (< *quaerere*) una soluzione. Il nesso non è attestato altrove, ma una somiglianza si può cogliere con *Cod. Iust.* 1,14,1 *Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem*, dove pure *interpono* segnala la presenza di due alternative. **moriturus**: il figlio potrebbe difendersi sostenendo che la spada non serviva a uccidere il padre (cf. *occisurus*), ma a suicidarsi. Nel mondo declamatorio questa è la linea difensiva 'classica' dei sospettati di parricidio; cf. 377; Ps. Quint. *decl. mai.* 17; Sen. *contr.* 7,3: in questi casi il presunto *instrumentum parricidii* è un veleno preparato dal figlio.

5. Exorare...: delle due alternative esposte al § 4 (*aut occisurus... aut moriturus*) il retore vaglia prima quella del possibile suicidio del giovane, scartandola: il luogo (*alibi*), il momento (*tempore*) e il modo (*adhibitibus... amicis*) in cui il figlio ha pianificato l'incontro con il padre rendono l'ipotesi inverosimile. **cum... es**: inciso parentetico, spiega *alio tempore*. **propinquis, amicis**: nelle *Minores* l'asindeto coordinante è molto diffuso con coppie di sostantivi, specialmente, come in questo caso, in posizione di rilievo nella clausola (Wahlén 1930, 75-77 cita Cic. *Verr.* 2,1,125 *aderant amici, propinqui*; cf. inoltre Winterbottom 1984, 323 s. (*ad* 254,15); sull'asindeto nella 'frase affettiva' vd. Hofmann 2003³, 257-260). Amici e parenti potevano svolgere un ruolo di mediazione, convincendo il padre a perdonare il figlio sconosciuto; cf. Sen. *contr.* 2,4,2; 290,3 (in proposito, vd. anche Winterbottom 1984, 393, *ad* 280,14). **Quid facit... ?**: qui *facere* equivale a *prodesse*, per un'estensione semantica tipica della lingua d'uso, in cui *facio* tende a diventare un «verbo universalmente valido» (Hofmann 2003³, 335; cf. e.g. Iuv. 8,1; 9,33-34). Sulla sequenza *instrumenta... occasio... locus... tempus*, vd. *Intro.*, n. 4. **Si... ago**: Grassi 1971, 250 n. 9 sospetta una lacuna dopo *fui*, mentre Hagendahl 1936, 332 s. propone di trasportare la frase dopo *vocabas*; ma, come giustamente osserva Winterbottom 1984, 395, il passo è sano: il padre intende dire che, se il figlio avesse avuto veramente intenzione

di suicidarsi, ora non sarebbe davanti a lui a difendersi dall'accusa di parricidio (di conseguenza l'asindeto tra le due proposizioni è avversativo). Pasetti *n.s.*: «l'argomentazione del padre 'se volevi suicidarti, perché non l'hai fatto?' è sempre presente in casi come questo: nella *Minor* 377 e nella *Maior* 17, dove il tema è svolto dalla parte del figlio, l'imputato insiste lungamente sulle ragioni che lo hanno spinto a rinviare il suicidio (e.g. 377,8-11; *decl. mai.* 17,1, p. 333, 4 H. *peto ne quis me mori voluisse non credat e passim*)». **vindicaturus... vocabas?:** il movente del parricidio, affiorato in precedenza in via ipotetica (cf. § 3 *occultius... irasci?*), viene ora confermato.

6. A fronte dell'argomento della controparte: 'dopo tutto, non ho commesso l'omicidio', il retore ricorre a diversi *colores* per spiegare la mancata realizzazione del delitto (la difficoltà di compiere un atto cruento, il timore degli dèi). I *colores*, in questo caso, non servono a difendere l'imputato (Winterbottom 1984, 395), ma piuttosto a introdurre retrospettivamente il vero motivo per cui l'assassinio non è stato portato a compimento: il figlio doveva prima assicurarsi di essere nominato erede; una volta ottenuta questa garanzia – è la sottintesa convinzione del retore (e del padre) – il figlio lo avrebbe ucciso (sul rapporto tra *abdication* ed esclusione dall'eredità, vd. *Introd.*, n. 5). Pasetti *n.s.*: «anche questo argomento è sarcasticamente ribattuto dalla parte avversa in 377 e nella *Maior* 17: cf. 377,4 *hereditatis cupiditate volebam te occidere...* e in 17,10, p. 341, 14 H. *videlicet hoc nos in facinus praecipitat... quod aliquid speramus de testamento tuo*». **[in] genere:** si accetta l'espunzione di Gronov 1665, 412. **<Quid> si:** si accetta l'integrazione di Rohde (*ap.* Ritter 1884, 146). **scelera... horroris:** cf. 286,9 *Non obstipuisti propius scelere admoto?* Per il *color* 'non potui occidere', si veda 279,8 *Credo... esse quosdam mitiores qui ne conspiciere quidem cruorem sufficerent*, e il commento *ad loc.* **vis numinum... religio:** riguardo ai *colores* che coinvolgono gli dèi o la *religio*, Pasetti *n.s.*: «cf. 265,12 *in templo vero, in quo verbis parcimus, in quo animos componimus, in quo tacitam etiam mentem nostram custodimus, pulsare velut in solitudine, velut in secreto quodam, non est ferendum*; più spesso, la religione non frena, ma induce a compiere atti criminosi: ad es. in 323,20 *Deus, deus ille... ille adegit, ille iussit...*; 324,9 *Numen erat profecto, numen illud, quod subiceret faces*»; per Seneca Padre, una lista di esempi del *color religionis* è fornita da Winterbottom II 1974, 635 (s.v. 'colours'), tra cui *contr.* 1,1,16 (*movit... me... pietas*); 1,2,17 (*voluerunt di immortales*). *Solitudinis* è genitivo soggettivo.

282

Introduzione

Un tiranno pretende che una donna sia condotta nella sua cittadella; camuffato in abiti femminili, il fratello della donna va dal tiranno e lo uccide. Applicando



la norma che stabilisce l'attribuzione di una ricompensa al tirannicida, un magistrato lo premia con una statua che lo ritrae, però, travestito da donna, così com'era quando ha ucciso il tiranno¹. Il magistrato è allora accusato di ingiuria dal tirannicida².

La declamazione, priva di *sermo*, è un brevissimo abbozzo del discorso con cui il magistrato si difende dall'accusa di aver leso la dignità del tirannicida, e presenta, in particolare, alcuni dei possibili *colores* da utilizzare in un discorso di autodifesa³: un atto eroico va al di là delle convenzioni comunemente condivise, e, dunque, l'abbigliamento della statua non sminuisce l'eroismo del tirannicida (§ 1 *Animus... ponatur*); le usanze relative all'abbigliamento variano da popolo a popolo (§ 1 *Varia... est*); il camuffamento è una strategia usata anche in guerra (§ 1 *Bella... habent*); in virtù dell'abbigliamento eccentrico la statua catturerà l'attenzione dei passanti (§ 1 *habitus... transcurrentes*); il tirannicida e la sua impresa saranno celebrati in futuro dai racconti degli anziani (§ 2 *Iam... sorore*). Dal punto di vista tecnico l'esercizio è innestato sullo *status qualitatis*, in quanto il magistrato rivendica la legittimità della sua decisione di far ritrarre il tirannicida in abiti femminili.

La situazione prospettata dall'esercizio trova un parallelo particolarmente stringente nella declamazione 11 di Coricio di Gaza. Qui, un esercito nemico attacca una città. Il generale della città è sconfitto sul campo di battaglia. Le operazioni militari sono allora affidate a un secondo generale, che riesce a sconfiggere il nemico, ma non sul campo, bensì infiltrandosi nell'accampamento avversario in abiti femminili. In presenza di una legge che premia i vincitori con un dipinto che li immortala proprio negli abiti in cui hanno sconfitto il nemico (11,5; 74), il generale sconfitto preme perché il generale vincitore sia effigiato in abiti

¹ Sulla norma che stabilisce una ricompensa per i *viri fortes* o per i tirannicidi vd. 258, *Introd.*, n. 2; la norma in genere prevede che sia l'eroe a scegliere il premio che preferisce (cf. 258 *th. Vir fortis optet quod volet*). La nostra declamazione presenta quindi una lieve variante della legge, dal momento che il premio non è scelto dall'eroe, ma stabilito da un magistrato; per una simile variante, vd. Calp. *decl. 21 th. (Virorum fortium facta pingantur)*; Chor. *decl. 11,5; 74* (su cui vd. *infra, Introd.*). Non sono molto frequenti i casi in cui il premio, scelto dall'eroe o stabilito da un magistrato, sia costituito da manufatti artistici, come statue o dipinti: cf. 367,5; Calp. *decl. 21*; Chor. *decl. 11,5; 74*; inoltre Quint. 7,7,5, che parlando del conflitto fra leggi, fa riferimento alla norma *tyrannicidae imago in gymnasio ponatur*. Anche se nella declamazione non lo si dice esplicitamente, il dispositivo di legge citato nel tema presuppone che la statua dedicata al tirannicida debba ritrarlo proprio nell'atto di compiere il tirannicidio (e quindi, in questo caso, in abiti femminili); questo aspetto della legge è invece esplicitato da Calp. *decl. 21* e da Chor. *decl. 11,5; 74*.

² Sull'*iniuria* vd. 250, *Introd.* e n. 1.

³ Vd. Winterbottom 1984, 396. Una lettura alquanto arrischiata di questa declamazione è fornita da Stoffel 2017. Sulla base di un'indicazione di Winterbottom 1984, 396 (cf. n. 6), che considera il 'mito' di Lucrezia esemplificativo della *libido* dei tiranni (Sesto Tarquinio, per la precisione, è il figlio di un tiranno), Stoffel si spinge a ipotizzare che la declamazione, nel suo complesso, sia influenzata dall'episodio di Lucrezia (narrato in Liv. 1,57,4-60,3): dunque, la sorella bramata dal tiranno corrisponderebbe a Lucrezia, Giunio Bruto al nostro tirannicida e Sesto Tarquinio al tiranno.



femminili. La declamazione di Coricio consiste nel discorso del generale vincitore che si oppone al dipinto in suo onore e contiene, dunque, argomentazioni opposte a quelle avanzate dal magistrato della nostra declamazione; in tal senso la declamazione di Coricio può essere considerata come una ideale *pars altera* della nostra declamazione⁴.

Sullo sfondo della nostra controversia vi è la figura del tiranno⁵, che appare, come spesso nelle declamazioni, arroccato sull'*arx*, simbolo del suo totale isolamento dal contesto sociale⁶. Nonostante la posizione defilata, il tiranno è, come tipicamente accade nelle *Minores*, il vero 'motore' dell'azione declamatoria, perché è la sua intemperanza sessuale (*libido*), uno dei tratti fissi del personaggio nella declamazione di scuola⁷ – insieme alla *crudelitas* e alla *avaritia* –, a determinare la reazione del tirannicida.

Il particolare sviluppo di un altro degli elementi fissi del tema della tirannide nella letteratura declamatoria, ovvero le *insidiae* ordite dai tirannicidi ai danni dei despoti⁸, lascia infine emergere un tratto della cultura romana, e in generale antica, degno di attenzione sul piano antropologico. Dedicandogli una statua che lo ritrae in quegli stessi abiti femminili con cui ha sconfitto il tiranno, il magistrato intende rendere onore all'astuzia del tirannicida; quest'ultimo contesta però la statua, denunciando il magistrato per aver leso la sua dignità. Una simile reazione è certamente dettata dal timore che gli abiti femminili in cui è ritratto mettano in dubbio la sua virilità⁹. Tale timore fa intravedere la riprovazione morale che a Roma colpiva gli uomini che assumessero condotte femminili, spezzando il binomio di virilità e *virtus*, radicatissimo nella cultura romana¹⁰.

⁴ Le argomentazioni dell'esercizio di Coricio sono esaminate da Penella 2013; Hadjitoffi 2016; vd. anche n. 10.

⁵ Sul tema della tirannide nelle *Minores*, vd. 253, *Introd.* e nn. 5-8.

⁶ Per quanto riguarda la funzione dell'*arx* nelle dinamiche che coinvolgono la figura del tiranno basti Tabacco 1985, 42-46.

⁷ Sulla *libido* del tiranno nella letteratura declamatoria vd. Tabacco 1985, 118-125. Sono variamente connesse al tema le *Minores* 329,9; 345,15; 382,2. Un'utile raccolta di passi, declamatori e non, inerenti alla sfrenatezza sessuale di tiranni è in Winterbottom 1984, 396.

⁸ Alcune annotazioni sulle *insidiae* ordite contro i tiranni sono in Tabacco 1985, 15-16; 59.

⁹ La reazione del tirannicida dipende senz'altro anche dalla preoccupazione che la statua possa sminuire il suo eroismo, rievocando che la sconfitta sul tiranno è scaturita da un inganno; sul punto vd. *ad* § 1: *Bella... habent*.

¹⁰ Nel mondo romano la *virtus* è una «gendered quality», come evidente dal legame etimologico fra *vir* e *virtus* (vd. Williams 2010², 145-151). Il travestitismo non era oggetto di sanzione legale nel diritto romano (Raggi 2017; *contra* Manfredini 1985, spec. 266-267). A Roma l'abbigliamento era però un indicatore dell'identità di genere; aspra era, quindi, la riprensione morale nei confronti di chi indossasse abiti femminili o si atteggiasse come una donna, riprensione ben testimoniata da numerosi luoghi della letteratura latina. A titolo puramente esemplificativo vd. la descrizione ciceroniana di Clodio, accusato di essersi infiltrato in abiti femminili alla festa in onore della *Bona Dea* in casa di Cesare, in *har. resp.* 44; o la caustica caratterizzazione 'al femminile' di Marco Antonio in *Phil.* 2,44; o la sprezzante descrizione che Giovenale (2,65-98)

Commento

Th. Tyrannicidae praemium: sulla norma vd. *Introd.*, n. 1.

1. Animus... ponatur: periodo di interpretazione non agevole, e per questo ritocato in vari modi nella prima frase. Shackleton Bailey 1983, 233 propone *Animus <nos> liberavit* (o *liberat*) e intende «it is (was) your spirit that frees (freed) us»; il tentativo è eccessivamente drastico e *animus* va inteso diversamente (vd. *infra*). Difficile sul piano paleografico e del senso è poi *Animus liber<atoris> est* di Watt 1996-1997, 296, per il quale *animus* indicherebbe «the spirit (evident in the statue)». La lettura *amictus* di Aerodius 1563, 66 rende infine l'*incipit* della declamazione piuttosto banale: se non esistessero convenzioni in materia di abbigliamento, il tirannicida non avrebbe ragione di risentirsi per la statua che lo ritrae in abiti femminili. Il testo tradito non ha, a mio avviso, bisogno di ritocchi. Questo primo *color* (vd. *Introd.*), che si apre con una considerazione universale (*Animus liber est*) per soffermarsi poi sul particolare (*nec... ponatur*), va inteso così: il coraggio (*animus*) si sottrae dalle convenzioni del quotidiano (per *liber* nel significato di 'incondizionato', 'libero dalle convenzioni' vd. *ThL VII/2*, 1285, 69-84, s.v.) e non ha importanza, dunque, il vestito che la statua indossa. *Nec* equivale a *et* esplicativo in negazione. **Varia... est:** la relatività delle usanze delle diverse civiltà, un argomento di sapore quasi erodoteo, è usata dal locutore per giustificare la statua in abiti femminili da lui dedicata al tirannicida. **inter... eris:** nel difendere il suo operato il locutore fa ricorso all'*evidentia* (vd. pure *infra: Statua... transcurrentes*), visualizzando la statua del tirannicida in uno spazio dove sono collocate anche le statue di altri uccisori di tiranni (*inter tyrannicidas*); in tale contesto, la singolarità dell'abbigliamento farà risaltare

fa dell'avvocato Cretico, solito comparire in tribunale in abiti femminili, e ormai pronto, pure lui, a partecipare ai riti della *Bona Dea*, tradizionalmente riservati alle donne; o, ancora in Giovenale, il sarcasmo nei confronti di un discendente dei *Fabii*, reo di ricorrere a pratiche estetiche femminili (8,13-18). Nella letteratura declamatoria la riprovazione morale nei confronti di chi indossa abiti femminili traspare da Sen. *contr.* 5,6 (*Raptus in veste muliebri*): un ragazzo *speciosus* scommette con degli amici di uscire in pubblico in abiti femminili; una volta in strada, il ragazzo viene stuprato da dieci suoi coetanei, li accusa di violenza e ne ottiene la condanna. Un magistrato, presumibilmente il censore, gli vieta, però, di parlare in pubblico, ritenendolo *impudicus* presumibilmente per aver indossato abiti femminili (Raggi 2017, 43 interpreta diversamente la controversia, ritenendo che il magistrato consideri *impudicus* il ragazzo per via dello stupro subito); un'eco di questa stigmatizzazione morale si coglie anche in Sen. *contr.* 9,2,17 *Licet qua quis velit veste uti; si praetor ius in veste... muliebri dixerit, violabit maiestatem*. A giudicare dalle argomentazioni del generale vincitore della citata declamazione 11 di Coricio, anche nel mondo greco, almeno ai tempi di Coricio, l'indossare abiti femminili doveva essere un comportamento socialmente stigmatizzato; c'è tuttavia da rilevare che in questo esercizio affiorano talora argomentazioni di segno opposto, come ad es. al § 17 ove il generale afferma che travestirsi da donna per una giusta ragione non comporta disonore. Questa visione più tollerante del fenomeno del travestitismo è inoltre alla base dell'orazione 64 di Libanio (Πρὸς ἀριστείδην ὑπὲρ τῶν ὀρχηστῶν) e dell'orazione 8 dello stesso Coricio (Ἵπὲρ τῶν μίμων), testi strettamente legati fra loro (Hadjitoffi 2016, 364) e dedicati al genere del mimo.

la statua dell'eroe. Gli spazi pubblici di Roma, come i Fori, il Campidoglio, la Curia, il Palatino e i portici, erano gremiti di statue onorifiche di committenza sia privata che pubblica (sul tema basti Lahusen 1983, 7-44); i tirannicidi dovevano essere un soggetto alquanto gradito a Roma, a giudicare dalla proliferazione di copie in marmo del 'gruppo dei tirannicidi', realizzato nel V sec. a. C. da Crizio e Nesiote per commemorare l'uccisione di Ipparco (sulla diffusione del soggetto a Roma vd. Brunnsåker 1971², 45-83). *Tyrannicidas* indicherà per metonimia le statue dei tirannicidi. **notabilis... in eadem re**: Gronov 1665, 412, corregge *re in veste* (seguito da Shackleton Bailey 1989 e 2006). Ma qui il retore evita, probabilmente, di utilizzare il termine che più disturba il tirannicida (*vestis*, appunto), sostituendolo con il generico *res* (Stramaglia, *per litteras*). Non pone particolari difficoltà la determinazione preposizionale (*in* e *abl.*) di *notabilis*, in luogo del semplice ablativo di limitazione; nel costrutto, peraltro attestato da *dig.* 3,1,1,5 (Ulp.) *notavit personas in turpitudine notabiles*, la costruzione sembra analoga a quella *excellens, praestans* e altri aggettivi derivati da verbi di eccellenza, completati dall'ablativo preceduto da *in*; cf. e.g. Cic. *Mur.* 54 *homini in omni virtute excellenti*; *de orat.* 1,217 *Platonem... in illis artibus praestantissimum fuisse*. **Bella... habent**: nel mondo antico le vittorie conseguite con inganni e stratagemmi erano ritenute meno onorevoli di quelle conseguite con le armi, sul campo di battaglia o in duello (sul punto vd. Hadjitoffi 2016, 360 e n. 22). Per evitare che il tirannicida senta il suo atto eroico sminuito dalla statua che valorizza proprio l'inganno da lui ordito al tiranno, il magistrato asserisce che il travestimento è uno stratagemma del tutto legittimo e onorevole, a cui si fa ricorso anche in guerra (sul camuffamento in guerra cf., con Winterbottom 1984, 396, Frontin. *strat.* 3,2,11). Non mi pare che *habere insidias* abbia qui il significato di «insidiosum esse» (vd. *ThlL* VII/1, 1891, 58-63, s.v. *insidiae*); piuttosto, *habere* vale qui pressappoco «contenere in se» (vd. *ThlL* VI/3, 2412, 71-2413, 57), e *insidiae* indicherà gli stratagemmi, come, appunto, il camuffamento. **Statua... transcurrentes**: ricorrendo di nuovo all'*evidentia*, il retore indugia sullo spazio in cui sono collocate le statue dei tirannicidi (vd. *supra*: *inter... eris*): le persone che passano di fretta (*transcurrentes*) restano stupite dall'eccentrico abbigliamento di una delle statue e sono indotte a chiedersi chi sia il soggetto della scultura e perché sia ritratto in quel modo (*habitus... interrogent*). Per *transcurro* nel significato di 'passare oltre senza prestare attenzione' vd. *OLD*² 2163, 12. **interrogent**: l'uso assoluto del verbo è ben documentato in *ThlL* VII/1, 2272, 40-52.

2. puerum adhuc: il tirannicida è giovanissimo, con un'età compresa fra i 14 e i 17 anni (sulla *pueritia* vd. 279 *th.*); una statura minuta e l'assenza di barba, tipici di questa età, avranno favorito la riuscita del piano. Valorizzando questo dettaglio, proprio nel finale della declamazione, il magistrato enfatizza l'eroismo del tirannicida, respingendo definitivamente, nel contempo, l'accusa di aver fatto erigere la statua in abiti femminili con intento malevolo.

283

Introduzione

Un padre impegnato nella vita politica della *civitas* disconosce il figlio che ha voluto rinnegare l'educazione ricevuta per abbracciare la trasgressiva filosofia cinica. Il caso può rientrare nello *status qualitatis*: si discuterà della scelta esistenziale del figlio, per stabilire se costituisca o no un valido motivo per l'*abdicatio*¹.

Il tema documenta un orientamento critico nei confronti della filosofia cinica che trova ampio riscontro nella letteratura di età imperiale²; un caso per molti aspetti simile è la lettera 2,38 di Alcifrone, in cui un padre contadino lamenta la 'conversione' del figlio alla filosofia cinica. Nella retorica di scuola, il riscontro più vicino è il tema ermogeniano incentrato su un padre contadino che disconosce il figlio filosofo³ (ma non Cinico), mentre temi declamatori esplicitamente anticinici si incontrano solo in Quintiliano e in Giulio Vittore⁴. A fronte della documentazione disponibile, l'ipotesi che la declamazione di scuola, in generale, fosse orientata a scoraggiare l'adesione dei giovani alla dottrina cinica – in contrasto con l'idealizzazione dei Cinici attuata nelle *chreiai*⁵ – pare eccessiva; il fatto che i temi anti-cinici siano attestati solo nella declamazione latina lascia piuttosto supporre che la repressione dell'opposizione 'filosofica' attuata dai Flavi⁶ possa aver lasciato un segno nella retorica di scuola di tradizione romana (su questo punto, Pasetti 2016). Del resto la polemica antifilosofica affiora chiaramente in Quintiliano⁷ e, quanto alle *Minores*, nella declamazione 268 (per i Cinici, § 12).

Nel nostro tema, il fatto che l'accusa sia sostenuta da un padre *disertus*, dedito ai *civilia officia* (§ 2), sembra far emergere il punto di vista dell'*élite*

¹ Sull'*abdicatio* in generale, rinvio *ad 157 th.* e alla sintesi di 300, *Introd.*; un caso analogo di disconoscimento dovuto alle scelte di vita del figlio è in 298 *th.*, dove un contadino disconosce il figlio parassita.

² Cf. Goulet-Cazé 1990, 2763-2776, Desmond 2008, 42-76, in part. 54.

³ Hermog. *stat.* 2,5, p. 13 Patillon γεωργὸς φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποκηρύσσει, «un contadino disconosce il figlio che pratica la filosofia»; ripreso da *Syrian, Sop. et Marcell.* (Marcellino) V 237, 30-32 Walz e V 608, 19-21; in Nicolao di Mira (*prog.* 10, p. 63, 15-21 Felten) si presenta invece il caso opposto, del contadino che esorta il figlio a darsi alla filosofia. Un'etopea ispirata al caso, ma non svolta, in Ioann. Dox. II 500, 7-8 Walz τίνας ἂν εἶποι λόγους πατὴρ γεωργὸς φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ὀρῶν, «cosa potrebbe dire un padre contadino vedendo il figlio darsi alla filosofia».

⁴ Quint. 4,2,30 *Nam quid exponet... qui Cynicum apud censores reum de moribus facit?* e Iul. Vict. *rhet.*, p. 26, 11-12 Giom.-Cel. (= 390, 31 Halm) *matrona Cynicam sectam exercet: de moribus rea est.*

⁵ Così Hock 1997, 770.

⁶ Sull'episodio, Dudley 1937, 132-138; Harris 1977, 111-114, in particolare su Vespasiano, e Goulet-Cazé 1990, 2755 s.

⁷ Quint. 1 *pr.* 15 *nostris vero temporibus sub hoc nomine (sc. philosophiae?) maxima in periquae vitia latuerunt* e 12,2,9 con Austin 1954², 78 e xv (*Introduction*); sui rapporti tra il retore e la filosofia, cf. la sintesi di Manzoni 1990.

romana, incapace di comprendere il rifiuto opposto dai Cinici alla vita politica attiva (cf. Griffin 1997, 190-204). Tipicamente romana – mutuata da Cicerone e da Seneca (§ 5) – anche la critica al cinismo come filosofia ‘innaturale’, perché eccessivamente distante dai *mores* condivisi dalla comunità.

Commento

TH. I temi declamatori in cui viene messo sotto accusa un Cinico sono pochi e tutti latini: vedi *Introd.* e n. 4. **CD:** per questa abbreviazione, che qui vale *contradicit*, cf. *ad 249 th.*

1. non parentem: la disobbedienza viene spesso rivendicata come causa di *abdicationis*: si veda la casistica segnalata in 258, *Introd.*, n. 1; anche *ad 271,5. sustulimus:* il verbo indica propriamente l’atto di riconoscimento formale del figlio, che consisteva nel sollevarlo da terra (*sublatio*): cf. anche 260,17. **ut... obsequamini:** il congiuntivo presente si spiega perché *sustulimus* indica un’azione i cui effetti si ripercuotono sul presente del parlante (‘vi abbiamo riconosciuto e quindi siete figli nostri’), come spesso accade per ordini e leggi: cf. ad es. Caes. *civ.* 3,20,4 *legem promulgavit ut... creditae pecuniae solvantur* (altri esempi in Bennett I 341 e Hofmann-Szantyr 1972², 550 s.). **a patre... patrem:** l’antimetabole (*a patre ~ non probabitur /... non probat ~ patrem*) evidenzia la reciprocità. **stulti:** l’ironia, segnalata da *scilicet*, colpisce il rifiuto della *secta* cinica per l’impegno politico: un precetto etico (per cui cf. Long 1996, 30) particolarmente difficile da recepire a Roma (cf. Griffin 1996, 190-204).

2. vobis: *captatio benevolentiae* nei confronti dei giudici, che stanno assolvendo un incarico pubblico. **Videte... habitum ipsum:** si fa riferimento all’aspetto da mendicante che contraddistingue il Cinico e, più in generale, il filosofo ‘di strada’, preso di mira già nella *Commedia* nuova: si pensi ai filosofi ἀνιπτόποδες, χαμαιευνάδες, ἀερίκοι, «dai piedi non lavati, che dormono per terra, vivono a cielo aperto», di Eubulo, 137 Kassel-Austin (= 139 Hunter); inoltre Plaut. *Pers.* 123-126 *Cynicum esse egentem oportet parasitum probe: / ampullam, strigilem, scaphium, soccos, pallium, / marsuppium habeat*. Sul look dei Cinici, anche Sen. *epist.* 5,2 *asperum cultum et intonsum caput et neglegentiorum barbam*; Luc. *fug.* 14 οὐ πολλῆς τῆς πραγματείας δεῖ τριβώνιον περιβαλέσθαι καὶ πήραν ἐξαρτήσασθαι καὶ ξύλον ἐν τῇ χειρὶ ἔχειν, «non ci vuole molto a mettersi un mantello addosso, appendersi una bisaccia sulla spalla, tenere un bastone in mano», e Apul. *flor.* 9,9 *palliatu mendicabula. satis est... ostendere:* l’accusatore sembra attenersi a Quint. 4,2,30 *Sed in scholasticis quoque nonnumquam evenit ut pro narratione sit propositio. Nam quid exponet... qui Cynicum apud censores reum de moribus facit?* Sull’assenza di *narratio*, cf. anche Dingel 1988, 50. Il problema creato dal Cinico è autoevidente: non c’è bisogno di raccontare nulla; un’argomentazione analoga, sfruttata sempre da un padre in un caso di *abdicationis*, è in 281,3. **sordes:** ben diversa dalla frugalità, la *sordes* sconfinava nella sozzura (cf. Hor. *sat.* 2,2,53 *sordidus a tenui victu distabit*)

ed è spesso criticata nei Cinici: cf. Sen. *epist.* 5,2 *Non splendeat toga, ne sordeat quidem. hanc:* anticipa l'*ut* epesegetico; il sintagma *invidiam facere*, nel senso di 'gettare discredit' occorre a partire da Ovidio (*ThLL* VII/2, 203, 13-7, s.v. *invidia*) ed è particolarmente frequente nelle *Minores*: cf. 260,10 e 26 (sempre riguardo alla miseria dei figli che mette in cattiva luce i padri); 279,16; 294,8; 315,21; 318,4; 337,1-2.

3. Adversus fortunam: i Cinici sfidano il potere della sorte (cf. e.g. Stob. 2,8,21 con le osservazioni di Goulet-Cazé 1996, 55 s.), con la loro ostinazione a sperimentare le condizioni di vita più disagiati: l'*ἄσκησις* cinica (cf. Branham-Goulet-Cazé 1997, 26 s.) viene così degradata a mancanza di buon senso. **novi genere... captatis:** il passo sembra echeggiare Quint. 12,3,12 *alii... sederunt in scholis philosophorum ut captarent auctoritatem contemptu ceterorum* (le critiche ai filosofi che disprezzano la retorica). L'espressione *novum genus* è spesso usata nella declamazione latina per far emergere il paradosso (ulteriori riferimenti ad 255,9); in questo caso ad apparire paradossale è la ricerca – da parte di filosofi che più di altri sembrano disprezzare l'opinione altrui – di popolarità e consenso; anche Seneca, del resto, mette in guardia Lucilio contro l'esibizionismo dei Cinici in *epist.* 5,3 *asperum cultum... et quidquid aliud ambitionem perversa via sequitur; evita*. Sia *ambitus* che *ambitio* derivano dal lessico politico e indicano originariamente l'atto di 'andare in giro alla ricerca di voti' (*ambire*: cf. Hellegouarc'h 1963, 208-210); il filosofo è quindi accusato di andare a caccia di ammiratori (*adorationem*), proprio come i Cinici criticati da Seneca: *epist.* 5,2 *qui non proficere sed conspici cupiunt. illa impudentia:* il riferimento è all'*ἀναιδεια* tipica della tradizione cinica e attribuita in particolare a Diogene (cf. Long 1996, 35 s.), ma spesso messa sotto accusa dai critici della *secta* e del tutto incompatibile con il rispetto delle convenzioni sociali tipico della cultura romana: cf. Cic. *off.* 1,128 *nec audiendi sunt Cynici* (sul tema della *verecundia*) e 148 *Cynicorum vero ratio tota est eicienda: est enim inimica verecundiae*, con le osservazioni di Griffin 1997, 192 s. **appellatione... pessima:** il riferimento è alla denominazione stessa di 'Cinico' (da κύων, 'cane'), termine ingiurioso che gli esponenti della *secta*, a partire da Diogene, fanno proprio (cf. Diog. 6,40 e 6,60), rivendicando lo stile di vita 'naturale' e anticonvenzionale tipico degli animali (cf. Goulet-Cazé 1997, 61-64). Per *appellatio* come equivalente di *nomen*, si veda ad 278,11.

4. nostrae civitatis: il *disertus* condivide il punto di vista quintiliano sulla refrattarietà dei Romani all'attività speculativa; cf. in proposito Quint. 12,2,29-30. *Quantum enim Graeci praeceptis valent, tantum Romani, quod est maius, exemplis;* inoltre, cf. 268,7 *optimos viros citra philosophiam fuisse constabit*, con esempi tratti dalla storia romana. **placuerit:** congiuntivo concessivo. **Attenderes:** potenziale del passato secondo Winterbottom 1984, 398; ma la presenza dell'apodosi paratattica *quaereres*, mi fa propendere per un suppositivo (pur raro con l'imperfetto: cf. Traina 1993², 253, n. 1). **physicis:** calco di φυσικ-

κός, nel senso di ‘filosofo naturale’, compare come tecnicismo filosofico fin da Lucilio (fr. 660-661 Krenkel [= 635-636 Marx] *principio physici omnes constare hominem ex anima et corpore / dicunt*). **utrumne... an... an:** la doppia disgiuntiva (su cui Winterbottom 1976, 318 s. e poi 1984, 398) accoglie teorie filosofiche opposte: le prime di ogni coppia sono stoiche (l’universo ha origine dal fuoco ed è eterno), le seconde epicuree (l’universo è fatto di atomi ed è destinato a perire). La contrapposizione tra Stoici ed Epicurei sui temi cosmologici non è infrequente nella retorica di scuola: cf. ad es. Quint. 5,7,35 e *decl. min.* 268,11 per la *quaestio an providentia mundus regatur* (su cui, più in generale, Pasetti 2008, 117-124). **ignis:** il riferimento è alla dottrina stoica che individua nel fuoco non solo l’origine di ogni cosa, ma l’elemento da cui il cosmo si rigenera in eterno, attraverso l’*ekpyrosis*: cf. e.g. Sen. *nat.* 3,13,1 *Hoc (sc. ignem) fuisse primum putat (Thales), ex hoc surrexisse omnia. Sed nos... dicimus... ignem esse qui occupet mundum et in se cuncta convertat*, inoltre Zeno *phys.*, 107 *SVF* I 32, sul fuoco come principio generatore (ἀρέσκει... τοῖς Στωικοῖς... τὴν ὅλην οὐσίαν εἰς πῦρ μεταβάλλειν οἷον εἰς σπέρμα, «gli Stoici ritengono... che tutta la realtà si trasformi in fuoco in quanto principio generatore»). **minutis... et mobilibus elementis:** accolgo la congettura di Winterbottom 1984, 398 *ad loc.*, che, rispetto al trådito *mirabilibus*, aggiunge un dettaglio coerente con l’*al-lure* lucreziana: non solo la coppia *mobilis* e *minutus* è riferita agli atomi in 6,225-227 *ignem / constituit natura minutis mobilibusque / corporibus* (dove *mobilibus* è congettura umanistica per il trådito *montibus*), ma *elementa* è uno dei sinonimi introdotti da Lucrezio per indicare gli atomi (ad es. in 2,410-411 *ne tu forte putes serrae stridentis acerbum / horrorem constare elementis levibus*; cf. Sedley 1999, 230 s.). **patientiam... non possum:** tra *patientiam* e *ferre* c’è un *pun* che prende di mira la *patientia corporis*: il nesso, ben attestato (Cic. *off.* 1,122 *patientia... et animi et corporis* e Sen. *contr.* 2,5,6 *miseram corporis patientiam*), si riferisce qui a quella determinazione a sostenere la fatica fisica che rappresentava un valore sia per i Cinici (il *πόνος* è definito un ‘bene’ in Diog. 6,11), che per gli Stoici (cf. Plin. *epist.* 3,11,7 a proposito di Musonio Rufo: *mitto, qua patientia corporis hiemes iuxta et aestates ferat*), ma appare evidentemente eccessiva e ‘insostenibile’ al declamatore. Non sarà quindi necessario correggere *corporis* in *torporis* (Rohde, *ap.* Ritter 1884) o *squaloris* (già in Shackleton Bailey 1983, 233 e poi 1989 e 2006).

5. ferre non potes: forse, un’ombra di ironia: il figlio, cultore della *patientia corporis*, non sopporta l’*abdicatio* e le sue conseguenze, ossia la perdita di denaro e di reputazione. **hereditate:** l’*abdicatio* non comporta necessariamente la perdita dell’eredità (sulla differenza tra *abdicatio* e *exhereditatio*, cf. Wurm 1972, 69-77, ulteriori riferimenti *ad* 275,3), ma la rende assai probabile (275,3; 281,6 e 374 *th.*). **deprehensus es:** l’attaccamento ai beni materiali e al riconoscimento sociale fa affiorare l’ipocrisia, un difetto spesso rinfacciato ai filosofi in generale (si veda la sarcastica affermazione di 268,15 *nemo pecuniae cupidus*),

come pure ai Cinici: cf. Sen. *benef.* 2,17,2 *iniquissimum est te pecuniam sub gloria egestatis acquirere* (con le osservazioni di Billerbeck 1979, 17 s.). **damno... faeae**: la pericope riecheggia Sen. *beat.* 17,1 in cui pure denaro e reputazione vengono messi sullo stesso piano: *quare... pecuniam necessarium tibi instrumentum existimas et damno moveris et lacrimas audita coniugis aut amici morte demittis et respicis famam et malignis sermonibus tangeris?* Fin da Plauto, *damnum* indica la perdita economica (*ThLL* V/1, 22, 55-23, 29); la perdita di reputazione era una delle conseguenze dell'*abdicio*: cf. 260,27; 268,1; 271,18. **Dignus... †Verum†**: seguono la sistemazione di Winterbottom 1984, che mette le *crucis* a *verum*, a fronte di diversi insoddisfacenti tentativi di risanamento (Id. 398), da ultimo Shackleton Bailey 2006 (già 1983, 233) <In>*dignus es igitur. Verum fateamur*: ma l'uso assoluto di *indignus* (*ThLL* VII/1, 1187, 73-1188, 4) richiede che il determinante possa essere facilmente dedotto (ad es. Plaut. *Curc.* 513 *indignis [sc. quibus male dicitur] si male dicitur; male dictum id esse dico*). **extra rerum naturam**: l'eccessivo rigore imposto dalla disciplina cinica è bollato come 'innaturale' da Seneca, *epist.* 5,4 *hoc contra naturam est, torquere corpus suum et faciles odisse munditias et squalorem adpetere*. Il giudizio può sembrare paradossale, se si pensa che l'aspirazione dei Cinici era appunto quella di vivere 'secondo natura' (cf. in proposito Pasetti 2016, 96 s.). Quanto al sintagma *extra rerum naturam*, che modifica in senso iperbolico la locuzione standard *contra naturam*, compare in Sen. *contr.* 10, *pr.* 9 *omnia usque ad ultimum tumorem perducta, ut non extra sanitatem sed extra naturam essent* (critiche allo stile privo di misura del retore Musa) ed è poi ripreso in ambito etico da Sen. *benef.* 7,10,3 *humanae cupiditatis extra naturam quaesita nomina*. **pugnare cum moribus**: dato il contesto, credo che l'espressione non si riferisca all'ipocrisia del figlio, che proclama uno stile di vita diverso dalle *sue* abitudini (come ipotizzato da Winterbottom 1984, 398), ma al contrasto con l'etica tradizionale: cf. *supra* § 3 e Cic. *off.* 1,148 *siquid Socrates aut Aristippus contra morem... fecerint*.

284

Introduzione

Un sacerdote è scoperto in flagrante adulterio. Applicando la legge che consente l'uccisione degli adulteri, il marito tradito lo uccide, benché il sacerdote si sia appellato al diritto riconosciuto ai sacerdoti di ottenere l'impunità per una persona. Il marito è accusato di omicidio.

La declamazione prende le mosse dal conflitto fra le due norme citate nel tema, ma lo *status legalis* delle *leges contrariae* è accessorio. In realtà la controversia, costituita dal discorso con cui il marito si difende dall'accusa di

omicidio, ruota intorno alla *qualitas*¹. Le argomentazioni, anticipate nel breve *sermo* (§ 1), servono infatti a dimostrare che il marito ha ucciso il sacerdote legittimamente, in osservanza della legge sull'adulterio. Nei §§ 3 e 4 il retore affronta in sintesi anche un problema di *ambiguitas*, per sgombrare il campo da un possibile fraintendimento del testo della legge inerente i sacerdoti².

La declamazione è incentrata su un tema, quello dell'adulterio, piuttosto ricorrente nelle *Minores* e, in genere, nella letteratura declamatoria³. Il tema è qui però presentato in una prospettiva particolare, perché a macchiarsi del reato è un *sacerdos*⁴. La presenza di questo personaggio, che solo raramente trova spazio nella letteratura declamatoria latina⁵, è per lo più legata al problema della castità imposta dal sacerdozio⁶ e a quello dei privilegi derivati da questa carica. Nell'esercizio il tema dell'integrità morale dei sacerdoti è toccato solo marginalmente (§ 2 *turpius... in sacerdote*), mentre acquisisce un rilievo maggiore la questione dei privilegi sacerdotali, per via del conflitto che viene a determinarsi fra la legge particolare che consente ai sacerdoti di richiedere l'impunità per qualcuno⁷ e quella generale riguardante l'uccisione degli adulteri scoperti in flagranza di reato⁸.

Il tema della declamazione trova un parallelo stringente in Quint. 5,10,104. Nel trattare le argomentazioni *ex circumstantia*, quelle cioè tratte da circostanze proprie ai singoli casi (*ex iis quae cuiusque causae propria sunt*), Quintiliano

¹ Sul punto vd. Dingel 1988, 124.

² Come notato da Winterbottom 1984, 399, il retore non si sofferma su un'altra possibile ambiguità semantica del testo di legge, ovvero il significato da attribuire a *supplicium*. Una discussione sull'interpretazione del termine è invece nella *decl.* 277, un tema simile al nostro in cui il retore afferma che l'uccisione degli adulteri da parte del marito non è definibile *supplicium*: vd. *ad* 277, 2; 6

³ Vd. 277, *Introd.*

⁴ Sulla figura del *sacerdos*, vd. *ad tit.*

⁵ Figure sacerdotali, di entrambi i generi, compaiono in Sen. *contr.* 1,2; 4,2; Calp. *decl.* 26 e nelle *Minores* 252; 304; 323 (di ambientazione greca); 324; 370; cf. anche Sulp. *Vict. rhet.*, p. 338, 26-28 Halm; Fortun. *rhet.*, p. 90 Calb. Mont. (= 94, 11-12 Halm).

⁶ Riguardano l'integrità morale dei sacerdoti Sen. *contr.* 1,2 e 4,2, in cui si enunciano rispettivamente le norme *Sacerdos casta e castis, pura e puris sit* e *Sacerdos integer sit*; cf. inoltre Sulp. *Vict. rhet.*, p. 338, 26-28 Halm; e le *Minores* 252 e 370.

⁷ La legge *Sacerdos... potestatem*, attestata anche in Quint. 5,10,104 (vd. *infra*, *Introd.*), trova un parziale riscontro in Calp. *decl.* 26 *Sacerdos Martis damnatum liberet*, che riconosce, però, ai soli sacerdoti di Marte la facoltà di ottenere l'impunità per qualcuno (diverso il caso della *Minor* 304: la facoltà del sacerdote di ottenere l'impunità per qualcuno è qui connessa all'attribuzione al sacerdote di un premio). Le due norme in questione non trovano riscontro né nella legislazione romana né in quella greca e sono, verosimilmente, declamatorie. Secondo Sprenger 1911, 257 (poi anche Lanfranchi 1938, 388; Wycisk 2008, 211) potrebbero essere derivate dalla contaminazione di due principi sanciti dal diritto sacrale romano: la facoltà delle Vestali di salvare dalla morte un condannato che avessero incontrato per caso, attestata da Plut. *Num.* 10,3, e la norma che salvava dalla *verberatio* colui che, mentre era condotto *ad verberandum*, si fosse gettato ai piedi del *flamen Dialis*, testimoniata da Gell. 10,15,10.

⁸ Vd. *ad th.*: *Adulteros... occidere*; cf. anche *ad* § 4: *pro duobus...*

utilizza il tema del sacerdote adultero come esempio (*ut in illo adultero sacerdote, qui lege qua unius servandi potestatem habebat se ipse servare voluit*) e afferma che in un simile caso è appropriato usare contro il sacerdote la seguente argomentazione *ex circumstantia*: *non unum nocentem servabas, quia te dimisso adulteram occidere non licebat*. La stessa argomentazione, cioè che chiedendo per sé la grazia, il sacerdote impedirebbe anche l'esecuzione dell'adultera, è ripresa e sviluppata anche nella nostra declamazione al § 4 (vd. *ad § 4 pro duobus...*).

Commento

Tit. Adulter sacerdos: il termine *sacerdos*, che in epoca arcaica indica i ministri di divinità non romane, designa, almeno a partire dal I sec. d. C., anche i membri dei collegi sacerdotali romani, come Pontefici, Auguri e Vestali (Rives 2001, 1196). La giustapposizione dei due lessemi, in cui *adulter* ha funzione aggettivale, è ossimorica (sulla frequenza dell'ossimoro nei *tituli*, vd. 297 *ad tit.*; cf. pure Iuv. 8,148 *mulio consul*; 198-199: *citharoedo principe*; *mimus / nobilis*; giustapposizioni nominali con un sostantivo in funzione aggettivale sono già in Plauto; vd. Lindsay 1907, 37 s.). La somiglianza fra il titolo di questa declamazione e la formulazione *ut in illo adultero sacerdote qui eqs.* di Quint. 5,10,104 (su cui vd. *Introd.*) è una delle ragioni per cui Dingel 1988, 19 ipotizza che i titoli delle *Minores* siano talora ricavati dall'*Institutio oratoria* (sui titoli delle *Minores* vd. anche Imber 1997, 109-113).

Th. Sacerdos... potestatem: su questa norma vd. *Introd.*, n. 7. **unius:** pur conservando l'originario valore di numerale singolativo ('una sola persona'; vd. *ad § 4 pro duobus*), *unus* si riferisce qui a persona indeterminata, non menzionata precedentemente nel testo, con un valore prossimo ad *aliquis*; il valore indefinito di *unus*, attestato già nella lingua d'uso arcaica (cf. Plaut. *Capt.* 482 *dico unum ridiculum*; Ter. *Andr.* 118 *unam aspicio adulescentulam*) e poi presente anche nel latino classico (cf. e.g. Catull. 22,10 *bellus ille... unus caprimulgus aut fossor rursus videtur*; Cic. *Att.* 9,10,2 *tamquam unus malipularis*), diventerà regolare nel latino tardo e condurrà all'evoluzione di *unus* in articolo indeterminativo nelle lingue romanze (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 193; Hofmann 2003³, § 97; de la Villa 2010, 226-233). Sull'uso pronominale dell'aggettivo *unus* cf. Cic. *S. Rosc.* 139 *dum necesse erat resque ipsa cogebat, unus omnia poterat* e vd. de la Villa 2010, 226-227. Il valore indefinito di *unius* rende ambigua la legge citata nel tema, perché non consente di chiarire chi possa essere effettivamente salvato dal sacerdote; il retore affronterà due volte nella *declamatio* questo problema di *ambiguitas*, prima chiarendo che il sacerdote non può salvare se stesso (vd. § 3 *lex... alterius*); poi spiegando che il sacerdote ha diritto a salvare dalla pena capitale una sola persona (vd. § 4 *pro duobus*). **Adulteros... occidere:** la norma che riconosce al marito la facoltà di uccidere la moglie e l'amante è declamatoria. Infatti la *lex Iulia de*

adulteriis riconosceva soltanto al padre dell'adultera la facoltà di uccidere contestualmente e tempestivamente figlia e amante colti sul fatto in casa sua o del genero; al marito non era riconosciuta la possibilità di uccidere la moglie e poteva uccidere l'adultero solo nel caso lo sorprendesse in flagrante in casa propria e solo a condizione che si trattasse di uno schiavo, di un liberto o di un individuo appartenente a categorie considerate infami; sulle possibili ragioni di questa deroga declamatoria alla *lex Iulia* vd. *ad* 277,1 *Occidere adulterum licet cum adultera* (per altre informazioni sulla norma vd. *ad* 244,1). **caedis**: sul reato di omicidio vd. *ad* 244 *th.*

1. An... an... an: *sc. quaeritur.* Su questo tipo di *sermo*, composto da una semplice lista di *quaestiones*, presentante in forma di interrogative indirette, vd. *ad* 249,1; insieme alla 317, la nostra declamazione è l'unica in cui la *declamatio* riprende sistematicamente le *quaestiones* del *sermo* (Winterbottom 2018, 75, n. 12). **an eo momento...:** una precisazione della prima *quaestio*; l'integrazione *an <non> eo* (Gronov 1665), che determinerebbe una corrispondenza esatta fra la *quaestio* (*An... deprehensus*) e la sua precisazione, non è necessaria (Winterbottom 1984, 399). Le norme che stabiliscono che i sacerdoti debbano essere moralmente integri (su cui vd. *Introd.*, n. 6) assicurano che un reato come l'adulterio comportava per il sacerdote l'automatica perdita della carica e dei privilegi connessi. **ius sacerdotis:** per il genitivo, possibile anche con *lex* (vd. *infra ad* § 4: *lex... sacerdotis*), vd. Winterbottom 1984, 307 (*ad* 249,14). **postulare:** la *postulatio* è l'atto con cui si avanza una formale richiesta al magistrato giurisdicente; il verbo è impiegato nel significato specifico di 'richiedere l'impunità, l'assoluzione' solo qui e in Italia, Marc. 15,6 *consueverat remittere illis unum reum, quem postularent.* **optare:** questa congettura di Aerodius 1563 in luogo del tràdito *occidi*, trova riscontro in *optat in publico* (§ 4). **in publico:** si può ipotizzare che il sacerdote fosse tenuto a scegliere l'individuo da graziare pubblicamente, probabilmente dinanzi ai magistrati e alla comunità (cf. *ad* § 4 *quod... evasit*).

2. Quod... sacerdote: come rilevato da Winterbottom 1984, 399, l'*incipit* del paragrafo funge da proemio; tuttavia, il riferimento alla gravità del crimine (*turpius est...*) rientra già nell'*argumentatio*. **illa... persona:** Ritter 1884 seguito da Shackleton Bailey 1989 (poi 2006), stampa la lezione di β *ulla; illa* di A va però mantenuto, perché, come si evince anche dal successivo *in sacerdote*, il retore intende riferirsi precisamente alla *persona sacerdotis*. Per l'accezione tecnico-giuridica di *excipio* cf. e.g. *dig.* 1,13,1,2 (Ulp.) *Sane non omnes quaestores provincias sortiebantur: verum excepti erant candidati principis*; vd. *VIR* II 669. **et:** precisa e rafforza l'affermazione precedente, vd. *ThLL* V/2, 875, 36-875, 43; per una discussione su quest'uso di *et* nelle *Minores* vd. Wahlén 1930, 181 s. **'Legem' inquit 'habuit':** viene riportata l'obiezione della parte avversa: la legge del tema (*Sacerdos... potestatem*) consentiva al sacerdote di richiedere l'impunità. Sull'espressione *legem habere*, vd. *ad* 251,3. **Hoc tale**

est... l'adulterio commesso da un sacerdote è paragonato al tradimento commesso da un generale o alla seduzione attuata da un tutore ai danni della sua pupilla: in tutti questi casi, il reato commesso è aggravato dalla posizione del colpevole. Sulle giustapposizioni nominali tendenzialmente ossimoriche *dux proditor* e *vitiator... tutor*, cf. *ad tit.*; in particolare, sulla *proditio*, vd. *ad 266 tit.*; sull'istituto della tutela una sintesi con bibliografia in Dimatteo 2014, 106 s. **ex suspicione egisse**: in base alla *lex Iulia de adulteriis*, un'accusa di adulterio poteva essere mossa anche in mancanza di prove inoppugnabili, come la *deprehensio* degli adulteri; sulla questione vd. Rizzelli 1997, 98-115.

3. lex... alterius: una chiosa del testo della legge (*th. Sacerdos... potestatem*) che serve a sgombrare il campo da una possibile *ambiguitas* (vd. *ad th.: unius*); dal punto di vista del retore, l'espressione *unius liberandi potestas* è da intendersi come *alterius liberandi potestas*: secondo questa interpretazione, il sacerdote può ottenere la grazia per una persona diversa da sé. *Alter* ha qui valore oppositivo: 'una persona diversa (da sè)'; vd. *OLD*² 119, 2. **Scriptum... pulsaverit?**: dopo aver proposto la sua interpretazione della legge (*lex... alterius*), il retore la sostiene confrontando questa norma con due situazioni analoghe. La prima (*qui... servaverit*), non strettamente giuridica, riguarda l'attribuzione della *corona civica ob civem servatum* a chi in guerra salvò la vita di un concittadino; è evidente – dice il retore – che non otterrà questa decorazione chi avrà salvato la sua stessa vita (*numquid... servaverit*; l'anonima congettura *coronetur*, riportata da Pithou 1580, rende più chiaro il riferimento alla *corona civica*, ma non è necessaria; su questa decorazione militare vd. Maxfield 1981, 70-74). Il secondo paragone rovescia i termini del primo: un individuo che avrà percosso se stesso non potrà essere condannato per ingiuria (cf. 329,4 *nemo tamen tenebitur qui se ipse pulsaverit*); sull'*iniuria*, in particolare sulla fattispecie della *pulsatio*, vd. *ad 250 th.*

4. lex adulterii... sacerdotis: mentre nel sintagma *lex adulterii*, ('la legge sull'adulterio'; cf. e.g. 262,1 *Lex iniusti repudii*; 279,2 *Lex abdicationis*; 281,1 *legem parricidii*), *lex* ha valore proprio, nell'espressione (*lex*) *sacerdotis* il sostantivo ha *grosso modo* il significato traslato di *ius* (cf. § 1 *ius sacerdotis*: 'il diritto proprio del sacerdote'; cf. analogamente *lex sua, tua*, ecc. con Winterbottom 1984, 412 [*ad 292,2*]). Per ovviare alla asimmetria sintattica dei due determinanti (*adulterii / sacerdotis*) rispetto a *lex*, Ranconetus (*ap. Orelli 1830, 98*) emendò *sacerdotis* in *sacerdotii*; viceversa, Ritter 1884 propose, in alternativa alla lettura di Ranconetus, *adulteri* in luogo *adulterii*. Entrambi i tentativi sono inefficaci: né *lex sacerdotii* di Ranconetus ('la legge sul sacerdozio'), né *lex adulteri* di Ritter (la 'legge / il diritto propri dell'adultero') hanno senso nel contesto. **prior**: 'precedente' sul piano temporale; l'argomentazione è questa: l'uccisione dell'adultero deve essere eseguita tempestivamente nel luogo in cui l'adulterio si è consumato (su questo aspetto della *lex Iulia* vd. *ad 277,5: non tantum adulterae*); al contrario, il diritto del sacerdote di richiedere l'impunità

si esercita *in publico* (vd. *ad* § 1) e quindi, inevitabilmente, in un momento successivo (Winterbottom 1984, 399). **quod... evasit**: *quod* è nesso relativo e si riferisce al precedente *publicum*: se l'adultero avrà lasciato lo spazio privato in cui l'adulterio si è consumato raggiungendo un luogo pubblico, non sarà più possibile ucciderlo. Per un analogo uso assoluto di *evado* vd. 254,16. **Quid quod**: il nesso di uso comune, proveniente dalla lingua d'uso e relativamente raro nelle *Minores* (cf. 368,1; 7; 388,27), è utilizzato per introdurre un'aggravante (vd. *infra*: *pro duobus...*) alle argomentazioni usate in precedenza (sull'analogo, ma ben più frequente, uso nelle *Maiores* vd. Tosato 1912, 107; per una discussione sulla natura del *quod*, pronomine relativo o congiunzione subordinante, vd. Baños Baños 1991). **pro duobus...**: ottenendo l'impunità per sé, il sacerdote avrebbe causato anche l'impunità dell'adultera, contravvenendo al dettato della legge, che stabilisce che il sacerdote possa salvare una sola persona (vd. *ad th*: *unius*); la legge declamatoria sull'adulterio consentiva, infatti, unicamente l'uccisione contestuale e tempestiva degli amanti colti sul fatto. Sulla norma declamatoria qui presupposta vd. *ad th*: *Adulteros... occidere*; sull'uccisione *in continenti* di entrambi gli adulteri nella *lex Iulia*, vd. Rizzelli 1997, 21 s., con analisi del passo in cui Ulpiano [*dig.* 48,5,24,4] si occupa di questo aspetto della legge; vd. pure Wycisk 2008, 253-255; cf. *ad* 277,5. *Sine adultero* è espressione brachilogica: «senza aver ucciso anche l'adultero». **tunc**: «in killing the woman alone» (Winterbottom 1984, 399); da questa argomentazione si evince che il marito ha ucciso, insieme al sacerdote, anche la moglie adultera, in osservanza alla legge sull'adulterio.

285

Introduzione

Un comandante il cui padre sta scontando un esilio di cinque anni riporta una vittoria, ma non si dimostra un figlio modello, perché non chiede in premio il ritorno di suo padre. Così, al suo rientro in patria, il padre lo disconosce. Come in altri 12 casi nella raccolta delle *Minores* il tema è accompagnato unicamente da un breve *sermo*¹, che pone soltanto una *quaestio* e dà indicazioni sul *color* del discorso: per questo «laconisme de l'instruction», qui e in altre *Minores*, vd. Oppliger 2016, 112 s. *et passim*.

Nella *declamatio minor* 285 viene affrontato il conflitto tra la legge declamatoria e la *patria potestas*, come nelle *decl.* 258, 271, 287, 371, 375, 387: in tutti questi temi il figlio è un *vir fortis* contrastato dal padre nella conquista del *praemium*, oppure in merito alla scelta di come utilizzarlo². Nel nostro caso

¹ Su questa combinazione e in generale, sulle diverse combinazioni di *sermo* e *declamatio*, cf. Winterbottom 2018, 74.

² Molto simile al nostro caso la *decl.* 371 (*Viri fortis pater reus proditiōnis*), in cui il padre

l'*imperator* si colloca chiaramente sullo stesso piano del *vir fortis*³, come pure la legge declamatoria *Praemium victor imperator accipiat* rappresenta una variazione della norma *vir fortis optet quod volet*⁴.

Il problema alla base di questa casistica, se l'*imperator* debba obbedire al padre in tutto – una forma particolare della questione generale *An quid pater voluit, filio facere necesse est* (287,1) – è discusso da Quintiliano nell'*Institutio oratoria*, a proposito della legittimità dell'*abdicatio* di un *vir fortis* (Quint 7,1,21)⁵.

Commento

Tit. Imperator: Pasetti *n.s.* «nelle *Minores* la figura dell'*imperator* compare anche nella 317 (dove si tratta sempre di un conflitto tra padre e figlio) e nella 348. Il personaggio è piuttosto diffuso nei temi declamatori latini: è centrale ad es. in Sen. *contr.* 7,7 e in Calp. *decl.* 7 e 50; cf. inoltre Fortun. *rhet.*, p. 88, 16-17 Calb. Mont. (= 93, 11 Halm); Aug. *rhet.*, p. 144, 7 Halm.; Victorin. *rhet.*, p. 242 Halm; Sulp. Vict. *rhet.*, p. 345 Halm; infine Mart. Cap. 462; è presente anche in quelli greci: sullo *στρατηγός* si incentrano, ad es. alcuni temi documentati da Sopatro, *quaest. div.* 8 *th.*, p. 34 Weissenberger (= VIII 32, 27-33 Walz); 32 *th.*, p. 127 Weiss. (= VIII 198, 18-20 W.); 33 *th.*, p. 129 Weiss. (= VIII 201, 5 W.); 37 *th.*, p. 142 Weiss. (= VIII 223, 13 W.); 40 *th.*, p. 148 Weiss. (= VIII 232, 24 W.); inoltre, *Probl. anonym. in stat.* VIII 402,15 Walz. Evidente l'analogia con il *vir fortis*, il più tipico assegnatario di premi della *civitas* declamatoria: l'*imperator* vincitore, così come il *tyrannicida*, ne costituisce, per così dire, una variazione. Se l'eroe di guerra è un personaggio di ascendenza epica (per l'analogia con l'ἄριστος, è d'obbligo il rinvio a Lentano 1998, 24-32), e il *tyrannicida*, pur nel suo anacronismo, può essere definito una figura storica, l'*imperator* ha un profilo sia storico che istituzionale (per i punti di contatto con la carica dell'*imperator*, cf. Wycisk 2008, 213 s.): il suo *status*, garantito dalla prerogativa dell'*imperium* e ulteriormente confermato dal valore dimostrato sul campo, costituisce così un adeguato contrappeso alla *patria potestas*. Quanto all'intercambiabilità dell'*imperator* con il *vir fortis* nei conflitti con il *pater*, già Bornecque II 1932², 556, n. 24 coglie l'analogia tra Sen. *contr.* 7,7, dove un padre e un figlio si contendono l'*imperium*, e 10,2, in cui due *viri fortes*, ugualmente padre e figlio, sono in lizza per il *praemium*».

Th. Praemium: Pasetti *n.s.*: «la legge che assegna il premio all'*imperator* vittorioso torna, con la stessa formulazione, in Calp. *decl.* 15 *th.* e non sembra avere

del *vir fortis* vorrebbe che il figlio usasse il *praemium* per sottrarlo a un processo per tradimento; in altri casi viene contestata la scelta dell'eroe di usare il premio per risolvere le proprie pendenze con la giustizia (387), o quelle del fratello (287, 375), antepoendole a quelle del padre.

³ Cf. *infra*, ad *tit.*

⁴ Cf. *infra*, ad *th.*

⁵ Per il rapporto tra *abdicatio* e disobbedienza, si veda 258, *Introd.*, n. 1; inoltre ad 271,5.

ulteriori attestazioni: in ambito greco l'attribuzione di un premio al comandante è al centro del tema storico di Sop. *ad Hermog. stat.* V 92, 26 $\text{Walz } \tau\omicron\iota\varsigma \acute{\epsilon}\kappa \text{ Πύλου στρατηγοῖς γέρας πρόκειται, ἀμφισβητοῦσι Κλέων καὶ Δημοσθένης}$, “per gli strateghi di ritorno da Pilo viene stabilito un premio, se lo contendono Cleone e Demostene”, ma non ho trovato tracce di una legge specifica. A Roma la ricompensa prevista per il comandante vittorioso era il trionfo (come ricorda Langer 2007, 100), ma nella declamazione, l'*imperator*, proprio come il *vir fortis* e il *tyrannicida*, può scegliere il suo *praemium* in virtù di una legge specifica; per il *vir fortis*, la *lex* è ben documentata nelle *Minores*, cf. 248, *Introd.*, n. 3; per il *tyrannicida*, cf. 282, *Introd.*». **exilio quinquennii**: per questa punizione dell'omicidio involontario, cf. 244, *Introd.* e *ad 244 th.* (*Imprudens caedis*). **Aliud**: evidentemente ci si aspettava che, come *praemium* per le sue imprese militari, il comandante chiedesse il rientro del padre dall'esilio.

1. honestus... miser: Pasetti *n.s.*: «*honestus* sembra riferirsi al prestigio che deriva al *pater* dai meriti del figlio; un riconoscimento sociale che nel mondo dei declamatori viene talora formalizzato in una vera e propria ricompensa (si veda la *decl. min.* 278, incentrata su una *lex* che prevede l'attribuzione di un premio in denaro al padre del *vir fortis*). Come in altri casi, nel *sermo* (cf. ad es. in 289,1 *Custodienda est amici persona*), il maestro sottolinea le contraddizioni interne a un personaggio, a cui il declamatore deve prestare attenzione: in questo caso, il *pater* dovrà mostrarsi consapevole del prestigio che il figlio gli garantisce, ma anche far leva sulla disgraziata condizione di esule per colpevolizzarlo». **<exul>**: l'integrazione di Pithou 1580 è indispensabile per la comprensione; Winterbottom 1984, 400 propone *<et exul sit (fuerit?) et>*, che è un po' più chiaro. **Colorate**: Pasetti *n.s.* «Per il *color*, resta efficace la sintetica definizione di Bornecque 1932², ix “[*sc. les couleurs sont*] les motifs, indépendants de la loi, allégués pour expliquer, pour excuser, pour colorer, en quelque sorte, les paroles ou les actes qui sont à la charge de l'inculpé”, opportunamente richiamata da Oppliger 2016, 113 a commento di questa esortazione, che il maestro rivolge ai suoi allievi qui e in 384,1. Come osserva la studiosa, dal fatto che l'indicazione sia espressa in modo così conciso si deduce che gli allievi avessero familiarità con il concetto. Si spiega allora anche la relativa rarità del tecnicismo *color* nelle *Minores* osservata da Winterbottom 2018, 77; sull'economia di tecnicismi retorici nelle *Minores*, vd. *Introduzione*, xv-xvi». Quanto all'uso tecnico di *coloro*, si vedano i numerosi riscontri di *ThLL* III 1724, 24-56; maggiori dettagli sul valore declamatorio e retorico del termine in Burkard 2016. **ut me neget...** : secondo il figlio, il padre sarebbe tornato comunque, perché il suo non era un esilio a vita, e quindi non un 'vero' esilio: cf. 244,2. **Adfert... patrocinium**: un'espressione senza ulteriori riscontri, secondo *ThLL* X/1, 776, 70, *s.v. patrocinium*. **Sed timuit...** : secondo il *color* adottato dalla controparte, il figlio temeva di perdere la sua posizione di potere in seguito al ritorno del padre;



Winterbottom 1984, 400 *ad loc.* pensa a una rivalità tra i due – cioè, al ritorno, il padre avrebbe potuto diventare *imperator* al posto del figlio – e riporta il tema di Sen. *contr.* 7,7, ripreso da Quint. 7,1,29-30, dove un padre, scalzato dal figlio dal ruolo di *dux*, si vendica facendolo uccidere dai nemici. «L'interpretazione è senz'altro allettante – osserva Pasetti *n.s.* –, anche se *transferretur* rimane indeterminato; si potrebbe pensare che il figlio temesse di essere obbligato a cedere la sua carica a qualcun altro (non necessariamente al padre) per aver sfruttato il *praemium* in modo lesivo per le istituzioni; questo concetto emerge, ad esempio, in *decl.* 371,3, un caso molto simile, dove il figlio, sollecitato dal padre ad annullare la condanna a suo carico, obietta: *Memento non omnia, pater, nos posse petere: praemium accipimus, non regnum. Nescis quantum sit abolitionem petere: accusatori silentium indicere, reum eximere, leges tollere*».

286

Introduzione

Un giovane si fida con una ragazza, ma poi deve partire per un viaggio all'estero. In sua assenza, il fratello violenta la sua fidanzata, che sceglie non la morte dello stupratore ma il matrimonio con lui, in seguito alle pressioni del padre dei due fratelli. Tempo dopo, il giovane torna dal suo viaggio e commette adulterio con la ex fidanzata: scoperti dal marito, entrambi vengono uccisi. Il padre dei due fratelli decide di disconoscere il figlio rimasto in vita, reo di non essere stato indulgente verso la coppia di adulteri.

La trama dei rapporti familiari che si intrecciano in questa declamazione è davvero complicata: due fratelli si contendono la stessa donna sotto gli occhi del padre, che cerca di mediare un rapporto diventato inevitabilmente conflittuale. Tema principale, infatti, è il parricidio, nella forma del fratricidio¹, che si interseca con quelli dell'adulterio² e dell'incesto³. La situazione presenta punti

¹ È questa la prima *Minor* che affronta la tematica del fratricidio, ma non certo l'unica, cf. 291; 296; 321; 328. Per l'impiego del termine *parricidium* per indicare l'assassinio di un parente stretto, cf. 314, *Introd.*, n. 6. Il fratricidio nella declamazione latina è diffusamente trattato in Brescia-Lentano 2009.

² Sul reato di adulterio, cf. *ad* 244,1; inoltre 277, *Introd.*, da vedere anche sulla frequenza di questo reato nella declamazione; tra i diversi casi presenti nelle *Minores*, l'adulterio che coinvolge due fratelli compare anche in 275.

³ Quello che coinvolge due maschi della stessa famiglia legati alla stessa partner sessuale è un incesto di 'secondo tipo', secondo la classificazione di Héritier, applicata da Bettini 2002, 99 al mito di Fedra. Secondo le teorie sulla generazione, circolava a Roma l'idea che il rapporto con due maschi differenti provocasse un turbamento nel grembo della donna e una prole confusa. Intrattenendo rapporti sessuali con due uomini della stessa famiglia, la *puella* della declamazione, così come Fedra con Teseo e Ippolito, non commette direttamente incesto, ma lo fa compiere. Sul l'incesto si veda anche Wycisk 2008, 266-269.



di contatto con il mito dei Pelopidi⁴: anche Atreo e Tieste, infatti, condividono la stessa moglie, Erope⁵, e si trovano a lottare furiosamente l'uno contro l'altro, sebbene con modalità diverse da quelle messe in atto nella declamazione 286.

Tuttavia, le leggi citate nel *thema* non riguardano il fratricidio né l'adulterio con le rispettive punizioni, ma l'*abdicatio*, che è il vero motivo per cui è stato istruito il processo. Se, infatti, il padre ha tutto il diritto di disconoscere il figlio, quest'ultimo ha però la possibilità di opporsi al provvedimento tramite una *recusatio*⁶. Inoltre, si riporta anche la legge sul *raptus*⁷, che prevede, per la ragazza violentata, una scelta tra la morte del suo aggressore o le nozze con lui. In questo caso, la scelta del matrimonio non è voluta dalla *rapta*, ma deriva dalle pressioni paterne; nel corso della declamazione, si addeberà l'adulterio a questa decisione messa in atto senza una piena convinzione: i sentimenti della coppia originaria, infatti, non sono mai venuti meno, nonostante siano occorse le nozze con un'altra persona.

La *Minor* 286 ha una sorta di declamazione gemella nella 291, che presenta tematiche affini: un uomo uccide una coppia di adulteri formata dalla propria moglie e dal fratello, ex marito della donna. Il tema dell'adulterio relativo a un contrasto tra fratelli è affrontato, ma ribaltato, anche nella controversia senecana 8,3, in cui un giovane si oppone strenuamente alla volontà paterna, che gli impone, dopo la morte del fratello, di sposarne la moglie, proprio perché, nel farlo, si sentirebbe un adultero. Un fratricidio che deriva dalla scoperta di un adulterio e che avviene nonostante le preghiere del padre è all'origine anche della controversia 1,7 della raccolta di Seneca: anche in questa vicenda, la donna adultera è la moglie del fratricida, almeno nello sviluppo del *thema* da parte di Cornelio Ispano⁸.

Lo *status* è *qualitativus*⁹, perché si deve stabilire se l'*abdicatio* sia stata meritata; la declamazione, svolta da parte del padre, è strutturata in un brevissimo *sermo* (§ 1), che contiene due *quaestiones* relative al rapporto tra la *patria potestas* e la legge dello stato. Il preambolo (§§ 2-3) le tratta entrambe, per poi passare a una riflessione sul matrimonio imposto e non scelto (§ 4) e ai motivi che hanno condotto al disconoscimento (§ 5). Con la *narratio* dell'antefatto (e cioè la vicenda del *raptus*), il padre mostra la bontà delle proprie ragioni sia che si comporti in maniera severa (§§ 6-7) o comprensiva (§ 8) e manifesta poi orrore per il fratricidio (§ 9); l'epilogo è una recriminazione al figlio fratricida per la sua mancanza di indulgenza (§ 10).

⁴ Tale è anche l'opinione di Brescia-Lentano 2009, 60-67, che individuano l'incesto qui avvenuto (e pure nella *Minor* 291) come incesto 'di secondo tipo' (*supra*, n. 3).

⁵ Proprio il timore che la paternità di Agamennone e Menelao non gli appartenga costituisce uno dei motivi dell'odio di Atreo verso il fratello, cf. Sen. *Thy.* 239-241.

⁶ Sull'*abdicatio* in generale, ad 257, *th.*

⁷ Per il *raptus* e la legislazione in proposito cf. *infra*, ad *th.*

⁸ Sen. *contr.* 1,7,4 *corrupti frater uxorem meam, quam nec tyrannus violaverat.*

⁹ Dingel 1988, 117 classifica la 286 nei casi di *qualitas*.

Commento

Tr. Adulter fratris: il genitivo (oggettivo) indica la persona ai danni della quale è stato commesso adulterio: si veda *ad 279, tit. (speciosi adulter)*; su questo sintagma si soffermano anche Winterbottom 1984, 387 *ad loc.* e Dingel 1988, 18. **ex sponso:** per questo uso di *ex* cf. *ThLL V/2*, 1101, 80-1102, 09 (*s.v. ex*) e Winterbottom 1984, 400 *ad loc.*

Th. Abdicare... liceat: la formula *abdicare et recusare liceat* è presente anche in Ps. Quint. *decl. mai. 9 th.*, p. 174, 15 H., su cui si veda Krapinger 2007, 75 n. 1: viene espressa esplicitamente la possibilità di opporsi in giudizio al disconoscimento. **Rapta... nuptias:** si tratta della *lex de raptoribus*, per cui rinvio *ad 247, Introd. e th.* Una formulazione identica della *lex* compare in 280 *th.* **deprecante patre:** il sintagma occorre identico in Sen. *contr. 1,7 th.* e 9,1 *th.*, dove però l'ablativo assoluto ha valore concessivo. Si tratta del padre del *raptor* e non della *rapta*, cf. *infra*, § 10 *nunc intellego quantam iniuriam fecerim* (così anche Brescia-Lentano 2009, 85). Solitamente, però, è il padre della ragazza a influenzarne la scelta, cf. *ad 259 th. (imperavit)*. **cum... deprecaretur:** il padre supplica il figlio di non uccidere il fratello colto in adulterio anche in Sen. *contr. 1,7 th.*

1. An omnia... puniri: sul tema della disobbedienza dei figli come causa di *abdicatio* cf. Quint. 7,1,21 *non abdicabis... quicumque voluntati tuae non paruerit*, e in generale 258, *Introd.*, n. 1. **an propter... fecerit:** un'indicazione analoga nel *sermo* in 271,6 *quaerimus an abdicari possit propter id quod facere vult e lege*; casi concreti in cui la disobbedienza al volere paterno è in linea con la legge sono menzionati in 257,4 e in 271,5, ma soprattutto, per un caso molto simile al nostro che contrappone i diritti del padre a quelli del marito, si veda *ad 279,4 (Non... permisit)*; sul piano dello *status*, si profila qui il problema del contrasto tra due leggi (vedi § 5).

2. Feliciores: i padri che non hanno dovuto vivere l'esperienza dell'uccisione di un figlio da parte dell'altro. **irasci:** sulla rabbia dei padri per il comportamento dei figli, cf. *ad 256,1 (irascerer)*. **Nihil... voluntatem:** analoga *quaestio* in 287,1 *An quidquid pater voluit filio facere necesse sit*; sul problema della disobbedienza filiale, vedi § 1. **munus lucis:** il beneficio della vita concesso dai padri ai figli: su questo tema, cf. *ad 258,1 (lucem)*. Su *lux* come metafora della vita, numerosi esempi in *ThLL VII/2*, 1910, 6-31. **in magistratus:** cf. Winterbottom 1984, 328 *ad 257,4 (filios...)* riguardo alla contestazione del diritto dei padri di far prevalere la *patria potestas* sulla *sententia* del magistrato. **in victores:** i *viri fortes*, che devono anch'essi obbedire ai loro padri; casi di conflitto tra l'eroe e suo padre sono le *decl. 287 e 375*; inoltre Sen. *contr. 1,8,7*; 10,2,8 (del tutto analogo il contrasto tra il padre e l'*imperator*, per cui rinvio *ad 285, Introd. e n. 2*). In generale, per la discussione sulla *patria potestas* stimolata da casi del genere, cf. Lentano 1998. **Non exigo... rogaverim:** il padre fa leva qui sulle *differentiae verborum*, e in particolare sulla differenza tra l'ordinare (*exigo*,

iubeo) e il chiedere (*peto, rogo*): non pretende che il figlio ubbidisca per imposizione e si mostra, quindi, meno severo di altri padri: l'ostentazione di mitezza prosegue al § 3.

3. multum... alieno: *ista* ha qui un'evidente valore dispregiativo e indica qualcosa che pertiene alla parte avversa, cf. Traina-Bertotti 2003³, 165 § 139: il padre, per perorare il disconoscimento, fa leva sull'arroganza e sul legalismo del figlio, che, trascurando gli affetti familiari, lo tratta come un estraneo. **'Lex... occidere'**: la legge che consente al marito tradito l'uccisione degli adulteri è documentata, ad esempio, in 244,1; 277,1; 284 *th.*; 347 *th.*; Quint. 7,1,7; Calp. *decl.* 49, p. 37, 16 H. In generale, per le norme sull'adulterio in declamazione e nel diritto storico, cf. *ad* 244, *Introd.* **Sic... causam:** il padre intende dire che, se assumesse lo stesso atteggiamento del figlio – fare appello alla legge prescindendo totalmente dai rapporti familiari – dovrebbe tentare contro di lui una causa per omicidio (esponendolo quindi al rischio della pena capitale), anziché chiederne il disconoscimento. La strategia retorica è segnalata, come spesso accade, da *tamquam*, per cui *ad* 244,3. Si conferma il profilo del padre 'mite'. **ignoscetur mihi:** in effetti, un omicidio c'è stato.

4. Maior... libertas: la libertà di vendicarsi; si ammette (e non si concede) che sia riservata a chi ha contratto un matrimonio regolare; la differenza tra matrimonio per scelta e matrimonio obbligato (dalla *optio*) emerge anche in 251,3. **qui matrimonia iunxerunt:** del matrimonio per scelta si parla in termini simili in 376,2 *Matrimonium vero tum perpetuum est si mutua voluntate iungitur*. Vari sono stati i tentativi di emendare il testo: Ritter 1884 propone *qui <ultra> matrimonia iunxerunt*, Rohde *ap.* Ritter 1884 *quos matrimonia iunxerunt*, Gronov *qui patrimonia iunxerunt*, Shackleton Bailey 2006 *qui matrimonia <ipsi> iunxerunt*. La nostra scelta di mantenere il testo tradito è difesa da Winterbottom 1984, 401 *ad loc.* **qui per vota venerunt:** cf. 376,2. Shackleton Bailey 1989 integra *<eo>* prima di *venerunt*. **nuptias... in poenam:** per chi si sposa in seguito al *raptus* le nozze sono una punizione, cf. 251,4 *Duas enim poenas adversus raptos constituisse lex videtur, alteram mortis, alteram nuptiarum*; analogamente, Sen. *contr.* 1,5,6; 7,8,6. Il sintagma, che equipara il matrimonio a una pena, è brachilogico e paradossale; da notare anche l'anafora *vos... vos*, che indica un'intensificazione dell'emotività: il padre, che vorrebbe apparire mite, tradisce l'indignazione nel rinfacciare al figlio il suo passato di *raptor*. Anche l'immagine del *lictor* che accompagna la sposa nel corteo nuziale è molto incisiva. **uxores:** plurale distributivo, cf. Hofmann-Szantyr 1972², 21, § 31.

5. ut... praetermittam: struttura ricorrente per introdurre la preterizione. Si ritorna alla *quaestio* segnalata nel *sermo*: a prescindere dalle passate vicissitudini giudiziarie del figlio, il vero problema è la disobbedienza. **ea... exui:** per l'uso traslato di *exuo*, 'liberarsi da una legge', cf. *ad* 274,5 (*exuit*). **ad... obligavit voluntatem:** per la costruzione di *obligo ad* (qui marcata da un forte iperbato), cf. 348,9 *Cum ad probationem rei caput suum obligaret?* Qui

riaffiora la seconda *quaestio* del *thema*, cioè il conflitto tra la *patria potestas* ed eventuali altre leggi. **vel... perdidit**: si tratta di una *sententia* che vorrebbe essere a effetto; per Håkanson (*ap.* Winterbottom 1984, 401) *unicus* e *alter* hanno referenti diversi (*unicus* è l'assassino, l'unico figlio che resta al padre, mentre *alter* è l'assassinato, l'altro figlio che il padre aveva). Il gioco di parole è innescato dalle due accezioni di *perdidit*, che indica prima la perdita affettiva del figlio assassinato e poi quella in senso proprio del figlio assassinato: ciascuna delle due perdite è una ragione valida per il disconoscimento e, infatti, l'impiego di *vel* sottolinea che, agli occhi del padre, le due ragioni hanno lo stesso valore. Diversamente, Shackleton Bailey 2006, 318, traduce «I lost my only son or else my other son» e considera la *sententia* (*ibid.* n. 5) «a puzzle rather than an epigram», con due possibili soluzioni; in entrambi i casi, però, *unicus* e *alter* hanno lo stesso referente. Nel primo caso il referente è il figlio morto: 'ho perso il mio unico figlio, cioè l'altro (quello che non sei tu)', come intendono anche Brescia-Lentano 2009, 135. Nel secondo caso, invece, il referente è il figlio sopravvissuto: 'ho perso te, il solo figlio che ho (l'assassino), ovvero uno dei due che avevo (prima che l'altro fosse ucciso)'. Il ragionamento di Shackleton Bailey funzionerebbe meglio se ci fosse un solo *vel*: questo autorizzerebbe a considerare la seconda causale un modo di ripetere, con altre parole, lo stesso concetto espresso dalla prima. Il doppio *vel* si sposa meglio con la soluzione di Håkanson, che propone due ragioni diverse ed equivalenti: la speranza del declamatore sarà che le due motivazioni si sommino agli occhi dei giudici.

6. sortiri... mitem an fortem: il dibattito sull'educazione severa o indulgente da impartire ai figli è tipico della commedia arcaica: ripreso da Cicerone (cf. 290, *Introd.*), compare spesso nella declamazione latina, cf. 291,1; 316,3; 328,14; 377,6; *Sen. contr.* 2,1,16; 2,4,6; 10,4,9; qui il declamatore, con una mossa metaretorica, gioca con le *personae*, di lunga tradizione, del padre severo e del padre indulgente. Per *sortior*, nell'accezione non comune di 'scelgo', rcontri in *OLD*² 1795, 2c con rinvio a *Verg. georg.* 3,71 *subolem armento sortire quotannis* (si veda anche Mynors 1990, 191 *ad loc.*). **severum patrem... Abdico raptorem**: un padre severo approverebbe l'assassinio di due adulteri, ma non accetterebbe un figlio *raptor*. **nedum dico cuius**: il fatto che la *rapta* sia la ex fidanzata del fratello, infatti, costituisce un'aggravante, cf. *infra*, § 7. **rapuisti virginem...**: cf. 349,6 per un simile attacco al *raptor*, qui reso intenso dal chiasmo (*rapuisti virginem / ... faciem turbasti*). **pacis faciem**: qui *facies* significa *falsa species*, secondo *ThIL* VI/1, 52, 37-38 (s.v. *facies*) e come in *Tac. ann.* 13,38; *Sil.* 6,692. Il padre sembra accennare a quello che emergerà in § 7: il *raptor* avrà sostenuto che la ragazza avesse avuto un atteggiamento ambiguo, compromettendone la reputazione. **iuste occidi posses**: secondo le norme sull'adulterio, richiamate anche al § 3.

7. Adisti... fui: si narra qui l'antefatto, cioè l'episodio del *raptus*: il figlio *raptor* si è rivolto al padre perché intercedesse per lui con il fratello e con i familiari

della ragazza. **quod... rogare**: il padre ha dovuto pregare i genitori della ragazza (e la ragazza stessa), inclini a mandare a morte il *raptor*. L'amara constatazione del padre è inasprita dal successivo *non sufficit severitas*. **iracundus**: il padre non è, generalmente, incline all'ira; l'aggettivo è quindi in tensione con quanto si dice dopo, come segnalato dall'asindeto avversativo. **incestum**: quanto di peggio potesse essere commesso, cf. *ad 291,2 (corrumpere... incestum est)*. **expugnare... fratrem**: *expugno* è da collegarsi all'incesto: violando la fidanzata del fratello, benché il matrimonio non fosse ancora stato celebrato, il *raptor*, secondo il padre, ha comunque commesso un incesto. In effetti la relazione di una donna con due maschi della stessa famiglia configurava nella cultura romana un *incestum* (vedi *Introd.*, nn. 2 e 3); per l'applicazione di questa categoria alla nostra declamazione, si veda Brescia-Lentano 2009, 22 s.

8. Solent... defendi: addurre la giovane età come scusante è un luogo comune molto sfruttato nei casi di *abdicatio*: esempi *ad 260,2 (ego tamen)* e *291,3*. **erravi... lapsus sum**: la sequenza echeggia Cic. *Lig. 30 ignoscite iudices, erravit, lapsus est, non putavit*. **impositam... detrahi**: la severità, per questo padre incline alla mitezza, è una maschera, cf. *291,2 intellego me, iudices, fictae huic personae sufficere non posse*; per un confronto tra questi due passi e la *ficta persona* del padre severo si rimanda a Brescia-Lentano 2009, 86 s. **habes... ignosco**: dopo aver rinfacciato al figlio il *raptus*, il padre tenta la carta dell'indulgenza per incalzarlo e chiedergli ragione dell'omicidio dei due adulteri: se con lui è stata usata l'indulgenza, perché, allora, si è mostrato inflessibile con il fratello adultero? Si traggono qui le conseguenze delle considerazioni svolte al § 6.

9. Quod tantum... sit: con *parricidium* si intende qui il fratricidio, come 315,12 (vedi anche *Introd.*, n. 1). **concordes... fratres**: numerosi gli esempi di fratelli concordi in declamazione, cf. 282; 287; 375; Sen. *contr.* 3,2. **potuisti**: per il *color*, qui ribaltato, del '*non potui occidere*', si veda *ad 279,8 (non... sufficerent)*. **Non deriguit... obstipuisti**: la sintomatologia che coglie chi cerca di commettere un fratricidio, senza riuscirci, è rievocata in Sen. *contr.* 7,1,6 *torpent manus*; 7,1,17 *deriguit animus* e 7,1,20. Cf. anche 315,18 '*non possum; manus illa, quae fortis dicebatur, defecit*'; 312,7; Sen. *contr.* 1,1,16; 1,4,7. Sulla *defectio animi* in declamazione, cf. Pasetti 2016a, 149 s. con ulteriore documentazione. **propius scelere admoto**: cf. 281,6 *scelera propius admota*.

10. Adice 'Frater': l'aggravante è introdotta in modo simile in 291,2 *Adiciamus huc 'Fratris uxorem'*; così anche in 297,10; Sen. *contr.* 1,4,12. Per ulteriori esempi si rimanda a Winterbottom 1984, 402 *ad loc.* **quasi marito**: perché il matrimonio non è stato voluto da entrambi i coniugi, ma imposto, cf. § 4. Al posto di *quasi*, con questa funzione, si trova più spesso *tamquam* (*ad 244,3*). **cum... non posset**: analogo rilievo in 291,4 *tradidit tibi uxorem qua carere non poterat*; 343,7. **Acrius... legitimi**: la *sententia*, dal sapore gnomico, sfrutta la metafora del 'fuoco d'amore', espressa in termini analoghi in 291,5 *ignis qui*

legitimis facibus accenditur; la *gnome* compare anche in Ov. *epist.* 13,30 *pectora legitimus casta momordit amor*: Roggia 2011, 106 s. *ad loc.* (e anche Kenney 1969, 253) valorizza nel passo il ricorso al linguaggio giuridico (*legitimus*) per indicare l'amore che ha ricevuto un riconoscimento istituzionale. In generale, sulla funzione dei proverbi nella declamazione latina, si rimanda a Balbo 2015. **rudes animos**: la *iunctura*, in ambito erotico, compare anche in Prop. 3,15,5-6 *illa (sc. Lycinna) rudis animos per noctes conscia primas / imbuit*; quanto a *rudis*, è termine tecnico nel lessico amoroso per indicare l'inesperienza erotica (Pichon 1902, 255). **Si ullus in te pudor est**: la formula, con qualche variazione, ricorre con la funzione di introdurre una richiesta (e.g. Plaut. *Stich.* 321-322; Verg. *ecl.* 7,44; Mart. 2,37,10); così anche in declamazione (Ps. Quint. *decl. mai.* 8,7, p. 158, 13 H.; 11,11, p. 230, 21; 16,4, p. 323, 1), dove spesso è seguita da un imperativo (come nota Santorelli 2014a, 166 n. 254 *ad* Ps. Quint. *decl. mai.* 11,11), che qui manca; per questo seguiamo Shackleton Bailey 2006 nell'ipotizzare la presenza di una lacuna, che, verosimilmente, conteneva un invito al marito tradito a mostrare indulgenza. Shackleton Bailey 1983, 234 propone *averte oculos* oppure *abi*, mentre Winterbottom 1984, 402 *parce*, soluzione che pare più economica. **fuerat**: periodo ipotetico dell'irrealtà con apodosi all'indicativo, cf. Traina-Bertotti 2003³, 437 (§ 382), n. 2.

287

Introduzione

Un uomo è accusato di tradimento. Ha due figli: uno diserta, l'altro diviene *vir fortis*. Alla richiesta del padre di utilizzare il premio che spetta al *vir fortis* per evitargli il processo, il figlio preferisce salvare il fratello, sottraendolo all'accusa di diserzione, mentre si limita ad assistere il padre durante il processo. Una volta assolto, il padre applica l'*abdicatio*.

La declamazione si basa sul tema tipico della *optio* che deve esercitare chi è riconosciuto *vir fortis*¹, in relazione alla possibile estinzione di un reato di diserzione da un lato, di tradimento dall'altro. L'accusa di *proditio*, insieme a quella di *disertio* che ne costituisce una fattispecie, rientra nei reati contro lo stato noti come *perduellio* ed era originariamente punita con l'*aqua et igni interdictio*, pur mitigata in età repubblicana dalla *lex Cornelia* e dalla *lex Iulia*². Che si tratti di un motivo assai frequente nelle scuole di declamazione è confermato dall'affermazione di Quint. 7,7,6 *vir fortis impunitatem desertoris petit*, a proposito del contrasto tra leggi differenti, oltre che da Fortun. *rhet.*, p. 78, 2-6

¹ Sulla legge che autorizza il *vir fortis* a chiedere in premio ciò che desidera, riferimenti bibliografici in 258, *Introd.*, n. 2; per la casistica, cf. 266, *Introd.*

² In proposito, cf. Bonner 1949, 109-110 e Wycisk 2008, 319-325, inoltre la bibliografia citata *ad* 266 *tit. (proditore)*.

Calp. Mont. (= 88, 3-8 Halm) che riporta esattamente lo stesso caso³.

La raccolta delle *Minores* annovera due casi simili: la *decl.* 371, in cui manca però il fratello disertore e dove, a fronte del padre accusato di tradimento che chiede di annullare il processo attraverso l'*optio*, il figlio si limita ad assistere il genitore durante il processo, e la *decl.* 375, perfettamente analoga nello sviluppo narrativo, in cui a parlare è però il padre⁴. Notevoli somiglianze, infine, con il tema di Calp. *decl.* 32, p. 28, 19-21 H. *Qui filios habebat unum oratorem, alterum militem, reus proditionis factus est. Pendente iudicio miles fortiter fecit. Petit praemio abolitionem iudicii*, per cui rinvio a Casamento 2017.

Commento

Tit. Fortis: ci si riferisce al *vir fortis*, protagonista indiscusso della letteratura declamatoria (vd. bibliografia citata in 258, *Introd.*, n. 2 e in particolare Lentano 1998). La designazione con il solo aggettivo, per quanto rara, non è comunque unica: così è anche nei titoli delle *decl. min.* 258 e 278. **proditiōnis:** si tratta di un reato ricorrente nelle *Minores* (vd. almeno 272, 287, 294, 303, 333, 371, 375 e Wycisk 2008, 319-325). A Roma manca una legge precisa che sanzioni questo crimine, ed infatti tale specie di reato ricadeva in comportamenti contro lo stato come *maiestas* o *perduellio* (Bonner 1949, 109 s., ma vd. Bauman 1967, Levi 1969); in ambito declamatorio è nota tuttavia una *proditiōnis actio* presente ad es. in Sen. *contr.* 7,7.

Th. duos filios: la presenza dei due figli avvia uno sviluppo narrativo preciso, caratterizzato da due comportamenti opposti in un medesimo contesto bellico: l'uno diventa infatti eroe di guerra, l'altro sceglie la via della diserzione. Analoga impostazione presenta la *decl. min.* 375, ma cf. anche Calp. *decl.* 32. **deseruit:** tra i crimini più frequentemente attestati in ambito declamatorio (cf. 246, 287, 304, 375, 383, 387, su cui vd. Wycisk 2008, 316-318; Calp. *decl.* 15; 27; 32; 36; Victorin. *rhet.*, p. 298, 15-16), la diserzione prevede la condanna a morte (cf. 383,4 *Et lex ubi perire vult hominem, aperte significat: 'desertor occidatur'*). **abolitionem iudicii:** il motivo dell'annullamento del processo in connessione con un'accusa di tradimento è presente, oltre che in *decl. min.* 371 e 375, anche in Calp. *decl.* 15 e 32. In particolare, nella 375, il padre riferisce che per il figlio l'*abolitio* è *turpis*: '*Sed turpis est' inquit 'abolitio'* (375,3). Altre attestazioni, ma in casi diversi, nelle *decl.* 249 e 267; per la bibliografia sul concetto giuridico di *abolitio*, cf. *ad* 249 *th.* e *ad* 267 *th.* **adfuit:** *adsum* è qui adoperato in accezione tecnico-giuridica (*OLD*² 54. «to give support by one's presence in court, appear as an advocate») come in Cic. *de orat.* 2,280 *Canius... cum Rufo*

³ *Quidam proditiōnis accusabatur; ex filiis eius alter fortiter fecit, alter deseruit: petit pater de viro forti ut abolitionem iudicii peteret; ille incolumitatem desertoris fratris optavit nec reo adfuit patri: absolutus pater abdicat filium.*

⁴ Come osserva Dingel 1988, 14 i testi in questione non possono considerarsi tra loro complementari in quanto nessuno costituisce una risposta all'altro.

adfuisset o in Sen. *suas.* 6,13 *ipsum exoratum Vatinio Gabinioque reis adfuisse*. **abdicat**: l'*abdicatio* è la pratica ricorrente nell'universo declamatorio con cui un padre disconosce il figlio. Per una rapida sintesi delle questioni ad essa connesse, si possono vedere Lanfranchi 1938, 254-267 e Bonner 1949, 101-103; Casamento 2002, 72; Berti 2007, 91 s.; inoltre *ad 257 th.* e 300, *Introd.* **CD**: per questa abbreviazione, che qui equivale a *contradicit*, si veda *ad 249 th.*

1. pater voluit: tutte e tre le questioni prospettate dal maestro sono contemplate in Quint. 7,1,21 *huic in schola simile est: non abdicabis adoptatum; ut hunc quoque, non virum fortem; ut et fortem, non quicumque voluntati tuae non paruerit; ut in alia omnia subiectus sit, non propter optionem; <ut propter optionem>, non propter talem optionem*. Sulla possibilità di *abdicare* un *vir fortis* vd. Sen. *contr.* 1,8,7, in cui Seneca afferma che la questione era poco adatta alle orecchie dei Romani (*Graeci illam quaestionem primam solent temptare, quam Romanae aures non ferunt: an vir fortis abdicari possit*). Della questione si occupa Lentano 2014a, per il quale a giudizio di Seneca la *virtus* bellica «non influisce... sullo statuto giuridico del figlio, e dunque non intacca in alcun modo la possibilità da parte del padre di esercitare contro di lui il diritto di *abdicatio*».

2. desertoris vitam: la diserzione prevedeva la condanna a morte. Per la *lex* declamatoria *desertor capite puniatur*, si veda Calp. *decl.* 15, 32, 36; Victorin. *rhet.*, p. 298, 15-16 Halm; *dig.* 49,16,5,1 con le osservazioni di Wycisk 2008, 316 s. **optaverim**: l'*optio* è l'espressione tecnica che designa la scelta del premio spettante al *vir fortis* (cf. 258,6, in cui si parla di un *optandi ius*). **nocentem**: participio con valore attributivo riferito a *vitam*. Il motivo della colpevolezza del figlio ritorna nelle parole del padre in 375,4 *Alium enim mihi praetulistis, et innocenti nocentem, reo damnatum, qui certo perire debebat*. **Alieni... iuvenis**: il giovane sembra mosso dalla compassione, rivendicando la possibilità di scegliere la salvezza perfino di un estraneo, anche contro la volontà del padre. Per una strenua difesa delle prerogative del *vir fortis* anche contro la volontà paterna, cf. 371,2 *Iam excedis legem tuam: pater filio debes imperare, forti non potes*. **Infelices**: il *vir fortis* sembra implicitamente accusare il padre di non essersi preoccupato che uno dei suoi figli rischiasse la morte, come invece sarebbe naturale che un buon padre facesse. **Non tam reprehensione... vir fortis**: Shackleton Bailey 1989a, 380 (poi 1989 e 2006) traspone la *sententia*, particolarmente elaborata stilisticamente per il ricorso al parallelismo e alla legge di Hammelrath, a conclusione della declamazione, ma la scelta non appare sufficientemente motivata anche in considerazione dell'intonazione fortemente patetica su cui punta il declamatore.

3. nihil timui: il giovane ribatte all'accusa di non aver prestato sufficiente attenzione ai rischi connessi con il processo, rivendicando la propria fiducia nell'innocenza del padre. Analogamente, in 375,3, il padre riporta le parole del figlio a proposito della sua richiesta di cancellare il processo: '*Sed*' *inquit* '*supervacua erat: innocens eras*'. **quomodo vixisses**: anche il *vir fortis* della *decl.* 371

ribadisce la certezza dell'innocenza del padre (371,5 *innocens eras... apparuit certa innocentiae fiducia*). **causam tuam egissem**: il coraggio mostrato dal figlio sul campo di battaglia e l'onore che ne ha ricevuto hanno consentito la miglior difesa per il padre. **domum nostram in acie defendi**: l'eroismo del giovane ha giovato anche al suo casato. Motivazioni analoghe, basate sulla sovrapposizione tra *virtus* militare e abilità civiche, in *decl.* 294,6; 295,5; del motivo, frequente anche in Calpurnio (vd. ad es. *decl.* 29,7), mi sono occupato in Casamento 2017. **nisi accusetur**: essere assolto nel corso di un processo regolare è l'unica condizione che può liberare un uomo dall'onta di aver commesso un reato. Una motivazione simile è addotta in Calp. *decl.* 32, p. 29, 3-6 H. *innocentiam patris dum liberare quaeris, infamas. Homini verecundo in eiusmodi crimine longe gravior est fama quam poena*. All'unica vera liberazione dai mali di una condanna, quella ottenuta attraverso l'assoluzione in un processo, aspira il protagonista della *decl. min.* 266. **Et quid... erat?**: mantengo l'interpunzione di Winterbottom 1984, che, con il parallelismo, valorizza la contrapposizione tra due le ipotesi (*si impetrassem... si non impetrassem...*); diversa l'interpunzione proposta da Shackleton Bailey 1983, 234 (e poi 1989 e 2006), che mira invece a rendere più incisiva la domanda: *Et quid futurum erat si impetrassem? Non absolvereris, eqs.* **Si impetrassem**: verbo ricorrente in ambito declamatorio, *impetro* è spesso adoperato per indicare l'ottenimento di un premio (vd. ad es. 249,4 *Petit praemii nomine iudicii abolitionem: impetravit*; 310 *th. Petit praemii nomine ut iterum accusaretur. Impetravit*). Nell'espressione è implicita la possibilità che il *vir fortis* possa non ottenere il premio richiesto: sul punto cf. 266,1 e, in relazione al tema trattato, la lunga discussione, ospitata in 371,3 *Memento non omnia, pater, nos posse petere: praemium accipimus, non regnum*. **non absolvereris**: l'annullamento del processo non equivale ad un'assoluzione, quindi, in caso di *abolitio*, sull'accusato sarebbe rimasta una macchia circa la sua innocenza. Qui l'impiego dell'imperfetto irreali, piuttosto che del piuccheperfetto, intende probabilmente sottolineare l'attualità della situazione. **si non impetrassem, damnareris**: anche la seconda ipotesi conferma l'inutilità di ricorrere al premio; se infatti il giovane non avesse ottenuto l'*abolitio*, dopo averla chiesta, avrebbe messo a rischio la difesa del padre, «because the *optio* would have been regarded as a confession of guilt», così Winterbottom 1984, 403.

4. vicit... vicit: anafora che enfatizza a un tempo la dimensione processuale e l'innocenza del padre. **bene speravi**: il giovane rivendica di aver creduto fino in fondo all'innocenza del genitore. **saepe rediere virtutes**: il plurale esalta il carattere gnomico dell'espressione secondo un uso non infrequente nelle *Minores*: vd. ad esempio 258,5 *Hoc est honore dignius, vicisse annos et ultra aetatem durantes agere virtutes*. **Denuntio tibi, frater**: appello finale al fratello perché provveda a riscattare l'onta della diserzione.

288

Introduzione

La *declamatio minor* 288 presenta il caso di un padre che ha ucciso i suoi due figli, divenuti tiranni, e ora chiede, come ricompensa dovuta al tirannicida, di mandare in esilio il terzo figlio. La norma che sta alla base del discorso (*Tyrannicida optet quod volet*) risale a Quintiliano, che nell'*Institutio oratoria* esamina l'ampia casistica che ne discende per quanto concerne la teoria degli *status*: in particolare, nella trattazione dello *status legalis* (3,6,74), il retore pone il problema di chi meriti di essere onorato come tirannicida; nell'ambito dello *status qualitatis*, si domanda se un tirannicida meriti una ricompensa, e, nel caso la meriti, quanto ingente dovrebbe essere (7,4,21-22); in 7,8,3 si chiede, inoltre, se a un doppio tirannicidio possa corrispondere una doppia ricompensa. La ricezione di questa casistica nelle *Minores* è accuratamente esaminata da Dingel 1988, 113 s., che nota la frequenza dello *status qualitatis* (generalmente ci si interroga sulla ragionevolezza della richiesta) e individua nel *sermo* della *decl.* 288 una delle rare sollecitazioni a concedere spazio, in casi come questi, alla discussione su *scriptum* e *voluntas* (cf. *infra*, ad § 1).

Per il tema del tirannicidio in declamazione ci limitiamo qui a rinviare ai lavori di Tabacco 1985 e di Schwartz 2016; va considerata come meramente speculativa l'idea di Langer (2007, 275) che le declamazioni incentrate sul tiranno avessero la funzione di criticare il *princeps*. Nel nostro caso il tirannicidio si innesta sul tema del conflitto tra padre e figlio ed è generalmente menzionato nei numerosi saggi sul tema¹.

Il tema compare pressoché identico in Sopatro, *quaest. div. (th. 67)*, pp. 211-213 Weissenberger (= VIII 331-335 Walz)². La richiesta del tirannicida in-contraria, evidentemente, l'opposizione di una controparte, che tuttavia non viene esplicitata nel tema: in Sopatro *quaest. div.*, p. 211 Weissenberger (= VIII 331, 21 s.) ἀντιλέγει τις, si tratta di un individuo non meglio definito; «nel nostro caso» – osserva Pasetti *n.s.* – «si potrebbe anche ipotizzare che l'avversario sia il figlio, visto che il provvedimento lo riguarda direttamente; come è noto, la tendenza a polarizzare il conflitto padre e figlio è tipica dell'ambiente romano (vedi anche, a parti rovesciate, Quint. 9,1,81-82, menzionato *infra*, ad § 1); in questo caso, l'indicazione della controparte nel tema potrebbe essere sottointesa in quanto facile da dedurre, come accade spesso nei casi di *abdicatione*».

Commento

Th. praemii nomine: il riferimento è alla legge, citata al § 1, per cui l'uccisore del tiranno può scegliere una ricompensa (*optet quod volet*). Per questa norma,

¹ Cf. Sussman 1995; Raccanelli 2000; Vesley 2003; Breij 2015, 26-40.

² Simile anche il tema n. 28, citato in Sop. *quaest. div.*, p. 115 Weissenberger (= VIII 180, 1-3 Walz), dove un padre uccide il figlio tiranno, ma non chiede il premio e per questo viene accusato di follia da un altro figlio.

cf. 258, *Introd.*, n. 2 (con bibliografia) e 266, *Introd.* (per la casistica); più in generale, sulle figure assegnatarie di un premio nella declamazione, cf. 285, *ad tit.*

1. Indubitate: termine raro e non impiegato altrove prima di Tertulliano, cf. *ThLL* VII/1, 1230, 22-49. **sed... erit:** si deve convenire con Winterbottom 1984, 403, sulla scarsa coerenza della forma («it is doubtful how far the wording should be tightened up»); d'altra parte il senso sembra piuttosto chiaro, come osserva Pasetti *n.s.*: «il maestro mette in evidenza la difficile posizione del *pater*: sostenere la necessità di allontanare il figlio, senza però indurre i giudici a metterlo sotto accusa in quanto aspirante alla tirannide (per l'*actio adfectatae tyrannidis*, cf. in generale Wyzisk 2008, 197-199 e anche *decl.* 267, *Introd.*, n. 1); un caso confrontabile – ma con il padre nel ruolo del *reus* – è costituito da Quint. 9,1,81-82 *tyrannidis adfectatae damnatus torqueatur ut conscius indicet: accusator eius optet quod volet. Patrem qui damnavit, optat ne is torqueatur: pater ei contra dicit*». **facere:** l'integrazione di Ritter 1884 (*facere* <*aperte*>) non mi sembra assolutamente necessaria; da parte sua, Winterbottom 1984, 403 *ad loc.* considera indispensabile integrare, con Schultingh, <*nisi*> *suspectus*; il testo dovrebbe allora essere tradotto come segue: «Se non c'è alcun sospetto a suo carico (del figlio), non sarà esiliato»; ma i potenziali tiranni vengono puniti con l'esilio? Shackleton Bailey 2006, 324 s. lascia il testo invariato: *Non mittetur autem in exilium suspectus*, e traduce: «He will not be sent to exile if he is suspected», intendendo (n. 2) che il sospettato, anziché essere esiliato, verrà giustiziato: interpretazione a cui mi sono adeguato. In altre parole, il padre non deve enfatizzare eccessivamente la pericolosa propensione del figlio alla tirannide, mettendolo a rischio di azioni legali che potrebbero avere un esito ben peggiore di una condanna all'esilio. **'Tyrannicida... volet':** sulla base di *decl. min.* 315, Ritter 1884 fa rientrare questa frase nella *declamatio*, cosa che non consideriamo necessaria, con Winterbottom 1984, 403; una transizione graduale tra *sermo* e *declamatio*, come osserva qui Dingel 1988, 13, n. 28, è anche in 252,22; 321,1; 322,1; sempre Dingel (p. 114) nota come in questo passaggio del *sermo* si abbozzi una discussione su *scriptum* e *voluntas*; Pasetti *n.s.* osserva: «la parte del *pater* avrà sostenuto la necessità di applicare la legge alla lettera e senza eccezioni, mentre la controparte obietterà che mandare in esilio un innocente non risponde all'*aequitas*». **illa communia:** sulla 'tattica' retorica di affrontare circostanze concrete dal punto di vista generale, cf. *ad* 266,1 *Initia communia habet controversia*; Dingel 1987, 38, n. 88 richiama la distinzione tra *argumentum commune* e *proprium* in Quint. 5,10,103; 8,5,6; 12,3,7 e in *decl. min.* 314,2; 315,2-7. **pertinens ad gratulationem:** osserva Pasetti *n.s.*: «Shackleton Bailey 2006, 324 n. 1 obietta che il ragionamento è poco logico: perché dovrebbe suscitare malumori il fatto che un anziano padre scelga di allontanare l'ultimo figlio che gli è rimasto? La risposta è implicita nel *sermo*, come al solito gravido di sottintesi: proprio perché la città si sente già in debito verso di lui (*plus deberi huic tyrannicidae*), il padre non deve rovinare

tutto sollecitando apertamente la gratitudine dei concittadini (*gratulatio*); questi ultimi, infatti, potrebbero guardarlo male (*Invidiosum... erat*), obiettando che la sua famiglia è stata pur sempre una fonte di guai per la comunità. Del resto l'esordio della declamazione (*Tyrannos genui*) mostra che la linea dettata nel *sermo* viene attuata nel discorso: il *pater* punta a ottenere la commiserazione, non la gratitudine dei suoi concittadini».

2. licebat: cioè, in virtù della *patria potestas*, al padre era lecito bandire o relegare il figlio; per il potere illimitato del *pater familias* cf. anche 315,22 e 349,8; l'argomentazione compare anche in Sop. *quaest. div.* (§ 3), p. 212, 10 Weissenberger (= VIII 333, 9-10 Walz) καὶ πατήρ ἐστὶ, καὶ δίχα τοῦ νόμου τούτου ἐξουσίαν ἔχει, «è il padre e anche senza questa legge avrebbe la necessaria autorità». Shackleton Bailey 2006, 324, n. 5 *ad loc.* si chiede come mai, allora, il padre non sia ricorso alla *relegatio*; Pasetti *n.s.* osserva: «il motivo dell'esilio, contenuto dal tema, è ovviamente ineludibile; ma soprattutto, in combinazione con i motivi della cruenta lotta per il potere all'interno di una stessa famiglia e della 'maledizione' che grava su un'intera stirpe, il riferimento all'esilio contribuisce a evocare uno scenario tragico: tutti questi mitemi sono compresenti, ad esempio, nelle vicende dei Labdacidi, spesso evocate dalla tragedia. Il tema sembra quindi costruito in modo da invitare lo studente di retorica a mettere a frutto le letture dei tragici per introdurre certi *colores* (*infra* § 3) e per dare vita alle *personae* coinvolte».

pro praemio... pro ipso iuvene: davvero «an odd zeugma», così Winterbottom 1984, 403, che giustamente si aspetta *pro me*, al posto di *pro praemio*, sulla base del confronto con Sop. *quaest. div.* (§ 3), p. 212, 7-9 Weissenberger (= VIII 333, 4-7 Walz) ὑπὲρ πάντων ὁμοῦ, ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὑπὲρ τοῦ παιδός, ὑπὲρ ἑμαυτοῦ αὕτη ἡ δωρεὰ δίδοσθαι πρέπουσα, «nell'interesse generale, nell'interesse della patria, nell'interesse del figlio, nel mio stesso interesse, è opportuno concedere il premio». Che la soluzione proposta dal padre miri a evitare al figlio una sorte peggiore, viene evidenziato anche da Sop. *quaest. div.* (§ 4), p. 212, 4-5 Weissenberger (= VIII 333, 19-20 Walz) καίτοι οὐδὲν ἐστὶ δεινὸν ὃ ὑπερβαίνει θάνατον, «non c'è nessun orrore che superi la morte».

de fato domus nostrae: Pasetti *n.s.*: «il *pater* si mostra amaramente consapevole del destino che grava sul suo casato; stile e tono di questa espressione – che torna in forma molto simile *infra* § 3 – echeggiano le parole di Fedra in Sen. *Phaedr.* 698 *Et ipsa nostrae fata cognosco domus*; ma il motivo della 'fatale' propensione al delitto è pervasivo nelle tragedie senecane, cf. Tarrant 1976, 344, *ad Ag.* 906-907. Il *fatum* che incombe, nella declamazione, sulla famiglia infestata dalla tirannide è simile a quello profetizzato dalla Furia di Tantalo per il casato dei Labdacidi: Sen. *Thy.* 40-41 *fratrem expavescat frater et gnatum parens / gnatusque patrem*». **quid tu...?:** Pasetti *n.s.*: «l'accorata allocuzione sembra diretta al figlio; nella sua trattazione, Sopatro consiglia che il padre apostrofi il figlio sia nel corso dell'argomentazione che nell'epilogo, perché dopo essersi macchiato del sangue dei figli, antepoendo alla famiglia il bene della città (§ 2, p. 211, 10 ss. Weissenberger [= VIII 331, 4 ss. Walz]), il padre tirannicida deve

dimostrarsi φιλόπαις e accentuare le note patetiche. Il declamatore latino, nel suo breve saggio, concede molto spazio a questo procedimento». **sapientia gravior**: Pasetti *n.s.*: «un'altra *iunctura* interessante, mai attestata altrove; secondo *ThLL* VI/2, 2888, 38 *s.v.*, in questo caso *gravis* si riferirebbe all'età: si tratterebbe cioè della saggezza dell'anziano (il *pater*) che si rivolge al giovane; qui però, *gravis* potrebbe assumere la connotazione negativa di 'pesante', 'molesto': in questo caso, dunque, si tratterebbe di una *sapientia* che risulta gravosa per chi la possiede, perché alimenta ansie e timori riguardo al destino dei propri cari».

3. Sed: Winterbottom 1984, 404 ammette che *seu* di Ritter 1884 o *sive* di Aero dius 1563 sono allettanti e per *sive*... *sive* offre il riscontro di 292,6; si attiene tuttavia al tràdito *sed*, che, dopo *Supervacui sunt metus* – da interpretare con una sfumatura di possibilità – indica opportunamente il passaggio all'espressione dell'oggettività: evidentemente l'aspirazione alla tirannide viene presentata non come una scelta consapevole del figlio, ma come un'attitudine 'fatale', che non può essere controllata razionalmente. Viene qui attuato un *color* ben documentato anche in Seneca Padre (es. *contr.* 9,13 *in tam infausta domo*; cf. inoltre Winterbottom II 1974, 635, *s.v. colours*). Anche Sop. *quaest. div.*, p. 212, 6-7 (§ 4) Weissenberger (= VIII 333, 21-22 Walz) adduce una ragione simile: δῆλον ὅτι πονηρία τύχης ἐστὶν, οὐ κακίας ἐπιθυμία τῶν παίδων τὸ ἔγκλημα, «è chiaro che va messa sotto accusa la crudeltà della sorte non l'intenzione di far male dei figli»; «alla τύχης e al δαίμων evocati dal retore greco» – osserva Pasetti *n.s.* – «corrisponde nel nostro testo il *fatum*: un termine particolarmente ricco di risonanze tragiche, come documenta Boyle 2011, lxxiii-lxxv, che, nel sottolinearne la centralità nelle tragedie senecane, nota come il lessema sia costantemente intrecciato ai temi della colpa e della morte». Quanto all'impiego di *sive* al di fuori della correlazione, vd. KS, 437 s. e *decl. min.* 314,14, con Winterbottom 1984, 467, che nota come in entrambi i casi *sive* introduca il contrasto tra un fatto e la sua spiegazione soprannaturale. **rationem metus habent**: in effetti, è strano («odd», Winterbottom 1984, 404) che l'oratore ammetta improvvisamente che la paura è del tutto giustificata, pur avendo appena affermato il contrario (*Supervacui sunt metus*). La cosa appare meno strana, se, con Winterbottom, attribuiamo alla frase una sfumatura di possibilità ('i timori *sarebbero* vani'); «ma soprattutto – osserva Pasetti *n.s.* – la contraddizione si spiega se attribuiamo al *pater* la fisionomia di un eroe tragico senecano, che pur in una situazione di apparente tranquillità, si sente costantemente minacciato dall'ombra lunga del *fatum*, capace di destare paure profonde. Del resto, l'appartenenza del *pater* a una stirpe 'tirannica' evoca facilmente controfigure tragiche come Edipo e Tieste, che sulle scene senecane appaiono spesso assorti in riflessioni sugli oscuri presentimenti che le tormentano: e.g. il monologo di Edipo, in Sen. *Oed.* 28 *Iam iam aliquid in nos fata moliri parant*, o il tentativo di autorassicurarsi di Tieste ai vv. 934-935 *Sed iam saevi nubila fati / pelle*. Quanto a *supervacui metus*, la *iunctura*, solo apparentemente banale, si ritrova esclusivamente in

Ov. *Pont.* 2,7,5-6 *me timor ipse malorum / saepe supervacuos cogit habere metus*». **habent**: a fronte di *habet* di Ritter 1884, leggiamo *habent*, considerando il plurale del precedente ... *sunt metus*. **ultra mortem persequor**: Pasetti *n.s.*: «l'espressione, che introduce una breve *narratio*, è carica di *pathos*, come se il padre volesse effettivamente 'seguire' i figli nell'aldilà: cf. *Lucan.* 9,243 *post te fata sequar*». **timere non debui**: il fatto che il primo figlio fosse diventato tiranno, per il padre non costituiva ancora una prova sufficiente che un potere sovranaturale avesse inoculato l'inclinazione autocratica in tutta la sua discendenza; il concetto è espresso con più chiarezza da *Sop. quaest. div.* (§ 4), p. 212, 10-11 Weissenberger (= VIII 333, 25-27 Walz) διὰ τοῦτο μετὰ τὴν τοῦ πρώτου σφαγὴν οὐδὲν περὶ τῶν λειπομένων τούτων ἤξιωσα, «ecco perché, dopo aver ucciso il primo, non pensavo che fosse opportuna una misura del genere contro gli altri». **difficile fuit obstare**: Pasetti *n.s.*: «l'idea che il secondo figlio sia stato indotto a subentrare al fratello dalle pressioni dei concittadini non è presente in *Sopatro*». **<a> tyranno priore**: il testo tradito riporta l'ablativo semplice *tyranno priore*, che ha suscitato proposte di miglioramento: *tyranni prioris* di Schultingh è recepito da Ritter 1884, ma Winterbottom 1984, 404 lo respinge per ragioni di *ordo verborum*, e, sospettando anche di *<mortuo tyranno>* di **D**², pone cautamente le *cruces*. Come Shackleton Bailey (1989 e 2006), adottiamo la bella soluzione di Håkanson **<a> tyranno priore** (*ap.* Winterbottom 1984, 404 *ad loc.*).

4. Non potes... timeris: Pasetti *n.s.*: «la *sententia* elabora un concetto proverbiale di lunga durata che ha emergenze particolarmente significative in Seneca, cf. *ir.* 2,11,3 *neesse est multos timeat quem multi timent* e *Ag.* 73 *metui cupiunt metuique timent*: ulteriori riscontri in Tarrant 1976, 187 *ad loc.*». **Nihil cogitasti?**: messo tra virgolette da Ritter, secondo Winterbottom 1984, 404, costituisce un'obiezione, come in 294,3 *At haec voluntas fuit tuae petitionis*, dove però la presenza di *at* rende più chiaro il senso (cf. Winterbottom 1984, 412 *ad loc.*). Ci sembra valida l'interpretazione di Wahlén (1930, 84 s.), che coglie nella frase una «vis quaedam concessiva» ('anche se tu non ci hai pensato affatto'): per renderla più chiara, secondo il suggerimento Winterbottom, collochiamo al termine della frase un punto interrogativo. **dum**: Winterbottom 1984, 404 suggerisce di interpretare *dum* in senso causale, come in 268,11 e, nella relativa nota di commento (cf. *Id.*, p. 361, con riferimento a *ThLL* V/1, 2211, 82), non senza qualche dubbio e riporta l'opinione di Håkanson: «If *dum* could be concessive, all would be well». Anche Shackleton Bailey 2006, 327 ci lascia nell'oscurità, con la lapidaria traduzione: «I fear you, in your innocence». Invece secondo Pasetti *n.s.*, «*dum* può mantenere qui il suo valore proprio di 'parallelismo cronologico' (vd. Traina-Bertotti 2003³, p. 421) e la frase può essere così interpretata: 'ho paura (per te) fin tanto che resti innocente'; in altre parole, il padre, sempre consapevole della minaccia incombente del *fatum* sulla sua famiglia, nutrirà il suo timore genitoriale solo finché il figlio rimarrà estraneo

alla tirannide. A quel punto la preoccupazione paterna cesserà, lasciando il posto all'odio per la tirannide e il figlio potrà essere ucciso – magari proprio dal padre tirannicida –, e seguire così la sorte dei suoi fratelli. In questo quadro interpretativo si spiega anche il precedente *nihil cogitasti?*, con cui il figlio refrattario all'esilio viene sollecitato a riflettere sulle possibili conseguenze del suo rifiuto; anche nella versione di Sopatro (§ 2), del resto, affiora – per quanto con minore evidenza – il pericolo che sia proprio il padre tirannicida a uccidere il figlio: p. 211, 17-212, 1 Weissenberger (= VIII 332, 15-27 Walz) ἀλλήλοισι τι διὰ τὴν φύσιν χαρισόμεθα. ἐγὼ σοι μὴ τυράννω γενέσθαι διὰ τῆς φύγης, σύ μοι τὸ μὴ παιδοκτόνω διὰ τῶν αὐτῶν τούτων, «per il legame naturale che ci unisce, ci aiuteremo a vicenda: io, mandandoti in esilio, consentirò a te di non diventare tiranno, tu invece, a me, di non uccidere mio figlio per questi motivi». **tyrannicidium**: grecismo di uso quasi esclusivamente declamatorio, secondo OLD² 2202.

289

Introduzione

Un uomo si innamora della propria figlia e, per starle lontano, decide di affidarla a un amico, vietandogli di riportarla a casa anche dietro sua esplicita richiesta. Dopo qualche tempo, infatti, la chiede indietro e, al rifiuto dell'amico, si uccide; l'amico viene ritenuto responsabile della sua morte e, per questo, subisce un processo.

Anche se il tema principale della declamazione è la definizione di *causa mortis*¹, la causa verte anche sulle questioni dell'amicizia², del rapporto incestuoso tra padre e figlia³ e della follia d'amore. Il punto da sviscerare, infatti, è se sia possibile ritenere responsabile della morte del suicida l'amico, che non ha fatto altro che seguire le indicazioni del padre e comportarsi in maniera corretta. La passione incestuosa tra padre e figlia⁴ riprende, rovesciandolo, l'episodio di

¹ Per il reato di *causa mortis*, una forma di omicidio non intenzionale, cf. ad 292,1 (*causa mortis*); Wycisk 2008, 283-286; Pasetti 2018. Per la legge relativa, *infra*, n. 9.

² Il tema dell'amicizia in declamazione è oggetto dei contributi di Raccanelli 2000, Krapinger 2007, 19-22, Pasetti 2008, 125-130, Santorelli 2014, 181-191.

³ Sui rapporti tra padri e figlie a Roma cf. Cantarella 1994. Un forte legame tra un padre e la figlia è presente nella *Minor* 299, in cui la giovane decide di vendicare il parricidio commesso dai propri fratelli; analogamente in Sen. *contr.* 2,2 e 6,2 si insiste sull'affetto della figlia per il proprio padre. Tuttavia, questo affetto non valica mai i confini della morale, come invece accade nella 289, e, d'altra parte, il tema dell'incesto con la figlia è rarissimo nei temi declamatori (*infra*, n. 4).

⁴ Oltre che nel nostro tema, l'incesto tra padre e figlia è all'origine di una *controversia* in Quint. 9,2,70 *ut in illa controversia in qua infamis amore filiae virginis pater raptam eam interrogat a quo vittata sit*. Sull'incesto nei temi declamatori, documentazione in Wycisk 2008, 266-269.

Mirra e Cinira⁵: qui, infatti, è il padre che si innamora della figlia, al contrario di quanto accade nella vicenda mitologica, e che riesce a evitare di consumare un amore illecito. Come spesso avviene in declamazione, il desiderio proibito è provato dall'uomo⁶, mentre alla donna rimane un ruolo passivo (l'unica eccezione è la matrigna, che talvolta si innamora del proprio figliastro)⁷. In più, la nefasta passione è provocata dal *furor*, che accomuna il padre di questo caso alla fitta schiera di padri folli della declamazione⁸: l'incesto è qui equiparato alla follia e il padre, sotto gli effetti del *furor*, nuoce involontariamente alla figlia, dibattendosi tra pulsione aggressiva e razionalità; la *decl.* 289, dunque, ricade anche nel paradigma tragico di Ercole furioso, a cui contribuisce la presenza dell'amico adiuvante.

La *lex* citata nel *thema* stabilisce la pena capitale per chi sia responsabile della morte altrui⁹ ed è formulata in modo identico nella *Minor* 270, in cui si combina con la *lex raptarum*. Qui si tratta di dimostrare l'innocenza dell'amico attraverso una strategia retorica che mira a stabilire un'esatta definizione del concetto di *causa mortis*: pertanto, lo *status* è *finitivus*.

La declamazione è preceduta da breve *sermo* (§ 1) che indica come trattare la figura dell'amico; quindi il discorso si apre con la giustificazione del suo comportamento e delle sue buone intenzioni (§ 2), per proseguire con la *finitio* del concetto di *causa mortis* (§ 3), la vera e propria difesa del protagonista (§§ 4-6) e una conclusione che ribadisce le ragioni del suo agire (§ 7).

Commento

Ttr. Amator: nelle altre occorrenze declamatorie il termine si riferisce a uomini che frequentano una prostituta: cf. 297 *tit.* e Calp. *decl.* 33, p. 29, 9 H. Il titolo è qui paradossale: non è ammesso che un padre sia innamorato della propria figlia e, in effetti, *amator* non indica propriamente l'innamorato (meglio designato dal participio presente *amans*, che esprime una condizione dinamica e transitoria), ma piuttosto il donnaiolo abituale, l'amante; anche nel nostro caso il termine individua una condizione permanente, quella perversa e inguaribile dell'incestuoso.

Th. Qui... puniatur: sulla *lex*, che occorre identica nella *decl.* 270, rinvio ad 270 *th.* Nella 292 il problema della *causa mortis* (che nelle *Minores* riguarda sempre casi di procurato suicidio) è richiamato nel *sermo*. **Speciosam:** agget-

⁵ Su cui Apoll. 3,14,4 e Ov. *met.* 10, 298-524 con Pianezzola 2007, 321-324 e Reed 2013, 231 s. *ad loc.*, che rendono conto di tutte le varianti del mito.

⁶ Cf. tutti i casi di *raptus*, su cui cf. 247, *Introd.*, o quelli in cui la passione incestuosa rende *infamis* chi la prova: 335; Sen. *contr.* 8,3; Ps. Quint. *decl. mai.* 18 *th.*, p. 353, 1 H. e 19 *th.*, p. 371, 8 H.; Quint. 9,2,79; Calp. *decl.* 44, p. 34, 20 H. e 49, p. 37, 15 H. Altro caso è quello dell'innamoramento per la moglie del proprio padre, cf. Sen. *contr.* 6,7 o del proprio fratello, cf. 291.

⁷ Un'analisi delle figure femminili nella declamazione latina in Lentano 2012.

⁸ Per il *furor* dei padri e le accuse di *dementia* cf. 256, *Introd.*

⁹ Per le informazioni di tipo storico-culturale su questa *lex* e per le sue altre occorrenze nella declamazione, rinvio ad 270 *th.*

tivo spesso usato in declamazione per indicare una bellezza che conduce a un rapporto proibito o sconveniente, cf. Sen. *contr.* 2,1,34; 7,5, *th.*; 279 *th.*; 292 *th.*; 325 *th.*; Ps. Quint. *decl. mai.* 18 e 19, p. 353, 2 e 371, 9 H., Quint. 5,10,47; Calp. *decl.* 36 *th.*, p. 31, 2 H. con Sussman 1994, 198; 45 *th.*, p. 35, 11 H. Si veda anche *ad 292 tit. (speciosi)*. **de amore confessus**: il nesso occorre in Apul. *apol.* 84 *de amore confessam*.

1. Custodienda... persona: l'appello del maestro ad adottare, per il personaggio dell'amico, un tono moderato è simile a quello del *sermo* della 245, su cui si vedano *ad 245,1* e Winterbottom 1984, 295, *ad loc.*; anche nel nostro caso la *persona amici* va tenuta sotto controllo in modo da apparire equilibrata e non troppo pronta a condannare l'amico incestuoso (altrimenti il sospetto di istigazione al suicidio si aggraverebbe). **laudet**: con il suicidio, il padre è riuscito a porre fine al suo amore incestuoso. Una lode dell'uomo compare in § 5, ma non riguarda la scelta del suicidio, bensì quella di allontanarsi dalla figlia e metterla in mani sicure. **desperatione...** : *desperatio* indica la perdita di speranza che tipicamente prelude al suicidio: cf. Pasetti 2011, 95 s. n. 14 *ad* Ps. Quint. *decl. mai.* 17,1, p. 331, 9-10 H.; dal punto di vista dell'amico, però, il padre capisce di essere in una situazione senza uscita non perché non potrà mai realizzare il suo amore, ma perché sa di non poterlo reprimere; si spiega così l'opposizione con *cogitatio*, il 'rovello' causato dall'amore irrealizzabile. **turpissimi amoris**: un *amor turpis* è quello, pure incestuoso, di Fedra in Ov. *rem.* 63; cf. anche, per il superlativo, Cic. *Verr.* 2,5,92; *Cacl.* 34.

2. cui: trattandosi di un amico molto stretto, è poco plausibile che l'accusato ne abbia provocato la morte istigandolo al suicidio. **meus**: da notare il valore fortemente affettivo del possessivo. **vulgare nomen**: cf. Phaedr. 3,9,1 *vulgare amici nomen*. **nulla... nulla**: l'anafora sottolinea enfaticamente l'assenza di movente, non solo economico (la figlia erediterà tutto il patrimonio paterno e all'amico non andrà nulla), ma anche passionale: tutto si è svolto secondo gli accordi, anche se, in verità, secondo il tema, l'amico incestuoso aveva preteso, senza ottenerla, la restituzione della figlia; l'imputato qui, però, glissa su eventuali attriti che l'episodio potrebbe aver causato. **ex bona mente**: cf. 257,3 *ex bona mente faciunt*. L'accusa avrà rinfacciato la mancata restituzione della figlia, mettendola in relazione con il suicidio; ma l'imputato, senza rendere esplicita l'accusa, sottolinea di aver agito con buone intenzioni, per evitare l'incesto. **ubi animus... haereat**: un concetto simile in 335,8 *Licuit, scio, sed non semper ad animum pertinent iura*, anche se la situazione è rovesciata: un uomo vuole scontare una pena per aver ucciso la moglie, sebbene non abbia infranto alcuna legge, mentre qui è la legge che punisce un'azione dettata da intenzioni positive. Per l'espressione *ius haereat*, cf. *ThLL* VI/3, 2498, 80 e, in particolare, 2499, 19, *s.v. haereo*: il verbo *haereo* si riferisce alla fissità della legge, non alla sua applicazione. Il declamatore si chiede qui se la legge resti irremovibile anche nei casi in cui sussistano buone intenzioni.

3. quis sit causa mortis: la *finitio*, cf. 270,3 *Finiamus ergo necesse est quid sit causa mortis*. La *causa mortis* è tipicamente legata ai problemi di definizione, cf. Dingel 1988, 95 e Pasetti 2018. **per quem... moreretur:** la stessa espressione in 270,3. **[[si quis... fecerit]]:** seguendo Winterbottom 1984, 405 *ad loc.*, inseriamo le doppie parentesi; la pericope tra parentesi, infatti, sembra contenere la definizione della difesa e non dell'accusa, come si evince dal riferimento a una morte provocata dalla *natura* di una certa azione, senza il concorso di agenti esterni; peraltro, la frase successiva non tiene conto di quanto inserito tra doppie parentesi e confuta la definizione dell'accusa. La collocazione migliore per la nostra pericope, dunque, è poco oltre, verso la fine del paragrafo (dopo *occidit omnes*). Analoghe le definizioni opposte di *causa mortis* in 270,3-4, in particolare quella della difesa: *Nos ergo causam id esse mortis dicemus quod nullis extra accidentibus causis mortem adferat, quod solum mortem attulerit*; definizioni a confronto anche in Quint. 7,3,32-33. **aut naufragio... latrocinio:** i tipici rischi corsi da chi viaggiava nel mondo antico; i due termini sono spesso accoppiati per esemplificare gravi pericoli, cf. Sen. *ad Marc.* 18,8 *sed istic erunt mille corporum, animorum pestes, et bella et latrocinia et venena et naufragia*; 320,12; Ps. Quint. *decl. mai.* 9,16, p. 190, 1-8 H.; 12,18, p. 251, 16. Da notare l'uso del congiuntivo *perierit* (come il precedente *suaserit*) a indicare l'eventualità, cf. Traina-Bertotti 2003³, 339 § 316. **cruditas et interitus:** casi in cui si può sospettare un avvelenamento. Il termine *cruditas* è tipico della declamazione in relazione ai casi di veleno, cf. Pasetti 2015. **igitur:** cf. Winterbottom 1984, 405 *ad loc.* «the illogicality suggests that the argument has been dislocated... or is lacunose». **omnibus mortiferum:** si tratta di una definizione più generale, che si ricollega al *natura mortiferum* precedente e che viene meglio illustrata dalla similitudine successiva. **Detrahe:** per la frequenza di questo imperativo nelle *Minores*, cf. 270,10 (sempre in riferimento agli 'agenti esterni' che concorrono a determinare la morte) e 310,12. Nel caso specifico, la vera *causa mortis* è tutta interiore (la passione, cioè, del suicida per la figlia) e non esterna: non può quindi dipendere da qualcosa che l'imputato potrebbe aver detto o fatto.


4. deposuerit... praeceperit: i congiuntivi indicano una concessione riferita al passato, come in 257,10. **in qua... furebat:** unica attestazione del costruito di *furo* con *in* e ablativo, cf. *ThLL* VI/1, 1625, 68 (*s.v. furo*). Burman 1720, 558 *ad loc.* osserva che *furo in* e ablativo sembra modellato su *ardeo in*, costruzione tipica del lessico erotico, cf. *e.g.* Ov. *met.* 9,725 *ardetque in virgine virgo*: si tratta quindi di una scelta stilistica che vuole rendere evidente l'equivalenza tra l'amore 'inaccettabile' (nel nostro caso perché incestuoso) e la follia. **non enim amor:** non è la passione amorosa il motivo per cui il padre era attratto dalla figlia, ma la follia. Qui probabilmente il declamatore ribatte all'argomentazione della controparte basata sull'idea che l'amore è invincibile, su cui cf. Longo 2008, 88 s. n. 24 *ad Ps. Quint. decl. mai.* 14,2, p. 289, 15 H.; la difesa reagisce ricorrendo alla *finitio* (non di amore si tratta, ma di follia). La condizione di

furor del padre legittima pienamente l'amico a mantenere la ragazza sotto la sua protezione, perché solo la follia spossa il *pater* del suo ruolo. [nonne... **recepit?**]: cf. Winterbottom 1984, 405 *ad loc.* «the epigram, though relevant to the case, is out of place in the present hypothetical argument». Il concetto qui espresso è più coerente con il § 6. **Duxisset... peteret**: i congiuntivi suppositivi evocano lo scenario di un processo mai avvenuto. Winterbottom 1984, 405 *ad loc.* osserva che, al posto di *peteret*, ci si attenderebbe *petisset*; in effetti l'imperfetto è raro per le supposizioni irreali: cf. Traina-Bertotti 2003³, 253 (§ 240). **mea laus erat**: l'apodosi all'indicativo presenta il fatto come «vero in sé» (Traina-Bertotti 2003³, 437 § 382 n. 2f), indipendentemente dallo scenario irreali in cui è inserito; in tribunale l'amico avrebbe senz'altro ottenuto formalmente il permesso di non restituire la ragazza, e sarebbe anche stato elogiato per averla protetta.

5. ipse: a differenza dell'ipotesi irreali presentata alla fine di § 4, tra i due amici, chi merita davvero un elogio è il padre. Prosegue la strategia abbozzata sopra (con la contrapposizione *desperatio / cogitatio*): attribuire al *pater* un intento eroico significa anche eliminare la possibilità che sia stato istigato dall'amico. **turpiter amabat**: cf. *supra*, § 1 *turpissimi amoris*. **tamen**: nonostante la follia che lo incita ad atti turpi, l'affetto verso la figlia prevale e spinge il *pater* ad agire nel suo interesse. Ricompare qui il motivo del *furor*, fondamentale per lo sviluppo della declamazione: alla follia, però, il padre ha saputo opporsi.

6. 'At... postea': *sermocinatio* della parte avversa, che contesta le buone intenzioni del padre difese in § 5. **animum illius metiri**: l'espressione *animum metiri* è pregnante, perché sottolinea implicitamente l'insondabilità dell'animo umano; compare anche in Sen. *epist.* 88,13. **illum impetum**: il *furor* di cui si è parlato in § 5. **Adice... accepisset**: accogliamo gli interventi di Winterbottom 1984, 405 s. *ad loc.*, modificando la punteggiatura per una migliore comprensione del senso del testo. La tradizione oscilla tra *adice praecetera sanitatem* (A) e *adice pro cetera sanitate* (B): Winterbottom emenda *praecetera* in *recepta* e interviene anche sulla seconda parte del periodo, correggendo *acceperat sed* della tradizione in *et non accepisset*. Meno chiaro il testo di Shackleton Bailey 2006 *adice receptam sanitatem et non accepisset*: è evidente che *adice* introduce un invito del declamatore a correggere la *sermocinatio* precedente e, per questo, la soluzione proposta da Winterbottom è la più convincente. Il senso è questo: secondo il declamatore il padre ha chiesto indietro la figlia in un momento di lucidità (*adice: recepta sanitate*) e non di follia; non era quindi male intenzionato al momento della richiesta. Segue poi il commento a margine: non l'avrebbe in ogni caso riavuta, perché l'amico avrebbe rispettato l'impegno a non consegnarla. Ne esce un quadro di follia intermittente che rafforza l'equivalenza tra *amor* e *furor*.

7. satis plena defensio: la formulazione si presenta identica in 275,4; all'origine potrebbe esserci la *iunctura* ciceroniana di *Phil.* 2,44 *pietatis plena defensio*. **si qua... reddidissem**: Winterbottom 1984, 406 *ad loc.* mette tra doppie parentesi



quadre la protasi ritenendola «alien to the contest; it is no more an alternative version of *si... scissem* below». In realtà, è sufficiente interpretare il *si* come concessivo ipotetico: l'amico vuol dire che la propria difesa sarebbe valida anche nel caso in cui avesse previsto che il padre voleva uccidersi; infatti, se pure avesse saputo di causare la morte dell'incestuoso, avrebbe potuto giustificare la mancata restituzione alla luce dell'impegno preso; e però ha un'ulteriore scusante: non sapeva che l'amico si sarebbe ucciso. **ante fortius tulerat**: in precedenza il padre aveva sopportato meglio gli effetti e le conseguenze della sua passione incestuosa per la figlia e, per questo, l'amico non era preoccupato per lui. *Fortis* è qui usato per indicare la resistenza alla passione amorosa, come in *Ov. met. 7,76 et iam fortis erat*, in riferimento all'amore di Medea per Giasone. **optime... reddidisssem**: l'amico ribadisce che il proprio comportamento è stato il migliore e il più corretto possibile. L'espressione *partes amici custodisssem* richiama l'iniziale *custodienda est amici persona* (§ 1) con valore metaretorico; in generale, sugli elementi testuali metaretorici nelle declamazioni latine, rinvio a Stramaglia 2016.

290

Introduzione

Un padre disconosce il figlio dissoluto; in seguito al disconoscimento, il giovane impazzisce e, per questo, viene riaccolto a casa. Quando però riacquista il pieno possesso delle facoltà mentali, subisce un secondo disconoscimento.

La breve *declamatio* è svolta dalla parte del figlio *luxuriosus*, che rivendica la bontà del suo comportamento e protesta contro quella che gli appare un'ingiustizia. Tutto il suo discorso, infatti, ha l'obiettivo di dimostrare che il secondo disconoscimento, a differenza del primo, non è meritato. Si tratta dunque di uno dei frequenti casi di *abdicio*, giustificata dalla *luxuria* del giovane: questo era infatti considerato un valido motivo di disconoscimento, poiché il *luxuriosus*¹ si macchiava solitamente della colpa di dissipare buona parte del patrimonio familiare per conquistare i favori di una *meretrix*. Evidentemente, il problema della *luxuria* dei *filii familias* era sentito come urgente, se nel I sec. d.C. fu emanato il *senatusconsultum Macedonianum*², che, di fatto, sanciva il divieto di concedere somme di denaro ai figli a titolo di mutuo. Non era però questo l'unico tentativo di arginare il fenomeno dei *filii luxuriosi*: nonostante l'emanazione risalisse al

¹ Giovani *luxuriosi* compaiono anche, per fornire qualche esempio, in Val. Max. 6,9 *ext.* (che racconta, così come Hor. *serm.* 2,3,254-255, la vicenda del greco Polemone), Mart. 9,82,4; Fortun. *rhet.*, p. 76, 18 Calb. Mont. (= 87, 16 Halm), Ennod. *dict.* 21,1. In 330,1 un figlio contesta la decisione del padre di disconoscerlo, sostenendo di non essersi mai comportato da dissoluto, di cui descrive le caratteristiche: *Numquid luxuriatus sum? Numquid bona paterna consumpsi? Numquid meretricem amavi?* Sull'argomento si esprime anche Ulpiano, che, in *dig.* 17,1,12,11, descrive casi in cui *adulescentes luxuriosi* si prodigano economicamente per una *meretrix*.

² Cf. Bramante 2011.



Il sec. a.C., in età imperiale era ancora in vigore la *lex Laetoria*³, che limitava la capacità di agire dei minori di venticinque anni. Nella controversia non è esplicitamente menzionata alcuna *lex*, perciò il riferimento generico è alla norma *abdicare et recusare liceat*⁴.

Il tema della *luxuria* come causa del contrasto tra padri e figli è presente nel teatro comico⁵, sia greco⁶ che latino⁷, così come appartenente alla tradizione comica è anche la riflessione sui tipi di educazione, severa o indulgente, da impartire ai figli, che a Roma era stata sviluppata soprattutto da Terenzio⁸ e poi ripresa, proprio sulla scia dei comici arcaici, da Cicerone: si pensi alla *Pro Caelio*, ben nota alla scuola e anche al nostro maestro-declamatore (vd. 297, *Introd.*). Tale tematica, svolta in questa declamazione con toni tutt'altro che tendenti alla commedia, si intreccia fittamente con quella del silenzio⁹: secondo il protagonista, la sua scelta di tacere di fronte alla prima *abdicatio* è stata la causa dei mali successivi. Ai suoi difficili trascorsi si aggiunge, infatti, l'episodio del *furor*¹⁰, che lo invade improvvisamente dopo il primo disconoscimento; le sue condizioni sono tali che il padre decide di attuare la pratica della *reductio*¹¹, vale a dire la revoca dell'*abdicatio*.

Altre controversie¹² vedono protagonista un figlio dissoluto che subisce il disconoscimento, tuttavia nessuna mostra una situazione paragonabile a quella della *Minor* 290. La *declamatio* rientra nello *status qualitativus*, poiché il figlio vuole dimostrare l'illegittimità del disconoscimento; lo svolgimento è molto breve e si compone di un proemio (§ 1), una *narratio* (§§ 2-4) e una *peroratio* patetica (§§ 5); il *sermo* manca.

Commento

Tit. Abdicans: sull'*abdicatio*, uno dei procedimenti più diffusi nella declamazione, rinvio alla sintesi di 257 *th.*; inoltre 300, *Introd. reductum*: il *pater* aveva

³ Cf. Di Salvo 1979.

⁴ Sull'*abdicatio* in generale, rinvio ad 257 *th.* Per la norma generica, cf. 286 e Ps. Quint. *decl. mai.* 9 *th.* pp. 174, 15-175, 8 H. Per un figlio che si oppone al disconoscimento, cf. 281 *th.* (*qui abdicatur contradixit*).

⁵ Sui rapporti tra teatro comico e declamazione si vedano il recente Nocchi 2015 e Casamento 2007. Del giovane dissipato come carattere presente nella commedia tratta anche Quint. 11,3,74.

⁶ A questo proposito cf. Maffi 2007, 220.

⁷ Per una disamina delle relazioni tra diritto e rapporti tra padri e figli in Plauto cf. Bramante 2007.

⁸ A questo proposito cf. Nocchi 2015, 189 s.

⁹ Sulle funzioni del silenzio nella comunicazione retorica cf. Polla-Mattiot 1990.

¹⁰ Per il tema del *furor* in tutte le sue implicazioni giuridiche, mediche e culturali cf. 256, *Introd.*, mentre sui casi di *furor* in cui entra in gioco anche la *luxuria* cf. Wycisk 2008, 37-48.

¹¹ Cf. *infra*, ad *tit.*

¹² A un giovane dissoluto viene contrapposto un fratello parsimonioso in Ps. Quint *decl. mai.* 5; Calp. *decl.* 30; Sen. *contr.* 3,3; in altre declinazioni del tema, padre e figlio si accusano l'un altro di *luxuria*, come in Sen. *contr.* 2,6; Quint. 11,1,79. Un figlio dissoluto è disconosciuto anche in 245, mentre in 316, 356 e 367 l'accento è posto sulla *dementia*, che diventa motivo d'accusa. Di *luxuriosi* si tratta anche in Sop. *quaest. div.*, p. 73, 2 Weissenberger (= VIII 357, 5 ss. Walz).

la possibilità di revocare il provvedimento dell'*abdicatio*; la terminologia usata dai retori per tale pratica non è omogenea, si parla infatti indifferentemente di *revocatio*, *reductio* o *remissio*: cf. Lanfranchi 1938, 261 s.; esempi in Sen. *contr.* 4,5; 8,5; 281; 374; Calp. *decl.* 18; Quint. 9,2,89. Era possibile essere disconosciuti più di una volta, anche dopo la revoca, cf. ad es. Sen. *contr.* 7,3 (*ter abdicatus*).

Th. Luxuriosus: il giovane dissipato e scialacquatore compare in moltissime declamazioni. Il tipo dell'*adulescens luxuriosus* risale al teatro: un giovane dissipa parte del patrimonio familiare in seguito all'attrazione per una prostituta, come indicano i numerosi esempi in *ThIL* VII/2, 1931, 24-42, s.v. *luxuriosus*; figure di questo genere sono presenti in Plaut. *Most.* 21 ss., *Trin.* 108-114; la figura del *luxuriosus* nella commedia plautina è esaminata dal punto di vista giuridico da Maffi 2007. Sulla *luxuria* come causa di *abdicatio*, Winterbottom 1984, ad 260,7, offre un censimento dei casi greci e latini. **sanatus**: cf. ad 256 *th.* (*sanatus*).

1. Si... scitis: il *filius* sostiene che, se fosse consapevole della sua colpa (ma non lo è, poiché, a suo parere, non ha fatto nulla di sbagliato), i giudici possono essere certi che accetterebbe il disconoscimento senza opporsi, come è già accaduto in passato. Si tratta dunque di un periodo ipotetico misto (cf. Traina-Bertotti 2003³, 437, § 382 n. 2f), in cui la protasi di III tipo sottolinea l'irrealtà, mentre l'apodosi all'indicativo mette a fuoco la certezza. La formulazione, leggermente incoerente sul piano formale, è definita 'ellissi di risparmio' in Hofmann 2003³, 339-347, ed è probabilmente influenzata dal parlato. **consci... culpa**: la consapevolezza della colpa rende accettabile la punizione: così in Ps. Quint. *decl. mai.* 13,1, pp. 265, 20-266, 1 H. *quae tamen, iudices, quamquam eversus et ab omni spe tuendae paupertatis exclusus, aequiore animo omnia tolerarem, si cuius mihi conscius culpa etiamsi iniustam poenam, meritam tamen iram tulissem.* **iterum**: altri casi in cui il disconoscimento è reiterato sono Quint. 4,2,95; Sen. *contr.* 1,1; 4,5; 7,3; Ps. Quint. *decl. mai.* 17 *th.*, p. 331, 2-6 H. **abdicarer**: è un congiuntivo irreali inserito in una relativa che costituisce la parte necessaria di una protasi irreali: cf. Traina-Bertotti 2003³, 339 § 316. **tacendi verecundiam**: il figlio tace di fronte all'accusa di *abdicatio* in Sen. *contr.* 1,1 *th.* (*abdicatus tacuit*); 2,4,4; 8,5 *th.*; 368 *th.* Altri esempi in Winterbottom 1984, ad loc. Su *verecundia* e *pudor* come caratteristiche auspicabili nella *persona litigatoris*, cf. Dingel 1988, 42. Il silenzio equivale a un'ammissione di colpa, perché dall'innocente non ci si aspetta che taccia, secondo il cliché *innocentia eloquentia est*, su cui cf. Pasetti 2011, 96 s. n. 16 ad Ps. Quint. *decl. mai.* 17,1. **exorabilem**: l'aggettivo è riferito a un padre pronto al perdono anche in Sen. *contr.* 2,3,17. **suspiciones**: l'*abdicatus* si espone a sospetti (cf. Quint. 4,2,92) che qui l'imputato stesso considera comprensibili e condivisibili. **ab optimo patre**: il padre è *optimus* perché ha riaccolto in casa il figlio nel momento del bisogno (cf. anche § 5); per altri padri definiti *optimi* in declamazione, cf. 259,8;

Ps. Quint. *decl. mai.* 4,18, p. 80, 18 H.; 11,5, p. 224, 22; Sen. *contr.* 6,2,3. **statim**: *intra tam breve tempus*: cf. *ad* 257,1. Sarebbe imperdonabile che il figlio, appena rinsavito, avesse immediatamente offeso il padre: per chiarire il concetto, Shackleton Bailey 1989a *ad loc.* integra *si offendissem* <sanatus>.

2. Nec mihi... in animo est: il costrutto non è frequentissimo, ma attestato già in età classica: cf. *ThLL* II 97, 44-50, s.v. *animus*. **putetis †diu fecisse†**: il passo ha creato non pochi problemi interpretativi: su *diu fecisse* di **A** e *diu fuisse* di **β** potrebbe aver influito il poco distante *dignum fuisse*; Ritter 1884 propone *probem digne fecisse*; Gronov, *probem tacuisse*; Obrecht, *inputem diu tacuisse* (entrambi *ap.* Burman 1720, 559); per una disamina di tutte le proposte testuali rinvio a Winterbottom 1984, 406 s. *ad loc.* Il senso della porzione testuale corrotta dovrebbe riferirsi a un comportamento positivo del figlio in seguito alla *revocatio* oppure al suo immeritato secondo disonoscimento. Shackleton Bailey 1983, 234 propone (e riprende anche in 2006) *postea nil fecisse*, intendendo che il figlio non ha commesso scorrettezze in seguito alla prima *abdicatio*: d'altra parte, però, all'epoca, era preda del *furor* e perciò l'affermazione non sembra del tutto pertinente. La nostra proposta tenta di rendere ragione dell'intero periodo, che occuperà tutto il paragrafo: nessuna necessità, dunque, di integrare <non> prima di *narrabo*, già negato dal pur distante *nec*; *putem* viene corretto in *putetis*, mentre al posto di *diu fecisse* ci sarà qualcosa come *nunc iniuste / indigne*. **indulgens**: per l'idea che un eccessivo atteggiamento di indulgenza da parte di un padre possa causare un danno ai figli si veda Cic. *Att.* 10,6,2, in cui Cicerone si lamenta dell'educazione impartita dal fratello al nipote Quinto. Il dibattito sui modelli educativi era stato oggetto di interesse da parte del teatro arcaico, basti pensare alle commedie di Terenzio, *in primis* gli *Adelphoe*, ma anche l'*Heautontimorumenos*. E padri indulgenti nelle *Minores* compaiono in 259,2; 271,12; 296,1; 330,1; 362,1. **error adolescentiae**: il nesso compare in Livio, 2,18,10; 3,12,8; 357,2. Sulla predisposizione giovanile ai *vitia* si soffermano anche Aristotele (*rhet.* 2,1389a,3-1389b,11) e Cicerone (*parad.* 22). Il *locus de venia* è ampiamente sfruttato dai declamatori: cf. *ad* 260,2 (*ego tamen*) e Winterbottom 1984, 337.

3. insanus: l'*insania* è uno stato di follia distinto dal *furor*, la pazzia furiosa, cf. *ad* 256,1 (*incidere... furorem*). L'integrazione di *non* è necessaria per restituire il senso: proprio perché non era malato di mente il figlio sarebbe stato in grado di difendersi al primo processo. **propinqui**: parenti e amici partecipavano al processo decisionale che conduceva il *pater familias* a prendere provvedimenti disciplinari: cf. Fayer 1994, 135; Thomas 1990, 452-460; 2002, 43; sul ruolo dei parenti nelle *Minores* e in declamazione cf. *ad* 280,14 (*produxerit... amicos*) e Winterbottom 1984, *ad loc.* Lanfranchi 1938, 213 sostiene che il termine *propinquus* sia «usato dai retori per lo più genericamente e con significato assai comprensivo. Spesso lo si trova abbinato ad *amici*, in senso generale». In questo caso, i parenti tranquillizzano il giovane sulle intenzioni del *pater*,

perciò egli non sente la necessità di opporsi alla causa e preferisce restare in silenzio, attendendo il perdono paterno. **perseveraturum**: i parenti credono che prima o poi il padre tornerà sui propri passi e procederà a una *revocatio*. **dolorem... premerem**: il sintagma compare in Val. Max. 3,3 *ext.*,1 *dolorem silentio pressit*, per indicare la sopportazione di un dolore fisico da parte del giovane Alessandro; nel nostro caso però la sofferenza è morale e deriva dal dolore per un'ingiusta accusa formulata dal padre; viceversa, la sofferenza viene manifestata apertamente in 247,15 *Atqui dolor erumpit... fere ira silentio continetur* e in Sen. *contr.* 3,8,1 *imperari dolori silentium non potest*. **clusus... receptus**: espressioni simili in Caes. *civ.* 3,17,6 *ad reliquam cogitationem belli sese recepit* e Sen. *epist.* 55,11 *si quicquam esset cogitationibus clusum*. Non sembra corretta l'interpretazione di Shackleton Bailey 2006, 333, che traduce *clusus* con «shut in»: il giovane si chiude in se stesso più che in un luogo fisico e la sinonimia con *receptus* è resa evidente da *atque*, che precisa e sottolinea il secondo termine rispetto al primo, cf. Traina Bertotti 2003³, 323 s. § 297. **abstulit mentem**: la repressione del dolore nel silenzio conduce alla follia.

4. mutus: il testo tràdito riporta *mutus*; varie le proposte di correzione, per cui si veda Winterbottom 1984 *ad loc.*; Shackleton Bailey 1989 propone *meritus*, che stampa anche in 2006. *Mutus*, correzione di Pithou 1580, ha il pregio di essere perfettamente coerente con il tema del silenzio, centrale in questa *declamatio*. **non sentientem**: qui e oltre (*sentiens*) il verbo *sentio* indica il pieno possesso delle facoltà mentali, cf. OLD² 1737, 3; così anche in Plaut. *Bacch.* 817; Cic. *rep.* 1,65. **Sacra... penates**: il nesso compare in Sen. *benef.* 3,37,1 *complexus sacra ac penates deos*, in riferimento alla *pietas* di Anchise. **amicorum**: gli amici, come i parenti, avranno seguito da vicino le vicissitudini del giovane: cf. *ad* 281,5. **expellor**: il verbo è in questo caso sinonimo di *abdico*, cf. *ThLL* V/2, 1634, 10-18, s.v. *expello*. **resipiscens**: su *resipiscere* per indicare il recupero della sanità mentale, rinvio a Longo 2008, 187 n. 98 *ad* Ps. Quint. *decl. mai.* 14,9. **Felices... postea feci**: il *makarismòs* è rivolto ai figli innocenti; diversamente da loro, il giovane non è esente da colpe, perché ha effettivamente meritato la prima *abdicatio*; può, tuttavia, a buon diritto lamentarsi della seconda: la sua condotta da quando ha recuperato il senno è stata irreprensibile. **luxuria... malum**: cf. Sen. *nat.* 4,13,11 *luxuria invictum malum*. La *sententia* vuole significare che il padre non può più rinfacciare al figlio la *luxuria* del passato dopo averla condonata con la *revocatio*.

5. Ego vero... ago: sul tema dell'ignoranza delle sventure, preferibile alla piena coscienza, rinvio *ad* 256,4, dove pure l'infelicità che deriva dalla consapevolezza delle proprie azioni appare più penosa della follia. **Quid mihi cum**: la frase idiomatica *quid mihi est cum* è un colloquialismo che appare anche altrove in declamazione: cf. Pasetti 2011, 116 n. 74 *ad* Ps. Quint. *decl. mai.* 17,4. **velox medicina**: qui *medicina* indica l'intervento terapeutico; la cura non è duratura (forse è stata applicata per un tempo troppo breve), poiché la follia

sta già tornando. Il giovane insiste sulla velocità degli eventi, come già in § 1. **animi aestus**: il ‘ribollire’ interiore delle passioni è una metafora di lungo corso particolarmente amata da Seneca tragico (e.g. *Ag.* 139 *hinc ... ventus, hinc aestur rapit*); nel *corpus* quintiliano è particolarmente frequente nelle *Maiores* (esempi in Pasetti 2011, p. 94 s., n. 11); quanto alle *Minores*, cf. 270,28 *Qui me motus, qui intus aestus agitant* e 312,8 *quanti animi aestus agebantur*. **aliquas... rerum imagines**: si tratta di allucinazioni, tipica manifestazione di follia (sul tema, cf. *ad* 256,4); per questa accezione di *imago*, esempi in *ThLL* VII/1, 409, 23-75. Non sembra opportuno accogliere, al posto del trådito *rerum*, la congettura *iterum* di Shackleton Bailey 1989, riproposta in 2006: il nesso *rerum imagines* è infatti ben attestato nel *corpus* quintiliano: in 329,17 indica l’immagine mentale, in *Ps. Quint. decl. mai.* 10,5, p. 203, 22 H. l’apparizione di un fantasma, e in *Quint.* 6,2,29 si riferisce alle *phantasiae* create dal retore. **Redit... causa**: il disconoscimento, che già in precedenza ha reso folle il giovane, sta sortendo di nuovo il medesimo effetto. **Succurre**: così anche il folle Ercole chiede aiuto ad Anfitrione in *Sen. Herc. f.* 1269 *succurre genitor*.

291

Introduzione

Un uomo vive un momento difficile quando uno dei suoi due figli si ammala gravemente e rischia la vita per il mal d’amore: si è infatti innamorato della cognata. Per salvarlo, suo fratello acconsente a cedergli la moglie, ma i due ex coniugi non resistono alla passione e vengono scoperti in flagranza di adulterio dal nuovo marito, che li uccide; il padre intenta allora contro il figlio fratricida una causa di disconoscimento.

Nessuna *lex* è citata nel *thema*, ma i riferimenti impliciti sono alla norma sull’adulterio¹ e a quella sull’*abdicatio*². In questo brano di declamazione si intrecciano vari temi, tra cui l’incesto, il fratricidio e la malattia d’amore. In effetti, la *Minor* 291 si presenta come una sorta di gemella della 286, di cui condivide la tematica della rivalità amorosa tra fratelli di fronte a un padre che tenta invano di assumere il ruolo di mediatore; tale rivalità sfocia poi nell’incesto³ e nel fratricidio⁴. Quel che però distingue la 291 è l’elemento della malattia d’amore,

¹ Cf. 244 *th. Adulterum cum adultera liceat occidere*. Per questa *lex* e per i suoi rapporti con il diritto storico, si rimanda a 244,1.

² La norma nella sua forma più generica recita *abdicare liceat*; sull’*abdicatio* in generale rinvio *ad* 257 *th.*; si veda inoltre 300, *Introd.*

³ La relazione che coinvolge due maschi consanguinei e una stessa donna è un incesto ‘di secondo tipo’: si veda 286, *Introd.*, n. 3. Sull’incesto come reato nella declamazione, cf. Wycisk 2008, 266-269.

⁴ Una rivalità tra fratelli di questo tipo evoca il paradigma mitico di Atreo e Tieste che si contendono Eope, cf. 286, *Introd.* Sul fratricidio in declamazione, cf. 286, *Introd.*, n. 1.

che rinforza le somiglianze con l'episodio di Antioco e Stratonice⁵: Antioco, figlio del re Seleuco, si innamora perdutamente della matrigna e il padre, per salvarlo dalla morte, decide di cedergli la moglie. La differenza rispetto a questa trama consiste nell'identità dell'oggetto d'amore (non più la matrigna, bensì la cognata), mentre gli altri elementi del racconto sono ripresi fedelmente dal *thema* della declamazione. Del resto l'aneddotica storica, contingua alla retorica di scuola, elabora spesso motivi di ampia diffusione: in questo caso la sofferenza amorosa dissimulata, che sconfinava nel malessere fisico; il tema si trova nella tragedia (si pensi alle declinazioni tragiche del mito di Fedra), ma è caratteristico del romanzo e, più in generale, è un elemento ricorrente in diverse declinazioni del *Potiphar motif*⁶. *Thema* quasi totalmente identico, invece, presenta l'escerto 48 di Calpurnio, la cui brevissima *declamatio* propone molti punti di contatto con la 291 nell'esposizione del discorso di accusa del *pater*.

Lo *status* è *qualitativus* perché si deve stabilire se l'*abdicatio* sia stata meritata; la declamazione, svolta dalla parte del padre, è, di fatto, un discorso improntato all'*indignatio*: il primo rimprovero, più generico, è per chi si innamora (§ 1), poi lo sdegno si volge all'incesto con la moglie del fratello (§ 2) e, infine, all'omicidio (§ 3). Quest'ultimo elemento di contestazione viene ulteriormente sviluppato: l'omicidio è aggravato dal fatto che la vittima sia il fratello (§ 4) e dalle circostanze in cui è avvenuto, perché gli adulteri erano in realtà legittimati nel loro atto passionale dalla condizione di ex coniugi (§§ 5-6). L'epilogo insiste sulle colpe del fratricida (§ 7) e propone un'immagine conclusiva di grande impatto con l'allucinazione del padre che vede apparire davanti a sé la coppia assassinata, pronta a incolparlo per la propria morte (§ 8).

Commento

Tr. Adulter uxoris: per il genitivo (oggettivo) della persona ai danni della quale è stato commesso adulterio, cf. *ad 279 tit. (speciosi adulter)* e *286 tit. (Adulter fratris)*. **qua:** *cedo* è costruito con l'ablativo anche in *Sen. contr. 6,7 cessit illi uxore sua pater*.

Th. Altero aegrotante: cf. *Sen. contr. 6,7 th. alter ex adulescentibus cum aegrotaret*; *Calp. decl. 48*, p. 36, 20 H. *alter incidit in adversam valetudinem*. La malattia d'amore è il primo indizio che collega questo *thema* alla vicenda di Antioco e Stratonice, cf. *supra, Introd. animi... languorem*: la stessa espressione in *Calp. decl. 48*, p. 37, 1 H. con Sussman 1994, 227 *ad loc.* per riferimenti ad altre

⁵ La storia di Antioco e Stratonice è narrata in *Val. Max. 5,7,ext.,1, Lucian. Syr. D. 17-18, Plut. Demetr. 38*; per quel che riguarda la retorica di scuola, la stessa trama è alla base di *Sen. contr. 6,7*, in cui un padre arriva a minacciare con una spada il figlio malato d'amore per comprendere il motivo del suo malessere: dopo aver scoperto che l'oggetto della passione amorosa del figlio è la matrigna, il padre gli cede la moglie e, per questo, viene accusato di *dementia* dall'altro figlio.

⁶ Ad esempio nella vicenda della matrigna avvelenatrice narrata da Apuleio (*met. 10,2-12*) e nelle *Etiopiche* di Eliodoro (1,9-17); quanto alla relazione di questi (e altri) intrecci romanzeschi con il *Potiphar motif*, rinvio alla sintesi di Zimmerman 2000, 423 s.

declamazioni in cui compare il tema della malattia d'amore; invece, in Sen. *contr.* 6,7 *th.*, *animi vitium*. Si veda anche Apul. *met.* 10,2,5 *languore simulato vulnus animi mentitur in corporis valetudine*: anche in questa situazione la sofferenza amorosa è dissimulata da una malattia fisica. **intravit stricto gladio**: identica espressione in Sen. 6,7 *th.* **amari... uxorem**: cf. Sen. *contr.* 6,7 *th.* *ait amari a se novercam*; Calp. *decl.* 48, p. 37, 2 H *fratris uxorem se amare confessus est*. Per la situazione dell'adulterio che coinvolge due fratelli, che richiama il paradigma tragico di Atreo e Tieste, entrambi innamorati di Eope, cf. 286, *Introd.* **frater... cessit**: per espressioni simili cf. Sen. *contr.* 6,7 *th.* *cessit illi uxore sua pater*, dove però *cedo* ha valore causativo; Calp. *decl.* 48, p. 37, 3 H. *petit pater a filio ut matrimonio cederet*. **Ille... occidit**: cf. 286 *th.*; Calp. *decl.* 48, p. 37, 3-4 H. *Cum priore marito è apò koinù* tra *deprehensam* e *occidit*, come è tipico dello stile brachilogico del tema; la legge sull'adulterio non prevedeva che a poter essere uccisa fosse soltanto la moglie: cf. *ad* 244,1; inoltre, Quint. 5,10,194; 284,4; cf. anche Lanfranchi 1938, 441 s., Bonner 1949, 119 s., Wycisk 2008, 134 s. **abdicator**: stessa sorte per il protagonista di 286 e di Calp. *decl.* 48, p. 37, 5 H.

1. qualem... ignoscentem: la strategia del *pater* è quella di invitare il figlio a scegliere tra due modelli educativi diversi, uno severo e rigido, l'altro indulgente, proprio come in 286: si veda *ad* 286,6 (*mitem an fortem*). Più avanti (§ 3) si dà un esempio dell'indulgenza paterna. **vindicato... matrimonio**: con l'uccisione della coppia adultera. **cuiusquam**: Winterbottom 1984, 408 segnala il confronto con 286,6 *nequid dico cuius*, in cui la rivelazione dell'identità dell'oggetto d'amore è graduale (qui al § 2). Il padre rimprovera il figlio perché è caduto vittima dell'amore: l'espressione *in amorem incidere*, segnalata in *ThlL* VII/1, 898, 30-33, s.v. *incido*, ha una connotazione negativa; *incido* costruito con *in* e accusativo, infatti, è spesso determinato da termini di valore negativo come *morbus*, *insania*, *aegritudo*, *malum*, cf. *ThlL* VII/1, 898, 27-899,1. **lascivientis animi**: per *lasciviens* riferito alla condotta disinibita in amore, si veda Ps. Quint. *decl. mai.* 15,10, p. 313, 19-20 H.

2. si haec... nupta est: continua lo svelamento graduale della donna amata. **alienam matronam**: espressione alternativa al più comune *uxor aliena*, mette in primo piano il ruolo della 'madre di famiglia', rendendo ancora più evidente la gravità della trasgressione; la fissazione del figlio omicida per il matrimonio a scopo procreativo emergerà *infra*, § 6. **Adiciamus... uxorem**: si veda 286,10 *Adice 'Frater'*; si scopre infine che la donna amata è in realtà la cognata, come in 286,7. **factae... posse**: il *pater* non riesce a sostenere in modo soddisfacente il ruolo di genitore severo e preferisce il silenzio: il figlio sarà, da solo, il miglior accusatore di se stesso. Dalle sue stesse parole, infatti, emerge il nocciolo del problema: tutto ciò che l'omicida rimprovera al fratello assassinato è ugualmente imputabile a lui. La riflessione metaretorica sulla maschera di padre severo compare anche in 286,8 (cf. *ad loc.*). **'Corrumpere... incestum est'**: cf. 286,7 *non est haec vulgaris libido, sed incestum. Tu expugnare absentem fratrem ausus es*.

Qui però la *sermocinatio* riporta le parole del fratricida, che, in verità, tra i due fratelli, è il solo ad aver subito un incesto nel senso stretto del termine. L'argomento dell'incesto, in 286 e 291, è in primo luogo l'arma della difesa.

3. dicet: ci si aspetterebbe *dices*, cf. Ritter 1884, *ad loc.*, ma «the switching around of persons is typical» (Winterbottom 1984, 408 *ad loc.*). **Amavi adulescens:** l'argomento della giovinezza come scusante compare anche in 286,8; più in generale, cf. *ad* 260,2 (*Ego tamen*). **conversatio continua... deflectere:** il concetto per cui 'l'amore si sviluppa con la consuetudine', è un luogo comune che si ritrova in Lucr. 4,1283 *consuetudo concinnat amorem*, in Ov. *rem.* 79-92 e in Sen. *tranq.* 1,3 *tam malorum quam bonorum longa conversatio amorem induit* (con Cavalca Schirotoli 1981, 51 per ulteriori riferimenti al *topos* della *consuetudo*); da notare qui la presenza di *conversatio*, sinomimo di *consuetudo* impiegato a partire dalla prima età imperiale. **invitos... oculos:** la *iunctura*, in anastrofe, è pregnante: si tratta di una tessera ovidiana, che compare e.g. in *Pont.* 1,9,4 *invittis oculis littera lecta tua est*; *epist.* 9,123; *met.* 6,627. **Ignoscamus amori:** cf. Ov. *epist.* 8,37 *et pater ignoscet nostro Menelaus amori*; concetto simile in 286,8. **homines:** un uomo e una donna; stesso uso del plurale in 277,1; 279,11. **manus inquinet:** si sottolinea che anche la (pur legittima) uccisione degli adulteri è fonte di contaminazione, come le altre forme di omicidio. **Deinde... permiserim:** Winterbottom 1984, 408 *ad loc.* ipotizza che questo riferimento alla *severitas* sia da spostare al § 2. **tu qui... casus:** un concetto simile in Calp. *decl.* 48, p. 37, 14 H. L'espressione *imago casus*, 'riproduzione, copia, di una situazione', è piuttosto peculiare ed è attestata solo qui. **cum deprehendisses:** Schultingh (*ap.* Burman 561) propone di aggiungere *eum*, ma, come osserva Winterbottom 1984, 409, in questo contesto possiamo intendere *deprehendo* in senso assoluto (come in *ThLL* V/1, 605, 6-14), anche per rendere più efficace la successiva rivelazione: *fratrem occidisti*.

4. diutius differo dolorem: a questo punto il padre passa decisamente alla mozione degli affetti e, come spesso accade, l'urgenza delle emozioni si accompagna a un tono sostenuto; qui si notano la triplice allitterazione e il poetismo: *dolorem differre* è infatti una tessera lucanea: cf. Lucan. 2,39 *nunc laniate comas neve hunc differte dolorem*. **Fratrem... non possint:** il passo riecheggia Quint. 8,4,7 *matrem tuam cecidisti: quid dicam amplius? Matrem tuam cecidisti. Nam et hoc augendi genus est, tantum aliquid efficere, ut non possit augeri*. **non longe erat:** la vicinanza con la nuova coppia inaspriva ulteriormente il dolore del fratello che aveva ceduto la moglie. **qua carere non poterat:** cf. 286,10 *cum altero carere non posset*.

5. adulterium... iunxi: amara ironia del padre, che usa *adulterium* al posto di *matrimonium*. Si tratta quindi di un problema di definizione: è adulterio quello tra due ex coniugi? Il padre accusa il figlio di servirsi di una 'falsa definizione' o *paradiastolé* ('quello che tu chiami adulterio è per me matrimonio'); sulle false definizioni come strumento argomentativo di uso frequente in declamazione,

cf. Pasetti 2015, 142-148. Tra l'altro, il padre irride anche l'autodefinizione di 'marito' che il figlio, implicitamente, si attribuisce. **auspices**: si tratta degli *auspices nuptiarum*, cf. Iuv. 10,336, con la documentazione di Mayor II 1900, 170 *ad loc.* Il padre rievoca nostalgicamente i diversi momenti della cerimonia nuziale. **longam concordiam**: cf. 338,28 *longam matrimonii concordiam*. **Maiores... accenditur**: la *sententia* corrisponde, con qualche variazione, a 286,10 *Acrius incalescunt ignes legitimi*, a cui rinvio per il concetto; per la metafora matrimoniale delle 'fiaccole legittime', cf. Sen. *Med.* 67 *facibus legitimis ades* e Lucan. 2,356 *legitimaefue faces*. **Non est... cedere**: come in altri casi, la *sententia* gioca sulle *differentiae verborum*: qui *desino* e *cedo*, sinonimi sul piano paradigmatico, vengono contrapposti a livello sintagmatico; nel contesto, infatti, *desino* indica la cessazione di un sentimento (il verbo, nel senso pregnante di 'cessare di amare', è tipico del lessico erotico, cf. Pichon 1902, 127 s., s.v. *desinere*), mentre *cedo* si riferisce all'atto concreto della 'cessione' della moglie. *Non facile est desinere* echeggia Catull. 76 *difficile est subito longum deponere amorem*. **Nunc... amabas**: cf. Calp. *decl.* 48, p. 37, 12 H. *quantum tibi nuptiarum cessione praestiterit, adulterio probaverunt*. In riferimento al male causato alla ragazza, cf. anche 286,10 *Nunc intellego quantum iniuriam fecerim puellae*.

6. furtim: cf. Calp. *decl.* 48, p. 37, 13-14 H. *sibi furtiva commercia et amorum pericula reliquerunt*. **Non... adulter**: il fatto che l'adulterio sia in realtà avvenuto tra due persone che sono state marito e moglie crea un cortocircuito logico: paradossalmente, è l'attuale marito che dovrebbe sentirsi adultero in questa situazione. **tantum querentem**: argomento *a fortiori*: anche solo il lamento per l'adulterio subito sarebbe mal sopportato dal *pater*, ma, con l'omicidio, si è andati ben oltre: cf. Quint. 8,5,31 *occidisti uxorem ipse adulter; non ferrem te etiam si repudiasses*. **Vides enim**: colloquialismo frequente nell'epistolario ciceroniano (e.g. *Att.* 1,1,4; *fam.* 7,4,3) e nelle declamazioni: 351,9, 377,10; Sen. *contr.* 1,1,8; 2,3,5; Ps. Quint. *decl. mai.* 5,11, p. 95, 17 H.; 7,8, p. 145, 8 H. Winterbottom 1984, 409 *ad loc.* sostiene che si tratti di una semplice constatazione, priva dell'ironia che vi coglie invece Håkanson 1976, 122; tuttavia, è la situazione in sé ad essere ironica, perché tutto quello che il fratricida desiderava (matrimonio, figli), corrispondeva ai desideri di suo fratello. **liberorum causa**: per la procreazione come fine del matrimonio, si veda 247,6 *coisse autem liberorum creandorum gratia*; Sen. *contr.* 2,5,3 *nupsit ipsi propter liberos*. **Duri**: termine del lessico erotico: *durus* è chi resiste all'amore e non lo ricambia, cf. Hor. *carm.* 3,7,32 *te saepe vocanti duram difficilis mane*; altri esempi in *ThlL* V/1, 2308, 79-2309, 17. **Occisus... mariti**: paradosso: secondo il padre, il giovane è stato ucciso proprio perché ha adempiuto ai suoi doveri coniugali.

7. uxorem... bene meritam: il merito della donna consiste nell'aver accettato di passare da un marito all'altro; cf. § 8 *nurus obsequentissima*. **tamquam...**

quaeratur: il declamatore vuole difendere i due adulteri come se dal processo dipendesse la loro vita, anche se in verità sono già morti; per lo schema *ago tamquam...*, diffuso in declamazione, si veda *ad* 244,3. **qui tibi adsedi:** quando il figlio era gravemente ammalato. Il verbo è tipico di chi assiste un malato o un sofferente, cf. *ThlL* II 877, 35-878, 50. **cum gladio sollicitus:** la preoccupazione del padre è messa a fuoco anche in 286,7 *Adisti me praeterea, et propter te sollicitus fui*. Il dettaglio della spada in pugno riprende il tema; il padre sottolinea il radicale cambiamento dei suoi sentimenti: tanto premuroso era prima per il figlio, quanto inorridito è ora dal suo atto. **ego eosdem... possum:** qualsiasi contatto con un parricida è contaminante, cf. *ad* 299,6 (*parricida... premit*), dove un padre non vuole stare vicino al figlio parricida nemmeno all'interno della tomba. Brescia-Lentano 2009, 66 n. 171 individuano nell'orrore del padre per la condivisione della mensa un ulteriore recupero della rilettura senecana del mito di Atreo e Tieste. Il contatto si evita con tutti gli esseri ritenuti impuri: cf. Petron. 62, dove un uomo non vuole stare a tavola con un licantropo: *intellexi illum versipellem esse, nec postea cum illo panem gustare potui, non si me occidisses*. Impuro è ovviamente anche l'omicida e, a maggior ragione, il parricida. **illam manum:** metonimia consueta nella declamazione latina: una sintesi in Citti-Pasetti 2015, 133-141. **fumare:** termine di uso quasi esclusivamente poetico in questa accezione: si vedano gli esempi in *ThlL* VI/1, 1538, 59-65.

8. it ante oculos laceratus filius: non è raro che i fantasmi vengano evocati a scopo retorico nelle *Minores*: un fantasma invendicato appare anche in 299,5 (si vedano i riscontri *ad loc.*) e in 314,20 *Stabat profecto ante oculos laceratus et adhuc cruentus pater*. Il fantasma dell'assassinato appare con lo stesso orribile aspetto che aveva al momento di lasciare la vita: su questo punto, cf. Stramaglia 1999a, 36 s.; nella memoria degli *scholastici* il più celebre fantasma malconco doveva forse essere quello di Ettore in Verg. *Aen.* 2,274-279. La prosopopea del fantasma chiude la declamazione con un finale a effetto; dare la parola allo spettro accomuna la declamazione al teatro senecano (per cui, rinvio a Ziosi 2007, 123-138 e 2017, 178-192). **iuxta:** posposto; ulteriori esempi in *ThlL* VII/2, 750, 78-751, 16. **Obreptum est:** l'accusa pronunciata dai fantasmi in Calp. *decl.*, p. 37, 7-8 H. diventa un'autoaccusa del *pater excusare compellar*; *non quod extrema non tulerim, sed quod illa priora toleraverim*; sull'uso di *obripio* impersonale nel linguaggio giuridico cf. Winterbottom 1984, 409 *ad loc.* **non... occidere:** il *color* del '*non potui occidere*' è rovesciato anche in 286,9 (cf. commento *ad loc.*). L'idea espressa nella *sententia*, che l'assassino non provi amore, è smentita in Sen. *ir.* 2,36 *omnis denique alios affectus sibi subicit: amorem ardentissimum vincit; transfoderunt itaque amata corpora et in eorum quos occiderant iacere complexibus*. La controparte avrà probabilmente giustificato l'atto con il debordare della collera, accesa proprio dalla passione amorosa.

292

Introduzione

Un bel ragazzo, profugo di Olinto, viene ospitato da un Ateniese. La mattina successiva alla sua prima notte ad Atene, il giovane viene trovato impiccato: l'ospite, sospettato di aver abusato del ragazzo, viene accusato di averne provocato il suicidio.

Come gli altri tre temi storici contenuti nella raccolta¹, anche questa declamazione si ispira alle tumultuose vicende della Grecia del IV sec. a.C., in particolare al celebre episodio della distruzione di Olinto. La città, alleata di Atene, fu presa con l'astuzia e rasa al suolo da Filippo di Macedonia nel 348 a.C.; parte dei superstiti fu accolta dagli Ateniesi. La radicale distruzione della città, evocata in termini iperbolici da Demostene (9,26) e da Appiano (*civ.* 4,428), e il triste destino dei suoi cittadini alimentano l'aneddotica di età imperiale (Plut. *mor.* 406, 215 b, 458c) lasciando tracce consistenti nella tradizione, anche declamatoria². In ambito latino, la vicenda è alla base di due *argumenta* in Seneca Padre: *exc.* 3,8 (un *adulescens* profugo di Olinto è insidiato da un ricco ateniese) e *contr.* 10,5 (il cittadino di Olinto venduto come schiavo al pittore ateniese Parrasio), come pure di diversi temi greci³.

Quanto allo *status*, emerge un'incoerenza tra il *sermo* e il discorso vero e proprio: il maestro (§ 1) mette a fuoco un problema di definizione, centrale anche in casi analoghi⁴ e riconducibile al diritto⁵ ('la violenza usata al ragazzo può essere definita *causa mortis*?'), mentre la declamazione, in difesa dell'Ateniese, si concentra tutta sul *factum* ('non c'è stata violenza'), e si basa dunque sulla congettura. Winterbottom (1984, 450 *ad loc.*) e Dingel (1988, 85) notano che l'incoerenza tra teoria e pratica si giustifica con le necessità della strategia difensiva: affrontare il problema di definizione significa ammettere, anche solo in linea teorica, di aver commesso lo stupro. La lacuna teorica verrà risolta, un secolo dopo Quintiliano, da Ermogene, che introdurrà il concetto di 'congettura doppia' (στοκασμὸς συνκατασκευαζόμενος)⁶, per i casi, come il nostro, in cui

¹ Oltre alle *Minores* 323 (*Alexander templum dedicans*), 339 (*Rogatio Demosthenis*) e 386 (*Iphicrates cum gladio*).

² Riferimenti alle vicende di Olinto si trovano anche nei discorsi 38 e 39 di Elio Aristide; un cenno in Suid. κ 356 Adler, s.v. *Κάρονος*. Per la declamazione, Winterbottom 1984, 410 *ad loc.* rinvia ai numerosi casi registrati da Kohl 1915 (nn. 196, 205, 216, 229, 232, 234, 276, 291a).

³ Si ha notizia di declamazioni in cui Demade (anacronisticamente) interviene ora pro ora contro l'accoglienza dei profughi di Olinto (De Falco 1954², 102); in Sopatro (V 181, 12 Walz) Eschine propone una legge per limitare l'aiuto ai profughi e in V 202, 1 Walz i rifugiati di Olinto, ottenuta la cittadinanza ateniese, si trovano in difficoltà con le norme locali sulla schiavitù.

⁴ La definizione è un punto importante nei casi di *causa mortis*: si veda *ad* 270,3-4; 6-7; 23 e *ad* 289,3.

⁵ Sulla *definitio* come *quaestio legalis*, cf. Quint. 3,6,33, con Calboli Montefusco 1986, 80 s.

⁶ Hermog. *stat.* 43, pp. 37-38 Patillon (= 57, 11-58, 2 Rabe) esemplifica lo *status* con il caso

gli indizi si sostengono reciprocamente (lo stupro rende probabile l'omicidio e viceversa), e in cui, pertanto, l'unico modo di disinnescare l'accusa è negare un fatto per arrivare a contestare l'altro. Il nostro maestro, nel trattare un caso che si presterebbe molto bene a essere incasellato in questa tipologia, richiama invece la teoria di Quintiliano, che insiste solo sul problema di definizione⁷. Il fatto che il retore si attenga al dettato quintiliano su un problema come questo, che sarà successivamente messo a fuoco in modo più preciso, conferma la prossimità – teorica, ma forse anche cronologica – delle *Minores* all'*Institutio*.

Un altro aspetto interessante della declamazione è il rapporto con il tema del *beneficium*, trattato nel finale (§ 6) in modo da far supporre un rapporto diretto con il *De beneficiis* di Seneca.

Commento

Trt. Laqueus: la metonimia compare a partire dall'età augustea (*ThL* VII/2, 961, 75-85) ed è frequente nella declamazione: cf. il titolo di Sen. *exc.* 8,1 *Orbata post laquem sacrilega* e Calp. *decl.* 29, p. 27, 6 *H. festinavit ad laqueum*; cf. inoltre *ad* 260,24, con ulteriori riferimenti a questa forma di suicidio, considerata degradante soprattutto a Roma. **Olinthii:** sugli abitanti di Olinto, cf. *Introd.* **speciosi:** nella declamazione, gli *speciosi* sono sempre coinvolti in casi a sfondo sessuale (cf. 279, *Introd.*, n. 1): adulterio (*decl. min.* 325; Sen. *contr.* 2,1,34 e 7,5), incesto (*decl. mai.* 18 e 19, con Breij 2015, 149, n. 3), o abuso (Calp. *decl.* 36; 45). Al *puer speciosus* corrisponde l'ὄρᾶιον μεράκιον della declamazione greca, figura ricorrente nei commenti ermogeniani: e.g. *Syr. Sop. et Marc. ad Hermog. stat.* IV 470, 8-11 Walz; *Sop. Schol. ad Hermog. stat.* V 59, 23-26 Walz; 76,11-15; 192,5-8; anche Tzetz. III 677, 2-5 Walz.

Th. dividerentur hospitia: in Liv. 2,14,9 *benigne excepti divisique in hospitia* la stessa espressione compare in una situazione analoga: si tratta degli Aricini, accolti dai Romani dopo lo scontro con Porsenna.

1. Duplex: le *quaestiones* sono due: il problema di diritto, che riguarda la definizione ('lo stupro può essere definito *causa mortis*?') e il problema del fatto, che riguarda l'accertamento dell'evento ('il ragazzo è morto perché l'ospite gli ha usato violenza?'). Il maestro si sofferma prima sul *factum* ('C'è stata violenza? Se è così, questa può essere la *causa mortis*?'), poi chiarisce il problema di *ius*, spiegando che consiste nel dare una definizione, che dovrà essere, ovviamente, coerente con il diritto (cf. *Introd.*, n. 5). **Sequens potior:** non credo, come pensa invece Shackleton Bailey, che si debba intendere *sequens* come 'la seconda

di uno schiavo sospettato di adulterio con la padrona e accusato, per questo, della morte del suo padrone: dettagli in Pasetti 2018, 133 s.

⁷ Anche in Quint. 7,2 un caso molto simile al nostro è trattato solo come problema di *definitio* (§ 31): *iuvenes, qui convivere solebant, constituerunt ut in litore cenarent: unius, qui cenae defuerat, nomen tumulo, quem extruxerant, inscripserunt. Pater eius, a transmarina peregrinatione cum ad litus idem appulisset, lecto nomine suspendit se. Dicuntur ii causa mortis fuisse.*

(*quaestio*), cioè quella relativa al diritto, e correggere *potior* in *potentior* (così Skackleton Bailey 1989a, 378; 1989 e 2006, con la traduzione «The second has more weight»). In realtà il problema del *factum*, per quanto richiamato qui in termini molto generali, non è affatto secondario nel caso (cf. *Introd.*), inoltre la formulazione *an propter vim perierit* non ha nulla a che fare con la definizione di cui bisogna saggiare la coerenza con il *ius*; piuttosto, *sequens*, riferito a una sottointesa *quaestio*, avrà il suo usuale valore di ‘seguinte’ e sarà riferito al problema enunciato subito dopo. Insomma, secondo il maestro, *an propter vim perierit* è una riformulazione della prima *quaestio* (*an causa mortis sit*), più efficace (*potior*) perché collega in modo ancora più stringente la violenza al suicidio; su *propter* per indicare la causa del suicidio, cf. § 2. **causa mortis**: i problemi che comporta definire la *causa mortis* (intenzionale, accidentale, ecc.) sono discussi da Quint. 7,3,31-34 (sullo *status finitivus*). Le *Minores* presentano due casi in cui il capo d’accusa è la *causa mortis* (270 e 289), sempre discussi dalla parte della difesa; in entrambi il problema di definizione emerge chiaramente: mentre l’accusa sposa definizioni che configurano un rapporto indiretto tra causa ed effetto (289,3 [sc. *causa mortis est*] *per quem factum sit ut aliquis moreretur*), la difesa sostiene l’equivalenza tra *causa mortis esse* e *occidere* (si veda ad 270,6 *Satis ostendit ipsa poena eum demum teneri hac lege qui idem commiserit quod si occidisset*). Come osserva Wycisk 2008, 285, sulla scia di Nörr 1986, 37, quest’ultima definizione, che nel mondo dei declamatori necessita di essere argomentata, è invece accettata dalla legge in *dig.* 48,8,15 (Ulp.) *nihil interest occidat quis, an causam mortis praebeat*. **ut... tractetur**: frase epesegesica di *illud*, non consecutiva (così invece Shackleton Bailey 2006). La scarsa chiarezza (rilevata da Winterbottom 1984, 410 *ad loc.*) è dovuta all’anomala costruzione di *tracto*, di norma transitivo (cf. Quint. 3,8,4 *tractatur aliqua finitio*) o completato dall’ablativo con *de* (cf. *OLD*² 2155, 9): si sarebbe tentati di normalizzare *finitio[ne] tractetur* oppure *<de> finitione tractetur*. **debet... fecisse**: l’infinito qui non avrà valore temporale, ma aspettuale, come accade, in età arcaica e poi in età imperiale, dopo i verbi che indicano necessità, volontà o possibilità: cf. Traina-Bertotti 2003³, 283 (§ 244), n.

2. proclamatio: nel senso di ‘grido’ (nel nostro caso, di protesta), il termine, come nota Winterbottom 1984, occorre solo qui e nelle *Maiores* (2,19, p. 37, 14 H.; 7,7, p. 144, 16; 18, 16, p. 370, 1; 19,1, p. 372, 14); tuttavia sia nelle *Maiores* che nei *Digesta* è ben attestato nell’accezione tecnica di ‘rivendicazione’ (Berger 1953, 633, *s.v. proclamo*; in generale Breij 2015, 187 s., n. 118). Si tratta di un interessante esempio di contiguità con il linguaggio giuridico, che sembra in alcuni casi attingere alla declamazione (cf. *Introduzione*, xxxiii).

Propter hospitem: il suicida potrebbe aver lasciato dietro di sé l’indicazione del responsabile; la persona accusata di aver provocato il suicidio è indicata in modo simile in 270,23 *cum certum sit filiam meam propter raptorem perisse* e in Ps. Quint. *decl. mai.* 17,17, p. 348, 18 H. *ego propter patrem mori possum*.

pepercisse hospiti... sibi non pepercit: chiasmo con poliptoto e clausola (*nōn pēpērcit*, trocheo + spondeo) concorrono a potenziare la *sententia*.

3. 'Formoso': sinonimo del più frequente *speciosus* (preferito nei titoli: cf. *supra*, *ad tit.*), l'aggettivo è un implicito atto di accusa, vista la funzione del 'bel ragazzo' nel mondo della declamazione, cf. Ps. Quint. *decl. mai.* 19,9, p. 380, 26-381, 1 H. *formosum malebat agere quam filius*. **Viderint isti**: espressione formulare di tono polemico, ricorrente nelle declamazioni (cf. 283,4 e Sen. *contr.* 7,2,5; Ps. Quint. *decl. mai.* 2,3; p. 22, 24-25 H.; 13,19, p. 287, 1; 16,2, p. 320, 14; 17,8, p. 339, 13); il bersaglio non è generico (come intende Shackleton Bailey 2006: «Let that concern those who look... »): il deittico *isti* punta agli accusatori, la malafede dei quali lascia supporre che loro per primi abbiano maliziosamente notato lo *speciosus*. **prodigis... oculis**: non c'è bisogno di correggere in *profugis* o *protervis* (Shackleton Bailey 1983, 234, ma *prodigis* è conservato nelle due edizioni del 1989 e del 2006) o in *profligatis*, con Watt 1996-1997, 297; qui *prodigus* significa, come ha ben visto Winterbottom, 410 *ad loc.*, 'intemperante', con un valore traslato ben documentato in età imperiale (si guarda all'*intemperantia* del *prodigus*: cf. *ThLL* X/2, 1613, 49-60, s.v.). **tempore illo**: date le circostanze (*Introd.*), i cittadini di Olinto presentavano un aspetto sofferente: cf. Sen. *contr.* 10,5,4 *producitur... senex longa miseriarum tabe confectus*. **scilicet**: spia dell'ironia che investe *sollicitabar*, qui con una sfumatura erotica, colta da Winterbottom 1984, 410 *ad loc.* **lacrimis, squalore**: la coppia risale a Cicerone *Lig.* 32 *lacrimas squaloremque vides*, ed è ripresa da Sen. *contr.* 1,1,17 *deformis squalore, lacrimis*. **fortiter tulit**: nonostante le lacrime, il giovane aveva un temperamento eroico; il declamatore sembra qui voler stroncare i pregiudizi che sempre accompagnano lo *speciosus puer*, cf. Winterbottom 1984, 410 *ad loc.* e Shackleton Bailey 2006, n. 5. **optulisti**: va sottinteso *hospitium* (cf. il tema *optulit hospitium*). **Atheniensis sum**: opportunamente Winterbottom 1984, 410 *ad loc.* ricorda la tradizionale ospitalità degli Ateniesi, evidente nelle vicende mitiche di Oreste, Medea, Edipo. Particolarmente interessante, tra i riferimenti forniti, Stat. *Theb.* 500 *tellus... hospita semper Athenae*: tra gli *exempla* di ospitalità ateniese citati nel passo, sembra comparire anche Olinto (vv. 509-510) *mox hospita sedes / vicit et Oedipodae Furias et funus † Olynthi*: gli editori recenti appongono la *crux*, ma non manca chi pensa che il luogo sia sano e che la presenza di un riferimento storico tra i miti possa spiegarsi proprio in base all'influenza della declamazione (cf. Shackleton Bailey 2003, 286 s., recepito da Heslin 2008, 122); cf. anche Sen. *exc.* 3,8 *Ubi Athenarum fides? ubi hospitales invicem dextrae?*


4. <se> suspendit: opportuna integrazione di Aerodius 1563, recepita dagli editori recenti. **Utrum... re... an persona an tempore?**: il retore sembra ricordarsi di Quint. 2,4,19 *saepe etiam quaeri solet de tempore, de loco, quo gesta res dicitur; nonnumquam de persona quoque*; si tratta di quel tipo di esercizi proginnasiali (ἀνασκευή e κατασκευή) che richiedono all'allievo di 'montare'

e ‘smontare’ un racconto per metterne alla prova la credibilità, e sono dunque strettamente propedeutici alla declamazione: cf. Reinhardt-Winterbottom 2006, 98 s.e Berardi 2017, rispettivamente 51-66 e 154-166. **Miratur... Athenis?**: ‘fa meraviglia che un profugo abbia potuto suicidarsi nella città dell’esilio?’. Come osserva Winterbottom 1984, 410 *ad loc.*, vengono qui puntualmente richiamati *res, persona e tempus*. Il declamatore punta sul potere antonomastico dei toponimi: *Olyntius* indica il profugo sofferente *par excellence*, mentre Atene è associata alla circostanza dell’esilio. **Illud enim est tempus doloris**: la pericope è espunta da Winterbottom 1984, che la considera una glossa introdotta per chiarire l’associazione di Atene alla tristezza dell’esilio, in apparente contraddizione con la fama di ospitalità della città (§ 3). Ma *tempus doloris* è un’espressione non comune, che occorre per la prima volta in Cic. *Sest.* 52, proprio per indicare il sofferentissimo esilio di Cicerone (cf. in proposito Pasetti 2018, 135); inoltre *enim* è pienamente funzionale nel collegare la risposta alla domanda, come in 349,6 *Miraris? Hoc enim est quod te in hoc impulerit: adhuc quid feceris nescis*.

5. cogitatio fortunae: un nesso raro, che occorre solo qui e in Ps. *Quint. decl. mai.* 12,7, p. 238, 3 H. *alienae fortunae cogitatio*. ‘**Est... sepeliat**’: la certezza di poter essere sepolti induce ad accettare la morte anche in 377,13 ‘*Si necesse est, moriamur*’, *inquam*, ‘*sed domi: ibi certe pater sepeliet*’. **officia**: sono le cortesie usate dal padrone di casa (Catull. 68,12 *neu me odisse putes hospitis officium*), come interpreta Winterbottom 1984, 410 *ad loc.*, e non, come intende Shackleton Bailey 2006, gli obblighi imposti al giovane ospite. **alieno munere**: per il concetto, cf. 298,15 *Tu vivis aliena liberalitate*, ma la tessera è senecana: *epist.* 59,18 (*sc. gaudium*) *Quia non est alieni muneris, ne arbitrii quidem alieni est*; sulla presenza di Seneca nel testo, *infra* (*perdidi beneficium*).

6. sive... sive... : le due diverse spiegazioni sono inserite in una struttura elaborata, con anticipazione dell’elemento comune ai due *cola* (*fuit*), secondo la legge di Hammelrath, e chiasmo (*Olynthii fatum / impatientia ipsius*). **impatientia**: l’incapacità di sopportare una situazione difficile o dolorosa è considerata una valida giustificazione per il suicidio nei testi giuridici: ad es. in *dig.* 29,5,1,23 (Ulp.), il testamento del suicida è da ritenersi valido *si quis non metu criminis imminentis, sed taedio vitae vel impatientia doloris sibi manus intulit* (ulteriori riferimenti in Krappinger 2016a, 20 s.); assente in Quintiliano e attestato solo qui nelle *Minores*, il concetto ricorre con una certa frequenza nelle *Declamationes maiores*: cf. Pasetti 2011, 35 s., n. 92 e 170, n. 286 *ad* 17,12, p. 343, 11 H.

Perdidi beneficium: sia il concetto che la formulazione sono tipicamente senecani e ricorrono con particolare frequenza nel *De beneficiis* (e.g. 1,10,4 *Haec est enim iniuriae summa: beneficium perdidisti*; 7,29,1 e 7,30,1 *perdidi beneficium*); nel trattato questa espressione, che ha il sapore del *sermo*, è in genere attribuita a chi riduce il *beneficium* a un bene, in una logica puramente economica, opposta a quella del filosofo, per cui, invece, il *beneficium* ha valore in sé e non



può quindi essere propriamente ‘perduto’. Qui però la *persona loquens* non si lamenta di non poter più essere contraccambiata dal suo ospite, ma di aver perso la possibilità di costruire con lui una relazione: il giovane di Olinto avrebbe potuto diventare come un figlio (*Habitorium ... in locum liberorum*). Il declamatore, dunque, addolcisce il personaggio dell’Ateniese attribuendogli un altruismo tipicamente senecano: per lui, come per il filosofo, il *beneficium* consiste nel creare un rapporto e nel coltivarlo nel tempo attraverso la costante erogazione di favori. L’adozione della prospettiva senecana e la ricorsività del tema del *beneficium* nelle *Minores* (*beneficium perdere* ricorre anche in 247,17 e 259,10) suggeriscono che l’autore della raccolta fosse un attento lettore del *De beneficiis*: cf. in proposito Pasetti 2018, 137-139.







RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Adamietz 1966 = J. Adamietz, *M.F. Quintiliani Institutionis oratoriae Liber III*, München 1966.
- Adams 1973 = J.N. Adams, *Two Latin words for 'kill'*, «Glotta» 51, 1973, 280-292.
- Adams 1996 = J.N. Adams, *Il vocabolario del sesso a Roma. Analisi del linguaggio sessuale nella latinità*, Lecce 1996 (*The Latin Sexual Vocabulary*, London 1982).
- Aerodius 1563 = *M.F. Quintiliani declamationes CXXXVII quae ex CCCLXXXVIII supersunt diuque latuere, nunc demum P. Aerodii Andegavi, in suprema Curia Patroni, studio & diligentia castigatae, scholiis illustratae, ac in lucem postliminio reuocatae*, Parisiis 1563.
- Alexiou 1974 = M. Alexiou, *The Ritual Lament in Greek Tradition*, Cambridge 1974.
- Amato-Citti-Huelsenbeck 2015 = E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck, *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Berlin et al. 2015.
- Armisen-Marchetti 2005 = *Demonstrare. Voir et faire voir: formes de la démonstration à Rome. Actes du Colloque international de Toulouse, 18-20 novembre 2004*, réunis par M. Armisen-Marchetti, Toulouse 2005 («Pallas» 69, 2005).
- Asheri 1971 = D. Asheri, *La declamazione 261 di Quintiliano*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano 1971, 309-321.
- Aubert 2002 = J.-J. Aubert, *A double standard in Roman criminal law? The death penalty and social structure in late republican and early imperial Rome*, in J.-J. Aubert, B. Sirks, *Speculum Iuris. Roman Law as A Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*, Ann Arbor 2002, 94-133.
- Austin 1954² = R.G. Austin, *Quintiliani Institutionis oratoriae liber XII*, Oxford 1954².
- Bablitz 2007 = L.E. Bablitz, *Actors and Audience in The Roman Courtroom*, London-New York, 2007.



- Baehrens 1912 = W. A. Baehrens, *Beiträge zur lateinischen Syntax*, Leipzig 1912.
- Balbo 1997 = A. Balbo, *Chi è il giovane: ovvero quando comincia e quando finisce la gioventù*, in I. Lana, *Seneca e i giovani*, Venosa 1997, 11-28.
- Balbo 2015 = A. Balbo, *Declamazione e paremiografia*, in Lentano 2015, 1-17.
- Baldini Moscadi 1998 = L. Baldini Moscadi, *I volti di Medea: la maga e la virgo nella Medea di Seneca*, «Paideia» 53, 1998, 9-25.
- Balestri Fumagalli 1983 = M. Balestri Fumagalli, *Spes vitae*, «SDHI» 49, 1983, 337-358.
- Baños Baños 1991 = J.M. Baños Baños, *Análisis sintáctico de las construcciones quid est quod, est quod, nihil est quod en Plauto y Terencio*, «CFC(L)» 1, 1991, 29-86.
- Barton 1999 = C.A. Barton, *The Roman blush: the delicate matter of self-control*, in J. Porter, *Constructions of The Classical Body*, Ann Arbor 1999, 212-234.
- Bassanelli Sommariva 2012 = G. Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano. Istituzioni*, III, Santarcangelo di Romagna 2012.
- Bauman 1967 = R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis in The Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967.
- Becher 1887 = F. Becher, *Bericht über die Literatur zu Quintilian aus den Jahren 1880-1887*, «JAW» 51, 1887, 1-82.
- Beikircher 1992 = H. Beikircher, *Zur Etymologie und Bedeutungsentwicklung von praestare*, «Glotta» 70, 1992, 88-95.
- Bellen 1997 = H. Bellen, *Politik-Recht-Gesellschaft. Studien zur Alten Geschichte*, Stuttgart 1997.
- Beltrami 1998 = L. Beltrami, *Il sangue degli antenati: stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1998.
- Bennett = C.E. Bennett, *Syntax of Early Latin*, Boston I 1910, II 1914.
- Berardi 2012 = F. Berardi, *La dottrina dell'evidenza nella tradizione retorica greca e latina*, Perugia 2012.
- Berardi 2017 = F. Berardi, *La retorica degli esercizi preparatori: glossario ragionato dei Progymnasmata*, Hildesheim-Zürich-New York 2017.
- Berger 1953 = A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.
- Bernstein 2013 = N.W. Bernstein, *Ethics, Identity, and Community in Later Roman Declamation*, Oxford-New York 2013.
- Berti 2007 = E. Berti, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007.
- Berti 2009 = E. Berti, *Un frammento di una declamazione di Cicerone e due controversiae senecane*, «Dictynna» 6, 2009, 1-16.
- Berti 2014 = E. Berti, *Le controversiae della raccolta di Seneca il Vecchio e la dottrina degli status*, «Rhetorica» 32, 2014, 99-147.
- Berti 2015 = E. Berti, *Law in declamation: the status legales in Senecan controversiae*, in Amato-Citti-Huelsenbeck 2015, 7-34.

- Berti 2015a = E. Berti, *Declamazione e poesia*, in Lentano 2015, 19-57.
- Bettinazzi 2012 = M. Bettinazzi, *La Lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana*, in J.-L. Ferrary, *Leges Publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 515-544.
- Bettinazzi 2014 = M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintiliane. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Saarbrücken 2014.
- Bettini 2002 = M. Bettini, *L'incesto di Fedra e il cortocircuito della consanguineità*, «Dioniso» 1, 2002, 88-99.
- Billerbeck 1979 = M. Billerbeck, *Der Kyniker Demetrius: Ein Beitrag zur Geschichte der frühkaiserzeitlichen Popularphilosophie*, Leiden 1979.
- Bispham-Smith 2000 = E. Bispham, C.J. Smith, *Religion in Archaic and Republican Rome and Italy: Evidence and Experience*, Edinburgh 2000.
- Bloomer 1997 = W.M. Bloomer, *Schooling in persona: imagination and subordination in Roman education*, «ClAnt» 16, 1997, 57-78.
- Bloomer 2011 = W.M. Bloomer, *The School of Rome. Latin Studies and The Origins of Liberal Education*, Berkeley-Los Angeles-London 2011.
- Bonner 1949 = S.F. Bonner, *Roman Declamation in The Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949.
- Bonsangue 2004 = V. Bonsangue, *Il cipiglio del console. Allusioni e riscritture comiche nell'in Pisonem di Cicerone*, «Pan» 22, 2004, 201-221.
- Bornecque 1932² = H. Bornecque, *Sénèque le Rhéteur, Controverses et Suasoirs*, I-II, Paris 1932².
- Boswell 1988 = J. Boswell, *The Kindness of Strangers. The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to The Renaissance*, New York 1988.
- Boyle 2011 = A.J. Boyle, *Seneca, Oedipus*. Edited with Introduction, Translation and Commentary, Oxford 2011.
- Boyle 2014 = A.J. Boyle, *Seneca, Medea*. Edited with Introduction, Translation and Commentary, Oxford 2014.
- Bramante 2007 = M.V. Bramante, *Patres, filii e filiae nelle commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro*, in Cantarella-Gagliardi 2007, 96-116.
- Bramante 2011 = M.V. Bramante, *Il Senatusconsultum Macedonianum tra degenerazione dei costumi e affermazioni giurisprudenziali di tutela della patria potestas*, in A. Maffi, L. Gagliardi, *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 331-355.
- Branham-Goulet-Cazé 1996 = R.B. Branham, M.-O. Goulet-Cazé, *The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy*, Berkeley-Los Angeles-London 1996.
- Breij 2015 = B. Breij, *The law in the Major Declamations ascribed to Quintilian*, in Amato-Citti-Huelsenbeck 2015, 219-248.

- Breij 2015a = B. Breij, *[Quintilian], The Son Suspected of Incest with His Mother (Major Declamations, 18-19)*, Cassino 2015.
- Brescia 2009 = G. Brescia, *Gladiatori per 'caso': modelli antropologici in [Quintiliano], Declamazioni maggiori, IX*, «Rhetorica» 27, 2009, 294-311.
- Brescia 2012 = G. Brescia, *La donna violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina*, Lecce 2012.
- Brescia 2015 = G. Brescia, *Ambiguous silence: stuprum and pudicitia in Latin declamation*, in Amato-Citti-Huelsenbeck 2015, 75-93.
- Brescia-Lentano 2009 = G. Brescia, M. Lentano, *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, Napoli 2009.
- Brescia-Lentano 2016 = G. Brescia, M. Lentano, *La norma nascosta. Storie di adulterio nelle declamazioni latine*, in A. McClintock, *Giuristi nati. Per un'antropologia del diritto romano*, Bologna 2016, 3-47.
- Brunnsåker 1971² = S. Brunnsåker, *The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotos: A Critical Study of the Sources and Restorations*, Stockholm 1971².
- Buffa Giolito 2002 = M.F. Buffa Giolito, *Contendunt orator, medicus, philosophus: retorica giuridica/giudiziaria in Ps. Quintiliano*, decl. min. 268, «Euphrosyne» 30, 2002, 89-100.
- Burkard 2016 = T. Burkard, *Zu den Begriffen divisio und color bei Seneca maior*, in Poignault-Schneider 2016, 87-134.
- Burkard-Schauer 2012⁵ = T. Burkard, M. Schauer, *Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik*, Darmstadt 2012⁵.
- Burman 1720 = *M. Fabii Quintiliani Declamationes maiores et minores item Calpurnii Flacci ex recensione Petri Burmanni*, Lugduni Batavorum 1720.
- Calboli Montefusco 1975 = L. Calboli Montefusco, *La translatio e la praescriptio nei retori latini*, «Hermes» 103, 1975, 212-221.
- Calboli Montefusco 1986 = L. Calboli Montefusco, *La dottrina degli status nella retorica greca e romana*, Bologna 1986.
- Calboli Montefusco 1988 = L. Calboli Montefusco, *Exordium narratio epilogus: studi sulla teoria retorica greca e romana delle parti del discorso*, Bologna 1988.
- Cameron 1932 = A. Cameron, *The exposure of children and Greek ethics*, «CR» 46, 1932, 105-114.
- Campana 2004 = *D. Iunii Iuvenalis Saturae X*, a cura di P. Campana, Firenze 2004.
- Cantarella 1994 = E. Cantarella, *Figlie romane*, in L. Accati, M. Cattaruzza, M. Verzar Bass, *Padre e figlia*, Torino 1994, 17-30.
- Cantarella 1995 = E. Cantarella, *Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico*, Milano 1995.
- Cantarella 2005 = E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano 2005.
- Carawan 2001 = E. Carawan, *What the laws have prejudged: παραγραφή and early issue-theory*, in C.W. Wooten, *The Orator in Action and Theory in Greece and Rome*, Leiden 2001, 17-51.

- Casamento 2002 = A. Casamento, *Finitimus oratori poeta: declamazioni retoriche e tragedie senecane*, Palermo 2002.
- Casamento 2003 = A. Casamento, *Tutius est igitur fictis contendere verbis (Ov. Met. 13,9). Aiace, Ulisse e i pathe dell'oratore*, in L. Landolfi, P. Monella, *Ars adeo latet arte sua. Riflessioni sull'intertestualità ovidiana. Le Metamorfosi*, Palermo, 2003, 127-153.
- Casamento 2004 = A. Casamento, *Le mani dell'eroe. In nota a Sen. contr. 1,4, «Pan» 22, 2004, 243-253.*
- Casamento 2007 = A. Casamento, *I declamatori a lezione di teatro. La retorica e i luoghi comuni della commedia*, in G. Petrone, M.M. Bianco, *I luoghi comuni della commedia antica*, Palermo 2007, 135-150.
- Casamento 2012 = A. Casamento, 'Ignosce, non possum'. *Modelli declamatori e topoi tragici a confronto: padri e figli tra declamazione e tragedia*, «Pan» 1, 2012, 95-107.
- Casamento 2015 = A. Casamento, *Il padre che dovrei essere, il padre che vorrei. Dalle declamazioni di Seneca Padre alla tragedia senecana*, in R. Poignault, C. Schneider, *Présence de la déclamation antique (controverses et suasoires)*, Clermont-Ferrand 2015, 215-237.
- Casamento 2016 = A. Casamento, *Come un figlio: variazioni tematiche e modalità narrative. A proposito di Sen. contr. 10,2 e decl. min. 258*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 191-212.
- Casamento 2017 = A. Casamento, *Colorem timere peius quam sanguinem. Paintings, family strife and heroism*, in M.T. Dinter, C. Guérin, M. Martinho, *Reading Roman Declamation: Calpurnius Flaccus*, Berlin-Boston 2017, 97-111.
- Casamento 2018 = A. Casamento, *Serve ancora uccidere i tiranni? A proposito di Ps. Quint. decl. 253*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2018, 84-97.
- Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016 = A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra declamazione e diritto*, Berlin-Boston 2016.
- Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2018 = A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, *Eloquentiae itinera. Declamazione e cultura letteraria a Roma, in età imperiale*, Napoli 2018 («Maia» 70.2, 2018).
- Castiglioni 1948 = L. Castiglioni, *Decisa forficibus*, edizione a cura degli allievi, Milano 1954, 147-154 («Acme» 1, 1948, 66-72).
- Cavalca Schiroli 1981 = M.G. Cavalca Schiroli, *Lucio Anneo Seneca. De tranquillitate animi*, Bologna 1981.
- Citti 2012 = F. Citti, *Cura sui. Studi sul lessico filosofico di Seneca*, Amsterdam 2012.
- Citti 2015 = F. Citti, *Quaedam iura non lege, sed natura: nature and natural law in Roman declamation*, in Amato-Citti-Huelsenbeck 2015, 95-132.
- Citti-Pasetti 2015 = F. Citti, L. Pasetti, *Declamazione e stilistica*, in Lentano 2015, 115-148.
- Coenen 2001 = H.G. Coenen, *Locus communis*, in *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, V, 398-411.

- Corbeill 2016 = A. Corbeill, *A student speaks for social equality in the Roman classroom (Quintilian, Declamationes minores 260)*, in Dinter-Guérin-Martinho 2016, 11-23.
- Cornu Thénard 2007 = N. Cornu Thénard, *Les fondements persuasifs du recours à l'équité. Une confrontation entre Quintilien et les écoles de déclamation*, in D. Mantovani, A. Schiavone, *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 387-417.
- Corsaro 1992 = F. Corsaro, *Sulla ridefinizione properziana del mito di Tarpeia (Prop. IV, 4)*, «SicGymn» 45, 1992, 43-65.
- Cortesi 1994 = M. Cortesi, *Un nuovo testimone delle Declamationes minores pseudoquintilianee*, in *Immagini del Medioevo: saggi di cultura mediolatina*, Spoleto 1994, 81-95.
- Costa 1927 = E. Costa, *Cicerone giureconsulto*, I-II, Bologna 1927.
- Courtney 1980 = E. Courtney, *A Commentary on The Satires of Juvenal*, London 1980.
- Cousin 1935 = J. Cousin, *Études sur Quintilien*, I (*Contribution à la recherche des sources de l'Institution oratoire*), Paris 1935.
- Cristaldi 2010 = S.A. Cristaldi, *La praevericatio e la sua repressione dinanzi alle quaestiones perpetuae*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, II, Torino 2010, 893-976.
- Cuena Boy 2013 = F. Cuena Boy, *Ne funestentur sacra civitatis, Ne sanctum municipiorum ius polluatur. Una reflexión sobre el posible alcance público de la contaminación causada por el contacto con la muerte*, «Diritto@storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» 12, 2013, 5-20 (<http://www.dirittoestoria.it/11/tradizione/Fusco-Iniuria-edictum-de-convicio.htm>).
- De Falco 1954² = *Demade oratore: testimonianze e frammenti*, a cura di V. De Falco, Napoli 1954².
- de la Villa 2010 = J. de la Villa, *Numerals*, in P. Baldi, P. Cuzzolin, *New Perspectives on Historical Latin Syntax*, III, Berlin-New York 2010, 175-238.
- De Libero 2001 = L. De Libero, *Rogatio*, in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, X, Stuttgart 2001, 1046.
- DELL⁴ = A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris 1959⁴.
- De Martino 2008⁴ = E. De Martino, *Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento funebre antico al canto di Maria*, Torino 2008⁴.
- Demuro 2007 = G.P. Demuro, *Il dolo*, I-II, Milano 2007.
- Desmond 2008 = W. D. Desmond, *Cynics*, Berkeley 2008.
- Diliberto 1984 = O. Diliberto, *Studi sulle origini della cura furiosi*, Napoli 1984.
- Dimatteo 2014 = G. Dimatteo, *Giovenale. Satira 8, Introduzione, testo, traduzione e commento*, Berlin-Boston 2014.
- Dimatteo 2016 = G. Dimatteo, *La 'pena d'infamia' e l'inibizione dello ius accusandi. Le norme e le argomentazioni in tema di infamia delle Declama-*

- zioni minori 250, 263, 265 e 275, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 47-62.
- Dimatteo 2016a = G. Dimatteo, *Pseudo-Quintiliano*, *Declamationes minores*, 250: *Sortitio ignominiosorum*, «InvLuc» 38, 2016, 65-76.
- Dimatteo 2017 = G. Dimatteo, *È stata tua la colpa. Nota a Ps.-Quint. Decl. min. 275*, «Lexis» 35, 2017, 373-377.
- Dimatteo 2019 = G. Dimatteo, *Audiatur et pars altera. I discorsi doppi nelle 'Declamazioni minori' pseudo-quintiliane*, Bologna 2019, cds.
- Dingel 1988 = J. Dingel, *Scholastica materia: Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilianus*, Berlin-New York 1988.
- Dinter-Guerin-Martinho 2016 = M.T. Dinter, Ch. Guerin, M. Martinho, *Reading Roman Declamation. The Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-Boston 2016, 25-48.
- Dionigi 1983 = I. Dionigi, *Lucio Anneo Seneca. De otio (dial. VIII)*, Brescia 1983.
- Di Salvo 1979 = S. Di Salvo, *Lex Laetoria: minore età e crisi sociale tra il 3. e il 2. a.C.*, Napoli 1979.
- Ducos 1997-1998 = M. Ducos, *La formation du lexique juridique latin: des pontifes aux prudents*, «Voces» 8-9, 1997-1998, 155-167.
- Dudley 1937 = D.R. Dudley, *A History of Cynicism. From Diogenes to the 6th Century A.D.*, London 1937.
- Duff 1898 = J.D. Duff, *D. Iunii Iuvenalis Saturae XIV. Fourteen Satires of Juvenal*, Cambridge 1898.
- Dumézil 1977 = G. Dumézil, *La religione romana arcaica. Miti, leggende e realtà della vita religiosa romana con un'appendice sulla religione degli Etruschi*, Milano 1977 (*La Religion romaine archaïque, suivie d'une appendice sur la religion des Etrusques*, Paris 1974²).
- Dyck 1996 = A.R. Dyck, *A Commentary on Cicero, De Officiis*, Ann Arbor 1996.
- Dyck 2013 = A.R. Dyck, *Cicero, Pro Marco Caelio*, Cambridge 2013.
- Eyben 1980-1981 = E. Eyben, *Family planning in Graeco-Roman antiquity*, «AncSoc» 11-12, 1980-1981, 5-82.
- Fairweather 1981 = J. Fairweather, *Seneca the Elder*, Cambridge 1981.
- Fayer = C. Fayer, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma I 1994, II-III 2005.
- Fedeli 1987 = P. Fedeli, *Il cedimento dell'incrollabile eroe (da Omero a Livio, a Petronio, a San Bernardo)*, in *Filologia e forme letterarie. Studi offerti a F. Della Corte*, I, Urbino 1987, 3-21.
- Fedeli-Ciccarelli 2008 = P. Fedeli, I. Ciccarelli, *Q. Horatii Flacci carmina liber IV*, Firenze 2008.
- Ferrari 1959 = G. Ferrari, *Citazione (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino 1959, 293-295.
- Ferrary 1991 = J.L. Ferrary, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, «Athenaeum» 69, 1991, 417-434.

- Fleskes 1909 = *Vermischte Beiträge zum litterarischen Porträt des Tyrannen im Anschluss an die Deklamationen*, Bonn 1914.
- Fliniaux 1909 = A. Fliniaux, *La dicarum scriptio et deux papyrus égyptiens de l'époque ptolémaïque*, «NHR» 33, 1909, 535-549.
- Fraenkel 1964 = E. Fraenkel, *Selbstmordswege*, in *Kleine Beiträge zur klassischen Philologie*, I, Roma 1964, 465-467 («Philologus» 87, 1932, 470-473).
- Fusco 2013 = S. Fusco, *Studi sull'iniuria: l'edictum de convicio*, «Diritto@ storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana» 11, 2013 (<http://www.dirittoestoria.it/11/tradizione/Fusco-Iniuria-edictum-de-convicio.htm>).
- Gagliardi 1985 = D. Gagliardi, *Imago*, in *EV*, II, Roma 1985, 921.
- Gamauf 2013 = R. Gamauf, *Zu den Rechtsfolgen der abolitio im klassischen Römischen Recht*, in K. Harter-Uibopuu, F. Mitthof, *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. Beiträge zum 1. Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte (27-28. 10. 2008)*, Wien 2013, 299-318.
- García Hernández 2005 = B. García Hernández, *Incohare y coepi. El comienzo de la labor agrícola*, «REL» 5, 2005, 31-52.
- Gardner 1998 = J.F. Gardner, *Sexing a Roman: imperfect men in Roman law*, in L. Foxhall, J. Salmon, *When Men Were Men. Masculinity, Power and Identity in Classical Antiquity*, London 1998, 136-152.
- Garnsey 1970 = P.D.A. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in The Roman Empire*, Oxford 1970.
- Garofalo 1998 = L. Garofalo, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova 1998.
- Gasti-Romano 2003 = F. Gasti, E. Romano, *Buoni per pensare: gli animali nel pensiero e nella letteratura dell'antichità. Atti della II Giornata ghisleriana di Filologia classica*, Pavia 2003.
- Gebhardt 2009 = U.C.J. Gebhardt, *Sermo iuris. Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung*, Leiden-Boston 2009.
- Gerner 1949 = E. Gerner, *γραφὴ παρανόμων*, in *RE*, XVIII.4, Stuttgart 1949, 1281-1293.
- Ghiselli 2001³ = A. Ghiselli, *Orazio, Ode 1, 1. Saggio di analisi formale*, Bologna 2001³.
- Giario 2006 = T. Giario, *Absurditätsargumente in der römischen Jurisprudenz*, «Orbis Iuris Romani» 11, 2006, 31-61.
- Giuffrè 1994 = V. Giuffrè, *Nominis delatio e Nominis receptio*, «Labeo» 40, 1994, 359-364.
- Gizewski 1997 = C. Gizewski, *Comitium*, in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, III, 1997, 94-97.
- Goulet-Cazé 1990 = M.-O. Goulet-Cazé, *Le cynisme à l'époque impériale*, in *ANRW*, II.36.4, 1990, 2720-2833.
- Grassi 1971 = C. Grassi, *Quintiliano*, in A. Grilli, G. Scarpata, *Antologia della*

- letteratura latina*, Brescia 1971.
- Graver 2003 = M. Graver, *Mania and Melancholy: Some Stoic Texts on Insanity*, in J. Sickinger, G. Bakewell, *Gestures: Essays on Ancient Greek History, Literature, and Philosophy presented to Alan Boegehold*, Oxford 2003, 40-54.
- Griffin 1996 = M.T. Griffin, *Cynicism and the Romans: attraction and repulsion*, in Branham-Goulet-Cazé 1996, 190-204.
- Griffin 2013 = M.T. Griffin, *Seneca on Society: A Guide to De beneficiis*, Oxford 2013.
- Grisé 1982 = Y. Grisé, *Le suicide dans la Rome antique*, Paris 1982.
- Gronov 1665 = Note critiche attribuite a Gronov *ap. M. Fabii Quintiliani Institutionum oratoriarum libri duodecim... Accesserunt huic renovatae editioni Declamationes... cum Turnebi, Camerari, Parei, Gronovii et aliorum notis*, I-II, Lugduni Batavorum et Roterodami 1665.
- Guastella 1985 = G. Guastella, *La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana*, «MD» 15, 1985, 49-123.
- Gunderson 2003 = E.T. Gunderson, *Declamation, Paternity, and Roman Identity. Authority and The Rhetorical Self*, Cambridge-New York 2003.
- Hadjitoffi 2016 = F. Hadjitoffi, *Cross-dressing in the declamations of Choricus of Gaza*, in Poignault-Schneider 2016, 353-371.
- Hagemann 1998 = M. Hagemann, *Iniuria: von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation*, Köln-Wien 1998.
- Hagendahl 1936 = H. Hagendahl, *Rhetorica*, in *Apophoreta Gotoburgensia, Vilelmo Lundström oblata*, Gotoburgi 1936, 282-322.
- Håkanson 1976 = L. Håkanson, *Some Critical Notes on Seneca The Elder*, «AJPh» 97, 1976, 121-129.
- Håkanson 1978 = *Calpurnius Flaccus, Declamationes*, edidit L. Håkanson, Stuttgart 1978.
- Håkanson 1985 = L. Håkanson (rec.), M. Winterbottom, *The minor Declamations ascribed to Quintilian*, «Gnomon» 57, 1985, 648-649.
- Håkanson 1986 = L. Håkanson, *Die quintilianischen und pseudoquintilianischen Deklamationen in der neueren Forschung*, in ANRW, II.32.4, 1986, 2272-2306.
- Håkanson 2014 = L. Håkanson, *Unveröffentlichte Schriften*, I (*Studien zu den pseudoquintilianischen Declamationes maiores*), Berlin-Boston 2014.
- Hammelrath 1895 = L. Hammelrath, *Grammatisch-stilistische Beiträge zu den prosaischen Schriften des L. Annaeus Seneca*, Emmerich 1895.
- Hand = F.G. Hand, *Tursellinus, seu de particulis commentarii*, Lipsiae I 1829, II 1832, III 1836, IV 1845.
- Hansen 2003 = M.H. Hansen, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, Milano 2003 (*Det Athenske demokrati i 4. århundrede f. Kr.*, København 1985).
- Hardie 2015 = P. Hardie, *Ovidio. Metamorfosi. Libri XIII-XV*, VI, Milano 2015.
- Harris 1975 = B.F. Harris, *Stoic and Cynic under Vespasian*, «Prudentia» 9.2, 1977, 105-114.

- Harris 1982 = W.V. Harris, *The theoretical possibility of extensive infanticide in the Graeco-Roman world*, «CQ» 32, 1982, 114-116.
- Harris 1994 = W.V. Harris, *Child-exposure in the Roman empire*, «JRS» 84, 1994, 1-22.
- Harris 2013 = W.V. Harris, *Mental Disorders in The Classical World*, Leiden-Boston 2013.
- Harrison 2001 = A.R.W. Harrison, *Il diritto ad Atene, II (La procedura)*, Alessandria 2001 (*The Laws of Athens, II, Procedure*, Oxford 1971).
- Hellegouarc'h 1972² = J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1972².
- Heslin 2008 = J.P. Heslin, *Statius and the Greek tragedians on Athens, Thebes and Rome*, in J.J.L. Smolenaars, H.J. van Dam, R.R. Nauta, *The Poetry of Statius*, Leiden 2008, 111-128.
- Heumann-Seckel 1958 = H. Heumann, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts neu bearbeitet von E. Seckel*, Graz 1958.
- Hillgruber 1995 = M. Hillgruber, *Scriptum und voluntas in der Rechtswissenschaft der römischen Republik*, «MH» 52, 1995, 170-180.
- Hock 1997 = R.F. Hock, *Cynics and rhetoric*, in S.E. Porter, *Handbook of Classical Rhetoric in The Hellenistic Period 330 B.C.-A.D. 400*, Leiden-New York 1997, 755-773.
- Hofmann 2003³ = J.B. Hofmann, *La lingua d'uso latina*, introduzione, traduzione e note a cura di L. Riccottilli, Bologna 2003³ (*Lateinische Umgangssprache*, Heidelberg 1951).
- Hofmann-Szantyr 1972² = J.B. Hofmann, *Lateinische Syntax und Stilistik*, neubearbeitet von Anton Szantyr, München 1972².
- Huelsenbeck 2016 = B. Huelsenbeck, *Annotations to a corpus of Latin declamations: history, function, and the technique of rhetorical summary*, «Lexis» 34, 2016, 357-382.
- Huelsenbeck 2019 = B. Huelsenbeck, *The earliest fragments of a Latin declamatory corpus: The Quintilianic Minor Declamations and the Excerpta of the Elder Seneca*, 2019, in corso di stampa.
- Humbert 1972 = M. Humbert, *Le remariage à Rome*, Milano 1972.
- Huys 1989 = A. Huys, *Ἐκθεσις and ἀπόθεσις: the terminology of infant exposure in Greek antiquity*, «AC» 58, 190-197.
- Imber 1997 = M.A. Imber, *Tyrants and Mothers: Roman Education and Ideology*, Diss., Stanford 1997.
- Kaser 1965 = M. Kaser, *Zur juristische Terminologie der Römern*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 97-142.
- Kaser 1993 = M. Kaser, *Ius gentium*, Köln 1993.
- Kaster 2010 = R.A. Kaster, *Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles-London 2010.
- Kennedy 1969 = E.J. Kennedy, *Ovid and the law*, «ICS» 21, 1969, 241-263.
- Kennedy 1990 = E.J. Kennedy, *Apuleius. Cupid and Psyche*, Cambridge 1990.

- Kenney 2014² = E.J. Kenney, *Lucretius, De rerum natura. Book III*, Cambridge 2014².
- Kohl 1915 = R. Kohl, *De scholasticarum declamationum argumentis ex historia petitis*, Diss., Paderbonae 1915.
- Kolitsch 1959 = W. Kolitsch, Praescriptio und exceptio außerhalb des Formularverfahrens, «ZRG» 76, 1959, 265-305.
- Konstan 2006 = D. Konstan, *The Emotions of The Ancient Greeks. Studies in Aristotle and Classical Literature*, Toronto 2006.
- Krapinger 2007 = G. Krapinger, [*Quintilian*], *Der Gladiator (Grössere Deklamationen, 9)*, Cassino 2007.
- Krapinger 2016 = G. Krapinger, *The stepmother, the foisted poison and the changed will. Some preliminaries for pseudo-Quintilian*, decl. mai. 2 and pseudo-Libanius, decl. 49, in Dinter-Guerin-Martinho 2016, 237-251.
- Krapinger 2016a = G. Krapinger, *Die Grabverletzung in den Declamationes Minores*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 11-30.
- KS = R. Kühner, C. Stegmann, *Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache*, II.1-2 (*Satzlehre*), Hannover 1976⁵.
- Kudlien 1989 = F. Kudlien, *Kindesaussetzung im antiken Roman: ein Thema zwischen Fiktionalität und Lebenswirklichkeit*, in H. Hofmann, *Groningen Colloquia on the Novel*, II, Groningen 1989, 25-44.
- Kunkel 1962 = W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962.
- Kunkel 1963 = W. Kunkel, *Quaestio*, in *RE*, XXIV, Stuttgart 1963, 720-786.
- Kunkel 1966 = W. Kunkel, *Das Konsilium im Hausgericht*, «ZRG» 83, 1966, 219-251 (W. Kunkel, *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar 1974, 117-149).
- Kyle 1998 = D.G. Kyle, *Spectacles of Death in Ancient Rome*, London-New York 1998.
- Lahusen 1983 = G. Lahusen, *Untersuchungen zur Ehrenstatuen in Rom. Literarische und Epigraphische Zeugnisse*, Roma 1983.
- Lamberti 2014 = F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.
- Lammert 1954 = F. Lammert, *Praemia*, in *RE*, XXII.2, Stuttgart 1954, 2534-2535.
- Landolfi 2018 = L. Landolfi, *Sulle tracce di Ovidio epico? Contese tra padri e figli in Ps. Quint.* decl. 258, in Casamento-van Mal-Maeder-L. Pasetti 2018, 98-117.
- Lanfranchi 1938 = F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938.
- Lanfranchi 1940 = F. Lanfranchi, *Ius exponendi e obbligo alimentare nel diritto romano classico*, «SDHI» 6, 1940, 5-69.
- Langer 2007 = V.I. Langer, *Declamatio Romanorum, Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des rechts?*, Frankfurt am Mein 2007.

- Lanza 1990 = C. Lanza, *Ricerche su furiosus in diritto romano*, Roma 1990.
- La Penna 1963³ = A. La Penna, *Orazio e l'ideologia del principato*, Torino 1963³.
- Laurendi 2012 = R. Laurendi, *Ioui sacer esto nelle leges Numae: nuova esegesi di Festo s.v. Aliuta*, in G. Purpura, *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA), Studi preparatori*, I, Torino 2012, 13-39.
- Lausberg 1990³ = H. Lausberg, *Handbuch der literarischen Rhetorik: eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, Stuttgart 1990³.
- Lécrivain 1891 = Ch. Lécrivain, *Le droit grec et le droit romain dans les controverses de Sénèque le Père et dans les déclamations de Quintilien et de Calpurnius Flaccus*, «Nouvelle revue historique de droit français et étranger» 15, 1891, 680-691.
- Lenel 1927³ = O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum: ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³.
- Lentano 1998 = M. Lentano, *L'eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina*, Napoli 1998.
- Lentano 2005 = M. Lentano, «Un nome più grande di qualsiasi legge». *Declamazione latina e patria potestas*, «BStudLat» 35, 2005, 558-589.
- Lentano 2009 = M. Lentano, *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009.
- Lentano 2009a = M. Lentano, *La gratitudine e la memoria. Una lettura del De beneficiis*, «BStudLat» 39, 2009, 1-28.
- Lentano 2012 = M. Lentano, *Non è un paese per donne. Notizie sulla condizione femminile a Sofistopoli*, in Brescia 2012, 5-27.
- Lentano 2014 = M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una letteratura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2014.
- Lentano 2014a = M. Lentano, *Musica per orecchie romane. Nota a Ps.-Quint. decl. mai 4, 7*, «BStudLat» 44, 2014, 166-177.
- Lentano 2015 = M. Lentano, *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015.
- Lentano 2015a = M. Lentano, *Parricidii sit actio. Killing the father in Roman declamation*, in Amato-Citti-Huelsensbeck 2015, 133-153.
- Lentano 2016 = M. Lentano, *Auribus vestris non novum crimen. Il tema dell'adulterio nelle Declamationes minores*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 63-80.
- Lentano 2017 = M. Lentano, *La declamazione a Roma. Breve profilo di un genere minore*, Palermo 2017.
- Leo 1960 = F. Leo, *Quintilians kleine Declamationen*, in *Ausgewählte kleine Schriften*, II, Roma 1960, 249-262 («NGG» 1912, 109-121).
- Levi 1969 = M.A. Levi, *Maestas et crimen maiestatis*, «PP» 24, 1969, 81-96.
- Lewis 2005 = A.D.E. Lewis, *Advocatio: a postponement in iure*, in R. Van den Bergh, G. Van Niekerk, *Ex Iusta Causa Traditum: Essays in Honour of Eric H. Pool*, Pretoria 2005, 215-228.

- Lindsay 1907 = W.M. Lindsay, *Syntax of Plautus*, Oxford 1907.
- Löfstedt 1936 = E. Löfstedt, *Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Syntax*, Lund 1936.
- Long 1996 = A.A. Long, *Diogenes, Crates, and Hellenistic Ethics*, in Branham-Goulet-Cazé 1996, 28-46.
- Longo 2008 = G. Longo, [*Quintiliano*], *La pozione dell'odio (Declamazioni maggiori, 14-15)*, Cassino 2008.
- Longo 2015 = G. Longo, *Ecfraasi e declamazioni 'sbagliate'. Pseudo-Dionigi di Alicarnasso. 'Sugli errori che si commettono nelle declamazioni'* 17, «Lexis» 33, 2015, 282-300.
- Lopez 2000 = D.E. Lopez, *Not twice for the same crime: How the dual sovereignty doctrine is used to circumvent non bis in idem*, «Vanderbilt Journal of Transnational Law» 33, 2000, 1263-1303.
- Lovato 2015 = A. Lovato, *Vindicatio puerorum e status degli esposti nel Tardoantico*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Ravenna 2015, 239-254.
- LTUR = *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I-V, a cura di E. M. Steinby, Roma I 1993, II 1995, III 1996, IV-V 1999.
- Luisi 1995 = N.D. Luisi, *Sul problema delle tabelle di voto nelle votazioni legislative: contributo all'interpretazione di Cic.*, ad Att. 1. 14. 5, «Index» 23, 1995, 419-451.
- Maffi 2007 = A. Maffi, *Adulescentes e meretrices fra Plauto e la giurisprudenza*, in Cantarella-Gagliardi 2007, 219-231.
- Maganzani 2007 = L. Maganzani, *L'editto provinciale alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi*, in J. Dubouloz, S. Pittia, *La Sicile de Cicéron: lectures des Verrines. Actes du colloque de Paris (19-20 mai 2006)*, Besançon 2007, 127-146.
- Maganzani 2007a = L. Maganzani, *Editto provinciale e processi locali nella Sicilia dell'età di Cicerone*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, V, Milano 2007, 1-44.
- Maggiorini 2012 = *Sopatro. Demostene e la corona di Alessandro*, a cura di D. Maggiorini, Alessandria 2012.
- Manfredini 1977 = A.D. Manfredini, *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano 1977.
- Manfredini 1985 = A.D. Manfredini, *Qui commutant cum feminis vestem*, «RIDA» 32, 1985, 257-271.
- Manieri 1998 = A. Manieri, *L'immagine poetica nella teoria degli antichi: phantasia ed enargeia*, Pisa-Roma 1998.
- Mantovani 2007 = D. Mantovani, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in D. Mantovani, A. Schiavone, *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 323-385.
- Mantovani 2014 = D. Mantovani, *Declamare le XII Tavole: Una parafrasi di XII Tab. V, 3 nella declamatio minor 264*, «Fundamina» 20, 2014, 597-605.

- Manzoni 1990 = G.E. Manzoni, *Il retore Quintiliano di fronte ai filosofi*, in P.V. Cova, R. Gazich et al., *Aspetti della 'paideia' di Quintiliano*, Milano 1990, 143-171.
- Marrone 1997 = M. Marrone, *Dal divieto di agere acta all'auctoritas rei iudicatae. Alle radici delle moderne teorie sul giudicato*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Gallo*, II, Napoli 1997, 3-20.
- Marx 1928 = F. Marx, *Plautus, Rudens*, Text und Kommentar, Berlin 1928.
- Masi Doria 2004 = C. Masi Doria, *Quaesitor urnam movet e altri studi di diritto penale romano*, Napoli 2004.
- Mastrososa 1999 = I.G. Mastrososa, *Un nuovo capitolo della contesa fra le artes: filosofia, retorica e medicina in ps. Quintiliano* decl. min. 268, Torino 1999 («MAT» s. 5, 23).
- Mattiangeli 2011 = D. Mattiangeli, *The legal aspects of the personality of the leno*, «Teoria e storia del diritto privato» 4, 2011, 1-24.
- Maxfield 1981 = V.A. Maxfield, *The Military Decorations of The Roman Army*, London 1981.
- Mayhew 2011, R. Mayhew, *On Problemata XXIX 13: peripatetic legal justice and the Case of jury ties*, in B. Centrone, *Studi sui Problemata Physica Aristotelici*, Napoli 2011, 275-307.
- Mayor = J.E.B. Mayor, *Thirteen Satires of Juvenal*, London I 1901, II 1900.
- Mazzini 2007 = I. Mazzini, *Atteggiamento della società antica nei confronti del folle e della follia*, «M&S» 13, 2007, 95-120.
- McGlew 1993 = J.F. McGlew, *Tyranny and Political Culture in Ancient Greece*, Ithaca (NY)-London 1993.
- Mencacci 1986 = F. Mencacci, *Sanguis / cruor. Designazioni linguistiche e classificazione antropologica del sangue nella cultura romana*, «MD» 17, 1986, 25-91.
- Mencacci 1996 = F. Mencacci, *I fratelli amici: la rappresentazione dei gemelli nella cultura romana*, Venezia 1996.
- Mentxaka 1988 = R. Mentxaka, *Stellionatus*, «BIDR» 30, 1988, 277-335.
- Mette-Dittmann 1991 = A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps*, Stuttgart 1991.
- Metzger 1997 = E. Metzger, *Outline of The Roman Civil Trial*, Oxford 1997.
- Militerni Della Morte 1997 = P. Militerni Della Morte, *Osservazioni sulla funzione semantica dei termini relativi alla follia in Seneca*, «Paideia» 52, 1997, 241-262.
- Mitteis 1895 = L. Mitteis, *Zur berliner Papyruspublication*, «Hermes» 30, 1895, 564-618.
- Mitteis-Wessely 1895 = L. Mitteis, C. Wessely, *Corpus Papyrorum Raineri*, I, Wien 1895.
- Mommsen 1899 = Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- Morawski 1895 = C. Morawski, *De sermone scriptorum latinorum aetatis quae*

- dicitur argentea observationes*, «Eos» 2, 1895, 1-13.
- Mosci Sassi 1992 = M.G. Mosci Sassi, *Il linguaggio gladiatorio*, Bologna 1992.
- Motomura 1988 = R. Motomura, *The practice of exposing infants and its effects on the development of slavery in the ancient world*, in T. Yuge, M. Doi, *Forms of Control and Subordination in Antiquity*, Leiden 1988, 410-415.
- Mugellesi 2008 = R. Mugellesi, *Il furor tra arte e letteratura: fortuna di un modulo classico*, in P. Arduini, S. Audano, A. Borghini, G. Paduano, *Studi offerti ad Alessandro Perutelli*, II, Roma 2008, 267-275.
- Mynors 1990 = *Virgil. Georgics*. Edited with A Commentary by R.A.B. Mynors, Oxford 1990.
- Nardi 1971 = E. Nardi, *Procurato aborto nel mondo greco romano*, Milano 1971.
- Navarro Antolín 1996 = F. Navarro Antolín, *Corpus Tibullianum III.1-6. Lygdami Elegiarum*, Edition and Commentary by F. Navarro Antolín, Leiden *et al.* 1996.
- Neue-Wagener 1892-1905³ = C. Neue, C. Wagener, *Formenlehre der lateinischen Sprache*, Berlin-Leipzig, I 1902, II 1892, III 1897, IV 1905³.
- Nisbet-Hubbard 1970 = R.G.M. Nisbet, M. Hubbard, *A Commentary on Horace: Odes, Book I*, Oxford 1970.
- Nocchi 2015 = F.R. Nocchi, *Declamazione e teatro*, in Lentano 2015, 175-209.
- Nogrady 2006 = A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian: Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin 2006.
- Nörr 1969 = D. Nörr, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln-Opladen 1969.
- Nörr 1986 = D. Nörr, *Causa mortis, Aufden Spuren einer Redewendung*, München 1986.
- Obrecht 1698 = U. Obrecht, *M. Fabii Quintiliani Declamationes innumeris locis emendatae*, ex recensione Ulrichi Obrechtii, Argentorati 1698.
- Ogilvie 1965 = R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy: books 1-5*, Oxford 1965.
- Opelt 1965 = I. Opelt, *Die lateinischen Schimpfwörter und verwandte sprachliche Erscheinungen: eine Typologie*, Heidelberg 1965.
- Opitz 1888 = R. Opitz, *Quaestiones criticae in Senecae et Quintiliani declamationes*, in *Commentationes philologiae quibus O. Ribbeck 60. aetatis magisterii Lipsiensis decimum annum exactum congratulantur discipuli Lipsienses*, Lipsiae 1888, 35-55.
- Oppliger 2016 = C. Oppliger, *Quelques réflexions sur la méthode (ou les méthodes?) du Maître des Petites declamations*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 103-116.
- Orelli 1830 = J.C. Orelli, *M. Tullii Ciceronis Orator, Brutus, Topica*, Turici 1830.
- Otto 1890 = A. Otto, *Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer*, Leipzig 1890.
- Pagán 2007 = V.E. Pagán, *Teaching torture in Seneca Controversiae 2.5*, «CJ» 103, 2007/2008, 165-182.

- Paoli 1953 = U.E. Paoli, *La declamazione 263 di Quintiliano*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, IV, Napoli 1953, 3-16.
- Parenti 2002 = L. Parenti, *Lex Publilia de sponsu e Lex Poetelia Papiria de nexis: un'ipotesi di connessione*, «Labeo» 48, 2002, 104-109.
- Pascale 2010 = G. Pascale, *Il contratto di fideiussione*, Milano 2010.
- Pasetti 2007 = L. Pasetti, *Un suicidio fallito. La topica dell'ars moriendi nella XVII declamazione pseudo-quintiliana*, in L. Calboli Montefusco, *Declamation. Proceedings of the Seminar held at the Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna, Februar-March 2006*, («Papers on Rhetoric» 8), Roma 2007, 179-207.
- Pasetti 2008 = L. Pasetti, *Filosofia e retorica di scuola nelle «Declamazioni Maggiori» pseudoquintiliane*, in F. Gasti, E. Romano, *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma. Atti della IV Giornata ghisleriana di Filologia classica*, Pavia 2008, 113-147.
- Pasetti 2011 = L. Pasetti, [*Quintiliano*], *Il veleno versato (Declamazioni maggiori, 17)*, Cassino 2011.
- Pasetti 2013 = L. Pasetti, *Spudorati eufemismi, false definizioni. Vicende di uno schema retorico nella letteratura latina di età imperiale*, «Griseldaonline» 13, 2013, 1-16.
- Pasetti 2014 = L. Pasetti, *L'eroe in coma. [Quint.] Decl. 246,4*, «Latinitas» 2, 2014, 19-23.
- Pasetti 2015 = L. Pasetti, *Cases of poisoning in Greek and Roman declamation*, in Amato-Citti-Huelsenbeck 2015, 155-199.
- Pasetti 2016 = L. Pasetti, *Extra rerum naturam: retorica contro filosofia cinica nella Declamatio Minor 283*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 81-101.
- Pasetti 2016a = L. Pasetti, *Lingua e stile dell'«io» nella declamazione latina. Appunti per una grammatica delle passioni*, in Poignault-Schneider 2016, 135-159.
- Pasetti 2017 = L. Pasetti, *Le contraddizioni dell'amator fortis: per l'esegesi della Declamatio Minor 297*, «Latinitas» 5, 2017, 35-45.
- Pasetti 2018 = L. Pasetti, *Un tema storico nelle Minores. Per una lettura della decl. 292*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2018, 129-139.
- Pasetti 2019 = L. Pasetti, *I termini paragiuridici nelle Declamationes maiores*, in A. Stramaglia, G. Traina, *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane nella Roma imperiale*, Berlin-Boston 2019, in corso di stampa.
- Pasetti n.s. = L. Pasetti, *Note di supervisione*.
- Patillon 2009 = Hermogène, *Les états de cause*, texte établi et traduit par M. Patillon, Paris 2009.
- Pellecchi 2003 = L. Pellecchi, *La Praescriptio. Processo, diritto sostanziale, modelli espositivi*, Padova 2003.
- Penella 2009 = *Rhetorical Exercises from Late Antiquity: A Translation of Choricus of Gaza's Preliminary Talks and Declamations, with An Epilogue on*

- Choricus' Reception in Byzantium*, edited by R. J. Penella, with E. Amato, M. Heath, G.A. Kennedy, T.L. Papillon, D.A Russell, S. Swain, Cambridge-New York 2009.
- Penella 2013 = R.J. Penella, *Cross-dressing as declamatory theme in Choricus of Gaza*, «Hermes» 141, 2013, 241-243.
- Petraccia 2014 = M.F. Petraccia, *Indices e delatores nell'antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias*, Milano 2014.
- Pfaff 1925 = A. Pfaff, *Sepulcralmulten*, in *RE*, II A.2, Stuttgart 1925, 1622-1625.
- Pianezzola 2007 = E. Pianezzola, *Percorsi di studio: dalla filologia alla storia*, Amsterdam 2007.
- Pichon 1902 = R. Pichon, *Index verborum amatorium*, Parigi 1902.
- Pieri 2002 = B. Pieri, *I medici e la humanitas (Ps.-Quint. 8, 3)*, «Paideia» 57, 369-378.
- Pigeaud 1995 = J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, a cura di A. D'Alessandro, Venezia 1995 (*Folie et cures de la folie chez les médecins de l'Antiquité gréco-romaine. La manie*, Paris 1987).
- Pingoud 2016 = J. Pingoud, *Le théâtre dans les Petites déclamations. La comédie de la prostituée aux yeux crevés*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 157-190.
- Pingoud 2018 = J. Pingoud, *Totus est enim in eodem. La Petite déclamation 259 ou le mélange des genres*, in Casamento-Mal-Maeder-Pasetti 2018, 118-128.
- Pingoud 2018a = J. Pingoud, *Dégustation de Minores: le menu des suicides*, cds.
- Pingoud-Rolle 2016 = J. Pingoud, A. Rolle, *Noverca et mater crudelis. La perversion féminine dans le Grandes Déclamations à travers l'intertextualité*, in Dinter-Guérin-Martinho 2016, 147-166.
- Pithou 1580 = M. Fab. *Quintiliani declamationes, quae ex CCCLXXXVIII supersunt, CXLV ex vetere exemplari restituae; Calpurnii Flacci excerptae X Rhetorum minorum LI nunc primum editae; Dialogus de oratoribus, sive de causis corruptae eloquentiae, ex bibliotheca P. Pithoei I.C.*, Lutetiae 1580.
- Poignault-Schneider 2016 = R. Poignault, C. Schneider, *Fabrique de la déclamation antique (controverse et suasoires)*, Lyon 2016.
- Polla-Mattiot 1990 = N. Polla-Mattiot, *Il silenzio nella τέχνη ῥητορική. Analisi della Contr. 2,7 di Seneca il Vecchio*, in A. Pennacini, *Retorica della comunicazione nelle letterature classiche*, Bologna 1990, 233-274.
- Pontoriero 2012 = I. Pontoriero, *La nozione di commercium in Tit. Ulp. 19.4-5*, in G. Purpura, *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA). Studi preparatori*, II, Torino 2012, 131-142.
- Pugliese 1941 = G. Pugliese, *Studi sull'Iniuria*, Milano 1941.
- Questa 1984 = C. Questa, *Maschere e funzioni nelle commedie di Plauto*, in C. Questa, R. Raffaelli, *Maschere, prologhi, naufragi nella commedia plautina*, Bari 1984, 9-65.

- Raccanelli 2000 = R. Raccanelli, *Parenti e amici a confronto. Per un sistema degli affetti nelle declamazioni latine (Ps. Quint. decl. mai. 9 e 16, decl. min. 321)*, «BStudLat» 30, 2000, 106-133.
- Raggi 2017 = A. Raggi, *Cross-dressing in Rome between norm and practice*, in D. Campanile, F. Carlà-Uhink, M. Facella, *TransAntiquity. Cross-dressing and Transgender Dynamics in The Ancient World*, London-New York 2017, 38-51.
- Rayment 1949 = C.S. Rayment, *Reflections of history in the declamations*, «CW» 42, 1949, 106-107.
- Rayment 1958 = C.S. Rayment, *Political criminal-informers in fact and fiction*, «CB» 34.4, 1958, 37-39; 43.
- Reed 2013 = J.D. Reed, *Ovidio Metamorfofi, libri X-XII*, V, Roma 2013.
- Reinhardt 2003 = T. Reinhardt, *Topica. Marcus Tullius Cicero*. Edited with A Translation, Introduction and Commentary, Oxford 2003.
- Reinhardt-Winterbottom 2006 = T. Reinhardt, M. Winterbottom, *Quintilian, Institutio Oratoria Book 2.*, Introduction, Text, Commentary, Oxford 2006.
- Ritter 1881 = C. Ritter, *Die Quintilianischen Declamationen: Untersuchung über Art und Herkunft derselben*, Freiburg 1881.
- Ritter 1884 = C. Ritter, *M. Fabii Quintiliani Declamationes quae supersunt CXLV*, Lipsiae 1884.
- Rives 2001 = J.B. Rives, *Sacerdos*, in *Der neue Pauly, Enzyklopädie der Antike*, X, Stuttgart 2001, 1196.
- Rizzelli 1997 = G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.
- Rizzelli 2003 = G. Rizzelli, *Sexualität und Rollen*, in E. Höbenreich, G. Rizzelli, Scylla. *Fragmente einer juristischen Geschichte der Frauen im antiken Rom*, Wien-Köln-Weimar 2003, 191-316.
- Rizzelli 2014 = G. Rizzelli, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014.
- Rizzelli 2015 = G. Rizzelli, *Declamazione e diritto*, in Lentano 2015, 211-270.
- Roelke 2005² = Th. Roelcke, *Fachsprachen*, Berlin 2005².
- Roggia 2011 = A. Roggia, *P. Ovidii Nasonis Heroidum epistula XIII: Laodamia Protesilao*, Firenze 2011.
- Rüpke 2004 = J. Rüpke, *La religione dei Romani*, Torino 2004 (*Die Religion der Römern*, München 2004).
- Russell 1983 = D.A. Russell, *Greek Declamation*, Cambridge et al. 1983.
- Russell 2001 = D.A. Russell, *The Orator's Education. Quintilian*, I-V, Cambridge (Mass.)-London 2001.
- Russo 2013 = G. Russo, *L'uomo che rubò a se stesso. Una declamazione con notazioni didattiche (P.Lond. Lit. 138, coll. III 5-IV 18)*, «APF» 59, 2013, 301-325.
- Saller 1986 = R.P. Saller, *Patria potestas and the stereotype of the Roman family*, «Continuity and Change» 1, 1986, 7-22.
- Sanna 2012 = M.V. Sanna, *Spes animantis, da una lex regia ad Adriano*,

- «SDHI» 79, 2012, 501-518.
- Sanna 2012a = M.V. Sanna, *Spes nascendi-spes patris*, «ASGP» 55, 2013, 519-552.
- Santalucia 1994 = B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994.
- Santalucia 2009 = B. Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009.
- Santalucia 2011 = B. Santalucia, *Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale*, in *Atti del convegno Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico in memoria di Arnaldo Biscardi. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 Dicembre 2001*, Milano 2011, 249-257.
- Santorelli 2014 = B. Santorelli, [*Quintiliano*]. *Il ricco accusato di tradimento. Gli amici garanti (Declamazioni maggiori, 11; 16)*, Cassino 2014.
- Santorelli 2014a = B. Santorelli, *Pauper et dives inimici. Un perduto tema declamatorio in un palinsesto parigino*, «RhM» 157, 2014, 320-326.
- Santorelli 2016 = B. Santorelli, *Il denaro negato. Casi di infitatio depositi nelle Declamazioni minori*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 31-46.
- Santorelli-Stramaglia 2015 = B. Santorelli, A. Stramaglia, *La declamazione perduta*, in Lentano 2015, 271-304.
- Santorelli-Stramaglia 2017 = B. Santorelli, A. Stramaglia, [*Quintiliano*]. *Il muro con le impronte di una mano (Declamazioni maggiori, 1)*, Cassino 2017.
- Schamberger 1917 = M. Chamberger, *De declamationum Romanarum argumentis observationes selectae*, Diss., Halis Saxonum 1917.
- Schenkl 1886 = K. Schenkl (rec.), C. Ritter, M. *Fabii Quintiliani Declamationes quae supersunt CXLV*, Lipsiae 1884, «WKPh» 3, 1886, 73-78.
- Schilardi 2013 = A.P. Schilardi, *Studi sulla tutela impuberum*, Bari 2013.
- Schilling 2010 = A. Schilling, *Poenae extraordinariae. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin 2010.
- Schneider 2004 = C. Schneider, [*Quintilien*], *Le soldat de Marius (Grandes déclamations, 3)*, Cassino 2004.
- Schneider 2013 = C. Schneider, [*Quintilien*], *Le tombeau ensorcelé (Grandes déclamations, 10)*, Cassino 2013.
- Schwartz 2016 = P. Schwartz, *Tyrans et Tyrannicides dans les Petites déclamations*, in Dinter-Guerin-Martinho 2016, 267-278.
- Sedley 1999 = D. Sedley, *Lucretius' use and avoidance of Greek*, in J.N. Adams, R.G. Mayer, *Aspects of The Language of Latin Poetry*, Oxford 1999, 227-246.
- Sellars 2006 = J. Sellars, *Stoicism*, Berkeley 2006.
- Setaioli 1988 = A. Setaioli, *Seneca e i greci: citazioni e traduzioni nelle opere filosofiche*, Bologna 1988.
- Shackleton Bailey 1976 = D.R. Shackleton Bailey, *Emendations of Pseudo-Quintilian's Longer declamations*, «HSCPh» 80, 1976, 187-217.
- Shackleton Bailey 1983 = D.R. Shackleton Bailey, *Notes on Quintilian*, «HSCPh» 87, 1983, 217-240.

- Shackleton Bailey 1989 = D.R. Shackleton Bailey, *M. Fabii Quintiliani Declamationes minores*, Stutgardiae 1989.
- Shackleton Bailey 1989a = D.R. Shackleton Bailey, *More on Quintilian's (?) Shorter Declamations*, «HSCPh» 92, 1989, 367-404.
- Shackleton Bailey 2003 = D.R. Shackleton Bailey, *Statius. Thebaid, Books 1-7*, Introduction, Text and Translation, Cambridge (Mass.)-London 2003.
- Shackleton Bailey 2006 = D.R. Shackleton Bailey, [*Quintilian*], *The Lesser Declamations*, I-II, Cambridge Mass.-London 2006.
- Sorabji 1993 = R. Sorabji, *Animal Minds and Human Morals: The Origins of The Western Debate*, London 1993.
- Sprenger 1911 = J. Sprenger, *Quaestiones in rhetorum romanorum declamationes iuridicae*, Diss., Halis Saxonum 1911.
- Stini 2006 = F. Stini, *Exil in der römischen Kaiserzeit*, in E. Olshausen, H. Sonnabend, 'Trojaner sind wir gewesen'. *Migration in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002*, Stuttgart 2006, 300-309.
- Stini 2011 = F. Stini, *Plenum exiliis mare. Untersuchungen zum Exil in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart 2011.
- Stoffel 2017 = C. Stoffel, *Declaiming and cross-dressing: remixing Roman declamation and its metaphorology*, in D. Campanile, F. Carlà-Uhink, M. Facella, *TransAntiquity. Cross-dressing and Transgender Dynamics in The Ancient World*, London-New York 2017, 152-163.
- Stramaglia 1999 = A. Stramaglia, [*Quintiliano*], *I gemelli malati (Declamazioni maggiori 8)*, Cassino 1999.
- Stramaglia 1999a = A. Stramaglia, *Res inauditae, incredulae. Storie di fantasmi nel mondo greco-latino*, Bari 1999.
- Stramaglia 2002 = A. Stramaglia, [*Quintiliano*], *La città che si cibò dei suoi cadaveri (Declamazioni maggiori 12)*, Cassino 2002.
- Stramaglia 2008 = A. Stramaglia, *Giovenale, Satire 1, 7, 12, 16. Storia di un poeta*, Bologna 2008.
- Stramaglia 2010 = A. Stramaglia, *Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico*, in L. Del Corso, O. Pecere, *Libri di scuola e pratiche didattiche: dall'antichità al rinascimento. Atti del convegno internazionale di studi, Cassino, 7-10 maggio 2008*, I, Cassino 2010, 111-151.
- Stramaglia 2013 = A. Stramaglia, [*Quintiliano*], *L'astrologo (Declamazioni maggiori 4)*, Cassino 2013.
- Stramaglia 2016 = A. Stramaglia, *Il maestro nascosto. Elementi 'metaretorici' nelle Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane*, in Poignault-Schneider 2016, 21-47 (*The hidden teacher: 'Metarhetoric' in Ps.-Quintilian's Major Declamations*, in Dinter-Guerin-Martinho 2016, 25-48).
- Strati 2002 = R. Strati, *Itinerari di parole: unanimes*, in P. Mantovanelli, F.R. Berno, *Le parole della passione: studi sul lessico poetico latino*,

- Bologna 2011, 209-242.
- Sussman 1994 = L.A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus*, Leiden-New York 1994.
- Sussman 1995 = L.A. Sussman, *Sons and fathers in the Major Declamations ascribed to Quintilian*, «Rhetorica» 13, 1995, 179-192.
- Szantyr 2002 = A. Szantyr, *Stilistica latina*, a cura di A. Traina, traduzione di C. Neri, aggiornamenti di R. Oniga, revisione e indici di B. Pieri, Bologna 2002 (J.B. Hofmann, A. Szantyr, *Lateinische Syntax und Stilistik*, München 1965, 685-842).
- Tabacco 1985 = R. Tabacco, *Il tiranno nelle declamazioni di scuola in lingua latina*, Torino 1985.
- Talber 1984 = R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984.
- Taldone 1993 = A. Taldone, *Su insania e furor in Cicerone*, «BStudLat» 23, 1993, 3-19.
- Tarrant 1976 = *Seneca. Agamemnon*, Edited with A Commentary by R.J. Tarrant, Cambridge 1976.
- Tarrant 2012 = *Virgil, Aeneid, Book II*, Edited by R.J. Tarrant, Cambridge 2012.
- Taylor 1966 = L.R. Taylor, *Roman Voting Assemblies: from The Hannibalic War to The Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1966.
- Thomas 1970 = A.C. Thomas, *Lex Iulia de adulteriis coercendis*, in *Études offertes à Jean Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 635-644.
- Thomas 1983 = Y. Thomas, *Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, in E. Pellizer, N. Zorzetti, *La paura dei padri nella società antica e medioevale*, Bari 1983, 113-140.
- Thomas 1990 = Y. Thomas, *Remarques sur la juridiction domestique à Rome*, in J. Andreau, H. Bruhns, *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, Paris 1990, 449-474.
- Thomas 2005 = J.F. Thomas, *Pudicitia, impudicitia, impudentia dans leurs relations avec pudor: étude sémantique*, «RELat» 5, 2005, 53-73.
- Toohey 2013 = P. Toohey, *Madness in the Digest*, in Harris 2013, 441-460.
- Tosato 1912 = C. Tosato, *Studio sulla grammatica e lingua delle XIX declamazioni maggiori Pseudoquintilianee*, Intra 1912.
- Tosi 2017 = R. Tosi, *Dizionario delle sentenze greche e latine*, Milano 2017.
- Trabandt 1883 = A. Trabandt, *De minoribus quae sub nomine Quintiliani feruntur declamationibus*, Diss., Greifswald 1883.
- Tränkle 1960 = H. Tränkle, *Die Sprachkunst des Properz und die Tradition der lateinischen Dichtersprache*, Wiesbaden 1960.
- Traina 1987⁴ = A. Traina, *Lo stile drammatico del filosofo Seneca*, Bologna 1987⁴.
- Traina-Bertotti 2003³ = A. Traina, T. Bertotti, *Sintassi normativa della lingua latina*, Bologna 2003³.
- Treggiari 1991 = S. Treggiari, *Divorce Roman style: how easy and how frequent was it?*, in B. Rawson, *Marriage, Divorce and Children in Ancient Rome*, Oxford 1991, 31-46.

- Vaahtera 1990 = J. Vaahtera, *Pebbles, points, or ballots: the emergence of the individual vote in Rome*, «Arctos» 24, 1990, 161-177.
- Valenzano 2016 = C. Valenzano, *Matrigne, avvelenatrici, donne incestuose: il paradigma di Medea nelle Declamationes Minores*, in Casamento-van Mal-Maeder- Pasetti 2016, 117-136.
- Valenzano 2018 = C. Valenzano, *Scaenica ostentatio. Percorsi di teatralità tragica nelle Declamationes minores dello Pseudo-Quintiliano*, Diss., Bologna 2018.
- Van Hooff 1990 = A.J.L. Van Hooff, *From Autothanasia to Suicide. Self-killing in Classical Antiquity*, London-New York 1990.
- van Mal-Maeder 2007 = D. van Mal-Maeder, *La fiction des déclamations*, Leiden-Boston 2007.
- van Mal-Maeder 2011 = D. van Mal-Maeder, *Les beaux principes. Du discours à l'action dans le Satyricon de Pétrone*, «AN» 10, 2011, 1-16.
- van Mal-Maeder 2016 = D. van Mal-Maeder, *Tisser des lieux communs. Quelques réflexions autour de la figure du parasite dans les Petites déclamations*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 137-156.
- Varvaro 2008 = M. Varvaro, *Ricerche sulla praescriptio*, Torino 2008.
- Ventrella 2005 = G. Ventrella, *Libanio e l'etopea 'pragmatica': la dolorosa autoesortazione di Medea*, in E. Amato, J. Schamp, *Ethopoiia. La représentation de caractères entre fiction scolaire et réalité vivante à l'époque impériale et tardive*, Salerno 2005, 112-122.
- Venturini 1988 = C. Venturini, *Matrimonio, divorzio, ripudio: premesse romanistiche ad una problematica attuale*, «Nova Tellus» 6, 1988, 167-189.
- Vervaele 2005 = J.A.E. Vervaele, *The transnational ne bis in idem principle in the EU Mutual recognition and equivalent protection of human rights*, «Utrecht Law Review» 1, 2005, 100-118.
- Vesley 2003 = M.E. Vesley, *Father-son relations in Roman declamation*, «AHB» 17, 2003, 158-180.
- VIR = Vocabularium iurisprudentiae Romanae, iussu instituti Savigniani fundatum*, Berlin I 1903, II 1923, V 1939; Berlin-New York III/1 1979, III/2 1983; IV/1 1914-1985; IV/2 1987.
- Wacke 1979 = A. Wacke, *Fahrlässiges Vergehen im römischen Strafrecht*, «RIDA» 26, 1979, 505-566.
- Wacke 1980 = A. Wacke, *Ein Unfall beim 'Prellen'. Kulturgeschichte eines Volksbrauches und Rechtsgeschichte der fahrlässigen Tötung*, «RhM» 123, 1980, 68-95.
- Wackernagel 2009 = J. Wackernagel, *Lectures on Syntax with Special Reference to Greek, Latin, and Germanic*, ed. by D. Langslow, Oxford 2009 [*Vorlesungen über Syntax 1-2, Basel 1926-1928*].
- Wahlén 1930 = S. Wahlén, *Studia critica in Declamationes minores quae sub nomine Quintiliani feruntur*, Upsaliae 1930.
- Walde-Hofmann = A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches Etymologisches Wör-*

- terbuch*, Heidelberg I 1938, II 1954.
- Waldstein 1964 = W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht*. Abolitio, indulgentia, venia, Innsbruck 1964.
- Watt 1984 = W.S. Watt, *Notes on Pseudo-Quintilian's Minor Declamations*, «ICS» 9, 1984, 53-78.
- Watt 1996-1997 = W.S. Watt, *Notes on the Minor Declamations ascribed to Quintilian*, «WJA» 21, 1996-1997, 289-308.
- Wiedemann 1992 = Th. Wiedemann, *Emperors & Gladiators*, London-New York 1992.
- Williams 2010² = C.A. Williams, *Roman Homosexuality*, Oxford-New York 2010².
- Winterbottom 1970 = M. Winterbottom, *Problems in Quintilian*, London 1970.
- Winterbottom 1974 = M. Winterbottom, *The Elder Seneca*, I-II, Cambridge Mass.-London 1974.
- Winterbottom 1976 = M. Winterbottom, *Fiery particles*, «CQ» 26, 1976, 317-318.
- Winterbottom 1984 = M. Winterbottom, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York 1984.
- Winterbottom 2018 = M. Winterbottom, *The Words of the Master*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2018, 73-83.
- Winterbottom 2018a = M. Winterbottom, *comunicazioni epistolari*.
- Wistrand 1946 = E. Wistrand, *Invidia. Ein semasiologischer Beitrag*, «Eranos» 44, 1946, 355-369.
- Wlassak 1917 = M. Wlassak, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien 1917.
- Wolf 2010 = J.G. Wolf, *Lo stigma dell'ignominia*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, Homo, caput, persona. *La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, 491-550 (*Das Stigma ignominia*, «ZRG» 126, 2009, 55-113).
- Wolf 2015 = C. Wolff, *Desertor, proditor and transfuga: republic and empire*, in *The Encyclopedia of The Roman Army*, I, Chichester 2015, 322-324.
- Wolff 1970 = H.J. Wolff, *Normenkontrolle und Gesetzesbegriff in der attischen Demokratie. Untersuchungen zur γραφή παρανόμων*, Heidelberg 1970.
- Wurm 1972 = M. Wurm, *Apokeryxis, abdicatio und exhereditatio*, München 1972.
- Wycisk 2008 = T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest. Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin 2008.
- Zago 2010 = A. Zago, *Alla scuola del grammaticus: maestri, allievi e testi nella tarda antichità*, «Rassegna di Pedagogia» 1.4, 2010, 201-218.
- Zimmerman 2000 = *Apuleius Madaurensis, Metamorphoses, Book 10*, Text, Introduction and Commentary by M. Zimmerman, Groningen 2000.
- Zinsmaier 2015 = Th. Zinsmaier, *Truth by Force? Torture as Evidence in Ancient Rhetoric and Roman Law*, in Amato-Citti-Huelsensbeck 2015, 201-218.
- Ziosi 2007 = A. Ziosi, *Seneca Tragico nel Rinascimento europeo: tiranni, vendette, tombe e fantasmi tra novella e tragedia*, in D. Maestri, L. Pradi, *Matteo Bandello, Studi di letteratura rinascimentale*, II, Alessandria 2007, 91-154.

